

(A CURA DI)  
FABIO LADELUCA

# STRAGISMO IN ITALIA

## PARTE SECONDA

### GLI ANNI DI PIOMBO

### STORIE DI SANGUE

VOLUME V



Pontificia Academia  
Mariana Internationalis

Città del Vaticano



### Liberare Maria dalle mafie

Dipartimento di analisi studio e  
monitoraggio dei fenomeni  
criminali e mafiosi

Dipartimento di analisi, studi e  
monitoraggio dei delitti ambientali,  
dell'ecomafia, della tratta degli esseri  
umani, del caporalato e di ogni altra forma  
di schiavitù

LA STRAGE DI VIA MARIO FANI  
I processi

PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA INTERNATIONALIS  
CITTÀ DEL VATICANO

## Elenco autori

Il presente volume è stato realizzato da:

- Prof. P. Stefano Cecchin, Presidente della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede;
- Fr. Marco Mendoza, Segretario della Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Prof. Gian Matteo Roggio, Direttore dei Dipartimenti e degli Osservatori della Pontificia per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio;
- Gianfranco Calandra, Accademico Pontificio;
- Prof. Fabio Iadeluca, Coordinatore dei Dipartimenti e degli Osservatori per l'analisi, lo studio e il monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi, la Pontificia Academia Mariana Internationalis presso la Santa Sede. Accademico Pontificio.

## AVVERTENZA

Nella presente opera vengono rievocate diverse inchieste giudiziarie, alcune concluse ed altre non ancora. Tutte le persone coinvolte e/o citate a vario titolo, anche se condannate nei primi gradi di giudizio, sono da ritenersi innocenti fino a sentenza definitiva.

### *Nota tecnica*

I quarantadue volumi dell'opera "Stragismo in Italia" sono disponibili online e liberamente scaricabili, come da licenza CC BY-NC-SA 4.0 International, presso il sito della PAMI, Pontificia Academia Mariana Internationalis - <https://www.pami.info> - alla voce "Pubblicazioni del Dipartimento di analisi, studio e monitoraggio dei fenomeni criminali e mafiosi" - <https://www.pami.info/dipartimento-di-analisi-studio-e-monitoraggio-dei-fenomeni-criminali-e-mafiosi/#pubblicazioni> . Nella stessa pagina potete consultare e liberamente scaricare anche tutte le altre pubblicazioni della PAMI.

 CC BY-NC-SA 4.0



© Edizioni della  
Pontificia Academia Mariana Internationalis  
00120 - Città del Vaticano - 2024

ISBN 978-88-89681-55-8



*A Papa Francesco luce della nostra speranza*

## Sommario

Introduzione	VII
La strage di via Fani. I processi - I Parte	
Estratto della Sentenza della Corte di Assise di Roma. Moro I e Moro bis	
La strage di via Fani. I processi - II Parte	
Estratto della Sentenza della Corte di Cassazione	589
La strage di via Fani. I processi - III Parte	
Estratto della Sentenza della Corte di Cassazione. Moro III	711





## Introduzione

*Intervento del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano al giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo*

*Palazzo del Quirinale, 9 maggio 2009*

Signor Presidente della Camera,  
Signori rappresentanti del Senato e della Corte Costituzionale,  
Signori Ministri,

Cari amici che siete qui in rappresentanza di tante famiglie ferite a cui lo Stato democratico deve sempre e in concreto restare vicino, questa seconda celebrazione del “Giorno della Memoria”, istituito con legge del 4 maggio 2007, si pone in piena continuità con la celebrazione dello scorso anno, tendendo ad arricchirne, nello stesso spirito, il quadro di riferimento e la valenza storica. Il 9 maggio 2008 concentrammo l'attenzione sulla vicenda e sulle figure delle vittime del terrorismo italiano: e riprenderò anche oggi quel filone sempre così scottante e sensibile.

Ma in primo luogo saluto lo sforzo che si è fatto per integrare in una visione unitaria e pienamente comprensiva del “Giorno della Memoria” il ricordo degli italiani, militari e civili, caduti nelle missioni che hanno visto il nostro paese impegnato, in diverse aree di crisi, a sostegno della pace e contro il terrorismo internazionale. A ricordare quei caduti e ad onorarne la memoria ha dato un essenziale, esauriente contributo l'impegno, e in special modo la bella pubblicazione del Ministero della Difesa. Si parte dai precedenti più lontani, dagli anni '50 e '60 del secolo da poco conclusosi, per giungere alla lunga teoria dei sacrifici di vite italiane nelle maggiori missioni degli anni '90 e dei primi anni 2000 in Kosovo, in Irak, in Afghanistan. Quei volti, quelle medaglie ci raccontano storie di dedizione alla causa, di coraggio e di eroismo, che toccarono il culmine in quel tragico 12 novembre di oltre 5 anni fa a Nassirya, e che era giusto venissero tutte rievocate e onorate. Desidero ringraziare personalmente il ministro della Difesa per questo risultato, che concorre a rendere sempre più rappresentativa la celebrazione del “Giorno della Memoria”.

Nello stesso tempo rivolgiamo oggi la nostra attenzione e il nostro omaggio alle vittime delle stragi di matrice terroristica. Già un anno fa, in questa sala, ricordai come a partire dalla fine degli anni '60 dello scorso secolo “si incrociarono in Italia diverse trame eversive, da un lato di destra neofascista e di impronta reazionaria, con connivenze anche in seno ad apparati dello Stato, dall'altro di sinistra estremista e rivoluzionaria”, fino al “dilagare del terrorismo delle Brigate Rosse”. Fu quest'ultimo, dominante fenomeno che mettemmo allora a fuoco, assumendo come emblematico il terribile momento dell'uccisione, dopo angosciosa prigionia, di Aldo Moro, alla cui personalità e al cui sacrificio indirizzavo nuovamente il mio riconoscente pensiero, salutandone affettuosamente i famigliari. Nell'odierna celebrazione mettiamo invece a fuoco la prima di una serie di vicende devastanti: la strage di Piazza Fontana a Milano, di cui sta per ricorrere il quarantesimo anniversario.

Ricordare quella strage e con essa l'avvio di un'oscura strategia della tensione, come spesso fu chiamata, significa ricordare una lunga e tormentatissima vicenda di indagini e di processi, da cui non si è riusciti a far scaturire una esauriente verità giudiziaria. E ciò vale, lo sappiamo, anche per altri anelli di quella catena di stragi di matrice terroristica che colpì sanguinosamente città come Milano, Brescia, Bologna e altre, e di cui procedimenti giudiziari e inchieste parlamentari identificarono l'ispirazione politica ma non tutte le responsabilità di ideazione ed esecuzione. Se il fine venne indicato nella creazione di un clima di convulso allarme e disorientamento e quindi in una destabilizzazione del sistema democratico, fino a creare le condizioni per una svolta autoritaria nella direzione del paese, componenti non secondarie di quella trama - in particolare “l'attività depistatoria di una parte degli apparati dello Stato” (così definita nella relazione approvata nel 1994 dalla Commissione stragi del Parlamento) - rimasero spesso non determinate sul piano dei profili di responsabilità, individuali e non solo.

È ancora in corso il processo per la strage di Piazza della Loggia, e c'è da augurarsi che in tale sede si riesca a giungere a valide conclusioni di verità e di giustizia, e che anche in rapporto ad altre stragi siano possibili ulteriori sforzi per l'accertamento della verità. Desidero però dire che per quante ombre abbiano potuto pesare sulla ricerca condotta in sede giudiziaria e per quante riserve si possano nutrire sulle conclusioni da tempo raggiunte, non si possono gettare indiscriminati e ingiusti sospetti sull'operato di quanti indagarono e in particolare sull'operato della magistratura, esplicitosi in molteplici istanze e gradi di giudizio.

È parte - dobbiamo dirlo - è parte dolorosa della storia italiana della seconda metà del Novecento

anche quanto è rimasto incompiuto nel cammino della verità e della giustizia, in special modo nel perseguimento e nella sanzione delle responsabilità penali per fatti orribili di distruzione di vite umane. Il nostro Stato democratico, proprio perché è sempre rimasto uno Stato democratico e in esso abbiamo sempre vissuto, non in un fantomatico “doppio Stato”, porta su di sé questo peso : voglio dirlo nel modo più responsabile e partecipe a quanti hanno sofferto non solo per atroci perdite personali e famigliari, ma per ogni ambiguità e insufficienza di risposte alle loro aspettative e ai loro appelli. È comunque importante che continui una riflessione collettiva, sullo stragismo come sul terrorismo, in uno con lo sforzo costante per coltivare e onorare la memoria delle vittime. E per entrambi gli aspetti non posso che esprimere gratitudine alle Associazioni e alle persone che garantiscono un così essenziale impegno civile e morale.

Nello stesso tempo, questo “Giorno della Memoria” ci offre l’occasione per accomunare nel rispetto e nell’omaggio che è loro dovuto i famigliari di tutte le vittime - come ha detto con nobili parole Gemma Calabresi - di una stagione di odio e di violenza. Rispetto ed omaggio dunque per la figura di un innocente, Giuseppe Pinelli, che fu vittima due volte, prima di pesantissimi infondati sospetti e poi di un’improvvisa, assurda fine. Qui non si riapre o si rimette in questione un processo, la cui conclusione porta il nome di un magistrato di indiscutibile scrupolo e indipendenza: qui si compie un gesto politico e istituzionale, si rompe il silenzio su una ferita, non separabile da quella dei 17 che persero la vita a Piazza Fontana, e su un nome, su un uomo, di cui va riaffermata e onorata la linearità, sottraendolo alla rimozione e all’oblio. Grazie signora Pinelli, grazie per aver accettato, lei e le sue figlie, di essere oggi con noi.

Dicemmo un anno fa che è importante - anche se difficile, penoso, duro - riuscire a guardare avanti, senza dimenticare quel che è accaduto ma superando ogni istintivo rancore: e a proposito dei famigliari delle vittime dell’intolleranza e della violenza politica, mi hanno colpito le parole libere da rancore che ho di recente ascoltato dai famigliari dei fratelli Mattei travolti nell’orrendo rogo doloso di Primavalle dell’aprile 1973.

Guardare avanti ma senza - lo ripeto - mai dimenticare o rimuovere quel che è accaduto: anche e soprattutto per sventare ogni rischio che tornino i fantasmi del passato. Fantasmi come quelli del terrorismo rosso, che sono ancora di recente apparsi alla sbarra nel processo in corso a Milano. Fantasmi che non possono essere facilmente esorcizzati, sapendo come gli impulsi alla predicazione ideologica estremista e all’azione violenta potrebbero essere alimentati strumentalizzando nuove tensioni sociali in un eventuale contesto di difficoltà economiche acute.

Occorre perciò sviluppare un impegno costante di trasmissione della memoria e di diffusione della cultura della tolleranza, della convivenza pacifica, dell’esercizio dei diritti civili e sociali nell’ambito della legalità costituzionale. E occorre coniugare tale impegno con il massimo di attenzione e di rigore verso ogni tendenza di segno opposto.

È per me motivo di soddisfazione constatare come il messaggio partito di qui un anno fa per il “Giorno della Memoria” abbia incoraggiato molti famigliari di vittime del terrorismo a riprendere la parola, a far sentire com’era giusto la loro voce, prendendo iniziative, o collaborando a iniziative, volte a ricordare e lumeggiare casi egualmente significativi e spesso caduti in ombra.

E si può forse osservare come nel contempo si sia attenuato - lo chiedemmo lo scorso anno - il rumore di esibizioni e discorsi di ben conosciuti, e anche sanzionati, attori di imprese sanguinose, dimentichi delle loro incancellabili, pesanti responsabilità morali. Ma in questo senso si sono ancora verificati episodi che non posso passare sotto silenzio. Ad esempio, è possibile che a serie e oneste ricostruzioni filmiche (abbiamo visto stamattina delle belle immagini) della genesi e dello sviluppo, fino alla sconfitta, del terrorismo “di sinistra”, debbano affiancarsi ricostruzioni basate su memorie romanzesche e autogiustificative di personaggi che ebbero parte attiva in quella stagione sciagurata? Attenzione e rigore ho dovuto mostrare in tempi recenti, nell’esercizio delle mie funzioni, nei rapporti con i Capi di Stato della Francia e del Brasile, per trattamenti incomprensibilmente indulgenti riservati a terroristi condannati per fatti di sangue e da lungo tempo sottrattisi alla giustizia italiana. Ho dovuto farlo, tra l’altro, per difendere il prestigio del nostro sistema democratico che, in coerenza con i principi costituzionali, ha dato e dà tutte le garanzie dovute nell’amministrazione della giustizia e anche nella gestione delle sanzioni penali. Spero che la mia voce sia ascoltata, in spirito di amicizia. Perché non si può scambiare l’eversione, l’attacco criminale allo Stato e alle persone, per manifestazione di dissenso o contestazione politica. Per quelle scelte, per quei comportamenti, non c’è giustificazione o attenuante possibile: nemmeno per chi l’abbia nel passato cercata nel clima e nei fatti dello stragismo.

Non verrò meno, comunque, ai miei doveri costituzionali in questo campo, certo di poter contare su un

corrispondente impegno del governo, del Parlamento, di tutte le istituzioni democratiche, ed egualmente su uno stimolo e su un sostegno che vengano dal paese, da iniziative diffuse, da forme crescenti di consapevole partecipazione giovanile, di cui ci hanno dato una così bella testimonianza i ragazzi di “Sedie vuote” e il libro da loro composto.

Dobbiamo insomma aver cura che si rafforzino tutte le condizioni indispensabili per portare avanti, per portare a compimento un giusto sforzo di ricomposizione storica, nella chiarezza, e di rinnovata coesione umana, morale e civile della nazione.

Giorgio Napolitano  
Presidente della Repubblica

*Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel Giorno della Memoria dedicato alle vittime del terrorismo*

Rivolgo un saluto ai Presidenti del Senato e della Camera, ai Ministri, a tutti i presenti e a coloro che ci seguono attraverso la tv.

Ringrazio Ezio Mauro per le parole che ci ha rivolto. Ci ha ricondotto con efficacia a tanti momenti ed eventi dolorosi e luttuosi. Ci ha rammentato impegni e doveri cui assolvere. Ci ha presentato prospettive della nostra comune convivenza.

Ringrazio molto Michela Bivacqua e Filippo Ursillo per averci presentato i risultati del loro lavoro: complimenti ragazzi!

Complimenti a coloro che hanno ricevuto un premio, e a quanti si sono impegnati nelle ricerche e nelle attività.

Un ringraziamento al magnifico coro del teatro dell’Opera.

Questa cerimonia austera, sobria - come è giusto - interpreta questo giorno che è di memoria e di solidarietà. Memoria di chi ha pagato con la vita la crudeltà del terrorismo, di chi ha servito le istituzioni e la nostra società, non cedendo al ricatto e alla paura, di chi ha tenuto alta la dignità, divenendo così testimone della libertà di ciascuno di noi.

Ed è proprio la memoria a suscitare solidarietà. Anzitutto nei confronti dei familiari delle vittime, la cui sofferenza, tante volte, è stata aggravata da difficoltà materiali e da quotidiani sacrifici. Ad essi desidero far sentire la mia personale vicinanza, e quella delle istituzioni, consapevole che i sentimenti, che tutti noi oggi esprimiamo, nascono da un senso profondo di umanità e dalla comune coscienza civile.

Questo Giorno vuol essere segno autentico di una comunità che ricorda gli eventi, lieti o dolorosi, che ne hanno attraversato la vita, che sa guardare al futuro proprio perché capace di collegarsi alle proprie radici e di condividere, attraverso momenti difficili e anche dolorosi, un’ideale di persona e di giustizia.

Il nostro Paese è stato insanguinato, dalla fine degli anni Sessanta, da aggressioni terroristiche di differente matrice, da strategie eversive messe in atto, talvolta, con la complicità di soggetti che tradivano il loro ruolo di appartenenti ad apparati dello Stato, da una violenza politica che traeva spinta da degenerazioni ideologiche, persino da contiguità e intrecci tra organizzazioni criminali e bande armate.

Tante, troppe persone sono state assassinate barbaramente e vilmente. Tanti nostri concittadini sono stati colpiti, feriti, hanno portato e portano ancora i segni di quella insensata brutalità. Donne e uomini delle forze dell’ordine, professori, studenti, magistrati, giornalisti, uomini politici, dirigenti d’azienda, commercianti, operai, sindacalisti, militari, amministratori pubblici. Sono divenuti bersaglio perché individuati come simboli, oppure perché l’odio ha preso la forma del desiderio di annientamento, del messaggio trasversale di morte. La logica criminale - e non poteva essere altrimenti - alla fine si è impossessata anche del più ideologico dei gruppi terroristici.

Non dimenticare significa anche fare i conti con questa storia che ha attraversato la vita della Repubblica e ha messo a dura prova quella costruzione democratica che il popolo italiano è riuscito a erigere dopo la Liberazione e che la Costituzione ha reso un patrimonio di valori, non soltanto di norme giuridiche.

Abbiamo appreso che la democrazia non può dirsi mai conquistata una volta per tutte. Abbiamo appreso che la democrazia vince quando non rinuncia a se stessa, ai principi di civiltà che la sostengono, alla libertà, al diritto e al rispetto dei diritti. Abbiamo appreso che ci sono momenti in cui l’unità nazionale deve prevalere sulle legittime differenze: è stata anzitutto l’unità del popolo italiano a sconfiggere la minaccia terroristica.

Si è compreso, di fronte a quell’emergenza, che vi sono momenti che richiamano a valori costituzionali. A

impegni comuni; perché non divisivi delle posizioni politiche ma riferiti a interessi fondamentali del Paese, in questo senso neutrali.

Diversi affluenti hanno riempito l'invaso di odio e di violenza. Oggi possiamo dire - e non soltanto per l'insopportabile sequela di vite spezzate - che si è trattato di progetti eversivi, finalizzati a destabilizzare le istituzioni e a disarticolare la nostra convivenza. La violenza, l'omicidio, l'assalto alla democrazia e alla legalità sono il contrario di ciò che persegue fini liberatori: sono sempre moltiplicatori di intolleranza, di sopraffazione, di crudeltà.

Velleità rivoluzionarie della sinistra estrema, manifestate dal brigatismo rosso, trame reazionarie e rigurgiti neo-fascisti, criminali strategie della tensione, hanno avvelenato anni della vita della Repubblica. Ma possiamo convenire su un giudizio storico: la nostra democrazia, aggredita e ferita, è riuscita a prevalere per la forza del suo radicamento nella coscienza del popolo italiano.

Cercare la verità è sempre un obiettivo primario della democrazia. La verità è inseparabile dalla libertà. Tante verità sono state ricostruite e conquistate, grazie anche all'impegno e al sacrificio di servitori dello Stato, mentre altre non sono ancora del tutto chiarite, o sono rimaste oscure. Non rinunceremo a cercarle con gli strumenti della legge, e con un impegno che deve essere corale. Questa ricerca deve accompagnarsi alla riflessione e al confronto sulle radici sociali, ideologiche del terrorismo. All'opposto dei regimi autoritari, la democrazia ha sempre bisogno di sapere, di coinvolgere, di scavare nella realtà, di portare alla luce e non di occultare. Di avere la verità. Tanta strada si è fatta. Nelle attività di indagini, nei processi giudiziari, nel lavoro giornalistico e pubblicitario, nell'approfondimento storico e culturale. In questa giornata, è giusto sottolineare che il percorso va proseguito insieme.

I familiari delle vittime hanno dato un grande contributo per avviare la nostra società a una ricostruzione che svelasse le responsabilità, le possibili connessioni con interessi esterni al nostro Paese, le complicità, i disegni e gli obiettivi criminali. La sofferenza dei familiari è stata tradotta, nelle Associazioni a cui hanno dato vita, nell'impegno civile che ha aiutato la crescita di una consapevolezza collettiva.

Quando la verità è riuscita a emergere, e si è accompagnata, da parte di alcuni terroristi, al riconoscimento delle proprie colpe e alla presa d'atto della mancanza di qualunque giustificazione della loro folle strategia, talvolta si sono anche aperti canali di dialogo personali, e spazi nei quali le coscienze si sono interrogate sul senso della riconciliazione. Sono spazi che la dimensione pubblica non può varcare: si può soltanto rispettare una così grande umanità, che ha fatto seguito a una così crudele disumanità.

Non pochi di coloro che hanno seminato morte e violenza hanno finito di scontare la loro pena, e dunque hanno avuto la possibilità di reinserirsi nella società. Le responsabilità morali e storiche tuttavia non si cancellano insieme a quelle penali, e ciò impone un senso di misura, di ritegno, che mai come a questo riguardo appare indispensabile.

Ci sono stati casi, purtroppo, in cui questa misura è stata superata, con dichiarazioni irrispettose e, talvolta, arroganti, che feriscono e che, insidiosamente, tentano di ribaltare il senso degli eventi, di fornire alibi di fronte alla storia. Questo non può essere consentito.

Bene ha fatto il presidente Giorgio Napolitano - a cui rivolgo un affettuoso saluto - a raccogliere e pubblicare, dieci anni fa, in un volume edito dall'Istituto Poligrafico, tutti i nomi e i volti delle vittime degli anni di piombo, affiancando quanti sono stati colpiti dalle varie sigle del terrorismo rosso a coloro che sono rimasti vittime dei terroristi neri e delle stragi che hanno sconvolto il nostro Paese.

Quel documento non è il libro bianco di una democrazia fragile, ma un atto di coraggio dello Stato repubblicano che sa di aver sconfitto le trame eversive e i progetti di destabilizzazione, e che riconosce nei caduti una ragione di unità, un fondamento delle proprie basi morali.

Non dimenticheremo neppure un nome, neppure un volto, neppure una storia.

Quel libro fu pubblicato a cura della Presidenza della Repubblica dopo che il Parlamento decise di istituire questo Giorno della memoria, al fine di ricordare - così è scritto nella legge - "tutte le vittime del terrorismo, interno e internazionale, e delle stragi di tale matrice".

Il giorno scelto dal legislatore è quello dell'omicidio di Aldo Moro. Si tratta di una scelta carica di significato. Il rapimento di Moro, lo spietato sterminio degli uomini che lo scortavano, il sequestro, a cui è stato sottoposto per cinquantaquattro giorni, rappresentano indubbiamente il punto più emblematico di quell'attacco che mirava a travolgere l'ordine costituzionale dello Stato.

Si vivevano, allora, tempi insanguinati nelle scuole, nelle strade, nelle fabbriche: la violenza politica si era fatta incumbente e, nella nuova generazione, sembrava si dovesse convivere con una degenerazione del conflitto politico. Non tutti, anche nelle élite del Paese, compresero il pericolo e qualcuno evocò inverosimili neutralità

tra lo Stato democratico e i terroristi. Proprio nei ceti più popolari e tra i lavoratori, invece, le istituzioni democratiche vennero avvertite come espressione di tutti, del bene comune, e come misura del progresso possibile.

Aldo Moro aveva una straordinaria sensibilità per ciò che si muoveva all'interno della società. Per le nuove domande, per le speranze dei giovani, per i bisogni inediti che la modernità metteva in luce. Non gli sfuggiva la pericolosità di tanto "imbarbarimento" (è una sua espressione) della vita politica e civile. Ma al tempo stesso continuava a scrutare i "tempi nuovi che avanzano". Le stesse lettere dal carcere brigatista restano una prova della sua umanità, della sua intelligenza, della sua straordinaria tenacia di costruttore.

Oggi, a quarant'anni da quella tragedia, e da tempo, sentiamo il bisogno di liberare il pensiero e l'esperienza politica di Aldo Moro da quella prigione in cui gli aguzzini hanno spento la sua vita e pretendevano di rinchiuderne il ricordo.

Il Giorno della Memoria deve servire anche a questo: a restituirci l'opera, l'insegnamento, le speranze di chi è stato sradicato con la violenza e a mettere tutto questo a disposizione dei più giovani e di chi non rinuncia a costruire. Parlo di Aldo Moro, ma anche dei tanti martiri della democrazia che, come lui, possono tuttora dare molto al futuro della nostra comunità, di cui sono punti di riferimento. Per questo desidero ringraziare tutti gli storici, i ricercatori, gli intellettuali che, in questi decenni, hanno lavorato a liberare la Memoria e a restituirci la storia che ci appartiene, e che non può certo essere limitata al tragico rosario delle efferatezze dei terroristi.

Il corpo di Moro veniva ritrovato, nella Renault rossa, in via Caetani, il 9 maggio di quarant'anni fa. Lo stesso giorno la mafia uccideva Peppino Impastato. C'è un legame che unisce ogni violenza criminale contro la convivenza civile.

Anche nella giornata in cui la Repubblica invita a ripensare la specificità del pericolo terroristico, vogliamo tenere ben presente il nesso di libertà e di giustizia che sostiene l'impegno in ogni ambito per la legalità e il rispetto dei principi costituzionali. Le organizzazioni criminali, qualunque sia la loro origine, esprimono comunque un carattere di eversione che minaccia la nostra vita e restringe le opportunità di tutti. Fare memoria ci deve aiutare a contrastare ogni cedimento, ogni opportunismo, ogni connivenza, ogni zona grigia.

Il terrorismo e la violenza politica che giunsero negli anni '77 e '78 al culmine della loro macabra parabola, ebbero poi un rapido declino. Altre vite, purtroppo, furono colpite e stroncate. Altra violenza venne consumata. E apparve a tutti, via via, sempre più insensata, inspiegabile, crudele. Il terrorismo ha sempre cercato di aprire fratture, e di sconvolgere la normalità della vita per rendere deboli le istituzioni e vulnerabile lo Stato. Ma è stato sconfitto proprio dal tessuto sociale, da quell'elemento connettivo, che la democrazia produce, pur nelle sue imperfezioni.

Oggi la minaccia terroristica riveste nuove forme, e nuove modalità. Non sono meno pericolose di quarant'anni fa, colpendo all'improvviso nella società ormai globale e interdipendente. È il terrorismo internazionale, che reca anzitutto il segno del fondamentalismo islamista. Non è l'Islam il nemico, ma chi piega la fede religiosa per indurre all'odio e incitare alla guerra tra comunità religiose, tra popoli, tra persone.

Anche in questa stagione, la democrazia può e deve difendersi senza rinunciare ai propri valori, alla propria civiltà, all'idea di persona che fonda i diritti inviolabili. L'opera di prevenzione nel nostro Paese ha mostrato fin qui tutto il valore e la dedizione degli uomini e dei servizi che lavorano alla nostra comune sicurezza. Ma saremo ancora più forti se saremo capaci di far crescere la consapevolezza comune, e di assumerci la responsabilità, che come europei abbiamo, di favorire la pace e di costruire un equilibrio migliore nel pianeta.


Far memoria è parte di questa preziosa opera costruttiva. Far memoria anche di coloro che sono morti innocenti sotto i colpi di questo nuovo terrorismo cieco. Le cronache di questi mesi sono purtroppo piene di eventi spaventosi, di eccidi, di violenze in diverse regioni del mondo. Desidero ricordare, in questa giornata, le vittime italiane in alcune delle tragedie che più hanno sconvolto l'opinione pubblica mondiale.

Nostri concittadini hanno perso la vita nell'attentato del museo del Bardo, a Tunisi, nella strage di Dacca, in quella di Nizza, e ancora nelle Ramblas di Barcellona. Per ricordarli tutti rammento Valeria Solesin, stroncata con tanti altri giovani nel Bataclan, a Parigi, e Fabrizia Di Lorenzo, uccisa, a Berlino, a pochi giorni dal Natale. Le loro speranze devono continuare a vivere nel futuro della nostra comunità: lo dobbiamo a due giovani europee che non intendevano rinunciare alla vita e alle opportunità del tempo nuovo.

Questo è anche lo spirito del Giorno della Memoria, di questo giorno che celebriamo qui, oggi, al Quirinale. Che serve a rafforzare la democrazia, il migliore antidoto che conosciamo contro la violenza, la sopraffazione, e il migliore strumento di tutela della vita e della persona.

Sergio Mattarella  
Presidente della Repubblica





---

## **LA STRAGE DI VIA FANI**

**I processi - I Parte  
Estratto della Sentenza della Corte di Assise di Roma  
Moro I e Moro bis**

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI

————— VIII LEGISLATURA —————

Doc. XXIII

n. 5

VOLUME CENTOVENTOTTESIMO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
SULLA STRAGE DI VIA FANI  
SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO  
E SUL TERRORISMO IN ITALIA**

*(Legge 23 novembre 1979, n. 597)*

**ALLEGATO ALLA RELAZIONE**

**DOCUMENTI**

ROMA 1996

- I -

I N D I C E

PAGG.

Imputati e capi di imputazione ..... 1 - 155

## PARTE PRIMA

L'INDAGINE RELATIVA ALLA STRAGE DI VIA FANI E AD EPISODI CON-  
NESSI.

L'eccidio di Via Fani - Il sequestro dell'on. Aldo Moro .....	156
Le indagini della P.G. ....	163
La scoperta del covo di Via Gradoli n. 96 e le fasi successive .....	173
L'omicidio dell'on. Aldo Moro .....	181
Le perizie medico-legali, balistiche, chimiche, merceologica, botanica, geologica .....	184
Le indagini successive: la scoperta della ti- pografia di Via Pio Foà n. 31; l'arresto di Triaca, Spadaccini, Lugnini, Mariani e Marini.....	201
Episodi connessi: Via Savoia e le iniziative dell'on. Benito Cazona.....	226
La scoperta del covo di Via Monte Nevoso n. 8: l'arresto di Bonisoli e Azzolini .....	232
L'arresto di Novelli Luigi, Petrella Marina e Petrella Stefano .....	240
L'arresto di Fiore Raffaele e gli accertamenti sui moduli in bianco sequestrati in Via Gradoli.....	243
La incriminazione di Antonio Negri .....	246
La scoperta del covo di Viale Giulio Cesare: l'arresto di Valerio Morucci e Adriana Faranda.....	254
I contatti di Francesco Piperno e Lanfranco Pace con esponenti del P.S.I. ....	263

- 11 -

	PAGG.
I documenti inediti sequestrati in Viale Giulio Cesare .....	273
L'attentato a Emilio Rossi .....	296
L'attentato a Remo Cacciafesta .....	300
L'attentato a Publio Fioni .....	305
L'omicidio di Riccardo Palma .....	311
L'attentato incendiario all'autovettura di Tinu Salvatore .....	316
Il danneggiamento della Caserma "Talamo" .....	317
L'attentato a Girolamo Mechelli .....	322
Le perizie grafiche. La perizia sullo "Skorpion" e sulle altre armi sequestrate in Viale Giulio Cesare .....	326
L'arresto di Piunti Caterina, Patrizio Peci e Rocco Micaletto: le dichiarazioni di Patrizio Peci .....	333
La conclusione della istruzione .....	361

## PARTE SECONDA

L'INDAGINE RELATIVA AGLI ALTRI ATTENTATI COMMESSI DALLE BRIGATE  
ROSSE DAL DICEMBRE 1976 AL MAGGIO 1980.

L'arresto di Paolo Santini e Marino Pallotto: le dichiarazioni di Marino Pallotto e Paolo Santini .....	364
Le indagini dei Carabinieri del Reparto Ope rativo .....	379
L'arresto di Prospero Gallinari e Mara Nanni .....	388
Le richieste del P.M. e i provvedimenti del G.I. ....	390

- 111 -

	PAGG.
La scoperta del covo di Via Ugo Pesci n. 11.....	393
La scoperta del covo di Via Antonio Silvani n. 7 .....	396
L'arresto di Ricciardi Salvatore, Anna Laura Braghetti e Zanetti Giannantonio: le indagini sui precedenti della Braghetti e sui rapporti dello Zanetti con Personè Chantal Giovanna .....	409
L'arresto di Renato Arreni e Antonio Giordano: la scoperta del covo di Via Cornelia n. 148 .....	414
Gli atti del procedimento penale a carico di Bruno Seghetti, Luca Nicolotti, Maria Rosaria Romeo e Salvatore Colonna trasmessi dall'A.G. di Napoli .....	417
L'arresto di Iannelli Maurizio e l'identificazio ne di Vanzi Pietro e Pancelli Remo .....	419
L'arresto di Petricola Ave Maria e Cacciotti Giu lio: le dichiarazioni della Petricola .....	425
L'identificazione di Padula Alessandro .....	430
La cattura di Massimo Cianfanelli: le dichiara zioni del prevenuto .....	431
L'attentato all'autovettura di Vittorio Ferrari .....	438
L'attentato a Valerio Traversi .....	439
L'attentato a Mario Perlini .....	444
L'omicidio di Girolamo Tartaglione .....	445
Gli attentati alla "Volante IV", alle auto vetture di Sarno Mariangela e Stripoli Francesco .....	454
Il sequestro e la rapina in danno di Ferrretti Riziero .....	462

- IV -

	PAGG.
L'attentato agli agenti di P.S. Rainone e Pellegrino .....	463
La rapina delle autovetture dei Carabinieri in un garage di Via Salaria .....	469
L'omicidio di Italo Schettini .....	471
L'assalto alla sede della D.C. di Piazza Nicosia .....	476
L'attentato a Gaetano Pecora .....	488
L'omicidio di Antonio Varisco .....	492
La rapina di autovetture in Via Chisimaio e in Via Magnaghi .....	501
Il tentato omicidio di Michele Tedesco .....	505
L'omicidio di Michele Granato .....	508
L'omicidio di Domenico Taverna .....	515
L'omicidio di Mariano Romiti .....	520
L'omicidio di Vittorio Bachelet .....	524
La rapina in danno della Banca Nazionale delle Comunicazioni .....	533
L'omicidio di Girolamo Minervini .....	537
Il sequestro di Savino Digiacomantonio .....	547
Il tentato omicidio di Pirri Pericle .....	549
Il tentato omicidio di Domenico Gallucci .....	551
La rapina all'Ufficio Cambi di Roma, l'attentato alla sede della D.C. di Valle Aurelia e la ricettazione delle armi degli agenti di P.S. Leonardo, Morelli e Mauriello .....	555

- V -

PAGG.

La perizia grafica sui documenti sequestrati in vari covi; la perizia dattilografica sulla l.B.M. sequestrata in Via A. Silvani; le perizie sui timbri; la perizia sulle armi impiegate negli attentati rivendicati dalle Brigate Rosse .....	557
Le conclusioni della istruzione .....	573
Il rinvio a giudizio di Prospero Gallinari e Mara Nanni per i fatti del 24.9.1979 .....	575
Il rinvio a giudizio di Iannelli Maurizio e Natalia Ligas per il delitto di banda armata contestato dall'A.G. di Cagliari .....	576

## PARTE TERZA

IL DIBATTIMENTO

L'inizio del dibattito e le costituzioni delle parti civili .....	577
Le dichiarazioni di Antonio Savasta .....	579
Le dichiarazioni di Emilia Libera .....	607
Gli autori materiali di alcuni attentati .....	613
Le ulteriori dichiarazioni di Massimo Cianfanelli .....	616
Le dichiarazioni di Ave Maria Petricola e di Carlo Brogi .....	622
Le dichiarazioni di Norma Andriani .....	632
Le dichiarazioni di Teodoro Spadaccini .....	635
Le dichiarazioni di Arnaldo May .....	637
La posizione di Giovanni Innocenzi, Cavani Augusto, Stroppolatini Edmondo e Capitelli Marco .....	641

- VI -

	PAGG.
La posizione degli altri imputati .....	642
L'attività di acquisizione delle prove e la discussione .....	649

## PARTE QUARTA

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Premessa .....	651
La nascita e gli obiettivi delle Brigate Rosse .....	660
La costituzione e lo sviluppo della colonna romana .....	690
La "diffusione" delle Brigate Rosse "nella realtà sociale"; i rapporti con i N.A.P., Prima Linea e il M.P.R.O. ....	718
Le ragioni della "campagna di primavera": la "scelta" di Aldo Moro .....	741
La preparazione dell'agguato di Via Fani .....	758
"L'appostamento" del comando di attacco .....	776
L'azione "militare" e il rapimento di Aldo Moro .....	793
La fuga dei terroristi .....	819
Le indagini della Polizia e dei Carabinieri: la scoperta del covo di Via Gradoli; le azio ni di "supporto"; i contatti B.R. - Prima Linea .....	833
La "prigionia" di Aldo Moro: gli interrogatori del parlamentare; la fase delle "trattative"; il "dibattito" sulla sorte dell'ostaggio; la "gestione" della Renault; l'uccisione dell'on. Aldo Moro .....	856

## - VII -

	PAGG.
Talune valutazioni della Corte sulla vicenda .....	907
Le dichiarazioni di Renzo Rossellini.....	924
I "contrastati" esplosi all'interno delle Brigate Rosse: la fuga di Morucci e Fa- randa; la "rottura" con la "Walter Alasia"; i rapporti con la delinquenza organizzata.....	937
I delitti successivi alla "campagna di primavera" .....	967
I collegamenti con organizzazioni inter- nazionali .....	976
I collegamenti con servizi segreti stra- nieri .....	992
La banda armata Brigate Rosse .....	1.001
Qualificazione giuridica dei nuclei del M.P.R.O. ....	1.023
Qualificazione dei reati giudicati .....	1.031
Le prove vagliate dalla Corte: la legge c.d. dei "pentiti" .....	1.039
La continuazione dei reati .....	1.052
La concessione delle attenuanti generiche.....	1.054

## PARTE QUINTA

LE POSIZIONI INDIVIDUALI

1 - ANDRIANI Norma .....	1.056
2 - ARRENI Renato .....	1.063
3 - AZZOLINI Lauro .....	1.067

- VIII -

	PAGG.
4 - BALZERANI Barbara .....	1.070
5 - BELLA Enzo .....	1.077
6 - BONISOLI Franco .....	1.084
7 - BRAGHETTI Anna Laura .....	1.088
8 - BRIOSCHI Maria Carla .....	1.097
9 - BROGI Carlo .....	1.101
10 - CACCIOTTI Giulio .....	1.108
11 - CAPITELLI Marco .....	1.120
12 - CAVANI Augusto .....	1.126
13 - CERIANI SEBREGONDI Stefano .....	1.132
14 - CIANFANELLI Massimo .....	1.137
15 - CONISTI Otello .....	1.145
16 - CUTILLI Sandro .....	1.151
17 - DE LUCA Alessandra .....	1.154
18 - DE LUCA Ruggero .....	1.162
19 - FARANDA Adriana .....	1.167
20 - FIORE Raffaele .....	1.177
21 - GALLINARI Prospero .....	1.181
22 - GIORDANO Antonio .....	1.192
23 - GUAGLIARDO Vincenzo .....	1.198
24 - IACOMINO Rita .....	1.201
25 - IANNELLI Maurizio .....	1.204
26 - INNOCENZI Giovanni .....	1.209

- IX -

	PAGG.
27 - LAGNA Tommaso .....	1.215
28 - LIBERA Emilia .....	1.219
29 - LIGAS Natalia .....	1.225
30 - LOIACONO Alvaro .....	1.230
31 - MAY Arnaldo .....	1.235
32 - MARIANI Gabriella .....	1.245
33 - MARINI Antonio .....	1.253
34 - MICALETTO Rocco .....	1.257
35 - MORETTI Mario .....	1.262
36 - MORUCCI Valerio .....	1.268
37 - MUSARELLA Antonio .....	1.278
38 - NANNI Mara .....	1.284
39 - NICOLOTTI Luca .....	1.288
40 - NOVELLI Luigi .....	1.291
41 - PACCHIAROTTI Antonella .....	1.293
42 - PADULA Alessandro .....	1.295
43 - PANCELLI Remo .....	1.299
44 - PECI Patrizio .....	1.302
45 - PELLEGRINI Alvaro .....	1.304
46 - PERSONE' CHANTAL Giovanna .....	1.305
47 - PETRELLA Marina .....	1.308
48 - PETRELLA Stefano .....	1.310
49 - PETRICOLA Ave Maria .....	1.312

- X -

	PAGG.
50 - PIANCONI Cristoforo .....	1.317
51 - PICCIONI Francesco .....	1.320
52 - PIUNTI Caterina .....	1.326
53 - PONTI Nadia .....	1.331
54 - RICCIARDI Salvatore .....	1.336
55 - SAVASTA Antonio .....	1.341
56 - SEGHETTI Bruno .....	1.348
57 - SPADACCINI Teodoro.....	1.353
58 - STROPOLATINI Edmondo .....	1.360
59 - TOFANI Cosimo .....	1.366
60 - TOFANI Sesto .....	1.368
61 - TRIACA Enrico .....	1.369
62 - VANZI Pietro .....	1.374
63 - ZANETTI Giovanni Antonio .....	1.379
Disposizioni Comuni .....	1.382
Dispositivo .....	1.389

\* \* \* \* \*

12

SENATO DELLA REPUBBLICA

CAMERA DEI DEPUTATI

————— VIII LEGISLATURA —————

Doc. XXIII

n. 5

VOLUME CENTOVENTOTESIMO

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
SULLA STRAGE DI VIA FANI  
SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO  
E SUL TERRORISMO IN ITALIA**

*(Legge 23 novembre 1979, n. 597)*

**ALLEGATO ALLA RELAZIONE**

**DOCUMENTI**

ROMA 1996

## INDICE

## VOLUME CXXVIII (\*)

**1<sup>a</sup> Corte d'assise di Roma: sentenza del 24 gennaio 1983  
relativa al procedimento penale contro Norma Andriani ed altri n. 31/81 R.G. al quale sono stati riuniti  
i procedimenti penali nn. 5/82 R.G., 28/81 R.G. e  
63/81 R.G. (Presidente: Severino Santiapichi; Estensore:  
Antonio Abbate)**

**Parte quarta:**

- I motivi della decisione ..... Pag. 1

**Parte quinta:**

- Le posizioni individuali ..... » 406  
- Disposizioni comuni ..... » 732  
- Dispositivo ..... » 739  
- Indice analitico ..... » 756

---

(\*) La parte iniziale della sentenza è pubblicata nel volume CXXVII degli Atti della Commissione Moro.

- 651 -

PARTE QUARTA

I MOTIVI DELLA DECISIONE

La cruda elencazione degli attentati, degli omicidi, dei ferimenti, "delle azioni di guerra" rivendicati dalle Brigate Rosse in un lungo arco di tempo e la semplice lettura delle motivazioni elaborate per spiegare scelte irreversibili rendono evidente la matrice terroristica di un fenomeno che ha innescato una spirale di violenza senza precedenti e che, sebbene sconfitto sul piano politico, non è ancora oggi definitivamente debellato.

Certo, non spetta alla Corte di formulare giudizi esaurienti sulle origini, sulle vere finalità di iniziative illegali estremamente pericolose o di trarre conclusioni che possono pur sempre essere smentite da nuovi avvenimenti o da specifiche acquisizioni.

E tuttavia, nel rigoroso rispetto di autonome competenze che, del resto, sono state salvaguardate anche quando, nel corso del dibattimento, si è trattato di sciogliere nodi controversi del processo, si impongono alcune immediate considerazioni, ancorate a risultanze probatorie incontestabili.

- 652 -

Se l'insieme dei delitti testimonia che si è al cospetto non di fatti casuali e scollegati, ma di un lucido "progetto complessivo" che ha perseguito precisi obiettivi "di potere", bisogna dir subito che i suoi autori, invocando come "punti di riferimento il marxismo-leninismo, la rivoluzione culturale cinese e l'esperienza dei movimenti guerriglieri metropolitani, in una parola la tradizione scientifica del movimento operaio e rivoluzionario internazionale", hanno in concreto affidato le loro speranze a rozzi schemi di "contrapposizione frontale" ed hanno cagionato esclusivamente efferate conseguenze che hanno ostacolato l'opera di trasformazione intrapresa dal Paese a prezzo di tanti sacrifici.

Convinti che fosse in atto "uno scontro decisivo" nel quale si giocavano "da una parte, cioè dalla parte della borghesia, la possibilità di un nuovo equilibrio politico ed economico, dall'altra, cioè da parte dei lavoratori, la prospettiva di un capovolgimento dei rapporti di produzione"; che "la crisi di regime", accentuatasi dal 1968, non si fosse "affatto risolta in

- 653 -

senso riformista" e non ci fossero, quindi, "prospettive di soluzioni in tempi apprezzabili", questi "messi di sventura e di morte", in capaci di valutare realisticamente le istanze della società, si sono determinati a propugnare "la necessità" di compiere "un salto qualitativo non mediabile" e di creare "lo strumento di classe per affrontare allo stesso livello" la battaglia.

In una visione strategica della "lotta armata per il comunismo", le Brigate Rosse, autoproclamate "i primi sedimenti del processo di trasformazione delle avanguardie politiche di classe in avanguardie politiche armate", i "primi nuclei di guerriglia nella direzione di questa costruzione", hanno preteso di difendere le esigenze dei "non garantiti", "degli sfruttati in lotta per la loro emancipazione" e di instaurare un sistema diverso in grado di assicurare giustizia ed equità, abbandonandosi a spietate, aberranti manifestazioni di fanatismo e diffondendo nelle città, nei quartieri, nelle fabbriche, nelle carceri un clima di allarme e di inquietudine.

- 654 -

Gridando la loro rabbia cieca "contro il capitalismo dei padroni, contro lo Stato ed il suo governo"; esprimendo disprezzo per la storia popolare, presentata come una "ininterrotta catena di sconfitte e di fallimenti"; cercando di legare operai, studenti, disoccupati, soggetti emarginati e insoddisfatti in una identica condizione di conflittualità, senza altro "messaggio" che la denuncia generalizzata e la distruzione di qualunque valore ideale, esse hanno provato ad allargare la base dei consensi e ad "ampliare le proprie capacità di egemonia e di organizzazione" per arrivare, con "una guerra di lunga durata", alla "imposizione violenta della dittatura del proletariato".

E per questo "programma" le scuole, l'università, i luoghi di lavoro, gli ambienti più disparati sono stati usati come "cassa di risonanza", gangli indeboliti da una congerie di strumentalizzazioni.

Ma, nel momento in cui gli strateghi della banda hanno creduto di poter impunemente assaltare gli apparati produttivi o statuali, sicuri di accelerarne la fase di decadenza, non si sono resi conto di lanciarsi in "una avventura" senza sbocchi che, invece, conduceva a spezzare e disperdere

- 655 -

il patrimonio di esperienze conquistato in tanti anni di impegno politico civile, con il rischio di offrire spazi notevoli ad interventi di natura repressiva.

La caratteristica fondamentale di un simile disegno è da ravvisare in una "pratica" che si colloca al di fuori delle tradizioni della democrazia italiana; che è contraria agli interessi della intera collettività; che, in particolare, assegnando ad una minoranza "elitaria" il compito di "agire da partito" e di guidare "il proletariato nell'assalto al cielo", finisce per ridimensionare proprio il ruolo delle masse, per isolarle e condannarle ad una passività paralizzante.

"Osservato" attraverso gli eventi verificatisi nel Paese, il fenomeno terroristico - che molti purtroppo hanno all'inizio sottovalutato, magari accontentandosi di un pietismo falsamente consolatorio o accodandosi ad appelli di vuota neutralità - rivela appieno i suoi connotati deteriori e scopre il volto autentico di protagonisti invasati che si sono assunti la responsabilità di alterare le regole della pacifica convivenza e di conculcare, insieme al pluralismo e al

- 656 -

libero esercizio di diritti basilari, le ipotesi di rinnovamento affermatesi a fatica.

Ma le Brigate Rosse non sono comparse in campo all'improvviso e non hanno esteso la loro influenza in maniera disordinata, senza preoccuparsi di individuare "referenti" adeguati.

Intanto, a differenza di quello "nero", il "terrorismo rosso" per "radicarsi" ha avuto bisogno di un periodo di "gestazione" relativamente lungo e controverso.

In sintesi, v'è da dire che già nel movimento del "68", dopo una fase apparentemente unitaria, il dibattito attorno al problema centrale della "gestione politica" delle realtà emergenti nel tessuto sociale ha registrato voci divergenti, incapaci, in ogni caso, di accostarsi al confronto con argomentazioni nette, inequivoche.

Se da una parte si è riconosciuto che, in una "strategia rivoluzionaria", fosse indispensabile portare forze consistenti dei partiti di sinistra e del sindacato ad una battaglia di opposizione più dura, altri hanno dato per scontato la "non recuperabilità" di tali componenti "alla costruzione di un futuro migliore" ed hanno privilegiato una linea di rigido "antagonismo", cercando in

- 657 -

concreto di creare strutture "alternative", esaltandone gli aspetti "spontanei" e dirompenti nei confronti di qualsiasi pur necessaria mediazione.

La disputa, sebbene limitata ad una ristretta cerchia di proseliti, si è trascinata con toni aspri all'interno dei singoli "gruppi estremistici", i quali, però, a poco a poco hanno incominciato ad accusare una crisi "esistenziale" senza rimedi e non sono stati in grado di "appropriarsi" dei valori positivi che si andavano manifestando: ciò che ha favorito la nascita di un preteso "autonomismo" ed un lento ma significativo passaggio a forme di "rivolta" atipiche e deplorabili.

L'inasprimento delle lotte, il tentativo di "radicalizzare lo scontro" per "porre il problema dei bisogni reali fuori dagli schemi imposti dalle organizzazioni tradizionali del movimento operaio", le frequenti "azioni di guerriglia" nei centri o nelle periferie delle grosse città, il fiorire di una "cultura della violenza" sempre più "aggressiva" hanno agevolato l'incontro tra le frange di facinorosi e i primi fautori dell'attacco "al cuore dello Stato", in un rapporto di complementarità, diventato sempre più articolato.

- 658 -

Proprio le Brigate Rosse, in nome della tesi che alle "armi della critica" e della chiarificazione dovesse sostituirsi "la critica delle armi", hanno operato in modo da raccogliere subito adesioni robuste e, in presenza di un processo di sfaldamento dei nuclei della sinistra extra-parlamentare, si sono mosse per giungere ad una "saldatura" con interi settori di questa area.

Il messaggio lanciato dal "Collettivo Politico Metropolitano", fondato a Milano da Renato Curcio, Corrado Simioni e Franco Troiano nel settembre del 1969, e ripreso da "Sinistra Proletaria", non è di certo caduto nel vuoto: le Brigate Rosse, che a partire dall'autunno del 1970 si sono distinte in incursioni "dimostrative" presso i maggiori complessi industriali di Milano quali la Sit-Siemens, la Pirelli e l'Alfa Romeo hanno avuto buon gioco a sviluppare e propagandare "le idee-forza" dell'organizzazione "strategica del proletariato", dell'aggregazione "per la formazione del Partito Armato" ed hanno potuto in seguito "alzare il tiro" contro i presunti "nemici" borghesi.

- 659 -

Giovandosi del sostegno attivo di una fascia di operai, di studenti, di intellettuali emarginati, già psicologicamente inclini a compiere il salto nel buio; approfittando di un malinteso "spirito di classe" di quanti per anni hanno ritenuto i militanti della banda "compagni che sbagliano" e hanno eretto un muro di omertà dietro cui si sono nascoste anche tragiche verità; trovando solidarietà e compiacenti "protezioni" in diversi ambienti che non hanno fatto mistero della loro scandalosa "contiguità" o del loro disimpegno civile; sfruttando l'impreparazione, le carenze e, in taluni casi, le negligenze dei pubblici poteri, che non hanno saputo comprendere a tempo la pericolosità della trama e predisporre mezzi idonei per combatterla e debellarla, questi "profeti" del terrore, allo scopo dichiarato di introdurre un regime "di potere rosso" dai profili evanescenti, hanno scatenato estenuanti "campagne" di brutalità e hanno riempito le cronache di episodi criminosi inqualificabili.

E con l'eccidio di Via Mario Fani e l'omicidio di Aldo Moro hanno segnato "il punto più alto" di un progetto politico che, però, dinanzi alla

- 660 -

reazione della gente comune, delle forze e delle associazioni democratiche, di differenziate componenti istituzionali, si è rivelato povero di contenuti e di prospettive.

\* \* \* \* \*

Una volta deciso che fosse "il momento di prendere le armi", le Brigate Rosse si posero il problema di scegliere il terreno della battaglia.

E, in coerenza con la propria origine, non ebbero dubbi nel circoscrivere il campo di azione all'area industriale del Nord, in particolare al triangolo fra Milano, Torino e Genova, ove, indiscutibilmente, la guerriglia urbana diventava "un fatto reale, legato a condizioni sociali peculiari, a fabbriche, a uno spazio politicamente adatto".

Con il trascorrere del tempo, agendo in segreto, alla fase della "maturazione" psicologica e tecnica associarono quella dell'autofinanziamento, degli "espropri", dei danneggiamenti a cose, della creazione delle prime "strutture logistiche" e della diffusione, a livello di opinione, del "programma" operativo.

- 661 -

Infine, persuase che "un fiore" fosse "sbocciato", cioè "la lotta violenta e organizzata dai nuovi partigiani contro il potere, i suoi strumenti e i suoi servi", giudicarono che era "ora di passare all'attacco" più energicamente, "di rispondere colpo su colpo alla provocazione dei padroni e della polizia", di esercitare la "giustizia proletaria" e "di far sentire tutta la forza" che avevano.

E nel tardo pomeriggio del 3 marzo 1972, con il sequestro a Milano di Idalgo Macchiarini, dirigente della Sit-Siemens, costretto a sottostare ad un "processo", fotografato e, quindi, rimesso in libertà, inaugurarono una nuova "esperienza", arricchita nel 1973 con altre clamorose iniziative ai danni di Bruno Labate, Michele Mincuzzi e Ettore Amerio.

Costoro subirono una violenza di stampo "squadrista", che i soliti volantini di rivendicazione presentarono, invece, come forma di intervento necessario "per andare avanti sulla strada aperta con le lotte del '69-73 per sviluppare i temi della guerra all'organizzazione capitalistica del lavoro e della resistenza alla ristrutturazione antioperaia, per consentire al

- 662 -

movimento di massa di avanzare nella lotta per una società comunista".

Proprio con il messaggio con cui si attribuivano la paternità del rapimento di Ettore Amelio i brigatisti indicarono, con estrema puntualità, le direttrici della loro strategia.

Muovendo dal presupposto che si versasse in "una fase di apertura di una profonda crisi di regime, che soprattutto è crisi politica dello stato e che tira verso una rottura istituzionale, verso un mutamento in senso reazionario dell'intero quadro politico", lanciarono un avvertimento che, rimasto inascoltato, produrrà in futuro esiti terribili e lacerazioni non ancora sanate: "In questa situazione dobbiamo accettare

la guerra. Perché non combattere quando è possibile vincere? Quello che noi pensiamo è che da questa "crisi" non se ne esce con un "compromesso". Al contrario siamo convinti che è necessario proseguire sulla strada maestra tracciata dalle lotte operaie degli ultimi cinque anni e cioè non concedere tregue che consentano alla borghesia di riorganizzarsi, di operare nel senso di approfondire la crisi di regime. Trasformare questa crisi in primi momenti di potere proletario armato, di lotta armata per il comunismo.

Compromesso storico o potere proletario armato: questa è la scelta che i compagni oggi devono fare, perché

- 663 -

le vie di mezzo sono state bruciate. Una divisione s'impone in seno al movimento operaio, ma è da questa divisione che nasce l'unità del fronte rivoluzionario che noi ricerchiamo. Questa scelta del resto ci si presenta ogni giorno in fabbrica e fuori, posti come siamo di fronte alla aperta aggressione del padrone, del governo e dello stato, e al deterioramento dei nostri tradizionali strumenti di organizzazione e di lotta".

Preceduta da una serie di piccoli attentati, il 18 aprile del 1974 scattò, a sorpresa, un'azione per mettere "il potere con le spalle al muro": la cattura a Genova del magistrato Mario Sossi, che aveva sostenuto l'accusa nel processo contro i componenti del gruppo "XXII ottobre", responsabili del sequestro del giovane Sergio Gadolla e della rapina all'Istituto Case Popolari nel corso della quale era stato ucciso il fattorino Alessandro Floris.

Le modalità "eccezionali" della vicenda e le polemiche che l'accompagnarono esulano, ovviamente, dall'indagine della Corte.

L'episodio, tuttavia, merita di essere ricordato per le motivazioni che le Brigate Rosse prospettarono al fine di giustificare un gesto "di rottura" con gli schemi ed i comportamenti sino ad allora privilegiati.

- 664 -

"Compagni, contraddizione fondamentale è oggi quella che oppone la classe operaia e il movimento rivoluzionario al fascio delle forze oscure della controrivoluzione. Queste forze tramano per realizzare, dopo la prova del referendum, una congiura istituzionale e cioè una "riforma costituzionale" di stampo neogollista. E il neogollismo è un progetto armato contro le lotte operaie. Nessun compromesso è possibile con i carnefici della libertà. Chi cerca e propone il compromesso non può parlare a nome di tutto il movimento operaio. Compagni, entriamo in una fase nuova della guerra di classe. Fase in cui compito principale delle forze rivoluzionarie è quello di rompere l'accerchiamento delle lotte operaie, estendendo la resistenza e l'iniziativa armata ai centri vitali dello stato. La classe operaia conquisterà il potere solo con la lotta armata!"

E allorchè il 17 giugno, poche settimane dopo la conclusione del "caso Sossi", un nucleo terrorista "occupò" la sede provinciale del M.S.I. di Padova in Via Zabarella e "giustiziò" Giuseppe Mazzola e Graziano Giralucci, si comprese che l'organizzazione aveva ormai adottato una sua specifica linea eversiva e tendeva con sempre maggiore rigore verso obiettivi "ambiziosi": "al progetto controrivoluzionario che mira ad accerchiare e battere la classe operaia, dobbiamo opporre una iniziativa rivoluzionaria armata che si organizzi a partire dalle fabbriche con-

- 665 -

tro lo stato e i suoi bracci armati".

Nonostante tutto, l'anno per le Brigate Rosse si chiuse con un bilancio negativo.

Carabinieri e Polizia portarono a termine accertamenti delicati che consentirono di arrestare numerosi "militanti" di spicco - come Maurizio Ferrari, Renato Curcio, Alberto Franceschini, Pietro Bassi, Pietro Bertolazzi, Roberto Ognibene, Alfredo Buonavita, Prospero Gallinari - e di scoprire basi sparse nell'Italia del Nord. Nelle mani degli inquirenti caddero interi archivi, una enorme quantità di documenti e registrazioni.

Queste "sconfitte" rischiarono di compromettere la fama di efficienza che il sodalizio, con una serie di imprese, si era faticosamente guadagnato.

Però, la logica della guerriglia non concedeva altra alternativa che proseguire con rinnovata lena sulla strada imboccata e, in realtà, non mancarono nel periodo attentati negli ambienti di fabbrica, che continuava ad esser il naturale terreno di scontro, nonchè nei confronti di esponenti della D.C. e di alcuni magistrati veneti.

L'assalto al carcere di Casale Monferrato e l'evasione di Renato Curcio, il 18 febbraio 1975,

- 666 -

non costituiranno soltanto un momento di rivincita di grande risalto "propagandistico" per le Brigate Rosse, ma offriranno ad esse l'occasione per ribadire a chiare note che

"la crisi di regime non evolve verso la catastrofica dissoluzione delle istituzioni ma, al contrario, elementi di dissoluzione sono gli anticorpi di una ristrutturazione efficientistica e militare dell'intero apparato statale. Il terreno della resistenza alle controrivoluzioni si pone così come terreno principale per lo sviluppo della lotta operaia. Il movimento operaio ha infatti di fronte a sé il problema di trasformare l'egemonia politica, che già oggi esercita in tutti i campi, in una effettiva pratica di potere, cioè deve porre all'ordine del giorno la necessità della rottura storica con la D.C. e della sconfitta della strategia del "compromesso storico". Deve porre all'ordine del giorno la questione del potere, della dittatura del proletariato. Compito dell'avanguardia rivoluzionaria oggi è quello di combattere, a partire dalle fabbriche, il golpismo bianco in tutte le sue articolazioni: battere nello stesso tempo la repressione armata dello stato ed il neo-corporativismo dell'accordo sindacale".

I mesi successivi non fecero registrare eventi di particolare rilievo, se si eccettua il breve raid compiuto a Milano, tra il 14 e il

- 667 -

15 maggio, all'apertura della campagna elettorale, all'interno di una sezione della Democrazia Cristiana e nello studio dell'avv. Massimo De Carolis - capogruppo di tale partito al comune - attinto alla gamba sinistra da uno dei proiettili esplosi dagli aggressori.

L'attacco fu diretto esplicitamente a "colpire i covi D.C., centro di delinquenza politica e della controrivoluzione": "la D.C. va liquidata, battuta e dispersa. La D.C. è il vettore principale del progetto di ristrutturazione imperialista dello stato".

Senonchè il 4 e 5 giugno, essendo stato rapito Vittorio Vallarino Gancia, amministratore delegato della omonima società di Canelli, le forze dell'ordine, che avevano scatenato una caccia all'uomo serrata e difficile, riuscirono a bloccare dapprima il brigatista Massimo Marschi e, quindi, ad intercettare, casualmente, nella cascina "Spiotta" di Arzello di Melazzo i malviventi che avevano in custodia l'ostaggio.

Nella circostanza una pattuglia dei Carabinieri ingaggiò con costoro un conflitto a fuoco nel quale persero la vita l'appuntato Giovanni D'Al-

- 668 -

fonso ed una giovane donna, subito identificata per Margherita Cagol.

In una stanza del casolare venne trovato, il lesu, l'industriale sequestrato.

Nell'esaltare la figura della "Mara, dirigente comunista e membro del Comitato Esecutivo", i suoi "compagni", nel documento divulgato a Milano nel pomeriggio del 6 giugno, rimproverano: "non possiamo permetterci di versare lacri

me sui nostri caduti. E' la guerra che decide, in ultime analisi, della questione del potere: la guerra di classe rivoluzionaria. E questa guerra ha un prezzo: un prezzo alto certamente, ma non così alto da farci preferire la schiavitù del lavoro salariato, la dittatura della borghesia nelle sue "varianti fasciste o socialdemocratiche". Non è il voto che decide la questione del potere; non è con una scheda che si conquista la libertà".

Concetti semplici che rivelavano appieno il vero volto della banda, la quale, in seguito, non si stancherà di insistere sulla necessità di "costruire e organizzare il potere proletario armato, a partire dalle fabbriche, il che

- 660 -

significa in primo luogo creare il nucleo strategico della guerra di classe e cioè il partito combattente del proletariato".

I compiti di "tutte le avanguardie operaie" non potevano che essere finalizzati a "battere la linea neocorporativa confindustria-sindacati e la linea del "compromesso storico revisionista", per impedire la sconfitta e il riflusso del proletariato; battere le tendenze liquidazioniste della lotta, per impedire la nullificazione delle conquiste e la disgregazione dell'unità rivoluzionaria della classe operaia; organizzare un movimento di resistenza, che trovi il suo punto qualificante nell'appoggio della lotta armata, con il compito di unificare tutte le avanguardie autonome e di creare iniziative di massa sul terreno dei bisogni politici reali della classe".

Nonostante l'impegno costante profuso ad ogni livello, i capi della associazione non trascurarono, in previsione di una "guerra di lunga durata e di movimento", di procedere ad una attenta verifica della situazione e di predisporre gli strumenti per affrontare nelle migliori condizioni una prova così ardua.

- 670 -

In effetti, come confesserà Alfredo Buonavita nel 1981 (234), all'inizio v'era stato molto "spontaneismo", tanto che "non esisteva la Direzione Strategica nè il Comitato Esecutivo o qualunque altra forma di organismo di vertice riconosciuto.

Si riconosceva di fatto la direzione politica da parte dei compagni più esposti. La direzione veniva esercitata di fatto da Franceschini, Curcio, Moretti e dalla Cagol".

"Il Comitato Esecutivo formalmente prese ad esistere dal 72/73 con il passaggio alla clandestinità di alcuni militanti" e furono appunto Franceschini, Curcio, Moretti e la Cagol "a farne parte" sino al settembre del 1974, quando ai primi due, arrestati, subentrò il Buonavita.

Del pari, "la Direzione prese a funzionare solo dopo il sequestro Sossi", mentre in precedenza "c'erano riunioni dei responsabili del lavoro di fabbrica che si scambiavano esperienze e valutazioni".

Quanto ai Fronti, "tutti facevano più o meno le stesse cose" e solo in epoca posteriore "si

---

(234) - Gli interrogatori di Buonavita Alfredo sono raccolti in Cartella 17, Volumi D-E del Procedimento n. 5/S2 R.G.; cfr. i verbali di udienza del 13, 14 e 18 ottobre.

- 671 -

cominciò a porre il problema di una differenziazione degli interventi" e dell'affidamento di "uno specifico settore" a singoli membri.

Nacquero così, "soprattutto sulla carta, il Fronte logistico, quello delle fabbriche, quello della controrivoluzione".

Ebbene, proprio per ovviare agli inconvenienti che si erano evidenziati, con la "Risoluzione della Direzione Strategica" n. 2 del novembre del 1975, rinvenuta in copia in Via Monte Nevoso, le Brigate Rosse, dando prova di aver accentuato il rigore della riflessione, delle analisi "ricompositive", fissarono regole operative rigide che "vincolavano" i militanti.

Se "in una prima fase si è reso necessario svolgere una azione prevalentemente di propaganda armata al fine di rendere possibile l'accumulazione del capitale rivoluzionario necessario per procedere ad azioni dirette contro lo Stato e i suoi apparati di coercizione", la "crescita" della organizzazione - che aveva "esteso la sua iniziativa nei maggiori poli industriali del Nord" - richiedeva che la stessa si ristrutturasse secondo schemi razionali e "funzionali",

- 672 -

in modo da esser pronta ad ulteriori aggregazioni "di forze significative dal punto di vista della classe" e a passare "dalle azioni dimostrative a quelle che danno al combattimento un inequivocabile valore distruttivo della forza nemica".

"Il processo di costruzione politica, programmatica e di fabbricazione organizzativa del Partito Combattente non è affatto lineare, evolucionistico, affidato al tempo, ma al contrario, è un processo discontinuo, dialettico, prodotto cosciente di un'avanguardia politico-militare, che nel complesso fenomeno della guerra di classe afferma la validità della prospettiva che sostiene e l'adeguatezza dello strumento organizzativo necessario per realizzarli".

Criticare "le posizioni di quei compagni che, pur riconoscendo la necessità di un'azione militare, assumono un'identità solo sul terreno della politica, mentre mascherano l'iniziativa armata dietro sigle di volta in volta diverse", il documento denunciava che "spontaneismo armato" e "braccio armato", in definitiva, "sono grandi teorizzazioni che, nel contesto di una repressione imperialista, centralizzata e in posizione di forza, nessuno deve riproporre".

- 673 -

Non essendo, quindi, "il caso di continuare su questa strada", le Brigate Rosse ribadivano che "la loro iniziativa di disarticolazione politica del regime e di disarticolazione militare dello Stato, punta, in questa fase, a costringere la borghesia sulla difesa di un numero di obiettivi sempre più elevato, sempre più esteso nello spazio, sempre più vario nella qualità".

Tale "impostazione", tuttavia, pretendeva "il rispetto di tre principi che sono anche vantaggi pratici": l'alta mobilità, "intesa come capacità di mutare continuamente i punti e i fronti di attacco, in modo da rompere in continuazione l'accerchiamento, non fornire bersagli fissi e obbligare i nemici di classe ad una perenne rincorsa"; l'agilità delle strutture, che non potevano costituire "un feticcio" e che, "in condizione di insicurezza vanno abbandonate e non difese"; la clandestinità come modulo organizzativo.

"La questione della clandestinità si è posta nei suoi termini reali solo dopo il 2 maggio 1972. Fino ad allora, impigliati come eravamo in una situazione di semilegalità, esse era intesa più nei suoi

- 674 -

aspetti tattici e difensivi che nella sua portata strategica... Fu l'offensiva scatenata dal nemico che cancellò ogni dubbio residuo sul fatto che la clandestinità è condizione indispensabile per la sopravvivenza di qualunque organizzazione politico-militare offensiva che combatte all'interno delle metropoli imperialiste. Il due maggio 1972 cominciammo, così, a costruire l'avanguardia proletaria armata a partire dalla più ermetica clandestinità. Ciò non ha impedito che l'organizzazione si svolgesse per linee interne al movimento operaio e proletario e a quell'area di avanguardia che dal '72 al '74 è andata sotto il nome di Autonomia Operaia. Al contrario, proprio questa innervazione all'interno del tessuto di classe ha impedito al nemico di distruggerci".

Accanto alla "condizione" di "quei compagni che per scelta volontaria hanno rotto ogni legame con la legalità, con la famiglia, con il lavoro salariato e hanno messo tutte le loro energie al servizio della guerra rivoluzionaria", come "nuovi rivoluzionari di professione", v'era la opzione, "apparentemente meno drastica", del militante "che conserva la sua identità anagrafica, il ruolo produttivo nella società, rimane nel movimento, anche fisicamente, e dunque appare e si muove all'interno delle forme politiche che il movimento di classe assume alla luce del sole".

- 675 -

Altra "regola generale" da osservare scrupolosamente era "la compartimentazione tra le strutture": "nella nostra organizzazione la compartimentazione è verticale tra le varie istanze a tutti i livelli e orizzontale tra le colonne, tra i Fronti, tra le brigate, tra i compagni di uno stesso organismo. Compartimentate sono anche le case di abitazione, le macchine, i luoghi di riunione e di produzione".

Dopo aver accennato alla "riserva", che "consiste nel non rischiare mai la totalità delle forze disponibili", e al "reclutamento di nuovi combattenti" attraverso "un giudizio politico, militare e di sicurezza" che andava espresso da "ogni cellula, in modo collegiale, prima di proporre un nuovo compagno all'organizzazione", il testo della Risoluzione delineava "il ruolo diverso" delle "Forze regolari" e delle "Forze irregolari", che "corrispondono alle due condizioni di clandestinità".

Le prime "sono composte dai quadri più maturi e di maggiore esperienza che la lotta armata ha prodotto".

- 675 -

Altra "regola generale" da osservare scrupolosamente era "la compartimentazione tra le strutture": "nella nostra organizzazione la compartimentazione è verticale tra le varie istanze a tutti i livelli e orizzontale tra le colonne, tra i Fronti, tra le brigate, tra i compagni di uno stesso organismo. Compartimentate sono anche le case di abitazione, le macchine, i luoghi di riunione e di produzione".

Dopo aver accennato alla "riserva", che "consiste nel non rischiare mai la totalità delle forze disponibili", e al "reclutamento di nuovi combattenti" attraverso "un giudizio politico, militare e di sicurezza" che andava espresso da "ogni cellula, in modo collegiale, prima di proporre un nuovo compagno all'organizzazione", il testo della Risoluzione delineava "il ruolo diverso" delle "Forze regolari" e delle "Forze irregolari", che "corrispondono alle due condizioni di clandestinità".

Le prime "sono composte dai quadri più maturi e di maggiore esperienza che la lotta armata ha prodotto".

- 676 -

"Organizzate in cellule", esse "hanno un carattere strategico e i loro compiti fondamentali sono definiti dalle esigenze di sopravvivenza e di sviluppo dell'organizzazione delle colonne e dei Fronti".

Le seconde, pur avendo "dei limiti oggettivi alla loro iniziativa" dipendenti dalla particolare "collocazione", "svolgono però una funzione fondamentale: conquistare il più ampio sostegno popolare, costruire gli organismi combattenti di movimento e cioè le articolazioni del potere operaio nella fase attuale. Le F.l. sono organizzate in cellule di fabbrica o di fronte" e "provvedono al reclutamento", svolgendo "una doppia funzione, di educazione politico-militare e di filtro, estremamente difficile e pericolosa".

E, "per rispondere al bisogno di elaborazione e di omogeneizzazione dei programmi di lavoro e di lotta in settori" determinati, "sono stati costituiti i Fronti di combattimento: logistico, grandi fabbriche, controrivoluzione, carceri e antiguerriglia".

L'esigenza di "eludere la rete dei controlli", obbligava ad assumere "una linea di costruzione

- 677 -

dell'infrastruttura insieme al popolo. Se il guerrigliero vuole stare nella metropoli come un pesce nell'acqua e vuole costruire la guerriglia per linee interne al movimento di classe, deve anche costruire le sue strutture di sopravvivenza, di lavoro e di combattimento secondo questa direttrice".

In tale ottica anche "il lavoro nelle fabbriche ha come obiettivo principale quello di costruire le basi strategiche del potere operaio.

Un secondo obiettivo è quello di organizzare dentro la guerriglia gli strati di avanguardia della classe operaia".

Due erano "le direttrici lungo cui muoversi": da un lato "mettersi alla testa di tutte le tensioni politiche che scuotono la fabbrica e orientare così il movimento su quegli obiettivi che esprimono il massimo di coscienza possibile in quella situazione"; dall'altro, "attraverso l'azione di guerriglia, aprire nuovi terreni di lotta e difendere il movimento dalle rappresaglie del potere".

"Tra gli obiettivi del movimento e gli obiettivi della guerriglia esiste una relazione dialettica essenziale che sta ai compagni comprendere ed evidenziare in tutte le loro iniziative".

- 678 -

Quanto al Fronte della lotta alla controrivoluzione, questo "deve analizzare e individuare i progetti, le organizzazioni e gli uomini chiave della reazione controrivoluzionaria all'incalzare della guerra di classe e organizzare il popolo in organismi di combattimento per colpire senza tregua".

Invece, il Fronte carceri e antiguerriglia aveva il compito di "creare le strutture e le condizioni" affinché si realizzasse in concreto "l'obiettivo principale", che rimaneva "la liberazione dei prigionieri politici".

Inoltre, si trattava "di organizzare il movimento dei detenuti rivoluzionari su una base politico-militare entro la strategia della guerra di classe e di appoggiare e garantire dall'esterno i suoi obiettivi e la sua sicurezza anche attraverso un'azione di rappresaglia selettiva e di intensità proporzionale alle violenze subite. I carcerieri devono sapere che niente resterà impunito e devono esserne convinti sulla base dei fatti".

Ancora, bisognava "garantire i collegamenti politici con tutti i compagni incarcerati e provvedere alle necessità materiali, culturali e legali".

- 679 -

Ma ciò non bastava. "Infatti, intorno all'incarceramento ruotano anche tutti gli istituti preposti alle catture ed al giudizio, e cioè i corpi antiguerriglia e la magistratura di regime. Strumenti di guerra e di rappresaglia anti proletaria che vanno conosciuti e trattati con pari violenza. Anche l'organizzazione di questo lavoro è compito di questo Fronte".

Comunque, al vertice si collocava la Direzione Strategica - "la massima autorità" - la quale "raccolge e rappresenta tutte le tensioni e le energie rivoluzionarie maturate nei fronti, nelle colonne e nelle forze irregolari. Sono gli organi di direzione collegiali delle colonne e dei fronti che eleggono i membri della D.S., ma il Comitato Esecutivo può porre il veto su eventuali nomine quando esistano motivi di sicurezza che lo impongano. Le motivazioni di eventuali esclusioni dovranno comunque essere rese pubbliche durante l'assemblea. E l'assemblea ha il potere di decidere. Sta al Consiglio della D.S. formulare gli orientamenti generali e di linea politica dell'organizzazione. Gli sono riconosciuti da tutti i membri dell'organizzazione i seguenti di-

- 680 -

ritti: il diritto di emanare leggi e regolamenti rivoluzionari; il diritto di applicare correzioni disciplinari nei confronti di quei membri che abbiano tenuto un comportamento scorretto o controrivoluzionario; il diritto di formulazione, approvazione o revisione dei bilanci; il diritto e il potere di modificare le strutture del l'organizzazione; il diritto di nominare i membri del Comitato Esecutivo e di chiedere ragione del loro operato".

Il Comitato Esecutivo, invece, aveva "il compito di dirigere e coordinare l'attività delle colonne e dei Fronti tra un Consiglio e l'altro", rispondendo appunto a quest'ultimo "del suo operato".

"Nel Comitato Esecutivo devono essere rappresentati i Fronti e le colonne in modo da consentire un efficace centralizzazione dell'informazione ed una rapida esecuzione delle direttive. Tutte le azioni militari di carattere generale devono essere approvate dal Comitato Esecutivo. Tutte le azioni di esproprio devono essere approvate dal C.E.. Per le decisioni particolarmente importanti che impegnano l'organizzazione il C.E. deve consultarsi con i vari membri della Direzione Strategica. Il Comitato Esecutivo potrà applicare quelle sanzioni che riterrà più

- 681 -

idonee a garantire la disciplina rivoluzionaria.

Al Comitato Esecutivo spetta la responsabilità dell'amministrazione e del patrimonio della organizzazione.

Spetta anche al Comitato Esecutivo la responsabilità politica della stampa d'organizzazione e dell'emissione di comunicati politici generali".

Alla base, realizzando "uno sdoppiamento progressivo dell'organizzazione", agivano le colonne e le brigate.

Le prime "sono unità politico-militari globali... in grado di operare su tutti i fronti all'interno del loro territorio", cioè dei "poli".

"La colonna è, dunque, un'unità organizzativa globale che riflette, sintetizza e media al suo interno tanto la complessità del polo e delle sue tensioni, che la complessità dell'organizzazione, la sua impostazione strategica, la sua linea politica.

Da un punto di vista politico esse si centralizzano attraverso la Direzione Strategica e i Fronti.

Da un punto di vista militare esse sono autosufficienti e perciò si danno come obiettivi massimi di scontro quelli che sono in grado di realizzare autonomamente.

Da un punto di vista organizzativo esse sono indipendenti e compartimentate tra di loro. E cioè contano su un proprio apparato logistico in grado di risolvere tutti i problemi. Per nessun motivo una colonna deve appoggiarsi su un'altra per la realizzazione dei servizi".

Dalle colonne, a cui sarà di norma affidato l'incarico di tradurre in azioni concrete le proposte

- 682 -

complessive della banda, dipendevano le brigate,  
"costituite dall'insieme di più cellule".

"Ogni cellula deve essere composta da almeno tre unità combattenti e comunque in nessun caso deve superare le cinque unità. Ogni cellula è rappresentata da un comandante che la collega al livello superiore. In quanto nucleo di potere popolare, la brigata deve godere di autonomia tattica e a tal fine dispone di una propria struttura militare e logistica.

Autonomia tattica vuol dire operare dentro la linea strategica dell'organizzazione ma assumersi la responsabilità delle decisioni di intervento relative alla propria situazione".

Infine, occorre provvedere a costruire in periferia, ove "si vanno liberando energie decise a muoversi sul terreno della guerra di classe", Comitati Rivoluzionari affiancati alle colonne.

Preso atto "dell'esistenza di nuclei che si stanno disponendo al combattimento o che già combattono all'esterno dei poli" e della "funzione di supporto e di sostegno alla guerriglia urbana" che "le avanguardie locali" potevano svolgere, senza essere "sdradicate" dal loro ambiente e "trapiantate" in altre zone, era opportuno dar vita ad una diversa "struttura interna all'organizzazione, un'articolazione politico-militare

- 653 -

delle colonne, un'organismo combattente".

"Il Comitato Rivoluzionario è la forma di potere rivoluzionario nella periferia e non una vaga eccozzaglia di simpatizzanti.

I suoi componenti sono compagni dell'organizzazione che agiscono all'interno della strategia, della tattica e del programma politico-militare.

La differenza tra colonna e il C.R. in questa fase consiste nel fatto che quest'ultimo funzionalizza se stesso agli interessi dominanti della colonna di riferimento e quindi a questa subordina la sua iniziativa. Inoltre, proprio per le caratteristiche sociali e geografiche dei territori in cui operano, i Comitati Rivoluzionari devono essere composti esclusivamente da forze irregolari".

V'è da osservare che a tali "principi organizzativi" le Brigate Rosse rimarranno sempre fedeli: "la loro rigorosa verifica nella lotta, nella pratica militante, nella capacità dimostrata di guidare lo scontro e di costruire l'organizzazione nel proletariato ci porta a riconfermarli senza nessuna incertezza".

Soltanto per i Fronti di combattimento si arriverà più tardi - e la novità sarà consacrata nella "Risoluzione della Direzione Strategica" del febbraio 1978 - ad "una puntualizzazione che al momento della loro formulazione era impossibile", ad "una loro ridefinizione alla luce delle esigenze e dei compiti della nuova fase".

- 684 -

In sostanza, "i Fronti, che rispondono all'esigenza di approfondire l'analisi e la definizione dei terreni di scontro nella fase in cui la guerra di classe assume i connotati di guerra civile di spiegata, diventano lo strumento privilegiato per l'assolvimento dei compiti di direzione politica. Il salto qualitativo in avanti che consente di affrontare la contraddizione più alta dello scontro con lo Stato impone quindi una metodologia di lavoro che possiamo così de finire: dal programma strategico (cioè dal punto più alto delle contraddizioni di classe), attraverso i Fronti sino alle brigate.

I Fronti sono così i vettori della linea politica dell'organizzazione, che entrano in rapporto dialettico con i poli d'intervento (colonne), dove questi assumono il ruolo di terreno di classe in cui la linea politica generale si media e si articola con le realtà di movimento".

In una "bozza di discussione", sequestrata in Via Monte Nevoso - rep. 140G/2 - è spiegato che il "Fronte logistico ha il compito di sviluppare l'attacco all'apparato militare del nemico e di costruire le infrastrutture logistiche del Partito Combatente"; invece, "il Fronte di massa si occupa di collegare le strutture clandestine con le brigate e le avanguardie del movimento", definendo "l'iniziativa politico-organizzativa del Partito per la costruzione nei poli del potere proletario armato, articolato all'interno di precisi strati di classe operaia e di proletariato".

- 685 -

E Patrizio Peci accennerà ai compiti "di centralizzazione del dibattito politico" assolti negli ultimi tempi.

Mentre si apprestavano a realizzare "l'impianto" delle nuove strutture e si accingevano ad "impostare campagne più articolate", i brigatisti non rinunciarono nel frattempo a piccole "azioni rapide" e sferrarono a Milano e Genova una serie di attacchi in danno di caserme e mezzi dei Carabinieri, in segno "di rappresaglia" per la condanna di Massimo Mareschi, pronunciata il 10 gennaio 1976 dalla Corte di Assise di Alessandria.

L'occasione venne sfruttata per "propagandare" ancora una volta "una linea" da "percorrere fino alla vittoria".

"Portare l'attacco allo stato! Più la crisi di regime si fa profonda, più la classe operaia, il proletariato, trova di fronte a sé contrapposti gli strumenti militari della borghesia, primi fra tutti i carabinieri, nucleo strategico della controrivoluzione imperialista".

"Non vi sono più limiti nella ricerca affannosa della sconfitta politica del movimento operaio, delle sue lotte, della "conflittualità permanente" che dal 1968 ad oggi ha minato i loro profitti babilonici e la loro dittatura. Non vi

- 686 -

sono più limiti perchè i padroni sanno che possono ottenere questo risultato solo sul terreno della violenza aperta, del terrorismo, della guerra controrivoluzionaria. E lo stanno praticando. Gli ultra-revisionisti di Berlinguer fanno finta di non accorgersi di quanto succede perchè da molto tempo hanno rinunciato ad organizzare la classe operaia sul terreno della resistenza e della guerra di classe in cambio di qualche culo caldo sulle poltrone a fianco del potere. Con la pratica oscena del "compromesso", coi governanti morbidi della DC e del "patto corporativo", con gli industriali come Agnelli anch'essi ricercano la sconfitta delle tensioni rivoluzionarie che percorrono e scuotono la classe operaia".

Nemmeno la cattura di Renato Curcio - sorpreso insieme a Nadia Mantovani il 18 gennaio 1976 in una base di Porta Ticinese a Milano - e di altri terroristi, tra cui Vincenzo Guagliardo e Angelo Basone, riuscì a bloccare il disegno terroristico.

Al contrario, "i proletari col fucile in spalla", convinti che "lo scontro di potere" si andava "acutizzando", decisero che "la violenza e la giustizia proletaria" dovessero "ripagare con la stessa moneta" gli "assassini del regime": "i CC, la magistratura, le autorità carcerarie, sono la punta di diamante della controrivoluzione guidata dalle multinazionali e dalla Confindustria. Questi sono, oggi, il nemico principale, l'obiettivo

- 687 -

vo da colpire".

Così, si susseguirono attentati ad immobili militari a Firenze, Genova, Milano, Napoli, Pisa, Roma e Torino, che furono tutti rivendicati con volantini a firma congiunta Brigate Rosse - N.A.P..

E la lista delle aggressioni, delle "perquisizioni", degli atti di sabotaggio si allungò in maniera paurosa.

La "guerriglia all'interno delle fabbriche", "l'assalto alle organizzazioni del potere padronale" e ai "centri della repressione", le irruzioni nelle sedi democristiane vennero, ovviamente, finalizzati ad "organizzare nuclei armati clandestini che, contrapponendosi con la loro azione alla formula controrivoluzionaria del compromesso storico, formino l'ossatura e le cellule del partito combattente in costruzione".

L'arresto di Giorgio Semeria a Milano il 22 marzo 1976 non determinò particolari reazioni e nel maggio, all'inizio del processo "di rottura" celebrato dinanzi alla Corte di Assise di Torino, gli imputati - che rappresentavano il c.d. "nucleo storico" delle Brigate Rosse - non si lasciarono sfuggire l'opportunità di lanciare anatemi contro

- 688 -

"gli agenti riformisti" che "operano per modificare la struttura della coscienza di classe del proletariato. La manipolazione consiste nel dirottare il potenziale di violenza accumulato in ogni proletario verso falsi obiettivi non pericolosi per la sopravvivenza del sistema".

"Il compromesso storico, al di là delle sue velleità e dei fronzoli ideologici di cui si ammantava, non può che rappresentare una soluzione tutta interna alla controrivoluzione imperialista. Nel migliore dei casi sarà un proiettile di gomma nel fucile degli sbirri".

"Mai come in questo momento diventa chiaro che partecipare alla farsa elettorale significa eleggere i propri carnefici. Mai come in questo momento diventa chiaro che l'interesse proletario è quello di acutizzare la guerra civile in atto e di trasformarla in lotta armata per il comunismo!".

Il proclama fu immediatamente raccolto all'esterno e i terroristi, senza manifestare più esitazioni, si prepararono a vivere la loro peculiare "esperienza", dichiarandosi pronti "ad affrontare con coraggio, senza opportunismi e senza settarismi i compiti politici" che la stessa imponeva.

- 689 -

A partire dall'8 giugno 1976, con la barbara uccisione di Francesco Coco a Genova, non solo pensarono di dare una dimostrazione "di forza reale della guerriglia", "alzando il tiro" su un bersaglio così significativo, ma fecero intendere che l'opera di destabilizzazione dei meccanismi istituzionali non si sarebbe arrestata di fronte a nulla e non avrebbe concesso "al nemico nessuna tregua".

"Il salto qualitativo" promesso all'inizio per accelerare "la decomposizione del regime" cominciò a delinearsi nei suoi aspetti tristemente negativi.

"Con questa azione si apre una nuova fase della guerra di classe che punta a disarticolare l'apparato dello stato colpendo gli uomini che ne impersonificano e dirigono la sua iniziativa controrivoluzionaria".

E, in un crescendo impressionante, le Brigate Rosse continueranno per molto tempo a mietere vittime innocenti.

"L'offensiva" prese avvio il 12 gennaio 1977, allorchè un nucleo armato catturò e rinchiuso

- 690 -

"in un carcere del popolo Piero Costa".

La somma di un miliardo e cinquecento milioni, consegnata dai familiari dell'ostaggio ai sequestratori per ottenerne il rilascio, permise all'organizzazione di procurare mezzi idonei a potenziare le sue strutture e ad assicurare ai suoi affiliati una efficiente copertura logistico-militare.

I delitti perpetrati durante l'anno, dall'assassinio dell'avvocato Fulvio Croce a Torino il 28 aprile, al ferimento di giornalisti, qualificati come "agenti speciali della stampa di regime" consapevoli "del ruolo svolto sul terreno della guerra psicologica", agli attentati in danno di personaggi legati al mondo dell'industria e della politica, all'omicidio di Carlo Casalegno il 16 novembre 1977, accentuarono il clima di tensione ed indussero a meditare sui tanti errori commessi in passato.

Però, proprio alla fine di quel mese le Brigate Rosse stamparono un opuscolo - rep. 140 F 4 di Via Monte Nevoso - che ribadiva, esplicitandole in maniera organica, ipotesi di intervento di più ampio respiro che costituivano un banco

- 691 -

di prove per verificare concretamente le "capacità di egemonia" rivendicate in ogni circostanza.

In primo luogo, nel documento si rimarcava che "sempre più evidenti sono i segni della crisi che sconvolge l'intera catena dei paesi imperialisti", i quali, per uscirne, "cercano oggi di modificare e adeguare i propri strumenti di dominio".

In tale ottica, "sotto la direzione del super governo ombra mondiale, la Trilateral (USA, Giappone, Europa), essi stanno ristrutturando i vari organi internazionali come la NATO, il FMI, la CEE, ecc. per farli diventare reali momenti di dominio internazionale sui singoli paesi; stanno costruendo nuovi organismi del genere contro il terrorismo per pianificare su scala continentale l'attacco alle avanguardie di classe ed alle organizzazioni combattenti; ma soprattutto stanno trasformando i vari stati nazionali in Stati Imperialisti delle Multinazionali. Lo Stato Imperialista delle Multinazionali è per essi lo strumento migliore per la restaurazione nei vari paesi della catena imperialista del controllo politico, economico e militare sulle forze produttive e sociali. E' lo strumento migliore per restaurare nuovi livelli di sfruttamento sulla classe operaia e, più in generale, per poter meglio svolgere il ruolo di oppressori dei popoli di tutto il mondo".

Ebbene, "nel nostro paese la forza politica alla

- 692 -

quale i grandi gruppi multinazionali hanno fatto assumere la responsabilità di attuare questo complesso e ambizioso progetto controrivoluzionario è la Democrazia Cristiana", la quale "sta già energicamente operando in tal senso. Per ciò la D.C. è l'asse portante del progetto di costruzione dello Stato Imperialista delle Multinazionali e come tale deve essere individuata dalla classe operaia e da tutto il movimento rivoluzionario".

"Il governo Andreotti rappresenta il punto più alto della volontà della D.C. nel fare un salto politico, nel modificare il suo referente principale, ponendosi al servizio totale della borghesia imperialista".

Le iniziative adottate negli ultimi tempi dall'Esecutivo "sul terreno economico-produttivo" e in materia di ordine pubblico, in attuazione di "un programma scopertamente antiproletario e controrivoluzionario", tendevano chiaramente "a reprimere" l'antagonismo di classe e ad "accentuarne" i disastri.

---

Un disegno simile "non potrebbe avere vita lunga se la DC non facesse procedere di pari passo alla repressione dello scontro di classe una vasta operazione di

- 693 -

mistificazione politica per la strumentalizzazione di ampi strati sociali a sostegno del progetto imperialista.

Lo strumento migliore per muoversi in tale direzione è oggi rappresentato dal famigerato "accordo a sei" tra i partiti politici. Questo accordo rappresenta oggi la migliore garanzia per la costruzione dello stato di polizia; rappresenta il punto più alto nella creazione del consenso al progetto di ristrutturazione imperialista dello stato.

L'accordo a sei sancisce un ulteriore coinvolgimento dei berlingueriani nella gestione politica del paese, e quindi nell'applicazione del progetto controrivoluzionario guidato dalle DC. Dopo il chiaro fallimento del "compromesso storico", del "nuovo modello di sviluppo", della "via nazionale al socialismo", che risultano espressioni prive di senso e come progetto alternativo di potere scaduto a livello di utopia, i revisionisti, trovandosi privi di una reale strategia politica, si sono definitivamente posti, di fatto, al fianco delle forze imperialiste e della loro politica controrivoluzionaria. Ad essi viene affidato un compito estremamente importante, anche se subordinato: far accettare alla classe operaia e a tutti i proletari la ristrutturazione imperialista dello stato. Per questo dentro le fabbriche ormai non svolgono altro che il ruolo di poliziotti, di delatori e provocatori contro le avanguardie autonome, di controllori e repressori delle lotte operaie. Sono sempre loro i promotori e i più attivi sostenitori della "caccia" al terrorista e dei tentativi di mobilitazione reazionaria della classe operaia con manifestazioni di "maggioranza silenziosa", che per altro non trovano mai una convinta

- 694 -

partecipazione dei lavoratori, per difendere i capi, i democristiani, e gli agenti della controrivoluzione.

Ma questa vergognosa opera dei berlingueriani si evidenzia sempre più agli occhi della classe operaia come contraria ai propri bisogni e ai propri interessi e trova sempre maggiori difficoltà ad essere accettata. Mentre crescenti strati operai e di proletariato si riconoscono sempre più nella pratica della lotta armata per il comunismo.

I berlingueriani si smascherano sempre di più come agenti della controrivoluzione nonostante i loro ricatti e le mistificazioni nei confronti delle organizzazioni combattenti".

Le "proposte del partito di Berlinguer", in definitiva, "non sono solo estranee agli interessi proletari, ma si identificano direttamente con gli interessi del capitalismo multinazionale".

"L'accordo a sei... segna una tappa fondamentale in tale progetto e cioè quella di portare a compimento il passaggio del potere dal Parlamento allo Stato.

Si passa cioè dallo Stato come espressione dei partiti, ai partiti come espressione dello Stato".

Nel contesto, comunque, sempre la D.C., nonostante molteplici "contraddizioni" interne, era impegnata in "un suo più ampio ed articolato rinnovamento, che sappia adeguare tutta la sua struttu

- 695 -

ra ed il suo apparato alle nuove esigenze".

Il superamento della vecchia logica clientelare e delle correnti; la formulazione di "quadri" preparati "da apposite scuole", saldamente "centralizzati" ed "omogeneamente polarizzati" sul programma generale; la scelta di "segreterie del partito" che non fossero "momenti di mediazione" dei vari gruppi o "espressioni" di alcuni di essi, "bensì momento di applicazione dell'unica linea" stabilita dalle centrali della controrivoluzione imperialista; il tosteramento di "uomini che realmente e coscientemente contribuiscano alla gestione del partito della controrivoluzione", costringevano "ovviamente, a rompere vecchi equilibri interni di potere, a calpestare poteri ed interessi ormai consolidati da anni di sottogoverno, clientelismo e speculazione, ambizioni personali e di pescecarni democristiani".

Tuttavia, questo era "il prezzo che un partito putrido e corrotto come la D.C." doveva "pagare" se voleva ancora mantenere la sua posizione di preminenza nello schieramento politico italiano.

E anche in tema di "organizzazione del consenso sociale", la Democrazia Cristiana, "oltre che a livello generale con gli accordi fra i partiti e

- 696 -

l'intervento diretto sugli organi di informazione", si stava "egregiamente muovendo con la costruzione ed il rafforzamento di organismi collaterali del tipo di Comunione e Liberazione, i gruppi di Impegno Politico, il MILLE, l'ARCES, i vari Centri Studi, ecc... Attraverso questi organismi di mistificazione la DC si propone di penetrare ed organizzare quegli strati sociali e quelle forze non riconducibili ad una rigida struttura di partito".

Da una siffatta analisi e dinanzi alla "vastità e portata del rinnovamento", le Brigate Rosse traevano le loro drastiche conclusioni, che acquistavano, vagliate alla luce degli eventi successivi, un significato profetico.

"Proprio perchè la DC ristrutturata deve diventare il garante ed il gestore effettivo del SIM sarebbe errato vedere nella DC soltanto un simbolo del progetto, mentre invece ne è il faro ed il punto di riferimento. Si tratta, quindi, per le forze rivoluzionarie di individuare e colpire gli uomini e le strutture che articolano il potere democristiano a tutti i livelli. Certo, a partire dagli organismi centrali e dalle strutture fondamentali, ma estendendo l'attacco ad ogni ingranaggio, ad ogni rotella della macchina democristiana, di tutta la Democrazia Cristiana. E' stato detto: perchè colpire i quadri intermedi della DC e non gli uomini di governo?"

- 697 -

La domanda, anche se venata di opportunismo (chi la pone non sono forse gli stessi che parlano di "inutile esemplarità" quando si attaccano gli uomini più in vista del potere borghese?), merita una risposta perchè ci sembra che ponga il problema in maniera sbagliata.

Nella DC ristrutturata ci sarà sempre meno posto per una diversificazione di contenuti politici e sempre più omogeneità nell'eseguire le direttive imperialiste delle multinazionali. Quindi sin da ora è necessario attaccare con un programma di combattimento anche le appendici periferiche, ma non per questo strategicamente meno importanti, della DC con l'unica discriminante tattica di concentrare l'offensiva su quegli uomini e quelle strutture già perfettamente in linea ed organiche ai piani del SIM.

Abbiamo detto "anche" gli uomini e le strutture periferiche della DC, ma non certo "solo" queste. E' l'insieme della DC che disogna distruggere.

La parola d'ordine da praticare deve essere chiara:

ATTACCARE, COLPIRE, LIQUIDARE E  
DISPERDERE DEFINITIVAMENTE LA  
DEMOCRAZIA CRISTIANA, ASSE PORTANTE DELLA RISTRUTTURAZIONE  
DELLO STATO E DELLA CONTRORIVOLUZIONE IMPERIALISTA.

Questo deve avvenire quindi nelle fabbriche, nei quartieri, nelle scuole, ovunque insomma si annidi un agente democristiano della controrivoluzione. Non bisogna dar loro tregua, stanarli dai loro covi comunque vengano mascherati, far pagare loro il prezzo dell'infame opera che svolgono al servizio delle multinazionali imperialiste. Ciascuno di essi ha le sue responsabilità e ciascuno verrà giudicato per esse secondo i criteri dell'unica giustizia che riconosciamo, quella proletaria.

- 698 -

L'attacco della DC è una linea di com  
battimento che è anche un elemento  
fondamentale del programma strategico  
rivoluzionario dell'attacco allo Stato.  
E' su questa linea politica che si co  
struisce l'alternativa comunista, che  
si edifica un effettivo potere proleta  
rio. Non si dà infatti nessun potere  
proletario se non si distrugge la mac  
china, lo strumento generale della bor  
ghesia per l'esercizio del suo potere,  
della sua oppressione, del suo sfrut  
tamento: LO STATO IMPERIALISTA DELLE  
MULTINAZIONALI".

Per assolvere "ai nuovi compiti" bisognava, però,  
"organizzare strategicamente la lotta armata",  
creando "l'unità del movimento rivoluzionario nel  
Partito Comunista Combattente" e assumendo "l'ini  
ziativa politico-militare per orientare e dirigg  
ne" il proletariato "verso la guerra civile antim  
perialista per la costruzione di una società comu  
nista".

Tali concetti, insistentemente richiamati in se  
guito nei volantini con cui saranno rivendicati  
altri agguati, offrono una prima, importante chia  
ve di interpretazione del più grave episodio di  
violenza politica verificatosi nel Paese.

E, in linea con questa impostazione, dopo il  
9 maggio 1978 le Brigate Rosse, pur travagliate  
da profondi contrasti interni, portarono a termine

- 699 -

una serie di attentati contro uomini nei soltanto di servire fedelmente la causa dello Stato e della democrazia.

\* \* \* \* \*

Si è visto che nella fase iniziale le Brigate Rosse limitarono il raggio di azione alle zone industriali, ove sussistevano le condizioni ideali per "propagandare", perpetrando delitti, un progetto dai contenuti peculiari.

Ben presto, tuttavia, nonostante la matrice "prettamente operaista", si resero conto che occorreva dare un respiro più ampio alla lotta e ricercarono "uno sviluppo tutto politico dell'impianto dell'organizzazione".

In tale ottica, gli strateghi della banda non potevano trascurare che i centri istituzionali di quel "regime" che essi intendevano abbattere erano collocati altrove e che qui, dunque, doveva esser fatto il massimo sforzo per affermare la presenza "destabilizzante" delle avanguardie armate.

Ciò spiega le ragioni per cui si apprestarono ad aprire a Roma "un polo d'intervento all'inter

- 700 -

no del cuore dello Stato", in una situazione ambientale del tutto anomala che "non aveva una storia di movimento operaio classico" alle spalle e, al contrario, si caratterizzava per "una composizione di classe estremamente variegata".

Che non si trattasse di una impresa priva di difficoltà emerge da una fonte insospettabile, un documento - rep. 138 C-1 - rinvenuto a Milano nella base di Via Monte Nevoso, che, per quanto non datato, risultava classificato dalle stesse Brigate Rosse tra quelli del 1971.

Nel dattiloscritto l'anonimo relatore, rivolgendosi "ai compagni del nord", ricordava "innan-

zi tutto che", nella capitale, "la nascita dell'organizzazione è avvenuta in condizioni del tutto particolari, come tentativo di un gruppo di compagni di iniziare una attività rivoluzionaria autonoma dagli schemi e dalla prassi della sinistra romana. Il gruppo non aveva alle spalle un lavoro comune, un rapporto già avviato con la situazione di classe, ma solo la volontà di farla finita con un metodo politico, i modelli organizzativi e gli opportunismi degli extraparlamentari. Questa scelta presentava dei vantaggi ma anche numerosi lati negativi. I vantaggi si sono manifestati immediatamente. Il nucleo clandestino ha potuto procedere senza intoppi nelle prime esperienze di lotta, in quanto al suo in-

- 701 -

terno mancavano i dubbi e le remore che inchiodano su una pratica opportunistica la cosiddetta sinistra rivoluzionaria. Forse proprio una partenza così rapida ha indotto i compagni del nord a credere in una possibilità di sviluppo del lavoro a livelli più avanzati in un periodo breve. Ma la scelta del gruppo di Roma rientrava in un quadro di maturazione di forze rivoluzionarie (magari politicamente ancora confuse, ma certo estranee ad esperienze anarco-terroristiche)".

Accennato alle "due questioni essenziali" - "il legame con la situazione di classe e la formazione dei quadri" - che avevano consigliato "un rallentamento dell'attività" per "adeguarsi ai tempi e alle forme che le varie condizioni imponevano" e per "commisurare il lavoro alle capacità e possibilità dei militanti", l'autore dell'analisi rilevava che, in genere, le colonne "non si presentano come strutture belle e pronte, ma crescono in rapporto ai tempi della lotta di classe". Inoltre, "la loro stabilizzazione dipende da un preciso lavoro politico", non dovendosi dimenticare "la necessità di collegare l'avanguardia consolidata con i punti della situazione di classe in cui sono in via di formazione le forze rivoluzionarie".

Affrontando il tema della costituzione della colonna romana, affermava in conclusione che "co-

- 702 -

struire l'avanguardia armata del proletariato romano, in un'azione convergente rispetto alla prospettiva di formare la direzione rivoluzionaria della lotta di classe in Italia (e questo ci sembra il vero punto organizzativo politico della fase attuale del nostro lavoro) è dunque il compito che ci stiamo ponendo ora. Concretamente il lavoro si sta sviluppando in due direzioni: 1) organizzazione a Roma; 2) formazione di una forza interregionale dell'Italia centrale (Abruzzo, Lazio, Campania, Sardegna)".

A proposito della "penetrazione" nell'area capitolina, "essa riguarda principalmente la formazione della organizzazione nei quartieri proletari dove si tende a muoversi in una prospettiva di potere locale (abbiamo cominciato con l'indicazione "Fuori i fascisti dai quartieri proletari"); lavoro rivoluzionario in una zona pendolare contadina (dovrebbe avere una importanza strategica anche rispetto alla organizzazione armata); formazione della organizzazione rivoluzionaria nel centro industriale di Pomezia; lavoro nella zona Tiburtina (fabbriche, quartieri proletari e sottoproletari) alla quale dovrebbe far capo l'organizzazione rivoluzionaria degli operai metalmeccanici di Roma.

Per quanto concerne l'organizzazione interregionale, in questa fase siamo ancora ai contatti periodici, senza poter seguire con metodo il lavoro, mancando da parte nostra la forza politico-organizzativa necessaria. E' probabile che nel giro dei prossimi sei mesi, si possa arrivare ad una svolta positiva in questo lavoro, se a Roma le cose procederanno nel modo in cui stanno procedendo ora".

- 703 -

Da ultimo il documento enucleava tre direttive fondamentali:

"lotta al fascismo, lotta alla struttura repressiva di fabbrica, lotta contro la Polizia, i tre aspetti concreti della mobilitazione del regime, quelli su cui si manifesta in questa fase, più chiara, di fronte alle masse, l'esigenza dello scontro armato. Ed è appunto su questi tre momenti che bisogna portare il nostro attacco a livelli incisivi".

Certo è che i risultati conseguiti nel periodo non furono assolutamente soddisfacenti, come testimoniano le dichiarazioni rilasciate il 18 maggio 1981 - confermate nel dibattito - da Buonavita Alfredo, il quale ha asserito che "a Roma c'era fin dal 1971 un nucleo di compagni vicino alle B.R. che militavano nella area di Potere Operaio. Alcuni compagni andavano a Milano e tenevano i contatti con Franceschini e a volte con Curcio. Si trattava di compagni di quartiere non inseriti in alcuna realtà di fabbrica o di scuola. Da noi erano considerati un poco come barboni anche perchè facevano dei furti per sopravvivere".

Costoro, comunque, non furono in grado di radicarsi nel tessuto sociale" e di trovare "referenti" adeguati, tanto che "questo primo tentativo

- 704 -

vo fallì nella primavera del 1972", quando i vertici della banda a Milano e a Torino optarono per il passaggio alla clandestinità.

"Tale decisione fu determinata da una serie di elementi di carattere politico-organizzativo, a partire dalla riflessione sugli arresti dei primi di maggio del 1972 a seguito sia delle indagini di Polizia e Magistratura, sia delle rivelazioni effettuate da Marco Pisetta dopo il suo arresto".

La scelta "non fu condivisa da molti compagni, tra cui i compagni romani che si staccarono dall'organizzazione".

Ma le Brigate Rosse non rinunciarono al loro disegno e nel 1974, subito dopo il sequestro di Mario Sossi, si accinsero di nuovo "ad estendere e rafforzare l'influenza politica e organizzativa in altri poli del territorio nazionale", incluso quello di Roma.

Ancora Alfredo Buonavita dirà che "si profilavano due ordini di problemi: uno di carattere esclusivamente politico, quello cioè di inserirsi nella dialettica politica della vita nazionale attraverso la comprensione prima e l'intervento poi nei problemi dello Stato; l'altro di carattere organizzativo che riguardava il potenziamento delle strutture più periferiche. Fu così che dal punto di vista politico si rafforzò il c.d. Fronte della controrivoluzione che si occupò di Magistratura, Polizia e Carabinieri e comunque di tutto ciò che esulava da problemi operai.

- 705 -

Questo comportò lo spostamento a Roma, nel 1974 - subito dopo la liberazione di Sossi - di Franceschini e Pelli e, dopo breve tempo, di Gallinari, i quali avevano il compito di creare delle basi politico-militari e di stringere rapporti con i compagni romani. Fu quasi certamente acquistato da Pelli, con le false generalità di Mariani, un appartamento a Roma, ove fu iniziata l'attività politica alla fine di agosto del 1974.

Senonchè l'arresto a Torino di Franceschini e Curcio, l'8 settembre 1974, fece rientrare questa iniziativa, sia perchè mancava un perno di quel tipo di lavoro come Franceschini, sia perchè occorreva nel nord la presenza dei due compagni trasferiti a Roma - Gallinari e Pelli - per sostituire i due arrestati. Infatti Gallinari andò a Torino al posto di Curcio e Pelli andò a Milano al posto di Franceschini. Io, nel frattempo, nel progetto di potenziamento delle strutture periferiche delle Brigate Rosse ero stato incaricato di costruire una colonna nel Veneto".

Nell'occasione il Buonavita ha precisato che

"dopo l'arresto di Curcio e Franceschini, si riunì una Direzione Strategica a cui partecipammo io, Moretti, Cagol, Semeria, Bertolazzi e un compagno della Sit Siemens o della Pirelli di Milano. Fu eletto il nuovo Comitato Esecutivo di cui entrammo a far parte io e Mara Cagol accanto a Moretti. Fu deciso di chiudere l'esperienza politica di Roma e di dare impulso al lavoro operaio a Torino a Milano e nel Veneto".

Al riguardo, anche Antonio Savasta ha parlato di

"contatti politici" intercorsi all'epoca tra bri-

- 706 -

getisti e "un esponente dell'area dell'autonomia" che, però, "non portarono alla costituzione della colonna" per divergenze "sul rapporto Brigate Rosse - movimento di massa e, sostanzialmente, sul programma politico con l'attacco al cuore dello Stato".

Finchè nel 1975 scese a Roma Mario Moretti, il quale, avvalendosi della preziosa collaborazione di Franco Bonisoli - il cui apporto si limitò alle fasi iniziali - e di Maria Carla Brioschi, riuscì finalmente a realizzare quel progetto a lungo perseguito e a mettere in piedi una struttura solida ed efficiente, capace poi di condurre a termine le imprese più "destabilizzanti" ideate dagli "strateghi" della organizzazione.

Sulla base delle affermazioni di Patrizio Peci, Ave Maria Petricola, Massimo Cianfanelli, Antonio Savasta, Emilia Libera e di numerose testimonianze - tra cui quella dello stesso Marco Donat-Cattin - è possibile oggi ricostruire la storia completa della colonna, la sua articolazione nel tempo, la composizione delle varie brigate, le vicende interne che ne hanno contraddistinto l'esistenza.

- 707 -

Orduque, Mario Moretti, dopo aver preso in affitto nel dicembre del 1975 da Bozzi Luciana in Ferrero l'appartamento sito in Via Gradoli n. 96, si dedicò ad una intensa opera di proselitismo che registrò ben presto risultati notevoli.

Una volta entrati "ufficialmente" nelle Brigate Rosse Adriana Faranda e Valerio Morucci - reduce dalla esperienza delle F.A.C. - che spinse Bruno Seghetti ad abbandonare il Co.Co.Ce. e a confluire, insieme ad Anna Laura Braghetti, nel nuovo nucleo, il Moretti provvide a cooptare anche Barbara Balzerani, Antonio Marini, Gabriella Mariani, Teodoro Spadaccini e Enrico Triaca, che rappresentavano "uno spezzone" dei cosiddetti "Tiburtaros" - elementi, cioè, "provenienti dalla sede di "Potere Operaio" del quartiere Tiburtino".

A questi si unirono, come noto, Antonio Savasta, Emilia Libera e Renato Arreni, nonchè altri personaggi quali Casimirri Alessio, Algranati Rita, "Titti", "Silvestro" e "Carletto".

Contemporaneamente, da "Viva il Comunismo" si staccarono in maniera definitiva Luigi Novelli,

- 708 -

Petrella Marina, Stefano Petrella, Francesco Piccioni, Maurizio Iannelli e Marcello Capuano, che già formavano "una squadra clandestina e armata" collegata a compagini affini dei diversi "Comitati Comunisti", e andarono ad ingrossare le file degli "irregolari".

E, via, via, si inserirono Pancelli Remo, Padula Alessandro, Prospero Gallinari - arrivato nell'aprile del 1977 - Caterina Piunti, Cacciotti Giulio, Cecilia Massara, Odonisio Perrotta, Loiecono Alvaro, Salvatore Ricciardi e tanti protagonisti di spicco della stagione di crimini su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi.

Mentre la guida del gruppo fu assunta in principio dal Moretti, dalla Brioschi, dal Morucci e dalla Faranda, ai quali più tardi si aggiunsero la Balzerani e il Seghetti, vennero costituite le prime brigate - "Centocelle", "Primavalle", "Torre Spaccata", "Universitaria", "Logistica" e "Servizi" - e si dette impulso ad una serie di attività intese ad assicurare la piena funzionalità, l'assoluta "indipendenza" e "autosufficienza" dell'intera "unità", secondo le disposizioni impartite con la "Risoluzione della Dire-

- 709 -

zione Strategica" del novembre 1975.

Già nell'aprile del 1976 fu installata in Via Renato Fucini n. 2-4 una tipografia abusiva, gestita da Ceriani-Sebregondi Stefano e Triacè Enrico, successivamente trasferita in Via Pio Foà n. 31.

Utilizzando il denaro del riscatto dell'armatore Piero Costa, non soltanto si affittarono, a mezzo di "prestanome" o servendosi di "compagni all'epoca puliti", alcune abitazioni - tra cui la monocamera di Via Borgo Vittorio n. 5 reperita da Bruno Seghetti - in cui trovarono ospitalità i militanti della colonna maggiormente esposti, ma si pensò ad acquistare alloggi dislocati in zone ritenute "strategicamente" adatte alle esigenze della banda.

Nel contesto di questo "piano di potenziamento", furono comperate dalla Braghetti la casa di Via Montalcini n. 8, dalla Feranda quelle di Via Albornoz n. 37 e dalla Mariani l'altra di Via Palombini n. 19.

Per "un continuo rafforzamento dei quadri" e per incrementare "simpatie nei confronti della ideologia eversiva" i brigatisti approfittarono delle iniziative del "movimento" del 1977, che

- 710 -

proprio a Roma stava vivendo momenti di vera "esaltazione".

Partecipando assiduamente alle manifestazioni e alle assemblee promosse nell'Ateneo o nei quartieri, essi fecero sentire la loro voce e, sia pure con un attento dosaggio degli interventi, si impegnarono "a spingere il dibattito politico per evidenziare la contraddizione tra legalità e illegalità", in modo che "si capisse" che gli strumenti di denuncia adottati e i contenuti "che stavano alle spalle della costruzione" erano "niente altro che un freno allo sviluppo della lotta di classe, per cui soltanto attraverso la espressione in termini clandestini dello stesso scontro di classe era possibile vincere contro il potere dello Stato".

Esaurita la fase di "assestamento", le Brigate Rosse cominciarono a muoversi sul piano "militare" prendendo di mira taluni "obiettivi significativi".

In merito basta ricordare il rapporto consegnato agli inquirenti il 5 aprile 1978 dal Nucleo Investigativo della Legione Carabinieri di Roma.

- 711 -

Nel documento, citato in premessa, gli ufficiali di P.G. hanno ripercorso le tappe dell'insediamento di un contingente terrorista nel "polo" romano a partire dal 1974, allorchè un giovane a nome Mariani Giorgio, "le cui generalità anagrafiche risultarono completamente false", si procacciò un'appartamento in via Baldissera n. 61, in seguito "frettolosamente svenduto per evitare una possibile identificazione ed un sicuro arresto".

Ma, nonostante tale tentativo - del resto esplicitamente confermato da Alfredo Buonavita - "l'organizzazione fu in concreto assente o almeno inoperante fino al dicembre 1976".

In effetti, proprio il 7 dicembre 1976 le Brigate Rosse palesarono "la loro comparsa ufficiale nella capitale" rivendicando l'attentato incendiario della macchina di proprietà di Vittorio Ferrari.

Il 19 dicembre 1976, dopo il conflitto a fuoco di Sesto San Giovanni in cui "trovarono la morte due uomini dell'Antiterrorismo lombardo e il brigatista Walter Alasia, vennero diffusi in Roma alcuni volantini, diversi per contenuto e forma da quelli divulgati in Milano ed in altre città

- 712 -

italiane, inneggianti all'eroica fine del compagno", a riprova "che all'epoca in Roma le B.R. già disponevano di una base con relativa attrezzatura".

Ancora, il 5 e il 10 gennaio 1977 queste ultime "si rifecero vive per rivendicare la distruzione delle autovetture di Gioia Umberto e Clementi Giovanni, considerati uomini della D.C. e petrucciani".

Il 13 febbraio "le Brigate Rosse che fino ad allora avevano limitato la loro sfera d'azione a piccoli attentati... compirono un salto di qualità, colpendo con ripetuti colpi di pistola alle gambe l'ispettore Centrale del Ministero di Grazia e Giustizia Valerio Traversi".

Il 4 aprile "ritornarono ad incendiare" i veicoli di alcuni "esponenti della D.C. romana" e nel dattiloscritto con cui si attribuirono la paternità delle imprese comparve, "particolare importantissimo", per la prima volta la sigla "Per il Comunismo Brigate Rosse - Colonna Romana".

Il 3 giugno un commando esplose dodici colpi di arma da fuoco contro Emilio Rossi, direttore del TGI: l'agguato fu "soltanto eseguito da elementi della colonna romana", mentre, in pratica,

- 713 -

"rientrava in un più vasto piano delittuoso che le B.R. attuarono in quei giorni in diverse città e nei confronti di altrettanti giornalisti. Infatti la sera del 1 giugno 1977 ed il 2 giugno 1977 furono compiuti analoghi attentati a Vittorio Bruno e Indro Montanelli, rispettivamente vice-direttore del "Secolo XIX" di Genova e direttore del "Giornale Nuovo" di Milano".

Il 21 giugno un nucleo composto da tre donne sparò su Remo Cacciafesta, Preside della Facoltà di Economia e Commercio.

L'11 luglio venne ferito alle gambe Mario Perlini, segretario regionale di "Comunione e Liberazione".

Il 2 novembre rimase vittima di una aggressione Publio Fiori, attinto ripetutamente in più parti del corpo dai proiettili esplosi da due giovani.

Nell'occasione, gli autori del misfatto non mancarono di sottolineare che "impugnare le armi contro i proletari può dare, forse, un attimo di gloria, ma di sicuro d'ora in avanti le forze rivoluzionarie combattenti sapranno valutarli adeguatamente ed esercitare nei loro confronti un giusto livello di violenza. Ricordiamo che basta poco ad alzare il tiro di una spanna!"

- 714 -

Il 20 e 21 dicembre furono danneggiate le auto di Filippi Mario, Doglio Federico, Chilin Fernando, Sodano Ugo e il messaggio di rivendicazione fu firmato dalle brigate "Università", "Roma-Nord" e "Roma-Sud".

"La violenza terroristica delle Brigate Rosse non accennava minimamente a diminuire, ma, anzi, si acuiva ulteriormente nei primi mesi del 1978", come poteva evincersi dalla "ferocia e spietatezza dimostrate nelle imboscate tese a Raffaele De Rosa e Riccardo Palma.

Anche la scelta degli obiettivi è stata perfezionata, o meglio selezionata, facendo registrare un ulteriore salto di qualità".

La "unità" romana, dunque, era ormai "esistente in tutta la sua ricchezza operativa" e si distingueva per "un elevato grado di esperienza e di pericolosità".

E in specie con "i gravissimi fatti di Via Fani" segnò "nella storia della sanguinosa criminalità politica italiana" il momento culminante "dell'escalation terroristica", confermando di avere raggiunto, anche sul piano logistico-organizzativo, una notevole autonomia ed una funzionale "omogeneità" tra tutti i suoi affiliati.

- 715 -

Comunque, gli episodi successivi, dall'omicidio dell'on. Aldo Moro all'ultimo assassinio perpetrato nel "polo" di Roma, oltre a ribadire le valutazioni formulate dai Carabinieri, in un periodo in cui le fonti, per di più, non erano esaurienti, offriranno nuovi argomenti per concludere la fondatezza di una scelta territoriale "peculiare" e l'importanza del ruolo esercitato da una accolta di malviventi che aveva l'opportunità di agire a contatto con quella "realtà" istituzionale che doveva essere "disarticolata".

Sull'onda del successo della "campagna di primavera" numerosi giovani - tra costoro Norma Andriani, Carlo Brogi, Arnaldo Mey, Mara Nanni, Vanzi Pietro - ingrossarono i quadri del sodalizio, mentre si deliberarono sostituzioni di rilievo tra i componenti della direzione.

Mario Moretti e Maria Carla Brieschi partirono per il nord con il compito di riordinare le file della scompeginata struttura milanese e al loro posto vennero cooptati Antonio Savasta, Francesco Piccioni e Prospero Gallinari, il quale, "per i meriti acquisiti durante la vicenda Moro", diventò addirittura il capo della colonna.

- 716 -

L'accresciuta "potenzialità" si manifestò ben presto attraverso una serie di attività "militari" condotte con estrema decisione - basta rammentare l'omicidio di Girolamo Tartaglione, gli agguati in danno di agenti di P.S., l'assassinio di Italo Schettini, l'assalto di Piazza Nicosia, l'uccisione di Antonio Varisco - anche se, nel frattempo, dal febbraio del 1979, la "dissidenza" di Valerio Morucci e Adriana Faranda aveva determinato una insanabile frattura "politica" e la loro definitiva "fuoriuscita" dalla banda.

Ciò provocò, ovviamente, altri cambiamenti al vertice del gruppo, che fu, appunto, integrato da Renato Arreni, Salvatore Ricciardi, Maurizio Iannelli e Anna Laura Braghetti.

In seguito, trasferitasi a Milano Barbara Balzerani nel maggio-giugno 1979 per dar man forte a Mario Moretti e arrestato Prospero Gallinari, alla vigilia della "operazione Isotta", l'organismo fu completato con Algraneti Rita.

Dopo che Antonio Savasta ed Emilia Libera si erano allontanati da Roma per raggiungere la Sardegna, le Brigate Rosse ebbero ancora occasione di portare a termine efferati delitti in danno

- 717 -

di Michele Granato, Domenico Taverna, Mariano Romiti, Vittorio Bachelet, Girolamo Minervini, Savino Di Giacomantonio, Pirri Pericle e Domenico Gallucci.

Disponendo di moltissime basi, tra le quali è sufficiente indicare quelle di Via Pesci, Via Silvani, Via Cornelia, Cerenova Costantica, Torvajonica, Tor San Lorenzo, Lavinio, Ostia, Lodi spoli, e giovandosi di un armamento eccezionale, continuarono a "propagandare" il loro folle disegno di morte, persuase di potere tranquillamente sottrarsi alla caccia delle forze dell'ordine.

Invece, il cerchio cominciò a poco a poco a chiudersi e nel maggio del 1980, sulla scorta delle confessioni di Patrizio Peci e delle indagini svolte a ritmo serrato da Polizia e Carabinieri, un duro colpo venne assestato all'intera organizzazione: la cattura di vecchi ed esperti militanti, la scoperta di covi fornitissimi, il ritrovamento di mitra, fucili di altra precisione, pistole, munizioni, esplosivo, strumenti di falsificazione, una ricca documentazione, crearono inconvenienti di vario genere a tutti i livelli associativi e contribuiranno a sfatare

- 718 -

il mito di "invincibilità" che aveva sino ad allora accompagnato le azioni dei brigatisti.

Però, grazie in particolare alla capacità di Savasta Antonio, Emilia Libera, Balzerani Barbara, Novelli Luigi, Marina Petrella, Pancelli Remo, Iannelli Maurizio, Vanzì Pietro, Padua Alessandro, il nucleo riprese a ricucire la trama e, formata una ennesima direzione con Novelli, Petrella Marina, Iannelli, Pancelli, Libera e "Silvia", rilanciò il suo "attacco al cuore dello Stato" mediante una congerie di attentati e di iniziative - estranei al processo - che dimostrano purtroppo la pericolosità dell'ala romana e la sua facilità di "ricomposizione", in un ambiente in cui forti tensioni ancora inducono a "superare il guado" ricorrendo a soluzioni di netta marca eversiva.

\* \* \* \* \*

Proseguendo nel "lavoro di penetrazione nella realtà sociale", le Brigate Rosse, dunque, tentarono con ogni mezzo di far progredire il loro "discorso strategico".

Si trattava, cioè, "di radicare le forme di organizzazione armata nella lotta quotidiana che nelle fabbriche, nei rioni, nelle scuole mirava

- 719 -

a spezzare l'offensiva tattica della borghesia".

L'obiettivo poteva esser raggiunto soltanto "combattendo il terrorismo padronale nei suoi aspetti soggettivi ed oggettivi; affrontando lo squadristico fascista e colpendo con durezza adeguata nelle persone e nelle cose i suoi organizzatori politici e militari; non concedendo impunità agli sbirri, alle spie, ai magistrati che attaccano il movimento di classe nei suoi interessi e nei suoi militanti".

Questa iniziativa costante doveva, "da un punto di vista immediato", consentire di "mantenere alti livelli di mobilitazione popolare impedendo l'affermarsi di correnti pessimistiche e liquidatorie" e, "più in generale", costituiva "la premessa" per lo scontro definitivo per "la imposizione della dittatura del proletariato".

"Ai compagni che si battono per la casa, per l'autoriduzione degli affitti e delle bollette; ai compagni che lottano contro lo stato d'assedio nei quartieri proletari, contro la ristrutturazione antioperaia e la svolta controrivoluzionaria in atto nel paese" venne diffuso un messaggio preciso, destinato a raccogliere consensi e collaborazione.

- 720 -

L'impegno, in specie "all'interno di ogni manifestazione dell'autonomia operaia per unificare i suoi livelli di coscienza intorno alla proposta della lotta armata per il comunismo", dette subito risultati positivi.

Tanto che le stesse Brigate Rosse furono in condizione di proclamare che "il sasso scagliato ha mosso le acque: il problema dell'organizzazione proletaria armata è stato fatto proprio da tutto il campo rivoluzionario".

Occorreva, però, compiere "un passo avanti" contro quelle "tendenze militaristiche o comunque errate" che avevano come denominatore comune "la sfiducia nelle capacità rivoluzionarie del proletariato italiano".

E per un'autentica "prospettiva di potere" l'azione armata rappresentava "il momento culminante di un vasto lavoro politico mediante il quale si organizza l'avanguardia proletaria, il movimento di resistenza, in modo diretto rispetto ai suoi bisogni reali ed immediati".

In tale ottica, i contatti con il mondo "esterno" furono improntati a concisione di analisi e a massima severità.

- 721 -

"I rapporti con i compagni non clandestini, da una parte vogliono mettere a loro disposizione gli strumenti pratici e teorici che vengono dalla esperienza di clandestinità, dall'altra servono per trovare, attraverso un confronto il più ampio possibile, nuove forze, nuovi obiettivi da colpire, elementi che affrettino lo sviluppo della nostra esperienza e quindi del movimento rivoluzionario di cui siamo una componente".

In primo luogo nei grandi complessi industriali, ove più intensi erano i sintomi di frustrazione e la rabbia di addetti ad "alienanti catene di montaggio", il progetto si insinuò subdolamente attirando proseliti in numero sempre crescente.

Con una "tattica" tesa ad unificare corporativismo ed estremismo; utilizzando le tensioni sociali per realizzare provocazioni "calcolate" con la presenza attiva di "quadri militanti" nei punti di lotta allo scopo di alterarne i contenuti e di trasformare i caratteri delle manifestazioni; predicando che "non c'è contraddizione tra linea di massa e ruolo di avanguardia, non c'è dicotomia tra una pratica di movimento e

- 722 -

l'azione armata", le Brigate Rosse riuscirono a conquistare alla loro causa frange di lavoratori delusi da qualsiasi proposta razionale e, invece, pronti ad optare, in ogni occasione, per l'uso indiscriminato della violenza.

Ulteriori aggregazioni si verificarono tra affiliati di gruppi che in precedenza avevano pur recitato un ruolo non marginale nel dibattito ideologico e culturale aperto dalla "contestazione" del 1968.

Tramontate le speranze alimentate in quel periodo da una ventata di avvenimenti insoliti, tuttavia da troppi malamente interpretati e strumentalizzati, molti giovani si accostarono al terrorismo pensando che fosse la sola seria alternativa al sistema e offrirono il loro apporto, così da ingrossare le file degli "irregolari".

Ancora, un lento, ma graduale, spostamento verso posizioni di totale rifiuto di metodi democratici si registrò all'interno di aree "autonome" che da tempo si erano schierate su una linea di "conflittualità" con lo Stato e con gli organismi sindacali tradizionali.

Ma le Brigate Rosse, oltre ad attingere in "serbatoi" tradizionali, compresero che la loro offen-

- 723 -

siva aveva bisogno di coinvolgere nella lotta altre componenti psicologicamente disponibili a scendere in campo "contro il mostro imperialista".

"La guerra di lunga durata" non riguardava "pochi eletti" e perciò richiedeva una mobilitazione di "strati maggiori di proletariato".

"Organizzare il potere proletario significa organizzare strategicamente la lotta armata per il comunismo imparando a vivere e muoversi a combattere" in ogni situazione.

E il "movimento" del 1977 che, come è stato scritto, era "l'acqua tempestosa" nella quale i brigatisti potevano "nuotare, reclutare, trovare rifugi, fiancheggiatori", fornì l'opportunità di avvicinarsi a "nuove forze significative dal punto di vista della classe".

In quel magma indefinibile di vari gruppi e di varie tendenze, di studenti senza prospettive, di disoccupati, di autonomi, di dipendenti di settori del terziario e di "intellettuali", i militanti della organizzazione non tardarono a "propagandare", non senza successo, i temi privilegiati e a seminare parole di morte.

Per restare nell'ambito delle vicende all'

- 724 -

esame della Corte, appaiono esemplari le storie di Bruno Seghetti, Anna Laura Braghetti, Renato Arreni, Antonio Savasta, Emilia Libera, Francesco Piccioni, Luigi Novelli, Marina e Stefano Petrella, Maurizio Iannelli, Barbara Balzerani, Antonio Marini, Gabriella Mariani, Teodoro Spadaccini, Enrico Triaca, Remo Pancelli, Padula Alessandro, Piunti Caterina, Cacciotti Giulio, Loiacono Alvaro, Salvatore Ricciardi, Ceriani Sebregondi Stefano, Massimo Cianfanelli, Norma Andriani, Annaldo May, Carlo Brogi, i quali, da associazioni extra-parlamentari, da "collettivi", o da "comitati" autonomi arrivarono a compiere "il salto di qualità" e ad abbracciare una "pratica" perversa e sconvolgente.

In nome di "motivazioni" altisonanti che non sempre essi hanno saputo coerentemente illustrare; alla ricerca di "spazi dove la personalità dell'individuo non fosse completamente schiacciata da regolamenti e da leggi che non permettevano l'ingresso a tutte le nuove esperienze"; spinti dall'esigenza "di modificare la realtà distruttiva" che presentava "a ragazzi di quella età" problemi a getto continuo; vittime "di un abba-

- 725 -

glio collettivo, della logica del branco", costoro si determinarono a imboccare la "via più corta, più facile, quella di sparare", che ritenero potesse condurli "fuori dal ghetto in cui si sentivano chiusi".

E non capirono che "era molto più difficile costruire piano piano e cambiare le cose che non prendere una pistola in mano. Si fa in fretta, poi si paga".

Le ragioni di una simile scelta, raffrontate con le analisi terribili che alcuni dei protagonisti della lunga stagione di violenza hanno voluto enucleare all'atto della loro successiva "dissociazione" dalla lotta armata, denunciano la inutilità "della tragedia di una intera generazione" e impongono una pausa di ripensamento a quanti ancora credono di poter impunemente conculcare le regole di una civile dialettica.

Ma le Brigate Rosse non dimenticarono che per avanzare "sulla strada intrapresa" era "necessario svolgere un lavoro di unificazione politica di tutte le avanguardie militari".

"Alla borghesia che ha tutto l'interesse di presentare le forze combattenti come divise, frantumate, disperse, occorre contrapporre una

- 726 -

sempre maggiore unità delle organizzazioni rivoluzionarie che nella strategia della lotta armata combattono per una società comunista".

Il "compito fondamentale" di dar vita ad "una sola forza armata" nella prospettiva "della costruzione del Partito Combattente" venne perseguito con serietà e, in particolare, con i Nuclei Armati Proletari si caldeggiò una identica piattaforma programmatica.

Come questa Corte ha avuto modo di chiarire nella sentenza in data 2 ottobre 1979 pronunciata nei confronti di Abatangelo Nicola, Delli Veneri Domenico, Schiavone Gentile Giovanni, Vianale Maria Pia, Salerno Franca ed altri, già nei primi mesi del 1976 si intensificò il dialogo tra i due sodalizi "per organizzarsi sul terreno della guerra di classe", per aggravare "la crisi di regime" giacchè "i bisogni del proletariato sono antagonisti alle aspettative padronali ed il suo interesse è la rivoluzione comunista", "per isolare e sconfiggere i paladini del compromesso e dell'interesse nazionale".

Tuttavia, anche se non esistevano "sostanziali divergenze strategiche tra le due organizzazioni", le "diversità di prassi politica dovute soprattutto alla diversa storia delle E.R. e dei N.A.P. ed al diverso cammino percorso" non consentirono

- 727 -

che il disegno si realizzasse nella sua interezza.

Anzi, dopo qualche "comune scadenza di lotta" - gli attentati alle caserme dei Carabinieri a cui si è accennato, l'assalto del 22 aprile 1976 all'Ispektorato distrettuale degli Istituti di Prevenzione e Pena di Milano e quello del 31 marzo 1977 al carcere di Favignana - "il confronto politico" entrò ben presto "in una fase di stallo", anche perchè "i compagni delle B.R. si ponevano come Organizzazione egemone rispetto ai N.A.P., e cioè, detto in parole povere, si concretizzava in proposte di assorbimento".

Le Brigate Rosse, in effetti, continuarono sporadicamente a servirsi dell'aiuto dei singoli nappisti per allestire basi logistiche o depositi e impiegarono in talune circostanze materiale preventivo di azioni perpetrate dai Nuclei Armati Proletari, ma non furono comunque in grado di imprimere "una svolta radicale" ad un processo in fieri, scompaginato, da ultimo, dall'arresto della Vianale, della Salerno e dall'uccisione di Antonio Lo Muscio il 1 luglio 1977 in Piazza S. Pietro in Vincoli.

Nè trascurarono di esplorare la eventualità di giungere ad una proficua "intesa" con Prima Linea.

- 728 -

Gli elementi acquisiti dimostrano, senza tema di smentita, che contatti sistematici si svilupparono a Torino dal 1977 - tramite Rocco Micaleto, "Chicco" Galmozzi, Maurice Bignami, Roberto Rosso - e proseguirono ininterrottamente sino al gennaio 1980, con l'intervento anche di Prospero Gallinari e Bruno Seghetti, Marco Donat Cattin e Nicola Solimano.

Dirà Roberto Sandalo (235) "che tra le due organizzazioni vi erano dei confronti politici circa ogni tre o quattro mesi. Partecipavano a tali confronti almeno un elemento dell'esecutivo nazionale di P.L. e almeno un elemento delle B.R. Il confronto verteva non su progetti concreti, ma sulle linee generali delle analisi politiche ed economiche che entrambe le organizzazioni combattenti facevano e sulle iniziative a medio termine che sarebbero state intraprese, senza scendere in dettaglio e portare il discorso su obiettivi specifici".

Come ha ribadito Patrizio Peci, si trattava di "un dialogo mantenuto a livelli teorici", nel

---

(235) - Verbale di udienza del 27 ottobre. Cfr. in merito anche l'interrogatorio del 24 giugno 1980 al G.I. di Roma in Cartella 18, Volume E, f. 23 del Procedimento n. 5/82 R.G. .

- 729 -

senso "che non si vedeva la possibilità di una linea comune e tanto meno di una collaborazione operativa".

Certo, l'impresa non era affatto agevole, stante la "grossa differenza" esistente "sul piano ideologico e sostanziale".

Secondo Enrico Fenzi (236), "le Brigate Rosse si sono costituite avendo in mente un partito di tipo leninista e soprattutto hanno sempre accentuato l'aspetto della realtà produttiva, cioè il famoso discorso della centralità operaia", ponendo "a fondamento della loro teoria e della loro prassi un'analisi che parte dal mondo della produzione: la crisi dello Stato, le contraddizioni dello sviluppo capitalistico, ecc.... sono radicate nel mondo della produzione, nel momento della produzione della ricchezza, nel processo di valorizzazione".

Al contrario, Prima Linea "si rifaceva a teorie che danno per morta la legge del valore, che spostano l'attenzione dal momento della produzione materiale della ricchezza, della classe operaia più sul tessuto sociale" e in tale con-

---

(236) - Verbali di interrogatorio delle udienze del 3 e 4 novembre.

- 730 -

testo "ha portato avanti un discorso che gli stessi di Prima linea chiamano del "comando diffuso", giustificando, quindi, una serie di azioni apparentemente slegate, ma dirette contro i vari aspetti del comando sociale" articolato sul territorio.

E ancora Roberto Sanòalo ha spiegato che le Brigate Rosse "preferivano il lavoro nelle grandi fabbriche e privilegiavano il fatto di organizzare una rete combattente tra la classe operaia dei grossi poli industriali e di lì muoversi per organizzare la guerra civile e la lotta armata. Invece, Prima Linea faceva un'analisi diversa.

Non giudicava unico referente la classe operaia dei grossi centri industriali. Prestava più attenzione al movimento diffuso, al proletariato delle piccole imprese, analizzava i problemi legati alla disoccupazione e al lavoro nero.

Di qui anche la differente concezione dello Stato nel suo insieme. Per Prima Linea lo Stato non era un'entità omogenea, ben precisa, come lo intendevano le Brigate Rosse, le quali vedevano la Democrazia Cristiana come il centro

- 731 -

portante dello Stato italiano. Prima Linea lo vedeva come una cosa molto più sfuggente. C'era, sì, la Democrazia Cristiana, ma anche altre cose, quali le regioni e le provincie. Noi abbiamo realizzato una serie di campagne contro il comando diffuso.

Proprio come analisi, poi riportata nella pratica, non abbiamo mai visto come obiettivo principale la Democrazia Cristiana, ma tutta una serie di personaggi, di funzioni, di strutture".

Erano, dunque, "due storie differenti": "una è la storia delle Brigate Rosse come organizzazione di poche persone, quali Curcio, Franceschini e soggetti del genere; una altra è la storia di Prima Linea, una sigla nuova, la sintesi, l'unione di più nuclei guerriglieri. Il 1976 fu, appunto, un anno in cui varie strutture armate - che avevano due livelli, uno legale ed uno illegale - ebbero a formarsi in accordo su alcune tematiche più legate all'area dell'Autonomia Operaia di quel periodo. Prima Linea nacque a fine 76, però aveva già strutture armate che operavano via via con sigle diverse".

- 732 -

Queste esemplificazioni chiariscono a sufficienza i motivi di "distinzioni" non accademiche e di una concreta "difficoltà" ad orchestrare e "gestire" unitariamente positivi "momenti di lotta".

I tentativi esperiti dagli interessati e le sollecitazioni provenienti aliunde, da coloro che, nell'ombra, coltivavano propositi di "saldatura" delle diverse "componenti" terroristiche, non furono coronati da pieno successo.

Tanto che nemmeno durante la fase delicata del sequestro dell'on. Aldo Moro - come si vedrà - i dirigenti dei due sodalizi riuscirono a superare tutte le remore e a siglare un "patto d'azione comune" che servisse ad "avallare" la "campagna" in atto.

"Le contraddizioni" esplose poi nel periodo seguente in seno alle Brigate Rosse e a Prima Linea infersero il colpo di grazia alle residue speranze.

Ma le prime non si soffermarono esclusivamente a ricercare collusioni con formazioni già consolidate che si erano cimentate "ad alto livello" nello scontro "con i nemici della classe".

- 733 -

Attente ad osservare quanto accadeva intorno, lavorando "da sempre per la costruzione di un movimento di resistenza, perchè le avanguardie comuniste cogliano l'occasione storica che si offre per la realizzazione di una crescita formidabile del processo rivoluzionario", non potevano tener conto "della tendenza ad armarsi" che si andava manifestando nelle province, nelle città e del "proliferare" di gruppuscoli che ancora agivano "isolatamente o in maniera dispersiva".

"Negli ultimi anni i comportamenti antagonisti della classe si sono radicalizzati ed estesi in misura tale che non ci appare improprio parlare di guerra civile strisciante".

Di fronte ad un fenomeno considerato "inarrestabile" ed, anzi, "destinato ad espandersi", le Brigate Rosse si preoccuparono di "creare le condizioni per un'alternativa di potere, di organizzare strategicamente il potenziale rivoluzionario del proletariato", attribuendosi "il compito e la responsabilità di guidare" questa "consistente frangia di combattenti", di "porsi alla sua testa", di provvedere alle "articola-

- 734 -

zioni" necessarie per far sì che la guerra civile generalizzata sia una tesi vincente e non il solito inutile massacro".

Assunta "la prassi sociale come criterio obiettivo di verità, convinti che tutti i pensieri che si accordano con la realtà oggettiva permettono di ottenere successi, al contrario quelli che non si accordano con essa conducono al fallimento", gli strateghi della banda non mancarono di sottolineare l'esigenza prioritaria di operare "unanimente e nell'unità".

In effetti, a causa della "collocazione partecolaristica di molti nuclei che concludono la loro azione entro i limiti ristretti delle situazioni specifiche di cui sono espressione",

spesso "l'iniziativa armata stempera la sua efficacia abbattendosi, anche se con forze eccezionali, su contraddizioni secondarie. Pertanto l'iniziativa politico-militare di questi nuclei, oltre a non incidere a fondo sulla controrivoluzione preventiva, fatica a darsi un respiro strategico e a dialettizzarsi sulla questione centrale che il proletariato metropolitano deve in questa fase affrontare: portare un attacco disarticolante alla ristrutturazione imperialista dello Stato.

- 735 -

Lo stabilizzarsi di questa situazione di estrema frammentazione, sul piano della soggettività, che alcuni framigerati opportunisti sono giunti perfino a teorizzare, favorisce inevitabilmente il riflusso verso tendenze politiche che hanno come carattere principale "lo spontaneismo armato" e in taluni casi pota alla esaltazione delle condizioni che definiscono la sua debolezza tattica e al rifiuto di svolgere una funzione di avanguardia politico-militare in rapporto agli strati più avanzati del proletariato. L'iniziativa armata rischia, così, al punto più basso, di restare imprigionata nelle sue determinazioni puramente "militari" essendo incapace di rappresentare una prospettiva politica di liberazione. Imbracciare il fucile è una condizione necessaria ma non sufficiente per lo sviluppo della guerra di classe rivoluzionaria di lunga durata".

Orbene, con la "Risoluzione della Direzione Strategica" del febbraio 1975 le Brigate Rosse preciseranno meglio "in quale direzione muoversi".

Nel documento, intanto, definirono "l'area dei comportamenti di classe antagonistici: suscitati dall'inasprimento della crisi economica e politica" e quella "delle forze, dei nuclei, dei gruppi rivoluzionari che danno un contenuto politico-militare alle loro inizia

- 736 -

tive di lotta anticepialistica, antimperialista, antirevisionista e per il comunismo" come Movimento Proletario di Resistenza Offensiva - MPRO: "il concetto non riflette un movimento piatto, omogeneo, ma piuttosto un'area di lotta e di "movimenti parziali" molto differenziati e però legati da un comune denominatore: il processo di crisi-ristrutturazione trainato dalla borghesia imperialista".

"Essendo suscitato da potenti cause economiche e politiche, esso cresce e si espande e dispetta di chi lo vorrebbe imbrigliare negli argini di un "legalismo ad oltranza" e nonostante appaia alla sua superficie come una congerie di "movimenti parziali" senza connessione o come disordinata esplosione di nuclei combattenti (oltre cento negli ultimi mesi), esso in realtà è un movimento unitario solidale e duraturo".

Nella "nuova composizione di classe", che aveva dato origine al Proletariato Metropolitano, cioè "ad una realtà estremamente composta e variegata nelle sue determinazioni", l'insieme "degli strati sociali separati o via via esclusi da qualsiasi forma di proprietà espi

- 737 -

mono ciascuno dei movimenti parziali i quali,

pur egendo su un piano di autonomia politica relativa, sono però determinati nel loro movimento e nella loro possibilità storica di liberazione da quello che fra tutti rappresenta la forza strategica: la classe operaia. E' questo il baricentro, a partire dal quale può, sin d'ora, costruirsi l'unità dei vari movimenti parziali; unità che non si dà per aggregazione spontanea dei medesimi, ma attraverso il loro allineamento sulla pressa di lotta sviluppata dalla classe operaia. L'unificazione del MPRO è un processo mediante il quale si realizza la sintesi dialettica degli interessi dei vari movimenti parziali attorno a quelli immediatamente antagonisti della loro componente strategica, e questo processo, che non è spontaneo, può essere organizzato solamente da un Partito d'avanguardia che assolve ad una funzione d'avanguardia. La classe operaia resta quindi il centro motore del processo rivoluzionario nonchè la sua direzione politica, seppure all'interno di essa siano venute producendosi profonde modificazioni che non ne fanno più una realtà omogenea".

Il messaggio non lasciava spazio ad equivoci e indicava un solo "sbocco strategico": lottare "per la ricomposizione soggettiva del Movimento di Resistenza Proletario Offensivo sul

- 738 -

programma di attacco allo stato imperialista e di costruzione del Partito Comunista Combattente".

Pur avendo enunciato "questa accezione così ampia di MPRO come concetto politico", nella pratica le Brigate Rosse si limitarono, in maniera "più restrittiva", a coordinare ed "assistere" singoli gruppi costituiti nei quartieri e protesi autonomamente ad effettuare "interventi armati" nei confronti di sedi ed esponenti di forze politiche, di funzionari pubblici, di agenti di Polizia.

Le dichiarazioni al riguardo di Patrizio Peci, Massimo Cianfanelli, Antonio Savasta ed Emilia Libera hanno permesso alla Corte di acquisire notizie utili per affermare che dette formazioni rappresentavano autentiche "strutture di servizio" e di supporto, guidate e controllate di norma da "regolari" o "irregolari" delle Brigate Rosse, le quali vi "attingevano elementi da inserire nella propria organizzazione".

Sintomatico è che proprio nel "polo" della capitale, ove il fenomeno ebbe "un'estensione maggiore rispetto ad altre parti di Italia",

- 739 -

personaggi di spicco quali Bruno Seghetti, Arreni Renato e Ricciardi Salvatore si dedicarono ad una intensa attività "di reclutamento" con risultati eccellenti, se è vero che in breve tempo a Cinecittà, Contocelle, Primavalle, Montemario, Tiburtino e Torre Spaccata sorsero "piccoli nuclei clandestini" "armati direttamente" dalle stesse Brigate Rosse o, in taluni casi, "trattati come embrioni di organizzazioni proletarie", così da consentire "loro la possibilità di sviluppare delle reti logistiche, di essere autosufficienti sia dal punto di vista finanziario che da quello degli armamenti".

L'esistenza di stretti collegamenti, che addirittura richiedevano "un dibattito politico anche sull'obiettivo da colpire" in concreto, è stata, da ultimo, implicitamente conclamata da una fonte insolita, comunque citata da Massimo Cianfanelli, Norma Andriani, Carlo Brogi e Arnaldo May.

In un documento scritto da Valerio Morucci, Adriana Faranda e dagli altri "fuoriusciti" - sequestrato in bozza in Viale Giulio Cesare e poi pubblicato sul giornale "Lotta Continua"

- 740 -

del 25 luglio 1979 - per confutare "le stru-  
mentalizzazioni e le mistificazioni messe in  
atto dalla stampa di regime sul "caso dei 7  
disertori 7" dalle B.R. con contorno di con-  
danne a morte e di insinuazioni di delazione",  
si legge testualmente: "la cosa certa è che  
l'MPRO deve sempre più abbandonare il terreno  
degli attentati dinamitardi notturni (peraltro  
superati sia politicamente che numericamente  
da forme di combattimento più ricche) e con-  
quistare un terreno di pratica guerrigliera  
su cui far crescere la sua ricchezza, la sua  
creatività e le sue possibilità di aggregazio-  
ne-ricomposizione...

Ma l'O. pretice in continuazione esorcismi,  
affermando che senza partito l'MPRO è "frem-  
mentario" ed "ambiguo", ma non facendo nulla  
per dargli questo partito.

O peggio ancora pone all'interno della pro-  
pria linea di combattimento l'ottica rovescia  
ta che la guida, prima il nemico e poi la  
classe; infatti assume come programma (sempre  
ovviamente per imporre l'ennesimo salto) l'in-  
nalzamento dello scontro su tutto il territo-

- 741 -

rio, e quindi anche nei quartieri proletari, basato non certo su un rafforzamento reale delle strutture di combattimento e del radicamento politico dell'MPRO operato nel territorio, ma semplicemente sulla "scelta soggettiva" di determinarlo, concentrando in quei punti la forza dell'O. Risultato dell'ottica del salto ideologico e non organizzativo del combattimento è quindi l'innalzamento dello scontro in termini del tutto artificiosi e puramente militari".

Tuttavia, al di là di sterili elucubrazioni, gli esiti delle indagini che gli inquirenti hanno condotto a termine tra mille difficoltà e le numerose testimonianze raccolte nel corso della fase istruttoria e nel dibattimento servono ad individuare la natura, la entità di questi legami sistematici e a qualificare correttamente, sotto il profilo giuridico, comportamenti di estrema pericolosità.

\* \* \* \* \*

Consolidatesi in ampie zone del Paese e "accumulato un vasto e articolato potenziale rivoluzionario", le Brigate Rosse giudicarono

- 742 -

che nella nuova "congiuntura", caratterizzata "dal passaggio della fase della pace armata a quella della guerra", occorre "portare un attacco il cui obiettivo principale è ancora quello di propagandare la lotta armata e la sua necessità, ma in esso già comincia ad operare il principio tattico proprio della fase successiva, e cioè la distruzione delle forze del nemico".

Lucidamente, nella "Risoluzione della Direzione Strategica" del febbraio 1978, spiegano:

"all'inizio e per forza di cose operavamo per piccoli nuclei ed abbiamo praticato piccole azioni. Poi, crescendo la forza e il radicamento della guerriglia, siamo passati ad azioni più complesse che impegnano contemporaneamente, ma sempre in piccole azioni, più nuclei. Oltre ancora la guerriglia si è mossa per campagne e cioè contemporaneamente in più poli sulla stessa linea di combattimento. Questa è una direttrice di crescita della guerriglia. Una seconda direttrice è stata quella del passaggio da "azioni rapide" (mordi e fuggi) ad "azioni prolungate" (Amerio, Sossi, Costa). Ciò ci ha consentito di svolgere una propaganda armata più incisiva e di dimostrare al movimento di resistenza i livelli raggiunti dalla guerriglia nell'

- 743 -

organizzazione del potere proletario. Ci ha consentito inoltre di ampliare e moltiplicare le contraddizioni all'interno dello Stato.

Una terza direttrice, infine, è stata quella del rapido concentramento di forze numerose per attaccare il nemico in piccole battaglie (Casale, Coco). La forza reale della guerriglia si dimostra non solo "alzando il tiro" ma soprattutto impostando campagne sempre più articolate (che investono un numero crescente di poli), impegnando il nemico in azioni prolungate che esaltino ed esasperino tutte le sue contraddizioni interne, attaccando le forze nemiche di sorpresa in battaglie via via più consistenti che forniscano alle masse proletarie il margine reale della crescita della forza guerrigliera".

Orbene, "sviluppare l'iniziativa rivoluzionaria, per disarticolare politicamente e militarmente l'apparato" creato dallo Stato imperialista delle Multinazionali" a difesa "dei suoi organismi vitali, del proprio personale di direzione, delle sue strutture fondamentali", comportava "l'adozione di nuove tecniche di combattimento che prefigurino e facciano vivere l'aspetto fondamentale della guerra civile dispiegata: l'annientamento delle forze imperialiste. Questo non significa che non esistono più media-

- 744 -

zioni adottabili, ma che esse vanno viste in rapporto dialettico con la necessità di incidere militarmente per poter incidere politicamente".

Il compito dell'organizzazione diventava, dunque, quello di "addestrarsi ai nuovi livelli di combattimento che la guerra di classe impone", privilegiando "azioni" tipicamente "distruttive": "nessun obiettivo deve essere difendibile dai gorilla e dai mercenari del regime, nessun bunker nel quale gli agenti della controrivoluzione si nascondono deve potersi dire sicuro".

Nel contesto, comunque, "l'iniziativa" andava "sviluppata contro la DC che dal dopoguerra in poi rappresenta gli interessi tattici e strategici dell'imperialismo dominante e delle multinazionali; contro il personale politico imperialista che manovra le strutture centrali dello Stato, strutture che si snodano a partire dai ministeri attraverso un corpo ben distinto di istituzioni economiche, giudiziarie, carcerarie, militari, in tutto il paese".

- 745 -

se; contro il personale politico imperialista che manovra i "centri vitali" del potere direttamente o indirettamente collegati all'Esecutivo, ma formalmente autonomi (dalla Confindustria alle gerarchie di fabbrica, fondazioni, mass-media); contro il personale politico imperialista che manovra le filiali locali degli organismi sovranazionali (Tripartito, Océan, CEE, NATO) e che perciò funziona da tramite materiale della catena di trasmissione del potere".

Che non fossero soltanto vuote "teorizzazioni" lo dimostreranno, con tragica eloquenza, i fatti successivi.

"Sull'onda" di questa costruzione si arrivò, secondo il documento pubblicato su Lotta Continua, "a concepire la necessità di operare una sintesi dell'attività di combattimento dell'organizzazione e un salto di qualità nell'attacco contro lo Stato, impegnandolo in una battaglia possibilmente prolungata e condotta al massimo livello di scontro".

"Questa esigenza verrà condensata nell'azione Moro. Questa battaglia rappresenta l'apice della impostazione strategica della L.A."

- 746 -

Pur nei limiti di un thema decidendi circoscritto, che non consente alla Corte di affrontare problematiche che oggettivamente esulano dalla sua competenza funzionale, v'è da dire subito che le Brigate Rosse, "scatenando una offensiva" di tale portata, nella sostanza si proposero di interferire nel processo di direzione politica del Paese, "lanciando un programma generale di congiuntura rivolto a realizzare la massima unità del Movimento Proletario di Resistenza Offensiva".

Un'attenta lettura degli elaborati e degli opuscoli acquisiti agli atti, l'analisi serena delle dichiarazioni rese da personaggi che per molto tempo hanno vissuto "dall'interno" le esperienze della clandestinità - e sono stati in grado di svelare circostanze di indubbio interesse - offrono la possibilità di ripercorrere le tappe di una impresa inusitata, ideata e studiata in epoca di gran lunga anteriore al 16 marzo 1978, "iniziata" in Via Fani in un momento particolare della storia italiana e "sviluppata per 55 giorni appunto con il respiro di una Campagna, soprattutto nei quattro maggiori centri urbani del centro-nord, con numerosi attacchi armati

- 747 -

contro uomini degli apparati militari e politici dello Stato Imperialista e con una iniziativa capillare e sistematica di propaganda ed agitazioni combattive in tutte le maggiori fabbriche e nei quartieri proletari delle aree metropolitane".

Intanto, deve sottolinearsi che con coerenza e con lucida determinazione le Brigate Rosse cercarono di "dar corpo e vitalità" ad un disegno ambizioso che negli anni precedenti era stato enunciato con una serie di messaggi inequivocabili, peraltro sottovalutati da quanti avevano responsabilità istituzionali.

Da tempo esse, dopo una prima fase in cui si erano preoccupate di "radicare l'IDEA-FORZA" della "propaganda armata" tra "le avanguardie di classe", consolidatesi sul piano "militare", avevano compiuto "un salto capace di superare i confini delle tematiche di fabbrica e le varie deviazioni dell'operaismo e del sindacalismo armato presenti nel movimento rivoluzionario", proiettandosi verso "un progetto complessivo di potere contro lo Stato".

Proprio "l'individuazione del progetto "neo-

- 748 -

gollista" ed il sequestro Sossi" avevano "materializzato la parola d'ordine dell'attacco al cuore dello Stato, in cui la lotta armata supera l'ideo-forza per diventare ipotesi politica strategica, punto di riferimento rivoluzionario per il proletariato intero".

Gli slogan di esaltazione dei gravi attentati perpetrati nel 1975 e nel 1976 avevano anticipato le "direzioni lungo cui muoversi".

Certo, bisognava combattere "il golpismo bianco nelle sue articolazioni", "la mistificazione politica per la strumentalizzazione di vasti strati sociali", i fautori "morbidi del patto corporativo", gli "industriali come Agnelli che ricercano la sconfitta delle tensioni che percorrono e scuotono la classe operaia", "i CC, la magistratura, le autorità carcerarie che sono la punta di diamante della controrivoluzione".

Per "il "movimento operaio" era, però, ormai indispensabile inserire "all'ordine del giorno la necessità della rottura con la D.C., della sconfitta della strategia del compromesso storico" e "la questione della dittatura del proletariato".

- 749 -

In particolare, se si voleva "edificare l' alternativa comunista", doveva essere definitivamente "liquidata, battuta e dispersa" la Democrazia Cristiana, quale "vettore principale del progetto di ristrutturazione imperialista dello Stato".

Le analisi contenute nel documento del novembre 1977 già citato non lasciavano spazi per mediazioni.

Era "sulla macchina del potere democristiano, trasformata e rinnovata", secondo logiche utilitaristiche, era "sul nuovo regime da essa imposto" che avrebbe marciato "la riconversione dello Stato-nazione in anello efficiente della catena imperialista", attraverso "le feroci politiche economiche e i profondi mutamenti istituzionali in funzione apertamente repressiva richieste dai partners forti della catena" stessa.

"Lo strumento migliore" per raggiungere lo scopo era rappresentato "dal famigerato accordo a sei tra i partiti politici" che "costituiva il punto più alto nella creazione del consenso al progetto di ristrutturazione imperialista".

In altri termini, usando le parole scandite da Prospero Gallinari nel corso dell'udienza del

- 750 -

17 gennaio 1983, "la borghesia, alle prese con la crisi economica e con la forte presenza dell'antagonismo proletario, metteva a punto un progetto politico articolato che consentisse di affrontare le necessità di ristrutturazione complessiva della produzione cercando di controllare lo scontro di classe. A questo serviva il coinvolgimento subordinato dei revisionisti, cui veniva affidato il compito di costruire il consenso proletario alle scelte del capitale, in cambio di un "profumo" di partecipazione governativa".

Si trattava, cioè, di una "corresponsabilizzazione" dalle caratteristiche peculiari nella quale la D.C. rimaneva "forza centrale e strategica della gestione imperialista dello Stato", mentre "l'integrazione neo-corporativa nel cielo della politica" dei "berlingueriani", "catturati in un'intesa di programma, dopo 30 anni di totale preclusione", si risolveva pur sempre nell'assunzione di "una posizione subalterna", in ogni caso "importante" per "far accettare alla classe operaia e a tutti i proletari la ristrutturazione" in atto.

- 751 -

Ebbene, "questo disegno, plausibile e realistico e tavolino, data la disponibilità dei revisionisti a farsi Stato, era comunque destinato al fallimento", giacchè non era in grado di determinare la "cattura dei comportamenti di classe degli operai, delle lotte, delle iniziative rivoluzionarie".

"Oltre che nella coscienza soggettiva" delle Brigate Rosse, era "la realtà stessa dello scontro a porre sul tappeto l'esigenza proletaria di far saltare" un accordo "di solidarietà nazionale e costruire la FORZA POLITICA RIVOLUZIONARIA DI TUTTA LA CLASSE, capace di coagulare intorno ad una strategia tutto il potenziale rivoluzionario presente".

Da qui nasceva l'urgenza "di portare subito l'attacco diserticolante della guerriglia" e "la scelta prioritaria" di colpire e distruggere "l'insieme della D.C." - "il faro ed il punto di riferimento" di un simile "progetto" - con "un programma di combattimento" adeguato e con l'"unica discriminante tattica di concentrare l'offensiva su quegli uomini e quelle strutture già perfettamente in linea ed organi-

- 752 -

che ai piani del SIM".

Se la Democrazia Cristiana era "l'anima nera del sistema di sfruttamento e di potere in Italia, nemico riconosciuto ed attaccato da trent'anni di lotte proletarie", bisognava "stanare dai covi, variamente mascherati, gli agenti contro rivoluzionari della nuova DC, braccarli ovunque, non concedere loro tregua": "a partire dagli organismi centrali e dalle strutture fondamentali, ma estendendo l'attacco ad ogni ingranaggio, ad ogni rotella della macchina democristiana".

E, dunque, sulla base di questa "impostazione", peraltro conclamata da univoche testimonianze raccolte nel processo, proprio nell'autunno del 1977 le Brigate Rosse si prepararono a tradurre in realtà propositi a lungo rimuginati.

In merito, ha cominciato Petrizio Peci a fornire originali e concreti elementi di conoscenza, allorchè ha dichiarato che in quel periodo, "sei o sette mesi" prima del 16 marzo 1978, all'interno della organizzazione armata lievitò un dibattito serrato "sulla necessità di promuovere un controprocesso alla DC", non concernente però, ancora, "la specificazione dell'obiettivo

- 753 -

individuale da colpire".

Tale dibattito, a cui dettero "un contributo" di riflessioni e di suggerimenti le singole colonne, si concluse con la decisione di "sequestrare" contemporaneamente "un uomo politico" ed "un industriale milanese di alto livello", al rapimento del quale si sarebbe poi rinunciato per motivi di cautela quando venne promulgata la legge che sanciva l'obbligo di "denunciare i contratti degli alloggi e i loro occupanti".

In seguito, un "capo storico", Alfredo Buonavita, confermerà che "l'operazione Moro era programmata almeno dall'ottobre del 1977".

E per rendere verosimile la sua affermazione ha ricordato: "all'epoca ero detenuto a Fossombrone ed avevo intenzione di evadere. Chiesi aiuto ai compagni esterni per avere una macchina pronta con qualche arma a bordo e mi fu rifiutato. La motivazione fu che c'era in programma un'azione molto più grossa che avrebbe avuto al centro anche la liberazione dei prigionieri, per cui non valeva la pena di rischiare un'evasione dal muro di cinta con il pericolo di essere uccisi da una sentinella".

- 754 -

Tempo dopo, tuttavia, Lauro Azzolini gli rivelò, rispondendo ad una sua "battuta ironica circa la loro capacità di liberare qualcuno, che se le cose andavano come era previsto, la liberazione sarebbe avvenuta quasi certamente" e aggiunse che "al sequestro Moro doveva seguire a breve distanza un sequestro di un dirigente industriale di Milano".

Dal suo canto, Antonio Savasta ha ripetuto che "a livello di strutture periferiche", addirittura "di brigate", si discusse "in generale" della "situazione politica italiana", "sul peso della Democrazia Cristiana, sulla svolta che lo Stato era costretto ad effettuare a partire dal problema della crisi internazionale, sui piani economici e politici che questo tipo di svolta avrebbe imposto e le ripercussioni che la stessa avrebbe avute sulla classe".

Da questa indagine scaturì la "segnalazione che vi era l'esigenza di colpire la Democrazia Cristiana".

Comunque, stabiliti i contenuti della iniziativa da intraprendere, il Fronte di massa - composto sicuramente da Rocco Micaletto, Cristoforo-

no Piancone, Franco Bonisoli, Luca Nicolotti, Prospero Gallinari - e il Fronte logistico - formato da Mario Moretti, Raffaele Fiore, Valerio Morucci, Lauro Azzolini e Riccardo Dura - nonchè lo stesso Comitato Esecutivo, del quale facevano parte Moretti, Micaletto, Azzolini e Bonisoli, lasciarono concordemente cadere la loro scelta sul personaggio più rappresentativo del partito di maggioranza.

Le ragioni chiare di una tale risoluzione, nonostante i tanti interrogativi che ancora oggi si vogliono avanzare, sono tutte espresse nei documenti pubblicizzati dalle Brigate Rosse sia durante le fasi terribili della vicenda, sia in momenti successivi.

Aldo Moro fu la vittima designata perchè era "il gerarca più autorevole, il teorico, lo stratega indiscusso di quel regime democristiano che da trent'anni opprime il popolo italiano. Ogni tappa che ha scandito la controrivoluzione imperialista di cui la DC è stata artefice nel nostro paese, dalle politiche sanguinarie degli anni 50, alla svolta del centro-sinistra fino ai giorni nostri con "l'accordo a sei", ha avuto in Aldo Moro il padrino politico e l'esecuto

- 756 -

re più fedele delle direttive impartite dalle centrali imperialiste", con "il ruolo di massima e diretta responsabilità nelle scelte politiche di fondo e nell'attuazione dei programmi controrivoluzionari voluti dalla borghesia imperialista".

Nell'opuscolo n. 6 del marzo 1979, dedicato per intero alla "campagna di primavera", tali concetti saranno ribaditi con forza.

"Progettatore, ideatore, stratega, sempre in sintonia con le centrali imperialiste del capitale multinazionale, aveva condotto, padrino in discusso, la cosca DC a quei governi, equilibri politici, alleanze e complicità, che fedelmente avrebbero eseguito le direttive padronali, che con la più feroce repressione antiproletaria avrebbero garantito il perpetuarsi del potere della borghesia.

Dietro le cortine fumogene, dietro le fantasiose formule inventate da Moro, si è sempre celata la più accanita volontà di ingabbiare la classe operaia, di ridurre all'impotenza le masse popolari, di spezzare con la violenza armata dello Stato la resistenza proletaria.

- 757 -

Dietro la maschera degli "equilibri più avanzati" e delle "aperture a sinistra", Moro ha sempre cercato di nascondere il volto della dittatura DC, il volto della reazione, della conservazione del potere ad ogni costo".

Nè divergenti sono state le spiegazioni offerte da Antonio Savasta, Patrizio Peci, Emilia Libera e Massimo Cianfanelli, che ebbero modo di "partecipare", in misura diversa, ad un evento di portata eccezionale o di rivisitarne taluni aspetti con i principali protagonisti.

Costoro, in sostanza, richiamando i numerosi elaborati della organizzazione e dati acquisiti direttamente, non hanno avuto difficoltà a precisare "che attraverso l'analisi della Democrazia Cristiana si era arrivati ad identificare soprattutto in Aldo Moro l'uomo che non solo rompeva con le vecchie consorterie" e tentava di accreditare all'esterno una immagine "rinnovata" del suo partito, ma aveva la capacità di mediare "le contraddizioni" del sistema e di "ipotizzare una linea politica", estremamente pericolosa "per gli interessi del proletariato", idonea ad "inaugurare una nuova epoca nel con-

- 758 -

trollo delle tensioni di classe".

La sintesi del dibattito spettò, secondo le regole del sodalizio, alla Direzione Strategica - costituita da Moretti, Micaletto, Azzolini, Bonisoli, Fiore e Morucci - la quale, quindi, si assunse la responsabilità di dare "il via in termini strategici alla operazione".

Avendo ben presenti le finalità di "disarticolare i progetti politici di ristrutturazione del regime della crisi" e "di aprire una nuova fase della guerra di classe", gli "uomini delle Brigate Rosse" si accinsero a vivere la loro "avventura" per riaffermare "l'esistenza di un potere rivoluzionario lucido politicamente, solido ideologicamente, organizzato oltre ogni sospetto, efficiente militarmente" e "mettere a fuoco nella coscienza di ciascuno la necessità di schierarsi nello scontro".

La strada imboccata agli inizi degli anni 70 lasciava intravedere in fondo un traguardo stimolante: "una bruciante sconfitta della borghesia imperialista".

\* \* \* \* \*

Una impresa del genere richiese, ovviamente, una meticolosa preparazione.

- 759 -

Subito il Comitato Esecutivo, a cui competeva di "gestire" tutte "le azioni di carattere generale" particolarmente "importanti", si preoccupò di studiare uno schema adeguato alla serietà dell'impegno e di apprestare gli strumenti per assicurare il pieno successo di un "attacco al cuore dello Stato" senza precedenti.

Convinti assertori della tesi che "i problemi militari e tecnici trovano sempre una efficace soluzione solo all'interno di una concezione politica corretta della costruzione dell'organizzazione rivoluzionaria", i brigatisti cercarono di sfruttare al massimo la "capacità collettiva" della banda, "l'alto grado di precisione" raggiunto "dai singoli compagni" e la validità di "un modulo" di intervento che poteva in ogni caso contare sull'arma della sorpresa.

Come, del resto, si era verificato in altri frangenti, Mario Moretti, Rocco Micaletto, Lauro Azzolini e Franco Bonisoli si riservarono i compiti delicati del "coordinamento", della supervisione delle varie attività e non mancarono di far sentire il peso della loro "esperienza" per sciogliere nodi materiali che avreb

- 760 -

bero, se non affrontati con tempestività, rischiato di condizionare lo sviluppo dei piani fissati.

In primo luogo, affidarono ai "militanti" che agivano nel "pelo" di Roma l'incarico di "tradurre in azione concreta la proposta complessiva" approvata dagli organismi di vertice.

Dirà Carlo Bozzo, dissociatosi dalla lotta armata (237), che "Da vari clandestini genovesi, tra cui Dura, Lo Bianco e Guagliardo", seguì "in più riprese che l'azione di Via Fani, benchè fosse stata organizzata a livello nazionale, era stata effettuata e gestita prevalentemente dai componenti della colonna romana".

Proprio Riccardo Dura asserì "che almeno l'80% dei partecipanti all'impresa nel suo insieme appartenevano alla colonna romana. Specificò che la presenza di elementi esterni alla colonna si limitò solo all'agguato di Via Fani, mentre quelli della colonna romana provvidero a tutte le altre incombenze, tra le quali i cambi delle autovetture, la gestione delle basi operative e

---

(237) - Cartella 17, Volume D, f. 764 del Procedimento n. 5/82 R.G. .

la gestione della prigionia di Moro". Anche "tutta la fase del rapimento successiva all'eccidio di Via Fani, fu gestita dalla colonna romana".

Coincidenti al riguardo sono le testimonianze sia di Patrizio Peci, sia di Massimo Cianfaneli, Antonio Savasto ed Emilia Libera, i quali, anzi, essendo all'epoca inseriti nella brigata "universitaria", sono stati in grado di indicare circostanze inedite di notevole interesse.

Intanto, i brigatisti capitolini "furono mobilitati al massimo" in quanto "c'era in programma un'azione grossa" e, cioè, "un attacco contro la Democrazia Cristiana".

Sotto la guida dei membri della direzione locale, si mise in moto "un'attenta inchiesta sulle abitudini dell'on. Aldo Moro", a cominciare "da un esame di tutti i percorsi abitudinari del parlamentare, al fine di scegliere quello ritenuto più idoneo dal punto di vista militare".

Patrizio Peci apprese da Fiore Raffaele "che Moro venne osservato anche mentre si trovava nella Chiesa nella quale andava le mattine quan

- 762 -

do usciva di casa. Mentre Moro era in Chiesa un compagno dell'organizzazione riuscì a controllare la macchina con la quale viaggiava, rilevando che il vetro non era antiproiettili".

Antonio Savasta, a sua volta, ha riferito "che il presidente della D.C. fu pedinato scrupolosamente": Bruno Seghetti e Barbara Balzerani "ne avevano controllato i movimenti nella Chiesa" ove di solito si recava a pregare.

Del pari importante è la deposizione di Tomei Mauro (238) che, "tra il 26 dicembre 1977 e il 5 gennaio del 1978" nella Chiesa di Santa Chiara in Piazza dei Giochi Delfici notò due persone, un uomo ed una donna, che guardavano insistentemente l'on. Moro il quale era seduto con alcuni familiari su un banco del tempio.

Il teste ha aggiunto, ancora, che una domenica compresa tra il gennaio e il febbraio del 1978, dopo aver assistito alla messa celebrata nella stessa chiesa, vide "un giovane" fotografare l'edicola presso la quale abitualmente sostava la vettura della Polizia che accompagnava l'on. Moro.

---

(238) - Cartella 7, Fascicolo 19, f. 4774; Cartella 17, Fascicolo 3, f. 723, 725 del Procedimento n. 31/81 R.G. .

- 763 -

Dopo aver scattato alcune istantanee, lo sconosciuto salì su una Mini Morris color nocciola, a bordo della quale era una ragazza, e si allontanò.

"Circa un mese prima del sequestro di Aldo Moro", Bruno Seghetti incaricò Antonio Savasta "di guardare un pò come l'onorevole si presentava all'Università. Si trattava di una inchiesta di tipo militare", di cui furono avvertiti pure "i compagni della brigata", sollecitati a verificare "come l'onorevole si muoveva".

"Andammo a vedere a Scienze Politiche quante lezioni teneva, in che giorno e in che ora faceva lezione e alcune volte ci appostammo dentro l'Università per vedere come arrivava, come scendeva, la sua scorta, il comportamento della scorta stessa e l'ambiente che gli era intorno".

I risultati della indagine non furono giudicati positivamente, tanto che il Seghetti venne informato "che lì era impensabile qualsiasi tipo di azione", sia perchè "c'erano moltissimi studenti" e, per la obiettiva situazione dei luoghi, "ogni via di fuga, ogni modello operativo avreb-

- 764 -

be trovato ostacoli", sia perchè "la scorta era abbastanza numerosa e attenta", per cui un eventuale conflitto "avrebbe impedito il defilarsi del nucleo" destinato a condurre l'attacco.

Nello stesso periodo i componenti del gruppo operante nell'Ateneo, che già erano impegnati autonomamente a "controllare" il prof. Francesco Tritto, si accorsero che Bruno Seghetti stava "svolgendo per conto suo" degli accertamenti sull'assistente dell'on. Moro.

Emilia Libera, Teodoro Spadaccini e Massimo Cianfanelli hanno asserito che "al momento la cosa era sembrata strana", na pri, "quando era uscite fuori che erano state fatte delle telefonate al prof. Tritto" durante "la prigionia di Moro", l'episodio acquistò un chiaro significato.

Nel contempo "in tutte le brigate fu portata dai "regolari" una lista di macchine da rubare", tra le quali "una macchina grande, tipo 132, un furgone, una macchina familiare, cinque macchine a quattro sportelli".

Tale lista fu mostrata da Bruno Seghetti anche ad Emilia Libera, che all'udienza del 12 maggio

1982 ha svelato il particolare con estrema naturalezza.

Comunque in gran segreto le Brigate Rosse continuarono i loro preparativi.

Dopo che il Comitato Esecutivo ebbe "selezionato", come ha precisato Antonio Savasta, gli uomini che dovevano intervenire in Via Fani per "annientare" gli agenti in servizio di scorta e rapire l'on. Aldo Moro, scegliendoli tra i militanti più esperti e affidabili delle singole colonne, si accelerarono le fasi della messa a punta della iniziativa criminosa.

Addirittura Fiore Raffaele e altri elementi inseriti nel commando di assalto parteciparono ad esercitazioni a fuoco su una spiaggia "nell'area di Ostia".

Secondo quanto accennato a Patrizio Peçi dal Fiore, prima di quel 16 marzo fatidico, "ci siamo addestrati sulla sabbia e mi sono reso conto, effettivamente, che non è così facile mirare giusto con il mitra, perchè sulla sabbia c'è un vantaggio, cioè rimangono dei buchi, per cui si vede proprio dove va a finire la scarica".

- 766 -

Una nuova prova la effettuarono il Fiore e Bonisoli in una grotta nei pressi di Saluzzo: nella occasione Raffaele Fiore sparò "con la sua arma", la Beretta M 12 recuperata il 28 marzo 1980 presso l'abitazione di Falcone Pietro in Occhieppo Inferiore; il Bonisoli usò "uno Zerbino, un mitra molto particolare" che non era agevole "trovare in giro".

Invece, Lauro Azzolini, che pure aveva assicurato la sua presenza, disertò l'appuntamento "per suoi problemi" personali.

Ovviamente - lo ha ricordato lo stesso Peri - un'impresa così complessa impose una serie di minuziosi adempimenti di carattere logistico e, soprattutto, una oculata ricognizione dei luoghi che sarebbero diventati teatro dell'eccidio, delle zone adiacenti e delle vie di fuga.

Già il 22 o il 23 febbraio, verso le ore 9,15-9,30, Fortuni Candido, mentre in compagnia della moglie Bentivoglio Giuseppa stava percorrendo con il proprio mezzo Via Mario Fani, in prossimità di Via Sengemini, si imbattè in una Fiat 128 bianca, di tipo identico all'altra utilizzata la mattina dell'agguato, che aveva la torce

- 767 -

CD 19... con "una scrostatura della vernice" sulla sinistra, all'altezza dell'ovale del numero 9, che consentiva "di vedere la parte metallica sottostante" (239).

Che si trattasse della targa applicata il 16 marzo alla vettura rubata a Miconi Nando emerge da un semplice esame visivo del reperto in sequestro.

All'improvviso l'auto "partiva provocando lo stridio delle gomme", gli "tagliava la strada, immettendosi in Via Fani", ove, "all'incrocio con Via Stresa, in un primo momento accennava a rallentare e subito dopo bloccava completamente, tanto da porsi trasversalmente con la parte anteriore rivolta verso Via della Camilluccia".

La manovra, non dettata da alcuna necessità, costrinse il Fortuni "a frenare bruscamente e a sterzare a destra" per evitare una collisione.

"I due occupanti della 128 familiare, un uomo e una donna - che era al volante - si girarono indietro e ripartivano subito a forte velocità, imboccando Via Stresa".

---

(239) - Cartella 1, Fascicolo cit.; Cartella 17, Fascicolo 1, f. 37, 100; Fascicolo 2, f. 47; del Procedimento 31/81 R.G. - Verbale di udienza del 20.9.

- 768 -

Risentito, il teste li inseguì e li raggiunse in Via della Camilluccia nei pressi del distributore di benzina di Largo Ottorino Respighi.

E nel sorpassare le vetture guardò "attentamente" i protagonisti della "bravata": l'uomo "era molto robusto, aveva baffi scuri e folti, piuttosto lunghi, capelli scuri non lunghi, viso pieno"; la donna "aveva capelli neri, ben curati, a forma di caschetto, viso triangolare".

Negli uffici del Nucleo Investigativo dei Carabinieri riconoscerà il giovane in Prospero Gallinari, dopo aver visionato molte segnaletti che di presunti militanti delle Brigate Rosse, e ribadirà sempre il suo convincimento.

La Bentivoglio Giuseppa ha confermato sostanzialmente la versione dei fatti resa dal marito, anche se non è stata in grado di procedere ad alcuna identificazione (240).

V'è da rimarcare che questo episodio dimostra con chiarezza che i brigatisti non lasciarono niente al caso e addirittura sperimentarono in concreto le modalità esecutive dell'azione.

---

(240) - Cartella 17, Fascicolo 2, f. 473 del Procedimento 31/81 R.G., Verbale di udienza del 21.9.

- 769 -

Nella prima decade di marzo anche il commerciante Taraddei Alvelino scorse "una Fiat 128 bianca, di tipo familiare, targata CD" che era "in sosta in Via del Forte Trionfale" (241).

Ancora, D'Achille Mario il 12 marzo, intorno alle ore 11,30-12, transitando per Via del Forte Trionfale in direzione della Via Cassia, in crociò "una Fiat 128 bianca familiare", su cui viaggiavano "un uomo di statura superiore alla media, senza baffi, con grossi occhiali scuri, con capelli lunghi, scuri, leggermente brizzolati alla tempie" e "una donna di basse statura, dai bei lineamenti, con capelli casteno-scuro" (242).

Due giorni dopo il D'Achille rivide lo stesso veicolo mentre "si fermava davanti al cancello di un edificio". Ne discese una giovane che si avviò, con passo spedito, all'interno dello stabile distante appena cinquanta metri dall'abitazione dell'on. Aldo Moro.

Il conducente, invece, "ripertì subito, cercando di fare inversione di marcia" e per poco

---

(241) - Cartella 1, Fascicolo 2, f. 481; Cartella 17, Fascicolo 2, f. 495 del Procedimento n. 31/81 R.G.

(242) - Cartella 1, Fascicolo 1, f. 266, 281; Fascicolo 2, f. 499; Cartella 17, Fascicoli 1-2-3, f. 50, 370, 567 del Procedimento 31/81 R.G. . Verbale di udienza del 20.9.

- 770 -

non causò un incidente: "in questo frangente ho notato che l'auto era targata "CD" e che alle guide si trovava la stessa persona che avevo visto qualche giorno prima".

Si eccenterà in istruzione che l'immobile era in realtà sede della clinica "Villa Maria Pie", dal cui parco, non intercluso ad estranei; era possibile, inoltre, osservare tranquillamente l'ingresso della casa dello statista.

Alle ore 17 del 13 marzo Botticelli Luigi (243) e Ferragamo Lorenzo (244), giunti a bordo di una utilitaria all'incrocio di Via Fani con Via Stresa si accodarono ad "una Fiat 128 bianca modello familiare con targa CD..." sulla quale erano due passeggeri.

L'auto procedeva lentamente, con circospezione, come se il pilota "avesse avuto difficoltà ad orientarsi".

Durante il sorpasso entrambi si accorsero che "il giovane seduto sul lato destro della guida", "dal viso ovale" con folta barba, "calzava un

---

(243) - Cartella 1, Fascicolo 1, f. 88; Cartella 17, Fascicoli 1-2, f. 33, 303, 463 del Procedimento penale n. 31/81 R.G. . Verbale di udienza del 20.9.

(244) - Cartella 1, Fascicolo 1, f. 90; Cartella 18, Fascicolo 5, f. 973 del Procedimento 31/81 R.G. .

- 771 -

berretto di colore azzurro intenso con visiera e con fregi dorati formati da due semicerchi in alloro".

L'attendibilità dei testi che, non va dimenticato, si sono spontaneamente presentati alle autorità inquirenti nella immediatezza degli eventi, è, del resto, confortata da ulteriori fonti, le quali hanno avuto l'opportunità di sorprendere in circolazione, in momenti e luoghi diversi, un mezzo avente la peculiare caratteristica di essere munito di targa simile a quella poi recuperata.

Così, Tersigni Roberto, medico presso il Policlino, in una mattina imprecisata, all'inizio di marzo, "all'altezza di Porta Pia, nel tratto scoperto del sottopassaggio di Corso Italia", superò "un'autovettura che poteva essere una Fiat 128 di colore chiaro, la cui targa era CD. In detta autovettura vi erano quattro-cinque persone". Alcune di esse "erano vestite in bleu come piloti dell'Aeronautica civile" (245).

In particolare il professionista fece "caso ad

---

(245) - Cartella 1, Fascicolo 1, f. 233; Cartella 18, Fascicolo 4, f. 951 del Procedimento 31/81 R.G. .

- 772 -

un giovane sui 25-30 anni, vestito con l'abito di pilota civile, il quale sedeva sul sedile posteriore di sinistra. I capelli di tale individuo erano biondi e curati, non lunghi.

A bordo della macchina era anche una donna".

L'avvocato Pasquale Cippone, verso le ore 12 di un giorno dei primi di marzo vide uscire dalla sede dell'Ambasciata dell'Iraq due uomini di circa 30 anni, "che salirono su una Fiat 128 bianca targata CD 1..." e si allontanarono dalla zona (246).

Uno di costoro indossava una "uniforme di addetto al servizio di compagnie aeree", era "un tipo abbastanza robusto e dai capelli rossi" con i baffi: dinanzi al G.I. <sup>il teste</sup> riterrà di riconoscerlo in Prospero Gallinari.

Alle ore 11 del 15 marzo il reverendo Perlini Celeste notò parcheggiare in Piazza del Popolo "la Fiat 128 familiare di colore bianco che recava posteriormente una targa di vecchio tipo con la sigla CD" (246 bis).

Sull'auto erano "un uomo di statura media, corporatura robusta, capelli scuri e lunghi, zig-

---

(246) - Cartella 1, Fascicolo 1, f. 72; Cartella 17, Fascicolo 3, f. 666; Verbale di udienza del 22.9.

(246 bis) - Cartella 18, Fascicolo 4, f. 961 del Procedimento 31/81 R.G. . . .

- 773 -

ni sporgenti" e una giovane "di statura media, corporatura esile, viso magro, capelli biondi tinti e lunghi".

Quasi contemporaneamente sopraggiunse "una Renault di colore amaranto" che si arrestò "nei pressi dell'altra macchina" e che era "identica a quella in cui venne posto il cadavere dell'on. Moro".

Il sacerdote, esaminando fotografie mostrategli dal magistrato, ravviserà, "per quanto riguarda l'uomo, una vaga rassomiglianza con Prospero Gallinari e, per quanto concerne la donna, una vaga somiglianza con Barbara Balzerani".

Più tardi, alle ore 18, Albuzzi Antonio, carabiniere in servizio presso la stazione dell'Aeroporto di Ciampino, sul Lungotevere delle Navi si imbattè nella "Fiat 128 bianca targata CD1..."(247).

Il guidatore, di "25-27 anni", aveva "viso ovale leggermente sfilato, baffi scuri, folti e regolari, capelli lunghi".

Il compagno, dell'apparente età di circa 45 anni, "aveva una corporatura robusta, inforcava

---

(247) - Cartello 1, Fascicolo 1, f. 122; Cartella 18, Fascicolo 4, f. 955 del Procedimento 31/81 R.G. .

- 774 -

occhiali con montatura scura e portava un copri-  
capo e coppola".

Ma i terroristi si preoccuparono di controlla-  
re i movimenti della vittima designata anche in  
Via Savoia.

Se, come si è accennato nella parte generale,  
gli elementi acquisiti non consentono di mettere  
in collegamento i fatti giudicati dalla Corte  
con l'episodio di cui fu protagonista il 23 no-  
vembre 1977 il direttore del "Corriere della  
Sera" Franco Di Benedetto, tuttavia, attraverso le  
deposizioni di Claudio Leone e Mario Lillo, può  
serenamente affermarsi che figure "interessate"  
si aggirarono sotto lo studio del parlamentare  
della Democrazia Cristiana allo scopo di racco-  
gliere dati necessari per articolare nel miglio-  
re dei modi un progetto di morte.

Ha riferito, in proposito, il Leone, che diri-  
geva il giornale giovanile "Tutti" con sede pro-  
prio in Via Savoia n. 51, che "il 10 o 11 marzo",  
"sia entrando verso le ore 14,30, sia uscendo  
verso le ore 15", ebbe occasione di scorgere "una  
persona di sesso maschile alta circa m. 1,75,  
corporatura robusta, capelli biondo-rossicci, li

- 775 -

sci, non lunghi, baffi alquanto folti". Questi, "con a tracolla una borsa di colore marrone tipo cuoio", era fermo in istrada e "osservava con fare guardingo l'ingresso dell'ufficio dell'onorevole", che, presumibilmente, "era presente in quanto la scorta era ad attenderlo" (248).

"Lunedì 13 o martedì 14", recatosi ancora in Via Savoia, Leone Claudio "rivide la stessa persona" in atteggiamento equivoco.

Più dettagliato è stato il racconto di Mario Lillo (249), il quale, per un certo lasso di tempo e sino ad un paio di giorni prima del 16 marzo, notò più volte in Via Savoia, ad una distanza di 30-40 metri dallo studio dell'on. Moro, "un furgone di colore chiaro".

A circa 10 metri dall'automezzo era, di solito, parcheggiata una moto di grossa cilindrata, probabilmente marca Honda.

Però, "sei o sette giorni prima dei fatti di Via Fani", il Lillo si rese conto che, al posto di detta motocicletta, sostava "una vettura co-

---

(248) - Cartella 1, Fascicolo 1, f. 13; Cartella 17, Fascicolo 1, f. 108; Cartella 49, Fascicolo 4, f. 17 del Procedimento 31/81 R.G. Verbale di udienza del 21.9.

(249) - Cartella 1, Fascicolo 2, f. 488; Cartella 17, Fascicolo 4, f. 986 del Procedimento 31/81 R.G.

- 776 -

lor aragosta a coda mozza, di media cilindrata", che non ha escluso potesse essere la Renault rossa ritrovata in Via Caetani.

Sul veicolo erano seduti due uomini che egli guardò insistentemente, tanto che il conducente avviò il motore e si affrettò ad allontanarsi "sgommando".

Ebbene, esibitegli numerose foto segnaletiche, il teste ha indicato in Prospero Gallinari colui che era accanto al guidatore.

La ricostruzione degli avvenimenti, pur con i limiti che sono insiti in una attività di sintesi di risultanze probatorie per molte ragioni approssimative o lacunose, offre comunque la certezza che per lunghi mesi attorno ad Aldo Moro continuarono a volteggiare avvoltoi pronti a gettarsi sulla preda inconsapevole.

\* \* \* \* \*

Per concludere la notevole "efficienza" della organizzazione e per ricordare la loro minacciosa "presenza" nella vita del Paese, travagliato da una crisi politica che si stava evolvendo verso originali assetti politici, le Brigate Rosse lan-

- 777 -

ciarono una nuova sfida alle istituzioni.

Il 14 febbraio 1978 alle ore 9, Riccardo Palma, magistrato di Cassazione applicato al Ministero di Grazia e Giustizia, venne assassinato in Via Forlì nel momento in cui si accingeva a salire sulla sua auto.

La colonna romana affidò a Prospero Gallinari il compito di guidare un nucleo di fuoco nell'attentato contro un integerrimo servitore dello Stato e di ribadire con "la prassi" che, "nell'attuale fase dello scontro di classe", non esistevano più "mediazioni adottabili", se non "in rapporto dialettico con la necessità di incidere militarmente per poter incidere politicamente".

E allorchè l'8 marzo si riaprì a Torino il processo a carico dei vari Curcio, Franceschini, Semeria, Ognibene, ecc., il clima di tensione contribuì ad accentuare le preoccupazioni per ulteriori clamorose iniziative.

Ma il 16 marzo 1978 un commando "operativo" scese in campo - "per la prima volta" dirà Antonio Savasta - determinato ad "attaccare il nemico in una battaglia" che "fornisse alle masse

- 778 -

proletarie il margine reale della crescita della forza guerrigliera" e, sorprendendo tutti, portò a termine una impresa destinata a produrre conseguenze ancora oggi incalcolabili.

In verità, già nei giorni precedenti Via Mario Fani fu oggetto di attenta "osservazione" da parte di "strani" personaggi che non è difficile ritenere collegati alla operazione.

Cannizzo Giacomina, "in una mattina della prima decade di marzo", passando con la sua macchina, fu colpita da un giovane "in tenuta da netturbino", alto m. 1,75, di corporatura magra, capelli neri, lisci, tagliati corti, viso allungato leggermente incavato, occhi neri, con un paio di baffetti pure neri (250).

La Cannizzo si meravigliò per l'aspetto "molto curato" del soggetto che era "intento al suo lavoro" e che di sicuro non aveva mai visto nel quartiere.

Sentita in istruttoria, nel reitorare tale convincimento, costei ha accennato ad "una certa somiglianza" dell'individuo con Lauro Azzolini.

---

(250) - Cartella 1, Fascicolo 4, f. 810; Cartella 17, Fascicolo 3, f. 610 del Procedimento 31/81 R.G. .

- 779 -

Dello stesso tenore la deposizione di Cordella Annunziata (251) che, "non più di tre o quattro giorni prima" dell'agguato, "verso le 10-10,30, accanto al marciapiede del bar Olivetti" incrociò un uomo "in divisa da spazzino": "aveva il viso pulito senza barba nè baffi, con i capelli un pò lunghi, alto, con un giaccone fino alla coscia molto ordinato, con il berretto da netturbino".

Anche la Cordella, che pure abitava in Via Stresa e che era "solita" parlare con "gli addetti alla nettezza urbana della zona", rimase perplessa di fronte allo sconosciuto.

Ebbene, nella notte tra il 15 e il 16 marzo in Via Brunetti i brigatisti squarciarono i copertoni delle ruote del furgone con il quale Spiriticcio Antonio si recava ogni mattina a vendere fiori proprio all'angolo di Via Fani e Via Stresa.

La circostanza subito svelata dall'interessato (252), è stata poi commentata da Patrizio Peci

- 
- (251) - Cartella 1, Fascicolo 3, f. 670; Cartella 17, Fascicolo 3, f. 87 del Procedimento n. 31/81 R.G. . Verbale di udienza del 20.9 .  
(252) - Cartella 1, Fascicoli 1-2, f. 91, 234, 493; Cartella 17, Fascicolo 3, f. 444 del Procedimento 31/81 R.G. .

- 780 -

e Antonio Savasta, i quali hanno sottolineato che effettivamente si volle in tal maniera impedire allo Spiriticchio di trovarsi sul luogo abituale di lavoro al momento dell'assalto.

Alle ore 6,25 del 16 marzo, la guardia giurata Lorio Riccardo, transitando per Via del Forte Trionfale, vide "una Fiat 128 bianca familiare, targata CD" che aveva "una lieve strisciatura sullo sportello anteriore sinistro", in seguito rilevata pure sull'auto di Miconi Nando (253).

A bordo della macchina, in sosta a circa duecento metri dall'alloggio dell'on. Aldo Moro, erano quattro persone: "l'uomo seduto al volante vestiva una giacca di panno, del tipo militare, di colore verde".

Più tardi, verso le ore 7,30, Strambone Giovanni, portiere di uno stabile di Via Salsomaggiore, "durante il giro mattutino per andare a comperare i giornali", notò nei pressi dell'incrocio di Via Stresa un uomo e una donna che egli aveva scorto il 14 e il 15 marzo, pressappoco alla stessa ora e nello stesso luogo, "in atteggiamento af-

---

(253) - Cartella 1, Fascicolo 1, f. 61; Cartella 18, Fascicolo 4, f. 949 del Procedimento 31/81 R.G. . Verbale di udienza del 22.9 .

- 781 -

fettuoso" (254).

Il teste fu attratto dalla "notevole somiglianza del giovane con il calciatore Martini della Lazio", squadra della quale egli era tifoso, e non ha avuto, quindi, dubbi nell'identificarlo per Lauro Azzolini.

Alle ore 8,30, il netturbino Proietti Ernesto, nel percorrere a piedi Via Stresa, vide "un'auto vettura di colore scuro, presumibilmente una 132 o un'Alfetta, con quattro persone a bordo" (255).

Dal veicolo, arrestatosi all'altezza di un negozio di macelleria, discesero "tre individui" che indossavano una divisa che gli parve identica a quella dei funzionari dell'Alitalia, "anche perchè uno di questi portava in mano una borsa con la scritta e lo stemma" della compagnia di bandiera.

"L'autovettura con a bordo solo l'autista si è diretta verso Via Mario Fani, mentre delle tre persone due sono risalite verso Via Trionfale e l'altra è scesa verso Via Mario Fani, dove si era

---

(254) - Cartella 1, Fascicolo 1, f. 157; Cartella 17, Fascicoli 1-3, f. 1, 42, 680 del Procedimento 31/81 R.G. . Verbale di udienza del 20.9 .

(255) - Cartella 1, Fascicolo 1, f. 42; Cartella 17, Fascicoli 1 e 3, f. 55, 569 del Procedimento 31/81 R.G.; Verbale di udienza del 20.9 .

- 782 -

diretta l'auto. La persona che aveva la borsa in mano è una di quelle che è risalita verso Via Trionfale. Due delle tre persone che sono scese dalla macchina calzavano il berretto ed erano alte un metro e settantacinque circa, di corporatura snella, con capelli scuri, mentre quello senza berretto era alto un metro e sessantacinque circa, con capelli castano chiari ondulati".

"Dopo circa quindici minuti le due persone che si erano portate sulla Via Trionfale sono tornate in Via Stresa con altre due persone sempre in uniforme e insieme sono scese verso Via Fani".

Alle 8,50, in prossimità di Largo Sangemini, i coniugi Destito Carmelo e Valentini Lia, che provenivano da Via Molveno e si stavano recando con due auto diverse al Policlinico Gemelli, ove esplicavano la loro professione, ebbero modo di imbattersi negli stessi terroristi che, secondo il Proietti, si erano avviati lungo Via Trionfale.

Il primo, in sostanza, ha dichiarato (256) che, non appena uscite dal suo garage, "all'incrocio

---

(256) - Cartella 1, Fascicolo 1, f. 50; Cartella 17, Fascicolo 3, f. 713 del Procedimento 31/81 R.G.

- 783 -

di Via Molveno con Via Sangemini", alla sua sinistra notò "due individui in uniforme, con un soprabito scuro, che portavano un berretto tipo militare. I due si dirigevano a piedi verso Via Stresa e si accingevano ad attraversare l'incrocio".

Continuando lentamente la marcia per attendere la moglie, in Piazza Monte Gaudio - nello spiazzo costituito dalla intersezione di Via Stresa con Via Trionfale - il Destito si accorse della presenza "di altri due uomini vestiti con uniformi analoghe a quelle indicate. Anche questi due individui camminavano verso Via Stresa".

Valentini Lia, a sua volta, ha precisato (257) che, "giunta all'incrocio con Via Sangemini", osservò attentamente "due individui vestiti con un soprabito bleu scuro", i quali "avevano quasi ultimato l'attraversamento": "uno era alto 1,80 circa, di statura atletica con capelli corti, senza basette, l'altro era più basso e di corporatura esile".

"L'individuo atletico, sulla trentina, aveva di fianco, alla sua sinistra, l'altro uomo. Entrambi

---

(257) - Cartella 1, Fascicolo 1, f. 53; Fascicolo 3, f. 715 del Procedimento 31/81 R.G. .

- 784 -

camminavano a passo spedito. L'individuo di taglia atletica teneva in mano una borsa con la scritta "Alitalia" e portava un berretto con visiera".

La donna non fece "caso se l'altro fosse munito di borsa e portasse un berretto".

"I due, comunque, si dirigevano verso Via Stresa".

Più avanti, tuttavia, "all'incrocio con Via Stresa", l'attenzione della Valentini fu attratta da "un furgone proveniente da Via Stresa dalla parte di Via Trionfale", alla cui guida era "un giovane con la barba rada e le guance scavate".

Il mezzo, di colore chiaro, "rallentò all'incrocio" e, quindi, "deviò a destra per Via Sangemini".

Anche Basilischi Erminia, alla stessa ora, vide "all'angolo di Via Stresa con Piazza Monte Gaudio i due giovani in divisa Alitalia" già descritti da Destito Carmelo (258).

La teste, anzi, si avvicinò a costoro per chie

---

(258) - Cartella 17, Fascicolo 2-3, f. 369, del Procedimento 31/81 R.G.; Verbale di udienza del 21.9.

- 785 -

dere notizie "sull'orario di un volo proveniente dal Sud-America".

Le risposte furono evasive e gli interpellati si mostrarono "molto nervosi e agitati".

Al riguardo v'è da sottolineare che la Basigli, avendo successivamente riconosciuto uno di essi in Franco Bonisoli dalle fotografie diffuse dal Ministero degli Interni, ne accennò in privato a Di Santo Quirino, parroco della Chiesa di S. Francesco di Monte Mario, il quale informò immediatamente i Carabinieri del Nucleo Investigativo (259).

Nel frattempo, De Andreis Lina Cinzia - la cui deposizione si rivelerà di enorme importanza per la ricostruzione degli eventi (260) - mentre "all'altezza di Via Fani" cercava le sigarette nella sua borsa, constatò che "all'angolo di Via Stresa era ferma una autovettura Fiat 128 di colore bianco targata CD... . All'interno vi erano tre persone: due uomini sul sedile anteriore e una donna sul sedile posteriore".

---

(259) - Cartella 1, Fascicolo 2, f. 284; Cartella 17, Fascicoli 1 e 3, f. 80, 720 del Procedimento 31/81 R.G.; Verbale di udienza del 20.9 .

(260) - Cartella 1, Fascicolo 2, f. 385, 449; Cartella 17, Fascicoli 1 e 3, f. 49, 90, 609 del Procedimento 31/81 R.G.; verbale di udienza del 20.9 .

- 756 -

"Quello seduto al posto di guida aveva i baffi alla mongola, aveva una divisa con cappello dal quale fuoriuscivano capelli biondi pettinati con la riga al centro. L'uomo seduto accanto al posto di guida indossava anch'egli una divisa con cappello dal quale fuoriuscivano capelli scuri". Si trattava, in ogni caso, "di divise scure del tipo in uso al personale di volo delle società di navigazione aeree civili".

La donna "aveva un paio di occhiali tipicamente femminili del tipo lungo ad ali di farfalla".

Accendendo la sigaretta, la De Andreis intravede sul lato opposto della strada "un uomo dell'apparente età di 30-35 anni, di corporatura massiccia, con occhi molto grandi a mandorla, labbra grosse, viso grasso. Questi indossava un berretto tipo coppola, un giubbotto nero di pelle e pantaloni stesso colore e, sentendosi osservato, la fissò "in modo torvo".

Dopo aver proseguito "sempre per Via Stresa per circa 20-30 metri" De Andreis Lina Cinzia decise di "tornare indietro" e in quel momento si rese conto che sul posto erano in sosta altre due mac-

- 787 -

chine: "una Fiat 131 bleu con due persone a bordo, due giovani con occhiali Ray-ban scuri, che vestivano maglioni alla dolce vita scuri e giubbotti anch'essi scuri, e una Fiat 128 color bleu, su cui era un giovane, con occhiali ed abiti simili a quelli degli occupanti della 131".

Un'altra Fiat 128 chiara venne parcheggiata in Via Mario Fani, "di fronte all'incrocio con Via Madesimo, sul lato destro ove sono ubicate delle scalette".

Ad accorgersene fu Alberucci Edoardo (261) che si era recato all'edicola dei giornali di Via Fani: sul veicolo erano "due giovani dell'apparente età di 20-25 anni, senza barba e baffi, con capelli scuri folti, con maglioni".

"Ad una quindicina di metri dall'incrocio di Via Madesimo camminava una persona di circa 30-35 anni, stampiato, coi capelli corti, color rossiccio, che lentamente si spostava nel tratto di marciapiede andando verso Via Trionfale" e "si guardava intorno verso Via Trionfale".

Intanto, gli altri terroristi si accingevano ad

---

(261) - Cartella 1, Fascicolo 1, f. 154; Cartella 17, Fascicolo 1, f. 41 del Procedimento 31/81 R.G.; Verbale di udienza del 20.9 .

- 788 -

occupare le posizioni prestabilite e si preparavano all'attacco.

Spiegherà Bosco Carmela (262) che "alle 8,50 apparvero in Via Stresa, venendo da Via Trionfale, quattro persone" che transitarono sul marciapiede di fronte alla sua lavanderia situata in Via Stresa n. 113 e si avviarono "verso Via Fani".

Questi individui procedevano a coppie, "distanziate di 5-6 metri".

La donna notò "della prima coppia un giovanotto alto, biondo, che indossava una divisa dell'aeronautica del colore "Avion" e un berretto sempre del tipo da aviatore con visiera. Gli altri tre erano tutti con soprabito molto scuro e si trattava più di un impermeabile che di un soprabito tanto che svolazzava. Anche queste tre persone avevano un berretto con visiera identico a quello del primo senza impermeabile.

Della prima coppia, il secondo era più basso dell'altro descritto e di corporatura normale. Quanto alla seconda coppia, i due avevano altez-

---

(262) - Cartella 1, Fascicolo 2, f. 427; Cartella 17, Fascicolo 1, f. 85 del Procedimento 31/81 R.G.; Verbale di udienza del 20.9. Cfr. in merito la deposizione conforme di Ponzani Umberto, in Cartella 1, Fascicolo 1, f. 56; Cartella 18, Fascicolo 4, f. 990 del Procedimento 31/81 R.G. . . .

- 789 -

za uguale, uno era più grassoccio e l'altro era piuttosto magrolino.

L'individuo senza impermeabile non aveva borse, mentre il suo vicino aveva una borsa piuttosto grande che recava la scritta "Alitalia" lungo il lato poco sotto i manici.

Anche dei due che seguivano i primi, uno, e precisamente quello verso il muro e più grosso di corporatura, aveva in mano una borsa identica a quella indicata".

Qualche minuto dopo, alle 8,55, Giocovazzo Anna, che aveva accompagnato i figli a scuola e stava ritornando in Via Stresa per alcuni acquisti, appena superato l'incrocio di Via Fani, vide "il quartetto" che avanzava "in quel momento in direzione di Via Fani" sul marciapiede alla sua sinistra (263).

"Erano tutti e quattro all'altezza della rampa che immette nell'autorimessa a ridosso del bar Olivetti. Camminavano in questo modo: due avanti in riga, un terzo dietro a ridosso ed il quarto ad un metro circa da quest'ultimo.

I primi tre indossavano una divisa da pilota civile dell'aviazione; il quarto era in camicia

---

(263) - Cartella 1, Fascicolo 3, f. 666; Cartella 17, Fascicolo 3, f. 660 del Procedimento 31/81 R.G. .

- 790 -

bianca.

I primi due calzavano il berretto unitamente al quarto in camicia; il terzo era senza berretto.

I primi tre portavano delle grosse valigie; il quarto teneva la giacca avvolta sul braccio sinistro.

Tutto il quartetto era di statura alta, ma il terzo, che era rosso di capelli, di carnagione rossiccia, li sovrastava per altezza e per complessione fisica. Inoltre, era provvisto di baffi rossi "capugliosi".

La Giacobozzo continuò la marcia, si fermò in un negozio di generi alimentari e, quindi, ridiscese "nuovamente verso Via Fani".

Qui, una donna al volante "di una A 112 di colore beige stava altercando con il conducente di un furgone" Ford Transit bianco, "poichè il mezzo - a dire della stessa - avrebbe ostacolato la sua immissione in Via Stresa con una manovra assai ardita.

Il conducente del furgone ha mantenuto una calma tipo inglese; non ha affatto considerato le recriminazioni della donna, ma, dopo aver rallentato per un attimo, per permettere a questa di

- 791 -

imboccare Via Stresa, ha girato per Via Fani, parcheggiando immediatamente a ridosso della curva a destra.

Il conducente del furgone era un giovane sui 26-27 anni, con viso pulito, capelli castani corti ordinati, viso scarno, che indossava una camicia bianca. Non aveva nè barba, nè baffi, nè occhiali.

E più tardi, "intorno alle ore 9", Moschini Luca, arrivato con la sua Fiat 500 "allo stop tra Via Stresa e Via Mario Fani", notò "di fronte al bar Olivetti, all'angolo di Via Stresa, due avieri con il cappotto ed il berretto in capo che erano fermi sul marciapiede con accanto una moto giapponese di colore metallizzato", verosimilmente una Honda (264).

Anche Alliney Maria Luisa, alla stessa ora, "osservò" due personaggi "che ridevano e scherzavano" dinanzi all'esercizio pubblico (265).

"Ambedue indossavano una divisa color bleu con berretto. Uno di loro portava a tracolla una borsa tipo tascapane appoggiata alla vita".

---

(264) - Cartella 1, Fascicolo 1, f. 60; Cartella 17, Fascicolo 1, f. 38 del Procedimento 31/81 R.G. .

(265) - Cartella 1, Fascicolo 1, f. 11; Cartella 17, Fascicolo 1, f. 64, 101 del Procedimento 31/81 R.G.; Verbale di udienza del 20.9 .

- 792 -

L'avvocato Serrao Feliciano, affacciatosi alla finestra del suo appartamento di Via Fani 106, fu "colpito da quattro persone vestite in divisa di colore bleu con pastrano, che sostavano sul marciapiede antistante il bar Olivetti" (266).

"Le quattro persone erano disposte a coppie distanti l'una dall'altra 5-6 metri. Tre di esse avevano il cappello dello stesso colore e con galloni dorati; il quarto era senza berretto ed aveva i capelli un pò rossicci.

Due di essi avevano una borsa di media dimensione ed una valigia tipo 24 ore".

Infine, altri terroristi giunsero in zona con la A 112 rubata a Cusumano Giovanni, i cui documenti di circolazione saranno recuperati sia in Viale Giulio Cesare, nell'appartamento di Giuliana Conforto occupato da Valerio Morucci ed Adriana Faranda, sia nel covo di Via Antonio Silvani.

Nel frattempo, proveniente da Via del Forte Trionfale n. 79, la Fiat 130 bleu targata Roma L 59812, condotta dall'appuntato Ricci Domenico,

---

(266) - Cartella 1, Fascicolo 1, f. 58; Cartella 17, Fascicolo 3, f. 717 del Procedimento 31/81 R.G. .

- 793 -

che aveva al fianco il maresciallo Leonardi Dreste, e con a bordo, sul sedile posteriore sinistro, l'on. Aldo Moro, percorreva Via Mario Fani diretta a Piazza dei Giochi Delfici, ove il parlamentare si sarebbe fermato, come quasi tutte le mattine, per ascoltare la Messa nella Chiesa di Santa Chiana.

L'auto del presidente della Democrazia Cristiana era scortata dall'Alfetta targata Roma S 93393, guidata dalla guardia di P.S. Rivera Giulio, sulla quale erano il brigadiere di P.S. Zizzi Francesco e l'agente di P.S. Iozzino Raffaele.

\* \* \* \* \*

Proprio all'incrocio tra Via Fani e Via Stresa scattò l'agguato mortale.

All'improvviso, davanti alla macchina dell'on. Moro si parò la Fiat 128 familiare targata CD 19707, che, dopo aver effettuato una brusca manovra di retromarcia da Via Stresa, si arrestò all'altezza del segnale di "Stop".

Domenico Ricci, con una pronta sterzata, tentò di evitare la collisione e di passare sulla sinistra, essendo alla destra la strada occupata da un'auto in sosta.

- 794 -

Tutto fu inutile ed, anzi, anche l'Alfetta dell'Ispettorato Generale di P.S. presso il Viminale rimase coinvolta nell'incidente, in quanto Rivera Giulio non ebbe il tempo di accorgersi della presenza dell'ostacolo e non riuscì ad impedire che avvenisse il tamponamento.

A questo punto, secondo le testimonianze raccolte, i dati tecnici rilevati in sede di sopralluogo e gli esiti delle perizie, due brigatisti - "l'autorista e la persona che gli sedeva accanto" - a viso scoperto, scesero dalla Fiat 128 e si avvicinarono ad entrambi i lati della vettura del lo statista.

Costoro infransero i vetri degli sportelli anteriori e "scaricarono le loro pistole lunghe" nell'abitacolo, uccidendo Ricci Domenico e Leonardi Oreste, mentre quattro complici, che indossavano divise di compagnia aerea, sbucarono dalle aiuole antistanti il bar Olivetti e cominciarono a far fuoco, "quasi simultaneamente", con mitra verso i militari della scorta, i quali, sorpresi, non furono in grado di mettere in atto una valida reazione.

In pratica, solo lozzino Raffaele, che era sul sedile posteriore, si gettò fuori dall'Alfetta, impugnando il revolver d'ordinanza con cui sparò.

- 795 -

due colpi, ma fu subito "freddato" da una serie di proiettili esplosi dalle armi imbracciate da due altri assalitori "in borghese" che avevano velocemente "aggirato" il mezzo.

Al centro della intersezione con Via Stresa, si piazzarono una donna "con una paletta in mano" e due individui che erano a cavalcioni di una moto Honda: proprio uno di questi ultimi lasciò partire una raffica di mitra ad altezza d'uomo contro Marini Alessandro, che non venne attinto per puro caso.

Al di là dell'incrocio, una seconda ragazza con un mitra M 12 ed "un uomo senza berretto", ma in uniforme, provvidero a bloccare tutti coloro che provenivano dalla parte bassa di Via Fani.

Neutralizzati gli agenti, i malviventi aprirono la portiera posteriore sinistra della Fiat 130, prelevarono il parlamentare e lo trascinarono sul sedile posteriore destro di una Fiat 132 bleu con la targa Roma P 79360 che, con due persone a bordo, si era affiancata al veicolo bloccato in precedenza, dal quale, inoltre, fu-

- 796 -

rono sottratte due borse contenenti medicinali, documenti e appunti del sequestrato.

Prima di allontanarsi per Via Stresa, in direzione di Via Trionfale, i terroristi si impossessarono della machine-pistole Beretta M12, con caricatore da 20 colpi, affidata a Zizzi Domenico e abbandonarono in terra un serbatoio con 25 colpi calibro 9 lungo, poi rinvenuto dalla Polizia su indicazione dello stesso Marini.

In particolare, dirà De Andreis Lina Cinzia, già citata, che, accingendosi a ritornare in Via della Camilluccia, vide "le tre macchine descritte", cioè la "Fiat 131 bleu con due persone a bordo", la "Fiat 128 color bleu su cui era un giovane" e la "Fiat 128 targata CD" partire "improvvisamente con un forte stridio di gomme".

Quest'ultima "si faceva tamponare da un'altra auto proveniente da Via Fani. Le altre due auto si fermavano vicino e in quel preciso momento"

la teste ebbe "modo di udire distintamente che le persone scese dalle auto gridavano in una lingua sconosciuta che non era nè francese, nè tedesca, nè inglese. Con rapida successione dopo le grida" sentì "dei colpi da sparo".

- 797 -

"A sparare complessivamente sono state non meno di cinque persone" tra cui "gli occupanti della Fiat 128 con targa CD".

"L'uomo seduto accanto al posto di guida dell'auto che aveva tamponato il 128 CD" scese dalla vettura e fu "colpito dai colpi che nel frattempo erano stati sparati. Costui fu sollevato, una volta caduto a terra, da uno degli assalitori e respinto al posto da cui era sceso".

Ancora, "una persona, che non si reggeva in piedi, fu prelevata dall'auto che aveva tamponato il 128 bianco e spinta a bordo di una delle due macchine bleu, proprio la 131".

E' evidente l'errore materiale della teste che nella sua deposizione ha, dunque, sempre indicato un modello Fiat diverso da quello reale poi impiegato per il trasporto dell'on. Aldo Moro.

Anche Pistolesi Paolo, che dalla sua edicola, qualche istante prima, aveva "visto transitare, come tutte le mattine, ad elevata velocità la autovettura dell'on. Moro seguita da quella delle scorta", ad un tratto "udì un colpo e poi, a breve intervallo, altri due colpi di pistola"(267).

---

(267) - Cartella 1, Fascicoli 1-2, f. 33, 417; Cartella 17, Fascicoli 1-3, f. 93, 662 del Procedimento 31/81 R.G.; Verbale di udienza del 21.9 .

- 793 -

Subito, però, "echeggiarono, chiarissime, una o due raffiche di mitra".

Precipitatosi in istrada, notò "lo sportello destro posteriore dell'Alfetta della scorta aperto e il corpo di uno degli agenti disteso a terra. Dietro l'Alfetta vi era una Fiat 128 di colore bianco messa in senso diagonale e in modo tale da non consentire alcuna manovra al mezzo della scorta".

Mentre si dirigeva, "urlando, verso la macchina nell'intento di prestare soccorso, dalla parte laterale della 128 sbucò fuori un uomo con un mitra in mano" che gli fece cenno di allontanarsi.

Il Pistolesi restò "per un attimo indeciso", ma quando il malvivente gli puntò di nuovo l'arma contro, si nascose a riparo di una vettura: l'uomo, "altro metri 1,70, di corporatura normale e vestito con abiti scuri, portava un sottocasco di colore nero con una striscia rossa in mezzo".

"All'incrocio di Via Fani con Via Stresa", vicino al bar Olivetti, "era un altro uomo, che indossava una divisa con berretto di colore bleu,

- 799 -

alto metri 1,75-1,80 circa con capelli di colore chiaro".

Dopo alcuni attimi "la 128 bianca ripartì a tutta velocità verso Via Stresa e la zona Trionfale".

Procopio Lina, a sua volta, uscendo dal garage condominiale, percepì "alcuni colpi singoli non in rapida successione" (268).

Al termine della rampa, alla sua sinistra, scorse "quattro o cinque uomini indossanti una divisa di colore bleu scuro con berretti a visiera, i quali sparavano con dei mitra, mentre un altro individuo travisato con passamontagna, isolato dal gruppo, sempre impugnando un mitra, impediva ai passanti di avvicinarsi".

La donna, che aveva con sé la figlia di tre anni, "si appiattì" sul pavimento della sua macchina e venne più tardi soccorsa dal portiere dello stabile.

Pure Damiani Cristina, che stava percorrendo Via Fani, avvertì "distintamente" alle sue spalle "una leggera frenata seguita da un rumore

---

(268) - Cartella 1, Fascicolo 2, f. 441; Cartella 17, Fascicolo 1, f. 97 del Procedimento 31/81 R.G.; Verbale di udienza del 21.9 .

- 800 -

come di tamponamento" e, quindi, "un colpo isolato di arma da fuoco" (269).

"Istintivamente" si girò abbassandosi e in quel momento intese "una raffica di colpi di tonalità diversa a cui si sovrapposero altre raffiche ripetute".

La ragazza si "accovacciò" vicino<sup>ad</sup> un'auto e da qui fu in grado di distinguere le "tre macchine in fila" coinvolte nell'incidente e "una canna di arma da fuoco lunga circa 30 centimetri spuntare da dietro una vettura parcheggiata davanti al bar Olivetti".

"Successivamente una persona che presumibilmente era scesa da una delle vetture che si erano tamponate cadde in terra verso il marciapiede" in "posizione supina".

Intorno ai veicoli predetti "si muovevano in maniera frenetica" "sei persone" che non erano tutte "in divisa".

Cessati gli spari, "una 128 berlina scura" risalì "per Via Stresa".

E Evadini Eufemia, che si stava recando al lavoro e percorreva Via Fani, aggiungerà (270):

---

(269) - Cartella 1, Fascicolo 2, f. 434, Cartella 17, Fascicolo 1, f. 88 del Procedimento 31/81 R.G.; Verbale di udienza del 20.9.

(270) - Cartella 1, Fascicolo 1, f. 270; Cartella 18, Fascicolo 4, f. 994 del Procedimento 31/81 R.G.

- 801 -

"ho controllato il mio orologio, ritenendo di essere in ritardo ed ho constatato che erano le 9,02. E' stato allora che ho sentito che due macchine, che mi avevano superato, andando in giù, hanno frenato bruscamente e si sono tamponate. Poi, ho sentito, nitidamente, due spari e, subito dopo, delle raffiche.

Hò guardato davanti ed ho visto tre macchine in fila una dietro l'altra. Sul marciapigde destro della strada non c'era nessuno.

Sul lato sinistro della strada, ho notato un gruppo di uomini in divisa, che al momento mi sono apparsi non meno di 7 o 8, che impugnavano delle armi, dei fucili corti, e sparavano contro le macchine ferme.

Finiti gli spari ho visto che l'on. Moro veniva trascinato dalla macchina da due o tre persone. Lo hanno spinto verso un'autovettura che, dopo che l'on. Moro è stato fatto salire a bordo, è partita dirigendosi in Via Stresa in direzione della Trionfale".

Calò Marincola Antonio, invece, accorso al balcone della sua casa "richiamato da una sequenza di colpi", constatò che "alla sinistra" della Fiat 130 "erano fermi due individui che indossavano una divisa. Entrambi impugnavano

- 802 -

armi da fuoco", con quasi certezza "dei mitra corti" (271).

"Uno dei due, con il calcio del suo mitra, ha sfondato il vetro del finestrino anteriore sinistro della Fiat 130 e ha sparato una lunga raffica contro il conducente dell'autovettura.

L'altro individuo ha aperto la portiera posteriore sinistra della stessa auto ed ha fatto scendere l'on. Moro, accompagnandolo, sostenendolo per un braccio, verso il lato di Via Stresa.

In questo frangente il primo individuo ha esploso una nuova raffica all'interno della Fiat 130.

Qualche istante dopo, per Via Stresa sfrecciò una vettura di colore chiaro, cioè una Fiat 128".

Ancora, Conti Giovanni "ad un tratto sentì due colpi e, subito dopo, una serie di colpi in rapida successione" (272).

Dalla finestra del salone che affacciava su Via Stresa, notò "tre autovetture ferme. Vicino

---

(271) - Cartella 1, Fascicoli 1-2, f. 36, 422; Cartella 17, Fascicolo 1, f. 59, 97 del Procedimento 31/81 R.G.; Verbale di udienza del 20.9 .

(272) - Cartella 1, Fascicolo 1, f. 38; Cartella 17, Fascicolo 1, f. 60 del Procedimento 31/81 R.G.; Verbale di udienza del 20.9 .

- 303 -

al lato sinistro dell'auto di centro si trovava un individuo che indossava una divisa bleu scuro, come quella dell'Alitalia. Costui impugnava un mitra, con il calcio del quale ha infranto il vetro anteriore sinistro della autovettura. Ciò fatto, egli ha sparato ripetute raffiche contro l'uomo che era alla guida".

Al centro dell'incrocio "si trovava anche una ragazza, con le spalle rivolte alle macchine descritte, che impugnava un mitra corto con entrambe le mani".

Costei "era piuttosto giovane, di statura media, indossava un giaccone ed aveva capelli castano-chiaro".

"Quasi contestualmente, nelle adiacenze della vettura di centro, due individui, che avevano la stessa divisa, sorreggevano l'on. Aldo Moro. Qualche istante dopo l'on. Moro salì, con i suoi accompagnatori, su un'auto Fiat che era ferma proprio al centro dell'incrocio in questione" e che subito "partì su Via Stesa in direzione di Via Trionfale".

Pellegrini Giorgio, avendo udito "dei colpi di arma da fuoco", corse sul terrazzo della sua

- 804 -

abitazione sito al quarto piano di un edificio di Via Molveno n. 87 (273).

Dall'alto vide "all'incrocio le autovetture bloccate e due persone: uno impugnava un'arma, un mitra, e sparava ripetutamente in direzione del gruppo delle auto. Questo era vestito con una divisa", "Il secondo individuo indossava una divisa identica all'altro".

"Dopo qualche attimo" nella visuale del teste comparvero altre "due persone indossanti una divisa", le quali "sorreggevano un uomo" che "portarono presso un'autovettura scura di grosse dimensioni, ferma all'inizio di Via Stresa".

"Nella macchina hanno preso posto la persona che era sorretta e i due in divisa. La macchina è partita ad andatura normale, percorrendo Via Stresa, in salita, in direzione di Via Trionfale".

Del pari, Samperi Giuseppe, gestore di un distributore di benzina in Via Fani n. 170, mentre era intento a servire un cliente, percepì "degli spari" e si lanciò "verso il posto da cui provenivano" (274).

---

(273) - Cartella I, Fascicolo 1, f. 62; Cartella 17, Fascicolo 3, f. 716 del Procedimento 31/81 R.G. .

(274) - Cartella I, Fascicolo 1, f. 40; Cartella 17, Fascicolo 1, f. 47, 57 del Procedimento 31/81 R.G.; Verbale di udienza del 20.9 .

- 805 -

Nel frangente la sua attenzione fu attratta da "un'auto di colore bleu" contro cui "sparavano due persone di sesso maschile, le quali indossavano una uniforme di colore bleu con strisce dorate sulle maniche, i due individui avevano il berretto".

Costoro, quindi, "trassero con forza un uomo dalla macchina con due borse".

Senonchè, proprio allora, "due persone, tra cui una donna che aveva in mano un mitra a canne corte", si rivolsero al Samperi e gridarono: "se ne vada via, se ne vada via".

"L'uomo senza berretto, pur indossando un'uniforme, era di corporatura normale, alto un metro e settantacinque; la donna era alta un metro e sessantacinque circa e poteva avere 23-25 anni. Vestiva una giacca e una gonna bleu, aveva capelli corti".

Poi, entrambi "montarono a bordo di un'auto vettura e fuggirono".

Lalli Pietro, che lavorava con il Samperi, ed era "un buon conoscitore di armi", avvertì immediatamente "4 o 5 colpi di pistola secchi,

- 806 -

molto secchi e ravvicinati tra loro" (275).

Precipitatosi "al centro della strada e guardando in alto verso il luogo di provenienza", distinse "un giovane che all'incrocio di Via Fani con Via Stresa, con le spalle rivolte al bar Olivetti, impugnava un mitra e sparava in direzione di un'autovettura di colore bleu Fiat 130".

Furono "esplose due raffiche: la prima, un pò più corta, a distanza ravvicinata rispetto al bersaglio; la seconda, più lunga, fu estesa a un'Alfetta chiara che seguiva la 130 e fu consentita da un balzo indietro dello sparatore che in tal modo allargò il raggio di azione e del tiro. Lo sparatore mostrava estrema padronanza dell'arma. Sparava avendo la mano sinistra poggiata sulla canna dell'arma e con la destra, imbracciato il mitra, tirava con calma e determinazione convinto di quello che faceva.

Indossava un cappotto-soprabito di colore non chiaro.

Nell'attimo in cui spiccò il salto indietro per effettuare la seconda raffica, gli cascò dal capo un cappello con visiera di colore bleu".

---

(275) - Cartella 1, Fascicolo 1, f. 9; Cartella 17, Fascicolo 1, f. 105 del Procedimento 31/81 R.G.; Verbale di udienza del 21.9 .

- 807 -

"Più in basso rispetto allo sparatore", una donna che aveva "in mano una paletta di quelle in dotazione alle forze dell'ordine, o comunque simile, fece un gesto con le braccia, portando le mani ravvicinate l'una all'altra e poi allargandole, gesto chiaramente indicante che tutto era stato fatto".

La donna era alta circa un metro e sessantacinque, aveva "capelli non biondi, viso ovale e indossava un cappotto scuro, forse un loden, e pantaloni".

"Subito dopo un gruppo di 405 persone attraversarono Via Fani e si diressero verso la loro sinistra su Via Stresa con direzione Via Trionfale".

Intrevado Giovanni, all'epoca agente di P.S. presso il I Reparto Celere di Roma, ha precisato talune circostanze di enorme interesse probatorio, confermando implicitamente le dichiarazioni di Conti Giovanna e Samperi Giuseppe (276).

Giunto all'angolo di Via Stresa, l'Intrevado constatò che "avevano già finito di sparare", ma

---

(276) - Cartella 2, Fascicolo 4, f. 812; Cartella 15, Fascicolo 1, f. 54; Cartella 17, Fascicoli 1-3, f. 44, 62, 663 del Procedimento 31/81 R.G.; Verbale di udienza del 20.9.

- 808 -

riuscì ugualmente a vedere "due uomini in divisa trascinare l'on. Moro da una macchina bleu a una 132", che si era "affiancata".

"I terroristi fecero salire lo stesso on. Moro dalla parte posteriore destra. Sulla macchina salirono almeno tre terroristi in divisa".

"Al centro dell'incrocio vi era una ragazza dall'apparente età di anni 22 circa, di altezza 1,65-1,70, snella, capelli castani fino al collo, con un visino pulito, indossante dei jeans blu. Con la destra impugnava un mitra M 12".

Costei gli si "voltò puntando il mitra e urlando: fermo là non si muove, vada indietro".

"Ciò fece anche nei confronti di un'altra macchina che scendeva da Via Stresa. In tal modo l'incrocio rimase parzialmente libero e la 132 in cui avevano caricato l'on. Moro poté scappare per Via Stresa in direzione di Via Trionfale".

"Subito dopo", due uomini in divisa montarono sui sedili anteriori di una 128 bleu vuota "che era parcheggiata" di fronte al luogo ove era avvenuto l'eccidio; la ragazza, invece, "salì sul sedile posteriore" dello stesso veicolo.

Il poliziotto, "scioccato e stravelto", non fu in grado di intervenire efficacemente, "per-

- 809 -

chè la sua pistola si era inceppata" e, "mentre scendeva dalla sua Fiat 500 per correre verso le tre macchine ferme", gli "sfrecciò vicino una moto di grossa cilindrata con due persone a bordo".

Da ultimo, quasi a sintetizzare tutte queste "ricostruzioni", Marini Alessandro, che arrivò a bordo del suo ciclomotore dinanzi all'incrocio, dalla parte bassa di Via Fani, proprio negli attimi precedenti alla tragedia, ha consegnato agli inquirenti e alla Corte una versione lucida degli eventi, che vale la pena di trascrivere fedelmente (277).

"Al di là dell'incrocio, fermi sull'angolo di Via Fani, c'erano quattro individui indossanti una divisa bicolore, ed esattamente giacca bleu e pantaloni grigi, con berretto. Per terre, e fianco di costoro, una grossa borsa nera. Dall'altro lato della strada si trovavano tre autovetture".

"Dalla Fiat 128 targata CD uscirono l'autista e la persona che gli sedeva accanto e, avvicinandosi alla macchina dell'on. Moro, scaricarono le loro pistole lunghe sull'autista e sul carabiniere accanto. Contem-

---

(277) - Cartella 1, Fascicolo 1, F. 31; Cartella 17, Fascicoli 1-3, F. 35, 211, 616 del Procedimento 31/81 R.G.; Verbale di udienza dell'8.7.

- 810 -

poraneamente i quattro vestiti da aviatori aprirono il fuoco violentemente.

Dall'Alfa Romeo di scorta uscì fuori un uomo con la pistola in mano: contro quest'ultimo continuarono a sparare due individui che, oltre a quelli vestiti da aviatori, erano in borghese ed avevano quasi contemporaneamente già aperto il fuoco.

In conclusione sino ad ora operarono otto persone, tutti maschi.

Poi arrivò, quasi comparso dal nulla, una Fiat 132 bleu, seguita da una Fiat 128 chiara: dalla Fiat 132 scura uscirono due uomini che, calmissimi, si avvicinarono alla macchina di Moro e lo tirarono fuori dalla portiera posteriore sinistra.

L'onorevole era in uno stato di abulia, inerme e non mi pare che fosse in alcun modo ferito. Lo caricarono sul sedile posteriore e si allontanarono per Via Stresa andando a sinistra.

Nella 128 bianca che tallonava la 132 vi erano altri due individui. Fino ad ora di tutte le dodici persone nessuna era mascherata.

In quel frangente mi accorsi di una moto Honda di colore bleu di grossa cilindrata sulla quale erano due individui, il primo dei quali era coperto da un passamontagna scuro e quello dietro che teneva un mitra di piccole dimensioni nella mano sinistra, sparò alcuni colpi nella mia direzione, tanto che un proiettile colpiva il parabrezza del mio motorino. Il mitra si inceppò, cadde un caricatore che finì a terra quasi all'angolo tra Via Fani e Via Stresa davanti al bar Olivetti.

Mi colpì il fatto che l'uomo che teneva il mitra sulla moto, pur essendo giovane, somigliava in maniera

- 811 -

impressionante a Eduardo De Filippo".

Ancora, il Marini spiegherà che "i vetri dell'auto di Moro furono rotti dalle due persone che erano sulla macchina targata CD" e riconoscerà in Prospero Gallinari "una delle persone che parteciparono all'azione terroristica", esaminando "le fotografie pubblicate sui giornali".

Ebbene, la semplice lettura delle deposizioni acquisite già nella prima fase delle indagini è di per sé sufficiente per dimostrare la determinazione e la ferocia degli autori dell'agguato, tanto da non richiedere un commento più approfondito.

Certo, "la grande confusione" di quegli istanti, la drammaticità della scena, l'emozione, la paura, la varietà dei punti di osservazione possono aver influito sulla capacità di percezione dei singoli testi, provocando in qualche caso impressioni imperfette od erranee ed inducendoli a polarizzare la loro attenzione esclusivamente su alcuni aspetti degli avvenimenti e su specifici connotati personali, a scapito di altri.

Tuttavia è evidente che tali affermazioni, in

- 812 -

renti oltretutto a momenti temporalmente differenziati, integrandosi e completandosi tra loro, delineano nella sostanza un identico schema di azioni, di comportamenti e convalidano pienamente la dinamica dell'episodio ritenuta dalla Corte rispondente alla realtà.

Del resto, attraverso le confessioni dei "pentiti", proprio "dall'interno" delle Brigate Rosse sono venuti riscontri oggettivi, che assumono, dunque, un peculiare significato.

Così, Patrizio Peci, non soltanto ha asserito che furono Mario Moretti - il quale aveva con sé il MAB ritrovato in possesso di Mattioli Giuseppe - Prospero Gallinari, Valerio Morucci, Adriano Faranda, Lauro Azzolini, Franco Bonisoli e Raffaele Fiore a prender parte - insieme ad altri terroristi - all'assalto, guidato dal Moretti "urlando" parole di incitamento "incomprensibili", che hanno dato adito a "sospetti" non giustificati.

Ma ha ribadito che, bloccata la Fiat 130 su cui viaggiava il parlamentare, Gallinari e Morucci scesero prontamente dalla Fiat 128 con targa diplomatica e uccisero i due "Carabinieri

- 813 -

della scorta": anzi Raffaele Fiore "elogiò per la sua precisione" la pistola a tamburo del Gallinari.

Nello stesso tempo dalla siepe antistante il bar Olivetti sbucarono gli altri componenti del "commando", tra i quali il Fiore che imbracciava il "solito" M 12 - poi recuperato in Occhieppo Inferiore nella casa di Falcone Pietro - e rovesciarono una valanga di fuoco sugli agenti di P.S. che erano sull'Alfetta.

Quindi, il Fiore "afferrò" l'on. Moro e lo "trascinò" sulla Fiat 132 bleu, mentre "qualcuno si impadronì del mitra di uno della scorta", rivelatosi "un'arma arrugginita, quasi inutilizzabile".

"Alla partenza da Via Fani, Fiore e Moretti sedevano sul sedile posteriore della 132; il Moretti aveva invitato Fiore a tenere basso l'on. Moro che era disteso sul poggiatesta posteriore".

Così, Massimo Cianfanelli ha sostenuto di aver appreso da Valerio Morucci taluni dettagli della vicenda e, in particolare, che il Gallinari e Adriana Faranda - costei era a bordo della Fiat 128 bianca con targa diplomatica - furono,

- 814 -

con lui, tra i protagonisti della operazione.

E Antonio Savasta ed Emilia Libera non hanno manifestato esitazione ad ammettere le responsabilità dei terroristi citati dal Peci e a chiamare in causa anche Barbara Balzerani e Bruno Seghetti, il quale, nella occasione, esplicò un compito delicatissimo, quello di autista della Fiat 132 che trasportò l'on. Aldo Moro verso la "prigione".

Dopo che Carlo Bregi ha accennato ad una confidenza di Arnaldo May, secondo cui il mitra "Zerbino" impiegato in Via Fani sarebbe stato, poi, sottratto alle Brigate Rosse da Valerio Morucci allorchè si allontanò dalla organizzazione, Enrico Fenzi, da ultimo, ha ampliato il quadro dei riferimenti, aggiungendo, in base alle sue cognizioni, che "dirigenti" della colonna genovese come Luca Nicolotti e Riccardo Dura, comunque, il 16 marzo 1978 in Via Fani dettero un apporto materiale consistente al buon esito della impresa.

Per di più, gli elementi tecnici evidenziati dalla Polizia Giudiziaria e i risultati dei numerosi accertamenti ordinati dal Giudice Istrut

- 815 -

tore offrono una ulteriore conferma dell'attendibilità di una tesi, che non può, ovviamente, esser contestata con prospettazioni fumose, problematiche, prive di agganci con la verità processuale.

Intanto, è da considerare che sulla Fiat 130 dello statista gli esperti rilevarono tracce di effrazione sia "del deflettore e del cristallo della portiera anteriore destra", sia "del deflettore e del cristallo della portiera anteriore sinistra" a riprova che il primo "attacco" venne condotto simultaneamente da entrambi i lati della vettura, come rivelato dalle fonti citate.

D'altro canto è pacifico che il decesso di Ricci Domenico fu cagionato da "lesioni multiple cranio-facciali e del collo" provocate da "otto proiettili esplosi ad una distanza entro la quale si produce sul bersaglio il tatuaggio e che comunque suole definirsi breve"; che "tutti i proiettili che hanno attinto il soggetto hanno avuto una direzione da sinistra verso destra, seppure con lievi diverse variazioni di obliquità in dipendenza delle modificazioni di atteggiamento della vittima nel corso del ferimento".

- 816 -

Invece, Leonardi Oreste fu colpito "da nove proiettili" i quali "hanno percorso differenti direzioni intrasomatiche, 6 con netto orientamento da destra verso sinistra, 1 al capo con obliquità più accentuata da destra verso sinistra, 2 orientati lungo l'asse perpendicolare del corpo".

In mancanza "di dati obiettivi dal punto di vista medico-legali", i periti non sono stati in grado di stabilire con sicurezza "che i colpi medesimi siano stati esplosi nell'ambito delle brevi distanze", epperò hanno concluso "che appare verosimile che i colpi che hanno seguito una traiettoria intrasomatica pressochè perpendicolare al corpo siano stati esplosi da distanza più ravvicinata".

Da ciò si è tratto il convincimento che "lo studio topografico e balistico delle traiettorie da parte degli esecutori è stato perfetto e per lasciare integro l'on. Moro e per impedire l'eventuale ferimento dei complici, secondo una regola di economia da manuale".

Ancora, gli esiti degli esami sui cadaveri di Rivera Giulio, Zizzi Francesco e Iozzino Raffaele, mortalmente raggiunti da una gragnola di colpi di armi micidiali, concorrono ad eli-

- 817 -

minare eventuali dubbi residui sulle modalità dell'azione e sulle posizioni assunte dai killers durante le varie fasi della stessa.

Infine, basta ricordare che le indagini balistiche effettuate da Baima Bollone, Pietro Benedetti, Luigi Nebbia, Domenico Salza e Antonio Ugolini - descritte nella relazione depositata il 19 ottobre 1981 - hanno chiarito, "sulla scorta degli elementi acquisiti attraverso l'analisi dei componenti di colpo reperiti", che in Via Fani, oltre alla Beretta mod. 92 S calibro 9 parabellum appartenente a lozzino Raffaele "con cui vennero sparati 2 colpi", furono adoperate anche tre armi automatiche - a raffica - e tre pistole semiautomatiche.

E precisamente la pistola Smith-Wesson mod. 39-2 calibro 9 parabellum, poi sequestrata al Gallinari, "con la quale furono esplosi 8 colpi"; una pistola semiautomatica, presumibilmente una Beretta mod. 52, calibro 7,65 parabellum, "con la quale furono esplosi 4 colpi"; una pistola-mitra calibro 9 parabellum, presumibilmente del mod. FNA 1943, "con la quale furono esplosi 22 colpi"; una pistola-mitra calibro 9 parabellum, presumibilmente del mod. FNA 1943, oppure STEN, "con la quale furono esplosi 49

- 818 -

colpi"; una pistola-mitra calibro 9 parabe-  
lum, presumibilmente del mod. TZ45, "con la  
quale furono esplosi 5 colpi"; la pistola-  
mitra Beretta M 12 di Fiore Raffaele, arma  
che dalla fabbrica era stata fornita all'  
Arabia Saudita nel 1975, "con la quale furono  
esplosi 3 colpi".

Implicitamente tali emergenze servono a con-  
validare le affermazioni di Patrizio Peci e  
Carlo Brogi che hanno appunto riferito dell'  
uso, nella preparazione e nella esecuzione del  
l'attentato, di un mitra "Zerbino", che deve  
esser identificato in una di quelle armi del  
modello FNA 1943 sopra citato.

Nè va dimenticato che sul campo dell'agguato  
gli inquirenti recuperarono un berretto da uf-  
ficiale pilota dell'Alitalia, una borsa "made  
in Germany", recante all'esterno la dicitura  
"Alitalia" e un paio di baffi posticci.

E appurarono subito che in realtà proprio  
quel cappello era stato acquistato, con altri  
due, la sera del 10 marzo nel negozio della  
ditta "S. Cardia" di Via Firenze n. 57 da una  
donna che aveva pagato il prezzo complessivo di  
L. 42.000, consegnando una banconota da L. 50.000.

- 819 -

Interpellate in merito, Cardia Carla (278) e Simonetti Maria Antonietta (279) non hanno avuto perplessità a riconoscere la cliente in questione in Adriana Faranda.

\* \* \* \* \*

Si è già visto, analizzando le testimonianze di De Andreis Cinzia Lina, Pistolesi Paolo, Damiani Cristina, Calì Maricola Antonio, Samperi Giuseppe, Intrevado Giovanni e Marini Alessandro, che la Fiat 132 condotta, secondo il Savasta e la Libera, da Bruno Seghetti si allontanò da Via Fani, preceduta da una Fiat 128 chiara e seguita da una Fiat 128 bleu, su cui avevano preso posto taluni degli autori dell'eccidio.

Dello stesso tenore, in ogni caso, sono state le dichiarazioni di Ferrini Renata (280), di Skerl Eleonora (281) e di Holsson Brigitte (282), che notarono le due vetture di media cilindrata

- 
- (278) - Cartella 1, Fascicolo 1, f. 148; Cartella 17, Fascicolo 1, f. 47, 52 del Procedimento n. 31/81 R.G. .
- (279) - Cartella 1, Fascicolo 1, f. 150; Cartella 17, Fascicoli 1-2, f. 40, 441; Cartella 18 Fascicolo 5, f. 1205 del Procedimento 31/81 R.G.; Verbale di udienza del 20.9 .
- (280) - Cartella 1, Fascicolo 1, f. 44; Cartella 18; Fascicolo 4, f. 1026 del Procedimento 31/81 R.G. .
- (281) - Cartella 1, Fascicolo 1, f. 47 del Procedimento 31/81 R.G. .
- (282) - Cartella 1, Fascicolo 2, f. 471, 473; Cartella 17, Fascicoli 1-2, f. 54, 378 del Procedimento 31/81 R.G.; Verbale di udienza del 21.9 .

- 820 -

partire "in modo spericolato" e "ad alta velocità" "verso Via Stresa in direzione di Via Trionfale".

Anzi, Holsson Brigitte, dalla finestra della sua abitazione, dopo aver udito "le raffiche di mitra", oltre alla "Fiat 128 bleu scura", vide che su di essa saltarono precipitosamente "due persone che indossavano una divisa bleu" e che avevano in mano "un mitra ed una borsa tipo soffietto".

Il veicolo, vicino a cui era in attesa un giovane che aveva "un viso viscido" e portava "un impermeabile di color lavagna", si avviò immediatamente lungo Via Stresa.

Vincenzi Sergio, a sua volta, sorpreso nei pressi dell'edicola del Pistoiesi, avendo percepito delle esplosioni ed essendosi reso conto che "all'altezza del bar Olivetti tre o quattro individui in divisa con berretto di foggia militare sparavano contro delle macchine ferme sul lato destro di Via Fani", si gettò per terra dietro un'auto, "nel timore di essere colpito da qualche pallottola" e non ebbe, quindi, la possibilità di osservare ulteriori particola

- 821 -

ri (283).

Ma, "quando la sparatoria finì" ed egli si alzò, scorse "due individui in divisa, uno con cappello tipo militare e l'altro senza, dirigersi verso Via Stresa. Quello con il cappello reggeva in mano un'arma automatica corta e seguiva a circa due metri il compagno che aveva in mano una borsa tipo valigia".

"A circa 20 metri dai due e oltre l'incrocio di Via Fani", distinse "una vettura di media cilindrata di colore bleu con le portiere aperte, sulla quale salirono quattro individui".

"Detta macchina imboccò velocemente sulla destra Via Stresa in direzione di Via Trionfale".

Orbene, il tragitto iniziale dei rapitori dell'on. Aldo Moro sarà descritto da Buttazzo Antonio, appuntato di Polizia passato alle dipendenze della "Itaistat", il quale si era recato in Via Molveno per prelevare Pellegrini Giorgio, condirettore della società (284).

Mentre era in attesa con un Alfetta 1800 sotto la casa del Pellegrini, il teste avvertì "due

---

(283) - Cartella 1, Fascicolo 2, f. 418, 420; Cartella 17, Fascicolo 1, f. 63, 92 del Procedimento 31/81 R.G.; cfr. in merito anche Rossini Paolo in Cartella 1, Fascicolo 1, f. 49; Cartella 17, Fascicolo 1, f. 34; Verbale di udienza del 20.9.

(284) - Cartella 1, Fascicolo 1, f. 64; Cartella 17, Fascicoli 1-2, f. 43, 61, 213, 480 del Procedimento 31/81 R.G.; Verbale di udienza del 20.9.

- 822 -

colpi di pistola e, a distanza di pochi secondi, delle raffiche di mitra provenire dall'incrocio di Via Fani con Via Stresa".

Per accertarsi di ciò che accadeva, attraversò un giardinetto e notò, "ferma, una macchina di grossa cilindrata di colore bleu, con lo sportello sinistro spalancato ed un uomo, nell'interno della stessa, riverso sul sedile, poggiato sul lato destro".

Quasi al centro dell'intersezione, era "una Fiat 132, con la parte anteriore rivolta verso Via Trionfale," sulla quale "stava salendo una persona dal lato anteriore destro".

"Avendo immaginato che fosse un sequestro e ritenendo che la 132 sarebbe passata per Via Stresa", per cui avrebbe avuto l'opportunità "di inseguirla e, se le circostanze lo avessero permesso, di speronarla", si precipitò al volante dell'Alfetta e rimase in attesa.

In effetti, trascorsi pochi attimi, la Fiat 132 gli transitò davanti ad andatura moderata.

Postosi nella sua scia, il Buttazzo non solo rilevò il numero della targa - P 79560 - ma si accorse che "sul sedile posteriore dell'auto vi era un uomo, tra altri due, che si dimenava.

- 823 -

Uno di questi poggiò sul viso della persona che si dimenava qualcosa di bianco".

Accanto all'autista, "età apparente 20-25 anni, corporatura normale, colorito chiaro, viso leggermente tondo" - proprio come Bruno Seghetti - "che calzava un copricapo di panno con visiera di colore bleu ed aveva guanti a maglia da automobilista", era seduta "una persona di età giovanile, forse 25-26 anni, con baffi accentuati fino agli angoli della bocca, che aveva in testa un cappello simile a quello già descritto, dello stesso colore e forma e indossava un giubbotto o un cappotto di colore bleu".

In prossimità di Piazza Monte Gaudio, alle sue spalle, una Fiat 128 di colore bleu azionò il segnale acustico "per chiedere strada".

Egli accostò a destra per facilitare il sorpasso e, allora, constatò che "a bordo c'erano tre persone, due nella parte anteriore, una sul lato posteriore destro" e che si trattava dello stesso veicolo che aveva "visto, verso le 8,10-8,15 in Via Stresa davanti al bar Olivetti".

- 824 -

Improvvisamente "l'uomo che era al fianco del conducente fece un cenno d'intesa con la mano alle persone della 132 e subito dopo la 128 si immise sulla Via Trionfale in direzione di Largo Cervinia".

La Fiat 128, targata Roma L., 850, "aumentò l'andatura e sparì, mentre la 132 continuò alla stessa velocità e, cioè, a circa 30-40 km. all'ora", a causa del traffico intenso.

Superato Largo Cervinia, anche la vettura che trasportava l'on. Aldo Moro "proseguì per Via Trionfale verso Via della Camilluccia".

A questo punto il Buttazzo si arrestò "ad un distributore di benzina per telefonare al 113". Senonchè in quel momento sopraggiunse, a bordo di una "Volente", una pattuglia della Polizia, a cui segnalò il fatto e il senso di marcia della Fiat 132.

Gli agenti si lanciarono alla caccia dei brigatisti, ma non riuscirono mai ad agganciarli, perchè costoro, abbandonata l'arteria principale, imboccarono, invece, Via Carlo Belli, una stradina di modesta carreggiata, nascosta, oltretutto, da una fitta vegetazione.

- 825 -

Così, alle ore 9,15 circa, Dordoni lole che si trovava in Via Belli con il proprio cane, "per la solita passeggiata mattutina", vide "arrivare dall'incrocio con Via Trionfale tre autovetture, di cui la prima era di grossa cilindrata e di colore scuro. Tutte e tre viaggiavano a forte velocità" (285).

"A bordo della macchina scura vi erano il conducente ed un altro uomo con il busto rugolato verso il sedile posteriore. Costui, con la mano sinistra teneva fermo sul sedile posteriore qualcuno o qualcosa che doveva stare giù. A bordo delle altre due macchine che seguivano erano delle persone in divisa, completa di berretto. Le tre vetture proseguirono fino al punto ove la strada era sbarrata da una catena sorretta da paletti di ferro. Qualcuno delle autovetture doveva aver rimosso l'ostacolo, perchè le tre auto proseguirono sino a Via Massimi".

Anche De Luca Anna, che era affacciata alla finestra della cucina della sua abitazione di

---

(285) - Cartella 1, Fascicolo 1, f. 67; Cartella 17, Fascicolo 2, f. 304 del Procedimento 31/81 R.G.; Verbale di udienza del 21.9.

- 826 -

Via Luigi Gherzi, all'angolo di Via Casale De Bustis, osservò le tre macchine che procedevano "a fortissima velocità, provenienti da Via Belli" (286).

La prima era "grande e bleu", la seconda un po' più piccola, "forse sul verde" e l'altra "di colore bianco".

"Pensando che fosse successo qualcosa", la De Luca si spostò sul balcone che dava direttamente su Via Casale De Bustis e da qui ebbe modo di scorgere che "una donna manovrava vicino alla catena e al lucchetto di chiusura della catena" che ostruiva il passaggio.

Liberato il varco e transitate le tre auto, "la donna", che indossava un abito bleu, con "una giacca tipo vigilessa", saltò sull'ultima di esse, "dopo aver chiuso la catena".

I mezzi si allontanarono verso Via Alfredo Serranti, passando alla destra di un albero piantato al centro di Via Casale De Bustis in prossimità di Via Massimi.

---

(286) - Cartella 1, Fascicolo 1, f. 68; Cartella 18, Fascicolo 6, f. 1914 del Procedimento 31/81 R.G. .

- 827 -

V'è da dire che quella mattina in Via De Bustis Focà Ernesto notò pure "un autofurgone bianco seguito da un'auto bianca, forse una Fiat 128, provenienti da Via Belli", che "imboccarono Via Massimi dalla sinistra della rotonda posta all'incrocio con Via Gherzi" (287).

Trascorsi alcuni minuti, il teste sentì "rumori di elicotteri che sorvolavano la zona".

Ancora, intorno alle ore 9,25, Stocco Elsa, che stava rientrando nella sua casa di Via Carlo Bitossi, rivolse "l'attenzione verso una macchina di grossa cilindrata", "di tipo ministeriale", che sopraggiunse da Via Massimi e si fermò "proprio di fronte al suo stabile" (288).

"Da detta autovettura scese un uomo con barba corta e baffi, i capelli neri, tarchiato, vestito da pilota civile, senza berretto, con impermeabile di colore bleu, e, dopo aver preso una valigia "24 ore", si avvicinò ad un furgoncino chiaro", al quale si era affiancato, "qua-

---

(287) - Cartella 17, Fascicolo 3, f. 762 del Procedimento 31/81 R.G. .

(288) - Cartella 1, Fascicolo 1, f. 83; Cartella 17, Fascicoli 1-3, f. 200, 619, 771 del Procedimento 31/81 R.G.; Verbale di udienza del 21.9 .

- 828 -

si in senso trasversale" sulla destra, "aprì lo sportello e vi buttò dentro la valigia".

"Poi, afferrò un borsone scuro e lo trasferì sul furgone", senza che "vi fosse un colloquio o, comunque, uno scambio di parole tra il conducente dell'autovettura e il giovane che era alla guida del furgoncino" e che aveva "un abito scuro".

"Compiute tali operazioni con assoluta fulmineità", l'individuo "descritto" si rimise alla guida della vettura e, effettuata una rapida manovra di retromarcia, "ripartì in direzione di Via Pietro Bernardini", mentre l'altro veicolo si avviò "con maggior calma" lungo la stessa via.

Da ultimo, Schiavone Giuseppe, dall'interno del suo negozio di calzolaio sito in Via Rodriguez Pereira, a circa dieci metri dall'incrocio con Via Damiano Chiesa, udì un singolare "suono di sirena molto acuto" (289).

"Per curiosità", si affacciò alla porta del locale e vide, appunto, un "furgone bianco Fiat 850", cabinato, "che si dirigeva verso la Pi-

---

(289) - Cartella 1, Fascicolo 2, f. 476; Cartella 18, Fascicolo 4, f. 851, 983, 985 del Procedimento 31/81 R.G. .

- 829 -

neta Sacchetti": "lo stesso non era munito delle segnalazioni luminose delle autoambulanze e non aveva alcuna scritta".

Per di più, il teste, ascoltando la sirena sistemata sull'auto Fiat targata Roma M 53955, ritrovata dalla Polizia in Via Licinio Calvo, dichiarerà trattarsi "di un suono del tutto simile" a quello prodotto dal congegno acustico installato sul furgone in questione.

Orbene, anche se frammentarie e imprecise su alcuni particolari, le deposizioni esaminate fanno, intanto, affermare con assoluta certezza che gli artefici del rapimento dell'on. Aldo Moro, abbandonata Via Fani, percorsero un itinerario, di sicuro controllato nei giorni precedenti, che da Via Strega, Piazza Monte Gaudio, Largo Cervinia, Via Trionfale, attraverso strade periferiche non frequentate, come Via Carlo Belli, Via Casale De Bustis e Via Massimi, consentì loro di allontanarsi dalla zona dell'agguato e di condurre a termine, con tranquillità, il trasferimento del parlamentare nel luogo destinato a "prigione".

- 830 -

Circa la prosecuzione del tragitto, deve tenersi presente che già alle ore 10 del 16 marzo gli agenti della DIGOS e del Commissariato di Monte Mario recuperarono la Fiat 132 segnalata da Buttazzo Antonio e, in tempi diversi, le due macchine di media cilindrata, munite di targhe false, con le quali si erano dileguati taluni componenti del nucleo di assalto.

Ha asserito in proposito Antonio Savasta che "le macchine erano state sempre lì, non erano state mai spostate e il fatto che ci fosse stato quel ritrovamento a catena era perchè probabilmente erano ben occultate".

E Patrizio Peci, a sua volta, nel ribadire tale circostanza, ha accennato che "l'on. Moro fu infilato in un baule o casse tipo imballo e caricato su un furgone che lo trasportò in un "negozio" attrezzato per "gestire" nel migliore dei modi un "sequestro di persona" fuori del comune.

In realtà, il Giudice Istruttore ha formulato l'ipotesi che, "non molto lontano da

- 831 -

Via Licinio Calvo, gli autori dei delitti avevano predisposto una o più basi di appoggio-garage o altri locali idonei - per provvedere, al riparo da sguardi di estranei, al trasbordo dell'on. Moro su altro mezzo, probabilmente quello visto da Schiavone Giuseppe con una sirena in funzione".

La tesi è indubbiamente "suggestiva", anche se sono "riuscite inutili tutte le indagini della Polizia e quelle compiute nel corso della istruzione, con l'esame di molte persone abitanti nella zona, per la maggior parte amministratori di condomini".

Se, prima facie, appare meno verosimile che i brigatisti si determinarono ad eseguire una "manovra" così rischiosa lungo arterie cittadine aperte al traffico, che non offrivano ovviamente garanzie adeguate di fronte a possibili "interferenze" occasionali, non va, però, dimenticato che gli autocarri descritti da Valentini Lia e da Giacobazzo Anna, scomparvero, letteralmente, da Via Fani non appena concluse la fase "militare" dell'operazione e che veicoli dalle identiche caratteristiche furono notati da Focà Ernesto e da Stocco Elsa o in transito in Via Casale De Bustis o parcheggiati in Via Biotossi.

- 832 -

Anzi, lo Stocco ebbe modo di vedere la "grossa" vettura "di tipo ministeriale", guidata da un giovane "vestito da pilota civile", sulla quale non erano altre persone.

Proprio queste evenienze possono far pensare che nel breve tratto tra Via Massimi e Via Bitossi si ritrovarono ad un appuntamento prestabilito sia la Fiat 132, sia coloro a cui era stato affidato l'incarico di prendere in consegna l'ostaggio e costui, con le precauzioni del caso, venne traslato all'interno di un furgone, quello segnalato dal Focà e, quindi, da Schiavone Giuseppe, poi dileguatosi nel flusso della circolazione.

Soltanto allora la Fiat 128 bianca e la Fiat 128 bleu, avendo completato la "missione", abbandonarono il campo e si diressero in Via Licinio Calvo, precedute o raggiunte dalla Fiat 132.

Infine, merita di esser ricordato che Onofri Angelo, alle ore 9,40, imboccato dalla Via Cassia il Raccordo Anulare, "a 800 metri" dal

- 833 -

lo svincolo per la Via Aurelia, fu colpito da "una vettura di media cilindrata, di colore bianco, ferma sul ciglio della carreggiata, con lo sportello anteriore sinistro e lo sportellone posteriore aperti" (290).

"A terra vi erano due persone che, molto rapidamente, si stavano rivestendo. Degli indumenti erano appoggiati sulla sportellone posteriore e nel vano portabagagli; altri indumenti erano appesi anche sulla poltrona anteriore sinistra.

Questi indumenti erano di colore bleu, di tonalità azzurro aeronautica".

Recatisi con il teste "nel punto indicato", agenti della DIGOS reperirono "un talloncino di colore verde dell'Alitalia contrassegnato dal n. 18/5843 e due foglietti con annotazioni di utenze ed altro", che, prontamente verificate, non portarono ad alcun esito.

\* \* \* \* \*

Superati i primi momenti di sbalordimento, iniziò una autentica "caccia all'uomo".

---

(290) - Cartella 1, Fascicolo 1, f. 70-71; Cartella 17, Fascicolo 1, f. 46, 58, 229 del Procedimento 31/81 R.G.; Verbale di udienza del 20,9 .

- 834 -

Tralasciando di occuparsi in maniera dettagliata di singoli episodi che hanno già formato oggetto di disamina nella premessa, v'è da sottolineare che per un lungo periodo l'inchiesta non fece registrare novità apprezzabili.

Psicologicamente e materialmente impreparate a fronteggiare situazioni di emergenza di quelle dimensioni; prive di strumenti "selettivi" e di supporti informativi per "orientarsi" ed arrivare a snidare "un nemico mortale" praticamente sconosciuto; sollecitate a gran voce affinché si conseguissero, comunque e subito, risultati positivi, le forze di Polizia furono costrette a compiere estenuanti ricerche a vasto raggio, una serie incredibile di controlli, perlustrazioni e perquisizioni - molto spesso occasionate da incaute notizie o da labili indizi - senza avere "riferimenti" precisi e senza sapere, quindi, in quale "direzione" incanalare le indagini.

In un contesto del genere, e in assenza di un'efficace opera di coordinamento, non potevano, inevitabilmente, mancare errori, indugi,

- 835 -

negligenze che contribuirono, non solo a frenare una macchina già di per sè lenta e fraginosa, ma ad intralciare il compito di quei funzionari ed ufficiali, che, avendo compreso da tempo la pericolosità della trama, si erano preoccupati di studiare il fenomeno e di sperimentare misure originali per combatterlo.

Dirà Antonio Savasta con estrema sincerità che, se "avessero svolto il tipo di investigazioni che hanno svolto per Dozier, sarebbero arrivati anche a Moro. Una conoscenza del terrorismo - specialmente dal suo interno - della sua struttura, di come acquista le case, di come le affitta, da quali aree proviene e da dove recluta gli affiliati, ecco, tutta questa conoscenza, che si è sviluppata molto dopo", avrebbe consentito di "ragionare" in termini diversi e di impostare una controffensiva "mirata", probabilmente destinata al successo.

Invece, dinanzi ad un "gesto eccezionale", "realmente troppo ambizioso per la forza dell'organizzazione, dal punto di vista politico e militare", lo Stato "si trovò impreparato" e non fu capace "di rispondere" alla "sfida" con

- 836 -

iniziative adeguate.

Non spetta alla Corte di individuare le cause di una tale deprecabile condizione e tuttavia proprio coloro che sono investiti della responsabilità "di guida" del Paese dovrebbero meglio riflettere sul modo in cui nel passato sono stati affrontati e risolti i problemi dell'ordine pubblico e, in particolare, di una dilagante violenza "politica", del terrorismo.

I dati acquisiti in anni di duro lavoro sono di semplice lettura e permettono a chiunque di rilevare verità inconfutabili che non vanno offuscate, per freddi disegni di parte, con argomentazioni o illazioni che non aiutano di certo a ristabilire il clima "giusto" per un'analisi degli eventi serena e proficua.

E dunque, mentre Carabinieri e Polizia tentavano disperatamente di rintracciare gli autori della strage di Via Fani e del sequestro dell'on. Aldo Moro, le Brigate Rosse continuarono, imperterrite, a condurre la vicenda secondo uno schema ben articolato.

Mario Moretti, Lauro Azzolini, Franco Bonisoli

- 837 -

e Rocco Micaletto si accollarono gli incarichi più impegnativi e si apprestarono a "gestire politicamente" il rapimento del parlamentare democristiano.

"Come in tutte le azioni di quel tipo, come è stato anche per altre azioni", il Comitato Esecutivo al completo, riunendosi "in permanenza", provvide ad elaborare, a predisporre tutti i comunicati distribuiti nelle sedi periferiche e poi diffusi con le modalità ricordate, a sviluppare "una campagna" aggressiva, che facesse esplodere, da un lato, "tutte le contraddizioni del regime" e, dall'altro, evidenziasse nei confronti del "movimento" quelle "capacità di egemonia e di organizzazione" rivendicate in ogni frangente.

Eppure, già il 18 marzo, ad appena due giorni dall'eccidio, agli investigatori si offrì "l'occasione" per scompaginare il piano dei criminali.

In effetti, nella mattinata, gli agenti del Commissariato Flaminio Nuovo Di Spirito Ferdinando, Colucci Vincenzo, Firmani Domenico e Di

- 838 -

Muccio Michele, al comando del brig. Merola Domenico, furono inviati "ad effettuare controlli in Via Carlo Pinzio Biroli, Via Antonio Labranca, Via Sinisi e Via Gradoli", ove erano "ubicati residences e mini-appartamenti" (291).

In quest'ultima strada, i funzionari della P.S. sottoposero a perquisizione la palazzina distinta con il numero civico 96, identificando 18 persone.

E proprio l'appartamento sito all'interno 11 della Scala A non fu ispezionato in quanto, essendo stato trovato chiuso, non si ritenne, in assenza degli inquilini, di aprirlo "con la forza".

Nella circostanza Mokbel Lucia e Diana Gianni, che all'epoca abitavano nell'alloggio sito sullo stesso piano dell'immobile in seguito risultato affittato dal sedicente Borghi Mario, riferirono agli ufficiali di P.G. che durante la notte precedente avevano percepito rumori simi

---

(291) - Verbali di udienza del 23.9 e del 29.9; cfr. la documentazione allegata e le dichiarazioni degli agenti, di Costa Guido, Shaller Maddalena, Mokbel Lucia, Diana Gianni.

- 839 -

li a segnali "Morse" - "un ticchettio imprecisato", dirà il Diana - provenienti, comunque, da una "direzione opposta" a quella dell'abitazione-covo smantellata il 18 aprile.

La Mokbel, anzi, mise per iscritto tale notizia, pregando il verbalizzante di informarne un suo amico, il V. Questore Elio Cioppa.

In verità, in dibattimento, nel corso di un confronto molto teso, i poliziotti hanno escluso in maniera categorica di avere avuto una indicazione del genere. Ma, a prescindere dalla importanza della evenienza, di per sè vaga e, per esplicita ammissione degli interessati, non ricollegabile alla base terroristica, resta il rammarico di avere perso un'opportunità unica, a dimostrazione della improvvisazione con cui si espletarono in taluni casi le indagini.

Al nome "Gradoli", invece, gli inquirenti furono sollecitati a prestare attenzione più tardi, allorchè pervenne loro una segnalazione originata da una seduta parapsicologica tenutasi il 2 aprile nella casa di campagna del prof. Alberto Clò, in Zappolino di Bologna, alla presenza di un gruppo di ospiti del docente universitario, tra cui il prof. Romano Prodi.

Servendosi di un "piattino", manovrato dapprima su un foglio di carta contenente "in ordine sparso le lettere alfabetiche e i numeri da 0 a 9", i partecipanti alla riunione, mossi dal desiderio di "individuare la prigione di Moro", avevano enucleato "un insieme di lettere interpretato come Gradoli".

Ripetuto l'esperimento su una cartina geografica, "il piattino si era fermato sull'area ove era ricompresa la località di Gradoli in provincia di Viterbo" (292).

Tra l'altro era saltato "fuori l'accento ad una casa isolata con cantina".

Proprio Romano Prodi avvertì dell'episodio Umberto Cavina, addetto stampa dell'on. Zaccagnini, il quale contattò subito il responsabile dell'ufficio omonimo del Ministro degli Interni on. Francesco Cossiga, Luigi Zanda.

Costui trasmise il 5 aprile al Capo della Polizia Giuseppe Parlato un biglietto autografo con il relativo passo: "lungo la statale 74, nel piccolo tratto in provincia di

---

(292) - Cartella 18, Fascicolo 4, f. 878, 879 del Procedimento 31/81 R.G.: trattasi delle dichiarazioni rese da Romano Prodi e Alberto Clò.

- 841 -

Viterbo, in località Gradoli, casa isolata con cantina".

E il 6 aprile, dalle ore 11,30, fu effettuato nel territorio del paesino "un accurato rastrellamento, ispezionando varie case coloniche in stato di apparente abbandono con le dipendenze, nonché grotte e ripari naturali".

Nella battuta, che dette esito negativo, furono impiegati "n. 22 militari tra Guardie di P.S. e Carabinieri" guidati da due dirigenti dell'UCIGOS e della Questura di Viterbo e dall'ufficiale dei Carabinieri comandante la Tenenza di Toscana (293).

Al riguardo, Eleonora Moro ha asserito di avere fatto presente a funzionari di P.S. - che non ha saputo identificare - e allo stesso on. Cossiga - che ha contestato recisamente l'assunto della vedova - che a Roma esisteva in realtà anche Via Gradoli, ricevendo assicurazione che la strada non era nemmeno riportata nelle "pagine gialle" dell'elenco telefonico.

E soltanto il 18 aprile, dopo la diffusione del

---

(293) - Cartella 17, Fascicolo 2, f. 465-468 del Procedimento 31/81 R.G.; cfr. le dichiarazioni di Giuseppe Parlato e Luigi Zanda nei verbali di udienza del 12.10 e del 20.10 .

- 842 -

comunicato n. 6, che pubblicizzava "la condanna a morte dell'on. Moro", si arrivò a scoprire il covo che consentirà di svelare tanti "segreti" della banda, di dare un volto ai protagonisti di una serie incredibile di violenze.

In pratica, "per una casuale perdita d'acqua" del docciaio del bagno, infiltratasi nella sottostante abitazione di Damiano Munzia, i Vigili del fuoco e gli uomini della DIGOS riuscirono a mettere le mani su armi, munizioni e esplosivo, nonché su una documentazione di notevole interesse concernente sia le giustificazioni teoriche, la struttura, i programmi delle Brigate Rosse, sia le rivendicazioni di numerosi delitti.

Tra l'altro, furono recuperati appunti manoscritti che le perizie disposte in fase istruttoria hanno attribuito, come si è visto, a diversi imputati giudicati e materiale utile per la esecuzione di imprese criminose, tra cui la

- 843 -

targa Roma R 71888 assegnata alla Fiat 128, rubata a Miconi Nando e impiegata in Via Fani per bloccare l'auto su cui viaggiava l'on. Aldo Moro.

Sono note le polemiche che si sono scatenate circa le modalità della operazione, che molti hanno voluto circondata da "misteri".

La Corte, proprio per esigenza di chiarezza, ha dedicato spazio e tempo ad autonomi accertamenti e a qualsiasi istanza pertinente ed influente.

Ma gli ulteriori elementi acquisiti non sono obiettivamente in grado di modificare il precedente quadro probatorio, convalidato, del resto, dalle confessioni dei "pentiti" interrogati in dibattimento.

Se Patrizio Peci ha ribadito che "la scoperta della base era avvenuta per pura accidentalità", Antonio Savasta ha aggiunto, per suo conto, di aver appreso nell'immediatezza da Bruno Seghetti

- 844 -

che l'appartamento, occupato da Mario Moretti e Barbara Balzerani, "era caduto per un'infiltrazione d'acqua".

Addirittura Moretti, "che era di ritorno da una riunione", avendo notato "sotto casa la folla e i pompieri", domandò "cosa stesse succedendo e solo allora scappò".

Pure Massimo Cianfanelli ha saputo da Valerio Morucci che "la individuazione della base" si verificò per "un guasto" fortuito, che per poco "non aveva fatto incappare Moretti nella rete".

Il capo brigatista "si era accorto dell'animazione che c'era intorno e quindi se n'era andato".

Da ultimo, Enrico Fenzi ha affermato che lo stesso Mario Moretti gli confidò che la Polizia era arrivata al covo per "una tubatura che non funzionava ed una serie di circostanze" che non avevano nulla a che vedere con le svariate illusioni prospettate da più parti.

- 845 -

Nonostante le critiche, i "sospetti" agganciati a fonti che, alla verifica del giudizio, hanno palesato una totale inconsistenza, v'è da sottolineare che da quel momento gli inquirenti iniziarono pazientemente a ricostruire la storia della colonna romana e del fenomeno terroristico a livello nazionale.

Tuttavia nella stessa mattinata un nuovo evento richiamò l'attenzione delle forze dell'ordine.

In Piazza G. Belli, dietro il monumento del poeta, anticipato dalla solita telefonata ad un quotidiano, agenti rinvennero un comunicato n. 7 con cui le Brigate Rosse annunciavano "l'avvenuta esecuzione del presidente della DC Aldo Moro, mediante suicidio. Consentiamo il recupero della salma, fornendo l'esatto luogo ove egli giace. La salma di Aldo Moro è immersa nei fondali limacciosi del lago Duchessa" in provincia di Rieti.

- 846 -

La Divisione Scientifica, esaminato il volantino, constatò subito che il testo grafico evidenziava requisiti del tutto analoghi a quelli riscontrati negli altri messaggi, anche se "l'intestazione a mano Brigate Rosse", mostrava in maniera lampante "disomogeneità nella spaziatura tra le lettere, tenuta del rigo e irregolarità nei tratti".

La perplessità degli investigatori sull'autenticità del proclama, accentuatesi dopo le infruttuose ricerche effettuate nella zona, furono definitivamente fugate il 20 aprile, quando un nuovo comunicato n. 7, al quale era allegata la seconda fotografia di Aldo Moro con una copia della "Repubblica", denunciava che quello del 18 aprile era un "falso", una "lugubre mossa degli specialisti della guerra psicologica".

In proposito, Patrizio Peci ha asserito che tra "i compagni" si parlò di "una provocazione del potere", o "tutt'al più di un fatto collegabile all'iniziativa di qualche persona del movimento".

- 847 -

Ed Enrico Fenzi a Genova venne informato da Luca Nicolotti che il volantino era "un falso del Governo, della Polizia ed era il segnale, chiaro e inequivocabile, che nessuna trattativa era possibile, che lo Stato non avrebbe mai trattato per Moro".

Invece, Massimo Cianfanelli ha dichiarato che Valerio Morucci gli rivelò che "il comunicato era stato divulgato" ad arte "per depistare le indagini" e "allentare la pressione sulla colonna romana".

Nè Antonio Savasta ha fornito una versione dissimile, lasciando intendere che la manovra era da attribuire, se non all'organizzazione, a militanti della stessa e, in particolare, al Morucci che nei giorni del sequestro dello statista insistette con i membri del nucleo di Roma affinché "facessero telefonate per depistare, tipo l'episodio del lago della Duchessa".

- 848 -

Se questo appare l'ipotesi più credibile, c'è, però, da rilevare che con il documento del 20 aprile, le Brigate Rosse cominciarono ad avanzare precise condizioni: "il rilascio del prigioniero Aldo Moro può essere preso in considerazione solo in relazione della liberazione di prigionieri comunisti.

La D.C. dia una risposta chiara e definitiva se intende percorrere questa strada; deve essere chiaro che non ce ne sono altre possibili".

Ma l'organizzazione non trascurò di "impegnare il nemico" anche su altri fronti e, "soprattutto nei quattro maggiori centri urbani del centro-nord", portò a termine "numerosi attacchi armati contro uomini degli apparati militari e politici dello Stato Imperialista", nonché "una iniziativa capillare e sistematica di propaganda ed agitazioni combattive in tutte le maggiori fabbriche e nei quartieri proletari delle aree metropolitane".

- 849 -

Così, a Torino il 24 marzo 1978 fu ferito con colpi di arma da fuoco Giovanni Picco, consigliere regionale della D.C.; il 31 marzo furono incendiate le auto di Biagio Modugno e Cataldo Azzarini, entrambi segretari sezionali della D.C.; l'11 aprile fu ucciso l'agente di custodia Lorenzo Cotugno, caduto nell'agguato tesogli da un nucleo composto anche da Cristoforo Piancone che nella circostanza rimase ferito e venne catturato; il 27 aprile fu ferito Sergio Palmieri, addetto alle relazioni sindacali presso lo stabilimento Fiat Mirafiori.

A Genova il 7 aprile fu ferito Felice Schiavetti, presidente dell'Associazione Industriali; il 15 aprile furono incendiate le auto di Maria Bozzo, Emanuele Remondini e Alfonso Bellini, consiglieri comunali della D.C.; il 4 maggio fu ferito Alfonso Lamberti, funzionario dell'Italsider.

- 850 -

A Milano il 20 aprile fu ucciso il merescialo degli agenti di custodia Francesco di Cataldo; il 4 maggio fu ferito Umberto degli Innocenti, dipendente della Sit-Siemens, mentre ad Arese, lo stesso giorno, venne incendiata l'auto di Gianfranco Bucciarelli, dirigente dello stabilimento "Alfa Romeo".

E a Roma, "ove tutte le brigate della colonna produssero un grosso lavoro di propaganda" nell'Università e nei quartieri, dopo l'incendio del veicolo di Salvatore Tinu, l'assalto alla Caserma "Talamo", il 26 aprile un commando formato da Barbara Balzerani, Marcello Capuano, Salvatore Ricciardi e Antonio Savasta eseguì l'attentato in danno di Girolamo Mechelli.

Dirà, in proposito, il Savasta che questa impresa fu decisa con l'accordo di Seghetti e Morucci con cui nel periodo, insieme agli altri militanti della brigata "universitaria", ebbe "degli incontri" frequenti per "fare il punto politico dell'operazione Moro; cosa se ne voleva tirar fuori, i fini".

- 851 -

Nel contesto, gli "fu chiesto di partecipare ad un'azione dentro la campagna che si stava svolgendo: attacco ad un esponente della Democrazia Cristiana, Girolamo Mechelli".

Si discusse "del significato di tale azione: approfondire, cioè, le contraddizioni all'interno della D.C., portando avanti un attacco al suo personale proprio nel momento in cui si stava svolgendo il dibattito tra le forze politiche sulla trattativa o non trattativa".

"L'azione", anzi, "era stata bloccata per alcuni giorni proprio perchè vi era il problema della trattativa; si pensava, cioè, di dare ancora tempo alla Democrazia Cristiana e vedere se la trattativa si apriva o no".

La dichiarazione, di per sè esplicita, non merita di certo un commento più approfondito.

Le Brigate Rosse, inoltre, si preoccuparono di mantenere i collegamenti con altri gruppi terroristici, in particolare con Prima Linea, con la quale, come noto, erano da mesi in corso con

- 852 -

tatti sistematici.

E' stato Roberto Sandalo a precisare che nell'ultima fase del sequestro dell'on. Moro "vi furono almeno due riunioni a Milano tra esponenti delle Brigate Rosse ed esponenti di Prima Linea".

Secondo quanto riferitogli da Marco Donat-Cattin, "per le Brigate Rosse si presentarono Lauro Azolini, e, pare, Franco Bonisoli; per Prima Linea parteciparono lo stesso Donat-Cattin e Nicola Solimano. Oltre a discutere in generale, le Brigate Rosse chiesero un aiuto squisitamente militare all'organizzazione Prima Linea per rompere l'accerchiamento: cioè si sentivano un pò il fiato sul collo. Portare avanti quell'operazione nella capitale e avere gli occhi puntati di tutte le forze dell'ordine comportava grossi problemi logistici e di spostamento. Pertanto, dato che Prima Linea era abbastanza radica

- 853 -

ta nel Nord-Italia, fu chiesto che l'organizza-  
zione facesse una serie di operazioni a Mila-  
no, a Torino, in altri luoghi ove era presente,  
per distogliere l'attenzione dalla capitale,  
proprio in supporto militare alla campagna che  
le Brigate Rosse stavano conducendo".

Marco Donat-Cattin e Nicola Solimano, però,  
"rifiutarono la proposta, affermando che la loro  
organizzazione non condivideva l'attacco alla De-  
mocrazia Cristiana e di conseguenza il sequestro  
di Aldo Moro".

Ed espressero nettamente, nonostante le solle-  
citazioni, "una valutazione di contrarietà per  
un attacco così alto, non solo perchè Moro aveva  
una personalità politica di rilievo, ma proprio  
perchè, come fase politica, non giudicavano op-  
portuno alzare il livello di scontro, tanto meno  
contro la Democrazia Cristiana".

Ciò non impedì, comunque, a Prima Linea di rea-  
lizzare "nel periodo delle azioni assolutamente

- 854 -

autonome, che rientravano nel suo programma strategico".

A sua volta Marco Donat-Cattin (294) non ha negato che tra militanti di Prima Linea - meglio, "del comando unificato di P.L. e delle F.C.C." - e delle Brigate Rosse "ci furono due riunioni formali" a cui intervennero Azzolini, Bonisoli, Solimano e Corrado Alunni, ma si è esclusivamente dato cura di rimarcare che personalmente non prese parte a quegli incontri.

E nel confermarne i contenuti, ha soggiunto che nello stesso arco di tempo Prima Linea "fece qualche azione nell'ambito del progetto politico" che i suoi adepti "avevano in mente, non certo per appoggiare questa operazione Moro che era stata criticata abbastanza pesantemente".

Ancora, Patrizio Peci e Antonio Savasta hanno spiegato che "durante il sequestro Moro fu chie-

---

(294) - Verbale di udienza del 2.11. Cfr. in merito anche l'interrogatorio dell'11.3.1981 in Cartella 18, Fascicolo H, f. 327 del Procedimento 5/82 R.G. .

- 855 -

sto a Prima Linea un contributo non soltanto in termini di alleggerimento militare, ma fu chiesta la partecipazione alla campagna politica che si stava portando avanti".

"Questo rapporto politico con Prima Linea non portò ad una unità all'interno della campagna di primavera", giacchè "Prima Linea non era assolutamente d'accordo con l'attacco al cuore dello Stato e con le analisi delle Brigate Rosse e, di conseguenza, non era d'accordo neanche con l'operazione Moro".

Sia Marco Donat-Cattin, sia Antonio Savasta hanno rammentato i "contatti" susseguenti tra i due sodalizi a cui si è già accennato.

Nonostante le argomentazioni degli interessati, gli episodi citati, connessi a tante iniziative assunte da singoli o gruppi che non facevano mistero della loro propensione eversiva, testimoniano, comunque, che nella circostanza il "partito armato" e le sue appendici si mobilitarono in ogni sede per tentare di aprire più spazi "alla guerriglia", allo "scopo, non soltanto di nuocere, disarticolare il nemico, ma anche di procurare vantaggi politici al movi-

- 856 -

mento rivoluzionario, di influire sull'elevamento della coscienza politica delle masse, rafforzarne lo spirito combattivo".

\* \* \* \* \*

Mentre all'esterno le Brigate Rosse svilupparono "un'offensiva" mirata di ampio "respiro", Aldo Moro, nel chiuso di "una prigione", veniva "sottoposto, come presidente della D.C.", ad "un processo opportunamente graduato" dinanzi a un tenebroso "tribunale del popolo".

Sia durante la istruzione, sia in dibattimento, pur con i limiti propri della fase, si è tentato di individuare il luogo in cui Prospero Gallinari, per concorde ammissione di Peci, Cianfanelli, Savasta e Libera, "detenne" il parlamentare "considerato un prigioniero politico".

Escluso che quest'ultimo, dopo il rapimento, sia stato trasportato in Via Gradoli - come appunto asserito dai vari "pentiti" - in un primo momento è stato Patrizio Peci a dichiarare che, secondo Fiore Raffaele, "Moro stava nel retrobottega di un negozio vicino Roma", di proprietà di una coppia di coniugi "puliti": all'inter

- 857 -

no del locale era stata predisposta "una parete mobile" che serviva a deviare l'attenzione di chiunque avesse pensato di ispezionare, "solo visivamente", gli ambienti.

Antonio Savasta ha comprovato che effettivamente le Brigate Rosse gestivano a Roma, con la copertura "di due compagni", un negozio "che aveva le caratteristiche indicate dal Peci" e che "era sull'Olimpica, tra il S. Camillo e Piazza S. Giovanni di Dio".

Tuttavia, sulla base di un ragionamento logico, egli è stato in grado di "ricostruire" la vicenda in termini più realistici e di prospettare una diversa soluzione.

In sostanza, Prospero Gallinari - il "carceriere" - "era sempre stato a casa insieme ad Anna Laura Braghetti", all'epoca "l'unica prestanome a Roma".

Nel settembre del 1978, a livello di direzione di colonna, si decise di "far passare clandestina la Camilla" perchè "lei era in allarme, si era sentita pedinata" ed era "amica di Seghetti, di Rosati Luigi e Giancarlo Davoli", tutti personaggi su cui "era possibile" che si

- 858 -

concentrasse l'attenzione della Polizia e che, quindi, rischiavano di coinvolgere la giovane.

Siccome "la compagna non poteva cadere, essendo legata ad una grossa azione fatta dall'organizzazione", non le restava che tagliare i ponti con il passato ed accettare una drastica scelta.

Così, "la Braghetti svuotò completamente la casa" e cominciò a cercare un acquirente.

Dunque, queste circostanze spinsero nell'immediatezza il Savasta a dedurre che "la prigione di Moro era stata preparata nell'abitazione occupata dalla stessa Braghetti".

E in seguito "l'opinione" si è consolidata, alla luce di una migliore conoscenza dei metodi, delle capacità strutturali e delle determinazioni di fondo della compagine armata.

Invitato a indicare in quale dei due alloggi della donna, siti rispettivamente in Via Laurentina n. 501 e in Via Montalcini n. 8, potesse "trovarsi l'ostaggio", "Diego" non ha saputo fornire maggiori lumi, spiegando: "so soltanto che quando andavo, prima del sequestro, a casa della Braghetti in Via Laurentina c'erano dei lavori in corso" "per la divisione dell'immobile"

- 850 -

in due appartamenti distinti, "con ingresso indipendente".

Emilia Libera, a sua volta, si è limitata a riferire che Maurizio Iannelli le confidò, dopo la cattura di Anna Laura Braghetti, che gli inquirenti "non si erano accorti che la casa di Camilla era stata la prigione di Moro".

E da Bruno Seghetti apprese, invece, che Prospero Gallinari "risiedeva in quel periodo nell'appartamento della Braghetti".

Simili elementi, collegati ad altri dati recepiti altrove, consentono di enucleare una ipotesi che va accolta, però, con beneficio d'inventario, tanto più che in merito sono ancora in corso indagini dell'autorità giudiziaria.

Come noto, Anna Laura Braghetti convisse anche in Via Laurentina con Bruno Seghetti sino a quando arrivò a Roma - nell'aprile del 1977 - il Gallinari, che "per le esigenze della organizzazione", prese subito il posto del commitone.

Nel giugno del 1977 la donna acquistò da

- 860 -

Giorgio Raggi l'appartamento di Via Montalcini, ove si trasferì in compagnia del sedicente Luigi Altobelli, il quale, anzi, provvide a "stipulare i contratti della luce<sup>e</sup> del gas".

Qui i due giovani dimorarono fino al mese di giugno del 1978: successivamente l'Altobelli "si sarebbe allontanato per motivi di lavoro" per la Turchia.

"Dopo la partenza dell'Altobelli", Anna Laura Braghetti si recò "solo saltuariamente in Via Montalcini" e il 4 ottobre dello stesso anno lasciò "definitivamente" l'abitazione "traslocando i mobili parte in Via Laurentina n. 501, ove abitava il fratello Alessandro e parte in Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 119 in casa della zia materna Cambi Gabriella".

Nonostante che i coinquilini dello stabile non abbiano saputo ricordare particolari idonei a rafforzare gli indizi raccolti dalla magistratura e a identificare il "misterioso" Luigi Altobelli, proprio attraverso una disamina obiettiva dei tempi e delle condotte dei singoli inquisiti, può derivarsi, se non a livello di cer

- 861 -

tezza quanto meno di probabilità, la convinzione che in Via Montalcini Aldo Moro fu costretto a passare terribili giorni "sotto un dominio pieno e incontrollato".

E in questo presunto "carcere del popolo" subì da parte di Mario Moretti, "l'uomo di maggior spicco" della criminale associazione, "un interrogatorio" volto "a chiarire le politiche imperialiste e antiproletarie di cui la DC è portatrice; a individuare con precisione le strutture internazionali e le filiazioni nazionali della controrivoluzione imperialista; a svelare il personale politico-militare-economico sulle cui gambe cammina il progetto delle multinazionali, ad accettare le sue dirette responsabilità".

Orbene, malgrado lo stato di coercizione, l'on. Aldo Moro mantenne dinanzi ai suoi eguagli un atteggiamento "lucido", "coerente", "coraggioso", mai tradendo la "sua visione" dei problemi, dei rapporti, "del mondo" politico, nazionale e internazionale.

Così Patrizio Peci ha affermato che "il prigioniero", pur esprimendo critiche nei confron

- 862 -

ti "della maggior parte degli esponenti del suo partito", con tenacia "rivendicò la funzione popolare della D.C.", rifiutò "corresponsabilità dirette" di uomini della Democrazia Cristiana nella strage di Piazza Fontana, e, a specifiche domande "sui segreti di Stato", replicò "in termini generali senza peraltro dare risposte esaurienti".

Carlo Bozzo dirà di aver appreso da Riccardo Dura "del comportamento estremamente dignitoso di Moro. Costui, dopo il rapimento, chiese una bibbia che ricevette. A suo modo Moro si dichiarò prigioniero politico e non offrì alcun tipo di collaborazione alle Brigate Rosse.

Certo Moro criticò alcuni amici di partito per specifici fatti di corruzione, ma rivendicò il ruolo politico della Democrazia Cristiana nella storia dell'Italia democratica. Moro fu una persona molto coerente, dignitosa e coraggiosa".

Anche Massimo Cianfanelli ha fornito un'analoga testimonianza, sulla base di confidenze di Valerio Morucci, ed ha qualificato il contegno del parlamentare "coraggioso e molto dignitoso".

- 863 -

Antonio Savasta proprio da Mario Moretti e Bruno Seghetti è stato informato che "l'on. Moro conservò molta lucidità" e "fermezza nel difendere la linea politica della Democrazia Cristiana": "non c'era mai stata la possibilità di andare a fondo su problemi più scottanti, tipo Piazza Fontana, le responsabilità dello Stato nella strage, e su altre questioni", perchè "Moro si riportava ad elementi già pubblici".

Con "l'interrogatorio", in ultima analisi, "non si era riusciti ad arrivare a niente".

I brigatisti, secondo "Diego", con il comunicato n. 6 precizarono "strumentalmente" che "l'interrogatorio di Aldo Moro ha rivelato le turpi complicità del regime, ha additato con fatti e nomi i veri e nascosti responsabili delle pagine più sanguinose della storia degli ultimi anni, ha messo a nudo gli intrighi di potere, le omertà che hanno coperto gli assassini di Stato, ha indicato l'intreccio degli interessi personali, delle corruzioni, delle clientele che lega in modo indissolubile i vari personaggi

- 864 -

della putrida cosca democristiana e questi agli altri dei partiti loro complici", enfatizzando, in tal modo, pretese acquisizioni confessionarie.

Ma, in verità, "molte di quelle cose erano false".

Il volantino, cioè, conteneva delle "forzature" ad "uso interno ed esterno": "si è gonfiato in quella occasione e si è gonfiato anche in altre situazioni perchè si tende a dare un'immagine della organizzazione molto più forte e capace di svelare segreti e cose che interessano tutti, anche la gente normale.

Si è gonfiato così anche con lo stesso Dozier e si è gonfiato rispetto a Taliencio; si è gonfiato così in parte anche rispetto a D'Urso".

E, nonostante che nel post-scriptum del comunicato n. 9 si annunciò che "le risultanze dell'interrogatorio ad Aldo Moro e le informazioni in nostro possesso, ed un bilancio complessivo politico-militare della battaglia che qui si conclude, verrà fornito al Movimento Rivoluzionario e alle O.C.C. attraverso gli strumenti

- 865 -

di propaganda clandestini", di certo le Brigate Rosse non furono in grado di rispettare la promessa e non fecero mai "circolare" il testo integrale o una sintesi delle dichiarazioni rese dall'ostaggio, "perchè non c'erano degli interrogatori che riuscissero a centrare degli obiettivi politici, non era uscito alcun elemento utile da divulgare".

Nè può affermarsi che il lungo "memoriale" dattiloscritto sequestrato a Milano in Via Monte Nevoso riproducesse fedelmente la trascrizione delle sincere manifestazioni di volontà dello statista.

Ha, in proposito, sostenuto il G.I. che, anzi tutto, quelle pagine "presentano lo stile inconfondibile e non imitabile di Aldo Moro.

Il periodare con continui intercalari, la cadenza delle frasi, la loro complessità, i lunghi preamboli alla introduzione degli argomenti - oggetto delle domande di Moretti - sono caratteristiche peculiari del modo di esprimersi di Moro".

Ma, "lo stato di coercizione fisica e morale, in cui versava l'autore delle dichiarazioni, non può non aver prodotto, almeno in parte, una confes-

- 866 -

sione di comodo che valesse ad attenuare la durezza e l'intransigenza dei sequestratori, nella prospettiva della salvezza. L'atteggiamento di collaborazione doveva, inoltre, bilanciare la linea del non cedimento al ricatto sempre seguita dal Governo e da tutte le forze politiche.

E, tuttavia, non può disconoscersi anche una sostanziale conformità al vero di molte affermazioni inerenti ad una serie di dati che solo a Moro potevano essere noti in tutti i loro aspetti, anche quelli interni ad essi".

"L'ultima parte" del documento, per di più, "appare in sintonia con i messaggi autografi di Moro, che manifesta amarezza per la indisponibilità a qualunque trattativa da parte della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista Italiano e critiche aspre nei confronti degli uomini politici responsabili di tale politica".

"L'interrogatorio termina" - a dimostrazione della sua "non spontaneità" - "con un ringraziamento alle Brigate Rosse per avergli concesso la grazia e con l'annuncio delle dimissioni dalla Democrazia Cristiana e il passaggio al gruppo

- 867 -

misto della Camera".

A sua volta, Eleonora Moro, definendo l'elaborato "un guazzabuglio", ha asserito che "molte cose potrebbero essere state copiate, pari, pari da suoi discorsi, interventi, articoli", così da dar luogo ad "una sorta di collage fatto molto male", oppure il "merito, in quella situazione - visto che aveva una memoria incredibile - potrebbe avere trovato opportuno ripetere una cosa che aveva già scritto o detto moltissimi anni addietro e che evitava qualsiasi problema" perchè "già pubblicata, nota".

In pratica, "ci saranno anche delle cose scritte da lui, ma sono mescolate in maniera tale ad altre cose che certamente non sono state dette da lui" da non consentire "un giudizio di qualunque genere".

Orbene, la Corte ritiene che il memoriale - e la stessa conclusione vale per le tante lettere che nei 55 giorni sono state recapitate alla famiglia e a protagonisti della vita pubblica o sono state ritrovate in Via Monte Nevoso - sia composto di passi che, "per lo stile, il modo e il tipo di ragionamento" possono essere tranquillamente considerati provenienti dall'interessato,

- 868 -

mentre diversi brani palesano contenuti materiali e requisiti formali così incongruenti da far dubitare della loro "genuinità" e da lasciar intuire ampi interventi di "manipolazione" per adeguarne in qualche misura il senso al "globale disegno strategico" che con il rapimento si sperava di realizzare.

Comunque, una verità inconfutabile occorre in questa sede sottolineare con forza.

"Se Moro ha saputo essere coerente fino all'ultimo (fino a restarne vittima), con la perfezionatissima politica del non dire" - come hanno ammesso esplicitamente i brigatisti nell'opuscolo del marzo 1979 - non rivelando nulla di ciò che da lui si attendevano, i suoi carcerieri dovettero subito comprendere di avere sbagliato le analisi originarie e di avere in concreto acquisito notizie che non avevano quella carica "destabilizzante" che si ripromettevano di sfruttare in varie direzioni.

E vedendo incrinarsi una prospettiva così importante, furono costretti ad accelerare i tempi delle mosse successive, a lanciare minacciosi avvertimenti, ad annunciare la condanna a morte dell'ostaggio e a divulgare, a distanza di pochi giorni, la richiesta di "un rilascio del prigio-

- 869 -

niero Aldo Moro" in cambio "della liberazione" di taluni detenuti per gravi reati di stampo terroristico.

"La campagna" si stava avviando "all'ora zero", "al momento dell'eccidio".

Sono ancora i "pentiti" a scandire fasi terribili che il Paese ha vissuto con il fiato sospeso.

Le Brigate Rosse, ha sostenuto Antonio Savasta, che ne discusse con Bruno Seghetti e Barbara Balzerani, "tendevano ad una trattativa aperta con la D.C., con lo Stato" e nel contesto utilizzarono tutti gli strumenti possibili per "chiudere positivamente" la vicenda e, dunque, per giungere ad "un riconoscimento" dell'organizzazione.

In primo luogo si servirono di "un canale privilegiato, quello della stampa, per la gestione pubblica e politica" del sequestro.

I comunicati e le missive ad essi allegate vennero, in effetti, diramati regolarmente da organi di diffusione, producendo profonde emozioni e favorendo ad ogni livello prese di posizione di segno opposto.

- 870 -

"La DC e il suo governo" dovevano dare "esplicitamente e pubblicamente, una risposta chiara e definitiva" alle proposte avanzate dal sodalizio armato: "chi cerca di vedere per il prigioniero Aldo Moro una soluzione analoga a quella a suo tempo adottata a conclusione del processo a Mario Sossi ha sbagliato radicalmente i suoi conti".

"Se così non sarà trarremo immediatamente le debite conseguenze ed eseguiremo la sentenza a cui Aldo Moro è stato condannato".

Su un altro versante, furono esercitate forti pressioni, psicologiche e sostanziali, sulla famiglia dello statista, in quanto ad essa si attribuiva "un peso non indifferente in quella situazione", "una posizione politica all'interno dello schieramento della Democrazia Cristiana".

Ai congiunti del parlamentare si fecero arrivare lettere autografe trasmesse mediante "canali scelti insieme dall'on. Moro e dai compagni che lo detenevano".

"Questi canali, attraverso un nome, un indirizzo, un numero di telefono che lo stesso pre

- 871 -

sidente forniva, venivano contattati semplicemente telefonando".

E proprio Mario Moretti, Lauro Azzolini e Valerio Morucci - che si spacciava per il prof. Niccolai - si assunsero il compito di informare Eleonora Moro ed i collaboratori del marito delle modalità di consegna e di "sollecitarli" a insistere sul partito di maggioranza affinché adottasse una iniziativa concreta capace di bloccare il tragico meccanismo di morte.

Al riguardo, però, Antonio Savasta, di fronte alle domande della Corte, non è stato in grado di identificare con sicurezza, al contrario di Patrizio Peci, la voce dello "sconosciuto" che il 30 aprile 1978 chiamò la donna per chiedere "l'intervento diretto" dell'on. Benigno Zaccagnini, propendendo, "per una parte, a ritenere che sia quella di Moretti, per l'altra, quella di Azzolini".

Ad ogni modo, avendo sempre presente l'obiettivo di creare condizioni di "disarticolazione" dello Stato democratico, delle sue istituzioni,

- 872 -

i brigatisti insinuarono a poco a poco tra la gente, all'interno dei raggruppamenti politici, messaggi destinati a rompere l'unità della linea di ferma ripulsa nei confronti di qualsiasi ricatto.

Rifiutate ipotesi di "contatti" con organismi internazionali, quali Amnesty e la "Caritas", giacchè non avevano "bisogno di alcun mediatore, di nessun intermediario" e non v'era "niente da nascondere, nè problemi politici da discutere in segreto o privatamente"; respinti tutti gli appelli umanitari "inviati con molto clamore" da "personalità del mondo borghese" e da "alcune autorità religiose", in quanto non si poteva "fare a meno di nutrire" il sospetto che "dietro il presunto spirito umanitario ci sia invece un concreto sostegno politico e propagandistico alla D.C., e sia in realtà un "far quadrato" intorno alla cosca democristiana", i terroristi si arroccarono su una scelta pregiudiziale e non mostrarono interesse - come ha riferito Savasta - per "altri tipi di trattativa che non portassero ad un rapporto diretto tra Brigate Rosse, Democrazia Cristiana e Stato".

- 873 -

La Corte è ben consapevole che con la legge 23 novembre 1979 n. 597 è stata istituita una speciale commissione d'inchiesta che ha tra i suoi compiti anche quello di accertare "quali iniziative od atti siano stati posti in essere da pubbliche autorità, da esponenti politici e da privati cittadini per stabilire contatti diretti e indiretti con i rapitori e con rappresentanti di movimenti terroristici o presunti tali, durante il sequestro di Aldo Moro, al fine di ottenerne la liberazione o dopo l'assassinio. Quali risultati abbiano dato tali contatti, se ne siano state informate le autorità competenti e quale sia stato l'atteggiamento assunto al riguardo".

Tuttavia, non si può qui non accennare ad episodi che hanno un peculiare significato e, per di più, riverberano effetti determinanti sulle posizioni processuali di singoli imputati.

Già in coincidenza con il congresso nazionale del P.S.I. tenutosi a Torino dal 29 marzo al 3 aprile 1978, l'avvocato Giannino Guiso, difensore di alcuni brigatisti giudicati dalla Corte di Assise del capoluogo piemontese, affermò di es

- 874 -

ser disponibile a verificare, tramite i suoi assistiti, se vi fossero "condizioni" praticabili per ottenere la liberazione dell'on. Moro.

Ha ricordato l'on. Bettino Craxi (295) che, avendo ricevuto "un messaggio della signora Moro che si riferiva alla dichiarazione del legale apparsa sulla stampa", si sentì "in qualche modo in dovere di prendere l'iniziativa di cercare un contatto con l'avvocato Guiso".

A costui, fissato un incontro a Roma, presenti anche l'on. Magnani Foa e l'on. Di Vagno, fu dato l'incarico di esplorare la sussistenza "di elementi che potessero orientare ai fini di una soluzione positiva del caso".

L'avv. Guiso nei giorni immediatamente successivi ebbe modo di parlare più volte con i suoi clienti, con Renato Curcio e fu in grado di comunicare che "i brigatisti detenuti erano pronti ad affrontare le conseguenze di una eventuale uccisione di Moro ed avevano ben presente quello che era successo in Germania nel carcere

---

(295) - Verbale di udienza del 28.9 .

- 875 -

di Stammheim. Tuttavia ritenevano, e Curcio personalmente riteneva, che si dovesse evitare una conclusione cruenta della vicenda".

"Il caso Moro non si sarebbe però risolto come in caso Sossi", che aveva scatenato "all'interno dell'organizzazione e del movimento" gravi contrasti e "molte critiche": senza "una contropartita la sorte di Moro era segnata".

"Una trattativa era perciò possibile, anzi indispensabile.

L'oggetto della trattativa doveva riguardare la liberazione di detenuti politici. Il livello della trattativa si sarebbe certamente definito nel corso della trattativa stessa".

"L'interlocutore principale sarebbe stato proprio Moro. Bisognava parlare con Moro. La esatta espressione riportata fu: Dialettizzatevi con Moro".

L'esito del "sondaggio" fu riferito al Presidente del Consiglio e al Ministro degli Interni, nonché all'on. Giovanni Galloni, vice-segretario della D.C. .

Il tentativo non registrò ulteriori "dati di fatto determinanti".

- 876 -

In seguito, comunque, i dirigenti socialisti "svilupparono una linea politica tendente ad ottenere la salvezza del sequestrato attraverso un atto autonomo dello Stato, che consentisse uno scambio con la persona dell'on. Moro".

E nel contesto, come spiegato dallo stesso on. Craxi, dall'on. Claudio Signorile e dal sen. Antonio Landolfi (296), riuscirono a stabilire dei contatti con Francesco Piperno e Lanfranco Pace, all'epoca noti quali esponenti dell'Autonomia romana.

Senza ripetere circostanze già ampiamente descritte nella parte generale - confermate ancora nel dibattimento - occorre soltanto puntualizzare che Piperno e Pace, nei cui confronti la magistratura romana ha avviato una nuova inchiesta, non si posero dinanzi agli interlocutori in qualità di "esperti", di semplici interpreti del "codice di valore", dei documenti e delle mosse delle Brigate Rosse.

Una quantità di prove materiali, di testimonianze, di riscontri, conclama che in effetti costoro agirono per raggiungere ben altri scopi,

---

(296) - Verbali di udienza del 27 e del 28.9.

- 877 -

secondo una strategia di origine "movimentista" che nel seno della compagine terroristica si avvaleva della preziosa opera di Valerio Morucci e Adriana Faranda.

Non è questa la sede per approfondire una tematica del genere, per intendere il senso reale della asserita necessità di "un radicamento" del terrorismo "dentro la nuova spontaneità" e di affidare "alla complicità sociale più che all'autosufficienza dell'organizzazione militare" la capacità offensiva della lotta armata, per cui "coniugare insieme la terribile bellezza di quel 12 marzo del '77 per le strade di Roma con la geometrica potenza dispiegata in Via Fani diventa la porta stretta attraverso cui può crescere o perire il processo di sovversione in Italia".

E' assodato ormai pacificamente che in quei 55 giorni "Matteo" e "Alessandra" mantennero costanti collegamenti con "i grandi capi", passando, anzi, ad essi tutta una congerie di notizie "segrete" che in parte vennero pubblicate, tramite Mario Scialoja, sui numeri del settimanale "L'Espresso" del 26 marzo, del 2 aprile, del 9

- 878 -

aprile, del 23 aprile.

Al riguardo, basta la lettura degli articoli in questione per rendersi conto della assoluta corrispondenza delle affermazioni ivi contenute con emergenze acquisite nel processo esclusivamente attraverso confessioni di uomini che hanno vissuto "dall'interno" simili avvenimenti.

Dirà Patrizio Peci che tali "informazioni", così analitiche, così inequivocabili, "non potevano essere frutto della interpretazione dei comunicati diffusi durante il sequestro Morone di voci del "movimento", ma dovevano necessariamente provenire da elementi appartenenti all'organizzazione".

E i "compagni" - come ribadito da Massimo Cianfanelli e Antonio Savasta - "si formarono il convincimento che le fonti si identificassero in Morucci e Faranda, con la intromissione di Piperno".

"Si era sempre ritenuto che Morucci e Faranda non avessero la capacità politica e la forza di elaborare e gestire una linea politica che si poneva progressivamente in sempre maggiore

- 879 -

contrasto con la linea ufficiale delle B.R.”.

“Questa considerazione rafforzò, dunque, la convinzione che il Morucci e la Faranda fossero in realtà ispirati e diretti” da altre menti.

Gli eventi successivi - di cui si parlerà - finirono per comprovare l'esattezza delle prime congetture e la entità degli intrecci tra personaggi uniti da una identica aspirazione “rivoluzionaria” e dall'adesione ad un comune disegno destabilizzante.

Orbene, non per caso all'on. Claudio Signorile si presentarono Francesco Piperno e Lanfranco Pace a sostenere giudizi e tesi che appaiono in sintonia con la esigenza, mai rinnegata dai terroristi, di arrivare “con una trattativa di fatto” al “riconoscimento” dell'esistenza e del ruolo dell'associazione.

Parimenti, è inverosimile che un innocente incontro fortuito con Antonio Landolfi consentì a Lanfranco Pace di continuare il dialogo con una “forza istituzionale per ottenere delle offerte e delle proposte” da trasmettere poi, secondo Cianfanelli, ai “vecchi amici che erano

- 880 -

a tempo pieno, regolarmente, nella banda".

Molte ragioni, peculiari, pregressi rapporti, il fatto che il Pace fosse convivente di Stefania Rossini, la quale aveva funzioni di presidente di quel C.E.R.P.E.T. costituito per interessamento e volontà del senatore socialista, inducono a credere che "l'occasione" venne ricercata e sfruttata nel migliore dei modi.

A prescindere dall'accoglienza riservata dai parlamentari del P.S.I. ai due presunti autonomi e dagli esiti della loro "mediazione", non v'è dubbio che l'insistenza sulla opportunità di "un intervento" che accreditasse "politicamente" il partito armato, di "una urgente iniziativa della D.C. o di un suo autorevole esponente per salvare la vita dell'on. Moro ed almeno per ritardare i programmi eventuali delle B.R., per interrompere i termini", aveva una specifica valenza e perseguiva una duplice finalità.

Mirava, cioè, da un lato, a legittimare "la forza contrattuale e la credibilità dell'organizzazione brigatista" e, dall'altro, a sostenere l'impegno di quanti, come Valerio Morucci

- 881 -

e Adriana Faranda, si stavano battendo per "una gestione" del rapimento non "sprovveduta", per evitare di spingere alle estreme conseguenze "l'uso del sequestro, del ricatto", di "consegnare un'azione di siffatta potenza ad un obiettivo minimale, quasi privato, ed insieme tutt'altro che realistico: la scarcerazione di alcuni detenuti politici" e per impedire che "l'uccisione di Aldo Moro" diventasse "un'altra mossa obbligata", come "la neutralizzazione fulminea della scorta armata" nello scontro svoltosi "sulla linea del fuoco".

Con naturalezza Massimo Cianfanelli ha precisato che Morucci "intendeva, con l'aiuto di Piperno e Pace, porre le Brigate Rosse di fronte al fatto compiuto": visto che le B.R. non accettavano la trattativa, pensava di ottenere in maniera unilaterale da parte di qualche forza istituzionale delle proposte che potessero modificare le decisioni degli organi dirigenti delle Brigate Rosse. Ciò in quel momento la maggioranza propendeva per l'uccisione del prigioniero e Morucci pensava che creare una situazione di fatto, di fatto realizzato, come poteva essere la liberazione di qualche detenuto, potesse modi-

- 882 -

ficare tale atteggiamento".

Ma, ha replicato Savasta, "l'organizzazione non era interessata a quel tipo di trattative mediate".

"Puntando alla liberazione dei prigionieri politici e a nient'altro", "le Brigate Rosse volevano che uscisse fuori allo scoperto la Democrazia Cristiana", e "che fosse lampante a tutti che i rapporti di forza ottenuti avessero imposto la trattativa con la guerriglia stessa".

"Perciò l'altro tipo di trattativa non interessava, primo perchè le Brigate Rosse non demandavano a nessuno la loro rappresentanza politica nei confronti di partiti come il Partito Socialista Italiano; secondo, perchè proprio quel tipo di trattativa non otteneva i risultati e gli obiettivi indicati".

A trarre le conclusioni debbono provvedere quelle forze politiche che sulla vicenda hanno assunto allora posizioni divergenti ed ancora oggi non riescono a dare al Paese risposte serene.

- 883 -

Nel contesto, comunque, si inserì una nuova iniziativa in ordine alla quale non sono mancate in sedi diverse polemiche o critiche.

Il 6 maggio 1978, dopo la divulgazione del comunicato n. 9 con cui le Brigate Rosse annunciarono: "concludiamo le battaglie iniziate il 16 marzo, eseguendo la sentenza a cui Aldo Moro è stato condannato", Daniele Pifano, esponente del "Collettivo di Via dei Volsci", incontrò il sostituto procuratore della Repubblica di Roma Claudio Vitalone.

Costui, in una relazione inviata il 7 maggio al Procuratore Generale, riferì che il Pifano, intravisto casualmente il giorno precedente nei corridoi del palazzo di giustizia, si presentò nel suo ufficio verso le ore 10,30 e, nel parlare di varie questioni, accennò "che non condivideva la linea rigida adottata dal governo, mentre una maggiore flessibilità (quale ad esempio la liberazione di almeno uno dei 13 detenuti indicati dalle B.R.) avrebbe potuto consentire la migliore soluzione del caso".

Se si fosse stati in grado "di perorare" la tesi dello scambio "Moro contro uno", egli "avreb

- 884 -

be cercato di verificarne l'accettabilità da parte dei brigatisti".

Più tardi, alle 18, Daniele Pifano informò il magistrato che, attraverso "l'interposizione di varie persone era riuscito a sapere che la soluzione da lui immaginata era stata ritenuta praticabile".

Il dr. Vitalone si mise in contatto con il sen. Paolo Bonifacio, Ministro di Grazia e Giustizia, il quale, però, ribadì l'opposizione a "qualunque decisione che suonasse cedimento dinanzi ad un criminale ricatto".

Il Pifano, avvertito che "la via suggerita" non poteva essere seguita, si rifece vivo il 7 maggio e manifestò all'interlocutore "il convincimento che vi fosse, tra i sequestratori, una fascia minoritaria che dissente dall'uccisione dell'ostaggio. Un qualunque gesto politico, che significasse volontà di accedere alla trattativa potrebbe far prevalere la tesi della fascia predetta".

A tal fine, a titolo di esempio, segnalò "la soppressione delle disposizioni che disciplinano, negli stabilimenti penitenziari ad alta vigilanza, i colloqui tra detenuti e familiari".

- 885 -

Inoltre, aggiunse che si sarebbe adoperato per ottenere una lettera dell'on. Moro e che, "secondo quanto aveva avuto modo di apprendere, ogni decisione sulla sorte dell'ostaggio era stata rimandata a mercoledì 10 maggio .

Daniele Pifano ha precisato (297) che a sollecitare un suo "intervento" fu, invece, il dr. Vitalone che si mostrò interessato a "portare avanti una iniziativa umanitaria per salvare la vita dell'on. Moro".

Nel merito ha testimoniato che le sue argomentazioni, come del resto quelle dei militanti del "collettivo", erano all'epoca pubblicizzate "liberamente con tutti quanti, senza alcun segreto" ed era, quindi, nota la contrarietà "del movimento all'uccisione di Moro" e "la volontà di chiedere alle Brigate Rosse di accettare uno scambio".

Protestando per le strumentalizzazioni in danno dell'area dell'Autonomia e rifiutandosi di rispondere alle domande dirette a dipanare i nodi controversi dell'episodio, il Pifano non ha agevolato il compito della Corte.

Tuttavia è pacifico, per esplicita ammissione

---

(297) - Verbale di udienza del 25.10 .

- 886 -

degli interessati e di Massimo Cianfanelli che Daniele Pifano si rivolse a Teodoro Spadaccini a cui prospettò la "necessità di rilasciare l'on. Moro" e chiese "quali erano le intenzioni delle Brigate Rosse".

"Andrea" riportò "la cosa" sia "a persone della organizzazione che stavano a livello superiore", cioè, a detta del Cianfanelli, a Gabriele Mariani e Antonio Marini, sia ad Antonio Savasta: questi la riferì a Bruno Seghetti "che ribadì, appunto, che non interessava assolutamente questo tipo di trattativa", in quanto non determinava "una presa di posizione politica e pubblica della Democrazia Cristiana".

Il problema, in sostanza, rimaneva "quello della disarticolazione: attraverso il rapporto di forza costruito dall'azione di Via Fani, imporre la trattativa sugli ostaggi, cioè sulla liberazione dei prigionieri comunisti carcerati".

Tanto che proprio l'attentato in danno di Girolamo Mechelli venne appositamente "ritardato" per "dare tempo alla Democrazia Cristiana per una presa di posizione non ambigua sulla questione".

- 887 -

E il fatto, appreso dagli organi di stampa, "che vi fosse, come contromossa dello Stato", la possibilità di uno scambio non con prigionieri dichiaratisi delle Brigate Rosse, ma con alcuni compagni del movimento incarcerati o malati, in gravi condizioni di salute, era una proposta all'interno del nostro dibattito che avrebbe messo in discussione, in difficoltà l'operazione stessa, ma non ne avrebbe però assolutamente cambiato i termini politici".

"I poli di riferimento" erano evidenti: "l'operazione era tesa alla destabilizzazione del progetto politico delle multinazionali, della costruzione di tale progetto, e alla liberazione dei prigionieri elencati nella lista".

Ma, quando "arrivò sempre più chiaro il messaggio della non trattativa", si passò a colpire di nuovo un dirigente del partito di maggioranza e, subito dopò, cominciò "il dibattito politico sulla chiusura della campagna di primavera".

In proposito, oltre Antonio Savasta, Patrizio Peci, Emilia Libero, Massimo Cianfanelli, Teodoro Spadaccini e Alfredo Buonavita hanno of-

- 888 -

ferto alla Corte una molteplicità di elementi di notevole importanza.

Patrizio Peci ha dichiarato che furono "interpellati i vari capi delle diverse colonne" perchè esprimessero "il loro parere circa il destino da riservare all'ostaggio".

"Nell'Esecutivo e nei Fronti" si aprì "un dibattito abbastanza approfondito" che vide emergere opzioni articolate: ad esempio, la colonna torinese e quella di Genova - che era guidata da Rocco Micaletto, fautore "della linea più intransigente" - si pronunciarono "per l'esecuzione di Moro". Al contrario, a Roma "qualche compagno", cioè Valerio Morucci e Adriana Faranda, si oppose a simile soluzione.

In ogni caso, prevalse l'orientamento di "ucidere Moro", pur se si rimarcò "la necessità di prolungarne al massimo la carcerazione, al fine di accrescere la tensione del potere, acuire le divergenze e in definitiva costringere alle trattative lo Stato".

Antonio Savasta ha confermato questa versione, ed ha citato particolari che hanno posto i giudici in condizione di capire meglio l'evolversi

- 889 -

degli eventi.

Ha spiegato "Diego" che all'interno del nucleo romano la discussione non fu limitata ai componenti degli organismi di vertice, giacchè tutte le brigate vennero "consultate" ed invitate ad esporre la loro opinione.

Anche nella struttura che operava nell'Università "ci fu un dibattito politico" serrato.

"Seghetti ci disse che erano state prospettate due possibili conclusioni dell'operazione: da una parte, l'uccisione dell'ostaggio; dall'altra la sua liberazione. La prima analizzava la completa incapacità del ceto politico di prendere in seria considerazione la realtà della guerriglia, cosa rappresentava, i rapporti di forza che aveva sviluppato, la risoluzione dei problemi che essa poneva e non semplicemente il problema della liberazione o meno degli ostaggi".

"Questa incapacità o era ottusità politica o derivava dal fatto che il progetto politico che avevamo individuato" - e scompeginato con l'attacco all'on. Moro - era stato ormai "smascherato".

"La netta chiusura alla trattativa su qual-

- 890 -

siasi terreno significava che quel progetto aveva delle scadenze politiche non dilazionabili ed, inoltre, che aveva conquistato la maggioranza delle forze politiche".

Ed allora l'organizzazione, indipendentemente da ragioni umanitarie che, del resto, non avevano mai condizionato i comportamenti dei brigatisti, non aveva altra scelta che quella di "decidere la fine del prigioniero", di assestare un colpo di maglio alle ipotesi programmate dalla "cosca" delle multinazionali, "cosa questa che avrebbe influito positivamente sulla organizzazione stessa, sull'approfondimento delle contraddizioni all'interno dello Stato, sulle possibilità delle Brigate Rosse di dirigere dei movimenti di massa".

La seconda posizione, invece, si preoccupava di ciò che "l'uccisione dell'ostaggio avrebbe provocato all'interno di un movimento che era sì in dialettica politica con le Brigate Rosse, ma era ancora incapace di sostenere un così alto livello di scontro e impossibilitato a portare avanti quello che sarà il programma dell'organizzazione".

- 891 -

In breve, "eseguendo la sentenza", si sarebbe "determinato un innalzamento del livello di scontro con cui il movimento non avrebbe in alcun modo potuto misurarsi perchè completamente disarmato e disorganizzato".

Antonio Savasta non ha avuto difficoltà a confessare di essersi schierato con coloro che approvarono la soluzione più cruenta, mentre ha riconosciuto che, nel contesto generale, Morucci e Faranda si batterono per ottenere un diverso risultato.

Persuasi che "la vittoria politica era già stata raggiunta, in termini però di propaganda, di propaganda armata", essi "condussero una durissima battaglia politica per affermare" il principio "della necessità della liberazione di Moro", denunciando, anzi, "che l'organizzazione si era ormai fossilizzata e non capiva lo sviluppo che in quel momento aveva avuto la lotta di classe".

Nonostante tutto, "il dibattito politico all'interno di quasi tutte le brigate dell'organizzazione portò alla conclusione che non si dovesse rilasciare l'ostaggio".

- 892 -

Anche Emilia Libera ha ammesso di essere stata interpellata da Bruno Seghetti e di avere "manifestato l'opinione", condivisa dal Savasta e da Renato Arreni, "che sarebbe stato meglio uccidere Moro perchè non erano state accettate le richieste" delle Brigate Rosse.

In realtà, Morucci e Faranda "pensavano che fosse meglio liberarlo", secondo "una linea che privilegiava le contraddizioni all'interno della classe e non quelle all'interno dello Stato", prendendo atto "del fatto che era un livello di scontro troppo alto a cui il movimento in quel momento non era preparato".

Però, prevalse la tesi della maggioranza, nel convincimento che "l'organizzazione, rispetto al tipo di richieste avanzate e alla mancata accettazione avrebbe saputo scaricare la morte di Moro come una contraddizione sulla classe politica italiana".

Massimo Cianfanelli e Teodoro Spadaccini hanno contribuito all'acquisizione di ulteriori elementi probatori, ricordando le modalità

- 893 -

della discussione incentrata "sul dilemma di salvare la vita di Aldo Moro o di ucciderlo".

Il primo ha asserito: "sia io che lo Spadaccini eravamo contrari all'uccisione di Moro, sia per ragioni politiche che per ragioni umanitarie e ci chiedevamo come era possibile sparare a una persona non solo inerme ma in stato di prigionia".

Spadaccini, a sua volta, chiarirà che, durante alcune "riunioni all'interno dell'Università", espose, senza successo, "i suoi punti di vista, che erano di carattere umanitario" e "si rifacevano alle posizioni del movimento che voleva Aldo Moro libero".

A riprova dell'attendibilità e della puntualità dei riferimenti, è sufficiente rinviare alla lettura dei documenti elaborati da Valerio Morucci e Adriana Faranda per dar risalto ai motivi di fondo che li spinsero a disertare dalla banda e a porsi in atteggiamento di dura critica nei confronti dei vecchi commilitoni, accusati di esser rimasti impigliati in "una deformazione strategica" e di non essersi resi conto "dell'abisso che li separava dal resto del movimento rivoluzionario".

Da ultimo, le emergenze del processo consentono

- 894 -

di escludere che nel momento della "scelta finale" i brigatisti appartenenti al "nucleo storico" giocarono un ruolo in qualche misura in cidente sui meccanismi decisionali del sodalizio.

Al riguardo, Alfredo Buonavita ha spiegato che, malgrado le apparenze e le distorte argomentazioni di commentatori disinformati, i detenuti non ebbero "possibilità" di influire "sulle iniziative dei compagni che operavano all'esterno".

Già la notizia della strage di Via Fani, ag presa per radio nel carcere di Torino ove erano reclusi per il dibattimento dinanzi a quella Corte di Assise, provocò "reazioni stupite", incredule, tanto che "nei primi giorni predominò l'incapacità di porsi in modo razionale, freddo, politico, di fronte a questo evento".

A detta del Buonavita, anche se da tempo si parlava di "un'azione molto eclatante per porre il problema della liberazione dei prigionieri", nessuna "indicazione" specifica concernente attentati in danno dell'on. Aldo Moro venne mai "filtrata", attraverso i vari "canali di comunicazione" esistenti, per essere destinato ad una concreta realizzazione.

- 895 -

Certo, in seguito i riflettori si accesero sulle gabbie dei giudicati, i quali, per evitare probabili strumentalizzazioni, rifiutarono addirittura "i colloqui con i familiari".

Ma, pur rivendicando "politicamente", mediante proclami letti in aula, le "diverse azioni che quella campagna contemplava", Curcio, Franceschini, Ognibene, Bertolazzi, e tutti gli altri si astennero da "qualsiasi rapporto" con il mondo esterno, vissero "di fatto isolati", temendo, persino, "di far la fine di quelli tedeschi che si erano ammazzati nelle celle".

E accettarono soltanto di incontrare l'avv. Giannino Guiso, incaricato, come noto, di saggiare il terreno per una eventuale soluzione incruenta del caso.

Il "pentito" ha, quindi, con puntiglio negato che "il nucleo storico" fu consultato sulla sorte del parlamentare.

In effetti, "in previsione di una richiesta di libertà per i prigionieri, che era abbastanza prevedibile, abbiamo cominciato a discutere in merito a questo problema, perchè era questo il problema centrale che toccava noi come pri-

- 896 -

gionieri, in termini proprio fisici. La nostra opinione era che si dovesse porre il problema in termini generali e anche generici, nel senso: in cambio di Moro, chiediamo la liberazione dei prigionieri politici in Italia. Questo era il nostro suggerimento".

"Il criterio era di porre il problema nelle sue caratteristiche politiche, senza fare nomi e cognomi, liste, richieste di scambio" analitiche.

Il "messaggio", "passato ai compagni di fuori", non registrò, tuttavia, echi favorevoli.

E in tale situazione i brigatisti detenuti non furono in grado di determinare o di "condizionare" le opzioni di coloro che stavano conducendo il sequestro verso il suo tragico epilogo.

Comunque, il dibattito, a cui parteciparono tutte le colonne della organizzazione, si concluse, secondo Antonio Savasta, "quattro o cinque giorni prima dell'ultimo comunicato", diffuso in pratica il 5 maggio.

Con il solito "linguaggio" le Brigate Rosse

- 577 -

annunciarono la mossa successiva.

Nel frattempo - sempre "una diecina di giorni prima della morte dell'ostaggio" - i militanti della brigata "universitaria" furono incaricati da Bruno Seghetti di occuparsi della Renault 4 rossa, targata in origine MC 95937, rubata il 1 marzo 1978 in Via F. Cossì a Bartoli Filippo.

Consegnando le chiavi - ha dichiarato il Savasta - "Seghetti disse semplicemente che dovevamo gestirla, e, cioè, cambiare le targhe, la varla, togliere qualsiasi tipo di contrassegno che la potesse far individuare alle forze di Polizia".

L'auto fu parcheggiata "dalle parti di Via Lega Lombarda. La portammo a lavare in un'officina vicino al Verano. La gestimmo per alcuni giorni, spostandola in alcune strade per non permetterne l'individuazione".

Le targhe false, "fornite dalla colonna", vennero apposte da Antonio Savasta.

"Tre-quattro giorni prima della morte dell'on. Moro" la macchina fu riaffidata a Bruno Seghetti.

Aggiungerà Emilia Libera, che già "un'altra volta" aveva rimosso la vettura: "Seghetti venne da me e disse che dovevo portargli la Renault

- 898 -

a Piazza Albania, lo andai in brigata. Dissi a Spadaccini che dovevamo spostare questa macchina. Questa macchina stava nei pressi della Tiburtina e la portammo a Piazza Albania, dove la prese Seghetti. Spadaccini la guidò, perchè io non so guidare”.

Teodoro Spadaccini ha sostanzialmente confermato la circostanza e Massimo Cianfanelli ha sostenuto di essersi trovato presente allorchè “la Libera disse allo Spadaccini che serviva la macchina di cui esso Spadaccini aveva le chiavi. Non ricordo chi dei due, probabilmente lo Spadaccini, disse che la macchina era una Renault. Lo Spadaccini rispose che era tutto a posto e la Libera da parte sua concluse il discorso dicendo: poi ne riparlamo”.

In proposito, inoltre, il Cianfanelli ha ricordato che “qualche tempo dopo, nel settembre 1978, parlando con Piccioni, costui ebbe a dire che la Renault era stata usata in precedenza per un attacco ad una Caserma dei CC che si trovava sulla Via Salaria”, la “Talamo”.

Orbene, v'è da sottolineare che tutti gli interessati, pur confessando di avere, durante il

- 899 -

periodo del sequestro, "sviluppato un grosso lavoro di propaganda all'interno dell'Università", distribuendo nelle facoltà e nei luoghi di riunione o di passaggio centinaia di comunicati delle Brigate Rosse, hanno cercato di minimizzare il loro compito specifico e di circoscriverlo in un ambito meramente "manuale", avulso dal contesto generale.

La realtà è diversa e i fatti dimostrano che ai membri della struttura vennero assegnate in ogni frangente mansioni di estrema delicatezza, essenziali per condurre con successo a termine il piano criminoso.

Mentre si tentava di capire cosa stesse accadendo in seno alla "nebulosa" terroristica e, in un clima di angoscia e di speranza, si mettevano a punto, a livello politico e a livello giudiziario, talune ipotesi di intervento, il 9 maggio le Brigate Rosse, "eseguendo la sentenza di condanna", assassinarono l'on. Aldo Moro.

Da Patrizio Peci a Emilia Libera, ad Antonio Savasta, a Massimo Cianfunelli, un coro di voci ha precisato che a perpetrare il barbaro omicidio fu Prospero Gallinari, proprio colui che per

- 900 -

55 giorni si assunse il ruolo del "carceriere".

Secondo il Peci, presa la decisione, si convenne, "per un atto umanitario", di non informarne la vittima. Meglio le si comunicò "che non sarebbe stato più ucciso e, anzi, sarebbe stato liberato".

Tanto che quando il parlamentare fu "prelevato dalla prigione" e trasferito sulla Renault rossa si accomiatò dai suoi aguzzini con toni pacati, aggiungendo "che portassero i suoi saluti anche all'altro, vale a dire a colui che lo aveva interrogato e che non era presente".

Sulla parte posteriore dell'auto venne fred-dato da una serie di colpi sparati dallo "Skorpion" "improvvisamente e in maniera che la morte fosse più rapida".

"Nei pantaloni dell'on. Moro" fu posta "artatamente" della sabbia "per sviare le indagini".

Emilia Libera ha affermato di aver saputo da Bruno Seghetti che ad uccidere l'ostaggio "era stato Gallinari".

Barbara Balzerani le spiegò, in un'altra occasione, "che erano stati necessari diversi colpi", poichè, "quando si spara ad una persona al

- 901 -

cuore questa non cessa di vivere subito".

Ancora, Antonio Savasta ha ripetuto che "all'epoca, Moro era stato detto che se la Democrazia Cristiana non avesse trattato ci sarebbe stata l'esecuzione della condanna".

E Prospero Gallinari usò sia lo "Skorpion", sia "una pistola Walther PPK calibro 9 corto" utilizzata anche nell'attentato in Janno di Italo Schettini.

Quest'ultima arma, poi, fu affidata in dotazione proprio allo stesso "Diego", che se ne servì per un certo tempo.

Valerio Morucci, "per depistare le indagini della Polizia", "aveva preso le scarpe dell'ongrevole ed aveva camminato sulla sabbia messa in una bacinella".

Infine, Massimo Cianfanelli ha asserito di aver appreso da Emilia Libera e da Valerio Morucci che l'autore dell'eccidio fu Prospero Gallinari e che la raffica micidiale fu esplosa dallo "Skorpion", "patrimonio della rivoluzione".

Il Gallinari, per di più, a dire del Peci, si curò di trasportare, a bordo della Renault, il cadavere dello statista in Via Caetani.

- 902 -

"Portare l'on. Aldo Moro in quella strada aveva un significato politico" che i brigatisti, logicamente, non trascurarono.

Antonio Savasta non ha avuto difficoltà ad ammettere che, abbandonando l'autovettura "vicino alla sede della Democrazia Cristiana", non soltanto si volle "dimostrare che la guerriglia continuava a combattere e poteva colpire anche in una città assediata come Roma", ma si mirò, "in termini interni", a "propagandare la lotta armata" rivelandone le illimitate "possibilità di destabilizzazione".

Ed una lettura più attenta - confortata dalle caute parole del difensore di fiducia di alcuni imputati che ha accennato ad un "simbolismo" evidente - consente di ritenere che, lasciando il corpo esanime della vittima a poca distanza da Piazza del Gesù e da Via delle Botteghe Oscure, si intese in pratica ribadire la coerente fedeltà del sodalizio alla originaria ispirazione della "campagna", maturata negli anni attraverso una congerie di "risoluzioni" e di iniziative inaudite.

"La riconsegna, ingegneristica e beffarda, del cadavere di Moro in prossimità del Palazzo" -

- 903 -

come ha scritto Francesco Piperno nel dicembre 1978 su "Pre-print", complemento al n. 0 di "Metropoli" - rappresentò l'atto conclusivo di una battaglia che le Brigate Rosse scatenarono per "approfondire la crisi politica del regime e dello Stato" e per proclamare quella "capacità di egemonia" sempre sbandierata nei confronti della restante parte del mondo dell'eversione.

Le indagini medico-legali e balistiche disposte dall'autorità giudiziaria forniranno subito risposte agghiaccianti.

Oltre a fissare "il momento della morte tra le ore 9 e le ore 10 del 9 maggio" e a individuare la causa "in una insufficienza acuta di circolo quale epifenomeno del grave quadro lessivo obiettivato", i dati rilevati hanno contribuito ad eliminare qualsiasi ulteriore dubbio.

E', così, pacifico che "i mezzi produttori dell'evento furono "undici proiettili, facenti parte di undici cartucce a carica unica esplosi con arma da fuoco", che seguirono "un percorso intrasomatico sostanzialmente unidirezionale dall'avanti all'indietro con lieve obliquità prevalente medio-laterale"; "la posizione della vittima al momento del ferimento e nel corso di esso" era "quella nella quale si rinvenne il ca

davere"; "i colpi furono sparati in più o meno rapida iterazione"; "la morte non fu istantanea, ma si verificò in un intervallo cronologico presumibilmente non superiore a 15 minuti"; "la vittima venne attinta da proiettili esplosi con arma da fuoco nell'interno dell'autovettura Renault R 4, stando adagiata sul pianale posteriore".

Con altrettanta certezza si deve affermare che nella circostanza i brigatisti impiegarono due armi e, cioè, lo "Skorpion" Vz 61 calibro 7,65 Browning 32 Auto - sequestrato a Valerio Morucci e Adriana Faranda nell'appartamento di Viale Giulio Cesare - che sparò "almeno dieci colpi", con cartucce di fabbricazione Western-Winchester, e la pistola Walther PPK/S calibro 9 corto - recuperata in Via Silvani - che esplose "almeno un colpo", con cartuccia di fabbricazione Giulio Focchi di Lecco.

Tale arma sarà, successivamente, usata per uccidere Italo Schettini.

Comunque, "tutti i colpi vennero esplosi a brevissima distanza, alcuni a contatto".

Lo "Skorpion" era "sicuramente munito di apparato di silenziamento per almeno otto dei dieci

- 905 -

colpi esplosivi", come "munizioni di silenziatore, a scoppio istantaneo", era la Walther PPK/S.

Per una più dettagliata disamina degli esiti degli esperimenti tecnici basta rinviare alla premessa in fatto, potendosi qui soltanto ricordare che una particolare perizia chimica, affidata al prof. Claudio De Zorzi, ha escluso "che al soggetto siano state somministrate nell'immediatezza della morte sostanze psicoattive in genere, stupefacenti, ipnotici e anestetici".

E, dunque, allorchè alle ore 12,13 del 9 maggio 1978, "adempendo alle ultime volontà del Presidente", invitò Franco Tritto ad informare "la famiglia dove poteva trovare il suo corpo", Valerio Morucci, qualificatosi per il prof. Nicolai, oltre ad assumersi per intero, insieme ai commilitoni, la responsabilità dell'omicidio, scoprì definitivamente il volto sanguinario del terrorismo italiano.

La Corte è ben consapevole che gli elementi raccolti in fase istruttoria e dibattimentale lasciano ancora insolte questioni non secondarie.

Tuttavia bisogna convenire che il lavoro pa-

- 906 -

ziente degli inquirenti è stato premiato da risultati concreti - per molti versi inimmaginabili - che hanno offerto una chiave di interpretazione attendibile di tristi episodi rimasti per troppo tempo misconosciuti.

Se le testimonianze di tanti cittadini, le emergenze delle indagini sviluppate ad ampio raggio, le conclusioni degli accertamenti peritali, vagliate singolarmente o in armonica coordinazione tra loro, hanno composto un quadro esauriente delle vicende, il contributo dei giovani che si sono irreversibilmente dissociati dalla lotta armata ha permesso di arricchire il processo di notizie di grande significato e di "penetrare" in un mondo "compartimentato" e regolato da ferree leggi di segretezza.

Proprio sulla base delle dichiarazioni dei vari "pentiti", recepite non acriticamente, ma analizzate con riferimento ad oggettivi dati di riscontri, è possibile oggi esprimere giudizi più appropriati e avallare una serie complessa di indizi rivelatori.

Principalmente, è agevole sostenere che la tragedia di Aldo Moro ha cominciato ad incrina-

- 907 -

re il "mito" delle Brigate Rosse e le speranze di tutti coloro che pensavano di accodarsi al carro dei "nuovi vincitori".

\* \* \* \* \*

Dopo la morte dell'on. Aldo Moro le indagini assunsero un ritmo più incalzante tanto che Polizia e Carabinieri iniziarono a mettere le mani su brigatisti della prima ora, certamente implicati nei gravi delitti esaminati.

L'arresto di Enrico Triaca, Gabriella Mariani, Antonio Marini, Teodoro Spadaccini, la cattura di Lauro Azzolini e Franco Bonisoli nella base di Via Monte Nevoso consentirono agli inquirenti di registrare consistenti successi e di dimostrare che era ormai in atto "un'inversione di tendenza" destinata in futuro a convalidare il primato della legge e degli apparati dello Stato.

Tuttavia, nel contesto, non mancarono di esplodere - come sovente, del resto, è capitato in questi ultimi anni in momenti delicati della storia del Paese - polemiche di segno opposto che hanno dato adito ad una serie interminabile

- 908 -

di discussioni, di "analisi" dirimenti, presentate con una sorta di sufficienza, le quali ancora oggi pare non accennino a finire.

La Corte non può, ovviamente, superare i confini fissati dal thema decidendi e, però, intende dedicare una particolare attenzione a taluno degli interrogativi sollevati, per cercare, sulla scorta delle fonti, di precisarne i contenuti e di fornire delle risposte adeguate.

Soprattutto occorre vedere subito se le "perplexità", le supposizioni, provenienti da varie direzioni e ribadite nel dibattimento dagli stessi difensori dei familiari del presidente della Democrazia Cristiana, abbiano una obiettiva ragion d'essere e siano, magari, idonee, come è stato autorevolmente scritto, ad indicare "nuove piste inquisitive sui responsabili della cattura e dell'assassinio del parlamentare".

In proposito, la signora Eleonora Moro (298) ha sempre sostenuto che il marito, in specie nel periodo dell'ultima crisi di governo, ebbe viva la coscienza dei rischi che correva: dopo sue ripetute insistenze, si era indotto a richiedere l'uso di un'automobile blindata, ma l'istanza era rimasta incasudata per mancanza di fondi.

---

(298) - Cartella 17, Fascicolo 1-3, F. 5, 202, 586, del Procedimento 31/81 R.G. Verbali di udienza del 12.7 e del 19.7.

- 909 -

La vedova ha spiegato che il marito ebbe modo di confidare, senza peraltro aggiungere ulteriori dettagli e i nomi degli interessati, di aver in passato ricevuto energici inviti a cessare ogni attività politica, specificamente con riferimento "alla linea da lui perseguita", diretta a coinvolgere nella gestione della cosa pubblica "la maggior parte delle forze del Paese".

Nonostante l'esortazione di amici e colleghi a cautelarsi dai pericoli cui era esposto per il suo impegno civile, l'on. Moro non reputò di dover abbandonare il campo e continuò per la sua strada, convinto della bontà delle sue idee e del suo disegno.

Orbene, gli stretti collaboratori dello statista, da Giuseppe Manzari a Francesco Tritto, a Nicola Rana, a Sereno Freato (299), hanno concordemente escluso che l'on. Moro nutrisse in ogni caso "timori" di gesti inconsulti o di attentati alla sua persona, puntualizzando che, se in qualche occasione esternò "motivi di preoc

---

(299) - Cfr. in merito le dichiarazioni dei testi citati nei verbali di udienza del 29.9, del 10.11, del 15.11 e del 22.11.

- 910 -

cupazione", con toni comunque "molto contenuti, molto sereni", essi concernevano principalmente l'avvenire della sua famiglia, dei suoi figli.

Di identico tenore sono le dichiarazioni dell'on. Giulio Andreotti e dell'on. Francesco Cossiga, i quali hanno affermato di "non avere mai ascoltato da Moro qualcosa da far pensare che ritenesse incombente su di sé qualche pericolo, qualche atto terroristico" (300).

Proprio l'on. Andreotti ha asserito di non aver assolutamente "saputo che Moro avesse chiesto la macchina blindata": "quando io presi le consegne da Moro gli dissi se voleva conservare la sua macchina, ma, per la verità, non facevamo un riferimento specifico al fatto che fosse blindata o no. Moro disse di no, ma la cosa fu trattata come un fatto estremamente marginale".

Gli stessi autisti, del resto, "ritenevano la macchina blindata molto più scomoda ad essere guidata perchè molto più pesante, tanto è vero che io non l'ho mai usata fino al 16 marzo. Allora fui consigliato di adoperare quella macchi

---

(300) - Verbali di udienza del 27,9 e dell'11,10 .

- 911 -

na che era rimasta sempre ferma. Quindi, se Moro avesse voluto quella macchina o un'altra macchina blindata non ci sarebbe stata nessuna difficoltà".

E Francesco Cossiga, legato oltretutto allo scomparso da vincoli "che non erano solo di collaborazione politica", ha smentito con decisione l'affermazione: "L'on. Moro non mi chiese mai nulla. L'on. Moro era una persona molto schiva nel chiedere, ma se avesse richiesto l'auto blindata - oltre che per il rispetto dovuto alla sua personalità, anche per i rapporti che correavano tra me e lui - senz'altro sarebbe stato accontentato".

Soltanto Corrado Guerzoni ha ricordato di avere raccolto, a volte, nei colloqui con il presidente della D.C., alcune sue amare riflessioni, per le critiche nei confronti delle iniziative politiche che egli andava via via sviluppando (301).

Ed ha, in merito, assunto che, ad esempio, l'on. Moro "fu molto scosso dal viaggio compiuto a New York nel settembre del '74, quando, accompagnando l'allora Presidente della Repubblica,

---

(301) - Verbale di udienza del 10.11 e del 15.11 .

- 912 -

credo per iniziativa dello stesso Presidente o di ambienti dello stesso, ci fu un incontro con il Segretario di Stato Kissinger, durante un ricevimento presso l'Ambasciata d'Italia, volto ad appianare i vari punti di vista. In quella sede ci fu una conversazione molto aspra".

"Kissinger disse: non sono un cattolico e non credo nei dogmi. Non posso credere alla sua impostazione politica e quindi la considero un elemento fortemente negativo".

"Dopo questo fatto, il giorno seguente, nella chiesa di S. Patrick Moro si sentì male e quando ritornò disse ripetutamente che non intendeva per molto tempo riprendere l'attività politica. Ma proprio in quel momento maturava la sua candidatura alla Presidenza del Consiglio, che avrà, poi, nel dicembre del '74".

L'episodio, che si inseriva in ogni caso in una vicenda "di grosso contrasto politico carico anche di risentimenti" non ha nel contesto rilevanza.

Indipendentemente da qualsiasi opinione "soggettiva" deve, dunque, convenirsi che Aldo Moro, come hanno accennato i testi citati e, da ultimo, Franco Di Bella (302), non ebbe mai a lamentare

---

(302) - Verbale di udienza del 21.9 .

- 913 -

che nei suoi confronti fossero in atto concrete "manovre" minatorie, ma, al contrario, non mancò di mostrarsi "molto preoccupato per il quadro generale del Paese" e per "l'escalation" del terrorismo, tanto che con il direttore del "Corriere della Sera", che si era recato a trovarlo in Via Savoia il 23 novembre 1977 per "uno scambio di idee", parlando del recente omicidio di Carlo Casalegno, commentò: "fra poco in Italia dovremo vivere nelle catacombe".

E con gli intimi non nascose le sue perplessità per l'incomprensibile sequestro di Guido De Martino, al cui padre, on. Francesco De Martino, volle esprimere tutta la sua solidarietà e le sue inquietudini.

Sulla base degli elementi acquisiti, v'è da concludere, d'accordo con il G.I., che il sospetto di "una congiura di palazzo" rimane "confinato nel campo delle fantasticherie sfornite del benchè minimo supporto".

Non una prova, non un indizio, non una sola pagina del processo autorizzano una simile ipotesi: che l'on. Aldo Moro fosse un protagonista

- 914 -

scomodo della storia politica del Paese, capace di articolare e portare avanti progetti che "rompevano con le vecchie consorzierie" è un fatto che non ha bisogno di certo di un avallo della Corte.

Altrettanto pacifico è, però, che la trama ai suoi danni fu ordita dalle Brigate Rosse e niente può legittimare congetture differenti che servono, magari, a insinuare sfiducia e a incidere sulla credibilità delle istituzioni.

D'altro canto, che Aldo Moro non pensasse assolutamente a minacce "incombenti", a "un disegno di morte", è convalidato dalla semplice circostanza che egli non modificò le sue abitudini nei giorni che precedettero il tragico epilogo di Via Fani.

La domenica del 12 marzo, anzi, si recò a Terracina, ove aveva un appartamento al mare, e all'inizio della settimana, dopo una fugace visita a Turrata Tiberina, riprese il suo normale ritmo di vita, impegnato a dirimere le mille questioni connesse alla formazione del nuovo governo, senza sollecitare gli uomini delle scorte ad adottare peculiari misure di vigilanza.

- 915 -

Al riguardo, le testimonianze del mar.llo di P.S. Pallante Ferdinando, del brig. di P.S. Gentiluomo Rocco, delle guardie Parpana Rinaldi e Lamberti Vincenzo (303) e dell'app.to dei CC. Riccioni Otello (304), che usufruirono del turno di riposo proprio il 16 marzo, hanno un significato notevole e consentono di liquidare seccamente "costruzioni" che non hanno alcun aggancio con la realtà.

I militari, in pratica, hanno univocamente dichiarato che l'on. Aldo Moro "di solito" usciva "di casa intorno alle ore 9" e, salvo rare eccezioni, si faceva condurre dapprima ad assistere a funzioni religiose nella Chiesa di Santa Chiara in Piazza dei Giochi Delfici, seguendo sempre l'itinerario, "più breve", "Via Forte Trionfale, Via Trionfale, Via Mario Fani, Via Stresa e Via della Camilluccia".

E se qualche volta il percorso era stato "cambiato" ciò si era verificato non per ragioni di sicurezza, ma per non rimanere "bloccati"

---

(303) - Cartella 17, Fascicoli 2-3, f. 548, 549, 614, 615 del Procedimento 31/81 R.G. .

(304) - Cartella 17, Fascicolo 2, f. 547 del Procedimento 31/81 R.G.; Verbale di udienza del 22.9 .

- 916 -

nel traffico.

Nonostante le esortazioni del mar. llo Leonardo "a stare all'erta per evitare rischi inutili", non era mai stato registrato "nulla di così anormale" da lasciar intuire che "qualcosa" stesse maturando e consigliare, quindi, maggiore prudenza.

Tanto è vero che l'on. Moro non rinunciò neanche a "momenti" distensivi e "sempre, per sino il giorno precedente all'attentato, era solito scendere dalla macchina e passeggiare a piedi: quasi tutti i giorni si faceva una passeggiata intorno allo Stadio dei Marmi. Anche quando era alla Camera dei Deputati usciva passeggiando per il Corso e Via Frattina".

Ha soggiunto in proposito Riccioni Otello che proprio nel pomeriggio del 15 marzo, dopo essere stato accompagnato a Montecitorio, "lui uscì fuori a fare una passeggiata e poi lo abbiamo riportato a casa".

Corrado Guerzoni e Nicola Rana si incontrarono "con il presidente tra le 20 e le 22 del 15 marzo in Via Savoia" e discussero di argomenti diversi, "dei problemi del domani", prescindendo

- 917 -

da qualsiasi riferimento a situazioni di concreto pericolo.

Nè, attraverso le indagini disposte dalla Corte, sono emersi eventi progressi, denunciati all'autorità di P.G. o meramente segnalati ai rispettivi comandi di appartenenza dagli agenti o dallo stesso mar. Ilo Leonardi, che siano tali da ingenerare il dubbio che si sottovalutarono informative premonitrici e non si assunsero idonei provvedimenti di prevenzione.

La realtà è malauguratamente molto cruda: mentre le Brigate Rosse si accingevano a "sviluppare" un'operazione di inaudita brutalità, nessuno degli addetti al servizio di sicurezza dello statista ebbe modo di accorgersi che il cerchio si andava stringendo intorno alla vittima e che occhi vigili ne spiavano i movimenti, i passaggi lungo Via Fani, in attesa di colpire, al momento giusto, senza incorrere in grossi danni.

E, in definitiva, il 16 marzo l'on. Aldo Moro, Oreste Leonardi, Domenico Ricci, Zizzi Francesco, Iozzini Raffaele e Rivera Giulio si avviarono

- 918 -

verso la Chiesa di Santa Chiara senza minimamente sospettare che di lì a poco, all'incrocio di Via Fani con Via Stresa, si sarebbero trovati davanti a un insormontabile muro di "fuoco".

Che si trattasse di una giornata "particolare" era sin troppo ovvio.

La presentazione alla Camera dei Deputati di un governo che per la prima volta, dopo le coalizioni di unità successive alla Liberazione, avrebbe avuto anche la fiducia del P.C.I. costituiva un avvenimento di eccezionale valore politico che proprio Aldo Moro, con la sua lucidità, e la sua pazienza certosina, aveva contribuito a propiziare.

Ma, evidentemente, gli occupanti della Fiat 130 e dell'Alfetta dell'Ispektorato Generale di P.S. non potevano "immaginare" che per l'occasione "il partito della guerra", avesse deciso di scendere in campo per "portare l'attacco di sartiicolante" non contro "un uomo o il mitico simbolo del Palazzo d'inverno", bensì contro "il cuore dello Stato Imperialista".

Anche se non programmato e voluto "in coincidenza con detta scadenza - come hanno ribadito

- 919 -

Patrizio Peci e Antonio Savasta - comunque l' attentato aveva obiettivi immediati chiari che è superfluo qui prendere di nuovo in considerazione.

E allorchè scattò, improvvisa e micidiale, la trappola, i militari della scorta non ebbero la possibilità materiale di rendersi conto di ciò che stava accadendo e di abbozzare una reazione adeguata.

Il fattore "sorpresa" e la rapidità di esecuzione dimostrata dagli assalitori giocarono nel frangente un ruolo determinante e posero gli agguerriti in una condizione di assoluta inferiorità.

Taluni difensori di parte civile si sono domandati per quali motivi uomini esperti come Oreste Leonardi e Domenico Ricci, che da anni seguivano l'on. Moro, non riuscirono a percepire in tempo la minaccia e a prevenire le mosse dei carnefici, affidando, però, ad una pura illazione - alla comparsa sulla scena di personaggi "rassicuranti" - la conseguente risposta.

La verità, al contrario, è più trasparente e basta ricordare la dinamica dell'agguato, del resto descritto minuziosamente da testimoni imparziali, per sgomberare il terreno da equivoci

- 920 -

che, oltretutto, non giovano a risolvere i problemi che un'esperienza del genere ha lasciato in eredità al Paese.

Si deve per onestà riconoscere che quella mattina nè Oneste Leonardi, nè Domenico Ricci avevano messo in bilancio emergenze da fronteggiare con la massima prontezza ed erano, quindi, persuasi di svolgere un compito di routine fine a sè stesso.

Tanto che non si premurarono nemmeno di sistemare le armi che avevano in dotazione a portata di mano.

Il dato, inconfutabile, è rimarcato nelle pagine del verbale compilato dalla Polizia Scientifica in sede di sopralluogo e di rilievi tecnici (305): all'interno della Fiat 130, "sul pianale anteriore destro tra i piedi del cadavere del m. llo Leonardi" si rinvenne "un borsello contenente una pistola a tamburo carica"; mentre "nel porta-oggetti situato tra i sedili anteriori" fu trovato "un secondo borsello, avvolto in una busta di plastica", dentro il quale era custodita "la pistola a tamburo carica del predetto Ricci".

---

(305) - Cartella 20, f. 4 del Procedimento 31/81 R.G. .

- 921 -

La circostanza si commenta da sola e, collegata agli effetti psicologici prodotti dal "tamponamento" tra le vetture, serve a spiegare atteggiamenti in apparenza inaccettabili.

Escluse, dunque, ipotesi che non hanno riscontri nelle risultanze del processo, v'è da dire che in Via Fani operarono brigatisti che già in passato si erano cimentati in azioni criminose di notevole impegno e che avevano accuratamente preparato e provato il piano dell'impresa.

Affermeranno le Brigate Rosse nell'opuscolo del marzo 1979 che "la forza impiegata dall'organizzazione, sia per il numero dei compagni e la loro capacità tecnica, che per le armi usate è stata certamente rilevante ed adeguata alla complessità dell'obiettivo, ma l'attacco nella sua meccanica militare non aveva niente, assolutamente niente, che non rientrasse nelle normali naturali possibilità del proletariato del nostro paese".

"In Via Fani, il 16 marzo, ad affrontare la battaglia, non c'erano misteriosi 007 venuti da chissà dove, ma compagni, avanguardie politiche, tempratesi nelle lotte della classe op-

- 922 -

raia e del proletariato del nostro paese.  
C'erano comunisti combattenti che si sono adde-  
strati nel cortile di casa".

Gli stessi "pentiti", del resto, da Patrizio Peci a Massimo Cianfanelli, ad Antonio Savasta hanno categoricamente negato che nell'occasione le Brigate Rosse si avvalsero dell'aiuto di terroristi stranieri e le indagini in merito non hanno portato ad acquisire elementi divergenti.

Sin dall'inizio si è, ad esempio, attribuito rilevanza alla notizia concernente la presenza in prossimità di Viterbo, nel periodo del sequestro del parlamentare, di un autofurgone targato PAN-Y-521 con due individui a bordo, seguito da una Mercedes con altre cinque persone - tra le quali una donna - al cui interno vennero visti dei mitra (306).

Gli accertamenti, espletati in collaborazione con la Polizia tedesca, hanno stabilito che le targhe in questione erano state assegnate ad una vettura Volvo 122 - poi distrutta - di pro-

---

(306) - Cartella 1, Fascicolo 1, f. 469; Cartella 3, Fascicolo 9, f. 2269 del Procedimento 31/81 R.G. .

- 923 -

prietà di Eichel Norman sospettato di essere in contatto con associazioni illegali.

Costui, dopo che nella sua tipografia, durante una perquisizione, furono scovate "tali tagghe leggermente bruciate, piegate e mancanti del timbro dell'ufficio emittente", si rifiutò, comunque, di rispondere ai quesiti posti per rogatoria della magistratura di Roma.

Più tardi, lo stesso Eichel confessò spontaneamente di appartenere ad una "comunità per sostenere circoli terroristici" (307) ed, anzi, si costatò che egli era intestatario di una Opel Kadett targata VE-KY 87, notata in precedenza a Stoccarda, allorchè i suoi occupanti si erano incontrati con Christian Wackerangel e Willie Peter Stoll, ucciso poi in un conflitto a fuoco in un ristorante cinese di Dusseldorf.

Malgrado gli sforzi degli inquirenti, però, null'altro è emerso che possa legittimare in questa sede la supposizione di una diretta partecipazione di militanti di sodalizi eversivi esteri ad un agguato che, in ogni caso, fruttò alle Brigate Rosse - come si dirà - enorme con

---

(307) - Cartella 4, Fascicolo 11, f. 2707 del Procedimento 31/81 R.G. .

- 924 -

siderazione in campo internazionale tra "gli altri movimenti rivoluzionari che nel Mediterraneo portavano avanti una lotta contro l'imperialismo".

\* \* \* \* \*

Nel corso della istruzione non si è trascurato, nemmeno di vagliare talune indicazioni, attinenti alla esecuzione della strage, che non hanno, tuttavia, aggiunto al quadro probatorio novità determinanti.

Così, Eusepi Giuseppe, non vedente, assistente incaricato presso l'Università di Roma, ha asserito che nel pomeriggio del 10 marzo 1978, dinanzi all'Istituto di filosofia, udì un dialogo fra due persone. Una di esse chiese all'altra: "hai messo tu la bomba all'Università", ottenendo una "strana" replica: "io queste cose non le faccio, tanto rapiremo Moro".

Ancora un cieco, Marchi Giuseppe, alle ore 19 del 15 marzo 1978, in Siena, mentre stava rincasando guidato da un cane, afferrò una conversazione, durante la quale un individuo, parlando in italiano ma con accento straniero, disse: "hanno rapito Moro e le guardie della scorta".

- 925 -

Il Marchi, recatosi in una osteria, raccontò in pubblico quanto successo.

Bufalini Fanny, insegnante presso la scuola Merry del Val, ha denunciato il 21 marzo 1978 che la mattina dell'evento, durante la prima ora di lezione, D'Emilia Gian Gustavo confidò ad alcuni compagni di classe che l'on. Moro sarebbe stato rapito.

La Bufalini, sentita dal G.I., ha precisato di aver appreso dai suoi allievi la circostanza ed ha rimarcato che il D'Emilia era solito vantarsi di essere un membro delle Brigate Rosse.

Le verifiche ordinate dai giudici, gli esami dei giovani chiamati in causa dalla docente e dal D'Emilia non hanno permesso di comprovare l'autenticità del fatto.

Più significativa, invece, è la vicenda che ha coinvolto nell'inchiesta Renzo Rossellini, all'epoca direttore di "Radio Città Futura".

Con una relazione del 27 settembre 1978 a firma del dr. Umberto Improta (308), il Ministe

---

(308) - Cartella 6, fascicolo 17, f. 4502 del Procedimento 31/81 R.G. .

- 926 -

ro degli Interni ha comunicato all'autorità giudiziaria che, verso le ore 12 del 16 marzo 1978, "ambienti politici qualificati" informarono la Direzione Generale di P.S. che "una signora era in grado di dare notizie riguardanti il sequestro dell'on. Moro, ma non intendeva, nel modo più categorico, essere esposta e rendere testimonianza in forma ufficiale".

La donna venne subito identificata per Clara Giannettino, collaboratrice domestica ad ore presso privati.

Costei, escussa verbalmente alle ore 14 dello stesso giorno, riferì che alle ore 7 aveva messo in funzione la radio per ascoltare musica leggera e più tardi "aveva sentito verso le ore 8,15, mentre la radio era sintonizzata sicuramente su una rete non di Stato, la seguente frase: forse rapiscono Moro".

La Giannettino "fece, inoltre, rilevare che la frase era stata pronunciata da una voce maschile e che non era in grado di indicare la lunghezza d'onda sulla quale era in quell'istante sintonizzata, in quanto cambiava frequente-

- 927 -

mente stazione alla ricerca di programmi di musica leggera; precisò, comunque, che l'apparecchio era senz'altro regolato sulla modulazione di frequenza e, quindi, su una lunghezza d'onda diversa di quella della RAI. Lo Giannettino, infine, affermò di lavorare quale domestica presso l'abitazione di un onorevole".

Si trattava dell'on. Vittorio Cervone, il quale, in un'intervista al settimanale "Famiglia Cristiana", ripresa da altri giornali, accennò proprio ad una segnalazione di "una radio libera" circa il rapimento del presidente della D.C., diffusa il 16 marzo prima che fosse compiuta la strage di Via Fani: "io ho riferito la cosa a Fanfani, Fanfani ha convocato il capo della Polizia Parlato che dispose indagini".

In effetti, venne interessato il "centro ascolto" della medesima Direzione ed il personale addetto al servizio "fece conoscere che nessuna trasmissione radio, prima delle ore 9, fu registrata in ordine al sequestro dell'on. Moro".

- 928 -

Giannettino Ciara non ha avuto difficoltà a confermare al G.I. i particolari dell'episodio.

Ebbene, il 4 ottobre 1978, sul quotidiano francese "Le Matin" è apparsa un'intervista rilasciata allo storico Laurent Dispot (309) nella quale Renzo Rossellini ha ammesso di avere, la mattina del 16 marzo, spiegato ai microfoni di "Radio Città Futura" che le Brigate Rosse stavano "per tentare, molto prossimamente, forse lo stesso giorno, un'azione spettacolare".

E, "tra le altre ipotesi", annunciò "la probabilità di un attentato contro Aldo Moro. Quarantacinque minuti più tardi Moro veniva rapito".

"Era un'ipotesi. D'altronde questa ipotesi circolava da più giorni negli ambienti vicini all'estrema sinistra. Si sapeva che quel 16 marzo doveva presentarsi alla Camera il primo governo sostenuto dal Partito Comunista. Era, dunque, evidente che questa era l'occasione attesa dai brigatisti".

L'unico problema che si pose era se bisognava o meno fare menzione di tali inquietudini.

---

(309) - Cartello 17, Fascicolo 3, f. 659 del Procedimento 31/81 R.G. .

- 929 -

Rossellini, per suo conto, si determinò "a sottolineare rapidamente, subito, il suo disaccordo" con una progressione della violenza che avrebbe conseguito il solo risultato di "criminalizzare" l'insieme del "movimento".

Non avendo fiducia "nelle leggi e nella polizia italiana, coinvolta da anni in attività cospiratrici, nella strategia della tensione e in diversi tentativi di colpi di stato", nei "partiti politici", scelse di usare la radio "per lanciare la notizia".

"Nondimeno", aveva preso contatto, "quindici giorni prima del dramma", con un esponente della direzione socialista, a cui aveva esternato "i suoi timori".

"Ben inteso, questi non aveva prestato attenzione".

Senonchè, la sera dell'eccidio, Rossellini ebbe un colloquio con l'on. Bettino Craxi: "grosso modo la conversazione girò intorno ai legami delle Brigate Rosse con i servizi segreti sovietici. V'è in Italia, oggi, un vero partito sovietico che cerca di destabilizzare il paese per

- 930 -

mantenere il Partito Comunista Italiano all'oggi-  
posizione. E il terrorismo, in questa strate-  
gia, è un fenomeno più militare che politico".

"Tutto è cominciato durante l'ultima guerra,  
quando una frazione importante della resisten-  
za italiana passa sotto il controllo dell'Arma  
ta Rossa. Questo settore conserva le sue armi  
dopo la guerra e diviene l'appoggio logistico  
della strategia dei servizi d'informazione so-  
vietici in Italia. Il nucleo viene rivitalizzato  
alla fine degli anni sessanta quando vi si ag-  
giungono tutti gli elementi filocubani legati  
alla Tricontinentale. Di modo che, finalmente,  
il fenomeno attraversa tutta la sinistra e l'  
estrema sinistra: dal PCI, dove sussiste una for-  
te minoranza filosovietica, fino ad Autonomia,  
anch'essa fortemente infiltrata.

E' questa l'origine delle Brigate Rosse. Ed,  
oggi, esse hanno dietro di loro l'apparato mi-  
litare dei paesi dell'Est del quale sono una  
delle emanazioni".

Renzo Rossellini, a riprova delle sue affer-  
mazioni, ripetute anche all'on. Craxi, ha ag-  
giunto che, "attraverso rapporti intrattenuti

- 931 -

con certi settori della resistenza palestinese" era venuto a sapere "che in un paese dell'Est esiste un campo in cui alcuni italiani vengono addestrati, forse ancora attualmente, ad azioni di guerriglia urbana".

Sia dinanzi al G.I., sia dinanzi alla Corte (310), il Rossellini ha voluto chiarire che, in pratica, la pubblicazione de "Le Matin" "era una sintesi di tipo giornalistico, tutta tendente a rendere una conversazione, un'analisi complessiva in particolari, dandole un mordente necessario per un articolo".

Il suo "pensiero era stato travisato e nell'intervista erano contenute molte inesattezze".

Pur ribadendo di avere nella trasmissione radiofonica incriminata "parlato dell'ipotesi che, in coincidenza del particolare avvenimento politico storico, si verificasse una serie di iniziative delle Brigate Rosse per dimostrare di essere l'unica alternativa e l'unica opposizione viva nel Paese", non esclusa, quindi, la possibilità di "cogliere l'occasione di quel momento per tentare un'operazione più spettacolare", il teste

---

(310) - Cartella 17, Fascicolo 3, f. 650 del Procedimento 31/81 R.G.; Verbale di udienza del 15.7.

- 932 -

ha negato di avere esplicitamente indicato l'on. Moro "come oggetto di attentato terroristico".

E se Clara Giannettino ha avallato una diversa versione, "verosimilmente la donna era caduta in errore, confondendo il discorso sul pericolo di azioni terroristiche tenuto quella mattina nel corso della rubrica per la rassegna stampa".

Del resto, le sue remore egli le manifestò all'on. Gianni De Michelis, che appunto vide alcuni giorni prima del rapimento del presidente della D.C., e poi all'on. Craxi.

Nelle dette circostanze, comunque, si limitò a prospettare "elementi di giudizio" acquisiti nel periodo della sua militanza in varie associazioni extra-parlamentari e non fornì di certo ai suoi interlocutori "informazioni specifiche", "dati e riscontri precisi".

Più articolate sono state le delucidazioni del Rossellini sui collegamenti con il Fronte di liberazione palestinese e sulle notizie assunte da rappresentanti dell'O.L.P. .

Uno di costoro, "venuto dal Medio Oriente", gli accennò "in primo luogo al tentativo di al

- 933 -

cune frange estremiste italiane di prendere contatto con la resistenza palestinese e di aumentare tali contatti, soprattutto con una componente politica, quella del dottor George Habbash", per consolidare un vincolo "di tipo organizzativo, logistico".

"Lui stesso era preoccupato di questa tendenza", essendovi "il pericolo di un raccordo" tra sodalizi terroristici italiani e "gruppi oltranzisti del Fronte di liberazione palestinese" - "favoriti dalla politica di certi paesi arabi come la Libia e l'Irak" - che "sarebbe andato contro la credibilità" dell'intero "movimento palestinese, il quale tendeva ad avere un ampio supporto popolare internazionale".

Inoltre, l'inviato dell'O.L.P. "parlò di una questione particolare: a lui risultava che in un campo di addestramento militare, in una caserma, in un centro della Cecoslovacchia, vi era un gruppo di italiani che si stava addestrando".

"Ciò lo faceva arrivare alla sintesi che, probabilmente, attraverso i palestinesi, queste

- 934 -

organizzazioni terroristiche potevano avere anche la protezione di alcuni paesi socialisti e, in specie, delle strutture militari, cospirative, dei servizi segreti di quei paesi”.

Ebbene, la Corte deve sottolineare che la deposizione di Renzo Russellini, per quanto evasiva, contraddittoria, di sicuro protesa a minimizzare il valore di taluni episodi, di conoscenze peculiari, conserva, tuttavia, una eccezionale importanza.

Indipendentemente dal preannuncio di quei drammatici eventi, che peraltro gli apparati di Polizia hanno escluso sulla base di una approfondita indagine tecnica, non può farsi a meno di considerare un ulteriore aspetto inquietante della vicenda, su cui l'interessato, in passato o in tempi recenti, nonostante le sollecitazioni, ha sempre preferito sorvolare.

Si vuole alludere, cioè, a quella "ipotesi che circolava da più giorni negli ambienti vicini all'estrema sinistra", secondo la quale le Brigate Rosse "stavano per tentare", in coincidenza con la formazione del governo presieduto dall'on. Andreotti, "un'azione spetta-

- 935 -

colore".

Se si valuta la rivelazione in connessione con le precisazioni rese in sede processuale dai "pentiti" sui preparativi dell'impresa e con obiettive risultanze, riguardanti iniziative di singoli o di settori individuati, non è difficile trarre conclusioni sconcertanti.

Tanti, all'interno di "un'area turbolenta e rivoluzionaria", "percepirono" nettamente le avvisaglie della tragedia e, pur "sapendo" o semplicemente "intuendo" che "il tiro" sarebbe stato "alzato", tacquero ed offrirono una comoda copertura a coloro che lo stesso Valerio Merucci chiamerà "messi di sventura e di morte".

Il segnale, insinuatosi in una cerchia di soggetti inclini a sostenere forme di conflittualità radicali e convinti di essere ormai in prossimità della meta, trovò ancora una volta ascoltatori attenti e "silenziosi".

La speranza di infliggere finalmente "una bruciante sconfitta alla borghesia imperialista" non determinò soltanto la scelta delle Brigate Rosse, ma condizionò la condotta di troppi personaggi che continuando ad agire nell'ombra,

- 936 -

affidarono ad altri il compito di portare "l'attacco" decisivo al sistema per realizzare un nuovo "programma di potere".

Del resto, anche in seguito, dopo la strage, costoro continuarono a garantire il loro appoggio a terroristi latitanti, clandestini ed "irregolari".

Basta qui ricordare la rete di protezioni che ha consentito proprio a Valerio Morucci, ad Adriana Faranda di ottenere ospitalità nelle abitazioni di Aurelio Candido e Giuliana Conforto - mercè l'interessamento di Piperno e Pace - e di avere rapporti con figure al di sopra di ogni sospetto; la disponibilità nei confronti di Giannantonio Zanetti e di militanti di organizzazioni eversive implicati in gravi attentati che sono riusciti a sfuggire alla cattura utilizzando appartamenti come quello di Personè Chantal Giovanna; la solidarietà di "una certa borghesia" - così definita da Enrico Fenzi - pronta in qualsiasi momento ad "aprire la porta di casa" dietro la mera presentazione "siamo le Brigate Rosse".

- 937 -

L'esistenza, denunciata da numerosissimi elementi probatori, sia di "canali di comunicazione" funzionanti e puntuali, sia di strutture di fiancheggiamento, sia di attività "convergenti" con la strategia dei fautori della lotta armata, obbliga le autorità competenti a riesaminare con maggior scrupolo tutte le esigenze acquisite.

• • • • •

La conclusione "della campagna di primavera" lasciò all'interno delle Brigate Rosse ancora insolute alcune questioni "vitali" poste sul tappeto da protagonisti di spicco della lotta armata.

In pratica, secondo le voci "dissenzianti" di Valerio Morucci e Adriana Faranda, se "l'operazione Moro" aveva rappresentato "l'esemplificazione massima di quali livelli di potenza, di sfida allo Stato, di ipoteca di potere" era in grado di "raggiungere il Proletariato utilizzando lo strumento principe della sua lotta: l'organizzazione", tuttavia in seguito "bisognava volgere lo sguardo indietro e far sì che questo "concentrato" e questa "scuola" di

- 9,38 -

potenza-potere fosse fatto proprio da tutto il movimento proletario".

"Perchè un conto è che un gruppo mostri fino a qual punto può giungere il contropotere proletario, altro è credere che quell'esempio sia realmente il contropotere del Proletariato".

"L'enorme potenza dispiegata in Via Fani e nella battaglia conseguente andava immediatamente, appena mostrata, messa da parte o convertita in azioni che, a prescindere dal numero dei morti, riportasse questa potenza dentro la lotta quotidiana del proletariato".

"Questo punto massimo andava tenuto ed usato come riferimento per rafforzare tutto ciò che c'era dentro, e non come trampolino di lancio per un salto avventurista sul terreno della guerra".

Al contrario, le Brigate Rosse rimanevano "sorde a questi richiami" e sempre più si accentuava "l'abisso" che separava il "gruppo di sperimentatori", cioè i membri più influenti del sodalizio, "dal resto del movimento rivoluzionario".

Prigionieri "di una deformazione strategistica", Mario Moretti e compagni non si rendevano conto della necessità di un cambiamento e continuava-

- 939 -

no a "privilegiare l'analisi dell'attacco degli apparati centrali del nemico e, come mera anticipazione da questo discendente, una linea di combattimento elementare e molto problematica a livello orizzontale".

La "disputa", come è apparso chiaro sin dalla prima lettura dei documenti ritrovati nel covo di Viale Giulio Cesare, trascritti nella parte generale, assunse toni sempre più accesi, non soltanto in termini teorici, con una serie di accuse e controaccuse che, inevitabilmente, finirono per avere esiti dirimpenti.

Ad esser messa in discussione, in sostanza, non era la linea "strategica" originaria della banda, la scelta della lotta armata che restava "un problema da assumere in quanto tale, con tutte le implicazioni politiche e organizzative che comportava", per cui era "l'autonomia della classe che può e deve organizzarsi attorno alla L.A. o non viceversa".

Ciò che veniva "aspramente" criticato era il comportamento del nucleo "dirigente" che non

- 804 -

abitazione sita al quarto piano di un edificio di Via Molveno n. 87 (273).

Dall'alto vide "all'incrocio le autovetture bloccate e due persone: uno impugnava un'arma, un mitra, e sparava ripetutamente in direzione del gruppo delle auto. Questo era vestito con una divisa", "Il secondo individuo indossava una divisa identica all'altro".

"Dopo qualche attimo" nella visuale del teste comparvero altre "due persone indossanti una divisa", le quali "sorreggevano un uomo" che "portarono presso un'autovettura scura di grosse dimensioni, ferma all'inizio di Via Stresa".

"Nella macchina hanno preso posto la persona che era sorretta e i due in divisa. La macchina è partita ad andatura normale, percorrendo Via Stresa, in salita, in direzione di Via Trionfale".

Del pari, Samperi Giuseppe, gestore di un distributore di benzina in Via Fani n. 170, mentre era intento a servire un cliente, percepì "degli spari" e si lanciò "verso il posto da cui provenivano" (274).

---

(273) - Cartella 1, Fascicolo 1, f. 62; Cartella 17, Fascicolo 3, f. 716 del Procedimento 31/81 R.G. .

(274) - Cartella 1, Fascicolo 1, f. 40; Cartella 17, Fascicolo 1, f. 47, 57 del Procedimento 31/81 R.G.; Verbale di udienza del 20.9 .

- 941 -

Di fronte ad una sortita così drastica, il Comitato Esecutivo cercò di "superare la con tradizione che non era considerata in termi ni irreparabili" e incaricò espressamente Ma rio Moretti "di chiarire la faccenda".

Costui, sceso a Roma, prospettò a "Matteo" ed "Alessandra" di "elaborare un documento nel quale fossero esposte le loro tesi. Il docu- mento doveva esser fatto girare all'interno co me contributo al dibattito".

"Loro però rifiutarono e nello stesso tempo Moretti lasciò Roma".

Le testimonianze concordi di Antonio Savasta, Emilia Libero, Patrizio Peci, Massimo Cianfanel li, Carlo Brogi, Norma Andriani e Arnaldo May, confortate dai dati oggettivi dei molteplici re- perti acquisiti al processo, consentono alla Corte di ricostruire gli eventi con assoluta fedeltà.

"Due compagni della direzione di colonna" - cioè Bruno Seghetti e Prospero Gallinari, il quale, "avendo letto l'articolo di Franco Piper- no sulla "geometrica potenza" aveva accusato Morucci e Faranda di essere iatori della stessa

- 942 -

linea all'interno dell'organizzazione, di essere niente altro che la quinta colonna" di esponenti dell'Autonomia - invitarono i dissidenti a trasferirsi subito a Moiano, ove di solito si tenevano le riunioni della direzione, per preparare "il documento", aggiungendo che "per garanzia e mancanza di fiducia" dovevano redigere "un inventario del materiale" che essi avevano in dotazione.

"Senonchè Morucci e Faranda" nel febbraio del 1979 "sparirono lasciando nella loro casa la scritta: No, al fermo di Polizia", nonchè un appunto con cui spiegavano le ragioni di tale decisione e portarono via armi, strumenti per la falsificazione, tessere di riconoscimento, timbri, certificati di circolazione e "circa 30 milioni".

Contemporaneamente uscirono dalle Brigate Rosse Massimo Cianfanelli, Norma Andriani, Carlo Brogi, Arnaldo May e "Lina".

La reazione degli ex compagni fu immediata.

Vennero "contattati" tutti i gruppi estremisti contigui per informarli dell'accaduto e delle ripercussioni negative che sarebbero deriva-

- 943 -

te in caso di aiuto ai transfughi e, "per chiudere la questione", furono avvicinati anche "i grandi capi" autonomi romani.

A condurre "la trattativa", che registrò momenti di notevole tensione, con scambi di minacce e di "avvertimenti", provvidero sia i membri della struttura di vertice del "polo" romano, sia lo stesso Mario Moretti che non mancò di far valere nell'occasione il peso della sua esperienza e la sua "capacità politica".

I risultati non furono, comunque, positivi e le polemiche non si placarono nemmeno dopo l'arresto di Valerio Morucci e Adriana Faranda, sorpresi dai funzionari della DIGOS nell'appartamento di Giuliano Conforto.

In realtà, con l'opuscolo intitolato "Brigate Rosse n. 7 luglio 1979: dal campo dell'Asinara", allegato al volantino di esaltazione dell'omicidio del maresciallo Domenico Taverna, nella vicenda si vollero inserire pure "i militanti prigionieri", i quali si scagliarono contro Morucci e Faranda, qualificandoli "neofiti del

- 944 -

la controguerriglia psicologica, poveri men  
tecatti utilizzati dalla controrivoluzione",  
contro il "barone Piperno" e tutti "i sedi  
centi autonomi" che "dalla tranquillità del  
le loro cattedre e delle loro riviste incita  
vano i proletari detenuti alle lotte più tru  
culente e oggi, timidi agnellini, affidano  
allo sciopero della fame la loro rivendica  
zione di innocenza".

Gli "ortodossi" delle Brigate Rosse repli  
carono duramente alla "summa dei signorini"  
e ribadirono quei principi di fondo a cui ave  
vano sempre ispirato le loro scelte ideologi  
che e strategiche.

"Non dobbiamo dimenticare che, se fin qui  
siamo sempre stati in grado di superare tutti  
gli ostacoli che la controrivoluzione imperia  
lista ci ha parato davanti, è perchè non ab  
biamo mai perso le nostre radici organiche nel  
la classe operaia ed anzi le abbiamo innobu  
stite.

E' la classe operaia che deve dirigere con  
il suo programma politico generale l'intero mo  
vimento proletario di resistenza offensivo e

- 945 -

chiunque lo voglia negare verrà sbaragliato".

Quanto al "Partito", lo stesso "è la componente d'avanguardia del movimento di massa rivoluzionario e perciò è, allo stesso tempo, parte di questo movimento e distinto da esso".

In sostanza, "i suoi militanti - qualunque forma organizzativa assumano, clandestini, legali... - costituiscono la spina dorsale di questo movimento, il suo lievito rivoluzionario, la sua avanguardia politico-militare".

Tuttavia "il partito mantiene una propria autonomia politica, militare, organizzativa, e cioè, pur operando all'interno del Movimento di Massa Rivoluzionario, non si scioglie in esso, nè con esso si identifica, poichè la sua funzione rivoluzionaria non si esaurisce nella specificità delle singole situazioni e delle distinte componenti del proletariato metropolitano".

Di qui la esigenza "di condensare gli interessi particolari di questo movimento in un programma politico immediato", che "non è, come ritengono gli spontaneisti, l'immediata rappre-

- 946 -

sentazione dei più urgenti tra gli interessi che ciascun settore proletario ha la necessità di risolvere", ma "esprime piuttosto quegli interessi reali, strategici, che i rapporti di potere conquistati consentono di porre all'ordine del giorno".

In altri termini tale programma doveva essere "inteso come programma di potere, che esprime un rapporto di potere, che ha come obiettivo il potere statale".

La conclusione era ovvia: se, dunque, "cogliendo i tratti specifici degli interessi essenziali di ciascun settore proletario" bisognava "riconnetterli, per iniziativa del partito, in un disegno strategico unitario, in un comune progetto di costruzione del potere rosso", non poteva dimenticarsi che il "potere della classe è l'insieme delle pratiche organizzate che essa sa sviluppare nel rapporto con le altre classi per affermare ed imporre i suoi interessi.

In ciò consiste l'essenza della guerra di classe e per questo essa definisce come suoi soggetti, da un lato, lo Stato, centro di esercizio del potere politico, militare, e sempre più an-

- 947 -

che ideologico ed economico, della borghesia imperialista, dall'altro, il sistema del potere proletario.

Costruire il sistema di potere proletario vuol dire lottare contro il potere della classe avversa".

Ed appunto, "è nell'atlacco al cuore dello Stato che il proletariato amplia l'orizzone dei suoi interessi di classe, fonda sempre più compiutamente il suo programma politico generale, rafforza ed estende la sua autonomia".

Ma "la spaccatura" era ormai insanabile e anche nel prosieguo, come del resto conclamano fatti concreti e addirittura i documenti prodotti dagli interessati nel dibattito, non si riuscì più a "ricomporre" una linea ideologicamente unitaria e una comune "pratica di lotta".

Nel periodo successivo, comunque, le Brigate Rosse furono costrette a prendere atto che le divergenze interne non erano limitate a singoli casi.

Altri "contrastanti" piuttosto "duri" si evidenziarono tra "militanti detenuti e quelli che erano fuori".

- 948 -

"La regola era che uno che andava in galera perdeva tutto come rappresentanza dell'organizzazione e possibilità di prendere decisioni. Di fatto questo non si era verificato, perché quando i compagni che erano in carcere scrivevano, dando delle indicazioni di lavoro, fuori si prendeva ciò come oro colato e lo si faceva. Ma loro, vedendo le cose dal carcere, sbagliavano le valutazioni creando difficoltà per l'organizzazione", spinta in questo modo a "decisioni errate".

Ebbene, i brigatisti del "gruppo storico", secondo le dichiarazioni di Patrizio Peci, Alfredo Buonavita, Antonio Savasta ed Enrico Fenzi, esprimono "una posizione estremamente critica rispetto alla gestione della organizzazione, nella quale prevaleva la linea militarista, che veniva identificata nel Moretti".

"La critica" - già espressa all'epoca "del sequestro Moro e della gestione politica susseguente" - "divenne sempre più aspra". Dirà Buonavita che "la linea politica antimilitarista del gruppo storico è tutta contenuta nei comunicati n. 19 e 21 del processo di Torino della primavera del 1978.

- 949 -

In questi comunicati veniva esaltata la necessità della ripresa di un lavoro di massa e della propaganda contro le tendenze della linea della disarticolazione, che significava ridurre tutto ad uno scontro tra apparati, quello delle B.R. e l'apparato dello Stato. Alle critiche provenienti dall'interno i compagni reagirono cercando di organizzare l'evasione dall'Asinara che doveva avvenire prima dell'inverno del 1979".

Per l'operazione "Isotta", come ha precisato Antonio Savasta, si "coagulò intorno ai compagni militanti delle Brigate Rosse numero so personale politico, non costituito soltanto da appartenenti all'organizzazione, ma da proletari prigionieri. Come discussione ed elaborazione l'operazione fu affidata all'Esecutivo e in particolare a Gallinari come membro dell'Esecutivo e della colonna romana".

"La cosa venne curata dai compagni di detta colonna con l'invio di alcuni di essi in Sardegna" per "l'inchiesta" e "con la preparazione in termini logistici a Roma. Si rapinarono ot-

- 814 -

con lui, tra i protagonisti della operazione.

E Antonio Savasta ed Emilia Libera non hanno manifestato esitazione ad ammettere le responsabilità dei terroristi citati dal Peci e a chiamare in causa anche Barbara Balzerani e Bruno Seghetti, il quale, nella occasione, esplicò un compito delicatissimo, quello di autista della Fiat 132 che trasportò l'on. Aldo Moro verso la "prigione".

Dopo che Carlo Bregi ha accennato ad una confidenza di Arnaldo May, secondo cui il mitra "Zerbino" impiegato in Via Fani sarebbe stato, poi, sottratto alle Brigate Rosse da Valerio Morucci allorchè si allontanò dalla organizzazione, Enrico Fenzi, de ultimo, ha ampliato il quadro dei riferimenti, aggiungendo, in base alle sue cognizioni, che "dirigenti" della colonna genovese come Luca Nicolotti e Riccardo Dura, comunque, il 16 marzo 1978 in Via Fani dettero un apporto materiale consistente al buon esito della impresa.

Per di più, gli elementi tecnici evidenziati dalla Polizia Giudiziaria e i risultati dei numerosi accertamenti ordinati dal Giudice Istrut

- 951 -

c'era una gestione verticistica, nel senso che alcune persone avevano un potere enorme e lo gestivano senza democrazia".

La situazione andò via via peggiorando e nel l'ottobre del 1979, "in occasione del processo di Firenze", ancora il nucleo storico promosse "una iniziativa che concerneva le dimissioni dell'Esecutivo".

"A seguito di questa mozione di sfiducia, l'Esecutivo decise di convocare una Direzione Strategica nella quale dibattere la questione, dimostrando di non attenersi alle regole di democrazia che vigevano nell'organizzazione".

La riunione si tenne, in effetti, a Genova, in Via Fracchia nel dicembre del 1979, con la partecipazione dei brigatisti citati sia dal Peci sia dal Savasta e nella discussione si registrò "una divisione tra i presenti".

Bruno Seghetti e "la maggioranza", prospettarono "la necessità di un chiarimento politico con i detenuti a partire dalle diverse posizioni politiche che essi sostenevano".

Al contrario, "la minoranza" affermò "che i detenuti dovevano adeguarsi alle decisioni della direzione dell'organizzazione".

- 952 -

Al termine della seduta, "la maggioranza fu incaricata di stendere la Risoluzione Strategica", ma "dopo tre giorni" di inutili tentativi, non fu in grado, "per incapacità" di redigere un documento accettabile.

"A quel punto Moretti e gli altri della minoranza si assunsero l'incarico di scriverlo e naturalmente lo fecero sostenendo le loro tesi. Tale documento accusava i compagni detenuti di voler dirigere dall'interno l'organizzazione e rivolgeva attacchi anche personali ai compagni più rappresentativi".

"Questa Risoluzione conteneva affermazioni false e rifiutava di prendere in esame le posizioni politiche a favore di tesi precostituite su poteri interni dell'organizzazione".

Le "menzogne" spinsero "i brigatisti detenuti" a chiarire i termini della vicenda dapprima con "un documento molto sintetico nel quale furono espresse ancora una volta le critiche alla impostazione militarista prevalente nella direzione facente capo a Maratti" e, successivamente, con un secondo elaborato - intitolato "Soggettivismo e militarismo" - compilato "nel

- 955 -

carcere di Palmi da Curcio, Franceschini, Fenuzi e qualche altro", con cui "si affrontavano dal punto di vista teorico i problemi" sul tappeto, "che riguardavano non solo le B.R. ma anche le impostazioni di fondo di tutti i gruppi armati operanti in Italia".

"Nel documento si sosteneva la necessità di chiudere con le esperienze che sfociavano già da allora in atti di puro e semplice terrorismo, che venivano definiti come "il vecchio destino a morire", per far posto ad organizzazioni di massa che affrontassero i problemi a partire dalla realtà delle lotte di classe così come si presentavano".

Il messaggio non cadde nel vuoto, giacchè proprio i militanti della "Walter Alasia", "coerentemente con la loro posizione politica", tentarono "in tutti i modi di collegarsi con altre realtà di base della organizzazione per diffondere le loro tesi sulla necessità della politica di massa e trovare alleati contro la linea militarista in quel momento dominante".

Nella primavera del 1980 "i compagni dell'Alasia, e precisamente la brigata "Alfa Romeo",

- 954 -

stilarono il documento n. 8 nel quale affrontano il tema della organizzazione operaia nelle Fabbriche", ribadendo "la necessità di rimettere al centro delle iniziative delle B.R. i problemi della classe operaia".

"La direzione delle B.R., che faceva capo a Moretti e Balzerani", in verità, non rimase inerte dinanzi alla "contestazione" ed "elaborò da parte sua il c.d. documento n. 9, nel quale si cercava di recepire alcuni dei contenuti del libretto della "Walter Alasia", per realizzare un'unità politica con questa colonna".

Tuttavia "i milanesi" interpretarono lo scrito "come un tentativo macchiavellico di ricondurli alla linea militarista, mascherata con un'apparente accettazione della linea operaia".

E, addirittura, si rifiutarono "di distribuire nella loro zona il suddetto documento e "il giornale" stampato dalle Brigate Rosse, contenente vari articoli e corrispondenze di brigatisti esterni".

Per dirimere i contrasti, diventati ormai "anche di natura organizzativa", fu convocata

- 955 -

per il 20 luglio un'apposita Direzione Strategica.

La riunione si svolse nel villino di Tor San Lorenzo, in Via Lungomare dei Traiani, affittato da Petricola Ave Maria e, secondo Enrico Fenzi ed Antonio Savasta, si trasformò, praticamente, "in una rissa, dopo due giorni di litte furibonda tra i rappresentanti della "Walter Alasia" e Moretti e gli altri dell'Esecutivo".

Vi parteciparono, oltre gli stessi Fenzi, Savasta e Moretti, Lo Bianco, Cocconi e Scorzafava per la Liguria, Guagliardo, Ponti e Di Lenardo per il Veneto, Iannelli per Roma, Chiocchi e Bolognesi per Napoli, Balzerani, Betti, De Maria e Alfieri per Milano.

Questi ultimi, in particolare, accusarono apertamente Moretti e l'Esecutivo, giudicando "insufficiente la loro direzione" e chiedendone "le dimissioni".

Facendo "propri gli argomenti del nucleo storico", la "Walter Alasia sosteneva di essere l'unica colonna che aveva un rapporto con la classe operaia e una base non di massa, che,

- 956 -

quanto meno, aveva un radicamento nella realtà produttiva del paese e delle fabbriche; era contraria ai reclutamenti romani, alla inconsistenza dell'organizzazione; si proponeva come l'unica colonna in grado di prendere la direzione delle Brigate Rosse".

"La riunione si concluse con un nulla di fatto" e determinò soltanto una accentuazione delle "contraddizioni" interne, tanto che si arrivò ad adottare "provvedimenti di carattere disciplinare" nei confronti dei dissenzienti, con la nomina di un "comissario" nella persona di Vincenzo Guagliardo e con il conseguente "blocco completo di tutta l'attività operativa" della "Walter Alasia".

Nel settembre del 1980 i membri della Direzione Strategica si incontrarono di nuovo a Santa Marinella.

Presenti Guagliardo, Ponti, Di Lenardo, Savasta, Iannelli, Moretti, Balzerani, Chiocchi, Bolognesi, Lo Bianco, Alfieri, Fenzi, nonché Novelli per Roma e Giovanni Senzani per il Fronte carceri, venne messo a punto il testo definitivo della Risoluzione del 1980, attraverso un'opera

- 957 -

di cucitura e ricelaborazione" dei contributi dei singoli nuclei locali o di militanti come Enrico Fenzi.

Comunque, le polemiche non si placarono, in quanto la "Walter Alasia" non accettò "assolutamente il commissariamento" e continuò, anzi, a muoversi in maniera autonoma, giungendo, persino, a commettere attentati per cui l'Esecutivo "aveva posto il veto", dato che "erano fuori della linea della Direzione Strategica, portavano avanti semplicemente la propaganda armata, senza legarsi a problemi politici specifici e, se anche facevano riferimento ai bisogni immediati, questi ultimi non trovavano poi la loro costituzione in un vero e proprio programma politico da lanciare.

Si disse che, se queste azioni fossero state compiute, la colonna "Walter Alasia" sarebbe stata espulsa dall'organizzazione e così infatti era successo".

Per conto loro, "i compagni detenuti ritengono di non intervenire nel dibattito, sia per non acuire i motivi di contrasto con la direzione delle B.R., sia perchè le conoscenze dei temi del dissidio erano generiche ed insufficienti".

- 058 -

Ha dichiarato Alfredo Buonavita che nessuno informò i vari Curcio, Franceschini ecc. ... "della espulsione dei compagni di Milano": al contrario, "questi sapevano che le due parti si sarebbero riviste dopo l'estate per tentare una ricomposizione delle diverse posizioni".

"Soltanto nell'ottobre-novembre 1980 ci fu la possibilità di conoscere i fatti nuovi e di discutere sulle varie iniziative da prendere".

Dalla lettura della "bozza" della Risoluzione redatta a Santa Marinella i brigatisti reclusi rilevarono "una parziale revisione della linea politica seguita a partire dalla operazione Moro in poi con la possibilità di sviluppo della linea di massa.

Si capiva chiaramente che le azioni che sarebbero state compiute avrebbero riguardato i settori del carcere e delle grandi fabbriche".

Nello stesso tempo, si evidenziarono meglio le ragioni di fondo del "contrasto" esistente all'interno del sodalizio.

"Le Brigate Rosse nella loro linea politica" sostenevano "la elaborazione di elementi di carattere generale" che si legavano anche "ad esigenze specifiche nei vari settori di classe".

- 959 -

Era un percorso, dunque, che partiva "dal generale per ritornare al particolare": in questa ottica si collocavano "il sequestro D'Urso - per la chiusura dell'Asinara - il sequestro Cirillo - per affrontare il problema dei disoccupati e dei senza tetto - e il sequestro del direttore della Montedison di Mestre - connesso alla questione dei licenziamenti e dell'ambiente di lavoro".

Invece, "i compagni di Milano proponevano una linea storicamente qualificata come anarco-sindacalista", la quale concepiva "l'intervento dell'organizzazione a partire dalle esigenze immediate degli strati in cui l'organizzazione stessa era presente, tentando di risolverle localmente".

Questa impostazione implicava "la costruzione di una organizzazione centralizzata, espressione di tutte le situazioni di base costituite in una sorta di federazione".

Sul piano pratico la "rottura" provocò una serie di effetti negativi, che specialmente nel capoluogo lombardo costrinsero i membri del vertice associativo a vivere "in una condizione di vuoto, di completo isolamento", senza

- 9(0) -

alcun collegamento "con la realtà del polo", senza "possibilità di appoggi, di rapporti, di inserirsi nella situazione milanese, di lavorare e discutere".

Dinanzi "al muro" eretto dai "rappresentanti ufficiali" della "Walter Alasia", invano Mario Moretti, Barbara Balzerani, Vincenzo Guagliardo, Nadia Ponti ed Enrico Fenzi provarono a "inclinare la loro compattezza, prendendo contatti diversi" con elementi disponibili a recipere il messaggio delle Brigate Rosse.

Concluderà Enrico Fenzi che in un simile stato di abbandono e di insicurezza "si spiegavano benissimo anche le circostanze dell'arresto" suo e di Mario Moretti.

Infine, Antonio Savasta e "l'ideologo" genovese hanno accennato alla "spaccatura" con gli esponenti della colonna di Napoli - altrettanto critici "nei confronti della gestione passata" - e con il fronte "carceri" guidato da Giovanni Senzani, la quale venne materialmente "formalizzata" nella seduta della Direzione Strategica di Perugia, convocata "a sequestro Cirillo già avvenuto e a sequestro Taliencio ancora da com

- 061 -

piere, cioè una settimana-dieci giorni prima del sequestro Taliencio".

"Stava in prospettiva nascendo il Partito Guerriglia", a cui il "nucleo storico guardava con attenzione", nella speranza che riuscisse ad ottenere risultati migliori della "Walter Alasia", "a rompere" l'omogeneità dell'ala militarista e "a liquidare il vecchio gruppo" dirigente.

Dirà Enrico Fezi con molta lucidità: "il nucleo storico ha cambiato cavallo nel corso degli anni; ha puntato in modo molto prudente sulla Walter Alasia; ha invece puntato decisamente su Senzani e sul fronte carceri, proprio per spaccare nei confronti di Moretti e degli altri e questa volta la cosa è riuscita. Io sostengo che il Partito Guerriglia è una creazione del nucleo storico e ritengo una mossa dei politicanti astuti le recenti prese di posizione di Curcio e Franceschini che, visti gli esiti disastrosi del Partito Guerriglia, hanno fatto un passo indietro. Il Partito Guerriglia è una creazione essenzialmente loro. Questo ne spiega anche i limiti, le deformazioni, l'in-

- 962 -

sufficienza, perchè si è rivelato fino in fondo che un'organizzazione di questo tipo non può essere guidata dall'interno del carcere".

Proprio il documento del giugno 1982, a firma "Alberto e Renato" - nel quale si enunciava "un progetto diverso" definito "della complessificazione" - rappresentava "un tentativo abbastanza astuto" di Curcio e Franceschini, "con sapevoli di avere distrutto le Brigate Rosse", "di scaricarsi delle loro dirette e precise responsabilità".

Comunque, le divergenze erano radicali.

"Il gruppo Moretti e gli altri - quelli che oggi teorizzano la ritirata strategica e, quindi, in proiezione, un lavoro sotterraneo di ricostruzione che può essere efficace - si muovevano in una maniera estremamente prudente".

La scelta era, però, inaccettabile per i comilitoni rinchiusi "nelle carceri speciali".

Nell'ottica di costoro, tale atteggiamento poteva esser interpretato soltanto "come sfiducia nelle masse; sfiducia nella capacità delle masse di fare subito la rivoluzione; non capire che il proletariato non desidera altro che fare la guerra, che bisogna bruciare i tempi; essere

- 905 -

troppo organizzativi e burocratici, cioè tenere in pugno ben salda una organizzazione che si muove con molta cautela e non assume iniziative annischiate".

"Il sogno della rivoluzione immediata", in sostanza, si scontrava con la visione di coloro che, operando all'esterno, anche se in clandestinità, erano impegnati a rinsaldare una struttura disgregata dagli interventi delle forze dell'ordine, rispettando "un ciclo storico" appropriato.

Ebbene, "la posizione di Senzani rispecchiava in fondo questa distorsione e questa esigenza di chi è dentro di essere liberato in tempi brevi e di vedere le colonne del proletariato marciare sulle carceri, sfondare i muri e portarlo fuori": era "una sopravvalutazione, una enfaticizzazione delle tensioni sociali del paese, in direzione rivoluzionaria, in direzione della guerra", che serviva a "dare una prospettiva di libertà".

Gli eventi tragici successivi dimostreranno che il disegno di Giovanni Senzani e dei suoi accoliti non era in grado di offrire garanzie adeguate e, scemai, finiva per rendere, con una

- 964 -

serie di lugubri delitti, un pessimo servizio alle attese, alle "illusioni" degli stessi estimatori.

Ma la deposizione di Enrico Fonzi ha consentito alla Corte di conoscere una nuova realtà.

Parlando dei "rapporti" nell'ambito delle strutture penitenziarie tra brigatisti ed esponenti della delinquenza comune e organizzata, l'ex professore universitario ha riferito che, anche sullo specifico tema, si registrarono divaricazioni non di poco conto.

"Il gruppo storico, ma soprattutto qualche persona - Franceschini e Ognibene - ha sempre avuto rapporti molto stretti con alcuni delinquenti comuni ed ha sempre puntato ad un'alleanza di fatto e a costituire un grosso gruppo di potere all'interno del carcere, giustificando l'alleanza con la teoria secondo la quale è indispensabile il collegamento con il cosiddetto proletariato prigioniero".

Invece, "i militaristi, cioè Guagliardo, Seghetti, Piccioni, Gallinari" - ritenendosi "soldati prigionieri" - "sono assolutamente contrari ad ogni alleanza con queste persone che considerano rappresentanti di grosse organizzazioni

- 965 -

criminali e, in quanto tali, nemiche".

In ogni caso, proprio "Franceschini ha instaurato i rapporti migliori con personaggi come Chiti, Dongo ecc. ... che godono di grandissima autorità".

In un clima più oppressivo, persino "gli omicidi in carcere sono sempre decisi molto tempo prima e quando avvengono hanno già avuto l'approvazione di tutta una serie di personaggi, perchè, altrimenti, sarebbero atti in grado di scatenare conseguenze incredibili e guerre tremende".

Nessuno "può rischiare che un equilibrio così delicato salti per un'azione improvvisa".

Peraltro, "questo tipo di rapporti si è sviluppato principalmente in carcere e si è incrementato con la teoria e la pratica del Partito Guerriglia e con la formazione, pure all'interno del carcere, di brigate e di gruppi misti di politici e comuni che si richiamavano al Partito Guerriglia".

Nel contesto, si accentueranno i legami tra i brigatisti reclusi e "i carcerati della camorra", i quali "godono di un'assistenza completa:

- 966 -

hanno molti soldi, un sistema di rapporti fra di loro di grande solidarietà, appoggi, ecc. ... C'è un sistema assai sviluppato che configura quasi una specie di fronte carceri e dà a questi detenuti l'idea che la camorra si qualifica come la rappresentante legittima di uno stato sociale".

Abbandonata "la distinzione" - in origine nettissima - tra "politici ed altri", mentre "molti brigatisti completamente isolati sono tagliati fuori, per mentalità, abitudine, cultura, visione politica, da una simile realtà", tanti, come Franceschini, "hanno formato un blocco con il grosso camorrista, con il grosso accoltellatore", lasciando "con le braghe in mano" i vecchi militanti "che non stanno da nessuna parte, non contano nulla e non sanno che pesci pigliare".

"Da un certo punto di vista, paradossalmente, quelle Brigate Rosse che si sono identificate nello schema e che hanno avuto rapporti di questo genere si sono camorricizzate".

E gli effetti di tali iniziative si sono manifestati all'esterno, attraverso una congerie di fatti delinquenziali che non spetta alla Corte

- 967 -

di valutare analiticamente.

\* \* \* \* \*

Nonostante le "contraddizioni" interne, il sodalizio non mancò di riaffermare, perpetrando delitti, la sua coerenza ad una scelta "programmatica" distruttiva.

L'attacco contro "le istituzioni giudiziarie, carcerarie, militari" raggiunse ben presto i livelli di guardia.

Dopo il vile attentato a Riccardo Palma, caduto sotto i colpi di Prospero Gallinari, e al termine della vicenda legata al sequestro di Aldo Moro, proprio a Roma le Brigate Rosse produssero il massimo sforzo per potenziare i quadri e per innescare una nuova brutale spirale di violenza.

Operati alcuni mutamenti al vertice della colonna; reclutati altri giovani, come ad esempio Norma Andriani, Carlo Brogi e Arnaldo May; ristrutturati o costituiti interi settori e diverse brigate; rinsaldati i collegamenti con gruppi del Movimento Proletario di Resistenza Offensivo, il nucleo che agiva "nel polo" della capitale non si cullò sugli allori e, passata l'estate, riprese a sparare in ogni direzione.

- 968 -

Il 10 ottobre 1978, un commando "portato sulla linea del fuoco" da Adriana Faranda, "giustiziò" Girolamo Tartaglione, reo di essersi "impegnato negli studi scientifici sulla devianza e sulla criminologia con il preciso scopo e compito di applicare questa scienza contro i proletari nei tribunali e nelle carceri".

Accusato di essere "l'esperto tra gli esperti" e "uno dei padri di quella strategia criminale che va sotto il nome di STRATEGIA DIFFERENZIATA", il magistrato, che in realtà dedicò tutta la sua vita a studiare e ricercare soluzioni più evanzate per garantire a qualsiasi cittadino fondamentali diritti nell'ambito dei principi dell'ordinamento, entrò nel mirino dei terroristi in base a valutazioni peculiari suggerite da una distorta visione dei problemi del mondo giudiziario e penitenziario.

La morte di "un uomo buono, alieno dalla pubblicità e consapevole delle gravi responsabilità connesse all'esercizio della sua funzione," non placò la furia dei criminali.

Questi, anzi, sotto la guida sperimentata di militanti "veterani" quali Prospero Gallinari,

- 969 -

Valerio Morucci, Barbara Balzerani, Francesco Piccioni, Bruno Seghetti e di "capi" dell'ultima leva, comunque distintisi in "azioni di guerriglia" non meno eclatanti, continuarono, imperterriti, a seminare terrore, compiendo attentati incendiari, rapine, ferimenti, omicidi.

L'obiettivo privilegiato fu indicato con chiarezza: "spaccare, neutralizzare, destabilizzare psicologicamente e politicamente il personale militare che la borghesia imperialista assolda per difendere i suoi esclusivi interessi, i suoi uomini e i suoi centri".

E puntando a "demoralizzare il nemico" per impedire che si consolidasse "il suo spirito di corpo"; a "dividere la truppa dai graduati e dagli ufficiali"; a "esortare i servi armati dello stato a cambiare mestiere, abbandonare la divisa, congedarsi, prima che diventi troppo tardi", i brigatisti cominciarono a rivolgere la loro attenzione nei riguardi di "poliziotti adibiti a compiti antiguerriglia", dei "vari gorilla di scorta agli esponenti del potere", dei "carabinieri di sorveglianza ai campi di concentramento", di quelli che vengono impiegati nella caccia ai

- 970 -

comunisti combattenti", degli "sbirri che si infiltrano nelle fabbriche e nei quartieri con compiti di schedatura, di spionaggio, di controllo".

Gli episodi eseminati in questa sede sono logica conseguenza di una impostazione settaria e brutale.

Dopo "l'annientamento delle scorte di Coco e di Moro", gli attacchi "contro le pattuglie di guardia alle carceri Nuove e alla tana di Galloni, il disarmo di unità militari, la distruzione di strutture ed automezzi, sono esempi del programma offensivo contro le forze militari del nemico".

Nel contesto, tuttavia, quando già Valerio Morucci e Adriana Faranda si erano allontanati dalla banda, fu eseguito l'assassinio di Italo Schettini, a cui nel volantino di rivendicazione si imputarono una serie di "iniziative antiproletarie" e la sua attività pluriennale "di gestore di una grossa fetta di potere democristiano all'interno dei quartieri attraverso l'amministrazione e la proprietà di grandi società immobiliari".

- 971 -

Con l'assalto alla sede del Comitato Romano della D.C. di Piazza Nicosia la colonna romana dimostrò ancora una volta tutta la sua pericolosità e la enorme capacità di manovra acquisita in termini "militari": mettendo in campo un vero e proprio reparto di "combattenti", dotati di armi moderne e sofisticate, nel pieno centro di Roma i terroristi occuparono un intero stabile, privarono della libertà personale molti cittadini intenti al lavoro, colpirono a morte in modo proditorio Antonio Mea e Piero Ollanu, ferirono Vincenzo Ammirata e sconvolsero la pacifica convivenza della comunità capitolina.

Preceduto dall'attentato a Gaetano Pecora, costretto a subire un incivile rituale sotto la minaccia di una pistola con silenziatore, il 13 luglio 1979 venne realizzato l'attentato in danno di Antonio Varisco, esemplare figura di ufficiale dell'Arma, colpevole soltanto, per i suoi sicari, di avere efficacemente e fedelmente contribuito a ristabilire, in momenti di violenza e di intollerabile prevaricazione, il primato della legge ed il rispetto della giustizia.

- 972 -

La descrizione agghiacciante dell'agguato, registrata nei verbali di interrogatorio di Antonio Savasta, testimoniu con quanta inconscienza e con quale carica di fanatismo tanti giovani hanno potute abbracciare "una pratica" distruttiva, che si è avvalsa di metodi al di fuori della democrazia.

Alla lunga catena di vittime si aggiunsero nell'autunno del 1979 altri anelli.

Dall'aggressione nei confronti dell'appuntato di P.S. Michele Tedesco agli omicidi di Michele Granato, di Domenico Taverna e di Mariano Roniti, funzionari di Polizia impegnati nelle rispettive zone di competenza a condurre una campagna di prevenzione secondo criteri adeguati alle realtà sociali locali, vecchi e nuovi killers, rimasti per molto tempo senza nome, provvidero a tradurre in atto quel messaggio che indicava "nei cani da guardia della borghesia" i nemici da eliminare.

Ma il 12 febbraio 1980 un gruppo guidato da Bruno Seghetti e Anna Laura Braghetti portò a compimento nella Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di Roma un'operazione che, nel

- 973 -

le intenzioni dei suoi autori, doveva servire a "destabilizzare" ulteriormente il sistema "colpendolo al centro, logorandolo e disarticolandolo alla periferia".

A cadere sotto i colpi dei brigatisti fu Vittorio Bachelet, Vice-Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, a cui si attribuiva un ruolo determinante nella "trasformazione del CSM da organo formale a mente politica che ha permesso l'eliminazione delle contraddizioni interne, diventando la sede privilegiata d'incanto delle correnti funzionalizzate ad un programma omogeneo".

L'impresa era, dunque, diretta anche contro un organismo costituzionale che aveva "garantito il governo della magistratura, elaborando ed imponendo le linee operative a tutti i livelli", "promuovendo inoltre convegni di studio e di rinforzo", assumendo "il controllo delle attività giuridiche dei singoli magistrati".

E Vittorio Bachelet, "esperto di organizzazione statale, massimo artefice della riconversione della Magistratura a puro strumento anticomunista sotto il diretto controllo dell'Esecutivo" ne era "di fatto il dirigente effettivo".

- 974 -

Non occorre spendere molte parole per ricordare gli esiti di un evento del genere.

Ma non può in questa sede non ricordarsi che proprio nella occasione il Consiglio Superiore e i giudici seppero dare una risposta responsabile e dignitosa: senza abbandonarsi a gesti plateali, ragionando freddamente sulla vicenda, e ricavandone preziosi insegnamenti, in ogni sede si manifestò, compatto, l'impegno a proseguire sulla strada della difesa della legalità repubblicana e a combattere energicamente un fenomeno sempre più arrogante.

Nè dissimile fu la reazione allorchè nel marzo successivo a Salerno, a Roma e a Milano organizzazioni terroristiche diverse - con incredibile "sintonia" - scatenarono un'attacco a fondo contro l'ordine giudiziario uccidendo Nicola Giacumbi, Girolamo Minervini e Guido Galli, uomini di grande probità e professionalità, condannati per il "riformismo" delle scelte suggerite e per le doti evidenziate nel loro complesso lavoro.

Non a caso nel volantino diffuso per rivendicare la paternità dell'omicidio di Girolamo Minervini, perpetrato il 18 marzo da un nucleo armato comandato da Francesco Piccioni e Alessan

- 975 -

dro Padula, le Brigate Rosse, oltre a ricostruire le tappe della carriera della vittima con una quantità di riferimenti puntuali, denunciarono i pericoli derivanti da quei compiti "di elaborazione, gestione, organizzazione, ristrutturazione di tutto il sistema carcerario", che nella realtà tendevano a modificare situazioni ormai intollerabili e a creare spazi di novità all'interno degli stabilimenti di pena.

E con lo stesso documento venne lanciata la parola d'ordine "accerchiarò gli accerchiatori" che si traduceva, in sostanza, "da una parte, in uno stato di assedio stabile rispetto alle carceri, dall'altra, in un rafforzamento del potere proletario armato nelle carceri".

Lo slogan "attaccare al centro i gangli vitali del Ministero di Grazia e Giustizia, attaccare la periferia, quindi il sistema di gestione e organizzazione dei carceri metropolitani e periferici, aprendo un nuovo fronte di combattimento contro le strutture civili e militari che garantiscono il funzionamento del carcerario a livello locale" anticipò, così, una "strategia" che provocherà altri drammi e altri lutti.

E, per concludere, i tentati omicidi in danno di Savino Digiacomantonio, di Pirri Pericle, di Dome-

- 976 -

nico Gallucci allungarono una stagione di brutalità che gli arresti del maggio del 1980 e la identificazione di tanti militanti - taluni sino a quel momento ignoti alle cronache e agli inquirenti - non riusciranno, comunque, a far cessare.

La colonna romana sarà, in effetti, in grado di "ricompattare" le file e nel periodo successivo si distinguerà ancora per una serie di delitti eclatanti.-

\* \* \* \* \*

Le vicende esaminate consentono di mettere a nudo altri aspetti preoccupanti della "strategia insurrezionale" elaborata dalle Brigate Rosse, che non trascurarono, ovviamente, di muoversi per instaurare una serie di collegamenti, a livello internazionale, con organizzazioni terroristiche parimenti interessate a creare in Italia e in Europa condizioni di destabilizzazione.

Già nella prima fase delle indagini, in verità, gli elementi obiettivi acquisiti potevano legittimare talune caute deduzioni.

Il sequestro in Via Gradoli e in Viale Giulio Cesare di granate HG 43 sottratte il 16 novembre

- 977 -

1972 dal deposito militare svizzero di Ponte Broila e dello stesso tipo di quelle trovate anche a Francoforte, Amburgo e sul treno Barcellona-Madrid; di moduli di carte d'identità che facevano parte dello stock rubato il 19 febbraio 1972 al Comune di Sala Comacina, da cui, inoltre, proveniva sia il documento in possesso di Elizabeth Von Dick, implicata nel rapimento dell'industriale Martin Schleier e uccisa a Norimberga il 4 maggio 1979 dopo un conflitto a fuoco con la Polizia, sia quello utilizzato da Rolf Heiszler, arrestato il 6 giugno 1979 a Francoforte; della pistola automatica Smith-Wesson, mod. 39-2, calibro 9 parabellum e della pistola automatica Erma Werke, mod. KGP 68, calibro 7,65 Browning, entrambe fabbricate in Germania e collaudate, rispettivamente, presso i banchi di prova di Ulm e Monaco; del famigerato V2 61 "Skorpion" costruito e collaudato in Cecoslovacchia, ponevano gli inquirenti in grado di formarsi un convincimento preciso in merito ad un fenomeno che, a seguito di minuziosi accertamenti e delle "confessioni" dei tanti "pentiti", si mani

- 978 -

festerà in tutta la sua pericolosità.

Ha cominciato Patrizio Peci ad affermare che le Brigate Rosse ebbero "relazioni" con la R.A.F., il gruppo "2 Giugno", l'E.T.A., l'I.R.A. e il N.A.P.A.P., schieramenti armati resisi tristemente noti per le loro imprese efferate.

In particolare, i rapporti con "i tedeschi" furono tenuti dapprima da Leuro Azzolini - coadiuvato da Ingeborg Kitzler, convivente di Coi Andrea, che fungeva da interprete - e successivamente da Mario Moretti, il quale, anzi, per rinsaldare i legami con gli interlocutori, non soltanto si incontrò "periodicamente" a Milano con il terrorista Willie Peter Stoll, ma si recò spesso in Francia usando il passaporto di Maurizio Iannelli, all'epoca insospettato, su cui era stata sostituita la fotografia.

I "contatti" con le organizzazioni che agivano in Germania, molto intensi fino alla scoperta del covo di Via Monte Nevoso, andarono, però, "ridimensionandosi" da quando apparve evidente che le stesse erano "prive di inserimenti di base" e non rappresentavano, dunque,

- 979 -

"referenti" diffusi per sperare in un "raccomandamento" effettivo di istanze peculiari destinate ad innescare un processo "rivoluzionario" di più ampie proporzioni.

Ciò, tuttavia, non impedì che tra i sodalizi vi fosse uno scambio reiterato di armi, di collaborazione materiale e di consigli "sul piano operativo".

Irrelevanti, "non costruttivi", si rivelarono, invece, i tentativi di dar vita ad una rete di collusioni con l'E.T.A. e l'I.R.A., essendo essi "movimenti a livello di autonomia nazionale e non di liberazione, per cui non fu possibile trovare spazi politici" sufficienti "per portare avanti un discorso comune".

Nè fruttuosa fu la "trattativa" con il N.A.P.A.P. - "un'area frammentata", non omogenea - con il quale non si riuscì a sviluppare un "dibattito" positivo "in termini generali" e tutto si limitò ad alcune forniture di armi, in primo luogo "le 38 che a loro piacevano molto", senza ulteriori iniziative.

- 980 -

Al contrario, a ben altri risultati approdarono gli approcci, propiziati da esponenti della R.A.F., con "elementi dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina".

"Con l'O.L.P. il discorso politico" si protrasse a lungo e venne improntato alla massima concisione di analisi: "i palestinesi, che hanno sempre aiutato tutti i movimenti rivoluzionari in vista di eventuali alleanze", erano interessati "alla destabilizzazione in Italia"; le Brigate Rosse spiegarono che il loro obiettivo fondamentale era "la guerra di classe" e non "la guerra agli israeliani", per cui non avevano intenzione "di funzionare come braccio armato dell'O.L.P. in Italia".

"Alla fine il rapporto fu sufficientemente chiarito in questi termini e la disponibilità a dare armi che essi avevano manifestato sin dall'inizio si tradusse in concreto".

Una importante fornitura, consegnata nel luglio-agosto del 1979, comprendeva esplosivo al plastico, bombe "ananas", mitragliatrici pesanti, mitra Sterling e fucili d'assalto Kalashnikov AK 47 di fabbricazione sovietica, che furo

- 981 -

no trasportati in Italia, da una località che il Peci ha collocato in Libano, con una barca a vela su cui era Mario Moretti.

Dopo un viaggio di 33 giorni, il "carico" fu sbarcato a Mestre e distribuito per tre quarti tra le varie colonne.

Il resto fu occultato "in un deposito strategico" a disposizione dei palestinesi per un'eventuale futura utilizzazione.

Proprio le armi e le munizioni recuperate a Biella e le "Energia" esplose contro un furgone blindato dei Carabinieri in servizio presso la Caserma "La Marmora" di Torino facevano parte della dotazione assegnata nell'occasione ai militanti del nucleo piemontese.

Più tardi, Carlo Bozzo ha confermato sostanzialmente le dichiarazioni di Patrizio Peci, asserendo che i genovesi possedevano cinque mitra "Sterling", tre MAB, un mitra Zerbino, due FALL, un Sig svizzero, un fucile a pompa, una quindicina di bombe a mano, 50 kg. di plastico, detonatori di origine jugoslava.

Roberto Dura, nel giustificare la provenienza, gli riferì che "Al Fatah aveva stretti contatti con le Brigate Rosse": "il collegamento

- 982 -

con Al Fatah voleva dire un grosso risultato politico per noi e per loro".

"Il pentito" ha soggiunto che personalmente nel settembre 1979 andò a Mestre tre volte, insieme ad altri commilitoni, per prelevare "esplosivi, bombe a mano e mitra Sterling".

Ma riscontri ancora più convincenti gli inquirenti li acquisiranno nel corso della lunga istruttoria attraverso il ritrovamento in Via Silvani, in Via Cornelia, in altri covi a Torino e Venezia, oppure in possesso di Bruno Seghetti e di Maurizio Iannelli, di alcuni esemplari di mitra Sterling che, dalle indagini espletate dai periti d'ufficio, risultavano essere stati venduti in lotti successivi, tra gli anni 1958-1960, dalla ditta produttrice inglese, con sede a Dagenham-Essex, al Ministero della Difesa della Tunisia.

In dibattimento, il quadro probatorio si è arricchito di nuovi particolari.

E' stato Antonio Savasta a sostenere che il vertice del sodalizio estremista si preoccupò di intensificare i "contatti con vari movimenti di liberazione e con gruppi come E.T.A., I.R.A. e R.A.F."

Servendosi di "una rete di compagni", un gruppo rappresentato da "persone che tenevano colle

gamenti con queste frazioni" in Francia, a Parigi, "per sviluppare una solidarietà internazionale, facilitando le possibilità di comunicazione", si stabilirono "rapporti politici" con esponenti delle dette formazioni e, in specie, con l'O.L.P. .

"A seguito della vicenda Moro, in cui avevano dimostrato una capacità politica, una capacità organizzativa non indifferente", le Brigate Rosse si erano "imposte all'attenzione anche di altri movimenti rivoluzionari che nel Mediterraneo portavano avanti una lotta contro l'imperialismo".

Ebbene, con i palestinesi "che facevano riferimento alla linea di Arafat", Mario Moretti intavolò dal 1978 "lunghe discussioni" per cercare di "costruire un canale diretto" e "rapporti da pari a pari".

Moretti, in realtà, si recò a Parigi, accompagnato da Anna Laura Braghetti - usando "per passare la frontiera rispettivamente i documenti di Maurizio Iannelli e di Roberta Cappelli", altra terrorista allora non identificata - e riuscì a definire una comune linea di "intervento", aprendo prospettive positive sia "sul

- 984 -

piano politico generale", sia in termini "di collaborazione e di aiuti concreti".

"All'O.L.P. interessavano, nonostante la politica seguita da Arafat, intesa ad ottenere il riconoscimento dai singoli Stati, attacchi a livello militare in Europa" nei confronti "di ambasciate israeliane", meglio "di personale sionista".

"Questo, naturalmente, partiva dal presupposto, dall'analisi complessiva che Israele era il gendarme degli interessi americani nel Mediterraneo e perciò coinvolgeva direttamente anche l'Italia". Di conseguenza, "un'organizzazione come le Brigate Rosse che portava avanti l'attacco allo Stato imperialista delle multinazionali" aveva la opportunità di svolgere un ruolo "non marginale" per contrastare una simile strategia.

In Italia gli obiettivi potevano essere individuati nell'addetto militare o tra i funzionari della stessa carriera impiegati presso la sede diplomatica della capitale.

Nel contesto, "per cementare i rapporti tra Brigate Rosse ed O.L.P.", fu "iniziata una in

- 985 -

chiesta sull'addetto militare dell'ambasciata israeliana a Roma" tra la fine del 1979 e i primi mesi del 1980.

Ad occuparsene, per ordine di Mario Moretti, fu, in pratica, Bruno Seghetti, in possesso del quale, anzi, al momento dell'arresto dopo l'attentato in danno di Giuseppe Amato, gli inquirenti rinverranno un appunto in lingua inglese con gli indirizzi e i numeri telefonici di Moshe Alon e del colonnello Joseph Zeina, cioè proprio dell'ambasciatore e dell'attache militare a Roma.

Comunque, "in cambio" di promesse di azioni "di appoggio alla lotta del popolo palestinese", l'O.L.P. assicurò due rifornimenti di armi, munizioni ed esplosivi.

Un primo stock di Kalashnikov, pistole Browning calibro 9 lungo, fucili lancia-granate di fabbricazione russa e munizionamento venne trasportato "a piedi, passando un valico tra la Francia e la Liguria", da Moretti, Dura, Lo Bianco e Fulvia Miglietta.

Più tardi, nell'agosto del 1979, un secondo quantitativo di armi fu consegnato da emissari

- 986 -

dell'O.L.P. al largo della costa di Cipro - e non in Libano, come erroneamente asserito dal Peci - e caricato su una barca a vela sulla quale erano Moretti, Dura, Sandro Galletta e lo "skipper", un medico psichiatra di Ancona, identificato in Massimo Gidoni.

Si trattava di mitra Sterling, bombe a mano MK2, falli di tipo belga, razzi contro-carro americani, razzi aria-terra francesi, bombe Energa, bombe antiuomo, plastico e detonatori.

Lo scafo approdò a Venezia e le armi furono dapprima nascoste a Mestre e poi distribuite a tutte le colonne, compresa quella di Roma, come conclamato dai quaderni, diligentemente compilati da Nadia Ponti, recuperati in Via Pindemonte a Padova.

Inoltre, poichè, in base agli accordi, una parte della fornitura doveva essere custodita "in caso di necessità dell'O.L.P. di avere armi a disposizione in Italia", furono allestiti a Montello, nelle vicinanze di Treviso, e in Sagdegnà "due depositi strategici", proprio quelli, cioè, smantellati dalla Polizia su indicazione dello stesso Sayasta subito dopo la liberazione del generale James Lee Dozier.

- 985 -

chiesta sull'addetto militare dell'ambasciata israeliana a Roma" tra la fine del 1979 e i primi mesi del 1980.

Ad occuparsene, per ordine di Mario Moretti, fu, in pratica, Bruno Seghetti, in possesso del quale, anzi, al momento dell'arresto dopo l'attentato in danno di Giuseppe Amato, gli inquirenti rinverranno un appunto in lingua inglese con gli indirizzi e i numeri telefonici di Moshe Alon e del colonnello Joseph Zeira, cioè proprio dell'ambasciatore e dell'attache militare a Roma.

Comunque, "in cambio" di promesse di azioni "di appoggio alla lotta del popolo palestinese", l'O.L.P. assicurò due rifornimenti di armi, munizioni ed esplosivi.

Un primo stock di Kalashnikov, pistole Browning calibro 9 lungo, fucili lancia-granate di fabbricazione russa e munizionamento venne trasportato "a piedi, passando un valico tra la Francia e la Liguria", da Moretti, Dura, Lo Bianco e Fulvia Miglietta.

Più tardi, nell'agosto del 1979, un secondo quantitativo di armi fu consegnato da emissari

- 986 -

dell'O.L.P. al largo della costa di Cipro - e non in Libano, come erroneamente asserito dal Peci - e caricato su una barca a vela sulla quale erano Moretti, Duna, Sandro Galletta e lo "skipper", un medico psichiatra di Ancona, identificato in Massimo Gidoni.

Si trattava di mitra Sterling, bombe a mano MK2, Fall di tipo belga, razzi contro-carro americani, razzi aria-terra francesi, bombe Energa, bombe antiuomo, plastico e detonatori.

Lo scafo approdò a Venezia e le armi furono dapprima nascoste a Mestre e poi distribuite a tutte le colonne, compresa quella di Roma, come conclamato dai quaderni, diligentemente compilati da Nadia Ponti, recuperati in Via Pindemonte a Padova.

Inoltre, poichè, in base agli accordi, una parte della fornitura doveva essere custodita "in caso di necessità dell'O.L.P. di avere armi a disposizione in Italia", furono allestiti a Montello, nelle vicinanze di Treviso, e in Sardegna "due depositi strategici", proprio quelli, cioè, smantellati dalla Polizia su indicazione dello stesso Sayasta subito dopo la liberazione del generale James Lee Dozier.

- 087 -

I contatti proseguirono nel periodo successivo tramite la Braghetti e Vincenzo Guagliardo, il quale si servì di "quella rete di compagni" che si occupava, per di più, "di dare ospitalità in Francia a latitanti sfuggiti agli arresti" e di trovare loro una "idonea sistemazione".

Del pari, Carlo Brogi, dissociandosi dalla lotta armata, ha accennato ad episodi di estrema importanza.

"Giuliano" raggiunse a Parigi nel novembre del 1978 Mario Moretti e Anna Laura Braghetti, portando loro tre passaporti contraffatti affidatigli da Valerio Morucci.

Nella capitale francese in quel periodo erano in corso incontri tra i brigatisti ed elementi della R.A.F.: "le Brigate Rosse intendevano aiutare questa organizzazione, distrutta dai colpi della polizia tedesca".

Moretti interpellò gli interlocutori sulla possibilità di procurarsi pistole-mitragliatrici ed accompagnò la richiesta versando una somma di vari milioni. "Quel minimo contributo era il segno della disponibilità che le Brigate Rosse dimostravano nei confronti della frazione Ar

- 958 -

mata Rossa".

Tale "disponibilità riguardava finanziamenti, appoggi logistici e tutto ciò che poteva garantire la sopravvivenza di un'organizzazione combattente".

Anche i tre passaporti "furono consegnati alla R.A.F."

Moretti ripartì, quindi, per l'Italia, mentre Brogi e la Braghetti affittarono in Rue des Dames, per le necessità immediate della banda, uno studio alla francese.

E il 6 dicembre 1978, al rientro a Roma, presso l'ufficio di Montesacro presero "una cassetta postale che sarebbe dovuta servire per i contatti con la R.A.F.": nella circostanza i due brigatisti si qualificarono, esibendo falsi documenti, con i nominativi di comodo Ugo Pecchioli e Graziella Kodarin.

Come emerso da accertamenti ordinati dalla Corte, l'uso della cassetta "fu loro inibito in data 1.2.1980 per morosità del pagamento del canone relativo al mese di gennaio 1980".

Nel luglio del 1979 il Brogi seppe da Anna Laura Braghetti che "si erano incontrati anche

- 959 -

con i palestinesi; che era stato un incontro molto importante per l'organizzazione; che avevano potuto conoscere la resistenza palestinese e che avrebbero consolidato i rapporti".

Da ultimo, Enrico Fenzi non ha avuto difficoltà ad ammettere che le Brigate Rosse curano una serie di collegamenti con altre compagnie eversive estere, tra cui, appunto, la R.A.F. la quale, addirittura, era rappresentata a Milano "da due terroriste, che per un tempo abbastanza lungo erano state ospitate in un covo brigatista ed avevano avuto rapporti direttamente con Moretti".

E non ha mancato di rimarcare che in Francia "esisteva una struttura" - coordinata da Fulvia Miglietta, che era "in contatto con la Balzerani" - che costituiva "la base di appoggio" di un "alto numero di rifugiati".

Per di più, è da considerare che molti "pentiti" hanno alluso ad ulteriori forniture di armi e munizioni in favore di nuclei armati, tutte effettuate da "organizzazioni palestinesi" con la intermediazione di personaggi non giudi-

- 990 -

cati in questa sede, nei cui confronti, però, sono state iniziate autonome inchieste.

Pendendo, dunque, in fase istruttoria procedimenti di estrema delicatezza, la Corte deve limitarsi a sottolineare che le testimonianze di Roberto Sandalo, Marco Donat-Cattin, Marcello Squadroni, Fabrizio Giai, Michele Viscardi, Marco Barbone - riportate nella sentenza-ordinanza del G.I. dr. Ferdinando Imposimato - hanno concordemente fatto riferimento ad un "traffico di armi" di notevoli proporzioni che interessò, non soltanto le Brigate Rosse, ma Prima Linea, i Proletari Armati per il Comunismo - PAC - nonché formazioni terroristiche minori operanti a Roma, a Milano e nel Veneto.

In particolare i testi hanno ricostruito un viaggio compiuto in Libano da Maurizio Folini - n.d.b. "Armando" o "Corto Maltese" - nell'agosto del 1978 con una barca a vela partita da Fiumicino, che attraccò allo stesso porto con un prezioso carico di "15 fucili d'assalto Kalashnikov con relativa dotazione di 500 proiettili, 5 Fcl belgi lanciagranate, 2 Bazooka fi

- 991 -

locomandati e numerose bombe a mano americane, sovietiche, cinesi, pistole MP, migliaia di munizioni 7,62 russe, 9 parabellum con sui fondelli una sigla araba".

Ed hanno ricordato successivi tentativi di introdurre nel territorio dello Stato micidiali strumenti di morte, attraverso canali di "copertura" insospettabili, offrendo, così, agli inquirenti la opportunità di aprire ampie breccie nel muro che per anni ha "nascosto" le attività illegali di "avventurieri" di professione.

Basta semplicemente leggere le pagine dei tanti processi istruiti o celebrati presso vari uffici giudiziari per capire l'entità della trama: gli esiti delle perquisizioni eseguite da Carabinieri e Polizia in differenti località, i riscontri obiettivi evidenziati dalle perizie balistiche espletate da tecnici di consumata esperienza e gli innegabili collegamenti emergenti tra singoli individui dediti alla lotta armata, tra gruppi e gruppi, consentono di dire che verità incontestabili si vanno ormai precisando, e che talune argomentazioni difensive, vecchie "collusioni" non trovano più spazi "praticabili".

\* \* \* \* \*

- 992 -

Le precedenti considerazioni servono per introdurre un tema di notevole attualità, dinanzi al quale, in passato, non sono mancate reazioni emotive, inutili strumentalizzazioni.

L'esplosione della violenza eversiva ha proposto inquietanti interrogativi sia sulla reale "essenza" dei gruppi che hanno irrimediabilmente abbracciato la lotta armata, sia sulle presenza di eventuali "manovratori occulti" e, in particolare, sul ruolo che hanno esercitato servizi segreti o governi stranieri interessati a sfruttare, per finalità sin troppo ovvie, le condizioni determinatesi in una zona "nevralgica" dalle strutture istituzionali così fragili.

Occorre qui dare atto che, nonostante i gravi indizi rilevabili da avvenimenti che mostravano connotati insoliti e preoccupanti, soltanto l'intervento puntuale e appassionato del Presidente della Repubblica on. Sandro Pertini ha costretto le varie forze politiche ad affrontare con maggior zelo lo specifico problema e a prendere posizione, in un primo serio

- 993 -

tentativo di analisi, peraltro richiesto a gran voce da una pubblica opinione desiderosa di certezze definitive.

La Corte, per suo conto, deve per onestà affermare che gli sforzi compiuti in questi anni da magistrati ed inquirenti, pur con i limiti insiti in una attività obbligata a salvaguardare esigenze procedurali e sostanziali, hanno portato ad acquisire tutta una serie di elementi che rivelano, da un lato, le peculiarità del fenomeno e, dall'altro, un quadro allarmante di complicità "esterne" e di interferenze che vanno denunciate e stroncate con la massima decisione.

Si è visto che la marcia delle Brigate Rosse verso "la dittatura del proletariato", con una diffusa "pratica" di illegalità, ha seguito itinerari non sempre "lineari" ed ha approfittato di momenti delicati della storia nazionale "per incidere" nel dibattito politico in atto.

Ebbene, dalle molteplici fonti esaminate in questa sede; dalle dichiarazioni di Patrizio Peci, Ave Maria Petricola, Massimo Cianfanelli, Antonio Savasta, Emilia Libera, Carlo Brogi,

- 904 -

Alfredo Buonavita, Enrico Fenzi, di tanti "pentiti"; dalla lettura dei documenti sequestrati in centinaia di covi; dai riscontri oggettivi pazientemente raccolti da Carabinieri e Polizia emergono dati sufficienti, allo stato, per escludere che la nascita del terrorismo sia da imputare ad iniziative deliberate e "pianificate" al di fuori dei confini del Paese.

In verità, il fenomeno italiano, che non presenta caratteri "nazionalistici", "fazzia- " o "confessionali", ha una matrice chiara ed è ricollegabile a "fattori endogeni" generati, oltre che da contorte motivazioni di ordine ideologico e da interpretazioni errate della realtà sociale, da un processo di "radicalizzazione" della violenza che ha assunto aspetti atipici e "dirompenti".

La perdita della prospettiva "di un capovolgimento dei rapporti tra le classi"; la convinzione che "la crisi di regime" accentuatasi dal 1968 "non si fosse affatto risolta in senso riformista"; la totale sfiducia nello Stato quale garante di giustizia ed equità; la disgregazione dei valori, hanno spinto parti minoritarie a compiere un "salto qualitativo

- 995 -

non recuperabile" e a cercare in una soluzione subalterna modelli di vita e di reazione ai disagi della esperienza quotidiana.

E le conseguenze che ne sono derivate per la intera collettività, segnandola dolorosamente per un lungo periodo, non richiedono una trattazione ulteriore.

Peraltro, non può negarsi, sulla base delle risultanze, che i crescenti successi registrati dalle formazioni armate, proliferate principalmente nelle grandi aree industriali del Nord, hanno finito per attirare l'attenzione di "osservatori interessati", di strateghi di "guerre surrogate" ed hanno lasciato intendere che, sfruttando l'occasione propizia, si desse la possibilità di "manovrare" il corso degli eventi o, quanto meno, di aggravare le difficoltà, già consistenti, provocate nel contesto generale.

I contorni di un simile disegno - che i servizi di sicurezza, smembrati, psicologicamente "bloccati", disorganizzati, impegnati, magari, in "affari" estranei ai loro compiti istituzionali, non sono riusciti a comprendere tempestivamente e a contrastare con efficaci interven-

- 996 -

ti preventivi - si manifestano di ampie proporzioni ed inducono la Corte ad amare riflessioni.

Non è questa la sede per emettere giudizi conclusivi, anche perchè sono in corso numerose inchieste giudiziarie dirette a ricostruire un mosaico delle diverse iniziative intraprese per determinare momenti "destabilizzanti" del governo del Paese.

Però, gli elementi acquisiti fanno ritenere che sin dagli inizi degli anni 70 "centrali" straniere hanno cercato di "agganciare" componenti del "partito armato" per intavolare negoziati dal contenuto inequivocabile.

Dirà Patrizio Peci che sono stati, ad esempio, "i servizi segreti israeliani" per primi "a mostrarsi interessati a destabilizzare l'area in cui si trova l'Italia" e a "contattare le Brigate Rosse": "per garantire che non volevano infiltrarsi e strumentalizzarci, ci rivelarono i nomi di due persone che si stavano avvicinando a noi ma che avevano un passato poco pulito".

Nonostante che "quanto rivelato dai servizi segreti israeliani fu verificato come vero e

- 997 -

quei due furono allontanati", il "discorso venne interrotto" e non si registrarono più novità.

In proposito Alfredo Buonavita ha asserito che "tra il 1971 e il 1973" alcuni emissari "dei servizi segreti israeliani riuscirono a mettersi in contatto con elementi non clandestini delle Brigate Rosse di Milano, ove operavano Moretti e Franceschini. Essi proposero alle Brigate Rosse armi, finanziamenti e coperture di vario genere anche all'interno di alcuni settori degli apparati statali, nonché opportunità di addestramenti militari, richiedendo in cambio un più accentuato impegno diretto alla destabilizzazione della situazione politica italiana".

La proposta aveva come obiettivo di "ribaltare" una situazione non più accettabile; per convincere gli Stati Uniti, che in quel momento sembravano "privilegiare" sul piano "politico-militare" l'Italia "per il mantenimento delle proprie posizioni nel Mediterraneo", a modificare "questo stato di cose in favore di Israele" e a considerarlo, quindi, "come pilastro e alleato fedele insostituibile" nella

- 998 -

zona, occorreva "creare condizioni di insubordinazione armata in Italia".

"Di fronte al rifiuto delle Brigate Rosse", gli intermediari non proseguirono la "discussione" promettendo di "rifarsi vivi".

In realtà, più tardi, tentarono un nuovo approccio e, per rendersi credibili, "fecero conoscere alle Brigate Rosse il rifugio in Germania di Marco Pisetta, che aveva collaborato con le forze di Polizia ed era ricercato dall'organizzazione che voleva sopprimerlo".

Proprio su incarico di Renato Curcio, il Suonavita, accompagnato da Roberto Ognibone, si recò a Friburgo per eliminare il Pisetta, ma per una serie di fortunate circostanze costui riuscì ad evitare "l'impatto" con i suoi killers.

In seguito dei servizi israeliani non se ne seppe più nulla.

Al contrario, in specie dopo l'attentato di Via Fani, rapporti più intensi si sono instaurati con altre strutture straniere le quali non hanno fatto mancare appoggi materiali e "politici" alle bande operanti secondo una "linea strategica" ben nota.

- 999 -

Senza qui ripetere episodi descritti, non v'è dubbio che sia le Brigate Rosse, sia Prima Linea, sia compagini armate minori si sono giovate di una congerie di connessioni a livello internazionale, che hanno, non solo assicurato una preziosa rete di copertura e di assistenza, ma consentito di accrescere il loro "potenziale offensivo" e di inserirsi "da pari a pari" in un gioco disarticolante molto vasto.

I costanti richiami all'azione sviluppata dall'O.L.P. nei "traffici" denunciati dalle testimonianze; ai collegamenti, attraverso canali parigini, tra i vari sodalizi eversivi esistenti in Europa; ai continui "passaggi" da una mano all'altra di ingenti quantitativi di micidiali strumenti di morte, concludono una realtà che si va di giorno in giorno arricchendo di particolari inquietanti.

In sintesi, dalle dichiarazioni dei tanti "pentiti" e di personaggi come Renzo Rossellini emergono riferimenti ad attività oggettivamente imputabili a "servizi segreti" o a paesi del pari interessati a fomentare e mantenere nella regione un clima di precarietà, ideale per insinuare poi messaggi di "cambiamento" degli equilibri consolidati.

- 1000 -

Inoltre, da Marco Donat-Cattin a Fabrizio Giai, a Roberto Sandalo, ad Anna Maria Grangata, a Enrico Posini Gatti, a Massimo Cianfanelli, a Rossana Mangiaceli, a Paghera Enrico, un coro di voci ha posto in risalto il ruolo svolto nelle varie circostanze da oscuri personaggi come Maurizio Folini, definito da tutti non semplice corriere di morte ma elemento di spicco del terrorismo internazionale, collegato ad "uomini del K.G.B.", ad esponenti del movimento di liberazione palestinese e a funzionari libici, mediante i quali era in grado "di procurarsi partite di armi anche pesanti", "lasciapassare per la Palestina e il Medio Oriente", possibilità di "muoversi tranquillamente" in località della Siria e della Bulgaria.

A tali risultanze, a cui lo stesso G.I. ha dedicato una trattazione ampia e puntuale, si aggiungono le nuove ammissioni di Antonio Savasta che ha in dibattimento ribadito che in effetti "contatti concreti", tendenti al "rafforzamento del fronte ant imperialista", sono stati intavolati dalle Brigate Rosse con organismi di paesi stranieri anche in periodi recenti, du-

- 1001 -

rante il sequestro del generale Dozier.

La vicenda, che è attualmente al vaglio della magistratura, va ricordata semplicemente per dire che la sovranità dello Stato deve esser difesa con l'adozione di rapide e drastiche misure.

\* \* \* \* \*

L'indagine sulla "matrice" delle Brigate Rosse, sulla evoluzione di una "pratica" innazionale e, nel contempo, dirompevole, consente di inquadrare meglio i momenti di violenza all'esame della Corte, che sono, ovviamente, in rapporto di continuità con la proposta ideologica dell'organizzazione e con i precedenti avvenimenti illustrati all'inizio.

Tali spietate manifestazioni di fanatismo, oltretutto esplicitamente rivendicate dinanzi all'opinione pubblica, denunciano la "consistenza" minacciosa di "un'avanguardia politico-militare che lavora all'interno della classe operaia per la costruzione del partito combattente" e per instaurare, "con una guerra civile di lunga durata", la "dittatura del proletariato".

Gli omicidi, i ferimenti, gli attentati non hanno, di certo, "autori" ignoti, tanto più che i principali imputati non hanno rinnegato la "natura" delle imprese e non hanno fatto miste-

- 1002 -

ro di appartenere ad un sodalizio "compartimentato" - in senso "verticale" e "orizzontale" - formato per sovvertire l'ordine costituito, considerandosi "prigionieri di guerra" ed assumendosi per intero "singolarmente e collettivamente la responsabilità delle imprese passate, presenti e future".

Nel contesto, gli esiti delle indagini effettuate da Carabinieri e Polizia, le conclusioni di istruttorie condotte con serietà e competenza ribadiscono la materiale, durevole vitalità delle Brigate Rosse in ogni frangente della loro esistenza: i messaggi di morte, le intimidazioni, le invettive - rivolte indistintamente contro lo Stato, i partiti e i movimenti popolari, i centri economici e industriali, magistrati, funzionari ed agenti di P.S., ufficiali e militari dell'Arma dei Carabinieri, personale del mondo carcerario - accompagnandosi ad una pervicace esaltazione dello "scontro insurrezionale", qualificano in modo eloquente "la sfida strategica" lanciata alle istituzioni.

Vale la pena di rammentare che nei covi scoperti in Roma, in località limitrofe o in altre città sono state sequestrate - insieme a "riso-

- 1003 -

luzioni", bozze di dibattiti, schedari di supposti "nemici della classe", carte d'identità, patenti, targhe di automobili e tessere di circolazione falsificate, apparecchiature ad hoc - una mole imponente di manoscritti e missive comprovanti collegamenti a vario livello e, dunque, "una diffusione" estesa e "segreta".

Ma il segno dell'efficienza, che si traduce, sul piano valutativo, nell'affermazione più pregnante di pericolosità, è dato dalla notevole disponibilità di armi.

Se negli appartamenti e nei box sono state recuperate grandi quantità di mitra, fucili, pistole, munizioni, esplosivi, detonatori, timers, ordigni bellici, micce, patrimonio dell'associazione e utilizzabili all'istante, per lo meno da parte degli esponenti che vi avevano libero accesso, altrettanto pacifico è che all'atto dell'arresto i singoli giudicati avevano indosso un armamento individuale pronto per essere impiegato.

L'uso negli agguati di micidiali strumenti da fuoco e gli insistenti accenni all'interven

- 1004 -

to di "nuclei armati", oltre a rendere manifesto il senso di "disciplina" degli affiliati, stanno ad evidenziare la coerenza del gruppo nella applicazione della linea "politica" elaborata.

Questi elementi dimostrano, dunque, che si è al cospetto di un organismo caratterizzato da schemi inconsueti e però tale da concretare la "figura" a cui si riferisce l'art. 306 C.P..

Come già la Corte ha avuto l'opportunità di affermare in altre sentenze, la norma in questione, nel prevedere la punibilità di quanti, a titolo diverso, partecipano alla formazione di una banda armata, non fornisce della medesima alcuna definizione testuale, ma sottintende, ovviamente, la presenza di un tipico impianto associativo, con una pluralità di persone fra loro legate dal comune interesse a realizzare determinate finalità.

In sostanza, la legge allude ad una entità "organizzata" - distinta dagli accoliti che la compongono - la quale si qualifica per la permanenza e la stabilità del nesso che unisce

- 1005 -

gli affiliati; per la strutturazione interna mediante una congerie di regole concernenti i rapporti sociali; per l'allestimento di mezzi e meccanismi in grado di garantire l'adempimento delle scelte programmatiche.

Ed esige, al contrario di altre ipotesi, un ulteriore requisito essenziale: il possesso di una idonea dotazione di armi.

E' indispensabile, cioè, che queste siano, per il numero, le proprietà, l'ubicazione, i criteri di godimento, "adeguate" alla destinazione prefissata ed il loro impiego venga contemplato, preordinato sia per salvaguardare il gruppo di fronte ad eventuali minacce o attentati alla sua autonomia, sia per raggiungere gli obiettivi che coagulano gli sforzi e i compiti dei proseliti.

Tuttavia, non si pretende affatto che tutti i seguaci siano sempre costantemente armati, nè che le armi, le munizioni, gli esplosivi siano tenuti in centri di deposito, essendo sufficiente che la banda ne abbia comunque "disponibilità" e sia attrezzata in maniera che, all'occorrenza, ognuno possa attingere alle scorte "collettive" in vista di "azioni" rientranti nell'ambito del disegno criminoso.

- 1006 -

Lo scopo di simile "aggregazione" si identifica con uno dei reati, non colposi, contro la personalità internazionale o interna dello Stato, per i quali è irrogata la pena dell'ergastolo o della reclusione.

Escluso che la lettera e lo spirito del precetto richiedano, in via accessoria, la predisposizione di un modulo "di stampo militare" con una rigida divisione di gradi e di ruoli, giacchè il legislatore, al di là di concezioni meramente burocratiche, ha messo l'accento, come appare dai lavori preparatori del codice, sul vincolo di solidarietà e sulle peculiarità analizzate, è del pari innegabile che in un nucleo di tipo piramidale, come le Brigate Rosse, emerge pur sempre una articolazione composita, con livelli differenti - per intensità, rilevanza, frequenza - di contributo allo sviluppo delle iniziative ed alla esecuzione dei compiti.

In effetti, la realtà dei gruppi terroristici è diversa in concreto da quella considerata dal legislatore del 1930, soprattutto per ciò che concerne l'attribuzione degli incarichi e la ripartizione delle responsabilità.

- 1007 -

L'attività di "diffusione delle conoscenze" per "radicare le forme di organizzazione armata nella lotta quotidiana" e di creazione di collegamenti con i "compagni di altre avanguardie e del movimento"; la "costruzione" di una rete logistica e informativa ramificata in vaste zone e in ogni campo; la "propaganda" di "una condizione di vita" caratterizzata da un impegno costante che non tollera titubanze e privilegi "personalistici"; "la totalità della militanza", rappresentano "momenti vitali" ed insostituibili dell'esistenza della intera compagine, che non possono, logicamente, essere delegati, anche per ragioni di sicurezza, ad una ristretta cerchia di uomini e postulano, di necessità, il coinvolgimento di un più ampio numero di affiliati.

Ciò non significa, tout court, che dal novero dei "promotori", "costitutori", "organizzatori", "capi" e "sovventori" non si distingua il semplice "partecipante", ma è chiaro che queste categorie si qualificano per una serie di requisiti connotati alla specificità del fenomeno.

- 1008 -

In astratto, non v'è dubbio che i primi si assumono la paternità della proposta di fondazione; si occupano dell'arruolamento, del reperimento delle risorse, nonché delle modalità delle condotte; provvedono al funzionamento del sodalizio, curano la sua efficienza, contemperano le varie istanze, impartiscono comandi generali o circoscritti a taluni settori; hanno mansioni di guida e sono investiti di poteri decisionali; approntano o procurano gli aiuti-immediati o mediati - per soddisfare qualsiasi bisogno basilare.

Invece, è "partecipante" colui che consapevolmente offre il proprio consenso alla mozione che dà origine al sodalizio, ovvero ad una unità già formata, entra a farne parte, accettando i principi "statutari" ed essendo convinto di inserirsi in un complesso "armato" avente lo scopo di attuare uno o più delitti elencati nell'art. 302 C.P. .

Tuttavia, tenuto conto dei connotati della banda in questione e della sua "strutturazione", del resto enunciati in maniera esplicita sia nella "Risoluzione della Direzione Strategica" del novembre 1975, sia nei documenti successivi

- 4009 -

ricordati in precedenza, tale diversificazione, appare obiettivamente meno accentuata e si risolve, in definitiva, in una limitazione, in quantità, qualità e durata, dell'adesione agli schemi adottati.

Tralasciando di approfondire le figure di capo, promotore e costituente cui si riferisce l'art. 306, 1° e 3° comma C.P., poiché costoro vanno identificati nei personaggi "inquadrati" negli organismi di vertice - centrali o periferici - delle Brigate Rosse, occorre qui sottolineare che "organizzatore" è chiunque esplica continuamente funzioni "essenziali" e, dunque, opera - anche dopo la creazione della banda stessa - in maniera da coordinare l'attività dei singoli adepti o di determinati settori e da indirizzarli verso il fine comune, o da assicurare la sopravvivenza e le "potenzialità" dell'associazione, o da stabilirne la disciplina interna, o da promuoverne il consolidamento e l'incremento.

Orbene, tra dette incombenze rientrano di certo:

1) la stipula di contratti di acquisto o di affitto, sotto falso o vero nome, di locali in cui

- 1010 -

installare tipografie per la stampa clandestina di documenti di propaganda e informazione; l'acquisto o l'uso di macchinari tipografici.

E' un incarico importantissimo, per la necessità di "tener ben salda l'organizzazione dentro le manifestazioni più vive della classe e di consentire una capillare circolazione di informazioni verso l'organizzazione e di propaganda, di parola d'ordine e di indicazioni verso il movimento".

E' evidente "che quanto più ampia ed articolata sarà questa rete di propaganda, tanto maggiore sarà la capacità della guerriglia di costruire il potere popolare";

2) l'acquisto o la locazione, la "gestione" come "prestazione" di appartamenti adibiti a "covi" o a rifugi di latitanti.

Si tratta di comportamenti che hanno una valenza eccezionale, non essendo concepibile che un programma "ambizioso" quale quello delle Brigate Rosse si sia attuato, e possa essere ancora perseguito, senza una struttura logistica di base vasta e ramificata, utilizzato

- 1011 -

sia per la preparazione di "azioni armate", sia come luogo di riunione per i militanti, sia, infine, per dare asilo ai "compagni" clandestini ricercati;

3) la elaborazione e la divulgazione di documenti ideologici, programmatici ed organizzativi.

Le scelte della banda, gli obiettivi politici contingenti e le imprese "militari" devono essere "motivati" ed esaltati, in particolare per quelle fasce sociali che i terroristi ritengono "referenti" privilegiati: "è infatti attraverso questa presenza diretta che il Partito coinvolge attivamente nelle fabbriche, nei quartieri, nelle scuole gli elementi più avanzati del proletariato e, attraverso questi, l'intera classe, costruendo così le innervazioni di un'informazione autonoma e di classe che sono decisive per il consolidamento del potere proletario".

Questa attività diventa indispensabile se non si vuole condannare l'organizzazione ad estinguersi progressivamente;

4) la raccolta - mediante "inchieste" o verifiche - di notizie e dati di ogni genere sulla professione, sulle abitudini, sul domicilio e sulle relazioni

- 1012 -

del "personale politico nemico", con la conseguente classificazione del materiale con apposita "schedatura".

E' un momento di grande rilievo, giacchè proprio dalla esigenza di "selezionare" di volta in volta i bersagli da colpire e di non "sparare indiscriminatamente nel mucchio" i brigatisti hanno derivato, non soltanto motivi di polemica nei confronti di altri nuclei armati, ma una difesa della loro "coerenza" nella "strategia di lotta";

5) l'acquisizione di carte di identità, di patenti di guida, di certificati di circolazione di autoveicoli o degli estremi degli stessi; la contraffazione di tali documenti, onde garantirsi condizioni di sicurezza adeguate al "livello di scontro";

6) il "reclutamento" di proseliti, secondo le direttive impartite, appunto, con la citata "Risoluzione" del novembre 1975;

7) la catalogazione, il controllo, la custodia, la distribuzione delle armi e delle munizioni, nonchè l'addestramento dei nuovi affiliati all'uso delle stesse e la diffusione delle relative tecniche d'impiego;

- 1013 -

8) la tenuta della contabilità della banda, che permette di avere un quadro aggiornato delle sue "disponibilità" e di salvaguardare la continuità della sua azione.

Invece, "il partecipante", pure operando una opzione ideologica netta e di così risolutivo "sradicamento" dalla normalità, si distingue per una minore incisività delle mansioni a lui affidate e per una occasionalità del contributo alla vita della compagine in cui si inserisce.

E', in effetti, una "figura" dai contorni estremamente "ridotti", la quale interviene in modo episodico nel complesso meccanismo associativo, fornendo apporti comunque fungibili, senza impegno di ulteriori implicazioni in future iniziative, e con "pratiche" che non assumono rilevanza decisiva negli schemi generali.

La differente posizione all'interno delle Brigate Rosse-che, peraltro, non discriminano tra militante gerarchicamente sovraordinato e militante subalterno, tra coloro "che pensano" e coloro "che fanno", mentre ricercano "una gestione politica collegiale", attraverso una

- 1014 -

"centralizzazione del dibattito" e delle deliberazioni negli organismi verticistici - incide, ovviamente, sul giudizio di colpevolezza in relazione agli specifici reati-mezzo e reati-fine contestati a ciascun imputato.

In merito, basta dire che i primi sono quelli che la banda compie con lo scopo immediato di costituirsi, "dispiegarsi" e dotarsi di strumenti idonei; dunque, le rapine e i furti diretti a procacciare denaro, armi e quant'altro appaia necessario, le ricettazioni, le contraffazioni di documenti d'identità di cui dotare i propri membri, ecc. . . . .

Per reati-fine si intendono quelli enucleati nel programma "strategico", aventi come obiettivo ultimo l'eversione violenta dell'ordinamento costituzionale, inteso in senso sia formale sia sostanziale.

Rientrano nella categoria i delitti contro le persone e le cose, ovvero contro la personalità dello Stato che via via vengono realizzati.

Orbene, sul piano giuridico, alla luce dei principi che regolano il concorso di persone, le conclusioni sono semplici.

Intanto, rispondono penalmente dei crimini esaminati in questa sede, oltre gli autori materiali,

- 1015 -

anche i componenti, all'epoca, delle strutture a livello nazionale, a cui — è noto — compete di "progettare", "formular", "sintetizzare", "approvare" gli orientamenti generali e di linea politica del sodalizio e le scelte "di lotta armata" da attuare "nelle varie aree metropolitanane".

Senza ripetere qui concetti chiariti in precedenza, è innegabile che Direzione Strategica, Comitato Esecutivo, fronte logistico e fronte di massa, coagulano e "rappresentano" di fatto "tutte le tensioni e le energie rivoluzionarie maturate" alla base, hanno "il compito di dirigere e coordinare l'attività delle colonne e dei fronti", sono "i vettori della linea politica dell'organizzazione, che entrano in rapporto dialettico con i poli d'intervento, dove questi assumono il ruolo di terreno di scontro di classe in cui la linea generale si media e si articola con la realtà di movimento".

L'assoluta fedeltà alla "prassi" quotidiana a tale "impostazione teorica", conclamata dalle confessioni di Patrizio Peci, Antonio Savasta, Enrico Fenzi e di altri "pentiti", induce a ritenere, che l'appartenenza ad uno di tali "centri decisionali" comporta l'assunzione di precise responsabilità rispetto alle imprese

- 1016 -

perpetrate in qualsiasi parte del territorio.

Pertanto, una volta dimostrato che un soggetto riveste, all'atto della ideazione o della consumazione del delitto, una peculiare qualifica di vertice, egli deve necessariamente essere riconosciuto compartecipo, a norma dell'art. 110 C.P., salvo che non provi o non risulti, all'uopo, la sua estraneità totale alle diverse fasi deliberative, preparatorie e operative.

Nè può sostenersi che occorre pur sempre discernere tra azioni inserite in "campagne articolate" e, quindi, di per sé in grado di coinvolgere "un numero crescente di poli", di "Forze rivoluzionarie" e azioni condotte "autonomamente" nell'ambito di zone delimitate, quale, ad esempio, il circondario romano.

La tesi è in astratto suggestiva, ma ha il difetto di obbliterare, o quanto meno di sottovalutare, proprio la particolare "prospettiva" in cui si sono mosse le Brigate Rosse.

Le quali, in verità, mai hanno nascosto di voler "sviluppare l'iniziativa rivoluzionaria per disarticolare politicamente e militarmente l'apparato" creato dallo Stato "a difesa dei suoi organismi vitali, del proprio personale di

— 1017 —

direzione, delle due strutture", perciò "l'adozione di nuove tecniche di combattimento che prefigurino e facciano vivere l'aspetto fondamentale della guerra civile dispiegata: l'annientamento delle forze imperialiste".

Il disegno "complessivo" è evidente e non concede — per espresso ammissione dei brigatisti — possibilità di mediazioni, se non "in rapporto dialettico con la necessità di incidere militarmente per poter incidere politicamente".

Sulla scorta degli eventi verificatisi in questi lunghi anni, è sin troppo ovvio che per raggiungere "l'obiettivo principale" i terroristi hanno dovuto "impegnare il nemico" su molti fronti, hanno cercato di "aprire" contemporaneamente più falle nel sistema, lanciando "di sorpresa in battaglia via via maggiormente incisive", hanno alimentato nelle città, giorno dopo giorno, un clima di terrore insopportabile.

"L'attacco al cuore dello Stato" si è manifestato con fatti concreti, "pianificati", collegati e coordinati; se, a seguito delle "di-

— 1018 —

rettive" impartite in una simile ottica, in taluni "poli" si sono poi registrate puntuali esecuzioni, ciò non è accaduto per caso, ma per "ampliare le contraddizioni del regime" e per "fornire alle masse proletarie il margine reale della forza guerrigliera".

I furti, le rapine, gli attacchi a sedi di partito, gli attentati contro Carabinieri e Polizia, magistrati, funzionari delle carceri e dell'avvocatura o del mondo della produzione, sono, appunto, episodi necessari del passaggio alla "guerra civile di lunga durata".

Le posizioni individuali dei membri di spicco delle Brigate Rosse si collocano tutte sullo stesso piano e non v'è criterio pertinente che possa determinare la Corte ad abbandonare principi consolidati, in dottrina e in giurisprudenza, che è superfluo commentare.

Ben altra valenza acquista la distinzione a cui si è accennato allorché si analizzano i comportamenti dei militanti della "colonna".

Non c'è dubbio che si è in presenza di una unità politico-militare globale, che "riflette, sintetizza e media tanto la complessità del

- 1019 -

polo e delle sue funzioni, che la complessità dell'organizzazione, la sua immedesimazione strategica, la sua linea politica".

Il costante rapporto tra questa struttura e gli "obiettivi di scontro" realizzati nel territorio - nel senso, cioè, che essa provvede a tradurre in imprese concrete le proposte generali formulate dagli organismi nazionali - giustifica, indiscutibilmente, che ai suoi adepti siano addebitati, se non altre a titolo di concorso, i reati "programmati" ed eseguiti nell'area di competenza, con la sola condizione positiva di ricoprire, al momento della commissione, un ruolo di direzione, di guida o di natura organizzativa all'interno di settori oggettivi - la c.d. "triplice", "logistica", ecc...- e delle "cellule" che danno vita a quel "nucleo di potere popolare" che è la brigata.

Dunque, assodato che i semplici "partecipanti" non rispondono, per ovvie ragioni, dei numerosi episodi di violenza o dei delitti e delle contravvenzioni connessi, l'estensione dell'accusa ai personaggi investiti di attribuzioni "essen-

- 1020 -

ziali" presuppone un duplice correttivo di ordine temporale e spaziale.

Di modo che, una volta accertato che il gruppo di Roma - il "più efficiente" e "il più coeso" - ha portato a compimento un'operazione illegale in sintonia con il progetto "di potere" elaborato dalla banda, ovverossia ha partecipato - con uomini e mezzi - a "compegne" di alto significato destabilizzante, i singoli imputati che risultano inseriti all'epoca nelle sue file, svolgendovi i compiti continuativi o insostituibili indicati, vanno giudicati colpevoli delle relative inuriminzioni e puniti con una sanzione severa, adeguata a incontestabili circostanze oggettive e soggettive.

In base a tali considerazioni, non occorre spendere molto parole per provare le responsabilità dei vari Anreni, Azzolini, Balzerani, Bonisoli, Braghetti, Brioschi, Cacciotti, Cig Fanelli, Faranda, Fiore, Gallinari, Guagliardo, Iannelli, Libera, Ligas, Loiacono, Mav, Marignoli, Marini, Micoletto, Noretta, Morucci, Nanni, Nicoletti, Novelli, Padula, Pancelli, Petrella

- 1021 -

Marina, Petrella Stefano, Piancone, Piccioni, Piunti, Ponti, Riccardi, Savasta, Squitti, Spadaccini, Zanzi e Zamitti, protagonisti di primo piano della "terza" insurrezionale e autori materiali di una offerata catena di agguati, di uccisioni, di ferimenti.

Del pari pacifico è che brigatisti come i' Andriani, Bella, Brogi, Ceriani Sebregondi, De Luca Alessandro, Giordano, Petricola e Tricca hanno assunto incarichi di particolare importanza, dando un contributo prezioso per "incrementare" le capacità logistiche, informative ed "offensive" dell'intera associazione.

Un discorso a parte meritano le vicende di quella "brigata universitaria" nata sul finire del 1977 e sciolta dopo l'omicidio dell'on. Aldo Moro.

Si è già avuto occasione di ricordare che la colonna romana offrì il suo apporto determinante per la preparazione, la esecuzione dell'agguato del 16 marzo e del sequestro del parlamentare.

Ma proprio il nucleo che agiva nell'Aterno — in un luogo di "coagulo di tutte le tensioni che venivano dai quartieri" e che "aveva il cog-

- 1022 -

lito specifico di individuare, all'interno dell'Università, i settori di punta di un progetto di ristrutturazione che aveva bisogno di personale specializzato, altamente professionalizzato", secondo le disposizioni della "Contro" e "degli organi dirigenti", acquisterà una "posizione di centralità" nell'ambito delle iniziative culminate nei tragici eventi che sconvolsero il Paese.

Dopo i danneggiamenti delle auto di Filippo Mario, Doglio Federico, Chilin Fernando e Spadano Ugo, regolarmente rivendicati con la sigla originale, non mancarono le occasioni per estendersi in massa.

E sempre, dalla diffusione di volantini inneggianti alle scelte e ai misfatti della banda; alle esercitazioni con armi da fuoco in un bosco vicino a Monterotondo; confessate da Teodoro Spadaccini; alla inchiesta "militare" sul presidente della Democrazia Cristiana; a quella nei confronti del prof. Franco Tritto; al "grosso lavoro di propaganda" espletato nel periodo posteriore all'eccidio di Via Fani; alla partecipazione corale al dibattito sulla sorte di Aldo Moro; alla "gestione", infine, della

- 1023 -

Renault, poi parcheggiata in Via Costantini con il cadavere dell'ostaggio a bordo, questa brigata si distinse, comunque, in una serie di "impresu" che le "attivazioni" dei "pentiti" non sono riuscite di certo a minimizzare.

Antonio Savasta, Emilia Libera, Teodoro Spadaccini, Caterina Pienti e Massimo Cianfigli non possono invocare alcuna scusante, avendo essi posto in essere attività inescandibilmente legate ad un disegno ben chiaro e destinato a produrre esiti irreversibili.

\* \* \* \* \*

Le valutazioni che precedono servono a qualificare correttamente quei gruppi del Movimento Proletario di Resistenza Offensiva, che i difensori dagli ininteressati hanno tentato di configurare come semplici associazioni sovversive.

Al riguardo, è noto che le Brigate Rosse definirono come MPRO sia "l'area dei comportamenti di classe antagonistici suscitati dall'ingravante della crisi economica e politica", sia l'area "delle forze, dei nuclei, dei gruppi

- 1024 -

rivoluzionari che danno un contenuto politico-militare alle loro iniziative di lotta per il comunismo.

Tuttavia, pur avendo adottato "questa accensione così ampia come concetto politico", nella pratica esse si limitarono, in maniera "più restrittiva", ad "appoggiare" e coordinare singole formazioni costituite nei quartieri - sull'onda della predicazione di violenza in atto da tempo nel Paese e delle "solicitazioni" generate dalle manifestazioni del "movimento" del 1977 - e proteste autonomamente ad effettuare "interventi armati" nei confronti di sedi ed esponenti di partito, di funzionari pubblici, di agenti di Polizia.

Le Brigate Rosse, in verità, attente a cogliere "l'occasione storica" che si offriva alle "avanguardie comuniste" per la "realizzazione di una crescita formidabile del processo rivoluzionario", non potevano non tener conto "della tendenza ad annarsi" che si andava evidenziando e del "proliferare" di gruppuscoli che ancora agivano "isolatamente o in maniera

- 1025 -

dispensiva".

Di fronte ad un fenomeno "inarrestabile" e in fase di "espansione", si preoccuparono di "organizzare strategicamente" tale "potenziale rivoluzionario", attribuendoci "il compito e la responsabilità" di guidare questa "costante frangia di combattenti", di "poggiarsi alla sua testa", di provvedere a soddisfare i bisogni "primari" necessari per far sì che "la guerra civile generalizzata sia una tesi vincente e non il solito, inutile monarca".

E per impedire che "lo spontaneo armato" restasse "imprigionato nelle sue determinazioni puramente militari", senza "prospettive politiche di liberazione", indicarono nella "lotta per la ricomposizione soggettiva sul programma di attacco allo Stato imperialista e di costruzione del Partito Combattente" lo "sbocco strategico" esclusivo a cui occorreva "adeguarsi".

Al progetto, enunciato senza mezzi termini nei documenti allegati e, in particolare, nella "Risoluzione della Direzione Strategica" del febbraio 1978, si dedicarono con grande cura, acquisendo subito risultati notevoli.

- 1026 -

Anzi, a detta di Patrizio Peci, Antonio Savato, Emilia Libera e Massimo Cianfanelli, proprio nel "pofo" della capitale l'iniziativa brigatista assunse una "intensità" maggiore e personaggi di spicco quali Bruno Segretti, Renato Arreni e Ricciardi Salvatore si impegnarono in una efficace opera di proselitismo, tanto che in breve tempo furono in grado di controllare "piccoli nuclei clandestini" riforniti "di armi e munizioni direttamente dalle Brigate Rosse", ovvero considerati "come embrioni di organizzazioni proletarie", così da consentire loro "la possibilità di sviluppare delle reti logistiche, di essere autosufficienti sia dal punto di vista finanziario che da quello degli armamenti".

Si trattava, in ultima analisi, di "articolezioni" che rappresentavano autentiche "strutture di supporto" assistite ed "ispirate" da regolari o irregolari delle Brigate Rosse, le quali vi attingevano, per di più, elementi da cooptare nei quadri dalle brigate o di determinati settori di servizio.

Secondo le fonti, dunque, esistevano stretti

- 1027 -

collocamenti a livello informativo ed operativo, che addirittura richiedevano "un dibattito politico sugli obiettivi da colpire" e non lasciavano molto spazio "per conquistare un terreno di pratica guerrigliera" eganciata dalla "logica della organizzazione" maggiore, che portava soltanto, come ribadito persino da Valerio Morucci, Adriana Faranda e dagli altri transfughi, "all'innalzamento dello scontro in termini del tutto artificiosi e puramente militari".

Ciò posto, in punto di fatto, vanno condizionate le conclusioni a cui è pervenuta la III<sup>a</sup> Corte di Assise di Roma nella sentenza pronunciata il 25 febbraio 1982 nei confronti di Agostino Osvaldo, Biancucci Giuseppe, Della Corte Franco, De Nitri Alessandro, Di Marzio Elio, Fontana Romano, Grassini Paolo, Marrone Bruno, Manfredi Walter, Oppi Mauro, Polletti Giovanni, Vallarosa Cesare e Prudente Cesare, le posizioni dei quali sono state stralciate dal G.I. dall'inchiesta originaria con provvedimento del 15 dicembre 1980.

- 1028 -

In sostanza, e per quanto interessa, sulla base delle dichiarazioni rese da Pallotto Marino e Santini Paolo, conclamate in seguito dalle indagini dei Carabinieri e dalle ammissioni di taluni coimputati, non v'è dubbio che Legna Tommaso, Cavani Augusto, Conisti Otello, Capicelli Marco, Innocenzi Giovanni, Stroppoliti Edmondo e Musarella Antonio fossero inseriti in gruppi distinti che agivano, rispettivamente, nella zona di Roma-Nord e nei quartieri Appio-Tiburtino e che, comunque, in varia misura erano interdipendenti tra loro.

Dalle pagine del procedimento scorge la prova inconfutabile di relazioni, di contatti reiterati, di comuni iniziative assunte dai protagonisti della vicenda, nel contesto di un rapporto più generale con militanti delle Brigate Rosse, che miravano, ovviamente, a perseguire ben altre finalità e, cioè, a "dare un respiro strategico" alla loro azione, a "dialezzizzarli sulla questione centrale che il proletariato metropolitano deve affrontare: portare un attacco dicarticolante alla ristrutturazione dello Stato".

Allorchè si esaminarono le posizioni dei giudicati, si precisò meglio sia la natura degli incontri, convocati, rispettando consuetudini ormai note, in case di Giovanni Innocenzi, Marco Capitolini, Dante Martini, Tomaso Lagna, in loculi pubblici di Villa Finelli, in Piazza Ragusa, in Piazza Lodi, in Piazza Caduti della Montagnola, sia i contenuti delle discussioni che nelle circostanze si svolsero tra i partecipanti, in presenza, spesso, di Bruno Seghetti e Renato Arreni, i quali non mancarono di far "pekare" la loro esperienza ed il "prestigio" delle "cariche" ricoperte all'interno del sodalizio eversivo.

Altrettanto pacifico è che questi nuclei avevano una propria disponibilità di armi e potevano, inoltre, procurarsene una maggiore scorta al momento opportuno, come appiamente dimostrato dalle testimonianze citate e dagli apporti finanziari provenienti, attraverso Conisti Otello e Edsondo Stroppigliani, da fonti di facile individuazione.

Ed è appeso il caso di sottolineare che i micidiali strumenti di morte, in parte recu-

perati dalle forze dell'ordine in sede di perquisizioni, erano "idonei" per permettere tutta una sengerie di attentati, ipotizzati e studiati durante dette riunioni, che, se anche di minore rilievo "propagandistico", rispondevano però alle "esigenze complessive" delle Brigate Rosse a servivano a svilupparne le "potenzialità" offensive, le "capacità di egemonia".

Gli elementi raccolti — indipendentemente da interpretazioni che lasciano francamente perplessi — testimoniano che si è al cospetto di aggregazioni che, per la permanenza e la stabilità del vincolo associativo, per la struttura interna, per l'allestimento dei mezzi, per le scelte programmate, per i legami "esterni", per la pericolosità, hanno di sicuro connotati "specializzati" e rientrano, quindi, nella figura di "banda armata" a cui si riferisce l'art. 306 C.P.

Conseguentemente, a tutti gli imputati che si adoperarono per promuovere, costituire, organizzare e capeggiare simili "entità" vanno attribuite, in base alle precedenti precisazioni, quelle qualifiche peculiari che la legge integ

do sottoporre ad una sanzione più severa.

I comportamenti di Capitelli, Cavani, Coniati, Innocenzi, Lagna, Musarella e Strappalenti non hanno bisogno di essere ulteriormente approfonditi: sulla logica del terrorismo "le frange di combattenti" - simmettizzate per molto tempo nel ventre del "movimento" - hanno esercitato un ruolo che non deve essere in alcun modo sottovalutato.

\* \* \* \* \*

I fatti accertati, che sono la logica conseguenza della lugubre "strategia" di guerra elaborata con cura dalle Brigate Rosse, hanno una concreta connotazione giuridica.

In sintesi, deve riconoscersi che, dall'attentato incendiario all'autovettura di Ferrari Vittorio del 7 dicembre 1976 al tentato omicidio di Dall'ucci Domenico in data 17 maggio 1980, le condotte poste in essere dai vari giudicati integrano, sotto il profilo soggettivo ed oggettivo, ipotesi criminose ben precise, dinanzi alle quali, del resto, gli stessi difensori, ad eccezione di quelli di May Arnoldo, non han-

- 1032 -

no potuto sollevare doglianze di sorta, a dimostrazione, oltretutto, dello scrupolo dei magistrati che hanno portato a termine la relativa inchiesta.

Non occorre spendere molte parole per dire che in riferimento agli agguati in danno di Valerio Traversi, Emilio Rossi, Remo Cacciagoste, Mario Perlini, Publio Fioni, Riccardo Palma; all'assassinio di Oreste Leonardi, Francesco Zizzi, Domenico Ricci, Raffaele Iozzino, Giulia Rivera e alla sparatoria contro Marini Alessandro; al rapimento e all'uccisione dell'on. Aldo Moro; al danneggiamento della macchina di Timu Salvatore; all'assalto alla Caserma "Talamo"; al ferimento di Girolamo Mechelli, le modalità delle singole azioni, le "motivazioni" pubblicate dalle stesse Brigate Rosse e gli elementi probatori acquisiti nella fase istruttoria o nel dibattimento, offrono un riscontro ampio alle contestazioni specifiche elevate in rubrica, che sono, peraltro, corredate di aggravanti, quali il numero di più persone o la premeditazione o la qualità delle vittime o la sussistenza del nesso teleologico, che servono a chiarire meglio

- 1033 -

gli intendimenti dei responsabili e le vere finalità delle iniziative.

I furti dei veicoli impiegati nelle occasioni; la rapina delle borse del parlamentare e della pistola-mitragliatrice M 12 in dotazione agli agenti della scorta trucidati in Via Fani; le falsificazioni dei tanti documenti di riconoscimento personale, dei contrassegni di circolazione e di assicurazione; la contraffazione di timbri di pubbliche amministrazioni e di pubblici ufficiali; le ricettazioni di moduli di carte d'identità o di patenti, di tesserini ferroviari, fogli complementari, tagliandi di compagnie assicurative; il porto e la detenzione di armi micidiali, di munizioni e esplosivo completano il quadro delle accuse.

Un cenno particolare merita, invece, il reato di turbativa dell'attività del Governo della Repubblica.

In effetti, con il comunicato n. 7 recuperato il 20 aprile 1978 le Brigate Rosse annunciarono che "il rilascio del prigioniero Aldo Moro può essere preso in considerazione solo in relazione alla liberazione di prigionieri

- 1034 -

comunisti, la DC dia una risposta chiara e definitiva, se intende percorrere questa strada; deve essere chiaro che non ce ne sono altre possibili. La DC e il suo governo hanno 48 ore di tempo per farlo; a partire dalle 15 del 20 aprile; trascorso questo tempo e in caso di un'ennesima viltà della DC noi risponderemo solo al proletariato e al Movimento Rivoluzionario assumendoci la responsabilità dell'esecuzione della sentenza emessa dal tribunale del popolo".

Con il successivo messaggio diffuso il 24 aprile, l'organizzazione, dopo aver commentato la "risposta" della Democrazia Cristiana e riaffermato "che Aldo Moro è un prigioniero politico e il suo rilascio è possibile solo se si concede la libertà ai prigionieri comunisti tenuti in ostaggio nelle carceri del regime", ribadì che "la DC e il suo Governo hanno la possibilità di ottenere la sospensione della sentenza del tribunale del popolo e di ottenere il rilascio di Aldo Moro", dando "la libertà ai comunisti che la barbarie dello Stato imperialista ha condannato a morte, la morte lenta

- 1035 -

dei campi di concentramento".

E "dovendo, realisticamente, farne una scelta prioritaria", indicò in Santo Notarnicola, Rinaldo Rossi, Giuseppe Battaglia, Augusto Viel, Domenico Delli Venuti, Pasquale Abatangelo, Giorgio Pannizzani, Maurizio Ferrarini, Alberto Francoaschini, Renato Curcio, Roberto Ognibene, Paola Besuschio e Cristoforo Piancone i tredici terroristi "da liberare".

"Se così non sarà trattato immediatamente le debite conseguenze ad usciranno la sentenza a cui Aldo Moro è stato condannato".

E' evidente che il tenore ultimativo di questi proclami concretizza gli estremi della minaccia necessaria per la sussistenza del delitto previsto dal primo comma dell'art. 338 C.P.: le intimidazioni furono rivolte, oltre che al partito di maggioranza, al Governo, al Fine di "impedire" temporaneamente o, comunque, turbare la sua attività.

E basta ricordare il clima di quei giorni per rendersi conto che l'imputazione ha un fondamento indiscutibile.

Nè a conclusioni giuridiche diverse si può pervenire per gli eventi successivi: l'omicidio di

- 1036 -

Girolamo Tarley (lione); gli attentati incendiari alle auto di Mariangela Sarro e Francesco Strippoli; il tentato omicidio degli agenti di P.S. Garofalo e D'Inca; la rapina all'appuntato di P.S. Ferretti Rizziero; il tentato omicidio degli uomini della scorta dell'on. Galloni; la rapina delle due Alifio dei Carabinieri nell'officina di Via Salaria; l'omicidio di Italo Schettini; l'attentato a Gaetano Pecora; l'omicidio di Antonio Mea e Piero D'Ilario, il tentato omicidio di Vincenzo Ammirato; l'omicidio di Antonio Varisco; le rapine di Via Magnaghi e Via Chisinalo; il tentato omicidio di Michele Tedesco; gli omicidi di Michele Granato, Domenico Taverna, Mariano Rosati, Vittorio Bachlet; la rapina in danno della Banca Nazionale delle Comunicazioni; l'omicidio di Girolamo Minervini; i tentati omicidi di Savino Digiacosantonio, Pirri Puricchio e Domenico Gallucci.

Del pari pacificamente provati sono i requisiti dei reati connessi a tali episodi, tutti descritti in maniera ampia nella parte generale.

Una precisazione si impone soltanto per l'agguato in danno della pattuglia della "Volante

- 1037 -

17" in Via della Batteria Nomentana.

In verità, contrariamente a ciò che hanno sostenuto gli avvocati di Arnaldo May, la dinamica dell'imboscata e i comportamenti agiti inducono a ritenere che compatteamente agli autori del misfatto sia stato contestato il delitto di tentato omicidio.

Senza ripetere cose già dette, deve osservarsi che i terroristi non lasciarono alle guardie alcuna possibilità di difesa, procedendosi in un attacco a sorpresa, preordinato, studiato nei dettagli e approfittando delle condizioni di scarsa visibilità.

Lanciate alcune bottiglie incendiarie contro l'auto della Polizia, sulla quale era rimasto D'Inca Ugo in attesa di ricevere dal collega notizie da comunicare via radio alla sede operativa, gli aggressori fecero più volte fuoco con una pistola calibro 9 parabellum e con un fucile calibro 12, usando un munizionamento miridiale impiegato in altre imprese efferate.

Il ferimento di Vincenzo Garofalo, che riuscì a salvarsi riparandosi "dietro un vicino cancello", fu la logica conseguenza di un gesto criminoso deciso, diretto a provocare più gravi esiti.

- 1038 -

Nè può essersi che proprio con il volantino di rivendicazione le Brigate Rosse chiarissero di voler soltanto "distruggere il mezzo nomico senza colpire gli occupanti".

In effetti, nel documento è aggiunto un inciso - "è meno che la loro eventuale reazione a fuoco non avesse messo in pericolo i componenti del nucleo" di assalto - che i legali si sono ben guardati dal sottolineare e che è sintomatico delle reali intenzioni dei brigatisti.

Un commento più approfondito diventa allora superfluo: le illusioni, le "costruzioni" non ancorate ad obiettivi emergenze preconvulsali non possono minimamente scalfire la consistenza di dati probatori che hanno, invece, una forza di per sé inconfutabile.

Da ultimo, precisati taluni capi d'imputazione nel senso indicato nel dispositivo, va detto che, in forza del principio di consumazione e di specialità, il reato di associazione per delinquere contestato al capo 39 del Procedimento n. 31/81 R.G. deve essere assorbito nella imputazione di banda armata.

\*\*\*\*\*

- 1039 -

Prima di esaminare le posizioni di ciascun imputato, occorre puntualizzare che il compito della Corte è reso agevole dalla presenza di una grande mole di elementi di prova che, valutati singolarmente e in armonica coordinazione tra loro, consentono ora di conoscere l'entità della trama "dispiegata" dalle Brigate Rosse, sia di emulare le specifiche responsabilità dei tanti protagonisti della stagione di violenza che ha insanguinato le vie della capitale:

In pratica, le indagini condotte e ritmate serrate dalle forze dell'ordine, in specie dopo le tragiche giornate della primavera del 1978 e l'introduzione nella legislazione di norme che pure hanno contribuito ad accrescere la capacità "operativa" dei vari reparti impegnati nella lotta contro il terrorismo; le testimonianze di molti cittadini che, superando i timori iniziali e sfidando anche incomprensibili messaggi di "neutralità", hanno sentito il dovere di collaborare con la giustizia ed hanno rilasciato agli inquirenti e ai giudici dichiarazioni pertinenti, corroborate spesso

- 1040 -

con riconoscimenti fotografici idonei, in base ai principi generali, a costituire mezzi di legittimo convincimento; l'acquisizione di una ricca documentazione, sequestrata nei covi sparsi in ogni regione d'Italia; i risultati degli accertamenti tecnici espletati da periti competenti e scrupolosi, che hanno aperto nuovi orizzonti all'inchiesta, offrono il destro per "ricostruire" fedelmente gli episodi giudicati in questa sede, i collegamenti esistenti tra gli adepti, tra l'organizzazione ed altri gruppi agitati, nonché per qualificare penalmente comportamenti criminali di estrema pericolosità.

Tuttavia, a consolidare definitivamente l'intero impianto accusatorio concorrono non solo gli interrogatori di militanti di spicco come Arrani, Azzolini, Bonisoli, Braghetti, Brioschi, Cacciotti, Ferando, Fiore, Gallinani, Guagliardo, Iannelli, Ligas, Mariani, Marini, Micaletto, Moretti, Morucci, Nanni, Nicolotti, Novelli, Padula, Pancelli, Piancone, Petrella Marina e Petrella Stefano, Piccioni, Pionti, Ponti, Ricciardi, Seghetti, Triaca e Zanetti, i quali si sono proclamati "prigionieri politici" appartenenti alle Brigate Rosse, ma anche le omissioni parziali

- 1041 -

In fare istruttoria di Cavanì Augusto, Bella Enzo, Caristi Otello, De Luca Alessandra, Giordano Antonio, Lagna Tommaso e le peculiarità posizioni assunte da Andriani Norma, May Arnaldo e Teodoro Spadaccini per giustificare la loro asserita dissociazione dalla lotta armata.

Comunque, non v'è dubbio che sono le confessioni di Carlo Brogi, Massimo Cianfranceschi, Emilia Libera, Patrizia Peci, Ava Maria Petricole e Antonio Savasta, le quali hanno trovato un obiettivo riscontro in fatti e circostanze raccolte altrove, a permettere di "penetrare" all'interno di una struttura "cooperimentata" e a svelare "misteri" per troppi anni impossibili da decifrare.

L'attendibilità ed il determinante valore di queste affermazioni, ispirate da considerazioni "politiche" prima che da ragioni di opportuno processuale, non lasciano spazio ad ipotesi interpretative riduttive, che si muovono secondo una logica non attuale, di sicuro non in sintonia con le finalità perseguite dal legislatore con la approvazione della recente legge 29 maggio 1982 n. 304.

- 1042 -

Sono note le polemiche, talvolta aspre, che hanno accompagnato l'iter parlamentare della normativa "preziale" e appartengono ormai alla cronaca, non esclusivamente giudiziaria, gli interrogativi di ordine etico e sostanziale sollevati in diverse sedi allorché si è trattato di applicare in concreto una disciplina "dell'emergenza" che manifesta, come è stato scritto, "una strategia dell'attenzione istituzionale" per l'evolversi della complessa realtà del terrorismo, in una direzione tangibilmente alternativa a quella della mera repressione.

La Corte è ben consapevole delle difficoltà che insorgono nel momento di adottare decisioni così delicate, che debbono contemperare in tenersi differenziati, in nome della tutela della collettività da altre "ignobili barbarie".

Il pericolo di "generalizzazione" ed il rischio di un eccesso di clemenza in favore di "pentiti" e "dissociati", che provochino il proliferare di scelte puramente strumentali, magari allo scopo di preconstituire le condizioni per un eventuale futuro "riciclaggio" nelle file di

- 1043 -

compagini armate o di chiudere zenti in sogge-  
se all'interno della nebulosa eversiva, im-  
pongono analisi rigorose che accertino la sua  
esistenza di quei comportamenti soggettivi ed  
oggettivi a cui si è inteso ancorare la concessione dei benefici.

Però, è innegabile che la filosofia di fondo del provvedimento, che non appare contestabile alla luce delle questioni di legittimità costituzionale prospettate da alcuni difensori di parte civile, ha sul piano materiale raggiunto risultati immediati "paganti", in quanto ha spinto molti giovani ad una condotta di rifiuto del disegno insurrezionale, di netta contrapposizione ad esso ed ha aggravato la crisi politico-organizzativa dei vari sodalizi "inriducibili".

Non è ancora tempo di consuetivi, ma con tranquillità può sostenersi che la collaborazione prestata da tanti "militanti" e la semplice dissociazione di molti "regolari" ed "irregolari" hanno scompartinato i progressi dei "messi di avventura e di morte", fermando la mano di potenziali assassini, togliendo loro armi, basi, schedari, apparecchiature sofisticate, rompendo

- 1044 -

una catena di solidarietà sempre distintasi per la loro "impenetrabilità".

E, inoltre, rappresentano una specie di "mina vagante" per la compattezza e l'efficienza di tali nuclei, costretti a scatenare spietate "campagne" di reazione e a ricorrere a forme di minaccia, di violenza per bloccare il fenomeno, sino a perpetrare omicidi dentro e fuori delle carceri e a "praticare" la "ragia presegna" in danno di inermi familiari.

Passando ad esaminare i contenuti della legge, le ipotesi previste sono quelle della causa di non punibilità dell'art. 1 per coloro che si sono resi colpevoli soltanto di delitti associativi e, appunto, delle attenuanti della dissociazione e collaborazione, rispettivamente contemplate negli artt. 2 e 3, per i giudicati responsabili anche di reati-mezzo e reati-fine.

In sintesi, è da rimarcare che la causa di non punibilità opera nei confronti dell'imputato che, dopo aver commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale uno o più fra i reati previsti degli

- 1045 -

artt. 270, 270 bis, 304, 305 e 306 C.P., senza avere concorso alla commissione di alcun reato connesso, prima della sentenza definitiva di condanna o) discioglie o, comunque, determini lo scioglimento dell'associazione o della banda; b) receda dall'accordo, si ritiri dall'associazione o dalla banda, ovvero si consegri senza opporre resistenza o abbandonando le armi e fornisca in tutti i casi "ogni informazione" sulla struttura e sull'organizzazione dell'associazione o della banda, comprese, allora, notizia sulla articolazione delle colonne, la dislocazione dei cavi, la ramificazione all'interno del "pola".

Non è punibile colui il quale impedisce comunque che sia compiuta l'esecuzione dei reati per cui l'associazione o la banda è stata formata.

La non punibilità è, altresì, estesa a taluni reati connessi, specificamente elencati nel 3° comma, concernenti quelle attività reputate "inevitabili" per chiunque si inserisce a pieno titolo in un gruppo clandestino, in

- 1046 -

quanto, cioè, necessarie per l'estirpazione dell'esistenza stessa di quest'ultimo nei suoi essenziali aspetti "politici", "logistici" e "militari".

Ancora, non sono punibili gli autori dei delitti di cui agli artt. 307, 378 e 379 C.P., a patto che forniscano complete informazioni sul favoreggiamento addebitato, in maniera da escludere una pervicace connivenza con "prassi" in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Va precisato che, per scongiurare il pericolo di una mancanza di "autenticità", nel 1° e 2° comma si richiedono "fatti materiali", indicati in via alternativa, che ripetono letteralmente e sostanzialmente, ma non nella struttura, quelli già delimitati negli artt. 308 e 309 C.P. e che non creano, quindi, particolari problemi interpretativi.

Così, lo "scioglimento" è il risultato di una libera scelta dell'interessato, di una autonoma determinazione che porta alla disintegrazione dell'impianto associativo.

Il "recesso" o la "ritirata", presupponendo il "distacco" dalla compagna, si riassume in

- 1047 -

qualsiasi contegno, positivo o negativo, che dimostri la volontà di non partecipare più alla vita dell'organizzazione.

La "rosa" è la condotta che si concretizza nel consegnarsi all'Autorità senza opporre resistenza o nell'abbandonare le armi.

"L'impedimento" dei delitti per i quali l'associazione o la banda si è costituita consiste in qualunque azione che prevenga eventi penalmente significativi, a prescindere dalle modalità con cui si coglie l'obiettivo.

Invece, la "dissociazione", secondo la definizione dell'art. 2, è l'atteggiamento dell'individuo che, tenendo prima della sentenza definitiva di condanna uno dei comportamenti evidenziati nel 1° e 2° comma dell'articolo precedente, rende "piena confessione" di tutti i reati commessi e si sia adoperato e si adoperi efficacemente durante il processo "per elidere o attenuare le conseguenze dannose e pericolose del reato o per impedire la commissione di reati connessi" a norma del numero 2 dell'art. 61 C.P.

Affinché possa giustificarsi l'effettiva attenuazione della pena occorre, dunque, che "la

- 1048 -

confessione" si risolve nella dettagliata esposizione del ruolo svolto dall'accusato nelle varie fasi dell'iter criminoso e investe non solo il nucleo centrale del fatto-reato, ma ogni requisito in grado di assumere rilevanza nel giudizio.

Per esplicita previsione della norma, la rivelazione deve riguardare tutti "i fatti connessi" dell'incriminato e perciò non va limitato a quelli enunciati nella imputazione.

Il legislatore, però, si è preoccupato di evitare che il beneficio sia unicamente ricollegato ad una dichiarazione personale che, in astratto, potrebbe essere espressione meramente "verbale", formale, della volontà dell'inquisito, viziata da precarietà e dissimulazione.

Ed ha inteso ancorarne la concessione a circostanze "utilitaristiche" che, in quanto tali, diano garanzia di univocità, certezza, irreversibilità della opzione, tanto da qualificarla come "antagonista" rispetto all'attività delinquenziale del sodalizio di origine e da legittimare il suo inserimento in un contesto sintattico di un autentico ravvedimento.

- 1040 -

Se con le ipotesi descritte si è cercato di incoraggiare e favorire numerosi "siltanti" cioè, pur non assumendo una radicale e completa ostilità verso l'area di provenienza, manifestino tuttavia chiaramente e incondizionatamente il rifiuto della lotta armata attraverso la "riconsiderazione critica" dei propri trascorsi "politici", un ampio spazio è riservato alle forme di "pentimento" che si sostanziano nella collaborazione con le forze dell'ordine e con la magistratura.

Modificando parzialmente i contenuti dell'art. 4 della c.d. "legge Cassiga" del 6 febbraio 1980 per adeguarli alle nuove esigenze, l'art. 3 della normativa del maggio 1982 contempla due condotte distinte che hanno in comune la caratteristica di incidere notevolmente sulla entità della sanzione.

L'una si traduce nel fatto del prevenuto che, prima della sentenza definitiva di condanna, "tiene uno dei comportamenti previsti dall'art. 1, primo e secondo comma, rende piena confessione di tutti i reati commessi e aiuta l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura di uno o più autori di reati commessi per la medesima finalità di terrori-

- 1050 -

smo o di eversione dell'ordinamento costituzionale.

L'altra si realizza allorché l'interessato "fornisce comunque elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso".

La terminologia usata dal legislatore non consente alcuna perplessità: nel primo caso, la collaborazione dell'imputato deve essere completa, tale, cioè, da offrire contributi "decisivi", aventi "effettiva" capacità probante, per identificare e rintracciare "uno o più" responsabili di gravi delitti; nel secondo si pretende una "ricostruzione" precisa, integrale e "leale" degli episodi esaminati - dalla ideazione, alla preparazione, alla esecuzione, sino alla "gestione" di essi, una volta portati a compimento - che consenta anche di individuarne gli artefici.

Si è qui in presenza di "un livello collaborativo minore" esteso a quei soggetti che, in pratica, non hanno esercitato compiti di preminenza nell'ambito della "strategia rivoluzionaria" e sono, quindi, in grado di rife-

- 1051 -

rini dati che hanno semplicemente la probabilità e l'elevata possibilità di raggiungere i risultati citati dalla norma.

La quale, inoltre, prevede un'ulteriore diminuzione di pena quando i comportamenti suddetti siano "di eccezionale rilevanza".

Non è difficile dedurre, in relazione ai parametri delineati e alla natura del fenomeno terroristico, che tale è l'atteggiamento di colui che permette l'arresto di molti adepti della formazione eversiva, così da provocare lo smantellamento del gruppo o di un suo intero settore, oppure permette l'identificazione o la cattura di uno o più militanti "qualificati", per esperienze progressive, attitudini operative e incarichi di vertice.

Ancor più apprezzabile, sotto il profilo giuridico, è questo apporto, se si accompagna a ulteriori importanti indicazioni concernenti i moduli organizzativi della compagine, gli eventuali collegamenti con altre associazioni illegali agenti in Italia e all'estero, nonché al ritrovamento di basi logistiche, di depositi di armi e munizioni, di archivi, di mezzi da impiegare in imprese efferate.

- 1052 -

Orbene, come meglio si vedrà esaminando le singole posizioni, non v'è dubbio che per Carlo Brogi, Massimo Cianfanelli, Emilia Libera, Patrizio Peci, Ava Maria Petricola e Antonio Savasta sussistano le condizioni oggettive e soggettive per usufruire delle misure "preziali", mentre diversa è la situazione processuale di Norma Andriani, May Ansaldo e Teodoro Spadaccini, i quali, pur affermando di essersi "politicamente" dissociati dalle Brigate Rosse, non hanno in concreto, e scientemente, raccolto gli inviti della Corte a confessare tutti "i fatti commessi" e si sono limitati a dichiarazioni parziali, per molti versi reticenti, inidonee a giustificare l'applicazione dei benefici in questione.

\* \* \* \* \*

In considerazione della peculiarità delle vicende giudicate in questa sede, le quali sono inserite nel contesto di un "progetto di potere" dai contorni oramai noti, è logico che i reati omogenei addebitati a ciascun imputato condannato, perpetrati obiettivamente in esecuzione di un medesimo disegno criminalistico, vadano unif

- 1053 -

ceti ai sensi dell'art. 81 cov. C.P. .

Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione - Sez. I, 12.12.1980, Serra, in Cass. Pen. Mass. 1981, 1250 - 2, in effetti, legittima l'unificazione, a titolo di continuazione, di reati della stessa categoria, nella ipotesi in cui quello più grave sia punito con pena unica e quello meno grave con pena congiunta.

In questo caso il trattamento sanzionatorio di cui all'articolo citato si determina con l'aumento della pena base, corrispondente a quella prevista per il reato più grave, e con l'aggiunta della pena di specie diverse stabilite, insieme all'altra, per la violazione più lieve.

L'aumento e l'aggiunta possono essere opportunamente commisurati dal giudice, eventualmente anche al di sotto dei minimi edittali prescritti per il reato meno grave, ma le pene addizionate alla pena base, congiunte in virtù dell'art. 135 C.P. e sommate tra loro, non debbono far superare alla pena base la misura del triplo.

- 1054 -

Adottato un simile criterio, diventa semplice calcolare le pene da irrogare a ciascun reo, anche tenendo conto dei principi fissati dagli artt. 72 e 75 C.P. .

Esso opera anche nel caso di concorso delle circostanze della "dissociazione" e della "collaborazione" - le quali pure sottostanno al giudizio di Equiparazione di cui all'art. 69 C.P. - non essendovi ragione, in mancanza di esplicita disposizione al riguardo, di introdurre interpretazioni atipiche che porterebbero ingiustamente ad escludere la possibilità di oltrepassare, con l'aumento fino al triplo, il "setto massimo" indicato dagli artt. 2 e 3 della legge n. 304 del 1982.

\* \* \* \* \*

La Corte, con le debite eccezioni, non ritiene di concedere le attenuanti generiche; la indiscutibile gravità dei fatti e del danno congiunto alla collettività, su cui è superfluo insistere, nonché la personalità dei prevenuti, - tra cui anche i c.d. "pentiti" - che hanno rivelato una spiccata capacità a delinquere, pericolosità sociale e una "intensa" volontà

- 1055 -

di attentare alle regole della pacifica coesistenza, non consentano di accordare alcun beneficio speciale, in grado oltretutto di influire sulla entità della sanzione.

Soltanto Andriani Norma, De Luca Alessandro, Giordano Antonio, Logna Tommaso, May Arnaldo, Spadaccini Teodoro e Triaca Enrico, per i motivi che saranno esposti, appaiono meritevoli di un diverso, più favorevole, trattamento.

\* \* \* \* \*

- 1056 -

Andriani Norma

1 - ARRESTI NORMA

Imputata dei reati di cui ai capi 1° e 16 - 29 del Procedimento n. 1/82 R.G.

Norma Andriani - n.d.b. "Carlo" - è colpevole dei reati che le sono stati contestati in rubrica.

Chiamata in causa dalle puntuali affermazioni di Massimo Cianfanelli e Antonio Diemstra che nelle fase istruttoria hanno indicato agli inquirenti i ruoli assunti dalla imputata all'interno di vari organismi illegali, costei in dibattimento ha proclamato di avere da tempo maturato una posizione di "disassociazione politica" dal fenomeno della lotta armata e di esser pronta a riconoscere le proprie responsabilità, senza comunque arrogarsi il diritto di coinvolgere persone che ancora non avevano compiuto una scelta sostanziale o semplicemente procedurale.

Nel contesto, rammentato di aver militato nei comitati universitari e in collettivi autonomi che si radunavano in una struttura di

- 407 -

nomina "assemblee cittadine". In "Carlo" ha accennato all'attività dispiegata all'interno del c.d. "movimento del 1977", agli incontri con Savasta e Libera nella seconda metà dello stesso anno - sia nel corso di dibattiti nelle Università sia nella sezione del Co.Co.Co. - e ai suoi legami con Carlo Brogi all'epoca espugnata delle U.C.C.

Dopo l'omicidio dell'on. Aldo Moro con concorso al fallito attentato al Centro di calcio dell'VIII Comiliter sito in Piazza Esma e soltanto nel giugno del 1976, preceduto da discussioni con Bruno Seghetti, si registrò il suo inserimento nella colonna romana delle Brigate Rosse.

Deprima fu assegnata ad "una brigata nuova", la "fiburtina", completamente formata da "irregolari", alla quale venne affidato il compito di "occuparsi delle realtà del quartiere, con particolare riferimento alla Democrazia Cristiana", per "arrivare a concludere il lavoro in termini di azioni vere e proprie".

In seguito, fu cooptata in un settore

- 408 -

della "Centro", la Triplice, controllata da Gallinari Prospero.

Direttamente ricevette l'incarico di "studiare a Roma l'arma dei Carabinieri" e, in tale ambito, provvide alla raccolta di dati concernenti diversi ufficiali, tra cui Antonio Varisco.

In dicembre Gallinari s'allontanò da questa struttura perché non aveva tenuto "un comportamento adeguato ai livelli dell'organizzazione", aveva "espresso rilievi critici all'interno del fronte" e, a titolo del tutto personale, "era entrata in crisi rispetto al rapporto con Carlo Brogi che non aveva più visto".

Questa situazione provocò contrasti molto duri e dubbi sui metodi e "sulla pratica militarista", tanto che lei si decise a rompere qualsiasi collegamento con la Brigata Rosse", approfittando anche della "uscita di Marucci e Faranda".

L'ulteriore tentativo di questi ultimi di formare il M.C.R. non la trovò consen-

- (3) -

ciente », per avendo dato la sua adesione ad un documento inviato a Lotta Continua, poi pubblicato il 25 luglio 1977, si staccò definitivamente da quanti erano ancora propensi a portare avanti l'originario progetto di "attacco al cuore dello Stato".

Va subito detto che Norma Andriani non ha tenuto un comportamento meritevole, sul piano pratico, di quei benefici concessi dalla normativa c.d. "promiale", introdotta eccezionalmente nel nostro ordinamento dalla legge 29-maggio 1982 n. 304.

In effetti l'imputato ha tentato di minimizzare il suo ruolo nelle Brigate Rosse; ha cercato di spostare nel tempo il suo ingresso nella "Triplice", sperando in tal modo di non essere coinvolta nell'omicidio di Girolamo Tagliani; ha onesto di riferire circostanze oggettivamente pacificamente acquisite aliunde e non ha contribuito a far luce piena sulle vicende che, è indiscutibile, l'hanno vista protagonista non secondaria della lunga stagione di violenza.

Si è, inoltre, categoricamente rifiuta-

- (3) -

ta, nonostante le reiterato sollecitazioni della Corte, di fornire informazioni "sulle strutture e sulla organizzazione della banda".

Certo è, invece, secondo le accuse di Brogi Carlo, che proprio l'Andriani, insieme al May, operò, dopo la morte dell'on. Aldo Moro, per ricercare "un contatto" con militanti delle Brigate Rosse e per arrivare, in tempi brevi, a concludere il passaggio nelle file del sequestro.

E, in sostanza, dopo una parentesi nella brigata "Tiburтина", già nel settembre del 1978 cominciò attivamente a svolgere altri compiti nella "Triplice".

Del pari, Massimo Cianfanelli, Antonio Savasta, Emilia Libera e Cinestra Antonio hanno concordemente descritto momenti salienti della "esperienza" della giovane che, nel periodo successivo alla "uscita" del gruppo dei "moruciani", continuò a sostenere iniziative illegali di chiaro marchio eversivo.

La semplice lettura del verbale di interrogatorio della prevenuta è sufficiente a dimo-

- "CC" -

strare che nel caso di specie non può trovare applicazione la particolare attenuante dell'art. 2 della legge citata.

Dunque, in mancanza delle condizioni e apertamente prescritte dal legislatore, non può la Corte accedere alle istanze del difensore ad accogliere una interpretazione "estensiva" che concorrerebbe a snaturare lo "spirito" della novella.

Tuttavia, proprio in considerazione della peculiarità della "materia" per dare rilievo ad una condotta processuale per molti versi apprezzabile e per commisurare comunque la sanzione alla personalità della imputata - che, per le ragioni esposte nella parte generale, deve rispondere dei fatti perpetrati nel periodo della sua appartenenza alle Brigate Rosse - si ritiene di concedere le attenuanti generiche, da dichiarare prevalenti sulle aggravanti contestate in rubrica.

Pertanto, Norma Andriani va condannata alle pene adeguate di anni diciassette di reclusione, L. 1.000.000 di multa e mesi uno di arresto (p.D.

- "CC" -

per l'omicidio anni 27 di reclusione, ridotta ad anni 16 di reclusione per le attenuanti ed aumentata per la continuazione; giorni 40 di arresto per la contravvenzione, diminuita per le attenuanti) e interdetta in perpetuo dai pubblici uffici.

A pena espiata l'Andriani va sottoposta a libertà vigilata per tre anni.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 1045 -

2 - ARRENI RENATO

Imputato dei reati di cui ai capi 7,  
52 - 90 e 96 - 106 del Procedimento n. 5/80 R.G.

Numerosi elementi concorrono a disostruere la responsabilità del prevenuto in ordine ai delitti gravissimi contestati in rubrica.

Le chiamate in correità di Antonio Savasta, Emilia Libera, Patrizio Feci, Ave Maria Petricola e Massimo Cianfanelli, le cui dichiarazioni sono state in precedenza analiticamente esaminata, provano che Arreni Renato - n.d.b. "Maurice" o "Marcello" - recitò un ruolo di primo piano dapprima all'interno della colonna romana e, in epoca successiva, nelle strutture di vertice della organizzazione terroristica.

Senza ripetere circostanze già note, non v'è dubbio che costui, dopo una intensa esperienza nel Co.Co.Ce., entrò, proprio insieme a Savasta e Libera, nelle Brigate Rosse al termine della riunione tenutasi in casa della zia di Anna Laura Braghetti verso la fine del 1976 - inizio del 1977.

- 1046 -

Cominciò da questo momento la sua attività di killer, conclusasi il 30 maggio 1980, allorchè venne tratto in arresto unitamente a Giordano Antonio dai Carabinieri del Reparto Operativo, i quali da lungo tempo, come riferito nel rapporto del 10 maggio 1980, lo stavano pedinando.

Già in quella fase, del reato, si accertò che l'Arreni, trovato in possesso di una Smith-Wesson mod. 392 cal.9 parabellum e della somma di L.5.000.000, provento della rapina in danno della Banca Nazionale delle Comunicazioni presso il Ministero dei Trasporti, gestiva una base in Via Traico a Castel Fusano - presa in affitto nel febbraio del 1980 dallo stesso Giordano e frequentata anche da Emilia Libera - ed un altro covo in Via Cornelia 148, pure reperito tramite Giordano Antonio.

In quest'ultimo appartamento, anzi, furono sequestrati esplosivo ed armi, tra le quali la pistola Beretta calibro 7,65 che, secondo la perizia balistica, era stata usata per compiere gli assassinii di Taverna Domenico e di Romiti

- 1007 -

Mariano, nonché i tentati omicidi di Tedesco Michele, Pirri Fericle e Gallucci Domenico.

La presenza dell'Arreni nelle abitazioni di Via Pesci, di Via Silvani e i suoi contatti collegamenti con esponenti di spicco del nucleo che agiva nel "polo" della capitale contribuirono a concludere l'importanza delle mansioni affidategli nel contesto di una folle strategia di violenza.

Fattavia soltanto in prosieguo, attraverso le confessioni dei vari pentiti, si è riusciti a stabilire che l'imputato, divenuto "regolare", fu cooptato nella direzione di colonna nel maggio del 1979; partecipò alla riunione della Direzione Strategica convocata in Via Fracchia a Genova nel dicembre del 1979; si impegnò in un'ampia opera di propaganda e di proselitismo alla guida di gruppi del N.P.R.O. formatisi in talune zone di Roma; si rese autore personalmente di una impressionante serie di imprese criminali - dall'attacco alla caserma "Talamo", allo assalto di Piazza Niccolò, all'attentato contro Tedesco Michele, all'omicidio di Mariano Romiti, alla rapina presso il Ministero dei Trasporti.

- 1007 -

al ferimento di Gallucci Domenico - che ne sottolineano la determinazione e la mancanza di qualsiasi remora morale.

E' sufficiente ricordare le specifiche indicazioni fornite in merito da Antonio Savasta ed Emilia Libera per affermare che Arreni Renato - nei cui confronti, alla luce delle gravi emergenze, non può non esser promossa l'azione penale per altri episodi antecedenti - va riconosciuto colpevole dei reati contestati in questa sede e condannato alla pena dell'ergastolo, di anni trenta di reclusione, L. 5.000.000 di multe e, così, complessivamente alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno.

Segue la condanna alle pene accessorie previste dalla legge, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

— 1007 —

3 - AZZOLINI LAURO

Impunto dei ruoli di cui ai capi 7 - 22, 25 - 35 e 36 del Procedimento n. 30/81 R.G.

Brigatista della prima ora, Azzolini Lauro - n.d.b. "Manco" o "Spualele" - deve rispondere dei fatti addebitatigli.

Amico inseparabile di Bonisoli Franco, col quale condivide l'esperienza "pre-rivoluzionaria" nel circolo "Comune" di Reggio Emilia e nel "Collettivo operai-studenti" con cui erano in rapporto personaggi come Felli, Gallinari, Franceschini e Ogibene, espletò incarichi di notevole "significato" nella logica del "partito armato", conquistandosi "prestigio" e un posto di assoluta preminenza nel firmamento eversivo italiano.

Sin dalla fase iniziale delle indagini, sulla scorta delle testimonianze descritte in precedenza, gli inquirenti trassero il convincimento che tra i protagonisti della "operazione" di Via Fani e del rapimento dell'on. Aldo Moro fosse da annoverare anche l'Azzolini, che era

— 1008 —

ricerco dalla Polizia per altri efferati delitti.

Ed in effetti, il ritrovamento nella bottega di Via Monte Nevoso, occupata pure da Nadia Mantovani e dai Bonisoli, di documenti che convalidavano le ipotesi di collegamento con i covi scoperti in Roma, di un archivio delle Brigate Rosse, di copie dattiloscritte di alcune lettere inedite del presidente della D.C. e dell'interrogatorio estorto al medesimo, convalidarono appieno le accuse nei confronti del giudicato, che, in verità, non faceva mistero della sua appartenenza alla banda, dichiarandosi "prigioniero politico".

Comunque, nel corso della istruzione e successivamente in dibattimento, Patrizio Feci e Antonio Bavasta hanno inchiodato in maniera definitiva il prevenuto alle sue responsabilità, sostenendo che costui, oltre ad esser membro all'epoca del Fronte logistico, del Comitato Esecutivo e della Direzione Strategica, che adottarono ed elaborarono le decisioni di realizzare la "campagna di primavera", fu tra i componenti del comando che il 16 marzo 1978 portò a termi

- 1070 -

ne l'uccidio degli agenti di scorta ed il sequestro del parlamentare secondo un piano prefissato.

E proprio con Bonisoli, Moretti e Nicolaletto ebbe il compito - come univocamente asserito dai due "pentiti" ed accertato all'udienza - di "gestire" la fase seguente.

Nel periodo di militanza nelle Brigate Rosse, per di più, egli assunse il compito di mantenere aperto un canale con formazioni terroristiche tedesche - fino a quando Moretti non si interessò direttamente di tali contatti - mediato da Ingeborg Kitzler, convivente di Coli Andree, che fungeva da interprete.

Le risultanze del processo, sulla scorta delle considerazioni svolte nella parte generale, giustificano pertanto la condanna di Azzolini Lauro - che è da annoverare tra i promotori del "Partito Guerriglia" - alla pena dell'ergastolo, di anni trenta di reclusione, L. 6.000.000 di multa e così complessivamente alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per un anno.

Segue la condanna alle pene accessorie previste dalla legge, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 1070 -

4 - BALZERANI BARBARA

Imputata dei reati di cui ai capi 1-22, 25-39 e 58 del Procedimento n. 37/87 R.G.; nonché dei reati di cui ai capi 1, 10-12, 16-90 e 96-103 del Procedimento n. 5/82 R.G.

Non occorre certo spendere molte parole per dimostrare l'importanza delle funzioni della imprevedibile "Dars" nell'ambito del "poglio" romano e nel contesto della intera organizzazione.

Moglie di Marini Antonio e collega di lavoro di quella Gabriella Mariani che proprio con il Marini andò a convivere nell'appartamento di Via Palombini, Barbara Balzerani - che sempre insieme alla Mariani prestava servizio presso un istituto per handicappati, il Nido Verde di Via Papiniano, ed aveva ottenuto la qualifica di operatrice socio-pedagogica prima di essere assegnata all'U.T.R. della XVIII circoscrizione comunale - entrò ben presto nell'orbita di Mario Moretti, impegnato a costituire la colonna romana, e si inserì nella strut-

- 421 -

tura unitamente ai suoi compagni del gruppo dei "Tiburtores".

E sin dall'esordio passò grandi capacità organizzative e "militari", partecipando, secondo quanto hanno asserito Petricola Ave Maria, Antonio Savasta ed Emilia Libera, alle prime azioni rivendicate delle Brigate Rosse.

Membro "regolare" della direzione di colonna con lo stesso Moretti, Morucci, Farenza, Seghetti e Brioschi, l'imputata mise in atto l'attentato incendiario in danno dell'auto-vettura di Ferrari Vittorio ed intervenne materialmente sugli agguati di cui rimasero vittime Remo Caccinesta e Publio Fiori.

Gli incarichi di responsabilità affidati le portarono a svolgere non solo un'intensa attività "preparatoria" nella fase anteriore al sequestro dell'on.Marc, preoccupandosi persino di "controllare" il parlamentare durante alcune cerimonie religiose, ma la fecero includere nel nucleo che il 16 marzo si appostò in Via Fani per perpetrare un eccidio senza precedenti.

- 422 -

La sua sicura coabitazione con Mario Moretti in Via Gradoli, come provato anche dalle indagini esplicitate nei reperti recuperati nel caso di cui mi è riferito ampiamente, il suo contributo decisivo all'esecuzione del ferimento di Giacomo Mechelli; i sostanti rapporti intrattenuti con Trisca Enrico, nella tipografia del quale furono ritrovati manoscritti di sicuro redatti dalla Comis; le ulteriori mansioni dispiugate nei 55 giorni della "prigionia" nelle stazioni, del viaggio a Milano per rifornirsi di opuscoli della "Risoluzione della Direzione Strategica" del febbraio 1978 e la propaganda nei quartieri della capitale, non lasciano dubbi sul ruolo che la Balzarani recitò nel periodo.

E le stesse confidenze rese alla Libera e al Savasta sulla tragica uccisione dello ostaggio indicano una profonda conoscenza dei "segreti" della impresa che poteva essere conosciuta esclusivamente a poche persone, e cioè a coloro che più "da vicino" avevano vissuto quegli eventi ed erano in grado di "asapere" la verità.

- 197 -

Parte di questa esperienza, continuando a consolidare la sua posizione di primato, si interessò di completare o ristrutturare le varie brigate e di studiare nuove iniziative insieme a rilanciare sul piano generale la strategia di "attacco al cuore dello Stato".

Nell'omicidio di Girolamo Tartaglione all'assalto della sede del Comitato Romano della Democrazia Cristiana di Piazza Nicotri, allo omicidio di Antonio Varisco e agli altri crimini attribuiti alla banda, l'apporto della "Sare" si rivelò sempre determinante, tanto da giustificare una sua cooptazione sia nel Fronte di massa - agli inizi del 1979 - sia nella Direzione Strategica - e in tale veste prese parte alla riunione di Genova nel dicembre 1979 - sia nel Comitato Esecutivo a partire dalla metà del 1980.

Muovendosi in piena collaborazione con gli altri militanti inquadrati nei Fronti e organismi a livello nazionale, Barbara Balzerani sviluppò una positiva opera di raccordo tra gli esponenti di singole colonne.

- 198 -

Trasferitisi a Milano nel maggio - giugno del 1979 per dar una forte a Mario Meretti nel tentativo di ricostruzione della "Walter Alasia", la terrorista non trascurò comunque i collegamenti con la base di provenienza e, anzi, partecipò, tra il novembre del 1979 e il maggio del 1980, in un villino sito in Cerenova Costantica, Via Ariccia 10, affittato dalla Petricola e dalla Braghetti, alle solite riunioni di fine settimana della direzione romana, alle quali furono presenti anche Braghetti, Piccioni, Iannelli, Seghetti, Ricciardi, Arreni.

E' appena il caso di accennare che proprio in occasione di questi incontri furono ideate e delineate talune delle clamorose azioni poi compiute nella capitale in un arco di tempo piuttosto breve.

Da ultimo, per una completa valutazione dei comportamenti della imputata, v'è da ricordare che costei, nel luglio del 1980, in Tor San Lorenzo, Lungotevere dei Tridani, nella casa in locazione alla Petricola e al Cacciotti, non mancò alla seduta della Direzione

- 407 -

Strategica dedicata ai temi della disidenza della "Walter Alasia" sulla linea politica del socialismo e delle prospettive di intervento sul "cammerario", nonché e quella del settembre, convocata in prosecuzione a Santa Maria della.

Senza soffermarsi sui compiti che la "Gara" ha adempiuto in epoca successiva - il cui esito esula ovviamente dalla competenza della Corte - dove rimarcarsi che gli accertamenti di P.G., i risultati delle numerose perizie effettuate sui documenti rinvenuti in Via Gradoli, nella tipografia di Via Pio Poè e in Via Silvani, riferimenti specifici contenuti negli appunti custoditi nell'appartamento "gestito" da Bella Enzo e Francesco Piccini, le univoche, concordanti testimonianze offerte da Patrizio Peci, Petricola Ave Maria, Cianfanelli Massimo, Libera Emilia, Antonio Savasta non possono non far ritenere l'imputato colpevole di tutti i delitti contestati in rubrica.

Le stesse, quindi, va condannate alla

- 408 -

pena dell'ergastolo, di anni trenta di reclusione, f. 6.000.000 di multa - così complessivamente alla pena dell'ergastolo con isolamento diurna per un anno.

Segue la condanna alle pene accessorie previste dalla legge, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 427 -

5 - BELLA ENZO

Imputato del reato di cui ai capi 1,

40 - 90 e 90 - 103 del Procedimento n. 5/82 R.G.

Allorchè nella notte del 20 maggio 1980, dopo una serie di pedinamenti e di controlli, i Carabinieri del Reparto Operativo penetrarono nell'appartamento di Via Antonio Silvani 7, ove catturarono Francesco Piccioni, si trovarono di nanzi ad un vero e proprio deposito di armi, munizioni e materiale esplosivo che avrebbe consentito di aprire uno squarcioso tanti delitti commessi dalle Brigate Rosse negli ultimi anni.

A distanza di qualche ora, gli agenti di P.S. furono in grado di arrestare anche il locatario, l'architetto Bella Enzo, nel momento in cui stava entrando in casa con la chiavi che erano in suo possesso.

Le indagini subito avviate conclusero che si era in presenza di una dotatissima base logistica della colonna romana, un punto di appoggio e di rifornimento di tutti i militanti del gruppo, un centro vitale di raccolta e di distri-

- 428 -

buzione di mezzi indispensabili per portare a termine le imprese deliberate dai vari organismi "istituzionali" della banda.

Ebbene, il Bella nei primi interrogatori sembrò rendersi conto della "delicatenza" della sua posizione e tentò di allontanare da sé i gravi indizi concernenti specifici addebiti.

Ed in effetti, derogando alle regole di comportamento delle Brigate Rosse, l'imputato accettò apparentemente il rapporto processuale e dichiarò di avere aderito al sodalizio con il nome di battaglia di "Facc' Euardi" sostenendo di aver conosciuto il "Recco" nel corso di qualche assemblea universitaria e di avergli senza rendere espresse consense per la lotta armata.

Nel corso dei successivi incontri, aveva discusso con lui i problemi di linea politica sulla scorta di documenti pubblicati da "Congroinformazione".

Nella primavera del 1979 il Rosco lo aveva inserito nel settore logistico della co-

- 429 -

lonna romana e gli aveva dato incarico di affittare un immobile da utilizzare nell'interesse dell'organizzazione.

Egli aveva optato per l'abitazione di Via Silvani, occupata poi dal Miccioni, il quale, in più riprese, vi aveva trasportato grosse valigie piene di armi di ogni genere, documenti, danaro, timbri, targa ed altri oggetti.

Il Bella aggiunse, però, che egli aveva continuato a vivere in Via Bevoise con la moglie, ignara di tutto, e che si era limitato a frequentare quotidianamente il covo dopo avere finito il suo lavoro di disegnatore alla dipendenza della "Saim" di Via Po.

Neppure, comunque, la sua partecipazione a singoli attentati, pur ammettendo di aver approntato, anche grazie alla sua abilità professionale, numerosi documenti falsi, secondo le direttive impartitegli dal "Rocco", e di aver tenuto la contabilità delle spese. Escluso di aver avuto il maneggio delle banconote custodite in Via Silvani, frutto della rapina in danno della Banca Nazionale delle Comunicazioni

- 430 -

presso il Ministero dei Trasporti, "Faco" non fu in condizione di indicare la provenienza e i casi di impiego delle armi sequestrate, tra le quali elencò pistole, due AK47, uno Sterling, un Fal e bombe a mano.

Né seppe fornire la identità dei componenti la colonna romana, di alcuni dei quali rivelò solo pseudonimi quali "Nonni", "Leuro", "Diego" e "Marcello".

Da ultimo, affermò che da "Rocco" aveva appreso che l'organizzazione si stava estendendo in Campania e in Sardegna, senza che gli fossero confidati ulteriori particolari circa gli elementi che stavano assolvendo tali compiti.

Ordenque, non v'è dubbio che già queste omissioni dell'incriminato eppoi, oltre che frammentarie e vaghe, chiaramente fuorvianti.

Se è, in ipotesi, inconcepibile che un militante di così elevato livello, a cui si affidavano nell'ambito di una struttura rigidamente articolata incarichi che richiedevano assolu-

- 127 -

te fedeltà e sicurezza, non fosse messo in sta-  
do di adempirli in modo puntuale e nella "con-  
sapevolezza" di quel che accadeva, in concreto,  
in atti, esiste la prova che proprio il Bella  
doveva essere depositario di informazioni ben  
più consistenti sulle iniziative perseguite nel  
"pofo" e sulle attività di vari coisputati.

Non si spiega diversamente il fatto che,  
dopo l'arresto del "Fano", Iselli Maurizio eb-  
be a manifestare, in presenza di Ave Maria Pe-  
tricola che ha accennato alle circostanze, la  
viva preoccupazione che potesse collaborare con  
gli inquirenti ed aprire falle pericolose per  
la stessa sopravvivenza della intera associazio-  
ne.

Tuttavia negli interrogatori successivi,  
il prevenuto ritornava sulla sua scelta e si  
chiudeva nel silenzio, rifiutandosi di risponde-  
re alle domande.

E a questa linea si è adeguato nel dibat-  
timento, schierandosi con il gruppo di coloro  
che si sono "riconosciuti" nell'ala brigatista  
coepaggiata da Nello Moretti.

- 128 -

In definitiva, la condotta di Enzo Bella è  
di per sé sintomatica del ruolo che gli fu  
assegnato: la ricerca e l'acquisizione della  
base di Via Silvani, la custodia delle armi  
sottili e sofisticate usate in azioni offeree, la te-  
nuta della contabilità e la registrazione di  
movimenti a favore dei "regolari" che avevano  
libertà di accesso all'alloggio, la falsifica-  
zione accurata dei documenti, la "copertura"  
concessa a Francesco Piccioni e ad altri ter-  
roristi costituivano momenti essenziali del-  
la vita della colonna e dimostrano inequiv-  
cabilmente che l'interessato, nei cui confron-  
ti debbono trarsi le necessarie conseguenze  
di carattere penale, operò, quale organizzat-  
ore, per la effettiva "avanzata del programma  
di guerra" propugnato dalle Brigate Rosse.

Bella Enzo, pertanto, va condannato  
in ordine a tutti i reati anorittigli in rubri-  
ca alla pena dell'ergastolo, di anni venti di  
reclusione, L. 5.000.000 di multa, mesi due di  
arresto e così complessivamente alla pena del-  
l'ergastolo con isolamento diurno per sei mesi.

— 433 —

Segue la condanna alle pene accessorie previste dalla legge, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

— 434 —

6 - BIGNARDI GABRILO

Imputato del reato di cui si espi

1-22, 25-55 e 58 del precedente n. 27/67 R.O.

Il percorso "politico" di Bignardi Grego - n.d.b. "Gigi" - è indubitabilmente affine a quello di Anzolini Isuro.

Con quest'ultimo, all'inizio di maggio 1968 nelle attività del circolo "Comun" e nel "Collettivo operai-studenti" di Reggio Emilia e cominciò a tessere rapporti con diversi personaggi come Felli, Gallinari, Franceschini e Orsini che costituirono poi il c.d. "nucleo storico" delle Brigate Rosse.

E che nella rigida "gerarchia" della brigata avesse assunto un ruolo di spicco è dimostrato dal fatto che, inserito nel Fronte di Massa e nella Direzione Strategica, divenne, appunto con lo stesso Anzolini, con Moretti e Nicoletto, membro di quel Comitato Esecutivo tristemente noto per avere "gestito" la "campagna di primavera" realizzata secondo le indicazioni degli organi di vertice della associazione.

- 1025 -

Del resto, sin dalle prime indagini effettuate durante il mandato dell'on. Aldo Moro, gli inquirenti acquisirono testimonianze attendibili che negavano la presenza dell'imputato in Via Fani nel momento in cui il commando terrorista portava a termine una azione militare senza precedenti.

Tuttavia simili circostanze potrebbero trovare un riscontro decisivo a seguito della scoperta in Via Monte Novoso a Milano di una base legittima di grande importanza nella quale erano ospitati sia il Bonisoli, sia l'Anzolini, sia la Fantavani.

Senza ripetere in proposito considerazioni che già sono state trattate in modo ampio nelle parti generali, v'è comunque da rimarcare che della documentazione recuperata in quelle circostanze sono emersi tali e tanti elementi di prova a merito del pregiudicato da non lasciare alcun dubbio sugli addebiti che gli sono stati specificamente contestati.

Le successive dichiarazioni accusatorie di Patrizio Paci e Savasta Antonio sono

- 1026 -

servite a completare il quadro dei riferimenti, consentendo di concludere, senza più problemi, che Franco Bonisoli non si limitò solo a dare il suo contributo alla fase ideativa e preparatoria dell'impresa criminosa, ma partecipò materialmente all'agguato del 26 marzo 1978 e, nel periodo della "prigionia" del parlamentare, non mancò di occuparsi delle iniziative intraprese per un continuo rilancio della "propaganda" in varie zone del Paese, per "allentare la pressione delle forze dell'ordine" e per accentuare le difficoltà del Governo e dei partiti politici, mantenendo a questo fine anche i collegamenti con altri sodalizi avversari.

Nè può dimenticarsi che il brigatista fu, insieme al Moretti e alla Brioschi, il fondatore della colonna romana, del nucleo, cioè, che ricevette l'incarico di predisporre gli strumenti, "le strutture" idonee a garantire il successo della intera operazione e che, sul campo, ebbe l'opportunità di manifestare l'elevato grado di efficienza e di "segretezza" raggiunto.

- 437 -

Anche per tale qualità deve necessariamente rispondere di tutti i reati che gli sono stati ascritti in rubrica.

Di conseguenza Boninoli Franco - che è da annoverare tra i principali promotori del nuovo "Partito della Guerriglia" - va condannato alla pena dell'ergastolo, di anni trenta di reclusione, di L. 6.000.000 di multa e così complessivamente alla pena dell'ergastolo con inasprimento diurno per un anno.

Segue la condanna alle pene accessorie previste dalla legge, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 438 -

? - BRAGHETTI ANNA LAURA

Imputata dei reati di cui ai capi 1, 9 - 90, 96 - 105 e 107 - 109 del Procedimento n. 5/82 S.C.

L'imponente mole di elementi probatori acquisiti nel corso della istruzione e nel dibattimento a carico di Anna Laura Bragetti - n.d.b. "Comilla" - è obiettivamente sufficiente per affermare che costei sin dai primi momenti di vita della colonna romana svolse un ruolo ideologico, organizzativo, esecutivo di eccezionale rilevanza.

In realtà, oltre alle precise, univoche, concordanti dichiarazioni di Petricola Ave Maria, Brogi Carlo, Cianfanelli Massimo, Libera Emilia e Savasta Antonio, moltissime fonti documentali e di natura tecnica consentono e dimostrano che l'imputata non si limitò di certo ad una mera attività di teorica "propaganda della lotta armata" o di semplice collaborazione "logistica", ma si distinse in una serie di interventi fondamentali che la porta

- 1090 -

rono ben presto ad assurgere ai vertici del nucleo che agiva nel "polo" della capitale.

Se è vero che per vario tempo gli inquirenti non ebbero conoscenza della reale posizione di preminenza della donna all'interno della struttura e, tanto meno, delle sue materiali responsabilità in ordine ai tragici eventi rivendicati dalle Brigate Rosse, deve comunque convenirsi che già dall'inizio del 1976 l'impegno di "Camilla" si estrinsecò in tutta una gamma di iniziative "mirate", essenziali per le finalità perseguite, dirette ad ampliare le capacità operative del sodalizio.

E', così, pacifico che nell'estate di detto anno cominciò una relazione sentimentale con Bruno Seghetti, con il quale convissse sino al giugno successivo nella casa di Via Laurentina n. 501 di proprietà dei suoi genitori.

E in questo periodo ebbe modo sia di ospitare amici di "Claudio" che facevano riferimento all'aerea dei "Comitati Comunisti", tra cui quel Giancarlo Davoli - "Riccio" - legato

- 1090 -

a Valerio Morucci e Oreste Scalzone, sia di predisporre incontri "strategici" tra i migliori esponenti della banda e nuovi adepti.

Easta, al riguardo, rammentare le riunioni che si tennero in casa di una sua zia, a cui parteciparono gli stessi Seghetti e Morucci, nonché Antonio Savasta, Emilia Libera e Renato Arcaei, i quali ultimi non erano, all'epoca, ancora inseriti a pieno titolo nelle file terroristiche.

Preoccupandosi di rimanere "al coperto", muovendosi con circospezione, continuò a mettersi sempre più in evidenza e il 3 giugno 1977, quale membro della "Triplice", offrì il suo apporto per l'attentato in danno del giornalista Emilio Rossi, deliberato ed organizzato dalla direzione locale composta da Maria Carla Brioschi, Valerio Morucci, Adriana Faranda e Mario Moretti.

Nel contempo, adeguandosi alle rigide regole di comportamento dettate per misure di sicurezza, interruppe i suoi rapporti affettivi con Bruno Seghetti e andò ad abitare in un

- 1091 -

appartamento con box e cantina in Via Montalcini n. 8, comperato per la somma di L.45.000.000.

Nessun dubbio che si trattava - come giustamente posto in risalto dal G.I. - di una base logistica dell'organizzazione, come è lecito dedurre anche dalle modalità di pagamento - cioè mediante assegni emessi su richiesta di persona inesistente - dalla mancata voltura della proprietà al nome della Bragbetti e dalla circostanza che il rogito fu stipulato formalmente solo il 3 agosto 1978, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 191 del 18.5.1978 che introduceva l'obbligo della denuncia dei contratti di affitto e compravendite.

La giovane per poter agire indisturbata comunicò addirittura ai parenti e colleghi di lavoro che si era trasferita a Milano con il fidanzato "Maurizio", ingegnere elettronico.

In effetti, in Via Montalcini, come noto, divise la casa con un uomo, mai identificato, presentato con il falso nome di Altobelli Luigi, al quale risulteranno, anzi,

- 1092 -

intestate le richieste di allaccio delle forniture di luce e gas.

Senza ripetere cose in precedenti ricordate, è tuttavia da sottolineare che l'acquisto dell'immobile rientrò di sicuro in un generale piano di potenziamento della colonna, che fu completato con il procacciamento del covo di Via Albornoz n. 37 da parte della Banda nel luglio del '77, della casa di Via Lombini ad opere di Mariani Gabriella e della monacamere di Via Borgo Vittorio n. 5 da parte di Bruno Segnetti.

Inoltre, la Bragbetti contribuì alla espansione della banda nell'Italia Centrale.

Nell'estate del 1977 si recò in Sardegna insieme al Segnetti, alla Libera e al Savasta per la fondazione della locale colonna delle Brigate Rosse. I quattro dimorarono per alcuni giorni nella villa di Anna Savona e Paolo Savasta, fratello di "Diego", in S. Maria della, prima di imbarcarsi per l'isola.

Indispensabile si rivelò la sua opera in occasione delle vicende del marzo-aggio

- 1095 -

1976: vivendo all'epoca con Prospero Gallinari ebbe la opportunità di "gestire" materialmente la fase drammatica della "prigionia" dell'on. Aldo Moro e tanto basta per farla ritenere pienamente coinvolta nella preparazione, nell'esecuzione dell'eccidio di Via Fani e dell'omicidio del Presidente della D.C.

Nell'autunno successivo, peraltro, i dirigenti della colonna, preoccupati che Polizia e Carabinieri avessero potuto scoprire la vera identità della "Camilla", decisero il suo passaggio in clandestinità.

E costei, nella nuova qualità, non soltanto si dedicò a compiti importantissimi di rilancio del "programma" associativo, collaborando addirittura con Mario Moretti nella ricerca di quei contatti a livello internazionale, di cui ha parlato esplicitamente Carlo Krogi, ma partecipò personalmente a numerosi, efferati attentati.

Con l'assalto di Piazza Nicosia, gli omicidi di Taverna Domenico e Vittorio Bechet, Anna Laura Braghetti dimostrò di meritare

- 1096 -

appieno la fiducia che i suoi compagni le avevano concesso e si conquistò sul campo la "promozione" ad un posto da direzione di colonna.

Né fece mancare la sua "consulenza" ad Ave Maria Petricola allorché si trattò di reperire alloggi da destinare a rifugio di "regolari" e alle riunioni degli organismi della colonna romana.

Da ultimo, deve dirsi che altri elementi, raccolti altrove, al di là delle chiamate in correità, appaiono di tale consistenza accusatoria da esimere la Corte da ulteriori considerazioni.

In sintesi, a concludere le specifiche responsabilità della imputata concorrono:

1) il rinvenimento in suo possesso, all'atto dell'arresto da parte dei Carabinieri del Reparto Operativo, della pistola Herkler Rock mod. P96, cal. 7,65, sicuramente utilizzata nell'impresa di Piazza Nicosia;

2) il rinvenimento in suo possesso della pistola semiautomatica Walter P38 cal.9 parabellum, anch'essa usata in Piazza Nicosia;

- 1095 -

3) il riserimento in suo possesso di appunti su obiettivi da colpire e di documenti ideologici e organizzativi, dattiloscritti e manoscritti, pertinenti alle Brigate Rosse;

4) i costanti ed intensi legami non solo con Braghetti, Callinara, Moretti, Savasta e Libera, ma anche con gli altri componenti della direzione quali, ad esempio, Faccioni, Iannelli, Arzeni, Balzerani e Cacciotti.

5) la presenza nelle base logistiche di Via Silvani, nelle quale sono stati trovati gli elementi di prova di tutti i fatti criminali commessi o compiuti dalla banda. Tra i documenti che riguardano le Braghetti, basterà ricordare quelli che si riferiscono agli stipendi, alle spese per luce, gas, viaggi, indumenti, condomini e rimborsi vari a favore di "Camilla";

6) le lettere in atti provenienti dalle Braghetti, dalle quali si deduce, in modo certo, la sua decisa adesione al disegno della banda;

- 1096 -

7) le dichiarazioni della stessa Braghetti, proclamatasi militante delle Brigate Rosse.

Pertanto Anna Laura Braghetti va condannata alla pena dell'ergastolo, di anni trenta di reclusione, L. 6.000.000 di multa e così complessivamente alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno.

Segue la condanna alle pene accessorie prescritte dalla legge, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 1097 -

R - BRIOCCHI MARIA CARLA

Imputata nei ruoli di cui ai capi 50-55 e 57 del Procedimento n. 31/61 P.C., nonché dei ruoli di cui ai capi 3 - 14 e 16 - 29 del Procedimento n. 5/62 R.G.

Briocchi Maria Carla -n.d.b. "Monica"- già sospettata di essere una militante delle Brigate Rosse, venne arrestata, come detto, il 3 febbraio 1976 a Milano in Piazzale Italia in coincidenza della operazione che portò la DIGOS a scoprire il covo di Corso XXI marzo, ove fu catturato Eiano Calogero.

La donna era in possesso di una pistola Beretta calibro 7,65 parabellum comprata il 10 febbraio 1976 presso l'armeria Tozzi di Roma con un falso documento intestato a Tommaso Fietro.

Si acciterà in seguito che con la stessa licenza era stata acquistata altra arma trovata poi in Viale Giulio Cesare nell'appartamento abitato da Valerio Morucci e Adriana Fandano.

- 1098 -

Accusata, in un primo momento, di aver concorso all'attentato in danno di Publio Pigneri, la Briocchi, interrogata in merito dal G.I., si avvalse della facoltà di non rispondere e dichiarò di essere una "comunista combattente" della organizzazione terroristica.

Nei mentre le indagini istruttorie confermavano la validità delle accuse originarie, dalla confessione di Patrizio Feci gli inquirenti raccolsero elementi per tratteggiare meglio la figura della imputata all'interno del modus vivendi.

Si appurava, così, che costei aveva collaborato, tra la fine del 1975 e gli inizi del 1976, alla costituzione della colonna romana con il Moretti e il Bonisoli: in seguito, era ritornata al nord dopo una fase convulsa, in cui erano state messe a segno iniziative clamorose che avevano "consolidato" la nuova struttura.

Anzi, proprio nella capitale e nella sua qualità aveva provveduto a riscuotere la quota del riscatto pagato per la liberazione dei

- 1105 -

Annunziato Franco, Roberto Cappelli e Stroppe  
polstini", con i quali ideò nel maggio del 1978  
l'attentato al Centro di calcolo dell'VIII Con-  
gresso di Piazza Sansepolcra, in base alle notizie  
fornite da Arnaldo May, "sarebbe servito in via  
provvisoria come banca dati sul terrorismo".

Comunque, dopo questa azione, fallita  
"perché non aveva funzionato niente", insieme  
al May e a Norma Andriani - i quali, subito do-  
po la conclusione del sequestro di Aldo Moro, g-  
vevano stabilito dei rapporti con le Brigate Ros-  
se - si incontrò con Bruno Seghetti e Prospero  
Gallinari entrando, quindi, a far parte di deg-  
ta organizzazione.

Senza ripetere cose già note, va, in  
sintesi, rammentato che Carlo Brogi fu inserito  
nel giugno 1978 nella brigata logistica e, per  
la natura del lavoro svolto che gli consentiva  
di girare senza creare sospetti per il mondo,  
gli furono immediatamente affidati incarichi de-  
licati.

Su suggerimento e su richiesta di Val-  
erio Morucci si procurò all'estero armi, esplosi-

- 1104 -

vi, caricatori, pezzi per modificare Winchester  
e fucili.

Nell'autunno, inoltre, conobbe proprio  
Mario Moretti che ebbe modo di accompagnare a  
Parigi per una serie di riunioni con esponenti  
della R.A.F. : nella città francese incontrò  
anche Anna Laura Braghetti con la quale affig-  
tò un appartamento in Rue des Dames.

Al rientro a Roma, "per le sue avven-  
ture parigine", "la perdita del posto all'Al-  
italia" e "il fatto che ogni tanto incontrava  
Norma Andriani", venne aspramente criticato  
da Prospero Gallinari che addirittura "lo re-  
trocesse da irregolare a contatto".

Il prevenuto continuò tuttavia a man-  
tenere legami con militanti della colonna ro-  
mana e, in particolare, con Adriana Faranda che  
all'epoca era alla guida di un nucleo della "Con-  
tro", in cui operavano anche l'Andriani e Ma-  
re Nenni.

Senonché, stava maturando la scelta  
che avrebbe determinato la rottura tra Valerio  
Morucci, "Alessandra" e il resto della banda.

- 1105 -

E allorché costoro, alla fine del febbraio 1979, abbandonarono i vecchi compagni, portando con sé armi, munizioni e danaro, anche Carlo Brogi li seguì con il May, Cianfanelli, Andriani e "Lina".

Ma poi, al momento della "proposta di costituzione del Movimento Comunista Rivoluzionario", egli, d'accordo con Norma Andriani, non accettò e ricercò altre soluzioni esistenziali.

Le indagini della magistratura e i provvedimenti restrittivi adottati a suo carico, lo indussero a rendersi latitante.

Orbene, non v'è dubbio, in considerazione di quanto esposto nella parte generale, che l'imputato debba esser riconosciuto responsabile dei fatti esaminati in questa sede, avendo compiuto attività di grande rilievo, indispensabili per portare avanti la "strategia di lotta" del socialismo e per assicurare allo stesso mezzi di sopravvivenza.

Senza spendere al riguardo altre parole, non può, comunque, non rilevarsi che, nei limiti delle sue cognizioni, Brogi Carlo ha rilascia-

- 1106 -

te ampissime dichiarazioni confessionarie sui propri comportamenti illegali ed ha consegnato alla Corte un materiale probatorio di eccezionale valore per individuare e colpire gli autori di gesti criminali efferati, per capire i "meccanismi" interni dell'associazione, per qualificare iniziative anti-giuridiche su cui non si era mai riusciti a far completa luce, per delineare una rete di collegamenti in ordine ai quali occorrerà ancora approfondire le indagini.

Manifestando una radicale dissociazione dalla lotta armata, costui ha, in definitiva, prestato una concreta ed efficace collaborazione sia ai giudici chiamati a decidere su vicende irripetibili, sia, indirettamente, alle altre autorità impegnate in difficilissime inchieste.

È merito, pertanto, che nei suoi confronti sia applicata per intero la normativa "prenatale" introdotta dalla legge 29 maggio 1982 n. 304.

Concesse le attenuanti previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della detta legge, ritenute prevalenti sulle aggravanti elencate

- 1107 -

in rubrica, il Brogi va condannato alla pena adeguata di anni dieci di reclusione, f. 500.000 di multa e mesi uno di arresto (p.b. per l'omicidio anni 12 di reclusione, diminuita a 9 anni di reclusione per il secondo comma delle art. 3 ed aumentata per la continuazione; 10 giorni quaranta di arresto per le contravvenzioni diminuita per il comma citato) e dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

A pena espiata va sottoposto a libertà vigilata per il periodo di tre anni.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 1108 -

10 - CACCIOTTI GIULIO

Imputato dei reati di cui ai capi 14-90 e 96-103 del Procedimento n. 5/82 R.G.

Praticamente sconosciuto agli inquirenti sino agli inizi del 1981, quando ancora era in corso il sequestro del dott. Giovanni D'Urso, Cacciotti Giulio fu chiamato in causa da Petricola Ave Maria e Cianfanelli Massimo, che fornirono una messe di informazioni accusatorie di fronte alle quali l'interessato non ha saputo o voluto opporre alcuna utile difesa.

Entrato sicuramente nelle Brigate Rosse intorno alla metà del 1977, "Andrea" venne subito in contatto con i maggiori esponenti della colonna, tra i quali, in particolare, Adriana Faranda e Francesco Piccinini.

Con questi ultimi, in effetti, egli ebbe ricorrenti riunioni "politiche", discutendo del reclutamento della stessa Petricola e, anzi, offrendo le debite garanzie sulla serietà e convinzione della scelta della donna.

- 1109 -

Negli incontri con Piccioni, discusse, in specie, della situazione politica generale, dell'attacco "al cuore dello Stato", della propaganda armata e analizzò i documenti di volte in volte divulgati dall'organizzazione.

Già il 19 aprile 1978 fu tra gli esecutori dell'assalto alla Caserma "Palano".

E non v'è dubbio, quindi, anche alla luce delle considerazioni esposte, che recitò un ruolo di primo piano nel complesso disegno criminoso, poi enfaticamente definito "campagna di primavera", che ha avuto il suo "momento più alto" nell'eccidio di Via Fani, nella cattura e nell'omicidio dell'on. Aldo Moro.

Sciolta la brigata universitaria composta da Libera, Cianfanelli, Savasta, Spadecchini e Piunti, nel settembre del 1978 Gallinari e Seghetti costituirono a Roma la brigata logistica nella quale furono inseriti il Piccioni, "che ne divenne capo", Cianfanelli, May e lo stesso Cacciotti.

Costui, nel corso di molteplici appuntamenti con "i compagni" al Caffè du Parc

- 1110 -

all'Aventino, ricevette, insieme agli altri, da Valerio Morucci adeguate direttive circa il lavoro da compiere all'interno del gruppo.

Ancora, in settembre, in un cantiere sulla Cassia o sulla Flaminia, partecipò ad una esercitazione con armi portate da Piccioni, usando due pistole ed un fucile a pompa, verosimilmente quello che sarebbe stato impiegato contro Antonio Varisco.

La prova fu effettuata in preparazione dell'attentato contro Girolamo Tartagliano e di ulteriori iniziative "destabilizzanti".

In verità, il 24 ottobre 1978, il Cacciotti concorse con May, Piccioni, Morucci e Cianfanelli, all'agguato in danno delle guardie della "Volante IV", che era stato preceduto da una "inchiesta" condotta da May, Piccioni e Morucci.

Dopo un sopralluogo svolto da May e Cianfanelli, furono messi a punto i particolari dell'impresa e il ruolo di ciascuno dei componenti del comando.

- 7119 -

All'arrivo della Volante, richiamato dalle falsa segnalazione della presenza di individui sospetti in Via della Batteria Nomentana, il Cacciotti e il Cianfanelli lanciarono bottiglie incendiarie sul tetto della macchina. E allorché gli agenti uscirono dal veicolo, Piccioni esplose uno o due colpi con il facile a pompa, mentre Morucci sparò con una calibro 9 contro la garitta vuota della vicina caserma, per scoraggiare una eventuale reazione dei militari.

Eseguita l'azione, secondo le modalità previste, Cacciotti si allontanò con Piccioni, Morucci e May a bordo di una Fiat 1100 che era stata in precedenza da lui rubata.

Invece, il Cianfanelli fuggì a piedi.

Nel dicembre del 1978, partecipò anche all'organizzazione del tentato omicidio degli uomini della scorta dell'on. Galloni, che non registrò conseguenze più tragiche per l'inceppamento del mitra M12, nel cui caricatore erano state inserite più cartucce del necessario.

Del fatto egli parlò il giorno succes-

- 7120 -

sivo, con notevole precisione, insieme a May, Piccioni e Morucci.

Un paio di giorni dopo, Cacciotti avrebbe dovuto condurre a termine una nuova impresa: il Col. Cornacchia Antonio, attirato in una treppola in Piazza dei Quattro Venti da Barbara Balzerani con una comunicazione pretesuosa, sarebbe stato atteso sul posto da un nucleo di fuoco guidato da Valerio Morucci, a cui era stato affidato il compito di uccidere materialmente l'ufficiale dei Carabinieri.

Il Cacciotti - armato di un fucile da caccia a canne mozze - aveva nella circostanza mansioni di appoggio.

Ma il disegno dei criminali fu, però, scompaginato dal mancato arrivo della vittima predestinata.

Il 18 febbraio 1979, "Andrea", impugnan- do una "Luger" cal. 9, perpetrò con Cianfanelli, Morucci, May e Piccioni la rapina delle due Alfette nel garage di Via Salaria.

Il 29 marzo 1979, quando già si era verificata "la spaccatura" di Morucci e dei suoi

- 1153 -

servizi del resto delle Brigate Rosse. Cacciotti Giulio prese parte all'assassinio di Italo Schettini, che egli ebbe a definire, secondo il Cianfanelli, un "obiettivo giusto e qualificato": mentre il Cacciotti "teneva a bada" il portiere dello stabile, Bruno Seghetti si incaricò di scaricare la sua pistola sul consigliere provinciale della D.C..

E, da ultimo, il 3 maggio 1979 si presentò con un folto plotone di brigatisti in Piazza Nicosia per compiere una delle operazioni più sanguinose rivendicate dalla colonna romana.

Nel frattempo l'imputato non trascurò di interessarsi di altri imponenti di natura logistica, tanto che, mantenendo sempre stretti rapporti con Seghetti, Iannelli, Braghetti, Ricciardi, Pancelli, Libere, Marina Petrella, Stefano Petrella, Novelli e Savasta, si preoccupò del reperimento di alcune importanti basi per conto dell'organizzazione.

Seguendo le istruzioni di "Bocco", responsabile del settore, effettuò, nel corso

- 1154 -

del 1979, una attenta ricerca di ville dotate di requisiti di sicurezza - isolate ma non lontane da altri villini, ben collegate con mezzi pubblici, non lontane dai negozi - nella zona del litorale romano compresa tra Fregene e Santa Marinella e in quella dei Castelli Romani.

E nonostante la partenza, nel maggio del 1979, per il servizio militare, continuò ad avere contatti con i vertici della colonna e a dare il suo contributo alle iniziative intraprese.

Così, successivamente all'arresto di Prospero Gallinari e Nanni Mora, incontrò Iannelli, Piccioni e Braghetti, i quali riferirono, anche in presenza della Petricola, della telefonata minatoria ai sanitari dell'ospedale San Giovanni, nel quale era ricoverato "Giuseppe", all'epoca legato alla stessa Braghetti.

Ed ancora - nell'ottobre-novembre 1979 - si recò nella villa di Cerenova Costantica, nella quale era in pieno svolgimento una riunione della direzione di colonna con Iannelli,

- 1115 -

"Camilla", Piccioni e Seghetti.

In occasione di un'altra visita nel covo suddetto, aiutò la Petricola a battere e macchinare uno studio sul mass-media e a redigere schede riguardanti giornalisti che lavoravano prevalentemente nel "polo romano".

Dopo gli arresti del maggio 1980, il Cacciotti, davanti al cinema Rialto, si vide con Iannelli Maurizio, nominato capo colonna, che gli accennò alla grave situazione nella quale si era venuta a trovare la struttura locale per effetto dell'ultima retata della P.C. e tentò di stabilire sulla scorta di un organigramma in suo possesso quali fossero i brigatisti non ancora individuati o rimasti in libertà.

Su richiesta di "Dario", si pose, condivato dalla Petricola, in cerca di una casa prima nei dintorni di Ostia e quindi a Torvaianica, ove, alla fine di maggio 1980 prese in locazione un villino di proprietà di Domenico Franciosini, messo a disposizione di "Nanni", un irregolare appartenente al settore logisti-

- 1116 -

co, "Angela" e "Nadia".

Nel contesto, Iannelli gli consigliò di sposare la Petricola e di andare ad abitare in un luogo "sicuro" nel quale dovevano essere ospitati due "regolari".

Ancora, nel giugno, ricevette l'incarico di rintracciare un nuovo alloggio lungo la fascia costiera tra San Felice e Terracina, ma, avendo i proprietari interpellati prospettato l'esigenza di denunciare all'autorità di P.S. il relativo contratto, come prescritto dalla legge, al Cacciotti e alla Petricola non restò che indirizzare l'indagine nella zona di Tor S. Lorenzo.

Qui, i due reperirono il villino di Via dei Triliani di proprietà dell'avv. Galetaria e vi trasferirono documenti ed altre cose della banda, effettuandone il trasloco da quello del Franciosini.

In seguito, verso la metà di luglio 1980, ebbe modo di incontrare Barbara Balsera che riconobbe subito, malgrado avesse cambiato il taglio dei capelli. Alla fine di luglio il Cacciotti, proseguendo nella sua atti-

- 1147 -

vità, tramite agenzia affittò a Levinio - lido delle Sirene - un villino in cui si nasconero "Nani", Libera, Pancelli e, quindi, Marina Pancelli e Luigi Novelli.

Neperi, da ultimo, per il mese di settembre 1980, un'altro appartamento in Torvaianica, nel quale si rifugiarono le stesse persone ospitate a Levinio.

Durante una riunione, anzi, la lettura della bozza della risoluzione della Direzione Strategica offrì al Pancelli le spunte per una serrata discussione sulla necessità di interventi nei quartieri e nelle carceri.

Nel mese di ottobre accolse nella sua abitazione legale il Pancelli, che sperò alloché si diffuse la notizia di una possibile "individuazione" del Cacciotti ad opera degli inquirenti, informati sulle vicende romane da un elemento dell'organizzazione arrestato a Genova.

Altri incontri con "Walter" il Cacciotti li ebbe anche dopo la cattura di "Dario" in diverse località di Roma.

- 1148 -

In uno di essi il Pancelli parlò del dissidio della "Walter Alasia", dell'assalto a Piazza Nicosia e della gestione del sequestro del dott. D'Urso.

Una conferma decisiva delle precise responsabilità del Cacciotti nella lunga stagione di violenza è venuta proprio dalle confessioni di Emilio Libera e Antonio Savasta, i quali, oltre a ribadire, per quanto a loro conoscenza, che "Andrea" fu presente in prima fila in talune delle azioni descritte in precedenza, hanno aggiunto che fece parte, insieme ad Arzeni, Iannelli e "Livio", anche del commando che perpetrò l'omicidio di Mariano Scimiti.

Appena ricordato che moltissimi documenti recuperati in Via Silvani dimostrano obiettivamente che l'imputato fu un abituale frequentatore della base, nei confronti dello stesso deve in questa sede adottarsi una pronuncia di colpevolezza dura, severa.

Per tanto Cacciotti Giulio va condannato alle pene dell'ergastolo, di anni trenta

- 1119 -

di reclusione, L. 6.000.000 di multa e così complessivamente alle pene dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno.

Segue la condanna alle pene accessorie previste dalla legge, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 1120 -

71 - CAPITELLI MARCO

Imputato dei reati di cui ai capi 7 e 67 - 88 del Procedimento n. 5/82 R.O.

Capitelli Marco venne individuato dagli inquirenti a seguito degli accertati servizi di pedinamento espletati dai Carabinieri del Reparto Operativo nell'ambito delle indagini sulla colonna romana delle Brigate Rosse.

In realtà, nel pomeriggio del 2 maggio 1980, in Piazza Caduti della Montagnola, gli investigatori dell'Arma sorpresero e fotografarono l'imputato in compagnia di Arreni Renato, Conisti Otello, Edmondo Scroppelattini, Antonello Facchiaretti e Iacomino Rite, i quali erano arrivati sul posto percorrendo itinerari diversi.

Costoro si trattarono e discussero per alcune ore e si allentarono poi, dopo essersi separati, a bordo di mezzi pubblici.

Ma, nel corso della istruzione, ben altri elementi accusatori sono stati acquisiti a carico del giudicato.

- 1121 -

Avendo Marino Falotto chiamato in cor-  
reltà il Conisti, Stroppolstini, Legna Tommaso,  
Innocenzi Giovanni e Martini Rolando, indicati  
come componenti di una struttura terroristiche  
periferica operante nella zona Appio-Tiburtino,  
gli accertamenti disposti dal magistrato titò  
lare dell'inchiesta e gli esiti degli interrogatori  
di detti sospetati, hanno finito per  
provare senza ombra di dubbio che il Capitelli  
faceva parte del gruppo armato capeggiato in  
pratica dallo Stroppolstini e che, in tale ve-  
ste, egli intervenne ad una serie di "riunioni  
ristrette", tenutesi verso la fine del 1978 e  
i primi del 1979, nel corso delle quali si par-  
lò della necessità della lotta armata, delle  
iniziative da assumere nei quartieri, di "in-  
chieste" nei confronti di personaggi politici  
periferici.

Oli incontri si svolsero in casa del  
Martini, di Giovanni Innocenzi e, molto spes-  
so, nell'abitazione dello stesso Capitelli.

Ad alcuni di essi fu presente proprio  
quel Bruno Seghetti che all'epoca era un "mili-

- 1122 -

tante" di vertice delle Brigate Rosse.

Le precise, univoche affermazioni re-  
se in proposito da Martini Rolando, Legna Tom-  
maso, Cavani Augusto e Conisti Otello, il que-  
le, anzi, ha asserito di aver visto Renato  
Arreni in altre occasioni insieme a Stroppola-  
tini e al Capitelli, sono servite a chiarire  
la posizione di quest'ultimo.

Rinviamo a quanto si dirà per gli al-  
tri interessati, v'è da sottolineare che il Ca-  
pitelli in sede di interrogatorio ha negato  
ogni addebito; ha escluso, nonostante gli sig-  
no state mostrate le fotografie scattate dai  
Carabinieri il 2 maggio 1980, di essere stato  
nella circostanza in Piazza Caduti della Mon-  
tagnola; ha dichiarato di non conoscere Coni-  
sti Otello; addirittura ha contestato di esse-  
re la persona raffigurata nel fotogramma al-  
legato al relativo rapporto inviato all'A.D.;  
ha assunto un atteggiamento arrogante allorchè  
è stato invitato ad accennare ai suoi rappor-  
ti con Renato Arreni.

In dibattimento, in verità, ha parzial-

- 1123 -

mente modificato la sua linea difensiva, ma, pur ammettendo di essersi incontrato sovente con i suoi compagni, ha cercato di minimizzare la natura, i contenuti dei convegni, ed ha fornito, comunque, giustificazioni di estrema genericità, contraddette da una mole imponente di elementi probatori.

E a nulla sono valsi gli inviti della Corte a meditare sulle conseguenze di una simile condotta.

Orbene, anche sulla base delle testimonianze di Brogi Carlo e di Emilia Libera, che hanno precisato il contesto nel quale agiva il nucleo in questione, deve convenirsi che il prevenuto, anche se inserito in una organizzazione eversiva, non fu mai inquadrato nelle file delle Brigate Rosse.

Portanto in questa sede deve esser riconosciuto colpevole del reato di banda armata, come specificato nel dispositivo, in qualità di promotore, costituente, organizzatore e dirigente di un nucleo del Movimento Proletario di Resistenza Offensiva, nonché dei delitti

- 1124 -

contestati di capi 67 - 68 - 69 e 70 della rubrica, tutti sussistenti sotto il profilo soggettivo ed oggettivo.

E va condannato, per la gravità degli addebiti, per il ruolo esercitato e per la sua personalità, alla pena adeguata di anni tredici di reclusione, L. 1.500.000. di multa (p.b. per la banda armata anni 11 di reclusione, aumentata per la continuazione) e interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

A pena espiata va sottoposto a libertà vigilata per il periodo di tre anni.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

Invece, Capitelli Marco deve essere assolto dalle restanti imputazioni per non aver commesso il fatto.

E' ben evidente, per quanto esposto nella parte generale, che detti gruppi armati diffusi sul territorio, pur collegati attraverso "regolari" o "irregolari" con le Brigate Rosse, svolgevano un'attività autonoma e non avevano un rapporto organico con il sodalizio

- 425 -

"maggior".

In tale situazione, pertanto, è da escludere che degli specifici episodi criminosi perpetrati da brigatisti possano essere ritenuti automaticamente responsabili coloro che, nell'ambito di un peculiare raggruppamento avente proprie strutture, si siano limitati a "praticare" un'opera di supporto e di fiancheggiamento, per altri versi censurabile secondo i principi della legge penale.

- 426 -

12 - CAVANI AUGUSTO

Imputato dei reati di cui ai capi 1, 67 -70 e 93 del Procedimento n. 5/82 R.G.

Cavani Augusto - n.d.b. "Enrico" - è colpevole dei delitti contestati in rubrica.

L'imputato è stato chiamato in causa dalle specifiche affermazioni di Pallotto Marino il quale, assumendo una posizione di aperta dissociazione dalla lotta armata, ha confessato agli inquirenti fatti e circostanze che nel corso della stessa fase istruttoria e nel dibattimento hanno trovato puntuale e vivace riscontro in ulteriori fonti processuali.

Secondo il Pallotto, dunque, l'imputato verso la fine del 1976 entrò a far parte, insieme a lui, a Martini Rolando, Conisti Otello, Lagna Tommaso, Stroppolatini Edmondo ed altri, di un gruppo armato operante nella zona Appio-Tiburtino e nell'ambito del Movimento Proletario di Resistenza Offensiva.

In tale contesto egli intervenne ad alcune riunioni che si tennero nel domicilio

- 1177 -

del Legna e del Martini, durante le quali si discusse, sulla base dei documenti delle Brigate Rosse, delle attività da compiere nei quartieri nell'ottica propria dell'organizzazione terroristica e si interessò, sempre con il Legna e il Coniati, all'acquisto di una partita di armi, tra cui un mitra, una 357 magnum, una 38 special, una calibro 32, affidate in custodia prima al Legna e poi al Pallotto.

Inoltre, il prevenuto concorse con Coniati e Legna ad una rapina in danno dell'Ufficio Cambi di Roma e, alla fine del gennaio 1979, al tentativo di consumazione di un attentato, in effetti non riuscito, nei confronti di una giornalista americana.

Pesto dinanzi ad accuse così stringenti, il Cavani ha ammesso di aver militato in un nucleo eversivo costituitosi nel quartiere Appio-Tiburtino, nel quale erano inseriti Coniati Otello, Edmondo Stroppolati, Tommaso Legna, Marino Pallette, Rolando Martini, Capitelli Marco e Innocenzi Giovanni.

- 1178 -

Ha spiegato di avere iniziato all'università, negli ultimi mesi del 1976, a discutere di letture ardate, assistendo a numerose assemblee nelle quali erano dibattuti i problemi del lavoro nero, dell'autoriduzione, "di contro-informazione e intervento politico nel territorio".

Dopo aver posto in evidenza che furono organizzate diverse "riunioni ristrette" sia in casa del Legna e del Martini, sia nell'abitazione dell'Innocenzi con i predetti compagni e con Eruno Seghetti, il Cavani ha precisato, ancora, che nelle occasioni, mentre Stroppolati esaltava le "funzioni guide delle Brigate Rosse", il Seghetti si preoccupava di spiegare "i sistemi e le azioni dei brigatisti".

Altri incontri - circa "una decina" - si svolsero nell'appartamento di Capitelli Marco, che pure era "del gruppo armato facente capo a Stroppolati".

Costui, anzi, fornì anche denaro, proveniente dal cambio di dollari, per l'acquisto di armi da impiegare in azioni terroristiche.

- 1105 -

Annunziato Franco, Roberto Cappelli e Stropolastini", con i quali ideò nel maggio del 1978 l'attentato al Centro di calcolo dell'VIII Comandante di Piazza Sansepolcro, in base alle notizie fornite da Arnaldo May, "sarebbe servito in via provvisoria come banca dati sul terrorismo".

Comunque, dopo questa azione, fallita "perché non aveva funzionato niente", insieme al May e a Norma Andriani - i quali, subito dopo la conclusione del sequestro di Aldo Moro, avevano stabilito dei rapporti con le Brigate Rosse - si incontrò con Bruno Seghetti e Prospero Gallinari entrando, quindi, a far parte di detta organizzazione.

Senza ripetere cose già note, va, in sintesi, rammentato che Carlo Brogi fu inserito nel giugno 1978 nella brigata logistica e, per la natura del lavoro svolto che gli consentiva di girare senza creare sospetti per il mondo, gli furono immediatamente affidati incarichi delicati.

Su suggerimento e su richiesta di Valerio Morucci si procurò all'estero armi, esplosivi,

- 1104 -

vi, caricatori, pezzi per modificare Winchester e fucili.

Nell'autunno, inoltre, conobbe proprio Mario Moretti che ebbe modo di accompagnare a Parigi per una serie di riunioni con esponenti della R.A.F. : nella città francese incontrò anche Anna Laura Braghetti con la quale affittò un appartamento in Rue des Dames.

Al rientro a Roma, "per le sue avventure parigine", "la perdita del posto all'Alitalia" e "il fatto che ogni tanto incontrava Norma Andriani", venne aspramente criticato da Prospero Gallinari che addirittura "lo retrocesse da irregolare a contatto".

Il prevenuto continuò tuttavia a mantenere legami con militanti della colonna romana e, in particolare, con Adriana Faranda che all'epoca era alla guida di un nucleo della "Centro", in cui operavano anche l'Andriani e Nerone Nenni.

Senonché, stava maturando la scelta che avrebbe determinato la rottura tra Valerio Morucci, "Alessandra" e il resto della banda.

- 1105 -

E allorché costoro, alla fine del febbraio 1979, abbandonarono i vecchi compagni, portando con sé armi, munizioni e danaro, anche Carlo Brogi li seguì con il May, Cianfanelli, Andriani e "Lina".

Ma poi, al momento della "proposta di costituzione del Movimento Comunista Rivoluzionario", egli, d'accordo con Norma Andriani, non accettò e ricercò altre soluzioni esistenziali.

Le indagini della magistratura e i provvedimenti restrittivi adottati a suo carico, lo indussero a rendersi latitante.

Orbene, non v'è dubbio, in considerazione di quanto esposto nella parte generale, che l'imputato debba esser riconosciuto responsabile dei fatti esaminati in questa sede, avendo compiuto attività di grande rilievo, indispensabili per portare avanti la "strategia di lotta" del socialismo e per assicurare allo stesso mezzi di sopravvivenza.

Senza spendere al riguardo altre parole, non può, comunque, non rilevarsi che, nei limiti delle sue cognizioni, Brogi Carlo ha rilascia-

- 1106 -

te ampie dichiarazioni confessionarie sui propri comportamenti illegali ed ha consegnato alla Corte un materiale probatorio di eccezionale valore per individuare e colpire gli autori di gesti criminali efferati, per capire i "meccanismi" interni dell'associazione, per qualificare iniziative anti-giuridiche su cui non si era mai riusciti a far completa luce, per delineare una rete di collegamenti in ordine ai quali occorrerà ancora approfondire le indagini.

Manifestando una radicale dissociazione dalla lotta armata, costui ha, in definitiva, prestato una concreta ed efficace collaborazione sia ai giudici chiamati a decidere su vicende irripetibili, sia, indirettamente, alle altre autorità impegnate in difficilissime inchieste.

È merito, pertanto, che nei suoi confronti sia applicata per intero la normativa "prenatale" introdotta dalla legge 29 maggio 1982 n. 304.

Concesse le attenuanti previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della detta legge, ritenute prevalenti sulle aggravanti elencate

- 1107 -

in rubrica, il Brogi va condannato alla pena adeguata di anni dieci di reclusione, f. 500.000 di multa e mesi uno di arresto (p.b. per l'omicidio anni 12 di reclusione, diminuita a 9 anni di reclusione per il secondo comma delle art. 3 ed aumentata per la continuazione; 10 giorni quaranta di arresto per le contravvenzioni diminuita per il comma citato) e dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

A pena espiata va sottoposto a libertà vigilata per il periodo di tre anni.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 1108 -

10 - CACCIOTTI GIULIO

Imputato dei reati di cui ai capi 14-90 e 96-103 del Procedimento n. 5/82 R.G.

Praticamente sconosciuto agli inquirenti sino agli inizi del 1981, quando ancora era in corso il sequestro del dott. Giovanni D'Urso, Cacciotti Giulio fu chiamato in causa da Petricola Ave Maria e Cianfanelli Massimo, che fornirono una messe di informazioni accusatorie di fronte alle quali l'interessato non ha saputo e voluto opporre alcuna utile difesa.

Entrato sicuramente nelle Brigate Rosse intorno alla metà del 1977, "Andrea" venne subito in contatto con i maggiori esponenti della colonna, tra i quali, in particolare, Adriana Faranda e Francesco Piccinini.

Con questi ultimi, in effetti, egli ebbe ricorrenti riunioni "politiche", discutendo del reclutamento della stessa Petricola e, anzi, offrendo le debite garanzie sulla serietà e convinzione della scelta della donna.

- 1109 -

Negli incontri con Piccioni, discusse, in specie, della situazione politica generale, dell'attacco "al cuore dello Stato", della propaganda armata e analizzò i documenti di volte in volte divulgati dall'organizzazione.

Già il 19 aprile 1978 fu tra gli esecutori dell'assalto alla Caserma "Palano".

E non v'è dubbio, quindi, anche alla luce delle considerazioni esposte, che recitò un ruolo di primo piano nel complesso disegno criminoso, poi enfaticamente definito "campagna di primavera", che ha avuto il suo "momento più alto" nell'eccidio di Via Fani, nella cattura e nell'omicidio dell'on. Aldo Moro.

Sciolta la brigata universitaria composta da Libera, Cianfanelli, Savasta, Spedecchi e Piunti, nel settembre del 1978 Gallinari e Seghetti costituirono a Roma la brigata logistica nella quale furono inseriti il Piccioni, "che ne divenne capo", Cianfanelli, May e lo stesso Cacciotti.

Costui, nel corso di molteplici appuntamenti con "i compagni" al Caffè du Parc

- 1110 -

all'Aventino, ricevette, insieme agli altri, da Valerio Morucci adeguate direttive circa il lavoro da compiere all'interno del gruppo.

Ancora, in settembre, in un cantiere sulla Cassia o sulla Pianina, partecipò ad una esercitazione con armi portate da Piccioni, usando due pistole ed un fucile a pompa, verosimilmente quello che sarebbe stato impiegato contro Antonio Varisco.

La prova fu effettuata in preparazione dell'attentato contro Girolamo Tartagliano e di ulteriori iniziative "destabilizzanti".

In verità, il 24 ottobre 1978, il Cacciotti concorse con May, Piccioni, Morucci e Cianfanelli, all'agguato in danno delle guardie della "Volante IV", che era stato preceduto da una "inchiesta" condotta da May, Piccioni e Morucci.

Dopo un sopralluogo svolto da May e Cianfanelli, furono messi a punto i particolari dell'impresa e il ruolo di ciascuno dei componenti del comando.

- 7119 -

All'arrivo della Volante, richiamato dalle false segnalazioni della presenza di individui sospetti in Via della Batteria Nomentana, il Cacciotti e il Cianfanelli lanciarono bottiglie incendiarie sul tetto della macchina. E allorché gli agenti uscirono dal veicolo, Piccioni esplose uno o due colpi con il facile a pompa, mentre Morucci sparò con una calibro 9 contro la garitta vuota della vicina caserma, per scoraggiare una eventuale reazione dei militari.

Eseguita l'azione, secondo le modalità previste, Cacciotti si allontanò con Piccioni, Morucci e May a bordo di una Fiat 1100 che era stata in precedenza da lui rubata.

Invece, il Cianfanelli fuggì a piedi.

Nel dicembre del 1978, partecipò anche all'organizzazione del tentato omicidio degli uomini della scorta dell'on. Galloni, che non registrò conseguenze più tragiche per l'inceppamento del mitra M12, nel cui caricatore erano state inserite più cartucce del necessario.

Del fatto egli parlò il giorno succes-

- 7120 -

sivo, con notevole precisione, insieme a May, Piccioni e Morucci.

Un paio di giorni dopo, Cacciotti avrebbe dovuto condurre a termine una nuova impresa: il Col. Cornacchia Antonio, attirato in una trappola in Piazza dei Quattro Venti da Barbara Balzerani con una comunicazione pretesuosa, sarebbe stato atteso sul posto da un nucleo di fuoco guidato da Valerio Morucci, a cui era stato affidato il compito di uccidere materialmente l'ufficiale dei Carabinieri.

Il Cacciotti - armato di un fucile da caccia a canne mozze - aveva nella circostanza mansioni di appoggio.

Ma il disegno dei criminali fu, però, scompaginato dal mancato arrivo della vittima predestinata.

Il 18 febbraio 1979, "Andrea", impugnan- do una "Luger" cal. 9, perpetrò con Cianfanelli, Morucci, May e Piccioni la rapina delle due Alfette nel garage di Via Salaria.

Il 29 marzo 1979, quando già si era verificata "la spaccatura" di Morucci e dei suoi

- 1153 -

segnavi dal resto delle Brigate Rosse. Cacciotti Giulio prese parte all'assassinio di Italo Schettini, che egli ebbe a definire, secondo il Cianfanelli, un "obiettivo giusto e qualificato": mentre il Cacciotti "teneva a bada" il portiere dello stabile, Bruno Seghetti si incaricò di scaricare la sua pistola sul consigliere provinciale della D.C..

E, da ultimo, il 3 maggio 1979 si presentò con un folto plotone di brigatisti in Piazza Nicosia per compiere una delle operazioni più sanguinose rivendicate dalla colonna romana.

Nel frattempo l'imputato non trascurò di interessarsi di altri imponenti di natura logistica, tanto che, mantenendo sempre stretti rapporti con Seghetti, Iannelli, Braghetti, Ricciardi, Pancelli, Libere, Marina Petrella, Stefano Petrella, Novelli e Savasta, si preoccupò del reperimento di alcune importanti armi per conto dell'organizzazione.

Seguendo le istruzioni di "Bocco", responsabile del settore, effettuò, nel corso

- 1154 -

del 1979, una attenta ricerca di ville dotate di requisiti di sicurezza - isolate ma non lontane da altri villini, ben collegate con mezzi pubblici, non lontane dai negozi - nella zona del litorale romano compresa tra Fregene e Santa Marinella e in quella dei Castelli Romani.

E nonostante la partenza, nel maggio del 1979, per il servizio militare, continuò ad avere contatti con i vertici della colonna e a dare il suo contributo alle iniziative intraprese.

Così, successivamente all'arresto di Prospero Gallinari e Nanni Mora, incontrò Iannelli, Piccioni e Braghetti, i quali riferirono, anche in presenza della Petricola, della telefonata minatoria ai sanitari dell'ospedale San Giovanni, nel quale era ricoverato "Giuseppe", all'epoca legato alla stessa Braghetti.

Ed ancora - nell'ottobre-novembre 1979 - si recò nella villa di Cerenova Costantica, nella quale era in pieno svolgimento una riunione della direzione di colonna con Iannelli,

- 1115 -

"Camilla", Piccioni e Seghetti.

In occasione di un'altra visita nel covo suddetto, aiutò la Petricola a battere e macchinare uno studio sul mass-media e a redigere schede riguardanti giornalisti che lavoravano prevalentemente nel "polo romano".

Dopo gli arresti del maggio 1980, il Cacciotti, davanti al cinema Rialto, si vide con Iannelli Maurizio, nominato capo colonna, che gli accennò alla grave situazione nella quale si era venuta a trovare la struttura locale per effetto dell'ultima retata della P.C. e tentò di stabilire sulla scorta di un organigramma in suo possesso quali fossero i brigatisti non ancora individuati o rimasti in libertà.

Su richiesta di "Dario", si pose, condivato dalla Petricola, in cerca di una casa prima nei dintorni di Ostia e quindi a Torvaianica, ove, alla fine di maggio 1980 prese in locazione un villino di proprietà di Domenico Franciosini, messo a disposizione di "Nanni", un irregolare appartenente al settore logisti-

- 1116 -

co, "Angela" e "Nadia".

Nel contesto, Iannelli gli consigliò di sposare la Petricola e di andare ad abitare in un luogo "sicuro" nel quale dovevano essere ospitati due "regolari".

Ancora, nel giugno, ricevette l'incarico di rintracciare un nuovo alloggio lungo la fascia costiera tra San Felice e Terracina, ma, avendo i proprietari interpellati prospettato l'esigenza di denunciare all'autorità di P.S. il relativo contratto, come prescritto dalla legge, al Cacciotti e alla Petricola non restò che indirizzare l'indagine nella zona di Tor S. Lorenzo.

Qui, i due reperirono il villino di Via dei Triliani di proprietà dell'avv. Galetaria e vi trasferirono documenti ed altre cose della banda, effettuandone il trasloco da quello del Franciosini.

In seguito, verso la metà di luglio 1980, ebbe modo di incontrare Barbara Balzera che riconobbe subito, malgrado avesse cambiato il taglio dei capelli. Alla fine di luglio il Cacciotti, proseguendo nella sua atti-

- 1147 -

vità, tramite agenzia affittò a Levinio - lido delle Sirene - un villino in cui si nasconero "Nani", Libera, Pancelli e, quindi, Marina Pavrelli e Luigi Novelli.

Neperi, da ultimo, per il mese di settembre 1980, un'altro appartamento in Torvaianica, nel quale si rifugiarono le stesse persone ospitate a Levinio.

Durante una riunione, anzi, la lettura della bozza della risoluzione della Direzione Strategica offrì al Pancelli le spunte per una serrata discussione sulla necessità di interventi nei quartieri e nelle carceri.

Nel mese di ottobre accolse nella sua abitazione legale il Pancelli, che sperò allorché si diffuse la notizia di una possibile "individuazione" del Cacciotti ad opera degli inquirenti, informati sulle vicende romane da un elemento dell'organizzazione arrestato a Genova.

Altri incontri con "Walter" il Cacciotti li ebbe anche dopo la cattura di "Dario" in diverse località di Roma.

- 1148 -

In uno di essi il Pancelli parlò del dissidio della "Walter Alasia", dell'assalto a Piazza Nicosia e della gestione del sequestro del dott. D'Urso.

Una conferma decisiva delle precise responsabilità del Cacciotti nella lunga stagione di violenza è venuta proprio dalle confessioni di Emilio Libera e Antonio Savasta, i quali, oltre a ribadire, per quanto a loro conoscenza, che "Andrea" fu presente in prima fila in talune delle azioni descritte in precedenza, hanno aggiunto che fece parte, insieme ad Arzeni, Iannelli e "Livio", anche del commando che perpetrò l'omicidio di Mariano Scmiti.

Appena ricordato che moltissimi documenti recuperati in Via Silvani dimostrano obiettivamente che l'imputato fu un abituale frequentatore della base, nei confronti dello stesso deve in questa sede adottarsi una pronuncia di colpevolezza dura, severa.

Per tanto Cacciotti Giulio va condannato alle pene dell'ergastolo, di anni trenta

- 1119 -

di reclusione, L. 6.000.000 di multa e così complessivamente alle pene dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno.

Segue la condanna alle pene accessorie previste dalla legge, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 1120 -

71 - CAPITELLI MARCO

Imputato dei reati di cui ai capi 7 e 67 - 88 del Procedimento n. 5/82 R.O.

Capitelli Marco venne individuato dagli inquirenti a seguito degli accertati servizi di pedinamento espletati dai Carabinieri del Reparto Operativo nell'ambito delle indagini sulla colonna romana delle Brigate Rosse.

In realtà, nel pomeriggio del 2 maggio 1980, in Piazza Caduti della Montagnola, gli investigatori dell'Arma sorpresero e fotografarono l'imputato in compagnia di Arreni Renato, Conisti Otello, Edmondo Scroppelattini, Antonello Pacchiaretti e Iacomino Rite, i quali erano arrivati sul posto percorrendo itinerari diversi.

Costoro si trattarono e discussero per alcune ore e si allentarono poi, dopo essersi separati, a bordo di mezzi pubblici.

Ma, nel corso della istruzione, ben altri elementi accusatori sono stati acquisiti a carico del giudicato.

- 1121 -

Avendo Marino Falotto chiamato in cor-  
reltà il Conisti, Stroppolstini, Legna Tommaso,  
Innocenzi Giovanni e Martini Rolando, indicati  
come componenti di una struttura terroristica  
periferica operante nella zona Appio-Tiburtino,  
gli accertamenti disposti dal magistrato tit-  
lare dell'inchiesta e gli esiti degli inter-  
rogatori di detti sospetati, hanno finito per  
provare senza ombra di dubbio che il Capitelli  
faceva parte del gruppo armato capeggiato in  
pratica dallo Stroppolstini e che, in tale ve-  
ste, egli intervenne ad una serie di "riunioni  
ristrette", tenutesi verso la fine del 1978 e  
i primi del 1979, nel corso delle quali si par-  
lò della necessità della lotta armata, delle  
iniziative da assumere nei quartieri, di "in-  
chieste" nei confronti di personaggi politici  
periferici.

Oli incontri si svolsero in casa del  
Martini, di Giovanni Innocenzi e, molto spes-  
so, nell'abitazione dello stesso Capitelli.

Ad alcuni di essi fu presente proprio  
quel Bruno Seghetti che all'epoca era un "mili-

- 1122 -

tante" di vertice delle Brigate Rosse.

Le precise, univoche affermazioni re-  
se in proposito da Martini Rolando, Legna Tom-  
maso, Cavani Augusto e Conisti Otello, il que-  
le, anzi, ha asserito di aver visto Renato  
Arreni in altre occasioni insieme a Stroppola-  
stini e al Capitelli, sono servite a chiarire  
la posizione di quest'ultimo.

Rinviamo a quanto si dirà per gli al-  
tri interessati, v'è da sottolineare che il Ca-  
pitelli in sede di interrogatorio ha negato  
ogni addebito; ha escluso, nonostante gli sig-  
no state mostrate le fotografie scattate dai  
Carabinieri il 2 maggio 1980, di essere stato  
nella circostanza in Piazza Caduti della Mon-  
tagnola; ha dichiarato di non conoscere Coni-  
sti Otello; addirittura ha contestato di esse-  
re la persona raffigurata nel fotogramma al-  
legato al relativo rapporto inviato all'A.D.;  
ha assunto un atteggiamento arrogante allorchè  
è stato invitato ad accennare ai suoi rappor-  
ti con Renato Arreni.

In dibattimento, in verità, ha parzial-

- 1923 -

mente modificato la sua linea difensiva, ma, pur ammettendo di essersi incontrato sovente con i suoi compagni, ha cercato di minimizzare la natura, i contenuti dei convegni, ed ha fornito, comunque, giustificazioni di estrema genericità, contraddette da una mole imponente di elementi probatori.

E a nulla sono valsi gli inviti della Corte a meditare sulle conseguenze di una simile condotta.

Orbene, anche sulla base delle testimonianze di Brogi Carlo e di Emilia Libera, che hanno precisato il contesto nel quale agiva il nucleo in questione, deve convenirsi che il prevenuto, anche se inserito in una organizzazione eversiva, non fu mai inquadrato nelle file delle Brigate Rosse.

Portanto in questa sede deve esser riconosciuto colpevole del reato di banda armata, come specificato nel dispositivo, in qualità di promotore, costitutore, organizzatore e dirigente di un nucleo del Movimento Proletario di Resistenza Offensiva, nonché dei delitti

- 1924 -

ti contestati ai capi 67 - 68 - 69 e 70 della rubrica, tutti sussistenti sotto il profilo soggettivo ed oggettivo.

E va condannato, per la gravità degli addebiti, per il ruolo esercitato e per la sua personalità, alla pena adeguata di anni tredici di reclusione, L. 1.500.000. di multa (p.b. per la banda armata anni 11 di reclusione, aumentata per la continuazione) e interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

A pena espiata va sottoposto a libertà vigilata per il periodo di tre anni.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

Invece, Capitelli Marco deve essere assolto dalle restanti imputazioni per non aver commesso il fatto.

E' ben evidente, per quanto esposto nella parte generale, che detti gruppi armati diffusi sul territorio, pur collegati attraverso "regolari" o "irregolari" con le Brigate Rosse, svolgevano un'attività autonoma e non avevano un rapporto organico con il sodalizio

- 425 -

"maggiore".

In tale situazione, pertanto, è da escludere che degli specifici episodi criminosi perpetrati da brigatisti possano essere ritenuti automaticamente responsabili coloro che, nell'ambito di un peculiare raggruppamento avente proprie strutture, si siano limitati a "praticare" un'opera di supporto e di fiancheggiamento, per altri versi censurabile secondo i principi della legge penale.

- 426 -

12 - CAVANI AUGUSTO

Imputato dei reati di cui ai capi 1, 67 -70 e 93 del Procedimento n. 5/82 R.G.

Cavani Augusto - n.d.b. "Enrico" - è colpevole dei delitti contestati in rubrica.

L'imputato è stato chiamato in causa dalle specifiche affermazioni di Fallotto Marino il quale, assumendo una posizione di aperta dissociazione dalla lotta armata, ha confessato agli inquirenti fatti e circostanze che nel corso della stessa fase istruttoria e nel dibattimento hanno trovato puntuale e sincero riscontro in ulteriori fonti processuali.

Secondo il Fallotto, dunque, l'imputato verso la fine del 1976 entrò a far parte, insieme a lui, a Martini Rolando, Conisti Otello, Lagna Tommaso, Stroppolatini Edmondo ed altri, di un gruppo armato operante nella zona Appio-Tiburtina e nell'ambito del Movimento Proletario di Resistenza Offensiva.

In tale contesto egli intervenne ad alcune riunioni che si tennero nel domicilio

- 1127 -

del Legna e del Martini, durante le quali si discusse, sulla base dei documenti delle Bri gate Rosse, delle attività da compiere nei quartieri nell'ottica propria dell'organizzazione terroristica e si interessò, sempre con il Legna e il Coniati, all'acquisto di una partita di armi, tra cui un mitra, una 357 sm gnum, una 38 special, una calibro 32, affidate in custodia prima al Legna e poi al Pallio to.

Inoltre, il prevenuto concorse con Co nisti e Legna ad una rapina in danno dell'Uf ficio Cambi di Roma e, alla fine del gennaio 1979, al tentativo di consumazione di un attentato, in effetti non riuscito, nei confronti di una giornalista americana.

Posto dinanzi ad accuse così stringenti, il Cavani ha ammesso di aver militato in un nucleo eversivo costituitosi nel quartiere Appio-Tiburtino, nel quale erano inseriti Co nisti Otello, Edmondo Stroppolatini, Tommaso Legna, Marino Pallette, Rolando Martini, Capitelli Marco e Innocenzi Giovanni.

- 1128 -

Ha spiegato di avere iniziato all'università, negli ultimi mesi del 1976, a discutere di letture ardate, assistendo a numerose assemblee nelle quali erano dibattuti i problemi del lavoro nero, dell'autoriduzione, "di contro-informazione e intervento politico nel territorio".

Dopo aver posto in evidenza che furono organizzate diverse "riunioni ristrette" sia in casa del Legna e del Martini, sia nell'abitazione dell'Innocenzi con i predetti compagni e con Eruno Seghetti, il Cavani ha precisato, ancora, che nelle occasioni, mentre Stroppolatini esaltava le "funzioni guide delle Bri gate Rosse", il Seghetti si preoccupava di spiegare "i sistemi e le azioni dei brigatisti".

Altri incontri - circa "una decina" - si svolsero nell'appartamento di Capitelli Marco, che pure era "del gruppo armato facente capo a Stroppolatini".

Costui, anzi, fornì anche denaro, proveniente dal cambio di dollari, per l'acquisto di armi da impiegare in azioni terroristiche.

Le armi, in realtà, furono comperate - tra esse c'erano un mitra, una macchina - pi - stole e un PAL - e conservate nel legno in due valigie.

"Nel corso di queste riunioni", come que, "si parlò del lavoro da svolgere nei quartieri, sia a livello di inchieste su personaggi della Democrazia Cristiana, sia a livello di azioni militari da compiere".

A sua giustificazione, il Cavani ha aggiunto di avere abbandonato il gruppo nel maggio-giugno 1979, avendo ritenuto, come del resto il Lago, che la lotta armata conducesse al fallimento delle aspirazioni delle masse.

Le stesse dichiarazioni iniziali del Martini, del Conisti e del Lago, in relazione agli esiti degli accertamenti eseguiti dalle forze dell'ordine, hanno convalidato sostanzialmente le asserzioni del prevenuto.

Ma in dibattimento il Cavani ha voluto minimizzare le accuse ed ha assunto un atteggiamento strano, equivoco, lamentando che di fronte al G.I. in effetti egli era "in uno

- 130 -

stato psicologico abbastanza labile, in quanto sotto shock" ed ha cercato inutilmente di negare le circostanze più preoccupanti.

Al contrario, proprio il Capitelli, lo Stroppelattini e l'Innocenzi hanno finito per rendere interrogatori che ne hanno compromesso la posizione processuale.

Orbene, anche sulla base delle dichiarazioni di Brogi Carlo e di Emilia Libera, che hanno indicato alla Corte ulteriori particolari indizianti sulle attività del nucleo in questione, non v'è dubbio che Cavani Augusto - coinvolto per di più in altre inchieste per episodi successivi - debba esser riconosciuto colpevole dei delitti in esame.

Pertanto, va condannato - per la gravità degli addebiti, per i compiti esercitati e per la sua personalità - alla pena adeguata di anni tredici di reclusione e f. 1.500.000 di multa (p.b. per il delitto di banda armata, come precisato, anni 11 di reclusione, aumentata per la continuazione), nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 115 -

L'imputato va dichiarato interdetto  
in perpetuo dai pubblici uffici e, a pena  
espia, deve essere sottoposto a libertà  
vigilata per tre anni.

- 115 -

13 - CERIANI SEBREGONDI STEFANO

Imputato del reato di cui al capo 58  
del Procedimento n. 31/81 R.G.

Ceriani Sebregondi Stefano è colpevo  
le del delitto contestatogli in rubrica.

Dopo l'arresto di Enrico Triess, le  
indagini espletate dagli inquirenti sulle mac  
chine rinvenute all'interno della tipografia  
di Via Pio Foa consentirono di individuare  
nel prevenuto uno dei componenti della colog  
na romana.

In realtà la DIGOS di Roma accertò su  
bito che il bromografo RI Vertical PRT e la  
stampatrice A.B.DIK 360T erano stati in un pri  
mo tempo acquistati proprio dal Ceriani Sebrg  
gondi che li aveva installati nei locali di  
Via Renato Fucini n. 2-4 presi in affitto da  
Trelli Biagio per il periodo maggio 1976-giu  
gno 1977.

Anzi, dirà Noto Stefano, che già nel  
momento della consegna della stampatrice con  
il prevenuto era presente anche "un'altro gio

- 1755 -

vane" che in seguito aveva appreso essere il Triaca.

L'esercizio entrò in attività immediatamente, prima ancora che fossero portate a termine le pratiche per la concessione della relativa licenza commerciale e a mandarlo avanti provvidero sia il Ceriani Sebregondi che Triaca Enrico.

La circostanza è emersa pacificamente, nonostante il silenzio sul punto degli interrogati, dalle dichiarazioni dello stesso Noto che ebbe modo di recarsi in Via Fucini "per mettere in funzione" la macchina e "di dare istruzioni" per un corretto impiego delle attrezzature ai due imputati: nel frangente inoltre vide una fotocopiatrice AB DIX 675 e una Offset da tavolo.

E ancora Trodli Biagio, nell'esibire all'A.G. il contratto firmato dal Ceriani Sebregondi, ha aggiunto di avere notato "lavorare alle macchine" un uomo "con capelli e barba rossicci" le cui caratteristiche corrispondevano a quelle del Triaca.

- 1756 -

Orbene, nel marzo del 1977 fu aperta la tipografia di Via Pio Foà e Mario Moretti, secondo la confessione del Triaca, trasferì personalmente nel nuovo negozio le "due macchine AB DIX, di cui una serviva per le fotocopie, l'altra per la stampa".

"Il "Maurizio" portò le due macchine con un furgone bianco da lui stesso condotto.

Fu quella l'unica volta che vidi Maurizio con una macchina. Con lo stesso furgone il "Maurizio" portò anche un bromografo per lo sviluppo delle matrici e un ingranditore per lo sviluppo delle fotografie".

Al riguardo Noto Stefano ha asserito che nel maggio 1977, chiamato dal Triaca in Via Foà per alcune riparazioni, si rese conto che in effetti l'officina era munita degli identici mezzi visionati e collaudati in precedenza in Via Renato Fucini.

Questi elementi dimostrano in maniera chiara un preciso collegamento tra il Ceriani Sebregondi, il Triaca e Mario Moretti, vero coordinatore di un'attività di grande rilievo per la

- 1135 -

sopravvivenza della banda.

Del resto che il Ceriani Sebregondi non fosse estraneo alle iniziative degli esponenti di spicco della colonna romana è comprovato, da ultimo, dal rapporto esistente con Barbara Belzerani, alla quale inviò da Copenaghen quella cartolina di saluti sequestrate poi in Via Pio Foà.

Un ulteriore particolare occorre in questa sede sottolineare: il giudicato, che già era stato assente per malattia dal lavoro presso le Poste dal 15 febbraio 1978 al 1 maggio 1978, si è reso latitante dal giugno successivo, quando cioè le indagini nei suoi confronti stavano assumendo un ritmo più serrato, ed ha fatto perdere definitivamente le proprie tracce.

Orbene, in considerazione di quanto esposto, non v'è dubbio che Ceriani Sebregondi Stefano, si inserì a pieno titolo nella struttura logistica delle Brigate Rosse e svolse compiti importantissimi nell'ottica del "pogtenziamento" della locale "unità".

- 1136 -

Pertanto egli va condannato, per la gravità degli addebiti, per il ruolo esercitato e per la sua personalità, alla pena adeguata di anni sei di reclusione e dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

La pena espiata deve essere sottoposto a libertà vigilata per il periodo di tre anni.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 1137 -

14 - CIANFANELLI MASSIMO

Imputato del reato di cui ai capi 1,

15 - 29 del Procedimento n. 5/82 R.G.

Cianfanelli Massimo - n.d.b. "Giorgio" - è colpevole dei delitti contestatigli in rubrica.

Chiamato in causa dalle accuse di Egidio Marone, suo complice nel Movimento Comunista Rivoluzionario, fondato da Valerio Morucci e Adriana Faranda, l'imputato ha subito manifestato la sua intenzione di dissociarsi dalla lotta armata, ha cominciato a rendere piena confessione in ordine alla sua appartenenza alle Brigate Rosse ed ha, dunque, finito per ammettere di avere materialmente partecipato ad una serie di azioni efferate, tutte rivendicate dalla organizzazione.

Il Cianfanelli ha ricordato la propria attività nei comitati di base e nei Nuclei Comunisti Rivoluzionari, con relativi volantini nati davanti alle scuole e alle fabbriche e, in seguito, in Avanguardie Comunista e in Avag-

- 1138 -

guardia Operaia, tra il 1975 e il 1976.

Nonché, nell'estate del 1977, frequentando la facoltà di fisica dell'Ateneo romano, ebbe modo di fare amicizia con Emilia Libera, sua compagna di laboratorio, con la quale, appunto, si concretizzarono i primi approcci con le Brigate Rosse.

Nel corso di numerose discussioni, durante le quali entrambi proclamarono la loro adesione psicologica alla strategia della controstrada, la Libera lasciò chiaramente capire di essere in contatto con la organizzazione, in favore della quale, anzi, effettuava propaganda clandestina nell'università.

In qualche occasione la donna, avendo ormai constatata la sua "disponibilità", gli affidò taluni volantini di rivendicazione di attentati perpetrati dalle Brigate Rosse.

Tuttavia il suo ingresso effettivo nella struttura della colonna romana si verificò soltanto nell'aprile del 1978, allorché, sempre per incarico della Libera, si prestò a diffondere manifestini con cui la banda si attri-

- 1139 -

bolve la paternità di "azioni di guerra" e i primi comunicati concernenti il sequestro dell'on. Aldo Moro.

Nello stesso mese di aprile fu cooptato nella brigata "universitaria" e nella occasione conobbe anche Caterina Piumi che già operava attivamente con compiti di propaganda e di "analisi della situazione" della città degli studi.

Alcuni giorni prima del ritrovamento del cadavere del presidente della Democrazia Cristiana, proprio la Libera disse a Spadaocini Teodoro di avere urgente bisogno della macchina di cui custodiva le chiavi. E Spadaocini rispose, facendo esplicito riferimento ad una Renault, che "era tutto a posto".

Di una vettura dello stesso tipo, peraltro, parlò al Cianfanelli Francesco Piccioni, per precisargli che "quella macchina era stata usata anche nell'attacco alle Caserma Talano".

Nel contesto, comunque, il prevenuto ha fornito "notizie di prima mano" in merito

- 1140 -

alla struttura e alle attività dell'unità del "polo" della capitale, mettendo, in specie, in risalto i compiti eseguiti dai componenti di quella "brigata logistica" capeggiata da Francesco Piccioni.

In sintesi, egli ha accennato alle esercitazioni a fuoco svolte con armi micidiali, alle riunioni tenute nei luoghi più dispartiti con Seghetti, Gallinari, Morucci, Paranda, Savasta ed altri "militanti" di spicco, alla ideazione e preparazione di feroci agguati, di cui ha, anzi, descritto con puntualità le stesse modalità di esecuzione.

Così, senza ripetere cose già ampiamente descritte nella parte generale, ha cominciato col confessare, spontaneamente e senza sollecitazioni od opera degli inquirenti, di avere partecipato personalmente all'assassinio di Girolamo Tartaglione, all'agguato in danno della pattuglia della "Volante IV", alla rapina delle due Alfette dei Carabinieri in un garage di Via Salaria e al loro incendio in Piazza Piumi, alla preparazione dell'attentato con

- 114 -

tre il colonello Cornacchia in Piazza dei Quattro Venti.

Molteplici riferimenti ha riservato ad altri episodi criminali, alla "fuoriuscita" di Marucci e Faranda dalle Brigate Rosse, alle azioni del Movimento Comunista Rivoluzionario e alla "Operazione Metropoli".

Ebbene, in dibattimento, Massimo Cianfanelli ha confermato le precedenti asserzioni ed ha, però, offerto alla Corte ulteriori elementi di prova sulle iniziative assunte dai terroristi nel periodo dell'eccidio di Via Pagnani e del sequestro dell'on. Aldo Moro, indicando, tra l'altro, circostanze che - lo si è visto - sono state conclamate da specifici dati legittimamente acquisiti altrove.

Non occorre spendere molte parole per dimostrare che l'imputato, secondo i principi esposti, non può non rispondere in questa sede di tutti i fatti che gli sono stati addebitati.

E, in particolare, essendo da ritenere che il suo ingresso nelle Brigate Rosse si

- 115 -

verificò in epoca senza dubbio antecedente al 75 marzo 1978, a titolo di concorso deve essere dichiarato responsabile dei reati commessi durante "la campagna di primavera".

Il suo inserimento nella brigata unitaria "soltanto" nell'aprile del 1978, come con forza ha sempre sostenuto, non lo esime di certo da colpe per eventi verificatisi in un tempo in cui era già impegnato, per sua implicita ammissione, in attività "caratteristiche" della banda armata.

Il "passaggio" in un nucleo importantissimo, in un momento delicato della storia dell'intera associazione, testimonia della "fiducia" che il Cianfanelli godeva a livello di vertici e della sua capacità a "gestire" situazioni che non potevano essere di sicuro affidate a coloro che da poco si erano decisi a compiere "il salto di qualità".

Or dunque, in considerazione delle ragioni enunciate, nei confronti del prevenuto va assunta una netta posizione di censura.

E tuttavia non può non rilevarsi che,

- 1003 -

nei limiti delle sue conoscenze, il Cianfani ha reso esplicite dichiarazioni confessionarie in ordine alle proprie iniziative illegali ed ha consegnato agli inquirenti ed alla Corte un materiale probatorio di eccezionale portata per scoprire depositi di armi, per individuare gli autori di imprese clamorose, per capire "i meccanismi" interni del sodalizio, per qualificare comportamenti sui quali non si era mai riusciti a fare completa chiarezza.

Manifestando una radicale dissociazione dalla lotta armata, costui ha, in definitiva, prestato una concreta ed efficace collaborazione sia all'Autorità di Polizia, sia ai magistrati impegnati in inchieste complesse.

E merita, pertanto, che nei suoi confronti sia applicata per intero la normativa "premiale" introdotta dalla legge 29 maggio 1982 n. 304.

Concesse le attenuanti previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della detta legge, ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, l'imputato va condannato alla pena di anni tredici di reclusione, L. 1.000.000 di mil

- 1004 -

te e mesi uno di arresto (p.b. per l'omicidio anni 12 di reclusione, diminuita ad anni 9 di reclusione per il secondo comma dell'art. 3 citato ed aumentata per la continuazione; giorni 40 di arresto per la contravvenzione, ridotta per la detta attenuante) e dichiarato integro in perpetuo dai pubblici uffici.

A pena espulsa va sottoposto a libertà vigilata per il periodo di tre anni.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 1005 -

15 - CONISTI OTELLO

Imputato dei reati di cui ai capi 1,

32 - 90, 93 e 96 - 103 del Procedimento n. 5/82 R.G.

Conisti Otello - n.d.b. "Roberto" - è stato chiamato in causa dalle specifiche affermazioni di Pallotto Marino, che, come precisato nell'esame della posizione di Augusto Cavani, a cui si rinvia, ha confessato agli inquirenti di essere inserito in un gruppo armato operante nell'ambito del c.d. Movimento Proletario di Resistenza Offensiva, del quale, appunto, faceva parte anche il prevenuto.

Del resto, proprio il Cavani ha, a sua volta, dovuto ammettere di aver militato in un nucleo eversivo costituitosi nella zona Anagnino-Tiburino nel quale erano iscritti il Conisti, Stroppolatini, Capitelli, Laguna, Pallotto, Rolando Martini e Innocenzi Giovanni.

Nel contesto furono organizzate diverse "riunioni ristrette" sia in casa del Laguna e del Martini, sia nell'abitazione dell'Innocenzi con i predetti compagni e con Bruno Seghetti.

- 1006 -

Altri incontri furono organizzati in casa di Capitelli Marco che pure era "del gruppo armato facente capo a Stroppolatini".

I temi erano sempre i soliti: "si parlò del lavoro da svolgere nei quartieri, sia a livello di inchieste su personaggi della Democrazia Cristiana, sia a livello di azioni militari da svolgere".

Certo è, comunque, che Conisti Otello partecipò, con il Laguna e il Pallotto, all'acquisto di una partita di armi, tra cui un mitra e alcune pistole, di munizioni, esplosivi e silenziatori, che furono affidati in custodia a Laguna e a Pallotto.

Inoltre, concorse ad una rapina in danno dell'Ufficio Cambi di Roma e, alla fine del gennaio 1979, al tentativo di sommosa di un attentato, in effetti non riuscito, nei confronti di una giornalista americana.

Ma le accuse nei confronti del giudicato sono state in maniera esplicita confermate dal Martini e dal Laguna, i quali hanno messo in risalto la condotta tenuta dal "Roberto" nelle varie circostanze.

- 1147 -

Il Lagna, addirittura, ha aggiunto che fu il Conisti a consegnargli "la somma di lire 1.200.000 in biglietti da 100.000 " per il progetto "di una mitraglietta".

La consegna al Conisti dell'arma avvenne presso la stazione Tiburtina in presenza del Martini e dello Stroppolati.

Ma una riprova della natura dei comportamenti dell'imputato e dei collegamenti con esponenti di vertice delle Brigate Rosse si è avuta a seguito degli accertamenti espletati dai Carabinieri del Reparto Operativo che, il 2 maggio 1980, sorpresero il Conisti dapprima in Largo dei Colli Albani, in compagnia dello Stroppolati, poi in Via Fico della Mirandola e, quindi, in Piazza Caduti della Montagnola.

Qui arrivarono Iacolino Rite, Pacchiarotti Antonella, Marco Capitelli e Renato Arreni per uno di quegli incontri definiti "strategie".

Di fronte a circostanze così chiare, l'interessato ha cercato di minimizzarne il si-

- 1148 -

gnificato, ma è stato, da ultimo, contraddetto da Edmondo Stroppolati che in dibattimento ha finito per sostenere che in realtà fu il Conisti a metterlo in contatto con Bruno Seghetti e l'Arreni.

Orbene, anche sulla base delle dichiarazioni di Brogi Carlo e di Emilia Libera, che hanno indicato nel Conisti un "appartenente ad un gruppo dell'M.P.R.O." che agiva in un contesto peculiare, non può non convenirsi che il giudicato, membro di spicco di una organizzazione eversiva, non abbia fatto parte della Brigate Rosse.

Di conseguenza, in questa sede costui - che si è anche rifiutato di rispondere alle domande della Corte - deve essere riconosciuto colpevole del reato di banda armata, come precisato nel dispositivo, in qualità di promotore, costitutore, organizzatore e dirigente di un nucleo del Movimento Proletario di Resistenza Offensiva, nonché dei delitti contestati ai capi 67 - 68 - 69 - 70 e 93 della rubrica, tutti sussistenti sotto il profilo soggettivo ed oggettivo.

- 1146 -

E va condannato, per la gravità degli addebiti, per il ruolo esercitato e per la sua personalità, alla pena adeguata di anni quindici di reclusione, L. 2.000.000 di multa (p.b. per la banda armata anni 12 di reclusione, aumentata per la continuazione) e dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

A pena espiata il reo va sottoposto a libertà vigilata per tre anni.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

Invece, Canisti Otello deve essere assolto dalle restanti imputazioni per non aver commesso il fatto.

E' ben evidente, per quanto esposto nella parte generale, che detti gruppi armati diffusi sul territorio, pur collegati attraverso "regolari" o "irregolari" con le Brigate Rosse, svolgevano una attività autonoma e non avevano un rapporto organico con il sodalizio "maggior".

In tale situazione, pertanto, è da escludere che degli specifici episodi criminosi perpetrati da brigatisti possano essere ri-

- 1150 -

tenuti automaticamente responsabili coloro che, nell'ambito di un peculiare raggruppamento avente proprie strutture, si siano limitati a "praticare" un'opera di fiancheggiamento e di supporto per altri versi censurabile secondo i principi della legge penale.

- 151 -

16 - CUTILLI SANDRO

Imputato dei reati di cui ai capi 65 e 66 del Procedimento n. 34/81 R.G.

Cutilli Sandro è colpevole dei reati contestatigli in rubrica.

Gliò premettere che in Viale Giulio Cesare, tra gli oggetti in possesso di Morugci e Faranda, fu ritrovato anche un assegno bancario di trenta milioni emesso dal preventivo sul Credito Italiano di Roma, agenzia 31, a favore di certo Giusti Franco, che nel corso delle indagini non si è mai riusciti ad identificare.

Dinanzi alla P.G., il Cutilli dichiarò di aver acceso vari conti bancari in accordo con tale Pellegrini Alvaro, suo amico e come lui pregiudicato per reati contro il patrimonio. Questi poi aveva utilizzato i libretti di assegni relativi.

In sede istruttoria il giudicato confermava la versione già fornita, anche se tentava di minimizzare la propria responsabilità, sostenendo di non aver mai avuto intenzione di

- 152 -

comettere truffe e che comunque il Pellegrini gli aveva dato assicurazioni che quei titoli dovevano essere consegnati a persone protestate, che ne avrebbero fatto uso lecito.

Orbene, tali discolpe appaiono chiaramente ininfluenti ed inducono, anzi, la Corte a ritenere sussistenti, nella specie, gli elementi soggettivi ed oggettivi integranti le ipotesi criminose in esame.

Tuttavia va esclusa l'aggravante prevista dall'art. 67 n.7 c.p., stante la pochezza del danno in relazione alla condizione patrimoniale dell'istituto di credito e alle obiettive circostanze del fatto che non hanno consentito agli interessati di portare a termine il loro disegno criminoso.

Fertanto il Cutilli, a cui non possono essere concesse attenuanti generiche per i suoi precedenti, va condannato alla pena di mesi sette di reclusione e L. 300.000 di multa (p.b. mesi sette di reclusione e L.200.000 di multa, aumentata per la continuazione), nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia

- 1153 -

preventiva.

La pena inflitta va condonata ai sensi dell'art. 6 della L. 28.12.1987 n. 745.

- 1154 -

17 - DE LUCA ALESSANDRA

Imputata dei reati di cui ai capi 1, 40 -90 e 96 - 103 del Procedimento n. 5/82 P.G.

De Luca Alessandra deve essere dichiarata colpevole dei reati che le sono stati contestati in rubrica.

La ragazza venne "individuata" per la prima volta dai Carabinieri del Reparto Operativo di Roma il 7 marzo 1980 allorché incontrò, in Via Muzio Clementi, Ricciardi Salvatore e Seghetti Bruno, che quella stessa sera si recarono ad un appuntamento con Piccioni Francesco presso il ristorante "Matriciano".

Dopo il suo arresto, interrogata il 21 maggio 1980, la De Luca, segretaria della Procura Generale della Corte di Appello di Roma, si è proclamata innocente, affermando di essere estranea all'organizzazione delle Brigate Rosse. Ha ammesso, tuttavia, di aver conosciuto Ricciardi Salvatore all'Università di Roma nel 1977-1978, nel corso di assemblee e di averlo rivisto poi nella libreria Feltrinelli

- 1155 -

in via del Babuino. Ha negato, invece, di sapere il nome vero della persona fotografata - appunto il Seghetti - insieme a lei e al Ricciardi.

Dopo il suo trasferimento alla Procura Generale, assegnata all'ufficio del Dr. Ciampani, nel febbraio del 1980 "Spartaco" le fissò un appuntamento al bar Ruschena e subito cominciò ad interessarsi dei magistrati della Procura della Repubblica e dell'Ufficio Istruzione, definiti "nemici del movimento".

La De Luca ha confessato di aver citato i nomi di Sica, De Matteo, Infelisi, Cellucci, Priore, Amato, Imposimato, Pascualino, Ciampani e Guesco e di avere comunicato dati sulla situazione della sicurezza dei magistrati, riferendo, tra l'altro, che l'ufficio della Procura Generale disponeva di 4 macchine blindate.

In seguito si vide spesso con il Ricciardi sempre nelle librerie Feltrinelli e nel bar Ciampani. In una ulteriore occasione, in

- 1156 -

Via Cola di Rienzo, conobbe la persona ritratta con lei e Ricciardi, della quale quest'ultimo non le rivelò il nome, limitandosi a qualificarlo come "un compagno che aveva partecipato al movimento del 1977".

Anche costui chiese notizie in merito ai vari procedimenti trattati nel suo ufficio.

Durante i successivi convegni, che ebbero scadenza quindicinale, alla fornì diverse informazioni concernenti, tra l'altro, sia gli imputati e le incriminazioni del procedimento c.d. "7 Aprile", sia il magistrato Carlo De Gregorio, sia i componenti della scorta del Dr. Ciampani, sia i controlli all'ingresso del Palazzo di Giustizia, sia l'armamento degli uomini delle scorte e di alcuni giudici, sia la dislocazione di alcuni uffici importanti.

Precisato che il Ricciardi era in contatto all'Università con Pifano, Miliucci e Tavani, la De Luca ha giustificato il possesso dei volantini delle Brigate Rosse che le furono sequestrati, asserendo di averli ricevuti da uno sconosciuto durante una manifestazione

- 1157 -

per Giorgiana Masi tenutasi a Ponte Garibaldi il 12 maggio 1980.

Scintita del Ricciardi in ordine alle epoche iniziali dei loro rapporti, l'imputata è stata costretta ad ammettere di averli, in effetti, ripresi con la solita frequenza nel giugno 1979, dopo un'incontro con Irina Di Giulio, amica e compagna di lavoro del Ricciardi.

Nei colloqui si parlò di lotta armata nei quartieri e nelle fabbriche, che secondo il Ricciardi occorre portare avanti per rompere l'accerchiamento militare dello Stato. Inoltre, commentando i volantini delle Brigate Rosse rivendicanti alcuni attentati, egli le spiegò "il significato" delle imprese terroristiche, tra cui l'omicidio Machelet, osservando che era ormai terminata la fase della propaganda armata e si era passati a quella della preparazione della "guerra civile di lunga durata".

Anche il Seghetti, nell'illustrarle la portata di alcune "operazioni" delle Brigate

- 1158 -

te Rosse, aggiunse che l'omicidio Minervini costituiva un "momento della lotta ai centri speciali".

Avendo Irina Di Giulio anticipato all'estate del 1978 le riunioni con il Ricciardi, la De Luca ha continuato a ribadire che esse risalivano al giugno del 1979, pur convenendo che tali incontri furono più numerosi.

La prevenuta, tuttavia, ha dovuto confessare di aver saputo dell'appartenenza del Ricciardi alle Brigate Rosse fin dal terzo incontro, da collocare nell'estate del 1979, ed ha lasciato intendere che il Ricciardi e il Seghetti volevano utilizzarla per "portare una borsa", allo scopo evidente di compiere un attentato, con le armi in essa contenute. Ella informò il Ricciardi che, nel momento in cui tutti fuggivano dal Palazzo di Giustizia alla notizia della presenza di una bomba, sarebbe stato agevole, per un "commando", l'ingresso nell'edificio per portare a termine un'azione destabilizzante.

Orbene, queste significative ammissioni

- 1152 -

ni dell'imputata - che la stessa, peraltro, ha tentato in dibattimento di superare, esse sono un atteggiamento di rigido chiusura nei confronti della Corte - non lasciando dubbi sul suo inserimento in quell'articolazione logistica messa in piedi dalla colonna romana e sulla natura e consistenza delle mansioni empletate.

Senza qui ripetere tesi già esposte nella parte generale, v'è da sottolineare la particolarità dei compiti affidati alla giovane, che, in quanto addetta ad un ufficio in cui venivano svolte inchieste in ordine ad episodi di terrorismo rivendicati dalla stessa banda, era in grado di fornire ai suoi "compagni" una mole di notizie e di dati, utili proprio per predisporre gli interventi criminali intesi alla "disarticolazione" degli apparati statuali.

Indipendentemente dall'esistenza di ulteriori rapporti con altri militanti dell'unità operante nel "polo" della capitale, certo è che Alessandra De'Luca dette un apporto

- 1153 -

notevole al potenziamento della struttura in questione e, quindi, non può non rispondere dinanzi alla legge dei fatti specifici descritti in rubrica.

Tuttavia, per il contributo offerto nella fase iniziale delle indagini, che pur ha consentito ai giudici di approfondire momenti importanti della vita di un nucleo distintosi in episodi spietati, a De Luca Alessandra possono essere concesse le attenuanti generiche, ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate.

E ciò al fine di commisurare la sanzione alla gravità delle accuse, al ruolo nella sostanza esercitato dalla giovane, e alla sua personalità.

Fertanto, l'imputata va condannata alla pena adeguata di anni diciotto di reclusione, f. 2.000.000 di multa e mesi due di arresto (p.b. per l'omicidio anni 24 di reclusione, diminuita di 1/3 per le attenuanti ed aumentata per la continuazione, mesi due di arresto per le contravvenzioni, diminuita di

- 1105 -

giorni 30 per le attenuanti e aumentata per la continuazione) e dichiarata interdetta in perpetuo dai pubblici uffici.

A pena espiata deve essere sottoposta a libertà vigilata per il periodo di tre anni.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 1102 -

10 - DE LUCA RUGGERO

Imputato dei reati di cui ai capi 1, 67 - 70, 91 - 92 e 94 - 95 del Procedimento n. 5/82 R.U.

De Luca Ruggero deve essere assolto dalle imputazioni contestate in rubrica per insufficienza di prove.

Il prevenuto è stato chiamato in causa dalle affermazioni di Santini Paolo e Marino Palotto, che hanno consentito agli inquirenti di individuare taluni militanti del c.d. M.F.R.O..

Proprio il primo, in realtà, riferì al G.I. di aver appreso da Marrone Bruno che il De Luca faceva parte della organizzazione eversiva operante nella zona di Monte Mario e tale particolare è stato poi ribadito dal Palotto, secondo cui, peraltro, del gruppo armato erano esponenti lo stesso Marrone, Manfredi Walter, Biancucci Giuseppe e Grassi ni Paolo.

Sempre il Marrone, inoltre, dichiarò

- 165 -

al Pallotto che "l'elemento più importante" del nucleo era indiscutibilmente "il Colonnello" il quale "aveva partecipato ad un attentato a Piazzale Flaminio, o nel quartiere Flaminio in danno di un'agenzia immobiliare. Bruno mi disse che in quelle circostanze la miccia si era spenta. Secondo il Marrone, il De Luca partecipò ad un attentato in danno di un segretario del Fronte della Gioventù o del N.S.I. in Via della Balduina".

Marino Pallotto non si limitò, però, a queste indicazioni, ma soggiunse che, avendo visto "tra il marzo e l'aprile del 1979, una pistola cal. 22 Beretta con canna lunga in possesso di Bruno Marrone", venne da costui informato che "l'arma gli era stata data da De Luca perché la custodisse".

E Bruno Marrone disse "che Ruggero De Luca aveva due pistole cal. 9 lungo che erano state rapinate a due agenti di Polizia durante una manifestazione... le pistole erano state affidate al De Luca da persons che

- 166 -

non erano del gruppo".

E' appena il caso di ricordare che di una aggressione, con sottrazione delle "Beretta" di ordinanza, rimasero vittime il 30 settembre 1978 le guardie di P.S. Leonardo Francesco, Morelli Mario e Mauriello Carmine.

Ancora, il Marrone precisò che "insieme a quelli del suo gruppo, tra cui il De Luca", aveva "fatto degli attentati alla serena di Valle Aurelia della D.C."

Marino Pallotto accennò anche che nel corso di due incontri, avvenuti intorno alla fine del 1978, Marrone, Legna, Conisti, Fontana e Sattini avevano discusso della necessità di ristrutturare il nucleo del "Colonnello", che era stato indebolito dalla perdita di tre aderenti, tra i quali un tale "Claudio" mai identificato.

Quest'ultimo, anzi, con il Marrone, ebbe modo di ripetere che il De Luca "aveva nascosto molte armi, munizioni ed esplosivo" in casa del figlio di un avvocato che abitava nelle vicinanze di Forte Bravetta.

- 1105 -

Or dunque, simili emergenze, pur idonee a determinare il rinvio a giudizio dell'istesso reo, non inducono la Corte ad emettere una sentenza diversa da quella, in pratica, adottata.

Certo, le dichiarazioni di Marino Fallotto e Santini Paolo hanno trovato per molti versi puntuali riscontri sia durante la istruzione, sia nel dibattimento e sono, quindi, legittimamente in grado di spiegare più che efficace probatoria nei confronti dei singoli soggetti che si inserirono nell'attività dell'M.P.R.O. romano.

Tuttavia, non deve dimenticarsi che, in relazione alla posizione del De Luca, le specifiche accuse dei due coimputati sono frutto di acquisizioni indirette, provenienti da altre fonti, e non hanno, in mancanza di ulteriori conferme, quella completezza e univocità che, da sole, possono dare la sicurezza morale della eventuale responsabilità del giudicato.

D'altro canto, i precedenti "politici"

- 1106 -

e penali del De Luca rendono plausibile un suo coinvolgimento in un'attività illegale intesa a "dismantellare" le istituzioni, ma nel rispetto del principio del libero convincimento, non appaiono così influenti da giustificare valutazioni incidenti in maniera decisiva sulla indagine che il giudice è tenuto ad espletare onde pervenire ad una pronuncia corretta, e più rispondente alle obiettive risultanze del processo.

Rilevato che le stesse discolpe prospettate dal De Luca al G.I. sono completamente inconferenti, non resta che trarne le debite conseguenze e ricorrere ad una formula di assoluzione che, per quanto insoddisfacente, consente pur sempre di contemperare concrete esigenze di giustizia.

- 7167 -

19 - FARANDA ADRIANA

Imputata dei reati di cui ai capi

1 - 27, 25 - 39, 44 - 55 e 58 - 61 del Procedimento n. 31/81 R.G., nonché dei reati di cui ai capi 1, 3 - 8, 11 - 12, 16 - 49, 96 - 103 del Procedimento n. 5/82 R.G.

Adriana Faranda - n.d.b. "Alessandra" - deve rispondere in questa sede di una lunga serie di crimini che la videro sempre impegnata in prima linea con grande determinazione e capacità.

Aderente già di Potere Operaio, ove operò in un non meglio qualificato "Collettivo d'intervento", la donna, sposatasi nel frattempo con Rosati Luigi, altro esponente di spicco del "firmamento" eversivo italiano, sparì ben presto dalla circolazione, dedicandosi completamente ad iniziative illegali di cui, soltanto successivamente, gli inquirenti hanno potuto definire i contorni.

In effetti, proprio dopo l'eccidio di Via Fani, di Adriana Faranda si tornò a parla

- 7168 -

re in termini più concreti, essendosi subito accertato che proprio lei aveva cooperato presso il negozio della ditta "S. Cardia" di Via Firenze n. 57 quel berretto abbandonato sul campo dagli autori dell'agguato.

Le indagini avviate in ogni direzione contribuiranno a confermare i sospetti iniziali e serviranno, appunto, a rendere edotti di attività che dimostravano "il salto di qualità" compiuto dalla colonna romana e la estrema pericolosità di una struttura diventata in breve tempo efficiente ed "operativa al massimo".

A tale struttura l'imputata dette indiscutibilmente un'apporto consistente sin dall'esordio, allorché, cioè, Mario Moretti arrivò a Roma per "aprire un polo d'intervento all'interno del cuore dello Stato".

Insieme a Valerio Morucci, a cui nel frattempo si era legata sentimentalmente, entrò, dunque, nelle Brigate Rosse e, per la sua precedente militanza e la sua esperienza, oltre che nella "Triplice", fu inserita con

- 1169 -

lo stesso Moretti, Maria Carla Brioschi e il Morucci nella direzione di colonna - completa poi da Barbara Balzerani e Bruno Seghetti - e mantenne questa "carica" ininterrottamente per tutto il periodo della sua appartenenza al sodalizio.

Forse della conoscenza degli ambienti extraparlamentari della capitale e potendo contare su una serie di appoggi e "protezioni" su cui ancora non si è fatta piena luce, la Faranda svolse un intenso lavoro di proselitismo e si adoperò per garantire alla banda una solida rete logistica, acquistando, tra l'altro, con denaro del riscatto di Piero Costa, l'appartamento di Via Albornoz n.37 più volte citato.

Ma anche sul piano strettamente "militare" la giudicista non mancò di dimostrare tutta la sua "capacità" di guerrigliera.

Così, è certo che partecipò materialmente, insieme alla Brioschi e alla Balzerani, al ferimento di Remo Cacciafeste, contro il quale fu usata la famigerata "Skorpion", pompo-

- 1170 -

ssente definita "patrimonio della rivoluzione", impiegata pure negli attentati in danno di Rossi Emilio, Palma Riccardo, nell'omicidio di Aldo Moro e nell'agguato a Girolamo Meche- .

Secondo le fonti raccolte nella istruzione e nel dibattimento Adriana Faranda si annunse un ruolo preminente sia nella preparazione sia nella esecuzione della strage del 16 marzo 1978.

I precisi riferimenti di Peci Petrizio, Massimo Cianfanelli, Antonio Savasta ed Emilia Libera consentono di affermare che la donna non solo compì sopralluoghi nella zona al volante di una macchina a bordo della quale era Morucci Valerio, che, anzi, ebbe modo di rimproverarla "perchè non guidava bene", ma prese parte di persona alla tragica azione, seguendo i suoi complici sulla Fiat 128 con targa diplomatica che provocò il tamponamento con la vettura dell'on. Aldo Moro e con l'Alfetta della Polizia.

Cooptata nel Fronte di massa, durante

- 1124 -

I 55 giorni del sequestro del presidente della Democrazia Cristiana si batté con Valerio Morucci, come noto, per far prevalere una linea "politica" che portasse alla liberazione dell'ostaggio, senza comunque arrivare a conclusioni positive.

La vicenda, la decisione di uccidere lo statista, accentuò la "diatriba" all'interno dell'organizzazione, ma ciò non impedì alla preventiva di proseguire nella sua avventura e di continuare a dedicarsi alla realizzazione del "progetto di potere" diviso dalle associazioni.

Nel contesto, condusse all'assalto, in sostituzione di Prospero Gallinari, costretto a recarsi a Milano per aiutare i brigatisti sfuggiti all'arresto dopo la scoperta della base di Via Monte Nevoso, il nucleo che il 10 ottobre 1978 "annientò", un giudice "mite" come Girolamo Tartaglione, reo di servire fedelmente lo Stato e di propugnare idee moderne e democratiche.

Nella circostanza, armata di un mitra

- 1122 -

M12, la Feranda si assegnò "compiti di copertura" restando all'esterno dell'edificio di Viale delle Milizie, mentre Casimiri Alessio con la "Glisenti" e Loriscono Alvarez con la "Skorpion", appostatisi all'ingresso dello stabile, spararono a bruciapelo addosso alla vittima designata.

E sarà proprio lei più tardi a rivelare, in effetti, l'assassinio con una telefonata al quotidiano "Vita Sera".

Successivamente, il 21 dicembre 1978, insieme a Gallinari, Loriscono ed altri eletti della colonna, concorse alla commissione del tentato omicidio dei componenti della scorta dell'on. Giovanni Galloni, che non registrò conseguenze più gravi esclusivamente perché "si inceppò il mitra M12" che, ancora una volta, aveva con sé.

Un dato obiettivo di riscontro in proposito si ricava dal rinvenimento in Viale Giulio Cesare dei documenti dell'autovettura di Medei Giorgio, utilizzata nell'azione.

Chiamata in causa anche da Petricola

- 1173 -

Ave Maria e Carlo Brogi, l'interessata, che già dimessa al G.I. non ebbe difficoltà a dichiararsi "prigioniera politica", rifiutandosi "di rispondere ad una giustizia" che non riconosceva, ha mantenuto durante tutta la fase pubblica del processo un atteggiamento di "distacco" inspiegabile ed ha solo voluto, al termine, proclamare la sua avversione nei riguardi dei vecchi comilitoni che avevano finito per privilegiare una "strategia" senza sbocchi, rivelatasi in pratica perdente.

A provare la responsabilità dell'imputata contribuiscono altri dati probatori.

I reperti di Via Gradoli, Viale Giulio Cesare e Via Silvani; gli esiti delle perquisizioni sulle tante armi recuperate nel corso delle perquisizioni e sui documenti sequestrati; i costanti rapporti intrattenuti con gli esponenti di vertice del sodalizio contribuiscono a dimostrare appieno la fondatezza delle accuse ed esimono la Corte da un'indagine più minuziosa.

- 1174 -

Di conseguenza, Adriana Faranda è colpevole dei reati che le sono stati ascritti in rubrica - esclusi sia le contravvenzioni di cui al Procedimento n. 31/81 R.G., sia i reati dal capo 30 al capo 49 del Procedimento n. 5/82 R.G. - e deve essere condannata alla pena adeguata dell'ergastolo, di anni trenta di reclusione e L.6.000.000 di multa e così complessivamente alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno.

Segue la condanna alle pene accessorie previste dalla legge, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

Al contrario, l'imputata va assolta dalle imputazioni concernenti l'omicidio di Italo Schettini, l'attentato contro Pecore Gagnano e l'episodio di Piazza Nicosia per non aver commesso il fatto.

Si è pacificamente accertato, attraverso le testimonianze dei vari "pentiti", consolidate dalla documentazione citata nella parte generale e dal comportamento dell'interessata, che costei alla fine di febbraio 1979 in-

- 1175 -

terruppe drasticamente i suoi legami con le Brigate Rosse ed imboccò una strada, non meno pericolosa, ma, comunque, autonoma.

Tuttavia, non può negarsi, né la difesa in verità ha tentato di farlo, che in Viale Giulio Cesare gli inquirenti rinvennero lo schizzo planimetrico della sede della D.C. di Piazza Nicotri, con l'indicazione dei vari ingressi, delle uscite, dei piani dell'edificio, della ubicazione dei locali, dati acquisiti ovviamente in funzione della realizzazione di una impresa criminosa, conosciuta poi il 3 maggio, nonché gli appunti riferentisi ai "movimenti" dello Schettini e ai suoi costanti contatti con una collaboratrice.

Ebbene, anche ammesso che in epoca non sospetta la Paranda si sia prestata a cooperare in talune "inchieste" preliminari in linea con le solite esigenze "strategiche" del sodalizio armato, è pur notorio che la giudicata non partecipò né alla fase della preparazione vera e propria, né alla esecuzione degli attoni

- 1176 -

tati in questione.

Il radicale "distacco" delle strutture della banda, peraltro realizzatosi con una clamorosa fuga che scatenò la violenta reazione degli ex compagni, non può, sul piano giuridico, non determinare effetti sostanziali.

Discostandosi dalle considerazioni del G.I., deve convenirsi che nel caso si è verificata una interruzione del rapporto di causalità e che i fatti in esame si produssero per il sopravvenire di avvenimenti da soli sufficienti a cagionarli, che si atteggiarono in maniera indipendente ed avulsa da possibilità di controllo, creando, quindi, una serie causale del tutto nuova, al punto di far ritenere quella preesistente come non più necessaria ai fini del risultato finale registrato.

- 1177 -

20 - FIORE RAFFAELE

Imputato dei reati di cui ai capi  
1 - 22, 25 - 38 del Procedimento n.31/81 R.G.,  
nonché dei reati di cui ai capi 16 - 17, 25-  
29 del Procedimento n.5/82 R.G..

Nessun dubbio sussiste sulla colpevolezza dell'imputato - n.d.b. "Marcello" - in ordine ai delitti contestatigli.

Capo indiscusso della colonna torinese, oltre a partecipare all'assalto alle "Maglie" di Torino, nel quale furono uccise le guardie di P.S. Lanza e Forceddu, all'omicidio dell'avv. Fulvio Croce e alla esecuzione di Carlo Casalegno, si distinse per la sua cieca ferocia in moltissime altre azioni di rilievo rivendicate dalle Brigate Rosse.

Tanto che già in epoca precedente ai fatti di Via Fani fu cooptato nel Fronte logistico con un ruolo di preminenza che lo portò ben presto ad esser inserito sia nella Direzione Strategica, sia nel comando che il 16 marzo 1978 "eliminò" la scorta dell'on. Aldo Moro e sequestrò il parlamentare.

- 1178 -

In seguito il Fiore, per i meriti acquisiti sul campo, fu nominato, unitamente a Maria Carla Brioschi, membro del Comitato Esecutivo, in sostituzione di Azzolini e Boninoli arrestati a Milano nel corso della operazione che permise la scoperta del covo di Via Monte Nevoso.

Le precise, univoche, concordanti dichiarazioni di Patrizio Peci e Antonio Savasta attestano che proprio il "Marcello" si appostò, insieme ad altri complici, dietro la siepe del bar "Olivetti" indossando un impermeabile guarnito con mostrine e armato del fedele mitra M12, poi recuperato in Coochiegpo Inferiore.

Una volta "tamponata" l'auto condotta da Ricci Domenico, i terroristi sbucarono fuori e rovesciarono una valanga di fuoco sulle vittime che erano a bordo dell'Alfetta della Polizia. Fiore Raffaele, però, riuscì a spargere solo pochi colpi, perché la "Beretta" si inceppò.

E proprio il Fiore afferrò l'ostaggio

- 1179 -

e lo "trascinò" sulla Fiat 127 bleu: "alle per-  
tenza da Via Pan di Fiore e Moretti sedevano sul  
sedile posteriore della "33"; il Moretti aveva  
invitato il Fiore a tenere basso l'on. Moro  
che era disteso sul poggiaspiedi posteriore".

Compiuta l'impresa, il prevenuto ritor-  
nò nello stesso pomeriggio a Torino e raccon-  
tò al Feci tutti i particolari dell'omicidio,  
che non è qui il caso di ripetere.

Comunque è da sottolineare che, nel mo-  
mento di prendere la decisione sulla sorte del  
lo statista, la colonna del "polo" piemontese  
si pronunciò senza mezzi termini per la sua  
morte.

I molteplici riscontri obiettivi e le  
risultanze delle perizie balistiche effettua-  
te in fase istruttoria contribuiscono a con-  
clamare la responsabilità del giudicato, che  
è da annoverare tra i fondatori del "Partito  
Guerriglia", anche in relazione a quegli epi-  
sodi criminali di cui, in questa sede, è chig-  
mato a rispondere a titolo di concorso.

Così, pertanto, per le considerazio-

- 1180 -

ni svolte, va condannato alla pena dell'erga-  
stolo, di anni trenta di reclusione, lire  
6.000.000 di multa e così complessivamente  
alla pena dell'ergastolo, con isolamento diug-  
no per un anno.

Segue la condanna alle pene accessorie  
previste dalla legge, nonché al pagamento del-  
le spese processuali e di custodia preventiva.

- 1111 -

21 - GALLINARI PROSPERO

Imputato dei reati di cui ai capi 1 - 22, 25 - 39 e 58 del Procedimento n. 31/81 R.G., nonché dei reati di cui ai capi 1, 9 - 12, 16 - 55, 67 - 70, 96 - 103 del Procedimento n. 5/82 R.G. e dei reati di cui al Procedimento n. 28/81 R.G..

La posizione processuale di Prospero Gallinari - n.d.b. "Giuseppe" - è molto chiara, poiché a suo carico sono stati raccolti numerosi, univoci e concordanti elementi di accusa i quali consentono di ricostruire integralmente la "carriera" brigatista dal momento del suo arrivo a Roma sino all'arresto del 24 settembre 1979.

Sulla base delle dichiarazioni di Fabrizio Peci, Buonavita Alfredo, Antonio Savasta, Emilia Libera, Massimo Cianfanelli, Ave Maria Petricola, Carlo Brogi, Norma Andrisani, Arnaldo May e Ginestra Antonio, confortate dalle specifiche emergenze acquisite in sede di indagini e dagli esiti di accertamenti pe-

- 1112 -

ritali, non v'è dubbio, in primo luogo, che il Gallinari operò già nella capitale nello agosto del 1974, allorché con Franceschini e Felli mise in atto un secondo tentativo di costituire la colonna romana procedendo nella circostanza al proscioglimento dell'appartamento di Via Baldissera intestato al falso Mariani Giorgio.

Fallita l'impresa, anche per la cessione di Curcio e dello stesso Franceschini nel settembre del 1974, il Gallinari fece ritorno nel Nord Italia, a Torino, ove appunto fu inviato in sostituzione di Curcio.

Caduto nelle maglie della giustizia insieme al Buonavita nel novembre del 1974, riuscì in seguito a fuggire dal carcere di Treviso e nell'aprile del 1977 si trasferì definitivamente a Roma per dar man forte a Mario Moretti nel potenziamento della locale "unità".

Egli svolse un'intensa attività di tipo organizzativo, acquistando e prendendo in affitto alloggi, procurando autovetture e

- 1183 -

mezzi necessari al compimento di azioni delittuose, reclutando nuovi adepti.

Fasciato a convivere con Anna Laura Broggetti, il Gallinari, nel frattempo cooptato nel Fronte di massa, si distinse come uno dei maggiori protagonisti della "campagna di primavera", sia partecipando alla lunga fase di ideazione e di preparazione dell'impresa, sia intervenendo in Via Fani nell'eccidio degli uomini della scorta dell'on. Aldo Moro, sia assumendosi il compito di "carceriere" del parlamentare, mantenendo in tale veste i collegamenti tra i membri del Comitato Esecutivo che interrogarono l'ostaggio e i militanti che erano "all'esterno", sia uccidendo materialmente il 9 maggio 1978 - secondo le testimonianze - il presidente della D.C..

In effetti, il prevenuto, che già si era macchiato del ferimento di Publio Fiori e del delitto di Riccardo Palma, da lui freddato con una scarica di colpi sparati dalla fucilata "Skorpion", non solo venne riconosciu

- 1184 -

te de Fortuni Candido nel passeggero della Fiat 128 bianca con targa GD 19... che il 23 febbraio 1978 proprio in Via Fani per poco non lo aveva coinvolto in un incidente stradale, ma si trovò di sicuro sul luogo della strage in quegli istanti terribili.

Chiamato in causa dalle asserzioni di Rossi Valeria, Marini Alessandro, De Agreis Cinzia e Vincenzi Sergio, che non ebbero perplessità nell'indicarlo tra coloro che poi scaricarono una gran massa di fuoco contro le vetture bloccate all'incrocio con Via Stresa, è stato in seguito accusato direttamente da Patrizio Feci e dagli altri "pentiti", che ne hanno sottolineato le specifiche responsabilità.

Una convalida inoppugnabile di tale ricostruzione è stata offerta dalla perizia balistica espletata da Daino Bollone, Benedetto, Nebbia, Salsa e Ugolini, dalla quale è emerso che la Smith-Wesson mod. 39-2, calibro 9, sequestrata all'imputato il 24 settem

- 1115 -

bre 1979, esplose 8 proiettili addosso al  
marchese Leonardo Creste e all'app. to Ricci  
Domenico.

Le vicende successive, che non è il  
caso qui di trattare con ampiezza, essendo  
già state analiticamente vagliate nella par  
te generale, dimostrano che il Gallinari rag  
giunse livelli di vertice all'interno della  
organizzazione.

"Per i meriti acquisiti", allontanan  
tisi dalla capitale Mario Moretti e Maria  
Carla Brioschi, fu nominato capo della colon  
na locale, membro del Comitato Esecutivo e  
continuò a lavorare con grande impegno per  
rinforzare le file della stessa struttura,  
per aumentarne la capacità operativa.

In sintesi, deve ricordarsi che sciol  
se la brigata "universitaria", portò avanti  
"i contatti" con Erogi Carlo, Norma Andria  
ni e May Arnaldo e decise, insieme a Bruno  
Seghetti, il loro inserimento a pieno titolo  
in settori delicati del sodalizio.

Nella stessa epoca, dopo un'accusata

- 1116 -

inchiesta, promosse un attentato contro un  
esponente di rilievo della magistratura, che  
fu individuato prima nel Dr. Vincenti e poi,  
a seguito del trasferimento di quest'ultimo  
ad altro ufficio, nel Dr. Girolamo Tarteglig  
ne, direttore generale per gli Affari Penali  
del Ministero di Grazia e Giustizia.

Accorso a Milano per far fronte alle  
difficoltà provocate dalla cattura di Azzi  
lini, Bonisoli e Mantovani, fu sostituito  
da Adriano Faranda nel comando incaricato  
dell'esecuzione del magistrato. Riuscì tutta  
via a tornare a Roma qualche giorno prima del  
l'omicidio, intervenendo ad un'ultima "riun  
zione organizzativa" insieme a Cianfanelli,  
Faranda, Loiaccono, "Camillo" e "Marzia".

Il 24 dicembre del 1978, con gli al  
tri componenti della c.d. "Triplice" - Loia  
cono, Faranda, "Camillo" e "Marzia" - prese  
parte all'agguato in danno degli agenti di  
P.S. Reinsono e Pellegrino della scorta del  
l'on. Galloni.

Una riprova della presenza del Galli

- 1187 -

nari nel nucleo che condusse l'attacco, oltre che dalle affermazioni del Cianfenelli, del Savasta e della Libera, si evince dal rinvenimento, sul luogo del delitto, di reperti balistici sicuramente provenienti, come evidenziato dagli esperti d'ufficio, dalla Smith-Wesson mod. 39 - 2 in suo possesso.

Altrettanto pacifico è che "Giuseppe" fu lo stratega della impresa di Piazza Nicotri, alla quale contribuì concretamente dirigendo le operazioni "militari" dall'esterno dell'edificio ove era la sede del comitato democristiano.

Le dichiarazioni in tal senso rese in un primo tempo da Peci e Ave Maria Petricola, che ha spiegato che il Gallinari svolse compiti di copertura e rimase ferito in modo superficiale da un colpo sparato da uno degli uomini della Polizia sopraggiunti, hanno ricevuto un riscontro determinante sia dall'esame e dalle comparazioni espletate dai tecnici sui bossoli recuperati dopo l'uccisione di Antonio Neri e Pietro Ollanu e il ferimento di

- 1188 -

Vincenzo Ammirata, sia dalle testimonianze di Antonio Savasta e Libera Emilia, e cui si rinvia.

Nella sua qualità, fu indubbiamente tra gli organizzatori delle rapine nelle agenzie torinesse di Via Chisimio e Via Magnagli, entrambe attuate in preparazione di un piano di evasione di terroristi dal carcere dell'Asinara, nonché tra i frequentatori del covo di Via Silvani, nel quale, per di più, furono poi trovati moltissimi documenti, di grafia di Piccioni Francesco, che facevano chiaramente riferimento all'imputato, alle somme a lui elargite, alle case che aveva preso in affitto con il falso nome di "Pirampelli", scritto anche sull'agenda che il Gallinari aveva con sé al momento della cattura.

Nel periodo in cui si stavano preparando altre imprese criminali contro obiettivi rilevanti, il Gallinari fu arrestato dopo un conflitto a fuoco con la Polizia. Nel tardo pomeriggio del 24 settembre 1979, una pattuglia di P.S. si precipitò in Viale Metronio,

- 1189 -

su anemica segnalazione alla centrale operativa. Sul posto furono sorprese alcune persone intente a sostituire le targhe di un'Alfa Romeo 2000.

Improvvisamente i giovani sconosciuti spararono alcuni colpi d'arma contro gli agenti, i quali reagirono con prontezza, ferendo uno degli assalitori, identificato per Prospero Gallinari.

Nel frattempo una pattuglia di Carabinieri bloccò una donna, la Nanni Mara, che aveva tentato di nascondersi sotto un autofurgone.

All'atto dell'arresto, il Gallinari impugnava la Smith-Wesson, cal. 9 lungo, metrica sbrasa, con caricatore ormai vuoto. Indosso aveva una carta di identità intestata a Bastianelli Raffaele, la patente di guida, la tessera dell'ordine dei giornalisti, la tessera di Italia Nostra, intestata a Schiena Sostene Aldo, al quale erano state sottratte il 4 febbraio 1976. In una valigetta 24 ore a bordo dell'Alfa Romeo si reperirono, tra

- 1190 -

l'altro, appunti relativi alla "operazione Isotta", 9 banconote da L. 100.000, 25 protetti cal. 39, targhe automobilistiche, tre lettere della azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato 9 settembre 1979, relative a Scagnetti Carlo, Giordano Giuseppe ed Anselmi Tiziana.

L'Alfa Romeo Giulia risultò essere provento della rapina commessa il 2 agosto 1979, in un garage di Via Magnaghi di Roma.

E' opportuno tener presente che delle altre vetture rubate in Via Magnaghi, la Fiat 132 targata Roma N65404, di proprietà di Meri Giuseppe, fu usata per commettere l'attentato ai danni dell'appuntato di P.S. Tedesco Michele nel novembre 1979. Altra auto rapinata in Via Chisimaino fu usata nell'omicidio di Vittorio Bechelet.

Il Gallinari, che non ha mai fatto mistero della sua appartenenza alle Brigate Rosse, va, pertanto, condannato alla pena dell'ergastolo, di anni trenta di reclusione, lire 5.000.000 di multa e così complessivamente al

- 110 -

le pena dell'ergastolo con inasprimento diurno per un anno.

Segue la condanna alle pene accessorie previste dalla legge, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 110 -

22 - GIORDANO ANTONIO

Imputato dei reati di cui ai capi 1, 50 - 90 e 96 - 106 del Procedimento n.5/82 R.G..

Giordano Antonio - n.d.b. "Mario" - è colpevole dei reati contestati in rubrica.

L'imputato, come noto, venne catturato il 30 maggio 1980 dai Carabinieri del Sg. parte Operativa, insieme ad Arroni Renato, nel bar Foresti di Via Muzio Clementi n.55.

La identificazione dell'Arroni nel sg. dicente "Marcello" che era intervenuto con Sg. vasta, Seghetti, Iannelli, Moretti, Balzerani ed altri alla riunione della Direzione Strategica del dicembre 1979 in Via Frecchia e aveva frequentato nel marzo 1980 i componenti della direzione di colonna Piccioni, Braghetti, Ricciardi e Ligas, recandosi anche nella importante base di Via Ugo Pesci n. 11, valso certamente a qualificare in senso negativo la posizione del Giordano.

Costui, interrogato il 3 giugno 1980,

- 1055 -

si proclamò innocente affermando di aver conosciuto l'Arreni, all'Eur, una quindicina di giorni prima del suo arresto, tramite un amico, non meglio indicato, appartenente al "movimento del '977", il quale, appunto, gli aveva chiesto ospitalità per "il compagno" presentato con il nome di Maurizio.

Egli, allora, aveva preso in affitto, ai primi di maggio 1980, un villino in Via Braies a Castelfusano e una casa in Via Cornelia 148, della quale il "Maurizio" possedeva la chiave.

Dell'appartamento di Via Cornelia, lasciato intestato alla precedente affittuaria esclusivamente al fine di mantenere basso il canone, il "Maurizio" aveva, a suo dire, ottenuto la disponibilità il 28 maggio 1980.

Interrogato nuovamente il 6 giugno 1980, il Giordano confermò le circostanze della locazione di quest'ultimo alloggio ed asserì che era stato proprio l'Arreni a darvi "una sistemata", dopo che era stato abbandonato da una coppia di argentini.

- 1056 -

Meglio precisamente di avere detenuto le armi, le munizioni e gli esplosivi sequestrati in sede di perquisizione, tra cui un mitra Sterling cal. 9, un silenziatore e una pistola Beretta cal. 7,65.

Al di là delle valutazioni che possono esprimersi in merito alle giustificazioni prospettate dall'interessato nell'immediatezza, v'è da ricordare che quest'ultima arma, secondo la perizia balistica firmata da Beina Bellone, Benedetti, Nebbia, Salsa e Ugolini, fu impiegata dai killers che uccisero Taverna Domenico, Mariano Romiti e ferirono Tedesco Michele, Pirri Pericle e Gallucci Domenico.

Matrili elementi di prova, già correttamente analizzati dal G.I., sono stati nel dibattimento integrati da Antonio Savasta ed Emilia Libera, i quali non hanno avuto difficoltà a confessare che il Giordano, dopo un primo periodo - nel 1978 - in cui aveva svolto funzioni di "contatto" della brigata "Frimavalle", si inserì poi a pieno titolo nella

- 1195 -

struttura della colonna romana, esplicando una intensa attività logistica.

In specie la libera ha precisato che il giudicato le fu presentato da Ricciardi Salvatore e divenne, oltre che di Arreni, anche suo "prestanome": tanto è vero che lei stessa trovò rifugio sia nella "casa all'Infernetto" sia nell'altra di Monte Spaccato\*.

Accuse così chiare, mentre vanificano il tentativo del Giordano di sminuire il valore delle risultanze e di alleggerire la propria posizione processuale, dimostrano, invece, che egli agì in costante collegamento con esponenti di vertice dell'organizzazione e si prestò a compiti di grande rilevanza per garantirne la sicurezza e la libertà di movimento.

Non occorre spendere altre parole per concludere, sulla base delle considerazioni esposte, che la responsabilità del prevenuto è ancorata a solide fonti: per di più in dibattimento costui ha assunto un atteggiamento puerile e si è rifiutato di rispondere alle

- 1196 -

domande dei giudici, pur evitando di associarsi al loro minaccioso e protervo coimpugnarsi.

Tuttavia, non deve dimenticarsi che il Giordano ha consentito agli inquirenti, con le sue dichiarazioni iniziali, di mettere le mani su alcuni covi e di recuperare un'arma dal cui esame sono stati tratti dati di riscontro obiettivi per far luce su una serie di attentati.

Tenuto conto di questi particolari e della giovane età del soggetto, al quale non va preclusa ancora una possibilità di ravvedimento, ritiene la Corte di poter concedere le attenuanti generiche, che, onde commisurare la sanzione alla condotta e alla personalità del reo, sono da dichiarare equivalenti alle aggravanti contestate in rubrica.

Pertanto l'imputato va condannato alla pena adeguata di anni trenta di reclusione e L. 2.500.000 di multa (p.b. per l'omicidio anni 26 di reclusione, aumentata per la continuazione) e alla interdizione in perpetuo dei

- 1197 -

pubblici uffici.

A pena espiaa deve esser sottoposto a libertà vigilata per il periodo di tre anni.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 1198 -

23 - GUAGLIARDO VINCENZO

Imputato dei reati di cui ai capi

16 - 88 e 96 - 105 del Precedimento n. 5/82 R.G..

Guagliardo Vincenzo è colpevole dei reati contestatigli in rubrica.

La sua storia di brigatista è parallela a quella di Nadia Ponti, con la quale condivise per molto tempo la responsabilità della direzione della colonna veneta.

Arrestato una prima volta nel gennaio 1976 insieme ad Angelo Basone, nel contesto delle indagini che portarono alla cattura di Renato Curcio, l'imputato continuò, avendo riacquisito la libertà, a svolgere una preziosa attività organizzativa e "militare" che lo portò ben presto ad occupare posizioni di rilievo.

Entrato a far parte nell'autunno del 1978 del Fronte di massa, venne in seguito cooptato nella Direzione Strategica e, in tale veste, intervenne alla riunione del dicembre 1979 in Via Fracchia a Genova, nonché al

- 995 -

le successive sedute convocate, come noto, nella base sito sul Lungotevere dei Trdiani in For San Lorenzo e, quindi, in Santa Maria della.

Le precise, univoche accuse mosse al Gugliardo da Patrizio Peci, Petricola Ave Maria, Antonio Savasta, Emilia Libera ed Enrico Fenzi esigono la Corte da commenti piú approfonditi.

Del resto, sia in fase istruttoria che in dibattimento, l'interessato ha rifiutato il contraddittorio e non ha fatto mistero della sua appartenenza alle Brigate Rosse, assumendosi la colpa, "individualmente e collettivamente", delle imprese perpetrate dalla banda.

Per le considerazioni generali esposte in precedenza, Gugliardo Vincenzo va condannato alla pena dell'ergastolo, di anni trenta di reclusione, L. 6.000.000 di multa e complessivamente alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno.

Segue la condanna alle pene accessorie

- 996 -

previste dalla legge, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 1201 -

24 - IACOMINO RITA

Imputata del reato di cui al capo 2  
del Procedimento n. 5/82 R.G..

Iacomino Rita va assolta dalla imputazione di partecipazione a banda armata per insufficienza di prove.

E' emerso pacificamente nel corso dell'istruzione, attraverso le indagini dei Carabinieri, che, verso le ore 04,45 del 2 maggio 1980, in Piazza Caduti della Montagna la, l'imputata incontrò Pacchiarotti Antonio, Arreni Renato, Stroppolastini Edmondo, Capitelli Marco e Conisti Otello. Tutti insieme in Via Laurentina - Grotte della Madonna rimasero in conciliabolo per alcune ore e quindi si allontanarono, a bordo di mezzi pubblici, portandosi in luoghi diversi.

L'appuntamento "strategico" con un "regolare" delle Brigate Rosse, quale Renato Arreni, costituiva un elemento indiziante che, correttamente valutato dal G.I., doveva indubitabilmente portare al rinvio a giudizio

- 1202 -

dell'interessata.

Per di più, le ammissioni fatte dalla Pacchiarotti, circa il contenuto del colloquio con Arreni e gli altri, tutto incentrato sulle imprese della organizzazione armata, sulla operazione di Via Pracchia e sul problema dei pentiti, ben potevano, prima facie, confermare la ipotesi dell'accusa, almeno sotto il profilo di una semplice partecipazione dell'imputata alla colonna romana.

In dibattimento, tuttavia, tali circostanze non hanno ricevuto ulteriori riscontri e le stesse dichiarazioni del Savasta e della Libera, pur precise e determinanti per molteplici aspetti, non sono riuscite a far luce sulla vicenda processuale della Iacomino, che, del resto, sin dall'inizio ha con insistenza negato la sua appartenenza alle Brigate Rosse.

Allo stato degli atti, se è inverosimile che un militante dell'importanza del "Maggiolino" si fosse spinto a riunirsi con personaggi del genere, senza avere la sicurezza di "esporsi" dinanzi a militanti di un gruppo

- 9203 -

che avevano già abbracciato la logica della lotta armata, non può, comunque, escludersi che proprio le due ragazze - cioè la Iacono e la Pacchiarotti - non avessero ancora compiuto una scelta definitiva e si stesse nei loro confronti svolgendo un'opera di "indottrinamento" che non aveva, però, raggiunto i risultati sperati.

In tale obiettiva situazione, che non offre la certezza morale della colpevolezza dell'imputata, ritiene la Corte di dover adottare la formula dubitativa.

- 9204 -

25 - IANNELLI MAURIZIO

Imputato dei reati di cui ai capi 2, 40 - 90, 96 - 105 e 118 - 122 del Procedimento n. 5/82 R.G..

Iannelli Maurizio - n.d.b. "Dario" - è colpevole di tutti i reati contestati in rubrica.

Nonostante l'essere entrato nelle Brigate Rosse all'inizio del 1977, la sua individuazione quale militante della colonna romana si rese possibile subito dopo il suo arresto, operato il 22 novembre 1980 da agenti della Squadra Mobile di Roma, a seguito di un drammatico conflitto a fuoco nel quale venne coinvolto insieme a Pietro Vanzì.

Trovato in possesso di un mitra Sterling, con due caricatori contenenti ciascuno 32 colpi, e di una pistola cal. 7,65, modificata in 9 con colpo in canna, Iannelli si proclamò subito prigioniero politico e membro della organizzazione armata.

Patrizio Peci, qualche giorno dopo.

- 1205 -

vedendone la fotografia pubblicata dai giornali, lo riconobbe con certezza nell'"ospedaliere" che, nel dicembre del 1979, aveva partecipato a Genova, in Via Fracchia, alla riunione della Direzione Strategica, con lui stesso, con Savasta Antonio, Seghetti Bruno, Arreni Renato, Moretti Mario, Balzerani Barbara, Ponti Nadia, Guagliardo Vincenzo, Dura Riccardo, Betassa Lorenzo, Micaletto Rocco ed altri.

Gli ulteriori elementi di prova acquisiti già in fase istruttoria concluderanno appieno che "Dario" espletò compiti di assoluto prestigio nel nucleo che agiva nel "polo" della capitale.

Al riguardo basta ricordare che fin dal maggio 1979 egli affittò a Ladispoli tre appartamenti nei quali furono ospitati diversi "regolari" e, ancora, una volta che Piccioni Francesco lo mise in contatto con Petricola Ave Maria, tramite la ragazza si preoccupò di reperire altri alloggi per le esigenze logistiche della struttura.

- 1206 -

Proprio la Petricola ha fornito agli inquirenti un quadro preciso dell'attività svolta nel periodo dal prevenuto che nel frattempo era stato cooptato, unitamente ad Anna Laura Braghetti e a Ricciardi Salvatore, nella direzione della colonna, le cui riunioni dal novembre 1979 al maggio 1980 si tennero nella base di Cerenova Costantica.

Ai primi di giugno 1980, dopo la cattura di Piccioni, Belle, Seghetti, Braghetti, Zanetti, Ricciardi, Arreni e Giordano, iniziò la ricostruzione del nucleo romano, riuscendo a superare una situazione da lui stesso definita "disastrosa". Nel settembre successivo portò a termine la difficile impresa, attraverso un reclutamento attuato nei consueti "settori di intervento": ferrovie, servizi pubblici, ufficio di collocamento, ospedali, Università, quartieri di Primavalle, Tiburtino, Centocelle, Terre Spaccata e Casilino.

Parlando con la Petricola e il Ceccioti, si lamentò del Piccioni, che, per il suo comportamento imprudente - persistendo tra l'al

- 1207 -

tro nella relazione con la Zanardelli - aveva provocato l'arresto di molti compagni e della stessa Zanardelli, benché questa fosse estranea all'organizzazione.

Iannelli non risparmiò critiche anche a Ricciardi e Bragetti, incautamente avventuratisi al centro di Roma, nonostante che le recenti "retate" dei Carabinieri sconsigliassero una simile condotta.

Su suo suggerimento la Petricola scoprì ancora altre abitazioni in Torvajania e in Tor San Lorenzo: qui partecipò alle sedute della Direzione Strategica a cui si è accennato in precedenza.

Le successive dichiarazioni di Antonio Savasta ed Emilia Libera hanno finito per completare l'identikit dell'imputato, il quale, oltre ad essere nominato membro del Comitato Esecutivo, materialmente partecipò ad una serie di gravi attentati, dall'agguato contro Pecore Caetano, agli omicidi di Favenna Domenico e Roniti Mariano, ai ferimenti di Di Giacomantonio Savino e Pirri Pericle.

- 1208 -

Appena ricordato che i documenti sequestrati in Via Silvani e indossati ad Anna Laura Bragetti e Salvatore Ricciardi, all'atto del loro arresto, costituiscono una ulteriore fonte probatoria a carico del giuridicato, deve concludersi che non sussistono dubbi sulle specifiche responsabilità di quest'ultimo.

Pertanto Iannelli Maurizio va condannato alla pena dell'ergastolo, di anni trenta di reclusione, L. 6.000.000 di multa e così complessivamente alla pena dell'ergastolo con inasprimento diurno per un anno.

Segue la condanna alle pene accessorie previste dalla legge, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventivo.

- 1309 -

26 - INNOCENZI GIOVANNI

Imputato dei reati di cui ai capi 7, 40 - 90 e 96 - 103 del Procedimento n. 5/82 R.G..

Valgono per Innocenzi Giovanni le stesse considerazioni esposte per Capitelli Marco, Cavani Enrico, Conisti Otello, Logna Tommaso e Stroppolastini Edmondo.

L'imputato - n.d.b. "Franco" - secondo le specifiche accuse mosse in istruzione nei suoi confronti da Marino Fallotto, dal Cavani e dal Conisti, fece parte del gruppo capeggiato dallo Stroppolastini, che si procurò tramite il Logna e lo stesso Fallotto armi - un mitra, una magnum 357, una 38 special, due Beretta calibro 7,65 e una pistola calibro 32 - acquistate con denaro proveniente da una rapina all'Ufficio Cambi di Roma.

Con i "compagni" partecipò ad una serie di incontri nel corso dei quali non soltanto si discusse della "necessità della lotta armata" e dell'esigenza di dar vita in

- 1310 -

altri quartieri della città a nuclei di combattimento che si ispirassero alla linea politica delle Brigate Rosse, ma si parlò del lavoro da svolgere nelle zone periferiche, "sia a livello di inchieste su personaggi della Democrazia Cristiana, sia a livello di azioni militari da compiere".

Inoltre, nel periodo maggio-giugno 1979, il prevenuto ospitò nella sua abitazione di Monteverde tre importanti riunioni, alle quali intervennero Cavani Augusto, Conisti Otello, Stroppolastini Edmondo e Bruno Seghetti, all'epoca già membro del Fronte di massa e della Direzione Strategica delle Brigate Rosse, oltre che componente della direzione della locale colonna.

I temi trattati nelle dette circostanze, esplicitamente indicati dal Cavani e dal Conisti, concernevano "analisi molto approfondite dei problemi immediati" che si ponevano "alle masse" e al modo con cui erano stati affrontati dai gruppi che praticavano la lotta armata".

— 1241 —

Il Seghetti, soprattutto, "partiva da la considerazione che occorre creare un partito che riuscisse a interpretare in modo autentico le esigenze specifiche ed immediate delle masse e le trasformasse in programma comunista, da attuarsi attraverso la lotta armata".

Tale partito, "doveva essere composto dalle avanguardie più coscienti del proletariato e guidare le masse".

Altri convegni si tennero in Piazza Lodi, Piazza Raguse e in un bar di Villa Pirelli.

Ebbene, di fronte a contestazioni così puntuali, Innocenzi Giovanni ha recisamente negato di conoscere il Seghetti, Fallotto, Conisti e Martini, ammettendo soltanto di avere avuto rapporti con lo Stroppolatini sino al 1977 e con Augusto Cavani, al quale, anzi, aveva prestato le chiavi della sua casa, evidentemente utilizzata per finalità a lui ignote.

Subito smentito al riguardo dall'integ

— 1242 —

ressato, l'Innocenzi non ha voluto modificare la sua posizione ed ha insistito in un atteggiamento che non può non assumere un evidente significato probatorio.

In dibattimento, nonostante le sollecitazioni della Corte, ha continuato a contestare le affermazioni del Cavani, del Conisti e del Fallotto, senza però riuscire a fornire spiegazioni esaurienti.

Tuttavia, in tale sede ha parzialmente "corretto" la linea di difesa ed ha finito per confessare di essere intervenuto a talune riunioni con i coimputati e con il Seghetti.

Al di là di vuote elucubrazioni, tutte dirette a riservare la scarsa attendibilità delle fonti di accusa e la "normalità" degli incontri tra i protagonisti della vicenda, come se gli atti processuali non contenessero dati sufficienti per concluderne, invece, la estrema pericolosità, specie in considerazione degli scopi che gli organizzatori si prefiggevano, deve convenirsi che Innocenzi Giovanni, anche se inserito in una struttura ar

- 7213 -

meta, controllata dalle Brigate Rosse, non fu mai inquadrato nelle file di quest'ultimo sodalizio.

Una conferma implicita della natura del gruppo in questione e dell'ambito in cui lo stesso operava è stata offerta da Brogi Carlo e Libera Emilia, alle cui testimonianze bisogna pur riferirsi.

Il prevenuto, dunque, è colpevole del reato di banda armata, come specificato nel dispositivo, in qualità di promotore, costituente, organizzatore, dirigente di un nucleo del Movimento Proletario di Resistenza Offensiva, nonché dei delitti di cui ai capi 67 - 68 - 69 e 70 della rubrica, tutti sussistenti sotto il profilo oggettivo e soggettivo.

E va condannato, per la gravità degli addebiti, per il ruolo esercitato e per la sua personalità, alla pena adeguata di anni tredici di reclusione, L. 1.500.000 di multa (p.b. per la banda armata anni 11 di reclusione, aumentata per la continuazione) e interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

- 7214 -

A pena espia va sottoposto a libertà vigilata per tre anni.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

Invece, Innocenzi Giovanni deve essere assolto dalle restanti imputazioni per non aver commesso il fatto.

E' ben evidente, per quanto esposto nella parte generale, che detti gruppi armati diffusi sul territorio, pur collegati attraverso "regolari" o "irregolari" con le Brigate Rosse, svolgevano un'attività autonoma e non avevano un rapporto organico con il sodalizio "maggiore".

In tale situazione, pertanto, è da escludere che degli specifici episodi criminali perpetrati da brigatisti possano essere ritenuti automaticamente responsabili coloro che, nell'ambito di un peculiare raggruppamento avente proprie strutture, si siano limitati a "praticare" un'opera di supporto e di fiancheggiamento, per altri versi censurabile secondo i principi della legge penale.

- 1215 -

27 - LAGNA TOMMASO

Imputato dei reati di cui si espi<sup>1</sup>,  
67 - 70 e 93 del Procedimento n. 5/82 R.G..

Lagna Tommaso è colpevole dei reati  
contestatigli in rubrica.

Come già spiegato in precedenza per  
altri giudicati, non v'è dubbio che l'imputa-  
to, almeno dalla fine del 1978, entrò a far  
parte del sedicente Movimento Proletario di  
Resistenza Offensiva, tramite un gruppo arma-  
to, operante nella zona di Monte Mario, colle-  
gato con analoga formazione che agiva nel qua-  
rtiere Appio-Tiburtino, in cui erano inseriti  
Rolando Martini, Otello Conisti, Augusto Ca-  
vani, Edmondo Stroppolatini, Giovanni Innocen-  
zi e Marco Capitelli.

In tale veste, secondo Pallotto, svol-  
se importanti compiti di collegamento ed orga-  
nizzativi, ospitando in casa sue riunioni nel-  
le quali si discusse sulle azioni da compiere  
nei quartieri, sulle "inchieste" riguardanti  
alcuni personaggi politici da colpire e sulla

- 1216 -

linea politica delle Brigate Rosse.

Concorse nel procacciamento di armi  
- un mitra, una 357 magnum, una 38 SW, una  
cal. 32, due 7,65, etc. - e munizioni, che  
custodì anche nella sua abitazione.

Partecipò ad una rapina all'Ufficio  
Cambi di Roma e al tentativo di consumazione  
di un attentato in danno di una giornalista  
americana verso la fine di gennaio del 1979.

Una conferma del "ruolo" del Lagna  
si è avuta dalle testimonianze di Caveni Au-  
gusto, che ha dovuto riconoscere di essere  
interventato, appunto con il prevenuto, con  
Conisti, Martini, Stroppolatini e Pallotto  
ad incontri, nel corso dei quali si parlò di  
gesti terroristici da effettuare nei quartie-  
ri, di inchieste su personaggi della Democra-  
zia Cristiana e di armi da procurare al nucleo  
armato. Il Caveni ha anche dichiarato che La-  
gna provvide allo approvvigionamento delle  
armi - tra cui un mitra, un Fal e una pistola-  
con denaro fornito da Stroppolatini Edmondo  
e alla loro custodia, che successivamente af-

- 1217 -

fidò al Falotto.

Di fronte ad accuse così specifiche, il Legno, dopo titubanze iniziali, ha confessato di essere stato in rapporto con i colpevoli per finalità illegali e di avere dato il suo apporto sia sul piano ideologico, sia sul piano pratico per rafforzare la struttura costituita in funzione di iniziative aggressive.

Pur allegando di avere compreso troppo tardi di "essere un semplice strumento", ha finito per ammettere di essersi prestato ad acquistare armi per conto della organizzazione e a conservarle in luoghi sicuri.

Le esplicite affermazioni dell'interrogato animano la Corte da un commento più approfondito.

Comunque, proprio per il suo comportamento processuale e per il contributo dato agli inquirenti nella fase più delicata delle indagini, Legno Tommaso è meritevole del beneficio delle attenuanti generiche, le quali possono essere ritenute prevalenti sulle aggr

- 1218 -

vanti contestate.

Pertanto, il reo va condannato alla pena sdegnata di anni sei, mesi sei di reclusione, L. 4.000.000 di multa (p.b. per la bagda arreata anni 9 di reclusione, diminuita di tre anni per le attenuanti ed aumentata per la continuazione) e dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

A pena espiata va sottoposto a libertà vigilata per tre anni.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 1219 -

28 - LIBERA EMILIA

Imputata dei reati di cui ai capi 1,  
9 - 90 e 96 - 103 del Procedimento n. 5/82R.G.

Emilia Libera - n.d.b. "Madia" - è colpevole dei reati che le sono stati contestati in rubrica.

Compagna inseparabile di Antonio Savasta, la giovane si mise subito in mostra per le sue capacità organizzative-operative che la portarono ben presto ad assumere ruoli di rilievo all'interno delle Brigate Rosse.

Anche se numerosi indizi inducevano gli inquirenti a ritenere che la imputata fosse un personaggio di primo piano del sodalizio armato, gli elementi successivamente acquisiti dovevano confermare le prime ipotesi formulate, scatenando le forze dell'ordine nella caccia ad una terrorista che si rivelava essere agguerrita e pericolosa.

Già il 15 febbraio 1980, davanti al bar "So Spuntinu" di Cagliari, nel corso di un controllo effettuato da agenti della locale

- 1220 -

Questura, la Libera fu identificata insieme ad Antonio Savasta, nonché a Francesco Mattu, Giulio Cazzaniga e Marco Finna, militanti della colonna sarda delle Brigate Rosse di recente costituzione.

Mentre veniva portata in Questura a bordo di autoradio della Polizia, ella riuscì a fuggire dopo avere, con "Diego", tentato di uccidere l'appuntato di P.S. Stefano Peralta e il brigadiere di P.S. Fausto Goddi. Benché ferita alla testa da un colpo di pistola, esplosivo da un agente durante il conflitto a fuoco, con Savasta raggiunse il continente grazie all'aiuto di gente dell'isola e di una persona arrivata dal continente, successivamente identificata per Maurizio Iannelli.

Perseguita da mandato di cattura del Giudice Istruttore di Cagliari per banda armata e tentato omicidio, la Libera si rifugiò, nel giugno del 1980, insieme a Natalia Ligas e a "Nanni", all'epoca irregolare del settore logistico della colonna romana delle Brigate Rosse, nella base di Torvajonica, in Via Svy

- 1221 -

zia n. 120. Tale appartamento era stato, come noto, preso in affitto da Petricola Ave Maria e Cacciotti Giulio, proprio per incarico di Iannelli.

Ma, le dichiarazioni di Patrizio Peci, della stessa Petricola, di Massimo Cianfanelli hanno aperto nuovi spiragli all'inchiesta ed hanno consentito di delineare meglio la figura della Libera, che, dal momento del suo ingresso nella brigata "Centocelle" all'inizio del '977 e nella struttura della brigata "universitaria" sino alla cattura a Padova, in Via Pindemonte, ebbe modo di occupare posizioni di vertice del sodalizio eversivo e di macchiarsi di una serie di delitti impregiacionanti.

Ma, dissociatasi dalla lotta armata per le ragioni che sono state ricordate, la donna ha in dibattimento contribuito a far luce sulle proprie vicende personali ed ha ammesso pienamente di avere partecipato da protagonista alla lunga stagione di violenza che ha sconvolto il Paese.

- 1222 -

La "Madia" non si è limitata a riconoscere le proprie colpe in ordine a singoli episodi criminali, ma ha anche fornito alla Corte una mole enorme di circostanze probatorie attinenti alla generale attività della banda e a gravi fatti di sangue, indicando, altresì, gli esecutori materiali degli stessi.

Rinviamo per i riferimenti specifici a quanto già esposto in maniera analitica nella premessa e senza esprimere giudizi che intriscano al campo della "morale", non può non rilevarsi che Emilia Libera non solo ha rilasciato ampissime dichiarazioni confessorie in ordine ai propri comportamenti illegali, ma ha consegnato ai giudici un compendio di dati, di notizie di eccezionale valore, utilissimi per identificare e colpire gli autori di efferrati attentati, per capire i "meccanismi" interni e le finalità dell'associazione, per qualificare iniziative delittuose su cui non si era mai riusciti a fare completa chiarezza, per individuare una rete di collegamenti sui quali occorre ancora approfondire le indagini.

- 1203 -

Manifestando un radicale ripudio del  
la lotta armata, costui ha, in definitiva,  
prestato una concreta ed efficace collabora  
zione sia ai giudici chiamati a decidere su  
eventi irripetibili, sia, indirettamente, al  
le altre autorità impegnate in difficilissi  
me inchieste.

È merito, pertanto, che nei suoi con  
fronti sia applicata per intero la normativa  
"preziale" introdotta dalla legge 29 maggio  
1982 n. 304.

Concesse le attenuanti previste dai  
comi 1 e 2 dell'art. 3 della detta legge,  
ritenute prevalenti sulle aggravanti elencate  
in rubrica, la Libera va condannata alla pena  
adeguata di anni sedici di reclusione, lire  
1.500.000 di multa e mesi uno di arresto (p.b.  
per l'omicidio) e di 12 di reclusione, diminui  
ta ad anni 10 di reclusione per l'attenuante  
del 2° comma della norma citata ed aumentata  
per la continuazione; giorni 40 di arresto di  
minuta e giorni 20 di arresto ed aumentata  
per la continuazione) e dichiarata interdetta

- 1204 -

in perpetuo dai pubblici uffici.

A pena espiata va sottoposta a liber  
tà vigilata per il periodo di tre anni.

Segue la condanna al pagamento delle  
spese processuali e di custodia preventiva.

- 1225 -

89 - LIGAS NATALIA

Imputata dei reati di cui si capi<sup>o</sup>,  
65 - 90 e 96 - 103 del Procedimento n.5/82  
R.G., nonché del reato di cui al Procedimen-  
to n. 63/81 R.G..

Non occorre spendere molte parole  
per dimostrare l'importanza del ruolo svol-  
to da "Angela" nelle Brigate Rosse e la sua  
colpevolezza in ordine a tutti i reati che  
le sono stati contestati.

Natalia Ligas comparve in ritardo,  
ma in modo particolarmente incisivo, sulla  
scena romana, assumendovi in breve tempo una  
posizione di assoluto prestigio.

Sin dall'inizio si dedicò ad un'attivi-  
tà di tipo chiaramente organizzativo, pren-  
dendo in affitto nel dicembre 1979 l'apparta-  
mento di Via Ugo Foschi n.11, utilizzato come  
base della colonna locale e frequentato ab-  
tualmente anche da Ricciardi Salvatore e da  
Arreni Renato, cui era sentimentalmente le-  
gata, fino al mese di maggio 1980.

- 1226 -

All'atto della perquisizione, i Car-  
abinieri del Reparto Operativo rinvennero nel  
covo documenti ideologici, volantini rivendici  
centi gli omicidi del prof. Saccheto, del giu-  
dice Minervini, di tre agenti di Polizia ucci-  
si a Milano l'8 gennaio 1980, di Sergio Geri,  
del maresciallo di P.S. Rositi, del colonnel-  
lo Tuttobene, schede concernenti "inchieste"  
su alcuni comandi dell'Arma, su appartenenti  
alla Polizia, sulle carceri, sulla Democrazia  
Cristiana e sul mondo del lavoro, nonché armi,  
parti di armi, munizioni, silenziatori, bombe  
a mano, fumogeni con miccia inserita, sirene  
per automobili, tronchesi, parrucche e baffi  
finti, altoparlante. Di notevole interesse,  
come noto, si rivelarono gli appunti manoscritti  
riguardanti il ferimento di Domenico Gallug-  
ci, avvenuto in Roma il 17 maggio 1980, e il  
riferimento alla città di Napoli e alla data  
del 19 maggio 1980, in coincidenza con l'assas-  
sino di Pino Amato.

Nella Ligas gli inquirenti identific-  
rono la donna che, il pomeriggio del 3 marzo

- 1217 -

1960, nella stazione metropolitana di Via Cavour, aveva ricevuto da Renato Arreni una grossa borsa, e si era quindi recato alla stanzione Termini.

Dopo la esperienza in Sardegna, ove commise una serie di reati, nel giugno 1980, trovò ospitalità insieme a Libera Emilia e a "Nanni" nella villa di Franciosini a Torvajenica presa in locazione dalla Petricola e dal Cacciotti per incarico di Iannelli.

In quella casa, ove spesso erano presenti Iannelli e "Silvia", furono falsificati, sotto la direzione di "Nanni", documenti e timbri.

Il 29 giugno 1980 la Ligas abbandonò l'alloggio di Torvajenica e si trasferì con Libera, "Silvia", Cacciotti, Petricola e Iannelli nel villino di Tor San Lorenzo di Via dei Tràiani 57, ove, alla fine di luglio, si tenne la riunione della Direzione Strategica con l'intervento di Moretti, Balzerani, Ponti, Gugliardo, Di Leonardo, Fenzi, Cocconi, Scorsafava, Francesco Lo Bianco, Iannelli, Savasta, Bolognesi, Chioocchi - esponenti della

- 1220 -

colonna napoletana - e tre membri della "Walter Alasia", cioè Alfieri, Betti e De Maria.

Le precise accuse rivolte da Petricola alla Ave Maria, Savasta Antonio, Libera Emilia e Fenzi Enrico nei confronti dell'imputata; gli oggettivi riscontri acquisiti nella fase istruttoria; le stesse dichiarazioni rilasciate dalla giovane nel momento in cui, dopo il suo arresto a Torino, è stata condotta in aula per presenziare al processo; la sua scelta di campo all'interno del "Partito Guerriglia", sono tutti elementi che concorrono a provare la partecipazione dell'interessata alla banda armata in esame e a concludere, per le ragioni esposte, la sua responsabilità in merito agli specifici episodi criminali consumati nel periodo degli "uomini del terrore" nel "polo" della capitale.

Pertanto la prevenuta va condannata alla pena dell'ergastolo, di anni trenta di reclusione, L. 6.000.000 di multa e così complessivamente alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per sei mesi.

- 1029 -

Segue la condanna alle pene accessorie previste dalla legge, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 1030 -

50 - LOIACONO ALVARO

Imputato dei reati di cui si capi

16 - 76 del Procedimento n. 5/82 R.C..

Loiacono Alvaro - n.d.b. "Otello" - è colpevole dei reati contestatigli in rubrica.

L'imputato, che già in passato si era distinto in azioni di violenza, grazie alla mediazione di Forucci, di cui era amico e pupillo, entrò nelle Brigate Rosse nel 1977.

Divenne subito esponente di spicco della colonna romana, affiancando Prospero Gallinari, Adriana Faranda, "Marzia", "Camilla" ed altri nella struttura della c.d. "Triplice", che si occupava di Carceri, Polizia e Carabinieri, Magistratura.

In tale veste concorse con i suoi compagni all'inchiesta nei confronti di Riccardo Palma, ucciso poi materialmente da Prospero Gallinari, nonché a tutte quelle iniziative realizzate nel "polo" della capitale in attuazione del progetto di "attacco al cuore

- 1231 -

dello Stato".

Evidentemente partecipe di altre imprese di cui dovrà per rispondere dinanzi alla giustizia, il Loiacono si "espose" nuovamente in prima persona in occasione dell'omicidio di Girolamo Tartaglione.

Individuati nei giudici Alfredo Vincenti e Girolamo Tartaglione - addetti al Ministero di Grazia e Giustizia - gli elementi della "magistratura antiguerriglia" da colpire, portò a termine, prima da solo e poi con la collaborazione di Cianfanelli Massimo, delle accurate "indagini" per acquisire i dati necessari sulle abitudini e sugli itinerari dei probabili bersagli.

A tal fine indicò proprio al Cianfanelli sia l'abitazione del Dr. Vincenti, sita nel quartiere Don Bosco, sia il percorso da costui solitamente seguito per recarsi in ufficio, in modo che si scegliesse il punto più adatto per un vile attentato.

Dopo la decisione di Gallinari, all'epoca capo colonna, di cambiare "obiettivo", ri-

- 1232 -

tenendosi che il ruolo di Girolamo Tartaglione avesse "maggior rilievo", iniziò una seconda "inchiesta" che completò ancora con il Cianfanelli.

A "Giorgio" mostrò la casa di Viale delle Milizie, affermando che le finestre aperte erano indice della sicura presenza, nell'appartamento, della vittima designata, della quale accertò gli orari di uscita e di rientro.

Il Loiacono partecipò ad una riunione preparatoria che si tenne al "Café du Parc", all'Aventino, con Gallinari, Faranda, "Camillo", Cianfanelli e "Marzio".

Inoltre, intervenne, in località isolata sita nei pressi della Via Portuense, ad una esercitazione con armi, insieme a Cianfanelli e a "Camillo", al quale era stato affidato l'incarico di sparare materialmente al magistrato. In quella occasione il Loiacono e "Camillo" si addestrarono con la "Skorpion" di Morucci e lo stesso "Camillo" esplose alcuni colpi con la Glisenti 1910, che poi sarebbe stata impiegata contro Tartaglione.

- 1233 -

Il 10 ottobre 1978, verso le ore 14, il Loiacono prese parte, secondo il piano prestabilito, all'agguato mortale, svolgendo compiti di copertura all'interno dell'edificio.

Egli indossava una sahariana, un basco, aveva baffi finti ed era in possesso di una Smith-Wesson 39 - 2 e della "Skorpion" che era stata usata nell'operazione Moro.

Compiuto l'omicidio, fuggì con "Domilo" e Paranda, raggiungendo Cianfanelli che era in attesa alla guida della Fiat 128, rubata qualche tempo prima.

Il giorno successivo, il Loiacono incontrò i suoi complici in un bar nei pressi del Ministero della Pubblica Istruzione e ricostruì l'azione nei dettagli, raccontando, tra l'altro, che subito dopo l'uccisione, al portiere che gli aveva chiesto se avesse udito colpi d'arma da fuoco, aveva risposto "che non gli sembrava".

In seguito non mancò di dimostrare le sue "virtù" militari in altre imprese rivendicando

- 1234 -

costo della banda e intervenne, con Gallinari e Paranda all'agguato in danno degli agenti della scorta dell'on. Galloni.

La precisa chiarezza in correttezza di Cianfanelli Massimo e le univoche scuse di Antonio Savasta ed Emilia Libero, conclamate, per di più, dai riscontri obiettivi offerti dalle perizie balistiche e dall'esame testimoniale, escludono le Carte da ulteriori commenti.

Per le ragioni esposte, Loiacono Alvaro, che ancora continua a vivere in latitanza, va condannato alla pena dell'ergastolo, di anni trenta di reclusione, L.6.000.000 di multa e così complessivamente alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno.

Segue la condanna alle pene accessorie previste dalla legge, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 1235 -

34 - MAY ARNALDO

Imputato dei reati di cui ai capi 1  
e 16 - 29 del Procedimento n. 5/82 R.G.

May Arnaldo - n.d.b. "Nicola" - è col  
pevole dei reati contestatigli in rubrica.

Chiamato in causa da Massimo Cianfa  
nelli, Antonio Ginestra e Petricola Ave Marie  
che nella fase istruttoria lo hanno indios-  
to come autore di una serie di attività crimi-  
nose e componente di rilievo di un delicato  
settore della colonna romana, il prevenuto,  
raggiunto da mandato di cattura, si è proclama-  
to totalmente estraneo alle Brigate Rosse ed  
ha addirittura negato di conoscere i suoi coim-  
putati.

Soltanto in sede di confronto con Mag-  
simo Cianfanelli è stato costretto ad ammette-  
re di avere avuto con lui rapporti, tra il 1977  
ed il 1978, nell'ambito della facoltà di Fisica  
dell'Università di Roma.

Nonchè nel dibattimento Arnaldo May  
si è presentato dinanzi ai giudici affermando

- 1236 -

di voler ricostruire il suo "percorso all'in-  
terno delle lotte e delle tensioni sociali"  
e mantenere una condotta di "pura e semplice  
dissociazione dalla lotta armata".

Con estrema decisione, cioè, ha soste-  
nuto di assumersi le proprie responsabilità,  
ma di non potere "fare nomi di altre persone  
o riferire cose su di esse".

Coerente con questa linea, il giudici-  
to si è rifiutato di rispondere a quelle doman-  
de con cui la Corte ha cercato di far luce su  
taluni episodi criminosi e di stabilire i con-  
torni di specifici addebiti iscritti a singoli  
soggetti ed ha ricordato dapprima le sue espe-  
rienze nel "microcosmo" della scuola, nel col-  
lettivo della facoltà di Scienze Statistiche  
e nel "movimento" del 1977.

Dopo aver adempiuto agli obblighi di  
leva, "proprio sull'onda emotiva della questio-  
ne del rapimento Moro", ebbe, tramite "una per-  
sona", "un contatto esplorativo con le Brigate  
Rosse in un periodo che va dal 14 luglio al 31  
luglio 1978".

- 1237 -

Passata l'estate, agli inizi di settembre, al termine di un ulteriore colloquio, prg fissato in precedenza, con un non meglio qualificato "militante" della organizzazione, accompagnato nella occasione da un altro brigatista, venne cooptato nel sodalizio e assegnato alla brigata logistica romana.

Subito gli fu affidato il compito di custodire "le armi degli irregolari".

Sul piano meramente "operativo", concorse soltanto all'attentato in danno degli a genti della "Volante IV" con il ruolo di nutista e "alla rapina delle macchine fatta il 14 febbraio 1979, vicino a Piazza Fiume in Via Salaria".

Incrinatasi la sua fiducia nella giustezza delle scelte del gruppo armato, seguì, "sostanzialmente a livello individuale", un "quadro della brigata logistica" e i compagni che si determinarono ad abbandonare definitivamente le Brigate Rosse.

Orbene, così sintetizzate le dichiarazioni di Arnaldo May e rinviando a quanto e-

- 1238 -

sposto nella parte generale, deve rilevarsi che costui, nonostante le "buone intenzioni" manifestate a più riprese, non si è reso meritevole di sicuro di quei benefici concessi dalla normativa c.d. "premiata", introdotta eccezionalmente nel nostro ordinamento dalla legge 29 maggio 1982 n. 304.

Anche se è sufficiente la semplice lettura dei verbali di interrogatorio per comprendere le ragioni di questa pronuncia, v'è da rimarcare che l'interessato non ha contribuito ad accreditare con argomenti seri l'ipotesi di un suo limitato coinvolgimento nelle vicende all'esame della Corte ed, anzi, di fronte a precise contestazioni, si è chiuso in un silenzio equivoco, che non può giovare, ovviamente, a stendere una patina "di dignità" sulla sua immagine di "dissociato".

Certo è, invece, che il prevenuto è stato smentito categoricamente da Brogi Carlo e, in maniera implicita, da Norma Andriani, i quali hanno collocato nel mese di giugno 1978 il momento di ingresso nella struttura della colon-

- 1250 -

ne romana.

Ancora, Massimo Cianfanelli ha ribadito che il May, provenendo dalle Unità Comuniste Combattenti, a seguito dei contatti con Prospero Gallinari e Bruno Seghetti, entrò a far parte delle Brigate Rosse, insieme proprio al Brogi e all'Andriani, in epoca immediatamente successiva all'attentato al Centro di Calcolo dell'VIII Comiliter di Piazza Lama.

E già nel mese di settembre intervenne ad una esercitazione "militare" in un cantiere stradale, nel corso della quale furono usate una pistola automatica 81, un revolver 38 ed un fucile a pompa. Il May, che aveva in deposito le armi, provvide a trasportarle con la sua macchina.

Nella circostanza si addestrarono anche Cacciotti Giulio e Francesco Piccioni, dirigente del settore, che svolse funzioni di istruttore sparando "per primo con entrambe le pistole".

A turno poi fece sparare con il fucile a pompa all'interno di una grossa condut-

- 1260 -

tura metallica, che aveva circa due metri e mezzo di diametro".

A riprova dei compiti peculiari attribuiti al May, Massimo Cianfanelli ha poi rammentato che fu il "Nicola" a consegnargli la Smith-Wesson che doveva impiegare nell'azione di Via della Batteria Nomentana e che restituì il revolver il giorno dopo al complice nella riunione di "rendiconto" tenutasi in un bar di Piazza Cola di Rienzo.

L'imputato, inoltre, partecipò, con il Cianfanelli, Piccioni, Morucci e Cacciotti all'incontro in un locale pubblico di Viale Trastevere nel quale si discusse delle modalità dell'agguato contro le guardie della scorta del l'on. Galloni che - a dire dei presenti - non aveva avuto esito positivo poiché "si era inceppato l'M42 nel cui caricatore erano stati inseriti più colpi del previsto".

Verso la fine di dicembre del 1978, Arnaldo May concorse, infine, alla preparazione di un attentato mortale nei confronti di un ufficiale dei Carabinieri, il Colonnello Cornac-

- 1743 -

chia: "si sarebbe dovuta fare una telefonata segnalando la presenza di un individuo sospetto, forse armato, che scendeva da una macchina parcheggiata in Piazza dei Quattro Venti. Se fosse sopraggiunto sul posto l'alto ufficiale dell'Arma, Morucci avrebbe dovuto ucciderlo con un fucile a canna mozza.

Piccioni avrebbe dovuto svolgere compiti di copertura, armato di M12. Cacciotti avrebbe dovuto appoggiare l'azione con un fucile da caccia a canna mozza. Nicola avrebbe dovuto lanciare eventualmente una bomba a mano".

Cianfanelli aveva mansioni di autista "di una Peugeot 504 che era stata rubata da Nicola".

In effetti, Barbera Balzerani telefonò presso la sala del pronto intervento dei Carabinieri, ma sul luogo in cui erano già "in posizione secondo il piano prestabilito" i brigatisti non arrivarono pattuglie a controllare la veridicità della comunicazione e, dunque, l'operazione non fu portata a compimento.

- 1742 -

Ma Massimo Cianfanelli ha evidenziato che il prevenuto esplicò un ruolo attivo anche nel periodo seguente alla "uscita" del gruppo dei dissidenti dalle Brigate Rosse ed ha, in proposito, fornito elementi di accusa che l'interessato ha voluto deliberatamente minimizzare.

Né miglior trattamento May Arnaldo ha riservato alle indicazioni di Antonio Cinestra che ha tentato di screditare con affermazioni prive di qualsiasi riscontro obiettivo.

Il contegno del May che, essendo stato membro di spicco di una struttura fondamentale della organizzazione - composta per di più da personaggi "illustri" del firmamento terroristicco - è chiamato a rispondere dei delitti perpetrati dalla banda durante il tempo della sua "militanza", secondo i principi espliciti, non giustifica l'applicazione della particolare attenuante dell'art. 2 della legge citata.

In mancanza di quella "piena confessione" richiesta dalla norma e delle altre condi-

— 203 —

sioni esplicitamente prescritte dal legislatore, non può la Corte accodere alle istanze dei difensori ed accogliere una interpretazione "estensiva" che contribuirebbe a snaturare "lo spirito" della novella.

Tuttavia, proprio in considerazione della peculiarità della "materia", per dare risalto ad una condotta processuale per molti versi apprezzabile e per commisurare comunque la sanzione alla personalità del reo, si ritengono di concedere allo stesso le attenuanti generiche, da dichiarare prevalenti sulle aggravanti contestate in rubrica.

Pertanto, Mey Arnaldo va condannato alla pena adeguata di anni diciotto di reclusione, L. 1.500.000 di multa e mesi uno di arresto (p.b. per l'omicidio anni 22 di reclusione, diminuita ad anni 17 per le attenuanti ed aumentata per la continuazione; giorni 40 di arresto per la contravvenzione; diminuita per le attenuanti) e dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

A pena espiata il prevenuto deve essere

— 204 —

re sottoposto a libertà vigilata per tre anni.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di evasione preventive.

- 1295 -

32 - MARIANI GABRIELLA

Imputata dei reati di cui ai capi 7 -  
22, 25 - 39 e 38 del Procedimento n. 34/81 R.G..

Mariani Gabriella è colpevole dei delitti che le sono stati contestati in rubrica.

La giovane venne fermata e individuata come brigatista a seguito delle dichiarazioni di Triaca Enrico, il quale, nella immediatezza del suo arresto, non ebbe difficoltà a confessare di essere militante della organizzazione e di essere in contatto con due "compagni", Marini Antonio e, appunto, l'imputata che abitavano in un appartamento di Via Falcebini.

Il primo aveva collaborato con lui nella "gestione" della tipografia di Via Pio Foà e la seconda, sempre nell'ambito dell'attività della banda armata, aveva addirittura dattiloscritto con la IBM sequestrata nel laboratorio la bozza di opuscoli clandestini, in particolare della "Risoluzione della Direzione Strategica" del febbraio 1976.

- 1296 -

Il Triaca specificò ancora che quella casa era stata, in sostanza, acquistata con i soldi forniti alla Mariani dal "cassiere" Mario Moretti; che era costata 24 milioni; che era stata occupata dai due chiamati in causa qualche mese prima.

In Via Falcebini era stata portata dai Marini la IBM e si prepararono le prime stesure dei documenti, usando più testine rotanti della macchina e i trasferibili per le parole d'ordine.

Dirà in proposito il Triaca nel suo interrogatorio del 18 maggio 1978 "che subito dopo l'affitto del locale di Via Pio Foà 31, e prima che la tipografia andasse in funzione, il "Maurizio" portò presso la tipografia Antonio Marini, che lo già conoscevo come appartenente a Potere Operaio, dicendomi che il Marini faceva parte dell'organizzazione e che avrebbe dovuto lavorare con me... Una mattina del mese di febbraio '78, nel corso di una riunione tenutasi presso la tipografia, decidemmo di acquistare un appartamento il più vicino

- 1247 -

possibile alla tipografia, che doveva essere utilizzato per una macchina IBM. Con tale macchina avevano in programma di stampare opuscoli per conto dell'organizzazione delle BR... Marini disse che l'appartamento doveva essere intestato ad una ragazza di sua conoscenza, tale Gabriella, anch'essa facente parte della organizzazione.

Successivamente "Maurizio" mi disse che l'appartamento era stato trovato nella zona di Boccea. Andammo subito dopo l'acquisto, nell'appartamento suddetto ove trovammo la Gabriella. Alcuni giorni prima del sequestro Moro, il "Maurizio" portò la macchina IBM presso l'appartamento della Gabriella. Nel predetto appartamento io, il "Maurizio", il Marini, la Gabriella, ci siamo riuniti per fare dei programmi e per valutare eventuali altre iniziative da assumere per stampare opuscoli delle Brigate Rosse. La Gabriella aveva il compito di battere a macchina gli opuscoli che poi venivano riprodotti in tipografia. Mi risulta che il Marini abitava nell'appartamento delle

- 1248 -

Gabriella. Per l'acquisto dell'appartamento la Gabriella aveva pagato 24 milioni, di cui solo parte in contanti". E nell'interrogatorio successivo Enrico Triaca preciserà che "la IBM, che è stata trovata dalla polizia nella tipografia di Via Fio Foà fu portata presso la stessa tipografia da me e da Marini; andammo a prenderla presso l'abitazione di quest'ultimo. Mi ricordo che c'era anche Gabriella. Ho visto quattro o cinque volte la Gabriella nella sua abitazione e qualche volta in tipografia. La Gabriella Mariani venne la prima volta in tipografia in epoca precedente all'acquisto di Via Palombini 19. Venne per discutere con me, Marini e Morretti proprio la questione dell'acquisto dello appartamento. L'ultima volta che vidi la Mariani fu in occasione della stampa dell'opuscolo "Risoluzione della Direzione febbraio '75"... Questo opuscolo è stato scritto con la IBM della tipografia sulla base di un testo che il Morretti aveva dato alla Gabriella. Veniva a lavare e batteva con la IBM il tutto, di pomeriggio, proprio per battere il testo dell'opuscolo. Il suo lavoro durò circa una settimana.

- 1249 -

Lavorava dalle 15,30 fino alle 19,30 circa. La Gabriella batteva a macchina discretamente anche se non velocemente, quando batteva a macchina l'opuscolo sopra citato (febbraio '78) utilizzava come testo dei fogli scritti a macchina e in parte scritti a mano ... ricordo che vi erano delle correzioni a penna in corsivo. Per quanto concerne invece le scritture a mano esse erano fatte in stampatello".

Ebbene, di fronte ad accuse così esplicite e gravi, Mariani Gabriella assunse uno strano atteggiamento di difesa, negando le circostanze che più la coinvolgevano ma ammettendo altre, quali la proprietà della famosa "cartella marrone", rinvenuta nella tipografia di Via Pio Pod, che, alla luce degli accertamenti successivi, contribuiscono a dare la prova della colpevolezza dell'imputata.

Senza ripetere per esteso quanto già sottolineato nella parte generale, va comunque ricordato che nella detta cartella erano custoditi documenti di natura eversiva, il libretto

- 1250 -

per licenza di porto di fucile rilasciato dalla Questura di Roma ad Alori Antonio, sette fotografie del prof. Filippo Paschiera, fotografie di Walter Alasia e Martino Zicchi tella, nonché i cliché della citata "Risolyzione" del febbraio 1978.

Le indagini consentivano di appurare che la Mariani si era assentata dal suo posto di lavoro presso il Comune di Roma per ragioni di malattia proprio nei giorni del 15 e 16 marzo 1978 e che, in effetti, aveva nel periodo tenuto contatti proprio con Mario Moretti, Barbara Balzerani, Teodoro Spadaccini e lo stesso Trisac.

Ancora, come noto, proprio alcuni reperti di Via Gradoli dimostravano le responsabilità della giovane; dall'appunto, di grafia del Moretti, "TIP.1", che conteneva l'indicazione del prezzo esatto pagato per l'acquisto dell'alloggio di Via Polombini e per la relativa stipula del contratto, al manufatto in marmo raffigurante un gufo (rep. 724) che Costo Paolo dichiarerà di aver visto nelle ca-

- 1251 -

na di Via Urbano in precedenza abitata dalla Mariani.

Altrettanto pacifico era che per l'apartamento di Via Palombini il compromesso di vendita era stato firmato il 27 luglio 1977, in un momento, cioè, in cui le Brigate Rosse erano protese nell'opera di "potenziamento" della struttura della colonna romana e nel ripulimento di covi da utilizzare per le esigenze della banda.

Tuttavia, questi elementi, di per sé sufficienti ad inquadrare il ruolo della giuridista, e a farne risultare le colpe in ordine alle vicende in esame, sono stati integrati dalle affermazioni di Savasta Antonio ed Emilio Libera, che hanno confermato l'appartenenza della Mariani alle Brigate Rosse ed hanno, anzi, indicato l'epoca in cui Mario Moretti riuscì a "contattare" il gruppo dei "Distaros".

La prevenuta, del resto, nel dibattito ha voluto chiudere definitivamente questa discussione in proposito; si è proclama

- 1252 -

meta "militante" della organizzazione; ha rivendicato, "singolarmente e collettivamente", la paternità delle azioni attribuite a quest'ultima e si è schierata con i fautori del "Partito Guerriglia", mantenendo sempre una condotta arrogante, minacciosa, che qualificava ulteriormente la sua personalità.

Pertanto, per le considerazioni esposte, la Mariani va condannata alle pene dell'ergastolo, di anni venti di reclusione, lire 5.000.000 di multa e così complessivamente alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per sei mesi.

Segue la condanna alle pene accessorie previste dalla legge, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

— 103 —

22 - MARINI ANTONIO

Imputato del reato di cui al cap. 1° art. 20,  
25 - 39 e 58 del Procedimento n. 24/81 R.G..

Antonio Marini deve rispondere in questa sede dei reati che gli sono stati contestati in rubrica.

Marito separato di Barbara Balzeroni, in seguito legatone alle Mariani Gabriella, l'imputato condivise con le due donne le scelte di fondo anteriori ai tragici eventi di Via Fani e di Via Caetani.

Richiamando qui le considerazioni espresse in precedenza per la Mariani, non v'è dubbio che il Marini, aderente di "Potere Operaio", fu cooptato proprio da Mario Moretti nelle Brigate Rosse all'inizio del 1976 e inserito in una struttura logistica che aveva - nell'organigramma della banda - un ruolo di notevole rilevanza.

In tale veste egli affiancò Enrico Triaca nella "gestione" della tipografia di Via Soli, aiutandolo a stampare gli opuscoli,

— 104 —

e comporre le pagine e ad eseguire incorniciamenti.

Presente a tutti le riunioni tenute in Via Paludina per mettere a punto i programmi immediati del mobilizio e altre iniziative relative alla elaborazione e diffusione dei documenti, il Marini svolse compiti di estrema delicatezza, percependo dall'organizzazione - tramite Moretti - una stipendio mensile di L. 250.000.

Le omissioni di Triaca Enrico e le stesse iniziali dichiarazioni di Mariani Gabriella, che ha anche sostenuto di avere consegnato proprio a lui "la cartella rossa" poi sequestrata in tipografia, non lasciano spazio al preveguto che, del resto, in istruttoria si è dapprima rifiutato di rispondere alle domande dei giudici e, successivamente, ha continuato a mantenere un atteggiamento di assoluto disinteresse "perché i reati contestatigli con mandato di cattura non mi riguardano".

Nella stessa fase, comunque, gli imputati acquisirono un ulteriore elemento di ac-

- 1055 -

ovvero a carico del giudice », cioè, la testimonianza di Santu Arzuffa che non ebbe difficoltà a riconoscere nel Marini il giovane che aveva notato in Via Credoli, "nel periodo dalla fine di marzo 1978 a circa l'11 - 12 aprile", in un atteggiamento "che ricordava quello di una persona che controllasse la strada e il movimento da e per il palazzo" ove era il covo di Mario Moretti e Barbara Balzerani.

In dibattimento Antonio Savante ed Ennio Libera hanno fornito specifiche informazioni sulla data di ingresso del Marini, della Mariani, della Balzerani, dello Spadocchini e del Trisica nelle Brigate Rosse e sugli incarichi ad essi assegnati, chiudendo in tal modo qualsiasi discussione.

Lo stesso prevenuto non solo ha esplicitamente rivendicato "dinanzi a tutto il movimento proletario" la paternità delle azioni giudicate dalla Corte, ma si è schierato tra i fautori del c.d. "Partito Guerriglia", assumendo una posizione di sfida alle istituzioni

- 1056 -

e facendosi spesso portavoce di messaggi minatori, violenti, indirizzati contro tutti "i nemici della classe".

Non essendovi perplessità, per quanto detto nella parte generale e in questa sede, sulla sua responsabilità, il Marini deve essere condannato alla pena dell'ergastolo, di anni venti di reclusione, L. 5.000.000 di multa e così complessivamente alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per sei mesi.

Segue la condanna alle pene accessorie previste dalla legge, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

— 1057 —

34 - NICALETTO ROCCO.

Imputato dei reati di cui ai capi

1 - 22, 25 - 39 e 58 del Procedimento n. 21/81 R.G., nonché dei reati di cui ai capi 16 - 17, 25 - 29, 32 - 36, 40 - 66, 71 - 74 e 96 - 103 del Procedimento n. 5/82 R.G..

Nicaletto Rocco - n.d.b. "Cappuccetto Rosso" o "Papaleo" o "Posapiano" per certi tratti del suo carattere - è senza dubbio colpevole dei delitti contestati in rubrica.

Le dichiarazioni di Patrizio Paci, Antonio Savasta e di altri pentiti; gli esiti di pazienti indagini condotte da Carabinieri e Polizia; le precise testimonianze in merito a specifiche imprese traminose, servono a qualificare il ruolo assunto dall'imputato all'interno della struttura brigatista e le attività svolte in concreto in un lungo arco di tempo.

Appena ricordato che egli partecipò materialmente ad una serie di attentati in varie città, dal sequestro del prof. Filippo Feschiera all'omicidio dell'avv. Fulvio Croce, a

— 1058 —

cui sparò con la famigerata Nagant, è comunque ampiamente provato che per "i meriti" acquisiti sul campo raggiunse ben presto i vertici del sodalizio e, nell'ambito dei compiti di direzione affidatigli, contribuì a quelle scelte di fondo che impegnarono tutti i militanti in un'opera di "disarticolazione" dei "centri vitali" dello Stato.

Dopo una prima "esperienza" nella colonna genovese, fu trasferito nel "polo" torinese, ed entrò, quindi, a far parte, già dal 1977, del Comitato Esecutivo insieme a Mario Moretti, Laura Anzolini e Bonisoli Franco. In tale organismo rimase fino al giorno della sua cattura, avvenuta a Torino il 19 febbraio 1980.

Fu, inoltre, esponente di punta del Fronte di massa e membro "di diritto" della Direzione Strategica intervenendo in tale veste alle varie riunioni, tra cui quella del dicembre 1979 convocata in Via Fracchia a Genova.

Ebbene, sempre presente nei momenti cruciali, Rocco Nicaletto dette il suo apporto determinante anche nelle fasi di ideazione e di preparazione della "campagna di primavera".

- 7259 -

Dopo la strage di Via Fani e durante i 55 giorni della "prigionia" dell'on. Moro concorse con gli altri componenti del Comitato Esecutivo a "gestire politicamente" le fasi più delicate della vicenda, non mancò di tenere i collegamenti con i "compagni" torinesi e di distribuire loro i volantini poi fatti rinvenire dalle forze dell'ordine.

E proprio a Patrizio Peci riferì particolari di prima mano sulle imprese nel suo complesso, sulle modalità dell'interrogatorio del parlamentare democristiano, sulle risposte da questi fornite in merito alle "trame nere" e agli "scandali di regime", nonché sul "carceriere" indicato esplicitamente in Prospero Gallinari.

Altrettanto pacifico è che, secondo lo stesso Peci e Roberto Sandalo, Rocco Micaletto stabilì rapporti sistematici con dirigenti di Prima linea e cercò di dar vita ad uno stretto petto d'azione tra i due gruppi armati nel contesto di una strategia di fondo di cui si è trattato nella parte generale.

- 7260 -

In aggiunta a questi elementi, di per sé sufficienti a concludere la responsabilità dell'imputato, vanno menzionati i numerosi rapporti recuperati in Via Gradoli, in Via Monte Nevoso, in possesso del Gallinari, allorché venne arrestato in Viale Metronio, e, ancora, in Via Silvani, che lo chiamavano in causa senza mezzi termini.

I frequenti rapporti del Micaletto con i militanti della colonna romana sono, da ultimo, confermati dal possesso della pistola Beretta cal. 9 reperita all'app.to di P.S. Michele Tedesco e consegnatagli da Bruno Seghetti: l'arma fu poi affidata in dotazione a Patrizio Peci, che non ha avuto difficoltà a confessare le circostanze.

Pertanto, per le considerazioni esposte, Rocco Micaletto - fondatore del c.d. "Partito Guerriglia"-va condannato alla pena dell'ergastolo, di anni trenta di reclusione, lire 6.000.000 di multa e così complessivamente alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno.

- 1261 -

Esegue la condanna alle pene accessorie previste dalla legge, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 1262 -

35 - MORETTI MARIO

Imputato dei reati di cui ai capi

1 - 22, 25 - 40, 42 - 55, 58 del Procedimento n. 31/81 R.G., nonché dei reati di cui ai capi 1, 3 - 8, 11 - 12, 16 - 28 e 90 - 103 del Procedimento n. 5/82 R.G..

Non occorre spendere molte parole per dimostrare che Mario Moretti - n. db. "Domenico" o "Nico" o "Maurizio" - è colpevole dei reati contestatigli in rubrica.

"Capo storico" delle Brigate Rosse, membro sin dai primi momenti del Comitato Esecutivo, del Fronte logistico, del Fronte di massa e della Direzione Strategica, l'imputato è indiscutibilmente "elemento di spicco delle BR e cioè di tutta l'organizzazione nel suo complesso. Tale supremazia gli deriva dalla sua esperienza in termini di clandestinità, dalla sua capacità di organizzazione anche militare e logistica e dalla sua cultura superiore alla media".

Richiamate le varie testimonianze acqui-

- 1065 -

siste nel processo, da quella di Petrizio Fg  
ci alle altre rese in fase istruttoria da mol  
ti brigatisti dissociatisi dalle lotte armate,  
nonché nel dibattimento da Antonio Savasta.  
Entino Fenni ed Emilia Libera, è sufficiente  
ricordare, sia pure sinteticamente, il ruolo  
svolto dal Moretti in questi lunghi anni di  
terrore, con particolare riferimento agli spi  
sodi esaminati dalla Corte.

Non v'è dubbio che il prevenuto, dopo  
i primi infruttuosi tentativi di "radicare"  
nella capitale un nucleo operativo, scese nel  
1975 a Roma e, con la collaborazione di Maria  
Carla Brioschi e Franco Bonisoli, riuscì fi  
nalmente, "partendo in pratica da zero", a og  
stituire una colonna che diventerà ben presto  
efficiente e capace di qualsiasi impresa.

Evolse nella circostanza un'intense  
attività di "propaganda" facendo numerosi pro  
seliti; si preoccupò di impiantare una tipogre  
fia e di ampliare "il potenziale logistico"  
dell'unità locale, reperendo appartamenti in  
varie zone della città con il denaro del riscat

- 1066 -

to dell'armatore Piero Costa.

Senza ripetere cose già dette, è pu  
cifico che partecipò a tutte le riunioni del  
le strutture di vertice nel corso delle quali  
furono messe a punto "le azioni di guerra"  
più incisive condotte a Roma e in altre loca  
lità del Paese.

Fu il grande stratega della "campagna  
di primavera", preceduta da una serie di atten  
tati che avevano imposto alla attenzione gene  
rale la "nuova" formazione che agiva "nel cuore  
dello Stato".

Nell'occasione non si limitò ad assu  
mersi compiti di ideazione e di preparazione  
dell'intera "operazione Moro", ma scese per  
sonalmente in campo in Via Fani, armato di un  
MAB poi sequestrato in casa di Mattioli Giusep  
pe e con estrema decisione diresse gli integ  
venti degli uomini del "commando".

Anzi, insieme a Raffaele Fiore, si si  
lontanò da quella strada a bordo della Fiat  
130, guidata da Bruno Seghetti, su cui era sta  
to trascinato il parlamentare della D.C..

- 1265 -

Con Micaleto, Azzolini e Bonisoli "genti pu  
liticamente" le varie fasi del rapimento, in  
terrogò il presidente democristiano, compilò  
materialmente i numerosi volantini diramati  
in periferia e non trascurò di tenere anche  
i "contatti" con la famiglia dello statista,  
se è vero, come ha affermato Patrizio Peci,  
che proprio lui effettuò alla signora Elia  
nora Moro la famosa telefonata del 30 aprile  
1978.

Successivamente alla scoperta della  
base di Via Gradoli, ove viveva con Barbara  
Belzerani, fu costretto a cambiare alloggio,  
ma ebbe l'opportunità di continuare a seguire  
da vicino l'evolversi della vicenda sino al  
la tragica conclusione del 9 maggio 1978.

\* Sfuggito per caso alla cattura in  
Via Pio Poà, rimase a Roma ancora per qualche  
tempo e si trasferì, quindi, a Milano con  
Maria Carla Brioschi per "ricostruire" la scom  
pagnista colonna milanese, cedendo il suo in  
carico a quel Prospero Gallinari che nel perio  
do si era "conquistato" meriti particolari.

- 1266 -

Tuttavia, pur impegnato al massimo nel nord,  
non mancò di coltivare i suoi rapporti con  
esponenti di Roma e con altri militanti di  
sodalità affini.

Nè può dimenticarsi che Mario Moret  
ti stabilì collegamenti con terroristi della  
R.A.F., dell'I.R.A., dell'E.T.A. e con pers  
naggi, mai identificati, che erano "rappresen  
tanti dell'OLP".

I suoi viaggi frequenti a Parigi, ser  
vendosi di un documento intestato a Maurizio  
Iannelli e accompagnato spesso da Anne-Laure  
Braghetti, sono stati descritti da Patrizio  
Peci e da molte fonti, tra cui Carlo Brogi che  
nel corso del suo interrogatorio ha in prop  
sito riferito circostanze di rilievo.

Il prevenuto cospi, inoltre, spediz  
ni in Francia e a Cipro per rifornirsi di ar  
mi sofisticate consegnate dai palestinesi e  
sbarcate, in effetti, a Genova e a Mestre.

Rinviamo, al riguardo, alle dichiarazio  
ni del Peci e di Antonio Savasta per gli ult  
riori approfondimenti, resta da dire che le rg

- 1267 -

sponsabilità dell'imputato è conclamata da una impressionante mole di dati probatori che nella parte generale sono stati analiticamente valutati.

Le indagini di Polizia e Carabinieri, gli esiti di specifici accertamenti balistici, le risultanze di perizie grafiche su tanti reperti recuperati in Via Gradoli, in Via Monte Nevoso e le deposizioni di testi che ebbero la possibilità di assistere a fatti specifici contestati al Moretti esonano la Corte da commenti ulteriori.

Pertanto, per le considerazioni esposte, il reo va condannato alla pena dell'ergastolo, di anni trenta di reclusione, lire 6.000.000 di multa e così complessivamente alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno.

Segue la condanna alle pene accessorie previste dalla legge, nonché al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 1268 -

36 - MORUCCI VALERIO

Imputato dei reati di cui ai capi 1 - 22, 25 - 39, 44 - 55, 58 - 59 e 62 del Procedimento n. 31/81 R.G., nonché dei reati di cui ai capi 1, 3 - 8, 11 - 12, 16 - 49, 96 - 103 del Procedimento n. 5/82 R.G..

Valgono per Morucci Valerio le stesse valutazioni svolte per Adriana Faranda.

L'imputato - n.d.b. "Matteo" - iniziò la sua attività "politica" in "Potere Operaio" e si distinse ben presto per le sue non comuni cognizioni in materia di armi e per la sua enorme capacità organizzativa, diventando subito "il responsabile del settore dei servizi d'ordine del gruppo romano".

In seguito, il 13 febbraio 1974, venne arrestato con Libero Maesano alla stazione internazionale di Chiasso, mentre tentava di introdurre nel territorio dello Stato armi e munizioni trafugate da un deposito militare della Confederazione Elvetica.

- 1269 -

Dopo la breve ma intensa esperienza nelle Formazioni Armate Comuniste si decise a passare, innanzi alla sua donna, nelle Brigate Rosse, portando con sé il "patrimonio della rivoluzione", quella "Skorpion", cioè, che fu impiegata già nel giugno del 1976 nell'attentato in danno di Francesco Coco.

Inserito sin dall'esordio nella direzione della colonna romana, che nel frattempo produsse un enorme sforzo per concretizzare "uno sviluppo tutto politico dell'impianto dell'organizzazione" e per "radicarsi in una situazione ambientale" caratterizzata da "una composizione di classe estremamente variegata", Valerio Morucci, proprio per le sue "amicizie" nell'area della sinistra extraparlamentare della capitale e potendo contare su una serie di appoggi e "protezioni" ad ogni livello, si dedicò ad una intensa opera di proselitismo e si impegnò per assicurare alle bande strutture solide, adeguate alle esigenze "strategiche" propugnate.

Cooptato immediatamente nel Fronte lo

- 1270 -

giatico e nella Direzione Strategica, coordinò a Roma le spazioni illegali rivendicate dal sodalizio, mettendo a disposizione dei militanti la "Skorpion" che di sicuro fu utilizzata dai killers che cospirono gli agguati contro Bossi Emilio, Cacciafesta Remo, Palma Riccardo, Girolamo Meccoli, oltre che per uccidere l'on. Aldo Moro.

Secondo le fonti raccolte nelle istruttorie e in dibattimento "Matteo" si assunse un ruolo preminente sia nella ideazione che nella preparazione ed esecuzione della strage del 16 marzo 1976.

I precisi riferimenti di Peci Patrizio, Massimo Cianfanelli, Ave Maria Petricola, Antonio Savasta ed Emilia Libera consentono di affermare che Valerio Morucci non solo partecipò alle riunioni degli organismi di vertice che deliberarono di attuare "un attacco" senza precedenti alla Democrazia Cristiana e allo Stato, ma si interessò di mettere a punto i piani dell'azione - effettuando addirittura di persona sopralluoghi nelle zone di Monte Mario su una

- 1271 -

macchina guidata da Adriano Feranda - e prg se parte materialmente all'eccidio della scorta dello statista e al "sequestro" del medesimo.

E' sufficiente qui ricordare che proprio il Morucci, secondo i "pentiti", scese con Prospero Gallinari dalla Fiat 128 con targa diplomatica, si avvicinò all'autovettura del parlamentare e aprì il fuoco su Ricci Domenico e Oreste Leonardi.

Durante i 55 giorni successivi, non mancò di tenere contatti con i membri del Comitato Esecutivo e con altri esponenti della colonna per collegare le varie iniziative da realizzare, tra cui interventi militari "di supporto"; si preoccupò di far giungere per telefono alla famiglia dell'ostaggio talune richieste dell'organizzazione, spacciandosi per il "prof. Niccolai"; si battè per privilegiare una linea "politica" che potesse avere come sbocco la liberazione del presidente del partito di maggioranza; comunicò al prof. Franco Tritto, usando sempre lo pseudonimo sopra ci-

- 1272 -

tato, il luogo ove era stato abbandonato il corpo esanime dell'on. Aldo Moro.

E, ancora, Antonio Savasta ha attribuito all'imputato l'espedito di "camminare sulle scerpe" della vittima sulla sabbia al fine di "depiantare le indagini della Polizia".

La conclusione della vicenda, l'uccisione di Aldo Moro, accentuò la "distinzione" all'interno della associazione terroristica, ma ciò non impedì al prevenuto di proseguire nella sua avventura e di continuare a dedicarsi alla realizzazione del "progetto di potere" diviso da tempo.

In sintesi, oltre a concorrere, alla fine dell'estate del 1976, alla formazione di una nuova brigata logistica della quale entrarono Piccioni, Cacciotti, May e Cianfanelli, diede un apporto essenziale alle scelte criminose adottate dalle Brigate Rosse, elaborando i relativi piani e fornendo per la loro esecuzione armi di micidiale potenza e precisione.

Dall'imputato, ad esempio, proveniva

- 1073 -

no, la "Scorpion", la Glisenti 1510, l'IMI e la Smith - Wesson mod. 39 in dotazione al comando che si incaricò di tendere il mortale agguato a Girolamo Tartagliano.

Di notevole rilievo fu il suo ruolo anche nell'attentato contro gli agenti della "Volante IV": dopo avere completato la consueta "inchiesta" insieme a Piccioni e Cianfanelli, si presentò in Via della Batteria Nomentana alla testa del gruppo di fuoco, composto anche dai Cacciotti e dal May, sparando con la Browning cal.9 contro la garitta della vicina caserma per scoraggiare una possibile reazione dei militari.

In seguito, partecipò, con i membri della "Triplide", all'organizzazione del tentativo omicidio degli uomini della scorta dello on. Galloni.

Nella circostanza, essendosi inceppato il solito M72 nel cui caricatore erano state inserite più pallottole del necessario, fu impiegata la Smith-Wesson mod. 39 - 2 di Prospero Gallinari.

In aggiunta alle dichiarazioni di Mag

- 1074 -

simo Cianfanelli, in merito assunse un significato decisivo il fatto che in Viale Giulio Cesare gli inquirenti recuperarono i documenti dell'autovettura di Medei Giorgio, di cui si servirono gli assalitori.

Ancora, il 14 febbraio 1979, nonostante l'acuirsi del "diasidio" interno, con Piccioni, May, Cianfanelli e Cacciotti effettuò la rapina delle due Alfette dei Carabinieri ricoverate nel garage "Fiore" di Via Salaria.

Proprio l'imputato irruppe nell'officina, armato di una Mauser 7,65, guidando i suoi complici nell'impresa, mentre Arnaldo May rimase in attesa sulla strada a bordo di quella Peugeot di cui era stato previsto l'impiego in Piazza dei Quattro Venti, nella fase più delicata dell'assalto, fortunatamente fallito, contro un alto ufficiale dell'Arma.

Orbene, tali elementi bastano a concludere le specifiche responsabilità del prevenuto nella lunga stagione di violenza che ha inganninato le vie della capitale.

Per di più, i reperti di Via Gradoli,

- 775 -

Viale Giulio Cesare e Via Silvani; gli esiti delle perizie sulla tante armi reperite nel corso delle perquisizioni e sui documenti sequestrati; i costanti rapporti intrattenuti con gli esponenti di vertice del sodalizio, offrono obiettivi riscontri all'accusa ed esortano la Corte ad un'indagine più minuziosa.

Di conseguenza Valerio Morucci è colpevole dei reati che gli sono stati ascritti in rubrica - esclusi sia le contravvenzioni di cui al Procedimento n. 34/81 R.G., sia i reati dal capo 52 al capo 49 del Procedimento n. 5/82 R.G. - e deve essere condannato alla pena adeguata dell'ergastolo, di anni trenta di reclusione e L. 6.000.000 di multa e così complessivamente alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno.

Segue la condanna alle pene accessorie prescritte dalla legge e al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

Al contrario, il prevenuto va assolto dalle imputazioni concernenti l'omicidio di Italo Schettini, l'attentato contro Pecora

- 776 -

Gaetano e l'epistolario di Piazza Nicosia per non aver commesso il fatto.

Si è pacificamente accertato, attraverso le testimonianze dei vari "pentiti", convalidate dalla documentazione citata nella parte generale e dal comportamento dell'interessato, che costui alla fine di febbraio del 1979 interruppe drasticamente i suoi legami con le Brigate Rosse e imboccò una strada, non meno pericolosa, ma, comunque, autonoma.

Non può tuttavia negarsi che in Viale Giulio Cesare gli inquirenti rinvennero lo schizzo planimetrico della sede della D.C. di Piazza Nicosia, con l'indicazione dei vari ingressi, delle uscite, dei piani dell'edificio, della ubicazione dei locali, dati acquisiti ovviamente in funzione della realizzazione di un'impresa criminosa, consumata poi il 3 maggio, nonché gli appunti riferentisi ai "movimenti" dello Schettini e ai suoi costanti contatti con una collaboratrice.

Ebbene, anche ammesso che in epoca non sospetta Valerio Morucci si sia prestato a cog

- 1077 -

pezare in talune "inchieste" preliminari in linea con le solite esigenze "strategiche" del sodalizio armato. È pur notorio che il giudicato non partecipò né alla fase della preparazione vera e propria, né alla esecuzione degli attentati in questione.

Il radicale "distacco" dalle strutture della banda, peraltro realizzatosi con una clamorosa "fuga" che scatenò la violenta reazione degli ex compagni, non può, sul piano giuridico, non determinare effetti sostanziali.

Discostandosi dalle considerazioni del G.I., deve convenirsi che nel caso si è verificata una interruzione del rapporto di causalità e che i fatti in esame si produssero per il sopravvenire di avvenimenti da soli sufficienti a cagionarli, che si atteggiarono in maniera indipendente e svulsa da possibilità di controllo, creando, quindi, una serie causale del tutto nuova, al punto di far ritengere quella preesistente come non più necessaria ai fini del risultato finale registrato.

- 1078 -

37 - MUSARELLA ANTONIO

Imputato dei reati di cui ai capi 1,  
67 - 70 del Procedimento n. 5/82 R.G..

Antonio Musarella è colpevole del delitto contestatigli in rubrica.

L'imputato venne arrestato dai Carabinieri in data 20 aprile 1979 nell'appartamento di Via Ostia 28 a Roma, frequentato da elementi appartenenti a gruppi armati della zona Roma-Nord, tra i quali Manfredi Valter, Biancucci Giuseppe, Polletti Giovanni, Della Corte Franco, Prudente Cesare ed altri, per i quali il G.I. ha poi disposto lo stralcio.

Nell'abitazione gli agenti di P.G. recuperarono:

una pistola Beretta 7,65, matricola abrasa, completa di un caricatore e 8 cartucce;

una pistola marca SINGER, matricola abrasa, completa di caricatore e 7 cartucce tutte di calibro 7,65;

una pistola belga "LE PAGE" tipo Velodog con

- 1279 -

nr. 22 cartucce cal. 5,7;

due candelotti di dinamite avvolti in carta di giornale datato 20 marzo 1979;

circa 200 grammi di gelatina avvolta in carta del giornale "VITA" datato 20 marzo 1979;

mazzi di chiavi varie.

Inoltre, nel corso della perquisizione furono sequestrati i seguenti documenti dal contenuto eversivo:

1) due esemplari di un opuscolo dattiloscritto delle Brigate Rosse intitolato "Documento Carceri, per la liberazione di tutti i prigionieri comunisti";

2) un opuscolo di 12 pagine intitolato "Sull'organizzazione: Risoluzione della Direzione Strategica n.2. Documento provvisorio". Si trattava di un documento fondamentale, interno dell'organizzazione, che descriveva la struttura e gli obiettivi delle Brigate Rosse;

3) un opuscolo di 10 pagine iniziante con le parole: "questo documento è un contri-

- 1280 -

bute dei compagni in carcere" e terminante con le parole: "Per il comunismo, febbraio 1977". Anche questo era un opuscolo delle Brigate Rosse contenente delle modifiche e difformità rispetto al testo finale;

4) un documento che iniziava con le parole "Capire quali sono i compiti dell'avanguardia combattente, questa fase dello scontro..." e terminava con le parole: "Costruire il contro potere della guerriglia con il polo politico attorno a cui si aggrega il potenziale di lotta delle avanguardie combattenti e del movimento. Gennaio 1977". Pure in questo caso si era di fronte ad un documento delle Brigate Rosse con delle varianti rispetto al testo finale;

5) un documento dattiloscritto intitolato "Bozza di discussione del fronte delle carceri in generale - carattere politico e compiti del fronte delle carceri";

6) un volantino delle Brigate Rosse contenente il comunicato n.3 del 29.3.1978 relativo al sequestro di Aldo Moro.

I Carabinieri sottofinanziati che sul frangente, all'atto del loro arrivo, il prevenuto aveva tentato di difarsi dai predetti documenti lanciandoli dalla finestra della propria camera.

Tale ultima circostanza concorre a qualificare, del resto, la condotta del Musarella che nella fase istruttoria, dinanzi alle specifiche domande dell'inquirente, non ha trovato di meglio che prospettare una versione assolutamente inattendibile, allegando di averli trovati in una busta all'interno del serrato Trionfale.

Ma, come correttamente sostenuto dal G.I., a carico del giudicato sono emersi altri elementi di prova.

A cominciare dalle dichiarazioni di Santini Paolo e Palloito Marino, i quali hanno messo, appunto, in risalto il ruolo del Musarella all'interno di una struttura che era inserita, con una propria autonomia funzionale, in quel Movimento Proletario di Resistenza Offensiva di cui si è ampiamente parlato

nella parte generale.

Un ultimo, decisivo, contributo è arrivato da Patrizia Fedi che, esaminando gli atti sequestrati in Via Oria, non ha avuto difficoltà a riconoscere che essi dimostravano con sicurezza un collegamento con le B.R. o, quanto meno, l'adesione al Movimento in questione.

In dibattimento Antonio Savasta ha sostanzialmente ribadito una simile accusa.

Esclusa, pertanto, anche l'ipotesi di "una perfida e provocatoria macchinazione" posta in essere dal Santini nei confronti dei personaggi coinvolti nella vicenda — alcuni dei quali sono stati già condannati da altra Corte di Assise con sentenza in data 25 febbraio 1982 — deve, quindi, concludersi per l'affermazione della responsabilità del Musarella in ordine al delitto di banda armata, sussistente nella specie per le ragioni esposte, nonché in ordine a tutti i reati connessi.

Pertanto il prevenuto va condannato alla pena adeguata, per la gravità delle imputazioni.

- 1063 -

tazioni, per l'attività svolta, per la sua personalità, di anni sei di reclusione e f. 1.000.000 di multa (p.b. anni cinque di reclusione per la banda armata, aumentata per la continuazione) e dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 1064 -

28 - NANNI MARA

Imputata dei reati di cui ai capi 7, 76 - 55, 67 - 70 e 90 - 103 del Procedimento n. 5/82 R.G., nonché dei reati di cui al Procedimento n. 28/84 R.G..

Mara Nanni è colpevole dei delitti che le sono stati contestati in rubrica.

La giovane entrò a far parte della colonna romana delle Brigate Rosse, con il nome di battaglia di "Tiziana", nell'estate del 1978, dopo il sequestro dell'an. Moro, e, passata alla clandestinità, andò ad abitare nella base di Via G. D'Andrea n. 22 a Frignavalle, presa in affitto, il 1° ottobre di quell'anno, da Pietro Vanzi, regolare delle Brigate Rosse, tutt'ora latitante.

Il ruolo rilevante svolto dalla Nanni nella struttura, emerge anzitutto dal suo legame, risalente nel tempo, con Anna Laura Brigbotti e con il capo della colonna romana Prospero Gallinari, con il quale, fu sorpresa, nel tardo pomeriggio del 24 dicembre 1979, da

- 1285 -

una pattuglia di agenti intervenuti in Viale Metronio, ov'erano stati segnalati individui sospetti intenti a sostituire le targhe di un'Alfa Romeo 3000 ivi parcheggiate.

All'atto dell'arresto, la Nanni, colpita da mandato di cattura del 1° marzo 1978 del Tribunale di Roma, venne trovata in possesso di una pistola Walther PPK cal. 7,65, matricola sbrasa; due pistole Beretta cal. 7,65 ognuna munita di caricatore; una fondina per pistola; un caricatore con pallottole cal.7,65 Walther; una patente di guida intestata a Cosiddente Nerzia, a cui era stata rubata l'8 giugno 1979. La predetta Alfa Romeo, di proprietà di Venturini Claudio, era provento della rapina commessa il 2 agosto 1979 nel garage di Via Magneghi, e nel corso della quale erano state asportate altre tre autovetture, poi utilizzate dalle Brigate Rosse nel compimento di sanguinosi attentati, tra i quali quello in pregiudizio del prof. Vitterio Bachelet.

Di rilevante valore probatorio è, prima di tutto, la circostanza che la patente con

- 1286 -

le false generalità della Cosiddente, proviene da un furto commesso il 7 dicembre 1977, presso il magazzino centrale stampati di Via Diego Angeli a Roma, recava una falsa impronta, identica ad altra rinvenuta nella base B.R. di Via Silvani. Ciò comprova, di conseguenza, un preciso collegamento con gli importanti reperti di detto covo, frequentato, come noto, da tutti gli esponenti di spicco del nucleo operante nella capitale.

Una conferma definitiva ed inequivocabile dell'attiva presenza della Nanni nella "unità" romana si deduce dal fatto che la donna era in possesso della Walther P.P.K. cal. 7,65 Browning usata dai terroristi, in occasione dell'assalto della sede della D.C. di Piazza Niccolò, nel conflitto a fuoco in cui perirono le vite Ollani Pietro, Mea Antonio e rimase ferito Annirato Vincenzo.

Tali circostanze, di per sé sufficienti a concludere la responsabilità dell'imputata, sono state nel dibattimento integrate dalle dichiarazioni di Antonio Savasta, Carlo Bro

- 1207 -

gi ed Emilio Libero, i quali hanno spiegato che la "Tiziana" operò nel settore della "Contro" insieme a "Ottello", "Camillo", "Magnis", Andriani ed altri, alle dirette dipendenze della Faranda e del Gallinari, conquistandosi ben presto la fiducia illimitata dei vertici del sodalizio.

Fortanto, per le ragioni esposte, Sig. re Nenni, schierandosi a fianco dei promotori del "Partito Guerriglia", dopo aver ammesso di essere una militante delle Brigate Rosse, va condannata alla pena dell'ergastolo, di anni trenta di reclusione, L. 6.000.000 di multa e così complessivamente alla pena dello ergastolo con isolamento diurno per sei mesi.

Segue la condanna alle pene accessorie previste dalla legge, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 1208 -

39 - NICOLOTTI LUCA

Imputato dei reati di cui ai capi 1 - 22 e 25 - 38 del Procedimento n. 31/81 R.G., nonché dei reati di cui ai capi 16-17, 25 - 29, 32 - 35, 40 - 81 e 96 - 105 del Procedimento n. 5/82 R.G..

Nicolotti Luca - n.d.b. "Valentino" - è colpevole di tutti i reati contestatigli in rubrica.

Elemento di spicco delle Brigate Rosse, assunse subito la direzione della colonna genovese e nel corso della sua lunga attività si distinse in una serie di azioni criminose efferate che non è qui il caso di indicare analiticamente.

Certo è che per le sue riconosciute capacità organizzative e "militari" l'imputato della metà del 1977 venne cooptato nel Fronte di massa e conservò tale incarico sino al 19 maggio 1980, giorno in cui fu catturato a Napoli insieme a Bruno Seghetti dopo l'omicidio del consigliere democristiano Pino Amato.

- 1289 -

E proprio nelle qualità, egli prese parte alle riunioni che precedettero i tragici eventi di Via Fani e che servirono a mettere a punto i piani particolareggiati di quell'azione che nelle intenzioni dei promotori doveva esser destinata ad infliggere il colpo di grazia ad "un regime ormai in crisi".

Oltre alle specifiche accuse mosse nei suoi confronti da Patrizio Peci e da Antonio Savasta, v'è da sottolineare che anche Enrico Fenzi ha attribuito al Nicoletti un ruolo ben più consistente, affermando senza mezzi termini, sulla base delle sue dirette cognizioni, che costui, unitamente a Riccardo Bore, fu inserito nel comando che il 16 marzo 1978 si parò in armi dinanzi alle autovetture su cui viaggiavano il presidente della Democrazia Cristiana e gli uomini della scorta.

In seguito il prevenuto continuò a mantenere una posizione di premisione all'interno della organizzazione, portando in ogni circostanza il suo contributo di esperienza e assy

- 1290 -

rendoni personalmente la responsabilità di guida dei nuclei scatenati o caccia dei "nemici di classe".

Di sicuro intervenne alla nota seduta della Direzione Strategica del dicembre 1979 in Via Fracchia a Genova.

Del resto, egli non ha avuto difficoltà ad ammettere la sua appartenenza alle Brigate Rosse ed anzi, nel dibattimento, si è presentato come uno dei costitutori del c.d. "Partito Guerriglia".

Pertanto Nicoletti Luca, per le espresse considerazioni, va condannato alla pena dell'ergastolo, di anni trenta di reclusione, L. 6.000.000 di multa e con complessivamente alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno.

Segue la condanna alle pene previste dalla legge, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 1291 -

40 - NOVELLI LUIGI

Imputato dei reati di cui ai capi 58  
-limitatamente alla semplice ipotesi di partec-  
cipazione a banda armata- n. 67 del Procedimen-  
to n. 31/B/92 R.G.

Novelli Luigi - n.d.b. "Bomolo"- vie-  
ne giudicato in questa sede per fatti di mini-  
ma entità che non pongono in giusta luce il  
ruolo in realtà assunto nel contesto del pro-  
gramma di lotta armata.

Sulla base degli elementi acquisiti  
nella prima fase delle indagini, analiticamen-  
te riferiti nella premessa, e delle successive  
acquisizioni, non v'è dubbio che egli debba  
rispondere penalmente dei reati contestatigli  
in rubrica.

Entrato nelle Brigate Rosse già nel  
1976 - 1977, unitamente alla moglie Marina Pe-  
trella, a Petrella Stefano e ad altri elementi  
del gruppo di "Viva il Comunismo", l'imputato  
si distinse ben presto per le sue capacità orga-  
nizzative e "militari", tanto da essere poi

- 1292 -

cooptato ai vertici del sodalizio.

Le dichiarazioni di tutti i "pentiti"  
ascoltati nel dibattimento e i dati raccolti  
durante le indagini svolte nei gravissimi epi-  
sodi di violenza ancora all'assise di diverse  
autorità giudiziarie esimono da un commento  
più approfondito.

Novelli Luigi va pertanto condannato  
alla pena adeguata di anni 12 di reclusione e  
L. 4.000.000 di multa (p.b. anni 9 di reclusio-  
ne, aumentata per la continuazione) e dichiara-  
to interdette in perpetuo dai pubblici uffici.

Segue la condanna al pagamento delle  
spese processuali e di custodia preventiva.

A pena espiata il prevenuto va cotti-  
posto a libertà vigilata per il periodo di an-  
ni tre.

- 1209 -

93 - FACCHIAROTTI ANTONELLA

Imputata del reato di cui al capo I  
del Procedimento n. 5/B2 R.G.

Facchiarotti Antonella va assolta dal-  
le imputazione indicate in rubrica per insuf-  
ficienza di prove.

Nei confronti dell'imputata, come det-  
to, esiste la partecipazione ad un incontro nel  
primo pomeriggio del 2 maggio 1980 in Piazza  
Caduti della Montagnola con un elemento di ri-  
lievo delle Brigate Rosse e con altri personag-  
gi inseriti in un gruppo armato.

Le circostanze e le modalità dell'in-  
contro, avvenuto con l'osservanza di precise  
regole di comportamento, e iuse solo grazie al-  
l'abilità degli investigatori, hanno indotto  
il G.I. a ritenere che la ragazza facesse par-  
te della colonna romana.

Trattando della posizione della Iaco-  
mino, si è affermato che è inverosimile che Ar-  
reni Renato, "regolare", componente della diriz-  
sione di colonna, nonché della Direzione Strag-

- 1210 -

regia delle brigate Rosse, potesse tanto in-  
cassamente presentarsi ad un appuntamento con  
personaggi del genere, se non avesse avuto la  
certezza di un loro inserimento in una ben de-  
terminata struttura eversiva.

D'altra parte, lo stesso contenuto  
dell'incontro, nel corso del quale "Marcello"  
esaltò la lotta armata, la linea politica del-  
le Brigate Rosse e le loro più recenti imprese  
criminose, tra le quali quella in danno di Pe-  
ricle Pirri, portano a concludere che Strappa-  
latini, Capitelli e Coniati non fossero solo  
dei passivi ascoltatori di "lezioni di propa-  
ganda" fatte dal "Mauro".

Invece, alla stiva degli atti, non  
può escludersi che proprio la Iacomino e la  
Facchiarotti non avessero ancora compiuto una  
scelta definitiva e si stesse nei loro confron-  
ti svolgendo un'opera di "indottrinamento" che  
non aveva, però, raggiunto i risultati sperati.

In tale obbiettiva situazione, che  
non offre la certezza morale della colpevolez-  
za dell'imputata, deve essere adottata la for-  
mula dubitativa.

- 1775 -

42 - PADULA ALESSANDRA

Imputato dei reati di cui ai capi 1.

40 - 90 e 96 - 102 del Procedimento n. 5/82 R.G.

Padula Alessandra - n.d.b. "Roberta" -

- è colpevole dei reati contestati in rubrica.

Entrata nelle Brigate Rosse nel 1977,

l'imputato ha compiuto un percorso parallelo a quella dei maggiori esponenti della colonna romana.

Anche egli fece parte del Collettivo lavoratori e studenti del Policlinico, con sede in Via dei Volsci n. 2.

Qui, il 6 novembre 1974, nel corso di una perquisizione ad opera della Questura di Roma, fu sorpreso insieme a Ficconi, Seghetti, Petrella Marino, Petrella Stefano, che in seguito sarebbero diventati tristemente noti per la partecipazione alle più sanguinose e spietate imprese criminali rivendicate dalla organizzazione negli ultimi anni.

I suoi legami con i "compagni" della "unità" operante nel "polo" della capitale pro-

- 1776 -

seguirono sempre più intensi, tanto che il 25 settembre 1977 fu fermato a Livorno da agenti di P.S. mentre era in compagnia di Pancelli Remo.

Il 7 novembre successivo venne denunciato per banda armata, quale membro dell'Autonomia operaia romana.

La mattina del 13 maggio 1980, dopo un periodo di apparente distacco da qualsiasi attività rientrando nell'ambito della lotta armata, egli incontrò, nei giardini pubblici antistanti la Piramide Gestia, i brigatisti Ricciardi Salvatore e Vanni Piero, "regolari" della colonna romana. Di tale incontro, avvenuto con estrema circospezione mediante appostamento "strategico", i Carabinieri del Reparto Operativo fornirono prove documentali: il Padula, il Ricciardi e il Vanni, furono ripresi fotograficamente in atteggiamenti tutti improntati alla massima prudenza e cautela.

La identificazione del Padula fu possibile solo nel corso delle indagini svolte dalla DIGOS di Roma in relazione al sequestro

- 1297 -

D'Urso, essendosi appunto accertato che proprio il "Roberto" aveva svolto le trattative per l'acquisto della Fiat 127 targata Roma M59200, che poi sarebbe stata utilizzata per il trasporto e la liberazione del magistrato.

Da gli elementi raccolti nella fase istruttoria già appaiono sufficienti a delineare il ruolo del prevenuto, in dibattimento le precise, ma anche dichiarazioni di Antonio Egrave ed Emilio Libers hanno chiarito alla Corte momenti peculiari dell'attività dello stesso, che, materialmente, prese parte ad attentati criminali giudicati in questa sede.

E' così scorso che egli effettuò, unitamente a Paucelli, l'inchiesta" concernente Italo Schettini; fu inserito nel "commando" che portò a termine l'omicidio di Girolamo Minervini; concorse all'agguato in danno di Firri Pericle; commise in epoca successiva una serie di "azioni di guerra" che sono ancora all'esame di diversi giudici istruttori.

E per le sue capacità organizzative e "militare" fu cooptato poi, nel 1981, addi

- 1298 -

ristura nella direzione di colonna.

Orbene, l'insieme delle circostanze elencate discatano appieno la responsabilità del Padula che, quindi, va condannato alla pena dell'ergastolo, di anni trenta di reclusione, L. 5.000.000 di multa e così complessivamente alla pena dell'ergastolo con inasprimento diurno per un anno.

Segue la condanna alle pene accessorie previste dalla legge, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 1290 -

43 - PANCELLI ROMO

Imputato dei reati di cui ai capi 4,

40 - 90 e 96 - 103 del Procedimento n.5/82 R.G.

Pancelli Romo - n.d.B. "Walter" - deve essere dichiarato colpevole dei reati cogestati in rubrica.

Entrato nelle Brigate Rosse all'inizio del 1977 insieme a Pedula Alessandro, l'ex sindacalista della U.I.L. presso il Ministero delle Poste riuscì per lungo tempo a mascherare la sua attività illegale sino a quando, arrestato Lennelli Maurizio, costui non venne trovato in possesso della sua patente di guida.

Le successive dichiarazioni di Ave Maria Petricola contribuirono a chiarire la reale portata del ruolo espletato dal Pancelli all'interno della locale struttura armata.

Proprio la "Faccia" in effetti, lo accuserà di aver partecipato all'assalto della sede della Democrazia Cristiana di Piazza Nicosa e di avere sempre agito in collegamento con gli esponenti di vertice della colonna romana.

- 1300 -

nano.

Una immediata riprova dell'assunto gli inquirenti la riceverono dall'esame della documentazione sequestrata nel corso di via Silvani, in cui numerosi reperti facevano sicuro riferimento alla detenzione di armi -un M16, una PFF e una bomba a mano- da parte del Pancelli.

Altrettanto pacifico è che questi -in criminato sulla base delle acquisizioni per reati gravissimi in precedenti diversi ancora pendenti in fase istruttoria- scampò alla "retata" operata da Carabinieri e Polizia nel maggio 1980 e riparò nell'appartamento di Lavino, Lido delle Sirene, preso in affitto dalla Petricola e da Cacciotti Giulio, nel quale furono ospitati anche "Nonà", Libera Emilia, Petrella Marina e Novelli Luigi.

In seguito si rifugiò dapprima in Torvajonica, nella casa di via Svezia 16, pure reperita dalla Petricola e dal Cacciotti, e poi nell'abitazione dei genitori di quest'ultimo.

Simili elementi, di per sé sufficienti a concludere le responsabilità del prevenuto,

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 1301 -

sono stati arricchiti con le testimonianze di Antonio Uvaata e Libero Emilia, che hanno posto in rilievo le capacità organizzative e militari del "Walter", addirittura chiamato nel settembre del 1980 al vertice del gruppo romano.

I due "pentiti", per di più, hanno con dovizia di particolari elencato le azioni condotte a termine dal giudicato ed hanno, in particolare, spiegato che costui compì, assieme al Padula, l'inchiesta nei confronti di Italo Schettini e intervenne sia nella rapina in danno della Banca Nazionale delle Comunicazioni presso il Ministero dei Trasporti, sia nell'attentato a Firri Pericle.

Di conseguenza, il Paccelli va condannato alla pena dell'ergastolo, di anni trenta di reclusione, L. 5.000.000 di multa e così complessivamente alla pena dell'ergastolo con isolamento giorno per un anno.

Segue la condanna alle pene accessorie previste dalla legge, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

LEGISLATURA VIII - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 1302 -

\*\* - PECCI PATRIZIO

Imputato del reato di cui al capo 109 del Procedimento n. 5/82 P.G.

Nessun dubbio sussiste sulla responsabilità penale di Patrizio Pecci - n.d.b. "Rodofo" e "Mauro" - in ordine al delitto in esame.

L'imputato non ha avuto difficoltà ad ammettere la ricezione della Pistola Beretta 92 S, cal.9, proveniente dalla rapina commessa il 7 novembre 1979 a Roma in danno dell'opp. di P.S. Michele Tedesco.

L'ampia, costante e circostanziata confessione da lui resa, e confermata in dibattimento, rende superflua una particolare analisi delle risultanze probatorie a suo carico.

Le rivelazioni dell'imputato, a cui si è fatto riferimento nella parte generale, fornite dopo ovvio e indubbiamente sofferto meditazione, hanno consentito alle forze dell'ordine e ai magistrati impegnati in delicate indagini di comprendere i meccanismi interni della banda, di individuare ed arrestare

- 1303 -

re particolari circostanze, di scoprire sovri-  
curi, di recuperare ingenti quantitativi di  
armi, munizioni, documenti, di acquisire ele-  
menti utili a concludere specifiche responsabilità.

Non occorre spendere molte parole per  
dire che il contributo offerto dal Peci alla  
giustizia è stato di eccezionale rilevanza e  
che in questa sede nei suoi confronti vanno ap-  
plicate le attenuanti previste dai commi 1 e 2  
dell'articolo 3 della legge 29 maggio 1952 n.304.

Pertanto egli va condannato alla pena  
di mesi quattro di reclusione e L. 200.000 di  
multa (p.b. anni uno di reclusione e L.600.000  
di multa, diminuita per il secondo comma dello  
articolo 3), nonché al pagamento delle spese  
processuali e di custodia preventiva.

- 1304 -

\*5 - PELLEGRINI ALVARO

Imputato dei reati di cui ai capi 65  
e 66 del Procedimento n.37/8° R.O.

Vale per Pellegrini Alvaro quanto det-  
to per il concorrente Cutilli Sandro.

Anche il Pellegrini, essendo da discog-  
liandere l'atto difensivo di cui al verbale  
di interrogatorio del 7 novembre 1950, deve in  
questa sede rispondere delle contestazioni.

Pertanto, esclusa l'aggravante di cui  
all'articolo 61 n.7 C.P. per le ragioni indica-  
te, va dichiarato non doversi procedere nei  
confronti del prevenuto, essendo i reati estin-  
ti per amnistia.

- 1305 -

46 - PERSCHÉ CHIANZI GILVANIA

Imputata del reato di cui al capo 2  
del Procedimento n. 5/80 R.G.

L'imputata, moglie di Renato Rossellini e legata a Piero Piri Ardizzone, elemento di spicco di una organizzazione sovversiva operante nel Sud, ospitò, dalla metà del 1976 e sino alla fine del gennaio del 1980, nel suo appartamento di Via in Selci il Istitante Gianantonio Zanetti, militante dapprima delle F.C.C. e successivamente passato, come noto, alle Brigate Rosse.

Incriminata, subito dopo l'arresto del terrorista, a seguito delle dichiarazioni rese spontaneamente al G.I. dello stesso Rossellini, la Personè non ha saputo fornire agli inquirenti giustificazioni esaurienti sul proprio comportamento e si è limitata a sostenere che alla locazione della casa pervenne a mezzo di offerta affissa nelle bacheca della Facoltà di Magistero e che in pratica non ebbe mai conoscenza della reale attività dell'inquilino che

- 1306 -

si era presentato a lei come "fotografo di professione".

La donna, in verità, ha assunto dinanzi ai giudici un comportamento contraddittorio e, per molti versi, incredibile, affermando non solo di non essersi mai preoccupata di informarsi delle esatte generalità dello Zanetti, ma di non essere nemmeno in grado di indicare circostanze utili per la identificazione di quelle persone che certamente, per omissione del Rossellini, avevano avuto nel periodo contatti con il "Diego".

Un ulteriore dato di accusa è stato evidenziato da Marco Barbone, il quale non ha avuto difficoltà a precisare che, "nei primi mesi del 1979", trovò, appunto, rifugio nell'alloggio di Via in Selci, che era "a disposizione dell'organizzazione" nella quale egli era iscritto ed, inoltre, era stato usato dai componenti del gruppo -facente capo a Paolo Ceriani Sabregondi- che stava studiando un agguato, poi compiuto, in danno di un dirigente della Fiat di Casimiro.

- 4307 -

Debono, nell'emergenza, se da un lato inducono a pensare ad un possibile coinvolgimento della Personè nelle iniziative di attività illegali, sia pure a livello di semplice partecipazione, dall'altro possono anche contribuire a delineare una diversa situazione sostanziale.

Posto che la prevenuta non fu mai presente a quelle riunioni a cui ha accennato il Tarbone e che sovente era costretta a vivere, per motivi professionali, lontana da Roma, non è da escludere che per superficialità, o perché tratta in inganno dalle assicurazioni dello Zanotti, si sia fidata delle apparenze e si sia determinata ad affittare la sua abitazione ad un giovane che la sollevasse, come lei ha scritto, dalle spese di gestione, senza prospettarsi altre finalità particolari.

In mancanza di altre univoche risultanze, lo stato di perplessità insanabile che deriva dalla lettura degli atti del processo impone alle Corti di assolvere la Personè con formula dubitativa.

- 1504 -

47 - PETRELLA MARINA

Imputata dei reati di cui ai capi 58 - limitatamente alla semplice ipotesi di partecipazione a banda armata - e 68 del Procedimento n. 31/87 R.G.

Vale per Petrella Marina -n.d.b. "Virginia"- lo stesso ragionamento fatto per il marito Luigi Novelli.

Anche costei, sulla base degli elementi acquisiti nella prima fase delle indagini e delle successive acquisizioni, deve rispondere dei reati contestati in rubrica.

Entrata nelle Brigate Rosse già nel 1976 - 1977, unitamente al Novelli, a Petrella Stefano ed ad altri elementi del gruppo di "Viva il Comunismo", la donna si distinse ben presto per le sue capacità organizzative e "militari", partecipando personalmente ad una serie di attentati.

Le dichiarazioni di tutti i "pentiti" ascoltati nel dibattimento e i dati raccolti durante le indagini svolte sui gravissimi epi

- 1309 -

modi di violenza ancora all'esame di diverse autorità giudiziarie esistono da un momento più approfondito.

Petrella Marina va, pertanto, condannato alla pena adeguata di anni 14 di reclusione e L. 1.000.000 di multa (pena base anni 9 di reclusione aumentata per la continuazione) e dichiarata interdetta in perpetuo dai pubblici uffici.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

A pena espia la Petrella va sottoposta a libertà vigilata per il periodo di tre anni.

- 1310 -

46 - PETRELLA STEFANO

Imputato del reato di partecipazione a banda armata di cui al Procedimento n. 34/87 R.G.

Petrella Stefano -n.d.b. "Incepo" o "Dpazzoletta"- viene giudicato in questa sede per un reato che, di certo, non qualifica compiutamente il ruolo che assunse nell'ambito della colonna romana.

Entrato nell'organizzazione, come noto, nel 1976 - 1977, il prevenuto si distinse ben presto per le sue capacità "militari", partecipando personalmente ad una serie di attentati.

Le dichiarazioni di tutti i "pentiti" ascoltati nel dibattimento e i dati raccolti durante le indagini espletate sui gravissimi episodi di violenza ancora all'esame di diverse autorità giudiziarie esistono da un momento più approfondito.

Petrella Stefano va, pertanto, condannato alla pena adeguata di anni 9 di reclusione e dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici

- 31 -

ai uffici.

Esegue la condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 31 -

49 - PETRICOLA AVE MARIA

Imputata dei reati di cui ai capi 1,  
56 - 90 e 96 - 103 del Procedimento n.5/82 R.G.

Petricola Ave Maria - n.d.b. "Faola" -  
fu identificata quale "militante" delle Brigate Rosse, dopo che gli inquirenti accertarono che nella villa di Tor San Lorenzo, appunto affittata dalla imputata, si era tenuta una riunione della Direzione Strategica, in cui erano stati "abbonati" i temi riguardanti la "dissidenza" del gruppo della Velter Alasia e "il problema carcerario".

Tratta in arresto dai Carabinieri del Reparto Operativo, mentre proseguivano le indagini per scoprire gli autori del sequestro del consigliere Giovanni D'Urso, la giovane, nel corso di numerosi interrogatori, rese una circostanziata confessione, fornendo una serie di indicazioni utilissime alla stessa ricostruzione della vita della "unità" romana.

Così, dichiarò di essere entrata nella organizzazione alla fine del 1977, tramite Gig

- 1313 -

lio Cacciotti, al quale era sentimentalmente legata da tempo, che l'aveva uccisa in contatto direttamente con Francesco Piccioni.

La sua cooptazione nella banda era stata preceduta da una serie di incontri con "Rocco", stabiliti con il sistema degli appuntamenti "strategici" e in seguito aveva avuto modo di conoscere altri componenti di spicco della struttura operante nella capitale.

Nella parte generale si è analiticamente descritto "il cammino" della Petricola all'interno della colonna locale e non è quindi il caso di ripetere qui cose già note.

In sintesi, deve dirsi che a costei fu affidato il delicato incarico "di prendere in affitto case" e in tale incarico fu coadiuvata da Anna Laura Bregbetti, con la quale, appunto, concluse dapprima, nell'ottobre del 1979, la locazione di un appartamento in Cervinone Costantina "per i fine-settimana della direzione di colonna".

Su richiesta di Iannelli Maurizio si procurò poi la disponibilità di un alloggio in Torvaianica, frequentato normalmente anche dalla

- 1314 -

Libera e della Lipor, e nel luglio del 1980 del villino di Tor San Lorenzo.

In queste ultime località spesso si recarono altri membri di vertice delle Brigate Rosse, dalla Boizeroni, ad Arzeni, Raveste, "Nani", "Silvia", "Nanni".

Nel mese di settembre, ancora per conto di "Dario", reperì una casa in Torvaianica, utilizzata dal medesimo, dalla Libera, dalla Petrella, dal Novelli, da "Nani" e dal Fancelli.

Con due memorie la Petricola ha ripetuto, con dovizia di particolari, la storia della sua esperienza nella organizzazione, accennando ad episodi e circostanze concernenti la colonna di Roma, al suo sviluppo dal 1977 al gennaio 1981, e singoli militanti, ai collegamenti, agli obiettivi politici e militari della banda.

Orbene, in considerazione di quanto esposto in precedenza, non v'è dubbio che la ragazza debba essere riconosciuta in queste e in altre colpevole di tutti i reati che le sono stati addebitati in rubrica, avendo svolto un ruolo

- 1315 -

to di grande rilievo: indispensabile per la sopravvivenza stessa del sodalizio e per l'ignominia dei tanti "regolari" braccati dalle fegate dell'ordine.

Senza spendere al riguardo altre parole, non può tuttavia non rilevarsi che, nei limiti della mia conoscenza, la Petricola ha reso ampissime dichiarazioni confessionarie sulla propria attività illogale ed ha consegnato agli inquirenti ed alla Corte un materiale probatorio di eccezionale portata per scoprire basi della struttura armata, per individuare gli autori di iniziative clamorose, per capire "i meccanismi" interni del sodalizio, per attribuire specifiche responsabilità in ordine ad imprese criminose sulle quali non si era mai riusciti a fare completa chiarezza.

Manifestando in tempo non sospetto una radicale dissociazione dalla lotta armata, costei ha, in definitiva, prestato una concreta ed efficace collaborazione sia all'Autorità di Polizia sia ai magistrati impegnati in inchieste delicatissime.

- 1316 -

È merito, pertanto, che nei suoi confronti sia applicata per intero la normativa "preziale" introdotta dalla legge 29 maggio 1982 n.304.

Concesso le attenuanti previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della detta legge, ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, l'imputata va condannata alla pena adeguata, per il ruolo esercitato, per il contributo dato e per la sua personalità, di anni sei di reclusione, f. 500.000 di multa per i delitti e mesi uno di arresto ( p.b. per l'omicidio anni dodici di reclusione, diminuita a cinque anni di reclusione per il secondo comma dello articolo 3 ed aumentata per la continuazione; giorni 20 di arresto per le contravvenzioni, aumentate per la continuazione), con la interdizione in perpetuo dai pubblici uffici.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 1317 -

SG - PIANCONI CRISTOFORO

Imputato dei reati di cui ai capi 1-22 e 25-38 del Procedimento n.31/81 R.G.

Pianconi Cristoforo -n.d.b. "Gerard" e "Sergio"-dove esser riconosciuto colpevole dei reati in rubrica.

L'imputato, componente della colonna torinese, prese parte a più operazioni di rilievo nel "polo" piemontese.

Dopo essersi attivamente impegnato nel sequestro dell'armatore Piero Costa, il Pianconi continuò a svolgere compiti "militari" sempre più qualificanti, tanto da essere inserito nel commando che portò a compimento l'omicidio del maresciallo Berardi Rosario al quale egli materialmente sparò con la "Negant", e gli attestati in danno di Neteristefano Degan, Ghiretto Gustavo e Osella Pietro.

Ancora, era sul campo dell'agguato all'agente di custodia Cotugno Lorenzo: nella occasione, il brigatista cadde ferito sotto i colpi esplosivi in possessione della vittima, prima

- 1318 -

che questa venisse finita dalla Fonti e da Scellis.

Proprio per la sua "capacità" fu cooptato nel Fronte di massa e, in tale veste, si occupò di provvedere alla ricottazione di armi e all'acquisizione di appartamenti da utilizzare come basi dell'organizzazione.

Senza approfondire l'analisi dei comportamenti tenuti dal pregiudicato nel periodo, a cui, del resto, sono interessati i giudici di Torino, occorre però sottolineare che Cristoforo Pianconi, quale membro del Fronte di massa, intervenne di sicuro a quella riunione della Direzione Strategica in cui le Brigate Rosse misero a punto il piano per perpetrare l'agguato di via Psani ed il rapimento dell'on. Aldo Moro.

Le specifiche accuse rivolte da Patrizio Feci confortano le valutazioni della Corte.

Agendo in continuo contatto con Niccolò Rocco e Piero Raffaele, non v'è dubbio che il prevenuto si assunse dirette responsabilità sia nella fase di "programmazione" della impresa, sia nella fase successiva, allorché i

- 1319 -

militanti: «In pedaggio si scatenarono in una serie di "azioni di guerra" coordinate, tutte protese ad accentuare il clima di tensione e ad "allentare la provvisione delle forze dell'ordine".

Per le considerazioni esposte in precedenza, pertanto, il Piancone -schieratosi con i promotori del "Partito Guerriglia"- va condannato alla pena dell'ergastolo, di anni trenta di reclusione, L. 6.000.000 di multa e così complessivamente alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno.

Egguè la condanna alle pene accessorie previste dalla legge, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 1320 -

5° - FICCONI FRANCESCO

Imputato dei reati di cui si parla agli art. 3-90 e 96-105 del Procedimento n.5/82 R.G.

Ficcioni Francesco -n.d.b. "Michele" o "Marco" o "Sacco"- è colpevole dei reati contestatigli in rubrica.

I numerosi elementi di prova acquisiti dimostrano che l'imputato, entrato nelle Brigate Rosse alle fine del 1976, insieme ad altri personaggi di spicco del terrorismo italiano, si erano staccati dalla formazione extra-parlamentare "Viva il Comunismo", di cui venne ben presto uno dei maggiori responsabili del settore logistico della colonna romana, svolgendo in tale veste un enorme lavoro organizzativo.

Chiamato in causa da Patrizio Peci -che ebbe modo di conoscerlo a Genova in via Frecchia in occasione della riunione della Direzione Strategica del dicembre 1979- da Petricola Ave Maria e da Cianfanelli Massimo, i quali già nelle fase istruttoria indicarono agli

- 132 -

inquirenti specifiche circostanze accusatorie, in seguito il prevenuto è stato inchiodato e le sue responsabilità da Antonio Savasta ed Emilia Ilibera.

Entrambi, avendo vissuto fianco a fianco con il Piccioni per lungo tempo, non hanno avuto difficoltà a descriverne le condotte e ad attribuirgli la materiale commissione di attentati afferati perpetrati nel "polo" della capitale dal 1978 in poi.

In sintesi, sulla scorta delle testimonianze di tutti i pentiti citati, deve dirsi che Francesco Piccioni partecipò materialmente all'assalto alla Caserma "Talamo", all'agguato in danno degli agenti della "Volante IV", alle rapine nel garage di via Salaria, all'attacco contro la sede della D.C. di Piazza Nicosia, all'omicidio di Antonio Varisco, alle rapine nelle autorimesse di via Chisimio e Via Magnaghi, alle rapine presso la Banca Nazionale delle Comunicazioni e all'assassinio di Girolamo Minervini, a cui sperò personalmente.

Senza scendere in particolari, del

- 132 -

reste esplicitamente riferiti in precedenza, è pacifico che il giudicato sin dall'epoca della "campagna di primavera" si distinse per le sue capacità e la sua decisione, tanto da meritarsi nel settembre del 1978 la nomina a membro della direzione della colonna, concorrendo, quindi, ad adottare "le scelte di fondo" del gruppo terroristico della capitale, che nel periodo portò a termine l'uccisione di Girolamo Tartaglione e, successivamente, altre "azioni di guerra" le quali hanno in continuazione segnato la vita della città.

All'inizio del 1979 il Piccioni fu cooptato nel Fronte logistico e, dunque, inserito nel massimo organismo della banda.

I compiti più delicati affidatigli non gli impedirono di seguire attivamente le vicende locali, dalla preparazione di ulteriori attentati a riunioni di natura "propagandistica" e operativa, a esercitazioni a fuoco con armi poi impiegate nella pratica contro vittime innocenti, a reperire covi per le esigenze dei "regolari" e in cui custodire ingenti quanti

- 1323 -

tà di mitra, fucili, pistole, munizioni, esplosivi, apparecchi per la falsificazione, documenti vari, indispensabili per la sopravvivenza della "unità".

Fu il Piccioni, in effetti, che, tramite Enzo Bella, riuscì a mettere in piedi quel deposito di via Silvani, ove gli inquirenti recuperarono gli oggetti che sono stati analiticamente descritti nella parte generale e che hanno consentito agli inquirenti di far luce definitivamente su molti episodi criminali.

L'imputato, inoltre, "gestì" a Chiusi una importante base, utilizzata prevalentemente per la stampa di volantini, nella quale si avrebbe dovuto tenere, ai primi del 1980, una sede del Fronte legistico, invece diadetta perché proprio "Rocco" informò i compagni, convinti alla stazione di Chiusi, che i Carabinieri erano ormai in procinto di scoprirne l'ubicazione.

Con la collaborazione delle Petricola e del Cacciotti, si interessò all'acquisizione di case e villini sia nel territorio dei castelli romani, sia nella zona del litorale, dove si

- 1324 -

svolgere gli incontri dei membri della direzione locale e quelli della Direzione Strategica speso in questa sede rammentati.

In costante collegamento con tutti gli altri militanti delle Brigate Rosse, fu sempre presente nei frangenti più delicati dell'esistenza del sodalizio armato e non mancò di prendere netta posizione contro Valerio Morucci e Adriana Faranda, allorché costoro nel febbraio del 1979 giunsero alla "rottura" famosa.

Comunque, gli esiti delle indagini esplesate dalla Polizia e, in specie, dal Reparto Operativo dei Carabinieri; le conclusioni delle molteplici perizie balistiche che hanno dimostrato come proprio le armi trovate in Via Silvani in possesso dell'imputato e del Bella fossero state usate per perpetrare gravi delitti, dall'omicidio dell'on. Moro, a quelli di Schettini e Varisco; gli accertamenti grafici che hanno attribuito al Piccioni numerosissimi appunti sequestrati in sede di perquisizione, ampliano il quadro probatorio e servono a concludere le colpe del soggetto in questione.

- 1525 -

Il quale, pertanto, va condannato alle pene dell'ergastolo, di anni trenta di reclusione, L. 6.000.000 di multa e così complessivamente alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno.

Segue la condanna alle pene accessorie previste dalla legge, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 1526 -

58 - FIUZZI CATERINA

Imputata dei reati di cui ai capi 14-15/17 del Procedimento n.5/82 R.G.

Fiuzzi Caterina -n.d.b. "Cecilia"- è colpevole dei reati che le sono stati contestati in rubrica.

Per primo Massimo Cianfanelli ha chiesto in causa la giovane, ricordando agli inquirenti nel suo interrogatorio del 14 luglio 1981 che costei entrò nelle Brigate Rosse in epoca di gran lunga antecedente all'eccidio di Via Fani e, quindi, venne inserita in quella brigata "universitaria" che, come è noto, proprio durante il periodo del sequestro dell'on. Aldo Moro svolse una intensa e importante attività finalizzata al raggiungimento degli scopi che la banda si era preposti.

Come tutti gli altri componenti della struttura, l'imputata svolse opera di proselitismo all'interno dell'Ateneo e, sul piano operativo, non mancò di prender parte ad alcune "esercitazioni con armi da fuoco in un bosco

- 1329 -

vicine a Montebotondo" sotto la supervisione di un "regolare" della colonna rosse.

La circostanza, rivelata da Teodoro Spadaccini nella memoria inviata alla Corte nel settembre 1982, assume, è ovvio, un enorme valore e serve a qualificare meglio comportamenti obiettivamente criminali.

Inoltre, è pacifico che, nelle fasi antecedente all'agguato di Via Fani, dette il suo contributo alla indagine "militare" compiuta nell'Università nei confronti dell'on. Aldo Moro e alla "inchiesta" sul prof. Franco Fritto, di cui hanno parlato Antonio Savasta, Emilia Libera e Massimo Cianfanelli.

Dopo il 16 marzo 1978, altrettanto notorio è che, in esecuzione dello specifico "programma" enunciato reiteratamente dalla agenzia armata, distribuiti volantini contenevano i comunicati della organizzazione in merito al sequestro del parlamentare e, con i suoi "compagni", "gesti" quella Renault rossa su cui, poi, verrà ritrovato il cadavere dell'ostaggio.

E allorché si trattò di "decidere la

- 1330 -

sorte" di quest'ultimo, alla non ebbe alcun dubbio e, schierandosi sulla "linea politica" prevalente nella direzione di colonna e nella Direzione Strategica, sostenne che occorreva ucciderlo.

La Piunti uscì dalla brigata qualche giorno dopo l'arresto dello Spadaccini, recandosi nelle Marche, ove contribuì al potenziamento del Comitato Rivoluzionario locale, che mantenne, in seguito, sempre costanti collegamenti con l'ala capitolina.

In presenza di tali qualificanti elementi di prova deve necessariamente concludersi che la giudicata si impegnò in compiti delicatissimi che costituiscono momenti fondamentali ed essenziali dell'azione "complessiva" del sodalizio, accuratamente prestabiliti per assicurare il buon esito della stessa e per alimentare, in definitiva, nel "movimento proletario" e all'esterno, la lotta armata.

Orbene, la condotta della Piunti non può che determinare una pronuncia severa: l'adesione preventiva all'intera operazione in

- 1329 -

questione, rilevabile dalle iniziative assunte prima della sua attuazione, il ruolo esercitato in concreto hanno un significato probante in discutibile e inducono la Corte a ritenerla responsabile, a titolo di concorso, di tutti i delitti elencati nel capo di imputazione.

Del resto la giovane non ha mai fatto mistero della propria scelta di campo, dapprima rifiutandosi di rispondere alle domande degli inquirenti e nel dibattimento continuando a mantenere un contegno minaccioso, arrogante, di dura contestazione dello Stato e dei suoi rappresentanti.

In totale accordo con i fondatori del c.d. "Partito Guerriglia", ha quotidianamente ribadito il disprezzo per le regole della democrazia esultando e rivendicando crimini odiosi perpetrati in varie città dai comilitoni ancora in libertà.

Pertanto la prevenuta va condannata alla pena adeguata dell'ergastolo, di anni venti di reclusione e L. 5 milioni di multa e così complessivamente alla pena dell'ergastolo con

- 1330 -

isolamento diurno per sei mesi.

Deve la condanna alle pene necessarie previste dalla legge, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 1331 -

55 - FONTE RADIA

Imputata dei delitti di cui ai capi  
16-88 e 96-105 del Procedimento n.5/82 R.G.

Radia Fonti -n.d.b. "Marta"- è colpe-  
vole dei reati che le sono stati contestati  
in questa sede.

Come già rilevato dal G.I., l'imputa-  
ta, elemento di spicco delle Brigate Rosse,  
ebbe modo di distinguersi fin dall'inizio del  
1977, per le sue capacità "militari", parteci-  
pando a Torino al ferimento del Consigliere  
Democristiano Maurizio Puddu e, qualche mese  
dopo, a quello di Dante Notaristefano.

Ancora nel 1977, come componente del-  
la colonna torinese, diede un importante con-  
tributo alla prima operazione di rilievo delle  
Brigate Rosse in quella città, effettuando l'in-  
chiesta che precedette l'omicidio dell'avvoca-  
to Fulvio Croce.

Il 10 marzo 1978, nell'imminenza del  
l'eccidio di Via Fani, partecipò all'agguato  
che costò la vita al maresciallo di P.S. Rosario

- 1332 -

Berardi, in cui arma venne in seguito rinven-  
ta in possesso dei componenti della colonna  
romana delle Brigate Rosse.

Durante il sequestro Moro, concorsero  
alla uccisione dell'agente di custodia Lorenzo  
Cotugno, dal quale venne ferito.

Entrata nel Fronte di massa, il 15  
dicembre 1978, prese parte, sempre nel capoluog-  
go piemontese, insieme ad Accia, Fiore e Ian-  
ciarelli, all'assassinio degli agenti di P.S.  
Lanza e Forceddu, che erano in servizio di vi-  
gilanza sotto le carceri "Nuove". Nell'azione  
fu usato il fucile da caccia calibro 12 a pom-  
pa già utilizzato a Roma il 24 ottobre 1978  
contro gli agenti della "Volante IV" in Via della  
Batteria Montemara.

La stessa arma fu poi impiegata il 13  
luglio 1979 contro il Colonnello dei Carabinieri  
Antonio Varisco.

Quest'ultima circostanza prova in ma-  
niera inoppugnabile gli stretti, assidui ed in-  
tensi legami esistenti tra la colonna torinese  
e quella romana delle Brigate Rosse.

- 1333 -

L'arresto di Fiore Raffaele determinò anche il passaggio della Ponti dalla colonna torinese a quella veneta, che da quel momento intensificò la sua vita eversiva e la consumazione di una serie di omicidi, per i quali pendono procedimenti dinanzi all'Autorità Giudiziaria di Venezia.

In epoca imprecisata del 1979 fu cooptata nel Fronte Logistico con Moretti, Feci, Savasta, Piccioni e Lorenzo Betassa e, quindi, nella Direzione Strategica, tanto che nel dicembre dello stesso anno presenziò alla nota riunione di Via Pracchia alla quale intervennero anche Moretti, Balzerani, Micoletto, Cugliardo, Nicoletti, Duro, Betassa e Feci, nonché i quattro componenti della colonna romana Seghetti, Savasta, Iannelli e Arreni.

Alla fine di luglio del 1980, nella base sito sul Lungomare dei Triloni in Tor San Lorenzo, unitamente al Cugliardo, a Moretti, Iannelli, Savasta, Balzerani, Feci, Cocconi, Scorzafava, Lo Bianco, Di Leonardo, Chioocchi, Bolognesi, Alfieri, Betti, De Maria, partecipò ad

- 1334 -

una nuova seduta del massimo organismo del gruppo delizioso.

I temi "abbozzati" nella circostanza, concernenti la "dissidenza" del gruppo dello "Walter Alasia" e "il problema carcerario", furono poi trattati più ampiamente e definiti, in settembre, nel successivo incontro di Santa Marinella, ove si ritrovarono, con la Ponti, ancora Feci, Cugliardo, Di Leonardo, Savasta, Iannelli, Moretti, Balzerani, Chioocchi, Bolognesi, Lo Bianco, Alfieri e, inoltre, Novelli e Giovanni Sensani.

Le precise, univoche accuse mosse all'imputata da Patrizio Feci, Petricola Ave Maria, Antonio Savasta, Emilia Libera ed Enrico Feci esimono la Corte da commenti ulteriori.

Del resto, sia in istruzione che in dibattimento la Ponti ha rifiutato qualsiasi contraddittorio e non ha fatto mistero delle sue scelte, seguendo le regole di comportamento dei militanti dell'associazione.

Per le ragioni esposte, la qualifica di componente del Fronte di massa, del Fronte

- 1335 -

logistico e della Direzione Strategica, comporta la piena responsabilità della prevenuta, che, pertanto, va condannata alla pena dell'ergastolo, di anni trenta di reclusione, L. 6.000.000 di multa e così complessivamente alla pena dell'ergastolo, con isolamento diurno per un anno.

Segue la condanna alle pene accessorie previste dalla legge, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 1336 -

54 - RICCIARDI SALVATORE

Imputato dei reati di cui ai capi 1, 50-90, 96-103 e 110-112 del Procedimento n. 5/82 R.G.

Nessun dubbio sussiste sulla responsabilità di Ricciardi Salvatore -n.d.b. "Spartaco"- in ordine ai reati contestatigli in rubrica.

Entrato nelle Brigate Rosse nel 1977, il Ricciardi assunse immediatamente un ruolo di primo piano, organizzativo ed operativo, all'interno della struttura armata.

Praticamente "sconosciuto" a Polizia e Carabinieri sino al 1980, il dipendente del Ministero dei Trasporti, che abbandonò il lavoro il 20 agosto 1979, divenendo quindi un "regolare" clandestino, fu "individuato" nel corso delle indagini condotte nei confronti di altri esponenti della colonna romana.

Sottoposto a pedinamento dai Carabinieri del Reparto Operativo, il 3 marzo 1980 venne visto in compagnia di Arreni, Piccioni e Brughetti, con cui si tratteneva alcune ore nella

- 1337 -

trattoria di "Vecchio Fabintasio". All'uscita si allontanò insieme al Piccioni.

Il 7 marzo successivo, alle ore 12,20, i Carabinieri lo notarono di nuovo mentre era con il Seghetti e la De Luca Alessandra -in piegate come segretaria presso la Procura Generale- in via Muzio Clementi.

Qualche ora dopo, sempre con Seghetti, incontrò il Piccioni nel ristorante "Matriciano".

Il 15 maggio, il Ricciardi si recò ad un appuntamento con Pietro Vanzì e Sandro Padula nei pressi della Piramide Costia. E nel maggio fu interessato in Via Ugo Pesci, ove Natalia Ligas aveva affittato quell'appartamento rivelatosi, all'atto della scoperta, una base di grande importanza.

I dati raccolti in questa fase consentono alle forze dell'ordine di portare a compimento una proficua operazione.

Anche "Spartaco" fu catturato il 27 maggio, unitamente alla Broghetti e a Zanetti Giannantonio: nella circostanza egli aveva indosso una pistola Walther P 38 cal.9 parabolium,

- 1338 -

con colpo in canna, una rivoltella Taurus 38 cal 38 special, tre copie della "Risoluzione della Direzione Strategica" del maggio 1980, mai rinvenuta sul territorio nazionale, appunti manoscritti e dattiloscritti concernenti attività e programmi della banda, nonché la situazione finanziaria della colonna romana. Quest'ultimo documento presentava un'evidente connessione con quelli recuperati nel covo di Via Silvani.

Le successive acquisizioni, dalle dichiarazioni di De Luca Alessandra alle testimonianze puntuali di Massimo Cianfanelli e di Feltricola Ave Maria, agli esiti delle perizie grafiche espletate in istruzione, finirono per mettere in risalto i frequenti collegamenti con i vertici del nucleo locale e la partecipazione dell'imputato a quelle famose riunioni di fine settimana della direzione di colonna che, tra il novembre 1979 ed il maggio 1980, furono convocate nella casa di Cerenova Costantica.

Ma tali emergenze, già sufficienti per esprimere un giudizio di colpevolezza, sono state

- 1335 -

in dibattimento precisato ed integrato da Antonio Davante e Libera Delle, i quali hanno concordemente contribuito a delineare meglio la personalità del giudicante e i compiti di volta in volta affidatigli.

I due pentiti hanno ricordato che Ricciardi Salvatore prese parte materialmente all'agguato in danno di Circolano Michelli, durante il sequestro dell'on. Moro, all'attentato contro Decoro Gaetano, all'omicidio di Michele Granato e si distinse nella preparazione di molteplici imprese rivendicate dalle Brigate Rosse, tanto da compitarsi sul campo, nel settembre del 1979, la "promozione" a membro della direzione romana.

E, nello stesso, non trascurò di cercare nuovi proseliti da cooptare nelle file della organizzazione, mantenendo costanti rapporti con elementi dispersi, comunque, a compiere "il salto di qualità".

Resta, in proposito, commentare il coordinamento di gruppi che si richiavano alle posizioni del c.d. N.F.R.O. .

Pertanto, il Ricciardi va condannato

- 1340 -

alla pena dell'ergastolo, di anni trenta di reclusione, L. 6.000.000 di multa e così complessivamente alla pena dell'ergastolo con inasprimento diurno per un anno.

Segue la condanna alle pene accessorie previste dalla legge, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 1341 -

55 - CAVASTA ANTONIO

Imputato dei reati di cui ai capi 1,  
14-90 e 96-103 del procedimento n.5/82 R.G.

Antonio Cavasta -n.d.b. "Diego" o  
"Emilio"- è colpevole dei reati contestatigli  
in rubrica.

Valgono per l'imputato le considerazio-  
ni svolte per Emilio Libera.

Già in fase istruttoria gli inquiren-  
ti acquisirono una mole enorme di elementi ac-  
cusatori che conclamavano obiettivamente la im-  
portanza del ruolo assunto dal Cavasta all'in-  
terno della Brigata Rosso e le capacità orga-  
nizzative -operativa messa in mostra in varie  
occasioni-.

Le affermazioni di Petruccio Pecci, Carlo  
Bozzo, Massimo Cianfanelli e Ave Maria Petric-  
cia, oltre ad aprire nuovi spiragli all'inchiesta  
riguardante i delitti rivendicati dalle colonne  
romane, offrirono l'opportunità di identific-  
are gli esponenti di vertice del nucleo che agì  
nella capitale. Fra essi, appunto, quel "Diego"

- 1342 -

che era riuscito sino ad allora a "confilarsi"  
all'attenzione delle forze dell'ordine e che,  
al contrario, si era da tempo distinto sia in  
una serie di azioni tipicamente "militari", sia  
in un'intensa opera di proselitismo e di "ag-  
giungimento" delle sfere di influenza della brig-  
ata armata.

Così, alle prime notizie sull'attivi-  
tà svolta dall'imputato nella brigata "un-  
iversitaria", insieme alle Libera, e Spadocini  
Teodoro, Pianti Caterina e Massimo Cianfanelli,  
sui costanti rapporti intrattenuti con Bruno Sa-  
ghetti, Anna Laura Broggetti, Renato Arreni e  
Prospero Gallinari, si aggiunsero precise indi-  
cazioni relative ad incarichi di responsabi-  
lità sbrigati sempre con la massima determinazione.

Più tardi gli venne affidato anche il  
compito di costituire in Sardegna collegamenti  
stabili con membri di gruppi sovversivi locali,  
onde "radicare" nell'isola una propaggine delle  
Brigate Rosse e, nell'immediato, preparare l'ag-  
gressione dei terroristi detenuti nelle carceri  
speciali dell'Asinara e di Bad e Carras.

- 1363 -

Ma in effetti il Savasta, superando la tradizionale diffidenza dell'ambiente sardo, riuscì a stabilire contatti con "Barbagia Rossa", fissando un incontro con alcuni suoi rappresentanti a Salsola Magna nel dicembre del 1979.

Avendo però perso il traghetto, gli mancò all'appuntamento e la fortuita circostanza gli fece evitare di restare coinvolto nel conflitto a fuoco con i Carabinieri conclusosi con l'uccisione di due persone intervenute alla riunione.

Nel frattempo in possesso di altro indirizzo furono trovati volantini attinenti ad attentati consumati a Roma e a Genova.

Il 15 febbraio 1980, davanti al bar "En Spuntinu" di Cagliari, nel corso di un controllo effettuato da agenti della Questura fu fermato con i falsi documenti di Nuti Camillo insieme alla Libera, a Francesco Mattu, Giulio Cezzanigo e Marco Pinna.

Come noto, riuscì a sfuggire alla Polizia e, grazie all'aiuto di Iannelli Maurizio e di gente del posto, a riparare in continente.

- 1364 -

In tempo successivo l'imputato continuò ad accollarsi nuove incumbenze: si trasferì nel Veneto per dirigere quella colonna, venne cooptato nel Fronte logistico, nella Direzione Strategica e nel Comitato Esecutivo e si rese autore di imprese efferate, ultima delle quali, appunto, il sequestro del Generale James Lee Dozier.

Arrestato a Padova, nel covo di Via Fiammone, Esvasta Antonio, proclamando la sua dissociazione dalla lotta armata per le ragioni che sono state ricordate, ha contribuito allo smantellamento di depositi di armi, a localizzare numerosissimi covi, a identificare moltissimi terroristi completamente ignoti alle autorità interessate, a ricostruire la "struttura" delle Brigate Rosse, i legami con altre formazioni clandestine.

E in dibattimento ha tenuto un comportamento altrettanto esauriente e sinuzioso sulle proprie vicende personali, ammettendo pienamente di avere partecipato da protagonista alla lunga stagione di violenza che ha sconvolto il

- 1245 -

Faccò.

"Diego" non si è limitato a riconoscere le proprie colpe in ordine a singoli episodi criminali, ma ha anche fornito alla Corte una mole enorme di circostanze probatorie attinenti alla generale attività dell'organizzazione e a gravi fatti di sangue, indicando, oltre ai, gli esecutori materiali degli stessi.

Rinviamo per i riferimenti specifici a quanto già esposto in maniera analitica nella pronuncia e senza soprimerne giudizi che ineriscono al campo della "morale", non può non rilevarsi che il prevenuto non solo ha rilasciato ampie dichiarazioni confessionarie in ordine ai propri comportamenti illegali, ma ha consegnato ai giudici un compendio di dati, di elementi di eccezionale valore, utilissimi per colpire gli autori di efferati delitti, per capire "i meccanismi" dell'associazione, per qualificare iniziative su cui non si era mai riusciti a fare completa chiarezza, per porre in risalto una rete di collegamenti sui quali occorrerà ancora appropfondire le indagini.

- 1246 -

Manifestando un radicale ripudio della lotta armata, non si ha, in definitiva, prestato una concreta ed efficace collaborazione sia ai giudici chiamati a decidere su eventi irripetibili, sia, indirettamente, a coloro che sono tutt'oggi impegnati in difficilissime inchieste.

E sarò, pertanto, che nei suoi confronti sia applicata per intero la normativa "previdente" introdotta dalla legge 29 maggio 1982 n. 304.

Concesso le attenuanti previste dai commi 1 e 2 dell'art. 3 della detta legge, ritenute prevalenti sulle aggravanti elencate in rubrica, Antonio Savasta, va condannato alla pena adeguata di anni sedici di reclusione, L. 7.500.000 di multa e mesi uno di arresto (p.b. per l'omicidio anni 12 di reclusione, diminuita ad anni 10 di reclusione per l'attenuante del secondo comma della norma citata e aumentata per la continuazione; giorni 40 di arresto, diminuita a giorni 20 di arresto ed aumentata per la contravvenzione) e dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

A pena espiata va sottoposto a libertà vigilata per il periodo di tre anni.

— 1307 —

Eggu la condanna al pagamento delle  
spese processuali e di custodia preventiva.

— 1308 —

56 - ENECHETTI BRUNO

Imputato dei reati di cui ai capi 1.

71-90 e 96-103 del Procedimento n.5/82 R.G.

Bruno Enechetti, indubbiamente uno  
degli elementi di maggior rilievo della colog  
na romana, partecipò in tale veste, alle impre  
se più clamorose rivendicate dalle Brigate Rosse.

E' agevole qui ricostruire il percorso  
"politico" del prevenuto, a partire dall'espri  
enza all'interno dell'autonomia che lo portò  
a vivere le varie vicende del "Collettivo di Via  
dei Volsci", nella cui sede il 5 novembre 1974  
venne identificato durante una perquisizione di  
P.G. insieme a Marina Petrella, Stefano Petre  
la, Piccioni Francesco, Indulo Alessandro, Le  
uca Eugenio ed altri personaggi poi coinvolti  
in inchieste per fatti di eversione.

In seguito esercitò un ruolo preminen  
te nell'organizzazione del Co.Co.Co., si inserì  
nell'attività delle P.A.C. e, sempre con Morug  
ci e Faranda, nel 1976 passò nelle file delle  
Brigate Rosse, adoperandosi per cooptare nuovi  
adepti.

- 1349 -

Nel periodo in cui conviveva con Anna Laura Braghetti, convivia Antonio Savasta, Edoardo Libera e Renato Arresi a compiere "il salto di qualità" e iniziò a frequentare le riunioni delle assemblee dell'Università, ove, anzi, con tribuì ad inscenare la dura manifestazione contro Luciano Lama.

Entrato insieme a Barbara Balzerani nella direzione di colonna non mancò di interessarsi personalmente di compiti di natura logistica, tanto che nel settembre del 1977 prese in affitto da Odoardi Igino il mini-appartamento di Via Borgo Vittorico n.5, utilizzato come base operativa per condurre a termine le azioni perpetrate fino ai primi del 1978.

Come già ripetutamente ricordato in precedenza, "Claudio" svolse importantissime mansioni nella fase preparatoria della strage di Via Fani: coordinò le iniziative della brigata che agiva all'interno dell'Ateneo; affidò a Savasta una indagine sui movimenti dell'on. Moro; si preoccupò di controllare le abitudini del pref. Franco Tritto; pedinò con la Balzerani

- 1350 -

il parlamentare addirittura nella chiesa in cui questi era solito assistere alle funzioni religiose, dette invaricabilmente al Savasta, alla Libera e agli altri componenti della struttura di procurare le macchine da impiegare nell'agguato tentato.

Infine, prese parte materialmente all'agguato proprio al volante della Fiat 1300 sulla quale fu "trascinato" l'ostaggio dopo "l'eliminazione" degli uomini della scorta, continuò a tener vivi i contatti con tutti i militanti dell'"unità" utilizzati nella "propaganda", intervenne il 19 aprile 1978 all'agguato alla Caserma "Talamo" e "gestì", tramite Savasta, Libera, Spedaccini, Fiumi e Cianfanelli, quella Renault rossa su cui fu abbandonato in Via Castani il cadavere dell'on. Aldo Moro.

I precisi riferimenti dei vari "pesti" al "lavoro" di Bruno Seghetti esinano la Corte da un commento più approfondito in merito.

In sintesi, deve rammentarsi che il Seghetti guidò i nuclei che perpetrarono la rapina in danno di Ferretti Niziero, l'omicidio

- 309 -

di Schottini (solo, l'attacco alla sede della D.C. di Fiume Nicotina, le rapine di Via Chiavale e Via Magnaghi, l'uccisione di Vittorio Sichelot, le rapine in danno della Banca Nazionale delle Comunicazioni, oltre, naturalmente, altre imprese criminali, non giudicate in questo processo.

Nonostante tale frenetica attività, che gli valse, dopo l'arresto di Piero Ruffale e Maria Carla Pionchi, nel febbraio-marzo del 1979, l'ascesa dapprima al Fronte di massa e poi al Comitato Esecutivo e alla Direzione Strategica, trovò il tempo e il modo per proseguire nella sua opera di propaganda e proselitismo.

E infatti, sin dall'inizio del 1979, anche per colmare il vuoto provocato dall'uscita dei dissidenti, tenne, insieme ad altri membri dell'organizzazione, frequenti rapporti con appartenenti al sedicente M.P.R.O.

A tal fine, dalle primavere di quell'anno, diresse incontri clandestini con Edmondo Stoppolatini, Augusto Cavani, Otello Coniati e Giovanni Innocenzi.

- 310 -

E non trascurò di "contattare" personaggi inseriti in strutture istituzionali, come De Luca Alessandra, per l'acquisizione di dati informativi da utilizzare per individuare eventuali obiettivi, e provenienti da altri soggetti delitti terroristici - Norma Andriani, Carlo Braggi, Arnaldo Ray - per sfruttare l'esperienza e la capacità "militare".

Appena richiamati gli esiti delle numerose perizie espletate nella fase istruttoria, che collegano direttamente l'imputato ai singoli episodi criminali all'ordine dei giudici, e le risultanze degli accertamenti svolti dalla Polizia e dai Carabinieri, non resta che concludere per la piena colpevolezza dello stesso in ordine a tutti i delitti contestatigli in rubrica.

Bruno Seghetti, pertanto, va condannato alla pena dell'ergastolo, di anni trenta di reclusione, f. 5.000.000 di multa e così complessivamente alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per un anno.

Segue la condanna alle pene accessorie previste dalla legge, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 1355 -

59 - SPADACCINI TEODORO

Imputato dei reati di cui si espi -22, 25-30 e 56 del Procedimento n. 37/81 R.G.

Spadaccini Teodoro -n.d.b. "Andrea"-  
è colpevole dei delitti ascritti in rubrica.

E' noto che sulle tracce dell'imputato gli inquirenti vennero posti, in pendenza del sequestro dell'on. Aldo Moro, da una comunicazione telefonica all'UCIGOS, effettuata da anonimo il 28 marzo, che lo accusava di essere "sicuramente collegato alle B.E."

Il successivo arresto di Enrico Triaca contribuì a chiarire quale fosse la reale attività dello Spadaccini, indicato, appunto, dai comilitoni come componente della struttura "di massa" della colonna romana, incaricato di "distribuire opuscoli e di fare opera di proselitismo".

Nel prosieguo delle indagini, nonostante le proteste di innocenza dell'interessato, che negò recisamente la sua appartenenza all'organizzazione, altri elementi di prova indussero

- 1356 -

I magistrati a mantegor forse le contestazioni iniziali, estere, peraltro, « Marini Antonio, Mariani Gabriella e Barbara Balzerani, tutti del gruppo del c.d. "fiburtanos".

In pratica, due testimoni, Sancia Ajmida e Chameon Elias affermarono che "nel periodo dalla fine di marzo a circa l'11-12 aprile 1978", in Via Gradoli, nelle vicinanze del campo delle Brigate Rosse, avevano avuto modo di vedere lo Spadaccini "in atteggiamento sospetto" e a bordo "di un'autovettura Alfa Romeo Giulietta di colore verde".

E sia la Sancia che lo Chameon confermarono tali dichiarazioni con una positiva ricognizione personale.

Ma era la confessione di Massimo Cianfanelli a fornire ulteriori particolari che servivano ad inquadrare meglio la condotta del giudicato, rivelando che costui era all'epoca inserito in quella brigata "universitaria" regasi tristemente famosa per l'opera essenziale svolta in un ambiente "ricettivo" e tutta finalizzata al raggiungimento degli scopi che la

- 705 -

bande di via Propaganda lanciando le "compagnie di primavera".

Ebbene, in dibattimento, dopo che Antonio Savasta ed Emilio Libera hanno elencato una serie di iniziative ascritte proprio dalla brigata in questione nel periodo antecedente all'agguato di Via Fani e nella fase del sequestro di Aldo Moro, "Andron" si è deciso ad ammettere "le proprie responsabilità effettive", proclamando di essersi da tempo "dissociato dalla lotta armata" e di avere, per questa scelta, subito "intimidazioni" e "pressioni" di vario genere.

Egli ha così confermato di essere entrato nelle Brigate Rosse e di essere stato assegnato al nucleo che agiva nell'Ateneo "all'inizio circa nel settembre del 1977".

Nel complesso, non ha mostrato difficoltà a riconoscere di avere espletato "un'attività di analisi sul funzionamento dell'Università in relazione alle linee dell'organizzazione" e di avere prima dell'attentato di Via Fani "ricevuto l'indicazione di svolgere un'inchiesta

- 706 -

sul prof. Tritto e di seguirne i movimenti".

Cosa che fece, insieme agli altri "compagni" della brigata, registrando "l'ora in cui scriveva, l'ora in cui andava via, i giorni in cui teneva lezioni, ecc...".

Comunque, poiché "non era affatto d'accordo sulle impostazioni e sulla strategia delle Brigate Rosse", venne "congelato" prima della strage del 16 marzo 1978.

Successivamente, "circa un mese dopo l'omicidio", fu "rinvicinato" da militanti del sodalizio e invitato a "rientrare" con mansioni di minore importanza.

Accettò la proposta soltanto "per inserirsi nel dibattito per sostenere che Moro fosse liberato" e in quei giorni gli fu affidata la Renault rossa che si limitò "a spostare di poche centinaia di metri in qualche via adiacente" a quella in cui era stata, dopo il furto, parcheggiata.

Nel settembre 1982, con una lunga memoria inviata alla Corte, Teodoro Spadaccini ha inteso ribadire la sua irrevocabile "presa di

- 1327 -

posizione contro il terrorismo" e la volontà di confessare episodi che lo videro direttamente coinvolto.

Nel contesto, ha precisato di avere anche partecipato, "con la brigata al compito, più un regolare", ad alcune "esercitazioni con armi da fuoco in un bosco vicino a Montecatone".

Ebbene, per le considerazioni esposte, non v'è dubbio che l'imputato deve rispondere in questa sede dei reati esaminati dalla Corte, e nulla rilevando che per qualche tempo egli fosse stato "congelato" dalla organizzazione.

Poiché che in tale situazione, come hanno spiegato Antonio Savasta ed Emilio Libera, l'interessato "non teneva soltanto rapporti con i regolari" per cui "il suo rapporto politico veniva filtrato dagli altri membri della brigata" -nel caso specifico dello stesso Savasta- mentre "continuava sul piano operativo" ed assolvere ai suoi impegni nell'ambito del sodalizio, certo è che il prevenuto dette la sua totale adesione alle scelte di fondo della

- 1328 -

associazione o, comunque, svolse incarichi rilevanti per assicurare il buon esito del "progetto di attacco contro lo Stato" culminato nel più grave episodio di violenza politica registrato nel paese.

E', anzi, da rammentare che proprio a lui si rivolse Daniele Bifano per avere notizie sulla sorte dell'on. Aldo Moro e per un approccio, nel tentativo di pervenire alla sua liberazione.

E' tuttavia, sebbene non possa usufruire della normativa c.d. "prenziale" introdotta dalla legge 29 maggio 1981 n.304, per l'ovvia ragione che non sussistono le condizioni esplicitamente richieste dal legislatore per applicare la attenuante dell'art. 2 della legge citata, Teodoro Spedecini merita un particolare trattamento di favore.

Proprio per dare rilievo alla sua posizione processuale, per molti versi apprezzabile, e per commisurare la sanzione alla sua personalità, la Corte ritiene di concedere le attenuanti generiche dichiarate prevalenti sulle aggra

- 709 -

vanti contestate.

Tanto più che nella fase istruttoria di altro procedimento per fatti di terrorismo, come si legge nel provvedimento dei magistrati che lo hanno posto in libertà provvisoria, prodotto dalla difesa nel giudizio, Teodoro Spadaccini ha compiuto finalmente il passo ulteriore, arrivando ad una piena collaborazione con la giustizia, ed "ha indicato personaggi e vicende dell'organizzazione, ha riferito sulle attività svolte all'interno del carcere".

Pertanto va condannato alle pene aggregate di anni sedici, mesi sei di reclusione e f.500.000 di multe (p.b. per l'omicidio anni 22 di reclusione, diminuita ad anni 15 per le attenuanti e aumentata per la continuazione) e dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

A pena espiata Teodoro Spadaccini va sottoposto a libertà vigilata per il periodo di tre anni.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 710 -

58 - STROPPIOLATINI EDMONDO

Imputato dei reati di cui ai capi 7, 32-90 e 96-103 del Procedimento n.5/87 R.D.

Valgono per Edmondo Stroppiolatini -n.d.b. "Nichelu"- le considerazioni esposte per Cavani Augusto, Capitella Marco, Conisti Otello, Lagna Teodoro e Innocenzi Giovanni.

Chiamato in causa in un primo momento da Marino Fallotto che ne ha messo in rilievo le funzioni di raccordo tra numerosi elementi di gruppi armati riconducibili al Movimento Proletario di Resistenza Offensiva e lo ha individuato nel giovane fotografato il 2 maggio 1980 dai Carabinieri del Reparto Operativo in Piazza Caduti della Montagnola, il prevenuto è stato inchiodato alle sue specifiche responsabilità dalle stesse dichiarazioni dei coimputati.

Costoro, in particolare il Cavani, il Conisti ed il Lagna, hanno in sostanza confermato che il "Nichelu" era inserito in un nucleo terroristico, del quale, come detto, faceva

- 1361 -

porto anche Martini Molando - che dal suo canto ha messo specifiche accuse al giudice - e, in vista delle finalità della banda, finanziò l'acquisto di armi, tra le quali un mitra, una magnum 357, una 38 special, una pistola calibro 32, due pistole calibro 7,65, nonché munizioni, silenziatori ed esplosivo.

Tra la fine del 1978 e i primi del 1979, partecipò, con ruolo prominente, dirigendo le discussioni, a numerose riunioni che si tennero a casa di Legno, Martini e Capitelli Marco, con l'intervento sistematico di Cavani, Conisti, Innocenzi.

Proseguendo nella sua intensa ed assidua opera di proselitismo, lo Stroppolatini organizzò, nel maggio 1979, a casa di Giovanni Innocenzi, a Monteverde, alcuni importanti incontri a cui intervennero anche Cavani, Conisti, Innocenzi e il capo della colonna romana Bruno Seghetti, presentato da Stroppolatini come un compagno "esperto di problemi di lotta armata". Anche in quelle occasioni, fu lo Stroppolatini, spalleggiato dal Seghetti, ad impostare

- 1362 -

ed indirizzare il dibattito sulla base di documenti delle Brigate Rosse -volantini, oppure il, Risoluzione della Direzione Strategica - assumendo la necessità di creare "un nuovo partito che riuscisse ad interpretare in modo autentico le esigenze specifiche ed immediate delle masse e le trasformasse in programma comunista, da attuarsi attraverso la lotta armata". I due facevano discorsi filobrigatisti, nel senso che approvavano i sistemi e le azioni delle Brigate Rosse, di cui esaltavano le funzioni guida, prospettando la esigenza di allargare l'area della lotta, attraverso collegamenti con gruppi armati di altri quartieri.

Tali riunioni, peraltro, secondo Conisti Otello, vennero ripetute in Piazza Lodi, in Piazza Bogusa e in un bar di Villa Fiorelli.

Di fronte a contestazioni così puntuali, Edmondo Stroppolatini che, del resto, proprio il 2 maggio 1980 si era presentato ad "un'appuntamento strategico" con i suoi compagni e con Renato Arreni, si è rifiutato dapprima di rispondere ed, anzi, si è proclamato

- 1363 -

"prigioniero politico".

In un interrogatorio successivo ha, tuttavia, negato di esser membro di organismi armati, di conoscere Bruno Gephetti, Renato Arreni, Iacomino Rito e Fucchiarotti Antonio, nonché di avere "partecipato a riunioni a casa di Innocenzi Giovanni".

In dibattimento, però, resosi conto della inutilità di continuare a sostenere una linea difensiva, contrastata da elementi probatori imponenti, ha cercato di minimizzare le vicende in esame, accennando a semplici "discorsi" di carattere generale su temi di attualità, alla presentazione di Gephetti ed Arreni ad opere del Conisti, ad erronee valutazioni che avevano indotto i coimputati a rendere dichiarazioni compromettenti.

Anche sulla base delle ammissioni di Brogi Carlo e di Libera Emilio, che hanno indicato il contesto nel quale agiva il gruppo in cui il prevenuto era inserito, non può non convenirsi che costui, sebbene membro di spicco di un'organizzazione eversiva, non abbia

- 1364 -

aderito alle Brigate Rosse.

Di conseguenza in questa sede deve esser riconosciuto colpevole del reato di banda armata, come precisato nel dispositivo, in qualità di promotore, costituire, organizzatore e dirigente di un nucleo del Movimento Proletario di Resistenza Offensiva, oltre che dei delitti ascritti ai capi 67 - 68 - 69 e 70, sussistenti sotto il profilo soggettivo ed oggettivo.

E va condannato, per la gravità degli addebiti, per il ruolo esercitato e per la sua personalità, alla pena adeguata di anni quindici di reclusione,  $\text{L. 2.000.000}$  di multa (p.b. per la banda armata anni 12 di reclusione, aumentata per la continuazione) e interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

A pena espiata il reo va sottoposto a libertà vigilata per tre anni.

Segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

Invece, Stroppoloni Edoardo deve essere assolto dalle restanti imputazioni per

- 1265 -

non aver commesso il fatto.

E' ben evidente, per quanto esposto nella parte generale, che detti gruppi armati diffusi sul territorio, pur collegati strettamente "regolari" o "irregolari" con la Brigata Rosso, svolgevano un'attività autonoma e non avevano un rapporto organico con il sodalizio "maggiore".

In tale situazione, pertanto, è da escludere che degli specifici episodi criminosi perpetrati da brigatisti possano essere ritenuti automaticamente responsabili coloro che, nell'ambito di un peculiare raggruppamento avente proprie strutture, si siano limitati a "praticare" un'opera di supporto e di fiancheggiamento, per altri versi censurabile secondo i principi della legge penale.

- 1266 -

59 - TUFANI GYMINO

Imputato del reato di cui al capo 64 del Procedimento n. 31/81 R.G.

Il Tofani è stato rinviato a giudizio per avere, deponendo cose tatte dinanzi al G.I. di Roma 1°8 e il 9 settembre 1978, negato di avere dichiarato in data 12 maggio 1978 a Franco Iacononi che nella tipografia "DOLBY" si erano radunate persone del "Manifesto" ed erano circolati volantini delle Brigate Rosse riguardanti il sequestro dell'on. Aldo Moro, uno dei quali era stato fatto leggere al fratello Sesto.

Inoltre, l'imputato, nelle stesse circostanze, aveva escluso di avere riferito all'avvocato Pino Gaeta il pomeriggio del 18 maggio dello stesso anno che "quelli del Manifesto andavano e venivano nella sala dei correttori di bozze per commentare questi volantini".

Di fronte al contegno processuale del Tofani, le precise asserzioni della Iacononi e dell'avv. Gaeta, che hanno, invece, confermato i particolari della vicenda, dimostrano eppoi

- 717 -

la falsità delle affermazioni rese in sede processuale dal prevenuto.

Pur sussistendo gli elementi soggettivi ed oggettivi del delitto in esame, va dichiarato non doversi procedere nei confronti del Tofani per intervenuta amnistia.

- 718 -

GO — TOFANI SENTO

Imputato del reato di cui al capo 63 del Procedimento n. 31/R\* R.G. . .

Tofani Sento è stato rinviato a giudizio per avere, deponendo dinanzi al G.I. di Roma l'8 e il 9 settembre 1975, tacito fatti a sua conoscenza in ordine a quanto accaduto nella sede della tipografia "COLLET" nel periodo del sequestro dell'on. Aldo Moro.

Connessa alla posizione di Tofani Cosimo, quella del prevenuto è conclamata dalle precise affermazioni dell'avv. Pino Gaeta e di Iacononi Franca.

Pur sussistendo gli elementi soggettivi ed oggettivi del delitto in esame, nei confronti dell'imputato va dichiarato non doversi procedere per amnistia.

- 1304 -

61 - TRIACA ENRICO

Imputato dei reati di cui ai capi 1-22, 25-40 e 58 del Procedimento n. 54/B/ R.G.

Triaca Enrico è colpevole dei delitti che gli sono stati in rubrica contestati.

Richiamando quanto detto in parte generale e le considerazioni esposte per Mariani Gabriella e Marini Antonio, deve in sintesi precisarsi che l'imputato, dopo la perquisizione di Via Pio Poè ove fu sequestrato materiale appartenente alle Brigate Rosse, rese ampie ed articolate confessioni che posero gli inquirenti in condizione di scoprire il covo di Via Palombini, di catturare appunto il Marini e le Mariani, di comprendere l'importanza del ruolo delle persone inserite in un settore logistico fondamentale per la "propaganda armata".

Il prevenuto nella circostanza non ebbe difficoltà ad ammettere di essere un militante della organizzazione cooptato da Mario Moretti e inquadrato nella "colonna Roma-sud", di avere in tale veste concorso a mettere in

- 1320 -

piegò una struttura di servizio efficiente e di avere percepito dallo stesso Moretti uno stipendio mensile di f. 250.000.

In effetti, dopo una prima esperienza di lavoro in Via Renato Fucini insieme a Stefano Ceriani Dehregondi, una volta che la tipografia venne trasferita in Via Poè egli si incaricò di avviare il nuovo esercizio giovando sì della collaborazione del Marini e della Mariani e mantenendoli in continuo contatto con il "Maurizio", che, oltre a procurare il materiale occorrente, gli fornì anche una pistola Beretta calibro 7,65 poi reperita dagli agenti della DICOG in un incavo esistente alla sommità di una tagliatrice.

Si è già accennato agli esiti delle indagini esplesate in merito alla documentazione, agli oggetti e al denaro -tra cui banconote del riscatto di Piero Costa- recuperati nei locali dell'esercizio pubblico e si è visto che proprio dal Triaca e dai suoi "compagni" furono stampate, tra l'altro, diecimila copie della "Risoluzione della Direzione Strategica"

- 137 -

del febbraio 1976, unita poi al comunicato n. 4 divulgato dai "curecciani" dell'on. Aldo Moro.

Durante la fase istruttoria Triaca Enrico, comunque, modificò il suo atteggiamento processuale e, quindi, ritrattò le precedenti affermazioni allegando motivazioni pretestuose, che possono soltanto giustificarsi con un particolare stato di tensione e di preoccupazione.

V'è da osservare che, al di là di strutturali posizioni dell'interessato, proprie le univoche, concordanti testimonianze di Petrizio Paci, Antonio Savasta ed Emilia Libero hanno sgomberato il campo da qualsiasi ombra ed hanno consentito di acquisire notizie utilissime sia per qualificare i compiti del Triaca, sia per ricostruire i momenti di vita iniziali della colonna romana.

Triaca Enrico in dibattimento ha preferito mantenere ferme le sue convinzioni ed ha, in ogni occasione, proclamato di essere un partecipe della banda armata, rivendicando la paternità delle varie iniziative criminose realizzate dai coimputati nel periodo antecedente

- 137 -

alla sua cattura.

Per dovendoli riconoscere, per le ragioni esposte, la responsabilità del giudicato in ordine ai fatti in esame, tuttavia ritiene la Corte che in suo favore possono essere concesse le attenuanti generiche, in considerazione della condotta tenuta nella immediatezza dell'arresto e per il contributo offerto in quel periodo all'autorità giudiziaria, che fu messa in grado di ampliare l'inchiesta e di raggiungere subito risultati di grande rilievo.

Pertanto, ritenute dette attenuanti equivalenti alle aggravanti contestate, per sommiurare la pena alle attività svolte dal reo e alla sua personalità, costui va condannato alla pena di anni trenta di reclusione e L.2.500.000 di multa (p.b. per l'omicidio anni 26 di reclusione, aumentata per la continuazione) e dichiarato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici.

A pena espiata il Triaca deve essere sottoposto a libertà vigilata per il periodo di tre anni.

- 1373 -

Segue la condanna al pagamento delle  
spese processuali e di custodia preventiva.

- 1374 -

62 - VANZI PIETRO

Imputato dei reati di cui ai capi 7,  
16-90 e 96-103 del Procedimento n.5/83 R.G.

Numerosi elementi di prova dimostrano  
la responsabilità di Vanzi Pietro -n.d.b. "Da  
niele"- in ordine ai reati contestatigli.

Letitante, militante regolare della  
colonna romana, dal 1978, il Vanzi entrò nel  
la vicenda processuale a seguito della cattura  
di Maurizio Iannelli avvenuta il 22 novembre 1980.

La DIGCS di Roma ritiene, infatti, che  
che sulla scorta delle dichiarazioni di costui,  
di riconoscere nel prevenuto il giovane che,  
nelle medesime circostanze di tempo e di luogo,  
dando prova di straordinaria freddezza e deter-  
minazione, era riuscito a far perdere le pro-  
prie tracce, dopo aver esploso numerosi colpi  
di pistola contro gli agenti di Polizia, che,  
nel frattempo, avevano tratto in arresto lo  
Iannelli.

Gli accertamenti espletati portarono  
gli inquirenti a scoprire che il 1° ottobre 1978,

- 1375 -

rispondendo ad un annuncio del "Messaggero", il Vanni aveva preso in affitto, nel quartiere di Primovalle, l'appartamento di Via D'Addes 22, nel quale abitò fino al maggio del 1980.

Che la casa in questione fosse adibita a base logistica delle Brigate Rosse si deduce con assoluta sicurezza dalla semplice evidenza che in essa trovarono ospitalità sia Mara Nanni, nel periodo antecedente al 24 settembre 1979, giorno in cui venne sorpresa insieme a Prospero Callinari in Viale Metronio, sia Emilia Libera, che non ha avuto difficoltà a confessare il particolare e a concludere il ruolo preminente esercitato dall'imputato all'interno della organizzazione.

Una ulteriore conferma dei collegamenti di quest'ultimo con esponenti della colonna romana è fornita, inoltre, in via documentale, dalle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria svolte dai Carabinieri del Reparto Operativo di Roma nei primi mesi del 1980.

Invero, nel corso di accurati servizi di osservazione-pedimento, diretti alla indi-

- 1376 -

viduazione di militanti del sodalizio armato, la mattina del 03 maggio 1980, alle ore 9,30, alcuni investigatori dell'Arma "agguciarono" Ricciardi Salvatore, all'epoca già regolare delle Brigate Rosse, mentre si stava portando dal covo di Via Ugo Tencè alla stazione Tiburtina e da qui in Via della Pirsiede Centia. Dopo aver sostato per qualche minuto al "Cafè du parc", il Ricciardi si recò presso i giardini pubblici antistanti la Pirsiede, ove incontrò due giovani, aventi all'incirca la sua stessa età, che in un primo momento non furono identificati. Ma successivamente, esaminando le fotografie scattate nella occasione e mettendo insieme i vari tasselli acquisiti, le forze dell'ordine e i magistrati furono in grado di stabilire che uno dei due "misteriosi" interlocutori del Ricciardi - e precisamente quello con i baffi - era proprio Vanni Pietro.

L'altro venne, invece, generalizzato per Fedele Alessandro, altro latitante di spicco del nucleo, che aveva sempre agito in stretti rapporti con Fancelli Remo.

- 727 -

A qualificare, e per la figura di Vanzi e Pietro, nel contesto della strategia della "unità" operante nel "polo" di Roma, hanno comunque contribuito le dichiarazioni della Libera e di Antonio Savasta.

I quali hanno spiegato che "Daniele" non si limitò ad una mera attività di natura "logistica", pur essenziale, ma partecipò materialmente ad una serie di azioni criminali di rilievo, dalle rapine nelle autorimesse di Via Chisinaio e Via Magnaghi, alla rapina in danno della Banca Nazionale delle Comunicazioni e all'attentato contro Firri Pericle.

E' ben evidente, senza bisogno di ricordare che dal maggio 1980 il curriculum del brigatista si è purtroppo arricchito di delitti efferati, che in questa sede egli deve rispondere penalmente di tutti i fatti rivendicati dalle Brigate Rosse dal momento del suo ingresso nell'associazione.

Pertanto il Vanzani va condannato alle pene dell'ergastolo, di anni trenta di reclusione, L. 6.000.000 di multa e così complessi

- 728 -

vamente alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per sei mesi.

Segue la condanna alle pene accessorie previste dalla legge, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 1329 -

63 - ZANETTI GIOVANNI ANTONIO

Imputato dei reati di cui ai capi 1, 32-30, 96-103 e 113-116 del Procedimento n. 5/82 R.G.

Zanetti Giovanni Antonio «n.d.b. "Digo"» è colpevole di tutti i reati contestatigli in rubrica.

Arrestato il 27 maggio 1980 insieme a Brugnetti e Ricciardi, fu trovato in possesso, tra l'altro:

- 1) di un documento falsamente intestato ad Angel Revelli, cittadino francese;
- 2) di appunti manoscritti contenenti una elencazione di armi, munizioni, uniformi militari e materiale tecnico, verosimilmente idonei alla organizzazione di una base logistica;
- 3) di una rivoltella marca Colt cal.357 magnum.

Sottoposto ad interrogatorio, lo Zanetti non ebbe difficoltà a declinare le proprie esatte generalità, ad ammettere di essere un militante delle Brigate Rosse e di aver fatto parte, in precedenza, dal 1976, delle sedicenti

- 1330 -

Formazioni Comunista-Combattenti.

Dagli accertamenti di P.G. è emerso chiaramente che l'imputato si trasferì clandestinamente a Roma dalla metà del 1978 e si stabilì definitivamente nella capitale nei primi mesi del 1979, allorché, perseguito da mandato di cattura per banda armata emesso dall'Autorità Giudiziaria di Milano, riuscì a trovare comoda sistemazione nell'appartamento di Chantal Personé in Via in Selci.

Abbandonata la casa della donna, Zanetti si allontanò per ignota dimora, alloggiando per qualche giorno in febbraio e in marzo del 1980, presso l'albergo Perugia con le false generalità di Revelli.

In quel periodo, comunque, egli mantenne stretti contatti con tutti gli elementi di vertice della colonna romana, frequentando assiduamente la base di Via Silvani, ove appunto gli investigatori hanno recuperato numerosi documenti che a lui chiaramente facevano riferimento.

Le precisazioni fornite da Antonio Savasta e da Emilia Libera provano, senza ombra di dubbio, che lo Zanetti aveva ormai conquistato

- 1381 -

all'interno della struttura romana un ruolo di primo piano, operando fianco a fianco con dirigenti del vertice associativo e, in tale posizione, era stato incaricato di compiti essenziali, come appunto la preparazione del rapimento del Consigliere Giuseppe Di Gennaro.

Pertanto il prevenuto -che, dopo aver ammesso di essere un militante delle Brigate Rosse, in dibattimento si è schierato con i promotori del c.d. "Partito Guerriglia" ed ha persistito in un atteggiamento di sfida nei confronti dello Stato e dei giudici- va condannato alla pena dell'ergastolo, di anni trenta di reclusione, f. 6.000.000 di multa e così complessivamente alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per sei mesi.

Segue la condanna alle pene accessorie previste dalla legge, al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva.

- 1382 -

## DISPOSIZIONI COMUNI

Anna Laura Braghetti, Brioschi, Gallinari, Libera, Piccioni, Faranda, Morucci, Moretti vanno condannati al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore di Emilio Rossi e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa di parte civile, liquidate in complessive f. 1.600.000, di cui f. 1.500.000 per onorari di avvocato.

Adriano Faranda, Morucci, Moretti, Balzerani, Brioschi, Gallinari, Libera, Piccioni, Braghetti vanno condannati al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore di Cacciafesta Remo e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa di parte civile, liquidate in complessive f. 1.600.000, di cui f. 1.500.000 per onorario di avvocato.

Prospero Gallinari, Faranda, Morucci, Moretti, Triaca, Spadaccini, Mariani, Marini, Balzerani, Bonisoli, Azzolini, Micaletto, Fiore, Nicolotti, Fiancone, Cianfanelli, Seghetti, Braghetti, Sevasta, Libera, Piccioni, Cacciotti, Fianti vanno condannati al risarcimento dei

- 1303 -

danni, da liquidarsi in separata sede, in favore di Terlinzi Matilde ved. Palma, Palma Fabio, di Ilcario Lottanzi ved. Leonardi, Leonardi Sandro, Maria Rocchetti ved. Ricci in proprio e nell'interesse dei figli minori Giovanni e Paolo, Iazzino Luigi, Iazzino Liberato, Iazzino Pasquale, Iazzino Ciro e Iazzino Vincenzo, Di vere Carmela, Rivera Angelo, Facci Esperina in Rivera, Rivera Ignazio, Di Lorenzo Carolina, Zizzi Maria Pia, Zizzi Rosa, Chiovaroli Elena ved. Moro, Giovanni Moro, Agnese Moro, Maria Pida Moro, della Democrazia Cristiana, in persona del suo segretario amministrativo pro-tempore, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle singole parti civili, liquidate in favore di ciascuna di esse in complessive L. 6.500.000, di cui lire 5.000.000 per onorario di avvocato.

Moretti, Prospero Gallinari, Faranda, Morucci, Triaca, Spadaccini, Mariani, Marini, Balzerani, Bonisoli, Assolini, Micaletto, Fiore, Nicolotti, Fiancone vanno condannati al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in

- 1304 -

favore del Comune di Bonn, in persona del Sindaco pro-tempore o alla rifusione delle spese di costituzione e difesa di parte civile, liquidate in complessive L. 1.500.000, di cui L. 1.000.000 per onorari di avvocato.

Moro Adriani, Brogi, Balzerani, Brughetti, Brioschi, Faranda, Fiore, Gallinari, Micaletto, Moretti, Morucci, Nanni, Nicolotti, Piccioni, Savasta, Seghetti, Cacciotti, Libera, Cianfanelli, Loisecco, Maj, Vanzani vanno condannati al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore di Tartaglione Maria Rosaria, che ha espressamente rinunciato alle spese di costituzione e difesa di parte civile.

Senato Arreni, Balzerani, Brughetti, Gallinari, Guagliardo, Micaletto, Moretti, Nanni, Nicolotti, Piccioni, Ponti, Savasta, Seghetti, Zanetti, Cacciotti, Libera, Loisecco, Vanzani vanno condannati al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile Schettini Walter, che ha rinunciato alle spese di costituzione e difesa.

- 1585 -

Renato Arreni, Balzerani, Bella, Brughetti, De Luca Alessandra, Gallinari, Guagliardo, Iannelli, Micalotto, Moretti, Nanni, Nicolotti, Piccioni, Ponti, Savasta, Seghetti, Vanni, Zanetti, Pancelli, Cacciotti, Libera, Padula, Lofoccone, vanno condannati al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore di Ollano Bonaria e Ollano Carmela, nonché della Democrazia Cristiana, in persona del segretario amministrativo pro-tempore, e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle citate parti civili, liquidate in favore di ciascuna di esse in complessive L. 6.500.000, di cui L. 5.000.000 per onorario di avvocato.

Renato Arreni, Balzerani, Bella, Brughetti, De Luca Alessandra, Giordano, Guagliardo, Iannelli, Ligas, Moretti, Nicolotti, Piccioni, Ponti, Ricciardi, Savasta, Seghetti, Vanni, Zanetti, Pancelli, Cacciotti, Petricola, Padula, Libera vanno condannati al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore di Adele Pifalo ved. Minervini,

- 1586 -

Ambra e Mauro Minervini che hanno rinunciato alle spese di costituzione e difesa di parte civile.

Renato Arreni, Balzerani, Bella, Brughetti, De Luca Alessandra, Gallinari, Guagliardo, Iannelli, Micalotto, Moretti, Nanni, Nicolotti, Piccioni, Ponti, Ricciardi, Savasta, Seghetti, Vanni, Zanetti, Pancelli, Cacciotti, Padula, Libera, Lofoccone, Giordano, vanno condannati al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore di Varisco Dora e Varisco Vittoria, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa di parte civile, liquidate in complessive L. 6.500.000, di cui L. 5.000.000 per onorario di avvocato.

La condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della Presidente del Consiglio, in persona del Presidente pro-tempore, del Ministero degli Interni, del Ministero della Difesa, del Ministero del Tesoro, del Ministero di Grazia e Giustizia, del Ministero della Pubblica Istruzione, del Ministero dei Trasporti, del Consiglio Superiore della Magistratura, ognuno in persona dei legali rap-

- 737 -

presentanti pro-tempore, deve essere pronunciata per tutti gli imputati nei cui confronti è stata esercitata l'azione civile in questa sede e che sono stati condannati in relazione agli specifici reati analiticamente citati nell'atto di costituzione presentato dalla Avvocatura dello Stato.

Costoro vanno, altresì, condannati alla rifusione in favore degli Enti costituiti delle spese di difesa d' parte civile, liquidate per ciascuna di dette parti in L. 3.000.000.

Berbare Balzerani, Brughetti, Brioschi, Faranda, Fiore, Gallinari, Nicoletto, Moretti, Morucci, Nanni, Nicolotti, Piccioni, Savesta, Seghetti, Cacciotti, Libera, Cianfanelli, Loigono, Maj, Andriani, Brogi, Vanni, Guagliardo e Ponti vanno condannati al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore di Rainone Giuseppe e Fellegrino Gaetano, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa di parte civile in favore della Avvocatura dello Stato, liquidate complessivamente L. 3.500.000.

- 738 -

Invece, occorre dichiarare di non doversi procedere nei confronti di Gallinari, Faranda, Morucci, Moretti, Triaca, Spadaccini, Mariani, Marini, Balzerani, Bonisoli, Azolini, Nicoletto, Fiore, Nicolotti, Piancone, Cianfanelli, Seghetti, Brughetti, Savesta, Libera, Piccioni, Cacciotti, Pianti in ordine alle contravvenzioni a ciascuno di essi rispettivamente ascritte ai capi 8, 10, 33, del Procedimento n. 31/81 R.G. e ai capi 13/4, 14/5, 14/15, 15/7, 15/13 del Procedimento penale n. 5/82 R.G., essendo le stesse estinte per prescrizione.

Ancora, deve ordinarsi la confisca delle armi, delle munizioni, degli esplosivi, nonché delle cose pertinenti ai reati.

Al sensi dell'art. 6 l. 22.5.1975 n. 152, le armi, le munizioni e gli esplosivi vanno versati alla competente Direzione di Artiglieria di Roma per gli adempimenti ivi previsti.

Infine, dichiarata la falsità dei vari documenti pubblici e privati contraffatti elencati in rubrica, ne va ordinata la cancellazione.

- 1389 -

P. Q. H.

- Visti gli artt. 483, 488, 489 C.P.P.,  
72 e 78 C.P.;

- precisati i capi d'imputazione nn.  
3, 20, 26, 36 del procedimento originario n.  
31/81 R.G. nel senso che il richiamo, per la  
aggravante, al capo 67 deve esser sostituito  
dal riferimento al reato di cui al capo 38;

- precisati i capi d'imputazione nn.  
10/1, 10/2, 13, 14/18 del procedimento origina-  
rio n. 5/82 nel senso che le date di commissio-  
ne del reato debbono essere indicate per i ca-  
pi 10/1, 10/2 in quella del 21.6.1977, per il  
capo 14/18 in quella del 26.4.1978;

assorbito nella imputazione di banda  
arresta il reato contestato al capo 39 del pro-  
cedimento n. 31/81 R.G.;

- riuniti per la continuazione tutti  
i reati puniti con pene omogenee

D I C H I A R A

1- ARRENI Renato, 2- AZZOLINI Leuro, 3- BALEE  
RANI Barbara, 4- BONISOLI Franco, 5- BRAGHETTI  
Anna Laura, 6- CACCIOTTI Giulio, 7- FIORE Raffaele,

- 1390 -

8- GALLINARI Prospero, 9- GUAGLIARDO Vincenzo,  
10- IANNELLI Maurizio, 11- LIGAS Natalia, 12-  
LOIACONO Alvaro, 13- MORETTI Mario, 14- MICA  
LETTO Recco, 15- NICCOLOTTI Luca, 16- NANNI Ma-  
ra, 17- PIANCONE Cristoforo, 18- PADULA Alessan-  
dro, 19- FANCELLI Remo, 20- PICCIONI Francesco,  
21- PONTI Radis, 22- RICCICARDI Salvatore, 23-  
SEGHETTI Bruno, 24- VANZI Pietro, 25- ZANETTI  
Gianantonio colpevoli dei reati ad essi rispe-  
tivamente contestati in rubrica, escluse per  
Azzolini, Balzerani, Bonisoli, Braghetti, Cac-  
ciotti, Fiore, Gallinari, Moretti, Micoletto,  
Nicolotti, Piancone, Piccioni, Seghetti le con-  
travvenzioni ascritte ai capi 8, 14, 33 del pro-  
cedimento n. 31/81 R.G. e ai capi 13/4, 14/5,  
14/15, 15/7, 15/13 del procedimento n. 5/82 R.G.  
e condanna ciascuno alle pene dell'ergastolo,  
di anni trenta di reclusione e f. 6 milioni di  
multa, e così complessivamente condanna Ligas  
Natalia, Nanni Mara, Vanzi Pietro e Zanetti  
Gianantonio alla pena dell'ergastolo con l'imp-  
limento diurna per sei mesi e tutti gli altri  
imputati predetti alla pena dell'ergastolo con

- 1391 -

isolamento diurna per un anno;

DICHIARA 26- BRIOGCHI Maria Carla, 27- BELLA Enzo, 28- MARIANI Gabriella, 29- MARINI Antonio, 30- FIANTI Caterina, colpevoli dei reati ad essi rispettivamente contestati in rubrica, escluse per la Mariani, il Marini e la Fianti le contravvenzioni ascritte ai capi 8, 14, 33 del procedimento n. 31/87 R.G. e ai capi 14/5, 14/15, 15/7, 15/13 del procedimento n. 5/82 R.G., e condanna Mariani Gabriella, Marini Antonio e Fianti Caterina alle pene dell'ergastolo, di anni 20 di reclusione e f. 5 milioni di multa. Briogchi Maria Carla e Bella Enzo alle pene dell'ergastolo, di anni 20 di reclusione, f. 5 milioni di multa e mesi due di arresto, e così complessivamente condanna ciascuno alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per sei mesi;

DICHIARA 31- MORUCCI Valerio e 32- ADRIANA PABANDA colpevoli dei reati contestati in rubrica, escluse le contravvenzioni ascritte ai capi 8, 14, 33 del procedimento n. 31/87 R.G., e i reati contestati per l'omicidio Schepini, lo

- 1392 -

attentato contro l'opera Costante ed i fatti di Piazza Nicotina dal capo 32 al capo 49 del procedimento n. 5/82 R.G., e li condanna alle pene dell'ergastolo, di anni 30 di reclusione e f. 6 milioni di multa, e così complessivamente alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per un anno; dichiara i detti imputati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, interdetti legalmente e decaduti dalle potestà di cui all'art. 32;

ORDINA la pubblicazione della sentenza mediante affissione nel Comune di Roma e nei Comuni ove i singoli condannati avevano l'ultima residenza;

ORDINA la pubblicazione della sentenza per estratto e per una sola volta sui quotidiani: "Corriere della Sera", "Il Tempo", "Il Messaggero" e "Paese Sera";

DICHIARA 33- PESTRICOLA Avo Maria, 34- BROGI Carlo, 35- CIANFANELLI Massimo, 36- SAVASTA Antonio, 37- LIBERA Emilia e 38- PECCI Patrizio colpevoli dei reati ad essi rispettivamente ascritti, escluse per il Cianfanelli, il Sa

- 1393 -

vasta e la libera le contravvenzioni di cui ai capi 13/4, 14/5, 14/15, 15/7 e 15/13 e, con le attenuanti previste dai commi 1 e 2 dell'art.3 della legge 29 maggio 1962 n. 304, ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, condanna Petricola Ave Maria alla pena di anni 6 di reclusione, f. 500.000 di multa e mesi uno di arresto, Brogi Carlo alla pena di anni 10 di reclusione, f. 500.000 di multa e mesi uno di arresto, Cianfanelli Massimo alla pena di anni 13 di reclusione, f. 1.000.000 di multa e mesi uno di arresto, Savasta Antonio alla pena di anni 16 di reclusione, f. 1.500.000 di multa e mesi uno di arresto, Libera Emilia alla pena di anni 16 di reclusione, f. 1.500.000 di multa e mesi uno di arresto, Peci Patrizio alla pena di mesi quattro di reclusione e f. 200.000 di multa;

DICHIAMA Petricola, Brogi, Cianfanelli, Savasta e Libera interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e dispone che il Brogi, il Cianfanelli, il Savasta e la Libera, a pena espiata, siano sottoposti a libertà vigilata per il periodo di tre anni;

- 1394 -

DICHIAMA 39- SPADACCINI Teodoro, 40- TRIACA Enrico, 41- ANDRIANI Norma, 42- MAJ Arnaldo, 43- DE LUCA Alessandra, 44- GIORDANO Antonio colpevoli dei reati ad essi rispettivamente contestati, escluso per Spadaccini e Triaca le contravvenzioni di cui ai capi 8, 14 e 33 e, con le attenuanti generiche ritenute equivalenti alle aggravanti contestate per Triaca e Giordano e prevalenti sulle aggravanti contestate per Spadaccini, Andriani, Maj e De Luca, condanna Spadaccini Teodoro alla pena di anni 16 e mesi 6 di reclusione e f. 500.000 di multa, Triaca Enrico alla pena di anni 30 di reclusione e f. 2.500.000 di multa, Andriani Norma alla pena di anni 17 di reclusione, f. 1.000.000 di multa e mesi uno di arresto, Maj Arnaldo alla pena di anni 18 di reclusione, f. 1.500.000 di multa e mesi uno di arresto, De Luca Alessandra alla pena di anni 18 di reclusione, f. 2.000.000 di multa e mesi due di arresto, Giordano Antonio alla pena di anni 30 di reclusione e f. 2.500.000 di multa; li dichiara interdetti in perpetuo dai pubblici

- 1395 -

uffici e dispone che, a pena espia, siano sottoposti a libertà vigilata per il periodo di tre anni;

DICHIARA 45- CERIANI SEBREGONDI Stefano, 46- NOVELLI Luigi, 47- PETRELLA Marina e 48- PETRELLA Stefano colpevoli dei delitti ad essi rispettivamente contestati in rubrica e condanna Ceriani Sebregondi Stefano alla pena di anni 6 di reclusione, Novelli Luigi e Petrella Marina alla pena di anni 74 di reclusione e L. 1.000.000 di multa, Petrella Stefano alla pena di anni 9 di reclusione; li dichiara interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e dispone che il Novelli Luigi e Petrella Marina, a pena espia, siano sottoposti a libertà vigilata per il periodo di tre anni;

DICHIARA 49- CAVANI Augusto, 50- CAPITELLI Marco, 51- CONISTI Otello, 52- INNOCENZI Giovanni, 53- LOGNA Tommaso e 54- STROPPOLATINI Edmondo, nato a Bari il 7.10.1953, colpevoli del delitto p.e.p. dagli artt. 110, 112, 306 1 comma, in relazione agli artt. 302, 270, 283, 284, 286 C.P., per avere promosso, costituito, orga-

- 1396 -

nizzato e diretto una banda armata denominata M.F.R.O., così precisate l'originario imputazione di cui al capo 1 del procedimento n. 5/82, nonché dei reati ascritti ai capi 67-68-69-70 e il Cavani, il Conisti ed il Logna anche del delitto di cui al capo 93, del procedimento citato e, con le attenuanti generiche per il Logna ritenute prevalenti sulle aggravanti contestate, condanna Cavani Augusto, Capitelli Marco e Innocenzi Giovanni alla pena di anni 13 di reclusione e L. 1.500.000 di multa, Conisti Otello ed Edmondo Stroppolatini alla pena di anni 15 di reclusione e L. 2.000.000 di multa, Logna Tommaso alla pena di anni 6 e mesi sei di reclusione e L. 1.000.000 di multa; li dichiara interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e dispone che, a pena espia, il Cavani, il Capitelli, il Conisti, l'Innocenzi e lo Stroppolatini siano sottoposti a libertà vigilata per il periodo di tre anni;

DICHIARA 55- MUSARELLA Antonio colpevole dei reati contestatigli in rubrica e lo condanna alla pena di anni 6 di reclusione e L. 1.000.000

- 1397 -

di multa e lo dichiarare interdetto in perpetuo dai pubblici uffici;

DECHIARA 56- CUTILLI Sandro colpevole dei reati contestatigli e, unificati i resti stessi per la continuazione, esclusa l'aggravante dell'art. 64 n.7 C.F., lo condanna alla pena di mesi 7 di reclusione e f. 300.000 di multa, dichiara tale pena interamente condonata ai sensi dell'art. 6 della L. 18.12.1981 n.745.

Condanna tutti gli imputati dei quali è affermata la responsabilità al pagamento delle spese processuali e di custodia preventiva;

CONDANNA Braghetti, Brioschi, Gallinari, Libera, Piccioni, Faranda, Morucci, Moretti al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore di Emilio Rossi e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa di parte civile, che si liquidano in complessive f. 1.600.000, di cui f. 1.500.000 per onorari di avvocato;

CONDANNA Faranda, Morucci, Moretti, Balzerani, Brioschi, Gallinari, Libera, Piccioni, Braghetti al risarcimento dei danni, da liquidarsi in

- 1398 -

separata sede, in favore di Caccioppa Reno e alla rifusione delle spese di costituzione e difesa di parte civile che si liquidano in complessive f. 1.600.000, di cui f. 1.500.000 per onorario di avvocato;

CONDANNA Gallinari, Faranda, Morucci, Moretti, Triaca, Spadaccini, Mariani, Marini, Balzerani, Bonisoli, Azzerini, Micalotto, Piero, Niccolotti, Piancone, Cianfanelli, Seghetti, Braghetti, Savasta, Libera, Piccioni, Caccioppa, Pignati al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore di Terlizzi Matilde ved. Palma, Palma Fabio, di Ileana Lottanti ved. Leonardi, Leonardi Sandro, Maria Rocchetti ved. Ricci in proprio e nell'interesse dei figli minori Giovanni e Paolo, Iozzino Luigi, Iozzino Liberata, Iozzino Pasquale, Iozzino Ciro e Iozzino Vincenzo, Rivera Carmela, Rivera Angelo, Fuce Esperina in Rivera, Rivera Iozzino, Di Lorenzo Carolina, Zizzi Maria Pia, Zizzi Rosa, Chiavarelli Eleonora ved. Moro, Giovanni Moro, Agnese Moro, Maria Pida Moro, Democrazia Cristiana, in persona del

- 1599 -

terio amministrativo pro-tempore;  
condanna i predetti alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle singole parti civili, che si liquidano in favore di ciascuna di esse in complessive L. 6.500.000, di cui L. 5.000.000 per onorario di avvocato;  
CONDANNA Gallinari, Faranda, Morucci, Moretti, Trisca, Spadaccini, Mariani, Marini, Balzerani, Bonisoli, Azzolini, Micaletto, Fiore, Nicolotti, Piancone al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore del Comune di Roma, in persona del Sindaco pro-tempore, alla rifusione delle spese di costituzione e difesa di parte civile, che si liquidano in complessive L. 1.300.000, di cui L. 1.000.000 per onorari di avvocato;  
CONDANNA Andriani, Brogi, Balzerani, Braghetti, Brioschi, Faranda, Fiore, Gallinari, Micaletto, Moretti, Morucci, Nanni, Nicolotti, Piccioni, Savasta, Seghetti, Cacciotti, Libera, Cianfanelli, Loiacono, Maj, Venzi al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore di Tartaglione Maria Rosaria, che ha

- 1400 -

comprensamente rinunciato alle spese di costituzione e difesa di parte civile;

CONDANNA Arreni, Balzerani, Braghetti, Gallinari, Guagliardo, Micaletto, Moretti, Nanni, Nicolotti, Piccioni, Ponti, Savasta, Seghetti, Zanetti, Cacciotti, Libera, Loiacono, Venzi al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della parte civile Schettini Walter, che ha rinunciato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa;

CONDANNA Arreni, Balzerani, Bella, Braghetti, De Luca Alessandra, Gallinari, Guagliardo, Iannelli, Micaletto, Moretti, Nanni, Nicolotti, Piccioni, Ponti, Savasta, Seghetti, Vanni, Zanetti, Pancelli, Cacciotti, Libera, Padula, Loiacono al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore di Ollano Bonaria e Ollano Carmela, nonché della Democrazia Cristiana, in persona del segretario amministrativo pro-tempore;

condanna i predetti alla rifusione delle spese di costituzione e difesa delle citate parti civili, che si liquidano in favore di ciascuna

- 1401 -

di esse in complessive L. 6.500.000, di cui lire 5.000.000 per onorario di avvocato;

CONDANNA Arreni, Balzerani, Bella, Braghetti, De Luca Alessandra, Giordano, Guagliardo, Iannelli, Ligat, Moretti, Nicoletti, Piccioni, Ponti, Ricciardi, Savasta, Seghetti, Vanzì, Zanetti, Pancelli, Cacciotti, Petricola, Fedule, Libera, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore di Adele Pifalo ved. Minervini e Ambra e Mauro Minervini che hanno rinunciato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa di parte civile;

CONDANNA Arreni, Balzerani, Bella, Braghetti, De Luca Alessandra, Gallinari, Guagliardo, Iannelli, Micalotto, Moretti, Nanni, Nicoletti, Piccioni, Ponti, Ricciardi, Savasta, Seghetti, Vanzì, Zanetti, Pancelli, Cacciotti, Fedule, Libera, Loiacono, Giordano, al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore di Varisco Dora e Varisco Vittoria, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa di parte civile che si liquidano in complessive L. 6.500.000, di cui L. 5.000.000 per

- 1402 -

onorario di avvocato;

condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in separata sede, in favore della Presidenza del Consiglio, in persona del Presidente pro-tempore, del Ministero degli Interni, del Ministero della Difesa, del Ministero del Tesoro, del Ministero di Grazia e Giustizia, del Ministero della Pubblica Istruzione, del Ministero dei Trasporti, del Consiglio Superiore della Magistratura, ognuno in persona dei legali rappresentanti pro-tempore, tutti gli imputati nei cui confronti è stata esercitata l'azione civile in questa sede e che sono stati condannati in relazione agli specifici reati analiticamente citati nell'atto di costituzione presentato dalla Avvocatura dello Stato;

li condanna altresì alla rifusione in favore degli Enti costituiti delle spese di difesa di parte civile, che liquida per ciascuna di dette parti in L. 3.500.000;

CONDANNA Balzerani, Braghetti, Brioschi, Faranda, Fiore, Gallinari, Micalotto, Moretti, Rucciaci, Nanni, Nicoletti, Piccioni, Savasta,

- 1403 -

Seghetti, Cacciotti, Libera, Cianfanelli, Iacono, Maj, Andriani, Brogi, Vanzì, Coaglingo e Ponti al risarcimento dei danni da liquidarsi in separata sede, in favore di Rainone Giuseppe e Pellegrino Gaetano, nonché alla rifusione delle spese di costituzione e difesa di parte civile in favore dell'avvocatura dello Stato che si liquidano in complessive L. 3.500.000.

Visto l'art. 479 C.P.P.

DICHIARA non doversi procedere nei confronti di 57- PELLEGRINI Alvaro in ordine ai reati cogestatigli, esclusa l'aggravante dell'art. 61 n. 7 C.P., essendo gli stessi estinti per amnistia concessa con la L. 18.12.1981 n. 743;

DICHIARA non doversi procedere nei confronti di Gallinari, Feranda, Morucci, Noretta, Trisca, Spadaccini, Mariani, Marini, Balzerani, Bonisoli, Azzolini, Micaletto, Fiore, Nicolotti, Pignone, Cianfanelli, Seghetti, Braghetta, Savasta, Libera, Piccioni, Cacciotti, Pianti in ordine alle contravvenzioni a ciascuno di essi rispettivamente ascritte ai capi B, 14, 33 del procedimento penale n. 31/81 R.G. e ai capi 13/4, 14/5, 14/15, 15/7, 15/13 del procedimento penale n. 5/82 R.G. essendo le stesse estinte per prescrizione;

- 1404 -

assolve Feranda Adriano e Morucci Valerio dalle imputazioni ad essi contestate dal capo 32 al capo 49 del procedimento penale n. 5/82 R.G. per non aver commesso il fatto;

ASSOLVE Capitelli Marco, Coniati Otello, Innocenzi Giovanni e Stroppolatini Edmondo dalle restanti imputazioni per non aver commesso il fatto;

ASSOLVE 58- IACCHINO Rita, 59- PACCHIAROTTI Antonella, 60- FERDINI Chantal Giovanna e 61- DE LUCA Ruggero dalle imputazioni ad essi rispettivamente contestate in rubrica per insufficienza di prove;

DICHIARA non doversi procedere nei confronti di 62- TOFANI Cosimo e 63- TOFANI Sesto in ordine al reato di falsa testimonianza contestato nel procedimento n. 31/81 R.G., essendo lo stesso estinto per amnistia concessa con legge 18.12.1981 n. 743.

Visto l'art. 240 C.P.

ORDINA la confisca delle armi, delle munizioni, degli esplosivi, nonché delle cose pertinenti ai reati.

- 1405 -

DISPONE ai sensi dell'art. 6 L. 22.5.1975 n.152, che, le armi, le munizioni e gli esplosivi siano versate alla competente Direzione di Artiglieria di Roma per gli adempimenti ivi previsti.

Visto l'art. 480 C.P.P.

DICHIARA la falsità dei vari documenti pubblici e scritture private contraffatti elencati in rubrica e ne ordina la cancellazione.

Respinge ogni altra istanza ed eccezione.

IL GIUDICE ESTENSORE

Antonio Di Pietro

IL PRESIDENTE

Severino BANTIAPICHI

IL SEGRETARIO

Pietro De Gennaro

Depositato in Cancelleria  
Roma 28-9-1983

IL CANCELLIERE

Giulio

- I -

## I N D I C E


PAGG.

Imputati e capi di imputazione ..... 1 - 155

## PARTE PRIMA

L'INDAGINE RELATIVA ALLA STRAGE DI VIA FANI E AD EPISODI CONNESSI.

L'eccidio di Via Fani - il sequestro dell'on. Aldo Moro .....	156
Le indagini della P.S. ....	163
La scoperta del covo di Via Gradoli n. 96 e le fasi successive .....	173
L'omicidio dell'on. Aldo Moro .....	181
Le perizie medico-legali, ballistiche, chimiche, merceologica, botanica, geologica .....	184
Le indagini successive: la scoperta della tipografia di Via Pio Foa n. 31; l'arresto di Triaco, Spadaccini, Lugnini, Mariani e Marini.....	201
Episodi connessi: Via Savoia e le iniziative dell'on. Benito Casora.....	226
La scoperta del covo di Via Monte Navoso n. 8; l'arresto di Benisoli e Azzolini .....	232
L'arresto di Novelli Luigi, Petrella Marina e Petrella Stefano .....	240
L'arresto di Fiore Raffaele e gli accertamenti sui moduli in bianco sequestrati in Via Gradoli.....	243
La incriminazione di Antonio Negri .....	246
La scoperta del covo di Viale Giulio Cesare; l'arresto di Valerio Morucci e Adriana Faranda.....	254
I contatti di Francesco Piperno e Lanfranco Pace con esponenti del P.S.I. ....	263



---

## **LA STRAGE DI VIA FANI**

**I processi - II Parte**  
**Estratto della Sentenza della Corte di Cassazione**

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE 1<sup>a</sup> PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Corrado CARNICALE

Presidente

1. Dott. Pasquale Vincenzo MOLINARI

Consigliere

2. » Marcelle DE LILLO

3. » Marie PIANURA

4. » Giorgio BUOGO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da

- 1)-ANDRIANI Norma n.a Roma il 19.4.1953
- 2)-ARRENI Renate n.a Roma il 14.12.1954
- 3)-AZZOLINI Lauro n. a Casina (R.E.) il 10.9.1943
- 4)-BALZERANI Barbara n. a Collesferre (FR) il 16.1.1949
- 5)-BELLA Enzo n. a Roma il 28.4.1947
- 6)-BONISOLI Franco n. a Reggio Emilia il 6.1.1955
- 7)-BRAGHETTI Anna Laura n. a Roma il 3.8.1953
- 8)-BRIOSCHI Maria Carla n. a Monza il 19.2.1952
- 9)-BROGI Carlo n. a Roma il 4.12.1953
- 10)-CAGGIOTTI Giulio n. a Carpineto Romano il 3.5.1956
- 11)-CAPITELLI Marco n. a S.Gimignano il 7.11.1953
- 12)-CAVANI Augusto n. a Roma il 19.9.1950
- 13)-CERTANI SEBREGONDI Stefano n.a Como il 11.8.1952
- 14)-CINQUANELLI Massimo n. a Nepi il 14.4.1951

1003-85

Udienza pubblica  
del 14.11.1985

SENTENZA

N. 2040

REGISTRO GENERALE

N. 25318/85

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE

Rilasciata al Sig. TRIACA  
per diritti 108.000  
il 23 APR 1985  
IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE  
Richiesta copia studio  
dal Sig. MIECI  
per diritti 2272  
il 21 APR 2005  
IL CANCELLIERE

2

- 15)-CONISTEI Otello n. a Poggio Fidoni l'11.3.1958
- 16)-DE LUCA Alessandra n.a Roma il 27.11.1956
- 17)-DE LUCA Ruggere n. a Roma il 16.1.1955
- 18)-PARANDA Adriana n. a Tertorici il 7.8.1950
- 19)-FIORE Raffaele n. a Bari il 7.5.1954
- 20)-GALLINARI Prospero n.a Reggio Emilia il 1.1.1951
- 21)-GIORDANO Antonio n.Geneva il 3.6.1958
- 22)-GUAGLIARDO Vincenze n.Bou Akeur il 12.5.1948
- 23)-IANNELLI Maurizie n.a Roma il 20.12.1952
- 24)-INNOCENZI Giovanni n.Roma il 28.10.1955
- 25)-LAGNA Tommaso n. a Alezio il 3.10.1950
- 26)-LIBERA Emilia n. a Roma il 19.8.1954;
- 27)-LIGAS Natalia n.Bene (SS)il 21.12.1958
- 28)-LOIACONO Alvare n. a Milano il 7.5.1955
- 29)-MAJ Arnaldo n. a Milano il 7.7.1953
- 30)-MARIANI Gabriella n. a Olevano Romano il 9.5.1948
- 31)-MARINI Antonio n. a Roma il 10;10.1950
- 32)-MICALETTO Rocce n. a Tiviano il 12.8.1946
- 33)-MORETTI Mario n.a Porte S.Giorgio il 16.1.1947
- 34)-MORUCCI Valerie n. a Roma il 22.7.1949
- 35)-MUSARELLA Antonio n. a Roma il 13.1.1958
- 36)-NANNI Mara n. a Roma il 12.10.1952
- 37)-NICOLETTI Luca n. a Torino il 28.9.1954
- 38)-NOVELLI Luigi n. a Roma il 12.2.1953
- 39)-PADULA Alessandro n. a Roma il 25.5.1954
- 40)-PANCELLI Rene n. a Roma il 19.9.1945
- 41)-PECI Patrizie n. a Ripatransone il 29.5.1956
- 42)-PERSONNE' CHANTAL Giovanna n. a Roma l'1.9.1949
- 43)-PETRELLA Marina n. a Roma il 23.8.1954
- 44)-PETRELLA Stefano n. a Roma il 19.7.1956
- 45)-PETRICOLA Ave Maria n. a Valmontone il 30.10.1956
- 46)-PIANCONE Cristoforo n. a Le Trocche il 3.12.1950

- 47)-PICCIONI Francesco n. a Napoli il 24.6.1951
- 48)-PIUNTI Caterina n.S.B.del Tronto il 4.8.1956
- 49)-PONTI Nadia n. a Torino il 26.10.1949
- 50)-RICCIARDI Salvatore n. a Roma il 17.9.1940
- 51)-SAVASA Antonio n. a Roma il 30.12.1955
- 52)-SEGHETTI Bruno n. a Roma il 13.4.1950
- 53)-SPADACCINI Tedere n. a Vasto il 4.7.1944
- 54)-STRAPPOLATINI Edoardo n. a Bari il 7.10.1952
- 55)-TRIACA Enrico n. a S.Severe (FG) il 10.11.1953
- 56)-VANZI Pietre n. a Roma il 18.6.1956
- 57)-ZANETTI Giakhamonte n. a Como il 30.6.1955

nonchè

del PROCURATORE GENERALE nei confronti di:  
 Andriani Norma (1), Bella Enzo (5), Brieschi Maria Car-  
 la (8), Bregi Carlo (9), De Luca Alessandra (16), Fa-  
 randa Adriana (18), Giordano Antonio (21), Ligas Nata-  
 lia (27), Maj Arnaldo (29), Mariani Gabriella (30),  
 Marini Antonio (31), Merucci Valerie (34), Nanni Mara  
 (35), Piunti Caterina (48).-

Avverso la sentenza

in data 14 marzo 1985 della Corte d'Assise d'appello  
 di Roma;

Visti gli atti, la sentenza denunciata e i ricorsi,

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal  
 Consigliere dott. Mario Pianura

Uditi per le parti civili:  
 -Mere Agnese l'avv. Antonio Acquaroli;  
 -Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero  
 dell'Interno, Ministero della Difesa, Ministero di  
 Grazia e Giustizia, Ministero del Tesoro, Ministero  
 dei Trasporti, Ministero della Pubblica Istruzione,  
 Consiglio Superiore della Magistratura nonché Pelle-  
 grino Gaetano e Rainone Giuseppe, tutti rappresen-  
 tati dall'Avvocatura Generale dello Stato, gli avvoca-  
 ti dello Stato Enzo Cimarelli e Dante Davanzo; -  
 -Variata Dara e Variata Vittoria dall'avv. Paolo Bar-  
 race;  
 -Racchetti Maria, Racchetti Maria, Racchetti Albarda  
 che hanno concluso per il rigetto dei ricorsi degli  
 imputati e per l'accoglimento di quelle del P.G.I.  
 Lette le conclusioni presentate per le parti ci-  
 villi:  
 -Pace Esperina Evelina ved. Rivera, Rivera Angelo,  
 Rivera Carmela, Iozzine Liberata, Iozzine Pasquale,  
 Zizzi Maria Pia, Zizzi Rosa, Di Lorenzo Carlina, rap-  
 presentate dall'avv. Fausto Tarsitano;  
 -Chiavarelli Eleonora ved. Mere rappresentata dal-  
 l'avv. Angelo Raffaele Latagliata;  
 -Iozzine Luigi rappresentate dall'avv. Armando Ce-  
 sta;  
 -Leonardi Sandro rappresentate dall'avv. Manfredi  
 Rossi;  
 -Lattanzi Ileana ved. Leonardi rappresentata dallo  
 avv. Carlo D'Agostino;  
 -Iozzine Ciro rappresentate dall'avv. Luciano Revel;  
 -Iozzine Vincenze rappresentate dall'avv. Guido Cal-  
 vi;

5

Terzilli Matilde ved. Palma rappresentata dalle avv. Fausta Tarsitane;

Rossi Edith rappresentate dall'avv. Marcello Melandri;

Udite il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonino Scapelliti che ha concluso come segue:

Dichiararsi inammissibili i ricorsi preposti da Peci Patrizia, Savasta Antonia, De Luca Ruggere e Libera Emilia nonché quelle proposte dal Procuratore Generale nei confronti di Mariani Gabriella, Marini Antonia, Piunti Caterina;

Accogliere il ricorso proposto dal Procuratore Generale nei confronti di Giordano Antonio con conseguente annullamento con rinvio;

Rigettare il ricorso del P.G. nei confronti di Brieschi Maria Carla, B-regi Carlo, Maj Arnaldo, De Luca Alessandra, Ligas Natalia, Faranda Adriana, Morucci Valerie e Nanni Mara;

Accogliere il ricorso di Persennè Chantal Giovanna con conseguente annullamento con rinvio;

Annullarsi senza rinvio il punto della sentenza relativa alla condanna del Giordano Antonio al risarcimento dei danni alla parte civile Democrazia Cristiana;

Rigettarsi i ricorsi degli imputati.

6

Uditi i difensori: avv. Eduardo Di Giovanni per Mariani Gabriella, Marini Antonia, Loiacone Alvares e in sost. dell'avv. Alfonsino Cascione per Triaca Enrico; avv. Giuseppe Majenza per Giordano Antonio; avv. Fernando Giacomini per Petricola Ave-Maria; avv. Battista per De Luca Alessandra; avv. Domenico Servello per Lagna Tommaso; avv. Maria Causarano per Conisti Otello; avv. Enrico Pelizzi Di Sorrentino per Cavani Augusto e Strappalafini Edgardo; avv. Luigi Bacherini per Brogi Carlo e Cianfanelli Massimo; avv. Tommaso Mancini per Bella Enzo, Capitelli Marco, Ceriani Sebregondi Stefano, Faranda Adriana, Innocenzi Giovanni, Maj Arnaldo, Morucci Valerie, Nanni Mara, Piunti Caterina e Zanetti Giovanni Antonio; avv. Giovanni Ariò per Persennè Chantal Giovanna; avv. Attilio Baccioli per Arreni Renato, Azzolini Laura, Balzerani Barbara, Braghetti Anna Laura, Conisti Otello, Gallinari Prospero, Guagliardo Vincenzo, Iannelli Maurizio, Ligas Natalia, Moretti Mario, Novelli Luigi, Padula Alessandro, Pancelli Remo, Petrella Marina, Petrella Stefano, Piccini Francesco, Ponti Nadia, Ricciardi Salvatore, Seghetti Bruno e Vanzi Pietro;

che hanno illustrato i motivi di ricorso chiedendo l'accoglimento e, nei limiti della impugnazione, il rigetto del ricorso proposto dal P.G.

Svolgimento del processo:

Il presente procedimento ha per oggetto i fatti e al loro interno parte dei fatti, posti in essere dalla cosiddetta "Colonna Romana" delle Brigate Rosse nell'arco di tempo compreso tra il dicembre 1976 e il maggio 1980, trattasi di fatti di natura terroristica posti in essere da gruppi di persone, in parte identificate ma in parte rimaste verosimilmente ignote, diretti a realizzare il fine eversivo proprio della ideologia delle brigate rosse diretta alla destabilizzazione degli ordinamenti costituzionali della Repubblica attraverso la lotta armata.

Secondo la ricostruzione diligentemente operata dai giudici si merita sulla scorta delle indagini di polizia giudiziaria e delle conseguenti importanti acquisizioni documentali, delle testimonianze raccolte e, con effetti particolarmente incisivi, delle dichiarazioni rese da alcuni imputati, dissiocati dalla lotta armata, sia nella fase delle indagini istruttorie che in quella dibattimentale, l'organizzazione terroristica, che già si era distinta nell'Italia settentrionale nella commissione di gravissimi reati subendo, per di più, gli effetti positivi di una pronta reazione delle forze di polizia, che avevano proceduto alla identificazione ed arresto di alcuni capi-storici dell'organizzazione, ritenne di costituire un polo di intervento nella Capitale ove appariva più concreta la possibilità di realizzare quel programma di "attacco al cuore delle State" preannunciato da alcune risoluzioni della cosiddetta "direzione strategica" prendendo di mira soggetti ed apparati altamente rappresentativi sul piano politico ed istitu-

zionale delle State.

Al fine di realizzare tale progetto, Mario Meretti, uno dei capi storici delle brigate rosse e insediato nelle strutture di vertice dell'organizzazione, nell'anno 1975 si portò a Roma ove, avvalendosi della collaborazione di Franco Benigoli e di Maria Carla Brioschi, attivò una intensa opera di proselitismo specialmente nell'area di quei grossissimi che, pur richiamandosi ai principi eversivi e terroristici presunti dalle brigate rosse, agivano in maniera alquanto disarticolata mancando di una solida struttura capace di realizzare i fini per cui la sporadica azione terroristica veniva compiuta. Ed infatti in breve tempo il Meretti e i suoi più stretti collaboratori riuscirono ad organizzare una struttura terroristica, conosciuta come "colonna romana delle brigate rosse", che, articolata in varie brigate, secondo l'organigramma proprio della banda armata, si dimostrò capace di condurre a termine le più destabilizzanti imprese criminali, programmate e decise dai vertici dell'organizzazione, con assoluta indipendenza, sul piano operativo, secondo le disposizioni fissate nelle principali risoluzioni statutarie.

Or dunque il Meretti, nel dicembre 1975, dopo aver preso in affitto un appartamento sito in via Cappelletti n. 96, sotto il falso nome di Berghini Mario, si dedicò, con risultati notevoli, al reclutamento di vari esponenti di spicco dell'eversione romana tra cui Adriana Faranda, Valerie Mazzoni, Bruno Segnatti, Anna Laura Brambatti, Barbara Balzarani, Antonio Merlotti, Gabriella Marzani, Teodoro Spadaccini, Enrico Trisani, Antonio Savasta, Emilia Libera, Renato Arzeni e via via altri personaggi provenienti dalle più dispa-

te - area delb'antremis de sinistra br' aut' Baiji:  
 Revelh; Marina; e Stefano Petralia; Francesco Picoia  
 ni; Maurizio Lannelli; Rene Panoelli; Alessandro Padella  
 , Francesco Sakinark, Caterina Piunfi; Giulio Casafetti,  
 Alfredo Sica, Riccardo Sabatini e altri che ve-  
 nivano assegnati alle varie brigate di cui si di-  
 stava la colonna. ....  
 Sul piano organizzativo si provvedeva alla instal-  
 lazione di una tipografia clandestina in via Po-  
 rciolo presso un tenente di tutte le armi e di ogni  
 genere di munizioni, con il fine di permettere di  
 stampare vari attentati e foglietti della tipografia  
 veniva affidata a: ...  
 Ricordi e Destitti; il macchinario era una tipografia  
 di via ... gestita; danilo e addechloraten; da  
 Stefano Coriano; Sbragani. Utilizzavano; altri; e  
 la macchina veniva usata dal nequissimo delittante Piero  
 ...  
 re le loro parafite etc. per la preparazione delle va-  
 rie imprese (drinose; sia per il deposito delle ma-  
 che dei documenti della banda armata; sia per effettare  
 un rifugio ab il tanto maggiormente aspettivato  
 cente venire acquistati da Baghetti una camera  
 in via Bergen Vittore 5; dalla Bragotti la casa  
 in via Mantolotto 8; dalla Paranda quella di via Al-  
 bano 27. La casa Mariani fabbricata in via Palembini  
 n. 29 nella quale veniva principalmente disposto il  
 materiale propagandistico: da passare alla stampa  
 e scrittura in fase di disseminazione delle colonne  
 delle brigate bisognando ad esse farne da Ca-  
 pitale, servendo a: ...  
 di chiaramente riducibili per le successive rive-  
 ditive; e quelli che sono di essere delle stati iden-



tificate nelle istituzioni più rappresentative -  
 forza dell'ordine, magistratura, stampa; forza poli-  
 tiche occupare l'attenzione per la democrazia  
 cristiana che, quando partite di maggioranza relativa,  
 vengono considerate, frusta varie forme, pubbliche o  
 di equilibrio che garantiva l'assoluta costituziona-  
 le delle State repubblicane. ....  
 tenendo affetti le brigate crescesse palazzare la loro  
 comparsa sufficiente nella Capitale rivendicando l'at-  
 tentato concordato all'autorettura di Vittorio Per-  
 nati, data alle stampe il 17 dicembre 1976, definendo  
 il proprietario "un fedele petracciano, uomo di fidu-  
 cia, della D.G. nella zona di Roma sud, speculatore  
 ed il suo estrattore abusive con l'arrendo di Comune"  
 ...  
 a (casi di pertinenza di uomini del partito, le brigate  
 tenesse un manifesto concordato con la rivendica-  
 zione dell'attentato commesso ai danni del dr. Fabio  
 ...  
 Grazia e Giustizia che payrimato il 13 febbraio  
 1977 da quattro, persone, tra cui la Br esulante di Be-  
 ...  
 ebole, attingevano alle gambe ...  
 Queste attentati, che rappresentava già un salto  
 di qualità nella predizione terroristica della col-  
 ...  
 veva curata; alcune inchieste amministrative nelle  
 ...  
 di alcuni edifici penitenziali con specifico riguar-  
 ...  
 vinta il collegamento della colonna romana con gli  
 organismi di vertice della brigata fosse in quante

ca  
 : 16  
 gl  
 88  
 ci  
 re  
 ve  
 11  
 ru  
 29  
 88  
 gli  
 13  
 11  
 tar  
 ca  
 att  
 88  
 tiv  
 : 42  
 ma  
 100  
 Vale  
 Emil  
 tane  
 cate  
 etal  
 cont  
 110  
 a ve  
 no E  
 dalle  
 11

copie del messaggio di rivendicazione, oltre che in  
 varie zone della capitale, erano state rinvenute ne-  
 gli spogliatoi degli operai di alcuni stabilimenti  
 genevesi. D'altre copie, tuttavia, il riferimento pre-  
 ciso del fatto criminale a componenti della polizia  
 romana delle brigate rosse, trovava conferma nel ri-  
 venimento di 123 basi di viale Giulio Cesare il 29  
 il 29 maggio 1979 venivano tratti in arresto in Pa-  
 ranza e al Moracef - 66 di via Silvani 7 - il  
 20 maggio 1980 ad un certo teo...  
 e... e...  
 gli complementare e di altre documenti concernenti  
 l'autovettura utilizzata per l'agguato e sottratta  
 il precedente 5 febbraio 1977, al legittimo proprie-  
 tario...  
 o...  
 Con significativa concomitanza temporale con gli  
 avvenimenti avvenuti in Genova e Milano al "Lavoro del  
 giornalisti Vittorio Bodino e Irene Montanelli, rispet-  
 tivamente vice direttore del "Secolo XIX" di Genova  
 e direttore del "Giornale Nuovo" di Milano, la matti-  
 na del 21 giugno 1977 un commando di terroristi, al-  
 cui facevano parte anche Paranda Adriana e Moracef  
 Valerio, aggrediva, a colpi di pistola, il giornalista  
 Emilio Rossi, direttore del RGY, attingendo rispettu-  
 tamente agli archivi inferiori. L'agguato veniva rivendi-  
 cato, come alcuni giorni prima, dalle brigate rosse che  
 qualificavano il giornalista un "burecrate" dell'uso  
 centrorivoluzionario dell'informazione "con il com-  
 pito politico di elaborare e manipolare le notizie  
 a sostegno della democrazia cristiana".  
 E proprio in attuazione della campagna condotta  
 dalle brigate rosse, il...  
 ma...

democrazia cristiana, la mattina del 21 giugno 1977  
 un gruppo di sei terroristi, tra cui Morucci Valerio,  
 Paranda Adriana, Balzerani Barbara e Brieschi Maria  
 Carla, tendevano un agguato, sotto la sua abitazione,  
 al prof. Rene Cacciafesta, preside della facoltà di  
 economia e commercio dell'Università di Roma, con-  
 tro il quale venivano esplosi, in direzione degli ar-  
 ti inferiori, numerosi colpi d'arma da fuoco.  
 L'11 luglio successive, abbattesse, modalità o-  
 sequitive, da un gruppo di cui faceva parte il Moru-  
 ci Valerio veniva aggredito e "gambizzato" a colpi di  
 pistola Marie Pogliani, segretario regionale di "Co-  
 munità e Liberazione".  
 La mattina del 2 novembre 1977 un commando di  
 quattro terroristi, tra cui Brieschi Maria Carla,  
 Balzerani Barbara e Gallinari Prospero, tendevano  
 un agguato al consigliere regionale della Democra-  
 zia Cristiana, <sup>Publio Foa</sup> Cap, nonostante una coraggiosa reazione,  
 veniva attinto da numerosi colpi di arma da fuoco,  
 che lo ferivano gravemente in varie parti del corpo.  
 In tale circostanza gli autori del misfatto non man-  
 carono di sottolineare che "insurgire le armi contro  
 i proletari può dare, forse, un attimo di gloria, ma  
 di sicuro d'ora in avanti le forze rivoluzionarie  
 combattenti saranno valutarli adeguatamente ed a-  
 saggiare nei loro confronti un giusto livello di  
 violenza; ricordiamo che basta poco ad alzare il ti-  
 ro di una spanna".  
 Tale funeste messaggio aveva tragica conferma il  
 14 febbraio 1978 allorchè un gruppo di quattro ter-  
 rristi, tra cui Prospero Gallinari, che materialmen-  
 te esplosero colpi micidiali, assassinavano l'infe-  
 se dr. Riccardo Palma, magistrato di Cassazione in

servicio presso il Ministero di Grazia e Giustizia  
 - mentre a Cassinova, si prendeva parte ai bardi della  
 propria attività di delitto veniva rivendicato  
 appena un'ora dopo dalla brigata rossa con un comu-  
 - cato di fatto e di relazione sul libro di giornale  
 - altri messaggi fatti rivendicare, oltre che a Roma, a  
 Genova, Milano e Firenze, con i quali si esprimevano  
 - le finalità di azione che avevano determinato la  
 - epistole: non soltanto ma e di fatto con un comu-  
 - - di verifica, a far sapere la decisione di una sinistrali-  
 - te, la piena efficienza, sul piano operativo, dei vari  
 - gruppi: con la partecipazione delle donne, come delle  
 - brigate rosse, venivano date sempre a quelli impegnati  
 - missioni, come la partecipazione al movimento della  
 - Alde Moro, Presidente della democrazia cristiana; rap-  
 - presentava, al massimo livello, il raggiungimento di  
 - qualità: fedeltà, partecipazione dell'organizzazione ter-  
 - - rificata dal fine del 1975, la partecipazione nella risola-  
 - - zione del 1977, la partecipazione, cioè, di fatto  
 - - alla cultura della Stato più direttamente o parti-  
 - - cipato con la maggioranza relativa e confortati da  
 - - la crisi elettorale; garantiva una certa stabilità poli-  
 - - tica al Paese: più o meno della illusione occidentale  
 - - che preoccupa la stabilizzazione, negli ottimi delle  
 - - brigate rosse, diventava ancor più concreto con la  
 - - paventata alleanza della democrazia cristiana con  
 - - il partito comunista allora guidato dall'ex-le Ber-  
 - - linguer, di fatto che, - nel corso di -  
 - - di stabilità e contenuti della iniziativa di intra-  
 - - prendere i vari organismi di vertice delle brigate  
 - - rosse: in particolare, il Fronte di massa - composto  
 - - sistematico da Rocco Milabate, Cristoforo Piantone,  
 - - Franco Boniselli, Luca Nicoletti e Prospero Gallinari

- il Fronte legittimo - formato da Mario Merletti,  
 Raffaele Fiore, Valerio Marucci, Laura Anselmino, Ri-  
 - cardo Duranti e lo stesso Gemitatore Esentive, e del  
 - quale facevano parte Merletti, Nicoletti, Anselmino e  
 - Boniselli e individuavano l'obiettivo di un'azione nel-  
 - la persona di Aldo Moro, e la scelta veniva raffie-  
 - - ta, secondo l'organigramma della prassi di fatto, l'orga-  
 - - nizzazione, dalla Direzione Strategica, che costituiva  
 - - la massima autorità e che aveva il compito di for-  
 - - mulare gli orientamenti generali di linea politi-  
 - - ca dell'organizzazione. -  
 - - La scelta di Aldo Moro, secondo i documenti pub-  
 - - blicizzati dalle brigate rosse, sia durante la fase  
 - - imminente all'articolo la vicenda, sia in seguito, su  
 - - sivi, venne determinata dalla considerazione che la  
 - - statista rappresentava l'unico punto di partenza, le  
 - - teorie, le strategie indiscusse di questi regimi  
 - - democristiani che da trent'anni appressa il popolo  
 - - italiano. Ogni tappa che ha scandito la costruzione  
 - - lunare imperialista di cui la D.C. è stata artefi-  
 - - ce ha portato pace dalla politica sanguinaria dei  
 - - gli anni 50 alla svolta del centro sinistra fino ai  
 - - giorni nostri con "l'annuncia dei", ha avuto in Al-  
 - - do Moro il garbato politico e l'acuto e più fede-  
 - - le della direttiva impartita dalle centrali imperia-  
 - - listiche.  
 - - Anche la scelta del giorno fissato per la crimi-  
 - - nale impresa -16 marzo 1978 -, pur determinata una  
 - - accelerazione della complessa attività preparato-  
 - - ria, non fu casuale ma venne fatta coincidere con il  
 - - giorno di presentazione al Parlamento del nuovo go-  
 - - verno di solidarietà per il cui voto la statista

...demonstrazione aveva lavato...  
 La esecuzione come la completa gestione dell'ope-  
 razione veniva affidata alla colonna romana; all'ope-  
 ra diretta da Mario Moretti, Valerio Morace, Filippo  
 Pannofino, Prospero Callinari, Bruno Seghetti e Barbara  
 Balzani. In relazione al livello di efficienza e di  
 organizzazione operativa venivano raggruppati sette di-  
 stretti della divisione locale venivano affidate  
 una missione di assistenza nei confronti delle vittime  
 designate per verificarsi presso l'abitazione della  
 vittima privata che pubblica, e recinare le indisposi-  
 zioni e conseguiti dal parlamentare e anche scegliere  
 quelle ritenute più idonee; un altro gruppo di  
 persone era indispensabile di compiere l'azione pre-  
 so l'Università dove venivano svolte le lezioni  
 e la sua presenza alla facoltà di Scienze per il  
 eventuale bisogno di parte frequentatori del parlamen-  
 to (in quanto la brigata universitaria, di cui face-  
 vano parte Antonio Savasta, Ezio Libera, Teodoro  
 Spadaro, Massimo Cianfanelli, Caterina Piantipino,  
 Rita Vanni, e l'operazione di indagine sulle abitudini del  
 parlamentare e di Bruno Seghetti aveva come obiet-  
 to obiettivi di difficile operativa); la zona strategica  
 e di presenza alla realizzazione dell'impresa  
 veniva individuata nella via Mario Fani; all'incrocio  
 con la via Stresa, per la individuazione del par-  
 lamentare, e l'auto di marca Fiat 130 di cui era  
 accertata l'assenza di blindatura, per recarsi nella  
 CHIESA S. CHIARA in Piazza dei Gesuiti, Bologna per  
 accertare l'identità e l'assenza di blindatura.  
 Nel contempo, mentre venivano intraprese tutte le  
 operazioni per l'impedimento di alcuni automezzi  
 nella via Stresa, si era...

necessari all'operazione tra cui una macchina gran-  
 de tipo Fiat 132, un furgone, una macchina familiare  
 e cinque macchine a quattro sportelli, il Comitato  
 esecutivo sceglieva gli uomini che avrebbero dovuto  
 prendere parte all'intervento armato tra i militanti  
 più esperti ed affidabili delle singole colonne e  
 cioè anche fra quelli che avevano operato nel Nord  
 d'Italia, e che si erano particolarmente distinti nel-  
 le varie azioni poste in essere dalle brigate rosse.  
 Le modalità dell'operazione erano state accurata-  
 mente verificate mediante ispezione della località  
 nei giorni precedenti tanto che il possibile ostacolo  
 rappresentato da un fieraie che operava all'angle-  
 to tra via Fani e via Stresa veniva eliminato squar-  
 ciandogli, nella notte precedente il 16 marzo 1978,  
 i copertoni del furgone, parcheggiato nella sua  
 abitazione, utilizzate per recarsi al posto di lavo-  
 re.  
 Fin dalle prime ore del mattino di tale giorno  
 il gruppo di terroristi incaricate di compiere l'azione  
 e che già nei giorni precedenti aveva partici-  
 pato ad esercitazioni a fuoco prendeva posto nei  
 paraggi di via Fani, via Stresa e via Limitre, alcu-  
 ni giungendo a bordo degli automezzi rubati, cui era-  
 no state sostituite le targhe di identificazione, alcu-  
 ni indossanti una divisa simile a quella utilizza-  
 ta dal personale dell'aviazione civile, tutti assump-  
 to atteggiamenti che non mancavano di attirare l'at-  
 tenzione di vari testimoni le cui dichiarazioni risul-  
 tarono abbastanza utili per la ricostruzione della  
 intera dinamica del fatto.  
 Verso le ore 9 del predetto 16 marzo 1978, l'auto  
 Fiat 130 targata Roma L.59812, condotta dall'appunta-

te. Riccardo Bonaventura che aveva dato la sua fiducia al...  
le. Ed è un fatto che, come ha detto il giudice, si è trattato di un  
re. In un'occasione, il giorno 10, si è svolta una conferenza stampa  
targata "Roma 3" (93/93) del III Espedito in Genova, che ha  
Noi, come è detto dalla guardia Nivara, Giulio è con un  
berdini, brigadiere del P.S. di Lissia, Francesco è un guardi-  
dia, Rossini, Raffaele, si è fatto vedere con la sua macchina  
Fani, provvedimento, da via del Ponte, in viale 79, dove  
abitava il padre di Antonio, secondo il parere degli inquirenti  
precedente identificazione di persona, di fatto il suo è un  
Preprieo, all'inscrizione di via Panico, via di Stremar  
scattava aaggiate, per fare il III Espedito, da viale  
della auto, guardando alla spallata, il Merello, come era  
la Fiat 130, familiare, non, la falsa targata, come era  
o berdini, un terrorista, che, dopo averne effettuato una  
brucce, aveva fatto, si arrestava, impedendo il proce-  
guimento della Fiat 130, che veniva, peraltro, trasportata  
in un'auto, in un'occasione, la seguiva, lo due i terrori-  
sti, individuati in Propparbo, Baldinardi, e Valerio, Me-  
rucci, come è premesso, dalla ripercorrenza, affianca-  
tata la Fiat 130, nei infrangevano, le vetri, degli sport-  
telli anteriori, aggrando il fuoco, contro il Riccardo, De-  
gnicere, Leonardo, Orsico, che si manovrava, vicino a Gen-  
temperatamente, altri quattro, i terroristi, che, indesta-  
vano, in un'auto, di compagnia, aerea, pensati dalle auto-  
ole, assistenti, un'auto, abitate, proprie, sulla fascia  
della via, manovrate, apprese, il fuoco, con lo scira-  
di, cui, come, arresi, all'indirizzo, dei restanti, mili-  
tari di scorta, i quali, sorpresi, non furono, in grado  
di porre, in essere, alcuna, valida, ragione, solo, le  
Iozzini, Raffaele, gettandosi, fuori, dall'abitacolo, del-  
la Fiat, e, si, lanciava, da, via, del, Ponte, in, l'ordi-  
nanza, ma, veniva, subito, abbattuto, ed, era, ucciso, e, se, il

18

...della, l'auto, imbracciata, da, due, altri, terroristi,  
che, in, bergamasco, avevano, velocemente, aggirato, l'auto,  
mezzo, mentre, da, parte, di, altri, terroristi, tra, cui,  
due, donne, una, delle, quali, con, un, mitra, M.12, e, l'al-  
tra, non, la, pistola, utilizzata, per, regolare, la, circo-  
lazione, strada, ed, altri, due, soggetti, berdini, di  
una, meta, Mendì, uno, dei, quali, lasciava, partire, una,  
raffica, di, mitra, ad, altezza, di, uomo, si, provvedeva, a  
bloccare, il, traffico, per, evitare, l'afflusso, di, perso-  
ne, Piero, Raffaele, aperta, la, portiera, sinistra, poste-  
riore, della, Fiat, 130, prelevava, il, Merello, per, tra-  
slocarlo, a, bordo, della, Fiat, 132, presidente, <sup>mente</sup> ~~abitate~~  
fatta, confluire, sul, posto, sulla, quale, prendeva, posto,  
anche, Mario, Meretta, e, che, condotta, dal, Bruno, Seghet-  
ti, si, allentava, rapidamente, dal, luogo, dell'agguato,  
per, raggiungere, evidentemente, la, località, destinata,  
alla, custodia, dell'estaggio, ~~di, fatto, per, un, altro, ter-  
ro~~  
Sul, luogo, della, strage, veniva, rinvenuta, fra, l'al-  
tre, un, berretto, del, ufficiale, pilota, dell'Alitalia,  
che, con, altri, due, risultava, acquistate, qualche, gior-  
no, prima, da, Adriana, Faranda, presso, la, ditta, di, fab-  
brica, militari, "Cardia", di, via, Firenze, ~~di, via,~~  
Prelevava, l'uomo, politico, alcuni, componenti, del  
"commando", seguendo, un, percorso, che, era, stato, accu-  
ratamente, studiato, ed, effettuando, il, vero, cambio, del-  
la, auto, usate, per, la, fuga, riuscivano, a, far, perdere,  
la, loro, traccia, mentre, l'estaggio, veniva, condotto, in,  
un, luogo, adibito, "ai, prigionieri", tenuto, rigorosamente,  
segreto, in, un, luogo, ~~di, fatto, per, un, altro, ter-  
ro~~  
Aveva, così, inizio, quel, lungo, periodo, di, tempo, nel  
corso, del, quale, le, brigate, cercavano, di, mettere,  
una, fruttuosa, fine, a, fatti, traumatici, dell'antiterrori-  
smo, in, provincia, con, lo, scopo, di, realizzare, il, ma-

18

gine profitte, secondo la finalità per cui la impresa era stata concepita, a lungo studiata ed, infine, realizzata; nel mese clamoroso che si è detto. In v  
Montre, infatti, l'estaggio veniva sottoposto ad un trattamento teso a fioccare gli organi e ad annullare ogni resistenza psicologica, iniziava quella lunga serie di comunicazioni che travolgevano una efficace campagna di risveglio della pubblicazione sulla stampa e consentivano di raggiungere i vertici della lotta, senza dell'estaggio di cui si annunciava la condanna, mentre che prometteva alternative realistiche di liberazione di alcuni detenuti per gravi debiti di terrorismo in cambio della liberazione dell'estaggio stesso. Venivano altresì esercitate forti pressioni psicologiche e sostanziali, sulla famiglia delle statistiche, si cercava di frangere i rapporti di collaborazione nonché sugli esponenti della corrente politica, alle interne della democrazia cristiana, più vicini alla sua impostazione programmatica. In Italia, la guerra psicologica non poteva non avere effetti parziali nel paese, nelle sue istituzioni e nelle forze politiche più rappresentative, provocando della incrinatura in quella linea di fermezza che era stata più volte proclamata contro il ricatto terroristico. Poiché l'obiettivo principale cui la lotta era stata avviata, e da essa intenzionalmente perseguita, era il riconoscimento politico che rientrava nella strategia globale dell'organizzazione (di carattere politico-militare il regime e militarmente lo stato), e che ciò si poteva ottenere solo facendo perdere credibilità alla democrazia cristiana, risultarono vani i tentativi, posti in essere anche da qualche forza politica, tendenti a ridimensionare le richieste

20  
formulate dalle brigate rosse e ad ottenere, in tal modo, una soluzione umanitaria della vicenda, come vani risultarono anche gli appelli lanciati in tal senso da autorevoli personaggi sia in campo nazionale che internazionale. In sostanza, le brigate rosse chiedevano, come obiettivi minime, il riconoscimento della democrazia cristiana che, se da un lato costituiva un implicito riconoscimento di fatto della organizzazione terroristica, dall'altro avrebbe fatto esplodere all'interno del partito un contrasto ideologico con la conseguenza di un irreparabile declino politico. In tal modo, si cercava di rendere più difficile la condotta dell'indagine e di tentare di individuare nell'opera di sostegno altre forze terroristiche, tra cui "Prima Linea", che tuttavia manifestò, tramite i suoi rappresentanti, il proprio dissenso sia in ordine all'azione condotta contro il parlamentare che alla gestione delle stesse sequestrazioni, compivano altre azioni terroristiche nella capitale. Nel pomeriggio del 17 aprile 1978 veniva data alle fiamme l'autovettura del brigadiere di P.S. Tina Salvatore che in quei giorni era impegnato nelle indagini relative al rapimento; il 19 aprile 1978 un gruppo di terroristi, tra cui Merucci, Paranda, Arreni e Piccioli, giunti a bordo di alcune tre autovetture, esplodevano varie raffiche di mitragliatrice contro il cinema e il edificio della Caserma "Talamo", sede dell'VIII Battaglione Carabinieri in via Ponte Salario e lanciavano, contemporaneamente, quattro ordigni nell'area adibita a parcheggio degli automez-

... Il 26 aprile 1978, come risposta alla interrogazione presentata dalla Democrazia Cristiana, un gruppo di terroristi tra cui Savasta, Balzerani e Ricciardi, esponeva un manifesto di fronte al centro circolo Meccoli, presidente del gruppo comunista di tale partito nella Regione Lazio, prevedendo gli gravi tentativi agli atti in corso, in quanto le consuetudini, se non si vogliono che il sistema di potere non si sia democratico, la cristianità dovrebbe essere spazzata via dal mondo per la liberazione del mare alle condizioni di richiesta, si apriva, all'interno delle brigate rosse, un dibattito, dove vennero le varie correnti a presentarsi sulla linea nazionale, con la scelta dell'astensione, dibattito che vide prevalere la tesi della astensione, ma pare che una congrua prolungamento della prigionia al fine di accrescere la tensione nel paese, anche quando vengono che lo fanno, la tensione e nel tentativo di estrema difficoltà, si è svolta le trattative, le trattative di Kerik, ambite della Democrazia cristiana, invece, si era in vista qualche cosa di diverso in ordine a tale soluzione, si era partiti da una parte di Adriano Faranda e Valeria Marucci secondo le quali, per Vitteria, l'obiettivo già stata raggiunta con la clamorosa operazione del sequestro, il 15 gennaio, si era già cominciato la confusione di Antonio Savasta, il giudice di manduca ha precisato che circa una settimana prima della morte dell'attaglie, i militanti della brigata "universitaria" era stata incaricata da Bruno Seghetti di gestire un'automobile Renault 15 di colore rosso, che aveva avuto un incidente con un'automobile di colore bianco, si accise ai sostanziosi

della salma, l'auto che era stata sottratta al suo proprietario Bartoli Filippo fin dal 1° marzo precedente, nel senso di contraffare i segni distintivi e di impedire la individuazione da parte delle forze di polizia. Compiuta tale operazione, l'auto veniva nuovamente presa in consegna dal Seghetti.

Nel pomeriggio del 5 maggio 1978 le brigate rosse, trasmettevano ai giornali di varie città il comunicato n. 9 che riguardava con le parole: "la battaglia iniziata il 16 marzo con la cattura di Aldo Moro è arrivata alla sua conclusione" e annunciava che "non passandoci più niente da dire alla D.C. al suo governo e ai complici che lo sostengono" tale battaglia terminava "consequente la sentenza a cui Aldo Moro è stato condannato".

Ed infatti la mattina del successivo 9 maggio tra le ore 9 e le 10, l'auto Moro veniva prelevata dalla prigione e condotta sul retro della Renault rossa, dove Gallinazi Prospere, che era stata il suo carabiniere per 55 giorni, lo uccideva freddamente colpendolo con non meno di undici proiettili esplosivi in parte dalla mitraglietta Skorpion V8 di cal. 7,62 Browning 32, auto, successivamente, rinchiusa in possesso di Valeria Marucci e Adriana Faranda all'atto del loro arresto nell'appartamento di viale Giulio Cesare e dalla pistola Walther PPK/S cal. 9. cortice, recuperata nel covo di via Silvani 7. L'auto Renault rossa, con a bordo il cadavere della statista, veniva fatta ritrovare nel primo pomeriggio dello stesso giorno, in via Coetani, a breve distanza dalle sedi della Democrazia cristiana di Piazza del Gesù e del partito comunista italiano di via delle Battaglie Oscure

previa una telefonata al prof. Francesco Tritta, assistente dell'om. Le Muro, fatta dal Merucci qualificatosi come prof. Nicolai.

Il piano consisteva nella "colonna romana" delle brigate rosse, conclusa con la fusione delle Muro in un'entità che gestiva il sequestro della abitazione che, nei disegni degli organizzatori, doveva condurre, tra l'altro, al trasferimento nelle carceri stesse al fine di porla all'indisponibilità di fronte al pubblico. L'azione era condotta da gruppi di vari gruppi extraparlamentari, centri quali il caso della "colonna romana" e di fronte a un gruppo di vertice, soprattutto, in un momento di molti giovani che, già insediati nei gruppi extraparlamentari, erano attratti dalla maggiore ed efficiente organizzazione delle "brigate rosse" e dagli effetti destabilizzanti delle loro azioni. Per questo motivo, nel 1977, per i motivi di cui si è detto, venne creata la "colonna romana", in sostituzione di Mario Merucci, con l'incarico di coordinare gli organi di vertice delle brigate rosse, e ne partì, nella direzione di Antonio Savatone e Francesco Biondini, con l'incarico di coordinare, nel 1978, le attività, come è noto, e anche Braggi, e anche Mays. In quello stesso periodo veniva affidato il settore di azione del fronte rosso, detto della "colonna", che consisteva nel veicolo della direzione delle varie cellule, e le brigate per mettere in atto le attività secondo un linea politica tracciata dai vertici, e di fronte alla sostituzione di diversi sette-sette e i quadri, e in parte della "colonna" e per le attività di copertura contro la magistratura, le forze di polizia e le carceri; quella "colonna" per studiare e at-

24

taccare le forze economiche; quelle "politiche" per la individuazione e l'attacco ai centri del potere politico.

Contemporaneamente venivano curati in maniera più incisiva i collegamenti con quei gruppi e quelli che, nati sotto il nome di Movimento Proletario di Resistenza Offensiva (M.P.R.O.), erano costituiti nei quartieri e pretesi autonomamente ad effettuare interventi nei confronti di sedi ed esponenti di forze politiche, di funzionari pubblici e di agenti di polizia, in modo da trasferirli in strutture di supporto che, pur mantenendo una propria autonomia, venivano armate, guidate e controllate dalle brigate rosse.

Completata tale riorganizzazione dei quadri, dopo l'estate del 1978 veniva ripresa la serie dei più feroci attentati. Nel primo pomeriggio del 10 ottobre 1978, un commando guidato da Adriano Panada, che aveva sostituito Fedele Adornato, partì per Milano per dar man forte ad gruppi di brigatisti ivi operanti con la partecipazione anche di Alvare Leianena e Massimo Gianfaneli, tendeva un mortale agguato al dr. Giuliano Tartagliano, direttore generale degli Affari Penali del Ministero di Grazia e Giustizia. Gli attentatori attendevano il magistrato al rientro nella sua abitazione e lo uccidevano nell'andare delle scale con un colpo di pistola alla nuca. L'attentato che era stato programmato fin dal settembre 1978 aveva subito una dilazione poiché l'obiettivo era rappresentato da altri funzionari che, nella mente, era stato trasferite ad altre incariche ritenute poco rilevante ai fini della rivendicazione.



sul modo di attuazione dei progetti rivoluzionari  
che sul quale l'irrigazione delle proprie idee  
mentre in discussione non era che costante, la linea  
strategica originaria della banda, la scelta cioè  
della lotta armata come strumento per il partito  
che lo Stato si era privato di potere ma, piuttosto, gli  
comportamento, del trionfo del dirigente che applicando  
un metodo di guida verticistica e militarista non  
sarebbe apparso in grado di raggiungere il suo obiettivo  
socialista. Il libro di Mario Merz, "La lotta armata in Italia"  
la possibilità di una direzione della lotta armata, la  
sua fallacenza e l'incapacità di guidare la lotta armata  
questo è il libro di Mario Merz, "La lotta armata in Italia",  
tutto ciò che decide la sorte della lotta armata in Italia  
europea: il partito di Mario Merz, l'azione di Paranda e  
della lotta armata in Italia, la lotta armata in Italia  
rispetto a quelle che liberate dal vertice che pre-  
vedevano la eliminazione fisica della lotta armata in  
alcuni fatti: alla lotta armata in Italia, la lotta armata  
i dirigenti della lotta armata in Italia, la lotta armata  
siano che è un fatto che Mario Merz, "La lotta armata in Italia",  
rifiuta la lotta armata in Italia, la lotta armata in Italia  
gravitanti nell'area della lotta armata in Italia, la lotta armata  
Beppe e Brando e del Base e l'azione di Paranda e  
questi fatti di Paranda e Brando e del Base e l'azione di Paranda e  
socialista e l'azione di Paranda e Brando e del Base e l'azione di Paranda e  
littiche e l'azione di Paranda e Brando e del Base e l'azione di Paranda e  
che non prevedesse la soppressione della lotta armata in Italia,  
e l'azione di Paranda e Brando e del Base e l'azione di Paranda e  
gratuito, la lotta armata in Italia, la lotta armata in Italia,  
come è stato, un chiarimento sulla lotta armata in Italia,  
e l'azione di Paranda e Brando e del Base e l'azione di Paranda e

27

28

Bruno Seghetti e Prospero Gallinari, non veniva for-  
mulata l'accusa specifica secondo cui gli stessi e-  
rano all'interno della brigata rossa niente altro  
che la quinta, se non gli esponenti di "Auton-  
omia" e Mario Merz, Paranda venivano, pertanto, invitati a  
trasferirsi, nel mese di dicembre, a tenere sul  
cuneo riuniti della direzione strategica - per di-  
battere la questione con la ingiunzione di redigere  
un inventario del materiale che era stato loro dato  
in dotazione. Senonché, nel febbraio del 1979 gli stes-  
si si allontanavano partendo per le vacanze, numerosi  
documenti, strumenti per la falsificazione del da-  
nare, stanze rifugio in un appartamento di viale  
Giulio Cesare, reperite tramite la mediazione del Pi-  
perno, era venivano tratti in arresto il successivo  
29 maggio 1979 nel corso di una perquisizione poli-  
zia che portava al sequestro di armi, documenti  
che, raffrontati con quelli recuperati il 18 aprile  
del mese precedente nell'appartamento di via Gra-  
doli, già occupato dal Merz e accidentalmente i  
sequestro, offriva agli inquirenti prima e ai giudici  
poi, la chiave di lettura del numero di episodi di  
violenza che avevano innadquinato la capitale.  
Contemporaneamente uscivano dalla brigata rossa  
Massimo Cianfelli, Norma Andriani, Carlo Bregi e  
Arnaldo May senza peraltro confluire nel Movimento  
Comunista Rivoluzionario, frattanto costituito dal  
Morucchi e dalla Paranda e del Base e l'azione di Paranda e  
Nonostante tali defezioni il conseguente dibat-  
tito sulla possibile disgregazione dell'organizza-  
zione criminale, le Brigate rosse perseguivano la  
lotta armata distruttiva secondo il programma di di-

particolare politicamente in base a un senso spedi-  
fice la democrazia cristiana e di disgregare militar-  
mente lo Stato, pertanto il 10, ed è attaccò contro le  
forze dell'ordine e la magistratura.

La mattina del 29 marzo 1979, nella sede di una  
intervista condotta da Romo Passolunghi e Alessandro Pa-  
della, cinque giovani armati, tra cui Bruno Segretini,  
si introdussero nel locale della stabile di via  
Fiducia, dove erano dimorati, e sotto la minaccia  
delle armi, presero il controllo del locale e delle  
arrive dell'avv. Itale Schettini, consigliere provin-  
ciale della democrazia cristiana. Lo Schettini ven-  
ni affrontato da un gruppo che lo bloccò e lo  
armato di arma da fuoco, e gli fu tolto il passaporto.  
L'episodio veniva rivendicato dalle Brigate rosse  
con gli usuali mezzi di comunicazione e con la  
diffusione di alcune varie iniziative di tipo  
rievocando le gesta di alcuni strateghi di grande valore  
familiari nell'area del potere democristiano.  
Il 14 la operazione che doveva distruggere un'opra-  
na e tutte le parti residue della efficienza della  
colonna romana, nonostante la deficienza di risorse  
di alcuni componenti, la cui enorme capacità opera-  
tiva veniva ottenuta in successive 3 maggio 1979 al-  
lorchè un gruppo di almeno tre persone tra cui  
Gualtiero Segretini, P. Cecchi, Bruno Segretini, Ettore, Alberti,  
Castellano, Pannofili, pietà di altri, moderne e defici-  
gate, un piano venne attuato. Remando alla la sede della  
democrazia cristiana di Piazza Venezia in via dei  
comuni di viale del Corso, dopo averne visitato il  
te le guardie di servizio e di viale, personale del locale  
ne nella sede di viale del Corso, e quindi fra-  
ciavano sulle pareti, con varie scritte, e vari altri del-

l'organizzazione è frasi di rivendicazione. In se-  
guita a segnalazione interveniva sul posto un auto-  
velante della polizia, con a bordo il brigadiere di  
P.S. Antonio Maresca, la guardia Piero Ollanu e Vinzen-  
zo Ammirata. Appena discesi dall'auto e prima di po-  
ter attuare qualsiasi intervento di tre poliziotti  
venivano fatti segno a numerosi colpi di arma da  
fuoco, il brigadiere Maresca decedeva immediatamente,  
mentre le due guardie, gravemente ferite, venivano  
trasportate in ospedale. Il Ollanu decedeva in  
successive 10 maggio.

La mattina del 22 giugno 1979 il capo tecnico  
della P.S., Gaetano Pecora, veniva affrontato alla  
uscita dalla sua abitazione da due individui arma-  
ti che lo costringevano a risalire nella cabina del  
l'ascensore sottopendente ad un'ancorata rituale,  
e varcandogli il capo del mastice e apponendogli al-  
calle un cartello con la scritta "Brigate rosse -  
colpire la gerarchia del lavoro - contro la ristut-  
turazione per il comunismo", in tale foggia, la fo-  
tografavano allentandosi dopo avergli sottratto  
la borsa contenente vari documenti. L'episodio ve-  
niva rivendicato dalle Brigate rosse che qualifica-  
vano il Pecora personaggio autoritario nell'ambien-  
to di lavoro in cui operava.

La mattina del 13 luglio 1979 il tenente della  
nelle dei carabinieri Antonio Varisco, comandante  
del Nucleo Traduzioni Carabinieri del brigamento di  
Roma, mentre percorreva, a bordo della propria auto,  
il Lungotevere Arnaldo da Brescia diretto al suo  
posto di lavoro, veniva assassinato dai colpi di un  
fucile a pompa caricato a pallettoni esportati da An-  
tonio Savasta che si trovava a bordo di un'auto.

Più 128, insieme ad altri terroristi, tra cui Bram-  
 cosce, Rizzioni, non si appoggiò ad altri nuclei che  
 seguiva su altra autovettura. Il debite veniva diven-  
 tiato dalle brigate rosse che scovavano, in queste  
 apparenze sufficienti della Nenni del Garibaldi, impo-  
 gnate, quest'azione era di prevalenza, in assenza di  
 violenza, e di intelligenza, per evitare la distorsione  
 te della legge, ed il rispetto della giustizia, che spen-  
 dita, e beninteso, e non solo, ma anche, di quella  
 e la, negli ultimi, molti, e per questo, che il gruppo ven-  
 niva, e di carattere, con la loro, e di carattere  
 sa, per questo, e di carattere, e gli, e di carattere  
 di una, e di carattere, e di carattere, e di carattere  
 o l'obiettivo, e di carattere, e di carattere, e di carattere  
 stesso, e di carattere, e di carattere, e di carattere  
 ti, e di carattere, e di carattere, e di carattere  
 la gestione, e di carattere, e di carattere, e di carattere  
 privilegiata, e di carattere, e di carattere, e di carattere  
 partito, e di carattere, e di carattere, e di carattere  
 da, e di carattere, e di carattere, e di carattere  
 tive, e di carattere, e di carattere, e di carattere  
 tutti, e di carattere, e di carattere, e di carattere  
 il, e di carattere, e di carattere, e di carattere  
 gli, e di carattere, e di carattere, e di carattere  
 presenza, e di carattere, e di carattere, e di carattere  
 te, e di carattere, e di carattere, e di carattere  
 zione, e di carattere, e di carattere, e di carattere  
 Chiavone, e di carattere, e di carattere, e di carattere  
 di, e di carattere, e di carattere, e di carattere  
 impo, e di carattere, e di carattere, e di carattere  
 te, e di carattere, e di carattere, e di carattere  
 spata, e di carattere, e di carattere, e di carattere  
 il, e di carattere, e di carattere, e di carattere

*[Handwritten signature]*

la polizia sorprende quattro terroristi, tra cui  
 Prospero Gallinari e Mara Nardi, mentre stavano se-  
 stituendo la targa di una delle suddette autovettu-  
 re. Al sopraggiungere degli agenti i quattro reagiva-  
 no caricando ingaggiando un conflitto a fuoco nel  
 corso del quale il Gallinari, ferito, veniva arrestato  
 come prima Nardi, mentre gli altri due riuscivano  
 a sottrarsi all'arresto con la fuga.  
 L'attività criminale dei brigatisti, tuttavia, non  
 si arrestava. Infatti il 19 novembre 1979 l'appunta-  
 to di P.S. Michele Tedesco, veniva affrontato da tre  
 brigatisti i quali, dopo avergli esplosivo un colpo di pi-  
 stola alla spalla destra, lo disarmavano, il 9 succes-  
 sive uccidevano la guardia di P.S. Granate Michele  
 che stava accompagnando a casa la propria fidanzata  
 colpendola alle spalle e risuonando uguale ferito al  
 maresciallo di P.S. Demetrio Taverna ucciso il 28  
 novembre successivo e al maresciallo di P.S. Maria-  
 no Remiti colpito mortalmente il 7 dicembre mentre  
 a piedi e in abito civile percorreva la via Augusto  
 Marini.  
 Ma il 12 febbraio 1980 un gruppo guidato da Bru-  
 ne Seghetti e Anna Laura Braghetti portava a compi-  
 mente, nella facoltà di Scienze Politiche della Uni-  
 versità di Roma un'operazione che, nelle intenzioni  
 dei suoi autori, doveva servire a "destabilizzare"  
 ulteriormente il sistema "colpendo al centro, kege-  
 rando e disarticolando alla periferia". Accadde set-  
 te i numerosi colpi di pistola esplosi dal commando  
 era il Prof. Vittorio Backelet, Vice Presidente del  
 Consiglio Superiore della Magistratura a cui, nei 28  
 farneticanti volantini di rivendicazione si attri-

32

buiva un ruolo determinante nella "trasformazione" del CSN da organo formale a mente politica che ha permesso la eliminazione delle contraddizioni interne, difendendo la sede privilegiata di incontro delle correnti funzionalizzate ad un programma, emergente e nell'azione; in sostanza, "garantite il governo dalla magistratura, ed operando in piena libertà e cooperativa a tutti i livelli", "preservando, inoltre, la salvaguardia statutaria di riforma", assumendo il controllo delle attività giudiziarie dei singoli magistrati.

In attuazione di un programma di tempo preparato con i vertici della causa dell'arresto di Prognore Gallina, la mattina del 29 febbraio 1980 un commando di sei persone, tra cui Arreni, Piccioni, Pancelli, Seghetti e Vanzi, rapinava un sacco di posta valutatamente in un deposito di 450 pacchetti presso la Banda Nazionale delle Comunicazioni, situata all'interno del Ministero dei Trasporti, dopo aver affrontato e trascritto le due guardie armate e disarmate di pubblica presenza.

Il 18 marzo 1980, sull'autostrada della linea urbana 99b, la presenzia della fermata di via Fuggiole di Lauria, un terrorista, facente parte di un gruppo di quattro persone, espalava alcuni colpi di pistola all'indirizzo del magistrato Arcangelo Minervini, che viaggiava sul mezzo pubblico, uccidendolo e uccidendo anche alcuni passeggeri che rimasero feriti.

Intanto, condotta da un nucleo armato di commando di Francesco Piccioni e Alessandro Badale, veniva rivendicata dalla brigata rossa con dei volantini in cui si faceva riferimento all'attività di estraneità all'incarico dei magistrati nell'opera di organizza-

*[Handwritten signature]*

34

zione e ristrutturazione di tutto il sistema carcerario.

Il 16 aprile 1980 tre giovani, tra cui una donna, compivano una aggressione in danno di Savino Bigliamento, operaio in una tipografia presso il Ministero della Marina, imbrattando di vernice e appendendogli al collo una cartella con le motivazioni dell'aggressione.

Il successivo 7 maggio 1980 veniva ferito, a colpi di pistola, Pericle Pirri, direttore regionale del lavoro, da un gruppo composto dal Iannelli, Vanzi e Padula che gli sottraeva la borsa ed infine il 17 maggio, Demetrio Gallucci, segretario di una sezione della democrazia cristiana, veniva aggredito da quattro persone, tra cui Arreni, che da bordo di un'auto espalava diversi colpi di arma da fuoco, nei quali lo raggiungevano alle gambe e alla regione glutea.

Questi sono i fatti che, nella loro sequenza cronologica, sono stati sette volte avvisati dai giudici di merito e che, per le modalità operative e le conseguenze e ripetitive rivendicazioni, hanno attribuite nella loro interezza alla attività delle brigate rosse.

L'ardue compito di valutazione della prova per l'atteggiamento di rifiuto opposto dalla maggior parte degli imputati alla ricerca della verità, veniva attenuato dal contributo offerto da diversi soggetti dissociatisi dalla lotta armata, sia a causa dei contrasti intestini emersi nel sodalizio criminale, sia per la più incisiva opera di repressione svolta dagli organi di polizia giudiziaria anche per effetto di leggi più adeguate a combattere fenomeni di cri-

...abilità massiccia...  
 ...epid...  
 ...leghe...  
 ...siti...  
 ...svezia...  
 ...19...1980...  
 ...ven...  
 ...colleborare...  
 ...elementi...  
 ...ativa...  
 ...individuatione...  
 ...collare...  
 ...sa...  
 ...dum...  
 ...mie...  
 ...ni...  
 ...ltre...  
 ...che...  
 ...finis...  
 ...mar...  
 ...in...  
 ...base...  
 ...catted...  
 ...in...  
 ...ven...  
 ...stare...  
 ...ment...  
 ...van...  
 ...de...  
 ...no

...strumenti...  
 ...pendie...  
 ...nicazioni...  
 ...le...  
 ...tipa...  
 ...la...  
 ...affitte...  
 ...te...  
 ...le...  
 ...altre...  
 ...Armeni...  
 ...Germ...  
 ...sucessive...  
 ...che...  
 ...ma...  
 ...le...  
 ...ave...  
 ...ce...  
 ...quello...  
 ...la...  
 ...la...  
 ...di...  
 ...zione...  
 ...bilità...  
 ...sulla...  
 ...oc...  
 ...violanza...  
 ...ad...  
 ...red...  
 ...poli...  
 ...larg...  
 ...preven...  
 ...de

strutture operative, tale assistenza ricostituisce  
nell'ambito di cui all'art. 306 C.P., il cui scopo è  
di tracciare il percorso della banda armata con  
specifica riferimento ai documenti che delineano  
la struttura interna, i giuristi di cui sono  
ritenute, e dei reati commessi ed evasione di  
oltre agli autori materiali, anche quelli soggetti, che,  
all'epoca dei vari episodi esaminati, facevano parte  
della struttura, di vertice o di periferia, di proget-  
tazione, di esecuzione o di appoggio, o che, in  
qualche modo, avevano contribuito, in qualsiasi modo,  
specifichino genericamente, alla preparazione o  
esecuzione dei reati di cui sono in causa, anche se  
stati sostituiti, o anche se non sono più in vita.  
non a seguito di tali valutazioni, il Corte di Assise  
di Roma, con sentenza in data 24 gennaio 1988, ha pro-  
nunciato, nei confronti di tutti i suddetti, l'assoluzione  
per insufficienza di prove, ad eccezione di:  
1) Maria Carla Bricchi, Adriana Faranda, Maria Ma-  
riotti, Alessio Mercuri e Francesco Piccioni, colpevoli  
di concorso nell'omicidio dell'autorettura di Vit-  
torio Ferrarini e nel ferimento di Valerio Fravanzani,  
nonché nei connessi reati di furto, falso documento  
e detenzione illegale di armi; 2) i suddetti, nonché Anna Laura Bragetti, Prospero  
Gallinari e Emilia Libera, colpevoli di concorso  
nell'omicidio del direttore del TCI Emilio Rossi e  
nei connessi reati di parte e detenzione illegale  
di armi, nonché, in concorso con il Barabba Balzerani,  
nel ferimento del prof. Bruno Ciocci, e nei  
connessi reati di parte e detenzione illegale di ar-  
mi, in concorso con Antonio Savasta, e Bruno  
Sognetti, nel ferimento di Maria Pennington, nei connessi  
reati concernenti le armi;

3) i già nominati Brieschi, Faranda, Merucci, Mariotti,  
Braghetti, Libera, Piccioni, Sognetti e Savasta, col-  
pevoli di concorso nel tentato omicidio di Publio  
Pieri e nei connessi reati di furto, parte e deten-  
zione illegale di armi;  
4) Laura Azzolini, Barbara Balzerani, Franco Benise-  
lli, Anna Maria Bragetti, Giulio Cacciotti, Adriana Fa-  
randa, Raffaele Fiere, Prospero Gallinari, Emilia Libe-  
ra, Gabriella Marini, Marina Antonia, Rocco Mivalatte,  
Maria Novati, Valerie Merucci, Luca Nicoletti, Criste-  
fero Riancone, Francesco Piccioni, Caterina Piumi,  
Antonio Savasta, Bruno Sognetti, Federe Spadocini  
e Maria Triaca, colpevoli di concorso nell'omicidio  
di Riccardo Palma e nei connessi reati di furto, ric-  
ettazione, parte e detenzione illegale di armi, non-  
ché di concorso nell'omicidio dell'autorettura del  
Brig. di P.A. Salvatore Tini, nell'attentato alla Ca-  
sarina dei Carabinieri "Falena" e nel ferimento del  
consigliere democristiano Giuliano Vecchelli, oltre  
ai connessi reati di furto, falso, parte e detenzione  
illegale di armi;  
5) tutti gli imputati anzidetti, nonché Massimo  
Cianfanelli, colpevoli di concorso nei delitti di se-  
questro di persona dell'on. Leida More, di omicidio  
plurime in danno degli uomini della scorta, nonché  
dei connessi reati di furto continuato, ricettazione,  
falso, rapina, parte e detenzione illegale di armi,  
di omicidio delle stesse More e di minaccia aggrava-  
ta e continuata in danno del Governatore;  
6) Norma Andriani, Barbara Balzerani, Anna Laura  
Braghetti, Maria Carla Brieschi, Carlo Bregi, Giulio  
Cacciotti, Massimo Cianfanelli, Adriana Faranda, Raf-

39

inale, Piero Bressero, Gallinari, Vincenzo Guagliardo,  
 Emilia Libera, Alvare Leiacena, Arnaldo May, Rocca Mi-  
 caletta, Mario Meretti, Valerio Morucci, Mara Nanni,  
 Luisa Nicoletti, Francesco Piccioni, Nadia Penti, Anto-  
 nio Savasta, Bruno Seghetti, Pietro Vanni colpevoli  
 di concorso nel delitto di omicidio di Girolamo Martignone  
 nonché del tentato omicidio delle due guardie di  
 Stato addette alla scorta dell'on.le Galloni e del  
 commissario di pubblica sicurezza, false, porte e detenzione  
 illegali di armi e in concorso altresì di Ave Maria  
 Petricola - prodotti imputati ad occasione del Mi-  
 caletta e del Nicoletti, colpevoli di alcuni atten-  
 ti contro le autovetture dei sottufficiali della polizia  
 e del Comandante, ad una parte della polizia con ager-  
 mi, e parte nonché della rapina della pistola d'ar-  
 mata, in danno di altre agenzie di polizia, e ad  
 occasione di Braccani, Uregi, Gianfanelli, Indrighi e  
 Magagnoli, concorso nella rapina di due auto Alfetta  
 della Carabinieri custodite per riparazione in un'of-  
 ficina di via Salaria, con il sottufficiale 19 e con  
 (10) Renato Arruffi, Barbara Balzerani, Anna Laura Bra-  
 ghetti, Giulio Canciotti, Prospero Gallinari, Vincen-  
 zo Guagliardo, Emilia Libera, Alvare Leiacena, Rocca  
 Micaledda, Mario Meretti, Mara Nanni, Luisa Nicoletti,  
 Francesco Piccioni, Nadia Penti, Antonio Savasta, Bru-  
 no Seghetti, Pietro Vanni e Giovanni Antonio Zanetti  
 colpevoli di concorso nell'omicidio dell'arr. Itale  
 Schettini e del concorso reati di furto, rapina,  
 porte e detenzione illegali di armi. In concorso  
 (11) gli stessi imputati nonché Enzo Bolla, Alessan-  
 dro De Luca, Maurizio Isanelli, Alessandro Padularo  
 Remo Pancelli colpevoli di concorso, nell'attentato  
 alla sede della democrazia cristiana di Piazza Ni-

*[Handwritten signature]*

40

cosia e dei numerosi reati connessi tra cui gli omi-  
 cidii del brig. di P.S. Antonio Mea e della guardia di  
 B.S. Pietro Ollano e il tentato omicidio della guar-  
 dia di P.S. Vincenzo Ammirata, sequestre di persona,  
 rapina, resistenza a P.U., furto, danneggiamento, porte  
 e detenzione illegali di armi nonché, in concorso an-  
 che di Antonio Giordano e Salvatore Ricciardi, nello  
 omicidio del Ten. Col. del CC. Antonio Varisco e dei  
 connessi reati di rapina, furto, porte e detenzione  
 illegali di armi e, in concorso altresì di Ave Maria  
 Petricola - ma con esclusione di Prospero Gallinari  
 e Mara Nanni frattanto tratti in arresto - nel ten-  
 tate omicidio dell'appuntato di P.S. Teodoro Michele  
 e negli omicidi della guardia di P.S. Michele Grana-  
 to e del marescialle di P.S. Domenico Taverna e, infir-  
 me, con il concorso anche di Natalia Ligas, nell'omi-  
 cidio del marescialle di P.S. Mariano Romiti e del  
 Prof. Vittorio Bachelet e nei vari reati connessi  
 ai singoli episodi nonché, con esclusione del Leba-  
 cono e del Micaletto, di concorso nell'omicidio del  
 dr. Girolamo Minervini e nei reati di furto, false,  
 porte e detenzione illegali di armi ad esse connes-  
 se e, con esclusione del Nicoletti, di concorso nel  
 sequestre di persona di Savino Digiacomantonio, nel  
 tentato omicidio di Pericle Pirri e, con esclusione  
 di Guagliardo, Meretti e Penti, nel tentato omicidio  
 di Gallucci Domenico e nei connessi reati;  
 10) Prospero Gallinari e Mara Nanni colpevoli di  
 concorso nei reati di tentate omicidii plurime, ric-  
 ettazione, false, porte e detenzione illegali di ar-  
 mi anche clandestine, commessi in occasione del loro  
 arresto avvenute il 24.9.1979;

8

Il secondo delle condizioni per l'applicazione del  
Decreto del 1972, che ha modificato l'articolo 203  
del Codice Penale, è che il reo deve aver confessato  
tutti i reati commessi e prestare una rilevante collabo-  
razione per la acquisizione di prove decisive per  
la esatta ricostruzione dei fatti e per la individua-  
zione dei suoi autori, dichiarando tali attenuanti  
prevalenti sulle contestate aggravanti. Ha, all'op-  
posto, escluso la presenza di tali condizioni nei con-  
fronti di Norma Andriani, Arnaldo May e Teodoro Spa-  
daccini sul rilievo che i predetti, pur affermando  
di essersi "politicamente" dissociati dalle brigate  
rosse, non avevano in concreto confessato tutti  
i fatti commessi limitandosi a dichiarazioni parzia-  
li e, per molti versi, reticenti.

14

140

le attenuanti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della  
legge 29 maggio 1982 n. 304 per essersi gli stes-  
si dissociati dalla lotta armata confessando tutti  
i reati commessi e prestando una rilevante collabo-  
razione per la acquisizione di prove decisive per  
la esatta ricostruzione dei fatti e per la individua-  
zione dei suoi autori, dichiarando tali attenuanti  
prevalenti sulle contestate aggravanti. Ha, all'op-  
posto, escluso la presenza di tali condizioni nei con-  
fronti di Norma Andriani, Arnaldo May e Teodoro Spa-  
daccini sul rilievo che i predetti, pur affermando  
di essersi "politicamente" dissociati dalle brigate  
rosse, non avevano in concreto confessato tutti  
i fatti commessi limitandosi a dichiarazioni parzia-  
li e, per molti versi, reticenti.

15) Ha, tuttavia, ritenuto nei confronti dei  
predetti Andriani, May e Spadaccini nonché di Ales-  
sandra De Luca, Antonio Giordano, Tommaso Laguna ed  
Enrico Triaca le circostanze attenuanti generiche,  
giudicate equivalenti per Giordano e Triaca e pre-  
valenti per gli altri sulle contestate aggravanti,  
mentre ha escluso di poter concedere tali attenuan-  
ti a tutti gli altri imputati con riguardo alla gra-  
vità dei fatti e del danno cagionato alla colletti-  
vità nonché alla personalità degli imputati che a-  
vevano rivestito una spiccata capacità a delinquere;

16) in conseguenza delle predette valutazioni, la  
Corte di primo grado, unificati sotto il vincolo del-  
la continuazione tutti i reati puniti con pene eme-  
genze ha condannato:

-Renato Arreni, Lauro Azzellini, Barbara Balzarani,  
Franco Bonisoli, Anna Laura Braghetti, Giulio Cacciet-

13

ti, Adriana Faranda, Raffaele Fiere, Prospero Galimberti, Vincenzo Guagliardo, Maurizio Ignelli, Natalia Ligas, Alvare Leiacenti, Rodde Nicolette, Marie Novetti, Valerio Marzocci, Mara Nudini, Lino Nicoletti, Alessandro Padellaro, Remo Rancalli, Cristoforo Piacentini, Francesco Rinciani, Nelsa Monti, Salvatore Nicolardi, Bruno Seghetti, Pietro Vanzì e Giannantonio Zanetti alla pena dell'ergastolo per anni trenta di reclusione e L.5.000.000,= di multa per ciascuno e, per effetto del cumulo giuridico, alla pena dell'ergastolo per la durata naturale per tutti i sei per tutti gli altri per tutti gli altri, Maria Carla Bussolati, Caterina Manciano, Antonia Martini e Caterina Pinotti alla pena dell'ergastolo, di anni ventisei di reclusione e L.5.000.000,= di multa per ciascuno e, per l'effetto del cumulo, alla pena dell'ergastolo per la durata naturale per tutti i sei per tutti i sei;

Carlo Breggi alla pena di anni dieci di reclusione e L.500.000,= di multa;

Maria Cristina Ciamfanelli alla pena di anni tredici di reclusione e L.1.000.000,= di multa;

Enrica Libera e Antonia Savoca alla pena di anni sedici di reclusione e L.1.500.000,= di multa;

Maria Patrizia alla pena di anni sedici di reclusione e L.500.000,= di multa;

Norma Andriani alla pena di anni diciassette di reclusione e L.1.000.000,= di multa;

Alghisera Dalmon alla pena di anni dieotto di reclusione e L.2.000.000,= di multa;

Le contesse Giannone e Maria Frisio alla pena di anni trenta di reclusione e L.2.500.000,= di multa

14

Arnaldo May alla pena di anni diciotto di reclusione e L.1.500.000,= di multa;

Teodoro Spadacini alla pena di anni sedici di reclusione e L.500.000,= di multa;

Stefano Ceriani-Sobregondi alla pena di anni sedici di reclusione e L.1.000.000,= di multa;

Luigi Novelli e Marina Petrelli alla pena di anni quattordici di reclusione e L.1.000.000,= di multa;

Stefano Petrella alla pena di anni nove di reclusione e L.500.000,= di multa;

Augusto Gavani, Marco Capitelli e Giovanni Innocenzi alla pena di anni tredici di reclusione e L.1.500.000,= di multa;

Ottavio Genietto e Edmondo Strappalattini alla pena di anni quindici di reclusione e L.2.000.000,= di multa;

Renzo Lagna alla pena di anni sei di reclusione e L.1.000.000,= di multa;

Antonio Musarella alla pena di anni sei di reclusione e L.1.000.000,= di multa;

Patrizia Posti alla pena di anni quattro di reclusione e L.200.000,= di multa;

La Corte di Assise, oltre ad applicare le pene accessorie e le misure di sicurezza conseguenti alle varie condanne e nei limiti del Legge menzionata, dichiara la necessità solidale per le spese processuali, le condanne, gli imputati, secondo le rispettive responsabilità e imputazioni alla numerose costituzioni di parti civili, al risarcimento dei danni da liquidare dal reparatore giudiziale oltre al rimborso delle spese di costituzione e difesa del-

45

Le stesse.

Il giudice di primo grado ha, invece, assolto dalla imputazione di banda armata a lei contestato - per avere ospitato nella propria abitazione romana Giovanni Antonio Zanetti, militante delle brigate rosse in clandestinità - Giovanna Persennà Chantal con la formula dubitativa sul rilievo che non poteva escludersi che la condotta della imputata fosse da attribuire a mera superficialità e perché tratta in inganno dalle assicurazioni delle stesse Zanetti; con la stessa formula è stata assolta Ruggere De Luca in quanto gli elementi di prova raccolti a sue cariche di appartenenza alla banda armata non aveva trovato obiettivi riscontri.

Contro la decisione dei primi giudici proponevano appello tutti gli imputati e i rispettivi difensori nonché il Pubblico Ministero nei confronti di alcuni di essi.

Nel corso del dibattimento di appello gli imputati Valerie Merucci e Adriana Faranda, dissociatisi nelle mere del giudizio dalla lotta armata, confermando ed ampliando il contenuto degli interrogatori dagli stessi resi al giudice istruttore di Roma tra il luglio ed il novembre 1984 nel contesto di altre precedenti, interrogatori acquisiti agli atti del giudizio, oltre ad ammettere la propria responsabilità fornivano utili notizie per la conoscenza delle motivazioni del sequestro More e della sua uccisione, nonché per la conoscenza della struttura e delle regole organizzative delle brigate rosse. Dichiaravano altresì di dissociarsi dall'organizzazione terroristica, meditando il loro comportamento processuale e risponden-

46

46

do agli interrogatori, gli imputati Caterina Piunti, Mara Nanni e Giannantonio Zanetti.

Con sentenza in data 14 marzo 1985 la Corte di assise d'appello di Roma ha, nella sue grandi linee, confermato la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di primo grado e le valutazioni giuridiche della impugnata sentenza sia in ordine alla attendibilità delle dichiarazioni confessionarie rese dagli imputati dissociatisi dalla organizzazione terroristica che in ordine al titolo di compartecipazione criminosa nei vari reati, rilevando, in ordine al primo concetto, che le citate dichiarazioni - alcune delle quali intervenute prima della emanazione della legge 29 maggio 1982 n.304 - oltre a contenere la esplicita confessione di partecipazione alla consumazione di gravi delitti, aveva trovato non solo la convergente conferma nelle dichiarazioni di altri dissociati ma l'obiettivo riscontro in numerosi elementi probatori acquisiti nella fase delle indagini ed istruttoria.

In ordine, invece, al più delicato problema concernente il giudizio di responsabilità a titolo di concorso nei vari delitti commessi dalla colonna romana delle brigate rosse il giudice di appello, rilevato che tali delitti rappresentavano la realizzazione del piano eversivo della organizzazione, volute ed accettate dagli aderenti, ha ritenuto che degli stessi si dovéssero rispondere, oltre agli autori materiali, anche coloro che, all'epoca dei singoli episodi, risultavano inseriti in organi decisionali e direttivi secondo la struttura organizzativa in cui si articolavano le brigate rosse (comitate esecutive, fronti; direzione di colonna), nonché tutti quegli imputati

47

che avevano svolto un'attività essenziale per la assistenza della colonna e per la esplicazione della attività produttiva degli eventi come il reperimento e custodia delle "basi" e degli alloggi per i membri clandestini, dell'armamento e di tutte l'altro materiale logistico, l'attività informativa e la relativa raccolta di dati in ordine alle azioni da compiere, la stampa e la diffusione dei comunicati relativi alle varie azioni compiute, traggendosi di costate essenziali al verificarsi dei singoli episodi criminali.

Conseguentemente la Corte d'Assise d'Appello, dichiarate estinte per maturata prescrizione tutte le contravvenzioni ascritte agli imputati, ha confermato la impugnata sentenza nei confronti di Renate Arreni, Laure Azzolini, Barbara Balzarani, France Boniseli, Anna Laura Braghetti, Giulie Cacciotti, Ruggere De Luca, Raffaele Fiere, Prossero Gallinari, Vincenze Guagliardo, Maurizio Iannelli, Alvare Leiacone, Recco Micalotte, Marie Meretti, Luca Nicoletti, Alessandra Padula, Reme Panelli, Patrizie Peci, Cristoforo Piancone, Francesco Riccioni, Nadia Penti, Salvatere Ricciardi, Antonia Savasta, Bruna Seghetti e Pietre Vanzini; ha ridotto le pene inflitte a Massime Gianfanelli ad anni undici di reclusione e L.800.000,= di multa, a Otelle Canisti ad anni nove di reclusione e L.1.400.000,= di multa, a Emilia Libera ad anni quindici di reclusione e L.1.400.000,= di multa, a Luigi Nevelli ad anni otto di reclusione e L.800.000 di multa, a Marina Petrella ad anni otto di reclusione e L.800.000,= di multa, a Stefane Petrella ad anni sei di reclusione, ad Ave Maria Patricola ad anni tre mesi cinque di reclusione e L.450.000,= di multa.

48

ta con la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art.7 della L.304/1982, a Teodoro Spadaecini ad anni quindici e mesi sei di reclusione e L.450.000,= di multa.

Ha concesse le circostanze attenuanti generiche: ad Enzo Bella, dichiarate equivalenti alle aggravanti, con riferimento al suo comportamento processuale, determinando la pena in anni trenta di reclusione e L.3.000.000,= di multa; ad Auguste Cavani, dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti, per il suo comportamento processuale e la condotta susseguente il reato, determinando la pena in anni sei di reclusione e L.800.000,= di multa; a Natalia Ligas, Gabriella Mariani e Antonie Marini con riferimento all'attività svolta nell'ambito della banda armata e, con giudizio di equivalenza rispetto alle contestate aggravanti, ha determinate le pene in anni trenta di reclusione e L.4.000.000,= di multa per la Ligas e la Mariani e in anni venticinque di reclusione e L.3.000.000,= di multa per Marini; ad Adriana Faranda e Valerie Morucci in considerazione del diverso atteggiamento processuale assunto e del sincero ripudio della lotta armata determinando le pene, con giudizio di equivalenza sulle aggravanti, in anni trenta di reclusione e L.4.000.000,= di multa per ciascuna; ad Edmonde Strappelatini, con riferimento al suo atteggiamento di dissociazione conseguente il reato, riducendo la pena ad anni sei di reclusione e L.1.000.000,= di multa; ha, infine, riconosciuto le circostanze attenuanti generiche, già concesse in primo grado a Trisca Enrice, prevalenti sulle contestate aggravanti riducendo la pena ad anni diciotto di reclusione e L.1.500.000,= di multa.

Il giudice di appello, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto che la condotta posta in essere da Marco Capitelli, Stefano Ceriani Sebregondi, Giovanni Innocenzi, Tommaso Lagna e Antonio Musafella, in mancanza di prova certa circa la loro qualità di organizzatori e dirigenti della banda armata, doveva inquadrarsi nella schema della semplice partecipazione di cui al 2° comma dell'art. 306 C.P., reato di cui, in accoglimento dell'appello del pubblico ministero, doveva rispondere anche Giovanna Persennè Chantal per cui, in concorso delle circostanze attenuanti generiche concesse a Cavani ed Innocenzi, ha determinato le pene per Capitelli in anni cinque di reclusione e L.800.000,- di multa, per Ceriani in anni tre di reclusione, per Innocenzi, Lagna, e Musafella in anni cinque di reclusione e L.800.000,- di multa per ciascuna e per la Persennè Chantal in anni tre di reclusione.

Nonché ha confermato il giudizio di responsabilità ai sensi del primo comma dell'art. 306 C.P. nei confronti di Alessandra De Lusa in relazione alla continua fornitura di notizie, circa magistrati adetti alla Procura Generale della Corte d'Appello di Roma presso il cui ufficio era impiegata, ad esponenti delle brigate rosse, ha assolto la stessa imputata da tutti i reati connessi non essendo stata riscontrata alcun rapporto causale tra le informazioni fornite e i delitti attribuiti a titolo di concorso. Pertanto, concesse all'imputata le attenuanti generiche, ha determinato la pena in anni dieci di reclusione.

Ha assolto Nemes Andriani, Maria Carla Brieschi, Carlo Bregi, Arnaldo May e Mara Nanni dalla imputa-

zione di concorso nell'omicidio di Girolamo Tartagliene e dai connessi reati, per insufficienza di prove sul rilievo che, esclusa la loro materiale partecipazione al fatto, pur essendo emersa la loro attiva presenza nella colonna romana all'epoca del fatto stesso, non era certa che i predetti avessero prese parte all'attività preparatoria e organizzativa dell'omicidio mentre dalle stesse reate ha assolto Caterina Piuanti per non aver commesso il fatto essendo rimasta accertata che la stessa, all'epoca del fatto, aveva già lasciato la colonna romana delle brigate rosse per ritornare nella sua terra di origine; ha assolto la stessa Caterina Piuanti dalla imputazione di concorso nell'omicidio di Riccardo Palmà, per insufficienza di prove in quanto non era emerso, con sufficiente certezza, che la stessa, all'epoca di tale fatto, fosse già inserita a pieno titolo nelle brigate rosse; ha, inoltre, assolto Maria Carla Brieschi per non aver commesso il fatto dalle imputazioni di cui all'art. 18-19-20-21-22-23 e 24 R.G.5/82 (incendio delle auto di Sarne e Stripelli, Attentato alla Volante IV, rapina in danno di Ferretti) sul rilievo che l'imputata (la quale deve aver collaborato con Meretti e Bonisoli alla costituzione della colonna romana era ritornata a Milano) pur essendo all'epoca dei fatti membro del Comitato Esecutivo delle brigate rosse, carica assunta nell'ottobre 1978 a seguito dell'arresto di Azzolini e Bonisoli, era del tutto estranea ai reati suddetti eseguiti per autonoma decisione della colonna romana.

In conseguenza di tali assoluzioni ha determina-

te le pene per Andriani, con le concessi attenuanti generiche prevalenti, in anni undici di reclusione e L.800.000,=- di multa, per Brioschi in anni ventidue di reclusione e L.2.000.000,=- di multa, per Brogi, con la già concessa attenuante speciale di cui alla legge n.304/1982, in anni nove di reclusione e L.600.000,=- di multa, per May, con le concessi attenuanti generiche prevalenti, in anni tredici di reclusione e L.800.000,=- di multa, per Nanni, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti, in anni ventitre di reclusione e L.3.000.000,=- di multa, per Piunti, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti in anni diciotto di reclusione e L.2.000.000,=- di multa.

I giudici di appello hanno altresì assolto da tutti i reati a lui addebitati, ad eccezione di quelli di banda armata e relativi alle armi, Giorzane Antonio per non aver commesso il fatto sub rillievo che, essendo rimasta accertata che solo nel mese di maggio 1980 l'imputato aveva esplicato attività di prestanome nella disponibilità di rifugi per i militanti clandestini, non poteva essere chiamato a rispondere, a titolo di concorso, nei delitti commessi dalla colonna romana nel periodo compreso tra il luglio 1979 e il maggio 1980 non avendo potuto offrire alcun contributo causale alla commissione dei reati stessi e, pertanto, ha determinato la pena, limitatamente ai reati di banda armata, di ricettazione e detenzione di armi per finalità di terrorismo, unificati nella continuazione, con le già concesse attenuanti generiche in anni sette di reclusione e L.800.000,=- di multa.

Infine Giovanni Antonio Zanetti è stato assolto da tutti i reati commessi anteriormente al febbraio 1980 (casi da 32 a 76 del prec.5/82 R.G.) per insufficienza di prove sul rilievo che non era rimasta accertata sufficientemente la data del suo effettivo inserimento nelle brigate rosse e che pertanto, concesse alle stesse le circostanze attenuanti generiche in relazione al suo comportamento successivo al reato, la pena doveva essere rideterminata in anni ventidue di reclusione e L.3.000.000,=- di multa.

Contro la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati in epigrafe, personalmente o a mezzo dei rispettivi difensori.

Patrizia Paci, tuttavia, in data 15 giugno 1985 ha dichiarato espressamente di rinunciare al ricorso.

Ruggere De Luca, Emilia Libera e Antonio Savasta non hanno presentato motivi a sostegno dell'impugnazione.

Nei confronti di Norma Andriani, Enzo Bella, Maria Carla Brioschi, Carlo Brogi, Alessandra De Luca, Adriana Faranda, Antonio Giorzane, Natalia Ligas, Arnaldo May, Gabriella Mariani, Antonio Marini, Valerie Morucci, Mara Nanni e Caterina Piunti ha proposto ricorso per cassazione anche il Procuratore Generale il quale tuttavia, ha successivamente rinunciato alla impugnazione nei confronti di Mariani, Marini e Piunti.

A sostegno dei rispettivi ricorsi sono stati presentati numerosi motivi che possono riassumersi come segue:

1) Arreni, Azzellini, Balzerani, Bonisoli, Braghetti, Brioschi, Cacciotti, Conisti, Fiore, Gallinari, Guagliardo, Mannelli, Ligas, Marini, Micalette, Meretti, Nicoletti, Novelli, Padula, Pancelli, Petrella Marina, Petrella Ste-

fano, Piacenze, Piccieni, Penti, Ricciardi, Seghetti e Vanzì, con i motivi presentati da diversi difensori, costituiti in collegio di difesa, che, per evidenze congesse ed emegonità ed anche perchè, in parte, ripetitivi, possono essere enunciati cumulativamente, hanno dedotte:

a) il mancato accoglimento dell'eccezione di incostituzionalità dell'art. 434 c.p.p. in relazione alle art. 24 della Cost., 1° cpv., nella parte in cui non consente la riammissione in aula dell'imputato espulso in altra udienza, riproponendo la stessa questione di legittimità costituzionale;

b) la violazione dell'art. 201 e 185 c.p.p. in riferimento alla difficoltà di esercitare il ministero difensivo rispetto alla perentorietà di termini processuali inconciliabili con la complessità del procedimento;

c) il vizio di mancanza ed illegittimità della motivazione della sentenza in ordine alla valutazione della prova di responsabilità ancorata essenzialmente sulle dichiarazioni dei dissociati in parte prive di obiettivi rescentri ed in parte frutto di conoscenza indiretta, senza sottoporle ad un severo vaglio critico specie con riguardo alle motivazioni psicologiche della dissociazione in vista dei cospicui benefici sanzionatori previsti dalla legge per la collaborazione;

d) la violazione dell'art. 306 C.P. in ordine alla qualificazione giuridica di banda armata data alla organizzazione di cui gli imputati facevano parte pur in assenza degli elementi strutturali tipici di tale reato;

e) la violazione del primo comma del predetto art.

306 C.P. per avere attribuito la qualifica di organizzatori della banda armata a quei militanti che si erano limitati, al reperimento di alloggi, alla stampa dei documenti, alla custodia del materiale denunciando altresì il vizio di motivazione in ordine a tale attribuzione;

f) la violazione dell'art. 110 C.P. per essere stata ritenuta la responsabilità degli imputati in ordine ai reati connessi alla banda armata a titolo di concorso generale desunte dalla sola partecipazione al reato associativo senza dimostrare la esistenza di un rapporto causale, materiale e psicologico, con i singoli fatti attribuiti;

g) il vizio di motivazione in ordine al danneggiamento riconosciuto dell'attenuante di cui all'art. 114 C.P. e della diminuzione di cui all'art. 116 comma 2° C.P. per avere omesso di considerare la posizione individuale di ciascun imputato sia con riferimento al contributo da ognuno prestato alla consumazione del reato sia con riferimento alla previsione delle evente realizzate;

h) il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e ai criteri di determinazione della pena senza tener conto della personalità degli imputati, della loro giovane età e della motivazione ideologica ispiratrice dei reati commessi.

Con motivi specificamente dedotti per i singoli imputati vengono altresì prospettate le seguenti censure:

2) Anàrismi Norma:

a) la nullità della sentenza ex art. 524 n.1 e 475 n.3 C.P.P. in relazione agli art. 110, 42, 43, 56,

117,306 C.P. nonché art.27 Cest. per erronea applicazio-  
ne della legge penale, difetto e contraddittorietà  
di motivazione nonché travisamento del fatto in ordi-  
ne alla ritenuta responsabilità, a titolo di concorso,  
sulla base della semplice appartenenza alla banda ar-  
mata, omettendo qualsiasi accertamento sulla sussisten-  
za della volontà e previsione dell'evento e per ave-  
re altresì attribuite alla imputata la qualifica di  
dirigente della banda armata anche in contrasto con  
le dichiarazioni rese dai disgiunti;

b) il vizio di contraddittorietà della motivazione  
in ordine alla formula dubitativa di assoluzione a-  
dettata per i delitti (casi 16 e 17 del R.G.5/82)  
connessi all'omicidio del dr. Tartagliano per averne  
escluso l'inserimento dell'imputata nel settore che  
attuò i delitti;

c) la violazione dell'art.2 della legge 29 maggio  
1982 n.304 per avere escluso l'applicazione di tale  
circostanza attenuante nonostante la avvenuta disse-  
crazione dalla lotta armata e la ammissione delle  
proprie responsabilità;

3) Bella Enzo:

a) la violazione ed erronea applicazione dell'art.  
110 C.P. ed il vizio di motivazione in ordine alla ri-  
tenuta responsabilità per i vari reati attribuiti a  
titolo di concorso sulla base della partecipazione  
alla banda armata;

b) la violazione dell'art.114 C.P. ed il vizio di  
motivazione in ordine alla denegata applicazione di  
tale attenuante;

c) la violazione dell'art.306,1° comma C.P. ed il  
vizio di motivazione in ordine alla qualificazione  
giuridica del grado di partecipazione alla banda ar-

mata;

a) il vizio di motivazione in ordine al giudizio  
di comparazione delle concesse circostanze attenuan-  
ti generiche;

b) la violazione dell'art.2 della legge n.304 del  
1982 nonché dell'art.4 del D.L.15 dicembre 1979 n.  
625 in relazione alle dichiarazioni rese dalle impu-  
tate e al suo comportamento processuale;

4) Bregi Carlo:

a) il vizio di motivazione in ordine alla ritenu-  
ta qualifica di organizzatore della banda armata e  
alla conseguente responsabilità per i reati connes-  
si;

b) il vizio di motivazione in ordine ai criteri  
di determinazione della pena in conseguenza della  
assoluzione dalla più grave imputazione di omicidio;

c) il vizio di motivazione in ordine al diniego  
delle circostanze attenuanti generiche senza tener  
conto della personalità e del comportamento proces-  
suale dell'imputato;

d) il riconoscimento del vincolo della continua-  
zione con i reati in ordine ai quali sarebbe già in-  
tervenuta sentenza definitiva di condanna;

e) il vizio di motivazione in ordine alla ritenu-  
ta volontà omicida in relazione al ferimento delle  
agente di P.S. Vincenza Garofalo (casi 20 R.G.5/82);

5) Gacciotti Giulio:

a) la illegittimità costituzionale dell'art.201  
c.p.p. per contrasto con l'art.24 Cest. e 6 n.3 lett.

b) della Convenzione Europea, nella parte in cui non  
prevede la prerogabilità dei termini per la presen-  
tazione dei motivi di impugnazione, per gravi e fon-  
dati motivi;

b) la violazione degli art. 306 e 310 C.P. in ordine alla responsabilità in ordine alla ritenuta responsabilità, a titolo di concorso nel reato, nei fatti del reato, alla banda armata, in relazione alla partecipazione alla banda armata, in relazione alla partecipazione alla banda armata, in relazione alla partecipazione alla banda armata;

c) il vizio di motivazione in ordine ai criteri di determinazione della pena, in ordine alla ritenuta qualificazione giuridica come "banda armata" del gruppo denominato M.P.R.O.;

6) Capitelli Marco

a) la violazione dell'art. 306 C.P. in ordine alla ritenuta responsabilità in ordine alla ritenuta responsabilità, a titolo di concorso nel reato, nei fatti del reato, alla banda armata, in relazione alla partecipazione alla banda armata, in relazione alla partecipazione alla banda armata;

b) il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di ricettazione (capo 93 del R.G. 5/82) con particolare riferimento alla consapevolezza della provenienza delittuosa del danaro ricevuto;

c) il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di ricettazione (capo 93 del R.G. 5/82) con particolare riferimento alla consapevolezza della provenienza delittuosa del danaro ricevuto;

d) il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di ricettazione (capo 93 del R.G. 5/82) con particolare riferimento alla consapevolezza della provenienza delittuosa del danaro ricevuto;

e) il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di ricettazione (capo 93 del R.G. 5/82) con particolare riferimento alla consapevolezza della provenienza delittuosa del danaro ricevuto;

f) la violazione dell'art. 4 della legge 6.2.1980 n.15 ed il vizio di motivazione sul rilievo di tale attenuante per non avere la impugnata sentenza considerata che l'imputato si era dissociato ancor prima del suo arresto e che la collaborazione prestata non poteva che essere valutata in relazione al suo grado di partecipazione al "gruppo";

g) la violazione degli art. 132 e 133 C.P. in ordine ai criteri di determinazione della pena base per il più grave reato di porto abusivo di armi senza

a) la violazione ed erronea applicazione dell'art. 309 C.P. nonché il vizio di motivazione in ordine alla denegata applicazione della causa di non punibilità nonostante fosse emerso che l'imputato si era ritirato dalla "banda armata" prima del suo arresto avvenuto nel maggio 1980;

b) la violazione ed erronea applicazione delle art. 306 C.P. nonché difetto di motivazione in ordine alla ritenuta qualificazione giuridica come "banda armata" del gruppo denominato M.P.R.O.;

c) il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione di organizzatore della banda armata attribuita all'imputato;

d) il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di ricettazione (capo 93 del R.G. 5/82) con particolare riferimento alla consapevolezza della provenienza delittuosa del danaro ricevuto;

e) il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il delitto di ricettazione (capo 93 del R.G. 5/82) con particolare riferimento alla consapevolezza della provenienza delittuosa del danaro ricevuto;

f) la violazione dell'art. 4 della legge 6.2.1980 n.15 ed il vizio di motivazione sul rilievo di tale attenuante per non avere la impugnata sentenza considerata che l'imputato si era dissociato ancor prima del suo arresto e che la collaborazione prestata non poteva che essere valutata in relazione al suo grado di partecipazione al "gruppo";

g) la violazione degli art. 132 e 133 C.P. in ordine ai criteri di determinazione della pena base per il più grave reato di porto abusivo di armi senza

fornire una adeguata giustificazione;

8) Ceriani Sabregondi Stefane:

a) il vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità per il delitto di partecipazione a banda armata, emettendo di considerare che la gestione della tipografia ad opera dell'imputato era antefiere alla costituzione della colonna romana delle brigate rosse e che tale attività cessò in conseguenza del trasferimento in via Feb delle macchine tipografiche;

b) la violazione dell'art. 309 C.P. per aver omesso di valutare adeguatamente che il recesso dalla banda armata si era verificata nel periodo compreso tra la fine dell'anno 1976 e i primi mesi del 1977;

c) il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche fondate quasi esclusivamente sulle state di latitanza dell'imputato;

9) Gianfranceschi Massimo:

a) il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta qualifica di organizzatore della banda armata e alla conseguente responsabilità a titolo di concorso in tutti i reati connessi;

b) il vizio di motivazione sulla ritenuta volontà omicida con riferimento all'attentato alla Volante IV (cassa 20 del R.G. 5/82);

c) il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche senza una completa valutazione della personalità del soggetto e del suo comportamento processuale;

10) Genisti Otello:

a) la violazione ed erronea applicazione dell'art. 414 C.P.P. per non avere la Corte di Assise d'Appello, in accoglimento del motivo proposto da un coimpu-

tato, discesse la separazione del giudizio per la successiva riunione ad altro procedimento a carico di soggetti aderenti alle stesse gruppi.

b) il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica di banda armata attribuite al M. P.R.O.;

c) il vizio di motivazione in ordine alla attribuzione all'imputato della qualifica di organizzatore;

d) il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e ai criteri di determinazione della pena;

12) De Luca Alessandra:

a) la violazione dell'art. 306, 1° comma C.P. ed il vizio di motivazione in ordine alla attribuita qualifica di organizzatore della banda armata in contrasto con le risultanze processuali che la indicavano come semplice informatrice;

13) Faranda Adriana e Morucci Valerie:

a) il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti per aver omesso di considerare nella sua interezza il comportamento di dissociazione dalla lotta armata, la condotta assunta durante il sequestro More, il contributo recato, sia pure in grado di appello, alla piena ricostruzione dei fatti, nonché la condotta susseguente i reati contestati;

b) la violazione dell'art. 4 della legge 6 febbraio 1980 n. 15 in ordine alla mancata applicazione di tale attenuante in conseguenza della piena confessione e della collaborazione prestata ancorché dopo la scadenza di operatività della legge 29 maggio 1982 n. 304;

14) Gierdane Antonio:

a) il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per banda armata fondata sulla circostanza non provata di avere svolto il ruolo di prestanome di un aderente alle brigate rosse;

b) la violazione dell'art. 306 e 110 C.P. in ordine alla attribuzione della qualifica di organizzatore ed al concorso nei connessi reati concernenti le armi;

c) la mancanza di motivazione e comunque l'illegittimità della condanna al risarcimento dei danni a favore della Democrazia Cristiana, costituitasi parte civile;

15) Innocenzi Giovanni:

a) la nullità della sentenza per violazione delle art. 477 in relazione all'art. 445 C.P.P. per mancata correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata in ordine alla ritenuta responsabilità per l'appartenenza alla banda armata M.P.R.O. nonché sulla ritenuta aggravante di cui all'art. 112 n.1 C.P.;

b) il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione di banda armata data ai gruppi M.P.R.O.;

c) violazione dell'art. 309 C.P. per non avere valutato, ai fini della causa di non punibilità, il recesso dalla banda armata anteriore all'arresto;

d) il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, a titolo di concorso, in tutti i reati concernenti le armi;

e) il vizio di motivazione in ordine ai criteri di determinazione della pena;

f) la violazione dell'art. 2 della legge 29 maggio

1982 n.304 sul rilievo che la dissociazione era stata accompagnata, successivamente al reato, da una condotta tesa ad elidere ed attenuare il diffendersi del terrorismo;

16) Lagna Tommaso:

a) la violazione degli art. 1 e 2 della legge n. 304 del 1982 erroneamente ritenuti inapplicabili sul rilievo che la confessione era intervenuta a seguito di chiamata in correità e che non si era realizzata una attiva collaborazione;

17) Leiacene Alvare:

a) il vizio di motivazione in ordine al rigetto dei motivi di appello concernenti la validità della chiamata in correità, la concessione delle circostanze attenuanti generiche e della minima partecipazione ai fatti nonché alla esclusione dell'aggravante di cui all'art. 112 C.P.

18) Mai Arnaldo:

a) il vizio di motivazione in ordine alla formula dubitativa di assoluzione adottata per i reati concernenti l'omicidio Tartagliene (casi 16-17 R.G.5/82);  
b) la violazione dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n.304 ed il vizio di motivazione in ordine alla denegata concessione dell'attequante sul rilievo che non avrebbe fornite informazioni utili sulla struttura della banda senza tener conto della totale dissociazione dell'imputato e dei limiti di conoscenza acquisiti per la breve permanenza nelle brigate rosse;

c) la violazione dell'art. 306/1° comma ed il vizio di motivazione sulla ritenuta qualifica di organizzatore della banda armata;

d) la violazione ed erronea applicazione dell'art. 110 C.P. in ordine alla ritenuta responsabilità, a ti-

tolo di concorso, nei reati di tentate omicidio degli agenti Rainone e Pellegrina e reati connessi (casi 25-28 R.G.5/82), negli incendi delle auto di Sarne (casi 18 R.G.5/82) e Stripoli (casi 19 R.G.5/82), nella rapina in danno di Ferratti Rizziero (casi 23 e 24 R.G.5/82), fondata esclusivamente sul presunto ruolo assunto nell'ambito delle brigate rosse e, in ogni caso, sulla negata attenuante della minima partecipazione ai fatti;

e) il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della volontà omicida in ordine alle attentate alla Volante IV (casi 20 R.G.5/82);

f) la violazione dell'art.515 C.P.P. con riferimento alla determinazione della pena per il delitto continuato nonostante la eliminazione, sul piano sanzionatorio, dei reati per i quali vi è stata pronuncia di assoluzione;

19) Mariani Gabriella e Marini Antonio:

a) il vizio di motivazione in ordine alla dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale (che viene riproposta) dell'art.201 C.P.P. per contrasto con l'art.24 della Costituzione e 6 della Convvenz. Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo resa esecutiva con legge 4 agosto 1955 n.848, anche con riferimento agli art.3 e 2 della Cost. in relazione agli art.372 e 529 u.c. c.p.p. denunciando la concreta difficoltà di esercitare il ministero difensivo in un procedimento particolarmente complesso stante la perentorietà dei termini fissati per la presentazione dei motivi di impugnazione e la loro imperogabilità;

b) la violazione dell'art.185 n.3 C.P.P. in relazione all'art.26 delle disposizioni di attuazione

(R.D.28.5.1931 n.602 modificato dall'art.48 della L.10.aprile 1951 n.287) con riguardo alla negativa incidenza sul diritto di difesa della mancata traduzione degli imputati nel luogo di celebrazione del dibattimento dopo il deposito in cancelleria dell'ordinanza di rinvio a giudizio, sollevando, nel contempo, questione di legittimità costituzionale della norma citata per contrasto con gli art.24, 25 primo comma e 13, quarto comma della Costituzione e 6 della Convvenz. Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo;

c) il vizio di motivazione in ordine al grado di partecipazione alla banda armata in relazione ai ruoli ricoperti dai due imputati;

d) la violazione dell'art.110 C.P. in ordine alla attribuzione, a titolo di concorso morale, di tutti i reati connessi alla banda armata;

e) il vizio di motivazione in ordine ai criteri di determinazione della pena;

20) Musarella Antonio:

a) il vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità per banda armata, fondata sul presupposto erroneo, in quanto escluso da altro accertamento giudiziario (sent. Corta d'Assise di Roma 25.2.1982) che l'assegnamento occupato dal ricercante costituisca una base delle brigate rosse;

b) la violazione dell'art.110 C.P. in ordine alla ritenuta responsabilità a titolo di concorso nei reati concernenti le armi (casi 67-70 R.G.5/82);

c) il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche;

21) Nanni Mara:

- a) la violazione dell'art.110 C.P. in ordine alla ritenuta responsabilità, a titolo di concorso morale, per i reati connessi alla partecipazione alla banda armata;
- b) la violazione dell'art.306 prima comma C.P. in ordine alla qualifica di organizzatore della banda armata e vizio di motivazione sul ruolo effettivamente svolto;
- c) il vizio di motivazione in ordine ai criteri di determinazione della pena;
- d) la violazione dell'art.4 della legge 6 febbraio 1980 n.15 in ordine alla mancata applicazione di tale attenuante con riguardo al comportamento di dissociazione manifestate in udienza con l'ammissione dei fatti effettivamente commessi;
- e) il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per il duplice tentato omicidio commesso in occasione dell'arresto del 24.9.1979 (capp. I del R.G.28/81);
- f) il vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti;

22) Persennè Chantal Giovanna:

- a) il vizio di motivazione e il travisamento di fatto in ordine alla ritenuta responsabilità per partecipazione a banda armata;
- b) la violazione dell'art.306 in relazione alle art.307 C.P. per avere escluse che la condotta posta in essere concretizzava una mera forma di assistenza;
- c) la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche;

- 23) Patricola Ave Maria:
- a) la violazione dell'art.306/1° comma C.P. ed il vizio di motivazione in ordine al grado di partecipazione alla banda armata;
- b) la violazione dell'art.110 C.P. in ordine alla ritenuta responsabilità, a titolo di concorso, in tutti i reati attribuiti alla banda armata ed il vizio di motivazione sul punto;
- c) il vizio di motivazione sul diniego dell'attenuante di cui all'art.114 C.P.;
- d) la violazione dell'art.1 della legge n.304 del 1982 sul rilievo che, esclusa la partecipazione ai reati attribuiti alla banda armata, doveva applicarsi la causa di non punibilità;

24) Piunti Caterina:

- a) la violazione dell'art.110 C.P. in ordine alla ritenuta responsabilità, a titolo di concorso, nei reati connessi alla partecipazione alla banda armata;
- b) la violazione dell'art.306, comma 1° C.P. in ordine alla qualifica di organizzatore della banda armata e vizio di motivazione sul ruolo svolto nell'ambito del sodalizio;
- c) il vizio di motivazione in ordine ai criteri di determinazione della pena;
- d) la violazione dell'art.4 della legge 6 febbraio 1980 n.15 in ordine alla mancata applicazione di tale attenuante con riguardo al comportamento di dissociazione manifestate in udienza con l'ammissione dei fatti realmente commessi;
- e) il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità a titolo di concorso nei delitti



concernenti il sequestro e l'omicidio dell'on.le Moro;

25) Spadaccini Teodoro:

- a) la nullità della sentenza ex art.475 n.4 C.P.P. in relazione alla difformità del dispositivo con la motivazione rispetto alla misura della pena;
- b) la violazione degli art.110,42,43,56,117 e 306 C.P. ed il vizio di motivazione anche per travisamento dei fatti ed erronea valutazione delle prove in ordine alla ritenuta responsabilità, a titolo di concorso nei reati connessi alla banda armata ed in particolare a quelli afferenti il sequestro ed omicidio dell'on.le Moro;

c) il vizio di motivazione in ordine alla denegata attenuante di cui all'art.114 C.P.;

d) la violazione dell'art.2 della Legge 304 del 1982 in ordine al diniego della speciale attenuante con riferimento al comportamento di dissociazione e alla collaborazione prestata in queste ed altri giudizi;

26) Strassolattini Edmondo:

a) la violazione dell'art.306 C.P. ed il vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica del gruppo denominato M.P.R.O.;

b) la violazione dell'art.110 C.P. in ordine alla ritenuta responsabilità, a titolo di concorso, nei reati concernenti le armi (casi-67,68 e 69 R.G.5/82);

c) la violazione ed erronea applicazione dell'art.4 della legge n.15 del 1980 in relazione alla condotta di dissociazione manifestata e riconosciuta dal giudice di merito;

27) Friasa Enrico:

a) il vizio di motivazione in ordine al rigetto della eccezione di nullità per violazione degli art.185 e 304 C.P.P. con riferimento agli interrogatori resi il 17 e 18 maggio 1978;

b) la violazione dell'art.110 C.P. ed il vizio di motivazione, anche per travisamento del fatto, in ordine al ritenuto concorso nei reati concernenti il sequestro e l'uccisione dell'on.le Moro;

c) la violazione dell'art.306, comma 1° C.P. ed il vizio di motivazione in ordine alla attribuzione della qualifica di organizzatore della banda armata con riguardo al ruolo effettivamente svolto;

d) la violazione dell'art.311 C.P. per il mancato riconoscimento dell'attenuante della lieve entità del fatto;

28) Zanetti Giovanni Antonio:

a) la violazione dell'art.110 C.P. in ordine alla ritenuta responsabilità, a titolo di concorso morale, nei reati connessi alla partecipazione alla banda armata;

b) la violazione dell'art.306 primo comma C.P. in ordine alla qualifica di organizzatore della banda armata e vizio di motivazione sul ruolo effettivamente svolto nell'ambito del sodalizio;

c) il vizio di motivazione in ordine ai criteri di determinazione della pena;

d) la violazione dell'art.4 della legge 6 febbraio 1980 n.15 in ordine alla erronata applicazione di tale attenuante con riguardo al comportamento di dissociazione manifestata in udienza con l'ammissione dei fatti effettivamente commessi;

e) il vizio di motivazione ed il travisamento di fatto in ordine alla ritenuta responsabilità a titolo

la di concorso nell'omicidio del Sr. Minorvini e nei reati connessi (capi 77, 78, 79 del R.G. 5/82) con riferimento alla specie di effettiva inasprimento nella brigata rossa; per il fatto di aver preso parte a:

a) il vizio di motivazione in ordine alla mancanza di conoscenza della provenienza delle circostanze attenuanti generiche sulle contestate aggravanti;

b) il Procuratore Generale, con riguardo agli imputati nei suoi confronti ha motivato l'impugnazione, ha dedotto di seguenti motivi:

1) per Andriani Norma, Brieschi Maria Giulia, Bongi Carlo, Mait Achille e Nanni, Mara il vizio di motivazione è il travisamento del fatto in ordine alla valutazione per formula dubitativa dei reati concernenti l'omicidio del Sr. Fantaghianni (capi 16 e 17 del R.G. 5/82) e per la Brieschi in ordine alla assoluzione per formula piena dei reati di cui ai capi 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del R.G. 5/82, sul presupposto, contestato dalle risultanze processuali, che gli imputati all'epoca della commissione dei suddetti reati non fossero inseriti nella gerarchia di vertice delle brigate rosse; per il fatto di aver preso parte a:

b) per De Lusa Alessandro il vizio di contraddittorietà della motivazione in ordine alla assoluzione nei reati connessi alla banda armata (capi 10, 90, 91, 96-103 del R.G. 5/82) sul rilievo che l'esso non aveva fatto parte di struttura decisionale della organizzazione e che le notizie fornite non avevano riguardato le persone vittime dei delitti contestati, in contrasto con la ritenuta qualifica di organizzatore attribuita dalla sentenza impugnata. Veniva disposta la responsabilità a titolo di concorso generale in applicazione dell'art. 110 C.P., secondo la

certetta interpretazione della norma;

c) per Giordano Antonio il vizio di motivazione in ordine alla assoluzione dell'imputato, per non aver commesso il fatto, da tutti i reati connessi alla banda armata fondata sul presupposto, peraltro erroneo, che lo stesso solo nel mese di maggio 1980 aveva assunto la qualità di organizzatore della banda armata quale prestatore di Armi Rosse nella conduzione della casa di via Cernetta e che in ogni caso alcuna giustificazione era offerta in ordine alla assoluzione dai reati concernenti i tentati omicidi di Pirri Pericle (capi 86, 87 e 88 R.G. 5/82) e di Gallucci Domenico (capi 89 e 90 R.G. 5/82) commessi rispettivamente il 7 e il 17 maggio 1980, nonostante il rinvenimento dell'arma utilizzata nella casa suddetta;

d) per Bella Enzo, Faranda Adriana, Ligas Natalia, Morucci Vito e Nanni Mara il vizio di motivazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche per avere i giudici di merito fondato il giudizio sull'erroneo convincimento che il Bella avesse reso ammissioni del proprio operato accettando il rapporto processuale mediante l'invio di una memoria difensiva; che Faranda e Morucci erano usciti dalle brigate rosse assumendo un chiaro atteggiamento di ripudio delle lotte armate ammettendo la loro responsabilità e recando un notevole contributo alla giustizia per la ricostruzione dei fatti e per la conoscenza dell'ideologia, del progetto politico, del modus operandi e della struttura delle brigate rosse senza, per contro considerare che l'uscita dalle brigate rosse era stata realizzata

per contrasti interni all'organizzazione ed al fine di realizzare un movimento rivoluzionario (il Movimento Comunista Rivoluzionario) armato e di notevole pericolosità ai fini sovversivi e terroristici; 2) che l'ammissione delle rispettive responsabilità, fatta solo in sede di appello, non aveva portato alcuna contribuzione a quanto già acquisito al processo e che per alcuni versi, si era dimostrate reticenti e contraddittorie, che la Ligas meritava l'attenuazione di pena per la sua giovanissima età e in relazione alla "reale attività svolta", senza considerare nella sua interezza il livello di inserimento dell'imputata nell'ambito delle brigate rosse e la rilevante attività di gestione della base di via Pesci, nella quale la Nanni non aveva fatto parte di strutture decisionali senza per contro considerare la personalità dell'imputata e del suo inserimento nel settore della "Centra" che rappresentava la struttura penultima dell'organizzazione.

Nell'interesse di Mariani Gabriella e Marini Antonia, il difensore, Aidungrini di cui all'art. 529 u. e.C.P.R., ha presentata un'impugnazione per contestare la condotta violatoria degli art. 110, 114, 115, 117, 118 e 119 C.P.R. in tema di concessione nei casi previsti alla partecipazione a banda armata.

Nell'interesse di De Luca Alessandra, il difensore ha depositato una memoria ai sensi dell'art. 536 C.P.R. in cui a svelgimento dei motivi ritualmente previsti che per contrastare la impugnazione del Procuratore generale.

Metivi della decisione:

A): Per ovvie ragioni di ordine logico, connaturate alla funzione propria del giudizio di legittimità in sede di Cassazione, è d'uopo, per la trattazione in maniera chiara e lineare dei molteplici ricorsi, esaminare le varie questioni di costituzionalità proposte da alcuni ricorrenti in sede di impugnazione della stessa validità del giudizio sotto il profilo formale, se ritenute rilevanti e non manifestamente infondate, imporrebbero la sospensione del giudizio stesso in attesa della risoluzione da parte del competente organo costituzionale.

Va subito detto, tuttavia, che erroneamente i difensori proponenti hanno denunciato, in ordine a tali questioni, anche il vizio di motivazione della impugnata sentenza sulla ritenuta manifesta infondatezza, poiché la valutazione che il giudice compie sulla conformità delle norme di legge applicate ai principi costituzionali ha natura strumentale rispetto al giudizio che forma oggetto della impugnazione.

La eventuale erroneità e inadeguatezza, addirittura, omessa risposta del giudice a que alla proposta questione di legittimità costituzionale di una norma di legge non potrà giammai condurre ad un giudizio rescissorio da parte del giudice della impugnazione e, trattandosi di giudizio per cassazione, all'annullamento della sentenza.

Non può, infatti, costituire motivo di ricorso per cassazione la valutazione negativa che il giudice di merito faccia circa la rilevanza e la fondatezza di una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla parte; questa, infatti, ha la facoltà

di riproporre la questione direttamente alla Corte di Cassazione la quale, quando con riferimento al tema decidenti, ritiene la questione rilevante e non manifestamente infondata, non annulla, per tale motivo la sentenza impugnata, ma rimette alla Corte Costituzionale la sola questione di legittimità <sup>costituzionale</sup> della legge da applicare per poi provvedere sulla impugnazione alla stregua della disciplina normativa che risulterà applicabile sulla base della decisione dell'organo di giustizia costituzionale.

Già è reso estremamente chiaro dall'art. 24 della legge 11 marzo 1953 n. 87 che, pur imponente al giudice di motivare adeguatamente: "l'ordinanza" che respinge per manifesta irrilevanza e infondatezza la eccezione di illegittimità costituzionale, autorizza la riproposizione della eccezione stessa all'inizio di ogni grado ulteriore del processo, ferma restando il principio fissato dal precedente art. 23 che, in sentenza con quante dette circa il dovere del giudice di verificare la conformità delle norme giuridiche ai precetti costituzionali, autorizza il giudice stesso a sollevare d'ufficio la questione di legittimità costituzionale ogni qual volta dalla sua risoluzione dipende la corretta applicazione della legge.

Si deve quindi concludere che la critica svolta nei motivi di ricorso alla motivazione del provvedimento di rigetto delle dedotte questioni di legittimità costituzionale si traduce nella riproposizione delle questioni stesse imponente alla Corte di procedere pregiudizialmente ad una nuova ed autonoma verifica della loro rilevanza e non manifesta infondatezza.

Tante premesse osserva la Corte che sono state dedotte le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

1) Illegittimità costituzionale dell'art. 201 e.p. e in relazione agli art. 2, 3 e 24 della Costituzione e 6 n. 3 lett. b) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo sottoscritta il 4. 11. 1950 e resa esecutiva con Legge 4 agosto 1955 n. 848.

Da parte di alcuni difensori è stata riproposta la questione di legittimità costituzionale della norma sopra citata in quante, non prevede la preroga, per giusta causa, dei termini per la presentazione dei motivi di impugnazione e, comunque, la possibilità di presentazione di motivi aggiunti per il giudizio di appello, ravvisandosi, in tali limitazioni, una violazione del diritto di difesa sotto il profilo di un suo concreto ed efficace svelgimento e si critica la motivazione della impugnata sentenza che avrebbe disatteso la preposta eccezione facendo esclusivo riferimento alla conoscenza del dispositivo pronunciato in udienza come parametro di valutazione della congruità del termine fissato per predisporre la difesa nel giudizio di impugnazione.

A parte quante si è detto circa la non influenza della motivazione del provvedimento del giudice n.g. che interdice alla declaratoria di manifesta infondatezza delle preposte questioni di legittimità costituzionale, deve, tuttavia, rilevarsi che il riferimento è chiaramente fuorviante poiché la dichiarazione di manifesta infondatezza non è stata acriticamente basata su tale principio - certamente inesatto poiché la predisposizione dei motivi di impugna-

zione che, peraltro, devono essere specificamente articolati, devono riguardare soprattutto l'iter logico-giuridico del ragionamento seguito dal giudice per pervenire alla formulazione del dispositivo che ne rappresenta il predetto conclusivo e, quindi, non può prescindere dalla conoscenza della motivazione che ne costituisce la giustificazione - ma, piuttosto, sulla preminente considerazione che il termine di venti giorni fissato per la presentazione dei motivi di impugnazione va ritenuto congruo e adeguato in riferimento alla particolare fase processuale.

Infatti tale termine non va ricondotto alla conoscenza degli atti processuali, presunta dalla pubblicità degli stessi e dalla disponibilità per le parti, ma alla conoscenza della parte motivazionale del provvedimento impugnato che costituisce la spiegazione concettuale delle statuizioni contenute nel dispositivo del provvedimento e che racchiude in sé il risultato della dialettica processuale nella quale l'accusa e la difesa hanno svolto ed illustrato le rispettive ragioni.

Ridotta, pertanto, nei suoi giusti termini la questione nuovamente proposta avanti questa Corte di Cassazione va subito detta che la questione stessa, prima ancora che manifestazione infondata, è irrilevante nell'ambito del procedimento in cui viene sollevata.

Innanzitutto non può non rilevarsi che il richiamo all'art. 6 n. 3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, per sostenere la illegittimità costituzionale di una norma dell'ordinamento giuridico positivo e, in particolare, del codice processuale

penale è del tutto fuorviante in quanto, come affermato in numerose decisioni di questa Corte Suprema e della stessa Corte Costituzionale, con sentenza n. 188 del 22 dicembre 1980, il valore di legge ordinaria attribuito a tale convenzione, in conseguenza del provvedimento di ratifica approvato con legge 4 agosto 1955 n. 888, non la pone al di sopra della Costituzione della Repubblica, unita peraltro di valutazioni della conformità delle leggi ai principi costituzionali.

Infatti, escluse per i normali principi di diritto internazionale che le norme pattizie possano incidere sulla sovranità nazionale nella formazione delle leggi che regolano i rapporti interni - circostanza resa chiara dalla stessa convenzione all'art. 2 par. 2 afferma che "Les Etats parties au present Pacte s'engagent a prendre, au moment de leur ratification, les arrangements devant permettre l'adoption de telles mesures d'ordre législatif ou autre, propres a donner effet aux droits reconnus dans le present Pacte qui ne seraient pas déjà en vigueur" - il valore di legge ordinaria attribuito alla stessa Convenzione per effetto della legge n. 888 del 1955 non possono travalicare i limiti ermeneutici tradizionali, nel senso che solo le norme precettive vengono assunte nell'ordinamento positivo, mentre la mancata attuazione delle norme pattizie di contenuto esclusivamente programmatico, non può essere ritenuta come tacita abrogazione delle leggi vigenti, potendo, semmai, dar luogo a forme di contenzioso internazionale davanti ai competenti organismi.

Ciò non toglie, tuttavia, che le disposizioni convenzionali venano assunte come parametro di valutazione interpretativa delle norme di diritto interno la cui conformità ai principi costituzionali va sempre ed in ogni caso operata con riferimento alla Costituzione ~~che rappresenta~~ che rappresenta la legge fondamentale dello Stato e non può essere certo modificata o alterata dalle convenzioni internazionali dirette principalmente a regolare i rapporti tra gli Stati contrattanti e non certo quelli fra questi ultimi e i propri cittadini.

L'art. 6 n.3 lett.b) della citata Convenzione recita testualmente che "ogni accusato ha diritto... a disporre del tempo necessario per preparare la difesa"; si tratta, evidentemente, di una norma a carattere programmatico il cui contenuto non può travalicare i limiti di uno strumento interpretativo di norme giuridiche dell'ordinamento positivo.

Invero, ai fini della questione di legittimità costituzionale, interessabile con riferimento all'art. 6 n.3 lett.b) della citata convenzione per l'art. 134 della Costituzione, essa va circoscritta all'art. 201 C.P.P., in quanto tende a verificare se il termine perentorio fissato per la presentazione dei motivi di impugnazione debba considerarsi, anche sotto il profilo della sufficienza, compatibile con il diritto di difesa garantito dall'art. 24 della Costituzione in ogni stato e grado del procedimento.

Del tutto inconferente, rispetto al problema sollevato, è il richiamo agli artt. 2 e 3 della Costituzione in relazione agli artt. 372 e 529 u.c. C.P.P. che si riferiscono a situazioni processuali del tutto

diverse e che prevedono una precisa e distinta regolamentazione che non è equiparabile, neppure sotto il profilo della analogia, a quella concernente il giudizio di appello.

La possibilità data dall'art. 372, 3° comma, C.P.P. al giudice istruttore di prerogare il termine di cinque giorni fissato per la presentazione di istanze e memorie da parte dei difensori dopo il deposito degli atti in cancelleria, trae la sua giustificazione nella natura di segretezza della istruttoria e, quindi, nella conoscenza, da parte degli stessi difensori, degli atti processuali per la prima volta; d'altronde, la stessa legge, a ribadire la perentorietà del termine, subordina la concessione della proroga, per una sola volta, alla valutazione di una giusta causa che può essere individuata anche nella complessità degli atti da esaminare e delle conseguenti istanze e memorie da presentare, rimettendo alla stesso giudice la facoltà di fissare un nuovo, irrinunciabile termine reputato necessarie ai suddetti adempimenti difensivi.

Ancora meno pertinente appare il richiamo all'art. 529 u.c. in relazione all'art. 533 C.P.P. concernente la possibilità di presentare motivi aggiunti nel giudizio di legittimità in quanto tale facoltà - riconosciuta per la particolarità del giudizio di cassazione che non prescrive a pena di nullità la partecipazione del difensore alla discussione - non ha alcuna incidenza sul termine perentorio fissato per la presentazione dei motivi dall'art. 201 C.P.P. che costituisce la condizione indispensabile per la stessa procedibilità della impugnazio-

ne, in quanto i motivi aggiunti hanno carattere di complementarità rispetto a quelli principali.

Circoscritte, pertanto, il rapporto di comparazione tra l'art. 201 C.P.P., che fissa un termine perentorio per la presentazione dei motivi di appello, e l'art. 24, 2° comma, Cost., che garantisce la difesa in ogni stato e grado del procedimento, ne deriva la piena conformità della norma processuale al precetto costituzionale, in quanto, come ha ripetutamente affermato la stessa Corte Costituzionale (sent. 162 del 1975, 125 del 1979 e 188 del 1980), l'essenzialità della difesa tecnica ai fini del rispetto dell'art. 24 Cost. in quanto alle modalità del suo esercizio può essere diversamente regolata dal legislatore con riferimento alle speciali esigenze di ogni singolo procedimento, purché non ne venga, in concreto, pregiudicato lo svolgimento delle funzioni.

Orbene, proprio in relazione alla fissazione dei termini per lo svolgimento delle varie attività processuali il legislatore, con il pieno rispetto del principio della parità di trattamento delle varie parti processuali, ha dovuto fissare i momenti temporali per il compimento di determinati atti processuali al fine di contemperare la duplice esigenza di un normale e più rapido svolgimento del processo e di garantire alle parti l'adempimento dei loro compiti. E non a caso alcuni termini processuali, quale appunto quelli per proporre la impugnazione e presentare i motivi che la completano, sono colpiti dalla sanzione della decadenza, salvo i casi in cui, ricorrendo i presupposti, non intervengano cause di sospensione o interruzione e riammissione in termini.

Come si vede, il legislatore, nella sua ampia discrezionalità, ha regolato la materia dei termini processuali tenendo conto delle varie e molteplici situazioni e, in piena armonia con l'impegno assunto con l'art. 6 n. 3 lett. b) della citata convenzione, ha reputato che il termine di venti giorni fissato dall'art. 201 C.P.P. per la presentazione dei motivi di impugnazione fosse sufficiente per un concreto esercizio dell'attività difensiva dovendosi presumere, in quella fase processuale - come ha correttamente ritenuto il giudice a quo - la piena conoscenza degli atti processuali ed essendo tale termine riferito esclusivamente alla motivazione del provvedimento già investito dalla impugnazione che, in ogni caso, va proposta nel termine di tre giorni dalla comunicazione del dispositivo (art. 199 c.p.p.).

Nè può essere seriamente considerata la obiezione concernente la possibilità di revoca o sostituzione del difensore dell'imputato trattandosi di una scelta che non ha alcuna incidenza sul normale e corretto svolgimento del processo essendo la nomina del difensore un onere processuale posto a carico dell'imputato la cui scelta discrezionale non fa venir meno la regolarità del processo in cui il diritto di difesa è assicurato fin dal primo atto dal difensore all'uopo nominato ai sensi dell'art. 128 C. P.P. Ed infatti lo stesso art. 151 C.P.P. stabilisce che l'avviso del deposito del provvedimento impugnato, pronunciato a seguito di dibattimento, dalla cui notificazione decorrono i termini per la presentazione dei motivi, va notificato, oltre che alla parte, al difensore cui è riconosciute il diritto di impugnazione ai sensi dell'art. 192 u.c.C.P.E. e a quel-

lo nominate con la dichiarazione di impugnazione e cioè a quei difensori che hanno tutte il tempo ritenute necessarie per la consultazione e l'esame degli atti processuali la cui disponibilità non viene meno durante il termine per il deposito della motivazione.

Ma a parte la dimostrata infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale deve osservarsi che la stessa è ~~manifestamente~~ irrilevante ai fini del presente procedimento. E' noto, infatti, che a norma dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87 è pregiudiziale, alla stessa valutazione della fondatezza della questione, la sua incidenza concreta nel giudizio nel senso che quest' non possa essere definite indipendentemente dalla risoluzione della questione che, in caso contrario, si risolverebbe in una mera esercitazione accademica. E la rilevanza della questione di legittimità costituzionale di norme di natura processuale va concretamente rapportata alla incidenza che l'applicazione di esse hanno nel corso del processo e, in particolare, sul compimento e sulla efficacia degli atti processuali.

Orbene, nel caso in esame, non è ravvisabile alcuna proiezione nel contesto di questo processo delle osservazioni mosse dai ricorrenti, dal momento che non solo il giudizio di impugnazione ha potuto seguire il suo corso normale per la corretta osservanza dei termini processuali, ma che i motivi di impugnazione presentati da numerosi difensori risultano specificamente articolate mediante l'approfondito esame delle varie problematiche che la fattispecie giudiziaria contemplava dimostrando, ove ne fosse bisogno, la piena compatibilità dei termini processuali con l'esercizio più completo dell'attività difensi-

va.  
E poiché il giudizio sulla rilevanza è pregiudiziale a quello sulla fondatezza o meno della questione, deve essere dichiarata la prima come causa di impenibilità del giudizio di verifica costituzionale.

2) Illegittimità costituzionale dell'art. 434 c.p.p. in relazione all'art. 24, p.cpv. della Cost. nella parte in cui non consente la riammissione in aula dell'imputato espulso in altra udienza.

Da parte di un difensore è stata riproposta, in questa sede, la questione di legittimità costituzionale della norma sopra indicata ravvisandosi, nella parte in cui esclude la riammissione in aula delle imputate espulso più volte, una violazione del diritto di difesa e viene censurata la motivazione della sentenza per quanto attiene al rigetto della eccezione stessa.

A parte quanto già detto in ordine alle censure concernenti i provvedimenti che dichiarano manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale, deve osservarsi che, ove la doglianza si ritenesse estensibile ad una eccezione di nullità del procedimento, il motivo dedotto dovrebbe essere dichiarato inammissibile perché esteso, arbitrariamente, ad imputati che non ne avevano fatte oggetto di specifica doglianza nel giudizio di appello.

Ed infatti, con i motivi di appello, la dedotta nullità era stata circoscritta all'imputato Niccolotti Luca e su tale motivo di gravame la impugnata sentenza ha dato puntuale e corretta risposta.

Trattandosi, invero, di questione che investe gli

eventuali effetti di una condotta processuale del tutto personale, essa non può essere estesa ad altri imputati nei cui riguardi la dedotta nullità sarebbe comunque sanata ai sensi degli art. 185 u.p. e 187 C.P.P., non essendo stata dedotta nelle forme e nei termini prescritti e non investendo la citazione dell'imputato e l'assenza del difensore nel dibattimento.

Sotto il diverso profilo della questione di legittimità costituzionale, proponibile in ogni grado del processo, la stessa vaddichiarata manifestamente infondata.

Com'è noto l'art. 9 bis della legge 19 maggio 1978 n. 191, che ha convertite con modificazioni il D.L. 21.3.1978 n. 59, per evitare che il pubblico dibattimento, garanzia imprescindibile di giustizia, si trasformasse - come la recente storia giudiziaria insegna - in una cassa di risonanza di ideologie eversive e per reprimere ogni comportamento suscettibile di determinare tumulti e intimidazioni nei confronti dei vari soggetti processuali, ha sanzionato, in via disciplinare, tali condotte in forma più organica, stabilendo che l'imputato espulso "è riammesso nella sala d'udienza qualora ne faccia richiesta, ma se nuovamente espulso non può più essere riammesso, se non per esercitare la facoltà di cui al terzo comma dell'art. 468".

I provvedimenti relativi a tale condotta processuale attengono, pertanto, all'esercizio di quel potere di disciplina delle udienze affidato, in via principale, al Presidente del collegio giudicante e che, come tali, sono insindacabili mentre il divieto di riammissione dell'imputato "nuovamente espulso" ne

costituisce la logica conseguenza fissata dal legislatore che non incide sul diritto di difesa garantito dalla Costituzione essendo lo stesso assicurato dalla presenza del difensore in perfetta analogia con quanto si verifica per l'imputato assente (art. 427 C.P.P.) e contumace (art. 499 u.p.p.).

Tutte tali situazioni discendono da una condotta volontariamente assunta dall'imputato e cioè da una precisa scelta processuale che non incide sul concreto esercizio del diritto di difesa poiché la effettiva esplicazione di tale diritto, nel suo più pregnante significato di assistenza tecnico-professionale, viene affidata al difensore che rappresenta l'imputato ad ogni effetto, ma soprattutto perché la sanzione disciplinare non fa venir meno il diritto dell'imputato stesso di esercitare quella facoltà a lui personalmente riservata.

Per quanto, in particolare, attiene al mancato esercizio della facoltà di cui al terzo comma del D. art. 468 c.p.p., la sanzione di nullità che l'accompagna toglie qualsiasi spazio argomentativo alla questione di legittimità costituzionale avendo il legislatore tutelato i diritti dell'imputato in piena armonia con il precetto costituzionale fissato dall'art. 24 Cost.

Va tuttavia osservato che, proprio perché trattasi di una mera facoltà di ordine processuale - che per le ragioni anzidette non incide sul concreto diritto di difesa -, il suo esercizio deve essere chiaramente manifestato potendo verificarsi la nullità solo nel caso in cui l'imputato chieda di prendere la parola e tale richiesta venga disattesa.

Ciò collima perfettamente con la disposizione di cui all'art.434 c.p.p. che consente la riammissione in udienza dell'imputato escluso per l'esercizio di tale facoltà solo "qualora ne faccia richiesta" con le sbarramenti, comunque, fissate dall'art.471 c.p.p. in ordine alle eventuali nullità verificatesi nel dibattimento che vanno fatte rilevare dalla parte interessata prima del compimento dell'atto e immediatamente dopo con dichiarazione inserita nel processo verbale di dibattimento. . . . .

3) Illegittimità costituzionale dell'art.26 Disposizioni di attuazione al c.p.p. (R.D.28.5.1931 n. 602) in relazione agli art.24,25 primo comma e 13 quarte comma della Cost. e 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Si assume dal proponente che la norma sottoposta a verifica di costituzionalità contrasta con la possibilità di un concreto ed effettivo esercizio del ministero difensivo ovè non venisse attuata la traduzione dell'imputato nel luogo di celebrazione del giudizio in tempo utile per i necessari rapporti dello stesso imputato con il difensore.

Vero è che la questione viene sollevata solo in via subordinata rispetto alla eccezione di nullità prospettata per violazione all'art.185 n.3 c.p.p., ma ciò non toglie che ne sia dichiarata la manifesta infondatezza.

Innanzitutto va rilevato che la questione di legittimità costituzionale può investire solo quei provvedimenti che hanno forza di legge, così come prescrive l'art.134 della Costituzione e, in tale categoria non possono essere ricomprese quelle norme che

hanno mera funzione regolamentare, quali sono quelle contenute nelle disposizioni di attuazione o regolamentari al codice di procedura penale che si limitano solo a predisporre i mezzi e a dettare le formalità per il corretto svolgimento del processo.

Ne consegue che il problema sollevato va visto con riguardo all'art.48 della legge 10 aprile 1951 n.287 sul riordinamento dei giudizi di assise che, modificando il testo del precedente art.26 Disp. Att. al C.P.P., ha regolato, con atto avente forza di legge, la traduzione dell'imputato detenuto e la trasmissione degli atti, documenti e cose sequestrate rispettivamente nelle carceri del luogo di celebrazione del giudizio e nella cancelleria del Tribunale o della Corte d'Appello dello stesso luogo.

Fatta questa necessaria premessa la questione sollevata non presenta alcun fumus di fondatezza in relazione alle norme costituzionali invocate. A parte, infatti, il richiamo all'art.6 n.3 lett.b) della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo che, per le ragioni già svolte, non può essere assunta come parametro di valutazione sulla legittimità delle norme del diritto positivo interno, semmai, solo come mezzo di interpretazione delle stesse, del tutto privo di significato appare il richiamo agli art.13,4° comma e 25 primo comma della Costituzione che riguardano rispettivamente il trattamento umanitario del detenute e la prestituzione del giudice.

Pertanto la verifica di costituzionalità rimane circoscritta all'art.24,2° comma, della Costituzione concernente la inviolabilità del diritto di difesa, ma, sotto tale profilo, la questione è manifestamente

infondata, come, implicitamente, riconosce lo stesso proponente allorchè, in via principale, ravvisa nella detta violazione una delle ipotesi di nullità sancite dall'art. 185 n.3 C.P.P. Infatti l'errata applicazione di una norma di legge è questione del tutto diversa dalla sua legittimità ed anzi, come si è detto, la denuncia di applicazione errata di una norma presuppone il riconoscimento, in tesi, della sua applicabilità e cioè della sua piena legittimità. Tanto più ciò è vero in quanto si prospetta una ipotesi di nullità del giudizio riconoscendo quindi allo stesso ordinamento giuridico di avere apprestato i rimedi per la omessa e inesatta applicazione della norma citata.

Ma neanche sotto il profilo della accettata nullità del giudizio, la censura è meritevole di accoglimento se non si rifletta alle finalità e al contenuto della norma che si assume violata.

Infanzitutto va osservato che non a caso la disposizione dell'art. 26 delle disposizioni di attuazione al c.p.p. (revisus art. 48 della L. 10.4.1951 n. 287) è circoscritta ai giudizi di competenza della Corte di Assise che, per la particolare struttura di tale organo giurisdizionale, ha un proprio ordinamento e una precisa collocazione territoriale a volte diversa e distinta da quella del giudice competente per le fasi anteriori del giudizio e che nessuna norma di legge inibisce la detenzione dell'imputato in luogo diverso da quello di celebrazione del giudizio ed anzi tale differenziazione è, a volte, imposta da ragioni di ordine processuale (art. 572° comma delle disposizioni regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale) e da ragioni di sicurezza

(art. 42 della Legge 26.7.1975 n. 354, sull'ordinamento penitenziario).

La norma di cui all'art. 48 della legge 10 aprile 1951 n. 287, che fa carico al pubblico ministero di provvedere a far tradurre l'imputato nelle carceri del luogo del giudizio, deve il deposito in cancelleria della ordinanza di rinvio a giudizio e della richiesta di citazione, ovvero, quando si tratta di giudizio di appello, subito dopo la convocazione della Corte d'Assise d'Appello, ha la finalità esclusiva di assicurare l'intervento dell'imputato detenuto al dibattimento senza che possa in essa riprendersi la sussidiaria facilitazione del contatto del difensore con l'imputato che trova specifica e completa attuazione nel regime già collegato.

D'altre parte i termini di soggiorno contenuti nella norma in questione hanno chiaramente contenuto ordinatorio nel senso che, mentre viene invitata al pubblico ministero di disporre la traduzione dell'imputato prima del verificarsi delle connate condizioni, la norma stessa intende solamente sollecitare l'attività delle stesse pubbliche ministero senza che da un eventuale ritardo possa dedursi una compressione del diritto di difesa qualora la traduzione dell'imputato abbia assicurato, in concreto, la sua partecipazione al dibattimento.

Nè tragga in inganno il termine "subito dopo la convocazione" con riferimento al giudizio di appello poiché ciò sta solo a significare che il legislatore ha inteso significare, ai fini della partecipazione al dibattimento, il giudizio di primo grado con quello di appello e non già a privilegiare queste ultime rispetto a quelle di primo grado.

Da quanto detto consegue che, dalla scelta del momento più idoneo per disporre la traduzione dello imputato nel luogo di celebrazione del giudizio, non è ravvisabile alcuna delle ipotesi di nullità sancite dall'art.185 n.3 C.P.P., quando, come nella specie, sia stata assicurata la partecipazione delle stesse al dibattimento.

Per quanto, infine, riguarda la pretesa violazione delle stesse norme di legge con riferimento alla permanenza del detenuto nelle carceri del luogo del giudizio durante il decorso dei termini per la impugnazione e per la presentazione dei motivi a parte, la considerazione che manca qualsiasi riferimento a situazioni concrete e alle limitazioni imposte dalla legge per la presentazione dei motivi di ricorso per cassazione da parte dell'imputato, va rilevato, che, mentre nessuna specifica nullità è prevista per tale inosservanza, la circostanza non può essere ricondotta nella previsione dell'art.185 n.3 C.P.P. poiché, in concreto, non si è verificata alcuna menomazione del diritto di difesa - che non si realizza con il riferimento ad una maggiore difficoltà del suo esercizio ma, piuttosto, con una effettiva impossibilità di tale esercizio - poiché non soltanto le impugnazioni sono state ritualmente e tempestivamente proposte dagli imputati e dai rispettivi difensori ma perché i motivi a sostegno delle impugnazioni, come già rilevato, sono stati presentati in forma articolata e specifica dai soggetti legittimati.

-----oo0oo-----

B) Prima di affrontare l'esame dei motivi di ricorso che hanno specifico riferimento a singole posizioni processuali, si impone la valutazione di alcune censure che, per il loro carattere generale, sono comuni a numerosi ricorrenti e dal cui esito possono discendere conseguenze sostanziali sull'intero quadro processuale sottoposto al giudizio di questa Corte.

1) Va, preliminarmente, preso atto che i ricorsi proposti da De Luca Ruggero, Libefa Emilia, Peci Patrizio e Savasta Antonio vanno dichiarati inammissibili, in quanto il Peci, con atto del 15 giugno 1985 ha espressamente dichiarato di rinunciare alla impugnazione, mentre gli altri ricorrenti, come i rispettivi difensori, non hanno presentato nei termini di legge i motivi a sostegno delle impugnazioni stesse.

Del pari inammissibile va dichiarato il ricorso proposto dal Procuratore Generale nei confronti di Mariafi Gabriella, Marini Antonio e Piunti Caterina per avervi il ricorrente espressamente rinunciato.

2) Da parte di molti ricorrenti (Arreni, Azzolini, Balzerani, Bonisoli, Braghetti, Cacciotti, Callinari, Guagliardo, Iannelli, Ligas, Marini, Micaletto, Moretti, Musarella, Nicolotti, Novelli, Padula, Pancelli, Petrella Marina, Petrella Stefano, Piccioni, Ponti, Ricciardi, Seghetti e Vanzi) viene dedotta, sia pure in forma alquanto generica, la errata qualificazione giuridica di banda armata ex art.306 C.P. attribuita a quei gruppi di persone in cui erano inseriti gli imputati, in assenza degli elementi strutturali tipici del delitto contestato.

La censura, manifestamente infondata per quanto riguarda Guagliardo, Nicolotti e Ponti ai quali non risulta contestato il delitto di banda armata nell'ambito di questo processo, è priva di giuridico fondamento anche nei riguardi degli altri ricorrenti citati, poiché, a parte la prova dello inserimento nei singoli nella organizzazione criminosa che, nei limiti del sindacato di legittimità, sarà valutata con riferimento alle singole posizioni processuali, appare un fuer d'opera discutere del reato in questione con riguardo alle "brigate rosse" la cui struttura organizzativa connessa al poderoso armamento in dotazione ne fanno un esempio scolastico di banda armata, così come delineata nell'art. 306 C.P. dal lungimirante legislatore del 1930, il cui strumento legislativo, nel rispetto del principio "nullum crimen sine lege", correttamente interpretato, ha reso inutile il ricorso a strumenti di repressione eccezionali di un fenomeno criminoso che aveva assunto connotazioni di gravità ed emergenza tali da porre in pericolo le stesse ordinamente costituzionale della Repubblica.

In forma ben più specifica la censura viene mossa nell'interesse di quei ricorrenti (Capitelli, Cavani, Conisti, Innocenzi e Strappolatini) che sono stati ritenuti responsabili del delitto di banda armata con riferimento a quel raggruppamento di persone denominate M.P.R.O. (Movimento proletario di resistenza offensiva). Si assume, in sostanza, da questi ricorrenti, che, erroneamente i giudici di merito avrebbero qualificato come banda armata tale sodalizio che, difettando delle tipiche connotazioni del

reato contestato, avrebbe dovuto essere ricondotto nello schema normativo fissato dall'art. 270 C.P.

La censura, come sopra formulata, non ha alcun fondamento giuridico, pur imponendo alcune considerazioni di ordine generale <sup>relativamente</sup> ~~alla~~ al delitto in esame e ai suoi rapporti con altri reati.

Il delitto previsto dall'art. 306 C.P., come hanno correttamente evidenziato i giudici di merito, ha carattere di specificità rispetto al più vasto fenomeno associativo criminoso, nel senso che alla pluralità dei soggetti uniti dal vincolo permanente, ideologicamente proteso al conseguimento degli scopi comuni, aggiunge il requisito del possesso delle armi.

Per una migliore intelligenza della nozione del reato di banda armata occorre porre mente alla sua collocazione nel sistema dei delitti contro la personalità dello Stato, alla sua natura indubbiamente politica, ai suoi tratti comuni ai reati della stessa classe, cioè istigazione (art. 302 C.P.), cospirazione mediante accordo (art. 304 C.P.) e mediante associazione (art. 305 C.P.) per rilevare come la peculiare importanza dei beni protetti nel titolo dei delitti contro la personalità interna e internazionale dello Stato è tale da conferire il carattere della specialità aggravatrice ad alcune condotte, e addirittura da rendere incriminabili azioni ordinariamente non incriminate dalla legge come nella ipotesi di accordo prevista dall'art. 304 C.P.

La peculiare importanza dei beni protetti nel titolo dei delitti contro la personalità dello Stato è tale, cioè, che la legge non ritiene sufficienti

La incriminazione dei fatti che abbiano come evento il danno o il pericolo diretto dei beni stessi, ma ne crea altre per prevenire il pericolo anche indiretto cui questi siano esposti; vi è cioè una concordanza, in tutte le legislazioni penali dei paesi civili, nel munire di sanzioni gli attacchi anche incipienti ai peculiari valori che nella sicurezza dello Stato si proteggono attraverso particolari figure di reato le quali spostano, anticipandolo, il limite fissato per la punibilità della condotta offensiva di tutti gli altri valori, limite che il legislatore si preoccupa di fissare con la espressione "per ciò solo".

Ed è in quest'ottica che, ricorrendo gli elementi costitutivi del delitto in esame, va valutata la condotta posta in essere dagli imputati.

Non v'è dubbio che la condotta incriminata dall'art. 306 C.P. realizza un reato di mere pericolo in relazione ai beni giuridici protetti perchè limita gli elementi strutturali del reato al solo fatto della costituzione della banda armata al fine di commettere uno dei delitti contro la personalità interna e internazionale dello Stato e considera tale disegno criminoso sufficiente a porre in pericolo il bene protetto.

Elemento essenziale, tuttavia, per la configurazione giuridica del reato di banda armata - e che lo caratterizza rispetto alle altre ipotesi prese in esame dallo stesso Titolo I del libro II del C.P. - è la disponibilità di armi intesa nel senso che non è necessario che ognuna dei partecipanti sia armata e che le armi vengano concretamente usate, essendo solo richiesta la disponibilità delle

armi stesse per la banda armata e la possibilità, da parte dei consociati, della loro utilizzazione.

Accertata in concreto la ricorrenza di tali requisiti non v'è dubbio che la condotta posta in essere dagli imputati realizza il delitto di cui all'art. 306 C.P. nella forma singolarmente attribuita ed è erronea la proposizione difensiva secondo cui il fatto andrebbe ricondotto sotto la ipotesi della associazione sovversiva disciplinata dall'art. 270 C.P.

Come ha già avuto occasione di affermare questa Corte di Cassazione (Sez. I<sup>a</sup>-30-6-1981, Servello, in Cass. Pen. 1982 p. 838, m. 174; Sez. I<sup>a</sup>-28.4.1983, Alunni in Mass. Uff. 159814; Sez. I<sup>a</sup>-21.3.1983, Bortolotti in Cass. Pen. 1984, p. 1919, m. 1296; Sez. I<sup>a</sup>-13.3.1984, Bartoloni, ivi 1985 p. 1062 m. 632) tra la fattispecie prevista dagli art. 270 e 270 bis C.P. (quest'ultima non operante perchè introdotta solo con legge 6 febbraio 1980 n. 15) esiste un rapporto di mezzo a fine e non di specie a genere; in quanto, il delitto di costituzione di banda armata è caratterizzato, come si è detto, dalla finalità di commettere uno dei delitti contro la personalità internazionale e interna dello Stato, tra i quali rientra quello previsto dall'art. 270 C.P. Ciò significa che, per la configurabilità del delitto di banda armata, è sufficiente, nel concorso degli altri elementi, l'accertamento di quel fine, ancorchè non realizzato, perchè, in caso contrario, vi sarebbe concorso tra i due reati e mai assorbimento di quello di banda armata in quello di associazione sovversiva.

Il delitto di banda armata, cioè, mantiene una propria autonomia rispetto ai reati assunti come

finalità e, nei limiti della contestazione dell'accusa, ha carattere preparatorio e distinto da quelli disciplinati dalle norme richiamate.

Ciò che in definitiva conta per la individuazione del delitto di cui all'art. 306 C.P., oltre alla presenza degli elementi costitutivi di cui si è parlato ed in parte comuni ad altre ipotesi criminali, è la constatazione che la forza unificante dei vari elementi di reato sia tale da dar corpo a quella particolare forma associativa che, in presenza di una idonea struttura organizzativa, possa essere qualificata "banda", e cioè un organismo suscettibile di porre in pericolo i beni giuridici protetti.

Anche in ordine a tale elemento, la cui ricerca e valutazione non possono essere sottratte alla cognizione del giudice di merito, va rilevato che per la sussistenza del reato non è necessaria una struttura organizzativa di tipo vero e proprio militare, con la distinzione di gradi e gerarchie, essendo sufficiente un vincolo di permanente collegamento tra i componenti della banda, idonei a realizzare il fine specifico di commettere quei determinati reati per i quali la banda stessa è stata costituita.

Neppure è richiesto, dalla norma in esame, che sia individuato un capo della banda armata poiché, a parte la specifica previsione di tale forma aggravata di partecipazione, nulla porta ad escludere ed anzi le più aggiornate conoscenze del fenomeno associativo confermano - che la direzione venga assunta collettivamente dagli stessi promotori, costitutori o organizzatori della banda.

Del tutto diversa è, invece, l'ipotesi di un accor-

do tra più persone e una associazione di tre o più persone, finalizzati a commettere uno o più delitti contro la personalità interna ed internazionale dello Stato - tra cui va ricompresa anche quella di "associazione sovversiva" previste dall'art. 270 C.P. Tali ipotesi criminali previste dagli artt. 304 e 305 C.P., possono, ricorrendone gli elementi costitutivi, trasformarsi in banda armata essendo evidente che in tale caso tra le varie norme incriminatrici occorre il principio di specialità fissato dall'art. 15 C.P. - generi per species derogatur - poiché alla completa identità degli elementi costitutivi si aggiunge un elemento caratterizzante tipico che esclude la possibilità di un concorso delle norme incriminatrici.

E proprio con riferimento al M.F.R.O. i giudici di merito, sulla base di valutazioni che sfuggono al sindacato di legittimità in quanto sorrette da una motivazione immune da vizi logici e giuridici, dopo aver posto in evidenza come tale sigla si riferisse a piccoli nuclei clandestini che gravitavano ed operavano in varie zone della Capitale senza avere la struttura tipica della banda armata, hanno desunto che, nell'ambito di tale movimento, Gavani Augusto, Conisti Otello, Capitelli Marco, Innocenzi Giovanni, Strappolatini Edmondo e Lagna Tommaso, in conseguenza della intensa attività di proselitismo svolta da esponenti delle brigate rosse che in tali nuclei di persone avevano individuato una notevole fonte di approvvigionamento, avevano costituito una banda armata operante in via autonoma e differenziata rispetto a quelle più strettamente inserite nelle brigate rosse cui era collegata

semplicemente per i contatti di natura logistica e informativa e per la integrazione eventuale dell'armamento di cui aveva una sua propria disponibilità.

Né può assumere alcun rilievo la prospettazione che nei riguardi di alcuni aderenti al Movimento Proletario di Resistenza Offensiva sia stato ritenuto da parte di altro giudice di merito (C.Ass.Roma 25.2.1982) il reato di cui all'art.270 C.P., poiché, a parte la esattezza di tale configurazione giuridica alla luce di quanto è stato detto sopra, è evidente che non tutti i gruppi che operavano nel movimento si sono costituiti in banda armata, mentre, sulla base delle valutazioni del giudice a quo, è certo che quello formato dai ricorrenti aveva in sé tutti i requisiti propri del reato ritenute in sentenza.

Sempre con riferimento a tale pretesa differenziazione di trattamento giudiziario, si lamenta, da parte di un ricorrente (Genisti), la violazione dell'art.414 C.P.P. per non essere stata disposta la separazione del giudizio nei confronti degli imputati di cui si tratta per farle confluire in quello concernente gli altri aderenti al M.P.R.O. di cui alla citata sentenza della Corte d'Assise che si assume essere pervenute nella stessa fase processuale.

Il motivo è chiaramente inammissibile per un duplice ordine di ragioni: innanzitutto, la doglianza viene proposta per la prima volta in questa sede dal Genisti Otello che invece, invano, il principio di estensibilità dei motivi di impugnazione da altri preposti che ha un significato giuridico solo in conseguenza dell'accoglimento del motivo ritenute estensibile; in secondo luogo, la doglianza non può

essere presa in considerazione poiché il provvedimento col quale il giudice positivamente e negativamente decide sulle istanze di separazione o riunione dei giudizi ha contenuto ordinatorio e carattere discrezionale per cui contro di esso, per il principio di tassatività fissato dall'art.190 C.P.P., non è ammessa impugnazione alcuna anche se connessa a provvedimenti sottoposti a gravame.

Va tuttavia detto che, a parte la diversità delle posizioni processuali come sopra delineate, correttamente il giudice di merito ha mantenuto fermo il rapporto di connessione processuale sia per il collegamento specifico del gruppo armato costituito dai ricorrenti con le brigate rosse di cui costituivano uno strumento operativo che per fini squisitamente probatori nei confronti di alcuni componenti la banda armata brigata rosse onde delinearne l'attività sul piano organizzativo per l'opera di proselitismo, di fiancheggiamento e di direzione.

Sempre dagli anzidetti ricorrenti e con particolare riferimento al delitto di banda armata è stata denunciata la violazione del principio di correlazione tra la sentenza e l'accusa contestata, enunciate dall'art.477 c.p.p. sia con riferimento alla attribuzione del reato di banda armata diversa dalle brigate rosse, secondo la originaria contestazione, sia in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art.112 n.1 C.P. non contenuta nell'originaria imputazione.

Le doglianze non hanno, tuttavia, alcun fondamento.

Il principio della correlazione tra accusa e sentenza è informato alla tutela del diritto di dife-

sa dell'imputato in quanto tende ad evitare che quest'ultimo possa essere giudicato per un fatto diverso rispetto a quello contestatogli, in ordine al quale non abbia potuto spiegare una valida difesa. Ma tale evenienza non può certo verificarsi quando il fatto contestato sia, in sentenza, precisato e circoscritto in una fattispecie più limitata rispetto a quella più ampia che abbia formato oggetto della originaria contestazione.

Orbene nella originaria contestazione, sulla quale si è articolata, nel modo più completo la difesa degli imputati, era compresa anche la "promozione, costituzione, organizzazione e direzione di bande armate varie", e cioè il fatto di quelle aggregazioni di persone che, realizzate in forma autonoma, perseguivano, come il M.P.R.O., le stesse finalità della banda armata organizzata nelle brigate rosse.

La legge processuale non è stata violata neppure con riguardo alla mancata contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 112 n.1 C.P.

Perse il principio ormai consolidato della compatibilità di tale circostanza aggravante con il delitto di banda armata, almeno nella ipotesi della partecipazione (v. Sez. 1<sup>a</sup> - 5.3.1980, Livraghi, in Cass. Pen. 1981, p. 504 n. 527; Sez. 1<sup>a</sup> - 31.3.1980, Campione, ivi 1981 p. 1520 n. 1346; Sez. 1<sup>a</sup> - 18.12.1980, Cortiana, ivi 1982 p. 713 n. 626) e senza pregiudizio per le considerazioni circa la effettiva sussistenza di tale aggravante, va osservato, ai fini della correlazione con l'accusa contestata, che per la contestazione di una circostanza aggravante non sono necessarie formule specifiche e la puntuale indicazione della di-

spesizione di legge che la prevede essendo sufficiente, per salvaguardare il diritto di difesa, che nella contestazione stessa, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli elementi di fatto costitutivi della circostanza propria con riferimento alla banda armata di cui si tratta risultava chiaro che il delitto veniva attribuito a più di cinque persone in concorso tra loro.

3) Da parte di quasi tutti i ricorrenti, alcuni per la verità, in forma assai generica e addirittura in contrasto con la più evidente realtà processuale ed altri in forma più specifica, muovendo aspre critiche alla generalizzazione operata dalla impugnata sentenza, si è denunciata la violazione dell'art. 306 C.P. in ordine alla attribuzione agli imputati di un ruolo primario di responsabilità nell'ambito della banda armata, esasperata al punto da escludere la stessa ipotesi prevista dall'art. 306, comma secondo, C.P.

Certamente in qualche parte della impugnata sentenza risulta affermato tale principio che, inaspettato sotto il profilo giuridico, non può essere assunto come parametro di valutazione del processo logico-giuridico seguito dai giudici di merito i quali, peraltro, nei confronti di alcuni imputati, hanno degravato il reato di quello di semplice partecipazione alla banda armata, ma va ricordato, nella globalità della motivazione, come la proposizione conclusiva di una analisi particolareggiata del complesso fenomeno terroristico realizzato dalle brigate rosse.

Queste, infatti, adeguandosi ai criteri della più sofisticata forma di moderna criminalità organizzata e grande, da questa il modello operativo, risulta-

no, secondo le norme statutarie valutate da giudici di merito, articolate in vari gruppi che, pur richiamandosi ai vertici dell'organizzazione - Direzione Strategica e Comitato Esecutivo - per la impostazione ideologica e per la formulazione di direttive concernenti l'attuazione del programma delittuoso, risultano dotati di autonomia sul piano operativo e autosufficienza su quello militare propriamente detto.

Mentre, cioè, la Direzione Strategica e il Comitato Esecutivo erano unici per tutto il territorio nazionale, l'azione tendente al perseguimento dei fini propri dell'organizzazione veniva realizzata attraverso le varie colonne costituite nelle zone territoriali di competenza (poli di intervento) affiancate dai "fronti" che rappresentavano i vettori della linea politica dell'organizzazione per la individuazione degli obiettivi. Le colonne, a loro volta, erano suddivise in "brigade", e cioè in organismi settoriali costituiti, per ovvie ragioni tattiche di mobilità, da più "cellule" formate da tre a cinque unità combattenti.

In questa particolare suddivisione e nella autonomia operativa di ciascun settore, ancorché coordinate dai vertici della organizzazione criminosa, deve essere valutata la posizione di ciascun imputato e del suo specifico inserimento nel gruppo costituente una banda armata.

Ed infatti, in contrasto con la generalizzazione operata dai ricorrenti, molto opportunamente la contestazione del reato in questione fa espresso riferimento alle condotte di aver "promosso, costituito, organizzato e sovvenzionato nel territorio dello Stato un'associazione sovversiva denominata brigate rosse

e le sue articolazioni costituenti bande armate.

Nei limiti della contestazione sopra evidenziata, la Corte di merito, consapevole del problema che la differenziazione tra i promotori, costituenti, organizzatori e capi da una parte e semplici dirigenti dall'altra, comporta sia sul piano della esatta configurazione giuridica del reato che su quello sanzionatorio, ha per ognuno degli imputati analizzati in condotta per classificare la natura del suo inserimento nella banda armata.

Infatti, contrariamente a quanto sembra volersi sostenere dai ricorrenti, l'ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 306 C.P. costituisce una figura autonoma di reato e non una circostanza attenuante rispetto a quello di banda armata poiché il legislatore più che al livello di partecipazione ha avuto riguardo alla natura di tale partecipazione in relazione agli elementi strutturali della banda armata, cioè di un organismo strutturato in modo da porre in pericolo il bene giuridico protetto.

Preseccindente, infatti, dalle figure dei promotori e dei costituenti, data la perfetta equiparazione ai fini sanzionatori con quella degli organizzatori e dirigenti, ha focalizzato la sua attenzione su queste ultime categorie anche alla luce della evoluzione storica del fenomeno, corroborata dalle risultanze processuali, secondo cui l'organizzazione e dirigenza di una banda armata non deve necessariamente incentrarsi in una sola persona.

Ed infatti, secondo la comune definizione, dirige chi regola in tutto o in parte l'attività collettiva con funzioni più o meno late di superiorità, per cui anche se il legislatore ha pensato alla banda

accata come ad un insieme di individui inquadrati in una rigida gerarchia di tipo militare, la realtà può presentare associazioni nelle quali la maggior parte dei componenti, e anche tutti, concorre alla formazione della volontà della banda e sono detti di uguale potere decisionale in relazione alla scelta del programma e degli strumenti necessari per realizzarlo.

E poiché, come si è visto, la vita di un'organizzazione illegale armata che ha profeso il fine di sovvertire violentemente l'ordinamento costituzionale dello Stato si esplica sia attraverso una serie di attività prettamente delinquenziali sia attraverso molteplici attività di studio per la conoscenza degli schemi teorici e pratici di esecuzione del programma, è chiaro che contribuiscono collegialmente alle finalità operative e che, se dal uno, necessariamente vi provvedono con competenza e di vincolanti per l'organizzazione, è a coloro che tali scelte attuative, deve essere riconosciuta una posizione di preminenza rivenducibile alla schema narrativa del capo-organizzatore, perché tutti tali compartimenti sono essenziali alla vita stessa della banda armata.

La scelta di un capo-organizzatore, prototipo di un capo di un'organizzazione, è una necessità di difendere la lotta armata in un numero sempre maggiore di persone, comperta di conseguenza un allungamento del lavoro di vedere che a livello operative raggiunge le cosiddette "iniziative strategiche", scegliendo gli obiettivi da colpire in concreto, individuando e scegliendo il cosiddetto "bersaglio politico", perseguendo gli obiettivi e altri strumenti di

minosa, procurano i locali da destinare a basi operative per custodire le armi e i documenti, curano l'amministrazione del danaro e del munizionamento, compilano i volantini rivendicativi con i quali propagandare la lotta armata inneggiando alla stessa, in una parola tutti coloro che svolgono una attività primaria ed essenziale che non può non considerarsi vitale per la banda armata.

Del resto, la ratio del diverso trattamento punitivo risiede nella volontà del Legislatore di colpire più severamente quelli tra i membri che con la loro condotta e hanno reso possibile il sorgere della banda armata nei suoi elementi costitutivi (promotori e costituenti) ovvero ne consentono la vita e la pratica attività e cioè i capi (o dirigenti) e i sovvenzionatori e gli organizzatori, trattandosi, specie per quest'ultima figura, di esplicare un'attività che non si esaurisce al momento della formazione della banda, ma si perpetua nella necessità così di adattare le scelte programmatiche alla specifica situazione politico-sociale, come di ristrutturare l'associazione per effetto dell'ingresso di nuovi adepti.

Il legislatore, quindi, ha inteso distinguere tutti coloro da quegli altri membri che si trovano in una posizione che è subordinata, non soltanto e non necessariamente in senso gerarchico, ma per la natura stessa del loro apporto di preta mansione operativa in quanto sottoposto all'altrui iniziativa e per la caratteristica della sua fungibilità tale da non divenire essenziale per la vita della banda armata. E' questa la figura del partecipe che si tratteggia in negativo rispetto a quella dell'organizzato-

re, come sopra delineata, potendosi definire tale chi è fuori della direzione della banda (o di una sua frazione), e non contribuisce, per la qualità dei suoi interventi, né alla formulazione del programma, né allo studio dell'azione concreta da attuare, né alla sua realizzazione.

Sulla premessa di tali principi giuridici la Corte di merito, con valutazioni che per la loro natura sfuggono al sindacato di legittimità, ha enucleato gli elementi probatori idonei a specificare per ognuno degli imputati - salvo quanto sarà detto in relazione alle singole posizioni - il livello partecipativo nell'ambito del sodalizio criminoso.

4) Da parte di molti ricorrenti è stata denunciata la violazione dell'art. 110 C.P. per la parte in cui la impugnata sentenza avrebbe affermato la responsabilità dei predetti, in ordine al concorso nei reati commessi dagli associati, con esclusivo riferimento alla loro qualità in seno alla banda armata senza dimostrare la convergenza di un apporto materiale e psicologico, causalmente efficiente, ad ogni singolo reato.

Si assume cioè dai ricorrenti che i giudici di merito, dilatando nella sua massima estensione il concetto di concorso morale, avrebbero desunto la responsabilità, a titolo di concorso, dalla semplice partecipazione alla banda armata, trattandosi di reati compresi nel programma delittuoso della associazione criminosa.

La censura, salvo qualche riferimento personale che sarà valutato nella parte relativa ai singoli ricorrenti, si traduce in una generalizzazione di principi che, seppure in parte condivisibili, non tengono

conto della concretezza della fattispecie sottoposta a profonda analisi da parte della impugnata sentenza che, contrariamente a quanto si assume, non ha fatto discendere la responsabilità a titolo di concorso dalla semplice partecipazione alla banda armata (tante è vero che proprio per la mancanza dei requisiti indispensabili per la configurazione della responsabilità concorsuale ha assestato vari imputati dai reati connessi) ma ha collegato la natura dell'inserimento nella banda armata con i reati programmati e portati a compimento, che è cosa assai diversa.

In definitiva i ricorrenti, mentre additano alla impugnata sentenza di avere dilatato i confini di applicazione della responsabilità concorsuale, incorrono nel vizio apposto di restringere tali confini alla mera partecipazione materiale ai fatti.

Ma anche sotto <sup>tale</sup> profilo appare evidente l'errore di impostazione del problema che tende a far rientrare nel concetto di concorso morale e psicologico quei comportamenti che, invece, caratterizzano la fattispecie tipica del concorso materiale che non consiste soltanto nella diretta partecipazione agli atti produttivi tipici dell'evento ma che si realizza con qualsiasi condotta finalizzata alla produzione di quelle stesse eventi.

Diversa, sul piano concettuale, è la compartecipazione di ordine psicologico alla consumazione del reato che si concretizza sotto forma della determinazione e del rafforzamento del proposito delittuoso altrui.

Come è noto, il codice vigente ha introdotto la regola della comune responsabilità per le persone che

abbiamo comunque preso parte al reato in perfetta armonia con il principio fissato dall'art.40 e 41 C.P. in tema di equivalenza delle cause produttive delle eventi. Conseguentemente, anche quando il fatto sia stato materialmente opera di una o più soggetti, esse resta a carico di quanti, con la propria attività, anche soltanto di ordine psichico, contribuiscono a determinarlo. Nella compartecipazione criminosa, infatti, le varie azioni non si pongono in modo autonomo, ma si combinano tra loro in un rapporto di convergenza verso una operazione unitaria, come unica e indivisibile resta il risultato che ne consegue: la realizzazione del fatto prevista dalla legge come reato.

Infatti, elemento caratteristico comune a tutte le ipotesi di concorso è il legame che avvince le varie attività nel quadro di un contributo alla realizzazione dell'impresa che può essere fornita anche mediante un apporto di natura psichica che valga a stimolare, incoraggiare e rafforzare la determinazione dell'autore materiale.

Unici elementi di coagulo, per affermare la responsabilità concorsuale ai sensi dell'art.110 C.P., sono, pertanto, sotto l'aspetto oggettivo, la connessione dei vari comportamenti in ordine al reato attribuita e, sotto il profilo soggettivo, la volontà libera e cosciente del collegamento di tali comportamenti con il reato attribuito senza che abbiano rilievo il momento temporale di attuazione di tali comportamenti ed il loro atteggiarsi rispetto agli elementi costitutivi del delitto commesso dall'esecutore materiale.

Si vuol dire, cioè, che ai fini della responsabilità concorsuale, mentre non ha rilevanza in quale fase - ideazione, organizzazione e esecuzione - della condotta criminosa tipica l'atto del singolo intervenga, come non ha rilievo la singola desistenza volontaria a discriminare l'autore che non abbia impedito il compimento dell'azione da parte degli altri compartecipi (Sez.1<sup>a</sup>-29,12,1978, Tanganelli, n.141552) e mentre non è richiesto che l'atto sia indispensabile ai fini della realizzazione dell'evento, è invece necessario che tra gli atti dei singoli sussista una connessione causale rispetto all'evento e che ciascuna sia consapevole del collegamento finalistico della propria condotta commissiva od omissiva alla realizzazione dello stesso evento.

Nel caso di specie, e ciò comporta un giudizio di merito insindacabile in questa sede, tali requisiti essenziali sono stati desunti, dal giudice di merito, sulla base di precisi riscontri obiettivi che hanno consentito di ricondurre ogni singola attività delittuosa ai vari gruppi armati che ne hanno operato la esecuzione, secondo il criterio temporale e territoriale di operatività della banda armata e, sulla base degli elementi strutturali e organizzativi della organizzazione criminosa, a quei soggetti che, programmando, deliberando e mettendo a disposizione gli strumenti necessari, hanno reso possibile, sotto il profilo della determinazione ed istigazione, la commissione di tanti efferati delitti.

Il rapporto differenziale che viene delineato tra il reato associativo e quelli a struttura tipica per affermare l'indiscutibile principio della



C. P. in materia di omicidio... E' evidente, infatti, che per quanto attiene alla responsabilità globale deve essere correlato al rapporto di causalità tra il delitto... non al delitto attribuito...

Tali principi in ordine alla responsabilità concernono per i delitti connessi alla banda armata - malgrado alcune erronee enunciazioni teoriche contenute nelle motivazioni delle sentenze... Certi di assise di prime e di seconde grado...

alla luce di quanto detto innanzi, non possono non essere considerati opera di induzione e rafforzamento della volontà degli altri partecipanti. Casi delimitati dalla applicabilità delle...

116 C.P. invece, sia pure alquanto genericamente, alla qualifica di autore... non si può prescindere dall'individuazione della causalità...

Parimenti infondata è la denuncia di violazione dell'art. 112 C.P. poiché, a parte l'inapplicabilità di tale attenuante concorrente con i reati contestati... una partecipazione minore - dato il principio di...

5) Ulteriore motivo di legittima, comunque non accolta, si incentra sulla motivazione della sentenza relativa al giudizio di responsabilità...

in ordine ai vari delitti contestati, esclusivamente sulle dichiarazioni rese da alcuni dissociati dalla lotta armata omettendo qualsiasi considerazione di ordine critico sulle motivazioni opportunistiche di tali comportamenti processuali tendenti a conseguire i cospicui benefici sanzionatori previsti dalla Legge 29 maggio 1982 n.304.

La censura, enunciata in forma alquanto generica, è totalmente avulsa dalla realtà processuale poiché il giudice di merito ha compiuto una attenta analisi di tutti gli elementi probatori acquisiti sulla base dei quali ha potuto ricostruire tutta la storia della organizzazione terroristica con particolare riguardo per l'attività svolta a Roma nel periodo di tempo prese in esame, le modalità di esecuzione delle varie imprese criminali e la conseguente attribuzione delle singole responsabilità.

Risulta chiaramente dalla impugnata sentenza, che se tale punto non può che integrarsi con quella di primo grado, che i giudici di merito hanno coordinato i numerosi elementi probatori quali testimonianze, documenti sequestrati, riconoscimenti personali e fotografiche, perizie medico-legali e balistiche sia per identificare la matrice delle varie imprese criminali che per ricostruire la struttura organizzativa ed operativa delle varie bande armate operanti nell'ambito della stessa organizzazione terroristica in modo tale da offrire un quadro valutativo completo dal quale, verosimilmente, manca la prova della partecipazione di alcuni gregari ma non certo quella dei principali responsabili dei fatti esaminati.

Che gli elementi di prova acquisiti siano stati suffragati o integrati dalle dichiarazioni rese da

imputati nello stesso procedimento quali Paci, Petricola, Gianfanelli, Savasta, Libera, Brogi o in procedimenti connessi quali Buonavita, Squadrani, Penzi, Barbone, Sandalo, Bonat Cattin nonché dalle parziali ammissioni di Cavani, Bella, Conisti, De Luca Alessandria, Giordano Antonio, Lama, Andriani, Maj e Spadaccini nulla toglie sul piano argomentativo della valutazione delle singole responsabilità.

Non v'è dubbio, infatti, che in tema di valutazione della prova l'aggravamento del giudice di merito è sottratto al sindacato di legittimità e trova unica limitazione nel dovere posto al predetto giudice di corredare il proprio giudizio da una motivazione corretta sotto il profilo logico e giuridico ed è solo nei confronti di tale motivazione che le censure possono essere ritenute ammissibili.

Senonché, con la doglianza in esame, i ricorrenti si limitano a denunciare la utilizzazione di alcuni strumenti probatori omettendo di indicare in quale parte il ragionamento argomentativo del giudice di merito sia affetto da illogicità o manchevolezza.

Si dimentica che nel nostro ordinamento processuale vige il principio del libero convincimento e che la stessa struttura del processo, disancorata dalla esigenza di una prova legale o dalla differenziazione qualitativa delle prove raccolte, tende unicamente a stabilire, con carattere di unitarietà delle molteplici risultanze processuali, se un dato evento lesivo di un interesse penalmente protetto sia ascrivibile a un determinato soggetto attraverso un processo logico cui il giudice perviene servendosi di ogni elemento che il processo gli offre e che sia stato ritualmente acquisito.

È evidente che tra tali elementi assumono una particolare rilevanza le dichiarazioni rese dagli stessi protagonisti e cioè dagli imputati.

Di tale importante fattore si è reso conto il legislatore che, con legge 8 agosto 1977 n. 534, al fine di contemperare la duplice esigenza di una più rapida soluzione dei procedimenti penali e di non pregiudicare gli effetti probatori della confessione, introducendo nell'ordinamento processuale gli art. 348 bis e 450 bis, ha consentito l'interrogatorio libero di imputati in procedimenti connessi nei confronti dei quali si procedeva separatamente. È fin troppo evidente, infatti, che in riferimento a reati cumulativamente attribuiti e commessi da aderenti ad associazioni criminali che fondano la loro maggior forza operativa nel vincolo di omertà e nella segretezza, assumono carattere di fonte rilevante di prova propria le dichiarazioni di quegli adepti che riscono a vincere tale vincolo omertoso.

Orbene, a prescindere dal valore probatorio delle dichiarazioni rese in genere dagli imputati, non v'è dubbio che le stesse costituiscono un importante indizio che, opportunamente coordinate con gli altri elementi processuali, può ben assurgere a fonte legittima di convincimento specialmente se rapportata al comportamento processuale del coimputato che, lungi dall'esercitare il loro incontestabile diritto di non rispondere alla contestazione degli addebiti, hanno contrapposte, con dichiarazioni esplicite e la stessa di proclami collettivi, la loro effettiva militanza nell'organizzazione terroristica e la rivendicazione, ancorché generalizzata, dei fatti criminali attribuiti.

Da quanto sopra dette consegue che le dichiarazioni rese dagli imputati di cui si tratta hanno il valore formale e sostanziale di una chiamata di correo, contenente la confessione del fatto proprio e l'attribuzione di responsabilità al coaccusato, e non si sottrae ai criteri di valutazione propria di tale fonte di prova e cioè sulla attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese e sulla comparazione di esse con elementi di riferimento.

Mentre il giudice di merito si è preoccupato di analizzare, con risultate positive, tali elementi per ritenere attendibili e credibili la chiamata di correo, i ricorrenti sembrano accentrare la loro critica solamente sul primo dei suddetti elementi evidenziate come il predetto giudice avesse ommesso di valutare le motivazioni psicologiche di tale comportamento processuale (in relazione ai benefici benefici, sul piano sanzionatorio, largiti dalla legge 29 maggio 1982 n. 304).

L'argomento è, però, destituito di fondamento in punto di fatto poiché molte delle dichiarazioni di cui si tratta vennero rese prima ed indipendentemente dalla legge di cui sopra ed alcune, addirittura, dopo la scadenza del termine di operatività della legge stessa, per cui, mentre nessun beneficio poteva essere invocato, rimane, in tutte le ipotesi esaminate, in data inconfutabile del loro riferimento alla confessione piena delle personali gravi responsabilità per i fatti contestati, sotto il profilo soggettivo, le chiamate di correo, nonchè le dichiarazioni di riferimento. Ma poiché la censura investe, sia pure indirettamente, i termini di applicazione degli effetti processuali della citata legge 29 maggio 1982 n. 304

si impone qualche considerazione anche per rispondere a quei ricercatori che, per converso, hanno lamentato una restrittiva applicazione dei principi fissati dalla legge stessa.

Senza negare le polemiche che hanno accompagnato l'iter legislativo della legge in questione e che critiche che da più parti sono state messe in merito all'applicazione della stessa ravvisando i primi un cedimento dello Stato al ricatto terroristiche ed una lesione del diritto penale e gli altri uno strumento sfruttabile da imputati senza scrupoli per ottenere, mediante comportamenti disinvolti di accusa, quegli benefici sul piano sanzionatorio e per rendere più incisive tali critiche si sono conati, in senso dispregiative, termini che nulla a pece hanno a spartire con la lettera e lo spirito della legge stessa.

Non sono stati conati, infatti, termini "pentiti" per individuare il soggetto che tiene uno dei comportamenti indicati dalla legge estendendo per tale concetto ad ogni imputato che nel corso di un procedimento penale confessi il proprio reato con contestuale chiamata di "carree" e "premi" i benefici che secondo la legge devono essere riconosciuti allorquando ricorrano determinate condizioni.

Orbene nessuna delle due espressioni si adatta al contenuto della legge che non si è affatto preoccupata delle condizioni interiori delle imputate e cioè di un atto di contrizione per i delitti commessi in quanto il rimorso, il dolore e il rammarico per tali delitti nulla toglie alla loro gravità mentre può produrre effetti giuridici che non necessitano della emanazione di una legge ad hoc trovando già

nell'ordinamento vigente l'opportuno rimedio sul piano sanzionatorio (art. 62 bis, 133, comma 2° n.3 C.P.) e su quelle della espiazione (art. 176 C.P.).

Non ha inteso la legge conferire premi e riconoscimenti particolarmente presupponendo la esistenza di un merito e tale non può certo essere ritenute il reato, cui le cause di non punibilità e di attenuazione della pena previste dalla legge stessa devono riferirsi.

La legge in questione, che già aveva avuto una timida anticipazione con il D.L. 15 dicembre 1979 n. 625 (convinco modificazioni nella L. 6.2.1980 n. 15) che pur conteneva norme di notevole aggravamento in ordine ai delitti commessi per finalità di eversione e di terrorismo, mutando e adeguando alla particolare contingenza istituti giuridici non estranei all'ordinamento positivo, ha fissato, con carattere eccezionale e temperato, alcune norme indelegabili per il riassorbimento, nella civile convivenza, di quei soggetti che, attratti dalla falsa teatralizzazione del terrorismo come strumento per modificare gli ordinamenti costituzionali dello Stato, si erano lasciati coinvolgere in una realtà negativamente irreversibile.

Non a caso la legge è appunto intestata "Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale" poiché queste è il bene primario che con la normativa in esame si intende tutelare.


Il Parlamento della Repubblica, interprete della volontà popolare, ha ritenuto, nell'esercizio della sua sovrana potestà, che la legge rappresentasse lo strumento utile per far conseguire al Paese quella pace sociale che la Costituzione repubblicana garan-

tisce e che la virulenza sempre più aggressiva del terrorismo metteva in serie pericolo e, con essa, lo stesso ordinamento costituzionale.

Se la legge ha e meno raggiunte i suoi obiettivi non spetta all'interprete valutarle, avendo quest'ultimo il solo compito di applicare la legge stessa nei suoi giusti termini, specialmente con riferimento al contenuto e alle motivazioni della condotta specificata nelle varie disposizioni normative e particolarmente della sua non equivoca e di attualità e completezza senza che vada trascurato il rimedio, fissate dalla stessa legge nell'art. 10, della revisione o la applicazione della stessa sia frutto di false e reticenti dichiarazioni.

Una considerazione tuttavia non va tralasciata e cioè che la legge in questione, pur nel suo temporalmente breve operare, ha prodotto sensibili effetti specialmente nei confronti di quei soggetti che già avevano assunto un atteggiamento di collaborazione sulla lotta armata agevolando il distacco e inducendoli ad una collaborazione che ha consentito, attraverso l'arresto di vari militanti, la scoperta di basi operative ed il sequestro di materiale ed armi, di assicurare un duro colpo a tali organizzazioni criminali e che, pertanto, qualche effetto positivo è stato senz'altro conseguito.

Passando ad esaminare, brevemente, i contenuti della legge nei limiti che interessano la trattazione del ricorso, va rilevato che con l'art. 1 è stata stabilita una causa di non punibilità per coloro che si sono resi colpevoli solo dei delitti associativi (art. 270-270 bis, 304, 305 e 306 C.P.) e dei reati commessi concernenti le armi, munizioni ed esplosivi,



fatta eccezione per le ipotesi di importazione, esportazione, rapina e furto, dei reati di falsità di cui ai capi II, III e IV del titolo VII del libro II del C.P. dei reati di cui agli art. 303 e 414 C.P. nonché dei reati di ricettazione di armi, munizioni, esplosivi ed ordigni ed infine dei reati di cui agli art. 307, 378 e 389 C.P. commessi nei confronti di persona imputata dei reati prima citati. Comunque non è stata dichiarata la causa di non punibilità, oltre alla non partecipazione alla commissione di alcuni reati connessi all'accordo, alla associazione e alla banda armata, ~~ma~~ le circostanze della banda e della associazione e il recesso accompagnato dall'essere di fornire tutte le informazioni sulla struttura e sull'organizzazione dell'associazione e della banda, comportanti tutti da tenere prima della sentenza definitiva di condanna e, comunque, entro il termine fissato dall'art. 12 della legge prelegata per effetto della legge 29/11/1982 n. 882.

Si tratta, in tutta evidenza, di una espressa rinuncia dello Stato a perseguire quei reati sopra enunciati, che nella loro specifica oggettività giuridica non offendono altri beni che non siano individuabili nella tutela della personalità dello Stato stesso e, comunque delitti ad essi connessi e strumentali. E non a caso, la norma riproduce nelle sue grandi linee la disposizione di cui all'art. 309 C.P. ponendovi la legge come atto di ingiunzione per lo scioglimento della banda armata e aggiungendovi, a compensazione dello spazio temporale accorciato, la ulteriore condizione di fornire informazioni sulla struttura e sulla organizzazione della



banda.

Per quante invece riguarda gli art.2 e 3 della legge, nei cui confronti maggiormente si incentrano le opposte valutazioni dei ricorrenti, va rilevato che tali norme contemplano delle speciali attenuanti nei confronti degli associati che abbiano commesso reati connessi a quelle di natura associativa e la ratio di tale trattamento va riguardata soprattutto con riferimento alla esigenza di contemperare interessi giuridici contrapposti: da un lato quella di conseguire lo scioglimento delle pericolose associazioni perseguite e dall'altre quelle di garantire la tutela penale ad interessi particolarmente protetti.

Il primo di detti articoli prevede una attenuazione della pena nei confronti di quegli imputati che, tenendo i comportamenti tipici previsti dall'art.1 (abbiano, cioè, discolpe e determinate lo scioglimento dell'associazione o della banda, oppure abbiano receduto dall'accordo o si siano ritirati dall'associazione etc. fornendo ogni utile informazione sulla struttura ed organizzazione della stessa) rendono, in qualsiasi fase e grado del giudizio (ma sempre entro i limiti temporali fissati dalla legge), piena confessione di tutti i reati commessi e si siano adoperati e si adoperino efficacemente durante il processo per elidere e attenuare le conseguenze dannose e pericolose del reato e per impedire la commissione di reati connessi a norma dell'art.2 dell'art. 61 C.P.

L'attenuante, riservata ai reati commessi per finalità di terrorismo e di eversione, in caso di disassociazione non è di facile applicazione nella ricor-

renza di reati che hanno predette nella sua interezza il danno e pericolo conseguente. Infatti per la applicazione di tale attenuante non soltanto l'imputato deve tenere i comportamenti di cui all'art. 1, e cioè manifestare in piena disassociazione fornendo anche tutte le informazioni sulla struttura e sull'organizzazione dell'associazione della banda, ma deve altresì accompagnare tale comportamento con la piena confessione di tutti i reati commessi ed una specie di ravvedimento operoso teso ad elidere ed attenuare efficacemente le conseguenze dannose e pericolose del reato. Tale ultima condizione porta ad un certo accostamento di tale attenuante con quella prevista dal n.6 dell'art.62 C.P. dalla quale, tuttavia, si ha differenza nettamente data la diversa struttura tipica delle due circostanze. Infatti, mentre per l'art.62 n.6 C.P. l'attenuarsi del colpevole deve essere spontaneo e manifestarsi prima del giudizio, quella prevista dall'art.2 della legge 304/1982, a parte la concomitanza con gli altri comportamenti richiesti, può verificarsi in qualsiasi fase e grado del processo, non deve necessariamente essere spontaneo e può tendere anche ad impedire la commissione di reati connessi a norma dell'art.61 n.2 C.P.

In entrambi le circostanze, però, è assai circoscritta l'ampiezza di operatività in quanto l'efficacia dell'opera del colpevole diretta ad elidere e attenuare le conseguenze dannose e pericolose del reato può essere svolta solo nei confronti di quelle lesioni giuridiche ancora produttive di effetti dannosi e pericolosi con eliminazione di quelle che trovano in altri istituti giuridici, quale

il risarcimento del danno, specifica provvisione.  
 Assai più precisa nella formulazione, anche se  
 di conseguenze molto consistenti ma comunque conse-  
 ne alla ratio legis, è la disposizione contenuta nel-  
 l'art. 3 che prevede una speciale attenuante per il  
 caso di collaborazione, ~~in caso di buona condotta~~  
 La concessione di tale attenuante, infatti, è su-  
 bordinata, oltre alle condizioni richieste dal prece-  
 dente art. 2, che definisce in modo chiaro i comporta-  
 menti di associazione, ad una fattiva opera di collabo-  
 razione nella lotta dello Stato contro l'attività  
 associativa terroristica e eversiva nel senso che  
 tale collaborazione non va circoscritta all'oggetto  
 processuale ma deve consentire l'acquisizione di con-  
 creti risultati inerenti all'acquisizione della pro-  
 va e all'arresto di altri imputati ancora ignoti  
 e per fatti estranei al processo. La dizione lettera-  
 le della norma in questione non lascia adito a dub-  
 bi in quanto stabilisce la speciale attenuante per  
 chi "aiuta l'autorità di polizia e l'autorità giu-  
 diziaria nella raccolta di prove decisive per la in-  
 dividuazione e la cattura di uno o più autori di  
 reati commessi per la medesima finalità ovvero for-  
 nisce comunque elementi di prova rilevanti per la  
 esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli  
 autori stessi" e, addirittura, concede una ulteriore  
 riduzione di pena quando i menzionati comportamenti  
 di collaborazione siano di eccezionale rilevanza.  
 Naturalmente tutte le situazioni giuridiche esa-  
 minate vanno valutate dal giudice di merito alla lu-  
 ce dei principi di non equivoco e di attualità  
 della condotta posta in essere dagli imputati e tale  
 valutazione, quando è sottratta da logica ed adeguata

motivazione, è sottratta al sindacato della Corte  
 di cassazione, anche perchè il giudice che si fer-  
 ma sul punto può formare oggetto di revisione allor-  
 chè risulti che i cospicui benefici conseguiti sia-  
 no stati frutto di dichiarazioni false o reticenti.  
 Essendo questa la natura e la funzione delle at-  
 tenuanti in questione, è evidente che il giudice di  
 merito ha correttamente riconosciute quella di cui  
 all'art. 3, 1° e 2° comma, della legge 304/1982 a que-  
 gli imputati che hanno concretamente collaborato  
 fornendo elementi di prova consistenti e rilevanti  
 accompagnati da una confessione piena per reati an-  
 che di estrema gravità, mentre ha negato l'attenuan-  
 te di cui all'art. 2 della stessa legge a quegli im-  
 putati che, manifestando reticenza nelle dichiarazio-  
 ni confessorie, non avevano realizzato il comporta-  
 mento primario richiesto dalla stessa legge.  
 6) Altra doglianza comune a numerosi ricorrenti  
 riguarda la motivazione della sentenza in ordine  
 al diniego delle circostanze attenuanti generiche  
 e ai criteri di determinazione della pena.  
 Da parte di tali ricorrenti si assume, in sostan-  
 za, che il giudice di merito avrebbe omesso di pre-  
 cedere ad una valutazione complessiva della perso-  
 nalità degli imputati e alle motivazioni ideologi-  
 che che avevano indotte gli stessi alla commissione  
 dei gravissimi delitti loro ascritti.  
 Le censure, come sopra formulate, sono infondate  
 e, comunque, sfuggono al sindacato di legittimità di  
 questa Corte Suprema perchè la concessione delle  
 attenuanti generiche e la determinazione della pe-  
 na entro i limiti stabiliti dalla legge, sono affi-  
 date al prudente criterio del giudice di merito, al

quale la legge indica, come guida, le circostanze richiamate dall'art. 133 c.p. autorizzandole, altresì, a tener conto, per la concessione delle attenuanti generiche, di altre circostanze diverse da quelle previste dall'art. 62 dello stesso codice che, a sua avviso, giustificano una maggiore diminuzione della pena. Nel caso di specie i giudici di merito, analizzando la posizione di ogni singolo imputato, hanno escluso, nei confronti della maggior parte, la concorrenza di motivi validi a giustificare, sia pure attraverso la concessione delle attenuanti generiche, un contenimento delle pene irrogate, non mancando anzi di valutare negativamente alcune delle indicazioni prospettate con i motivi di appello, facendo espresso riferimento alla gravità e pluralità dei fatti addebitati contrapposti alla coscienza morale comune ed ai valori etici, giuridici e sociali minimi nonché alla personalità di ogni singolo imputato ed al suo comportamento processuale di contrapposizione e contestazione della giustizia, in alcuni casi, di rifiuto del processo.

In tal modo si è adempiuto, ancorché in forma concisa, all'obbligo della motivazione che, nella materia, risulta soddisfatto con la indicazione delle ragioni ostative desunte dal preponderante rilievo di alcuni elementi di valore negativo in rapporto alla concreta situazione di fatto.

C) Passando all'esame delle singole posizioni processuali dei ricorrenti, deve subito affermarsi che l'esame di questa Corte Suprema non può travalicare i limiti della propria funzione di legittimità che è quella di verificare se i giudici di merito, facendo corretta applicazione dei principi giuridici, secondo quanto detti nel caso precedente, hanno fornito una motivazione immune da quei vizi, che sono suscettibili di determinare l'annullamento della sentenza, sia in ordine alla esatta configurazione giuridica dei fatti attribuiti che alla individuazione delle singole responsabilità.

1) Sotto tale profilo va subito detto che i ricorsi proposti da Arreni Renato, Azzeolini Laure, Balzani Barbara, Bonisoli Franca, Braghetti Anna Laura, Brioschi Maria Carla, Fiore Raffaele, Gallinari Prospero, Guagliardo Vincenzo, Iannelli Maurizio, Ligas Natalia, Lelicono Alvare, Micalette Rocce, Moretti Marie, Nicoletti Luca, Novelli Luigi, Padula Alessandro, Pancelli Remo, Petrella Marina, Petrella Stefano, Piccone Cristoforo, Piccioni Francesco, Penti Nadia, Ricciardi Salvatore, Seghetti Bruno, Vanzì Pietro, ai quali si riferiscono i motivi presentati in forma cumulativa dai colleghi di difensori e che investono nella sostanza i problemi già affrontati e risolti nel precedente caso B), devono essere rigettati.

Invero la sentenza impugnata, che va opportunamente integrata con quella di primo grado per le parti che ne costituiscono statuizione di conferma, nei casi in esame - come del resto in quelli che saranno ulteriormente considerati - facendo corretta applicazione dei principi in materia di prova

e di compartecipazione criminosa, pur dovendo affrontare notevoli difficoltà di ordine processuale per la complessità e la delicatezza dei vari problemi prospettati, non ha mancato al dovere di valutare ogni singola posizione processuale intervenendo ad un giudizio così ponderato e completo da lasciar poco margine alla critica sotto il profilo della mancanza o contraddittorietà della motivazione.

I tristi, duri, deplorevoli eventi verificatisi in Roma nell'arco di tempo dal 7 dicembre 1976 al 17 maggio 1980, ad opera delle brigate rosse e costituenti la materia del presente procedimento penale, sono stati passati in rassegna in modo analitico e intimamente esplorati mettendo in risalto, attraverso la comparazione delle modalità esecutive, delle rivendicazioni, del materiale acquisito nelle varie basi operative e, soprattutto, delle armi utilizzate, come le stesse azioni criminose fossero espressione di una identica matrice terroristica che aveva ingaggiato una asprissima lotta diretta a destabilizzare gli ordinamenti costituzionali dello Stato. E, in tale contesto, i giudici hanno valutato le prove concernenti la identificazione dei singoli soggetti impegnati in tale lotta accertando, per ognuno, la portata della singola partecipazione sia sul piano della esecuzione dei singoli reati che su quello della direzione ed organizzazione dei reati stessi.

Sulla base di tale analitica valutazione è stata ritenuta la responsabilità degli imputati con specifiche riferimenti alla materiale partecipazione ai fatti stessi e all'inserimento di ognuno in quegli organi che, secondo la struttura delle brigate rosse, avevano il potere di deliberare, decidere, approvare e gesti-

to le varie imprese criminose con specifiche riferimenti ai vari momenti di inserimento in tali strutture decisionali.

E, in tale contesto valutativo è stata ritenuta dai giudici di merito che:

-Arresi Renato, chiamato a rispondere dei fatti posteriori al marzo 1979, ancorché il suo inserimento nelle brigate rosse risalisse alla fine del 1976 e all'inizio del 1977, oltre a partecipare materialmente a gravi episodi criminali come l'attentato alla sede della democrazia cristiana di Piazza Nicotri, la rapina in danno di Gaetano Pecora, l'omicidio del maresciallo di P.S. Mariano Romiti, la rapina in danno della Banca Nazionale delle Comunicazioni e il tentato omicidio di Domenico Gallucci, era stato, fin dal maggio 1979, chiamato nella direzione della colonna romana partecipando, in tale veste, anche alle riunioni della Direzione Strategica e, cioè, inserita in organismi decisionali in relazione alle azioni compiute nel periodo di riferimento in ordine alle quali gestiva una importante base, sul piano organizzativo, nella quale, tra l'altro, vennero rinvenute le armi utilizzate per gli omicidi di Romiti e Domenico Taverna;

-Azzolini Laura, chiamata a rispondere della attività della brigata rosse dal 14 febbraio 1978 al 9 maggio 1979, è stata riconosciuta quale membro autorevole dei vari organismi (Fronte logistico, Comitato Esecutivo e Direzione Strategica) che decisero, in maniera dettagliata le azioni della cosiddetta campagna di primavera e parteciparono alla gestione di tutta la operazione che aveva come punti salienti il sequestro e l'uccisione di Moro ai quali,

secondo alcuni dissociati, avrebbe anche partecipato materialmente;

-Balzerani Barbara, moglie separata di Marini Antonio e collega di ufficio di Mariani Gabriella, si era immediatamente inserita nelle strutture organizzative della "colonna romana", costituita dal Moretti col quale aveva anche convissuto in via Gradeli, partecipando materialmente ~~ad alcune~~ ad alcune azioni criminali, quali i ferimenti di Remo Cacciavesta e ~~Bubbico Fiaschi~~ e della strage di via Fani, acquisendo il titolo per essere cooptata nei massimi organi decisionali quali il Fronte di Massa e la Direzione strategica;

-Bonisoli Franco, chiamato a rispondere delle attività delle brigate rosse dal 14.2.1978 al 9 maggio 1978, oltre che costituire con Moretti e Brioschi Maria Carla della colonna romana delle brigate rosse, è stato ritenuto membro del Comitato Esecutivo che deliberò e gestì la campagna di primavera tra cui la strage di via Fani alla quale materialmente aveva partecipato;

-Braghetti Anna Laura, oltre alla partecipazione materiale ad alcune imprese delittuose quali l'attentato alla sede della democrazia cristiana di Piazza Nicola ~~di~~ <sup>Bacchi</sup> ~~di~~ Domenico Taverna e di Vittorio ~~di~~ <sup>Bacchi</sup> ~~di~~ è stata riconosciuta come un elemento di primo piano della direzione ed organizzazione della banda armata specialmente per il reperimento e l'acquisto di importanti basi operative in una delle quali, ubicata in via Montalcino 8 e acquistata per il prezzo di L.45.000.000,=, aveva convissuto con Prospero Galinari all'epoca del sequestro ed uccisione dell'on. Moro;

-Brioschi Maria Carla, che con Meratti e Bonisoli aveva collaborato alla costituzione della colonna romana, è stata riconosciuta colpevole dell'attività delittuosa svolta dal 7 dicembre 1976 al 2 novembre 1977, epoca del suo rientro nella sede milanese di origine, anche con riguardo alle azioni criminali cui aveva materialmente partecipato e cioè ai ferimenti di Traversa ~~Cacciavesta~~ e Pieri nonché dei reati concernenti l'attentato alla scorta dell'on. Le Galieni, essendo all'epoca inserita nel Comitato Esecutivo, in conseguenza dell'arresto di Azzolini e Bonisoli, che quell'azione aveva deliberato;

La valutazione operata dai giudici di merito, che hanno assolto la Brioschi, con varie formule, dagli altri reati a lei attribuiti, teglia ulteriore spazio alla discussione circa la ~~concreta~~ applicazioe delle regole sulla compartecipazione criminosa, essendo evidente che tale titolo di responsabilità è stato affermato solo ed essenzialmente nelle ipotesi in cui l'evento poteva essere ricorrendo, con rapporto di causalità, alla condotta posta in essere dagli imputati;

-Fiore Raffaele, capo indiscusso della colonna terroristica delle brigate rosse (tanto che alle stesse non è stata contestata il delitto di ~~via Fani~~ <sup>via Fani</sup> armata) con riferimento alla colonna romana, era stato cooptato nel comando che portò a compimento la campagna di primavera e, in particolare, la strage di via Fani, con il sequestro e l'uccisione dell'on. Le Moro, alla quale partecipò materialmente e ciò a conferma delle strette collegamenti delle varie articolazioni della brigate rosse e della riconducibilità delle imprese criminali ad una matrice direttiva ed orga-

nizzativa unica. Per quanto, invece, si riferisce agli episodi successivi - omicidio Tartaglione e attentato alla scorta dell'on.le Galloni - si è considerato l'inserimento del Fiore, dopo l'arresto di Azzolini e Benisoli, nel comitato esecutivo delle brigate rosse che quelle azioni aveva deliberate;

- Gallinari Prospero, oltre alla qualifica di capo della colonna romana aveva materialmente partecipato alle più cruenti azioni delittuose quali il ferimento di Publio Fiori, l'omicidio di Riccardo Palma, la strage di via Fani, l'attentato alla scorta dell'on.le Galloni, l'attentato alla sede della democrazia cristiana di Piazza Nicosia e al plurimo tentativo omicidio conseguente al conflitto a fuoco con gli agenti di polizia all'atto del suo arresto in data 24.9.1979;

- Guagliardo Vincenzo, chiamato a rispondere dei fatti successivi all'ottobre 1978, epoca del suo inserimento nel fronte di massa e della controrivoluzione, è stato ritenuto responsabile di tutti quei fatti attinenti il predetto settore che preventivamente approvava secondo la struttura organizzativa della banda armata;

- Iannelli Maurizio, chiamato a rispondere dei fatti successivi al 3 maggio 1979 e a quelli connessi al suo arresto del 23.11.1980 nel corso del quale ingaggiò un conflitto a fuoco con le forze di polizia, oltre alla partecipazione materiale ad alcuni specifici episodi criminosi quali la rapina indenne di Pecora (peraltro non contestata), l'omicidio Taverna, l'omicidio Romita, il sequestro di persona di Digiacomantonio e il tentato omicidio Pirri è

stato ritenuto dirigente della colonna romana e membro della Direzione strategica, cioè di organismi cui era riservato il potere decisionale delle varie azioni da compiere nell'ambito delle quali aveva svolto una incisiva attività organizzativa provvedendo al reperimento di varie basi operative per le riunioni e il rifugio degli aderenti alla colonna;

- Ligas Natalia, aveva svolto, con specifico riferimento ai reati contestati, una intensa attività di organizzazione in stretta collaborazione con i dirigenti della colonna romana quali Ricciardi e Arreni, provvedendo alla gestione della base di via Pesci, in cui venivano rinvenuti armi, documenti di rivendicazione e varie materiale, al trasporto di armi che dovevano essere distribuite ai gregari e per essersi, addirittura, recata in Sardegna con Savata per costituire ivi una specifica colonna destinata ad operare nell'isola;

- Leiccone Alvare, chiamato a rispondere, riduttivamente, dei fatti successivi all'ottobre 1978, oltre alla partecipazione materiale all'omicidio Tartaglione e all'attentato alla scorta dell'on.le Galloni, è stato riconosciuto colpevole anche degli altri reati sul rilievo inconfutabile che si trattava di azioni criminosi realizzate nell'ambito della struttura organizzativa di cui l'imputato era inserito con funzioni di rilievo;

- Micaletto Marco, che ha svolto attività terroristica in varie parti d'Italia, oltre che esponente di primo piano del Fronte di Massa (e controrivoluzionario) e come tale membro di diritto della Dire-

zione strategica, fin dal 1977, risulta <sup>in</sup> inserito nel Comitato Esecutivo e cioè nell'organo che, secondo la struttura delle brigate rosse, deliberava la esecuzione delle varie imprese criminose delibandone la efficacia rispetto ai fini perseguiti dalla banda armata;

-Moretti Mario, capo storico delle brigate rosse e fondatore della colonna romana, era stato il grande stratega della campagna di primavera partecipando materialmente all'operazione di sequestro di Moro e alla gestione dello stesso ed inoltre, quale membro del Comitato esecutivo, aveva deliberato tutte le azioni criminose riconducibili in quel piano eversivo diretto alla insurrezione armata ed a provocare la guerra civile come atto di totale destabilizzazione del Paese;

-Nicolotti Luca, elemento di primo piano nel Fronte di Massa, cui andavano ricollegate le varie imprese criminose, dal 1977 al 19 maggio 1980, allorchè veniva tratto in arresto insieme a Seghetti dopo l'omicidio del consigliere democristiano di Napoli, Pino Amato, aveva, quanto meno sul piano decisionale, messo a punto l'operazione concernente il sequestro dell'on.le More;

- Novelli Luigi, Petrella Maria e Petrella Stefano, sulla base della contestazione, dovevano rispondere solo del delitto di banda armata a livello di semplice partecipazione, e i primi due anche di un autonomo delitto di detenzione illegale di parte di un'arma da guerra rinvenuta nella loro abitazione;

-Padula Alessandro, nei limiti di una contestazione riduttiva non avendo tenuto conto della data

di inserimento nella colonna romana (1977) e della attività preparatoria per l'omicidio Schettini, aveva partecipato materialmente all'omicidio del Dr. Minervini e al tentato omicidio di Pericle Pirri e che, come membro della direzione della colonna, aveva preso parte alla fase deliberativa ed organizzativa degli altri episodi contestatigli;

-Pancelli Remo, aderente alle brigate rosse fin dal 1977, nell'ambito di una contestazione riduttiva, aveva partecipato materialmente all'attentato alla sede della democrazia cristiana di Piazza Nicosia e alla rapina alla Banca Nazionale delle Comunicazioni mentre, nell'ambito della colonna romana, versava nella stessa posizione rilevato, per il Padula;

-Piancone Cristofaro aveva fatto parte con Micaleto, Bonisoli e Gallinari del Fronte della Contro che, con il Comitato Esecutivo, aveva deciso la operazione relativa al sequestro e all'uccisione di Moro;

-Piccioni Francesco, aveva partecipato materialmente a numerosi episodi criminali tra cui l'attentato alla Volante IV, la rapina nel garage di via Salaria, l'attentato alla sede della democrazia cristiana di Piazza Nicosia, l'omicidio Varisco, la rapina nel garage di via Chisame, la rapina alla Banca Nazionale delle Comunicazioni, l'omicidio Minervini. Dal settembre 1978 aveva fatto parte della direzione di colonna, cui tutte le azioni criminali andavano ricondotte, ed inoltre dal 1979 era entrato a far parte del Fronte logistico nazionale e della direzione strategica con le responsabilità conseguenti a tale inserimento; veniva, altresì posto in rilievo, sul piano organizzativo, l'apprestamento di numerose basi della banda armata fra cui quella rilevante di

via Silvani, gestita unitamente al Bella Enzo, nella quale venivano custoditi armi, documenti e materiale varie che collegavano la stessa e l'imputate alle varie azioni criminose attribuite;

Ponti Nadia, proveniente dal polo torinese per cui non le veniva attribuite in queste procedesse il delitto di banda armata, aveva, quale membro degli organismi direzionali competenti (Fronti della Contro e Logistica), secondo l'organigramma delle brigate rosse, concorso a deliberare le varie azioni criminose disposte per il perseguimento dei fini eversivi propri dell'organizzazione. E' stato altresì messo in rilievo che in alcune azioni cui l'imputata avrebbe partecipato materialmente nella zona territoriale in cui operava veniva utilizzate le stesse fucile a pompa che era stata l'arma usata contro gli agenti della Volante IV e per l'omicidio Varisco, a conferma degli stretti legami che correvano tra le varie colonne, tutte coordinate dagli organismi centrali dell'organizzazione;

Ricciardi Salvatore, sia pure nei limiti di una contestazione, riduttiva essendo emersa la sua partecipazione materiale ad alcuni episodi non contestati, aveva partecipato materialmente all'omicidio Granato e, quale ex dipendente del Ministero dei Trasporti, aveva progettato la rapina alla Banca Nazionale delle Comunicazioni ubicata all'interno di tale distretto; inoltre aveva ricoperto la qualifica di dirigente della colonna romana attivandosi particolarmente nell'opera di proselitismo tenendo costanti contatti con il gruppo denominato M.P.R.O.;

Sgambetti Bruno, presente nella colonna romana fin dal suo esordio aveva partecipato materialmente a

numerose imprese criminose tra cui la strage di via Pani e a tutta l'attività susseguente di sequestro Mere, il ferimento Fiori, la rapina Ferretti, l'omicidio Schettini, l'attentato alla sede della democrazia cristiana di Piazza Nicesia, le rapine delle auto dal garage di via Chisimale, l'omicidio Bachelet, la rapina presso la Banca Nazionale delle Comunicazioni, che giustificano ampiamente il suo ruolo nella direzione della colonna (Napoli) solidaria con la Balserani e con la sua convivente Braghetti. Inoltre era emersa la notevole attività organizzativa svolta specialmente per il reclutamento di altri soggetti e per i contatti mantenuti con il gruppo M.P.R.O.;

Vanzi Pietro aveva partecipato materialmente ad alcuni gravi episodi delittuosi quali l'attentato alla sede della democrazia cristiana di Piazza Nicesia, la rapina delle auto dal garage di via Chisimale, la rapina alla Banca Nazionale delle Comunicazioni, il tentato omicidio di Pericle Firri mentre per gli altri episodi aveva svolto una concreta attività di organizzatore nell'ambito di strutture ben determinate come le "brigate Terre Spaccata & ferroviari". La pericolosità dell'imputato doveva altresì desumersi dalle circostanze concernenti l'arresto di Iannelli Maurizio allorchè il Vanzi, che lo accompagnava dopo un conflitto a fuoco con la polizia riusciva a dileguarsi facendo perdere le sue tracce.

2) Anziani Norma

Con il primo motivo di ricorso viene adotta la nullità della sentenza ex art. 524 n.1 e 475 n.3 C. P.P., in relazione agli art. 110, 42, 43, 56, 117, 306 C.

P. per erronea applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta responsabilità, a titolo di concorso, nei reati connessi alla banda armata nonché difetta e contraddittoria della motivazione, anche per travisamento di fatto, sul punto in discussione, estendendosi, con il secondo motivo, tale censura anche alla formula dubitativa adottata per la associazione dai fatti concernenti l'omicidio di Girolamo Tartagliano.

Su tale ultimo punto insorge, con specifico motivo di ricorso, anche il Procuratore Generale per rilevare che, sulla base di una erronea valutazione della prova, la Corte di merito aveva posticipato lo ingresso dell'imputata, di cui aveva confermato la qualifica di organizzatrice, nelle brigate rosse per giustificare il dubbio in ordine al concorso nei delitti la cui ideazione e preparazione sarebbero già state in atto prima del suo ingresso nella organizzazione criminosa.

Deve premettersi che le sentenze di merito, in punto di fatto, hanno riconosciuto che l'imputata, inserita da tempo in organizzazioni dell'estremismo extraparlamentare, dopo l'omicidio dell'ex.le Mere, e precisamente nella seconda metà dell'anno 1978, entrò nelle file delle brigate rosse venendo assegnata dapprima alla brigata "tiburtina", che aveva il compito di occuparsi della realtà del quartiere, con particolare riferimento alla democrazia cristiana, e, quindi, ad un settore della "centro", la Triplice, centro ideata da Prospero Gallinari che le affidò l'incarico di "studiare a Roma l'Arma dei Carabinieri". Nel dicembre 1978, a causa di contrasti interni e riflettenti da un lato il consortamento dell'imputata e dall'

l'altro il sistema di gestione della banda armata, venne allentata e "congelata" fino al suo definitivo distacco dalle brigate rosse.

In piena sintonia temporale con il suo inserimento nelle Brigate rosse sono stati contestati all'imputata, a titolo di concorso, oltre il delitto di banda armata "tutti i fatti attribuiti in quel periodo alle brigate rosse e precisamente: l'omicidio di Girolamo Tartagliano (casi 16 e 17 del R.G. 5/82), l'incendio dell'auto S&S di Striscioli (casi 18 e 19 R.G. 5/82), l'attentato alla volante IV (casi 20-21-22 R.G. 5/82), la rapina in danno di Ferrretti (casi 20, 21, 22 R.G. 5/82), l'attentato alla scorta dell'on.le Galloni (casi 25, 26, 27 e 28 R.G. 5/82).

La Corte di merito, pur escludendo la partecipazione materiale dell'imputata ai fatti criminali addebitati, ne ha riconosciuta la responsabilità, a titolo di concorso, in base alla considerazione che al momento degli accadimenti la stessa era inserita nella struttura della banda armata con funzioni organizzative ed anzi, proprio in relazione alla incertezza sulla data di tale inserimento, ha posto in dubbio la sua responsabilità in ordine all'omicidio Tartagliano che, secondo la stessa Corte, sarebbe stata già ideata e preparata prima ancora di tale inserimento.

La motivazione della sentenza, sul punto, non può essere condivisa in quanto, come denunciato, si palesa contraddittoria e manchevole in ordine alla ritenuta partecipazione criminosa nei reati connessi alla banda armata.



to l'imputata dalla imputazione di concorso nelle  
omicidio Tartagliene che risulta realizzate, secondo  
la impugnata sentenza, nell'arco temporale di inseri-  
mento dell'imputata nelle strutture organizzative  
della banda, senza valutarne in concreto la condotta.

Ne consegue che, sul punto, deve accogliersi anche  
il ricorso del Procuratore generale in modo da con-  
sentire al giudice di merito, cui va rinviata a segui-  
te al annullamento tale posizione processuale, la pie-  
na cognizione di tutta la condotta posta in essere  
dall'Andriani.

Anche il terzo motivo di ricorso proposto dalla  
imputata - ancorchè di natura subordinata rispetto  
a quelli già esaminati e che coinvolgono la intera  
valutazione della responsabilità in tutte le sue com-  
ponenti e gradazioni - merita accoglimento sia pure  
per ragioni in parte diverse da quelle prospettate.

Con tali censure, infatti, si denuncia la violazio-  
ne dell'art. 2 della legge 29 maggio 1982 n. 304 (di  
cui si è già ampiamente trattato nella parte concer-  
nente le questioni di ordine generale - capo B-5)  
per avere i giudici di merito rifiutato il riconosci-  
mento della suddetta attenuante speciale sul rilie-  
vo che l'imputata non avrebbe fornito informazioni  
sulla struttura ed organizzazione della banda arma-  
ta e non si sarebbe adoperata efficacemente per eli-  
dere o attenuare le conseguenze dannose e pericole-  
se dei reati.

Come si è già dette esaminando la natura di tale  
attenuante, essa, a differenza di quante richiede lo  
art. 3 della stessa legge 304 del 1982, non prevede  
da parte del dissociato alcuna altra forma di col-  
laborazione che non sia quella connessa alla confes-

sione per tutti i reati connessi e alle informazio-  
ni circa la struttura ed organizzazione della banda.  
Fin qui i requisiti per la concessione della atte-  
nuante in questione non sono dissimili da quelli ri-  
chiesti per l'applicazione della norma di non puni-  
bilità prevista dall'art. 1 ove non risulti la parte-  
cipazione a reati connessi diversi da quelli speci-  
ficati nel comma terzo dell'anzidetta disposizione.  
Unico elemento di verifica riguarda l'accertamento  
della non equivocità della condotta e della sua at-  
tualità al momento della decisione.

Tuttavia l'attenuante richiede un ulteriore ele-  
mento - che, come si è detto, ne rende problematica  
l'applicazione - e cioè che il dissociato si sia a-  
doperato o si adoperi efficacemente, durante il pro-  
cesso, per elidere o attenuare le conseguenze danno-  
se o pericolose del reato e per impedire la commis-  
sione dei reati connessi a norma dell'art. 61 n. 2 C.  
P. L'alternatività di tali condotte implica che, ai  
fini dell'attenuante, è sufficiente il realizzarsi  
di una sola di esse.

Dalla impugnata sentenza si ricava che l'Andria-  
ni si è staccata dalle brigate rosse ancor prima  
della emanazione della legge n. 304 del 1982 e che  
al dibattimento ha ammesso le proprie responsabilità  
sia pure, come sottolineano le stesse sentenze di  
merito, minimizzando il suo ruolo e, comunque, non of-  
frendo informazioni sulla struttura e sulla organiz-  
zazione della banda, nonchè per non essersi adoperata  
efficacemente per elidere o attenuare le conse-  
guenze dannose o pericolose dei reati.

Tale restrittiva valutazione circa l'ambito di  
applicazione della norma in esame non può essere

condivisa in quanto essa viene chiaramente a vulnerare lo stesso spirito della legge che è quello di provocare il reinserimento nell'ordinamento costituzionale dello Stato di tanti giovani che, forse troppo tardi, hanno compreso gli errori di una scelta di campo perversa e violenta.

È evidente, infatti, che tanto la confessione quanto le informazioni sulla struttura della banda armata debbono essere valutate alla stregua di una realtà processuale che risulti chiaramente acquisita per cui, mentre non si può pretendere la confessione di reati non commessi, il livello delle informazioni fornite non può prescindere dal grado di consapevolezza correlato, alla posizione assunta nell'ambito dell'associazione o della banda. Non a caso il legislatore ha previsto una speciale forma di revisione in malam partem ove i benefici della legge siano frutto di false o reticenti dichiarazioni.

L'elemento importante di valutazione, che il giudice di merito ha completamente trascurato, va piuttosto ricercato nella non equivocità ed attualità dei comportamenti richiesti ad evitare che gli stessi siano psicologicamente dettati dall'egoistico interesse a fruire dei benefici.

Elemento più difficile di valutazione, di fini della concessione dell'attenuante, è quello relativo alla elisione delle conseguenze dannose o pericolose del reato in ordine al quale, tuttavia, la sentenza impugnata, pur dando atto del recesso della imputata dalle brigate rosse in epoca anteriore al suo arresto, ne ha escluse la ricorrenza propria con riferimento al delitto di banda armata in ordine al quale il recesso non può non considerarsi come causa

di attenuazione delle conseguenze del reato, quanto meno sotto il profilo della diminuita capacità offensiva della banda armata stessa.

3) Bella Enzo:

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell'art. 110 C.P. nonché il vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità per tutti i reati a lui ascritti nonché per non essere stato preso in considerazione, ai fini della eventuale applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 C.P. il minimo apporto dato dalla stesso nella preparazione ed esecuzione dei reati addebitati.

La censura è priva di fondamento.

Richiamando quanto già detto nella parte generale (capo B-4) in ordine al giudizio di responsabilità a titolo di concorso, qui vale solo richiamare la puntuale ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito per dedurne l'adesione cosciente e volontaria dell'imputato ai reati attribuitigli e il concreto aiuto prestato ai soggetti, cui era saldamente legato, per realizzarli.

Com'è noto, a seguito della emanazione del D.L. 21 marzo 1978 n. 59 (convertito con modificazioni nella L. 18.5.1978 n. 191) che all'art. 12 imponeva drastici controlli al libero mercato degli immobili, gli aderenti alle brigate rosse, che vivevano in clandestinità, e la stessa banda armata, si trovarono in grosse difficoltà nel reperimento di immobili da destinare sia a basi operative dell'organizzazione criminosa per la custodia delle armi, materiale ed altro, sia per preparare le imprese criminose, sia per offrire un sicuro rifugio agli esecutori

165

materiali dei vari reati.

A tale difficoltà soggerirone i cosiddetti "irregolari" cioè quei soggetti che, pur aderendo a pieno titolo alla banda armata, svolgevano una normale attività civile e quindi erano in condizioni di offrire una idonea copertura a quei membri della banda che si trovavano maggiormente esposti o che già erano coinvolti in indagini giudiziarie.

E' evidente che una tale attività assistenziale o di favoreggiamento svolta nell'interesse della banda armata costituisce una chiara forma di adesione al sodalizio criminoso, sia pure sotto il profilo della semplice partecipazione trattandosi di attività chiaramente fungibile, e differenziandosi da quella svolta nell'interesse esclusivo di un singolo appartenente alla banda armata il cui riscontro normativo va individuato nell'art. 307 C.P. che prevede appunto l'attività di colui che dà rifugio a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda.

Ben diversa è la posizione assunta dal Bella che, secondo i giudici di merito, non ha limitato i suoi compiti a fungere esclusivamente da prestanome di altri ma ha concretamente gestito quella base operativa di via Silvani n.4 nella quale venivano rinvenuti, oltre ad un vero e proprio arsenale di armi ed esplosivi utilizzati per la commissione di vari reati, una cospicua documentazione, materiale vario per la falsificazione di documenti e delle targhe automobilistiche utilizzate per la esecuzione di alcune imprese criminali, parte del provento della rapina alla Banca Nazionale delle Comunicazioni nonché quella macchina da scrivere IBM, con testina rotante, utilizzata per stilare i volantini di rivendicazio-

*[Handwritten signature]*

166

ne dei più eclatanti episodi criminosi compiuti nell'area di operatività della colonna romana delle brigate rosse.

Orbene, pur prescindendo dalla considerazione di ordine generale che l'imputato aderì alle brigate rosse ben conoscendo le finalità perseguite dalla banda armata <sup>ed aveva piena consapevolezza</sup> ed dei delitti commessi proprie con la utilizzazione di quella base di cui lo stesso aveva la diretta gestione e in cui trovavano rifugio gli elementi che avevano materialmente partecipato ai delitti, tra cui il Piccioni Francesco ed altri clandestini, con i quali era frequentemente in contatto, non par dubbio che l'attività spiegata dal ricorrente rientra a pieno titolo nella previsione dell'art. 110 C.P.

Infatti nella concezione unitaria del reato le varie sottoposte poste in essere devono valutarsi sul piano di eguaglianza in quanto tutte concorrenti alla produzione del medesimo reato.

Stante la essenzialità della cosiddetta "base" per il perseguimento dei vari reati connessi alla banda armata, la condotta posta in essere dal Bella, nelle forme individuate dai giudici di merito, va ben oltre la ventilata ipotesi di un concorso meramente morale alla commissione dei reati, essendo evidente che la struttura stessa dell'organizzazione criminosa, la suddivisione dei compiti e del ruolo assunto da ciascuno dei compartecipi, costituivano un contributo essenziale alla produzione dei reati poiché ogni comportamento risultava materialmente connesso al reato perseguito ed attuato.

Nè può essere posta in discussione la componente

psicologica richiesta per l'attribuzione della responsabilità, se che si consideri la lunga militanza del Bella nelle brigate rosse, la reiterazione delle attività poste in essere sufficienti a concludere un accordo preventivo circa l'assunzione di una precise ruole operative e strettamente collegate alle imprese criminali realizzate.

Una volta ricostruita la natura del suddette contribute date dal Bella alla commissione dei reati attribuitigli, correttamente i giudici di merito hanno negato l'attenuante di cui all'art. 114 C.P. per la cui applicabilità si richiede che l'apparte stessa, nella economia del reato, sia di così lieve entità ed efficienza causata rispetto all'evento, da non incidere sulla sua realizzabilità.

Con il secondo motivo di ricorso il Bella denuncia la violazione dell'art. 306 C.P. nonché il vizio di motivazione in ordine alla qualifica di organizzatore attribuitagli dalla impugnata sentenza.

Anche tale doglianza non può essere condivisa.

Pur prescindendo dall'errore di diritto contenuto nella motivazione della sentenza laddove esclude per le brigate rosse la ipotizzabilità del ruolo di semplice partecipante prevista dal 2° comma delle art. 306 C.P. - errore che non incide comunque sulla decisione adottata - e richiamando quanto già detto nella parte generale (case B-3) in ordine alla natura e agli estremi della qualifica di organizzatore della banda armata, va sottolineato che, correttamente la impugnata sentenza ha riconosciuto tale ruolo all'imputato.

Non v'è dubbio infatti che, nella struttura della

banda armata, il ruolo svolto dal Bella e le funzioni materialmente esercitate assumevano un valore di essenzialità per la stessa vita dell'organizzazione e che, conseguentemente, non potevano essere degradate al livello di semplice partecipante alla banda armata, figura che più si attaglia a quei soggetti non investiti di poteri autonomi ma destinati solo a compiti esecutivi con connessioni di funzionalità.

Con il terzo complesso motivo il Bella denuncia il vizio di motivazione in ordine al giudizio di valenza delle concesse attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti nonché la violazione dell'art. 2 della legge n. 304 del 1982 e dell'art. 4 del D.L. 15.12.1979 n. 625 ed, infine, il vizio di motivazione in ordine alla entità della pena inflitta.

Le doglianze, oltre ad essere espresse in forma del tutto generica, sono prive di qualsiasi fondamento giuridico.

Invero, per quanto riguarda il giudizio di comparazione delle attenuanti generiche ci si limita a denunciare la mancanza di motivazione senza indicare alcuna ragione per cui tale vizio dovrebbe condurre all'annullamento delle impugnata sentenza.

Va, comunque, osservato che tale giudizio, obbligatorio nel concorso di circostanze aggravanti ed attenuanti, resta affidato al potere discrezionale del giudice di merito ed ha l'unico obiettivo di adeguare la sanzione alla entità del fatto ed alla personalità del reo.

Per cui soddisfa l'obbligo della motivazione -

in mancanza di una specifica censura - il riferimento ai criteri di valutazione (entità dei fatti e personalità del colpevole) e al ritenute bilanciamento tra la concessione attenuante e le molteplici aggravanti contestate.

A tale riguardo si impone l'esame del ricorso proposto dal Procuratore generale il quale contesta la stessa concessione delle attenuanti generiche sostenuta, a suo dire, da una motivazione inficiata da travisamento di fatto in quanto la Corte di merito avrebbe fondamento dalle stesse le reflexioni iniziali ammissibili dell'imputato nonché un presunto provvedimento, realizzato mediante l'invio di una memoria difensiva, contrastata da un atteggiamento di irriducibile contestazione della giustizia.

La deficienza, tuttavia, non merita accoglimento perché, come più volte affermato, la concessione delle circostanze attenuanti generiche costituisce lo strumento affidato al giudice di merito per adeguare la sanzione alla entità del fatto criminoso valutato nelle sue componenti oggettive e soggettive.

In mancanza di specifici addebiti elementi di riferimento, il giudice, come prescrive l'art. 62 bis c.p. può prendere in considerazione, ai fini della concessione, qualsiasi componente del fatto e della personalità del reo che non sia espressamente prevista, onde mitigare l'asprezza della sanzione astrattamente prevista dal legislatore per il reato contestato. Soltanto, quindi, l'obbligo di tale motivazione che serve a giustificare il corretto esercizio di un potere discrezionale, il riferimento alla condotta del reo susseguente al reato che, anche se non idonea

a realizzare diverse forme attenuatrici della responsabilità, denota un livello di minore pericolosità sociale e di possibile recupero del condannato.

Il ricorso del P.G. va, conseguentemente, rigettato.

Ritornando all'esame del motivo di ricorso dell'imputato deve ancora rilevarsi la assoluta genericità delle ulteriori censure tra cui quella concernente il vizio di motivazione in ordine alla misura della pena che, peraltro, il giudice di merito ha giustificato con l'espresso riferimento ai criteri fissati dagli art. 132 e 133 C.P. e specificamente alla gravità obiettiva dei reati contestati.

Manifestamente infondata è l'ulteriore censura concernente la mancata applicazione della speciale attenuante di cui all'art. 2 della legge 304 del 1982, perché, a parte la insussistenza delle condizioni relative alla confessione dei reati commessi e alla completezza delle informazioni circa la struttura ed organizzazione della banda armata, difetta l'ulteriore requisito della recessione dalla lotta armata stante l'atteggiamento tenuto dal ricorrente nel corso del processo.

Per quanto, infine, concerne la omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 4 della legge 6 febbraio 1980 n. 15 va rilevato che la censura relativa è inammissibile in quanto, implicando la sua concessione un giudizio di merito che non compete a questa Corte, la stessa doveva essere devoluta alla cognizione del giudice di appello che, in mancanza, non aveva l'obbligo alcuno di prendere in esame la circostanza. Va comunque detto, per completezza, la

insufficienza delle condizioni per l'applicazione di tale attenuante che richiede, per il suo configurarsi un comportamento attivo dell'imputata diretta ad incidere sostanzialmente sulla stessa attività originaria sia per evitare che venga portata a conseguenze ulteriori, sia prestando opera di fattiva collaborazione per la individuazione e cattura dei responsabili;

4) Brioschi Maria Carla:

Mentre per quanto concerne il ricorso dell'imputata si è già detto traslando dei motivi cumulativamente preposti dal difensore ufficiosa della stessa, occorre prendere in esame la censura messalana Procura generale con specifico motivo di ricorso.

Lamenta il ricorrente che i giudici di merito sarebbero pervenuti alla assoluzione dell'imputata da alcuni episodi criminosi a lei attribuiti a titolo di concorso a seguito di una erronea valutazione del materiale probatorio acquisito non tenendo presente, in particolare, che, al momento degli accadimenti in questione, la imputata già era inserita negli organi di vertice dell'organizzazione che aveva programmato, preparato e dato esecuzione alla commissione di quei reati.

Il ricorso, che in buona sostanza si traduce in una diversa valutazione delle prove rispetto a quella operata dai giudici di merito con lo scopo di pervenire ad una soluzione contrapposta e inammissibile in questa sede di legittimità, è privo di fondamento per quanto attiene alla motivazione della sentenza che, tenendosi sul materiale probatorio acquisito e stante sul punto quanti hanno criticato la in-

discriminata estensione dell'ambito di applicazione dell'art. 110 C.P., risulta adeguata e corretta sotto il profilo logico e giuridico.

Invero risulta acquisite agli atti, e non contestate dal ricorrente, che la Brioschi, dopo avere contribuito alla costituzione della colonna romana delle brigate rosse, con Moretti e Boniselli, e partecipato direttamente alla consumazione di alcuni attentati (incendio auto Ferrari, fermenti Traversi, Rossi, Cacciafesta, Perlini e Fiori), rientrò nella sua sede di provenienza (Milano) senza prendere parte alla attività successivamente svolta dalla colonna romana. Solo nell'ottobre 1978, a seguito degli arresti di Azzolini e Boniselli, entrò a far parte del Comitato Esecutivo e del Fronte nazionale della lotta alla controrivoluzione, per cui le sono stati attribuiti, a titolo di concorso, i reati commessi successivamente a tale epoca dalla colonna romana e precisamente l'omicidio di Girolamo Tartaglione (capi 16 e 17 R.G. 5/82), gli incendi delle auto Sarne (capo 18), Strisoli (capo 19), l'attentato alla volante IV (capi 20-22), la rapina Ferretti (capi 23-24), l'attentato alla sberla Galloni (capi 25-28) sul rilievo che nella realizzazione di tali reati erano coinvolti i vertici della brigate rosse che avevano il compito di dirigere e coordinare le varie azioni eseguite dalle singole colonne.

Senonchè la Corte di merito, e su tale valutazione finisce con il concordare le stesse ricorrente, ha messo in dubbio che la Brioschi, in ordine all'omicidio Tartaglione avesse preso parte a qualsiasi deliberazione poichè, verosimilmente, intervenuta prima del suo inserimento negli organi decisionali.

Invece, e su tale punto non condivide acriticamente il ricorrente, ha escluso qualsiasi responsabilità in ordine agli episodi descritti nei casi dal 18 al 24 del R.G. 5/82, trattandosi di reati decisi ed eseguiti in via autonoma dalla colonna romana contrariamente a quanto ritenute in ordine all'attentato alla scorta dell'on.le Galloni che sarebbe stata decisa in sede di Comitato Esecutivo di cui faceva parte la imputata che non è stata ritenuta responsabile a titolo di concorso.

È, quindi, evidente la piena conformità, sul piano logico, della motivazione alla valutazione delle prove operata dal giudice di merito nonché la esatta applicazione dei principi che governano il concorso nei reati.

Il ricorso del P.G. va, quindi, rigettato.

#### 5) Brègi Carlo:

La vicenda processuale del ricorrente, con riferimento ai reati contestatigli, è simile a quella di Andriani Norma nel senso che le stesse entrò nelle brigate rosse e ne uscì in epoca corrispondente a quella della Andriani, per cui è stata ritenuta responsabile dei reati commessi nel periodo di sua appartenenza alle brigate rosse mentre è stata assolta, con formula dubitativa, dal concorso nell'omicidio del dr. Tartagliene, proprio in relazione alla mancata accertamento, in termini di sicura affidabilità, dell'epoca di inserimento nell'organizzazione criminale.

La posizione del Brègi si differenzia, tuttavia, da quella dell'Andriani per avere l'attuale ricorrente tenuto un comportamento di dissociazione e colla-

borazione tale da meritargli il riconoscimento della speciale attenuanti di cui al 1° e 2° comma dell'art.3 della legge n.304 del 1982.

Hanno infatti rilevato le sentenze di merito che il Brègi, nei limiti delle sue cognizioni, ha rilasciato ampie dichiarazioni confessorie sui propri comportamenti illegali offrendo un materiale probatorio di eccezionale valore per individuare e colpire gli autori di gesti criminali efferati, per capire i "meccanismi" interni dell'associazione, per qualificare iniziative anti-giuridiche su cui non si era mai riusciti a fare luce completa, per delineare una rete di collegamenti in ordine alla quale si ipotizza un fruttuoso sviluppo delle indagini.

Ed è proprio alla luce di tale quadro soggettivo delineate dalle sentenze di merito che si inserisce il primo motivo di ricorso con il quale si denuncia la violazione di legge in merito alla attribuzione al ricorrente dei reati connessi alla banda armata a titolo di concorso morale in conseguenza della erronea attribuzione della qualifica di organizzatore con il conseguente cerellario che la esclusione della responsabilità per i reati connessi determinerebbe l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.1 della legge n.304/1982.

Il motivo di ricorso è, solo in parte, fondato.

A parte quanto già detto nella parte generale circa i problemi concernenti la qualifica di organizzatore della banda armata (capo B-3) e per la corretta applicazione dell'art.110 C.P. (capo B-4) e rinviando alla già esaminata posizione di Andriani Norma in ordine all'epoca e alle modalità di im-

scrittore nelle brigate rosse, alla permanenza nel  
sedalizio e al successivo recesso, va rilevato, con  
specifico riferimento alla posizione del Brogi, che  
correttamente i giudici di merito hanno attribuito  
alle stesse il ruolo di organizzatore.

Tralasciando di considerare l'attività svolta dal  
ricorrente anteriormente al suo ingresso nelle bri-  
gate rosse, trattandosi di fatti che esulano dalla  
odierna contestazione, deve rilevarsi che l'imputa-  
to ha svolto un ruolo non fungibile nell'ambito del-  
la banda, mantenendo contatti, non solo con gli ele-  
menti di vertice della stessa, ma con elementi di al-  
tre organizzazioni terroristiche, adoperandosi nella  
attività di potenziamento della organizzazione cri-  
minosa attraverso l'agevolazione di contatti con es-  
ponenti del terrorismo internazionale. Il suo ruolo  
di partecipazione, cioè, non ha avuto carattere tipica-  
mente esecutivo, ma si è spinto fino a costituire  
la premessa per realizzare un incremento del piano  
operativo attraverso la confluenza e la collaborazione  
di gruppi terroristici anche di livello interna-  
zionale.

Tuttavia la attribuita qualifica di organizzate-  
re della banda armata non fa discendere automatica-  
mente la responsabilità per i reati connessi fintan-  
to che non sia dimostrata, come esplicitato nella par-  
te generale, che esista un rapporto di causalità ma-  
teriale e psicologica tra la condotta organizzativa  
e i singoli reati connessi.

Infatti la responsabilità a titolo di concorso  
può essere attribuita solo ove si dimostri, attraver-  
so la libera valutazione della prova, che esiste una  
connessione causale tra la condotta realizzata alle

interne della banda armata e l'evento conseguito.

La sentenza, pertanto, limitatamente ai reati con-  
nessi (capi 16-20 R.G. 5/82) va annullata con rin-  
vio perchè il giudice di merito, in applicazione dei  
principi sopra enunciati e nella più completa e li-  
bera valutazione dei comportamenti attribuiti alle  
imputate, formuli un motivato giudizio in ordine al-  
la eventuale responsabilità concorsuale.

Alla luce di quanto detto e per rendere al giudi-  
ce di rinvio la piena libertà di valutazione deve  
accolgersi anche il ricorso del Procuratore genera-  
le il quale, in sostanza, denuncia il vizio di contrad-  
dittorietà della motivazione in ordine alla assolu-  
zione per insufficienza di prova del Brogi dalla im-  
putazione concernenti l'omicidio Partaglione (capi  
16-17) commesse nel periodo di inserimento dell'im-  
putato nella banda armata e nonostante ne avesse ri-  
conosciuto il ruolo di organizzatore.

Con il secondo motivo di ricorso il Brogi ha de-  
dotto il vizio di motivazione in ordine ai criteri  
di determinazione della pena facendo rilevare come  
il giudice di appello, pur assolvendo l'imputato dal-  
la più grave imputazione di concorso in omicidio vo-  
lontario, si fosse limitato a ridurre la pena deten-  
tiva di un solo anno di reclusione.

La doglianza deve ritenersi assorbita nella pre-  
nuncia di accoglimento del primo motivo di ricorso  
in quanto al giudice di rinvio viene rimessa, sui pun-  
ti annullati che coinvolgono anche il reato consi-  
derato il più grave nella economia del reato conti-  
nuato, anche il potere di determinare la pena.

Ad evitare, comunque, ulteriori motivi di censura  
sullo stesso oggetto deve rilevarsi come il giudice

di appello, pur ridimensionando la responsabilità del-  
 le imputate assolvendole dalla più grave imputazione  
 di omicidio, non solo ha aumentato immettivamente  
 la pena pecuniaria da L.500.000,00 a L.600.000,00 =  
 di multa ma ha anche di applicare immettivamente di  
 più l'art. 21 della legge del 1962. (art. 21 del 1962)  
 Il fatto di avere una pena che è molto superiore a  
 quella prevista per il reato di cui è stato accertato  
 l'adempimento, è un fatto che non può essere giustificato  
 che con la sentenza aggravante (giudizio non  
 modificato dal giudice di appello) è stata fissata  
 la pena di reclusione di anni uno e mezzo, e non  
 di anni due, come è previsto dall'art. 56 del P.S.  
 senza tuttavia operare la ulteriore diminuzione sta-  
 bilita dal secondo comma del citato articolo che pure  
 era stata rispettata dal giudice di prima grado  
 per la circostanza di aver tenuto conto della collaborazione  
 dell'imputato che aveva confessato che l'elemento per  
 la costituzione del reato di cui è stata fissata  
 nella misura di anni uno di reclusione non esisteva  
 ma che i reati attribuiti erano stati commessi come  
 è stato provato dalle esatte prove che sono state  
 prodotte in corso di processo. (art. 21 del 1962)  
 Il fatto di avere una pena che è molto superiore a  
 quella prevista per il reato di cui è stato accertato  
 l'adempimento, è un fatto che non può essere giustificato  
 che con la sentenza aggravante (giudizio non  
 modificato dal giudice di appello) è stata fissata  
 la pena di reclusione di anni uno e mezzo, e non  
 di anni due, come è previsto dall'art. 56 del P.S.  
 senza tuttavia operare la ulteriore diminuzione sta-  
 bilita dal secondo comma del citato articolo che pure  
 era stata rispettata dal giudice di prima grado  
 per la circostanza di aver tenuto conto della collaborazione  
 dell'imputato che aveva confessato che l'elemento per  
 la costituzione del reato di cui è stata fissata  
 nella misura di anni uno di reclusione non esisteva  
 ma che i reati attribuiti erano stati commessi come  
 è stato provato dalle esatte prove che sono state  
 prodotte in corso di processo.

lante IV (capo 20 R.G. 5/82) per le cui valutazio-  
 ni si rinvia a quanto sarà detto esaminando il ri-  
 corso di Cianfanelli Massimo.

6) GACCIOTTI Giulio

Il ricorrente, oltre a riproporre in questa sede  
 la questione di legittimità costituzionale dell'art.  
 201 c.p.p. in relazione all'art. 24 della Cost. nella  
 parte in cui non prevede la prerogativa del ter-  
 mini per la presentazione dei motivi di impugnazio-  
 ne - questione che è già stata trattata nella parte  
 generale per dichiarare la non rilevanza della  
 (capo A-1) - ha dedotto una specifica censura in re-  
 lazione al giudizio di responsabilità, a titolo di  
 censure morali, in tutti i reati commessi dalla ban-  
 da armata di cui faceva parte.

Si assume, in sostanza, che il ricorrente sarebbe  
 stato ritenuto concorrente nei reati commessi da  
 altri senza stabilire, con logica motivazione, un rap-  
 porto di connessione tra il ruolo e le funzioni svol-  
 te nell'ambito della banda armata e i reati attri-  
 butti.

La censura è priva di fondamento in quanto, a par-  
 te ciò che si è detto trattando delle specifiche pro-  
 blema relative all'applicazione dell'art. 110 c.p.p.  
 (capo B-4), la responsabilità del Gacciotti trova a-  
 deguata e corretta motivazione nella impugnata sen-  
 tenza che, sul punto, integra e completa quella di  
 primo grado.

Invece nei riguardi dell'imputato la disquisizio-  
 ne sui limiti di applicazione della norma sulla com-  
 partecipazione criminosa è del tutto accademica, in-  
 posto che i giudici di merito, con valutazioni che  
 sfuggono al sindacato di legittimità e che del re-



annuncia il vizio di motivazione in ordine alle critiche  
 di determinazioni della perizia di cui si parla nella  
 sentenza, la quale è stata emessa con motivazioni  
 che sono state oggetto di una sentenza di annullamento  
 emessa dalla Corte di Cassazione. Per contro, la  
 sentenza di annullamento della sentenza di primo grado  
 non ha mai menzionato l'errore di diritto commesso  
 dal giudice di primo grado, ma si è limitata a  
 dichiarare che la sentenza di primo grado è infondata  
 e deve essere annullata. In tal caso, il giudice di  
 primo grado è tenuto a motivare l'annullamento della  
 sentenza di primo grado, e non può limitarsi a  
 dichiarare che la sentenza di primo grado è infondata  
 e deve essere annullata. In tal caso, il giudice di  
 primo grado è tenuto a motivare l'annullamento della  
 sentenza di primo grado, e non può limitarsi a  
 dichiarare che la sentenza di primo grado è infondata  
 e deve essere annullata.

quella che si riferisce ad un vizio di motivazione  
 che non è mai stato menzionato nella sentenza di  
 primo grado. In tal caso, il giudice di primo grado  
 è tenuto a motivare l'annullamento della sentenza  
 di primo grado, e non può limitarsi a dichiarare  
 che la sentenza di primo grado è infondata e deve  
 essere annullata. In tal caso, il giudice di primo  
 grado è tenuto a motivare l'annullamento della  
 sentenza di primo grado, e non può limitarsi a  
 dichiarare che la sentenza di primo grado è infondata  
 e deve essere annullata.









8)-Ceriani Sebregondi Stefane.

Il ricorrente è stato riconosciuto responsabile di partecipazione a banda armata ai sensi del 2° comma dell'art.306 C.P. sulla base dei seguenti elementi valutati dalla Corte di merito:

a) la installazione nel maggio 1976 di una tipografia in via Renato Fucini, gestita insieme a Triaca Enrico;

b) il trasferimento, nel marzo 1977, dei macchinari tipografici nei locali di via Pio Fedi ove il Triaca, in piena accordo con il Meratti, aveva aperto la tipografia destinata a soddisfare le esigenze delle brigate rosse;

c) il rinvenimento presso tale ultima tipografia di una cartolina che l'imputato, nel 1975, avrebbe inviato da Copenhagen a Barbara Balzerani;

d) le state di latitanza dell'imputato;

Contro tale valutazione insorge il difensore del Ceriani Sebregondi con il primo motivo di ricorso per denunciare il vizio di motivazione e l'errore logico-giuridico compiuto dal giudice di merito nella coordinazione dei suddetti elementi indiziari, emettendo, peraltro, di valutare circostanze contrarie di valore probatorio decisivo.

La censura è fondata.

Non v'è dubbio che la prova per indizi può essere assunta a fondamento della decisione, per il principio del libero convincimento del giudice, non fissando l'ordinamento processuale limiti di prova, ma è sempre necessario che essa scaturisca da elementi obiettivi dotati di significato univoco e convergenti tutti in un'unica direzione, che diano quella stessa certezza giudiziale che è data desumersi dal

la prova diretta. E la motivazione della sentenza deve dare certezza di tale processo logico sia nella valutazione di ogni singole indizie che nella concatenazione logica di tutti gli elementi indiziari per dimostrarne la conclusione ai fini del grado di certezza raggiunti.

Orbene la circostanza che l'imputato abbia aperto una tipografia in via Fucini nella quale avrebbe prestato la sua opera e collaborato il Triaca ha scarse significate indiziarie, rispetto al tema prebandi, se non si ricollega al fatto che quella struttura era stata utilizzata dalle brigate rosse e che il Triaca fosse già inserito nell'organizzazione criminale.

Anche il secondo elemento indiziarie è stato assunto a fondamento della prova di responsabilità sulla base di un'affermazione apodittica oltreché equivoca. Invero il trasferimento dei macchinari tipografici nei locali di via Pio Fedi, gestiti dal Triaca ed effettivamente destinati alle esigenze delle brigate rosse, non può essere estrapolato dalla valutazione di tutti gli elementi che accompagnano tale trasferimento e, in particolare, dalla cessazione contemporanea dell'attività da parte del Ceriani peste che non risulta che questi abbia frequentato i nuovi locali.

Nè assume particolare valenza, ai fini di costituire tale collegamento, il rinvenimento di una cartolina di saluti inviata dal ~~Meratti~~ alla Balzerani: a parte la considerazione che si tratta di una cartolina inviata nel 1975 e cioè in epoca di gran lunga anteriore ai fatti presi in esame, basterà rilevare

173

che il suo rinvenimento è, semmai, probante della frequentazione della tipografia da parte della destinataria e del marito di questa Marina Antonio, ma non del mittente che, ovviamente, non ne aveva la disponibilità.

Assume, invece, un diverso e più consistente valore indiziario lo stato di latitanza dell'imputate, assunte in coincidenza con l'inizio delle indagini susseguenti all'omicidio dell'emulo More essendo evidente che il giudice, nella sua piena libertà di attingere il proprio convincimento da tutti gli elementi processuali, può richiamarsi anche alla condotta dell'imputate contemporanea e susseguente al reato.

Ma è evidente che tale indizio, per la diversa e contrapposta valutazione che può discendere da una scelta difensiva quale quella di evitare una lunga e penosa carcerazione preventiva, non è da solo sufficiente per formulare un giudizio di colpevolezza con i requisiti della certezza processuale, ove non sia suffragata dalla convergenza di altri elementi in modo che dalla loro concatenazione logica discenda la prova giudiziale.

La sentenza va, pertanto, annullata con rinvio per una completa ed adeguata valutazione degli elementi di prova a carico dell'imputate.

L'annullamento rende superfluo l'esame degli ulteriori motivi di ricorso con i quali si deduce la violazione dell'art. 309 cod. pen. e il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Infine, invece quest'ultima censura incide sul giudizio complessivo del grado di responsabilità e del-

174

la correlativa sanzione e non può quindi che essere rimessa alla valutazione del giudice di merito, per quanto riflette la violazione dell'art. 309 C.P. non può che ribadirsi il principio espresso dalla impugnata sentenza che, ai fini dell'applicazione di tale causa di non punibilità, il ricorso dalla banda armata non solo deve essere attuato prima che sia commesse alcune dei delitti per i quali la banda armata venne fermata ma deve essere rigorosamente provato.

9)-Cianfanelli Massimo.

Il ricorrente è stato riconosciuto responsabile oltre che del delitto di banda armata, di tutti i reati connessi al sequestro e all'omicidio dell'emulo More, all'omicidio del dr. Tartagliano, all'incendio delle auto Sarne e Stripoli, all'attentato alla Volante IV, alla rapina Ferretti, all'attentato alla scorta Galloni. Il giudizio di responsabilità è fondato, tra l'altro, sulla piena confessione dell'imputate che, per avere manifestato la propria completa disincantamento dalla lotta armata e per la concreta collaborazione prestata fin dalla fase istruttoria che ha consentito la scoperta di depositi di armi e la individuazione degli autori di numerosi reati, ha beneficiato delle speciali attenuanti previste dalle art. 3, comma 1° e 2° della legge n. 304 del 1982, con la conseguente notevole riduzione della pena in rapporto alla gravità dei delitti attribuiti.

Con il primo motivo di ricorso viene dedotto, sia pure in forma alquanto generica, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, a titolo di concorso, nei reati connessi dalla banda armata

in conseguenza della attribuzione della qualifica di organizzatore della stessa, fondata sulla apertiva affermazione che si trattava di un "elemento di spicco" dell'organizzazione criminosa.

E' evidente che, ancorchè non specificamente enunciata, la deduzione si riferisce alla attribuzione della penale responsabilità per i fatti commessi in relazione all'azione di sequestro ed omicidio delle em.le Mere facendo leva sulle dichiarazioni delle stesse ricercate che sarebbe state inserite nelle brigate rosse nell'aprile 1978, quando cioè la strage di via Fani, nel corso della quale era state operata il sequestro del parlamentare, era già avvenuta. La deduzione, cioè, non può interessare i fatti - tra cui l'omicidio Tartagliene e l'attentato alla Velante IV, per non parlare degli episodi minori - ai quali il Cianfanelli ha materialmente partecipato ed in ordine ai quali appare un fuor d'opera valutare la posizione e il grado di partecipazione nell'ambito della banda armata, anche se non può disconoscersi il suo ruolo organizzativo e l'espletamento di una vera e propria attività di gestione che contraddice al ruolo di semplice partecipe cui vengono demandati, di volta in volta, mansioni squisitamente esecutive.

Per quanto, invece, più specificamente attiene alla ritenuta responsabilità per i fatti concernenti il sequestro e l'uccisione dell'em.le Mere, va rilevato che essa non è stata affatto desunta dalla semplice attività di organizzatore della banda armata, ma, in maniera giuridicamente corretta, dal contributo recato alla commissione dei reati; e ciò facendo corretta applicazione dei principi che regolano la comparteci-

pazione criminosa.

Infatti, mentre per quanto concerne il delitto di sequestro di persona, trattandosi di reato permanente, è del tutto irrilevante il momento di partecipazione essendo sufficiente che l'apparte causale sia intervenuta nel corso della consumazione del reato e che per quanto concerne il delitto di omicidio del parlamentare la impugnata sentenza ha dimostrato, con valutazioni incontestabili, che il Cianfanelli era già inserito, a pieno titolo, in quella brigata Università cui erano stati demandati specifici compiti finalizzati alla drammatica soluzione della vicenda, la critica si restringe esclusivamente alla fase iniziale del sequestro di persona realizzata mediante la barbara uccisione della scorta del parlamentare.

Anche sotto tale profilo, tuttavia, la sentenza non merita censura, poichè, con valutazioni che sfuggono al sindacato di questa Corte, essa ha ritenuto che il Cianfanelli, ancor prima del suo organico inserimento nelle brigate rosse, era attivamente impegnato, attraverso collegamenti con personaggi di rilievo delle stesse, nella preparazione di quella azione, che, nel programma eversivo, doveva rappresentare il punto più qualificante della "campagna di primavera". Infatti le stesse Cianfanelli, opportunamente attivate dalla Libera Emilia, aveva partecipato alla esecuzione di tutta l'attività preparatoria tra cui una accurata indagine sui movimenti, in ambiente universitario, del parlamentare, al reperimento delle autovetture reputate necessarie per l'impresa e, infine, alla gestione di quell'auto Renault rossa che doveva essere utilizzata quale macabro ricetto del-

le spoglie della vittima. Se quindi non può essere messa in dubbio il contributo materiale dato dal ricorrente alla realizzazione dell'impresa, altrettanto chiara appare la componente psicologica, essendo state ben evidenziate, dagli elementi delle brigate rosse che dirigevano tale attività, che essa era necessaria in vista di una grossa operazione contro la democrazia cristiana, mentre da tutti i documenti delle brigate rosse, ben noti al ricorrente, emergeva, sia pure in modo implicito, che oggetto di tale azione era proprio l'on.le Moro.

Del pari infondata è il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la motivazione della impugnata sentenza in relazione alla ritenuta volontà omicida con riferimento all'attentato alla Velante IV (capo 20 del R.G. 5/82).

È evidente che l'esistenza o meno della volontà omicida costituisce il risultato di una indagine di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito che è insindacabile quando è sofferta da una legge o da una sentenza, valutazione delle risultanze processuali. Infatti, la difficoltà di cogliere in determinati casi la intenzione omicida sta nel fatto che essa rappresenta uno stato d'animo, una situazione volitiva che sfugge ad una determinazione diretta e positiva per cui occorre, alla sua individuazione, quegli elementi che, attenendo alle modalità dell'azione, consentono la ricerca del fattore psicologico.

Nell'azione in esame, cui il Cianfanelli ha materialmente partecipato, i giudici hanno affermato la sussistenza di tale volontà omicida prendendo in esame il vario succedersi dell'attività criminosa fin dal predittorio agguato alla pattuglia della poli-

zia ponendo in evidenza come, dopo il lancio di alcune bottiglie incendiarie contro l'automezzo su cui erano montati gli agenti D'Inga e Carefale, gli imputati attivano il fuoco con una pistola cal. 9 parabellum e con un fucile cal. 12 attingendo il suddetto Carefale che, solo riparandosi dietro un vicine casolare, poteva evitare più gravi conseguenze.

Tale puntuale valutazione fa venir meno ogni critica sulla ritenuta idoneità e non equivocità degli atti posti in essere dal momento che esse devono essere valutate, con riferimento all'evento, anche sotto il profilo del delo eventuale.

Con il terzo motivo di ricorso, infine, si censura il giudizio negativo espresso dai giudici di merito in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

La delinquenza è priva di giuridico fondamento in quanto il ricorrente nel prospettare gli elementi che il giudice avrebbe dovuto considerare, non può far altro che richiamare il comportamento processuale caratterizzato dalla confessione, dalla disseminazione della lotta armata attuale e persistente e cioè elementi che sono stati già presi in esame al fine della concessione della speciale attenuante di cui all'art. 3 della legge n. 304 del 1982. Le attenuanti generiche, invece, hanno il loro fondamento nella incidenza di circostanze diverse da quelle già favorevolmente valutate e che spiegano la loro influenza nel giudizio tese ad adeguare la sanzione alla obiettiva entità del fatto. E, sotto tale profilo, la sentenza fa riferimento, per giustificare il diniego, alla molteplicità dei reati, ancorché qualificati nel vincolo della continuazione, e alla

personalità dell'imputata caratterizzata, prima della dissociazione, da una propensione verso il terrorismo eversivo.

10)-De Luca Alessandra.

L'imputata è stata condannata per il reato di banda armata ai sensi del primo comma dell'art.306 C.P. mentre è stata assolta, per non avere commesso il fatto, da tutti i reati connessi.

La sentenza è stata investita, sul punto, dai ricorsi sia dell'imputata che del Procuratore Generale: la prima denuncia la violazione dell'art.306 primo comma C.P. ed il vizio di motivazione sulla attribuita qualità di organizzatrice della banda armata, mentre il Procuratore Generale ravvisa un vizio di contraddittorietà della motivazione tra la attribuzione all'imputata della qualità di organizzatrice della banda armata e la assoluzione, con formula ampiamente liberatoria da tutti i reati connessi.

In punto di fatto la impugnata decisione ha ritenute che la De Luca, inserita in un ufficio giudiziario quale la Procura Generale presso la Corte d'Appello di Roma, particolarmente impegnata nella repressione del terrorismo, venuta a contatto con esponenti della brigata rossa, quali Salvatore Ricciardi e Bruno Seghetti, si era prestata a fornire ai predetti, su loro richiesta, numerose informazioni concernenti vari magistrati di quell'ufficio, le loro abitudini di vita e i sistemi di sicurezza adottati: informazioni che non erano state utilizzate in relazione ai reati attribuiti per cui doveva escludersi la sua responsabilità in ordine agli stessi.

Alla luce di tale ricostruzione dei fatti è evidente che privando fondamento è il ricorso proposto dal Procuratore Generale perchè la Corte di merito, facendo corretta applicazione dei principi giuridici in tema di concorso nei reati, secondo quanto è stato chiarito nella parte generale (capo B-4); ha escluso la responsabilità dell'imputata in ordine ai reati connessi perchè nessun rapporto di causalità materiale e psicologica era evidenziabile tra la condotta informativa posta in essere ed i reati che le erano stati attribuiti a titolo di concorso materiale in quanto realizzati in danno di soggetti diversi rispetto a quelli cui si riferivano le informazioni fornite.

Merita, invece, accoglimento il ricorso proposto dall'imputata in quanto la impugnata decisione fa discendere la qualità di organizzatrice della banda armata dalla semplice adesione all'organizzazione terroristica piuttosto che dall'attività in concreto posta in essere. Essendo quest'ultima essenzialmente realizzata attraverso la fornitura di notizie; peraltro a richiesta di brigatisti rossi, occorreva dimostrare non soltanto la non fungibilità della funzione svolta ma che quell'attività si rivelava essenziale per la vita e l'operatività della banda armata.

Infatti, come si è già detto nella parte generale (capo B-3), la qualità di organizzatore della banda armata deve essere valutata in relazione al ruolo svolto per assicurare la vita e l'efficienza della organizzazione e deve presentare connotazioni di non fungibilità nel senso che essa non possa da altri essere esercitata.

La sentenza deve pertanto essere annullata, sul punto, con rinvio al giudice di merito per una corretta valutazione del ruolo svolto dalla ricorrente nella banda armata di cui si tratta.

11)-Faranda Adriana e Merucci Valerie.

Nell'interesse di Faranda Adriana e Merucci Valerie il difensore denuncia un vizio di motivazione della impugnata sentenza sia in ordine al giudizio di equivalenza delle concessioni attenuanti generiche che, secondo il ricorrente, avrebbero dovuto essere dichiarate prevalenti, sia sui criteri di determinazione della pena per il "reato base".

Nella dettagliata esposizione delle ragioni e sostegno di tale censura il valente difensore, oltre a denunciare la omessa risposta del giudice ad una esplicita richiesta formulata con i motivi di appello, fa leva particolarmente sull'atteggiamento assunto dagli imputati durante la prigionia dell'ex.le Mare e sulla attività svolta per salvare la vita dell'ostaggio, sull'abbandono da parte degli stessi dell'organizzazione criminosa, sul rifiuto della lotta armata manifestato apertamente durante la detenzione ed infine sulla confessione dei reati commessi e sulla collaborazione prestata "per la ricostruzione dei fatti e per la conoscenza della ideologia, del programma politico, del modus operandi e della struttura delle B.R."

Si contrappone a tale proposizione difensiva il ricorso del Procuratore Generale il quale censura la impugnata sentenza proprio con riferimento alla concessione delle circostanze attenuanti generiche che, secondo il ricorrente, sarebbe discesa da una erronea valutazione del comportamento processuale



degli imputati trascurando ogni riferimento alla gravità dei fatti e travisando il contenuto e gli effetti della condotta processuale posta in essere tardivamente e per meri fini utilitaristici.

I ricorsi, per la loro evidente connessione logica, vanno trattati congiuntamente.

Va subito detto che è priva di giuridico fondamento la doglianza del difensore in merito alla motivazione del giudice di equivalenza espressa a norma dell'art.69 C.P., in quanto il giudice di merito, nel procedere al bilanciamento dell'attenuante con le contestate aggravanti, ha giustificato l'esercizio di un tale tipico potere discrezionale comparando la condotta susseguente il reato (art.133 comma 2° n.3 cod.pen.) con tutti gli altri elementi di valutazione previsti dalle stesse art.133 C.P. tra cui la gravità dei reati e la capacità a delinquere degli imputati.

Ciò vale, naturalmente, anche per i criteri seguiti per la determinazione della pena che non poteva prescindere dalla considerazione che in questo processo, l'attività terroristica di tale coppia criminale ha disseminato il suo cammino di ben otto omicidi, vari tentati omicidi e ferimenti gravi oltre alla commissione di numerosi e gravi reati connessi.

Nè incombeva alla Corte di merito una diversa e ulteriore valutazione poiché, come ricorda le stesse difensore, la motivazione della sentenza di appello va posta in relazione ai motivi dedotti che, per espressa disposizione di legge, devono essere specificati. Nel caso di specie i motivi di appello, in piena sintonia col comportamento processuale degli imputati

ti nel giudizio di prime grado, erano tutti indirizzati a contestare il giudizio di responsabilità anche se nelle conclusioni, in via subordinata, veniva sollecitata la concessione delle attenuanti generiche da dichiarare prevalenti, senza offrire alcun argomento che impedisce una precisa e motivata confutazione; da ciò discende che il giudizio di equivalenza è stato frutto di un'autonoma determinazione del giudice ancorché obbligatoria per effetto della concessione delle attenuanti generiche.

Tutte le altre considerazioni svolte nel merito di riterne attengono, essenzialmente, ai criteri di valutazione per la concessione delle circostanze attenuanti generiche alle quali la sentenza ha dato positive riscontro e, pertanto, non si riesce a cogliere il significato della doglianza a meno di non dover affermare l'inaccettabile principio che il se- le fatte di riconoscere tali attenuanti determina, sul piano dell'equilibrio, la loro prevalenza sulle contestate aggravanti.

Non più razionale è, invece, il ricorso del Procuratore Generale il quale lamenta che la concessione delle attenuanti generiche è stata fondata su presupposti idonei a formulare un qualsiasi giudizio di benevolenza.

Deve anzitutto osservarsi che le circostanze attenuanti generiche, al pari di qualsiasi altra circostanza aggravante e attenuante, costituisce un elemento accidentale del reato e che, pertanto, anche se il criterio di valutazione non può essere ancorato a schemi rigidi per la molteplice varietà dei comportamenti umani, esse vanno, in concreto, rapportate

al reato in quante, agglungendosi agli elementi costitutivi dell'azione vietata dal precetto, influiscano sulla sanzione tipica nel senso di variarne l'entità; hanno, cioè come effetto, per volontà espressa del legislatore, di modificare la sanzione nella sua previsione legale e, come espressamente prevede l'art. 62 bis C.P., esse vanno ricercate nelle circostanze di circostanze diverse da quelle previste dall'art. 62 C.P., reputate tali da giustificare una diminuzione della sanzione stessa.

È evidente come il richiamo ai criteri fissati dall'art. 133 C.P. per disciplinare il potere discrezionale del giudice di determinare in concreto la entità della pena, stabilita dal legislatore in un minimo ed un massimo, non è sufficiente ove manchi la dimostrazione che gli elementi presi in considerazione abbiano avuto influenza sulla struttura tipica del reato ed in particolare sulla sanzione ritenuta troppo aspra in relazione alla concretezza del fatto criminoso vagliata nelle sue componenti materiali e soggettive.

Orbene la sentenza impugnata ha fondata la concessione di tali circostanze attenuanti generiche sul fatto che gli imputati erano usciti dalle brigate rosse ed avevano successivamente assunto un chiaro atteggiamento di ripudio della lotta armata, avevano finito col confessare le proprie responsabilità fornendo un considerevole apporto alla giustizia per la ricostruzione dei fatti e per la conoscenza della ideologia del progetto politico, del modo operando e della struttura delle brigate rosse.

Le stesse difese, sia pure ai fini più sopra evidenziati, enfatizza tale valutazione per cui, an-

che per ricondurre nella sua giusta ottica la realtà processuale, appare opportuno svolgere alcune considerazioni su elementi di fatto che il Procuratore Generale ha posto all'attenzione di questa Corte Suprema.

Per quanto invece concerne l'uscita degli imputati dalle Brigate rosse - elemento peraltro del tutto insignificante ai fini di un'effettiva abbondono della lotta armata essendo emerso che gli stessi imputati costituirebbero un proprie gruppo armate denominato Movimento Comunista Rivoluzionario (MCR) che addirittura sopravvivere ed operò oltre il loro arrestate - le stesse decisioni di merito danno atto come tale recesso fu tutt'altre che spontaneo ma che invece si realizzò attraverso una fuga accompagnata dall'asportazione di varie materiale e documenti, di danaro ed armi tra cui la inseparabile e micidiale Skorpion utilizzata in molteplici fatti di sangue, dopo che i vertici delle brigate rosse avevano sottoposte ad inchiesta i due imputati sospettati di collusioni con settori dell'Autonomia che perseguivano una diversa linea strategica per la realizzazione di analoghi scopi eversivi. A tale problematica è strettamente connesso l'atteggiamento, sottolineate nel merito di ricorso degli imputati, assunte in relazione alla decisione di seppellire l'on.le More che vuole essere preposta come una dimostrazione del raggiunto livello di dissociazione da certi criteri di cinica brutalità e che, invece, come con maggiori elementi di conoscenza avevano ritenute i vertici delle brigate rosse, rappresentava la manifestazione di evidenti collusioni con altri ambienti extraparla-

mentrati della Capitale che, contante su una serie di appoggi e "pretesioni" (sulle quali, per una migliore conoscenza storica di quei tristi anni di piombo, è da suggerirsi che fatti, nelle opportune sedi di competenza, luce completa) cercava di sfruttare in modo diverso la espansione criminosa, procedendo, in ogni caso, dalla sorte dell'ostaggio. Se infatti, non si può dimenticare che la "fuga" dalla camera delle brigate rosse esclusivamente determinata da contrasti ideologici intenzionali che nulla hanno a vedere con il ripudio della lotta armata è stata protetta e agevolata proprio da esponenti dell'area dell'Autonomia che procurarono loro il comodo e sicuro rifugio nell'appartamento di viale Giulio Cesare, nessuna dubbio sussiste sulla coscienza e volontà partecipativa degli imputati alla occasione dell'ostaggio (epinedia d'altre verificazioni circa la sua esistenza al momento della fuga) e sul contributo materiale dato alla esecuzione del reato stesso che si fonda mente alla mancata presenza di una propria dal Marasmi che per disistare le indagini sui cammini sulla sabbia con le scarpe della vittima. Ciò senza considerare come, con eccessiva diligenza e sollecitudine, si è proceduto a rinvenire la vettura di via Rocca Massima l'attenzione generalizzata sulla uccisione di Moro che, pur prescindendo dal problema di ordine, è un fatto che, per il profilo politico che da esso deriva, mette il profilo le parole si configura come un delitto di omicidio ancorché aggravato, trascurando completamente, per le vie ai fini che qui interessano - il prezzo di sangue pagato da cinque vittime innocenti destinate a essere adoperati strumenti e apparecchi anche di una specifica preparazione all'assassinio di un capo dell'interessa esclusive dello Stato; assassinati in modo tanto cinico e brutale, in quell'incrocio

187

tra via Fani e via Stresa la mattina del 16 marzo 1978, per poter realizzare l'operazione di sequestro.

Ad eliminare, del resto, qualsiasi dubbio sulla propensione degli imputati a salvare la vita delle ostaggio ed anzi ad incrementare le ragioni di perplessità circa le effettive motivazioni di una scelta che prevedeva la pretrazione del sequestro; milita la ulteriore spietata attività criminale posta in essere dopo la conclusione della vicenda di cui si è parlato e perseguita fino al momento del loro arresto: tra tali episodi non può essere trascurata la predittoria aggressione mortale al dr. Girolamo Tartagliano che le sentenze di merito definiscono un servitore delle Stato e della Giustizia; uomo mite e indifeso, all'epilogo di una carriera di studio in massima parte dedicata al miglioramento delle condizioni di vita dei detenuti, assassinato da un commando capeggiato dalla Faranda.

Hanno, inoltre, i giudici di appello, sempre ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche, dato grande rilievo alla confessione resa dagli imputati e all'aperta data alla giustizia per la ricostruzione dei fatti e per la conoscenza del fenomeno brigatista.

E' evidente che tale valutazione, così come formulata, è estranea al contenuto delle circostanze attenuanti generiche, che, come si è detto, debbono esercitare la loro influenza sul reato per settelinarne la affievolita gravità poiché, altrimenti, non si spiega la ragione logica per la quale tali attenuanti sono state negate, peraltro correttamente, a quegli imputati che hanno tenuto una condotta ispirata al rifiuto della lotta armata e che, in epoca meno sospetta

188

hanno recato un notevole contributo per la repressione dell'eversione e del terrorismo. Invece, per riconoscere tali meriti, che non possono annullare, sul piano giuridico e morale, la gravità dei delitti commessi, il legislatore ha emanato una speciale provvedimento (la legge n. 304 del 1982) la cui applicazione, subordinata alla verifica di specifici presupposti, ha un campo di operatività temporaneamente circoscritto. Oltre i termini di operatività della legge questa non può trovare applicazione, né può condividere la tesi di recepire, se non attraverso una più pertinente motivazione, i concetti di tale legislazione eccezionale nella istituzione delle attenuanti generiche.

Non v'è dubbio infatti, che gli imputati hanno deciso di rendere la confessione dei reati commessi solo in sede di giudizio di appello, quando cioè la responsabilità era stata accollata nella sua interezza e ne era conseguita una condanna alla pena perpetua, per cui, come ha rilevato esattamente il Procuratore generale, sarebbe stata utile verificare quando l'assunzione di opportuno atteggiamento processuale ha interessato tale

Anche per quanto attiene alla collaborazione prestata, la sentenza di appello di limiti ad annunciare la sussistenza senza alcuna indicazione della sua utilità, anche a livello integrativo, sulla cognizione già acquisite al processo e che hanno formato oggetto del giudizio di primo grado, confermate nelle sue linee essenziali; anzi, come si rileva dalla stessa sentenza di appello, le dichiarazioni degli imputati di cui si tratta sono state riduttive, rispetto al materiale già acquisito, nell'evidente tentativo di

189

attenuare le proprie rispettive responsabilità e, addirittura retrocedenti per quante concerne la partecipazione alle imprese criminali di altri soggetti che non fossero già note all'indagine giudiziaria.

Dette queste, per evidenziare alcuni vizi della motivazione, è evidente che il ricorso del Procuratore generale non può, al pari di quelle degli imputati, essere accolto poiché la eventuale sovrabbondanza degli elementi presi in esame e la incoerenza di alcuni di essi non incidono sul giudizio complessivo che il giudice di merito ha ritenuto di formulare in ordine alla concessione delle attenuanti generiche. Infatti, perché un vizio della motivazione possa giustificare l'annullamento della sentenza è necessario che esista una correlazione logica insuperabile tra il vizio stesso e la decisione adottata poiché, a norma dell'art. 475 n. 3 C.P.P. occorre che la motivazione manchi e sia contraddittoria.

Nel caso di specie, invece, può affermarsi che alcuni elementi argomentativi presi in esame non abbiano assoluta idoneità logica rispetto alla decisione, ma che tale vizio non spiega la sua esclusiva incidenza sulla concessione delle circostanze attenuanti generiche che sono frutto di una valutazione globale che non soffre alterazioni per la insufficienza di qualche elemento di giudizio.

Infatti la concessione di tali attenuanti è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito il quale, procedendo ad una valutazione complessiva del soggetto e delle circostanze obiettive, può ricavare alcuni elementi per giustificare un adeguamento della sanzione ai reati contestati. A tale fine è sufficiente che il giudice abbia ritenuto alcuni di tali

190

elementi idonei a giustificare la applicazione di una sanzione meno grave perchè la sentenza risulti incensurabile in sede di legittimità, essendo evidente che un eventuale annullamento si tradurrebbe in una richiesta di eliminazione di qualche errore motivazionale all'esito della quale rimarrebbe sempre l'elemento preso in esame e da solo sufficiente a giustificare la decisione. E tale elemento, nella fattispecie, è stato chiaramente indicato nella confessione degli imputati valutata positivamente quale manifestazione di un mutato comportamento del ree susseguente il reato e, quindi, di una sua minore pericolosità sociale.

Con un secondo motivo di ricorso, il difensore del ricorrente deduce la violazione dell'art. 4 del D.L. 15.12.1979 n. 625 (convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1980 n. 15) sul rilievo che il giudice di appello, a seguito della piena confessione degli imputati e della collaborazione prestata nella ricostruzione dei fatti, intervenuto dopo i termini di efficacia della legge 29.5.1982 n. 304, avrebbe dovuto applicare la attenuante di cui al citato art. 4, siccome prevista da una legge che non prevede limiti temporali per la sua applicazione.

La censura è inammissibile per il principio che la Corte di Cassazione non può prendere in esame motivi che non siano stati prima sottoposti al vaglio del giudice di appello, a meno che non si tratti di questioni che si debbono sollevare di ufficio ed in qualunque stato e grado del procedimento, e che si traducano in un vizium in iudicando di natura sostanziale che conduca, sulla base degli elementi già

191

acquisiti, al proscioglimento perchè il fatto non è preveduto dalla legge come reato, perchè il fatto non sussiste o per non averlo l'imputato commesso, ai sensi dell'art.152 C.P.P.

Non possono invece essere dedotte, per la prima volta, questioni, anche di diritte sostanziali, che implicano accertamenti e apprezzamenti relativi a situazioni di fatto, del cui esame non fu ritualmente investito il giudice di appello che, pertanto, non aveva obbligo alcuno di pronunciarsi.

E i ricorrenti confermano di non avere sottoposte la richiesta al giudice di merito nè con i motivi di appello, nè nelle conclusioni di tale giudizio dopo, cioè, che si era realizzata il preteso comportamento suscettibile di verificare la concedibilità dell'attenuante.

Va, comunque, detta per completezza di esame, che nel caso di specie non ricorrevano le condizioni (e queste giustifica il silenzio davanti al giudice di merito) per l'applicazione dell'attenuante di cui all'art.4 L.6.2.1980 n.15 che richiede, oltre la disassociazione, una condotta attiva da realizzarsi mediante un concrete aiuto all'autorità di polizia e alla autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive (e cioè qualcosa di più delle prove rilevanti richieste dall'art.3 della Legge n.304/1982) per la individuazione dei concorrenti e cioè di coloro che hanno partecipato ai reati per i quali è in corso l'indagine e il processo.

Orbene la confessione resa dagli imputati solo nel giudizio di appello, quando cioè tutti gli elementi di prova risultavano acquisiti, e valutata, sia pure con le deficienze sopra enunciate, non ha perta-

192

to alcun utile contributo decisivo per la individuazione e incriminazione di altri concorrenti.

Il difensore degli imputati, nelle conclusioni, ha formulato la richiesta di unificare i reati di cui al presente procedimento con quelli che hanno formato oggetto della sentenza della Corte d'Assise di Ferrera del 26 luglio 1983, confermata in appello, nonché della Corte d'Assise di Genova del 26 febbraio 1983, parzialmente riformata dalla Corte d'Assise d'appello della stessa città con sentenza del 10.11.1984; ai fini dell'applicazione dell'art.81 c.p.v., mediante rinvio degli atti ad un giudice di merito.

Non è facile cogliere il senso di tale richiesta perchè se essa costituisce un specifico motivo di ricorso ne va dichiarata l'inammissibilità trattandosi di motivo non dedotto nella sua sede naturale; sussistendo già allora i presupposti per formulare la richiesta; se, invece, costituisce una implicita richiesta di riunione dei procedimenti davanti a questa Corte di Cassazione, va subito detto che tale istituto non è applicabile in sede di legittimità in quanto implica una valutazione della opportunità della concentrazione processuale che è tipica del giudizio di merito, nè del resto è consentita alla Corte; per i limiti del suo potere di cognizione, di verificare tra i reati oggetto dei giudizi la esistenza dell'unicità del disegno criminale ai fini della continuazione di reato, nè stabilire, nella sua concretezza, il reato più grave.

12) - Giordano Antonio.

L'imputato è stato ritenuto responsabile solo dei delitti di banda armata ex art.306 primo comma C.P.

193

e di concorso nei delitti concernenti le armi rinvenute nell'abitazione di via Cornelia 148 e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche equivalenti, è stato condannato alla pena di anni otto di reclusione e lire ottocentomila di multa, mentre è stata assolta per non aver commesso il fatto da tutti i reati connessi. Il giudice di merito ha, infatti, ritenuto che l'attività spiegata dal Giordano doveva ritenersi circoscritta al mese di maggio 1980 allorché aveva svolto funzioni di "prestanome" nella locazione di alcuni alloggi e in particolare di quelle di via Cornelia per il rifugio di alcuni clandestini delle brigate rosse tra cui Arreni Renato in compagnia del quale era stato tratto in arresto il 30 maggio 1980.

Con i motivi di ricorso viene adotto il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità con particolare riguardo all'elemento psicologico e, comunque, alla qualificazione giuridica della partecipazione alla banda armata a titolo di organizzatore nonché alla ritenuta responsabilità per i reati concernenti le armi rinvenute in via Cornelia.

La prima proposizione del complesso motivo di ricorso è priva di fondamento e si traduce, in buona sostanza, nella critica all'apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito.

Non v'è dubbio, infatti, che l'imputato, proprio per sopperire alla difficoltà interposta dal D.L. 21.3.1978 n.59 (convertito con modif. in L.18.5.1978 n.191) di cui si è già detto, si assunse il compito di svolgere le funzioni di prestanome nell'acquisizione della disponibilità di ben due alloggi - uno

194

in via Brajes e uno in via Cornelia - nei quali trovarono rifugio elementi di rilievo delle brigate rosse tra cui Libera Emilia e Arreni Renato che destinò quelle di via Cornelia a munitissima base operativa.

La tesi difensiva relativa alla mancanza dello elemento psicologico del delitto di banda armata è fondata essenzialmente su una affermazione apodittica in quanto la destinazione illecita degli alloggi in questione era insita nella stessa richiesta in quanto presupponeva la impossibilità del richiedente di agire in nome proprio. D'altronde il dato obiettivo accertato ha trovato conferma nelle dichiarazioni rese da Antonio Savasta ed Emilia Libera mentre la contrapposta tesi prospettata con il motivo di ricorso, secondo cui l'imputato non conosceva i destinatari della sua opera ed in particolare le Arreni Renato e l'attività illecita da questi svolta, è stata smentita non solo dalla testimonianza di collegamenti che, sia pure in modo informale, il Giordano intratteneva con autorevoli esponenti dell'estremismo eversivo dai quali aveva ricevute la richiesta di trovare l'alloggio per l'Arreni, ma, soprattutto, dalla circostanza di essere stato tratto in arresto proprio mentre si trovava in compagnia di quest'ultimo.

Ciò posto in linea di fatto, occorre verificare se l'attività svolta dal Giordano potesse essere qualificata al livello di organizzazione della banda armata ai sensi del primo comma dell'art.306 C. P. che la decisione impugnata afferma tautologicamente ma non dimostra.

195

Infatti, essendo l'attività svolta dal Giordano circoscritta alla funzione di "prestanome" senza alcuna ingerenza nella gestione degli alloggi e nei riti, doveva offrirsi la dimostrazione che essa si inseriva con note di essenzialità nella struttura organizzativa della banda armata e che, soprattutto, si trattava di attività non fungibile.

E' evidente che, in linea generale, l'attività presa in esame non si differenzia da quella di chi offre rifugio e assistenza ai partecipi della banda armata, ipotesi prevista dall'art. 307 C.P. fuori dei casi di concorso nel reato predetto. Da tale eccezione discende che, qualora tale attività assistenziale sia prestata nello interesse della banda armata, essa non può che rappresentare una forma di adesione alla banda armata stessa nella ipotesi prevista dal 2° comma dell'art. 306 C.P., ove non travalichi in attività di gestione.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata su tale punto che travolge anche quello concernente la ritenuta responsabilità per i reati relativi alle armi essendo evidente che di tali ultimi reati il Giordano deve rispondere solo se rimane accertata la sua consapevolezza in merito alla specifica utilizzazione da parte dell'Arreni dell'alloggio di via Cornelia.

Nei confronti del Giordano ha proposto ricorso per cassazione anche il Procuratore generale per denunciare il vizio di contraddittorietà della motivazione per quante concerne i fatti relativi al tentato omicidio in danno di Pirri Pericle - direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione della Regione Lazio (capo 86 R.G.5/82)

196

e al tentate omicidio di Gallucci Domenico, consigliere circoscrizionale della democrazia cristiana (capo 89 del R.G.5/82), sul rilievo che, riconosciuta la qualità di organizzatore della banda armata sia pure limitatamente al mese di maggio 1980, ne doveva discendere la penale responsabilità anche in ordine agli episodi anzidetti che erano stati commessi proprie in tale periodo, specie in considerazione della circostanza che, nella base di via Cornelia, era stata rinvenuta l'arma utilizzata per tali reati.

La censura è priva di fondamento.

A parte quante dette sopra trattando del ricorso dell'imputato e del ruolo dalle stesse svolto, deve rilevarsi che la Corte di merito, applicando correttamente i principi giuridici in tema di compartecipazione criminosa, secondo quante già esposte nella parte generale (capo B-4), ha escluso qualsiasi rapporto di causalità tra l'attività spiegata dal Giordano e i reati commessi in quante nessun contributo di ordine materiale e psicologico poteva discendere tra la ospitalità e il rifugio date ad alcuni appartenenti alle brigate rosse e l'attività da questi ultimi autonomicamente posta in essere.

Fondato è invece l'ultima motivo formulato, nello interesse dell'imputato e concernente la condanna al rimborso delle spese a favore della democrazia cristiana, costituita parte civile, essendo questa priva di legittimazione in relazione ai reati imputati ai quali è stata riconosciuta la responsabilità.

Sul punto la sentenza va annullata senza rinvio.

13) - Maj Arnaldo.

Con il primo motivo di ricorso il difensore del

l'imputato denuncia il vizio di motivazione in ordine alla formula dubitativa adottata in merito alla assoluzione dai fatti connessi all'omicidio del dr. Tartaglione (capi 16 e 17 R.G.5/82).

Si contrappone a tale censura quella proposta dal Procuratore Generale il quale denuncia il vizio di motivazione per travisamento dei fatti sul quale sarebbe stata fondata la ragione del dubbio.

Le censure, per esigenze logiche, vanno esaminate congiuntamente.

La impugnata sentenza ha assolto l'imputato dai delitti in questione richiamandosi, nella motivazione, alle argomentazioni svolte sul punto per Andriani Norma e Brogi Carlo e, in particolare, collocando l'ingresso dell'imputato nelle brigate rosse in epoca assai prossima alla esecuzione del delitto che era già stato ideato e programmato dai vertici dell'organizzazione, facendo da ciò discendere il dubbio circa una concreta partecipazione dell'imputato, sul piano psichico e materiale, alla consumazione del delitto.

Osserva la Corte che tale motivazione per ~~relatività~~ non soddisfa la esigenza di giustizia poiché la posizione dei vari imputati, con riferimento a tale delitto, non sembra omogenea.

Come ha rilevato il Procuratore generale ricorrente il Maj entrò nelle brigate rosse, assumendo importanti compiti, alcuni mesi prima della progettazione del delitto che venne deliberato appena quindi giorni prima della sua esecuzione in conseguenza dello accantonamento di un precedente obiettivo rappresentato dal giudice dr. Vincenti, trasferito ad altra sede.

La decisione dei giudici di appello si è sostanzialmente affidata alle dichiarazioni delle stesse imputate, per altre verso giudicate reticenti; che ha cercato di minimizzare il suo ruolo nell'ambito delle brigate rosse sia nelle funzioni svolte che nel periodo di effettiva militanza.

zionalmente affidata alle dichiarazioni delle stesse imputate, per altre verso giudicate reticenti; che ha cercato di minimizzare il suo ruolo nell'ambito delle brigate rosse sia nelle funzioni svolte che nel periodo di effettiva militanza.

Si imponeva, quindi, al giudice di merito di specificare perché, sul punto, ha disatteso le dichiarazioni rese proprie da Norma Andriani e Carlo Brogi che hanno collocate tale ingresso nel giugno 1978; quelle di Massimo Cianfanelli - per altre verso ritenute attendibili - che ha specificato anche le modalità dell'ingresso nelle brigate rosse maturate dopo i contatti avuti con esponenti del massimo rilievo, quali Prospero Gallinari, e Bruno Seghetti e perché non si sia dato il giusto rilievo alle esercitazioni a fuoco compiute nel settembre 1978 con elementi delle brigate rosse, a testimonianza di un inserimento a pieno titolo nell'organizzazione criminale.

Naturalmente tali dati di fatto, travisati dalla impugnata sentenza, non sono ancora indicativi di un censo nei reati, secondo quanto chiarite nella parte generale (capo B-4), ma è evidente che la decisione è inficiata in radice sulla ricostruzione dei fatti in quanto pone in dubbio la responsabilità dell'imputato con riferimento al suo ingresso nelle brigate rosse e non già sul contributo dalle stesso prestato nella esecuzione dei reati.

Ne consegue che la impugnata sentenza va annullata, in accoglimento di entrambi i ricorsi, per consentire al giudice di rinvio di compiere, nel modo più completo, l'analisi sulla condotta dell'imputato in relazione ai capi 16 e 17 (omicidio Tartaglione).

Con un secondo motivo di ricorso il Maj deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art.2 della legge 29 maggio 1982 n.304.

Le censure sono prive di fondamento.

Rinviamo a quanto detto nella parte generale in merito alle condizioni per l'applicazione di tale circostanza attenuante speciale e, in particolare, sui limiti della sindacabilità in sede di legittimità delle valutazioni compiute dai giudici di merito, qui basterà osservare che l'impugnata sentenza si sottrae alle critiche mosse dal ricorrente.

Infatti, come si è detto, la sussistenza delle condizioni per l'applicazione dell'attenuante costituisce una valutazione di fatto che non può essere limitata ad una semplice presa d'atto di una condotta processuale, ma si estende alla ricerca della motivazione di ordine psicologico che hanno determinato la condotta stessa perché il fine primario di tale normativa è quello di conseguire la difesa dell'ordinamento costituzionale dello Stato, attraverso la disgregazione dei gruppi eversivi e terroristici, e non di consentire la realizzazione di finalità prettamente utilitaristiche per cui, oltre ai requisiti della attualità e non equivocità della condotta posta in essere, questa deve essere valutata, sotto il profilo soggettivo, in funzione di un completo e definitivo ripudio di una scelta contrastante con i principi informatori dell'ordinamento costituzionale dello Stato di ripudio della lotta armata per il potere.

Orbene la impugnata sentenza ha posto in evidenza come la confessione resa dal Maj, peraltro in conseguenza della precisa chiamata di correo operata

dal Cianfanelli, è stata parziale e limitata soprattutto ad evitare un suo più elevato coinvolgimento nelle vicende sottoposte all'esame dei giudici, trincerandosi, addirittura, in un silenzio equivoco di fronte alle precise contestazioni specialmente con riguardo al suo coinvolgimento nel delitto Fartaglione, collocando il suo inserimento nelle brigate bassas in epoca, più ravvicinata a tale delitto in contrasto con le dichiarazioni dei coimputati.

Già queste rilievo appare sufficiente a giustificare il diniego dell'attenuante per la cui applicazione è richiesta, peraltro, una confessione piena di tutti i reati commessi; ed i giudici di merito hanno escluso che le informazioni fornite dal Maj con riguardo ai compiti affidatigli nell'ambito dell'organizzazione e quindi alle conoscenze acquisite, fossero complete per una esatta ricostruzione della struttura della banda armata.

Di fatto, in ogni caso, l'ulteriore condizione richiesta dall'art.2 e cioè quella di essersi adoperato "efficacemente" durante il processo per elidere e attenuare le conseguenze dannose e pericolose del reato nei termini specificati nella parte generale.

Infondate è altresì il terzo motivo di ricorso dell'imputato in ordine alla attribuita qualifica di organizzatore essendò emerso, in modo incontestabile, che il Maj, proveniente da altra organizzazione terroristica e precisamente dalle Unità Comuniste Combattenti, per le esperienze acquisite è stato subito inserito nelle strutture di vertice della banda armata con l'attribuzione di compiti essenziali per il funzionamento della stessa quali la

dustodia della armi che consegnava di volta in volta agli esecutori materiali dei reati - quando non vi partecipava direttamente -, la cura delle esercitazioni a fuoco, la individuazione degli obiettivi, la predisposizione degli strumenti necessari alla migliore riuscita delle operazioni e la partecipazione, con i vertici del fronte logistico nel quale era stato inserito, alle discussioni circa le modalità di esecuzione delle operazioni.

Con il quarto motivo di ricorso al Maj, riproponendo una doglianza già disattesa dal giudice di appello, denuncia il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, a titolo di concorso, relativamente ad alcuni reati tra cui l'attentato alla scorta dell'on.le Galloni.

La doglianza, limitatamente ai capi 18, 19, 23, 24, 25, 26 e 28 del R.G.5/82, è fondata in quanto, se la motivazione della sentenza appare ineccepibile per quanto concerne la responsabilità per i reati connessi all'attentato alla Volante IV, cui l'imputato ha materialmente partecipato e per il furto di cui al capo 27, commesso nell'ambito delle competenze del fronte logistico nel quale il Maj era inserito, i giudici di merito hanno ritenuto, in ordine agli altri reati, la responsabilità a titolo di concorso senza indicare le ragioni del collegamento della condotta dell'imputato con gli stessi e, talvolta, valutando erroneamente gli elementi di prova, come per i reati concernenti l'attentato alla scorta dell'on.le Galloni, (capi 25, 26, 28).

A parte quanto già detto nella parte generale in tema di concorso di persone nel reato e, in particolare, sul concorso psicologico dell'organizzatore

quando difetti un nesso causale tra la condotta e l'evento, la impugnata sentenza ha omesso di valutare circostanze essenziali e cioè - esclusa la partecipazione materiale del Maj alle episedie, anche per le dichiarazioni dei dissociati cui è stata riconosciuta piena attendibilità - il rapporto tra l'operazione, ideata, programmata ed eseguita da un settore della Triplice, nella cui competenza rientravano gli attentati contro le forze di polizia, ed il Fronte logistico nel quale era certamente inserite l'imputate.

Non appare probatorio, ai fini della ritenuta responsabilità, la partecipazione dell'imputato ad una discussione concernente le modalità esecutive di tale agguato essendo evidente che questa fu successiva alla consumazione del reato posto che in tale discussione si parlò anche delle ineccepibilità di un'arma utilizzata nell'agguato.

Anche la responsabilità per gli altri episedie è affermata dalla sentenza ma non dimostrata per cui se ne impone l'annullamento con rinvio.

Privo, invece, di qualsiasi fondamento è il quinto motivo di ricorso con il quale si contesta la sussistenza della volontà omicida con riferimento all'agguato tese agli agenti della volante IV (capo 20 del R.G.5/82).

Richiamando quando dette trattande delle stesse argomentazioni con riferimento alla posizione del Cianfanelli Massimo, la sussistenza della volontà omicida è stata correttamente desunta da obiettivi e elementi di valutazione e, cioè, dalla vicinanza degli strumenti offensivi utilizzati; dalla distanza di tiro, dalle parti del corpo prese di mira

203

ra sul rilievo che gli esecutori materiali, tra cui le stesse Maj, dopo il lancio di alcune bottiglie incendiarie contro l'automezzo, proditoriamente richiamato sul posto, aprirono il fuoco con una pistola cal.9 parabolium e con un fucile cal.12, attingendo una delle guardie che, solo riparandosi dietro un vicine casolare, poté evitare più gravi conseguenze.

Con il sesto ed ultime motive di ricorso, si deduce la violazione dell'art.515 C.P.P. per una pretesa reformatio in pejus della impugnata sentenza di primo grado in ordine alla commisurazione della pena sul rilievo che, nonostante l'assoluzione dal più grave delitto di omicidio, l'aumento della pena per la continuazione, non avrebbe subito modificazioni nonostante uno dei reati compresi nel vincolo fosse state assunte come reato base.

La censura, che può ritenersi superata in conseguenza dell'annullamento parziale della sentenza che coinvolge anche la determinazione della pena in conseguenza delle valutazioni che riterra di assumere il giudice di rinvio, è tuttavia infondata in quanto per averci una reformatio in pejus occorre verificare la pena in concreto irrogata e che risulta, nella specie, indubbiamente inferiore a quella inflitta dai giudici di primo grado.

E' evidente che, eliminato il delitto di concorso in omicidio, che in primo grado aveva rappresentato il reato base per la determinazione della pena, questa doveva essere nuovamente determinata mediante la qualificazione come reato base di quello più grave tra quelli riuniti nel vincolo della continuazione. Nessun rilievo può assumere la circostanza che

204

l'aumento per l'art.81 C.N. sia rimasto fissato nella misura di anni uno di reclusione in quanto il giudice di appello, nell'ambito del devoluto, doveva procedere ad una nuova e diversa valutazione dei reati continuati tenendo conto del numero e gravità dei reati unificati senza, tuttavia, poter superare il limite fissato dal primo giudice per non violare il principio di cui all'art.515 C.P.P.

Dove, invece, la censura coglie nel segno è propria in relazione ai criteri seguiti per determinare la pena per il reato base e cioè per quello ritenuto il più grave. Infatti i giudici di appello hanno immotivatamente fissato tale pena nel massimo edittale di anni 16 di reclusione, ridotta ad anni 12 per effetto delle concesse attenuanti generiche, facendo un semplice richiamo all'art.133 C.P. senza indicare per quale ragione si discostava dai criteri seguiti dal giudice di primo grado che, per il più grave delitto di omicidio, aveva determinato la pena in misura prossima al minimo edittale di anni 21 di reclusione.

14)-Mariani Gabriella e Marini Antonio.-

Nell'interesse dei suddetti ricorrenti è stata dedotta la illegittimità costituzionale dell'art. 201 C.P.P. nella parte in cui non prevede la prorogabilità dei termini per la presentazione dei motivi di impugnazione, dell'art.185 n.3 c.p.p. in relazione all'art.26 delle disposizioni di attuazione in quanto non rendono obbligatorie ai fini del concreto esercizio del diritto di difesa la concentrazione degli imputati e dei reati nel luogo di celebrazione del processo fin dalla emissione del decreto

205

di citazione nonché il difetto di motivazione della impugnata sentenza, sulle dedotte questioni.

Con riferimento al merito del processo vengono denunciate la violazione dell'art. 306 C.P. in relazione alla qualificazione di organizzatori della banda armata nonché la violazione dell'art. 110 C.P. in ordine all'offesa morale nei reati commessi alla banda armata.

Di tutti tali problemi si è già trattato nella parte generale e ad essa si rinvia per i principi di diritto ivi affermati.

Per quanto più specificamente attiene alla posizione processuale dei predetti ricorrenti si deduce, con argomentazioni arricchite dai motivi aggiunti, il vizio di motivazione, conseguente ad una dilagata estensione dei limiti di applicabilità dell'art. 110 C.P., in ordine alla partecipazione degli stessi ai reati che sono stati loro addebitati.

Ma la doglianza, propria con riferimento alla posizione processuale degli odierni ricorrenti, è priva di fondamento.

Sulla scorta di una analitica disamina delle attività poste in essere dagli imputati, gli stessi possono, a ragione, considerarsi gli "antemarcia" di quella "colonna romana" delle brigate rosse costituita proprio al fine di porre in essere quei fatti delittuosi che sono stati loro addebitati e che culminarono nell'episodio più eclatante della strage di via Fani.

A parte i primi contatti con il fondatore della colonna, Mario Moretti, che inserì i due imputati in settori nevralgici della banda armata e cioè in quelle della struttura propagandistica destinata a ser-

205

vire da cassa di risonanza delle varie imprese delittuose che, in difetto, avrebbero assunto scarsa rilevanza sul progetto di realizzare uno dei fini per i quali la banda era stata costituita, la partecipazione degli stessi ai reati attribuiti trova proprio conferma nel ruolo svolto.

Ed infatti, proprio per circoscrivere l'esame al fatto più rilevante, è stato posto in rilievo dalla sentenza impugnata come la Mariani era stata incaricata dal Moretti di acquistare, con danaro proveniente dalle imprese delittuose della banda armata, un appartamento da destinare a base operativa. Ed infatti in tale appartamento veniva prodotto il materiale di divulgazione dei principi eversivi e dei documenti di rivendicazione delle imprese delittuose ed in esso si svolgevano le riunioni che i massimi vertici della organizzazione tenevano e che non potevano avere altro oggetto se non quello relativo alla preparazione delle imprese criminose per le quali la banda armata era stata costituita.

Il Marini, marito separato della Balzerani e convivente con la Mariani, non solo partecipava a tali riunioni ma percepiva una regolare retribuzione per l'attività spiegata in seno alla tipografia di via Foà, struttura essenziale per la vita della banda.

Se a ciò si aggiunge che la Mariani Gabriella, si assentò dal posto di lavoro presso il Comune di Roma proprio nei giorni in cui veniva portata ad esecuzione l'operazione di via Fani e che il Marini venne notato nello espletamento di compiti di sorveglianza della importante base di via Gradoli occupata dal Moretti e dalla Balzerani proprio nel periodo in cui era in atto il sequestro dell'on.le

Moro, deve dedursi che correttamente i giudici di merito hanno desunto, sul piano logico, il loro pieno coinvolgimento nei reati attribuiti.

Ciò pur prescindendo dal titolo di responsabilità per concorre morale, essendo palese che l'attività spiegata (che per la Mariani, laureata in filosofia, non è certo quella di semplice dattilografa quale vuole apparire) risultava già sufficiente per realizzare quel nesso di natura psicologica richiesta dall'art. 110 C.P. per l'attribuzione della responsabilità.

Infatti, se sotto l'aspetto oggettivo non appare dubbio come l'attività posta in essere sia caratterizzata da un rapporto di connessione causale rispetto all'evento che, proprio attraverso la mobilitazione delle varie strutture e particolarmente di quella propagandistica, costituiva il principale obiettivo della colonna romana delle brigate rosse, sotto l'aspetto soggettivo è altrettanto certa la consapevolezza da parte degli imputati del collegamento finalistico della loro condotta e del contributo prestato alla realizzazione dell'evento stesso.

Del tutto generico, e del resto infondata, risulta l'ulteriore motivo di ricorso con il quale si denuncia un vizio di motivazione in ordine ai criteri di determinazione della pena e di si duole, altresì, di una disparità di trattamento tra i due imputati.

A parziale irrilevanza di tale ultima doglianza in quanto la determinazione della pena non può prescindere da valutazioni di ordine soggettivo, la impugnata sentenza che, in accoglimento di una specifica motivazione di appello, ha ritenuto di concedere le circostanze attenuanti generiche equivalenti, è serretta da

una adeguata motivazione facendo riferimento, propria per la differenziazione sanzionatoria operata, ai criteri fissati dall'art. 133 C.P. e in particolare all'attività svolta dagli imputati nella esecuzione dei delitti contestati.

15) - Musarella Antonio.

L'imputato è stato riconosciuto colpevole solo del delitto di partecipazione a banda armata e dei reati concernenti le armi.

Con il primo motivo di ricorso viene adotta, particolarmente, il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta adesione del Musarella alle brigate rosse ma la censura si traduce, necessariamente, in una critica all'apprezzamento delle prove compiute dal giudice di merito con l'evidente scopo, non perseguibile in questa sede di legittimità, di pervenire ad una diversa conclusione.

Infatti i giudici di merito sono pervenuti alla decisione adottata attraverso la valutazione di specifici elementi di prova e del loro coordinamento logico, che il ricorrente tende a svalutare attraverso la dimostrazione della equivocità di ogni singolo elemento senza procedere, come ha fatto il giudice di merito, ad una valutazione globale degli stessi.

La considerazione che il Musarella provenisse da quei nuclei eversivi (quale l'M.P.R.O.) che non avevano ancora conseguito la struttura tipica della banda armata non contrasta affatto con la deduzione del giudice di merito relativa al salto di qualità compiuto dall'imputato con l'adesione alle brigate rosse.

Questo salto qualitativo è stato ricavato non tanto dalle dichiarazioni rese, in epoca non sospetta,

209

dal Santini e dal Pallotte, ma dalle circostanze obiettive emerse all'atto del suo arresto. Il Musarella, invece, venne tratto in arresto, con altre persone, in un appartamento di via Ostia ove erano custodite armi ed esplosivo chiaramente destinati alla commissione di attentati, in possesso di una copiosa documentazione, della quale tentava di disfarsi, la cui natura, secondo le dichiarazioni di Patrizio Peci, recepite dal giudice di merito, confermava l'adesione del detenuto alle brigate rosse. Si tratta, a ben vedere, di una motivazione che lascia poco spazio alla critica, che non può suocere i limiti imposti dall'art. 475 C.P.P. dovendo rimanere circoscritta ai vizi di mancanza e contraddittorietà della motivazione stessa.

Ciò vale anche per quanto converge la ritenuta responsabilità per i reati concernenti le armi parte delle quali erano addirittura custodite dallo stesso imputato nell'appartamento di cui si è detto.

Anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce la erronea qualificazione giuridica del fatto che secondo il ricorrente rientrava nello schema normativo dell'art. 270 C.P., è privo di fondamento poiché, pur prescindendo da quanto si è detto in proposito nella parte generale (vedi capo B-2) con riferimento al gruppo M.P.R.O. preso in esame, non tiene conto che l'imputato è chiamato a rispondere di partecipazione alle brigate rosse, la cui natura di banda armata non può certo essere contestata.

Merita, invece, accoglimento il terzo motivo di ricorso con il quale si denuncia la mancanza di motivazione in ordine al rifiuto delle circostanze attenuanti generiche.

La sentenza, infatti, si limita ad affermare di non

210

poter concedere tali attenuanti "in considerazione della personalità dell'imputato nonché di tutte le circostanze di cui all'art. 133 C.P." senza alcuna indicazione di quali riflessi della personalità e di quali circostanze si sia tenuto conto negativamente per escludere la concedibilità delle richieste attenuanti. Si tratta di una affermazione apodittica che non vale a consentire il controllo della motivazione che, specie nell'esercizio di poteri discrezionali, necessita di precisi riferimenti per evitare che quel potere si trasformi in arbitrio.

16) - Nanni Mara.

Con il primo motivo di ricorso viene denunciata, anche per tale ricorrente, la violazione della norma che regola il concorso di persone nel reato sulla base di principi per la cui esatta definizione si rimanda alla parte generale (capo B-4).

Ma, per rispondere alle esigenze tipiche di ogni processo che sono quelle di accertare e escludere in concreto la responsabilità di ogni singolo imputato, occorre calare quei principi nella realtà processuale e verificare se effettivamente la responsabilità della imputata è stata desunta da apodittiche e incontrollate affermazioni di una opinabile interpretazione giuridica ovvero discenda da una adeguata valutazione della prova sulle quali riscentrare i suddetti principi.

Non v'è dubbio che le prove, in applicazione del principio del libero convincimento del giudice possono ricavarsi anche da indizi e presunzioni, come da tutte le cosiddette prove critiche e indirette, purché, attraverso una accurata verifica e una riga-

218

rosa disamina critica si pervenga alla certezza giudiziale del fatto cui la indagine è diretta.

Innanzitutto va rilevato, con le sentenze di merito, che la Nanni entrò a far parte della colonna romana delle brigate rosse dopo una precedente esperienza giudiziaria per banda armata in ordine alla quale aveva ottenuto la scarcerazione nell'aprile 1978 e che, forte del legame con Anna Laura Braghetti e Prospero Gallinari, capo indiscusso della colonna romana, era stata inserita nell'importante settore del Fronte della Contro che, proprio alle dirette dipendenze del Gallinari e della Faranda, aveva realizzato le più clamorose imprese del periodo preso in esame.

Tale era il grado di inserimento della Nanni nella partecipazione ai vari episodi criminosi condotti dal Gallinari che, a parte il ruolo di custode delle armi e della non certo sportiva attività di esercitazioni a fuoco, proprio in compagnia di quest'ultimo venne tratta in arresto, dopo un conflitto a fuoco, il 24 settembre 1978, mentre era intenta a sostituire le targhe di una delle auto sottratte nei garages di v. Chisimaio e di v. Magnaghi per destinarla al compimento di operazioni delittuose.

Da ciò discende che, quanto meno nella fase preparatoria, il contributo della Nanni alla consumazione dei reati non può essere messo in dubbio ed anzi assume le connotazioni della certezza ove si consideri che alle rapine dell'autovettura partecipò materialmente il suo convivente Vanzi Pietro che, a sottolineare il ruolo dell'imputata nell'ambito della banda armata, era stato proprio da lei arruolato.

Ma ancor più rilevante diviene l'attività spiega-

219

ta dalla Nanni ove si consideri che la rapina delle autovetture di cui sopra era finalizzata al compimento di sanguinosi attentati, quale quello in danno del Prof. Bachelet i cui assassini si servirono proprio di una di quelle autovetture.

Il collegamento, del resto, dell'imputata con i reati che le sono stati contestati a titolo di concorso è stato altresì desunto dal possesso, al momento dell'arresto, di armi e documenti il cui valore probatorio è stato giustamente evidenziato dalla impugnata sentenza.

Infatti, a parte la constatazione di indubbi significati negativi, che la Nanni, quale simbolo della sua attività di guerrigliera deteneva ben greviste, è stato posto in rilievo che una di esse, con il numero di matricola abruca, e precisamente la Walter FPK cal. 7,65, era stata utilizzata in occasione dell'assalto alla sede della democrazia cristiana di Piazza Nicosia nel corso del quale trovarono la morte Ollanu Pietro e Mea Antonie e rimase gravemente ferite Ammirata Vincenze.

Altre elementi significative, pure prese in esame dai giudici di merito, è costituita dal possesso di documenti di identificazione falsificati con strumenti rinvenuti nella base di via Silvani la cui frequentazione costituisce una riprova del pieno inserimento della imputata nelle operazioni che in tale base avevano il punto di riferimento.

Tali elementi probatori sono stati opportunamente coordinati con le dichiarazioni accusatorie dei vari Savasta, Bregi e Libera ai quali l'imputata, almeno nel giudizio di primo grado, ha saputo opporre solo la proclamazione della sua militanza nelle bri-

gate rosse schierandosi al fianco dei promotori del "Partito Guerriglia".

Oltre ad un motivo del tutto generico in ordine alla qualificazione di organizzatrice della banda armata attribuitale dalla impugnata sentenza ed in ordine al quale basterà far riferimento alquanto detto sopra in merito all'effettivo ruolo della imputata, si deduce il vizio assoluto di motivazione sulla ritenuta responsabilità, a titolo di concorso, nel duplice tentato omicidio di cui al capo 1 del R.G. 28/81 e cioè nei reati commessi in occasione del suo arresto e di quello di Prospero Gallinari.

Il motivo è chiaramente inammissibile in quanto non dedotte con i motivi di appello per cui il giudice di secondo grado non aveva obbligo alcuno di offrire una specifica motivazione. Né tale obbligo si poteva far discendere dalla proposizione della questione in sede di discussione orale, essendo il giudizio di appello regolato dal principio del tantum devolutum quantum appellatum e cioè dai limiti fissati nei motivi di impugnazione.

Del pari inammissibile è il motivo con il quale si chiede, per la prima volta in questa Sede, l'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 4 della legge n. 15 del 1980 in considerazione del mutato atteggiamento processuale, dell'imputata manifestato in sede di appello senza considerare che, per le ragioni già svolte trattando l'analogo motivo di ricorso nello interesse della Paranda e del Morucci, non ricorrevano nella specie le condizioni per l'applicazione di tale attenuante essendosi l'imputata limitata a manifestare il ripudio del passato e dei metodi di violenza politica senza portare alcun contributo sul piano se-

stanziale e processuale con riferimento ai reati commessi.

Invece si presenta immune da vizi la motivazione della sentenza che ha valutato tale comportamento processuale ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche per cui risulta privo di fondamento il ricorso preposto al riguardo dal Procuratore Generale il quale sottolinea criticamente alcuni elementi caratteristici della condotta posta in essere dalla imputata mentre la concessione delle circostanze attenuanti generiche trova il suo fondamento in un giudizio globale che, attraverso la specifica indicazione di un elemento positivo, valga ad orientare il giudice verso una sanzione più adeguata.

Infondato è, peraltro, il motivo con cui la imputata deduce il vizio di motivazione in merito al giudizio di comparazione operato da giudice di appello in quanto, sul punto, la motivazione stessa si sottrae a qualsiasi critica. Infatti nel bilanciamento tra le concesse attenuanti generiche e le numerose aggravanti contestate il giudice di appello ha ricavato un giudizio di equivalenza con riferimento proprio a quei criteri stabiliti dall'art. 133 C.P., che la ricorrente deduce come oggetto della pretesa violazione, dell'obbligo di motivazione.

Merita invece accoglimento - e sul punto va disposte l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata - il ricorso del P.G. in ordine alla assunzione, sia pure con formula dubitativa, della Nanni dal concorso nell'omicidio del dr. Tartaglione.

Infatti il giudice di appello, uniformandosi alla decisione adottata sul punto per Norma Andriani, Car-

215

lo Brogi e Arnaldo Mañ, ha collegato la eventuale responsabilità per tale reato con la data di inserimento degli imputati nella colonna romana delle brigate rosse che ha individuate nel periodo compreso tra il settembre e l'ottobre 1978 e cioè in epoca in cui l'omicidio era già stato ideato ed in fase avanzata di preparazione.

L'affermazione suddetta, per quanto riguarda la Nanni, è svolta in forma apodittica e contraddittoria avendo omesse ogni doverosa valutazione delle dichiarazioni rese dai dissociati, peraltro ritenute attendibili, che collocano l'inserimento della Nanni nella colonna romana fin dall'estate 1978 e cioè prima ancora che, a seguito della emissione di un mandato di cattura nei suoi confronti, si verificasse il suo passaggio alla clandestinità.

Orbene, a parte la dimostrazione che deve essere necessariamente affidata al giudice di rinvio sul grado di partecipazione dell'imputata a tale delitto, è certo che, mentre il passaggio alla clandestinità dell'imputata si verificò il 1° ottobre 1978, allorché andò a convivere con il Nanni Pietro nella zona di Primavalle, la stessa antecedentemente era già inserita in quel settore della Contre che, facente capo ad Adriana Faranda e Prospero Gallinari, attuò il delitto.

17)-Persennè Chantal Giovanna.

La ricorrente è stata ritenuta responsabile di partecipazione a banda armata, in riforma della sentenza di primo grado che l'aveva assolta per insufficienza di prove, per avere dato ospitalità nella propria abitazione romana a Giovanni Antonio Zanetti,

216

ti, all'epoca latitante perchè perseguito da mandato di cattura emesso nei suoi confronti per i fatti connessi alla attività delle Formazioni Comunistiche Combattenti, dal gennaio 1979 a febbraio 1980.

Il giudizio di responsabilità si fonda essenzialmente sulla posizione ed attività della Zanetti, sulla scarsa attendibilità delle giustificazioni rese dall'imputata, simpatizzante dell'estremismo di sinistra, sulle dichiarazioni rese da Marco Barbante.

Con i motivi di ricorso preposti nell'interesse dell'imputata si spiegano tre diverse censure e precisamente: la mancanza di motivazione - anche per omessa valutazione di fatti rilevanti - in relazione alla ritenuta responsabilità; la erronea qualificazione giuridica della condotta come partecipazione a banda armata ed infine la mancanza di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

I primi due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente essendo fin troppo evidente la loro logica connessione, e bisogna dire che le censure sono pienamente fondate.

I giudici di appello, infatti, hanno ritenuto che il dato di fatto accertato, di avere cioè l'imputata dato ospitalità nella propria casa romana ad un soggetto che era attivo nella militanza armata, costituisca di per sé una ipotesi di concorso, a titolo di partecipazione, nella stessa banda armata.

E' fin troppo evidente che tale semplicistica concezione non può essere condivisa poichè, ai fini del reato di banda armata, sia pure nella ipotesi prevista dal 2° comma dell'art. 306 C.P. non è sufficiente una semplice adesione concettuale e ideologica.

ca,essendo piuttosto richiesta la prova di un concreto inserimento nella banda armata che si può realizzare anche attraverso un'attività di favoreggiamento nelle sue molteplici forme.

Si vuol dire, cioè, che il rapporto intersoggettivo tra l'imputato e un partecipante alla banda armata non implica necessariamente la esistenza di una relazione con la banda armata stessa,essendo questo l'elemento indispensabile per ritenere dimostrate in coinvolgimento nel reato associative.

Tanto più tale concetto andava approfondito ed ancorato ad elementi probatori sicuri, in quanto la semplice offerta di rifugio e di assistenza a persone che partecipano all'associazione di cui agli art.305 e 306 C.P. realizza una figura autonoma di reato - art.307 C.P. - che ricorre quando sia escluso il concorso nel reato principale.

Tale concorso non può certo essere desunto dalla semplice conoscenza della qualità dell'assistito in quanto essa costituisce il presupposto anche per la applicazione dell'art.307 C.P. eccorrendo a una multa se non è dimostrata anche sia concreta manifestazione di una effettiva partecipazione al sodalizio criminale.

Orbene gli elementi valutati dalla Corte di merito per evidenziare tale condotta si fondano su dati probatori estremamente equivoci essendo evidente che non si può tener conto, se non ad colerandum, delle preposizioni politiche del soggetto, mentre le altre preposizioni probatorie risultano non convergenti verso il risultato che si deve perseguire. Invero, mentre le dichiarazioni della imputata dovevano essere valutate con riguardo alla esigenza difensiva di evitare una incriminazione di particolare gravità, nessun con-

tribute poteva essere offerta dalle dichiarazioni di Marco Barbano, appartenente a diversa banda armata, che ha avuto solo rapporti con le Zanetti dal quale ha ricavato la convinzione di poter fruire con una certa libertà dell'abitazione anche a causa delle frequenti assenze dell'imputata dall'Italia.

Nessun rilievo, sul piano probatorio, assume la posizione delle Zanetti all'epoca in cui venne ospitato in casa dell'imputata e che potrebbe, sommando, costituire il fumus indiziario del delitto di favoreggiamento personale ove risultasse che la Perenna conoscesse le state di latitanza del suo assistito.

Da queste brevi considerazioni discende che la impugnata sentenza va annullata con rinvio per un più completo esame dei fatti e perchè il giudizio venga serretto da una motivazione che, sul piano logico e giuridico, si sottragga ad ogni censura. Il giudice di rinvio dovrà anche verificare se esiste piena correlazione con l'accusa contestata dal momento che all'imputata si addebita di avere partecipato ad una banda armata (le brigate rosse) nella quale le Zanetti, secondo la stessa impugnata sentenza, risulta iscritte nelle mesi di febbraio-marzo 1980 e cioè dopo la cessazione di ogni rapporto con la ricercante.

A seguito dell'annullamento rimane assorbite il motivo concernente il rifiuto delle circostanze attenuanti generiche in quanto la determinazione della sanzione va rimessa al giudice di rinvio che dovrà valutare la condotta dell'imputata in tutte le sue componenti, ove ne ravvisi la responsabilità.

18)-Petricola Ave Maria.

La ricercante, con diversi motivi che sono tra loro

logicamente dipendenti, censura la impugnata sentenza per averle attribuite la qualifica di organizzatore di banda armata e per avere, conseguentemente, fatte discendere da tale qualifica la sua responsabilità, a titolo di concorso morale, in tutti i reati connessi alla banda armata.

La proposizione difensiva assume particolare rilievo perchè, ove venisse accolta, potrebbe determinare l'applicazione della causa di non punibilità essendo stata già riconosciuta la sussistenza delle condizioni richieste dall'art.1 della legge n.304 del 1982 per la concessione delle speciali attenuanti di cui al 1° e 2° comma dell'art.3 della citata legge.

La deglianza, così sintetizzata, merita accoglienza in quanto la sentenza impugnata contiene due errori di diritto entrambi rilevanti al fine delle scelte che si intende perseguire: il primo è quello di aver fatto discendere la qualifica di organizzatore della banda armata dalla funzione di prestanome svolta dalla Petricola nell'acquisizione della disponibilità di locali utilizzati dalla banda armata, la seconda è quella di aver desunto da tale qualifica il concorso morale nei reati commessi dai partecipanti alla banda armata, prescindendo da qualsiasi connessione materiale e psicologica con i reati da altri realizzati.

In ordine al primo punto basterà richiamare quanto detto a proposito del ricorso Giordano per rilevare come l'attività di prestanome non può essere di per sé indicativa di una qualifica di organizzatore della banda armata se non è accompagnata da quei requisiti di essenzialità ed infungibilità che

sono ad essa connessi e che producono i loro effetti sulla stessa esistenza della banda armata.

Il secondo punto, peraltro, evidenzia una ancora più eclatante violazione di legge poiché, secondo quanto detto nella parte generale (capo B-4) ai fini dell'attribuzione della responsabilità a titolo di concorso nei reati commessi da altri, non è sufficiente la qualità di organizzatore della banda armata se non si dimostra che tale organizzazione è servita alla consumazione del singolo reato e che la condotta posta in essere sia accompagnata da quella componente psicologica che consiste nella consapevolezza di contribuire alla realizzazione dell'evento.

La impugnata sentenza va, pertanto, annullata con rinvio demandando al giudice di merito di verificare il grado di partecipazione della Petricola alla banda armata nonché l'apporto della stessa dato alla realizzazione dei vari reati connessi attribuiti a titolo di concorso, rimanendo in tale annullamento asserbati i restanti motivi di ricorso tra cui quello concernente l'applicazione dell'art.3 della legge n.304 del 1982 che richiede la completa estraneità ai reati connessi alla banda armata.

19) - Finati Caterina.

Alquanto singolare è la posizione della suddetta ricorrente la quale, dopo aver mantenuto un atteggiamento di netta chiusura verso la giustizia rifiutandosi di collaborare alla ricerca della verità e dopo essersi affidata, nel giudizio di appello, a motivi di impugnazione presentati da alcuni difensori nelle intenzioni di numerosi imputati - motivi piuttosto generici e articolati soprattutto con petizioni di prin-

...cipio, a seguito del mutato atteggiamento, rivoltosi nel giudizio di appello, di ripudio della letta armata, ha presenato autonomi e dettagliati motivi per criticare la motivazione della sentenza in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati che le sono stati attribuiti.

...Va subito detto che alcuni motivi di impugnazione sono addirittura non introducibili in questa sede perchè manifestamente infondati, quale quello concernente il grado di partecipazione alla banda armata, posto che tale reato non è stato attribuito alla Piuanti, e quello che, anzitutto, critica il fatto di dipendere da tale partecipazione la responsabilità per i reati commessi.

Privi di fondamento sono invece i motivi concernenti la quantificazione della pena e la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 4 della Legge 6 febbraio 1980 n. 15.

In ordine al primo basterà rilevare che i giudici di merito hanno correttamente proceduto ad una valutazione globale relativa alla incidenza delle circostanze attenuanti generiche dichiarandole prevalenti sulle contestate aggravanti, sulla sanzione che concretamente si adeguava alla gravità dei molteplici fatti addebitati facendo espressa riferimento ai criteri stabiliti dall'art. 133 C.P.

In ordine al secondo, richiamando quanto già detto con riferimento alla posizione di altri imputati (Faranda, Merucci etc.), a parte la novità del motivo proposto per la prima volta nel giudizio di cassazione, va rilevato che la manifestazione di dissociazione tardivamente operata dalla Piuanti, non realizza quelle condizioni specificamente indicate dalla norma invece

che richiede un comportamento attivo ed incisivo sotto il profilo sostanziale e processuale.

Passando, invece, ad esaminare l'unico motivo pertinentemente alla fattispecie, anche se viene articolato in forma tanto precisa solo in questa sede, con il quale si denuncia il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità a titolo di concorso nei reati attribuiti, con particolare riferimento a quelli concernenti il sequestro e l'omicidio dell'on. Le Mire, deve rilevarsi che lo stesso è privo di fondamento.

Già premettere che la Piuanti, sostanzialmente, è stata riconosciuta responsabile solo dei reati concernenti l'operazione suddetta in quanto, subito dopo l'uccisione dell'ostaggio, rientrò nelle Marche per capeggiare ivi la rivolta armata a seguito dell'arresto di Teodoro Spadaccini?

La militanza della ribellente nella letta armata, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, che non è stata specificamente contestata nella opportuna sede, risale a periodo anteriore alla programmata campagna di primavera per la realizzazione della quale svolse compiti di primaria importanza che, alla piena consapevolezza di realizzare il fine incentrato nel sequestro del parlamentare, hanno offerto un contributo materiale non indifferente.

E' fin troppo evidente che la esecuzione di una operazione particolarmente complessa e articolata necessitava del contributo essenziale di varie strutture. In una di queste era inserita la Piuanti e, cioè, la "brigata università" che svolse una attività importante sia nella preparazione dell'agguato, sia nello sviluppo delle successive fasi del sequestro.

Ed infatti, proprio la "brigata università" ebbe affidate il compito di preparare l'agguato, verificando la possibilità di una sua esecuzione nell'interno dell'Ateneo e, pur prescindendo dalla partecipazione dell'imputata ad esercitazioni a fuoco, durante tutta la fase del sequestro ebbe parte attiva sia nel propagandare l'azione eseguita che nel gestire quella "Renault rossa" su cui verrà fatto ritrovare il cadavere dell'ostaggio della cui sorte cruenta si era fatta strenua sostenitrice.

Non si vede come in tale ricostruzione operata dai giudici di merito sia possibile ravvisare un vizio di motivazione suscettibile di determinare lo annullamento della sentenza.

#### 20) - Spadaccini Federe.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia una pretesa nullità della impugnata sentenza per contraddittorietà tra motivazione e dispositivo in ordine alla misura della pena aggiungendosi, anche, che il dispositivo conclusivo della impugnata sentenza sarebbe difforme da quello letto in udienza. Tale ultima pretesa è manifestamente infondata poiché la verifica dei suoi documenti convalida la perfetta conformità degli stessi per quanto attiene alla pena che è stata irrogata nella misura di anni quindici e mesi sei di reclusione e L.450.000,- di multa.

Per quanto invece riguarda la prima enunciazione, pur prendendo atto che nella motivazione della sentenza, per evidente errore di calcolo, tale pena viene determinata in quella di anni quindici di reclusione e L.450.000,- di multa, è evidente come non sia ravvisabile alcuna ipotesi di nullità poiché nel con-

tratto tra motivazione e dispositivo (che peraltro nel caso di specie non attiene al procedimento logico-giuridico della statuizione adottata) è questo ultimo che deve prevalere in quanto, costituendo la parte conclusiva della decisione, su di esso si ferma il giudice rappresentando, in concreto, l'attuazione della volontà della legge.

Nel merito il ricorrente deduce la violazione dell'art. 110 C.P. ed il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità, a titolo di concorso nei reati connessi al sequestro e la uccisione, dell'on. Le Mire.

Rinvia a quanto detto in tema di compartecipazione criminosa nella parte generale (capo B-4), dove rilevarsi che nessuno dei vizi denunciati è ravvisabile nella sentenza in ordine al giudizio di responsabilità.

La posizione del ricorrente, infatti, non è dissimile da quella della Pianti, del Cianfanelli e di quanti fecero parte di quella "brigata università" direttamente impegnata nella preparazione e nella gestione dell'operazione di sequestro.

Ed in tale attività, secondo i giudici di merito, l'apparte delle Spadaccini fu costante dal momento della inchiesta diretta a verificare se l'operazione delittuosa poteva essere attuata all'interno dell'Ateneo fino alla gestione della "Renault rossa" utilizzata per l'epilogo della vicenda.

Nel corso delle ammissioni della propria responsabilità il ricorrente - cui per tale atteggiamento sono state concesse le circostanze attenuanti generiche - ha dichiarato di essere stato "congelato" proprio durante l'operazione terroristica che gli

è stata attribuita pretendendo di far discendere da tale situazione personale una interruzione del rapporto causale con i reati da altri commessi.

A parte la considerazione che i giudici di merito hanno adeguatamente valutate la circostanza rilevante come le dichiarazioni dell'imputato fossero estremamente riduttive tanto da non poter gli concedere l'attenuante speciale prevista dall'art.2 della legge n.304 del 1982, sul piano giuridico tale pretesa congelamento non avrebbe alcun effetto poiché, una volta accertate il concorso nei reati programmati, la assistenza, che deve essere volontaria, opera solo se viene impedito l'evento cui la condotta era finalizzata.

Ma in relazione a tale dettaglio, su cui fa leva la censura proposta, deve osservarsi che lo Spadaccini era stato temperatamente sospeso perché si era troppo esposto e quindi poteva, con il suo attivismo, pregiudicare la riuscita della impresa, ma ciò non gli ha impedito di essere utilizzato efficacemente nel corso della operazione sia per la sorveglianza del covo di via Gradoli, come attestato da testimoni che ne effettuarono il riconoscimento fotografico, sia nella gestione di quella Renault, già più volte menzionata, la cui destinazione non poteva essergli ignota.

Con un secondo motivo di ricorso si deduce la mancanza di motivazione della sentenza in ordine al rifiuto della circostanza attenuante di cui all'art. 114 C.P.

La doglianza è inammissibile non essendo stata proposta nel precedente giudizio di appello una richiesta del genere per cui tale giudice alcun obbligo

aveva di motivare sul punto. E ciò pur prescindendo dalla considerazione che, per le ragioni già svelate nella parte generale, non è configurabile una minima partecipazione ad un fatto cui, sul piano della ripartizione dei compiti tra i vari concorrenti, tutti hanno contribuito in egual misura alla produzione dell'evento.

Infine con il terzo motivo di ricorso si lamenta la omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art.2 della legge 29 maggio 1982 n.308, ma anche tale censura è priva di fondamento poiché correttamente i giudici di merito hanno ritenuto inapplicabile tale attenuante speciale per mancanza delle condizioni richieste e cioè la confessione piena, la fornitura di informazioni sulla struttura ed organizzazione della banda armata e per non essersi l'imputato adoperato per attenuare ed elidere le conseguenze dei reati. Si tratta di valutazioni che, per la loro stessa natura, sfuggono al sindacato di questa Corte di legittimità.

#### 21) - Triaca Eufico.

Nell'interesse di tale ricorrente vengono riproposte alcune eccezioni di nullità dei primi atti processuali, che sono state già disattese dai giudici di appello con una motivazione corretta sotto il profilo giuridico, anche se deve riconoscersi che tali pretese nullità andavano tempestivamente dedotte nei tempi e nei modi prescritti dall'art.377 C.P.P. e, semmai, riproposte davanti al giudice di primo grado con la conseguente specifica impugnazione della eventuale ordinanza di rigetto.

Comunque, essendo il ricorrente, tale nullità inve-

227

stirebbe le sommarie informazioni rese dal Triaca agli organi di polizia giudiziaria il 17 maggio 1978 all'atto del suo arresto, senza la assistenza di un difensore. Si dimentica, tuttavia, che a norma delle art. 225 bis C.P.P. (aggiunte dall'art. 5 del D.L. 21 marzo 1978 n. 59 conv. nella legge 19.5.1978 n. 191 ma con effetto dal 23 marzo 1978) è consentite agli ufficiali di polizia giudiziaria di assumere tali sommarie informazioni, senza l'assistenza del difensore quando sia necessarie tale atto per proseguire le indagini per uno dei reati previsti dall'art. 165 ter c.p.p. fra cui, certamente, rientrano quelli oggetto del processo. Uniche limitazioni che impone la legge sono quella di dare immediata notizia al Procuratore della Repubblica e al Pretore e al difensore, se noto, e che di esse non si possa tener conto ai fini processuali.

Con una seconda proposizione si deduce la nullità dell'interrogatorio formalmente rese davanti al giudice istruttore senza l'assistenza del difensore di fiducia, ma anche tale eccezione è priva di giuridico fondamento, perchè, risulta per tabulas, come evidenziato dai giudici di merito, che il difensore fiduciario era stato revocato dall'imputato per cui correva l'obbligo al magistrato di nominare un difensore ufficiale, adempimento correttamente eseguito, perchè assistesse l'imputato nell'interrogatorio essendo al di fuori di ogni logica comune dare avviso ad un difensore che, in conseguenza della revoca del mandato, non aveva titolo alcuno per presenziare all'atto. Ciò senza considerare che il contenuto di tale interrogatorio è stato integralmente recepito in un successive atto assunto alla presenza del nuovo difensore di fiducia.

228

Nel merito il Triaca, oltre a denunciare come molti altri ricorrenti, la violazione dell'art. 110 C.P. in ordine alla responsabilità per concorso morale nei reati commessi dalla banda armata nella quale era inserite - per cui si rinvia alla trattazione dell'argomento nella parte generale (capo II-4) - deduce il vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità per i vari reati attribuitigli.

La censura è, tuttavia, priva di fondamento perchè i giudici di merito hanno dato una risposta adeguata ed immune da qualsiasi vizio logico e giuridico in ordine alla piena adesione dell'imputato al programma criminale della banda armata e soprattutto al perseguimento di quella finalità per cui la stessa era stata costituita.

Invece, pur prescindendo dall'atteggiamento processuale del Triaca che, schierandosi con i brigatisti reati più irriducibili, ha rivendicato la paternità di tutti i reati commessi dalla banda armata nel periodo di sua militanza, non può trascurarsi la considerazione che l'imputato, con il Marini e la Mariani, è stato uno dei fondatori della colonna romana delle brigate rosse aderendo a pieno titolo nel programma delineato dal Meretti Marie che doveva avere il suo epicentro nella "campagna di primavera" e in sua fatto più saliente nel sequestro ed omicidio dell'on. le Moro.

Per realizzare tale finalità proprie il Triaca aveva assunto un ruolo essenziale e, precisamente, la gestione della tipografia e, cioè, di un'attività che, per il raggiungimento della finalità politica dell'operazione, costituiva un punto di riferimento esclusivo ed essenziale.

229

Da ciò discende che la impugnata sentenza non presta il fianco alle critiche messe dal ricorrente poiché, mentre ai fini della compartecipazione criminosa è sufficiente qualsiasi apparte che serva a rafforzare il proposito degli esecutori materiali, la sua responsabilità è stata ricavata proprio dalla attività partecipativa svolta, desunta dalle stesse dichiarazioni dell'imputato che, proprio al fine di creare una frattura della sua condotta in relazione all'evento conseguente, ha prospettato la inaffidabile versione che la tipografia - elemento essenziale per la propaganda e la rivendicazione dell'atto terroristico - sarebbe rimasta inoperosa proprio in concomitanza con il sequestro Mere.

Per quante sopra il ricorso va rigettato.

22) - Zanetti Giovanni Antonio.

Il ricorrente, oltre a dedurre varie censure comuni ad altri soggetti, tra cui la violazione delle norme che regolano il concorso nei reati e la qualificazione di organizzatore della banda armata, ha specificamente denunciato il vizio di motivazione della impugnata sentenza in ordine alla ritenuta responsabilità con particolare riferimento a quella concernente l'omicidio del dr. Minervini.

La doglianza, fermi restando i principi fissati in materia di applicazione dell'art. 110 e 306. prime comma C.P., merita accoglimento.

Invero, il giudice di appello, riformando parzialmente la pronuncia dei primi giudici, ha ritenuto che le imputate, già aderenti alla banda armata Permafiori Comunista Combattenti, in ordine alla quale era latitante perché colpite da mandati di cattura, sia entra-

230

te a far parte delle brigate rosse non prima del febbraio 1980 e, conseguentemente, le ha assolte, sia pure per insufficienza di prove, da tutti i reati commessi anteriormente a tale data e che gli erano stati attribuiti a titolo di concorso.

Per quante, invece, riflette i reati successivi a tale epoca la responsabilità è stata direttamente desunta dalla comprovata sua militanza nelle brigate rosse in qualità di organizzatore.

Tale motivazione non può essere condivisa sia perché non si spiega nella motivazione stessa quali compiti organizzativi abbia esercitato l'imputato e soprattutto, perché, come si è già osservato, non è stata precisata quale rapporto di causalità materiale e psicologica corra tra la qualità attribuitagli e i reati commessi. Non soddisfa infatti, l'obbligo della motivazione l'affermazione, priva di qualsiasi supporto probatorio, secondo cui la responsabilità in ordine al delitto Minervini e a quelli successivi va affermata solo per l'accertata militanza delle imputate, sia pure in veste di organizzatore, nella banda armata. La sentenza, per le considerazioni sopra svolte, deve essere annullata con rinvio per una nuova valutazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati di cui ai capi 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 e 90 del precedente n. 5/82, ritenendosi asserbite il motivo subordinato concernente il giudizio di comparazione tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti.

23) - P.G. nei confronti di Ligas Natalia.

Il ricorrente Procuratore Generale lamenta nei confronti della suddetta imputata un vizio di moti-

231

vazione in ordine alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, criticando i parametri di valutazione esaminati dal giudice di appello.

La censura è priva di fondamento poichè, come si è già detto, la concessione delle circostanze attenuanti generiche è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito il quale ha sole l'obbligo di motivare la scelta che, come fine principale, tende ad adeguare l'asprezza della sanzione alla concreta realtà dei fatti. In tale scelta il giudice è libero di prendere in esame una delle innumerevoli circostanze che si presentano nella concretezza della fattispecie esaminata, privilegiandola rispetto ad altre di segno negativo.

Orbene nei confronti della Ligas ha tenuto conto della giovanissima età (appena ventenne) e della reale attività svolta che, seppure finalizzata alla consumazione dei reati attribuiti, presentava connotazioni differenziali rispetto ad altre condotte.

D)- Conclusivamente, ed anche per fissare i limiti dell'annullamento parziale, si precisa:

Il ricorso del Procuratore Generale nei confronti di Mariani Gabriella, Marini Antonie e Piuati Caterina va dichiarato inammissibile per rinuncia.

Il ricorso di Peci Patrizie va dichiarato inammissibile per rinuncia mentre quelli di De Luca Ruggere, Libera Emilia e Savasta Antonio per omessa presentazione dei motivi.

La sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuove giudizio nei confronti di Ceriani Sebregondi Stefano, Persegnè Chantal Giovanna e Petricola Ave Maria.

232

La impugnata sentenza va annullata parzialmente nei confronti di:

Andriani Nerma e Brogi Carlo sui punti concernenti la responsabilità per i capi 16 e 17 del R.G. 5/82 (anche in accoglimento del ricorso del P.G.), la qualifica di organizzatori della banda armata e al concorso nei reati connessi;

Capitelli Marco, Cavani Augusto, Conisti Otello, Innocenzi Giovanni, Lagna Tommaso e Strappelatini Edmondo limitatamente all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 112 n.1 G.P.;

Capitelli e Cavani limitatamente, anche, alla determinazione della misura della pena;

Conisti Otello anche limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche;

Lagna Tommaso anche limitatamente alla applicabilità della esimente di cui all'art. 1 L. 304/1982;

De Luca Alessandra limitatamente alla qualifica di organizzatore di banda armata;

Gordano Antonio limitatamente alla qualifica di organizzatore di banda armata ed al concorso nei reati di detenzione di armi e ricettazione;

Maj Arnaldo limitatamente al concorso nei reati di cui ai capi 16 e 17 (anche in accoglimento del ricorso del P.G.) e ai capi 18, 19, 23, 24, 25, 26 e 28 del prec. n. 5/82;

Musaràlla Antonie limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche;

Nanni Mara, in accoglimento del ricorso del P.G., limitatamente alla assoluzione per insufficienza di prove dei reati di cui ai capi 16 e 17 del R.G. 5/82;

Zanetti Giovanni Antonio limitatamente ai reati

233

di cui ai capi 77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89 e 90 del proc.n.5/82;

I ricorsi dei predetti imputati vanno rigettati per il resto.

Vanno altresì rigettati i ricorsi del Procuratore Generale nei confronti di Bella Enze, Brioschi Maria Carla, De Luca Alessandra, Faranda Adriana, Giordano Antonio, Ligas Natalia e Morucci Valerio nonché quelli proposti da tutti gli altri imputati.

Tutti gli imputati soccombenti e quelli i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili vanno condannati al pagamento, con vincolo solidale, delle spese del giudizio di cassazione e, ciascuna, al versamento in favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che, in via equitativa, si determina nella misura di lire duecentomila.

Gli stessi imputati ricorrenti, ad eccezione di Paci Patrizie, sono tenuti, per la soccombenza, al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili intervenute nel giudizio di cassazione, nella misura e pertinenza che saranno specificate nella parte dispositiva.

Sempre in relazione all'obbligo delle spese verso la parte civile va annullata la impugnata sentenza, senza rinvie, in ordine alla condanna di Giordano Antonio nei riguardi della democrazia cristiana, sfornita di legittimazione nei suoi confronti.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione  
Letti gli art.201,206,209,489,524,529,537,539,  
543 n.2,549 C.P.P. e 24 Legge 11.3.1953 n.27;  
Dichiara non rilevante la questione di legittimi-

234

tà costituzionale dell'art.201 c.p.p.in relazione agli art.2,3 e 24 della Costituzione e art.6 n.3 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo sottoscritta il 4.11.1950 e resa esecutiva con Legge 4.8.1955 n.848;

Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli art.434 C.P.P. in relazione all'art.24 della Costituzione e delle art.26, disposizioni di attuazione al C.P.P. in relazione agli art.24 della Costituzione e 6 n.3 della citata Convenzione Europea;

Dichiara inammissibili il ricorso del Procuratore Generale nei confronti di Mariami Gabriella, Marini Antonino, Piuanti Caterina nonché i ricorsi di De Luca Ruggero, Libera Emilia, Paci Patrizie e Savasta Antonia;

Annulla senza rinvie la sentenza impugnata nei confronti di Giordano Antonio limitatamente alla condanna al risarcimento dei danni ed al rimborso delle spese processuali in favore della parte civile Democrazia Cristiana;

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di:  
-Andriani Norma e Bregi Carlo relativamente ai capi 16 e 17 del proc.R.G.5/82 in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale e degli stessi imputati, nonché relativamente alla qualifica di organizzatori della banda armata "brigate rosse" ed al concorso nei reati, diversi da quelli inerenti alla banda armata, per i quali v'è stata condanna, in accoglimento del ricorso dei predetti imputati;

-Capitelli Marco, Cavani Augusto, Comisti Otello, Innocenzi Giovanni, Lagna Tommaso e Strappelattini

Edmendo limitatamente all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art.112 n.1 C.P., nonché per il Capitelli ed il Cavani anche per la determinazione della misura della pena, per il Conisti anche per il diniego delle circostanze attenuanti generiche ed infine per il Laguna anche sulla applicabilità della esimente di cui all'art.1 Legge 21 maggio 1982 n.304;

-Ceriani Sebregondi Stefano;

-De Luca Alessandra limitatamente alla qualifica di organizzatore di banda armata;

-Giorzane Antonio limitatamente alla qualifica di organizzatore di banda armata ed al concorso nei reati di detenzione di armi e ricettazione;

-Maj Arnaldo limitatamente al concorso nei reati di cui ai capi n.16,17,18,19,23,24,25,26 e 28 del precedente R.G.5/82 in accoglimento del ricorso dell'imputato ed limitatamente al concorso nei reati di cui ai capi n.16 e 17 delle stesse procedure in accoglimento anche del ricorso del Procuratore generale;

-Musarella Antonio limitatamente al diniego delle circostanze attenuanti generiche;

-Nanni Mara limitatamente all'esclusione per insufficienza di prove per i reati di cui ai capi 16 e 17 del procedimento R.G.5/82 in accoglimento del ricorso del Procuratore generale;

-Persennè Chantal Giovanna;

-Petricola Ave Maria;

-Zanetti Giovanni Antonio limitatamente ai reati di cui ai capi 77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89 e 90 del procedimento R.G. 5/82;

e rinvia, per nuovo giudizio, ad altra Sezione della Corte di Assise di Appello di Roma, limitatamente ai capi ai punti avanti indicati.

Rigetta, nel resto, i ricorsi dei predetti imputati, con esclusione di quelli di Ceriani Sebregondi, Persennè Chantal e Petricola.

Rigetta il ricorso del Procuratore generale nei confronti di Bella Enzo, Brieschi Maria Carla, De Luca Alessandra, Faranda Adriana, Giorzane Antonio, Ligas Natalia e Marucci Valerie.

Rigetta, altresì, i ricorsi di Arreni Renato, Azzeolini Laure, Balcerani Barbara, Bella Enzo, Beniselli Franco, Braghetti Anna Laura, Brieschi Maria Carla, Cacciotti Giulio, Ciamfanelli Massimo, Faranda Adriana, Fiere Raffaele, Gallinari Prospero, Guagliardo Vincenzo, Iannelli Maurizio, Ligas Natalia, Leticone Alvare, Mariani Gabriella, Marini Antonio, Micalotte Riccardo, Moretti Mario, Marucci Valerie, Nanni Mara, Nicoletti Luca, Novelli Luigi, Padula Alessandro, Pancelli Romeo, Petrella Marina, Petrella Stefano, Piancone Cristoforo, Piccioni Francesco, Pianti Caterina, Pomi Nadia, Ricciardi Salvatore, Seghetti Bruno, Spadaccini Teodoro, Triaca Enrico e Vanzi Pietro e condanna i medesimi ricorrenti, in solido, tra loro e con De Luca Ruggero, Libera Emilia, Peci Patrizie e Savasta Antonio, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione e, ciascuna, al versamento della somma di lire duecentemila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna altresì gli imputati ricorrenti i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e rigettati anche in parte, ad eccezione di Peci Patrizie, in solido al rimborso in favore delle parti civili: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del-

l'Interne, Ministero della Difesa, Ministero di Grazia e Giustizia, Ministero del Tesoro, Ministero dei Trasporti, Ministero della Pubblica Istruzione e Consiglio Superiore della Magistratura, alle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in lire duemilioni duecentomila di cui lire duemilioni per onerarie nonché di quelle prestate a debito;

Condanna Braghetti, Brieschi, Gallinari, Libera, Miccioni, Faranda e Merucci, in solido, al rimborso in favore della parte civile Rossi Emilio delle spese del giudizio di cassazione liquidate complessivamente in L.526.400,= di cui L.500.000,= per onerarie;

Condanna Azzolini, Balzerani Bonisoli, Braghetti, Cacciotti, Faranda, Fiore, Gallinari, Libera Mariani, Marini, Micalette, Moretti, Merucci, Nicoletti, Piancone, Piccioni, Savasta, Seghetti, Spadaccini e Triaca, in solido, al rimborso in favore della parte civile Terzilli Matilde ved. Palma, delle spese del giudizio di cassazione liquidate complessivamente in L.501.400,= di cui L.500.000,= per onerarie;

Condanna Azzolini, Balzerani, Bonisoli, Braghetti, Cacciotti, Cianfanelli, Faranda, Fiore, Gallinari, Libera, Mariani, Marini, Micalette, Moretti, Merucci, Nicoletti, Piancone, Piccioni, Piunti, Savasta, Seghetti, Spadaccini e Trinca, in solido, al rimborso in favore delle parti civili Pace Esperina Evelina ved. Rivera, Rivera Angèle, Rivera Carmela, Iezzine Liberata, Iezzino Pasquale, Di Lorenze Carolina, Zizzi Maria Pia e Zizzi Resa delle spese del giudizio di cassazione liquidate complessivamente in L.1.594.800,= di cui L.1.200.000,= per onerarie; nonché in favore della parte civile Chiavarelli Eleonora ved. More delle spese del giudizio di cassazione liquidate in complessive L.80.000,= di

cui L.70.000,= per onerarie; in favore della parte civile Iezzine Luigi delle spese delle stesse giudizi liquidate in complessive L.536.400,= di cui L.500.000,= per onerarie; in favore della parte civile Leonardi Sandro delle spese delle stesse giudizi liquidate in complessive L.526.400,= di cui L.500.000,= per onerarie; in favore della parte civile Lattanzi Eleonora alle spese del medesimo giudizio liquidate in L.526.400,= di cui L.500.000,= per onerarie; in favore delle parti civili More Giovanni ed Agnese delle spese delle stesse giudizi liquidate in complessive L.650.000,= di cui L.600.000,= per onerarie; in favore della parte civile Iezzine Ciro, in difetto di nota, delle spese del giudizio liquidate d'ufficio complessivamente in L.401.400,= di cui L.400.000,= per onerarie; in favore della parte civile Iezzine Vincenza delle spese delle stesse giudizi liquidate d'ufficio in complessive L.418.700,= di cui L.400.000,= per onerarie; in favore della parte civile Rocchetti Mafia ved. Ricci, delle spese delle stesse giudizi liquidate in complessive L.2.800.000,= di cui L.2.000.000,= per onerarie;

Condanna Arreni, Balzerani, Bella Braghetti, Gallinari, Guagliardi, Iannelli, Micalette, Moretti, Nanni, Nicoletti, Piccioni, Ponti, Ricciardi, Savasta, Seghetti, Vanzi, Pancelli, Cacciotti, Libera, Padula e Loiacone, in solido, al rimborso in favore delle parti civili Variace Dora e Vittoria, delle spese del giudizio di cassazione, complessivamente liquidate in L.1.250.000,= di cui L.1.000.000,= per onerarie;

Condanna Balzerani, Braghetti, Brieschi, Fiore, Gallinari, Micalette, Moretti, Nanni, Nicoletti, Piccioni

239

Savasta, Seghetti, Gacciotti, Libera, Cianfanelli, Leica-  
cone, Vanzi, Guagliardi, Ponti, Merucci, Faranda, in sel-  
de, al rimborso in favore delle pargi civili Pelle-  
grine Gaetano e Rainone Giuseppe delle spese del  
giudizio di cassazione complessivamente liquidate  
in L.800.000,- di cui L.600.000,- per onerarie.

Roma, li 14 novembre 1985


IL PRESIDENTE  
(Dott. Corrado Carnevale)

Il Consigliere Estensore  
(dr. Maria Figliora)

IL CANCELLIERE  
1. Dr. Carlo Maria

DEPOSITATA IN CANCELLERIA  
N. 25 GEN 1986  
IL CANCELLIERE  
Maria de Iet

ca  
85  
1  
IAE  
85



---

**LA STRAGE DI VIA FANI**

**I processi - III Parte  
Estratto della Sentenza della Corte di Cassazione  
Moro III**

1344



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE I PENALE**

Udienza pubblica  
del 10/5/93

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. Arnaldo Valente	Presidente	
1. Dott. Giorgio Buogo	Consigliere	<b>REGISTRO GENERALE</b>
2. Leonardo Barone		N. 1242/93
3. Bruno Rossi		
4. Pietro Dabolino		

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da **Algranati Rita e altri**

*X IN CALCE ALLA  
TA ORDINANZA  
CORREZIONE DI ER  
MATERIA*

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE**

Fascicolo *gentile*  
N. *6600*  
del *21* FEB. 1994

**IL CANCELLIERE**

avverso la sentenza della Corte d'assise d'appello di  
Roma in data 6 marzo 1992

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
UFFICIO COPIE**

Fascicolo *gentile*  
N. *6600*  
del *21* SET. 1994

Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso.

Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

**IL CANCELLIERE**

Mod. 82

Dabolino

Uditi i difensori delle parti civili avv. Buoci,  
per la Regione Basilicata e avv. Marface per gli  
eredi Varisco e Vinci

Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore  
Generale dott. Enzo Iannelli

che ha concluso per:

- inammissibilità del ricorso del P.G. nei confronti di Cappelli Roberta e Petrella Marina per sopravvenuti carenze di interesse e nei confronti di Baschieri Paolo, Bondi Angelo, Bonora Stefano, Caviglia Francesco, Pinto Italo, Villanarigo Manuela per omessa presentazione dei motivi;
- inammissibilità dei ricorsi Giglio Domenico, Trisca Enrico, Varese Franco per tardività;
- inammissibilità dei ricorsi di Betti Marina, Cacciotti Giulio, Fabbri Ivano, Fierro Vincenzo, Giustini Pasquale, Pavelli Remo, Perichini Cinzia, Scirocco Giuseppe, nonché delle parti civili, per omessa presentazione dei motivi;
- inammissibilità dei ricorsi di Antonini Vittorio, Benfenati Giorgio, Berardi Susanna, Bolognese Vittorio, Calzone Lorenzo, Fossa Antonino, Libera Emilia, Ligas Natalia, Magini Mauro, Manna Emilio, Messina Franco, Padula Sandro, Sensani Giovanni, per genericità dei motivi;
- annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza con riguardo alle posizioni di: Baschieri Paolo e Battisti Mario, limitatamente all'attentato Simone e reati connessi; Catalano Roberto, limitatamente all'attentato Retrosi e reati connessi; Di Marzio Nunzio, limitatamente all'attentato Simone e reati connessi; De Martas Giorgio e Di Matteo Viersi, limitatamente alla delegata concessione dell'attentato di cui all'art. 4 della legge n. 15/1980; D'Ottavi Simonetta, Fiorillo Carmine, Ghignoni Eugenio, limitatamente all'attentato Di Giacozantonio, all'irruzione nell'ospedale San Camillo, alla rapina SIP-SEPI e reati connessi, nonché ai reati in materia di armi adoperate per esercitazioni; Meniconi Paolo, Nibbi Ivo e Raccosta Fabio, limitatamente all'attentato Retrosi e reati connessi

/per quest'ultimo

nonchè alla denegata concessione dell'attenuante della  
 dissociazione, ex art.1 della legge n.34/1987;  
 - rigetto, per il resto, dei ricorsi dei sopranziona-  
 ti imputati e di tutti gli altri ricorsi

Sentiti inoltre i sottoindicati difensori:

avv. ti Ariò e Gentile, per Ghignoni;  
 avv. Gentile (in sostituzione dell'avv. Marazzita) per  
 Antonini, Magini, Mariani G. e Mariani S.;  
 avv. Mancini, per Di Sabato;  
 avv. Salerno per Nibbi, Santori Gabriella, Balzerani,  
 Vapari, Iannelli, Petrella S.;  
 avv. ti Coppi e Filastò per Boschleri  
 avv. Camparini per Libera;  
 avv. Chinni per Meniconi;  
 avv. Falcolini per Giuliano, Pancelli, Persichini e  
 Pinto;  
 avv. Di Noto per De Murtas;  
 avv. D'Ovidio e Caputo per Di Matteo;  
 avv. Gaeta per Fiorillo;  
 avv. Ingarrica per Manna e Raccosta;  
 avv. Angelucci per Battisti;  
 avv. Mattina per Battisti, Casalano, Montuori, Bonora,  
 Petrella M., Lombardi, Iannelli;  
 avv. Pisani per Iovino, Francoia, Perrotta, Villimburgo L.;  
 avv. Leuzzi per Scaramozzino;  
 avv. Spinelli per Bianco;e;  
 avv. ti Gianni e Zaino per Pittella;  
 avv. Servello per Mascara e Ceirocco;  
 avv. Ventrone per Pera, Procacci, Nici;  
 avv. Causarano per Capuano, Cassetta, Di Marzio, Di Mi-  
 trio, D'Ottavi, Getuli, Guarano, Locusta, Mantelli,  
 Risuti, Rosignoli, Santori Giuseppe, Villimburgo S;  
 avv. Marinaro per Romani, Bricca, Scricciolo;  
 avv. Mannias per Algranati, Alimonti, Carotti, Caviglia,  
 Guagliardo, Moretti, Piochiura, Ponti, Vai;  
 avv. Petrelli per Gianni e Esturi

i quali ho insistito tutti per l'accoglimento dei  
 rispettivi ricorsi o (l'avv. Falcolini, d'ufficio), per  
 l'operatività dell'eventuale effetto estensivo



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO COPIE  
 Richiesta copia studio  
 dal Sig. *Bouffalo*  
 per diritti L. *600*  
 il *21* NOV. 1994  
 IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE


UFFICIO COPIE  
 Richiesta copia studio  
 dal Sig. *Roman*  
 per diritti L. *600*  
 il *2* NOV. 1994  
 IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO COPIE  
 Richiesta copia studio  
 dal Sig. *CHIANI & MENICE*  
 per diritti L. *600*  
 il *21* NOV. 1995  
 IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

UFFICIO COPIE  
 Richiesta copia studio  
 dal Sig. *DI JELLO*  
 per diritti L. *600*  
 il *4* NOV. 1999  
 IL CANCELLIERE



OSSERVA

In fatto

Il presente procedimento trae origine di una lunga serie di fatti criminosi avvenuti in Roma, fra il 1977 e il 1982, tutti ascrivibili, secondo quanto accertato dai giudici di merito, alla C.F. "colonna romana" della nota organizzazione terrorista-avversaria operante in quegli stessi anni anche in altre parti del territorio nazionale e autodefinitasi "brigate rosse".

I fatti sovraccennati, per quanto ancora d'interesse, in relazione alla posizione degli attuali ricercatori, sono, in estrema sintesi, i seguenti:

- 1) aggressione effettuata il 3 giugno 1977, in via Teulada, da un uomo e una donna nei confronti del direttore del TGH, Emilio Rossi, il quale veniva fatto segno di numerosi colpi di arma da fuoco, riportando lesioni alle gambe e alla regione inguinale, guarite in dieci mesi;
- 2) aggressione effettuata il 21 giugno 1977 nei confronti di Remo Cacciopista, preside della facoltà di economia e commercio dell'Università di Roma, ad opera di alcuni individui armati di pistola, i quali lo colpivano alle gambe e alla regione sacrale, cagionandogli lesioni gravi;
- 3) aggressione effettuata l'11 luglio 1977 da un uomo e una donna nei confronti di Mario Parlino, segretario del movimento "Comunione e liberazione", il quale veniva fatto segno di alcuni colpi di pistola che gli producevano fratture della tibia e di una rotula, guarite oltre il 40° giorno;
- 4) aggressione effettuata il 2 novembre 1977, in via Monte Zebio, nei confronti di Publio Pieri, consigliere regionale della Democrazia cristiana, da

un uomo e una donna, i quali esplodevano all'indirizzo del predetto numerosi colpi di arma da fuoco che lo attingevano alle gambe, ad un gluteo alla regione sacrale e ad un fianco, cagionandogli lesioni guarite in sei mesi, con indebolimento permanente dell'organo della deambulazione (fatto qualificato come tentate omicidio);

- 5) omicidio di Riccardo Palma, magistrato in servizio presso il Ministero di Grazia e Giustizia, commesso il 14 febbraio 1978 da due individui di sesso maschile, mediante esplosione, all'indirizzo del predetto magistrato, di numerosi colpi di arma da fuoco;
- 6) incendio dell'autovettura di Pier Luigi Camilli, in data 25 febbraio 1978, e successiva aggressione, il 13 febbraio 1979, dello stesso Camilli, esponente locale della Democrazia cristiana, ad opera di quattro giovani che lo ammanettavano ad un cancello gli appendevano al collo un cartello con la scritta "Brigate rosse - sciocciare la B.C. dai quartieri popolari", lo fotografavano e lo colpivano con calci e pugni, producendogli lesioni;
- 7) attacco, in data 16 marzo 1978, in via Piani, alle on. Aldo Moro, presidente della Democrazia cristiana, ed agli uomini della sua scorta, condotto da numerose persone, con impiego di armi da fuoco, che cagionavano la morte del Malle Greco Tenardi, del brig. Francesco Zizzi, dell'app. Domenico Ricci, delle guardie Giulio Rivera e Raffaele Iozzino e sequestravano lo stesso on. Moro, il quale veniva successivamente rinvenuto cadavere, il 9 maggio 1978, nel vano portabagagli di una vettura Renault

- parcozzata in via Gaetani;
- 8) aggressione a Gerolamo Mechelli, esponente della D.C. romana, effettuata il 26 aprile 1978 ad opera di un uomo e una donna che lo facevano segno di numerosi colpi di arma da fuoco, cagionandogli lesioni alla regione glutea, alla coscia destra e alle ginocchia, guarite in 10 mesi, con indebelimento permanente dell'oroscione della deambulazione;
- 9) attentato effettuato il 26 giugno 1978 alla caserma S.C. di Via Galloni, nel cui cortile venivano lanciati due ordigni esplosivi;
- 10) omicidio del magistrato Girolamo Tartaglione, addetto al ministero di grazia e giustizia, commesso il 10 ottobre 1978 da un uomo che, avvicinato il predetto magistrato nei pressi della sua abitazione, al rientro dall'ufficio, gli aveva sparato diversi colpi di pistola, cagionandone la morte immediata;
- 11) aggressione con rapina all'app. di P.S. Rizziere Ferretti, effettuata il 22 ottobre 1978 da due giovani armati di pistola che, ammazzate il sottufficiale, gli sottraevano la pistola d'ordinanza;
- 12) aggressione agli agenti di P.S. Giuseppe Rainone e Gaetano Fellegrino, effettuata il 21 dicembre 1978 da quattro giovani, tra cui una donna, che esplodevano all'indirizzo dei predetti, al momento in servizio di vigilanza davanti all'abitazione dell'en. Galloni, numerosi colpi di arma da fuoco, cagionando loro lesioni gravi (fatto qualificato come tentato omicidio);
- 13) omicidio dell'esponente della D.C. romana Italo Schettini, commesso il 29 marzo 1979 da un gruppo di cinque giovani, due dei quali, mentre gli altri complici tenevano bloccati il portiere dello stabile (all'interno del quale si trovava lo studio legale dello Schettini), ed altre persone trovate nell'androne e per le scale, erano penetrati in detto studio e, al som-

- Praggiungere del titolare, avevano esplose all'indirizzo di quest'ultimo alcuni colpi di arma da fuoco che lo avevano raggiunto al capo e all'addome, cagionandone la morte;
- 14) attacco alla sede della D.C. romana di Piazza Niccolosia, in data 3 maggio 1979, condotto da diversi terroristi armati, alcuni dei quali penetravano all'interno di detta sede, immobilizzando le persone che vi si trovavano, tra cui una guardia di P.S. in servizio, impossessandosi delle armi in dotazione di quest'ultima, nonché di documenti vari, e piazzando quindi cariche esplosive, mentre altri rimanevano all'esterno con compiti di copertura e, al sopraggiungere di una pattuglia di P.S. composta dal brig. Antonio Nea e dalle guardie Pietro Ollanu e Vincenzo Ammirata, aprivano il fuoco ferendo mortalmente i primi due e cagionando al terzo lesioni guarite in 123 giorni;
- 15) aggressione al capo tecnico delle Ferrovie dello Stato Gaetano Pecora, effettuata il 22 giugno 1979 da due giovani armati di pistola, i quali, avvicinate il predetto nell'androne dello stabile sito in via Collatina n. 175, lo costringevano a salire in ascensore e, giunti sul pianerottolo, sotto minaccia delle armi, gli coprivano la testa di mastice, gli appendevano al collo un cartello con la scritta "brigata rosse - colpire la gerarchia sul lavoro - contro la ristrutturazione - per il comunismo", lo fotografavano e gli sottraevano quindi la borsa, contenente anche vari documenti personali;
- 16) omicidio del ten. col. dei Carabinieri Antonio Va-

rianda, cernendo il 13 luglio 1979 mediante esplosione, all'indirizzo del predetto ufficiale, mentre lo stesso era a bordo della propria autovettura, in lungotevere Arnaldo da Brescia, di alcuni colpi di fucile caricato a pallottole;

17) rapine effettuate il 1° e il 2 agosto 1979 rispettivamente in un'autorimessa di via Orlino n. 32 e in un'officina di via Magnaghi n. 52 ed aventi ad oggetto, complessivamente, otto autovetture, alcune delle quali poi usate in altri fatti delittuosi;

18) aggressione all'appuntato della P.S. Michele Fedesco, avvenuta il 1° novembre 1979 ad opera di tre giovani, di cui uno armato di pistola, che, dopo aver tentato di ammazzare il graduato, alla reazione di quest'ultimo si apponevano con l'esplosione, da parte del giovane armato, di un colpo che raggiungeva il Tedesco alla spalla destra (da cui l'addebito di tentato omicidio) e si allentavano, quindi, dopo essersi comunque riusciti ad impadronirsi della pistola e a rinanziare della vittima (fatto qualificato, quindi, come rapina);

19) omicidio del marescialle della P.S. Michele Grunato, avvenuto il 10 novembre 1979 ad opera di due giovani, un uomo e una donna, che avvicinavano il predetto sottufficiale mentre si trovava, in compagnia della fidanzata, in via Donati ed esponevano al suo indirizzo diversi colpi di arma da fuoco;

20) omicidio del marescialle della P.S. Mariano Reniti, avvenuto il 7 dicembre 1979, in via Augusto Marini, ad opera di due giovani che, avvicinato il sottuf-

ficiale, esponevano al suo indirizzo numerosi colpi di arma da fuoco, cagionandone la morte avvenuta poco dopo, durante il trasporto in ospedale;

21) omicidio del vice presidente del Consiglio superiore della magistratura, Vittorio Baccolat, avvenuto il 12 febbraio 1980, nei locali della facoltà di scienze politiche dell'Università di Roma, ad opera di un uomo e una donna che esponevano contro il predetto, anche in questo caso, numerosi colpi di arma da fuoco, determinandone l'immediato decesso;

22) rapina effettuata il 25 febbraio 1980 in danno dell'agenzia della Banca nazionale delle comunicazioni sita all'interno del Ministero dei trasporti ad opera di quattro giovani armati di pistola che, avvalendosi della minaccia di tali armi, si impadronivano della somma di lire 495 milioni circa;

23) omicidio del magistrato Girolamo Minervini, in servizio presso il Ministero di Grazia e Giustizia, avvenuto il 18 marzo 1980, a bordo di un autobus delle linee urbane, ad opera di un gruppo di non meno di tre giovani, uno dei quali esponeva all'indirizzo del Minervini diversi colpi di arma da fuoco, con esito letale;

24) aggressione nei confronti del tecnico di tipografia delle Stesche maggiore della Marina militare ed esponente legale della D.C. Sarino Di Giacomantonio, avvenuta il 16 aprile 1980 in via Borromeo, ad opera di un uomo e una donna armati, i quali, dopo avergli sottratto il bersello, con l'aiuto di un terzo complice, lo ammazzavano, lo legavano ad una colonna di cemento, gli appendevano al collo

un cartello delle stesse lettere ai quali già menzionati in precedenza (episodi Camilli e Pecora), lo fotografavano, lo colpivano alla testa e alla bocca con un ferro, cagionandogli lesioni, e lo ricoprivano di vernice;

25) aggressione nei confronti di Pericle Pirri, direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, avvenuta il 7 maggio 1980 in via dei Georgofili, ad opera di due giovani che suppondevano al suo indirizzo numerosi colpi di arma da fuoco (fatte qualificate come tentate omicidio) e gli sottraevano quindi una borsa contenente documenti personali (dal che nasceva anche l'addebito di rapina);

*M*

26) aggressione nei confronti dell'esperto D.C. Demetrio Gallucci, avvenuta il 17 maggio 1980, in via Garibaldi, ad opera di due giovani che, dall'interno di un'autovettura, esplosavano all'indirizzo del prete numerosi colpi di pistola (fatte qualificate come tentate omicidio);

27) sequestro, avvenuto il 12 dicembre 1980, del magistrato, addetto alla Direzione generale degli Istituti di prevenzione e pena del Ministero di grazia e giustizia, Giovanni D'Urso, il quale veniva successivamente rilasciato il 15 gennaio 1981, nei pressi del portico di Ottavia, dopo che in coincidenza con agitazioni avvenute nelle carceri di Palmi e di Trani, ad opera di terroristi ivi avvenuti, volte soprattutto ad ottenere la chiusura del carcere speciale dell'Asinara, era stata resa pubblica, il 4 gennaio 1981, la "condanna a morte" del magistrato da parte dei seque-

stratoni, con specificazione, tuttavia, che veniva rimessa alla valutazione delle c.d. "brigate di campo" di Trani e Palmi la decisione in ordine all'esecuzione o meno di detta condanna; al che avevano fatto seguito comunicati delle suddette "brigate di campo" secondo cui la "condanna" avrebbe potuto essere "sospesa" se i comunicati stessi fossero stati resi pubblici su tutti gli organi di stampa a diffusione nazionale; cosa in effetti avvenuta, con conseguente liberazione dell'ostaggio;

28) omicidio del generale del Carabinieri Enrico Calvaligir, addetto ai servizi di sicurezza degli Istituti di prevenzione e pena, avvenuta il 31 dicembre 1980 ad opera, materialmente, di due giovani che, appostatisi nell'androne dello stabile di via G. Segate, ove era sito l'alloggio dell'ufficiale, avevano avvicinate quest'ultime al suo rientro e lo avevano ucciso con numerosi colpi di pistola;

29) irruzione avvenuta il 3 febbraio 1981 nella chiesa di San Basilio, ad opera di quattro uomini armati di pistola i quali, dopo aver imbavagliato il parroco ed altre persone presenti, inserivano nell'apparato di amplificazione di cui la chiesa era dotata un nastro magnetico contenente espressioni di rivendicazione e di esaltazione della c.d. "compagna D'Urso";

30) irruzione, avvenuta il 22 marzo 1981, nell'ufficio ispettori dell'ospedale di San Camillo, ad opera di quattro giovani armati di pistola e fucile a canna mosse, i quali, dopo aver immobilizzato i presenti, scrivevano sui muri frasi inneggianti alle brigate rosse e appendevano al collo dell'ispettore

Masselli un cartello contenente espressioni del-  
lo stesso genere, nel mentre un altro messaggio  
di analogo contenuto veniva diffuso mediante un  
amplificatore montato su un'autovettura sita  
all'esterno;

31) rapina effettuata il 27 marzo 1981 in danno della  
agenzia della Banca Nazionale del Lavoro sita nei  
locali del C.N.R.M. in viale Regina Margherita ad  
opera di quattro o cinque individui armati di pisto-  
le, i quali si impadronivano di buste paga per  
un ammontare di circa lire 125 milioni;

32) omicidio dell'agente di custodia Raffaele Cinetti,  
avvenuto il 7 aprile 1981 ad opera di due giovani  
che, avvicinate l'agente in via Acquarone, lo uccide-  
vano con numerosi colpi di arma da fuoco, lascian-  
do quindi sul corpo della vittima una copia del-  
la "campagna di Urast" e una relazione circa  
ipotesi trattative che sarebbe state sottoposte  
al brigatista Iannelli Maurizio all'atto del suo  
arresto;

33) aggressione effettuata il 22 maggio 1981 nei con-  
fronti del direttore dell'ufficio provinciale di  
collaborazione Enzo Retrosi ad opera di un gruppo  
di giovani, tra cui una donna, i quali, penetrati  
nei locali del suddetto ufficio, armati di pistole,  
e rinchiusi in una stanza gli impiegati, appende-  
vano al collo del suddetto Retrosi uno dei soliti  
cartelli, fotografando quindi la vittima e colpendola  
alla gamba sinistra con un colpo di pistola; dal che  
derivavano lesioni guarite in circa 150 giorni;

34) aggressione effettuata il 23 maggio 1981 nei con-

Fatto

fronti del prof. Giuseppe Macagna, docente dell'  
l'Istituto tecnico industriale "Teresa Ceriani"  
di via Tiburtina, ad opera, presumibilmente, di  
tre donne e di un uomo i quali, penetrati nei lo-  
cali del detto istituto e rinchiusi i presenti  
nella sala dei professori, attaccavano un cartello  
al collo del Macagna, dopodichè, fotografate  
questi, lo colpivano alla gamba con tre colpi  
di pistola, cagionandogli in tal modo lesioni  
guarite in circa 170 giorni, con indebolimento  
permanente dell'organo della deambulazione;

35) irruzione nei locali della cooperativa di facoltà  
maggie CGSFA, avvenuta il 10 giugno 1981, in via  
Quintilia Fare, ad opera di due uomini e una donna,  
armati di pistola, i quali, immobilizzati e pre-  
sentati fatti consegnare i documenti di rifere-  
ndamento, applicavano al collo di Giulio Maglioni,  
titolare della cooperativa, una dei soliti cartel-  
li e lo fotografavano, dopodichè applicavano alle  
l'indirizzi dello stesso Maglioni e di due altre  
persone (Giuseppe Notangella e Alberto Ancona)  
diversi colpi di arma da fuoco, cagionandole  
lesioni di varia gravità;

36) omicidio del dott. Sebastiano Vinci, dirigente del  
Commissariato di P.S. "Prinavalle" e tentato omi-  
cidio dell'agente Pacifico Vuotto, avvenuti il  
19 giugno 1981, all'incrocio tra via della Pineta  
Sacchetti e via San Cleto Papa, ad opera di due  
giovani i quali, appostatisi in attesa del passa-  
gio dell'autovettura in uso al detto commissariato,  
con a bordo il dirigente e l'autista applicavano  
all'indirizzi di costoro numerosi colpi di arma  
da fuoco, cagionando la morte del primo e lesio-

ni gravi al sequestro...

37) aggressione all'avv. Antonio De Vita, avvenuta il 19 giugno 1981 ad opera di un uomo e di una donna i quali, appostatisi all'interno dello stabile in cui era sito il suo studio professionale, lo avevano fatto scendere a colpi di pistola, cui il professionista aveva reagito con l'arma di cui era in possesso in possesso, colpendo in tal modo la donna, la quale si allontanava apparentemente ferita, unitamente all'altra aggressore...

38) rapina effettuata il 30 luglio 1981 nel cortile della sede SIP di via Cristoforo Colombo ad opera di diversi individui i quali, appostatisi a bordo di un furgone recante le finte insegne della SIP, avevano atteso l'arrivo del furgone blindato della SIP, recante gli archivi per il personale, costringendo, quindi, con la minaccia delle armi il conducente ad azionare il congegno di apertura ed impedendosi in tal modo di ritirare 730 milioni in contanti, dopo che si allontanavano, unitamente ad altri complici che, nel frattempo, avevano svolto azione attiva di copertura, ingaggiando un conflitto a fuoco con alcune guardie giurate ed un agente di polizia i quali, richiamati dagli spari, avevano tentato di intervenire;

39) aggressione con tentativo di sequestro e, quindi, di omicidio, effettuata il 5 gennaio 1982 nei confronti del dott. Nicola Simone, vice dirigente della SIP, ad opera di due individui i quali, riusciti a farsi aprire la porta dell'appartamento della vittima designata (anche mediante il travestimento di uno di loro in portaflettere), tentavano di sequestrare

*Handwritten signature or initials*

il funzionario e, alla reazione di quest'ultimo, che, sparando con la propria pistola, feriva uno degli aggressori, rispondevano al fuoco colpendolo al volto e alla bocca;

40) aggressione con tentate omicidie nei confronti del m. llo dei Carabinieri Giulio Gregori, dell'app. Francesco Valeri e del c. r. Michele Scaringella, effettuata il 12 aprile 1982 nei confronti di cinque individui, tra cui una donna, i quali esplodevano all'indirizzo dei militari, al momento in servizio di vigilanza all'aula della Corte d'Assise in via dei Giustiniani, numerosi colpi di fucile e di mitra, lanciando anche delle bombe a mano, ed allenandosi quindi a fronte del fuoco di risposta della pattuglia...

A tali episodi si è aggiunto quello, originariamente fermentato, oggetto di altre procedimenti, avvenute, sempre in Roma, il 24 settembre 1979, all'indietro alcuni terroristi, intercettati da una pattuglia della P.S. composta dall'app. Scannapieco Marcello e dagli agenti Prati Filippo, Francesco e Princi Pippo, facendo uso delle armi nei confronti di costoro; dal che nascono le imputazioni di tentate omicidie plurime, porto e detenzione illegali delle armi e operato nelle occasioni, alcune delle quali clandestine, nonché ricettazione delle stesse armi e di alcuni documenti falsificati.

Sulla base dei fatti anzidetti si procedette a carico di numerosi soggetti, ai quali vennero contestati, oltre ai reati configurabili sulla base dei singoli episodi ad essi rispettivamente ascritti, i vari componenti quelli attinenti le armi e gli esplosivi detenuti, portati e operati, anche i relativi...

banda armata, e di associazione sovversiva (poi ri-  
qualificata, quest'ultima, come associazione con finalità  
di terrorismo e di eversione, ai sensi dell'art. 270  
bis C.P.), sotto il profilo, a seconda delle singole  
posizioni, di promozione, direzione e organizzazione,  
ovvero di semplice partecipazione.

Si procedette anche per il reato di falsa testi-  
monianza ascritte a Scialoja-Marie, sentite a suo  
tempo come testimoni nell'ambito delle indagini re-  
lative al sequestro D'Urso.

All'esito delle fasi di merito hanno proposte ri-  
corse per cassazione i sette imputati, deducendo  
i motivi per ciascuno di essi rispettivamente in-  
dicati. In particolare:

**Algranati Rita** (avv. Manzi), condannata all'erga-  
stole con isolamento per anni 1, siccome ritenuta re-  
sponsabile di banda armata e associazione terroristico-  
eversiva, con ruolo organizzativo, nonché degli episo-  
di n. 1 (aggressione Reasi), 3 (aggressione Perlini),  
4 (tentate omicidi Piuri), 5 (omicidio Palma), 10  
(omicidio Tartaglione), 12 (tentate omicidi Rainone  
e Pellegrino), 13 (omicidio Schettini), 14 (attacco  
alla sede B.C. di Piazza Nicchia, con conseguente omi-  
cidio Nea e Ollanu), 16 (omicidio Varisco), ha aderito  
con motivi comuni, in tutto o in parte, ad Alinotti,  
Capetti, Caviglia, Guagliardo, Meretti, Picchiura, Ponti):

- 1) omesso esame "sostanziale" dei motivi di appello e  
vizio di motivazione per mancato riconoscimento del-  
la eccepita nullità ex art. 185 n. 3 c.p.p. (1930),  
in relazione alla lamentata insufficienza del ter-  
mine di cui all'art. 261 stesso codice per la presen-  
tazione dei motivi alla mancata mancata fasci-  
colazione di parte degli atti, in violazione del-  
l'art. 2 delle disp. regolam. c.p.p. (1930), con

riproposizione, in subordine, della questione della  
legittimità costituzionale della disposizione  
anzidetta;

- 2) nullità dell'ordinanza della corte di primo grado  
in data 14 maggio 1987 ad aderenza della sezione  
della corte di secondo grado che respingeva la  
relativa eccezione, per essere stata, con la detta  
ordinanza, disposta la rettificazione della ca-  
si nascita di assai ricorrente, quale figurava nel  
decreto di citazione di giudizio, senza specifica  
citazione, all'uopo, della medesima ricorrente e  
senza avviso al difensore;
- 3) violazione di legge e vizio di motivazione per  
la ritenuta responsabilità, a titolo concorsuale,  
della ricorrente nei reati a lei ascritti, sulla  
sola base di chiamate in correità o di accuse  
formulate nei reati, prive di adeguati ricor-  
tri, e dell'affermato "ruolo speciale" di lei  
rilevate nell'ambito dell'organizzazione delle  
"brigate rosse";
- 5) (il motivo n. 4 riguarda solo il coimputato vari)  
violazione di legge e vizio di motivazione in ordi-  
ne al mancato riconoscimento dell'attenuante di  
cui all'art. 62 n.1 C.P. e al riconoscimento per  
converse, dell'aggravante della finalità di terro-  
rismo e di eversione (art. 1 del D.L. 15 dicem-  
bre 1979 n. 625, conv. con modif. in L.G. febbraio  
1980 n. 15), ritenuta ostativa, di per sé, alla  
attenuante anzidetta;
- 6) vizio di motivazione in ordine al mancato ricono-  
scimento delle attenuanti generiche, sulla sola  
base della ritenuta gravità dei fatti;

Aliganti Giovanni (avv. Mappias), condannato ad anni 19 di reclusione, con attenuanti generiche prevalenti, siccome ritenute responsabile di banda armata e associazione terroristica eversiva, con ruole organizzative, nonché degli episodi nn. 33 (aggressione Retrosi), 34 (aggressione Macagna), 35 (infiltrazione coop. COSEVA), 39 (tentata sequestro e tentato omicidio-Sinone), ha adottato gli stessi motivi indicati per Algranati al nn. 1, 3, 5:

Amidani Paola (avv. Pisano e Mancini), condannata ad anni 2 e mesi 7 di reclusione, con attenuanti generiche e riduzione di pena ex art. 2 della legge 18 febbraio 1987 n. 34, siccome ritenuta responsabile di banda armata e associazione terroristica eversiva con ruole organizzative, ha adottato (a mezzo del solo avv. Pisano):

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta inoperatività dell'elemento di cui all'art. 1 della legge 29 maggio 1982 n. 304, per la pretesa equivocità della associazione, erroneamente desunta unicamente dalle scelte processuali della ricorrente;

2) analoghi vizi in ordine al ritenute ruole organizzative della ricorrente (avendo ella messo solo a disposizione degli immobili) ed al mancato riconoscimento della diminuzione speciale di cui all'art. 31 c.p.;

Amidani Vittoria (avv. Le Giudice e Marazzita), condannata all'ergastolo con isolamento per mesi 6 e mesi 6, ritenuta responsabile di banda armata e associazione terroristica eversiva, con ruole organizzative, nonché degli episodi nn. 31 (rapina B.N.V.), 33 (aggressione Retrosi), 34 (aggressione Macagna),

36 (omicidio Visci), 38 (rapina SIP-SBPI), 39 (tentata sequestro e tentato omicidio Simone), ha adottato:

a mezzo dell'avv. Marazzita:

1) vizio di motivazione per mancato esame di "riforme processuali" (non meglio indicate) che avrebbero dovuto condurre alla assoluzione per tutti i reati;

2) mancata applicazione dell'art. 152 comma II c.p.p. (1930) in ordine al reato di detenzione illegale di munizioni, per il quale, dal giudice di appello è stata applicata la prescrizione;

3) mancata motivazione sul diniego delle attenuanti generiche;

4) violazione di legge per mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli di cui ad altro procedimento, conclusosi con sentenza pronunciata dall'A.C. di Verona (i cui estremi non sono meglio specificati);

a mezzo dell'avv. Le Giudice:

- violazione di legge (in particolare artt. 192 c.p.p. 1988 e 110 c.p.) per la ritenuta responsabilità concorsuale del ricorrente nei singoli episodi criminali, sulla sola base della sua appartenenza alle brigate rosse, senza considerare che queste erano costituite da articolazioni operanti indipendentemente l'una dall'altra, salvo le scelte strategiche di fondo, di competenza degli organismi di vertice (motivo comune Campelli, Gassetto, Di Marzio, Di Mitro, Farina, Gallinacci, Iovine, Lo Bianco, Messina, Piccioni, Ponti, Rosignoli, Sghetti).  
Amidani Laura (avv. Mancini), condannata ad anni 11 e mesi 6 di reclusione, con attenuanti generiche pre-

valenti e riduzione di pena ai sensi dell'art. 2 della legge n. 34/87, siccome ritenuto responsabile di banda armata e associazione terroristiche-eversiva, con ruoli organizzativi, nonché di concorso nel sequestro D'Urso e nel genese reato di cui all'art. 338 C.P., ha dedotto (con motivi comuni a Bertolazzi e Panizzari):  
- vizio di motivazione per la ritenuta responsabilità, in titolo concorsuale, nei suoi reati specifici da ultime indicate, essendo esso ricorrente detenuto alla l'epoca dei fatti e non potendosi riconoscere incoerenza alcuna alle iniziative assunte in ambito carcerario ed espresse nei documenti delle S.S. "Brigate rosse" in ordine alla determinazione delle condizioni cui dovesse essere subordinato il rilascio del detto D'Urso;

Polignani Barbara (avv. Galerni), condannata all'ergastolo con isolamento per anni 1, quale ritenuta responsabile, in concorso con altri, degli omicidi Calabrese (n. 28); Cinotti (n. 32) e Vinci (n. 36), nonché degli ulteriori episodi di cui al nn. 4 (tent. omicidio Fiori), 27 (sequestro D'Urso), 31 (rapina B.N.L.), 33 (aggressione Retrosi), 34 (aggressione Macagna), 35 (irruzione COSEVA), 36 (rapina SIF-SIFI), 39 (tentato sequestro e tentato omicidio Simone), ha dedotto (con motivi comuni a Iannelli e Petrella Stefano):  
1) violazione di legge (art. 192 c.p.p.) e vizio di motivazione per la ritenuta responsabilità concorsuale nei singoli fatti criminali anzidetti, sulla base della sua collocazione nell'ambito della organizzazione delle "Brigate rosse", a sua volta accertata, in buona parte, da dichiarazioni di coimputati, non adeguatamente riscontrate;

18.

ratto

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta esclusione dell'applicabilità della disciplina della continuazione, pur in presenza del requisito della unitarietà del attacco criminoso, siccome incompatibile, secondo i giudici di merito, con la pena dell'ergastolo;

Buccheri Paolo (avv. Filastò), condannato alla pena complessiva di anni 16 mesi 9 di reclusione, con attenuanti generiche prevalenti e riconosciuta continenza con i fatti di cui a sentenza della Corte d'assise d'appello di Firenze in data 10 giugno 1982, siccome ritenuto responsabile di banda armata, con ruoli organizzativi, e concorso nel sequestro D'Urso, ha dedotto:

1) violazione del principio del "ne bis in idem" per avere la Corte di merito fondato la responsabilità concorsuale del ricorrente (all'epoca dei fatti detenuto a Trani), nel sequestro D'Urso sulla ritenuta partecipazione del ricorrente stesso alla rivolta avvenuta, in coincidenza con detto sequestro, nel carcere; partecipazione esclusa, invece, dalla sentenza pronunciata dalla Corte d'appello di Bari il 21 novembre 1985 e divenuta esecutiva;

2) carenza di motivazione sulla ritenuta responsabilità in ordine al delitto di "banda armata", siccome fondata solo sui documenti provenienti da Trani in cui si inneggiava al sequestro D'Urso, senza dimostrazione di un consapevole apporto causale al sequestro stesso;

3) contraddittorietà di motivazione e travisamento di fatto sempre in ordine alla ritenuta correspon-

sabilità del ricorrente nel sequestro D'Urso, per avere la certa di merito tratte argomentate a sostegno di detta corresponsabilità dall'adesione manifestata a suo tempo dal ricorrente ai comunicati emessi dai rivoltosi del carcere di Trani senza considerare che detta adesione era stata manifestata solo in un momento successivo, davanti al locale magistrato di sorveglianza;

(sono stati anche proposti motivi aggiunti, i quali, però, sostanzialmente ripropongono le medesime censure, sia pure sulla base di ulteriori argomentazioni);

Battisti Mario (avv. Mattina), condannato ad anni 9 e mesi 6 di reclusione, con attenuanti generiche prevalenti, siccome ritenute responsabile di partecipazione a banda armata e di concorso, nel tentativo di sequestro effettuato ad danni del dott. Simone (n. 33) ha dedotto, sulla base di una premessa di ordine generale circa la confusione che sarebbe stata operata dai giudici di merito fra la vera e propria organizzazione della "brigata rossa" e organizzazioni non collegate, ma autonome, come i ord. "M.P.R.O." (Movimenti proletari di resistenza offensiva);

1) violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta responsabilità in ordine al reato di partecipazione a banda armata sulla sola base di dichiarazioni di coimputati (in particolare Basili e Sebastiani), prive di adeguati riscontri;

2) violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta responsabilità concorsuale nel tentativo di sequestro e di omicidio Simone sulla sola base, anche in queste case, di dichiarazioni di coimputati (in particolare di Corsi), indebitamente

considerate come fornite di adeguate riscontri (in contrasto con i principi generali enunciati dagli stessi giudici di merito), solo perchè confermate, con riguardo ad altra posizione, dalla confessione del chiamato in correità (Fransella);

3) carenza di motivazione in ordine ai criteri seguiti nella determinazione della pena, con riguardo anche alla ridotta incidenza delle pur riconosciute attenuanti generiche e all'aumento inflitto a titolo di continuazione;

Benfenati Giorgio (avv. Pisano), condannato ad anni 22 e mesi 6 di reclusione, con attenuanti generiche equivalenti, siccome ritenute responsabile di banda armata e associazione terroristiche eversive, con ruolo organizzativo, nonché dall'episodio di cui al punto 20 (omicidio Remiti), ha dedotto:

vizio di motivazione in ordine al giudizio di comparazione fra le riconosciute attenuanti generiche e le aggravanti, non avendo la certa di merito presa in esame gli elementi sulla cui base alle dette attenuanti avrebbe dovuto essere riconosciute carattere di prevalenza;

Derardi Susanna (avv. Baccioli), condannata all'ergastolo con isolamento per anni 1 in quanto ritenuta responsabile, oltre che di banda armata e associazione terroristiche-eversive con ruolo organizzativo, anche degli omicidi Galvaligi (n. 28) e Cinotti (n. 32), nonché del sequestro D'Urso (n. 27), dell'attentato De Vita (n. 37) e dell'irruzione nella chiesa di San Basilio (n. 29), ha dedotto (con motivi comuni a Bolognese, Calzone, Farina, Fosse, Ligas, Padular, Penzani):

1) violazione di legge e vizio di motivazione per mancato riconoscimento dell'attenuante di cui

all'art. 62 n.1 C.P.;  
2) analoghi vizi per il mancato riconoscimento dell'attenuanti generiche;

Bartolozzi Pietro Giovanni (avv. ti. Salerno e Mancini),  
con attenuanti generiche prevalenti,  
condannato ad anni 16 e mesi 10 di reclusione per  
banda armata e associazione terroristiche-eversiva,  
con ruolo organizzativo, nonché per concorso nel se-  
questro D'Urso e nel commesso reato di cui all'art.  
338 C.P., ha dedotto (a mezzo dell'avv. Mancini), le  
medesime censure già illustrate a proposito del ri-  
corso Anzalone;

Bianco Maria Grazia (avv. Spinelli), condannata ad  
anni 2 mesi 6 gg. 5 di reclusione, con attenuanti ge-  
neriche e riduzione di pena ai sensi dell'art. 2 della  
legge n. 34/1987, siccome ritenuta responsabile di  
banda armata e associazione terroristiche-eversiva, con  
ruolo organizzativo, ha dedotto:

- 1) violazione di legge per la mancata applicazione della esimente di cui all'art. 1, comma 1 lett. b) della legge n. 304/82, indubbiamente esclusa - si afferma - nel perché essa ricorrente non avrebbe reso confessione in ordine all'episodio Petrosi (n. 33), che, peraltro, a lei non era state addebitate;
- 2) errata applicazione di legge penale per il ritenuto ruolo organizzativo della ricorrente nell'ambito delle "brigate rosse", nonostante che la sua appartenenza al sodalizio, protrattasi per soli 10 mesi, fosse caratterizzata dall'esplorazione di attività non qualificanti, come rilevabile dalla stessa impugnata sentenza;

Bolognese Vittoria (avv. Baccioli), condannata ad anni 30 di reclusione per banda armata e associazione terroristiche-eversiva, con ruolo organizzativo, nonché per corresponsabilità negli episodi di cui al nr. 27 (sequestro D'Urso), 37 (tentato omicidio De Vita), 40 (tentato omicidio Gregori, Valori e Scaringella) e ha dedotto le stesse censure già illustrate a proposito del ricorso Berardi, in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.1 C.P. e delle attenuanti generiche;

Bondi Angela (avv. Piraino), condannata alla pena complessiva di anni 16 di reclusione, con attenuanti generiche e con riconoscimento della continuazione rispetto ai fatti di cui a sentenza della Corte d'Assise di Roma in data 17 giugno 1986, siccome ritenuta responsabile di concorso nella rapina SIP-Sofi (episodio n. 38) e reati connessi, ha dedotto:

- 1) vizio di motivazione per aver la Corte di merito ritenuto validamente comprovato l'addebito sulla sola base dell'inchiesta in cerchia operata dal computato Corsi, priva di adeguati riscontri, a parte quello, del tutto generico e, quindi, invalido, proveniente dall'altra computata Bellia Liberà;
- 2) violazione di legge e vizio di motivazione, ancora, in ordine alla ritenuta responsabilità anche per il reato di cui all'art. 280 C.P. (attentato per finalità terroristiche e di eversione), dovendosi invece escludere, ad avviso del ricorrente, la comparabilità di detto reato dal momento che la finalità perseguita non sarebbe stata comunque quella di attentare alla vita e all'incolumità personale né degli addetti al trasporto dei valori (la cui

collaborazione era anzi indispensabile per portare a termine la rapina, giacché altrimenti il furgone blindato non avrebbe potuto essere aperto), né di altre persone, in funzione del conseguimento di obiettivi di natura terroristica e evasiva, ma sarebbe stata invece soltanto quella di realizzare, senza spargimento di sangue, gli obiettivi dell'azione di "autofinanziamento" e, con specifico riguardo al conflitto, fu così ingaggiato nella fase finale dell'azione con le guardie giurate e il poliziotto sopravvenuti (conflitto di cui il Bendi, comunque non avendo partecipato, non sarebbe stato in nessun modo responsabile), quella di aprirsi la via per la fuga.

Bonera Stefano (avv. ti Mattina e Massarelli), con attenuanti generiche prevalenti, dannata ad anni 12 e mesi 9 di reclusione per banda armata, del Pucle organizzativo, e partecipazione al delitto di Urso ed al commesso reato di cui all'art. 338 C.P., ha accettato:

1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta appartenenza del Bonera alle "Brigate rosse", per avere la corte di merito fondato il relativo giudizio sull'erroneo presupposto che il c.d. "G.U.D." dei detenuti di Palmi (fra i quali si trovava il ricorrente), fosse un'emanazione delle "Brigate rosse", mentre ciò poteva dirsi solo della c.d. "brigata di campo", di cui il Bonera, invece, non faceva parte, né aveva preso, per, neppure in esame la doglianza formulata nei motivi di appello a proposito dell'ulteriore elemento di prova che, secondo i primi giudici, sarebbe stata costituita dal rifiuto di rispondere all'interrogatorio, e travisando, infine, le risultanze di fatto con

l'affermare che il ricorrente, all'atto in cui era stato convocato per un secondo interrogatorio, si era rifiutato di lasciare la sua cella, laddove risultava provato che egli era invece, al momento in un'altra carcere di, precisamente, a Reggio Emilia.

2) vizio di motivazione in ordine alla mancata rimozione del dibattimento di fini dell'acquisizione dei verbali di audizione dei detenuti di Palmi da parte del locale magistrato di sorveglianza e della deposizione dello stesso magistrato e del M. L. Cascardi, degli AA.CC., in presenza, peraltro, di un provvedimento che già aveva disposto la detta acquisizione di verbali, poi, di fatto, non avvenuta.

3) vizio di motivazione sulla ritenuta responsabilità del ricorrente nel sequestro di Urso, non ricavabile - si afferma - dalle dichiarazioni del c.d. "pentiti" (Savata, Liberò, Di Cora, Bazzati), né dai conguagli di adesione provenienti dal carcere, in assenza, inoltre, anche di prova alcuna in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico, a proposito del quale la sentenza impugnata non motiva in alcun modo;

4) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta, ma non dimostrata aggravante di cui all'art. 112 n. 1 C.P.;

5) vizio di motivazione (riassuntivamente), per omesso esame dei motivi di appello e della memoria difensiva, volti a dimostrare l'infondatezza della condotta addebitata al ricorrente ed integrare la fattispecie del sequestro di persona;

6) (motivi subordinati) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della diminuzione di cui

25

all'art. 114 C.P.;

7) (motivo subordinato), vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuazione rispetto ai fatti di cui a sentenza del 3 luglio 1984 (non meglio specificata);

Il mezzo dell'avv. Massarelli, il quale ha prodotto motivi contestuali alla dichiarazione di impugnazione:

1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta corresponsabilità nel sequestro D'Ursi, senza prove e, anzi, si afferma con "prova contraria" (non meglio specificata), ed in mancanza della pur disposta acquisizione dei testi Foti e Casarade e della acquisizione dei verbali delle dichiarazioni a questi rese dai detenuti;

2) ingiustificatazza del rigetto della istanza volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione con altri fatti (in particolare la rapina di Argelate);

Bricca Daniela (avv. Marinaro), condannata ad anni 2, mesi 5 gg. 27 di reclusione, con il beneficio di cui all'art. 7 della legge n. 34/87, siccome ritenuta responsabile di banda armata e associazione terroristicoverversiva, con ruole organizzative, merca di concorso nella rapina alla B.N.L. (n. 31) e di ricettazione di danaro prelevato dalla rapina SIP-SBVI (n. 38), così determinata l'originario addebito di partecipazione anche alla detta ultima rapina, e con l'attenuante di cui all'art. 3 o.I della legge n. 304/82, ha addotto:

1) errata applicazione di legge e vizio di motivazione

26

Fatto

Per avere la corte di merito fondata il giudizio di responsabilità nella rapina B.N.L. su una presunta "confessione" della stessa Bricca, da considerare invece soltanto come indicativa di "valutazioni e posteriori", derivanti dal collegamento di fatti e comportamenti di cui ella era stata testimone con notizie apprese successivamente, nonché per non avere la stessa corte assolto la ricorrente dal reato di ricettazione del danaro proveniente dalla rapina B.N.L.-OMM, per il quale era stata elevata l'imputazione, nulla rilevando che questa, per evidente errore materiale, non fosse stata indicata nell'ordinanza di rinvio a giudizio;

2) errata applicazione di legge penale e vizio di motivazione per la ritenuta sussistenza del ruole organizzativo nella banda armata e nell'associazione terroristicoverversiva, in presenza di risultanze che dimostravano come la ricorrente si fosse limitata alla messa a disposizione della propria abitazione, sostanzialmente su sollecitazione del proprio marito, Ceccantini Federico;

3) erroneità della mancata applicazione dell'elemento di cui all'art. 1 della legge n. 304/82 o, in subordine, della diminuzione di cui all'art. 3, comma 2, della stessa legge, avendo la Bricca recitato solo l'organizzazione originaria e prestate una collaborazione che avrebbe dovuto essere riconosciuta come di "eccezionale rilevanza";

4) erroneità del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 C.P., avuto riguardo alle risultanze di fatto già indicate in precedenza;

5) erroneità della mancata concessione della attenuante generica, sol perchè ritenute incompatibili con la riconosciuta "continuità" di cui all'art. 3, comma

1. della citata legge n. 104/82;  
6) omessa motivazione in ordine alla quantificazione della pena in misura superiore al minimo e sulla limitazione a soli 3 gg. di reclusione della parte di pena eliminata a seguito della dichiarata estinzione, per prescrizione, da parte della corte di secondo grado, del reato di detenzione di munizioni, ricompreso tra quelli per i quali la corte di primo grado aveva affermata la responsabilità, determinando la pena complessiva in anni 2 e mesi 6 di reclusione;

Giuseppe Lorenzo (avv. Baccioli), condannato ad anni 7 mesi 11 gg. 29 di reclusione siccome ritenuto responsabile di banda armata e associazione terroristica-eversiva, con ruolo organizzativo, oltre che di altri reati connessi attinenti agli avvenimenti avvenuti nella città, ha adottato:  
- a mezzo del proprio difensore, motivi comuni a quelli del ricorso Berardi, cui pertanto si rimanda;  
- in proprio, come motivo aggiunto, vizio di motivazione in ordine al denegato riconoscimento della continuazione con fatti già giudicati in altra sede;

Cappelli Roberta (avv. ti Lo Giudice e Perrotta), condannata all'ergastolo con isolamento per anni 1, siccome ritenuta responsabile, oltre che di banda armata e di associazione terroristica-eversiva, con ruolo organizzativo, anche degli omicidi Granato (19), Calvaligi (24) e Vinci (36), nonché del sequestro D'Urso (27), delle rapine Forrotti (11), Banca naz. comunicazioni (22), Banca naz. del lavoro (31) e SIP-SIFI (38), degli episodi Pirri (25), Calluoci (26), Retrosi (33), Macagna (34), COSVA (35), Simepe (39) e delle irruzioni

in nella chiesa di San Basilio (29) e nella chiesa di S. Camillo (30), ha adottato:  
- a mezzo degli avv. ti Perrotta e Lo Giudice, errata applicazione della legge penale in ordine alla ritenuta responsabilità anche per l'omicidio Vinci e il sequestro D'Urso, non confermati, sulla sola base dell'appartenenza di essa ricorrente alla direzione della c.d. "colonna romana" delle "brigate rosse", come pure in ordine al mancato riconoscimento delle invoca-  
attenuanti generiche;

- a mezzo del solo avv. Lo Giudice, violazione dell'art. 192 c.p.p. (1987) e dell'art. 110 C.P., per la ritenuta responsabilità connessa quale di essa ricorrente nei singoli episodi criminali sempre sulla sola base della appartenenza alle "brigate rosse", senza considerazione della circostanza che queste ultime erano articolate in strutture autonome che operavano indipendentemente l'una dall'altra, salvo soltanto le scelte strategiche di fondo riservate agli organismi di vertice (motivo del tutto identico a quello già illustrato a proposito del ricorso

Antonini, e comuni ai ricorsi Cassetta, Di Marzio, Di Mitrio, Barina, Gallinari, Iovine, Lo Bianco, Messina, Piccioni, Ponti, Rosignoli, Sgalletti);  
Cappuano Marcello (avv. Causarano), condannato all'ergastolo con isolamento per anni 1 siccome ritenuto responsabile, oltre che di banda armata e associazione terroristica-eversiva con ruolo organizzativo, anche degli omicidi Calvaligi (24) e Vinci (36), del sequestro D'Urso (27), delle rapine alla Banca naz. delle comunicazioni (22), alla Banca naz. del lavoro (31) e alla SIP-SIFI (38), delle irruzioni nella chiesa di

San Basilio (29) e nell'ospedale S. Camillo (39), e degli episodi Mechelli (8), Retresi (33), Macagna (34), COSHYA (35), ha dedotte:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, motivate unicamente sulla affermata gravità dei fatti, senza considerazione per la pur riconosciuta "naturazione politica e umana del soggetto";

2) analoghi vizi in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli di cui a sentenza della Corte d'assise d'appello di Venezia (non meglio indicata), devute - di evidente - soltanto alla ritenuta non condivisibilità, da parte della Corte, al merito (siccome quanto affermato nella parte generale dell'impugnata sentenza), dell'attuale disciplina dell'istituto in questione;

Carotti Fausto (avv. Mannias), condannato ad anni 3 e mesi 8 di reclusione, con attenuanti generiche, siccome ritenuto responsabile di partecipazione a banda armata e associazione terroristiche - eversiva, ha dedotte le medesime censure già illustrate con riguardo alla posizione Algranati, limitatamente all'art. 1, 3 e 5, con la sola specificazione, relativamente al motivo n. 3, che, per il Carotti, mancherebbe anche l'elemento a carico costituito dalla parola del C.d. "pentiti";

Casazza Paolo (avv. ti Causarano e Le Giudice), condannato ad anni 6 e mesi 1 di reclusione siccome ritenuto

tenute responsabile di partecipazione a banda armata ed associazione terroristiche eversiva, ha dedotte a mezzo dell'avv. Causarano:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati associativi sulla sola base - si afferma - di chiamate in correità prive di validi riscontri e dell'inebito rilievo dato dai giudici di merito alla decisione, a suo tempo assunta dal ricorrente, di assistere alle udienze stande nella stessa gabbia degli altri accusati del medesimo reato;

2) violazione di legge e vizio di motivazione, ancora, in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, sulla sola base del generico e apodittico riferimento alla "gravità del reato", valutata in tutte le componenti oggettive e soggettive;

a mezzo dell'avv. Le Giudice: - le stesse censure che il medesimo difensore ha proposte a sostegno del ricorso Cappelli;

Catalano Roberto (avv. Mattina), condannato ad anni 5 di reclusione, con attenuanti generiche, siccome ritenuto responsabile di partecipazione a banda armata (così specificata d'ordinario addebito di organizzatore), nonché di concorso nell'episodio n. 33 (aggressione Retresi, limitatamente al reato di violenza privata), ha dedotte:

1) violazione di legge per mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 309 C.P., per intervenute recesse del ricorrente dalla banda armata;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in

ordine alla ritenuta responsabilità per il reato di violenza privata n. 2, ravata, configurato in relazione all'episodio Retrosi, sulla sola base - si afferma - di dilazioni circa la prevedibilità degli sviluppi di quella che, nelle intenzioni, avrebbe dovuto essere soltanto una azione dimostrativa;

3) violazione di legge per la mancata applicazione, in ogni caso, dell'attenuante di cui all'art. 114 C.P.;

4) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla quantificazione della pena, effettuata senza valido riferimento ai parametri di cui all'art. 133 C.P.;

5) vizio di motivazione e violazione di legge per la mancata, ingiustificata applicazione del beneficio di cui all'art. 3 della legge n. 30/1987;

Caviglia Francesco (avv. Mammia), condannato ad anni 18 di reclusione siccome ritenuto responsabile, di banda armata e associazione terroristiche-eversiva, con ruolo organizzativo, nonché di concorso negli episodi nn. 31 (rapina B.N.L.), 33 (aggressione Retrosi), 34 (aggressione Macagna), 35 (irruzione locali COSEVA), 39 (tentativo di sequestro e di omicidio del sott. Nicola Vimeano), ha sotto le medesime censure proposte, a mezzo dello stesso difensore, a sostegno del ricorso Algramati, limitatamente ai motivi n. 1, 3 e 5, con specificazione, quanto al motivo n. 3, che per il Caviglia (come per il Carotti) mancherebbe anche l'elemento a carico costituito dalla parola del c.d. "pentiti".

Ciccolletta Elisabetta (avv. Carotti), condannata ad anni 3 e mesi 5 di reclusione siccome ritenuta responsabile di banda armata e associazione terroristiche-eversiva, con ruolo organizzativo, ha sotto:

1) inosservanza ed erronea applicazione di legge penale, in ordine alla affermata responsabilità per il reato di cui all'art. 270 bis C.P., fondandosi la stessa su una applicazione retroattiva della norma (indicata nell'art. 13 della legge n. 304/82) che introduceva nell'ordinamento la detta fattispecie criminosa, dal momento che la ricorrente - si afferma - era uscita dall'organizzazione fin dal 1978;

2) mancanza di motivazione, in ordine alle ragioni della qualificazione dell'originario addebito di cui all'art. 270 C.P. in quello di cui all'art. 270 bis;

3) contraddittorietà e illogicità di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del ruolo organizzativo riverito dalla ricorrente nell'ambito della organizzazione criminosa, sulla sola base delle dichiarazioni della esimputata Emilia Divera, su arbitrariamente cui si era desunta che la Ciccolletta fosse stata adibita alla gestione di un deposito di armi;

Belli Venardi Domenico (avv. Siniscalchi), condannato ad anni 16 e mesi 10 di reclusione, con attenuanti generiche, siccome ritenute responsabile, oltre che di banda armata e associazione terroristiche-eversiva, con ruolo organizzativo, anche di concorso nel sequestro D'Ureo e nel connesso reato di cui all'art. 338 C.P., ha sotto:

- erronea applicazione di legge e vizio di motivazione

Le in ordine all'affermata corresponsabilità nei  
detti ultimi reati, sulla sola base dei comunicati  
della C.D. "brigata di campo" del carcere in cui  
egli era detenuto, emessi unicamente - si afferma  
per dare attuazione alla "delega" conferita dalla  
"brigata rossa" circa l'opportunità di eseguire e  
anche la "condanna a morte" del magistrato sequestrato,  
senza che, peraltro, risultasse poi in alcun modo  
dimostrata la effettiva incidenza di detti comunicati  
nella determinazione e nel rafforzamento dell'illu-  
citate condotta di coloro che materialmente disponevano  
dell'ostaggio;

De Murtas Giorgio (avv. Di Note), condannato ad anni  
3 e mesi 7 di reclusione, con attenuanti generiche,  
siccome ritenuto responsabile di partecipazione a  
banda armata e associazione terroristica - eversiva,  
ha adotto:

erronea applicazione di legge penale e vizio di non-  
differenziazione per la ritenuta responsabilità di esse ri-  
portante sulla base di elementi inconsistenti quali,  
in particolare, la affermata appartenenza al nucleo  
"M.R.P.O." di Piazza Zama (elemento, peraltro, non  
contestato in precedenza), senza considerazione, per con-  
verve, della mancanza di impegno politico sempre mo-  
strata dal De Murtas, tanto che questi, accense quanto  
emerse dalle dichiarazioni del Buzzati, dopo un paio  
di incontri, aveva manifestato la propria decisione  
di non entrare a far parte delle "brigate rosse";

Di Mario Maurizio (avv. Di Causarano e La Giudice),  
condannato alla pena complessiva di anni 18, mesi 5

34

Fatto

e gg. 27 di reclusione, con attenuanti generiche,  
con riconosciuta continuazione rispetto ai fatti già  
giudicati con sentenza della corte d'assise d'ap-  
pello di Roma in data 6 luglio 1987 (per i quali era  
stata inflitta la pena di anni 4 e gg. 15 di reclusio-  
ne, rideterminata in mesi 6 di reclusione), sic-  
come riconosciute responsabile di banda armata e  
associazione terroristico-eversiva, con ruolo organica-  
tiva, oltre che di concorso negli episodi nn. 33  
(aggressione Retrosi), 34 (aggressione Macagna),  
38 (rapina SIF-SGFI), 39 (tentativo di sequestro  
di omicidio del dott. Simone), ha adotto:

- a-messa dell'avv. Causarano:
- 1) violazione ed erronea applicazione dell'art. 192  
C.P., per la ritenuta idoneità probatoria - si  
afferma - delle dichiarazioni accusatorie di colpe-  
tati, anche prive di riscontri specifici e indivi-  
dualizzati, nulla rilevando - si afferma ancora -  
per altro verso, la rivendicata appartenenza del  
Di Mario al "movimento politico", essendo questa  
idonea, tutt'al più, a costituire soltanto prova  
in ordine alla responsabilità per il reato asso-  
ciativo;
  - 2) violazione ed errata applicazione dell'art. 306  
C.P., per la ritenuta qualità di "organizzatore"  
attribuita al ricercato, sulla sola base del pre-  
teso ruolo di direzione della C.D. "brigata Tibur-  
tina", risultante, sole dalle dichiarazioni di  
"qualcuno pentito";
  - 3) violazione ed errata applicazione dell'art. 280  
C.P., in relazione all'episodio della rapina SIF  
e del successivo conflitto a fuoco, non potendosi

ritenere configurabile la particolare fattispecie delittuosa prevista dal citato articolo, posto che non vi sarebbe stato "attentato con finalità di terrorismo", ma solo esplicazione di violenza funzionale unicamente alla consumazione della rapina;

4) violazione ed errata applicazione dell'art. 153 C.P. per la mancata dichiarazione di prescrizione dei reati di furto aggravato e false in atti pubblici, commesso da privati, contestati in relazione agli episodi nn. 33 (aggressione Retrosi) e 38 (rapina SIP-SMFI), laddove l'operatività della prescrizione avrebbe dovuto essere riconosciuta per effetto della prevalenza delle attenuanti generiche, pur in presenza dell'aggravante speciale della finalità di terrorismo;

5) violazione del principio di severità vigente in materia di impugnazioni per avere la corte di secondo grado aumentato, di fatto, la pena inflitta da quella di primo grado, nell'erroneo presupposto che questa fosse di anni 18 e mesi sei di reclusione, mentre era invece di soli anni 18 di reclusione, dovendosi in essi considerare ricompresi anche i sei mesi di reclusione infatti antitele di continuazione "esterna", per cui la pena complessiva da infliggere all'esito del giudizio di appello, avrebbe dovuto essere quella di anni 18, appunto, di reclusione, meno i tre gg. di reclusione eliminati in quanto riferibili ai reati dichiarati estinti per prescrizione;

a) violazione degli artt. 192 C.P. e 119 G.P., come già illustrate a proposito dell'identico motivo pro-

ste dal medesimo difensore a sostegno del ricorso Cappelli;

e avv. Ricci)  
Di Matteo Viero (avv. Caputo, condannato ad anni 20, mesi 11 e gg. 23 di reclusione, con attenuanti generiche e diminuenti di cui all'art. 2 lett. b) della legge n. 34/1987, siccome ritenute responsabili di banda armata e associazione terroristiche), con ruolo organizzativo, nonché di concorso negli episodi nn. 14 (irruzione nella sede D.O. di piazza Nicotina e conseguente omicidio Mea e Ollano), 15 (aggressione Pecora), 21 (omicidio Minervini) e 30 (irruzione all'ospedale San Camillo), ha dedotto (oltre a motivi contestuali a firma dell'avv. Ricci, per mancata applicazione della L.n. 304/82) a mezzo dell'avv. Caputo:

1) Violazione ed errata applicazione di legge penale in ordine alla mancata applicazione del beneficio di cui alla legge n. 304/82 dovuta - si afferma - alla ritenuta tardività della disassociazione; tardività che, invece, sarebbe stata insussistente dal momento che il Di Matteo, costituitosi il 5 marzo 1982, aveva iniziato a "collaborare" fin dal successivo 8 marzo 1982, nulla rilevando in contrario il fatto che poi, il 7 dicembre 1982, egli avesse rifiutato un successivo interrogatorio "perrogatorio", posto che tale rifiuto sarebbe stato motivato unicamente dall'intento di essere sentito dal "giudice naturale", anche in considerazione del pericolo di vita che lo stesso ricorrente avrebbe corso nel luogo in cui era all'epoca detenuto;

2) violazione ed errata applicazione di legge penale, ancora, per la mancata applicazione della diminuzione di cui all'art. 4 del R.L. n. 25/79, conv.

con modif. in L. n. 15/80, devendosi considerare la detta disposizione come non-abrogata dalla successiva legge n. 304 del 1982 e richiedendo, come già, a differenza di quest'ultima, un comportamento non necessariamente caratterizzato dal conseguimento effettivo di risultati utili ai fini di giustizia (i motivi anzidetti sono poi stati ulteriormente sostenuti con memoria depositata il 24 aprile 1993);

Di Mitrio Roberto (avv. ti. Causarano e Lo Giudice), condannato ad anni 6 mesi 4 di reclusione, con attenuanti generiche, per banda armata e associazione terroristiche-eversiva, con ruolo organizzativo, e detenzione di armi, ha detto:

a mezzo dell'avv. Causarano:

- 1) violazione ed errata applicazione di legge (art. 1. del D.L. n. 625/79 conv. con modif. in L. n. 15/80), unitamente a vizio di motivazione, per la ritenuta sussistenza dell'aggravante della finalità di terrorismo (relativamente, dove intendersi, al reato di detenzione illegale di armi), nonostante che il ricorrente - si afferma - avesse lasciato l'organizzazione fin dalla fine del 1979, nulla rilevando in contrario le dichiarazioni di tale Basili e il documento rinvenuto nel maggio del 1980 in via Silvani;
- 2) vizio di motivazione in ordine alla determinazione della pena e alla ridotta incidenza delle pur riconosciute attenuanti generiche;
- 3) violazione ed errata applicazione dell'art. 306 C.P. per la ritenuta qualità di "organizzatore" attribuita al Di Mitrio, pur essendosi questi limitato a fornire occasionale ospitalità ad altri

aderenti all'organizzazione; a mezzo dell'avv. Lo Giudice: - violazione dell'art. 192 c.p.p. (1982) e dell'art. 110 G.P., come da identico motivo redatto dal medesimo difensore a sostegno del ricorso Cappelli;

Di Sabbato Renato (avv. Mancini), condannato ad anni 7 e mesi 9 di reclusione per banda armata e associazione terroristiche-eversiva, con ruolo di organizzatore, ha detto:

- 1) omessa e contraddittoria motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i suddetti reati associativi sulla base degli stessi elementi di prova (foglietti con annotazioni dei numeri di targa di autovetture del Commissariato di P.E. "Prima villa"), risultati intesi a comprovare la responsabilità del ricorrente nell'omicidio Virei, (affermata nella sentenza di primo grado ed esclusa in quella di secondo grado), in quanto dimostrativa, tutt'al più, di un'attività di impegno politico non riferibile necessariamente alla lotta armata, ma unicamente ad iniziative non violente, quali manifestazioni, cortei e simili;
- 2) vizio di motivazione e falsa applicazione dell'art. 195 c.p.p. (1982), per l'indebita attribuzione di validità probatoria, ai fini della ritenuta appartenenza del ricorrente alle "Brigate rosse", alle dichiarazioni "de relato" rese dalla coimputata Libera Basili, sulla base di notizie che quest'ultima aveva asseritamente avute da Petrella Marina;
- 3) vizio di motivazione, unitamente a violazione e falsa applicazione agli artt. 306 comma 1 e 270

...C.P., per non avere la carta di identità dimostrata la sussistenza e l'effettiva rilevanza dell'attività che il ricorrente avrebbe svolta nell'ambito delle "brigate rosse", costituita, in particolare, da o.s. "inchieste" e dalla gestione del "parco macchine", poste che, quante alle prime, vi sarebbero solo i foglietti di appunti di cui si è detto a proposito del motivo n.1 e, quanto alla seconda, tratterebbe di attività non qualificanti, traducendosi, in sostanza, solo nell'espletamento del compito di rubare autovetture;

b) vizio di motivazione in ordine alla mancata connessione delle attenuanti generiche, in quanto negate unicamente sulla base della ritenuta "gravità dei fatti" e del parimenti ritenuto "comportamento processuale negativo";

...Dottavi Simenetta (avv. Casarano), condannata ad anni 3 e mesi 3 di reclusione per partecipazione a banda armata e associazione terroristiche-eversiva, ha detto:

violazione dell'art.306 C.P. per la ritenuta sussistenza di detta partecipazione sulla sola base delle dichiarazioni del coimputato Buzzati, il quale, peraltro, aveva solo riferito, riportando notizie comunicategli dall'altro coimputato Santori Giuseppe (allora fidanzata e poi marito della D'Ottavi), della disponibilità della ricorrente ad entrare a far parte della organizzazione; disponibilità poi rimasta fino a se stessa, dal momento - si afferma - che il programma incontro tra il nominato Buzzati e la D'Ottavi non aveva in effetti avuto luogo;



Farina Luciano (avv. ti Baccioli e Lo Giudice), condannato ad anni 9, mesi 11 e gg.25 di reclusione per banda armata e associazione terroristiche-eversiva, con ruolo organizzativo, nonché, per detenzione di armi, ha detto:

a mezzo dell'avv. Baccioli, le medesime censure già proposte dallo stesso difensore a sostegno del ricorso Berardi, in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62 n.1 C.P. e delle attenuanti generiche;

a mezzo dell'avv. Lo Giudice, la violazione dell'art. 192 c.p.p. (1988) e dell'art.110 C.P., negli stessi termini già indicati a proposito del ricorso Cappelli in proprio;

1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta qualità di "organizzatore", relativamente al reato di cui all'art.306 C.P., nella dimostrata assenza di un obbligo che il Farina avesse assunto di operare stabilmente in attività di coordinamento all'interno dell'organizzazione criminosa, avendo egli solo occasionalmente effettuato opera di proselitismo e reclutamento;

2) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta compatibilità tra le ipotesi criminose di cui agli artt. 306, 270 e 270 bis C.P. e tra queste e l'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione, essendo, in particolare, detta finalità insita nelle previsioni dell'art.270 bis C.P. e, per il tramite dell'art.302 C.P., richiamate dall'art.306 stesso codice, anche nelle previsioni di detta ultima norma;

3) vizio di motivazione in ordine alla negata connessione tra i fatti di cui al presente procedimento

te e quelli di cui alla sentenza di condanna pronunciata dalla corte d'assise di Bari per l'omicidio di tale Di Rocco (brigatista ucciso in quanto collaborante con la giustizia), pur in presenza - si afferma - di evidente unicità del disegno criminoso;

4) vizio di motivazione in ordine ai criteri seguiti nella determinazione della pena e nella negata applicazione delle attenuanti generiche;

Fengi Enrico (avv. Galvi), riconosciuto responsabile di concorso nel sequestro D'Ursio e nel connesso reato di cui all'art. 334 C.P. e condannato, pertanto ritenuta la continuità con altri fatti, di cui a sentenza della Corte d'assise di Genova in data 27 ottobre 1962, alla pena complessiva di anni 13 di reclusione, ha detto:

1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità concorsuale nel sequestro D'Ursio, siccome fondata unicamente - si afferma - sulla qualità di componente della c.d. "Direzione strategica" della "brigata rossa", rivestita dal ricorrente; nonché di militante del c.d. "fronte carceri", a proposito della quale ultima si obietta che essa sarebbe stata ingiustificatamente desunta da dichiarazioni del Mazzati, a fronte delle quali avrebbe dovuto essere valorizzata la circostanza costituita dall'avvenuto riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 3 comma 1 della legge n. 304/52; riconoscimento che non avrebbe potuto avere luogo se il ricorrente fosse effettivamente stato componente del "fronte carceri"; il che, del resto, sarebbe stato escluso anche dal Savasta;

2) violazione del divieto di "reformatio in pejus", per avere la corte di secondo grado inflitto, sia pure per rimediare ad un presunto errore di calcolo commesso da quella di primo grado, una pena più grave di quella originaria, la quale, pur essendo anch'essa quantificata in anni 13 complessivi di reclusione, comprendeva anche quella riferibile ai reati di banda armata e associazione sovversiva relativamente ai quali il giudice d'appello ha dichiarato invece non doversi procedere ai sensi dell'art. 90 c.p.p. abrogato (principio del "ne bis in idem");

3) ingiustificata negazione delle richieste attenuanti generiche, sia perchè ritenute assorbite dalla già applicata diminuzione di cui all'art. 3 comma 1 della legge n. 304/52;

Fiorillo Carmine (avv. Gaeta), condannato ad anni 4 e mesi 7 di reclusione per banda armata e associazione terroristica - eversiva, con ruolo partecipativo, ha detto, con unico articolato motivo: vizio di motivazione, violazione del "ne bis in idem" e del divieto di "reformatio in pejus", per avere la corte di merito:

a) ritenuto comprovata la partecipazione del ricorrente alle "brigate rosse" anche per un periodo in cui essa sarebbe stata esclusa dalla sentenza di primo grado, attribuendo inoltre dignità di prova alle dichiarazioni accusatorie, prive di validi riscontri, "de relato" e tra loro non concordanti, rese dai coimputati Libera e Savasta, così violando l'art. 195 c.p.p. (1958) e la regola in materia di motivazione, nonché abilitando il dato costituito

dall'avvenuta assoluzione, in altra sede, del ne-  
desimo ricorrente dall'addebito di cui all'art. 303  
303 comma 1 C.P., a suo tempo contestategli sulla  
base dell'accertato possesso, quale direttore della  
la rivista "Corrispondenza internazionale", dei  
medesimi documenti di provenienza delle "Brigate  
rosse", assunti, nel presente procedimento, come  
elemento dimestrativo della militanza brigatista  
del Fiorillo;

Non è stata l'applicazione delle richieste attenuan-  
ti generiche senza alcuna valida motivazione.

Pesce Antonino (avv. ti Mattina e Baccioli), condannato  
ad anni 8 e mesi 7 di reclusione complessivamente,  
in quanto ritenuto responsabile di banda armata e  
associazione terroristiche-eversiva, con ruoli orga-  
nizzativo, nonché di attenzione e porto di armi, in  
continuazione con altri fatti di cui la sentenza della  
Corte d'Assise di Roma in data 11 maggio 1989, ha  
dedotto, a mezzo del solo avv. Baccioli, le stesse  
censure già illustrate a proposito del ricorso Be-  
rardi, in ordine al mancato riconoscimento delle  
attenuanti generiche e dell'attenuante di cui all'art.  
62 n.1 C.P.;

Francoela Annunziata (avv. Pisani), condannata ad anni  
20, mesi 11 e gg. 27 di reclusione siccome ritenuta  
responsabile di banda armata e associazione terroristiche

co-eversive, con ruoli organizzativi, nonché del-  
l'omicidio Granato (n. 19), del sequestro D'Urso (27)  
e degli episodi Gallucci (26), Retrofi (33) e Simeone  
(39), con riconoscimento della similitudine di cui  
all'art. 2, comma 1, lett. b) della legge n. 34/1987,  
nonché delle attenuanti generiche, ritenute equivalenti,  
ha dedotto:  
- vizio di motivazione in ordine al giudizio di com-  
parazione (equivalenza anziché prevalenza), delle  
riconosciute attenuanti generiche rispetto alle aggravanti,  
per essere stato, il detto giudizio, fondato essen-  
zialmente sul titolo del reato, contrapposto agli  
elementi positivi costituiti essenzialmente dal suo  
comportamento processuale ed extraprocessuale, senza  
tener conto, inoltre, del giudizio di prevalenza  
risultante dalla sentenza pronunciata all'esito di  
altro procedimento per fatti di analoga matrice;

Gallinari Prospero (avv. Lo Giudice), condannato ad  
anni 17 e mesi 6 di reclusione, con attenuanti gene-  
riche prevalenti, siccome ritenuto responsabile di  
cancro nel sequestro D'Urso e nell'attentato di  
via Gallonio (n. 9), ha dedotto:  
- violazione degli artt. 192 c.p.p. e 110 C.P., negli  
stessi termini già riferiti a proposito del ricorso  
Cappelli;

Catuli Emilio (avv. Causarano), condannato ad anni 3  
e mesi 6 di reclusione per partecipazione a banda ar-  
mata e associazione terroristiche-eversiva, con atte-  
nuanti generiche, ha dedotto:  
1) violazione ed errata applicazione dell'art. 306  
C.P., per avere i giudici di merito fondato il

proprio giudizio di responsabilità sulla pretesa "attività ideologica" svolta dal ricorrente, assumendo la partecipazione di quest'ultimo all'organizzazione criminosa unicamente dalle dichiarazioni del coimputato Buzzati, il quale aveva però parlato di una "brigata marginale" dicendo che ne avevano fatto parte tali Denti e Scaramozzino, nonché un terzo soggetto, non nominato, che sarebbe stato identificato nel Ostuni, sol perché questi non sarebbe incontrato con gli altri due, un paio di volte, nella propria casa di Bellegra;

2) vizio di motivazione in ordine ai criteri sulla base dei quali è stata determinata, in maniera ripetuta, l'incidenza delle pur riconosciute attenuanti generiche, al di giungere - si afferma - alla singolare quantificazione di anni 3, tra 5 e 10 reclusione;

**Chignoni Eugenio Pio** (avv. Di Vestro e Gentile), condannato ad anni 17 di reclusione, con attenuanti generiche prevalenti, siccome ritenute responsabili di banda armata e associazione terroristiche eversive, con ruolo organizzativo, nonché degli episodi n. 24 (attentato Di Giacomantonio), 30 (irruzione all'ospedale San Camillo), 38 (rapina SIP-SMFI), 39 (adesso), con motivi distinti di entrambi i difensori, ma sostanzialmente coincidenti;

1) violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione agli artt. 192 c.p.p., 306 e 270 bis C.P., in ordine alla ritenuta identificazione del Chignoni nel "Silvestro" della brigata Primavera, di cui avevano parlato i coimputati Corsi, Di Cera e Savasta, sulla sola base delle riconoscizioni di persona operate da ultimo dal Savasta e dal Di Cera,

*M*

nonché del riconoscimento fotografico operato dal Corsi, nonostante la obiettiva insufficienza e inaffidabilità di tali risultanze, a fronte di altri elementi costituiti essenzialmente:  
- dall'esito di precedenti esperimenti di ricognizione, effettuati dal Corsi e dal Di Cera; i quali aveva ritenuto di individuare il "Silvestro" in tale Agellini;

- dal mancato riconoscimento da parte del coimputato Soricciolo, che pure aveva riferito della partecipazione, insieme a lui, del "Silvestro" all'irruzione nell'ospedale San Camillo;

- dalla presenza di elementi caratterizzanti equivoci e potenzialmente fuorvianti quali i baffi e gli occhiali; che il "Silvestro" avrebbe portato;

- dalla non corrispondenza fra taluni elementi di identificazione del "Silvestro" forniti dal coimputato Agellini (realmente attività di lavoro, possesso di determinati veicoli, nome della fidanzata); e - quelli del Chignoni;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta qualità di "organizzatore", desunta - si afferma - solo dalla non occasionalità della pretesa partecipazione, così obliterandosi la figura, pur prevista dalla legge, del semplice partecipante, non necessariamente occasionale;

3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione, comunque, all'episodio Di Giacomantonio, sulla sola base delle dichiarazioni "de relato" dei coimputati Savasta e Libera;

4) violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine,

in ordine alla ritenuta partecipazione all'irruzione nell'ospedale San Camillo, sulla sola base delle dichiarazioni della Libera e di quelle originarie di Scricciolo e Maturi, tralasciando quelle di Savasta (che escludeva invece la partecipazione del "Silvestro" all'operazione), come pure la successiva ritrattazione della Maturi e la mancata identificazione, come si è detto, da parte dello scrivente, del "Silvestro" nel ricorrente Ghignoni;

5) violazione di legge e vizio di motivazione, anch'essa, in ordine alla ritenuta partecipazione alla rapina SIP-SBPI, sulla sola base della chiamata in correità del "Silvestro" da parte del Corsi, senza validi riscontri, e in ordine alla ritenuta responsabilità per i concorrenti reati in materia di armi;

6) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata "motivazione dubitativa" adottata dalla Corte al secondo grado a sostegno dell'assoluzione del Ghignoni dall'addebito di concorso nell'omicidio Vinci, del quale era stato ritenuto responsabile in primo grado (motivo esclusivo dell'avv. Gentile);

E' stata poi anche presentata ampia memoria difensiva, con illustrazione critica degli elementi di fatti attinenti la posizione di Gianni Carlo (avv. Petrelli), condannato ad anni 22 di reclusione, con attenuanti generiche equivalenti, siccome ritenuto responsabile, oltre che di banda armata e associazione terroristiche-eventuale, con ruolo organizzativo, anche di concorso nell'omicidio Vinci (n. 36), ma desotte (in comune con Maturi Paola):

- con i motivi originari:

1) vizio di motivazione e violazione di legge per avere i giudici di merito ritenuto sussistente e comprovata la compartecipazione del ricorrente (e della Ma-

turi Paola), all'omicidio Vinci sulla sola base dell'avvenuto apprestamento, nell'abitazione di via Bertè, di una infermeria per la cura di eventuali feriti, senza considerare che il Ghignoni e la Maturi, all'epoca, neppure si conoscevano e che al Ghignoni, come risultante dalle dichiarazioni della Libera, di Corsi e di Savasta, era stata solo detto di restare in attesa a casa, mentre la Maturi, dal carteggio, in attuazione delle istruzioni avute, si era limitata a rimanere in attesa per cinque e dieci minuti presso la Standa di via Terrevocchia;

2) vizio di motivazione in ordine al ruolo di "organizzatore" attribuito al Ghignoni (e alla Maturi); solo per avere copere fatte da prestazioni ai fini dell'acquisizione in locazione di un appartamento;

3) vizio di motivazione in ordine al mancata riconoscimento, in ogni caso, dell'attenuante di cui all'art. 114 C.P. e della diminuzione di cui all'art. 115 stesso codice, avendo i giudici di merito escluso la prima unicamente a ragione della ritenuta

sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 C.P. (a proposito della quale non risulterebbe però dimostrata la conoscenza, da parte del ricorrente, del numero dei presunti compartecipi nel delitto), e la seconda a ragione del significato attribuito al già ricorato apprestamento dell'infermeria, senza considerare che tale apprestamento non avrebbe implicato la prevedibilità, in concreto, dell'omicidio;

4) vizio di motivazione per mancata specificazione dei criteri adottati nella quantificazione della pena e nel giudizio di comparazione fra aggravanti e

attenuanti;  
 - con motivi aggiunti:  
 - vizio di motivazione in ordine alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni di coimputati chiamanti in correità, non corredate di adeguati riscontri, circa la conoscenza, da parte dei ricorrenti, del "pronto soccorso" allestito in via Berti;

Guagliardo Vincenzo (avv. ti Mangias e Giannangeli), condannato all'ergastolo, con isolamento per mesi 6, siccome ritenuto responsabile dell'omicidio Galvaligi (n. 28) e del sequestro D'Urso (n. 27), ha dedotto, a mezzo del sole avv. Mannias, le medesime censure formanti oggetto dei motivi nn. 1, 3 e 5 del ricorso Algranati, non specificazione, quanto al motivo n. 1, che sussisterebbe anche la violazione dell'art. 26 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale del 1930, non essendo stata tempestivamente disposta, per il giudizio di primo grado, la traduzione di esso ricorrente, all'epoca detenuto;

Guarano Roberto (avv. Causarano), condannato ad anni 3 e mesi 6 di reclusione, con attenuanti generiche, per partecipazione a banda armata e associazione terroristica - eversiva, ha dedotto:  
 1) violazione ed errata applicazione di legge, per la mancata applicazione della diminuzione di cui all'art. 311 C.P., la quale avrebbe dovuto essere invece riconosciuta, avuto riguardo al fatto che il ricorrente apparteneva ad una organizzazione collaterale della delle "brigate rosse", e cioè il c.s. "M.R.P.O"

della zona dell'Alberone, privo di armi e composto di giovanissimi;

2) vizio di motivazione in ordine ai criteri seguiti nella determinazione della ridotta incidenza delle pur riconosciute attenuanti generiche, ed è stato affermato - alla quantificazione nella singolare misura di anni 3, mesi 5 e gg. 10 reddi.

Lannelli Maurizio (avv. ti Salerbi, Mattina e Massarelli), condannato all'ergastolo con isolamento per anni 1 in quanto riconosciuto responsabile, oltre che di banda armata e associazione terrorista-eversiva, con ruolo organizzativo, anche degli omicidi Galvaligi e Cinotti (episodi nn. 28 e 32), anche di concorso nel sequestro D'Urso (episodio n. 27) e nell'aggressione a Gaetano Pacora (episodio n. 19), ha dedotto, a mezzo dell'avv. Mattina:

1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità nell'omicidio Galvaligi e nel sequestro D'Urso, sulla sola base - si afferma - della appartenenza di esso ricorrente, detenuto all'epoca dei fatti, alla c.s. "direzione strategica" delle "brigate rosse";

2) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità nell'omicidio Cinotti, sulla sola base della chiamata in correità da parte del Buzzati, priva di adeguati riscontri;

3) violazione del principio del "ne bis in idem" in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati associativi (già affermata in altri giudizi), e ingiustificata, comunque, del mancato riconoscimento della continuazione "esterna";

4) vizio di motivazione in ordine alla mancata, ingiustificata concessione delle attenuanti generiche.

che;

- 5) ingiustificata della mancata verifica, anche  
 staffolo, ai sensi dell'art. 597 del vigente  
 c.p.p. (applicabile, in virtù della normativa  
 transitoria, anche ai procedimenti che, come l'at-  
 tuale, proseguono nell'osservanza del codice pro-  
 vigente), delle condizioni di applicabilità del-  
 l'art. 114 C.P.

a mezzo dell'avv. Salerni;

- la medesima doglianza già indicata a proposito  
 del Ricorso Balzerani;

- a mezzo dell'avv. Massareni (che ha proposto in pro-  
 prio dichiarazione di ricorso, con motivi contestuali):

- 1) violazione dell'art. 81 c.p.v. C.P. per mancata rico-  
 noscenza della continuità con i fatti di cui

ad altra sentenza, proferta dalla difesa (ma non  
 meglio specificata);

- 2) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta par-  
 tecipazione "al reato" (non specificato), nonostante  
 lo stato di detenzione;

- 3) vizio di motivazione in ordine ai criteri di deter-  
 minazione della pena;

Iovine Domenico (avv. Di Fiani, Lo Giudice, Petralia),  
 condannato alla pena complessiva di anni 17 di reclu-  
 sione in quanto ritenuto responsabile, oltre che di  
 banda armata e associazione terroristiche eversive,  
 anche di concorso nel sequestro D'Urso e nel connesso  
 reato di cui all'art. 338 C.P., in continuazione con  
 altri fatti per i quali aveva riportato condanna ad  
 anni 13 di reclusione con sentenza della Corte d'ap-  
 pello di Bari in data 21 novembre 1985, ma adottato

a mezzo dell'avv. Pisani;

- 1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta cor-  
 sponsabilità nel reato di cui all'art. 338 C.P., ri-  
 lativamente al quale, oltre a non essere specificamente  
 indicate il "corpe politico" (presumibil-  
 mente il Governo), cui sarebbe stata diretta la  
 minaccia, non risulterebbe svolta neppure alcuna  
 indagine circa la sussistenza o meno tanto del  
 solo quanto dell'elemento oggettivo;

- 2) vizio di motivazione, ancora, sotto il profilo,  
 essenzialmente, della contraddittorietà, in ordi-  
 ne alla ritenuta responsabilità concorsuale, a ti-  
 tolo morale. Nel sequestro D'Urso, una volta esclu-  
 sa, da parte degli stessi giudici di merito, la  
 partecipazione alla fase progettuale, organizzativa  
 ed attuativa del sequestro stesso;

a mezzo dell'avv. Lo Giudice;

- violazione degli artt. 192 c.p.p. e 110 C.P., con  
 motivi comuni alla ricorrente Cappelletti e ad altri;

Libera Emilia (avv. Camparini), condannata ad anni 24,  
 mesi 11 e gg. 25 di reclusione in quanto ritenuta re-  
 sponsabile o coresponsabile (con l'attenuante di  
 cui all'art. 3 c. II della L.n. 304/82), degli omicidi  
 Galvaligi e Vinici (nn. 28 e 36), nonché del sequestro  
 D'Urso (episodio n. 27), delle rapine B.M.L. e SIF-  
 SIFIN (episodi nn. 31 e 38), dell'irruzione all'ospeda-  
 le San Camillo (episodio n. 30) e dei fatti in danno  
 di Retrosi, Macagna e della coop. COSEVA (episodi nn.  
 33, 34 e 35); ha dedotto:

- 1) vizio di motivazione in ordine al mancato ricono-  
 scimento delle attenuanti generiche, nonostante

l'ottimo comportamento processuale e l'eccezionale contributo prestato all'attività degli inquirenti;  
 2) ulteriore vizio di motivazione per avere - si afferma - la corte di secondo grado ribadito il giudizio di primo grado "senza spiegare le ragioni specifiche del proprio convincimento";

Ligas Natalia (avv. ti Mattina e Baccioli), condannata alla pena complessiva di anni 30 di reclusione in quanto ritenuta responsabile, in continuazione con altri fatti per i quali si era procedute separatamente, al concorso negli episodi nn. 37 (attentato De Vita) e 40 (attentato Gregori, Valeri e Scaringella), ha detto, a mezzo del suo avvocato Baccioli, la stessa doglianza già indicata a proposito del ricorso Barberi in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.1 C.P. e delle attenuanti generiche;

Le Bianca Francesco (avv. Le Giudice), condannato ad anni 29, mesi 11 e 27 di reclusione, siccome ritenuto responsabile di banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, nonché di concorso negli episodi nn. 27 (sequestro B'Urse), 38 (rapina SIP-SIFI) e 39 (tentativo di sequestro e di omicidio del sott. Simone), ha detto la medesima doglianza (violazione degli artt. 192 c.p.p. e 110 C.P.) già indicata nell'illustrazione del ricorso Cappelli;

Lucata Maurizio (avv. Causarano), condannato ad anni 13 e mesi 1 di reclusione per partecipazione a banda

armata e associazione terroristiche-eversiva, nonché per concorso nell'episodio Retroni (n. 33), ha detto:  
 Sotto:

1) violazione del principio di specialità in materia di estradizione dall'art. 14 della convenzione europea di estradizione, per essere stato il ricorrente sottoposto a procedimento penale e condannato anche in relazione a fatti per i quali, a sue spese, era stata rifiutata la estradizione dalla Francia;

2) violazione del medesimo principio, in relazione al medesimo articolo della convenzione sopra menzionata, per la ritenuta configurabilità, a carico del ricorrente, in relazione all'episodio Barberi, del reato di cui all'art. 200 C.P. (delittosa attività politica), in contrasto con il presupposto (natura non politica del reato) in base al quale l'extradizione era stata concessa;

3) vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, in quanto basata essenzialmente sulla ritenuta gravità dei fatti, sulla lunga latitanza e sulla qualità di "irriducibile" attribuita al ricorrente;

4) violazione dell'art. 192 c.p.p. vigente per la affermata responsabilità del ricorrente, in base alle dichiarazioni di c.d. "pentiti";

Lombardi Giovanna (avv. ti Mattina e Causarano), condannata ad anni 5 e mesi 8 di reclusione, con attenuanti generiche, in quanto ritenuta responsabile di banda armata e associazione terroristiche-eversiva, ha detto, a mezzo del suo avv. to Mattina:

1) violazione di legge e  
 1) vizio di motivazione per avere i giudici di merito

fondate il giudizio di responsabilità sulle dichiarazioni del Savasta, il quale, in dibattimento, aveva riferito di aver saputo solo dall'altro coimputato Seghetti della presunta appartenenza della ricorrente alle "brigate rosse"; dichiarazioni, quelle anzidette, non suffragate da validi riscontri ed a fronte delle quali era anche mancato l'esame di testi che avrebbero potuto fornire elementi favorevoli alla ricorrente;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di appuntamenti periodici tra la ricorrente e il Seghetti, nell'ambito della pretesa, comune militanza brigatista;

3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta fondatezza dell'elemento di accusa costituito dall'aver la ricorrente, abusando della propria qualità di legale, fatto avere alle "brigate rosse" copia dei verbali di interrogatorio di certi Pecchia e Bonano; e ciò sulla base di inattendibili dichiarazioni del Savasta, senza che i giudici, per converso, considerassero (restringendo anche la richiesta del pubblico ministero di acquisizione dei giornali dell'epoca), che la consegna di dette copie non avrebbe potuto aver luogo, in base ai dati acquisiti, prima del 20 settembre 1979 e che, anteriormente a tale data, il settimanale "L'Europeo", datato 20 settembre 1979 ma in edicola dal 15 settembre, aveva già parlato delle dichiarazioni del Pecchia e, del cante lero, la Francola e la Cappelli, chiamate in causa da quest'ultima, riferendo già date alla latitanza dalla fine di lu-

glia;

4) vizio di motivazione, ancora, anche per la mancata audizione, come teste (non si specifica, peraltro, su quale circostanza) del Callusci, e che per le ragioni sostanzialmente già enunciate nei motivi precedenti;

Lupi Gianfranco (avv. Fiasure), condannata ad anni 1 e mesi 2 di reclusione, con attenuanti generiche per banda armata e associazione terroristiche - eversiva, con ruolo organizzativo, nonché per reati in materia di armi, ha dedotto:

1) mancanza assoluta di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati in materia di armi;

2) vizio di motivazione in ordine al mandato giudiziale di prevalenza delle attenuanti generiche;

3) violazione ed errata applicazione di legge per inosservanza del principio di specialità in materia di estradizione poiché - si afferma - l'imputata, detenuta in Spagna a fini estradizionali, per reati diversi da quelli di cui all'imputata sentenza, non avrebbe potuto essere ritenuta latitante e quindi giudicata in contumacia;

4) violazione ed errata applicazione di legge, per la ritenuta qualità di organizzatrice, con riguardo ai reati di natura associativa;

Marini Mauro (avv. Marazzita), condannata ad anni 3 e mesi 10 di reclusione, con attenuanti generiche,

per partecipazione a banda armata e associazione terroristico-eversiva, ha detto:

1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale per avere - si afferma - i giudici "erroneamente valutato tutte le circostanze relative al coinvolgimento del prevenuto nella vicenda processuale", in contrasto, peraltro, con il riconoscimento che l'accusa è "formalmente indiretta per alcune circostanze" mentre la "emergenza processuale dimostra che il Magini non ha partecipato alla organizzazione terroristica", ma solo ad "progettare reato", mai giunto alla fase esecutiva;

2) vizio di motivazione per la mancata esclusione dell'aggravante della finalità di terrorismo, sulla base - si sostiene - di "argomentazioni sommarie, tali da comportare la inevitabile nullità della sentenza impugnata";

Manna Emilio (avv. ti Ingarrica e Manzo), condannato ad anni 4 di reclusione, a titolo di aumento, ex art. 81 cpv. C.P., sulla maggior pena di anni 12 e mesi 6 di reclusione inflittagli per altri fatti con sentenza della Corte d'assise di Napoli in data 3 giugno 1986, con riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 3 comma 2 (collaborazione di eccezionale rilevanza) della legge n. 304/82, siccome ritenute responsabile di cedere nell'attentato De Vita (episodio n. 37), ha detto:

- a mezzo dell'avv. Ingarrica:

1) violazione ed errata applicazione di legge per la mancata determinazione della pena unica,

stante l'avvenuto riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 3 della legge n. 304/82, ai sensi dell'art. 4 della stessa legge, con conseguente riduzione, a conti fatti, dell'aumento di pena per fatti di cui al presente procedimento, ad anni 2 di reclusione, dovendosi escludere, ad avviso del ridorrente, a pena di incostituzionalità della norma, la tesi dell'applicabilità del citato art. 4 della legge n. 304/82 alla sola fase esecutiva;

2) vizio di motivazione in ordine alla illustrazione dei criteri seguiti nell'esercizio della facoltà discrezionale di quantificazione della pena;

a mezzo dell'avv. Manzo:

- vizio di motivazione per la mancata attuazione di tutte le possibili conseguenze positive del riconoscimento eccezionale, anche in tema di continuazione.

Mantelli Vittorie (avv. Causarano), condannato ad anni 3 e mesi 6 di reclusione per partecipazione a banda armata e associazione terroristico-eversiva, con attenuanti generiche, ha detto:

1) violazione ed errata applicazione dell'art. 306 C.P. in ordine alla ritenuta responsabilità per partecipazione a banda armata e non solo, al limite, ad associazione sovversiva, atteso che il Mantelli si era limitato ad aderire ad un nucleo "M.F.R.O.";

2) violazione ed errata applicazione dell'art. 318 C.P., per non avere la corte di merito ritenuto

= l'operatività, sussistendone le condizioni, anche della dimissione ivi prevista;

3) violazione ed errata applicazione dell'art.1 della legge n.304/82 e della legge n.34/87, non avendo la corte di merito riconosciuto efficacia alle prime dichiarazioni tempestivamente rese in sede di interrogatorio dal Mantelli, attribuendo invece rilevanza ad un suo successivo memoriale, senza considerare che la disassociazione, una volta espressa, anche in sede di interrogatorio, avrebbe comunque natura di "negotio giuridico irrevocabile" e avrebbe quindi dovuto dar luogo alle conseguenze favorevoli previste dalla richiamata disposizione normative;

4) vizio di motivazione in ordine ai criteri seguiti nella determinazione della pena, in relazione alla limitata incidenza riconosciuta alle attenuanti generiche, con conseguente quantificazione di detta pena nella singolare misura (escluso l'aumento per continuazione), di anni 3 mesi 5 gg.10 di reclusione.

Mariani Giuseppe (avv. Marazzita), condannato ad anni 3 di reclusione per partecipazione a banda armata,

è sottoposto:

- 1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale, in presenza di segnalati elementi di contrasto fra i dati obiettivamente accertati e determinati particolari riferiti dagli accusatori;
- 2) vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art.309 C.P.;

3) vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, di cui il ricorrente sarebbe stato meritevole;

4) errore nel dispositivo della sentenza impugnata, essendo ivi indicata la misura della pena espressa da condanna in anni 1 e mesi 4 di reclusione, mentre in motivazione detta misura era indicata in anni 1 e mesi 8 di reclusione, corrispondenti a quella che sarebbe stata la residua pena da espianare tenuto conto che anni 1 e mesi 4 di reclusione erano già stati espianati;

Mariani Stefano (avv. Marazzita), condannato ad anni 2 e mesi 8 di reclusione, con attenuanti generiche, per partecipazione a banda armata, ha dedotto:

- 1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale del ricorrente, basata - si sostiene, su chiamate in correità (in particolare si riguarda quella del Savasta), generiche, indirette e prive di adeguati riscontri;
- 2) vizio di motivazione per mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 309 c.p. per il reato di banda armata, come pure, in subordine, per la mancata derubricazione di detto reato, avuto riguardo alla condotta effettivamente posta in essere dal ricorrente, in quello di cui all'art.307 o in quello di cui all'art. 378 C.P.;
- 3) vizio di motivazione per mancata applicazione del minimo della pena e dei benefici;

Massara Cecilia (avv. Servello), condannata all'ergastolo con isolamento per anni 1 siccome riconosciuta responsabile, oltre che di banda armata e di associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, anche degli omicidi Mea e Ollanu, conseguenti all'attacco alla sede D.C. di Piazza Nicosia (episodio n. 14), Varisco (n.16), Backelet (21), Minervini (23), Calvaligi (28), nonché dell'aggressione al dott. Retrosi (33) e della rapina SIP-SIFI (38), ha detto:

- 1) Vizio di motivazione per mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante la sussistenza di elementi positivi di rilievo quali la confessione dei delitti commessi, la manifestazione di repiscenza, la rinuncia a programmi di violenza, etc.;
- 2) violazione ed errata interpretazione di legge per mancata riconoscimento del vincolo della continuazione con altri fatti per i quali era intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato;

Maturi Paola (avv. Petrelli), condannata ad anni 23 di reclusione, con attenuanti generiche equivalenti, siccome ritenuta responsabile, oltre che di banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, anche dell'omicidio Vinci (episodio n. 36), nonché dell'aggressione effettuata nei locali della COSOVA (n. 35) e dell'irruzione all'ospedale San Camillo (n. 38), ha detto, con motivi comuni, le stesse censure già indicate a pre-

posito del ricorso Giommi;

Meniconi Paolo (avv. Chinni), condannato ad anni 3 e mesi 1 di reclusione, con attenuanti generiche, per partecipazione a banda armata e associazione terroristico-eversiva, ha detto, con unico, articolato motivo, vizio di motivazione, sotto il profilo, in particolare, della contraddittorietà:

- 1) per la ritenuta identificazione di esse ricorrente nell'"Antonio", presunto componente di un nucleo MFR di Oria, di cui era stata fatta menzione nelle dichiarazioni di Savasta e della Libera, in contrasto - si afferma - con quanto emerso dalla realtà processuale;
- 2) per la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 114 C.P. e della diminuzione di cui all'art. 111 stesso codice;
- 3) per la ritenuta aggravante della finalità di terrorismo;

Messina Franco (avv. ti Lo Giudice o Petrelli), condannato ad anni 30 di reclusione, con attenuanti generiche, siccome ritenuto responsabile, oltre che di banda armata e di associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, anche del duplice omicidio Mea e Ollanu, conseguente all'attacco alla sede D.C. di Piazza Nicosia (episodio n. 1), e dell'aggressione a Gaetano Pecora (episodio n.15), ha detto:

- a mezzo dell'avv. Lo Giudice:
- violazione degli artt. 192 c.p.p. e 110 c.p., per gli stessi motivi già indicati a proposito del ricorso

Fatto

63

sc. Cappelli;  
 - a mezzo dell'avv. Petrelli:  
 - violazioni di legge a  
 - vizio di motivazione, sebante enunciati, però,  
 nell'intestazione dei motivi, comuni, redatti dalle  
 stesse difensore a sostegno dei diversi Gianni e Ma-  
 turo, risultando poi l'illustrazione di tali motivi  
 riservata unicamente ai detti due ultimi ricorrenti;

Montuori Domenico (avv. Mattina), condannato ad anni  
 3 e mesi 5 di reclusione, con attenuanti generiche,  
 per partecipazione a banda armata, ha dedotto:  
 - a mezzo del difensore, con unico articolato motivo,  
 vizio di motivazione e violazione di legge in ordine  
 alla ritenuta responsabilità penale, siccome fonda-  
 ta - si afferma - oltre che sulle dichiarazioni della  
 la Libera (riferite però a un tal "Gine" che si vorrebbe  
 identificabile nel ricorrente), sul fatto della  
 ospitalità che sarebbe stata data dal ricorrente  
 al Padula, al Pancelli e al Novelli; affermazione,  
 quest'ultima, che, però, per quanto riguarda il Pan-  
 celli e il Novelli, sarebbe frutto di un totale tram-  
 visamento di fatto e, quant'è certo, non terrebbe conto  
 delle testimonianze addotte a difesa (in particolare  
 quelle di certi Marango e Vitiello), da cui risul-  
 terrebbe che l'abitazione del Montuori era abitualmente  
 frequentata da molte persone, del tutto estranee al  
 mondo dell'eversione e del terrorismo;  
 - a mezzo di una memoria a propria firma, riassuntiva  
 di tutti i fatti; la infondatezza di questi ultimi  
 a costituire valida base per un'affermazione di colpe-  
 volezza;

Fatto

64

Moretti Mario (avv. Mannias), condannato ad anni 29  
 mesi 11 e gg. 27 di reclusione siccome ritenute respon-  
 sabile di concorso nel sequestro B'Urso, nella tras-  
 azione all'ospedale San Camillo e nella rapina alla  
 B.N.L. (episodi nn. 27, 30 e 31), ha dedotto le  
 desime doglianze già indicate nei motivi nn. 1, 2, 3,  
 5 del ricorso Algranati;

Mizzi Ivo (avv. Salerno), condannato ad anni 3 e mesi  
 1 di reclusione, con attenuanti generiche, per par-  
 tecipazione a banda armata e ad associazione terre-  
 ristica-eversiva, ha dedotto:

- 1) violazione di legge e vizio di motivazione in or-  
 dine alla ritenuta responsabilità penale, siccome  
 basata - si afferma - sulla sola, indiretta e im-  
 mata in coerenza operata da tale Marceddu;
- 2) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento  
 dell'attenuante di cui all'art. 114 e della dimi-  
 nuente di cui all'art. 311 C.P.;

Mizi Fabrizio (avv. Ventre), condannato ad anni 5 e  
 mesi 9 di reclusione siccome ritenuto responsabile di  
 partecipazione a banda armata e associazione terre-  
 ristica-eversiva, nonché di concorso nell'episodio  
 n. 18 (tentato omicidio e rapina in danno di Michele  
 Tedesco), ha dedotto:

- 1) violazione di legge (in particolare l'art. 192  
 C.P.P.) e vizio di motivazione per la ritenuta  
 responsabilità penale del ricorrente sulla sola  
 base - si afferma - di chiamata in coerenza (quel-

le, in particolare, di Tarquini e Di Ceragi da considerare come obiettivamente inconsistenti, incerte e prive di adeguati riscontri, siccome riferite, tra l'altro, non nominativamente al Fisi ma ad un soggetto indicato con il solo "nome di battaglia" di "Gianni", non necessariamente identificabile, in difetto di sicura prova in tal senso, nello stesso ricorrente;

- 2) vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche, negate sull'assunto che il ricorrente non avrebbe mostrato recipiscenza, senza considerare che non si poteva mostrare recipiscenza da un reato del quale ci si proclamava innocenti;

Fadua Sandra (avv. Baccioli), condannato all'ergastolo con inasprimento per mesi 5, in quanto riconosciuto responsabile dell'omicidio Schettini (episodio n. 13), delle rapine B.N.L. e SIP-SIFI (episodi nn. 31 e 38), del tentativo di sequestro e di omicidio del dott. Simone (episodio n. 39) e dell'irruzione all'ospedale San Camille (episodio n. 30), ha dedotto, con motivi comuni a Berardi Susanna e ad altri ricorrenti, le medesime doglianze in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.1 C.P. e delle attenuanti generiche;

Fanigari Giorgio (avv. Mandini), condannato ad anni 16 e mesi 1 di reclusione, con attenuanti generiche per banda armata e associazione terroristiche-eversiva,

va, nonché per concorso nel sequestro di Urso e del connesso reato di cui all'art. 336 C.P., ha dedotto motivi comuni con Azzalini Mauro e Bertolazzi Pietro Giovanni;

Fara Alessandro (avv. Ventre), condannato ad anni 13 di reclusione siccome ritenuto responsabile, oltre che di banda armata e associazione terroristiche-eversiva, con ruole organizzative, anche di concorso negli episodi nn. 23 (aggressione nei confronti di Saraceni Giacomo Antonio) e 33 (aggressione nei confronti di Enzo Retresi), ha dedotto:

- 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta identificazione di esso ricorrente con il brigatista indicato da altri coimputati come "Titti" o "Stefano", non potendosi al "dopo" considerare sufficiente, in assenza di precisi riconoscimenti, il fatto costituito dall'avvenuta ammissione, da parte del Fara, di aver fatto parte delle "brigate rosse";
- 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta qualità di "organizzatore" attribuita al ricorrente in relazione ai reati associativi, valendo al riguardo argomentazioni analoghe a quelle (richiamate espressamente), <sup>sul punto,</sup> dedotte a sostegno del ricorso Ghignoni e dovendosi inoltre considerare - si afferma - che era stata esclusa la responsabilità dello stesso ricorrente nell'aggressione al Retresi;
- 3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità per l'episodio

Di Giacomanteio, valente anche a tale proposito. Le argomentazioni esposte a sostegno, su analogo addebito, del ricorso Chignoni;

4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità nell'episodio Retrosi, sulla sola base - si afferma - di omicidio in correità, relativo, peraltro, alla sola partecipazione alla c.d. "inchiesta" preventiva, che sarebbe stata effettuata solo in vista di una azione di semplice volantinaggio;

5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione ad esercitazioni con armi, sulla sola base di dichiarazioni di Savasta e Marsella, il quale, ultimo, peraltro, si sarebbe limitato a riportare affermazioni del Cavaglia, oggetto da escludere, ad avviso del ricorrente, imputabile per avere egli già, in altra occasione, erroneamente identificato il "silvestro" (di cui si è detto a proposito del ricorso Chignoni) in un portantino dell'ospedale San Filippo;

6) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche, unicamente per la ritenuta gravità dei fatti e l'assenza di segni di ravvedimento;

Ferruccio Odorisio (avv. Pisani), condannato ad anni 30 di reclusione, con il beneficio di cui all'art. 2 lett. a) della legge n. 34/87, siccome ritenute responsabili, oltre che di banda armata e associazione terroristico-avversiva, con ruolo organizzativo, anche di concorso nel sequestro dell'on. Moro e nell'omicidio

di quest'ultime e della sua scorta (episodio n. 7), nonché di concorso negli omicidi Mei e Ollanu (n. 14), Varisco (16), Bachalet (21) e Minervini (23) e nella rapina di autovetture (17), ha contestato:

- 1) violazione delle norme in tema di rapporto di causalità e di concorso di persone nel reato, nonché di vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta colpa responsabilità nei fatti attinenti al sequestro Moro, sulla sola base - si afferma - dell'avvenuta esecuzione dell'incarico di reperire alcune vetture, poi usate nell'azione, e della successiva diffusione, quale componente della brigata Centocelle (così come era stata fatta da altri componenti della stessa brigata, non per queste sottoposti ad analogo inquadramento), di sua comunicati relativi al medesimo sequestro;
- 2) vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, nonostante la confessione resa e la manifestata dissociazione dal terrorismo e dall'eversione;

Petrella Marina (avv. Mattina), condannata all'ergastolo con isolamento per mesi 6, siccome riconosciuta responsabile di concorso nell'omicidio Vinot (episodio n. 36), nonché di concorso nel sequestro Di Uro (n. 27), nelle rapine S.N.L. e SIP-SIFI (31 e 38), nel tentativo di sequestro e di omicidio del Rett. Simone (33), nelle aggressioni Retrosi (33), Macagna (34) e OGNIFA (35), nelle irruzioni nella Chiesa

di San Basilio e nell'ospedale di San Camillo (29 e 30), ha dedotto:

- 1) erronea applicazione di legge penale in ordine alla ritenuta responsabilità nell'omicidio Vinci, essendone state queste a suo tempo "avocate" dagli organismi di vertice delle "brigate rosse" (come risultante dalle dichiarazioni di Savasta), con esautorazione, quindi, della "brigata Frimsvall" di cui faceva parte la ricorrente, alla quale ultima era stato solo conferito l'incarico, da lei poi attuato, di far allontanare, due giorni prima, dalla zona, gli altri componenti della brigata, al fine di evitare che gli stessi potessero poi risultare coinvolti;
- 2) erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche, fondata sulla ritenuta "pericolosità sociale" della ricorrente;
- 3) analoghi vizi in ordine al mancato riconoscimento della continuazione tra i fatti di cui all'attuale procedimento e quelli, configuranti reati in materia di armi, false, associazione sovversiva e banda armata, per i quali era intervenuta altra sentenza di condanna;

Patrella Stefano (avv. Salerni), condannato all'ergastolo con isolamento per anni 1, in quanto ritenuto responsabile degli omicidi Calvetti e Cinotti (episodi nn. 28 e 32), del sequestro D'Urso (27), della rapina Ferretti (31), dell'attentato De Vito (37) e dell'irruzione nella chiesa di San Basilio (29); ha dedotto motivi comuni alla ricorrente Bal-

zagni, ai quali pertanto si rimanda; 15

Picchiura Carlo (avv. Mannias), condannato alla pena complessiva di anni 18 di reclusione, siccome ritenuto responsabile, in continuazione con altri fatti, per i quali era stato condannato ad anni 13 di reclusione con sentenza della Corte d'appello di Bari, in data 21 novembre 1985, di banda armata e associazione terroristica eversiva, con ruolo organizzativo, nonché di concorso nel sequestro D'Urso e nel complotto di cui all'art. 338 C.P., ha dedotto motivi comuni a quelli indicati ai nn. 1, 3 e 5 del ricorso Algranati, cui, pertanto, si rimanda;

Piccioni Francesco (avv. Pisani e Lo Giudice), condannato ad anni 5 di reclusione a titolo di aumento per continuazione, sulla maggior pena inflittagli, per altri fatti con sentenza della Corte d'appello di Bari in data 21 novembre 1985, in quanto ritenuto responsabile di concorso nel sequestro D'Urso (27) e nei fatti connessi in danno di Pier Luigi Canilli (5), ad eccezione delle lesioni, per cui è intervenuta la declaratoria di amnistia, ha dedotto, a mezzo del solo avv. Lo Giudice, con motivi comuni, le medesime doglianze (violazione degli artt. 192 c.p. e art. 110 C.P.), già indicate nell'illustrazione del ricorso Cappelli;

Pinto Itale (avv. Massaroni), condannato ad anni 16 e mesi 10 di reclusione, in quanto ritenuto responsabile di banda armata, con ruolo organizzativo,

11  
71

cessato nel sequestro di Urso e nel conseguente reato di cui all'art. 338 C.P., ha detto, con motivi contestuali alla dichiarazione di ricorso presentata dall'avv. Assaroni:

- violazione di legge in ordine alla ritenuta corrispondenza nel sequestro di Urso, senza prove e, anzi, con prova contraria (non meglio specificata), in assenza della pur dubbia ma per ritenuta irrilevante acquisizione delle deposizioni testimoniali del magistrato di sorveglianza e del maresciallo degli agenti di custodia di Trani, come pure dei verbali delle dichiarazioni rese al predetto magistrato dai detenuti nel corso del sequestro;

1) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità penale (configurabile, secondo l'imputazione, essenzialmente su il fatto che Alario Corrente, medico e, all'epoca, senatore della Repubblica, avendo la disponibilità di una clinica sita in Lauria, avrebbe consentito a farvi curare clandestinamente la brigatista Ligas Natalia, rimasta ferita in occasione dell'attentato Da Vita, assicurando analoghe possibilità di ricovero e cura anche in caso di future eventualità dello stesso genere e, inoltre, adoperandosi per un progetto di alleanza fra le "brigate rosse" e la "brigata calabrese");

172

Fatto

vizio di motivazione, quello anzidetto, attinente essenzialmente alla mancata ponderazione o l'indebita sottovalutazione di una serie di elementi di fatto che, se rettamente considerati, avrebbero dovuto dimostrare la impossibilità di ritenere validamente comprovati gli addebiti, con riguardo all'elemento soggettivo (relativamente allo specifico episodio del ricovero della Ligas) e anche con riguardo all'elemento obiettivo (relativamente alla restante condotta indicata nel capo di imputazione);

2) violazione degli artt. 192 e 195 c.p.p. (1988) per l'indebita rilevanza probatoria attribuita a dichiarazioni di coimputati, nonostante si trattasse di semplici dichiarazioni "de relato";

3) ulteriore violazione dell'art. 192 c.p.p. per la ritenuta validità probatoria di dichiarazioni coattoris di coimputati sulla sola base della loro ammessa convergenza, senza riguardo, per converso, alla fondamentale circostanza che si trattava di dichiarazioni indirette;

4) violazione dell'art. 306 C.P., in ordine alla ritenuta idoneità delle condotte ascritte all'imputato a rendere configurabile a suo carico il contestato reato associativo, trattandosi in ogni caso di condotte episodiche e occasionali, non suscettibili di essere assunte come dimostrative di uno stabile inserimento del soggetto nel sociale criminale;

5) ulteriore violazione dell'art. 306 C.P. in ordine alla mancata dimostrazione della sussistenza del fatto richiesto per la configurabilità del reato previsto da detta norma, avendo in proposito i

giudici di merito, anziché non il sottolineare i personali motivi di rancore nei confronti di Schattini Formano, dai quali sarebbe stata messa il Pittella, implicitamente escluse che agli venisse invece attribuito a realizzare le finalità proprie della banda armata;

6) errata qualificazione, in ogni caso, della condotta addebitata come di tipo organizzativo e non, al limite, semplicemente partecipativo;

7) visio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche;

Fontana Maria (avv. Mannias e Lo Giudice), condannata al carcere per mesi 5 siccome riconosciuta responsabile dell'omicidio Galvaligi (episodio n.28) e del sequestro D'Urso (n.27), ha dedotto: a mezzo dell'avv. Mannias, con motivi comuni, le medesime doglianze indicate nei motivi nn.1,3 e 5 del ricorso Algranati (con precisazione che, nel caso di specie, analogamente a quanto segnalato con riguardo al ricorrente Guagliardo, vi sarebbe stata anche la violazione dell'art. 26 delle disposizioni di attuazione dell'abrogato codice di procedura penale, per mancata tempestiva traduzione nel luogo di celebrazione del dibattimento di primo grado; a mezzo dell'avv. Lo Giudice, le medesime doglianze (violazione degli artt. 192 c.p.p. e 110 c.p.) addotte dallo stesso difensore a sostegno del ricorso Antonini, Cappelli ed altri.

Proccoci Rinaldo (avv. Ventre), condannato ad anni 6 e mesi 2 di reclusione, con attenuanti generiche per banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo ruolo organizzativo, e connessi reati in materia di armi, ha dedotto:

1) violazione di legge (in particolare dell'art. 192 c.p.p.), e visio di motivazione in ordine alla ritenuta qualità di organizzatore del Proccoci, siccome fondata unicamente sulle dichiarazioni della Libera, secondo cui esso ricorrente avrebbe gestito la "base" adibita a luogo di riunione dei componenti la direzione della c.d. "colonna romana" delle "brigate rosse"; il che, quand'anche fosse stato vero, avrebbe soltanto dimostrato l'avvenuta partecipazione, da parte del ricorrente, di una attività di prestazione, suscettibile, tutt'al più, di essere inquadrata nell'ambito della semplice partecipazione;

2) analoghi vizi in ordine alla ritenuta responsabilità per i reati in materia di armi, in difetto di affermazione di qualsiasi prova specifica sul punto;

Baccosta Fabio (avv. Ingarrica), condannato ad anni 9 di reclusione, con attenuanti generiche prevalenti, siccome riconosciuto responsabile, oltre che di banda armata e associazione terroristico-eversiva, con ruolo organizzativo, anche della rapina alla B.N.L. (episodio n. 31) e dell'aggressione al dott. Enrico Retrosi (episodio n.33), ha dedotto:

1) inosservanza ed erronea applicazione di legge, unitamente a vizio di motivazione, in ordine alla ritenuta qualità di "organizzatore" attribuita al ricorrente relativamente ai reati associativi, avendo lo stesso ricorrente - si afferma - solo partecipato ad alcune c.d. "inchieste" preliminari, su direttive altrui;

2) inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta corresponsabilità del ricorrente, quale "basista", nella rapina alla B.N.L., risultando dalle ignorate o sottovalutate dichiarazioni della Libera e del Savasta che erano state soltanto richieste informazioni generiche, senza alcuna indicazione delle finalità cui le stesse avrebbero dovuto servire;

3) analoghe censure in ordine alla ritenuta corresponsabilità nell'episodio Retrosi, risultando dagli atti che, contrariamente a quanto affermato nell'imputata sentenza, l'azione non era stata condotta sulla base dell'"inchiesta" effettuata dalla c.d. "brigata collocamento" (cui avrebbe aderito il ricorrente), consistita soltanto in "generici accertamenti" risalenti a circa un anno prima e risultati, a detta dello stesso Savasta, del tutto inutili, sibbene sulla base di una nuova inchiesta effettuata, secondo quanto riferito dal Conai, presumbilmente dalla Cappelli e dalla Masgare;

4) violazione ed errata applicazione di legge (in particolare delle norme sul concorso di reati e sul nesso di causalità), sempre in ordine alla ritenuta corresponsabilità nell'episodio Retrosi sotto il profilo del contestato reato di cui al-

l'art.280 C.P., la cui configurabilità, trattandosi di "attentato", richiederebbe, come nel "tentativo" genericamente previsto dall'art.56 C.P., la comprovata sussistenza di un dolo diretto e specifico in cui, nella specie, si sarebbe potuto ritenere sussistente soltanto un dolo eventuale;

5) violazione ed errata applicazione di legge penale, ancora con riferimento all'episodio Retrosi, per la ritenuta responsabilità del ricorrente, pur in assenza - si afferma - di un riconoscibile nesso di causalità fra l'"inchiesta" da lui effettuata circa un anno prima e l'attuazione del fatto criminoso, ad opera di altri; situazione, questa, nella quale, comunque, si sarebbe dovuta riconoscere l'operatività, quanto meno, della diminuzione di cui all'art. 116 comma 2 C.P.;

6) inosservanza ed errata applicazione di legge in ordine alla mancata applicazione dei benefici di cui alla legge n.304/82, sulla base dell'erroneo presupposto che non vi sarebbe stata piena confessione, dovendosi in realtà riferire, al detto presupposto, solo alle condotte materiali (nella specie ammesse) e non ai reati che, in relazione alle stesse, si ritengono giuridicamente configurabili;

Risultati Rosario (avv. Causarano), condannato ad anni 3 e mesi 5 di reclusione, con attenuanti generiche, per banda armata e associazione terroristiche-eversive, con ruolo organizzativo, ha dedotto, con unico motivo: - violazione ed errata applicazione dell'art.306, in relazione all'art.307 cod. Pen., per non avere la

certa di merito riconosciute che l'accertata condotta posta in essere dal Misuti (presa in locazione di un immobile ove poi avevano alloggiato per breve periodo i brigatisti Gallinari e Fragnetti), poteva rendere configurabile il reato di cui all'art. 307 cod. pen. e, in subordine, quello di cui all'art. 306 stesso codice, con esclusione, però, del ruolo organizzativo, attribuito invece al ricorrente.

Romani Roberta (avv. Marinaro), condannata ad anni 2 e mesi 8 di reclusione, con la diminuzione di cui all'art. 2 della legge n. 34/87, siccome ritenuta responsabile di banda armata e associazione terroristicoverbale, con ruolo organizzativo, e commesso reato di detenzione di armi, ha dedotto:

- 1) violazione dell'art. 1 della legge n. 304/82 e vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'edizionale prevista da detta disposizione, a "ragione" secondo l'impugnata sentenza - della intervenuta ritrattazione delle iniziali ammissioni; ritrattazione che però non ha impedito, contraddittoriamente, l'applicazione della diminuzione di pena prevista dalla legge 18/2/87 n. 307
- 2) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa applicazione dell'art. 3, o, in subordine, dell'art. 2 della legge n. 304/82 (che prevede benefici per il caso, rispettivamente, della collaborazione o della disassociazione), non avvenute i giudizi di appello preso in esame le doglianze sollevate, sul punto, alla sentenza di primo grado, ma avendo semplicemente affermato l'applicabilità dell'art. 2 della legge n. 34/87;

3) violazione di legge per la ritenuta inapplicabilità della sospensione condizionale prevista dall'art. 7 della legge n. 304/82 sulla base del presupposto che tale beneficio sarebbe statuto e concludere nel caso in esame, posto che la stessa disposizione non ha effetto retroattivo, e che, in ogni caso, ai sensi non applicando l'art. 304/82 ma

l'art. 2 della legge n. 304/82, non avrebbe luogo, secondo il ricorrente, alla configurabilità di un vizio di inconstituzionalità della norma, per violazione del principio di uguaglianza;

4) errata applicazione dell'art. 306 C.P. e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta qualità di "organizzatrice", attribuita alla ricorrente, in riferimento ai reati associativi, laddove la stessa sarebbe dovuta riconoscere solo il ruolo di "partecipante", come accertato dai motivi di appello e come riconosciuto, inoltre, nel corso del procedimento di merito, da una pronuncia del tribunale di

5) violazione dell'art. 307 C.P. e vizio di motivazione per la severità della pena, senza alcuna considerazione dei motivi d'appello formulati sul punto, in misura tale da non consentire la ordinaria sospensione della pena;

Randogli Sandro (avv. Di Gaetano e Lo Giudice), condannato alla pena complessiva di anni 11 e mesi 10 di reclusione, in continuazione con altri fatti per i quali aveva riportato, con sentenza della

Corte d'assise d'appello di Milano, ad anni 10 e mesi 7 di reclusione, siccome riconosciuta responsabile di banda armata e associazione terroristiche-eversiva, con ruolo organizzativa, nonché dei connessi reati in materia di armi, su decreto a mezzo dell'avv. Cauarano:

- 1) violazione ed errata applicazione dell'art. 306 C.P. per la ritenuta responsabilità del reo in ordine al reato di banda armata, nonostante che lo stesso ricorrente, già condannato anche a Genova per il medesimo reato, fosse stato, all'epoca del fatto, "congelato" (quanto latitante o si fosse quindi limitatamente "benemerito" a fruire a Roma dell'assistenza della "brigata rossa", senza però assumere alcun ruolo attivo nell'organizzazione);
- 2) violazione ed errata applicazione dell'art. 62-69 C.P., per la mancata concessione delle attenuanti generiche, sulla sola base della ritenuta gravità dei fatti e dei precedenti penali;

a mezzo dell'avv. Lo Giudice, violazione degli artt. 192 c.p.p. e 110 C.P., con motivi comuni a quelli già indicati a proposito del ricorso Capelli;

Santeri Gabriella (avv. Salerni), condannata ad anni 5 e mesi 1 di reclusione, con attenuanti generiche, in quanto ritenuta responsabile di banda armata e associazione terroristiche-eversiva, con ruolo orga-

nizzativo, ha adottato:

- 1) inosservanza ed erronea applicazione di legge (in particolare dell'art. 192 c.p.p. vigente), per la ritenuta appartenenza della ricorrente alle "brigate rosse", sulla sola base delle dichiarazioni di coimputati (Savasta, Libera, Basso ti), prive di riscontri e contraddittorie fra loro;
- 2) inosservanza ed erronea applicazione di legge in l'attribuzione di un ruolo organizzativo giacché, quant'è al rapporto che la ricorrente avrebbe contratto con i detenuti di Trani, si sarebbe trattato di attività facilmente fungibile e, quant'è alla prova di prosecuzione, non vi sarebbe alcuna vera prova di una sua reale effettuazione, essendo trattata soltanto - si afferma - di "sostegno" fra persona già appartenenti ad organizzazioni clandestine, già inserite nella banda armata;
- 3) violazione di legge per la ritenuta configurabilità, in violazione dei principi di specialità, oltre che del reato di banda armata, anche di quelle di cui all'art. 270 bis C.P.;
- 4) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della finalità di terrorismo, non applicabile - si afferma - nel caso di fattispecie dirette di per sé a finalità eversive, e abbisognavole, comunque, di congrua e rigorosa motivazione, mancante nell'impugnata sentenza;

Santeri Giuseppe (avv. Cauarano), condannato ad anni 7 di reclusione, con attenuanti generiche, in quanto

ritenute responsabile di banda armata e associazione terroristiche - eversiva, con ruoli organizzativi, nonché di concorso nell'episodio Pecora (n.15), limitatamente alla rapina, essendo stato dichiarato prescritta il reato di violenza privata, ha detto:

- 1) violazione ed errata applicazione dell'art.306 C.P., in ordine all'attribuzione del ruolo di organizzatore nei reati associativi, sulla sola base di affermazioni della ritenuta appartenenti al ricorrente ad una "brigata ferroviaria", di cui non vi sarebbe traccia nelle documentazioni in atti, ed in assenza di comprovati rapporti con i vertici delle "brigate rosse";
- 2) vizio di motivazione in ordine alla ritenuta corresponsabilità nell'episodio Pecora, sul perché tale episodio, siccome commesso in danno di un funzionario delle Ferrovie, sarebbe stato ascrivibile alla "brigata ferroviaria" di cui si è detto;
- 3) violazione ed errata applicazione dell'art.5 della legge n.5/87 (rectius: 110/75), in ordine alla detenzione di una pistola, non rinvenuta ma descritta come semplice arma comune da sparo, ed essendo stata negata - si afferma - l'attenuante prevista da detta disposizione solo per la ritenuta gravità del fatto in cui l'arma venne usata;
- 4) vizio di motivazione per la ridotta incidenza (nella misura di 1/8), ingiustificatamente attribuita alle pur riconosciute attenuanti generiche;

*Handwritten signature or initials.*

FATTO

Scarneggino Pasquale Rocco (avv. Leuzzi), come condannato ad anni 3 e mesi 5 di reclusione, con attenuanti generiche, per partecipazione a banda armata e associazione terroristiche-eversiva, ha detto, in un unico, articolato motivo, vizio di motivazione, in ordine:

- 1) alla ritenuta militanza nelle "brigate rosse" fin dal 1978, mentre il ricorrente aveva avuto rapporti con l'organizzazione soltanto a fine tempo del novembre 1981 e fino a prima del termine del 1982, limitandosi, comunque, a semplici discussioni, più che altro teoriche e progettuali, con altri simpatizzanti, quali Benti, Buscetta e Giuliano;
- 2) alla avvenuta attribuzione, ai fini del giudizio di responsabilità penale, del carattere di prova (in violazione dell'art.192 c.p.p.) a nomi indicati, non gravi, precisi e concordanti;
- 3) alla ritenuta configurabilità, a carico del ricorrente, del delitto di cui all'art.306 C.P., pur in assenza di prove in ordine alla sussistenza del dolo e dell'"affectio societatis";
- 4) alla mancata applicazione della scriminante di cui all'art.309 C.P., non potendosi considerare ostativa l'attività criminosa già effettuata dalle "brigate rosse", trattandosi di attività non riferibile anche al piccolo gruppo di Genteselle, qui avrebbe aderito il ricorrente;

Scioglino Maria (avv. Flammini Minuto), prescelta in prima grado / Per amnistia (D.P.R. n.744/81) dall'addebito di

cui all'art. 372 C.P., contestategli in ordine, al  
comportamento tenuto, quale teste, nel corso delle  
indagini giudiziarie attinenti in sequestro D'Urco,  
ha esortato, a censura dell'impugnata sentenza, la quale  
lo ha respinto dalle palle, volte ad ottenere una prepara-  
zia laboratoria nel merito, confermando l'applicazione  
dell'amnistia:

1) vizio di motivazione per avere le corte di secondo  
grado, nell'adattare la propria decisione:

a) indebitamente ritenuto che il ricorrente avesse  
posto in essere altri comportamenti reticenti,  
oltre a quello attinente la pregressa conoscenza  
tra fra tale Bultrini e l'omicario delle "veri-  
cate rese" (Senzani);

b) omesso di considerare che, salve che con riguar-  
do alla suddetta conoscenza, il ricorrente aveva  
reso una deposizione del tutto veritiera, come  
dimostrato dalle dichiarazioni di Buzzati e Fan-  
zi, nonché da quelle di testi estranei;

c) ritenute che dalle dichiarazioni del ricorrente  
a suo tempo rese come teste non fosse comunque  
percepibile l'esistenza di un rapporto di cono-  
scenza tra Bultrini e Senzani, laddove tale per-  
cepibilità avrebbe dovuto invece essere ricono-  
sciuta, con la conseguenza che si sarebbe dovu-  
ta escludere l'idoneità del comportamento tenuto  
dal medesimo ricorrente a trarre in inganno  
il magistrato inquirente; il che avrebbe a sua  
volta dovuto far escludere la configurabilità  
del reato;

2) ingiustificata disapplicazione della causa di  
non punibilità di cui all'art. 376 C.P., per as-

serità parzialità nella ritrattazione esibita  
dal ricorrente davanti all'A.G.;

3) vizio di motivazione in ordine alla mancata appli-  
cazione dell'esimente di cui all'art. 58 C.P., in  
essendo tenuto conto che il ricorrente aveva  
poce prima - si afferma - "condannato a morte" di  
dalle B.R.;

Giuseppe Loris (avv. Marinaro), condannato ad anni  
12 di reclusione, con l'attenuante di cui all'art.  
3 comma 1 della legge n. 304/82, in quanto ricorren-  
te responsabile, oltre che di banda armata e aspec-  
zioni terroristiche eversive, anche di concorso nel-  
l'episodio n. 14 (attacco alla sede della P.C. di  
Piazza Nicotri, con conseguente omicidio Mica e Oli-  
nu) e nell'episodio n. 30 (irruzione all'ospedale  
San Camillo), ha esortato:

1) violazione di legge e vizio di motivazione in or-  
dine alla mancata applicazione del beneficio di  
cui all'art. 3 comma 2 della legge n. 304/82, non  
doveendosi all'uopo aver riguardo - si afferma -  
diversamente da quanto desumibile dall'impugnata  
sentenza, a parametri di natura oggettiva, al  
fine della valutazione della "eccezionalità" del  
contributo offerto alle indagini;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in or-  
dine al mancato riconoscimento delle attenuanti  
generiche, nel perché sarebbero state richieste  
sulla base degli stessi elementi già valutati al

fini dell'applicazione della legge n. 304/82, la quale invece la richiama, secondo il ricorrente, era stata basata su elementi diversi, costituiti in particolare dalle "condizioni personali, familiari, sociali e politiche dello Scricciolo";

3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena, determinata - si sospettano - nel massimo, solo in considerazione del "numero dei reati", mentre lo stesso pubblico ministero aveva chiesto l'applicazione del minimo (anni 10);

4) violazione dell'art. 132 C.P. e vizio di motivazione per non essere stata presa in esame la delinquenza preposta avverso la sentenza di primo grado a proposito della quantificazione in anni quattro di reclusione dell'aumento di pena inflitto a titolo di continuazione;

5) mancanza di motivazione sul mancato accoglimento dei motivi di appello nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, specie per quanto attiene gli aumenti di pena inflitti per continuazione (motivo n. 7);

Segnati Bruno (avv. Lo Giudice); condannato alla pena complessiva di anni 18 e mesi 11 di reclusione, in continuazione con altri fatti per i quali aveva riportato condanna con sentenza della Corte d'appello di Bari in data 21 novembre 1985, siccome ritenute responsabili di concorso nel sequestro D'Urse (episodio

Fatto

n. 27) nonché negli episodi nn. 2 (aggressione al presidente Cacciafesta), 6 (incendio e aggressione in danno di Pier Luigi Camilli) e 9 (attentato alla caserma dei C.C. di Via Gallonio), ha detto, con motivi comuni a quelli già indicati a proposito delle ricorrenze Cappelli, violazione degli artt. 192 c.p.p. e 110 C.P.;

Segnati Giovanni (avv. Lo Giudice e Baccioli); condannato all'ergastolo con isolamento per anni 18, siccome riconosciuto responsabile, oltre che di altri reati e associazione terroristiche eversive, di tipo organizzativo, anche di concorso negli omicidi Bachelet, Minervini, Galvaligi e Ginetti (episodi nn. 21, 23, 26, 32), nonché nel sequestro D'Urse (27), nell'attentato De Vita (37) e nell'irruzione nella chiesa di San Basilio (28), ha detto:

a mezzo dell'avv. Baccioli, con motivi comuni a quelli di Berardi Susanna e di altri ricorrenti, la infondatezza del mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n.1 C.P. e delle attenuanti generiche;

a mezzo dell'avv. Lo Giudice (in unione all'avv. Manna):

- violazione degli artt. 192 c.p.p. e 110 C.P. per la ritenuta responsabilità concorsuale del ricorrente nei singoli episodi criminali sulla sola base - afferma - del legame politico, non considerabile che le "brigate rosse" erano organizzate a "compartimenti stagni";

87

Vai Lino (avv. Mannias), condannato ad anni sei di reclusione, con attenuanti generiche, per banda armata ed associazione terroristicco - eversiva, con ruolo organizzativo, ha dedotto motivi in comune a quelli nn. 1, 3, 5 del ricorso Algranati, a suo luogo illustrati, nonché, sempre a mezzo del medesimo difensore, un motivo specifico (indicato come quarto fra quelli contestualmente prodotti dal suddetto legale), nel quale lamenta vizio di motivazione e travisamento di fatto in ordine alla sua ritenuta responsabilità "come organizzatore" (ma, a quanto sembra poi desumersi dal contesto, anche come semplice partecipante) del sodalizio criminoso "brigate rosse";

Vanni Pietro (avv. Salerni), condannato all'ergastolo con isolamento per mesi 6 per l'omicidio Galvaligi, il tentato omicidio Scannapieco e altri, il sequestro D'Urso, le rapine B.N.L. e SIP-SEFI, l'irruzione all'ospedale San Camillo, ha dedotto motivi in comune con la ricorrente Balzerani, alla cui illustrazione pertanto si rimanda

Villimburgo Enrico (avv. Causarano), condannato all'ergastolo con isolamento per anni 1, siccome riconosciuto responsabile, oltre che di banda armata e associazione terroristicco eversiva, con ruolo organizzativo, anche di concorso negli episodi nn. 14 e 23 (attacco alla sede della D.C., con conseguente omicidio Mea e Ollanu, ed omicidio Minervini), nonché nel sequestro D'Urso (27) e negli episodi Camilli (6), Tedesco (18), San Camillo (30), Retrosi (33), ha dedotto:

88

Fatto

- 1) nullità del giudizio di primo grado, ai sensi dell'art. 185 n.3 c.p.p., e degli atti successivi dedotta in precedenza ma - si sostiene - deducibili per la prima volta anche in sede di legittimità, trattandosi di nullità assoluta, per essersi svolto detto giudizio in assenza dell'imputato, benchè questi fosse detenuto all'estero, a fini estradizionali, per gli stessi reati formanti oggetto del procedimento;
- 2) violazione ed errata applicazione dell'art. 110 C.P., per la ritenuta responsabilità concorsuale del ricorrente nei singoli episodi criminali, sulla sola base - si afferma - del fatto che la sua abitazione sarebbe stata adibita a deposito delle armi che, di volta in volta, venivano prelevate per le azioni, senza che però egli potesse sapere l'uso specifico al quale esse dovevano essere volta destinate;

Villimburgo Manuela (avv. Pisani), condannata ad anni 15 di reclusione, con attenuanti generiche, siccome ritenuta responsabile, oltre che di banda armata e associazione terroristicco-eversiva, con ruolo organizzativo, anche di concorso nel sequestro D'Urso e nell'irruzione all'ospedale San Camillo (episodi nn. 27 e 30), ha dedotto:

- vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena base e degli aumenti per continuazione, non congrui rispetto alla pur ritenuta esigenza di adeguare l'entità della sanzione all'effettiva,

ta rilevanza dell'apporto causale alle attività criminose, di cui all'imputazione.

Oltre ai soggetti finora nominati, hanno proposto ricorso per cassazione, fra gli imputati, anche Betti Marina, Cacciotti Giulio, Fabbrini Ivano, Piero Vincenzo, Giuliano Pasquale, Panceli Remo, Persichini Cinzia, Scirocco Giuseppe, i quali non risultano, però, aver prodotto i prescritti motivi a sostegno del gravame.

Hanno altresì proposto ricorso per cassazione gli imputati Alunni Corrado, Curcio Renato, Franzari Giorgio e D'Amore Nicola, i quali risultano però aver rinunciato al gravame, tanto che, nei loro confronti, esiste attestazione di avvenuto passaggio in giudicato della sentenza impugnata. Per i primi tre, tuttavia, risultano anche prodotti, a mezzo dei rispettivi difensori, motivi a sostegno dell'originario gravame. Detta produzione, per Alunni e Curcio, risulta successiva alla data della rinuncia.

Risultano inoltre prodotti motivi di ricorso, dai rispettivi difensori, a favore di Giglio Domenico, Triaca Enrico e Varanese Franco, i quali, imputati in primo grado, non figurano neppure tra coloro nei cui confronti è stata emessa la sentenza d'appello.

Il procuratore generale presso la corte d'appello di Roma, dal canto suo, ha proposto ricorso per cassazione nei confronti di Cappelli Robera, Petrella Marina, Baschieri Paolo, Bondi Angelo, Bonora Stefano, Caviglia Francesco, Pinto Italo, Villaburgo Ma-

niela, presentando però motivi solo con riguardo alle posizioni Cappelli e Petrella; a proposito delle quali ha lamentato soltanto il mancato accoglimento, da parte della corte di secondo grado, della richiesta di mandato di cattura, sulla sola base della ritenuta assenza di pericolo di fuga, in considerazioni delle non meglio specificate "particolari situazioni familiari" delle suddette imputate.

Vi è stata, infine, dichiarazione di ricorso per cassazione da parte dell'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero del lavoro e previdenza sociale, ministero di grazia e giustizia, ministero della difesa, ministero del tesoro, ministero dell'Interno, ministero dei trasporti, ministero della pubblica istruzione, Consiglio superiore della magistratura; nei confronti di Antonini, Buzzati, Palamà e Savasta. Anche detto gravame, però, non risulta essere stato coltivato mediante la prescritta presentazione dei motivi.

98

In diritto

Va innanzi tutto rilevata la inammissibilità, per mancata presentazione dei motivi, del ricorso del procuratore generale nei confronti di Baschieri Paolo, Bondi Angelo, Bonora Stefano, Caviglia Francesco, Pinto Italo, Villimburgo Mammola, nonché la inammissibilità, per analogo ragione, dei ricorsi proposti dagli imputati Betti Marina, Cacciotti Giulio, Fabbrini Ivano, Fierro Francesco, Giuliano Pasquale, Pancelli Remo, Persichini Cinzia, Scirocco Giuseppe.

Sempre per mancata presentazione dei motivi va inoltre dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalle parti civili rappresentate dall'Avvocatura dello Stato nei confronti degli imputati Antonini, Buzzati, Palamà e Savasta.

Parimenti inammissibili risultano poi i ricorsi Giglio, Triaca e Varanese, atteso che nei confronti di costoro era già divenuta esecutiva la sentenza di primo grado. L'appello da essi proposto avverso detta sentenza fu infatti dichiarato inammissibile con ordinanza della Corte d'appello di Roma in data 23 gennaio 1991. Tale ordinanza non risulta essere stata a suo tempo impugnata dal Giglio e dal Triaca, per cui, nei confronti di costoro, come risulta dalle annotazioni in calce all'ordinanza stessa, la sentenza di primo grado divenne esecutiva il 27 ottobre 1991.

Quantità al Varanese, che invece propose ricorso per cassazione, risulta che tale ricorso venne dichiarato inammissibile da questa Corte con sentenza del 31 marzo 1993, per cui da tale data deve ritenersi che la sentenza di primo grado della Corte d'assise di Roma sia divenuta esecutiva anche nei confronti del

OK

99

nominato imputato.

Quanto alla posizione di Alunni, Curcio, Panizzari e D'Amore, i ricorsi di costoro risultano essere già stati dichiarati inammissibili, per intervenuta rinuncia, da parte del giudice "a quo" (secondo quanto previsto dall'art.207 del codice di rito previgente) per cui non vi è luogo, evidentemente, ad alcuna ulteriore pronuncia, nulla rilevando in contrario, per due di essi, vi sia stata, da parte dei difensori, successivamente alla rinuncia, produzione di note dovute, con ogni probabilità, a semplice disguido per difetto di informazione.

Devesi poi rilevare ancora, in via preliminare, la inammissibilità del ricorso di Pinto Italo, per assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del gravame, caratterizzati, come già esposto in narrativa, dalla apodittica affermazione di una "prova contraria" non meglio specificata, alla ritenuta totale responsabilità del ricorrente nel sequestro D'Urso, accompagnata dalla doglianza in ordine alla mancata acquisizione di deposizioni testimoniali e di atti, senza che sia in alcun modo specificata se e quale possa essere la potenziale, decisiva rilevanza delle une e degli altri, in funzione della invalidazione degli elementi addotti dai giudici di merito a sostegno della decisione di condanna.

Inammissibile, infine, va dichiarato anche il ricorso del P.Q. nei confronti di Cappelli e Petrella, per sopravvenuta carenza di interesse, derivante dal fatto che, come si vedrà, i ricorsi dei predetti imputati vanno rigettati, per cui non vi è più luogo comunque all'adozione di misure cautelari ma solo alla esecuzione della sentenza.

Ciò premesso, può quindi passarsi all'esame, nel merito, degli altri ricorsi.

Algranati Rita

- motivo n. 1

E' infondato. La Corte di secondo grado, nonostante la evidente pretestuosità del gravame volto a sostenere una nullità ex art. 185 n. 3 c.p.p. (1930) non riconducibile alla violazione di alcuna specifica norma processuale ma derivante unicamente dalla pretesa inadeguatezza della norma applicabile e, di fatto, osservata (l'art. 201 del codice di rito previgente), si è dilungata nell'illustrare le ragioni (peraltro di incontestata evidenza), per le quali la doglianza appariva priva di pregio. Né, da parte della ricorrente, risultano proposti argomenti volti a dimostrare la eventuale invalidità tecnica - giuridica della suddette ragioni, essendosi la medesima limitata, in sostanza, a riproporre le proprie critiche volte, a ben vedere, non tanto alla sentenza impugnata, quanto alla norma di cui la sentenza non ha inteso riconoscere quella che, ad avviso dell'appellante, era la evidente inadeguatezza, in relazione alla esigenza di salvaguardia del diritto di difesa. Una tale impostazione, invero, avrebbe semmai dovuto dar luogo alla prospettazione, in via esclusiva, di una questione di legittimità costituzionale; prospettazione che, in effetti, vi è pure stata ma a proposito della quale l'impugnata sentenza è ineccepibilmente pervenuta ad una valutazione di manifesta infondatezza richiamandosi, in particolare, alla decisione già adottata all'epoca dalla Corte costituzionale con sentenza n. 14 del 1991. Detta decisione aveva tratto occasione proprio dal medesimo procedimento oggi in fase di

ricorso, allorché taluno dei difensori, in pensiero ancora del termine di 20 giorni previsto dall'art. 201 c.p.p. (1930) per la presentazione dei motivi (9, al meno di quelli principali, costituendo ciò condizione per l'eventuale, successiva presentazione di motivi aggiunti ai sensi dell'art. 511 stesso codice, quale modificato dal D.L. n. 445/88, conv. con modif. in L. n. 535/88), aveva avanzato richiesta di proroga del termine originario, prospettando nel contempo, per il caso di ritenuta inaccogliabilità di detta richiesta, questione di legittimità costituzionale dei citati artt. 201 e 511 c.p.p., nella parte in cui non prevedevano la possibilità di proroga, da parte del giudice, dei termini ivi previsti. La richiesta medesima, inviata alla Corte d'assise, era stata inopinatamente trasmessa alla Sezione istruttoria, la quale, ritenuta la sua inaccogliabilità e, al tempo stesso, la non manifesta infondatezza della prospettata questione di legittimità costituzionale, aveva disposto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Quest'ultima, con la citata sentenza n. 44 del 1991, pur rilevando una prima ragione di inaccogliabilità nella incompetenza della sezione istruttoria, ogni caso, a decidere sulla richiesta che le era stata fatta pervenire, aveva peraltro rilevato che esisteva comunque anche una seconda ragione di inaccogliabilità, derivante dal fatto che, come opportunamente ricordato anche nell'impugnata sentenza, si chiedeva alla Corte medesima una "norma additiva" in materia di proroga dei termini per proporre impugnazioni, "senza alcuna indicazione del modo costituzionale"

70

cionalmente obbligato secondo cui l'additiva dovrebbe essere articolata". Mette conto riportare, tuttavia, anche il seguito della motivazione della sentenza della Corte costituzionale ove, a sostegno e ulteriore chiarimento dell'assunto, si afferma:

\*\*\*\*\*A parte, infatti, le gravi perplessità sul merito della questione (atti processuali già in possesso dei difensori nella parte concernente i propri difesi; verbali di dibattimento già virtualmente a disposizione durante gli otto mesi occorsi per l'estensione della sentenza, raddoppio del termine condizionato al deposito anche di un solo motivo ammissibile; gran numero di difensori, ciascuno dei quali limita il suo intervento alla parte relativa al suo difeso, sicchè diventa ben circoscritto il numero delle pagine della sentenza su cui dovrà cadere la censura), è evidente che la facoltà di proroga può essere tradotta in svariati modelli. Essa può essere affidata in modo assoluto al potere discrezionale del giudice, oppure secondo taluni criteri di massima ben determinati, ma può essere, invece, concepita nella prospettiva di ulteriori termini massimi perentori, entro i quali si eserciti, caso per caso, la discrezionalità del giudice in relazione alle varie situazioni. L'ordinanza, accogliendo il suggerimento dei difensori, indica come "tertium comparationis" l'art. 372, terzo comma, cod. proc. pen. abrogato, ma è evidente che si tratta di una disposizione che non può essere semplicemente trasferita in via additiva dagli atti terminativi dell'istruttoria formale alla prima fase di un giudizio d'impugnazione. Lo visto la notevole diversità delle fasi e delle situazioni processuali nelle quali si svolgono i due

96

corrispettivi momenti del processo. Soltanto il pot del legislatore potrebbero intervenire, sia per valutare l'opportunità di concedere al giudice siffatta facoltà, sia per decidere in qual modo articolarla, ed eventualmente anche per stabilire corrispondente proroga dei termini della custodia cautelare, ad evitare che l'attuazione del diritto costituzionale di difesa venga a porsi in contraddizione con il buon andamento della Giustizia e la difesa della società dal crimine\*\*\*\*\*

Appare di assoluta evidenza come, in presenza di una decisione così motivata, la Corte d'assise d'appello, a fronte della insistenza dell'attuale ricorrente nel riproporre, sostanzialmente negli stessi termini, la questione di legittimità costituzionale già dichiarata inammissibile (nell'ambito per giunta, del medesimo procedimento), dai giudici della Consulta, altro non potesse e dovesse fare se non riconoscere, così come ha riconosciuto, la sua infondatezza. E tale giudizio non può che essere confermato anche da questa Corte, sventi alla quale, come si è visto, la parte ha inteso riproporre, sia pure subordinatamente, ancora una volta la medesima questione, sempre sulla base delle argomentazioni originariamente prospettate, senza apprezzabili varianti.

Quanto poi alla (solo accennata) violazione dell'art. 2 delle disposizioni regolamentari del codice di procedura penale previgente, che detta norme in tema di fascicolazione degli atti, appare appena il caso di osservare come una siffatta violazione, ammesso che in effetti abbia avuto luogo, non sarebbe

in alcun modo riconducibile nel novero di quella generica di nullità, a mente dell'art.185 del codice anzidetto, non rientrando la disposizione anzidetta in alcuna delle ipotesi previste da detto ultimo articolo e, segnatamente, in quella di cui al n.3, riguardante "l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato nei casi e nelle forme che la legge stabilisce". Giova, al riguardo, ricordare che solo la violazione di norme che siano direttamente finalizzate a garantire appunto l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato costituisce quella che viene comunemente definita come "violazione del diritto di difesa" e può quindi dar luogo a nullità di ordine generale e (verificandosi le condizioni) anche assoluta. Non è, invece, per converso, configurabile alcuna nullità quando la violazione abbia ad oggetto norme di altra natura, nulla rilevando (atteso anche il principio di tassatività delle nullità, espressamente affermato nel previgente, come nell'attuale codice di procedura penale) che detta violazione, per avventura, abbia, di riflesso, inciso negativamente, rendendone più gravoso l'esercizio, sul "diritto di difesa" in generale.

- motivo n.2

L'infondatezza appare manifesta, al limite della inammissibilità, ove si consideri che, per espressa disposizione di legge, addirittura l'impossibilità di identificazione dell'imputato con le sue generalità "non ritardata né sospende l'istruzione, il giudizio e la esecuzione, quando è certa l'identità fisica della persona (art. 81 del codice previgente, sostanzialmente

riprodotto nell'art.66 comma 2 dell'attuale), difeso tal che, anche ad ammettere che, come sostenuto dalla ricorrente, ordinanza di rettifica delle generalità fosse stata affetta da nullità, è evidente che siffatta ipotetica nullità in nessun modo avrebbe potuto riverberarsi sulla validità del giudizio e della sentenza, posto che non si fa e non si è mai fatta questione in ordine alla identità fisica della medesima ricorrente, quale soggetto realmente destinatario dell'azione penale intentata dal pubblico ministero.

- motivo n.3

E' anch'esso al limite della inammissibilità, trattandosi, a ben vedere, di una critica, sostanzialmente del tutto generica, alla decisione adottata dai giudici di merito sulla scorta, come si legge nell'impugnata sentenza, di molteplici e concordanti chiarimenti in correità, corroborate anche dal rinvenimento di documenti. Limitarsi in tali condizioni, ad affermare, come si fa da parte della ricorrente, che "il giudizio di responsabilità "è basato esclusivamente sulle parole - non corroborate da idonei riscontri - dei «pentiti» se non, addirittura... sul «ruolo apicale» che i medesimi «pentiti» hanno attribuito agli odierni ricorrenti", per inferirne, "sic et simpliciter", che vi è stata violazione dell'art.192 del vigente c.p.p. (applicabile, come è noto, in virtù della disciplina transitoria, anche ai procedimenti che, come quello in questione, proseguivano nell'osservanza del codice abrogato), costituisce niente più che un'asserzione gratuita, demeritica, fra l'altro, dal principio più volte affermato da questa Corte, secondo cui, in caso di pluralità di dichiarazioni accusatorie provenienti da coim-

dagati o coimputati, ciascuna di dette dichiarazioni ben può essere ritenuta come validamente "riscontrata" dalle altre, quando non vi siano (e, nella specie, non risulta in alcun modo che ve ne fossero, non accennando si alcunchè in tal senso neppure da parte della ricorrente), esse, ti tali da far ragionevolmente ritenere che la concordanza possa essere dipesa da fortuita coincidenza, da reciproco influenzamento fra i dichiaranti o, peggio ancora, da intento calunnioso comune.

- motivo n.4

Riguarda il solo Vai Lino e sarà quindi trattato quando si prenderà in esame la posizione di costui.

- motivo n.5

E' infondato. La esclusione, da parte dei giudici di merito, dell'invocata attenuante di cui all'art. 62 n.1 C.P., risulta infatti obiettivamente giustificata, sulla base dei principi più volte in materia affermati da questa Corte, anche in analoghe fattispecie; principi secondo cui l'attenuante in questione non può essere riconosciuta se non quando il fatto criminoso risulti motivato da pulsioni suscettibili di risquattare, per la loro valenza morale o sociale, incondizionato e generale apprezzamento nel comune sentire. Il che non può certo dirsi quando, come si verifica nella specie, ci si trovi in presenza di fatti criminosi che, seppure propagandisticamente presentati come momenti di "lotta" per la realizzazione di un miglior assetto sociale, in realtà ad altro non erano finalizzati se non al conseguimento dell'obiettivo, puramente "politico" (e, pertanto, per sua stessa natura, non certo universalmente condiviso), di scardinare e distruggere l'ordinamento esistente per sostituirlo con un altro,

più rispondente alle personali visioni ideologiche di chi (come la ricorrente), operava in tal senso, senza alcuna riconoscibile preoccupazione (fra l'altro), di ordine al più o meno vasto consenso che quelle visioni potessero riscuotere, al momento, nella generalità dei consociati.

Quanto poi all'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione, la stessa, per la Algranati, risulta esclusa (ved. pag. 124 dell'impugnata sentenza) per cui la doglianza, sul punto, non sembra abbia ragione di essere. In ogni caso (e la considerazione varrà per gli altri ricorrenti che hanno presentato motivi comuni a quelli della Algranati e per i quali l'aggravante è stata invece riconosciuta), la doglianza proposta sul punto in sede di appello era assolutamente generica (consistendo essa soltanto nella spudorata affermazione che la ritenuta sussistenza della circostanza in questione era "ingiustificata"). Non vi era quindi obbligo, sul punto, di specificare la motivazione; motivazione che, peraltro, sarebbe comunque chiaramente rilevabile, sia pure per implicito, dall'ampia illustrazione, contenuta nelle pagg. 63 e segg. dell'impugnata sentenza, dell'organizzazione, dei metodi e delle finalità delle "brigate rosse".

- motivo n.6

E' infondato. Il mancato accoglimento della richiesta applicativa delle attenuanti generiche risulta adeguatamente motivato nell'impugnata sentenza, facendo in essa riferimento non solo, puramente e semplicemente, alla "estrema gravità dei fatti" (come lamentato dalla ricorrente), ma anche alla "personale partecipazione" della ricorrente stessa, "con ruolo determinante a numerose azioni omicidiarie caratterizzate da insudita ferocia". Trattasi quindi di motivi

zione sufficientemente specifica e puntuale, a fronte della quale non può valere neppure il richiamo ad elementi favorevoli che si assumono trascurati dal giudice di merito, quali la giovane età, l'insensatezza e simili, atteso che tali elementi, pur se, in genere, possono essere positivamente valutabili, nell'ambito del largo margine di discrezionalità che, in materia, al giudice di merito deve necessariamente riconoscersi, non sono però tali, come appare ovvio, da dover in ogni caso prevalere rispetto agli altri di segno contrario, la cui presenza faccia apparire l'imputato immeritevole della particolare indulgenza di cui le attenuanti generiche sono espressione.

#### Alimonti Giovanni

I motivi addotti a sostegno del ricorso Alimonti sono comuni a quelli nn. 4, 3 e 5 del ricorso Algranati e sono pertanto da considerare infondati per le stesse ragioni già illustrate nella trattazione di detto ricorso.

#### Amidani Paola

- motivo n. 1

E' infondato. La corte di merito, a sostegno della ritenuta inapplicabilità degli invocati benefici di cui alla legge n. 304/82, si è richiamata a risultanze di fatto che, insuscettibili di rivalutazione in questa

sede, appaiono di per sé idonee, in linea di principio a giustificare la decisione adottata. Dette risultanze, sinteticamente ma sufficientemente indicate a pag. 136 dell'impugnata sentenza, sono essenzialmente costituite dall'avere la ricorrente reso dichiarazioni estremamente reticenti e incomplete, ostentando, in particolare, di fornire "alcuna informazione circa le strutture e l'organizzazione della banda", e dall'avere ella in seguito manifestato addirittura "pentimento" rispetto all'iniziale disassociazione, tanto da rifiutare di rendere interrogatorio e di sottoporsi al previsto confronto con il coimputato Tarquini, adoperando anche, nell'occasione, parole sprezzanti.

Al riguardo occorre ricordare che la legge n. 304 richiede, come tassativa condizione per l'applicabilità dei benefici ivi previsti, l'accertamento della "non equivocità e attualità" della condotta indicata nel primo e secondo comma dell'art. 1, tra cui, in particolare, per quanto qui interessa, la disassociazione menzionata dalla lett. b) del comma I. E non può certo ritenersi arbitrario e ingiustificato, alla stregua delle risultanze surrichiamate, il giudizio espresso dal giudice di merito circa la non ricorrenza, nella specie, della condizione anzidetta, con particolare riguardo al profilo della non equivocità. Il fatto che non vi sia stata, come rilevato nel motivo di ricorso in esame, formale ritrattazione delle dichiarazioni già rese non è, evidentemente, sufficiente ad escludere la ritenuta cognotazione di equivocità della condotta della ricorrente, volta

107

che (come si è già rilevato), già quelle dichiarazioni, secondo l'insindacabile valutazione in fatto operata dal giudice di merito, erano da considerare reticenti e incomplete. Né la legittimità, in sé, delle "scelte difensive" (cui pure ci si richiama da parte della ricorrente), implica la loro indifferenza ai fini della valutazione in ordine alla sussistenza o meno delle condizioni per l'applicazione di benefici premiali che, in quanto tali, proprio quelle scelte tendono a condizionare, in funzione del perseguimento di superiori interessi di giustizia e di sicurezza.

- motivo n.2

E' parimenti infondato. Posto infatti che per "organizzatore" nell'ambito di una "banda armata" (come questa Corte ha avuto modo più volte di affermare), deve intendersi chi, anche in epoca successiva alla costituzione del sodalizio criminoso, svolge una attività essenziale e non fungibile ai fini della efficienza di quest'ultimo e del conseguimento delle finalità da esso perseguite, non appare in alcun modo censurabile la valutazione dei giudici di merito i quali, in puntuale applicazione di tali principi, hanno ritenuto attribuibile alla ricorrente il ruolo in questione, in considerazione del fatto che la stessa ricorrente (come accertato e non contestato in linea di fatto), aveva posto a disposizione delle "Brigate rosse" l'appartamento in cui ella abitava (e nel quale ebbe a trovare rifugio Di Cera Walter, esponente di spicco della medesima organizzazione, e furono poi allestiti archivi del MPRO e della brigata Centocelle), nonché altro appartamento, sito

104

in Terracina, ove erano state tenute riunioni della "brigata Centocelle" e della "brigata ospedalieri" e a ciò aggiungendosi, inoltre, come pure segnalato dai giudici di merito, che la ricorrente aveva anche svolto attività di reclutamento e preparazioni nei confronti, in particolare, di certo Fragomeni e di certe sorelle Germani;

Non appare ragionevolmente contestabile che attività del genere ora descritte siano suscettibili di essere appunto considerate come essenziali ed infungibili, in relazione agli interessi ed ai fini della banda armata. Né può avere decisivo rilievo in contrario il fatto che, come si sottolinea nel motivo di ricorso in esame, la Amidani non avesse agito come "prestazione" e, data anche la sua giovanissima età di infraventunenne, non avesse poi svolto alcun ruolo nell'uso concretamente fatto, ad opera degli altri sodali, degli immobili messi a disposizione.

L'agire come "prestazione", infatti, è soltanto una delle possibili modalità in cui il ruolo organizzativo, con le caratteristiche dianzi precisate, può trovare attuazione, per cui non può certo dirsi che, esclusa detta modalità, il ruolo medesimo non possa, per caso stesso, essere riconosciuto. Quanto, poi, alla giovane età ed alla conseguente, mancata interferenza nelle attività di gestione degli immobili, appare sufficiente osservare che, a tutto voler concedere, rimarrebbe comunque il fatto che gli immobili vennero comunque conferiti, con la piena consapevolezza (non essendovi contestazione alcuna su questo punto), che i medesimi sarebbero stati comunque utilizzati ai fini dell'organizzazione. E ciò basta


a rendere configurabile il ruolo organizzativo, nel senso sopra illustrato, nulla rilevando l'ingerenza o meno del soggetto nella successiva, concreta individuazione delle forme nelle quali, di volta in volta, l'utilizzazione si sarebbe poi realizzata.

A ciò aggiungasi, poi, che nulla si obietta, nel ricorso, in ordine all'altro, ricordato aspetto in cui l'attività organizzatrice della Amidani, secondo i giudizi di merito, si era concretizzata, e cioè l'opera di proselitismo e di preparazione delle "reclute"; opera che, come appare di tutta evidenza, sarebbe già da sola sufficiente ai fini dell'attribuzione del ruolo organizzativo in capo al soggetto che l'abbia posta in essere.

Quanto poi alla doglianza, contenuta nel medesimo motivo in esame, circa il mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art.344-cod. pen., rileva la Corte che i giudizi di merito, sul punto, altro non hanno fatto se non dare puntuale applicazione al principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui, ai fini della valutazione in ordine alla "lieve entità" del fatto, cui è subordinata l'applicabilità dell'attenuante anzidetta, occorre aver riguardo non alle caratteristiche del contributo, più o meno rilevante, apportato dal singolo, ma a quelle dell'organizzazione criminosa nel suo complesso, potendosi quindi il fatto considerare "lieve" solo quando detta organizzazione, per le sue ridotte dimensioni, per mancanza di mezzi adeguati e per altre deficienze strutturali si presenti come obiettivamente inidonea a costituire un danno o un pericolo gravi in relazione alle esigenze di

Salvaguardia dei beni protetti dalla norma inorganica. In tal senso si ricordano, fra le altre: sez.I, 19 ottobre 1988 n.10259 (n. 179494); sez.I, 10 agosto 1987 n.8944 (n. 176504); sez.I, 5 giugno 1986 n.4538 (n. 172982); sez.I, 18 maggio 1984 n.424588 (n. 164238).

Il fatto che, per avventura, come si sostiene dalla parte della ricorrente (senza, peraltro, specificare di richiami), tali principi possano talvolta non essere stati applicati, in altre decisioni di merito non può avere, ovviamente, incidenza alcuna in ordine al giudizio di legittimità che deve formularsi in questa sede con riguardo alla decisione in esame, nella quale, invece, come si è detto, quei principi hanno avuto corretta e puntuale attuazione.



107

Antonini Vittorio

- motivi nr. 1,2,3,4 dell'avv. Marazzita.  
 Sono assolutamente generici e, pertanto, inammissibili. In essi, infatti, il ricorrente altro non fa se non dolersi del fatto che i giudici lo abbiano ritenuto responsabile dei reati per i quali è stata pronunciata condanna, non abbiano applicato l'art.152 c.P.P. in ordine ad alcuni di detti reati, non abbiano concesso le attenuanti generiche e non abbiano riconosciuto la continuazione "esterna"; il tutto sulla base di affermazioni puramente apodittiche, sganciate da ogni e qualsiasi specifico riferimento agli elementi che dovrebbero, in ipotesi, consentire la individuazione dei denunciati vizii di legittimità. Basterà rilevare, al riguardo, a titolo esemplificativo, come il motivo nr. 1 in altro non consista se non nelle seguenti, testuali proposizioni:  
 "..... la Corte di assise di appello in punto di responsabilità è assolutamente generica. In particolare non si può non rilevare che molto semplicemente la Corte d'assise d'appello non si è soffermata su quegli elementi processuali che, ove valutati, avrebbero condotto all'assoluzione dell'Antonini da tutti i reati ascrittigli. La valutazione sommaria e superficiale delle eccezioni processuali nonché l'omesso esame delle deduzioni difensive comporta inevitabilmente la nullità della sentenza impugnata che, pertanto, già per tale primo motivo va cassata".  
 Gli altri motivi sono ancora più stringati e, se possibile, generici.  
 Non sembra occorra quindi ulteriormente dilungarsi per dimostrarne l'inammissibilità a fronte, peraltro, di una motivazione nella quale, oltre a rilevarsi quella che era già una analoga genericità dei motivi di

108

Antonini (avv. Lo Giudice)

appello in punto responsabilità, si affrontano specificamente le altre questioni attinenti le attenuanti generiche e la continuazione, illustrando puntualmente per ciascuna di esse le ragioni (non confutate specificamente in alcun modo dal ricorrente), in base alle quali entrambe dovevano essere decise in senso negativo.  
 - motivo unico dell'avv. Lo Giudice (comune a Cappelloni Nadia, Cassetta Paolo, Di Marzio Maurizio, Di Martio Roberto, Farina Franco, Gallinari Prospero, Lovino Domenico, Lo Bianco Francesco, Messina Franco, Piccioni Francesco, Ponti Nadia, Rosignoli Sandro, Seghetti Bruno).  
 E' infondato, peraltro, il limite, che, in quanto a oh'esso, della inammissibilità, tanto più in quanto trattasi di censure proposte in modo assolutamente indifferenziato a sostegno dei ricorsi, come si è appena visto, oltre che dell'Antonini anche di numerosi altri imputati, senza alcun riguardo alla peculiarità di ciascuna posizione. Analoghe caratteristiche, del resto, erano già state rilevate dal giudice d'appello con riguardo ai motivi adottati a sostegno dell'impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado. Ciononostante il detto giudice si è preoccupato, pur a fronte di un gravame che, in punto di responsabilità, era formulato in modo tale (come si nota a pag.141 dell'impugnata sentenza), da non porlo neppure "in grado di individuare la censura effettivamente broncata e di esercitare i suoi poteri di riesame", di porre in evidenza, sia pure in modo sintetico, gli elementi sulla base dei quali, per ciò che attiene la posizione dell'Antonini, era stata affermata la responsabilità di costui tanto

109

in ordine ai reati associativi quanto in ordine ai fatti delittuosi specifici a lui ascritti. In particolare, come si legge a pag. 142 dell'impugnata sentenza, è stata richiamata la nutrita serie di convergenti elementi in correttezza, da cui risultava inequivocabilmente sia l'appartenenza del ricorrente all'organizzazione delle "brigate rosse", ai più alti livelli di responsabilità (direzione strategica e direzione della colonna romana), sia la sua partecipazione, anche materiale (come nel caso dell'omicidio Vinci), ai singoli episodi delittuosi.

L'esattezza, la correttezza e la congruità di tali riferimenti non formano oggetto di alcuna specifica censura finalizzata a dimostrarne l'insussistenza, essendosi in realtà il ricorrente limitato alla enunciazione di principi generici, di per sé validi (come quello secondo cui l'appartenenza di taluno ad una organizzazione criminale non implica, di per sé, la prova della partecipazione materiale o psichica del medesimo soggetto a tutti i fatti criminosi riconducibili alla medesima organizzazione), senza peraltro specificare, al di là di mere enunciazioni apodittiche, come qualunque detti principi, nella concretezza del caso in esame, siano stati violati.

Nè maggior pregio, ai fini della dimostrazione della denunciata violazione dell'art.192 c.p.p. (vigente), può riconoscersi alla ricordata autonomia, più o meno accentuata, delle varie organizzazioni in cui si articolavano le "brigate rosse", poste che anche tale richiamo, che di per sé può anche essere considerato corretto, non sfocia, poi, in alcuna indicazione atta a dimostrare l'incompatibilità, <sup>che</sup> sul piano della

110

valutazione probatoria e della motivazione posta al sostegno della medesima, sarebbe da riconoscersi fra la detta risultanza e la ritenuta responsabilità del ricorrente. Quest'ultimo, infatti, anche in questo caso si è limitato ad affermazioni assolutamente apodittiche e generiche, quale quella secondo cui non sarebbe emersa alcuna seria prova della materiale partecipazione degli imputati ai singoli episodi conosciuti, per cui l'accusa sarebbe "rigata ancorata ad un ragionamento deduttivo, elaborato sul rapporto del legame politico tra i membri dirigenti e gli esecutori dei reati, cosiddetti fini, rientranti nel programma politico dell'organizzazione illecita". Il che, come è agevole constatare, non getta neppure uno spiraglio di luce su quelli che dovrebbero essere i visi di motivazione dell'impugnata sentenza a proposito della valutazione delle risultanze probatorie cui la stessa, come si è visto, ha fatto specifico riferimento, non accennandosi, da parte del ricorrente, in alcun modo, al contenuto di tali risultanze e al mal governo, quindi, che di esse sarebbe stato fatto dai giudici merito.

Lo stesso ricorrente, d'altra parte, non contesta il giudizio di sostanziale genericità dei motivi di appello a suo tempo proposti (giudizio contenuto, come si è visto, nell'impugnata sentenza), per cui, dovendosi ritenere come valido tale giudizio, ne consegue che il giudice d'appello non era tenuto, a sostegno della propria decisione di conferma in punto di responsabilità, ad una motivazione più estesa ed articolata di quella da lui adottata.

Azzolini Lauro

601  
111

- motivo unico dell'avv. Mancini ( comune a Bertolazzi Pietro e Panizzari Giorgio)  
E' infondato. Va preliminarmente osservato, al riguardo, che l'Azzolini, al pari del Bertolazzi e del Panizzari, come pure di altri ricorrenti (le cui posizioni verranno esaminate a tempo debito), è stato ritenuto responsabile di concorso nel sequestro D'Urso e nel connesso delitto di cui all'art. 338 C.P. <sup>doti che egli</sup> sostenne pur essendo detenuto all'epoca del fatto, si era, unitamente agli altri, a sequestro ancora in corso, attivamente inserito nella condotta criminosa di coloro che, materialmente, tenevano prigioniero il magistrato. Più precisamente, detto inserimento, secondo i giudici di merito, si era realizzato ed esplicitato mediante la diffusione, in coordinamento con i complici che operavano in stato di libertà, di "comunicati" in cui, rivendicandosi la piena partecipazione morale all'operazione in corso ed alle finalità cui la medesima era diretta, si pretendeva l'adempimento di determinate condizioni (tra cui, in particolare, la diffusione in pubblico, mediante determinati organi di stampa, dei comunicati stessi), per la "sospensione" della "condanna a morte" del sequestrato; ciò in attuazione di una sorta di "delega", pubblicamente formulata dal gruppo operante in libertà, in forza della quale la decisione di eseguire o sospendere, appunto, la detta condanna era rimessa ai "proletari prigionieri" e, segnatamente, al "Comitato di lotta" di Trani e al "Comitato di campo" di Palmi.

Ciò premesso, va rilevato che, in linea di fatto, la partecipazione dell'Azzolini, all'epoca detenuto a Palmi, alla condotta sopra descritto, nel quadro



112

AZZOLINI

della sua riconosciuta militanza nell'organizzazione brigatistica, risulta validamente accertata dai giudici di merito sulla base delle stesse, richiamate ammissioni dell'imputato e di riscontri di natura documentale. Detta partecipazione, del resto, non risulta neppure revocata in dubbio dallo stesso ricorrente, limitandosi in realtà quest'ultimo, come già accennato a suo luogo, nell'esposizione in fatto, a sostenere che non sarebbe stata dimostrata l'incidenza delle iniziative assunte dai brigatisti detenuti sulle decisioni poi adottate da quelli in stato di libertà i quali, di fatto, avevano la disponibilità del sequestrato. Al riguardo vi è però, da dire che, sul punto, l'impugnata sentenza contiene una puntuale e convincente motivazione, fondata sul richiamo alla dimostrata "gestione congiunta" del sequestro, fra brigatisti in stato di libertà e brigatisti detenuti, e sul carattere sostanzialmente non meramente formale, da riconoscere alla "delega" di cui si è detto, tanto più in quanto fra i destinatari di tale "delega" figuravano anche i componenti del c.d. "nucleo storico" delle brigate rosse, detenuti appunto a Palmi, per cui non poteva certo pensarsi ad una loro emarginazione, di fatto, dalla gestione di una operazione dell'importanza di quella in questione.

Tali argomenti non vengono, sostanzialmente, neppure scalfiti dalla difesa del ricorrente la quale, nel motivo in esame, li ha pureamente e semplicemente ignorati, limitandosi a ribadire il proprio punto di vista; e ciò pur riconoscendo, onestamente, che, in linea di principio, così come sostenute nell'impugnata sentenza, "l'inserimento di una condotta ag-

113

volatrice, anche dopo l'inizio del reato, costituisce, se trattasi di reato permanente, concorso nello stesso".

D'altroché, il problema della ipocritica causalità delle manifestazioni di volontà espresse dall'Azcolini e dagli altri brigatisti detenuti a proposito del sequestro D'Urso, rispetto alle decisioni finali poi attuate, necessariamente, dai soli brigatisti in libertà, appare anche, a ben vedere, privo di sostanziale rilevanza giacché il concorso morale nel reato, secondo i principi più volte affermati da questa Corte, può realizzarsi anche mediante una condotta che sia solo idonea a costituire, obiettivamente, sostegno, incoraggiamento e rafforzamento del proposito criminoso di chi materialmente commette il reato stesso. E, nel caso di specie, non appare dubbio che, consistendo il sequestro di persona essenzialmente nella privazione indebita della libertà personale del sequestrato, la sola pubblica manifestazione di adesione alla iniziativa di coloro che di quella privazione si erano resi e continuavano a rendersi responsabili, costitutiva di per sé, tanto più in quanto sollecitata, una forma appunto di concorso del genere dianzi indicato, non potendosi ragionevolmente revocare in dubbio che essa era tale da costituire, psicologicamente, un ostacolo (almeno), all'eventuale formarsi, nei sequestratori, di una volontà di resipiscenza che desse luogo all'unica decisione per essi doverosa, e cioè quella di dar luogo alla immediata e incondizionata liberazione del sequestrato.

M

114

Balzerani

Balzerani Barbara

- motivo n.1 (comune a Vanzi, Iannelli e Petrella Stefano)

E' infondato, al limite della inammissibilità per genericità, consistendo esso soltanto, in sostanza, nella riaffermazione dell'assunto, già prospettato a sostegno dell'impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado, secondo cui l'affermazione di responsabilità in ordine ai singoli episodi delittuosi contestati sarebbe stata fondata unicamente su generiche e incontrollate dichiarazioni di chiamanti in correttezza, riguardanti più che altro la collocazione della ricorrente nell'ambito dell'organizzazione terroristica.

A confutazione di tale censura basterà osservare che, dalla semplice lettura dell'impugnata sentenza, risulta come i giudici di merito si siano dati carico di indicare e valutare criticamente, per ciascuno dei specifici addebiti mossi alla ricorrente, le relative fonti probatorie, così assolvendo pienamente all'onere della motivazione. Né, d'altra parte, la ricorrente, nel motivo in esame, ha prospettato alcuna specifica critica volta ad inficiare la validità della detta motivazione, il cui contenuto qualificante è stato del tutto ignorato, sì da non mettere neppure questa Corte nella condizione di esercitare quel sindacato di legittimità che pure, con la proposizione del ricorso, le veniva sollecitato.

- motivo n.2 (comune anch'esso agli altri ricorrenti dianzi menzionati)


E' inammissibile. Indipendentemente, infatti, dalla validità o meno dell'assunto contenuto nella impugnata sentenza, secondo cui l'istituto della

continuazione sarebbe inapplicabile ove, per uno o più fra i reati unificandi, vi sia stata condanna all'ergastolo, appare decisiva, nel caso della Balzerani, la circostanza che nel motivo di appello a suo tempo formulato sul punto avverso la sentenza di primo grado (cart. 222, vol. I, f. 137), la doglianza relativa al mancato riconoscimento della continuazione c.d. "esterna" con i reati per i quali era già intervenuta sentenza 24/1/83 della Corte d'assise di Roma risulta formulata in modo assolutamente generico, senza alcuna indicazione, neppure sommaria, degli elementi che, trascurati o mal valutati dal giudice di primo grado, avrebbero dovuto indurre quello di appello a ritenere sussistenti le condizioni per l'applicazione dell'istituto, a cominciare da quella, fondamentale, della unitarietà del disegno criminoso implicante, come questa Corte ha più volte ricordato, non un generico programma di attività delinquenziale, sia pure originato da unica e persistente pulsione, (che importa se utilitaristica o ideologica), ma la programmata realizzazione, in un tempo più o meno lungo, di una serie di specifici fatti criminosi, già individuati e voluti, almeno nelle grandi linee, fin dal momento della commissione del primo di essi.

Il giudice d'appello, quindi, non sarebbe stato, a rigore, neppure tenuto a prendere in esame una simile doglianza. Ne consegue che la ricorrente non può ritenersi investita di alcun valido titolo a pretendere che questa Corte eserciti il proprio sindacato sulla decisione adottata, sul punto, in esame, dal detto giudice; e ciò tanto più in quanto nel ricorso non

*OK*

si fa neppure alcun cenno, critico e meno che sia, all'esito che ha avuto la richiesta di rinnovazione del dibattimento, contenuta nel medesimo motivo di appello e finalizzata all'effettuazione di una "produzione documentale" non meglio precisata.



Baschieri Paolo

- motivo n.1

È infondato. Da una attenta lettura dell'impugnata sentenza (integrata, come è legittimo fare, trattandosi di promunce conformi), da quella della sentenza di primo grado, non può infatti affermarsi che la ritenuta corresponsabilità, a titolo concorsuale, del Baschieri (detenuto, all'epoca, per altri fatti di analogo matrice brigatistica nel carcere di Trani), nel sequestro D'Urso e, conseguentemente, nei reati connessi, sia stata fondata esclusivamente o, comunque, in modo da riguardarsi come obiettivamente decisivo, sull'assunto della partecipazione del medesimo Baschieri alla rivolta che, in costanza del suddetto sequestro, ebbe luogo nel medesimo carcere dianzi menzionato; partecipazione, quella anzidetta, assunta a base di altre, specifiche imputazioni dalle quali il Baschieri, come è pacifico, venne assolto con sentenza divenuta esecutiva. Ed invero, al di là di talune affermazioni, certamente inopportune ed ultronee, che in effetti, come puntualmente notata dall'attenta difesa del ricorrente, tali appaiono da postulare un collegamento tra quella partecipazione e la corresponsabilità nel sequestro D'Urso, con implicita rivalutazione, in senso negativo per l'imputato, di addebiti dai quali questi era stato invece definitivamente prosciolto, quel che, nella sostanza, è da considerare come valida e decisiva base del giudizio di responsabilità espresso, nel presente procedimento, dai giudici di merito, con riguardo all'addebito su cui gli stessi erano chiamati a promulgarsi, appare l'accertata partecipazione del Baschieri alla redazione e dif-

fusione dei "comunicati" elaborati dalla struttura brigatistica operante nel carcere di Trani e di cui si è già fatto cenno nel trattare della posizione Azzolini. Al riguardo va rilevato che detta attività partecipativa, mentre non implicava, di per sé, in alcun modo la partecipazione al diverso fatto costituito dalla rivolta scoppiata nel carcere summenzionato, era, d'altra parte, perfettamente idonea a rendere giuridicamente configurabile il concorso del suo autore (e degli altri che con lui l'avevano posta in essere), nel sequestro, tuttora in atto, del giudice D'Urso. I detti comunicati, infatti, per la loro provenienza da soggetti che occupavano riconosciute posizioni di rilievo nell'ambito dell'organizzazione brigatistica, e per il loro obiettivo contenuto, erano tali da costituire, quanto meno (come si è già notato a proposito del ricorso Azzolini), un evidente sostegno ed incoraggiamento nei confronti di coloro che di fatto disponevano del sequestrato ed il cui unico dovere sarebbe stato, come si è già avuto occasione di rilevare, rimettere subito quest'ultimo in libertà senza la benchè minima condizione; laddove nei comunicati in questione detto adempimento veniva invece prospettato come subordinato a condizioni, il che equivaleva a dire che il sequestro doveva continuare fino a che quelle condizioni non fossero state soddisfatte.

Tanto la Corte di primo quanto quella di secondo grado hanno fatto espresso riferimento, nel loro "excursus" argomentativo, all'elemento dianzi accennato, rilevando, inoltre, in linea di fatto, come la riconducibilità dei comunicati in questione alla paternità, fra gli altri, anche del Baschieri, fosse

717

validamente dimostrata oltre che dalla dichiarata appartenenza dell'imputato alle "Brigate rosse" (che, tra l'altro, lo aveva anche indotto, mentre era ancora a Firenze, per presenziare ad altro processo a suo carico, ad inneggiare pubblicamente all'operazione di sequestro compiuta dai compagni in libertà), anche e soprattutto dalla espressa confessione resa all'A.C. del medesimo Baschieri, avendo questi affermato, nell'interrogatorio reso il 23 gennaio 1981, di "riconoscersi pienamente" nei comunicati in questione, emessi dal comitato di lotta di Trani prima, durante e dopo l'occupazione di Capopoli". Si veda, in tal senso, a pag. 708 della sentenza di primo grado ed a pag. 150 di quella d'appello, nella quale ultima, testualmente, si afferma: "Con la confessione l'imputato ha anche rivendicato la responsabilità per i comunicati del comitato di lotta e, dunque, la partecipazione a quella condotta di gestione del sequestro che costituisce, per le condizioni dettate per la liberazione dell'ostaggio, concorso nel reato".

Non può dunque dirsi che la ritenuta responsabilità del Baschieri, a titolo concorsuale, nel sequestro in questione si ponga, come invece sostenuto dal ricorrente, in insanabile contraddittorietà con la pronuncia assolutoria intervenuta in altra sede a favore del medesimo ricorrente in ordine agli addebiti originati dalla sua ipotizzata partecipazione alla rivolta. Meno che mai, poi, atteso quanto finora osservato, può, ovviamente, parlarsi di violazione del principio del "ne bis in idem".

Né, in contrario, potrebbe valere il richiamo, pure

M

120

Baschieri/g

contenuto nel motivo di ricorso in esame, alla ritenuta attendibilità (in contrasto con la valutazione espressa in proposito, nell'ambito del presente procedimento, dai giudici di merito), della ritrattazione, successivamente operata dal Baschieri, delle dichiarazioni confessorie di cui si è detto, secondo quanto emerge dalla sentenza assolutoria pronunciata dalla Corte d'appello di Bari. Basti infatti osservare, al riguardo, che il giudicato non può che riguardare l'accertamento obiettivo dei fatti che ne formano l'oggetto, e non la valutazione degli elementi probatori, ivi compresi quelli desumibili dai comportamenti processuali, quando tali elementi siano suscettibili di assumere autonomo rilievo, in un senso o in un altro, anche in procedimenti diversi da quello conclusosi con la sentenza definitiva.

- motivo n.2

E' infondato. Il ricorrente tenta, in sostanza, con tale motivo (in cui non è sempre agevole distinguere le argomentazioni volte a contestare il giudizio di ritenuta responsabilità in ordine al reato associativo - secondo quella che appare l'intestazione del motivo stesso - da quelle che ripropongono censure in ordine alla ritenuta partecipazione concorsuale nel sequestro D'Urso, già oggetto del primo motivo), di far nuovamente giocare l'associazione dai reati attinenti alla rivolta in carcere in funzione della invalidazione degli elementi sulla cui base i giudici di merito hanno ritenuto che lo stesso ricorrente facesse parte, con ruolo organizzativo, del sodalizio criminoso "br-

gata rosse". A ben vedere, però, tale tentativo si mostrò del tutto pretestuoso giacchè, anche in questo caso, alla ipotetica partecipazione del Baschieri alla rivolta di Trani non appare obiettivamente riconoscibile alcun decisivo ruolo probatorio in ordine al reato associativo, avendo i giudici di merito fatto riferimento non solo e non tanto al detto elemento, quanto ad altri, puntualmente indicati e criticamente valutati come dimostrativi dell'assunto accusatorio. In particolare, come emerge dalla lettura dell'imputata sentenza, i giudici di merito si sono basati, oltre che sul documento di adesione al sequestro D'Urso fatto pervenire dal Baschieri (insieme a tali Dombaci e Cianci), alla corte d'assise di Firenze davanti alla quale il ricorrente rispondeva, all'epoca, di reati connessi alla sua appartenenza al c.d. "comitato rivoluzionario toscano", anche e soprattutto sulla appartenenza dello stesso ricorrente alla c.d. "brigata di campo" di Trani, dalla quale, come si è visto, provenivano i documenti di sostegno al sequestro in cui lo stesso Baschieri si era "riconosciuto". Detta appartenenza può anche essere scissa dalla partecipazione, penalmente rilevante, alla rivolta che in quel medesimo contesto aveva luogo ed alla quale il Baschieri è stato ritenuto estraneo, posto che, ai fini che qui interessano, quell' che appare decisiva è appunto l'appartenenza in sé, unitamente alle esplicazioni di essa costituite, come si è detto, dalla partecipazione alla elaborazione e diffusione dei documenti di cui si è fatto cenno, espressivi (soprattutto in quanto sollecitati, mediante il conferimento della "delga"

a decidere in ordine alla sospensione o all'esecuzione della "condanna a morte" del sequestrato), di un peso e di un ruolo, nell'organizzazione criminosa certamente ben superiori a quelli che potevano essere riconosciuti ad un semplice partecipante.

Vero è che il ricorrente censura l'imputata sentenza anche nella parte in cui in essa si dà per accertata, sul piano probatorio, l'appartenenza al "comitato di campo", sostenendo l'invalidità degli elementi indicati dai giudici di merito come dimostrativi dell'assunto, tra cui, in particolare, oltre alla già ricordata "confessione", anche un documento rinvenuto in una "base" seoparta a Roma in Via dei Pesci e proveniente dal carcere di Trani, subito dopo la rivolta in cui il Baschieri era appunto indicato fra i componenti del "comitato" in questione. Trattasi però di una censura priva di qualsivoglia valenza in questa sede, costituendo essa, in sostanza, nell'altro se non un tentativo di introdurre un terzo grado di giudizio di merito mediante una rivalutazione di prove già a suo tempo valutate nella sede propria, con motivazioni che può essere o meno condivisa da chi, come il ricorrente, parta da diversi punti di vista ma che non può, ovviamente, per ciò solo (e altro, obiettivamente, non v'è), essere suscettibile di sindacato sul piano della legittimità.

motivo n.3

È anch'esso infondato, in quanto sostanzialmente ripropositivo, al pari dei motivi aggiunti, delle critiche e delle argomentazioni già espresse nei motivi precedenti. Può solo osservarsi, in aggiunta, in relazione a quello che appare l'unico spunto di relativa

123

novità, riguardante i criteri di interpretazione di quella che i giudici di merito hanno qualificato come "confessione" (mentre, ad avviso del ricorrente, essa altro non sarebbe se non una successiva adesione ai documenti emessi dal "comitato di campo" nel corso del sequestro, motivata unicamente dall'intento di protestare per le modalità di repressione della rivolta e per il trattamento cui, successivamente, i compagni di prigionia erano stati sottoposti), che tale critica costituisce anch'essa, sostanzialmente, una censura in fatto, come tale inammissibile in questa sede, nulla rilevando che essa rivendichi credibilità sulla base della consonanza con quanto, sul punto, si affermerebbe nella sentenza assolutoria della Corte d'appello di Bari, posto che, come si è detto, tale sentenza, sul punto in questione, non può avere alcuna efficacia vincolante e la motivazione adottata, a sostegno della propria diversa interpretazione, dai giudici di merito in questo procedimento appare perfettamente conforme ai noti canoni della correttezza, completezza e logicità, si da sfuggire, quindi, ad ogni sindacato da parte di questa Corte.

124

Battisti, A.

Battisti Mario

- motivo n.1

È infondato. Della giustapposizione e reciproca integrazione (legittima in quanto si tratta di pronunce conformi), della sentenza di primo grado e di quella di secondo grado emerge chiaramente come i giudici di merito abbiano adeguatamente e correttamente valutato il materiale probatorio rilevante ai fini della ritenuta affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato associativo. In particolare emerge che i detti giudici non si sono limitati a prendere atto delle dichiarazioni accusatorie provenienti dai coimputati Basili e Sebastiani, ma le hanno sottoposte a valutazione critica, verificando sia la loro intrinseca attendibilità sia la rispondenza che esse potevano trovare nei c.d. "riscontri esterni".

Non hanno ragion d'essere, quindi, se non nella insostenibile pretesa di una rivisitazione del fatto, incompatibile con le caratteristiche del giudizio di legittimità, le censure formulate sul punto dal ricorrente, essenzialmente accertate sulle dichiarazioni del Basili, di cui si assume l'inattendibilità e inconferenza sulla base, in sostanza, di argomentazioni che risultano di natura puramente contestata fin dalla sentenza di primo grado. In detta sentenza, infatti, i giudici di merito avevano fornito una spiegazione (concludibile, certo, ma non per questo implausibile), di quella che, secondo il motivo di ricorso in esame, viene reputata come una vistosa contraddizione e inconferenza, e cioè il verosimile insuccesso di un'azione di

quest'ultimo (il quale aveva, peraltro, espresso  
egli stesso, al riguardo, le proprie perplessità),  
era stato conferito dal Pancelli, per conto delle  
"brigate rosse", proprio al Battisti, nonostante che  
questi fosse un semplice militante di una struttura  
collaterale (il MPRO del Liceo XXIII), a suo tempo  
reclutato dal medesimo Basili. Di tale spiegazione,  
sostanzialmente fondata sull'assunto di una possibile  
"promozione" del Battisti, in precedenza e in concomi-  
tanza di una sorta di "crisi politica" maturata dal  
Basili (ved. pagg. 741 e 742 della sentenza di primo  
grado), la difesa del ricorrente non ha fatto al-  
cun cenno, così come non lo aveva fatto nei motivi  
di appello, limitandosi a ribadire il proprio punto  
di vista e lamentando che il medesimo non sia stato  
fatto proprio dai giudici.

*Q*

Ma ha fatto cenno alcuno, la stessa difesa, al  
pesante elemento di riscontro (in realtà qualificabile  
addirittura come autonomo elemento quanto meno  
indiziante), costituito dall'avvenuto rinvenimento,  
in casa del Battisti, fra varia documentazione di  
stampo eversivo, anche di una copia di una "risoluzi-  
one" della c.d. "direzione strategica" delle brigate  
rosse, datata dicembre 1961; elemento, questo, che  
risulta puntualmente posto in dovuta evidenza in en-  
trambe le sentenze di merito ed in presenza del  
quale, tra l'altro, appare perdere ogni rilevanza  
la critica, di ordine generale, formulata dal ricor-  
rente circa la mancata presa in considerazione del  
carattere sostanzialmente autonomo del "MPRO" e di  
altre consimili organizzazioni collaterali rispetto  
alla struttura delle vere e proprie "brigate rosse".  
Appare infatti difficilmente pensabile che un docu-

mento del genere dianzi menzionato fosse destinato  
a circolare fuori dell'ambito ordinamentale delle  
"brigate rosse", nè, d'altra parte, risulta che della  
sua presenza sia stata data dal Battisti una spiega-  
zione obiettivamente incompatibile con la tesi accusa-  
toria, di cui i giudici di merito non abbiano ten-  
uto il debito conto, sì da potersi, sotto tale  
profilo, dar luogo alla configurabilità di un vizio  
di motivazione. Il motivo di ricorso in esame, come  
si ripete, risulta infatti del tutto carente sul punto  
in questione.

motivo n.2

E' parimenti infondato. Anzitutto, infatti, non  
appare esatta l'affermazione secondo la quale la chia-  
mata in correità del Battisti da parte del Corsi,  
con riguardo allo specifico episodio dell'attentato  
Sinone, abbia trovato, secondo i giudici di merito,  
il solo riscontro, in realtà non qualificabile (se-  
condo il ricorrente), come tale, costituito dalla  
confessione di altro soggetto anch'esso parimenti  
chiamato in correità (Francoia uncinata). Invero,  
dalla lettura dell'impugnata sentenza (pag.169),  
emerge chiaramente che il decisivo elemento di con-  
valida della chiamata in correità (precedentemente  
verificata unicamente sotto il profilo, prioritario  
ma non esaustivo, della attendibilità intrinseca, a  
proposito della quale soltanto era stato fatto rife-  
rimento alla confessione della Francoia), è stato  
individuato nella "militanza del Battisti nell'or-  
ganizzazione delle brigate rosse che, accertata  
altamente attraverso le convergenti dichiarazioni del  
Basili e del Sebastiani, dà conto dell'arruolamento

127

dell'imputato per quell'impresa". Per la verità il ricorrente si è anche preoccupato di contestare la validità di detto elemento, facendo leva sulla mancanza di specificità del medesimo (riconosciuta nella stessa impugnata sentenza) ed obiettando, inoltre, che il riferimento ad esso sembrava voler proporre una tesi ormai superata, e cioè quella secondo cui la sola appartenenza di taluno ad un sodalizio criminale comporterebbe la responsabilità dello stesso per tutti i reati che a quel sodalizio siano riferibili.

Tali critiche, però, non appaiono condivisibili. In primo luogo, infatti, per quanto attiene la asserita mancanza di specificità del riscontro, va osservato che, in linea di principio, il riscontro può dirsi specifico anche quando non sia esclusivo, consistendo la specificità, ai fini della osservanza del disposto di cui all'art. 192, commi 3 e 4, del vigente codice di procedura penale, unicamente nella ricollegabilità del dato esterno (assunto/com<sup>appunto</sup> come riscontro) al fatto e al soggetto che di quel fatto viene indicato come colpevole, non richiedendosi in termini di imprescindibilità l'ulteriore condizione che detta ricollegabilità non sia astrattamente ipotizzabile anche con riguardo ad altri fatti o ad altri soggetti. Ciò appare spiegabile considerando che, come questa Corte ha avuto modo più volte di affermare, le dichiarazioni accusatorie provenienti da coimputati o coindagati non sono qualificabili come "indizi" ma come veri e propri "elementi di prova", la cui differenziazione rispetto alle altre risultanze processuali suscit

128

Zattisti/s

tibili di assumere rilevanza probatoria risiede unicamente nella necessità di una particolare verifica della loro attendibilità, da effettuarsi mediante la cerca di ogni e qualsiasi elemento che valga ragionevolmente ad escludere ogni sospetto di mendacio. Non si tratta, quindi, in altri termini, di verificare la "gravità, precisione e concordanza" degli indizi, come è richiesto dall'art. 192 comma 2 c.p.p. ai fini della costruzione di quella che viene appunto definita, conseguentemente, come "prova indiziaria", ma si tratta di verificare soltanto, più semplicemente, se, in presenza di una "prova" che il legislatore, pur qualificandola come tale, ha però giustamente ritenuto di considerare come di per sé sospetta, vi siano o meno elementi che, acquisiti indipendentemente dalle dichiarazioni accusatorie che si pongono, appunto, come "prova", appaiano tali da giustificare il veridico meno di quel sospetto; elementi, quelli anzidetti, che proprio in considerazione di tale loro esclusiva funzione di supporto, non debbono (come pure questa Corte ha più volte affermato), essere tali da costituire, di per sé, prova dell'assunto accusatorio giacché, se così fosse, è evidente che non vi sarebbe più alcuna ragione di far riferimento all'elemento di prova originariamente preso in esame.

Ciò posto, deve quindi riconoscersi la sostanziale correttezza della valutazione operata dalla Corte di merito la quale, pur ritenendo (a torto) non "specifico" il dato di riscontro da essa stessa indicato e di cui sopra si è fatto cenno, ha poi tuttavia finito per considerarlo come valido supporto della dichia-

rezioni accusatorie del Corsi, ai fini della affermazione di responsabilità del Battisti. Non appare dubbio, infatti, che l'accertata partecipazione di ognuno ad un sodalizio criminoso dev'ito alla commissione di un determinato genere di delitti costituisca elemento di riscontro sufficientemente "specifico" (nel senso dianzi illustrato), alle dichiarazioni accusatorie di chi, facendo o avendo fatto parte del medesimo sodalizio, <sup>in modo obiettivamente credibile</sup> indichi/quello stesso soggetto come direttamente responsabile di uno o più tra i delitti anzidetti, che risultino effettivamente commessi; e ciò tanto più in quanto le accuse provengano, come si verifica nella fattispecie, da soggetto che si sia dichiarato responsabile di quello stesso o di quegli stessi delitti e le cui dichiarazioni, a parte il generico sospetto imposto, per così dire, dalla legge, non presentino, di per sé, in concreto, alcuna caratteristica tale da indurre ad una più o meno accentuata diffidenza.

Per quanto attiene poi il secondo profilo della critica dianzi riportata, appare sufficiente osservare che esso appare completamente fuori bersaglio, dal momento che l'accertata partecipazione del Battisti alle "brigate rosse" non è stata affatto assunta come prova della responsabilità del ricorrente in ordine allo specifico episodio delittuoso in argomento, ma soltanto (e lo si è appena visto), come elemento di riscontro della attendibilità della diversa fonte probatoria in base alla quale detta responsabilità veniva configurata.

Se, dunque, alla stregua di quanto finora argomen-



tato, la Corte di merito non ha errato nell'indicare come decisivo elemento di riscontro alle dichiarazioni accusatorie del Corsi in ordine all'episodio Simone la "aliunde" accertata appartenenza del Battisti alle "brigate rosse", ne deriva la totale irrilevanza della contraddizione che il ricorrente ha ritenuto di cogliere nel duplice riferimento che, nell'impugnata sentenza, viene fatto alla confessione della Francoia, dapprima indicata come elemento atto a "rafforzare la credibilità del Corsi" (pag. 167) e poi come elemento idoneo, invece, a "servire da conferma all'accusa elevata a carico del Battisti", trattandosi di risultanza che "verte esclusivamente sul fatto proprio (scil. della Francoia - N.d.R.) e nulla aggiunge sul piano probatorio all'elemento già preso in considerazione.

Al riguardo mette conto aggiungere, tuttavia, che la detta contraddizione non appare, a ben vedere, neppure sussistente, dal momento che, come si è già accennato in precedenza, la confessione in questione è stata assunta, nel primo dei riferimenti dianzi accennati, unicamente come elemento di riscontro della attendibilità intrinseca del Corsi, per cui non risulta in alcun modo contraddittoria la successiva affermazione secondo cui la stessa confessione non potrebbe, però, costituire valida conferma dell'accusa specificamente formulate dal Corsi nei confronti del Battisti, dimostrandosi, anzi, con tale distinzione, che la corte di merito ha avuto ben presente il principio secondo cui l'attendibilità intrinseca del dichiarante in correttezza (da verificare anch'essa in tutti i modi possibili e, quindi, anche mediante la

131

ricerca di elementi di riscontro non specifici rispetto all'oggetto della chiamata), costituiscono condizione necessaria, ma non sufficiente ai fini della affermazione di colpevolezza del chiamato.

- motivo n.3

È infondato. Contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, la pena base per la violazione di maggiore gravità, e cioè il tentativo di sequestro del dott. Sanna, a fine di terrorismo e di sversione (artt. 56 e 289 bis C.P.), è stata fissata in misura assai lontana dal massimo e piuttosto vicina al minimo, come è agevole rilevare considerando che la pena prevista per il delitto consumato va da 25 a 30 anni di reclusione, per cui la misura massima in cui essa può essere irrogata, nel caso di tentativo, è di anni 20 di reclusione mentre, nel caso di specie, detta misura è stata contenuta in anni 11. Non occorre, quindi, sul punto, una particolare motivazione.

Quanto poi alla riduzione apportata per le riconosciute attenuanti generiche (in accoglimento di specifica doglianza formulata avverso la sentenza di primo grado), la stessa, pur non essendo stata spinta ai limiti massimi consentiti dalla legge, è stata tuttavia operata in misura tutt'altro che irrilevante (anni due di reclusione in luogo degli anni tre e mesi otto teoricamente possibili), per cui anche sul punto in questione non poteva dirsi necessaria una particolare motivazione; e ciò tanto più in quanto si ponga mente al risultato finale dell'operazione di quantificazione della pena da infliggere in concreto, determinata in anni 9 e mesi 6 di reclusione, con un aumento, quindi,

132  
132

particolarmente contenuto per la ritenuta contumacia;

Benfenati Giorgio

Il ricorso è infondato. La Corte di merito, in accoglimento di specifico motivo di appello volto all'ottenimento delle attenuanti generiche, "quantomeno equivalenti" (ved. intestazione del motivato anzidetto, a f.101 del vol. 2° della cartella n. 222), ha appunto riconosciuto le dette attenuanti al Benfenati, valutandole come equivalenti alle contestate e riconosciute aggravanti. Considerando che già la difesa mostrava di "contentarsi" del detto giudizio di equivalenza, non occorre, a sostegno del medesimo, un particolare apparato motivazionale. Basterebbe questo a giustificare il rigetto del ricorso, proposto, come si è visto a suo luogo, unicamente sotto il profilo di un preteso vizio di motivazione per la mancata indicazione delle ragioni che avevano impedito un giudizio di prevalenza. Va tuttavia aggiunto che tali ragioni appaiono comunque chiaramente desumibili dalla lettura dell'imputata sentenza, ladove in essa si fa esplicito cenno, proprio a proposito del "peso" da attribuire alle attenuanti in questione, alla "gravità dei fatti", già ritenuta dal primo giudice, "anche con riferimento al ruolo svolto in occasione dell'omicidio Romiti"; elementi, questi, che appaiono di incontestabile rilievo ed a proposito dei quali, d'altra parte, il ricorrente non formula critica alcuna, essendosi egli limitato alla riproposizione degli altri elementi sulla cui base, a suo a-

133  
viso, si sarebbe dovuto pervenire al danneggiato giudizio di prevalenza.

Berardi Susanna

- motivo n.1

E' infondato. Il mancato riconoscimento, infatti, dell'attenuante di cui all'art.42 n.1 cod. pen. è da considerare del tutto giustificato, alla stregua delle considerazioni già esposte nella trattazione del motivo n.5 del ricorso Alzabati. La ricorrente, quindi, non avendo neppure (a quanto si legge nello stesso motivo in esame), invocato a suo tempo la detta attenuante, non ha, a maggior ragione, titolo a dolersi (come invece ha fatto), della mancata applicazione, in suo favore, dell'effetto estensivo, nell'ipotesi, ma fallace presupposta che l'attenuante stessa dovesse essere riconosciuta ad altri ricorrenti.

- motivo n.2

E' anch'esso infondato, al limite della inammissibilità, avendo la corte di merito fornito più che adeguata giustificazione al diniego delle invocate attenuanti generiche, facendo riferimento alla "estrema gravità dei fatti" e al "permanente stato di irriducibilità dell'imputata"; elementi, questi, che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa della ricorrente, sono perfettamente idonei a legittimare il giudizio di inammissibilità di quella particolare indulgenza di cui le attenuanti generiche costituiscono espressione, dovendosi, in particolare, escludere la pretesa "valenza positiva" che (sostan-

134

BERARDI SUSANNA/1

zialmente nella stessa ottica secondo la quale, si sarebbe dovuta riconoscere l'attenuante di cui all'art.42 n.1 cod. pen.), la detta difesa pretenderebbe fosse riconosciuta agli scopi per la cui realizzazione la Berardi aveva operato.

Martolazzi Pietro Giovanni

Il ricorso, a cui sostegno è stato dedotto un unico motivo, comune anche agli altri ricorrenti Azolini e Panizzari, è da considerare infondato per le medesime ragioni già illustrate nella trattazione della posizione del nominato Azolini.

Biancone Maria Grazia

- motivo n.1

E' infondato. La Corte di merito ha infatti fornito adeguata e corretta giustificazione della ritenuta inapplicabilità dell'invocata esimente di cui all'art. 1, comma 1 lett. b) della legge n. 304/82, in primo luogo, rilevando come la ricorrente avesse ammesso solo al dibattimento, e su specifica domanda, la propria partecipazione alla c.d. "brigata collocamento"; il che significava che non risultava soddisfatta la tassativa condizione temporale posta dalla norma in esame, sicché giustamente l'impugnata sentenza, riprendendo e avallando quanto già sul punto era stato affermato in quella di primo grado, nota che già questo sarebbe stato di per sé sufficiente a determinare l'esclusione del beneficio. La correttezza di tale ragionamento, del resto, non è contestata neppure dalla difesa della ricorrente.

135

La quale si limita ad una censura esclusivamente in fatto, affermando che in realtà la Biancone, "nei suoi interrogatori", aveva "sempre ammesso di aver fatto parte della brigata collocamento", specificando l'attività compiuta (operazioni di volantaggio e acquisizione in locazione, per conto delle "brigate rosse", di un appartamento a Perugia), e indicando i nominativi degli altri componenti; affermazione, questa, che si presenta però come assolutamente apodittica, e la cui verifica implicherebbe una approfondita rivisitazione del fatto, incompatibile con le caratteristiche del presente giudizio di legittimità.

Il secondo elemento indicato poi nell'impugnata sentenza a sostegno della ritenuta inapplicabilità dell'esimente è costituito "dalla mancata confessione da parte della Biancone della partecipazione all'attentato Retrosi". Al che si obietta, da parte della ricorrente, che per tale episodio non è mai stata neppure iniziata azione penale nei confronti di lei, mentre è stata iniziata nei confronti di altri soggetti, alcuni dei quali confessi e condannati. Si obietta, inoltre, che la c.d. "inchiesta preliminare" sarebbe stata compiuta prima che la Biancone entrasse nelle "brigate rosse". Anche tali obiezioni, però, non colgono nel segno. In primo luogo, infatti, proprio il mancato esercizio della azione penale per l'episodio Retrosi nei confronti della Biancone, se da una lato impediva, ovviamente, una affermazione di penale responsabilità di questa ultima, come pure una qualsiasi altra pronuncia nel merito, dall'altro lato lasciava il giudice perfetto-

136

tanente libero di valutare "incidenter tantum", ed a fini diversi da quelli propri di un giudizio sulla responsabilità penale, se la ricorrente fosse da considerare o meno coinvolta nell'episodio in questione, non dandosi luogo in tal caso ad alcuna contraddizione, quale, invece, vi sarebbe stata se, esortata dal pubblico ministero l'azione penale anche per il detto episodio, il relativo procedimento si fosse concluso con pronuncia assolutoria.

Nel merito, poi, risulta dalla lettura dell'impugnata sentenza che i giudici hanno puntualmente indicato gli elementi (dichiarazioni di Libera, Savasta, Rascoia e, soprattutto, Corsi) sulla cui base hanno ritenuto provato il coinvolgimento della intera "brigata collocamento" e, in particolare, anche della Biancone, nella c.d. "inchiesta preliminare" (pag. 183). Sul punto, la difesa della ricorrente, nel sostenere, come si è sopra ricercato, che l'"inchiesta" sarebbe stata compiuta prima dell'ingresso della Biancone nell'organizzazione eversiva, si è soltanto richiamata genericamente alle "dichiarazioni di altri coimputati", non meglio indicati. Appare quindi evidente come una tale censura difetti dei requisiti minimi di specificità per poter essere favorevolmente presa in considerazione in questa sede, non consentendo essa alcuna verifica (che non passi attraverso una inammissibile ricerca e rivalutazione dell'intero complesso delle risultanze in fatto), in ordine alla sussistenza o meno di un vizio di legittimità, nella specie astrattamente ipotizzabile solo come vizio di motivazione. E ciò sem-

za considerare, inoltre, che, a tutto voler concedere, l'eventuale espletamento dell'"inchiesta" prima che la Biancone entrasse a far parte delle "brigate rosse" non implica affatto che della sua effettua- zione e dei suoi risultati la stessa Biancone non fosse poi venuta a conoscenza, essendo ciò al con- trario, come appare ovvio, assai verisimile. Se così è, ne deriva allora che la Biancone, per fruire dell'impunità prevista dalla legge n.304/82, avrebbe dovuto comunque rendere nota agli inquirenti tale sua conoscenza; il che, come appare pacifico, non è avvenuto.

- motivo n.2

Il primo motivo è infondato. Al riguardo, nel richiamare i principi generali in materia di attribuzione della qualità di "organizzatore" nel reato di banda armata, quali indicati in precedenza, nella trattazione del motivo n.2 del ricorso Amadani, va rilevato che, nella fattispecie, di detti principi i giudici di merito hanno fatto puntuale e corretta applicazione, indicando come elementi dimostrativi del ritenuto ruolo organizzativo della ricorrente, tra l'altro, l'assunzione del ruolo di prestanome per l'acquisizione dell'appartamento di Perugia, la partecipazione alle riunioni organizzative della "brigata collocamento", tenutesi a Cluoterna e Scarni- glia, lo svolgimento di attività di propaganda mediante volantaggio e diffusione di messaggi delle "brigate rosse"; attività, queste, che, singolarmente e, più ancora, nel loro complesso, ben si prestano ad essere valutate come essenziali e infun- damentali per gli interessi del sodalizio criminoso

a vantaggio del quale venivano effettuate, come già Corte più volte, in casi analoghi, ha avuto occasio- ne di affermare. Né, d'altra parte, il contrario assunto della difesa è sostenuto da particolari argomentazioni volte ad inficiare la validità dei principi anzidetti, consistendo esso, al contrario nell'affermazione sostanzialmente apodittica della non inquadrabilità delle attività sopra ricordate in quelle caratteristiche del ruolo organizzativo e ciò sulla premessa, anch'essa inconferente, della brevità del periodo di appartenenza della Biancone alle "brigate rosse" (circa dieci mesi); brevità che, di per sé, come appare del tutto ovvio, non era in alcun modo incompatibile con l'esplicazione (non contestata), di quelle attività che, come si è visto, sono state giustamente ritenute come proprie di un "organizzatore".

Bolognese Vittorio

Il ricorso, proposto sulla base di motivi comuni a quelli già esaminati a proposito del ricorso Bernardi, è da considerare infondato per le medesime ragioni già indicate nella trattazione di detto ultimo ricorso.

Bondi Angelo

- motivo n.1

g' infondato. In primo luogo, infatti, diversamente da quanto affermato dal ricorrente, la partecipazione di quest'ultimo alla rapina SIP-SEPI risulta attestata, secondo l'impugnata sentenza, non solo dal Corsi, ma anche dalla Libera, la quale - si legge testualmente a pag.195 di detta sentenza - "componente all'epoca della direzione di colonna e perciò a conoscenza del piano delittuoso e della composizione del nucleo operativo, ha ribadito la partecipazione del Bondi alla rapina, per giunta collocandolo, sia pure con qualche marginale incertezza, nello stesso ruolo attribuitogli dal Corsi". E che, in linea di fatto, le dichiarazioni della Libera siano state di tale tenore, non è esplicitamente contestate neppure dal ricorrente, il quale si limita ad affermare, sul punto, del tutto apoditticamente, che dette dichiarazioni sono prive del "requisito della specificità", senza curarsi di spiegare le ragioni per le quali detto requisito dovrebbe essere ritenuto insussistente, quando, dalla lettura del brano di sentenza sopra riportato, si ricava, all'evidenza, una conclusione diametralmente opposta. A meno che il ricorrente non abbia inteso come riferito alle dichiarazioni in questione il rilievo, pur contenuto nell'impugnata sentenza, appena prima del brano anzidetto, in cui si richiama il principio generale secondo cui "non possono avere valore di riscontro gli elementi che non attengono specificamente all'accusa, ma attestano soltanto la conoscenza del chiamato e del fatto nelle sue modalità di svolgimento



Bondi/1

da parte del chiamante". Se così è, però, appare evidente, ad avviso della Corte, che detta interpretazione, e quindi le conseguenze che il ricorrente ne ha tratto, sono frutto di equivoco. Non è infatti pensabile che i giudici di merito, nello stesso testo in cui riferivano il contenuto delle dichiarazioni della Libera nei termini sopra riportati, talché a dimostrare, all'evidenza, che dette dichiarazioni riguardavano specificamente proprio la partecipazione del Bondi al fatto di cui questi era accusato, non tanto che/venivano assunte esplicitamente come elemento di convalida delle altre dichiarazioni accusatorie provenienti dal Corsi, a meno che non intendessero qualificare le stesse dichiarazioni come inidonee, in quanto prive di specificità, ad assolvere a quella medesima funzione di riscontro che invece venivano invece attribuite. Dovrebbe quindi risultare chiaro (ed è, in effetti, facilmente ricavabile dalla lettura dell'intero passo della sentenza, comprendente le due proposizioni dianzi separatamente riportate) che i giudici di merito hanno richiamato il principio della non validità, ai fini del riscontro a dichiarazioni accusatorie, di elementi privi di specificità, non certo per qualificare come tali le dichiarazioni della Libera, alle quali subito dopo hanno fatto riferimento (il che sarebbe stato, ovviamente del tutto contraddittorio), ma, al contrario, proprio per differenziare, implicitamente, tali dichiarazioni da altre che - si sottintendeva - in quanto prive appunto di specificità e perciò inidonee a costituire riscontro, non venivano richiamate.

A tutto ciò aggiungasi, inoltre, che nell'impugnata

148

...nta sentenza viene indicato anche un ulteriore elemento di riscontro, di cui il ricorrente non fa menzione alcuna, e cioè l'accertata (almeno) sua appartenenza all'organizzazione criminale che aveva poi rivendicato, tra gli altri, il delitto in questione: elemento, questo, al quale legittimamente poteva attribuirsi la funzione che, come si è appena detto, gli è stata attribuita, per le ragioni già illustrate nella trattazione del motivo n.2 del ricorso Battisti.

- motivo n.2

E' parimenti infondato. La finalità di terrorismo o di eversione, infatti, una volta accertata e riconosciuta con riguardo al delitto originariamente programmato, non può non estendersi anche agli altri delitti che del primo costituiscono logico e prevedibile sviluppo e che, come tali, debbono anch'essi essere considerati, secondo i principi generali, previsti e voluti da tutti coloro che hanno preveduto e voluto il primo, con il solo correttivo della eventuale applicabilità della diminuzione di cui all'art. 114 comma II C.P. Ne consegue che, ove la detta finalità dia luogo, come si verifica nella specie, con riguardo ai fatti rubricati sotto la previsione dell'art.280 C.P., non alla configurabilità di una circostanza aggravante, ma al mutamento del titolo del reato, di tale reato ciascuno dei responsabili deve essere dichiarato colpevole. Il fatto, quindi, che, nel caso in esame, come sottolineato dal ricorrente, il conflitto a fuoco successivo alla rapina sia stato innescato unicamente al fine di

149

aprirsi la via per la fuga, non può valere ad annullare la finalità di terrorismo o di eversione e ad impedire, perciò, la inquadranza del fatto nelle previsioni di cui al citato art.280 C.P. La finalità prossima e immediata dell'azione, infatti, non può cancellare quella remota, in funzione della quale era stata progettata e realizzata la rapina, di cui il conflitto a fuoco venne a costituire il più logico e prevedibile degli sviluppi. D'altra parte, la stessa finalità di fuga se, nell'immediato, rispondeva all'esigenza, puramente istintiva, di qualsiasi malfattore, di allontanare da sé il pericolo della giusta punizione, in una prospettiva di più ampio respiro rispondeva anche, obiettivamente, alle esigenze di prosecuzione dell'attività terroristica o eversiva, che la perdita dello "status libertatis" avrebbe fatalmente impedito; esigenze, queste da ultime accertate, che è lecito ritenere fossero, tendenzialmente, sempre presenti nell'animo di chi, come il ricorrente, era stabilmente inserito in una organizzazione criminosa il cui obiettivo e la cui stessa ragion d'essere erano appunto costituiti dalla realizzazione di attività del genere anzidetto.

Nè vale in contrario obiettare, come si fa da parte del ricorrente, che, attesa la natura di reato di pericolo che deve riconoscersi al delitto di cui all'art.280 C.P., con conseguente rilievo anche di servizi atti preparatori, l'accettazione della tesi interpretativa dianzi illustrata comporterebbe l'inaccettabile conseguenza della configurabilità di detto delitto ogni qual volta ci si trovasse in

163

presenza di altro reato, quale la rapina, consumata o tentata che fosse, aggravata dall'uso delle armi e dalla specifica aggravante di cui all'art.1 della legge n. 15/1980. L'obiezione si rivela infatti fallace alla luce della semplice considerazione che il delitto di attentato si qualifica come tale essenzialmente per le finalità perseguite dall'agente e non per le caratteristiche obiettive delle varie condotte in cui esso può estrinsecarsi, le quali non si differenziano apprezzabilmente, nella previsione normativa, da quelle che, in assenza di dette finalità, renderebbero configurabili altre e più comuni ipotesi di reato; e pertanto, così come l'esecuzione di una rapina a mano armata, di per sé, non dà necessariamente luogo alla configurabilità del tentato omicidio o delle tentate lesioni, anche l'esecuzione di una rapina, parimenti a mano armata, ulteriormente caratterizzata dalle finalità di terrorismo o di eversione, non può di per sé dar luogo alla configurabilità del delitto di attentato.

E neppure può dirsi, diversamente da quanto affermato, a sostegno della propria tesi, dal ricorrente, che il delitto di attentato si differenzia dal semplice tentativo per la rilevanza che, nel primo, possono assumere gli atti meramente preparatori. Questa Corte ha, infatti, più volte affermato che l'ambigua distinzione fra atti preparatori e atti esecutivi, a proposito del tentativo, non ha più ragion d'essere nell'attuale disciplina, in base alla quale anche gli atti meramente preparatori, purché idonei e inequivocamente diretti alla realizzazione dell'evento caratteristico del delitto con-



164

Bendi/s

sumate, possono dar luogo alla configurabilità del tentativo punibile, essendo soltanto una "quaeestio facti" quella attinente la sussistenza o meno, nelle singole fattispecie, delle condizioni predette. Alla luce di tale principio, quindi, viene a mancare il presupposto su cui il ricorrente ha basata la propria summezionata argomentazione. Le censure del ricorrente, tuttavia, non si fermano alla sola qualificazione giuridica dei fatti sussistenti sotto la previsione dell'art.280 C.P., contestando egli, "a monte", anche la ritenuta (ai giudici) sussistenza dell'intento omicidiario quanto meno con riguardo ai colpi esplosivi all'indirizzo degli occupanti del furgone blindato, la cui sopravvivenza - si afferma - era invece essenziale proprio per la riuscita della rapina, poiché solo dall'interno sarebbe stato possibile azionare il congegno di apertura del furgone stesso. Al riguardo, però, va anzitutto osservato che l'argomentazione postula il sostanziale di detta censura, implicando valutazioni di fatto in ordine ad elementi che non risultano aver formato oggetto di specifica trattazione nelle precedenti fasi di giudizio (nulla accennandosi in tal senso da parte del ricorrente), non potrebbe, già per ciò solo, trovare accoglienza in questa sede. A ciò aggiungasi che, in ogni caso, oltre ad apparire poco plausibile che l'eventuale decesso degli occupanti del furgone impedisse in modo assoluto l'apertura di quest'ultimo dall'esterno (quanto meno con mezzi dotati di adeguata forza d'impatto, quali le armi e gli esplosivi di cui i brigatisti erano dotati), non sembra comunque contestabile che, essendo più d'uno i detti occupanti, la soppressione

di uno di costoro non avrebbe impedito agli altri di azionare il congegno di apertura, per cui non è affatto privo di logica ritenere che detta soppressione, nell'ottica degli autori della rapina, lungi dall'apparire come un ostacolo alla realizzazione di quest'ultima, apparisse invece come valido strumento per favorirla, costituendo essa, con ogni evidenza, un formidabile strumento di condizionamento della volontà degli altri componenti l'equipaggio del furgone.

Un maggior fondamento può riconoscersi alla ulteriore argomentazione della difesa del ricorrente (stavolta specificamente relativa alla posizione di quest'ultimo), secondo cui sarebbe stata da escludere il nesso di causalità psichica tra la partecipazione del Bonai, alla rapina ed il successivo conflitto a fuoco con le guardie giurate, sul materialmente lo stesso Bonai non aveva partecipato; e ciò in quanto detto conflitto sarebbe stato frutto di una "trasgressione" delle regole che le stesse B.R. si erano date nell'esecuzione delle rapine per autofinanziarsi. Tale pretesa "trasgressione", infatti, per di ogni significanza a fronte dell'imponenza dei dati obiettivi, puntualmente messi in luce nell'impugnata sentenza, sicuramente dimostrativi, sulla base delle più ovvie ed elementari nozioni di comune esperienza, della già preventivamente eventualità che l'effettuazione della rapina (ed un furgone blindato e scortato ed in un contesto nel quale era facile prevedere l'accorrere di agenti, carabinieri e guardie giurate stazionanti nei piazzaggi, ove si trovavano, oltre agli uffici SIP, anche istituti bancari), desse luogo, come difatti

avvenne, a violenti conflitti a fuoco. E, del resto proprio in vista di tale eventualità era stata prevista, come pure si nota esattamente nell'impugnata sentenza, la partecipazione all'azione di almeno undici brigatisti, tutti dotati di armi micidiali, quali mitra e fucili automatici, con predisposizioni inoltre, di due gruppi di copertura, armati, disposti a distanza in posizioni strategiche.

Ed è, a questo punto, attese tali risultanze, quasi pleonastico osservare come, sulla base di esse, correttamente sia stata esclusa dai giudici di merito anche la configurabilità, in favore del Bonai, della diminuzione di cui all'art.116 comma 2° C.P.; esclusione di cui pure il ricorrente si duole, senza peraltro poi specificare in dettaglio le ragioni della doglianza, identificabili, tuttavia, in quelle stesse che sono state adottate a sostegno della tesi sovraordinata, avverte ad oggetto, come si è visto, la pretesa estraneità del ricorrente ai delitti susseguenti alla rapina. Al riguardo, nel richiamare quanto già osservato in precedenza, si ritiene sufficiente aggiungere che esattamente nell'impugnata sentenza si ricorda, sulla scorta di principi già affermati da questa Corte, come la diminuzione di cui all'art.116 comma II° C.P. non possa trovare applicazione quando il delitto materialmente commesso da taluno dei concorrenti sia direttamente riconducibile anche alla volontà degli altri, come si verifica quando esso sia stato fin dall'origine previsto e voluto come possibile sviluppo della concertata azione criminosa; il che è quanto giustamente è stato ritenuto verificarsi nel caso di specie.

Bonora Stefano

- motivo 11 dell'avv. Mattina  
 è infondato, ai limiti della inammissibilità. Il  
 ricorrente, infatti, ripropone la propria tesi, fon-  
 data sulla distinzione netta fra "comitato unitario  
 di campo" e "brigata di campo", senza minimamente  
 curarsi di confutare le diffuse argomentazioni, con-  
 tenute nelle pagg. 202-205 dell'impugnata sentenza,  
 con le quali la corte di merito ha dato conto, ri-  
 mandando all'analoga doglianza formulata nei motivi  
 di appello, delle ragioni della diversa conclusione  
 cui, sul punto, essa ha ritenuto si dovesse pervenire.  
 Dette argomentazioni si richiamano, in partico-  
 lare, al contenuto dei documenti che, in concomitanza  
 con il sequestro B'Urso, vennero emanati dal "C.U.C.";  
 documenti la cui paternità risaliva al c.d. "nucleo  
 storico" delle "brigate rosse", i cui componenti  
 (Caruso, Franceschini, Semeria e altri), erano appunto  
 detenuti, all'epoca, a Palmi, e nei quali si manifesta-  
 va incondizionata adesione all'iniziativa di lotta  
 e, più in generale, all'attacco al "sistema carcerar-  
 io" nel quale la detta iniziativa (cioè il sequestro  
 del magistrato), si inquadrava, ribadendosi, nel con-  
 tempo, che la liberazione del sequestrato avrebbe  
 potuto essere ottenuta soltanto mediante il soddisfa-  
 cimento delle condizioni poste (le quali erano le  
 medesime già avanzate dalle "brigate rosse"). Per-  
 fettamente giustificata, sul piano logico, appare  
 quindi l'affermazione della corte di merito secondo  
 cui il "C.U.C." di Palmi era da considerare come  
 "un organismo che profana dalla stessa organizza-  
 zione delle brigate rosse, in vista della più ampia  
 articolazione all'interno del carcere della nuova

strategia stabilita con la creazione del "fronte  
 carceri". Tale conclusione può, naturalmente, ap-  
 parire non condivisibile, ma ciò non è certamente  
 sufficiente a renderla sindacabile sul piano della  
 legittimità, tanto più in quanto, come si è detto  
 to, il ricorrente non si è preoccupato di specificare  
 care quali sarebbero i vizi logici del ragionamento  
 seguito dai giudici di merito, prendendo a base,  
 come avrebbe dovuto, i singoli passaggi del detto  
 ragionamento, ma ha contestato "tout court" la vali-  
 dità della conclusione riproponendo quindi, come se  
 si fosse ancora in sede di merito, gli elementi che,  
 a suo giudizio, avrebbe dovuto condurre a conclu-  
 sione diversa; elementi indicati, peraltro, in modo  
 assolutamente sommario (valga per tutti il richiamo  
 alle distinzioni della Libera, apoditticamente  
 assunte come dimostrative della distinzione tra  
 "C.U.C." e "brigata di campo"), al da non consentire,  
 anche con la migliore buona volontà, l'esercizio  
 del sindacato di legittimità sotto l'unico profilo  
 che, teoricamente, sarebbe stato possibile, e cioè  
 quello della verifica della potenziale decisività dei detti elemen-  
 ti rispetto a quelli assunti dai giudici di merito  
 a base della loro statuizione.

Quanto poi all'obiezione, pure espressa nel motivo  
 di ricorso in esame, secondo cui il "C.U.C." di  
 Palmi non era struttura tale da poter essere inquad-  
 rata nelle previsioni di cui all'art. 306 cod. pen.,  
 attesa la natura dei fini perseguibili (tutti connessi  
 al miglioramento della situazione  
 carceraria), ed attesa, inoltre, la mancanza totale  
 di armamento, appare agevole rispondere che la "banda

149

armata" di cui il Bonora è stato ritenuto componente non era certamente il "C.U.C." in quanto tale, ma le "brigate rosse", di cui il "C.U.C." costituiva una semplice articolazione, nulla rilevando, quindi, che quest'ultima non disponesse, in proprio, di armamenti e, addirittura, fosse costituita da soggetti privi della libertà personale. L'appartenenza di taluno ad una banda armata, infatti, non implica che egli debba necessariamente disporre in proprio di armi; e ciò vale non solo per i singoli, ma anche per gruppi di associati, essendo comune decisiva, per gli uni e per gli altri, l'"affectio societatis" che si manifesta in consuevoli apporti, di qualsivoglia natura, alla operatività dell'intera organizzazione ed al perseguimento dei suoi fini. Trattasi, del resto, di principio che, "mutatis mutandis" (e facendo antiepatamente ammenda di quella che potrebbe apparire, ma non vuol essere, una offensiva equiparazione), trova applicazione anche con riguardo alle forze armate regolari, nell'ambito delle quali ben possono essere costituiti ed operare organismi difarmati, senza che per questo i componenti di questi ultimi dismettano la loro qualità di appartenenti alle forze armate; così come, proseguendo nella similitudine, non dismettono la detta qualità gli appartenenti alle forze armate che cadono prigionieri del nemico, tanto che anche nei loro confronti trovano applicazione le regole della disciplina militare e le sanzioni previste in caso di inosservanza. E neanche può dirsi che i fini perseguiti dal "C.U.C." dovessero essere diversi da quelli delle "brigate rosse" sol perché, per avventura, essi comprendessero anche la realizza-

150

zione di obiettivi strettamente connessi alle finalità di deturbo rivestito da ciascuno dei soggetti che ne facevano parte. I detti fini, infatti, ben potevano aggiungersi a quelli, di ordine più generale, perseguiti dalle "brigate rosse" nel loro complesso; e che così fosse, in realtà, i giudici di merito ne hanno dato, come si è già notato, ampia dimostrazione.

È miglior fondamento, può riconoscersi alla ulteriore obiezione secondo cui non solo non sarebbe stata dimostrata, per il Bonora, la permanenza e la stabilità del vincolo che lo avrebbe unito alle "brigate rosse", ma vi sarebbe anche, sul punto, una contraddizione nel corpo dell'impugnata sentenza, avendo i giudici di merito fatto riferimento, ad un certo punto, alla "occasionalità del concorso nel sequestro D'Urso, determinato in larga misura da contingenze esterne". Al riguardo basti osservare che la ritenuta partecipazione del Bonora, nella veste di componente del "C.U.C." di Palmi, alla gestione del sequestro D'Urso appare chiaramente essere stata assunta dai giudici di merito non come elemento costitutivo, ma come elemento dimostrativo dell'affiliazione del ricorrente alle "brigate rosse". Non a caso, infatti, si afferma, nella sentenza di primo grado, che il Bonora si sarebbe reso corresponsabile del reato di sequestro di persona "proprio perché affiliato alla banda", assumendosi quindi l'affiliazione come dato permanente, costituente il presupposto sul quale si colloca, poi, la partecipazione al sequestro. E che, d'altra parte, detta partecipazione, desunta dai giudici di merito

151

sulla base degli elementi di cui già si è fatto cenno (cui può aggiungersi quello, pure richiamato in sentenza, della sostanziale "confessione", sotto forma di rivendicata identificazione, a fronte di formale contestazione, nelle "posizioni già espresse nei comunicati del C.U.C."), fosse un dato sufficiente, avuto anche riguardo a tutti gli elementi di contorno, a rendere provata anche la affiliazione alle "brigate rosse", costituisce valutazione di fatto, di per sé non illogica e, pertanto, insuscettibile di sindacato in questa sede. La rilevata "occasionalità", quindi, del sequestro, cui si accenna, nell'impugnata sentenza, unicamente in relazione alla questione, tutt'affatto diversa, attinente la riconoscibilità o meno del vincolo della continuazione "esterna" tra il detto sequestro ed altri gravi reati per i quali il Bonora aveva riportata condanna con sentenza 3 luglio 1984, non sposta, all'evidenza, i termini della questione ora in esame, non dando essa luogo ad alcuna contraddizione rispetto al ritenuto inserimento del Bonora nella organizzazione brigatista. E', infatti, di assoluta ovvietà la considerazione che nell'ambito della stabile appartenenza di taluno ad una qualsivoglia organizzazione, <sup>ROSSANO</sup> assumere carattere di occasionalità singole condotte che, in relazione all'imprevedibile combinarsi di molteplici fattori, interni ed esterni, vengano di volta in volta poste in essere.

Va però da ultimo notato, per rispondere ad altra doglianza del ricorrente, sempre contenuta nel motivo in esame, che, nel contesto dianzi illustrato, del tutto marginale ed irrilevante si appalesa la

152

pretesa inesattezza di quanto affermato dal giudice di merito a proposito dell'atteggiamento tenuto dal Bonora nel dicembre 1982, allorché egli, convocato per un nuovo interrogatorio (nel quale - si nega - avrebbe eventualmente potuto chiarire la portata delle dichiarazioni rese nel primo, e di cui si è già fatto cenno), si sarebbe rifiutato di lasciarsi la sua cella per presentarsi al magistrato.

In entrambe le sentenze di merito, infatti, in primo e di secondo grado, l'accenno al suddetto comportamento è del tutto fuface e quasi "ad selem randum" (ved., rispettivamente, pagg. 814 e 206), e, pertanto, non può certamente ritenersi che esso abbia assunto rilievo determinante ai fini della decisione. E ciò senza contare, inoltre, che il ricorso ricorrente non specifica di avere, sul punto, formulato specifica doglianza in sede di appello, sicché non può neppure dirsi che l'impugnata sentenza risulti lesiva per aver disatteso o frainteso una tale doglianza, si da rendere, per tale verso, configurabile un vizio di motivazione rilevabile in questa sede. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare, a sostegno del proprio assunto, che appare qui preparato per la prima volta, il generico conforto delle "carte processuali" (da cui emergerebbe che, nel dicembre del 1982, egli era ristretto a Bologna, dove avrebbe dovuto sostenere un esame universitario); il che implicherebbe, volendo dare spazio alla doglianza in questione, una verifica in fatto che non rientra fra le competenze di questa Corte.

153

- motivo n.2 dell'avv.Mattina

E' infondato. Non è in alcun modo dimostrata la potenziale decisività, in concreto, dei verbali e delle deposizioni di cui si lamenta la mancata acquisizione. Il fatto che, nel corso del dibattimento, in parziale accoglimento di richieste della difesa, fosse stata disposta l'acquisizione dei soli verbali (contenenti il resoconto degli incontri fra i detenuti di Palmi e il locale magistrato di sorveglianza), di per sé non implica che detti verbali (di fatto poi non rinvenuti), fossero effettivamente indispensabili ai fini del decidere, e che, per conseguenza, una volta accertata la loro irreperibilità, si dovesse dar luogo all'audizione, quali testimoni, del suddetto magistrato e del maresciallo degli A.C.C. (che, presumibilmente, lo aveva assistito). Dall'altra parte lo stesso ricorrente non si è curato di puntualizzare quali punti specifici delle già acquisite risultanze, fra quelle seguite a base del giudizio di colpevolezza, fossero suscettibili di modifica sostanziale (e sotto quale aspetto), di tal che viene a mancare quello che dovrebbe essere l'indispensabile elemento di riferimento, ai fini del riconoscimento del rilievo che si assume doverci attribuire agli elementi di cui si lamenta la mancata acquisizione.

*Handwritten signature*

- motivo n.3 dell'avv.Mattina

E' infondato. Promesso, infatti, che al Bonora, al pari che agli altri brigatisti detenuti a Palmi e a Trani, viene addebitata soltanto la partecipazione alla "gestione" e non alla progettazione, ideazione

154

ed esecuzione del sequestro D'Urso, per cui appunto del tutto privo di rilevanza il richiamo alle dichiarazioni del c.d. "pentiti" da cui emergerebbe appunto l'estremità (mai messa in dubbio) del ricorrente alle dette fasi dell'attività criminosa, ma le poi, con riguardo alle censure propriamente attinenti la ritenuta partecipazione, appunto, alla "gestione" del sequestro, manifestata mediante l'adesione ai "comunicati" e alle iniziative, di genere, assunte dal gruppo dei brigatisti detenuti, in piena concomitanza e sintonia con quelli in attesa di libertà, quanto già si è avuto modo di osservare a proposito dei ricorsi Azzolini e Baschieri (motivo n.1). In sintesi, si ripete, l'imputata sentenza ha correttamente ritenuto qualificabile, in piena conformità ai più classici principi regolanti l'attività del commercio di persone nel reato (con particolare riguardo al reato permanente), come attività concorsuale, penalmente rilevante, nel sequestro della persona quella che, oggettivamente e incontestabilmente, per le modalità stesse con le quali veniva posta in essere, si manifestava, ed era percepibile, come adesione, sostegno e incoraggiamento nei confronti di coloro che materialmente disponevano della libertà dell'ostaggio. Eventualità che costoro, anche in assenza di tale adesione, sostegno e incoraggiamento, avessero tenuto il medesimo comportamento che, in effetti, hanno tenuto (e cioè, in luogo di liberare immediatamente e senza condizioni alcuna il prigioniero, subordinare detta liberazione, persistendo quindi, nel frattempo, nella commissione del reato, all'accoglimento di determinate con-

dizioni), non può in alcun modo valere a perre in dubbio l'efficacia causale dell'apporto concorsuale proveniente dai brigatisti detenuti, tanto più in quanto, come già si è avuto occasione di notare, si trattava di un apporto non spontaneo, ma in qualche modo sollecitato mediante il pubblico conferimento della "delega" a decidere se si dovesse eseguire la "condanna a morte" del prigioniero ovvero dar luogo alla liberazione di quest'ultimo a determinate condizioni (la cui sola proposizione - si torna a ribadire - era di per sé manifestazione di persistenza nel reato). Né può ragionevolmente ritenersi, per poi far carico (come si vorrebbe) ai giudici di merito di non aver considerato tale eventualità, che la "delega" anzidetta fosse puramente fittizia, mascherando essa una decisione già irrevocabilmente presa da coloro che disponevano della libertà dell'ostaggio. Non risulta infatti l'esistenza di elementi di sorta atti a suffragare una tale ipotesi, resa, d'altra parte, ben poco verisimile dal fatto stesso che gli organismi destinatari della delega comprendevano taluni fra i "capi storici" delle "brigate rosse", la cui autorità, quanto meno morale, non può in alcun modo pensarsi fosse venuta meno per il solo fatto della detenzione. E, d'altra parte, se essa invece fosse venuta completamente meno, non si vede per quale ragione se ne dovesse, da parte di coloro stessi che ne avevano raccolto l'eredità, perpetuare l'apparenza mediante un pubblico riconoscimento come quello costituito appunto dalla delega in questione. A tutto ciò può anche aggiungersi, poi, che, in generale, è ben difficile immaginare una decisione, quale che essa sia, che sia ferma e incoercibile da non essere suscettibile di un qualche minimo rafforzamento da parte di una dichiarata adesione altrui; ed è appunto questo rafforzamento, ancorché minimo, che dà luogo alla configurabilità del concorso.

già una decisione, quale che essa sia, che sia ferma e incoercibile da non essere suscettibile di un qualche minimo rafforzamento da parte di una dichiarata adesione altrui; ed è appunto questo rafforzamento, ancorché minimo, che dà luogo alla configurabilità del concorso.

In conclusione, quindi, non può in alcun modo sussistere il demerito vizio di motivazione in ordine al nesso di causalità tra la condotta adottata dal Monera a titolo di concorso nel reato di sequestro di persona e la effettiva pretrazione di tale reato ad opera, materialmente, di coloro che avevano nelle loro mani il sequestrato.

Né che mai, poi, può parlarsi di vizio di motivazione in ordine all'elemento psicologico dell'attività partecipativa del Monera al sequestro di persona e all'eventuale degli elementi concorsivi all'attività ricompresa nel reato (stato di privazione della libertà del giudice D'Urso, ad opera delle "brigate rosse", dichiarate finalità del sequestro) e della documentazione redatta a sostegno della iniziativa criminosa e da lui sottoscritta, elementi tutti, questi, in presenza dei quali non è impossibile che un soggetto dotato di normale capacità di intendere e di volere (mal che non fosse mai avvenuta qualche alcuna), potesse non rendersi conto della obiettiva situazione rafforzativa dei propositi criminali che erano stati all'origine del sequestro, faciliante ed inattuabilmente, e che, nella loro stessa sostanza, di cui i giudici anzidetti costituivano espressione. Né, d'altra parte, risultano rappresentati elementi specifici, ai cui i giudici di merito dovessero tener conto al

157

fini del decidere, sulla cui base potesse concretamente prospettarsi che, a dispetto delle apparenze, il Bonora avesse operato senza avere consapevolezza dell'obiettivo significato e delle possibili conseguenze della sua azione.

- motivo n. 4 dell'avv. Mattina

È infondato, al limite della inammissibilità, siccome prospettato sulla base di una pretesa distinzione fra "correi" (cui l'aggravante prevista dall'art. 112 n.1 cod. pen. sarebbe applicabile), e "concorreati" (cui la stessa aggravante, invece, non sarebbe applicabile); distinzione che, però, appare del tutto arbitraria, atteso che il disposto di cui al richiamato art. 112 n.1 cod. pen. opera, come chiaramente si evince dal testuale tenore della norma, con riguardo a tutti i casi di concorso di persone nel reato, quali che siano le forme in cui tale concorso si realizza.

- motivo n. 5 dell'avv. Mattina

È infondato per le medesime ragioni che già sono state illustrate a proposito dei motivi precedenti (con particolare riguardo al n.1 e al n.3); posto che trattasi di motivo nel quale, in sostanza, non si fa che richiamare le medesime censure già prospettate negli altri motivi anzidetti.

- motivo n. 6 dell'avv. Mattina

È infondato. La ritenuta (dei giudici di merito) "occasionalità" del concorso del Bonora nel sequestro

158

Bonora/F (avv. Mattina)

È infondato, come si è già in precedenza rilevato, sotto a proposito della richiesta di riconoscimento della c.d. "continuazione esterna", non implica, di per sé, diversamente da come sembra opinare il ricorrente (il quale su ciò appunto fonda la propria doglianza), il riconoscimento della diminuzione di cui all'art. 114 cod. pen. E', infatti, di tutta evidenza che taluno può "occasionalmente" fedele ad una causa che lo abbia previsto in precedenza, con anticipo più o meno congruo), trovarsi a partecipare alla commissione di un reato, senza che per ciò spesse la sua partecipazione, per come in concreto viene apprezzarsi, sia da definire come di minima importanza.

- motivo n. 7 dell'avv. Mattina

È infondato. L'appartenza del Bonora alla "Br", così come, in generale, l'appartenenza di taluno ad una qualsivoglia organizzazione criminosa pur comportando la conoscenza e l'accettazione degli obiettivi che l'organizzazione stessa si propone di realizzare, non implica, di regola, la previa conoscenza, neppure per grandi linee, delle singole attività criminose che, in vista del conseguimento di quegli obiettivi, saranno di volta in volta compiute. È quindi, così come, in linea di massima (secondo quanto più volte affermato da questa Corte), è da escludere il vincolo della continuazione fra reato associativo e singolo episodio delittuoso (proprio perché il reato associativo è caratterizzato dalla presenza di un programma generico di attività criminosa, sia pure in ambito, generalmente, predeterminato, mentre la continuazione richiede la conoscenza e l'...

lisione, fin dall'inizio, di tutti i singoli fatti  
crimini, in ~~quanto~~ almeno nelle loro specifiche  
connetzioni essenziali), a maggior ragione il det-  
to vincolo non potrà essere riconosciuto tra singoli  
episodi delittuosi quando la sua sussistenza venga  
postulata, come si verifica nella specie, sulla  
sola base della <sup>loro</sup> comune riferibilità al generico  
programma criminoso dell'organizzazione, nel cui am-  
bito essi hanno trovato attuazione.

- motivi nell'avv. Massaroni

Hanno lo stesso oggetto dei motivi nn. 1, 2, 3, 5  
e 7 dell'avv. Mattina e sono da considerare infondati  
(a parte la estrema sommarietà della loro formula-  
zione, che li spinge sull'orlo della inammissibilità),  
per le medesime ragioni già illustrate nella  
trattazione dei detti motivi.

Bricca Daniela

- motivo n.1

È infondato. Non si vede, infatti, anzitutto  
(né la ricorrente lo spiega), quali fossero gli spe-  
cifici elementi che, trascurati o mal valutati dai  
giudici di merito, ~~avrebbero~~ dovute invece, se ade-  
guatamente considerati, escludere il carattere con-  
fessorio delle dichiarazioni della Bricca, per at-  
tribuire alle medesime il diverso significato che,  
secondo quanto si afferma nel motivo in esame, sa-  
rebbe stato loro da attribuire. La corte di merito,  
invero, ma, sia pure sommarientemente, richiamato an-  
che il contenuto delle dette dichiarazioni (con par-

ticolare riguardo a quello attinente le riunioni  
della "direzione di colonna" tenute nella abitazione  
della Bricca a Caiacola, nel febbraio - marzo  
1981, e la simulazione, a scopo di esercitazione,  
della rapina che poi in effetti sarebbe stata  
effettuata alla B.M.L.). E che, in effetti, il  
contenuto delle dichiarazioni in questione fosse  
quello ora indicato, non è contestato neppure dalla  
ricorrente, la quale si limita ad affermare, apofitticamente,  
che però ci si troverebbe in presenza  
non di "confessioni" ma di "valutazioni a posteriori";  
il che, all'evidenza, è assolutamente privo di  
fondamento giacché le riunioni della direzione di  
colonna e la simulazione della rapina si presentano  
chiaramente come dei fatti e non come ricostruzioni  
valutative. Ciò vale, in particolare, con riguardo  
alla ritrattata responsabilità della Bricca in ordine  
ai reati associativi ed alla rapina B.M.L. Ma il  
discorso non cambia, sostanzialmente, anche per quan-  
to riguarda l'addebito di ricettazione del danaro  
proveniente dall'altra rapina, SIP-SBFI, giacché an-  
che in questo caso la corte di merito si è riferita  
non a valutazioni ma a fatti concreti ed inequivoca-  
mente riferiti dalla stessa ricorrente la quale, come  
si legge nell'impugnata sentenza, "ha ammesso che i  
soldi della rapina erano stati portati a casa sua  
pochi giorni dopo il compimento dell'azione ed ha  
rivelato circostanze - come quelle relative alla com-  
segnna, alle modalità dell'occultamento ed alla resti-  
tuzione - che non consentono dubbi sulla sussistenza  
di tutti gli elementi costitutivi del reato". Parlan-  
do, quindi, anche a tale proposito, di mere "valutazio-

significativa malamente interpretata dalla  
 della di parola con conseguenti di parte di poco  
 dell'istesso.

Ma per la mancata assoluzione dell'imputato,  
 sono in discussione che un giorno essere stata ele-  
 vata in merito istruttoria e che avrebbe avuto ad  
 oggetto il danno proveniente dalla stessa rapina  
 ed una in dirittura della invece ritenuta corrispon-  
 dere (e cioè quella alla D.P.), appare di tutte  
 evidenze ed espressioni di doglianza assolutamente  
 pretestuose giacché, una volta ritenuta, sulla base  
 di valida contestazione (e, sul punto, non si formulò  
 alcuna censura), la responsabilità concorsuale in  
 detta rapina veniva automaticamente, come l'addebito  
 di rinestazione del danno costituente provento  
 della stessa, per cui, rituale più, si sarebbe dovuto  
 dichiarare l'assorbimento di detto addebito nell'altro,  
 ma non si sarebbe dovuto dar luogo ad alcuna pronuncia  
 assolutoria e che tanto più in quanto, come la stessa  
 difesa della ricorrente riconosce, in ordine alla  
 rinestazione non vi era stato, <sup>neppure</sup> formale rinvio a giudi-  
 zio; il che, presumibilmente, più che ad errore, ap-  
 pare dovuto al fatto che vi era stato invece rinvio  
 a giudizio per la rapina. In ogni caso, come appare  
 evidente, mancherebbe comunque la configurabilità  
 di un qualsivoglia pregiudizio che possa derivare  
 alla ricorrente. Alla mancata assoluzione per un  
 reato relativamente al quale, pur essendovi stata  
 contestazione, non vi è poi stato rinvio a giudizio.  
 È già questo basterebbe a rendere la doglianza, di  
 per sé, inammissibile per difetto di interesse.

motivo n.2

*Handwritten initials*

162

Briocca/2

È infondato. La consapevole messa a disposizione  
 di un immobile da destinare ad uso di attività di  
 rilievo ai fini dell'operatività di un sede-  
 lizio criminoso (come, nella specie, erano certam-  
 ente quelle costituite dalle riunioni della c.d.  
 "direzione di colonna" romana), costituisce, come  
 questa Corte, in casi analoghi, ha avuto modo più  
 volte di affermare, un tipico esempio di assunzione  
 di ruolo organizzativo e non meramente partecipativo  
 nell'ambito del sodalizio medesimo. Trattasi infatti  
 di attività da considerare essenziale (poiché rispon-  
 de ai bisogni essenziali di qualsivoglia organizza-  
 zione il disporre di un luogo ove effettuare le riu-  
 nioni dei propri aderenti e dei propri organi diretti-  
 vici), ed anche imfungibile, poiché non è certo di  
 facile e immediata realizzabilità la sostituzione  
 di una sede, di cui uno degli aderenti abbia offerto  
 la disponibilità, con un'altra, che presenti analoghe  
 o migliori caratteristiche di convenienza e di cui  
 parimenti venga offerta la disponibilità da altro  
 aderente.

Il fatto che poi, come si rileva nel motivo in-  
 casuale, la Briocca abbia operato unicamente in adesio-  
 ne all'iniziativa del marito, nulla toglie alla so-  
 stanza dell'addebito, non risultando comunque che  
 la volontà della donna sia stata coartata, e dovem-  
 mosi quindi ritenere che la messa a disposizione del-  
 l'immobile sia stata comunque frutto di una <sup>sua</sup> libera  
 scelta, sia pure favorita e in una qualche misura  
 condizionata (ma il condizionamento non è in alcun  
 modo assimilabile alla coartazione) da quella operata  
 dal marito (e già, ovviamente, volendosi dare per

processo che le cose stiano effettivamente nei termini indicati dalla ricorrente; sul che questa Corte non può, naturalmente, attesi i limiti della propria funzione istituzionale, svolgere accertamento alcuno).

- motivo n. 3

È infondato. La mancata applicazione dell'edimento di cui all'art. 1 della legge n. 304/82 è di per sé giustificata (come implicitamente riconosciuto dalla stessa ricorrente) dall'affermazione di responsabilità in ordine a reati (la rapina e la ricettazione), diversi da quelli previsti dal comma 1 del citato articolo. Valgono, dunque, le argomentazioni già esposte in precedenza, a sostegno della ritenuta infondatezza del motivo n. 1), che riguardava appunto la detta affermazione di responsabilità. Quanto poi alla lamentata (in subordine) applicazione della speciale disposizione di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 304/82, non appare sindacabile sul piano della legittimità la valutazione in fatto operata dai giudici di merito, secondo cui il contributo alle indagini offerto dalla ricorrente non aveva il requisito della "eccezionale rilevanza", in presenza del quale, appunto, può darsi luogo alla diminuzione in questione. Al riguardo va rilevato che la corte di merito ha anche espressamente preso in esame la c.d. "pista bulgara", la cui apertura, secondo la difesa, dovrebbe appunto essere considerata come frutto e, al tempo stesso, prova della "eccezionale rilevanza" del contributo offerto dalla Bricca, osservando, però, che non risulta alcuna prova in ordine al conseguimento, mediante la "pista" anzidetta, di risultati

qualificabili come "eccezionali". (Sia la legittimità, in sé, di tale valutazione (unico aspetto suscettibile di sindacato da parte di questa Corte), non può dirsi certamente inficiata dal contrario assunto della difesa la quale, con apprezzamento di merito fatto, ritiene invece che la "pista bulgara" abbia aperto "il più importante capitolo per lo smantellamento in radice del brigatismo". La stessa difesa, peraltro, mostra chiaramente di riconoscere che, comunque, quali che siano le prospettive aperte dalla vista in questione, sono finora mancati risultati decisivi (così come appunto affermato nella impugnata sentenza), e sposta quindi l'oggetto delle proprie censure (più correttamente), sulla validità del criterio interpretativo seguito dai giudici di merito, contestando che il giudizio in ordine alla sussistenza e meno delle condizioni per l'applicazione della disposizione di cui è causa possa essere ancorato a "criteri oggettivi" e, tanto meno, ai "risultati della collaborazione". Tale contestazione, però, non appare affatto condivisibile, poiché in detto, nel parlare di "comportamenti di eccezionale rilevanza" si riferisce, espressamente, ai comportamenti previsti nel comma 1 dell'art. 3, il quale, a sua volta, si richiama ai comportamenti dissociativi (dati sensu) previsti dai commi 1 e 2 dell'art. 1, richiedendo, inoltre, come ulteriori condizioni, che l'imputato renda "piena confessione" di tutti i reati connessi e (cosa che più rileva ai fini che qui interessano), aiuti l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione e la cattura di uno o più autori di reati connessi per la medesima finalità" (scil.,

di terrorismo o di eversione), ovvero forniscano comunque elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso". Appare quindi evidente, ad avviso della Corte, come, nell'ottica del legislatore e sulla base del testuale tenore della norma, l'attività collaborativa prestata dall'imputato debba dar luogo, per assumere rilevanza ai fini dell'attenuazione del trattamento sanzionatorio, a risultati effettivi, in mancanza dei quali, quindi, detta attenuazione non può trovare applicazione. Ne consegue che, allora, l'eccezionalità richiesta dal comma 2 dell'articolo 3 della legge n. 304/82, perché l'attenuazione in questione possa essere spinta fino al limite ivi indicato non può che riguardare anche i risultati, così come esattamente ritenuto dalla Corte di merito. Insubordinatamente ciò si traduce in un pregiudizio a carico di chi, pur volendo offrire il massimo della collaborazione, non disponga per le informazioni necessarie a far sì che detta collaborazione sia poi luogo a risultati effettivi, eccezionali o meno che essi siano. Trattasi però di inconveniente (se tale è), da considerare di per sé connotato quasi fatalmente ad ogni forma di legislazione penale, la quale si regola fondata (quale che sia il giudizio che, sul piano metagiuridico, si voglia al riguardo formulare), sulla logica del "de ut des", in base alla quale, quindi, i benefici non possono che essere riservati a coloro che sono in grado di offrire concretamente, in cambio, ciò che, nell'ottica del legislatore, è nell'interesse di giustizia ottenere. D'altra parte, il presupposto per l'applicazione di tale logica è, ovviamente, costituito dall'accera-

tata responsabilità penale dell'imputato in quanto a determinati reati, di tal che il medesimo, essendo comunque posto volontariamente nella condizione di subire un determinato trattamento sanzionatorio quale conseguenza per la commissione di detti reati, non può poi ragionevolmente lamentare la pretesa ingiustizia di una norma sopravvenuta, che subordini alla sussistenza di determinate condizioni per lui non verificate né verificabili (indipendentemente dalla sua volontà), l'attenuazione di qualche trattamento.

motivo n.4

E' infondato. Premesso, infatti, che la doglianza appare riferirsi soltanto al mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione con riguardo alla ritenuta responsabilità concorsuale della Bricca nella rapina B.N.L. (l'attenuante, d'altra parte, come questa Corte ha più volte chiarito, sarebbe di per sé inapplicabile ai reati associativi), deve rilevarsi che la Corte di merito ha giustamente ritenuto di non poter attribuire "minima importanza" all'apporto collaborativo della ricorrente, costituito dalla messa a disposizione dell'appartamento ai fini della preparazione dello schema operativo della rapina anzidetta. Trattasi di valutazione in fatto che non presenta elementi suscettibili di sindacato di legittimità; elementi che, d'altra parte, non vengono neppure prospettati dalla difesa della stessa ricorrente; la quale si limita, nel motivo in esame, a richiamarsi all'asserita, sostanziale estraneità della Bricca alla messa a disposizione del di lei appartamento per le attività delle "stru-

...te rossa"; aggiunto, questo, che però, come già si è rilevato nel trattare del motivo n.2, correttamente i giudici di merito hanno ritenuto di disattendere.

- motivo n.5

di merito

E' infondato. La corte/ha correttamente motivato il diniego delle invocate attenuanti generiche osservando, da un lato, che la relativa richiesta era fondata sulle stesse ragioni che già avevano giustificato l'applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art.3 comma 1 della legge n.304/82 e, dall'altro, che il richiamo, pure operato dalla difesa, alle "altre circostanze considerate nell'art. 133 cod. pen." era del tutto generico. Al riguardo, appare appena il caso di ricordare che, come costantemente affermato da questa Corte, il giudice di merito, ai fini del riconoscimento o della esclusione delle attenuanti generiche, non ha l'obbligo di pronunciare in esame tutti i singoli elementi di valutazione previsti dall'art. 133 cod. pen. per la quantificazione della pena, potendosi egli invece limitare a far riferimento a taluno di detti elementi, o anche ad altri di diversa natura, che appaiano ragionevolmente idonei a giustificare la decisione adottata. In sede di appello, poi, l'obbligo della motivazione sul punto non può che correlarsi al maggiore o minore grado di specificità delle censure proposte, partendo comunque dalla considerazione di fondo che le attenuanti generiche non possono costituire l'espressione di una generalizzata e pressoché automatica scelta indulgenziale, ma debbono trovare obiettiva giustificazione

cazione in elementi positivi atti a dimostrare che di quella indulgenza l'imputato sia effettivamente meritevole.

Ciò posto, deve anzitutto rilevarsi che, contrariamente a quanto affermato nel motivo di ricorso in esame, non appare rilevabile alcuna contraddizione tra la riconosciuta applicabilità, in generale delle attenuanti generiche pur in presenza degli elementi giustificativi dell'attenuante speciale di cui all'art.3 comma 1 della legge n.304/82 (secondo quanto enunciato nella parte generale della impugnata sentenza), e la ritenuta idoneità dei medesimi elementi a legittimare anche la concessione delle attenuanti generiche. Appare infatti evidente che, quali che possano essere le più o meno chiare e felici espressioni adottate per la enunciazione del principio di fondo dianzi richiamato, tale principio non può che essere sostanzialmente inteso nel senso che le attenuanti generiche possono accompagnarsi a quella speciale, ma solo a condizione che si fonda su elementi diversi o, quanto meno, aggiuntivi, rispetto a a quelli già considerati per l'attenuante speciale giacché, altrimenti, l'imputato verrebbe inevitabilmente a fruire, per le medesime ragioni, di un doppio beneficio.

Quanto poi al mancato esame degli elementi di cui all'art.133 c.p. (anche in questo caso non meglio specificati, se non mediante riferimento, sempre e comunque generico, al comma II, punti 2,3 e 4 del detto articolo), non v'è che da richiamare i principi di fondo precedentemente illustrati, alla stregua dei quali la censura appare chiaramente priva di fondamento, non contestandosi, da parte della stessa

109

na difesa, che anche in sede di appello il citato art.133 cod. pen. fosse stato invocato (come affermato nell'impugnata sentenza), in termini di assoluta genericità, e dovendosi pertanto escludere che, al riguardo, la corte di merito dovesse motivare in modo più approfondito di quanto è in fatto.

- motivo n.6


E' infondato. L'irrogazione di una pena in misura anche superiore al minimo edittale ma, comunque, rientrante in una misura che non si discosti apprezzabilmente dalla media, non richiede, come questa Corte ha più volte avuto occasione di affermare, una specifica motivazione. D'altra parte la ricorrente non allega se e quali particolari elementi fossero stati addotti in sede di appello a giustificazione della richiesta che la pena fosse contenuta nei limiti minimi edittali, limitandosi a lamentare il fatto che detta richiesta sia stata disattesa senza alcuna motivazione. Il che, di per sé, non appare sufficiente a configurare una causa di nullità rilevabile in questa sede, occorrendo invece la dimostrazione (i cui elementi devono essere forniti dallo stesso ricorrente, salva verifica della loro fondatezza da parte del giudice di legittimità, mediante riscontro con il testo dell'impugnata sentenza), che a fronte della denunciata carenza di motivazione vi sia stata appunto la prospettazione degli specifici elementi di cui si è detto, in assenza dei quali la richiesta non poteva che essere considerata generica e, pertanto, non tale da imporre la motivazione della eventuale riduzione.

Quanto poi all'opportunità della riduzione di pena op-

AM

140

rata in conseguenza della dichiarata prescrizione del reato di illegale detenzione di munizioni per armi comuni di sparo, non può dirsi che, in assenza (anche in questo caso) di prospettazione, da parte della difesa, di specifiche ragioni a sostegno di una quantificazione più consistente di detta riduzione, la determinazione di quest'ultima nella menzionata misura di art.3 di reclusione sia da considerarsi di per sé ingiustificata, ove si abbia riguardo all'incidenza, assolutamente marginale, che il reato preesistente (di natura contravvenzionale), poteva avere nel quadro generale dei ben più gravi addebiti di cui la Ericca è stata dichiarata responsabile.



Calzone Lorenzo

- motivi dell'avv. Daccioli  
Sono comuni al ricorso Bonera e sono perciò da considerarsi infondati per le medesime ragioni già illustrate nella trattazione del detto ricorso;  
- motivi proprio del ricorrente

E' parimenti infondato, atteso che il ricorrente pretende l'annullamento dell'impugnata sentenza, nella parte in cui questa non ha riconosciuto il vincolo della continuazione c.d. "esterna" tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli di cui ad una precedente sentenza di condanna, sulla base dell'assunto secondo cui la riconducibilità di tutti i fatti criminosi in questione alla scelta di fondo concretizzata nella adesione all' "brigata rossa" comporterebbe di per se la configurabilità dell'unità del disegno criminoso. Trattasi però di assunto che non può essere in alcun modo condiviso, per le ragioni che sono già state illustrate nella trattazione del motivo n.7 del ricorso Bonera, alla quale pertanto si rinvia.

Cappelli Roberta

- motivi degli avv. ti Ferrotta e Le Giudice  
Sono infondati. Per quanto attiene la ritenuta responsabilità della Cappelli anche con riguardo all'omicidio Vinai risulta dalla lettura della impugnata sentenza che i giudici di merito (a fronte, peraltro, di un'impugnazione assai generica, contenuta in appena quattro pagine dattiloscritte per ben 16 imputati), hanno valutato criticamente, ri-

spondendo in tal modo alle doglianze che, pur scarsamente, erano state proposte dall'attuale ricorrente, gli elementi di prova sulla base dei quali hanno ritenuto che la Cappelli, oltre ai delitti (tra i quali gli omicidi Cranato e Galvaligi) relativamente ai quali si era resa confessa, fosse da dichiarare colpevole anche del delitto Vinai, al quale invece si era dichiarata estranea.

In particolare la Corte di merito ha preso in esame l'argomentazione difensiva consistente, a quanto si rileva dalla lettura dell'impugnata sentenza (sul punto non contraddetta dalla difesa della ricorrente) essenzialmente nell'assunto, di puro fatto, che dell'omicidio in questione la c.d. "direzione di colonna" non era stata neppure informata e, comunque, essa ricorrente, personalmente, essendo stata assente per malattia, nulla avrebbe potuto sapere della progettazione del suddetto omicidio. A confutazione di tale duplice argomentazione la corte di merito si è richiamata, da un lato (per quanto riguarda il ruolo rivestito nel delitto in questione dalla "direzione di colonna" in generale), alle dichiarazioni di Livera e Corsi, nonché a quelle rese in primo grado dal Savasta; dall'altro lato (per quanto riguarda la posizione specifica della Cappelli), alle ulteriori dichiarazioni del Corsi circa la presenza della ricorrente (ricordata con il nome di "Gatta Lia" di "Silvia", nelle riunioni della suddetta "direzione", tenutesi proprio nell'abitazione dello stesso Corsi, in Cisterna di Latina. A tali risultanze e valutazioni la difesa della ricorrente contrappone altri elementi di fatto, nessuno dei quali, però, risulta tale da dimostrare,

173

anche se, valutato unitamente agli altri, il vizio di motivazione che, teoricamente, dovrebbe risultare configurabile, ai fini dell'eventuale accoglimento del ricorso, e che richiederebbe, oltre alla decisività di uno o più dei detti elementi, anche l'omessa o illogica sua valutazione da parte del giudice del merito. Ed infatti, volendosi procedere all'esame in dettaglio dei detti elementi, nell'ordine in cui sono stati proposti, può osservarsi:

- con riguardo alla rettifica operata dal Savasta, rispetto alle sue originarie dichiarazioni, che la Corte di merito ha ragionevolmente ritenuto, nell'ambito della sua valutazione discrezionale, di considerare più credibili le dichiarazioni originarie (collimanti, come si fa capire, con quelle della Libera e del Corsi), a fronte di quelle successive (secondo cui il "cass'vinci" sarebbe stato "avvocato del comitato esecutivo"); valutazione, questa, che può essere e meno condivisa ma che, di per sé, come si è già accennato, non presenta alcun carattere di intrinseca irragionevolezza o di contraddittorietà (né, d'altra parte, la difesa si è curata di proporre argomentazioni specificamente volte a dimostrare la sussistenza, invece, di caratteri del genere anzidetto, essendosi essa limitata a proporre il fatto puro e semplice costituito dalla emanazione "rettifica" come di per sé dimostrativo della fallacia del giudizio di colpevolezza cui la corte di merito è pervenuta; il che è palesemente inaccettabile);

- con riguardo alla rilevata non appartenenza della Cappelli alla "brigata Primavera", essendo ella invece componente della "brigata Tiburtina", che anche di ciò la Corte di merito ha postrate di aver tenuto conto, ricollegando la responsabilità della

174

Cappelli alla sua non contestata appartenenza all' "o.s. "direzione di colonna", e cioè ad organismo sovraordinato ad entrambe le brigate anzidette

- con riguardo alla esclusione della presenza della Cappelli nel "comando", secondo le richiamate dichiarazioni della Libera, che detta esclusione, se tale è, dimostrerebbe soltanto la mancata partecipazione materiale della ricorrente all'omicidio, ma non implicherebbe certo il venir meno di ogni sua possibile responsabilità concorsuale ad altro titolo (né dalla lettura del ricorso è dato desumere che, quanto meno nell'ottica della ricorrente, la responsabilità di quest'ultima sia stata e debba essere configurata unicamente a titolo di concorso materiale nel delitto, per cui, escluso, in ipotesi, un siffatto concorso, detta responsabilità dovrebbe, per ciò stesso, necessariamente essere esclusa);

- con riguardo all' assunto secondo cui il Corsi, non essendo componente della "direzione di colonna", non avrebbe potuto essere a conoscenza degli argomenti trattati nelle riunioni di detto organismo, che tale assunto non tiene conto della circostanza, pur riconosciuta e data per acce, che le summenzionate riunioni avvenivano appunto in casa dello stesso Corsi, per cui, anche se questi non era componente della "direzione di colonna", appare tutt'altro che inverisimile che fosse venute comunque a conoscenza quanto meno degli argomenti trattati, oltre che, naturalmente, della presenza e dell'assenza, fisicamente, dei singoli componenti dell'organismo; e, del resto, quest'ultimo, al quale, in realtà, la Corte di merito ha essenzialmente fatto riferimento, come

175

in affetti era giusto facesse, a fronte di un assunto difensivo che faceva leva soprattutto, come si è visto, sul dato di fatto della pretesa assenza fisica, per malattia, della ricorrente dalle riunioni in cui si sarebbe dovuto programmare e decidere l'omicidio in questione.

Non sembra dunque potersi dire, conclusivamente, così come invece si sostiene da parte della ricorrente, che quest'ultima sia stata ritenuta responsabile, a titolo concorsuale, del suddetto omicidio solo a cagione del fatto in sé della sua accertata appartenenza alla "direzione di Bologna" giacchè, oltretutto, se così fosse stato, la corte di merito (atteso che detta appartenenza, come appare riconosciute dalla stessa difesa, era fuori discussione), non avrebbe avuto alcun bisogno di prendere in esame, come invece, giustamente, ha fatto, altri elementi al fine di dimostrare che, nel caso specifico, la Cappelli, nell'ambito del ruolo da lei rivestito, aveva concretamente partecipato alla formazione del processo decisionale da cui era poi scaturita la commissione del delitto. Che i detti elementi, nell'ottica della difesa, possono essere considerati in realtà idonei a fornire la detta dimostrazione, è del tutto fisiologica, ma rientra, ovviamente, nell'ambito delle valutazioni di merito che, in quanto tali, sono insuscettibili di assumere rilievo in sede di legittimità, volta che non si accompagnano (come, nella specie, non si accompagnano) alla dimostrazione di vizi logici nell'iter argomentativo seguito dal giudice per giungere a diversa conclusione.

176

Quanto poi all'ulteriore doglianza, sempre contenuta nel motivo in esame, a proposito della ritenuta responsabilità concorsuale della Cappelli anche nel sequestro L'Urso (a parte quella che appare la sua novità, giacchè di una analoga, specifica doglianza non si fa menzione nell'impugnata sentenza d'appello, nè ad essa si fa riferimento da parte della ricorrente), vi è da dire che essa trova, comunque, in presenza di una censura assolutamente generica, essendosi sul punto la difesa limitata ad affermare (seppur trattando dell'omicidio Vinci ed essere giunta alla conclusione che gli elementi disponibili a proposito di tale episodio avrebbero dovuto indurre i giudici ad escludere la responsabilità della ricorrente); che le stesse difese per quanto riguarda l'omicidio (già L'Urso). Al che può tutt'al più rispondersi che non valgono allora le argomentazioni finora illustrate a sostegno della ritenuta infondatezza delle doglianze attinenti l'omicidio Vinci.

Passando quindi a trattare di quella che la stessa difesa della ricorrente, sempre nel motivo in esame, afferma di presentare "solo a titolo di doglianza", e cioè la doglianza (appunto), per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, la Corte ritiene sufficiente rilevare, a giustificazione del rigetto, anche su questo punto, del ricorso, che, da una parte, l'impugnata sentenza si caratterizza per un'individuazione particolarmente diffusa e analitica (dalla fine di pag. 227 a pag. 230), nella quale risultano adeguatamente valutati e comparati fra loro gli elementi potenzialmente favorevoli alla concessione delle dette attenuanti e quelli sfavorevoli, pervenen-

177

Così quindi alla ragionata (e ragionevole, ancorché non necessariamente univocamente da tutti) esclusione della prevalenza dei secondi rispetto al primo; dall'altra parte la censura formulata sul punto in questione dalla difesa non contiene neppure la preposizione formale di un ipotetico vizio di legittimità rilevabile in questa sede, limitandosi essa al richiamo dei medesimi elementi favorevoli già criticamente valutati dalla Corte di merito. Per sostenere che, in base ai detti elementi, la attenuante generica avrebbero dovuto essere riconosciute; il che, come appare di tutta evidenza, non lascia spazio ad alcun sindacato che rientri nella funzione istituzionale propria di questa Corte.

- motivi del solo avv. Lo giudice

Sono comuni a quelli già esaminati a proposito del ricorso Antonini e valgono pertanto le medesime argomentazioni sulla cui base si è ritenuta l'infondatezza di detto ricorso.

178

Casuale/Marcella

- motivo n.1  
 E' infondata. La difesa del ricorrente, in sostanza, propone come elemento di contraddittorietà della impugnata sentenza, in punto di denegata conoscenza delle attenuanti generiche, la riconosciuta "maturazione politica e umana dell'imputato", manifestatasi nel ripudio della lotta armata e nella confessione dei delitti commessi, e censura i giudici di merito per avere, a fronte di tale positiva esageranza, giustificate la loro negativa decisione sulla base del solo riferimento alla gravità dei fatti. Al riguardo deve anzitutto rilevarsi che il ravvedimento di cui l'autore di fatti criminali (quali che sia la natura di questi) non è, ovviamente, di per sé, elemento tale da imporre sempre e comunque il riconoscimento, quasi a titolo di "premio", delle attenuanti generiche, non potendosi ammettere che il detto elemento risulti comunque surclassato, nella valutazione del giudice di merito, da altri e diversi elementi di segno contrario, i quali possono essere, come si conviene alla natura appunto "generica" delle attenuanti in parola, della più varia natura (così come, ovviamente, possono essere della più varia natura gli elementi potenzialmente suscettibili di giustificare il riconoscimento di dette attenuanti). Già la premessa, quindi, dalla quale appare muovere il ricorrente nel formulare la censura in esame, appare, sul piano dei principi, del tutto fallace. Quante poi all'ulteriore passaggio in cui si articola la detta censura, deve ricordarsi che se è vero che la gravità in sé dei reati commessi, come questa Corte ha più volte affermato, non è di

ostacolo alla concessione delle attenuanti generiche, è altrettanto vero che tale principio va correttamente inteso nel senso che non esiste titolo di reato il quale, a cagione della sua gravità, non consenta l'attenuazione della pena prevista dall'art. 62 bis cod. pen., e non invece nel senso che la gravità del fatto specifico, nella sua concretezza, sia da considerare indifferente ai fini del giudizio circa la concedibilità o meno di detta attenuazione. Certo, anche in presenza di un "fatto reato" da considerare grave nella sua concretezza può, in ipotesi, addivenirsi ad un giudizio di meritevolezza delle attenuanti generiche, ma ciò richiede la riconosciuta esistenza di elementi peculiari positivi che valgano a vincere il disvalere costituito dalla gravità del fatto (nel senso anzidetto e che, come tali, debbono essere adeguatamente indicati e valutati in motivazione. Ma, se combè, deve allora riconoscersi, per converso, che la suddetta gravità ben può essere invece considerata come elemento preclusivo, nella concretezza della singola fattispecie, alla concessione delle attenuanti in parola, anche in presenza di elementi che potrebbero invece indurre a una conclusione di segno diverso, potendosi in tal caso pretendere dal giudice (sempre che tali ultimi elementi risultino debitamente portati alla sua attenzione), soltanto l'adempimento dell'obbligo <sup>della</sup> motivazione, nel senso della avvenuta presa in considerazione e sottoposizione a valutazione critico-comparativa degli elementi stessi; il che, nella specie, come implicitamente riconosciuto dallo stesso ricorrente, è puntualmente avvenuto, non avendo il giudice di merito

affatto trascurato di prendere in esame la positiva risultanza costituita dalla recipiscenza registrata dal Capuano, rispetto alla sua condotta edotta criminosa. Che poi il risultato di tale valutazione non sia condiviso sostanzialmente, come si è da parte del ricorrente, che esso, in presenza di quegli stessi elementi considerati dal giudice, riesce essere diverso, rientra, con ogni evidenza, nell'ambito di quell'inclinabile margine di opinabilità che è proprio di ogni umano giudizio e di cui tale, è totalmente sottratto al sindacato di legittimità che questa Corte è chiamata ad esercitare.

- motivo n.2

E' parimenti infondato. La pretesa di far derivare la dimostrazione della unicità del disegno criminoso, richiesta per la configurabilità del vincolo della continuazione, unicamente dalla riconducibilità di tutti i singoli episodi criminali ad un'unica matrice ideologica ed al generico programma criminoso del sodalizio che da quella matrice era ispirato è da considerare, come già si è ampiamente illustrato nella trattazione di altre consimili censure (ved., in particolare, motivo n.7 del ricorso Tonora), del tutto priva di legittimazione. Ed appare esatto quanto si afferma da parte del ricorrente, secondo cui il mancato riconoscimento della continuazione sarebbe stato inevitabilmente motivato sulla base di un inammissibile rifiuto, da parte del giudice di merito, di aderire al dettato normativo vigente nella materia in questione, dal medesimo giudice considerato come non condivisibile. A par-

181

te infatti il rilievo che la corte di merito, nella parte generale dell'impugnata sentenza (cui si rimproverisce la difesa della ricorrente) si è limitata, a deplorare una tendenza interpretativa considerata eccessivamente lassista in materia di continuazione, auspicando quindi un intervento correttivo del legislatore che meglio definisse i limiti di applicabilità dell'istituto (il che appare cosa ben diversa dalla contestazione della norma in sé, di cui il ricorrente ha fatto carico alla corte medesima), deve rilevarsi che, con riguardo alla specifica posizione in esame, il sintagma del riconoscimento della continuazione risulta motivato essenzialmente proprio sulla base della ritenuta inammissibilità dell'unica matrice ideologica a rendere configurabile l'unicità del delitto criminoso; proporzionalmente, questa, di ineccepibile correttezza ed anche di evidente esaustività (poiché, in effetti, anche dalla lettura del motivo di ricorso in esame, non risultano prospettati, dalla difesa, altri e diversi elementi, rispetto a quello costituito dalla unicità, appunto, della matrice ideologica, a sostegno della pretesa sussistenza del requisito in questione). Irrelevante risulta quindi l'ulteriore censura proposta dal ricorrente, sempre nel motivo in esame, a proposito dell'argomento a lui invocato con il quale la corte di merito ha ritenuto di giustificare la propria decisione sul punto, e cioè la ritenuta inapplicabilità della continuazione in caso di condanna all'ergastolo.

182

Carotti Franco

- motivi comuni a quelli 1, 3 e 5 del ricorso Algranati.

Sono infondati, per le ragioni già esposte nella trattazione del ricorso Algranati, dovendosi qui rilevare, in aggiunta, soltanto che, contrariamente a quanto sostenuto nel motivo n. 3 (con specifico riferimento alla posizione del Carotti); l'asserita (e perciò incontrollabile) affermazione secondo cui neppure i "pentiti" avrebbero potuto affermare la partecipazione del ricorrente al sodalizio criminoso appare smentita dalla semplice lettura dell'impugnata sentenza in cui, a pag. 236, si fa espresso riferimento alle "convergenti" chiamate in correità formulate da Tarquini, Di Cera, Libera e Corsi", oltre che, comunque, anche alle "ammissioni rese dal giudicabile, nel primo interrogatorio, in ordine all'assunzione di un nome di battaglia ed ai rapporti di conoscenza con Savasta, Libera, Benti, Buzzati, Tarquini e Corsi". In assenza, quindi, di specifiche e articolate censure volte a dimostrare la fallacia di tali riferimenti probatori, gli stessi non possono che essere assunti come validi, con conseguente rigetto del ricorso.

Cassetta Euse

- motivi n. 1 dell'avv. Casarano

È infondato. Questa Corte ha più volte affermato che, in tema di chiamata in correità, quando le dichiarazioni accusatorie sono multiple e si presentano, oltre che intrinsecamente attendibili, anche tra loro convergenti, senza che sussistano elementi

atti a far ritenere la ragionevole probabilità che detta convergenza sia frutto di reciproce condizionamenti e, peggio, di maliziose concertate, la condizionale richiesta per l'osservanza dell'art.192 commi 3 e 4 c.p.p. deve ritenersi realizzata, posto che le dichiarazioni su questione si forniscono reciproce riscontro l'una con l'altra. Appare quindi del tutto fuori luogo la censura formulata dalla ricorrente, la quale lamenta la pretesa violazione del citato art.192 sulla sola base della affermata insufficienza, appunto, delle molteplici chiamate in causa, in quanto tali, a costituire valida prova di colpevolezza, senza nemmeno accennare, come invece sarebbe stato suo onere, alle specifiche ragioni per le quali la non contestata convergenza e pertinenza di dette chiamate dovesse comunque dar luogo a sospetti di inaffidabilità tali da impedire la loro ammissione e valutazione critica in sede motivazionale. Per converso la medesima difesa appunta la sua critica su un elemento che, chiaramente, nell'economia generale dell'apparato motivazionale, si appalesa come del tutto secondario, e cioè quello costituito dal richiamo alla richiesta del Cassetta. Nel corso del procedimento, il cosmo tolte dall'isolamento e si assiste al dibattimento stando nella stessa gabbia degli altri detenuti; atteggiamento, questo, interpretabile, secondo l'impugnata sentenza, come indice di rivincitazione, da parte del Cassetta, della sua appartenenza alle "Brigate rosse". Al che appare sufficiente contrapporre, oltre alla già rilevata marginalità della censurata argomentazione (con conseguente inidoneità, quindi, della censura ad

assurgere al ruolo di elemento decisivo ai fini del richieste annullamento dell'impugnata sentenza), anche la considerazione che la detta argomentazione, nei limiti della sua funzione meramente sussidiaria, non è neppure, in sé, da considerarsi arbitraria e peregrina, essendo ben nota la particolare attenzione che, nei processi per reati di terrorismo, era riservata da parte degli imputati alla loro collocazione in una o in un'altra "gabbia", in funzione del significato che essi stessi a tale collocazione attribuivano e volevano al tempo stesso esprimere; per cui, ad esempio, mai sarebbe stata accettata, senza proteste, la presenza di un "dissoziato" in una gabbia di "irrimediabili".

- motive n.2 dell'avv.Causarano  
 E' infondata. Non si contesta, da parte della difesa della ricorrente (in quanto è ante ricavare dalla lettura del motive di ricorso in esame), che la richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art.62 bis cod. pen., avanzata nei motivi d'appello, fosse formulata, come si afferma nell'impugnata sentenza, in termini di assoluta genericità. Ciò posto, e dovendosi quindi dare per acquisite che tale fosse la caratteristica della suddetta richiesta, ne deriva che non può a sua volta delersi la medesima difesa della pretesa apoditticità e genericità della motivazione adotta dalla corte di merito a sostegno della ritenuta non concedibilità delle attenuanti in questione, attese il principio di elementare evidenza, per cui non può pretendere motivazione specifica e approfondita a fronte di

degl'anni superficiali e generica. L'aver, quindi, nel caso di specie, la corte di merito respinto la richiesta di applicazione delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. sulla base del solo riferimento alla ritenuta adeguatezza della pena inflitta "alla effettiva gravità del reato, valutate in tutte le sue componenti oggettive e soggettive e tenuto conto della irriducibilità dell'imputato", non può dar luogo alla configurabilità del denunciato vizio di motivazione e meno ancora alla non meglio specificata "violazione ed erronea applicazione" del citato art. 62 bis. Né, d'altra parte, può attribuirsi rilievo alcuno, ai fini del riconoscimento dell'uno o dell'altro dei denunciati motivi di nullità, alla considerazione critica (anch'essa espressa, peraltro, in termini di assoluta genericità), circa l'avvenuta concessione delle attenuanti in questione a certunaci, a imputati rimasti latitanti fino a pochi mesi prima del giudizio di appello e ad imputati che, pur presenti fisicamente, non avevano reso interrogatorio né fornite dichiarazioni spontanee. A parte, infatti, la mancata indicazione dei casi specifici in cui detta concessione sarebbe avvenuta, vi è su ciò, comunque, che l'eventuale disparità di trattamento fra pedoni analoghi non può essere, di per sé, assunta come indice di un vizio di motivazione o di violazione di legge con riguardo alla posizione che ha subito il trattamento detentivo, neppure sotto il profilo della contraddittorietà di motivazione, giacché, per un verso, non rappresenta il vizio di motivazione e la violazione di legge sussistere nella motivazione assunta a base della decisione più favorevole e, per altro verso,

*[Handwritten signature]*

la contraddittorietà della motivazione è configurabile solo soltanto all'interno dell'apparecchio motivazionale posto a sostegno della singola decisione adottata, in quanto ivi si riscontri incongruenza logica fra le premesse, in fatto e in diritto, e le conseguenze che dalle medesime vengono tratte.

- motivi dell'avv. Lo Giudice

È comune al ricorso Gappelli e va pertanto dichiarate infondate per le medesime ragioni già illustrate nella trattazione di detto ricorso.

Catalano Roberto

- motivi n.1

È infondata. La difesa del ricorrente contesta la validità dell'assunto in base al quale la corte di merito ha escluso l'applicabilità, in favore delle stesse ricorrenti, della causa di non punibilità per il reato di partecipazione a banda armata prevista dall'art. 309 cod. pen.; assunto secondo quale (come implicitamente si evince dal tenore della motivazione adottata sul punto nell'impugnata sentenza), mancherebbe, nella specie, la condizione prevista dal citato art. 309 cod. pen., e cioè la non commissione, prima della dissecazione, di taluno fra i delitti per i quali la banda è stata costituita. Si sostiene, al riguardo, da parte della difesa, che, non potendosi comprendere tra i reati fino quelli commessi in danno del Ricorrente e della sua famiglia, quindi, come reato fine, soltanto quello di

cui all'art. 270 bis cod. pen. (per il quale il Catalano è stato giudicato separatamente), la temporale coincidenza di tale reato con quello di banda armata non potrebbe costituire ostacolo alla applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 305 cod. pen. giacchè, altrimenti, si dovrebbe giungere alla conclusione che detta applicazione non sarebbe mai possibile. Al riguardo deve obiettarsi, in prime luogo che, una volta ammessa (come sostanzialmente viene ammessa da parte dello stesso ricorrente, sulla scorta della giurisprudenza di questa Corte), la possibilità di concorso fra il delitto di banda armata e quello di cui all'art. 270 bis, conseguentemente la configurabilità di quest'ultima, fra i tanti compresi nella previsione di cui all'art. 302 cod. pen., come reato fine rispetto a quelle previste dall'art. 305 cod. pen., ne deriva che non può esservi alcuna valida ragione, sul piano logico-sistematisco, per introdurre, solo con riguardo al verificarsi di difatta ipotesi, una deroga al tassativa disposta dall'art. 305 cod. pen., secondo cui la causa di non punibilità ivi prevista può operare, come già si è ricercato, solo a condizione che non sia stata ancora commessa il delitto, quale che esso sia, per cui la banda è stata formata.

In secondo luogo (e nonostante che già il rilievo anzidetto appaia esauriente), va obiettato alla tesi della difesa che, in base alla letterale formulazione dell'art. 305 cod. pen., secondo cui occorre che le condotte ivi descritte vengano poste in essere "prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne formata", deve ritenersi che il verificarsi di tale condizione postula che quei delitti non sia state ancora commesse in assoluto,

e cioè da alcune dei componenti della banda, nulla rilevando, in caso contrario, che ad esse sia personalmente rimaste estraneo il soggetto che invoca la causa di non punibilità. Di ciò la difesa non sembra aver tenuto il debito conto allorchè, nella illustrazione del motivo in esame, ha ommesso ogni riferimento all'avvenuta commissione e meno, anche ad opera di soggetti diversi dal Catalano, prima della dichiarazione di recesso di quest'ultima, del delitto e di talune fra i delitti (anche diversi da quello di cui all'art. 270 bis), in vista del quale la banda era stata costituita.

- motivo n. 2

È infondato. La Corte di merito, sulla base di una complessiva e ragionata valutazione di tutti gli elementi probatori in suo possesso, ha ritenuto, confermando sul punto la decisione di primo grado, che il Catalano andasse dichiarato responsabile del delitto di violenza privata commesso in danno del dott. Enzo Retrosi e realizzatosi nelle forme della c.d. "gogna".

In particolare, come risulta dalla lettura della impugnata sentenza, opportunamente integrata da quella di primo grado, i giudici di merito, tanto in prima quanto in seconda istanza, hanno ritenuto comprovate il cedere morale del ricorrente nel reato anzidetto, nonostante la mancata partecipazione attiva dello stesso ricorrente all'episodio in questione.

È già noto che la difesa del Catalano, la quale contesta in merito del processo logico-valutativo seguito dai suddetti giudici sosteneva, in sintesi,

che l'asportata partecipazione del Catalano a due o tre riunioni preparatorie dei componenti della "brigata collocamento", in cui si era decisa l'effettuazione di un'azione "dimostrativa" ai locali dell'ufficio collocamento, non potrebbe costituire valida prova della previsione e della volontà, da parte dello stesso Catalano, del fatto specifico costituito dalla sottoposizione del Retrosi alla "gegnà", non costituendo tale fatto, contrariamente a quanto affermato nell'impugnata sentenza, un prevedibile sviluppo della concertata azione di tipo appunto "dimostrativa" (alla cui effettuazione il ricorrente, come è pacifico, materialmente non partecipò), e risultando, per converso, che successivamente alle riunioni anzidette, era stata decisa, senza che il Catalano, all'epoca anzidetta, potesse saperlo, una variazione nel "modo di operare" da seguire nell'effettuazione dell'azione in questione.

Con riguardo a tali critiche va anzitutto rilevato che, in linea di fatto, la certa di merito ha ritenuto non credibile che il mutamento del "modello operativo" (cioè - per dirla con parole più precise ma più pertinenti alla natura del fatto - del piano criminale), potesse essere intervenuto dopo l'infortunio che aveva colpito il Catalano, escludendole quindi dalla materiale partecipazione ai successivi sviluppi della vicenda; infortunio presettosi circa 10 - 15 giorni prima che l'azione avesse luogo. A sostegno di tale assunto la detta certa ha portato una duplice argomentazione basata, da un lato, sulla considerazione che, nella circostanza ipotizzata, difficilmente vi sarebbe stato il tempo neces-

sario per preparare adeguatamente l'azione (la quale avrebbe dovuto comprendersi, a questo punto, anche la c.d. "guarnizione" del Retrosi) e, dall'altro lato, sul dato di fatto costituito dall'avvenuta sostituzione, come componente della squadra incaricata dell'azione, dell'infortunato Catalano con il Marceddu; inoltre, queste, secondo i giudici di merito, che l'infortunio aveva avuto luogo dopo la formazione del nucleo operativo e l'assegnazione ai componenti delle singole mansioni".

A tali considerazioni si contrappongono, da parte del ricorrente, che, essendo già stata compiuta dalla "brigata collocamento" la c.d. "inchiesta preliminare", un più ravvicinato mutamento del piano operativo rispetto all'antidoto ipotizzato dalla certa di merito non avrebbe dato luogo ad alcuna insuperabile ristrettezza di tempi nella preparazione dell'azione e che l'intervenuta sostituzione del Catalano con il Marceddu (secondo quanto riferito da quest'ultimo e dalla di lui moglie), non avrebbe affatto il significato attribuito ad essa nell'impugnata sentenza, significando essa soltanto "che per l'attentato occorreva un certo numero di persone; di cui la necessità della sostituzione che nulla ha a che vedere con l'attribuzione di un ruolo". Trattasi però, come appare di tutta evidenza, di considerazioni di mera fatto che esprimono soltanto una diversa valutazione delle medesime risultanze, secondo l'ottica della difesa; valutazione che può, in sé, anche essere plausibile ma che non per questa è idonea a dimostrare l'implausibilità, per converso, di quella espressa dai giudici di merito e la configurabilità, quindi, sotto tale profilo, di un vizio di legittimità ris-

levabile, come tale, in questa sede.

Ma, anche a voler ritenere, seguendo la difesa, non adeguatamente dimostrata la tesi della anteriorità del mutamento di piano operativo rispetto alla messa "fuori gioco" del Catalano in conseguenza dell'infortunio da lui subito, non per questo se ne dovrebbe dedurre la perdita di validità del fine e le giustizie di opportunità formulate dai giudici di merito. L'elemento decisivo, infatti, su cui tale giudizio deve, obiettivamente, ritenersi fondato è quello della già ricordata riconducibilità alle caratteristiche o, quanto meno, ai prevedibili sviluppi dell'originario piano operativo, delle attività fatte di violenza privata commesse in danno del Retrosi. Al riguardo non può convenirsi con le quanto sostenute dalla difesa circa l'assoluta astraneità di fatti come quelle concretizzatesi nella "vegna" imposta alle sventurate funzionarie, rispetto alle caratteristiche peculiari ed essenziali di quella che avrebbe dovuto essere una semplice azione dimostrativa, consistente - si sostiene - soltanto in "scritte sui muri, volantini e megafonaggio". Un tale assunto sarebbe infatti vero se si dovesse far riferimento soltanto ad un astratto modello di "azione dimostrativa" che, in effetti, in quanto tale, escluderebbe qualsivoglia comportamento caratterizzato in violenza, quanto meno nei confronti di persone. Ma quanto un tale riferimento sarebbe riduttivo e, pertanto, inadeguato ed improprio, quando si tratti di azioni programmate e condotte da un'organizzazione terroristica eversiva come le "brigate rosse", appare manifesto, ove si consideri che, come puntualmente annotato nella

insanguinata sentenza (e sul punto non vi è controversia alcuna da parte della difesa), già dalla prima riunione, cui il Catalano ha espresso di aver partecipato, era stato programmato l'uso di armi, "per fine di occupare tipo presidio con molta parsimonia l'ufficio di collocamento", come pure in vista di un eventuale intervento delle forze dell'ordine. E non sembra vi sia bisogno di molte parole per dimostrare come il programmato uso di armi, quale che sia la finalità ad esso riconosciuta (ad eccezione del caso della legittima difesa, ovviamente, e nella specie, non configurabile), mal si concilia con la comune nozione di azione dimostrativa, la cui natura pacifica ed unicamente diretta al conseguimento di risultati sul piano propagandistico. A ciò aggiungasi, però, che fatti analoghi a quelli posti in essere nei confronti del Retrosi erano già stati compiuti in occasione di analoghe "azioni dimostrative" compiute da gruppi operanti sotto l'egida delle "brigate rosse". Gli si riferisce (per rimanere soltanto nell'ambito di quanto fatto oggetto del presente procedimento), agli episodi Camilli (n.6), Pecora (n.15), Di Giacomantonio (n.24), Ospedale S. Camille (n.30). Appare quindi tutt'altro che arbitrario e irragionevole il convincimento espresso dalla corte di merito circa la piena inquadrabilità, nelle specifiche circostanze, della "vegna" inflitta al dott. Retrosi, nell'ambito della prevedibile, se non addirittura già programmata attuazione della concertata azione "dimostrativa", posto che anche detta azione, al pari di quelle precedentemente indicate, era stata concepita e programmata dalla medesima organizzazione

zione criminosa, delle sue caratteristiche. Si fanno, come pure delle scelte operative e comportamentali (tra l'altro già platealmente manifestatesi ed universalmente note, anche per le esplicite, pubbliche rivendicazioni che già ne erano state fatte), non può certo pensarsi che il Catalano, quale partecipò dell'organizzazione anzietà (sul che, pure, non vi è contestazione da parte della difesa), potesse essere all'oscuro.

Ciò posto, appare quindi del tutto incoferente il richiamo operato dalla difesa del ricorrente, mediante il ben noto espediente delle citazioni frammentarie, alle dichiarazioni di computati quali il Corsi, il Fargnoli e il Mariani, da cui si dovrebbe desumere (ma in realtà non si desume affatto), che la sottoposizione del Retrosi alla gogna fosse quanto di più lontano si potesse immaginare dalle originarie intenzioni del Catalano e degli altri che, come lui, avevano partecipato alle riunioni preparatorie della sbetesa "azione amministrativa". E' da rilevare, al riguardo, che le dette dichiarazioni, a quanto appare dal loro testuale tenore, come riportate nel motivo di ricorso in esame, non contengono alcun esplicito riferimento al fatto anzidetto, limitandosi i dichiaranti, in sostanza, a sostenere che vi era stata una variazione (non meglio specificata e né essa non comunicata), rispetto all'originario progetto di "azione amministrativa" che avrebbe dovuto <sup>essere</sup> costituita, come già si è accennato, dalla irruzione nell'ufficio collocamento seguita da scritte sui muri, lancio di volantini, e simili; assunto, queste, che, in verità, appare più facilmente attribuibile all'intento dei dichiaranti di

allontanare da sé la responsabilità per il più grave reato di lesioni (configurabile per la "gravità" della lesione cui, nella stessa occasione, il Retrosi venne sottoposto); che non all'intento di simulare (come invece si esprimeva da parte del ricorrente) la "novità", rispetto al piano originario, della "gogna" inflitta al medesimo Retrosi. D'altra parte è lo stesso ricorrente a ricordare, richiamandosi alle dichiarazioni del Savasta, che l'azione programmatica originariamente prevista era stata sostituita «per disposizioni venute dall'alto, con quella della gambizzazione del direttore dell'ufficio di collocamento, in quanto adeguata al livello di scendere nel paese». Nulla di più naturale, quindi, che essendo queste, in realtà, il vero elemento di novità rispetto all'azione programmata, ad esse si facesse riferimento da parte di chi, avendo preso parte alla originaria programmazione, voleva evitare il pericolo di essere condannate per il più grave titolo di reato che l'attuazione di quella "novità" rendeva configurabile. E', d'altra parte, compito della Corte la verifica in fatto circa l'effettivo significato da attribuire (mediante ricerca <sup>nei</sup> del contesto nel quale esse si collocano), alle frammentarie citazioni di cui si è detto, essendo soltanto necessario e sufficiente, ai fini che qui interessano, rilevare come le stesse, nei termini in cui sono riportate, si appalesino del tutto inidonee a dimostrare l'assunto di cui sono state poste a sostegno.

Quanto poi all'ulteriore critica formulata nel motivo di ricorso in esame, e che può riassumersi nel senso che non sarebbe stata dimostrata l'incidenza causale della partecipazione del Catalano al-

Le riunioni di cui si è detto sul processo formativo delle concorrenti volontà di celere che poi realizzarono l'azione criminosa, dovendosi anzi ritenere dimostrate, secondo la difesa del ricorrente, che detta incidenza sarebbe stata del tutto assente, posto che in quelle riunioni, cui avrebbe partecipato (come riferite da certa Morganti, indicata come chiamante in correità del Catalano), "una marea di bergene", altre non si sarebbe fatte, da parte degli intervenuti, se non prendere atto della decisione, già assunta "in alto loco", di dar corso all'azione in questione, appare sufficiente osservare che, in conformità con i ben noti principi in materia di concorso di persone nel reato, tale concorso è configurabile anche quando esse si manifesti nella forma di semplice adesione, comunque espressa, ad un preesistente criminoso da altri concepito (e poi in effetti realizzato). E una tale adesione appare appunto riconoscibile nel comportamento di chi, partecipando, come il Catalano, a riunioni di soggetti appositamente convocati per essere messi al corrente di iniziative criminose da altri concepite (e la cui realizzazione richiederà poi la collaborazione di quei necessari soggetti o, almeno, di una parte di essi), nostri, ma pure con il silenzio, di approvare le dette iniziative e di essere pronto a dare la propria collaborazione. Un tale comportamento, infatti, sovverte a quello di tutti gli altri (ma la somma è fatta appunto dall'insieme di ogni singolo addendo, ciascuno dei quali conserva la sua individualità), ha una sua obiettiva valenza di rafforzamento e di sostegno della volontà criminosa di coloro che hanno concepite e vogliono realizzare il disegno



delittuosa, come pure di tutti gli altri che a quel disegno sono chiamati a collaborare. Basti pensare, per convincersi di ciò, a quello che avrebbe invece potuto essere l'effetto dissuasivo di una opposizione che da parte dei partecipanti alla riunione, e anche solo di taluno di essi, fosse stata manifestata all'attuazione del disegno anzidetto. Né può, all'incanto, validamente sostenersi, come si fa da parte della difesa, che, trattandosi di quello che "non presentava un ordine per i arcavanti", per cui "non poteva esservi luogo a critica o dissenso", deriverebbe da ciò la totale indifferenza (ella presenza del Catalano (come, presumibilmente, di quella di qualsiasi altre) alle riunioni in questione, al fine di un eventuale rafforzamento dell'"intento criminale degli organizzatori". La fallacia di una tale argomentazione appare immediatamente percepibile, se si consideri che essa (ferse anche per effetto di una certa inavvertita suggestione creata dall'indebitto uso, da parte dei brigatisti rossi, di concetti e terminologie propri dell'ordinamento militare), non sta a considerare le "brigate rosse" non come una pura e semplice organizzazione di fuori legge, ma quasi come un regolare corpo militare nel quale, vigente una disciplina che trova il suo fondamento nella legge, i capi hanno il diritto di aspettarsi che i loro ordini vengano prontamente e senza discussioni eseguiti. La realtà è, invece, che, trattandosi appunto non di un organismo militare, ma di una banda di criminali, l'obbedienza (quali che fossero le aspettative, in concreto, di chi emanava gli "ordini"), non poteva in alcun modo dirsi "dovuta" e, pertanto, la sua manifestazione non può che essere considerata

188

ta come obiettivamente idonea a rafforzare il preposito ordinone di chi, per la realizzazione di fini penalmente illeciti, la sollecitava.

- motivo n.3  
E' infondato. La difesa del ricorrente, per sostenere l'erroneità e l'illegittimità della mancata applicazione, in favore del medesimo ricorrente, dell'attenuante di cui all'art.114 c.p., si richiama, puramente e semplicemente, alle argomentazioni esposte a sostegno del motivo precedente. La ritenuta infondatezza di tali argomentazioni, come dianzi si illustrato, comporta quindi, in assenza di altri e diversi elementi a sostegno della tesi, anche il rigetto della censura in esame.

- motivo n.4  
E' infondato. La pena inflitta al Catalano, anche se non contenuta entro i limiti minimi edittali, è stata comunque quantificata in misura che da quei limiti non discosta in modo particolarmente accentuato, ove si consideri che, per il reato di partecipazione a banda armata, la pena edittale prevista dall'art.301 comma 2° cod. pen. va da tre a nove anni di reclusione (nella specie si è partiti da una pena base di anni quattro) e che l'aumento per la ritenuta continuazione, determinato in anni uno di reclusione, avrebbe potuto estendersi al triplo della pena base. In tali condizioni, secondo il principio affermato in questa Corte, non può dirsi vi fosse necessità di una motivazione specifica e

198

Catalano/g

approfondita sul punto. Né, d'altra parte, gli elementi di fatto ai quali la difesa del ricorrente ha fatto riferimento nella illustrazione del motivo in esame (cioè, incensuratezza, avvenuta costituzione, dissociazione, intrapresa di attività lavorativa, matrimonio), costituiscono, di per sé, elementi in presenza dei quali dovesse necessariamente darsi luogo (come invece la detta difesa sembra opinare), all'irrogazione del minimo della pena.

- motivo n.5  
E' infondato. Non appare infatti censurabile, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la motivazione sulla base della quale la Corte di Cassazione ha ritenuto non applicabile, in favore del medesimo ricorrente, la diminuzione prevista dall'art. 3 della legge n.34/1987 in favore del c.d. "dissociati dal terrorismo". L'ostacolo all'applicazione di detto beneficio è stato individuato dai giudici di merito, nella mancata ammissione delle attività effettivamente svolte e nel mantenimento della latitanza all'estero per lungo tempo dopo l'entrata in vigore della legge anzidetta. Al che si contrappone, da parte della difesa, che il Catalano ha invece messo le attività effettivamente svolte (e cioè la sua partecipazione alla "Brigata Primavalle" e alle prime due e tre riunioni tenutesi in vista dell'attentato Retrosi), e che la latitanza all'estero non è di per sé elemento incompatibile con la volontà di abbandonare l'organizzazione criminosa dalla quale si afferma il ricorrente aveva in realtà "presa le distanze" fin da prima dell'espatrio. Elementi

199

decisivo a favore del Catalano, comunque (sempre secondo la difesa), avrebbe dovuto essere considerato quello che egli, pur essendo libero all'estero, aveva deciso di costituirsi, affrontando il carcere e le "pesantissime imputazioni a suo carico, fra le quali l'omicidio del dott. Vinci, dal quale è stato poi assolto per non aver commesso il fatto". Nessuna di tali obiezioni, tuttavia, a parere della Corte, coglie nel segno.

Quanto alla prima, infatti, deve osservarsi che se è certamente vero che per "avvicinazione delle attività effettivamente svolte" deve intendersi quella che ha ad oggetto i comportamenti penalmente rilevanti posti in essere dal soggetto, indipendentemente dalla qualificazione giuridica che ad essi viene poi attribuita, è altrettanto vero che tali comportamenti, proprio in quanto penalmente rilevanti, sono caratterizzati anche dalla loro riferibilità ad un evento che si è realizzato o tentato di realizzare, al tal che il negare, come si è fatto da parte del Catalano, con riguardo all'episodio Retrosi, la propria responsabilità in ordine a quell'evento (e non sulla base di considerazioni meramente giuridiche ma contestando, in fatto, che l'evento stesso rientrasse nel novero di quelli previsti e voluti), equivale appunto (volta che invece quella responsabilità risulti accertata), a non ammettere una parte delle "attività effettivamente svolte".

Per quanto attiene poi la seconda obiezione, va ricordato che l'art.1 della L.18 febbraio 1927 n. 34, richiamato dall'art.3 della stessa legge, prevede, tra le condotte che "congiuntamente" debbono essere tenute ai fini del riconoscimento della

200

avvicinazione

disseccazione, la messa in atto di "comportamenti oggettivamente ed univocamente incompatibili con il permanere del vincolo associativo". Ora, non sembra vi sia bisogno di spendere molte parole a dimostrare che il permanere di talune nelle stato di latitanza rispetto a provvedimenti coercitivi che proprie in relazione a quel vincolo ed a fatti ad esso riconducibili sono stati omessi, pur non escludendo, di per sé, che il vincolo stesso, in effetti, sia stato interrotto, difficilmente può essere interpretato come "comportamento oggettivamente ed univocamente incompatibile con la sopravvivenza del medesimo. Occorrerebbe dunque che, indipendentemente dallo stato di latitanza, un tale comportamento risultasse per altre verso sussistentemente provato. Ma ciò non sembra verificarsi nel caso esame, essendosi la stessa difesa del ricorrente limitata ad affermare, come si è visto, genericamente e apoditticamente, che il Catalano aveva "presa distanza" dall'organizzazione prima di espatriare. In tali condizioni, quindi, se un addebito può essere all'imputata sentenza è solo quello di aver volutamente e positivamente indicare il permanere dello stato di latitanza, come sintomo del permanere anche del vincolo associativo quando, in realtà, lo sarebbe stato sufficiente rilevare che, latitanza o meno, mancava comunque la prova che il Catalano avesse potuto essere un qualsivoglia comportamento suscettibile di rispondere ai requisiti fissati dalla legge. Né, d'altra parte (per rispondere all'ultima delle obiezioni precedentemente riportate), può ritenersi che un tale comportamento dovesse essere riconosciuto nel solo fatto dell'avvenuta costituzione

201

del Catalano, all'uopo rientrato dal paese estero nel quale si era rifugiato, essendo di tutta evidenza che un vincolo associativo di carattere criminoso può permanere anche nei confronti di quello, tra i soci, che si trovi in stato di detenzione, per cui l'instaurarsi di un tale stato, anche quando ciò dipenda dalla scelta di chi, in tal modo, ha deciso di porre fine alla propria latitanza, non è, di per sé, tale da dimostrare "oggettivamente ed univocamente", come richiesto dalla legge, la incompatibilità con la sopravvivenza del suddetto vincolo.

Caviglia Francesco

Il ricorso è da considerare infondato, siccome proposto sulla base di motivi comuni a quelli nn. 1, 3 e 5 del ricorso Algranati, con specificazione, quanto al motivo n.3, che per il Caviglia, sarebbe "pacifico in atti", che egli non avrebbe partecipato al tentato sequestro Simone, agli episodi Madama e COSEVA e alla rapina B.N.L. - CHEK. La infondatezza, in generale dei motivi anzidetti è stata dimostrata nella trattazione del ricorso Algranati, alla quale, pertanto, si rimanda. Quanto a ciò che si afferma, come si è appena visto, con riguardo alla specifica posizione del Caviglia (a proposito del quale si aggiunge anche, da parte della difesa, che egli non faceva parte della direzione di colonna che avrebbe deciso le azioni, per cui "solo illogicamente e con travisamento delle risultanze processuali" sarebbero state attribuite a lui, "semplice segretario", delle "responsabilità apicali"), appare sufficiente.

202

Caviglia

osservare che la affermazione di responsabilità del Caviglia risulta motivata, nella impugnata sentenza, "oltre che sulla rivendicazione della militanza brigatista effettuata all'atto dell'arresto, sulle convergenti diresse di correo ad opera di Carli, Figliacelli, Marceddu, Morganti e Libera, i quali hanno indicato, per ciascuno, per ciascuno degli episodi criminali, il ruolo spiegato dall'accusato". A tali specifiche indicazioni di elementi probatori si contrappongono, come si è visto, soltanto affermazioni generiche e apodittiche di estraneità del ricorrente agli addebiti contestatigli, non dandosi carico, lo stesso ricorrente, di precisare, neppure sommarianamente, quali sarebbero i vizi logici e giuridici riscontrabili nell'apparato motivazionale della impugnata sentenza nella parte in cui essa fa appunto riferimento a quegli elementi probatori per fondare su di essi il proprio giudizio di responsabilità. Appare quindi evidente come il ricorso, che si trova, in realtà, al limite della inammissibilità, debba essere comunque rigettato.

Ciccolella Elisabetta

motivo n.1

E' fondato. La corte di secondo grado, analogamente a quanto operato nei riguardi di altri imputati che erano stati condannati per il reato di cui all'art. 270 cod. pen., ha riqualificata, anche per la Ciccolella, tale addebito in quello di cui all'art. 270 bis. Così facendo, però, ha mostrato di dimenticare che la corte di primo grado, sulla base del rilievo in fatto che la Ciccolella era uscita dalle brigate rosse fin dagli inizi del 1979, aveva escluso che potesse trovare applicazione a suo carico la mancata ravante della finalità di terrorismo o di eversione, introdotta nell'ordinamento solo nel dicembre del 1979, con il D.L. 15 dicembre 1979 n.625; il che vale anche, a maggior ragione, per il reato di cui all'art.270 bis cod. pen., introdotta dall'art.3 della legge di conversione del citato D.L., 6 febbraio 1980 n.15. L'impugnata sentenza deve quindi essere annullata, senza rinvio, sul punto in questione, ripristinandosi, pertanto, con riguardo all'addebito di cui al capo 1/1 dell'imputazione, l'originaria qualifica di associazione sovversiva di cui all'art. 270 cod. pen. (senza incidenza alcuna sulla quantificazione della pena, posto che quest'ultima non aveva subito variazioni a seguito della più grave qualificazione del reato operata dalla corte di secondo grado).

motivo n.2

E' evidentemente asserito dal motivo n.1, avendo ad oggetto, come si è specificato in narrativa, la mancanza di motivazione in ordine alla più grave qualificazione dell'addebito di cui al punto 1/1

604

operata dalla corte di secondo grado.

- motivo n.3

E' infondato. La corte di secondo grado ha correttamente e adeguatamente motivato il proprio convincimento in ordine al ritenuto ruolo organizzativo rivestito dalla Ciccolella, facendo riferimento a due elementi che, in sé e per sé considerati, appaiono di indubbio e decisivo rilievo e cioè, come testualmente si afferma nell'impugnata sentenza: "da un lato, l'effettiva gestione del deposito delle armi della brigata di Corrospaccata e, dall'altro, il contributo fornito in occasione della costituzione del nucleo iniziale del Settore forze politiche ed economiche del fronte della controguerriglia, cioè di quell'organismo delle Brigate rosse assunto in breve tempo a centro operativo delle inchieste e delle operazioni contro esponenti politici ed operatori economici".

La difesa obietta; quanto al primo elemento, che lo stesso sarebbe sfornito di adeguate supporte probatorie (tale non potendosi considerare quelle costituite dalle dichiarazioni della Libera, cui ha fatto riferimento l'impugnata sentenza, siccome prive di riscontri obiettivi e non basate su conoscenza diretta dei fatti); quanto al secondo elemento, che lo stesso non sarebbe di per sé idoneo a rendere configurabile il ruolo organizzativo.

Tali obiezioni non appaiono però condivisibili. Quanto alla prima, essa si traduce, sostanzialmente, in una censura in fatto, siccome attinente non tanto ai criteri seguiti nella valutazione della prova, quanto ai risultati di detta valutazione che, in quanto tali, sfuggono al sindacato di legittimità

che questa Corte è chiamata ad operare. Al riguardo va rilevato che la corte di merito ha legittimamente ritenuto di attribuire valore probatorio alle dichiarazioni della Libera (già in altre occasioni indicata come soggetto in sé e per sé attendibile, per ragioni che la ricorrente, dal canto suo, non ha contestato), specificando che dette dichiarazioni avevano inoltre il conforto di quelle di altri chiamanti in causa, oltre che delle parziali commissioni della stessa ricorrente. Ora, a proposito di tali ritenuti riscontri, la difesa della ricorrente si è limitata ad una recisa quanto apodittica negativa in ordine alla loro sussistenza; il che, evidentemente, <sup>affermazione</sup> costituisce di puro fatto, non suscettibile, quindi, di assumere validi rilievo in questa sede. Per ciò che attiene poi le dichiarazioni della Libera, già il fatto che queste, secondo quanto si assume, siano "de relato", non giurabile, di per sé (come questa Corte ha già avuto occasione di affermare, anche con riguardo al disposto dell'art.195 del Nuovo codice di procedura penale), a renderle inattendibili. Ma a ciò può comunque aggiungersi che la difesa della ricorrente si limita, anche su tale punto, ad affermazioni di fatto piuttosto generiche e incontrollabili ("La stessa Libera ha sempre ammesso di non aver mai avute conoscenze dirette di questi fatti e di aver solo sentito dire all'interno dell'organizzazione che la Ciccolella, probabilmente, aveva svolto tale attività"), le quali mostrano, inoltre, di non tenere adeguato conto della circostanza (puntualmente ed esattamente messa in luce, invece, nella trattazione di eredi

te Generale, dai giudici di merito), che in una struttura gerarchicamente organizzata come erano le "brigate rosse" chi (come la Libera) occupava posizioni al vertice era con ogni verosimiglianza esattamente informato, per il tramite appunto dei canali gerarchici, di quanto avveniva ai livelli inferiori, quanto meno con riferimento alle attività di quelli che si potrebbero definire come i "quadri intermedi" degli organizzatori, di tal che appare alquanto improprio e riduttivo, in un tale contesto, parlare di semplice conoscenza "de relato", dovendosi piuttosto di parlare di conoscenza derivante dal flusso circolare di informazioni che è caratteristico di ogni organismo articolato e operante su base gerarchica.

Per quanto riguarda poi la critica formulata dalla difesa della ricorrente al secondo elemento indicato nell'imputata sentenza come caratteristico del ruolo organizzativo attribuito alla Ciccolella, appare sufficiente rilevare come, anche in questo caso, ci si trovi di fronte ad un'affermazione del tutto generica e apodittica, essendosi, in sostanza, la detta difesa limitata alla pura e semplice contestazione dell'assunto (in fatto) dei giudici di merito, secondo cui, come si è visto, il ruolo assunto dalla Ciccolella nel c.d. "settore forze politiche ed economiche" era qualificabile, attesi i compiti specifici di tale organismo, come ruolo organizzativo; <sup>queste, che,</sup> /in sé e per sé, appare del tutto ragionevole, se è vero che all'organismo medesimo era attribuita, secondo la non contestata affermazione dei giudici d'appello, il compito, assai delicato e importante, di "centro promotore delle inchieste e delle operazioni contro esponenti politici e esem

ratori economici".

Delli Venieri Domenico

Il ricorso, proposto sulla base dell'unico motivo il cui contenuto è stato in precedenza, a suo luogo, illustrato (pag. 32), è infondato. Si tratta, in sostanza, delle medesime argomentazioni, qui espresse in modo assai più scurrile e stringato, proposte a sostegno di ricorsi già esaminati di soggetti che, pur essendo detenuti (come era dettato il Delli Venieri, a Falci) durante lo svolgimento del sequestro D'Urso, sono stati ritenuti corresponsabili nella gestione di tale sequestro e, quindi, del reato, a ragione della posizione espressa nei confronti dei "comunicati" e le altre iniziative assunte, quali componenti dei nuclei brigatisti nelle carceri di Falci e di Trani, in concomitanza con i preclari di coloro che, agli stessi fini, operavano in stato di libertà. Le ragioni per le quali le suaccennate argomentazioni non appaiono condivisibili sono già state illustrate nella trattazione dei ricorsi Assolini, Baschieri, Bonera, cui, pertanto, si rimanda.

De Murtas Giorgio

L'unico, articolato motivo, sulla cui base il ricorso è stato proposto, è infondato. In sostanza, a quanto si rileva dalla lettura dell'impugnata sentenza (e, ad integrazione, da quella di primo grado), la prova della ritenuta responsabilità, a titolo di partecipazione, del De Murtas, in ordine ai reati di banda armata e associazione terror-

207

208

distico-eversiva, è stata ricavata dalla chiarezza in correttezza di certo Buzzatti e dei relativi riscontri; elementi, questi, da cui, in particolare, emerge che il De Murtas (indicato con il nome di Battaglia di "Ello"), aveva speso la propria attività in favore delle "brigate rosse", dapprima adoperandosi per far conseguire la disponibilità di un appartamento (presa in affitto dal Calzone, facente parte, con lo stesso De Murtas, con il Farina, con la De Logu, di un gruppo formato da studenti, alcuni venuti a Roma per la prosecuzione degli studi, e destinato ad osservatorio dei movimenti che si svolgevano intorno al carcere di Rebibbia), e, successivamente, accettando l'incarico, poi avuto, tuttavia, senza successo, di cercare, nella zona litorale laziale, altri immobili da prendere in locazione per le esigenze dell'organizzazione. Alla validità di tali risultanze in fatto non si oppongono, da parte della difesa, argomentazioni puntuali e specifiche dalle quali sia dato rilevare la effettiva sussistenza del denunciato vizio di motivazione, essendosi la detta difesa, in sostanza, limitata alle critiche di singole e marginali proposizioni tratte, con la sperimentata tecnica delle citazioni frammentarie, dal testo dell'impugnata sentenza, senza in alcun modo dimostrare le ragioni per le quali, in conclusione, quelle risultanze in fatto dovessero essere disattese. A parziale compensazione di tale intrinseca debolezza argomentativa la difesa ha fatto ampie ricerche, però, ai testi "ad offette", menzionati, ad esempio scandalizzata per il fatto che i giudici di secondo grado avessero continuato a far riferimento alle "dichiarazioni"

209

accusatoria del Buzzatti" e avessare, in particolare, continuato ad affermare che il De Murtas fosse stato incaricato di effettuare la ricerca di case da prendere in affitto sul litorale romano, di cui si è detto, senza tuttavia curarsi, poi, di fornire analitica e razionale dimostrazione della fondatezza di un tale motivo di scandalo, dal momento che, a sostegno del suo assunto, oltre non ha portato se non l'apertissima affermazione che le suindicate circostanze sarebbero "prive di alcun fondamento, così come è stato ampiamente dimostrato", sulla base di "smentite chiare e incontestabili". A non ne che detta dimostrazione e dette smentite non siano da individuare, nella circostanza, cui si accenna subito dopo, costituita dall'originario errore di identificazione del gruppo di appartenenza del De Murtas come quello operante sette mesi di "brigata Rebibbia" anziché come quello, ~~diverso~~, denominato "Nucleo M.F.R.O. Rebibbia". Se così è, però, la tesi appare manifestamente pretestuosa, giacché, sul punto, i giudici d'appello non hanno mancato di fornire adeguata e logica motivazione, richiamandosi all'origine, evidentemente solo nominalistica, dell'equivoco, e troncando quindi la legittima conoscenza (volta che l'equivoco, come precisato nell'impugnata sentenza sentenza, era stato chiarito dalle stesse Buzzatti), che esse non incidesse sull'attendibilità di quanto sostenuto dal detto Buzzatti a proposito dell'appartenenza del De Murtas al citato "Nucleo M.F.R.O. Rebibbia", nulla rilevando, in contrario, che, prima che l'equivoco fosse chiarito, il ricercante, soltanto

OK

210

quale ritenute appartenente alla "brigata Rebibbia" (e non quindi perché specificamente accusate del Buzzatti e da altri), fosse stato incrinato anche quale presunto corresponsabile dell'omicidio Cinetti.

Il miglior fondamento e maggiore rilevanza possono essere poi attribuite all'ulteriore affermazione che si legge nel ricorso in esame, secondo cui il De Murtas avrebbe "negato sempre e in costante occasione le responsabilità, nei confronti di persone e circostanze, ed ancor meno del Buzzatti", mostrandosi tale affermazione di ignorare, puramente e semplicemente, quanto ampiamente puntualizzato e documentato dai giudici di merito, in primo e in secondo grado, a proposito delle evoluzioni della linea difensiva del ricercante e dei riscontri negativi che essa incontrava in altre risultanze processuali.

Basti ricordare, al riguardo, che, come si legge nell'impugnata sentenza, non solo il De Murtas ha negato addirittura la conoscenza con il Buzzatti (il quale, invece, lo ha riconosciuto in fotografie) ma ha anche negato rapporti e incontri con il Farina e la De Logu, "in ciò smentito - scrivono i giudici d'appello - dalle dichiarazioni del Varanese e dall'annotazione del nuovo domicilio di Guidonia nella legenda sequestrata al Farina". Lo stesso De Murtas, poi, come si legge nella sentenza di primo grado, dapprima ammise (a fronte di inequivocabili risultanze delle indagini di P.G.) e poi, al dibattimento, negò, di aver mai frequentato la casa di Via San Leonardo Bonizi (quella, cioè, di cui si è parlato, presa in affitto a nome del Calzone nei pressi del

carcere di Rebibbia); il che ragionevolmente è stato interpretato dai giudici come elemento certo non favorevole alla credibilità del ricorrente ma suscettibile, piuttosto di incidere negativamente sulla credibilità. Ciò non significa, naturalmente, che tali argomentazioni dovessero essere necessariamente condivise. Quel che è certo, però, è che, volendosi criticare il processo logico sulla cui base i giudici sono pervenuti alla decisione di condanna, esse non potevano essere ignorate, volta per volta, come si è visto, si basavano, tra l'altro, proprio sull'assunto della totale credibilità, ingiustamente misconosciuta, della pretesa di innocenza del ricorrente.

Del tutto apodittica e incontrollabile risulta poi l'ulteriore affermazione del ricorrente, secondo cui la ritenuta appartenenza di quest'ultimo, in epoca precedente, al "nucleo MPRO di Piazza Zana", in Roma, sarebbe stata "definitivamente smentita nel giudizio di appello". Già questo basterebbe a dimostrare l'inconsistenza anche di tale critica la quale, peraltro, si appalesa anche come del tutto fuori bersaglio, giacché il ricorrente attribuisce a tale circostanza un carattere di decisività che, invece, non appare in alcun modo rilevabile dalla lettura dell'irrevocabile sentenza, in cui la circostanza medesima viene presentata come elemento puramente adiuntivo (la proposizione in cui se ne accenna è infatti introdotta, significativamente, dall'espressione "a parte.....") rispetto agli altri elementi, di cui già si è fatto cenno, cui invece il carattere di decisività appare chiaramente attribuito.

AK

De Murtas

212

Non, ancora, appare in alcun modo giustificato e condivisibile il giudizio di contraddittorietà nella motivazione dell'irrevocabile sentenza, formulato dal ricorrente sulla base del riferimento ad un punto di detta motivazione in cui, con riguardo al De Murtas, si accenna ad un suo "impegno nella militanza brigatista tutto sommato inferiore alle aspettative, che gli fruttò l'espulsione". Un "impegno inferiore alle aspettative" non significa, in fatti, letteralmente, "mancanza totale di impegno", quanto all'espulsione, il fatto stesso che questa sia abbia avuto luogo starebbe, peraltro, a dimostrare che, in precedenza, vi era stata adesione e partecipazione alla vita del movimento criminale (non potendosi evidentemente "espellere" chi di un movimento non abbia mai fatto parte); ed il De Murtas è stato ritenuto responsabile, come si ricorderà, non solo ed esclusivamente di partecipazione alla banda armata ed all'associazione terroristiche-eversive.

Ma - si soggiunge da parte della difesa (ed è questo, in realtà, l'unico argomento, tra quelli proposti a sostegno del ricorso, che appare di una certa consistenza) - i giudici di merito non hanno tenuto conto del fatto che lo stesso Buzzatti, ad un certo punto, ha dichiarato che il De Murtas "non entrò mai nella struttura", specificando, al riguardo, che il nominato ricorrente, dopo un paio di incontri, gli era apparso "molto, molto dubbioso", per cui, in una successiva riunione, egli gli aveva chiesto "se effettivamente voleva entrare nell'organizzazione"; al che il De Murtas aveva risposto che "in effetti non se la sentiva", per cui il rapporto

stato da allora troncato. Ora, non v'ha dubbio che tali affermazioni, se prese alla lettera ed isolate dal contesto delle altre complessive risultanze processuali in cui si collocano, sarebbero da considerare incoerenti e in serie con l'affermata partecipazione, per un certo tempo, del De Murtas al sodalizio criminale. Ma che questa non dovesse essere, in realtà, la conclusione cui i giudici di merito dovevano pervenire appare manifesto ove si consideri che né dal ricorso in cassazione, né da altre risultanze, tra quelle verificabili in sede di legittimità, emerge che siano stati smentiti gli elementi di fatto decisivi sui quali, come non è mancato all'inizio, appare fondata l'affermazione di responsabilità del ricorrente, e cioè il procacciamento dell'abitazione adibita ad esecutorio del carcere di Rebibbia e l'accettazione/dell'incarica di ricerca di altre abitazioni nella zona del litorale laziale. E' infatti nella spendita di tale attività che, in concreto, può dirsi si fosse realizzata la partecipazione attiva del De Murtas alla vita dell'organizzazione criminale. E l'effettività (con conseguente rilevanza penale) di detta partecipazione non può essere in alcun modo minuita dagli eventi successivi, che portarono alla cessazione dei rapporti; eventi che, come ben puntualizzato nella sentenza di primo grado (pag. 1202, inizio) e ripreso in quella di secondo grado, si erano sostanzialmente concretizzati nel momento successivo della ricerca di cui si è detto. In conseguenza di tale insuccesso, infatti, come affermato dai giudici di merito (e non contestato dalla difesa), il De Murtas era stato "invitato a riflettere", dunque

dosi quindi luogo, all'esito di detta "riflessione" (poco importa se per decisione finale del De Murtas o dell'organizzazione), alla già accennata cessazione dei rapporti. Che poi quest'ultima sia stata vista, interpretata e riferita dal Busnatti come sul collo del "mancato ingresso" del De Murtas nella "struttura" e non come "uscita" della medesima ben può trovare plausibile e ragionevole spiegazione, ove si consideri che l'ingresso nella "struttura" altro non poteva significare se non qualcosa di assimilabile ad una "assunzione in pianta stabile", rispetto alla quale l'attività precedentemente svolta ben poteva essere intesa come caratteristica di un periodo di "prova" o di "apprendistato". Ma, se questa poteva essere l'ottica brigatistica (ricalcata, del resto, sull'etica propria di qualunque organismo associativo che sottoponga, come è normale, a verifiche attitudinali l'ammissione di nuovi adepti, considerando gli aspiranti come non facenti parte dell'organismo stesso, finchè la detta verifica non abbia avuto esito positivo), non per questo detta ottica può influenzare la valutazione giuridica dei comportamenti obiettivamente accertati, significativi di quella che, giuricamente appunto, non può che essere qualificata come partecipazione già operativa e, pertanto, penalmente rilevante. In altri termini, una volta accertato il carattere penalmente illecito di un determinato organismo associativo, la spendita di una qualsiasi attività in favore di quest'ultimo, con il beneplacito e celerio che nel medesimo organismo siano inseriti in a livello dirigenziale, non può che essere ragionevolmente

285

interpretata come una prova dell'avvenuto inserimento, per fatti conclusivi, del soggetto. Resasi autore di detta condotta nel sedizioso crimine, nulla rilevando che, secondo le regole interne di quest'ultimo, la medesima attività non implichi invece, di per sé, l'attribuzione del titolo di sedale. Ed è appunto in forza di un tale principio, alla cui operatività nulla toglie la mancata, formale enunciazione, da parte dei giudici di merito, che la decisione di questi ultimi si sottrae alla preposta censura.

Di Margio Maurizio.

- native n.1 dell'avv. Causarano

È infondato. La corte di merito ha fornito adeguata e corretta motivazione in ordine al proprio convincimento circa la penale responsabilità del ricorrente tanto con riguardo ai reati associativi quanto con riguardo ai singoli episodi criminali per i quali la detta responsabilità è stata ritenuta. A proposito dei primi, infatti, la detta corte si è richiamata, oltre alla non contestata rivendicazione di militanza "brigatista" proveniente dallo stesso ricorrente (dichiaratosi, all'atto dell'arresto, secondo il rituale proprio di detta militanza, "prigioniero politico del movimento rivoluzionario"), anche alle dichiarazioni, corredate da riconoscimenti, provenienti da altri militanti, nominativamente indicati in Tarquini,

216

Libera, Salvati, Marceddu, Corsi. Tali riconoscimenti, del tutto ignorati nel motivo di ricorso impugnato, sono stati giustamente richiamati/anche a confutazione della tesi difensiva basata sulla sussistenza di una pluralità di brigatisti caratterizzati dal medesimo "nome di battaglia" ("Francesco"), tesi che ragionevolmente può dirsi essere stata disattesa, posta la considerazione di intuitiva evidenza, che il riconoscimento personale, volta che ne risultasse l'obiettiva attendibilità, annullava ogni rischio di confusione di un soggetto con un altro, che potesse prospettarsi a ragione della segnalata omonimia. L'aver, quindi come si è detto, la difesa del ricorrente del tutto ignorato l'elemento in questione svaluta in radice la rinnovata censura in ordine alla pretesa arbitrarietà della identificazione del ricorrente proprio nel "Francesco" cui i chiaranti in correità si riferivano. Quanto poi alla ritenuta responsabilità del M. Margio per i fatti specifici a lui addebitati, risulta dall'impugnata sentenza che a tale conclusione la corte di merito è pervenuta sulla base di "circostanze e convergenti chiarite in correità" formulate da Libera, Tarquini, Salvati, Marceddu, Corsi e Falanè. Non può dunque dirsi che, in generale, la corte di merito abbia imposta la propria decisione su una non corretta interpretazione dell'art.192 c.p.p. (come invece si lamenta da parte della difesa del ricorrente), atteso che, come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (e come anche nella presente sentenza si è già avuto modo di ricordare), la molteplicità di convergenti chiarite in correità, quando ogni chiarata esplicita

217

intimamente atte di stile e non vi siano fondati sospetti di surriscossioni o collusioni, non può essere considerata come piena prova di colpevolezza, operando ciascuna dichiarazione accusatoria come elemento di riscontro, ai sensi del richiamato art. 192 c.p.p., nei confronti dell'altra. Né può dirsi concentrata la critica formulata dalla difesa nei confronti del principio, che si afferma contenuto nell'impugnata sentenza, secondo cui, in caso di chiamata in correità nei confronti di più soggetti, l'esistenza di riscontri per alcuni di questi renderebbe la chiamata per ciò stesso attendibile anche per gli altri. Detta critica, in verità, appare frutto di una non esatta lettura della sentenza, dal momento che quest'ultima, come ben si rileva dal passo cui la difesa ha evidentemente fatto riferimento (contenuto a pag. 280), afferma, al contrario, di condividere l'analoga critica che al principio anzidetto era stata formulata nei motivi di appello, e quindi di non voler affatto far proprio il principio medesimo. Ed infatti da tale principio non scende allorché, proseguendo nella disamina dei motivi di quello, rileva che la critica in questione, pertinente con riguardo al solo episodio dell'attentato Simone (per il quale vi era la sola chiamata in correità del Corsi), andava superata sulla base di altre considerazioni e, soprattutto, di quella secondo cui gli elementi essenziali come riscontri possono essere più fiaveli (il che non vuol certo dire inconsistenti) quando, come nel caso del Corsi, il soggetto chiamato in correità appare particolarmente attendibile e, inoltre, dell'altra (attinente la peculiare fattispecie in esame), non

*Handwritten signature*

218

L'elemento di riscontro può consistere nel conde cui/la stessa accertata militanza nel sodalizio criminoso cui il singolo delitto risulta riferibile. Ora, ad avviso della Corte, è proprio questa ultima considerazione ad apparire decisiva, ai fini di un positivo giudizio in ordine alla validità della motivazione adottata dai giudici di appello, richiamandosi, in proposito, quanto già argomentate, nella trattazione di altre posizioni (ved., in particolare, motivo n.2 del ricorso depositato), a sostegno della ritenuta correttezza del principio di cui la detta considerazione è espressione. Né può dirsi con ciò (come sembra adombrarsi da parte del ricorrente), che allora l'accertata appartenenza di taluno ad un sodalizio criminoso (nella specie, come ricordato dalla stessa difesa, manifestata anche attraverso la "rivendicazione") possa essere legittimamente assunta come prova di corresponsabilità anche in ciascuno dei fatti delittuosi che al sodalizio siano riferibili, giacché, nell'ipotesi data, l'elemento probatorio è sempre e comunque costituito dalla specifica e intrinsecamente attendibile dichiarazione accusatoria, rispetto alla quale l'appartenenza (accertata per altra via) al detto sodalizio si pone appunto come semplice elemento di riscontro, idoneo, come tale, ad assolvere unicamente al ruolo di sostegno di quell'elemento probatorio, ma non a costituire esso stesso prova su cui potersi fondare un giudizio di colpevolezza.

- motivo n.2

E' infondata, al limite della inammissibilità, la pretesa del ricorrente che, proponendosi esso come censura, sostanzialmente generica e in fatto, all'affermazione della Corte di

merite secondo cui il ritenuto ruolo organizzativo attribuito al Di Marzio derivava essenzialmente dal fatto di avere questi assunto ad un certo punto, in sostituzione della Capelli passata ad altro incarico, la direzione della "Opinione Sicurtina". La difesa del ricorrente contesta la fondatezza di detta affermazione ma, a sostegno di tale suo assunto, si limita soltanto a dire che essa si basa sulle dichiarazioni di "qualche pentito" (non meglio indicato), prive di riscontri obiettivi. Con il che, da una parte si riconosce, implicitamente, che l'affermazione in questione trovava comunque una base in obiettive risultanze processuali (quali che fosse il giudizio da esprimere in ordine alla loro idoneità probatoria); dall'altra, però, non si pone minimamente la Corte in condizione di esercitare il proprio sindacato di legittimità in ordine alla ritenuta valenza di dette risultanze, dal momento che, come si è visto, non si dice neppure quali sarebbero le dichiarazioni prive di riscontri, né si specifica quali sarebbero "gli elementi probatori sicuramente utilizzabili" che (come pure si legge nel <sup>prologo del</sup> motivo di ricorso in esame), invano proposti dalla difesa all'attenzione dei giudici, avrebbero innescato la condanna del Di Marzio per la semplice partecipazione a "banda armata".

- motivo n.3

E' infondato. La correttezza della ritenuta configurabilità del reato di cui all'art.280, in relazione alle ipotesi della rapina SIP-SIFI e del conseguente conflitto a fuoco, risulta contestata, dalla difesa del ricorrente, con argomentazioni non dissimili, nel-



la sostanza, da quelle portate a sostegno dell'assunto loro motivo di ricorso proposto dalla difesa del "condi" parlo. Valgono quindi, anche in queste casi, le considerazioni già esposte a suo luogo nella trattazione di detto ricorso (pagg.141-144).

- motivo n.4

E' infondato. La presenza dell'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione, come esattamente rilevato dalla corte di seconde grado, porta a sei anni di reclusione la pena massima edittale per il reato di falso materiale in atto pubblico commesso da privato (artt.470 comma I e 402 C.F.: anni 4 di reclusione, più l'aumento della metà, ai sensi dell'art. 1 comma 1 del D.L. 15 dicembre 1979 n.625/79, art. 6). E' vero, inoltre, come pure rilevato, con pari esattezza, dalla medesima corte, rende inapplicabili con le pur riconosciute attenuanti generiche anche le aggravanti speciali di cui all'art.625 cod. pen., contestate e ritenute per il reato di furto (art. 1, comma 3, del citato D.L. n. 625/79, conv. con modif. in L. 6 febbraio 1980 n.15). Conseguentemente, per entrambi i reati in questione, considerando che le attenuanti generiche, in forza della particolare disciplina contenuta nelle disposizioni dianzi richiamate, possono operare solo sulla pena stabilita - per effetto dell'aggravante della finalità di terrorismo e di eversione e delle altre aggravanti ad effetto speciale (quali appunto quelle di cui all'art.625 C.F.) e che, ai fini della prescrizione, trova comunque applicazione il principio di cui all'art.157 comma II cod. pen. (per cui deve averarsi

riguardo "al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato, consumato o tentato, tenuto conto dell'aumento massimo di pena stabilito per le circostanze aggravanti e della diminuzione minima stabilita per le circostanze attenuanti"), ne deriva che la pena edittale massima risulta non inferiore comunque ad anni cinque di reclusione, per cui il limite prescrizione, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, non può essere quello quinquennale previsto dall'art.157 comma 1 n. 4 cod. pen. ma rimane, nella migliore delle ipotesi, quello decennale di cui al precedente n.3 dello stesso primo comma dell'art.157 cod. pen., prorogato ad anni 15, ai sensi dell'art.160 ultimo comma stesso codice, per effetto dei ripetuti atti interruttivi.

- motivo n.5

E' infondato. Risulta infatti chiaramente dal conteggio delle pene analiticamente esposto a pag. 1278 della sentenza di primo grado che la pena complessiva di anni 10 di reclusione era soltanto quella determinata per i reati oggetto del presente processo e che ad essa andava quindi aggiunta la pena inflitta con la precedente sentenza di condanna pronunciata dalle corti giudice d'appello di Roma il 4 luglio 1947, previa rideterminazione di quest'ultima, in virtù della riconosciuta continuazione "artem", in anni sei di reclusione e lire 400.000 di multa (eccedendo la pena originariamente inflitta con detta sentenza di anni quattro e quindici di reclusione e lire 400.000 di multa). Viene quindi a mancare il presupposto assunto a base della censura in esame la quale, pertanto, non può che essere respinta.

722

Di Matteo/1

- motivi dell'avv. Lo Giudice

Sono gli stessi addotti a sostegno del ricorso Cappelli (ed altri), per cui, a dimostrarne l'infondatezza, valgono le medesime considerazioni già esposte nella trattazione di detto ricorso.

Di Matteo Viero

- motivo n.1

E' infondato. Non si contesta, sostanzialmente, da parte della difesa del ricorrente che l'atto formale di disassociazione è soltanto quello databile al 22 dicembre 1943, la cui collocazione cronologica lo pone ampiamente al di fuori dei limiti temporali entro i quali i comportamenti previsti dalla legge n.304/42 avrebbero dovuto essere posti in essere, onde poter fruire dei benefici previsti dalla legge stessa. Ma - si obietta dalla stessa difesa - si sarebbe dovuto tener conto, in primo luogo, che la collaborazione del Di Matteo con le autorità inquirenti era già cominciata molto tempo prima, allorché il ricorrente si era costituito, il 5 marzo 1942, nel successivo interrogatorio dell'8 marzo 1942, aveva iniziato ad ammettere la propria responsabilità, chiarendo anche in causa altri soggetti; in secondo luogo che detta collaborazione era stata poi interrotta per fatto non imputabile al medesimo ricorrente, essendo questi stato trasferito in Sardegna, nel carcere di Bad'e carros, in cui, a cagione della situazione locale, vi era fondata ragione di temere che la prosecuzione della collaborazione si sarebbe tradotta in un grave

205

pericolo per la sua incolumità personale; condizione, questa, che avrebbe dovuto essere considerata come giustificativa del rifiuto opposto dal Di Matteo a rendere, il 7 dicembre 1982, interrogatorio per rogatoria, tanto più in quanto detto rifiuto trovava - si afferma - legittimazione anche nel principio del giudice naturale ed era stata accompagnata dalla urgente richiesta del detenuto di conferire appunto con i giudici romani, titolari della istruttoria che veniva condotta a suo carico.

Assenza di tali obiezioni, però, appare condivicibile. Quanto alla prima, appare sufficiente rilevare che, in base all'art.12 della legge n.304/82, i comportamenti cui è condizionata l'applicazione del beneficio dovevano essere tenuti entro il termine ivi indicato (e successivamente prorogato, ma comunque scadute ampiamente, come si è detto, alla data del 22 dicembre 1983. Appare quindi chiaro, in base all'attuale tenore della norma, che i comportamenti in questione dovevano essere non solo iniziati, ma anche compiuti entro il termine di legge; il che, trattandosi di comportamenti previsti non solo e non tanto in funzione della dimostrazione dell'avvenuta disorganizzazione, ma anche e soprattutto in funzione dell'obiettivo finale di pervenire ad un rapido e totale smantellamento delle organizzazioni terroristiche - eversive, da realizzarsi appunto e mediante il loro spontaneo scioglimento (art.1, comma I, lett.a) o mediante l'acquisizione di tutti gli elementi informativi utili a combatterle e sconfiggerle (art. 1, comma I, lett.b), appare del tutto logico e ragionevole, atteso che il termine in questione era stato fissato appunto per far sì che il detto obiettivo venisse

226

Di Matteo/1

se era giunto senza ritardi.

Quanto poi alla seconda obiezione, la sua pretesa infondatezza è palese di tutta evidenza, ove si consideri che, come giustamente si è osservato nell'ingiuntata sentenza, il ricorrente, se effettivamente fosse stato animato da una ferma volontà di dissociarsi e di collaborare, ponendo in essere comportamenti e comportamenti previsti dalla legge, avrebbe avuto ampia possibilità di tradurre in atto tale sua volontà, pur trovandosi in stato di detenzione in Sardegna. Anche ad ammettere, infatti, che nel carcere di Dada' carceri vi fosse un clima poco propizio a chi volesse collaborare con le autorità, tanto da far tenere conseguenze sul piano della incolumità fisica, ciò non significa che la collaborazione non potesse estrinsecarsi in modo sufficientemente riservato (ad esempio mediante l'invio, sempre possibile, di missive in busta chiusa all'autorità procedente o ad altro soggetto di fiducia che a questo la facesse poi pervenire), tanto da ridurre al minimo, se non eliminare del tutto (cosa, del resto, impossibile in qualsiasi situazione), il concreto rischio di ritorsioni. Anziché riservato, del resto, è da presumersi sarebbe stata assicurata nel caso che il ricorrente, in luogo di rifiutare l'interrogatorio per rogatoria, avesse accettato di sottoporvisi, fornendo all'autorità giudiziaria delegata le informazioni in suo possesso e, quanto meno, manifestando alla stessa autorità l'intenzione di dissociarsi e di collaborare, e chiedendole di essere aiutato a tal fine. Il rifiuto puro e semplice, invece, di rendere il detto interrogatorio (per niente giustificato dall'ingiuntata richiesta)

al principio del giudice naturale), non può che essere ragionevolmente inteso come rifiuto (all'epoca) di collaborazione, nulla rilevando, in contrario, che, come si puntualizza nel motivo di ricorso in esame (e nella memoria che lo riprende e lo amplia, senza tuttavia aggiungere nulla di sostanziale), detto atteggiamento sia stato accompagnato dalla genuina richiesta di essere sentito dai magistrati titolari dell'istruttoria in corso. La realtà è che, a tutto voler concedere, il trasferimento del Di Matteo nel carcere di Bag'a carroc può essersi tradotto per una serie di ragioni facilmente intuibili (fra le quali ben può ricomprendersi anche il clima di avversione ai collaboranti che si assume essera stato presente in detto carcere), in un disincentivo psicologico all'inizio o alla prosecuzione fino al suo compimento dell'attività collaborativa; il che rende umanamente comprensibile il caso del ricorrente, e giustifica il generoso sforzo della difesa di assicurare comunque a quest'ultimo i benefici derivabili dalla collaborazione comunque (ancorchè tardivamente) prestata. Ma tutto ciò non può essere sufficiente, sul piano dello stretto diritto, a superare il tassativo disposto di legge e ad inficiare, quindi, di nullità, una pronuncia che, come quella resa sul punto dalla corte di merito, a quel disposto si è rigorosamente attenuta.

motivo n.2  
 E' parimenti infondato. La legge n.304/82, infatti, regolando compiutamente "ex novo" la materia dei benefici da riconoscersi a chi si dissociasse dalle organizzazioni terroristiche-eversive e pres

La "Matteo" stesse, in varie forme e misure, attività collaborative con le autorità inquirenti, ha implicitamente abrogato, in virtù del principio di ordine generale stabilito dall'art.15, ultima parte, della Legge n.15, l'art.4 del D.L. 15 dicembre 1979 n.625, convertito con modificazioni in legge 6 febbraio 1980 n.15, che riguardava identica materia, sia pure, in parte, diversamente regolata (come, del resto, è ovvio che fosse, dal momento che, altrimenti, non vi sarebbe stata ragione alcuna di dettare una nuova normativa). E che il detto effetto abrogativo fosse proprio nelle intenzioni del legislatore appare confermate anche dalla considerazione delle conseguenze, certamente incongrue, che altrimenti <sup>venute</sup> sarebbero prodursi. Basti pensare, al riguardo, che, ipotizzando la sopravvivenza dell'art.4 del D.L. n.625/79 all'entrata in vigore della legge n.304/82, lo stesso comportamento che, per la sua tardività rispetto al termine fissato da detta ultima legge, non sarebbe <sup>stato</sup> idoneo (come appunto si verifica nel caso di specie), ad assicurare al suo autore la fruizione dei benefici ivi previsti, sarebbe <sup>stato</sup> però idoneo ad assicurargli la fruizione di quelli, del tutto analoghi, se non addirittura maggiori (salvo il caso della non punibilità), previsti dalla legge precedente. Quest'ultima, infatti, prevedeva, ad esempio, in favore del del <sup>colpo</sup> "concorrente che, dissociandosi dagli altri, si fosse adoperato "per evitare che l'attività delittuosa" fosse portata a conseguenze ulteriori", la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione da dodici a ventisette anni e la riduzione delle altre pene da un terzo alla metà", mentre l'art.

2 della legge n. 304/72 prevede, in favore del medesimo dissociato, ma a condizioni più rigorose (attuazione, comunque, di uno dei comportamenti previsti dal precedente articolo 1, confessione e condotta volta all'elisione o attenuazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato), la sostituzione della pena dell'ergastolo con quella della reclusione da 15 a 21 anni e la riduzione delle altre pene nella misura di un terzo. Sarebbe pertanto assurdo che un soggetto il quale, non avendo soddisfatto tutte queste condizioni entro il termine fissato dalla citata legge n. 304/72, non potesse fruire del beneficio di sopraindicati, potesse però, ponendo in essere, oltre quel termine, un comportamento soddisfacente delle <sup>addirittura</sup> meno gravose condizioni previste dall'art. 4 del D.L. n. 625/79, fruire del miglior trattamento che, come si è visto, l'attuazione di detta ultima disposizione gli avrebbe riservato.

Il sembra potersi validamente far richiamo, a sostegno della tesi sostenuta dalla difesa (e, per questa parte, condivisa anche dal P.G. presso questa Corte), al disposto di cui all'art. 8, comma II, della legge 10 febbraio 1967 n. 34, in base al quale le disposizioni di detta legge, recante nuove misure a favore di chi si fosse dissociato dal terrorismo, non potevano trovare applicazione in favore di chi avesse già usufruito o potesse usufruire dei benefici previsti dall'art. 4 del D.L. 15 dicembre 1979 n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 febbraio 1980 n. 15, e dagli articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1972 n. 304". L'argomentazione, infatti, secondo la quale, sulla base del testuale

tenore della norma ora riportata, dovrebbe necessariamente ammetterci la sopravvivenza, oltre che della legge n. 304/72, anche del precedente articolo 4 del D.L. n. 625/79, "sicché" altrimenti non avrebbe avuto senso parlare della possibilità di fruire ancora dei benefici previsti da detta ultima articolo non appare, infatti, in alcun modo decisiva, ben potendosi intendere l'espressione "ha usufruito o può usufruire" come sinteticamente riferita ad entrambe le eventualità, se ed in quanto verificabile in relazione all'una o all'altra delle disposizioni normative richiamate, e quindi senza pregiudizio della scontata esclusione, con riguardo alla prima (il D.L. n. 625/79) di essa, della eventualità "può usufruire" insussistente per seconda. Ma è, in proposito, appena il caso di aggiungere che l'intervenuta condanna, all'epoca dell'entrata in vigore della legge n. 34/1967, nei termini previsti dalla legge n. 304/72 per l'attuazione dei comportamenti ivi indicati non escludeva certamente che i benefici, meritati mediante la detta attuazione, dovessero essere ancora fruiti, coincidendo la fruizione unicamente con l'emanazione delle decisioni giudiziarie che, in sede di definizione dei procedimenti penali, applicassero le sostituzioni o le riduzioni di pena previste; decisioni che, ovviamente, alla data di entrata in vigore della legge n. 34/1967, non potevano essere ancora (come la stessa esistenza del presente procedimento, perdurante fino alla data odierna dimostra), ad esse pervenire.

I motivi contestuali dell'avv. Ricci, in cui pure si lamenta la mancata applicazione dei benefici di cui, come, dal canto loro, si assoluta genericità e, pertanto, inapplicabili.

Di Mitrio Roberto.

- motivo n.1 dell'avv. Causarano  
 è infondato. La corte di merito ha, sinteticamente ma efficacemente, ancorato (a confutazione dell'analogo motivo di gravame proposto avverso la sentenza di primo grado dalla difesa del Di Mitrio), la ritenuta configurabilità, a carico del ricorrente, sotto il profilo cronologico, della contestata aggravante della finalità di terrorismo o di eversione, alle dichiarazioni del Basili (chiamate in correità) e alle risultanze del documento rinvenuto nel vano del 19° della base di Via Silvani. La difesa del ricorrente ha obiettato, in sintesi, che il Basili, a parte le riserve che potevano avanzarsi a proposito della sua attendibilità in generale, non aveva comunque attribuito al Di Mitrio attività associativa pretrattasi nel corso del 1980 e che, quanto al documento rinvenuto nella base di Via Silvani, la presenza, in esso, del nome del Di Mitrio quale componente della brigata Torrespaccata non implicava, di per sé, l'attualità di tale indicazione alla data in cui il documento stesso era stato rinvenuto.

Non una né l'altra di tali obiezioni, però, appaiono condivisibili. Quanto alla prima, infatti, vi è da dire che, superate le riserve sulla credibilità in genere del Basili (a proposito della quale i giudici di merito hanno rilevato la concordanza delle dichiarazioni del predetto, relativamente alla posizione del ricorrente, con quella della Liberata e della Romanzi, così soddisfacendo al disposto di cui all'art.192 c.p.p.), non occorre una specifica

M

Di Mitrio/10

di puntualizzazione, da parte dello stesso Basili, in ordine alla prosecuzione della militanza del Di Mitrio nella Brigata Torrespaccata oltre la fine del 1979, per ritenere che detta prosecuzione avesse avuto luogo, non essendo contestato che la stessa brigata avesse operato anche nel corso del 1980 e doverosi, quindi, ormai, richiedere la presenza di elementi positivi per affermare che il Di Mitrio (segnato di farnco n.204) avesse elementi che il ricorrente non ha indicate, non potendosi al riguardo ritenere decisivo quello a cui egli ha fatto riferimento, costituito dalla presunta disponibilità - si afferma - prima della entrata in vigore del D.L. n.625/79, dell'appartamento di via della Scala che da lui era stato adibito, in tempi diversi, a rifugio di svariati altri brigatisti (indicati nell'impugnata sentenza in tali Ricciardi, Braghetti, Arreni, Seghetti e Capelli).

Non risulta, infatti, né viene posto in evidenza nel motivo di ricorso in esame, alcun elemento sulla base del quale dovesse darsi per acquisito sia che l'attività prestata dal Di Mitrio in favore delle "Brigate rosse" si esaurisse nella messa a disposizione del suddetto appartamento, sia (cosa ancor più importante), che la cessazione della disponibilità di questo ultimo avesse comportato anche la cessazione della militanza sotto qualsiasi altra forma. Vi è anzi una indicazione in senso contrario, ricavabile dalla affermazione contenuta nell'impugnata sentenza (cui la difesa del ricorrente non ha fatto il minimo cenno), secondo cui il Di Mitrio avrebbe svolto anche attività di depositario, per conto delle "B.R.", di armi e documenti, detenuti anche presso la propria abitazione (pag. 289, in fine).

Già posta, e passando quindi all'esame della seconda obiezione, appare di tutta evidenza che il rinvenimento, nel maggio del 1980, di un documento nel quale il Di Mitrio (come risulta incontestato), veniva indicato fra i componenti della brigata Torrespaccata, unitamente a Basili, Bressan e Fancaliti

688

non poteva che essere /  
ragionevolmente valutato come elemento di conferma  
di una circostanza di cui, in realtà, non risulta  
esistenza, come si è detto, alcuna ragione obiettiva  
di dubitare, e cioè appunto della permanente militan-  
za, all'epoca, del ricorrente in detta formazione  
brigatista.

- motivo n.2 dell'avv. Cusarano  
E' infondato. Come questa Corte ha avuto modo più  
volte di affermare, e come è stato già in precedenza  
ricordato nella trattazione di analoghi motivi di  
ricorso proposti da altri imputati, la quantifi-  
cazione della pena in misura che, pur discostandosi  
dal minimo, rimanga comunque nell'ambito di valori  
medi, non richiede, in assenza di specifici e pec-  
ciliari elementi ascritti come decisivi ai fini di  
una quantificazione diversa, una particolare ed ap-  
profondita motivazione. Nella specie, quantifica-  
ta la pena base per il più grave reato di banda ar-  
mata nella misura minima edittale (atteso il ruolo  
organizzativo attribuito al Di Mitrio) di anni 5  
di reclusione, ed operato l'aumento fisso della  
pena previsto per la ritenuta aggravante della  
finalità di terrorismo e di eversione, con con-  
sequente raggiungimento, quindi, della misura di  
anni 7 e mesi 6 di reclusione, la riduzione appli-  
cata in virtù delle riconosciute attenuanti generiche  
che è stata limitata ad un anno e sei mesi, mentre  
avrebbe potuto estendersi a due anni e sei mesi.  
Si tratta dunque di una riduzione che appare all'evi-  
denza come tutt'altro che "quasi simbolica" (come  
invece sostenute dalla difesa del ricorrente), dal

M

232

dal momento che il suo effetto è stato quello di  
riportare la pena da infliggere in concreto (esclu-  
so il successivo aumento per la continuazione con  
gli altri reati), ad una misura di poco superiore  
al minimo dal quale si era partiti. Non occorre  
dunque, in base al principio generale dianzi richia-  
mato, alcuna specifica motivazione atta a giustifi-  
care la mancata applicazione nel massimo delle at-  
tenuanti in parola. E' può dirsi che detta mancata  
applicazione si ponga in contrasto logico con la  
riconosciuta sussistenza degli elementi positivi  
(non lunga durata della militanza, mancata attri-  
buzione di fatti specifici, reinserimento nella vi-  
ta sociale con prestazione di attività in favore di  
disabili), e alla cui base la corte di merito ha ri-  
tenuto che le attenuanti generiche potessero essere  
concesse, dal momento che dette attenuanti debbono  
pur, di regola, trovare giustificazione appunto  
nella presenza di peculiari elementi positivamente  
valutabili (e non precodificati) a favore dell'im-  
putato, ma questo, ovviamente, non può comportare  
che quegli stessi elementi debbano in ogni caso dar  
luogo alla riduzione di pena nella misura massima  
possibile.

Considerazioni non dissimili valgono poi a proposi-  
to dell'aumento per continuazione, contenuto, nella  
specie, in una misura tutt'altro che esorbitante  
(mesi quattro di reclusione) a fronte di quella che  
invece avrebbe potuto essere, in base al disposto  
di cui all'art. 81 opv. cod. pen. (e tenuto conto  
della elevatissima delle pene previste anche per i  
reati satelliti), la sua massima estensione. Al  
riguardo va poi anche notato che, diversamente da

233

quanto sembra ritenere la difesa del ricorrente (la quale trae da ciò motivo di doglianza a proposito di quella che le appare una inustificata disparità di trattamento rispetto a situazioni preterite e come analoghe, in cui l'aumento di pena per il reato di associazione terroristico -eversiva, in continuazione con il più grave reato di banda armata, sarebbe stato di soli gg.20 di reclusione), il Di Mitrio è stata ritenuta responsabile, oltre che dei detti reati associativi, anche di altri delitti, anch'essi unificati per continuazione, in materia di armi.

Il motivo n.3 dell'avv. Gusmano

È infondato. In linea di fatto l'imputata senza che per accertato che il Di Mitrio aveva svolto attività in favore delle brigate rosse fungendo da prestanome per l'appartamento di via della Scala (più volte utilizzato - come già si è ricordato - come rifugio per altri esponenti, anche di spicco, dell'è. "brigate rosse"), nonché assolvendo al ruolo di depositario, anche presso la propria abitazione, di armi e documenti del medesimo sodalizio criminoso. Tanto l'una quanto l'altra di dette attività - come questa Corte ha avuto modo più volte di affermare - indicano l'assunzione di un ruolo organizzativo (nel senso già illustrato nella trattazione del motivo n.2 del ricorso Anisani e da intendersi qui richiesto), e non meramente partecipativo. Non può dunque varrone la difesa del ricorrente di tollerarsi, in linea di diritto, dell'avvenuta attribuzione di detto ruolo anche al Di Mitrio. Né, d'altra, parte, può la stessa difesa essere seguita, in questa sede

234

Di Sabato/i

di legittimità, allorchè, a proposito della imputazione di dette attività (la seconda è, puramente e semplicemente ignorata), si riferisce nell'affermazione, apodittica e di vero fatto, secondo cui la predisposizione, da parte del ricorrente, dell'alloggio di via della Scala in funzione di alloggio di componenti della banda sarebbe stata soltanto "episodica e occasionale".

Il motivo dell'avv. Lo Giudice

È infondato. Sono comuni a quelli del ricorso Cappalbi ed altri e sono pertanto da considerarsi infondati per le ragioni già esposte nella trattazione di detto ricorso.

Di Sabato Renato

Il motivo n.1

È infondato, al limite della inammissibilità. Non si vede, infatti, quale mai contraddittorietà possa sussistere, in linea di principio, fra la ritenuta insufficienza di un determinato elemento di fatto a costituire valida prova in ordine alla responsabilità di taluno per uno specifico episodio delittuoso, e la ritenuta validità di quel medesimo elemento a costituire prova, comunque, della partecipazione del medesimo soggetto al sodalizio criminoso cui quell'episodio delittuoso è riconducibile. Quasi che non fosse mai stato affermato il principio (da considerare invece ormai pacifico), secondo cui la prova dell'appartenenza di taluno ad un sodalizio criminoso, anche in posizioni di

rilievo, non implica che debba ritenersi provata anche la sua responsabilità in ordine a ciascuno dei sinistri delitti commessi nell'ambito del programma comune. Dal che appare del tutto lecito trarre l'ovvio corollario che, per converso, ciò che non vale a provare la responsabilità per il singolo delitto non può valere, invece, a provare la responsabilità per il reato associativo.

Non può in alcun modo scemirsi la difesa del ricorrente allorché, sempre nel motivo in esame, adombra la possibilità (lamentando, nel contempo, la sua mancata presa in considerazione da parte dei giudici di merito), che l'accertato possesso, da parte del Di Sabbato, degli appunti contenenti l'annotazione delle targhe di veicoli appartenenti a dipendenti del Commissariato Primavalle avesse riferimento a un'attività non meglio precisabile preposita di natura illecita, ma non fosse necessariamente ricollegabile alla presunta militanza del Di Sabbato nell'organizzazione terroristica. Una tale ipotesi, infatti, appare del tutto gratuita ed astratta, specie a fronte dell'ulteriore elemento richiamato nell'impugnata sentenza e costituito dalle dichiarazioni della Libera, in cui si riferiva di questo affermato, in sede di "direzione di colonna", della Petrella, responsabile della Brigata Primavalle, secondo cui il soggetto arrestato a Primavalle e trovato in possesso degli appunti in questione sarebbe stato un militante di detta brigata, già arrestato in precedenza durante il sequestro Moro. Per la verità l'attendibilità di dette dichiarazioni è contestata dalla difesa della ricorrente, ma la contestazione è espressa nel secondo motivo di ricorso che peraltro, a questo punto, si deve passare ad esaminare.

67

Mh

236

Di Sabbato/2

- motivo n.2

Si richiama in fatto. In linea di diritto va tenuto osservato che l'art.195 del vigente codice di procedura penale è del tutto ineluttabilmente chiamato in causa, sia perché esso non fa parte delle disposizioni che, ai sensi dell'art. 245 del D.L. n. 230 del 28 luglio 1989 n.271 (norme di attuazione, di coordinamento e transitorio del detto codice), debbono trovare applicazione anche nei procedimenti che, come quello presente, proseguono nell'osservanza del codice precedente; sia perché il medesimo articolo, comunque, si riferisce solo alle deposizioni di testimoni e non alle dichiarazioni di coimputati (e, all'epoca in cui venne pronunciata l'impugnata sentenza non era neppure entrato in vigore il D.L. n. 112 del 1992 n.306, poi convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356, il quale, tra l'altro, ha modificato il comma 5 dell'art. 210 del codice vigente, inserendo anche l'art.195 tra quelli che, in quanto richiamati con il detto comma 5 dell'art.210, debbono trovare applicazione anche nel caso di esame di imputato in procedimento continuato).

In secondo luogo, sempre in linea di diritto, va ricordato che, secondo un principio già affermato da questa Corte proprio con riguardo all'art.195 del vigente codice di procedura penale (e da considerarsi, quindi, a maggior ragione, valido anche in relazione a procedimenti per i quali la detta disposizione, mossi da orienti e dichiarata finalità restrittive in ordine alla utilizzazione di deposizioni "de relato", non trova applicazione), in caso di mancata conferma, da parte del teste di

riferimento, giungendo altro soggetto abbia invece dichiarato di avere da lui appreso, non necessariamente la dichiarazione di detto altro soggetto deve risultare accorrente; sotto il profilo della valenza probatoria, rispetto all'altra, ben potendo il giudice, volta che abbia adempiuto l'obbligo di risalire <sup>(see richieste)</sup> alla fonte della dichiarazione "de relato" (secondo quanto previsto, appunto, dal citato art. 195 c.p.p.), giungere motivatamente alla conclusione che la detta dichiarazione conserva la sua attendibilità anche a fronte della mancata conferma da parte del soggetto nel quale la fonte di riferimento si identifica in tal senso, in particolare, Sez. I, il 2/3/51, Circolo, n. 187554.  
 Ciò posto, e passando quindi all'esame della fattispecie concreta, si rileva che la fonte delle dichiarazioni "de relato" rese, sul punto in esame, dalla Libera, e cioè la Petrella Marina, risulta pacificamente, essere stata accusata, tanto che, come si è visto, nella stessa impugnata sentenza si fa atto della mancata conferma, da parte sua, del contenuto di dette dichiarazioni. Ciò non implicava, però, alla luce delle considerazioni appena svolte, l'obbligo, per il giudice, di disattendere le dichiarazioni stesse, per privilegiare invece quelle della Petrella, avendo sul medesimo giudice soltanto l'obbligo, qualora avesse inteso (come ha fatto), considerare comunque valide e attendibili soltanto le prime, di fornire al riguardo adeguata e logica motivazione. Ora, ad un tale obbligo, non sembra alla Corte che il giudice si sia sottratto, risultando dalla lettura dell'impugnata sentenza (pag. 296) che quest'ulti...

attendibilità di quanto dichiarato dalla Libera, ha fatto riferimento ad elementi l'attendibilità di questi come validi e attendibili quali, oltre alla già sperimentata, particolare attendibilità in generale della Libera, anche la sede in cui questa ultima era venuta a conoscenza di quanto da lei riferito (quella "Circoscrizione di Colonia" che costituiva, per così dire, una sede "istituzionale" deputata all'acquisizione e alla discussione di ogni tipo di notizie che, come quella in questione, aveva rilievo ai fini della vita del sodalizio criminoso, al che - come già rilevato ad analogo proposito anche con riferimento ad altre posizioni - quelle notizie potevano sostanzialmente considerarsi come acquisite direttamente dalla Libera); ed ancora la circostanza di riscontro costituita dall'essere state in effetti il Di Sabbato già in precedenza arrestato durante il sequestro Moro per aver tenuto comportamenti di natura apologetica riferiti a tale delitto.  
 La Petrella Marina, d'altra parte, è soggetta, non soltanto, al 3° che l'impugnata sentenza, da parte sua, delle dichiarazioni di detta Libera non sembra fosse tale da dover essere necessariamente considerate dai giudici di merito come degne di particolare attendibilità; il che, in tal caso, obiettivamente, il fatto che tale attendibilità, in effetti, non le sia stata riconosciuta, indipendentemente dalla lamentata mancanza, su questo specifico punto, di apposita motivazione.  
 È può considerarsi rilevante, ai fini della richiesta invalidazione della decisione adottata dai giudici di merito, la circostanza, rappresentata

nel motivo di ricorso in cui, che la stessa Libera avrebbe parlato del Di Sabato come componente della Brigata Primavalle solo nell'interrogatorio del 31 marzo 1972 "verisimilmente sollecitato" - si afferma - dal magistrato che conduceva l'interrogatorio stesso, mentre in altri interrogatori, in cui avrebbe pure discusso il "casiogramma" della "Brigata Primavalle", della presenza in casa del nominato Di Sabato non aveva fatto alcun cenno. L'attendibilità di un dichiarante, infatti, sia esso testimone o sia inventore di altra qualifica procedurale, non implica che egli debba essere assillabile e di una sorta di registratore o di computer, in grado, come tale, di fornire in ogni momento la totalità delle informazioni in suo possesso, senza alcuna dimenticanza e incertezza, dovendosi invece considerare che, trattandosi di soggetto umano, questi ben può non ricordare, nello stesso momento, tutto ciò che all'interrogante interessa, specie quando l'oggetto dello sforzo mnemonico è (come nella specie), ampio, complesso e multiforme, senza che ciò consenta, quindi, di per sé, la inattendibilità di quanto dal medesimo soggetto, in un momento successivo, ricorda e riferisce. E ciò vale anche nel caso in cui il ricordo e il riferimento successivi siano in qualche modo stimolati dall'interrogante, non costituendo, all'evidenza, un tale articolo sul cosa che, di per sé, sia equiparabile ad una coercizione o ad un condizionamento, specie quando, come si verifica nella specie, non vi siano elementi di sorta che inducano a ritenere che il dichiarante sia soggetto facilmente suggestionabile.



lo. Senza contare, poi, che, in ogni caso, è saltante una supposizione della difesa del ricorrente, quella, finora accennata, secondo cui la menzione del Di Sabato come componente della Brigata Primavalle sarebbe stata fatta dalla Libera solo a seguito di sollecitazione del magistrato; supposizione basata soltanto sulla circostanza che la dichiarazione resa sul punto dalla Libera sarebbe stata introdotta dall'espressione: "Ricordo in questo momento", la quale, in realtà, appare tutt'altro che univoca nel senso ipotizzato dalla detta difesa.

Quanto poi all'ulteriore argomentazione, volta a screditare le dichiarazioni della Libera sulla base dell'asserito contrasto con quelle del Savasta (il quale avrebbe riferito di non aver avuto notizia dal responsabile della brigata Primavalle, cioè dalla Petrella, dell'avvenuto arresto di un componente della medesima brigata), appare sufficiente osservare che trattasi di elemento certamente valorizzabile (e difatti valorizzato), ai fini difensivi, ma non per questo dotato di decisività ed evidenza tali da imporre la sua lettura, per converso, dell'altro elemento al quale i giudici di merito hanno invece ritenuto di fare prevalente riferimento, ai fini della formazione del loro convincimento. Invece, infatti, e a ogni considerazione circa la sussistenza o meno di un intento, da parte del Savasta, di aiutare il Di Sabato e altri imputati nel presente procedimento (intento che, secondo il ricorrente, a torto viene attribuito al detto Savasta nell'imputata sentenza ma al quale, in verità, quest'ultima accenna, fuggacemente, solo ad altro proposito, e cioè con riguardo al ruolo

più e meno rilevante che la Brigata Primavalle, nel suo complesso, avrebbe avuto nella progettazione ed esecuzione dell'omicidio Vinci), vi è da dire che in ogni caso nulla esclude che la venuta con conoscenza, da parte del Savasta, dell'avvenuto arre- sto del componente della suddetta brigata, identifi- cato nel Di Sabato, sia dipesa da fattori occa- sionali, sempre possibili a verificarsi e che posso- no essere stati della più varia natura. Come non può escludersi, in linea di principio, che egli, pur essendo state in affetti infernali, non ne abbia conservate memoria, trattandosi di un episodio fra i tanti che hanno costellato la vita delle "brigate rosse" e non riguardando esse un militante di asse- lute prime piano.

- motivo n.3

E' infondato. Il fatto che gli appunti dei quali il Di Sabato, come già ricordato, fu trovato in possesso non siano stati considerati prova suffi- ciente di una sua responsabilità concorsuale nell'omi- cidio Vinci non esclude per nulla che essi fossero comunque di carattere informativo dell'avvenuto arresto di un'attività informativa effettuata per conto della Brigata Primavalle e, quindi, della "brigate rosse", il cui la stessa costitutiva articolazione territoriale. E l'attività informativa è di per sé tale, per le sue intuitive caratteristiche di delicatezza e di importanza, da implicare l'assunzione, da parte di chi la effettua, del ruolo organizzativo; ruolo che, pertanto, deve ritenersi, per ciò solo, essere stato legittimamente attribuito al ricorrente.

262

è meno significativa, ai fini dell'attribuzione del medesimo ruolo, circostanza di quanto sostanzial- mente del ricorrente, appare l'attività di quest'ultimo svolta (ma che, in linea di fatto, non risulta formulata contestazione), per il procacciamento, mediante furto, dei veicoli da utilizzare poi per le attività della "brigata". La disponibilità di questi veicoli, infatti, riconoscibili, come appare di incontestabile evidenza, ad esigenze essenziali del sodalizio criminale, e l'attività di chi opera- rava al fine di ottenere la detta disponibilità non poteva dirsi facilmente sanabile, atteso anche il metodo, alquanto sofisticato, e, per ragioni di sicurezza, doveva essere seguito per realizzare la sottrazione di quei veicoli ai legittimi detentori; metodo particolarmente descritto nella imputata sentenza e caratterizzato dal cosiddetto "sop- piasaggio" delle chiavi, i cui originali venivano temporaneamente acquisiti con la scusa, in genere, di provare l'efficienza dei veicoli da sottrarre (scelti, naturalmente, tra quelli, nuovi o usati, che erano offerti in vendita).

- motivo n.4

E' infondato. In "motivo n.3" (inteso, come appare inteso nell'imputata sentenza), nel senso di gravità non dei titoli di reato, ma della con- dotta concretamente posta in essere, nell'ambito dell'inquadramento giuridico ad esse attribuito, come pure il "negativo comportamento processuale" non possono costituire elementi atti a giustificare (contrariamente a quanto affermato dalla difesa del ricorrente), il lamentato minor grado delle attenuanti.

24)

generiche, specie quando, per converso, non risulta (come, nella specie, non risulta, stando alla lettura del motivo di ricorso in esame), che siano stati rappresentati, in parte della difesa, elementi specifici e significativi obiettivamente atti a sostanziare, nella loro valenza positiva, gli elementi negativi di essi indicati. Ed, d'altra parte, la ritenuta negatività del comportamento processuale può essere esclusa, come sembra volersi sostenere dalla medesima difesa, sulla base dell'assunto che l'imputato, "per non avendo preso parte personalmente al processo", aveva "regolarmente nominato un difensore di fiducia, interessandosi, così, al suo andamento anche dopo la scarcerazione, avvenuta, per altro, molto prima dello stesso". Non può certo ritenersi, infatti, che per "comportamento processuale negativo" la corte di merito abbia inteso quello caratterizzato dalla contumacia in quanto tale, e quindi dal più o meno accentuato disinteresse nei confronti del processo, dovendosi piuttosto ritenere che con la detta espressione i giudici abbiano inteso riferirsi alla sostanza dell'atteggiamento tenuto, nel corso del processo, dal ricorrente; atteggiamento caratterizzato da mancata attenzione di ogni responsabilità e da assenza di collaborazione.

246

D'Ottavi Simonetta ...

Il ricorso, proposto sulla base di un unico motivo, volto ad escludere la legittimità del ritenuto giudizio di colpevolezza in ordine al reato di partecipazione a banda armata e associazione terroristica-stico-eversiva, è da considerare infondato. La difesa ha sostanzialmente desotto, a sostegno delle proprie tesi, soltanto la considerazione che dalle stesse dichiarazioni del Buzzatti, indicate nella impugnata sentenza come la fonte del principale elemento probatorio su cui si basava l'accusa, non emergeva affatto che il dichiarante fosse stato direttamente a conoscenza di una presunta adesione della donna alle "brigate rosse", avendo egli invece fatto riferimento, più che altro, a quanto aveva appreso per il tramite del Santori, marito della ricorrente, secondo cui quest'ultima avrebbe disponibilità ad entrare nella suddetta organizzazione.

Al che deve però obiettare, in primo luogo, che, come si rileva in particolare dalla sentenza di primo grado, in cui le dichiarazioni del Buzzatti sono testualmente riportate, nei loro brani essenziali, il detto Buzzatti non si limitò a parlare di una generica disponibilità della D'Ottavi ad entrare nell'organizzazione e a lavorare per essa, ma riferì, che, per quanto gli constava, la donna era già "iscritta di fatto nella brigata ferroviaria" (pag. 1315). E, prima ancora, segue a quanto si rileva dalla detta sentenza di primo grado (pag. 1314), il Buzzatti aveva indicato, fra gli altri, anche la D'Ottavi come componente della "brigata

245

servizi", da lui stesso diretta. In proposito appare il caso di rilevare che le surriferite dichiarazioni dibattimentali ed inquisitorie in un contesto non certo caratteristico dell'intento di accertare la posizione della D'Ottavi, dal momento che era il medesimo contesto nel quale il Buzzatti, come si apprende ancora dalla citata sentenza, aveva dichiarato di non ricordare affatto l'incidente, ma pur fuo-ve-  
 le, che in precedenza aveva riferito di aver avuto con la donna. E che, d'altra parte, avverso che la fonte delle informazioni del Buzzatti si identifichino conosciutamente con i Santori, forse documentando concludere che questi parlasse per semplice illusione, è conclusione alla quale risultano essere notevolmente pervenute tanto la sentenza impugnata quanto quella di primo grado, la quale ultima si è anche data carico, a questo proposito, di riprodurre (pagg. 116-117), l'ampio brano delle dichiarazioni del medesimo Buzzatti, in cui egli spiega le ragioni, del tutto plausibili, per le quali l'ipotesi anzidetta appariva fuori di ogni verisimiglianza: ragioni, quelle ora accennate, le quali essenzialmente ripercorrono sulle riferite (e non smentite) circostanze in cui le informazioni in questione erano state ottenute, e cioè in sede di discussione con altri militanti, i quali conoscevano tutti la D'Ottavi ed implicitamente, con il loro silenzio, avallavano quanto sul suo conto veniva riferito dal di lei marito.

L'altra obiezione che, in secondo luogo, appare da muoversi alla tesi difensiva è che, ad avviso della Corte, vale ad inficiarla, è che, oltre alle

246

dichiarazioni del Buzzatti, di ultima aver militato a favore della D'Ottavi nelle quelle dello stesso Santori, il quale, come ricordato nell'impugnata sentenza, ebbe a riferire al pubblico ministero che anche la detta D'Ottavi era tentata a far parte dell'organizzazione b.r., ma pure in modo estremamente marginale", nel senso, subito dopo spiegato, che il Buzzatti aveva proposto ad esso Santori di far aderire la donna alle b.r. ed egli (avendo evidentemente accolto tale invito e procurato quindi la detta adesione, giacché altrimenti la cosa non avrebbe avuto senso alcuno), aveva poi scelto per lei il nome di Battaglia di Nicola (pagg. 306 della sentenza d'appello e 139 di quella di primo grado). Il Santori, inoltre, sempre a quanto risulta dalle sue dichiarazioni riportate nella sentenza di primo grado, ebbe anche a precisare, nel medesimo contesto, che la D'Ottavi aveva poi effettivamente conosciuto il Buzzatti.

Di tali risultanze, del tutto ignorate nel motivo di ricorso in esame, la difesa della ricorrente ha fatto come soltanto in sede di discussione orale, ed essenzialmente per ricorrere come il Santori aveva poi ritrattato le dette dichiarazioni e come il medesimo fosse da considerare come atto peccatissimo in generale, avendo a suo tempo indicato come appartenenti alle "vite rosse" anche tre sindacalisti del Ministero dei trasporti, poi risultati invece del tutto estranei; obiezioni, queste, che però risultano già efficacemente confutate nell'impugnata sentenza e, con riguardo alla prima, anche in quella di primo grado, con una serie di argomentazioni logiche (che si possono rivedere

...nunciare nell'assenza di effettive giustificazioni alla ritrattazione, nell'assenza di qualsiasi "laudabile" motivo sulla base del quale il Sartori potesse essere in tutto, o in parte, "inattentabile" (e la moglie, nella circostanza, non è ritenuta persona di cui si è detto e la quale assume a carico dei sindacalisti); le affermazioni, queste, che non sono avvalorate più e non conciliabili, e secondo altri punti di vista, ma che, di per sé, non sono certo arbitrarie e irragionevoli e s'aggiungono, pertanto, ad ogni sindacato di legittimità.

Barina Luciano

...motivi dell'impugnato. Sono comuni a quelli del ricorso Bernardi ed altri, e vanno quindi ricordati in fondo per le medesime ragioni già illustrate nella trattazione di detto ricorso.

...motivi dell'impugnato. Sono a loro volta comuni a quelli del ricorso Bernardi e vanno pertanto ricordati insieme a quelli già indicati nelle precedenti trattazioni a questo ricorso.

...motivo n. 3, relativo all'interesse che s'è inferito. L'attribuzione, infatti, al ricorrente, del ruolo organizzativo (di cui egli si vuole), è da considerarsi del tutto giustificata, alla stregua delle risultanze di fatto (contenute

mente non contestate), di cui l'impugnato nell'impugnata sentenza, e cioè l'aver il Barina provveduto alla "gestione dell'impugnata" (come di cui della "Napole", di avere la condotta attività di "coordinamento" "associata" nell'arruolamento di altri "ex clienti" e l'aver inoltre partecipato "a numerose inchieste su agenti di polizia". La inquadramento di detto "attività" in quella che caratterizzano il ruolo di "organizzatore" non appare dubbio, tanto si veda al significato che, ai fini della interpretazione, deve attribuirsi alla suddetta definizione, secondo i principi più volte enunciati da questa Corte e di cui si è detto nella trattazione del motivo n. 2 del ricorso Bernardi; principi in base ai quali, tra l'altro, è da escludere che l'"organizzatore", per aver tale, debba necessariamente essere inteso, come invece si opinava da parte del ricorrente, di compiti di coordinamento e di direzione dell'attività di altri soggetti, ricorrendo piuttosto i detti compiti fra quali è da considerare propri di "capi" o "dirigenti". L'attività organizzativa, invece, caratterizzata da un principio principalmente sulla base dei requisiti della "spontaneità" ed "informalità" (intesa quest'ultima in senso relativo, e cioè come per facile intervento di un soggetto o un gruppo, "spontanea" non come assoluta "inesistibilità", difficile, tra l'altro, ad intercedere in qualunque attività umana), non implica soltanto l'assunzione di compiti del genere suddetto, non potendo essere essenziale ed indispensabile anche un'attività che taluno compie senza in alcun modo coinvolgere l'opera di altri soggetti che debbano condurlo.

249

Quanto poi alla presunta occasionalità delle attività attribuite al Partito, vi è da dire anzitutto che la gestione di un'attività, benché non necessariamente proficua, non può essere considerata occasionalità, ma attività di tipo organizzativo. E, infatti, il ricorrente non ha mai evitato di impegnarsi su questo punto, limitandosi a lamentare la mancanza di prova in ordine al requisito della "continuità" (oltre che a quello dei "poteri decisionali, per il quale vale, però, quanto si è già detto in precedenza), solo con riguardo all'attività di reclutamento ed a quella di effettuazione di inchieste. Ma, anche così limitata nell'oggetto, la censura appare del tutto preteritosa, giacché, una volta accertata l'appartenenza di taluno ad un'associazione criminosa (sul che, a quanto pare di capire, nel caso di specie non vi è contestazione), le attività svolte dal medesimo soggetto nell'ambito di detta associazione non necessitano, ai fini della loro eventuale valutazione come rivelatrici dell'assunzione di un ruolo organizzativo, di una specifica prova in ordine al requisito della "continuità".

In linea di principio, infatti, un'attività può essere considerata essenziale e infungibile (e quindi di propria, come si è detto, di un ruolo organizzativo), anche senza avere il carattere della continuità, come ben può verificarsi nel caso di attività che taluno degli aderenti, d'iniziativa o su richiesta, ponga in essere allo scopo di far fronte ad un'esigenza contingente il cui soddisfacimento rappresenta però una condizione per la valida soprav-

M

vivenza del sodalizio. Ma, anche quando non si verifichi una tale ipotesi, l'eventuale occasionalità dell'attività prestata non ha comunque un rilievo decisivo, giacché l'essenzialità e la infungibilità attongono alla natura intrinseca dell'attività stessa e non alla frequenza con la quale essa venga prestata, la quale può dipendere da svariati fattori quali, ad esempio, l'impegno e la capacità del soggetto operante, la presenza o meno di condizioni favorevoli, etc. Ora, volendo concludere alla fattispecie in esame, non appare dubbio che l'attuazione di alcuni aspetti del sodalizio criminoso e lo svolgimento di attività preparatorie indispensabili (come quella costituita dalle c.d. "irrobinate"), all'affiancamento degli scopi primari del sodalizio medesimo, erano attività sicuramente classificabili, per la loro intrinseca natura, fra quelle essenziali e infungibili, per cui chi le poneva in essere, anche occasionalmente (ma nel quadro, ovviamente, di un stabile rapporto di appartenenza all'associazione), era per ciò stesso legittimamente qualificabile come "organizzatore"; più o meno efficiente, più o meno zelante, più o meno capace, ma sempre organizzatore perché, se così non fosse stato, attività di tal genere assiduo al carattere statale precluso in assoluto.

- motivo 1.2

E' pertanto infondato. Questa Corte ha già più volte affermato in passato, confutando argomentazioni non dissimili da quelle poste a base della odierna deduzione, il principio della piena confi-

251 B  
uribilità del concorso formale fra il reato di banda armata e quello di associazione sovversiva, non si dice con "inditi" di terrorismo di eversione, come quelle della confilittività, con riguardo a tutte le organizzazioni di tipo mafioso (associazione mafiosa, per quelle di associazione con finalità di terrorismo o di eversione, di cui all'art. 270 bis cod. pen.), dell'altro reato di cui all'art. 1 del D.L. n. 25/79 conv. con modif. in l. n. 15/1980.

A titolo esemplificativo può citarsi, fra le più recenti pronunce di questa Corte, con riguardo al primo di detti principi, Sez. I, 22 ottobre 1988 - 26 gennaio 1989 n. 1068 (n. 180287), la quale ha affermato: "I delitti previsti dagli artt. 270 e 270 bis cod. pen. non concretano né un elemento costitutivo né una circostanza aggravante della banda armata, con la quale, invece, sussiste un legame di fine a mezzo e non di specie a genere. Ne consegue che, qualora anche il reato fine venga realizzato, si ha concorso formale, essendo inapplicabili sia le disposizioni sul reato complesso sia il principio di specialità". Nello stesso senso, fra le altre: sez. I, 21/3-29/7/83 n. 590, n. 160071; sez. I, 20/12/84-16/5/85 n. 4743, n. 169198; sez. I, 31/5-12/7/85 n. 6279, n. 170095; sez. I, 29/1/85-5/6/86 n. 4938, n. 172573; sez. I, 7/10-10/6/87 n. 8944, n. 176503; sez. I, 9/4-10/8/87 n. 8952, n. 176517; sez. I, 14/12/88-17/10/89 n. 13850, n. 182284.

Altre tanto, o forse <sup>ancor</sup> più nutrita ed univoca è poi la giurisprudenza relativa al secondo principio. A titolo, <sup>anche in questo caso</sup> esemplificativo appare sufficiente richiamare, al riguardo, sez. I, 30/1-27/3/92 n. 3744, n. 189714, la quale ha affermato: "La circostanza ~~aggravante~~

252  
farina/3/4  
vente della commissione del reato per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, prevista dall'art. 1, comma I, del D.L. n. 625 del 1979, conv. in l. n. 15 del 1980, può essere applicata in relazione al reato di banda armata, atteso che tali finalità non sono elemento costitutivo del suddetto reato". Nello stesso senso, fra le numerose altre: sez. un. 12/5-7/6/84 n. 14, n. 160071, n. 160071/9/84 n. 1054, n. 165634; sez. I, 17/1-12/2/85 n. 1540, n. 167889; sez. I, 23/3-9/5/92 n. 3437, n. 180314.  
Dall'indirizzo espresso con le richiamate pronunce non ritiene la Corte che vi sia motivo di discostarsi, non risultando prodotto, come già accennato, alcun nuovo e decisivo argomento che possa indurre a rimetterlo in discussione. In linea di fatto, poi, con riguardo al reato di associazione terroristico-eversione (art. 270 bis C.P.), non può dirsi vi sia stata inadeguata applicazione dell'aggravante di cui all'art. 1 del D.L. n. 625/79 in quanto tale aggravante, contestata in relazione alla fattispecie, originariamente delineata (e ritenuta dal primo giudice) di cui all'art. 270 C.P., è stata poi assorbita nella riqualificazione del delitto addebito, in parte dal giudice di secondo grado, sotto le previsioni dell'art. 270 bis. Anche sotto quest'ultima limitata profilo, quindi, la proposta censura è infondata.  
- motivo n. 3  
E' infondata, per le medesime ragioni già illustrate nella trattazione di analoghi motivi proposti da altri ricorrenti (ved. not. 7 del ricorso Benner e not. 2 del Ric. Capuano), prospettandosi anche in questo caso l'erronea argomentazione secondo cui l'adesione al programma criminoso delle "b.r." comporterebbe la unicità del disegno criminoso rispetto a tutti i delitti poi realizzati nell'ambito di quel programma.  
- motivo n. 4  
E' infondata, al limite dell'inammissibilità, tradotta

generica  
cendosi in una critica/volta a sindacare il merito delle decisioni adottate dalle corte territoriali in tema di quantificazione della pena e di designata concessione dello attenuanti generiche; decisione che la detta corte ha correttamente (e, quindi, indirizzabilmente motivato), con riferimento a specifici e validi elementi di giudizio, quali, in particolare, la "gravità dei fatti commessi" e i "precedenti penali per gravi reati"; elementi, questi, che il ricorrente, dal canto suo, ha del tutto ignorato.

M

M

253

Fenzi Enrico

- attivo n.1

g' indagato. Come chiaramente si rileva dalla lettura dell'impugnata sentenza, il Fenzi è stato ritenuto corresponsabile, a titolo di concorso materiale, del sequestro D'Orto non sulla base della appartenenza, pura e semplice, alla "Direzione operativa" (intesa come un'unità di vertice) della "Brigate rosse", ma come diretto ispiratore, unitamente ad altri, della "risoluzione strategica" del settembre 1970, la quale, per sua stessa natura, aveva natura di direttiva volta ad indirizzare in un certo modo e con ben precisi obiettivi l'azione dei militanti, cui era diretta. E dal testo di detta risoluzione, riportato, nei brani essenziali, nella motivazione dell'impugnata sentenza, risulta ben chiaro che l'11 "Riasso da tradire in attesa", molto concretamente, quello, tra l'altro, di "colmare i vertici del Ministero di Grazia e Giustizia", "coordinare la ristrutturazione di guerra e i CG che in parte sembra di indovinate conseguenze le campagne di guerra", "colpire, come obiettivo immediato, la chiusura, "con o al senso", dell'industria. Per non esemplificare, il sulla base degli elementi, se era le attività al movimento diretto dai giudici di merito, i quali, a fronte di un "piccolo organismo come quello costituito dal sequestro D'Orto, le cui caratteristiche e le cui conclusioni sinistre corrispondevano puntualmente alle direttive sussumette e le cui ideazioni ed attuazione era altrettanto rivendicata da quella stessa "Brigate rosse" nel cui ambito, poco prima, quelle direttive erano state emanate, hanno la col-

254

renzi/1

quella conclusione, fuori luogo e inaccettabile. Luce dei principi che regolano l'istituto, di concorso materiale, che di, con il Fenzi, pur indirettamente operato nella esecuzione delle attività definite non potesse mai non essere ritenuto corresponsabile, a titolo di concorso materiale, al punto che, in punto di imputazione di concorso, il Fenzi, cui essa era diretta, era poi stato, a tutto, compiuto. E che, d'altra parte, il Fenzi non è in effetti "una parte" nella elaborazione della "risoluzione strategica" di cui si è detto non è, sostanzialmente, contestato neppure dalla difesa del ricorrente, la quale, evidentemente, nulla ha potuto opporre agli elementi che, al riguardo, sono stati illustrati dai giudici di merito, tra i quali, non ultimo, quello contenuto (p. 320) nel riferimento al c.d. "ritiro di Formia", in cui, nell'ottobre del 1970, su proprio di Fenzi, unitamente al comunista Senzani (poi investito della direzione del "fronte carceri" costituito in base alla stessa "risoluzione strategica"), e con la collaborazione anche di Moratti e Guagliardo, si delineò la bozza del documento in questione.

Il testo, come si è, appunto, completa parte fuori del merito la critica svolta dalla difesa del ricorrente, nelle premesse del motivo in esame, è proprio quella che, a suo parere, sarebbe stata la inosservanza, da parte dei giudici di merito, dei principi vigenti in materia di prova indiziaria, al punto che gli elementi sulla cui base è stata fondata dal responsabile del Fenzi non hanno carattere natura di "indizi", essendo essi idonei

a fornire direttamente, e non per inclusione (a meno che quest'ultima non venga, inequivocamente, identificata nell'ambito delle linee di condotta di diritto penale, nella specie, quelli relativi al concorso di persone nel reato), la prova di detta responsabilità.

Parimenti fuori luogo è il ruolo di l'ulteriore critica basata sulla presunta inosservanza del principio, già volte affermato da questa Corte, secondo cui la mera appartenenza di taluno ad un collegio criminale non induce, per sé sola, la responsabilità del medesimo soggetto in ordine a qualsiasi reato ascrivibile al detto collegio. Si è visto, infatti, come nel caso di specie, il giudizio in ordine alla ritenuta responsabilità del Bonzi sia stato fondato non sulla mera qualità di esponente di vertice delle "Brigate rosse", da lui rivestita, ma su fatti specifici correttamente visti ed interpretati come dimostrativi di una altrettanto specifica responsabilità.

Quanto, infine, all'ulteriore critica formulata dalla difesa del ricorrente a proposito della ritenuta (dei giudici) appartenenza del medesimo al "fronte carceri", si è da dire che detta struttura non costituì, comunque, nell'economia generale dell'attività attivata dal collegio criminale del giudizio di responsabilità, elemento di rilevanza conoscitiva e riconoscibile decisività. Dalla stessa impugnata sentenza, infatti, si rileva chiaramente che il detto giudizio veniva considerato, giustamente, come già sufficientemente fondato sulla sola base dell'accertata, attiva partecipazione del Bonzi all'elaborazione della "risoluzione strategica" di

cui si è detto (ved., in proposito, par. 319, primo capoverso, e pag. 321, quarto rigo). Di quanto basterebbe, quindi, a fondare ogni contestazione mirata alla condanna in questione giacché la stessa, anche se fondata, non potrebbe comunque aver avuto alcun esito, per l'assenza di effetti pregiudiziali della decisione adottata dai giudici di merito. Appare infatti evidente che, essendo il "fronte carceri" la struttura appositamente creata per l'attuazione della "risoluzione strategica", non poca importanza poteva avere, ai fini dell'attribuzione di responsabilità penali a chi, avesse collaborato all'elaborazione di detta risoluzione, la circostanza che questi avesse poi assunto o meno un ruolo anche nella struttura anzidetta, volta che il delitto commesso rientrasse comunque nell'ambito di quelli che, in base alla risoluzione, dovevano essere compiuti.

A tutto ciò può, peraltro, aggiungersi che i giudici di merito, riferendosi alle dichiarazioni del Bonzatti, a loro volta basate su un elemento documentale costituito dal c.t. "il nucleo" delle attività della struttura in questione, hanno dato il loro giudizio e, in ogni caso, sulla base del loro assunto, nulla rilevando in contrario, ai fini del presente giudizio di legittimità, il fatto che gli stessi abbiano in tal modo disatteso - secondo quanto si assume, da parte della difesa - la risultanza di norme diverse costituite dalle dichiarazioni del Savasta, secondo il quale il Bonzi sarebbe risultato estraneo al "Fronte carceri", non essendo riconoscibile, in tali dichiarazioni, una valenza tale da renderlo, di per sé, un attendibile ris-

257

petto a quelle del "gruppo". Non che mai, poi, può ritenersi che doveva costituire elemento estenuativo alla ritenuta responsabilità del Fanni al "fronte" e quindi il fatto che il medesimo imputato fosse stato considerato "responsabile" all'epoca del sequestro di cui all'art.3 comma I della legge n. 304/82, applicabile soltanto, come è noto, a chi, tra l'altro, avesse fatto piena confessione di tutti i reati commessi".

Il Procuratore, infatti, da ogni altra considerazione, è basti rilevare, ad riguardo, che, costituendo il "fronte esterno" una semplice articolazione delle "brigate rosse", l'appartenenza ad esso non era tale da dover essere considerata come reato autonomo (e quindi da considerarsi) rispetto a quelle (confessione) costituite dall'appartenenza, in posizioni di responsabilità, alle dette "brigate rosse".

- motivo n.2

E' infondato. E' noto che primo quanto in secondo luogo il Fanni è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art.282 bis cod. pen. (sequestro D'Uomo), considerato il fatto che tra quelli per i quali è stato pure servito il termine di responsabilità che sono stati considerati uniti il primo ed il secondo della continuazione, interna ed esterna. Ciò posto, poiché la persona è ritenuta per il reato di sequestro di persona è rimasta imputata (anni 25 di reclusione), ed imputati sono rimasti in tanto l'aumento globalmente inflitto a titolo di continuazione, interna ed esterna, quanto la riduzione (fissa) dovuta in base all'art.3 comma I della legge n.304/82 (cessazione) in sostanza la corte di

258

penale limitata a considerare un passaggio interno del procedimento di calcolo inflitto nella sentenza (di cui è copia), ne deriva che non appare in alcun modo utile l'annunciato "pre-scrizionale in rebus", in ordine alla giustificazione dell'imp., di cui il motivo di ricorso in esame.

- motivo n.3

E' anch'esso infondato. Le attenuanti generiche sono così definite proprio perchè, in base alla norma che le prevede (art.62 bis CP.P.) è possibile prendere in considerazione, ai fini di una mitigazione del trattamento sanzionatorio, circostanze "diverse" da quelle previste, ai medesimi fini, da specifiche disposizioni, codicistiche o meno. Ne consegue che quando si tratti invece delle medesime circostanze contemplate da tali disposizioni, le stesse, una volta che abbiano operato in forza di queste ultime (come si verifica appunto nella fattispecie), non possono poi operare una seconda volta, in forza del citato art.62 bis cod. pen. Correttamente, quindi, nel caso in esame, la corte di secondo grado, sulla base del non contestato presupposto di fatto che gli elementi addotti a sostegno della richiesta volta ad ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche erano gli stessi già positivamente valutati ai fini dell'attenuante specifica di cui all'art.3, comma I, della legge n.304/82, ha respinto la detta richiesta.

Merillo Carmine

- motivo unico articolato.

259

È infondata. Non sussiste, anzitutto, la denunciata violazione del principio del "ne bis in idem". L'avvenuta esclusione, infatti, in altro giudizio, della rilevanza penale, sotto il profilo di cui all'art. 303 comma secondo cod. pen. (pubblica apologia dei delitti indicati nel comma primo dello stesso articolo), del fatto costituito dalla pubblicazione, sulla rivista "Corrispondenze internazionali", delle scritte di origine brigatista "L'ape e il comunista", non implicava affatto il divieto di assumere, nel presente procedimento, quel medesimo fatto come elemento probatorio dei diversi reati di partecipazione a banda armata e associazione terroristiche-avversiva, di cui il ricorrente è stato ritenuto responsabile. Va al riguardo considerato che il divieto di reiterazione del giudizio attiene al fatto inteso come elemento costitutivo e integrativo dell'imputazione, ma non certo alla valutazione di quel medesimo fatto come elemento di potenziale rilievo probatorio ai fini di una imputazione consistente nell'attribuzione di un reato i cui elementi costitutivi e integrativi, nella fattispecie astratta prevista dal legislatore, siano di natura diversa. E non appare dubbio che la condotta caratteristica del reato di partecipazione ad un'associazione criminosa è ben diversa, proprio a livello di previsione normativa, da quella che si sostanzia nell'apologia di specifici fatti criminosi; consistendo la prima nel fatto in sé dell'adesione al sodalizio, con conseguente rafforzamento delle potenze

260

sialità operative di quest'ultime, e la seconda nella pubblica esaltazione di fatti criminosi, che chiunque può compiere, indipendentemente dall'essere o meno appartenente a quel sodalizio ma che, una volta compiuta, pur se giudicata irrilevante sotto il profilo, appunto, dell'apologia, non può essere assunta dal giudice di merito come elemento indicativo, unitamente ad altri, dell'avvenuta adesione del soggetto all'organismo al quale sono imputabili i fatti oggetto di esaltazione.

Né la conclusione può cambiare solo perché nella fattispecie - secondo quanto si assume nel motivo di ricorso in esame - nel processo relativo al reato di cui all'art. 303 comma secondo cod. pen., conclusa con l'assoluzione dell'imputato, sarebbe stata in concreto esclusa l'assistenza di legami tra il Merillo e l'organizzazione della "brigata rossa", attribuendosi la ragione del possesso, da parte del detto ricorrente, del materiale per oggetto di pubblicazione, unicamente alla sua qualità di giornalista. Basti considerare, al riguardo, che l'apologia di reato non può mai sostanziarci nel semplice possesso di scritti, documenti, immagini e quant'altro possa essere di contenuto apologetico rispetto a specifici fatti delittuosi, occorrendo invece, come elemento proprio e caratteristico del reato, quello della diffusione in pubblico di siffatti fatti materiali; di tal che, quali che siano state le considerazioni espresse nella sentenza definitiva del procedimento relativo al suddetto reato a proposito dell'origine, più o meno giustificata, del possesso, da parte del Merillo, del materiale da

261

luni poi pubblicate, è evidente che tali considerazioni, non avendo una riconoscibile, oggettiva incidenza in ordine al nucleo centrale ed essenziale della decisione adottata (che era, e non poteva non essere, soltanto quella circa la rilevanza penale e meno della "pubblicazione"), non erano in alcun modo da considerarsi come vincolanti per il giudice chiamato a decidere sulle diverse imputazioni di cui al presente procedimento.

Non sussiste, poi, neppure la denunciata violazione del divieto di "referatio in pejus", configurabile, invece, secondo il ripercorrendo (a quanto sembra di capire), per avere la corte di secondo grado ritenuto che vi fosse stata attività partecipativa del medesimo ricorrente alle "brigate rosse" anche nel periodo iniziale, cui si riferivano le dichiarazioni della Libera e del Savasta (anno 1976), laddove detta attività sarebbe stata esclusa dai primi giudizi, i quali avrebbero qualificato la condotta del Pierillo in detto periodo come "solo dimostrativa della disponibilità dell'imputato a commettere le stesse reate in futuro". Tale assunto, come è agevole rilevare dalla lettura delle pagg. 1385 a 1386 della sentenza di primo grado, muove in realtà da un presupposto del tutto fallace, giacché risulta appunto da detta lettura che i giudici della corte d'assise non hanno affatto inteso escludere (nel qual caso, oltretutto, ve ne sarebbe stata traccia nel dispositivo), ma hanno, al contrario, inteso affermare che il Fiorillo, nel 1976, era entrato, sia pure per breve tempo, a far parte della "brigata rossa". Essi infatti, rilevata l'assistenza di un certo contrasto tra le dichiarazioni della Libera

(in base alle quali il Fiorillo sarebbe dapprima entrato nell'organizzazione, unitamente ad altri facenti parte di un gruppo denominato "Viva il comunismo", per poi uscirne poco dopo a cagione di gravi divergenze con il Moratti, non disposti a riconoscere al Fiorillo il ruolo dirigenziale da questi rivendicato), e le dichiarazioni del Savasta (in base alle quali, invece, le divergenze anzidette si sarebbe manifestate in sede di trattative per l'ingresso del Fiorillo e del suo gruppo nella organizzazione, per cui tale ingresso, al momento, non avrebbe più avuto luogo), hanno motivatamente ritenuto, al pari di quanto hanno poi fatto i giudici d'appello, che il detto contrasto fosse più apparente che reale, traendo esso origine soltanto da una imprecisione di ricordi essenzialmente da parte del Savasta. A loro giudizio, come si legge attualmente nella sentenza di primo grado, era "la natura stessa" della divergenza insorta tra il Moratti (giunto a Roma per organizzare la "colonna romana" delle "brigate rosse"), e il Fiorillo, a dimostrare che essi era sorta "non prima dell'ingresso (scilicet del Fiorillo - N.d.R.) nelle brigate rosse ma quando, dopo avervi aderito ed essere entrati nell'organizzazione, vengono distribuiti i compiti, in compenso, e assegnati i ruoli". E proseguiva poi la sentenza osservando (con riferimento all'episodio riferito dal Savasta, secondo cui ad un certo momento, il Pierillo avrebbe accusato il Moratti di voler "strumentalizzare" i roismi e il Moratti avrebbe reagito puntando la pistola contro il Fiorillo) che detto episodio sarebbe, altrimenti, possibile, come pure non sarebbe giustificabile l'accusa

ca di "strumentalizzazione" che gli aveva dato origine, dal momento che i soggetti a cui essa si riferiva (e cioè i "romani", ivi compreso, evidentemente, lo stesso Fiorillo), "potevano essere strumentalizzati soltanto se già inseriti nella colonna romana". Quale che sia la condivisibilità o meno di tali argomentazioni, appare evidente, quindi, che, come si è già osservato, anche per i giudici di primo grado, come poi per quelli di secondo grado, era da ritenere che il Fiorillo, nel 1976, fosse effettivamente entrato a far parte della "brigata rossa", sia pure per uscirne poco dopo, a ragione, appunto, dei ricorcati contrasti con il Meretti. Vale a dire che nella sentenza di primo grado vi è anche l'affermazione, ricordata dal ricorrente, secondo cui il comportamento tenuto dal Fiorillo nel 1976 (come si legge a pag. 1385 di detta sentenza ed è ripetuta, pressoché negli stessi termini, a pag. 1386, subito dopo l'altro brano citato e riferito alla lotta armata e la sua aspirazione a ricoprire cariche dirigenziali nelle B.R.; disponibilità che è importante per la valutazione della successiva condotta" (quella cioè degli anni '80 e '81, fine all'arresto). Tale proposizione, però, non è affatto formulata, contrariamente a quanto la difesa del ricorrente vuol rappresentare, in termini di esclusione di ciò che invece è, subito dopo, come si è visto, chiaramente affermato, ma è invece formulata in termini concessivi rispetto alla tesi difensiva prospettata nei motivi d'appello circa la pretesa inidoneità delle dichiarazioni Libera

e Savasta a dimostrare che già nel 1976 in Fiorillo fosse stato aderente alle "brigate rosse". Del tutto arbitrario appare, quindi, il voler trarre dalla detta proposizione la conclusione che invece ne ha tratta la difesa del ricorrente la quale ha trasformato quello che era, sostanzialmente, soltanto un "obiter dictum" e un'argomentazione rafforzativa "ad abundantiam" nell'elemento portante di una decisione che è stata, invece, come si è visto, di segno completamente diverso.

Quanto poi all'ulteriore argomentazione difensiva, basata sulla pretesa violazione dell'art. 195 del codice di procedura penale vigente, appare sufficientemente richiamare quanto, con riguardo ad analogo caso, è stato osservato in precedenza, nella trattativa del motivo n. 2 del ricorso di Sabbate. Si censura, inoltre, da parte del ricorrente, in generale, la pretesa illegittimità e contraddittorietà della motivazione sulla base delle quali i giudici d'appello, conformemente a quelli di primo grado, hanno ritenute attendibili e validamente riscontrate le dichiarazioni della Libera e del Savasta. Anche tale critica, però, appare del tutto destituita di fondamento e, anzi, al limite della inammissibilità, poiché i giudici di merito hanno in realtà indicato una serie di elementi di riferimento alle dichiarazioni della Libera e del Savasta mentre il ricorrente, da parte sua, si limita ad una generica e sostanzialmente immotivata contestazione della rilevanza attribuita ai detti elementi, specificando soltanto con riguardo ad una di essi, e cioè quella costituita dall'ingresso di tutti i componenti

ti del gruppo "viva il comunismo", che si sarebbe trattato di "un fatto del tutto estraneo al punto controverso da provare, che era appunto quello se tali vicende (cioè quelle dell'ingresso - N.d.R.) fossero state o no condivise anche dal Fiorillo". Con il che si dimentica, però, che l'elemento di riscontro, in quanto tale, come questa Corte ha più volte affermato, non è destinato a "provare" un fatto, ma soltanto a rendere credibile la prova che è costituita dalle dichiarazioni accusatorie di un soggetto compreso tra quelli indicati nei commi 3 e 4 dell'art.192 c.p.p. vigente, giacché, se così non fosse, non di "riscontro" si tratterebbe, ma di prova autonoma la quale, pertanto, toglierebbe per ciò stesso rilevanza a quelle dichiarazioni. Ora, nel caso di specie, la "prova" a carico del Fiorillo era costituita dalle dichiarazioni accusatorie, più volte richiamate, della Libera e del Savasta, le quali si riferivano specificamente alle stesse Fiorillo e che quindi ben potevano poi dirsi corroborate, anche nei suoi confronti, dai comportamenti tenuti dai componenti del gruppo di cui, pacificamente, il ricorrente era a capo (e cioè appunto il summenzionato gruppo "viva il comunismo"). Che poi una tale valutazione possa essere, in sé, opinabile è cosa che attiene unicamente al merito e che, come tale, non può essere oggetto di sindacato in questa sede, in assenza (come si verifica nella specie) di specifici e rilevabili vizi afferenti alla motivazione sulla quale la detta valutazione si fonda.

Censura di merito e generica è poi anche quella

*M*

attinente il carattere più apparente che realistico secondo i giudici di merito, della ricordata divergenza fra le dichiarazioni della Libera e quella del Savasta. Anche a tale proposito, infatti, ad una motivazione che, sul punto, è stata resa dai detti giudici, i quali hanno spiegato, come già in precedenza si è ricordato, le ragioni di detta affermazione, si contrappone una critica formulata in termini assolutamente somari e apodittici, i quali si esauriscono nel definire "stupefacente" l'affermazione in questione, "atteso che tale divaricazione relative all'unica circostanza di fatto veramente rilevante, su cui, in pratica, verte tutta la discussione in ordine alla prova"; con il che, oltre a non aver confinato la questione attinente la potenzialità di rilevanza del divario (riconesciuta dai giudici di merito, tanto che si sono appunto preoccupati di farne oggetto di motivazione), con la valutazione, in fatto, dei termini effettivi ai quali il divario stesso andava ricondotto, valutazione, questa, che non viene in alcun modo enunciata né, tanto meno, dimostrata la irragionevolezza e la arbitrarietà.

Né miglior fondamento può riconoscersi all'ulteriore critica formulata dalla difesa del ricorrente a proposito di quante affermazioni nell'impugnata sentenza circa la non completa assimilabilità di quante riferite dalla Libera e dal Savasta a notizie acquisite "de relato", dal momento che si trattava, in realtà, di fatti di cui essi erano venuti a conoscenza non in via riservata e per generiche confidenze, ma nelle sedi "istituzionali" del socialismo criminale nell'ambito del quale i nominati soggetti occupavano elevati livelli di responsabilità.

Già si è rilevato, infatti (si richiama, in proposito, la trattazione del motivo n.3 del ricorso Ciccolalla, a pag. 206, e quella del motivo n. 2 del ricorso Di Sabbate, a pag. 238), che in effetti la distinzione operata dai giudici di merito, nei termini sopra sommariamente indicati, era da considerarsi tutt'altro che cervellotica; giustiziale, queste, che non può che essersi qui ulteriormente confermate, rispondendo la detta distinzione a criteri di evidente ragionevolezza, fondata su nozioni di comune esperienza. È ben noto, infatti, che in qualsiasi organismo associativo esistente (come si è già osservato, in particolare, nell'esame del ricorso Ciccolalla), un flusso circolare di informazioni che, specie quando l'organismo stesso sia caratterizzato da un ordinamento a base gerarchica (come, incontestabilmente, si verificava nel caso delle "brigate rosse"), implica che le dette informazioni (ovviamente in quanto attinenti la vita del "collettivo"), debbano essere considerate, almeno per quanto riguarda i soggetti che, nell'ordinamento occupano posizioni di vertice, come acquisite quasi direttamente. Ciò in quanto è l'ordinamento stesso, per quanto embrionale e sommario possa essere, ad assicurare, di regola, il controllo e la verifica delle informazioni in misura tanto maggiore quanto più alte è il livello gerarchico al quale esse sono destinate; il che, ovviamente, è tanto più valido in quanto ci si trovi in presenza, come si verifica nel caso delle "brigate rosse", di un ordinamento che si è ben lungi dal poter definirsi "embrionale e sommario". Ciò non vuol dire certo che, in sede di valutazione giudiziaria, in-

*M*

668

formazioni del genere di quelle anzidette debbano essere considerate come investite del crisma della assoluta e indiscutibile attendibilità (cosa che, resto, i giudici di merito, nel presente procedimento, si sono ben guardati dall'affermare); vuol dire soltanto che esse, verificandosi le condizioni dianzi specificate, appaiono ragionevolmente distinguibili, ai fini della loro collocazione ad un più alto livello di credibilità, dalle semplici e comuni informazioni "de relato"; il che, in sostanza, è quanto i giudici di merito hanno inteso affermare.

Passando quindi all'esame dell'ultima delle censure proposte dal ricorrente, riguardante la denegata concessione delle attenuanti generiche, deve rilevarsi che, con essa, di ricorrere, in sostanza, altre non ha fatte se non riproporre all'attenzione di questa Corte le argomentazioni di merito che già erano state proposte in sede di appello e che i giudici di secondo grado hanno disattese sulla base di una valutazione complessiva della gravità del reato e della personalità dell'imputato. Tale valutazione è stata legittimamente ancorata ad elementi di sicura valenza, quali il comportamento processuale e quella che i giudici hanno definite la "dimostrabilità dimostrata dal soggetto ad attività di propaganda della lotta armata, considerata di vitale importanza per la sopravvivenza e la efficienza dell'organizzazione"; attività, quella anzidetta, che, come rilevato dagli stessi giudici, sarebbe addirittura, di per sé, di natura organizzativa. Di qui la sua <sup>implicita</sup> rilevanza ai fini, quanto meno, di una connotazione di rilevante gravità di quella che, per altre verbe, è stata ritenuta come semplice partecipazione del

241

Pierillo alle "brigate rosse", con scarubricazione dell'originario addbite che faceva carico allo stesso Pierillo dell'assunzione di un ruolo organizzativo. Né, al riguardo, può ravvisarsi contrarietà alcuna, giacché appare di tutta evidenza che anche nell'ambito della semplice partecipazione, così come si verifica in qualsiasi ipotesi di reato, possono esservi livelli maggiori e minori di gravità, a seconda dei modi, dei tempi e delle circostanze da cui la partecipazione stessa viene ad essere caratterizzata.

A fronte di tutto ciò si sostiene, invece, da parte del ricorrente, che "tutti gli argomenti usati dai primi giudici per denegare le richieste attenuanti generiche non solo erano illegittimi, ma dovevano addirittura essere revocati per attribuirle all'imputato, per la lesità della condotta processuale, lo scarso apporto comunque fornito alla banda, le motivazioni dichiaratamente politiche e aperte della sua condotta, un grado di responsabilità penale meno elevato e, conseguentemente, una pena più contenuta"; critiche, queste, che, all'evidenza, si pongono completamente al di fuori degli schemi e dei limiti del presente giudizio di legittimità; non ponendo esse in luce alcuna specifica causa di nullità della decisione impugnata, ma soltanto, come si è già accennato, contestando il merito della decisione stessa.



270

FRANCOLA

#### Poaso Antonine

Il ricorso, basato su motivi comuni a quelli del ricorso Berardi ed altri, è da considerare infondato per le ragioni già illustrate nella trattazione di detto ultimo ricorso: trattazione alla quale, pertanto, si rimanda.

#### Francola Annunziata

- motive unica

È infondata. Non sussiste, infatti, il denunciato vizio di motivazione del giudizio di comparazione fra le riconosciute attenuanti generiche e le aggravanti dei delitti per i quali è stata affermata la responsabilità della ricorrente; giudizio all'esito del quale la corte di merito ha ritenute l'equivalenza fra le une e le altre. Al riguardo va in prime linee rilevato che la corte anzidetta non si è limitata a contrapporre, agli elementi di positiva valenza in base ai quali le attenuanti generiche sono state riconosciute, solo il titolo dei reati per i quali la Francola ha riportato condanna (così come invece si sostiene da parte della difesa della ricorrente), ma ha, sia pure sommariamente, fatto riferimento alle connessioni specifiche di detti reati e al ruolo in essi assunto dall'imputata; ciò con particolare riguardo al più grave di essi, e cioè l'omicidio Granato, a proposito del quale è stato ricordato come si fosse trattato di una "spietata esecuzione" e come ad essa la Francola avesse fornito la

271

propria "partecipazione materiale" E, a tale ultimo proposito, appare del tutto fuorviante il riferimento che si legge nei motivi di ricorso alla precedente affermazione della corte di merito circa l'inesistenza di "fatti diretti di prova sulla partecipazione materiale", quasi a voler far credere che vi sia, sul punto, una contraddizione quando, in realtà, la contraddizione non esiste affatto, dal momento che la detta affermazione era semplicemente finalizzata ad illustrare, nell'ambito degli elementi positivamente valutati a favore della Fraccola, per il riconoscimento delle attenuanti generiche, la assenza di prove circa la partecipazione in questione, prima che la prova venisse fornita dalla confessione della stessa imputata.

Non può pretendersi, poi, come invece si verrebbe da parte della difesa della ricorrente, che, stando a quest'ultima frutto di un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle aggravanti in altro procedimento giudiziario, tale giudizio dovesse essere ricalcato anche nel presente procedimento, quasi che, sul punto, si fosse formato una sorta di giudicato e non dovesse invece valere l'ovvio ed elementare principio dell'autonomia di ogni giudizio nell'ambito della "res iudicata" a lui sottoposta.

#### Callinchi Prospero

Ha presentato motivi comuni a quelli posti a base del già esaminato ricorso Cappelli. Il ricorso è pertanto da considerare infondata in base alle medesime argomentazioni già esposte nella trattazione di detto ricorso.

272

Getuli/1

#### Getuli Emilio

- motivi nel

È infondata. Va anzitutto rilevato, a sostegno di tale affermazione, che, dalla lettura dell'impugnata sentenza, non risulta in alcun modo accreditato l'assunto iniziale della difesa del ricorrente, secondo cui quest'ultimo sarebbe stato ritenuto responsabile di partecipazione a banda armata, unicamente per la sua "attività ideologica". I giudici di merito, infatti, hanno essenzialmente basato il proprio convincimento sulle dichiarazioni accusatorie del Buzzatti, di cui hanno avuto cura di specificare quelli che apparivano gli elementi di ricorrenza e dalle quali emergeva non una semplice "attività ideologica", ma il vero e proprio inserimento del ricorrente nella c.d. "brigata marginale" della "brigata rossa", la quale, concretamente operava come articolazione di detta ultima organizzazione.

In linea di fatto si afferma, però, dalla stessa difesa, che il Buzzatti, in realtà, non avrebbe mai dichiarato che il Getuli facesse parte della detta "brigata marginale". Trattasi, però, di affermazione apodittica e del tutto incontrollabile, la quale, come tale, appare del tutto infondata; nel presente giudizio di legittimità, ad invalidare, detta un'qualsivogliam pretesa tra quelli di potenziale rilievo in un siffatto giudizio, il contrario assunto della corte di merito, chiaramente espresso a pag. 349, righe 6-9, dell'impugnata sentenza. E ciò tanto più in quanto, dal seguito del discorso della difesa, si intende chiaramente che quest'ultima ha ancorato la detta affermazione, addirittura, soltanto a quanto riferito dal nominato Buzzatti.

in ordine alla sua "personale attività di arruolato-  
re", laddove, nell'impugnata sentenza, si specifica  
invece che l'inserimento del Getuli (indicate anche  
con il nome di battaglia di "Sergie"), come pure  
quello di tali Benti e Scarnezzino, da parte di  
esso Buzzatti, nella "brigata marginale", era stato  
effettuato "per disposizione della direzione di com-  
manda delle brigate rosse".

La difesa del ricorrente ha inoltre criticato  
l'attribuzione, da parte dei giudici di merito,  
di significativa valenza ad elementi assunti come  
riscontri delle dichiarazioni del Buzzatti, laddove  
i detti elementi, ad avviso della medesima difesa,  
sarebbero stati del tutto inidonei ad assumere il  
nuovo peso conferito. Anche tale critica, però,  
appare non condivisibile, alla luce del principio  
più volte affermato da questa Corte, e richiamato  
anche nella trattazione di altri ricorsi precedentemente  
esaminati, nella presente sentenza, secondo  
cui i d.d. "riscontri" alle dichiarazioni accusate-  
rie rese da soggetti compresi nella categoria in-  
dicata nei commi 3 e 4 dell'art.192 c.p.p. vigente  
hanno la sola funzione di corroborare, sul piano  
della credibilità, le dette dichiarazioni, ma non  
di sostituirsi ad esse quali autonomi elementi di  
prova. In base a tale principio, quindi, il fatto,  
effettivamente accertato, che il Getuli dispones-  
se effettivamente di una casa nella località (Bal-  
legna) in cui, secondo il Buzzatti, avevano avuto  
luogo delle riunioni cui le stesse Getuli avrebbe  
partecipato, non può essere considerata come legiti-  
mamente assunta dai giudici di merito in funzione  
di valide riscontre alle dichiarazioni del nomina-

111

276

Getuli/1

Buzzatti, nulla rilevando che, secondo quanto ad  
afferma da parte della difesa del ricorrente, non  
sia emersa alcuna prova in ordine alla credibi-  
lità dell'oggetto di tali riunioni alla militan-  
za brigatista dei partecipanti ad esse. E' evidente,  
infatti, che se una tale prova vi fosse stata, essa  
sarebbe stata da sola sufficiente a dimostrare l'at-  
tenta militanza e, perciò, il fondamento dell'accu-  
sa, e non sarebbe stata quindi più necessaria fare  
riferimento, in proposito, alle dichiarazioni del  
Buzzatti.

Del pari, sulla base del medesimo principio di  
giurisprudenza ricordato, va riconosciuta la piena correttezza  
del richiamo operato dai giudici di merito, sempre  
in funzione di riscontre alle dichiarazioni del  
Buzzatti, a quanto riferite dai già ricordati Benti e  
Scarnezzino, i quali non solo hanno sostanzialmente  
confermato, per la parte che li riguardava, le dette  
dichiarazioni, ma hanno anche precisato che, oltre  
al loro, vi era stata in effetti l'ingresso, nella  
"brigata marginale" anche di un terzo soggetto,  
da essi non voluto nominativamente indicare ma che  
la Corte di merito, del tutto ragionevolmente, ha  
ritenuto che non potesse che identificarsi nel Getu-  
li, così come dichiarato appunto dal Buzzatti. Anche  
che in queste case, infatti, è appunto la conferma-  
ta presenza di un terzo aderente alla suddetta bri-  
gata, entrato nelle circostanze riferite dal Buz-  
zatti, a costituire valide "riscontre" alle dichiara-  
zioni accusatorie di costui anche nei confronti del  
Getuli, nulla rilevando che quest'ultimo non sia  
stato nominativamente indicato dal Benti e dalle

Scarmozzino giacchè, altrimenti, le dichiarazioni di costoro sarebbe,ro esse stesse assurte al rango non più di riscontri, ma di veri e propri elementi probatori.

- motive n.2

E' parimenti infondato. Il fatto che la riduzione di pena in virtù delle riconosciute attenuanti generiche non sia stata operata nella misura massima possibile non implica che, al riguardo, occorresse una specifica e approfondita motivazione, valendo anche a questo proposito il principio, già in precedenza richiamato (ved. motive n.4 del ricorso Catalano e motive n.2 del ricorso Di Mitrio), secondo cui la necessità di una tale motivazione non sussiste quando il giudice, nella quantificazione della pena da infliggere in concreto, sia che operi sulla pena base, sia che invece operi sugli aumenti e sulle diminuzioni dipendenti dal ricorso di circostanze aggravanti o attenuanti, non si allentano da valori medi; sempre che, naturalmente, non siano stati rappresentati, da una parte e dall'altra, elementi di obiettiva rilevanza tali da giustificare, potenzialmente, l'abbandono dei detti valori, in un senso o nell'altro; il che, però, nella specie, non risulta essersi verificato.

CTJ

276

Gnignoni/1

Gnignoni Eugenio Pio

- motive n.1

E' fondato, nei limiti che in appresso saranno precisati. La questione che forma oggetto della censura proposta dalla difesa con il motivo in esame è, sostanzialmente, quella della identificabilità o meno nel Gnignoni del brigatista rosso noto con il nome di battaglia di "Silvestro", di cui hanno riferite altri imputati, indicandolo come militante nella "brigata Primavera". Alla conclusione che il nominato "Silvestro" non potesse che identificarsi appunto nel Gnignoni i giudici di merito sono giunti sulla base, essenzialmente, delle riconoscizioni formali di persona effettuate dal Savasta e dal Di Cera, nonché del riconoscimento fotografico effettuato dal Corsi; elementi, questi, a conforto dei quali ne sono stati poi indicati altri di contorno, quali l'accertata (ed ammessa) provenienza del Gnignoni da quella stessa area della c.d. "autonomia operaia" dalla quale era stata detta che provenisse il "Silvestro", la rispondenza, in generale, delle sue caratteristiche somatiche a quelle risultanti dalle descrizioni del medesimo "Silvestro", l'amicizia, sempre attribuita al "Silvestro" e sostanzialmente riconosciuta dal Gnignoni, sia pure con la precisazione che si sarebbe, in realtà, <sup>(con tale Stefano Pera,</sup> trattato di una semplice conoscenza. La obiettiva valenza, in sé, di tali elementi, e la loro potenzialità idoneità, a fornire effettivamente valida giustificazione alla ritenuta identificazione del "Silvestro" nella persona del ricorrente appaiono invece contestati dalla difesa di quest'ultimo, la quale, in sostanza, oltre non ha fatto (sette il prefir-

le in esame) se non riportare all'attenzione della Corte le stesse minuziose contestazioni, sostanzialmente di vero fatto, che avverso gli elementi anzidetti erano già state proposte con i motivi di appello ed alle quali la corte di secondo grado ha dato compiuta ed esauriente risposta. Ci si riferisce, in particolare, alle contestazioni circa l'obiettiva attendibilità delle riconoscioni e del riconoscimento di cui si è detto, la quale - si afferma da parte del ricorrente - avrebbe dovuto essere esclusa a cagione tanto della inaffidabilità, in generale, di siffatti mezzi di prova; quanto delle incertezze e contraddizioni in cui sarebbero caduti specialmente il Di Cera e il Corsi.

Quel che però la corte di merito non ha adeguatamente considerato ed è su questo punto che le censure della difesa appaiono meritevoli di essere condivise - è che l'identificazione del "Silvestro" con il Ghignoni risulta contraddetta dalle affermazioni del computato Scricciolo, il quale, come ricordato nella stessa impugnata sentenza (pag. 361), ebbe ad escludere, proprio nelle dichiarazioni rese in sede di dibattimento di appello, la suddetta identificazione, affermando che il "Silvestro" il quale, unitamente ad esse Scricciolo e ad altri brigatisti, aveva compiuto l'irruzione all'Ovestale San Camille era persona diversa dal Ghignoni. Con riguardo a tale affermazione (sulla cui potenziale rilevanza, ai fini del decidere, appare perfino superfluo soffermarsi, specie considerando che si tratta di affermazione proveniente da soggetto col laborante), la corte di merito si è limitata alla

Ph

278

pura e semplice asserzione secondo cui essa, al pari della ritrattazione operata dalla Maturi (la quale però si era soltanto riferita alla partecipazione del "Silvestro", non meglio identificato, all'operazione in questione, per cui, in effetti, la circostanza, ai fini che qui interessano, non appare di decisivo rilievo), non era tale da incidere sulla validità dell'accusa. Appare quindi evidente la configurabilità del detto vizio di motivazione giacché, a fronte di una risultanza come quella era menzionata, la corte di merito non avrebbe potute limitarsi ad escluderla, apoditticamente, ogni possibile incidenza sul giudizio di colpevolezza del Ghignoni, in quanto identificato nel "Silvestro", ma avrebbe dovuto sottoporla ad adeguata valutazione critica, in sé e per sé, come pure nel contesto delle altre risultanze già esaminate, onde pervenire poi ad una conclusione, quale che essa fosse, che potesse dirsi basata su una motivazione rispondente ai netti requisiti della correttezza, completezza e logicità, più volte indicati da questa Corte come necessari perché la motivazione stessa possa andare immune da censure in sede di legittimità. Nella specie la mancanza della detta valutazione ha inciso essenzialmente sulla completezza della motivazione essendo essa trascotta, in sostanza, nella mancata presa in considerazione di un elemento potenzialmente determinante ai fini del decidere, posto che, ovviamente, l'assunto negazione delle Scricciolo circa la identificazione fra il "Silvestro" e il Ghignoni, se ed in quante ritenute valide, avrebbe necessariamente riverberato i suoi effetti sul giudizio di responsabilità del

111

ricorrente in ordine a tutti i reati (compresi quelli associativi, ~~associativa~~)  
 Vigi sulla base di detta identificazione, e non  
 soltanto in ordine all'ipotesi costituita dall'irru-  
 zione all'Ospedale San Camillo; salva l'eventuale  
 ipotesi dell'accertata o plausibile esistenza, fra  
 i militanti delle "brigate rosse", di un secondo  
 "Silvestre" diverso da quello che i giudici di me-  
 rito hanno ritenuto identificabile nel Ghignoni;  
 ipotesi, questa, che, però, alle stadi, risulta  
 screditata sulla base della stessa impugnata sen-  
 tenza, laddove si nota (pag. 353) che il "Silve-  
 stre" sarebbe l'"unico brigatista ad avere questo  
 nome di battaglia".

Alla suindicata lacuna nell'apparato motivazio-  
 nale dell'impugnata sentenza dovrà dunque (previo  
 annullamento, da parte di questa Corte, della sen-  
 tenza medesima sul punto dell'accertata identifi-  
 cazione fra il "Silvestre e il Ghignoni e, quindi,  
 dell'affermazione di responsabilità di quest'ultima  
 in ordine a tutti i reati dei quali, come "Silvestro",  
 è stato chiamato a rispondere), porre rimedio il  
 giudice di rinvio, il quale, nella più assoluta li-  
 bertà in ordine alle conclusioni alle quali, nel  
 merito, riterrà di pervenire, dovrà comunque pren-  
 dere in esame e valutare criticamente, nel contesto  
 di tutte le altre risultanze probatorie, le richia-  
 mate dichiarazioni delle Scricciolo, verificandone  
 soprattutto l'attendibilità intrinseca e confrontandole,  
 le, poi, se del caso, con le sette altre risultanze,  
 ed da pervenire ad una decisione fondata su una  
 motivazione effettivamente rispondente ai requisiti  
 precedentemente indicati come necessari. Ovvia-

280

mente tutto ciò comporta un riesame globale del  
 materiale probatorio, con conseguente possibi-  
 lità di una nuova e diversa valutazione, nell'or-  
 bito di esso, anche di elementi/completamente esam-  
 minati come pure, a maggior ragione, di elementi  
 per i quali l'esame sia stato più sommario ma che,  
 nel più completo contesto del suddetto riesame,  
 potrebbero apparire degni di maggiore attenzione,  
 come, ad esempio, quelle attinenti l'identità della  
 fidanzata del "Silvestro", indicata in carcere  
 "Burosi", considerando che, a quanto si evince dal-  
 le pagg. 18 e segg. della memoria difensiva depes-  
 tata il 23 aprile 1993, dagli atti del procedimento  
 risulterebbe in effetti l'esistenza, fra gli aderenti  
 o i simpatizzanti delle "brigate rosse" e delle  
 organizzazioni collaterali operanti nella Capitale,  
 di una certa Burosi Visaggi, fidanzata verso la  
 quale pare, con persona diversa dal Ghignoni, così  
 - motivi nn. 2, 3, 4, 5, 6

Sono da considerare asseriti nel motivo n. 1, at-  
 teso l'accoglimento di quest'ultimo.

Gianni Carlo

- motivo n.1

È infondato. La corte di merito, confutando le argomentazioni che a suo tempo erano state poste a sostegno dell'analogo motivo d'appello, ha fornito ampia e convincente motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nell'omicidio Vinci, anche per quanto riguarda la sussistenza dell'elemento psicologico su cui, più che altro, si sono appuntate le critiche che la difesa ha formulato con il motivo in esame. Tali critiche, in sostanza, si riassumono nell'addebito, a carico dell'impugnata sentenza, di aver trascurato o violato i principi in materia di accertamento del solo da cui deve essere animato il concorrente nel reato; per essere correttamente considerato come tale. A sostegno di tale addebito la difesa del ricorrente si è richiamata, con ampie citazioni testuali, a precedenti decisioni di questa Corte e, segnatamente, ad una decisione della sez. I in data 31 maggio 1985 e ad altra, della medesima sezione, in data 9 febbraio 1987. Ora, con riguardo alla prima di tali decisioni, il richiamo appare del tutto inconfacente, dal momento che in essa oltre non si fa se non ribadire il principio, affermato anche in numerose altre decisioni e già ricordato anche in questa sede, nella trattazione di altri ricorsi, secondo cui la semplice appartenenza di taluno ad un'associazione criminosa non implica, di per sé, la prova della sua responsabilità, a titolo di concorso, in tutti i delitti che, anche sulla base (eventualmente), di esplicita rivendicazione,

182

piano riconoscibile all'associazione stessa, occorrendo invece, al fine del riconoscimento di detta responsabilità, l'accertamento dello specifico e diretto contributo dell'associato ad ogni singolo episodio criminoso che al medesimo venga addebitato. Nella fattispecie in esame nulla consente di affermare che tali principi siano stati violati, dal momento che l'affermazione di responsabilità del Gianni non risulta in alcun modo ancorata (né, del resto, lo si sostiene esplicitamente neppure da parte del ricorrente), al solo dato di fatto della di lui appartenenza alle "brigate rosse", avendo i giudici fatto invece riferimento proprio a fatti e comportamenti specifici, assunti appunto come sinestrativi, sia pure nel quadro di detta appartenenza, della ritenuta partecipazione all'omicidio Vinci.

Quanto all'altro richiamo, lo stesso appare indubbiamente più pertinente, ma non per questo più decisivo, nel senso auspicato dalla difesa. Infatti la necessità, affermata nella sentenza richiamata (e da considerare, del resto, pacifica, in base agli ordinari e noti principi in materia di concorso di persone nel reato), che ogni compartecipe abbia precisa conoscenza del reato da commettere, non implica che di tale reato debbano essere previamente conosciuti tutti i particolari, dovendosi in realtà considerare necessaria solo la conoscenza di quelli che, nella varietà delle singole fattispecie, possono dotati di ragionevolmente ritenersi una potenziale, determinante incidenza nella formazione della volontà poi tradottasi nella condotta obiettivamente partecipativa. Ora, poste che, nella specie, una tale condot-

ta deve ritenersi correttamente individuata dai giudici di merito nella praorinata e accettata presenza del Giommi, per ogni avvenienza, durante il tempo dall'esecuzione del delitto, nella base di via Bertì (gestita dal medesimo ricorrente ed all'interno della quale era stata, per l'occasione, allestita una sorta di "pronto soccorso"), non appa- re in alcun modo censurabile il convincimento espresso dagli stessi giudici circa la piena confi- gurabilità anche dell'elemento soggettivo idoneo a qualificare la condotta stessa come espressione di volontaria partecipazione al suddetto delitto, commessa materialmente da altri. Risulta infatti opportunamente e correttamente messo in rilievo, nell'impu- gnata sentenza, che il Giommi, secondo quanto riferito dalla Libera, era stato messo a conoscenza anche lui che "si stava commettendo un'azione" e che si trattava di "una azione da cui poteva sca- turire un conflitto a fuoco". Ora, l'accettazione, da parte di taluno, di prestare la propria collabo- razione (qualche essa sia), alla realizzazione di un'"azione" dalla quale possa "scaturire un conflit- to a fuoco", implica di per sé l'accettazione del più naturale e prevedibile fra gli eventi cui un tale conflitto può dar luogo, e cioè la morte o le lesio- ni di chi, pur non avendovi dato causa, nel conflitto stesso rimane comunque coinvolto. Ne consegue che, sendo necessariamente luogo il verificarsi di un tale evento a penale responsabilità, a titolo di lesioni volontarie o omicidio volontario, a carico di chi, nella materiale effettuazione dell'"azione", abbia originato il già previsto scatenamento del "confli-

*[Handwritten signature]*

284

to" (indipendentemente dall'identità della vittima e dall'essere stato o meno l'"azione" diretta fin dall'origine a produrre la morte e le lesioni della stessa), la medesima responsabilità non può non gravare, in base agli ordinari principi che regola- no il concorso di persone nel reato, a carico di chi alla realizzazione di quella medesima "azione" abbia consapevolmente offerto un qualsivoglia utile contributo, come quello che, nella specie, risulta essere stato offerto dal Giommi. Alla stregua di tali principi, quindi, ed avuto riguardo al contesto nel quale venne programmata l'azione conclusasi con l'omicidio dello sventurato commissario Vinci, ap- pare di tutta evidenza come addirittura la supposta, mancata conoscenza, da parte del Giommi, dello spe- cifico obiettivo dell'azione" (sul cui carattere omicidioso e sanguinario, comunque, non poteva esser- vi dubbio alcuno), non sia di per sé tale (come in- vece si vorrebbe dalla difesa del ricorrente), da escludere la configurabilità del concorso, posto che il consenso e la collaborazione prestati (e sulla base dei quali il medesimo concorso è stato ritenuto sussistente), ben potevano trovare valida ed esauriente motivazione nella militanza brigatista del medesimo ricorrente e nella da lui riconosciu- ta e riconosciuta inquadabilità dell'azione suddet- ta nell'ambito del generico programma criminoso cui egli aveva prestato adesione, non risultando, per converso, neppure dalle prospettazioni difensive, l'esistenza di elementi sulla base dei quali potesse o dovesse ritenersi plausibile che consenso e colla- borazione fossero in qualche modo condizionati, po- sitivamente o negativamente, dalla conoscenza della

identità della vittima designata o da altri elementi non incidenti, di per sé, sulla natura e sugli obiettivi "politici" che esaurientemente caratterizzavano, in modo determinante, l'iniziativa criminosa.

Che, poi, in linea di fatto, il Giorni fosse consapevole, comunque, della progettata esecuzione di un omicidio (pur senza conoscere, al limite, come già si è detto per appreso, il nome della vittima designata), i giudici di merito lo hanno desunto, come risulta dall'imputata sentenza, anche dal comportamento tenuto, subito dopo il fatto, dagli autori materiali del medesimo, Pancelli e Capuano, i quali, oltre ad aver trovato, come da programma predisposto, immediato rifugio nella base di via Berti ad avere, ivi depositato le armi, fecero anche immediata rapporto dell'azione svolta, alla presenza anche del Giorni, con questa, che - notano ragionevolmente i fatti giudici - è da si sarebbe ro ben guardati dal fare, per le note regole della compartecipazione (rectius, a rettifica dell'evidente errore materiale di scrittura: "compartimentazione" - N.d.R.), di fronte a persona estranea all'organizzazione del delitto". Ed ancora ulteriore elemento di fatto indicativo della piena conoscenza, da parte del Giorni, del piano omicidiario viene considerato, non senza ragione, nell'imputata sentenza quello costituito dalla circostanza che il Giorni, dopo l'omicidio, fosse stato inviato dalla base a verificare se fosse stata ritrovata sulla Velina l'autovettura adoperata per commetterlo. Certo, tanto questo quanto l'elemento precedentemente menzionato non possono essere assunti come prove

decisive a favore della tesi accusatoria, né, del resto, per tali risultano prospettati dalla corte di merito. Ciò non toglie, però, che ad essi potesse essere comunque attribuito, come in effetti è stato fatto, un certo valore indiziante in ordine, quanto meno, al grado di coinvolgimento del Giorni, sia pure in ruolo di supporto logistico, nella progettata azione criminosa e, quindi, indirettamente, alla presumibile conoscenza, almeno nelle linee essenziali, dell'azione medesima; il tutto, comunque, in funzione meramente sussidiaria di quello che, giuridicamente, deve ritenersi come l'elemento obiettivamente decisivo in punto di colpevolezza, come si è detto, la conoscenza e l'accettazione della concreta prospettiva che dall'azione cui prestava collaborazione potesse scaturire un "colpito a fuoco" e potessero quindi esservi vittime innocenti.

- motivo n.2

È infondata. La difesa del ricorrente ha sostanzialmente concentrato le proprie critiche su quello che ha prospettato come l'unico elemento sulla base del quale i giudici di merito avrebbero affermato la sussistenza, in capo al Giorni, del ruolo organizzativo nell'ambito del sodalizio criminoso cui egli, pacificamente, aderiva, e cioè l'aver, il detto Giorni, svolto funzioni di "prestazione" per l'acquisto dell'appartamento di Via Berti, poi destinato a sede di una delle "basi" della "brigate rosse" nella Capitale: risulta però dalla lettura dell'imputata sentenza (pag. 365, righe nn.5 e 6), che al Giorni è stato attribuito il detto ruolo anche

per avere degli provvedimenti alla "gestione" di detta base; pertanto, questo, che la difesa del ricorrente, nel motivo in esame, ha totalmente ignorato, limitandosi a sostenere, con riguardo alla sola attività di "prestanome", che la stessa non avrebbe potuto, di per sé, essere considerata tale da comportare l'attribuzione del ruolo in questione. Già questo basterebbe a dimostrare l'infondatezza del ricorso, non sembrando ragionevolmente revocabile in dubbio che la summanzionata attività di gestione sia fra quelle tipiche dell'"organizzatore" e dovendosi, in linea di fatto, <sup>ritenere,</sup> attesa la mancanza di specifiche osservazioni in proposito da parte della difesa, che correttamente i giudici di merito abbiano dato per certo che il Gianni la abbia effettivamente prestata.

A ciò può tuttavia aggiungersi che anche l'attività di prestanome per l'acquisizione, a qualsiasi titolo, di un immobile, può avere caratteristiche di essenzialità e di infungibilità tali da giustificare l'attribuzione, a chi la abbia posta in essere, della qualità di organizzatore, quando il prestanome non si limiti, secondo il significato letterale del termine, a consentire la fittizia intestazione, in capo a sé stesso, dei rapporti giuridici aventi ad oggetto l'immobile, disinteressandosi poi al tutto il resto, ma collochi la detta prestazione nel quadro più generale di un'attiva partecipazione alla vita del sodalizio criminoso nell'interesse del quale quei rapporti sono stati posti in essere, giacché in tal caso (che è poi quello che, per evidenti ragioni, corrisponde all'"iud quod plerumque accidit"), quella stessa partecipazione viene a connotarsi di essen-

zialità e di infungibilità per il fatto stesso che, senza di essa, sarebbe con ogni verisimiglianza mancata anche la prestazione specifica volta a consentire o, comunque, a facilitare l'acquisizione dell'immobile. E, d'altra parte, anche siffatta acquisizione, in sé e per sé, deve ritenersi che corrisponda, di regola, ad esigenze essenziali dello stesso sodalizio criminoso essendo nell'ordine naturale delle cose che questo, al pari di qualsiasi <sup>imprescindibile</sup> voglia organismo associativo, abbia bisogno di mezzi per lo svolgimento della propria attività e la realizzazione dei propri obiettivi.

Quanto poi al rilievo, pure contenuto nel motivato di ricorso in esame, secondo cui l'impugnata sentenza sarebbe censurabile per non avere dimostrato comunque la consapevolezza, da parte del Gianni, dell'importanza in essere "connotate essenziali alla sopravvivenza ed alla efficienza della banda armata" (Scrittura con riferimento, peraltro, alla sola attività di "prestanome"), appare sufficiente osservare che l'essenzialità della condotta assunta come caratteristica del ruolo organizzativo attiene alla qualificazione giuridica del fatto ed esula, pertanto, dagli elementi rispetto ai quali occorre, ai fini di un giudizio di responsabilità, la prova della coscienza e della volontà del fatto medesimo, dovendo il solo avere ad oggetto, come è noto, quando non si tratti di solo specifico (e, sotto il profilo in esame la specificità del delo non viene in rilievo) soltanto la materialità della condotta posta in essere e dell'avvento tipico che ad essa è riconoscibile sulla base dell'astratta previsione normativa.

289

- motivo n. 1.  
 È infondato. Per quanto riguarda la mancata applicazione della diminuzione di cui all'art. 114 C.P., la stessa difesa del ricorrente, nel motivo in esame, riconosce la correttezza e la esaustività, in astratto, del richiamo all'aggravante di cui all'art. 112 C.P. ai fini della giustificazione della decisione adottata dai giudici (avute riguardo, ovviamente, al tassativo disposto di cui al comma 2 del citato art. 114). Si vuole, però, la difesa (e ne fa motivo di censura), della mancata motivazione in ordine alla sussistenza delle condizioni alle quali, secondo il disposto di cui all'art. 59 comma II cod. pen., l'aggravante in questione avrebbe potuto essere valutata a carico del Gianni (conoscenza, da parte di costui, dell'apporto concorsuale degli altri e, quanto meno, colpevole ignoranza sul punto). La doglianza non ha pregio per la semplice, ma decisiva ragione che la motivazione di cui si denuncia la mancanza avrebbe dovuto, in realtà, essere fornita dal giudice d'appello solo se vi fosse stata specifica impugnazione sul punto attinente proprio la ritardata sussistenza, da parte del giudice di prime cure, dell'aggravante in questione. Non risultando (atteso che lo stesso ricorrente non ne fa parola e neppure ve n'è cenno nell'impugnata sentenza), che detta condizione si sia verificata, ne deriva che il giudice d'appello, una volta respinti gli altri motivi di gravame attinenti la contestata responsabilità in ordine al delitto ascritto (si tratta sempre, ovviamente, dell'omicidio Vinici), ben poteva e doveva dare per acquisito (in base al principio "tantum devolutum quantum appellatum), che

M

290

il medesimo delitto fosse aggravato così come era stato ritenuto aggravato in primo grado. La sussistenza dell'aggravante, quindi, veniva, in altri termini, a costituire un dato di fatto obiettivo ed accertato, anche con riguardo all'allora appellante Gianni. Non vi era pertanto ragione alcuna di rinettere in discussione detta sussistenza quando, da essa, vi era da trarre soltanto la giuridica, ineludibile conseguenza di cui all'art. 114 comma II cod. pen.  
 A ciò aggiungasi, poi, che, comunque, dalla lettura dell'impugnata sentenza (pag. 370) non risulta affatto che, in concreto, l'applicabilità della diminuzione di cui all'art. 114 sia stata motivata con riferimento alla contemporanea presenza dell'aggravante di cui all'art. 112 cod. pen., avendo invece la corte di merito fatto richiamo al "consistente rilievo" che l'apporto del Gianni alla realizzazione dell'omicidio avrebbe avuto, con conseguente non riconducibilità di detto apporto "nei confini della marginalità considerata dalla norma"; sul che, da parte del ricorrente, nulla si osserva nel motivo in esame (e, d'altra parte, nulla potrebbe osservarsi che non si traducesse in considerazioni di merito, non suscettibili di positiva valutazione nella presente sede di legittimità).  
 Passando quindi all'esame dell'ulteriore doglianza, attinente il mancato riconoscimento del "concorso anomalo" di cui all'art. 116 comma II cod. pen., va rilevato che trattasi di censura basata essenzialmente sull'assunto della pretesa imprevedibilità, da parte del Gianni, che l'azione cui egli prestava collaborazione sfociasse nella commissione di un

omicidio. Trattasi quindi, in sostanza, di argomentazione non dissimile da quella posta a base del motivo n.1 ed a proposito della quale, pertanto, valgono le considerazioni già esposte nella trattazione di detto motivo, risultando, d'altra parte, inaccettabile la puntualizzazione in diritto contenuta nell'impugnata sentenza, sulla scorta anche di precedenti pronunce di questa Corte, circa la non operatività del citato art.116 comma II cod. pen. quando la commissione del reato più grave sia stata non solo prevedibile ma, in concreto, prevista, sia pure con dolo indiretto o eventuale, quale poteva essere quello che, a tutto voler concedere, animava il Giommi.

- motivo n.4

N° infondato. Come già si è più volte ricordato, la irrogazione di una pena che, avuto riguardo ai limiti costituzionali, sia quantificata su valori medio-bassi, non richiede apposita e specifica motivazione. E lo stesso è a dire con riguardo al giudizio di comparazione fra aggravanti e attenuanti, quando, come nella specie, si affermi la equivalenza fra le une e le altre, salvo che a sostegno di una diversa conclusione siano stati adottati elementi specifici di potenziale, decisiva rilevanza (non identificabili, peraltro, automaticamente, in quelli stessi che, per avventura, siano adottati a sostegno della richiesta, poi accolta, di riconoscimento delle circostanze in sè).

676

- motivo aggiunto

N° infondato. Il particolare della conoscenza, da parte del Giommi, (secondo le dichiarazioni della Libera), del "pronto soccorso" o "farmacia" alloggiato nella base di via Bertini non esauriva certamente la portata accusatoria di dette dichiarazioni, il cui contenuto, come ben si rileva dai richiami effettuati nell'impugnata sentenza, era ben più ampio e complesso. Basti pensare che da quelle stesse dichiarazioni emerge che il Giommi, il giorno dell'azione, era stato "appositamente convocato" e doveva "restare in attesa" nella base sopra menzionata. E, sul punto - notate i giudizi di merito - vi era stata anche una esplicita ammissione nell'interrogatorio reso dallo stesso Giommi alla corte di secondo grado. Sempre dalle stesse dichiarazioni - come si è ricordato già nella trattazione del motivo n.3 - emerge (pag.369 dell'impugnata sentenza) che il Giommi era a conoscenza che dall'azione programmata poteva scaturire un conflitto a fuoco; e, in sostanza, questa, ancor più decisiva, <sup>se possibile,</sup> ai fini della configurabilità del dolo di partecipazione all'omicidio di quella costituita dalla presenza del "pronto soccorso" ma a proposito della quale, tuttavia, nulla si osserva da parte del ricorrente.

Tutto ciò per dire, in sostanza, che le dichiarazioni accusatorie della Libera nei confronti del Giommi (o meglio, le dichiarazioni aventi ad oggetto la posizione del Giommi, per quanto la Libera era in grado di riferirne), costituivano un complesso unitario, ed unitariamente andavano quindi considerate, anche per quanto attiene la ricerca e la

672

verifica degli elementi di riscontro. Una volta accertato, dunque, che tali elementi sussistevano (basti pensare alle già ricordate ammissioni dello stesso Giommi, se non anche al fatto costituito dalla adesione, pacificamente riconosciuta, di costui al sodalizio orininoso nel cui programma di azione l'omicidio in questione rientrava), era l'intero complesso di dette dichiarazioni a risultarne accertato, anche nelle parti che, in sé e per sé considerate, un riscontro specifico non lo avevano (come, in particolare, secondo la prospettazione del riscontro, quella riguardante la conoscenza, da parte sua, del "pronto soccorso" o "farmacia" nei locali della base). Al riguardo dovevsi infatti rilevare che, se può discutersi (e si è infatti discusso, tanto che ne sono nati anche contrasti giurisprudenziali), circa la idoneità o meno di dichiarazioni accusatorie plurime, riscontrate soltanto con riguardo ad alcune posizioni, ad assumere piena valenza probatoria anche con riguardo alle altre, non appare discutibile che, quando si tratti, come nella specie, di dichiarazioni riguardanti un'unica posizione o valutate soltanto con riguardo ad essa, il riscontro non debba necessariamente estendersi a tutte le proposizioni in cui le dette dichiarazioni si articolano, essendo al contrario sufficiente che sia riscontrata anche una soltanto di esse (sempre nell'ambito della posizione interessata), purché dotata di adeguata significanza; il che, nella specie, atteso quanto sopra illustrato, appare fuor di ogni dubbio.

*Handwritten signature or initials.*

296

Guagliardo

Guagliardo Vincenzo

Il ricorso, prospettato sulla base di motivi comuni a quelli nn.1,3 e 5 del ricorso Algranati, è da ritenere infondato sulla base delle medesime argomentazioni già illustrate nella trattazione di detto ultimo <sup>gravame</sup>. Ad esse va soltanto aggiunto (poiché per il Guagliardo si deduce anche, come motivo di nullità dell'impugnata sentenza per violazione dei diritti della difesa, la tardiva traduzione nel luogo destinato alla celebrazione del processo, in dispregio del disposto di cui all'art. 26 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale previgente), che, anche ad ammissione (come si è fatto in alcune pronunce di questa Corte, quale, ad es., sez.I, 7 febbraio 1983, Vallanzasca), una possibile incidenza delle modalità di attuazione del citato art. 26 "sui diritti di intervento e di difesa dell'imputato", occorre pur sempre, per la eventuale configurabilità di una causa di nullità, che risulti concretamente accertata, in relazione al singolo caso di specie, la "effettiva compressione del diritto di difesa"; ciò che può verificarsi, come affermato nella massima tratta dalla pronuncia dianzi menzionata (n.1590/81), solo quando "l'imputato, a causa della parzialità della traduzione o per altro motivo, non abbia avuto la possibilità di intervenire in giudizio, ovvero non sia stato in grado di svolgere la propria attività difensiva, anche prendendo contatti con il difensore". Ora, nel caso di specie, nulla di tutto ciò risulta accertato e neppure dedotto, essendosi la difesa del ricorrente limitata a prospettare (ovviamente), la nullità come conseguenza automatica

245

ed inevitabilmente misconosciuta dai giudici di merito della denunciata tardività della traduzione. Par-  
de per ciò stesso rilevanza, poi, anche la prospet-  
tata (in subordine) questione di legittimità costi-  
tuzionale dell'art. 26 delle disposizioni di attuazio-  
ne del codice di procedura penale previgente, in  
quanto interpretato, secondo la tesi più restrittiva  
va (qual è espressa, ad esempio, da Sez. I, 3 novembre  
1986, Valveri - n. 175044), come norma volta esclusi-  
vamente ad assicurare la partecipazione dell'imputato  
al dibattimento e non anche a consentire contatti  
diretti e immediati fra l'imputato stesso e il suo  
difensore prima del dibattimento, con conseguente  
esclusione, in caso di tardiva traduzione, di ogni,  
sia pur astratta, possibilità di lesione, giuridicamente  
rilevante, del diritto di difesa. Se, infatti,  
anche seguendo la tesi più "liberale", la denuncia-  
ta nullità, come si è visto, non sarebbe comunque,  
nella fattispecie, configurabile; è evidente che  
non metterebbe comunque conto investire il giudice  
delle leggi (ammesso e non concesso che sussistesse  
il requisito della non manifesta infondatezza), di  
una questione prospettata sul presupposto che venisse  
se seguita la tesi opposta.



296

Guarano Roberto

- motivo n.1

È infondato. Nell'impugnata sentenza il denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 311 del cod. pen. risulta motivato sulla base della considerazione che "la militanza nei nuclei MFRO comporta l'appartenenza alle brigate rosse, trattandosi di strutture della complessa organizzazione di quella banda armata....rispetto alla quale non è ovviamente ipotizzabile l'invocata attenuante". E, in effetti, i nuclei in questione (ivi compreso, quindi, quello nel quale militava il ricorrente), erano soltanto articolazioni delle "brigate rosse" (valutazione di fatto, questa, rispetto alla quale non appare esercitabile e, del resto, non risulta neppure esercitato, nel motivo in esame, un sindacato da parte di questa Corte di legittimità); ne deriva che la conclusione non può che essere quella alla quale sono pervenuti i giudici di merito, nulla rilevando l'"autonomia organizzativa e strutturale" che, secondo la difesa del ricorrente, i nuclei stessi avrebbero presentato rispetto alle "brigate rosse". "Autonomia organizzativa e strutturale", invero, per adoperare la stessa espressione della difesa, non significa separatezza o estraneità e, infatti, la difesa, correttamente, si è astenuta dal prospettare una siffatta equiparazione. Ciò significa, quindi, che la stessa difesa, implicitamente, riconosce il legame esistente fra "brigate rosse" e "MFRO". Ma è appunto la presenza di tale legame, ben compatibile con forme, anche le più ampie, di "autonomia organizzativa e strutturale" dell'organismo satellite

297

te (il nucleo MFRO) rispetto a quello principale (le brigate rosse), ad escludere la possibilità di valutazione del primo come un'entità del tutto a sé, con conseguente rapportabilità soltanto ad esso (per quanto qui interessa), dei parametri di valutazione applicabili ai fini del riconoscimento o meno della "lieve entità" del fatto, quale prevista dall'art. 111 co. 1. Non ha quindi rilievo alcuno, posto tali premesse, la circostanza che il nucleo MFRO cui aderiva il ricorrente fosse, in sé e per sé, secondo l'assunto difensivo, di scarsa consistenza e temibilità (per non disporre, in proprio, di armi, per essere composto da giovanissimi, per aver svolto attività consistenti soltanto in manifestazioni, cortei, volantaggi e simili), dal momento che, non negandosi l'inquadramento di detto nucleo, pur con tutta la sua autonomia, nel vasto e multiforme sistema organizzativo della "brigata rossa", ciò bastava a farlo considerare, così come hanno fatto i giudici, una parte di detto sistema ed a renderlo quindi assoggettabile (per quanto di rilievo ai fini della questione in esame), al medesimo metro di valutazione adottato nei confronti di tutto ciò che a quel sistema apparteneva. La ragionevolezza di tale conclusione (oltre che la sua conformità al dettato legislativo ed alla stessa "ratio legis"), appaiono manifesti, del resto, ad avviso della Corte, ove si consideri (ripetendo un paragone già accennato in precedenza, nella trattazione del motivo n.1 del ricorso Bonora), che anche nell'ambito di una forza armata regolare possono essere costituite ed operare formazioni dotate di ampia autonomia

298

Iannelli/1 (avv. Mattina)

e, al tempo stesse, poco temibili (per scarsità di armamento, deficienza di personale, limitatezza e marginalità di compiti, etc.); il che però non incide minimamente sull'appartenenza alla medesima forza armata, intesa nel suo complesso, di coloro che in dette formazioni siano inseriti.

- motivo n.2

E' parimenti infondato. Trattasi, sostanzialmente, di censura del tutto identica a quella che formava oggetto del motivo n.2 del ricorso Gattoli e per la quale valgono, quindi, le medesime argomentazioni già addotte a sostegno della ritenuta infondatezza di detto ricorso.

Iannelli-Maurizio

- motivo n.1 dell'avv. Mattina

e' infondato. L'affermazione di responsabilità dello Iannelli in ordine al sequestro D'Urso e all'omicidio Galvaligi, materialmente commessi da altri in epoca successiva (ma non di molto) all'arresto di esso Iannelli (avvenuto il 22 novembre 1980), non risulta in alcun modo basata, come si vorrebbe da parte del ricorrente, sul solo dato oggettivo e formale dell'appartenenza del ricorrente a determinati organismi di vertice della "brigata rossa", ma risulta invece ancorata allo specifico contenuto degli atti posti in essere da detti organismi e, segnatamente, della "risoluzione strategica" del settembre 1980 (di cui si è già fatto ampio

penno nella trattazione del motivo n.1 del ricorso (Fenzi). Già si è ricordato, infatti, a proposito appunto del ricorso Fenzi, come correttamente i giudici di merito abbiano considerato la detta "risoluzione" (sulla base del suo testuale tenore e della puntuale attuazione che poi ne era stata fatta, in tempi brevi, ad opera, essenzialmente, degli appartenenti al c.d. "fronte carceri", appositamente costituito), non alla stregua di una generica affermazione di principi e di finalità, ma piuttosto alla stregua di una ben precisa direttiva implicante, quindi, l'assunzione, da parte di chi aveva avuto parte nella sua elaborazione e diffusione, della responsabilità penale in ordine a tutti i delitti che, nell'ambito delle linee segnate da detta direttiva, erano poi stati commessi (essenzialmente, quindi, il sequestro B'Urso e l'omicidio Galvaligi). Tale argomentazione appare perfettamente valida anche per quanto riguarda la posizione dello Iannelli, non essendo contestato che egli, anche nella sua qualità di componente del c.d. "comitato esecutivo" delle "brigate rosse" e di capo o comunque di componente della "direzione di colonna" romana (e, quindi, in posizione di tutt'altro che trascurabile rilievo), avesse personalmente partecipato alla riunione di S. Marinella dalla quale scaturì, appunto, la "risoluzione strategica" di cui si è detto. A ciò aggiungasi che, come puntualizzato nella sentenza di primo grado (e non contestato, a quanto risulta, dal ricorrente), lo Iannelli aveva personalmente curato tutta la fase preparatoria e organizzativa del sequestro B'Urso, in

300

particolare eseguendo o facendo eseguire la c.d. "inchiesta" e scegliendo i componenti della squadra che, materialmente, avrebbe dovuto eseguire l'operazione di rapimento del magistrato (vedi, in proposito, pagg. 1534 e 1535 della citata sentenza, in cui si dà notizia di tali circostanze, indicandone anche le fonti, essenzialmente costituite dalle dichiarazioni della Libera). Lo stesso Iannelli, d'altra parte, come risulta sempre dalla sentenza di primo grado, fu arrestato, unitamente al Vansi, proprio mentre stava per spostare un veicolo, già rubato, che doveva servire all'attuazione del sequestro B'Urso (pagg. 1536 e 1537, su dichiarazioni, ancora, della Libera).

Quanto poi all'omicidio Galvaligi, appare altrettanto significativo, con specifico riguardo proprio alla posizione dello Iannelli, il fatto, riferito ancora nella sentenza di primo grado (ed in origine al quale nulla si osserva da parte del ricorrente nel motivo in esame), che l'"inchiesta" finalizzata alla commissione di detto omicidio era già stata iniziata nel settembre-ottobre 1960, sulla base - si afferma - "di una vecchia scheda, nascosta e sotterrata sul litorale romano, prelevata proprio da Iannelli e portata nella base di Torvaianica". Detta circostanza - si legge a pag. 1536 della citata sentenza - era stata riferita dalla Libera e che, d'altra parte, l'"inchiesta" in questione fosse stata appunto iniziata nel periodo anzidetto contestualmente all'inchiesta B'Urso, trovava conferma - sempre secondo quanto rilevato dalla corte di primo grado e riferito nella motivazione dell'

sentenza nelle dichiarazioni di Savasta e Buzzatti; il quale ultimo aveva anche precisato che le operazioni cui le "inchieste" si riferivano erano state denominate, in codice, rispettivamente, "Orso" e "Generale" e, ancora, che il Petrella, nell'ottobre del 1980, si era già procurato, all'ufficio del Catasto, una piantina dell'abitazione del generale Galvaligi (pag. 1359).

- motivo n. 2 dell'avv. Mattina

E' infondato, al limite della inammissibilità per genericità. La difesa del ricorrente, infatti, si limita all'affermazione, tanto perentoria quanto apodittica, che la chiamata in correità delle Iannelli ad opera del Buzzatti, con riguardo all'omicidio Ginotti, non sarebbe affatto precisa, "bensì assolutamente generica (cfr. p. 2 motivi) e priva di riscontri oggettivi". Di qui la immediata conclusione secondo cui la corte di merito avrebbe disatteso i principi da essa stessa in precedenza enunciati, in materia di valutazione di chiamate in correità, nonché l'insegnamento di questa Corte suprema, quale poi recepito a livello normativo dall'attuale art. 192 del vigente codice di procedura penale. Il tutto, però, ignorando e passando totalmente sotto silenzio che nell'impugnata sentenza si indicano espressamente come validi riscontri alle dichiarazioni del Buzzatti (dal quale, tra l'altro si ricorda anche la diretta partecipazione all'azione omicidiale), le affermazioni del Savasta e della Libera, nonché il dato obiettivo costituito dai "documenti sequestrati nella base di via Pesci". L'esistenza

302

di tali indicazioni (specie considerando che si tratta di sentenza d'appello, da leggere, quindi, attesa la conformità di pronuncia, in integrazione con quella di primo grado), soddisfa pienamente, pur nella sua stringatezza, l'obbligo della motivazione, in relazione al disposto di cui all'art. 192 commi 3 e 4 c.p.p.; nè, d'altra parte, può essere compito di questa Corte, in assenza (come si è visto), di censure specifiche da parte della difesa del ricorrente circa i criteri di individuazione e di valutazione dei detti elementi di riscontro seguiti dai giudici di merito, riprendere in esame gli elementi medesimi al fine di verificarne, in concreto, la effettiva valenza.

- motivo n. 3 dell'avv. Mattina

E' infondato. Per quanto attiene la denegata applicazione del "ne bis in idem" in ordine ai reati associativi, la difesa del ricorrente non propone alcuna valida argomentazione atta ad inficiare l'assunto, di per sé inaccettabile, della corte di merito, la quale ha rilevato che la precedente condanna subita dalle Iannelli, con sentenza della corte d'assise di Roma del 24 gennaio 1983, per il reato di banda armata, aveva ad oggetto la condotta posta in essere fino alla data del di lui arresto (22 novembre 1980), lasciando quindi scoperta l'ulteriore analoga condotta posta in essere almeno fino all'11 gennaio 1981, data di liberazione del magistrato M'Urso. L'unica osservazione che, al riguardo, viene avanzata dalla difesa, e cioè che la diversa identità del fatto associativo sa-

100

rebbe da considerare esclusa per essere stato quel fatto contestato allo Iannelli "nella forma della promozione e della organizzazione della medesima banda", appare in realtà priva di ogni pregio, ove si consideri che se la "promozione" di un sodalizio criminoso è generalmente da considerare come un fatto unico e irripetibile (che, come tale, si esaurisce all'atto stesso in cui detta promozione, con la effettiva nascita del medesimo sodalizio, può dirsi abbia raggiunto il suo scopo, sì che, per durante l'esistenza del sodalizio, non appare in alcun modo possibile la sua reiterazione); non altrettanto può dirsi della "organizzazione". L'assunzione, infatti, del ruolo organizzativo da parte di un aderente ad un'entità associativa di carattere criminoso, come si è già più volte avuto occasione di ricordare, non è necessariamente collegata (diversamente da quanto sembra ritenere la difesa del ricorrente), alla creazione, ad opera del medesimo aderente, della struttura organizzativa dell'associazione (la quale, come atto creativo, sarebbe anch'essa, finché dura la creatura, irripetibile), ma è piuttosto collegata alla prestazione, anche protratta nel tempo (e questa, anzi, è l'ipotesi di più comune realizzazione), di una qualsivoglia attività che risponda a bisogni essenziali dell'associazione stessa e presenti al tempo stesso caratteri di (relativa) infungibilità. Si qui, allora, l'evidente corollario che la protrazione di detta attività oltre la data indicata come terminativa di essa in una precedente sentenza di condanna non può non essere considerata come un fatto nuovo

PK

504

diverso, suscettibile, come tale, di autonoma sanzione.

Con riguardo poi all'ulteriore censura relativa al denegato riconoscimento della continuazione d.d. "esterna" con i fatti specifici di cui alla già ricordata sentenza della corte d'assise di Roma in data 24 gennaio 1983, la stessa non fa, in sostanza, che riproporre la tesi secondo cui l'adesione alle "brigate rosse" comportava la previsione e la volizione, <sup>ab origine</sup>, di tutti i singoli delitti che, in attuazione della medesima matrice ideologica e in vista del conseguimento del medesimo fine, erano stati poi realizzati; il che avrebbe dovuto dar luogo alla configurabilità, negata invece dai giudici di merito, dell'unico disegno criminoso. Si tratta di una tesi già ampiamente confutata nella trattazione di analoghe censure proposte da altri ricorrenti (ved. in particolare motivo n. 7 del ricorso Bonora e motivo n. 2 del ricorso Capuano), per cui si ritiene sufficiente rimandare alla detta trattazione, solo aggiungendo che, attesa l'evidente esautività, ai fini del diniego della continuazione, della ritenuta (da parte della corte di secondo grado), assenza di un unico disegno criminoso, viene meno, ovviamente, ogni interesse a proposito della ulteriore argomentazione, contenuta nell'impugnata sentenza e criticata dalla difesa del ricorrente, circa la pretesa inapplicabilità dell'istituto in questione quando vi sia stata, come si verifica nella fattispecie, condanna all'ergastolo.

- motivo n.4 dell'avv. Mattina  
 E' infondato. In assenza di specifici e peculiari elementi dotati di potenziale decisività in favore del riconoscimento delle invocate attenuanti generiche (tali non potendosi considerare quelli, del tutto generici, richiamati dalla difesa del ricorrente nel motivo in esame e sostituiti - si afferma - dalle "motivazioni sociali e politiche" nonché dalla "condotta susseguente al reato, connotata dal profondo distacco dall'esperienza brigatista"), appare del tutto immune da ogni possibile censura la motivazione sulla base della quale la corte di merito ha ritenuto lo Iannelli inmeritevole delle attenuanti anzidette; motivazione in cui si fa riferimento alla "gravità dei fatti" (non contestata), ed alla "pericolosità sociale dell'imputato"; non apoditticamente e genericamente affermata, ma desunta dalla partecipazione a numerosi omicidi e ad altri gravi delitti; il che, tra l'altro, diversamente da quanto sembra ritenere il ricorrente, ben si inquadra nelle previsioni di cui all'art. 133 comma II cod. pen., in cui si indica, come parametro di valutazione, la "capacità a delinquere del colpevole".

- motivo n.5 dell'avv. Mattina  
 E' infondato, al limite dell'inammissibilità, apparendo del tutto incongruo e pretestuoso il richiamo, a sostegno della doglianza relativa alla mancata applicazione, d'ufficio, della diminuzione di cui all'art. 114 cod. pen., al disposto di cui all'art. 597 comma 5 del vigente codice di procedura penale, applicabile, in virtù della normativa tran-

sitoria, anche ai processi sottoposti, per il resto alla disciplina del codice di rito previgente. Non risultano, infatti, neppure enunciati gli elementi sulla base dei quali, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto essere concretamente prospettabile il riconoscimento, in suo favore, della diminuzione anzidetta; e non si vede, quindi, come possa fondatamente formularsi, sul punto in questione, una qualsiasi censura nei confronti dell'impugnata sentenza; salvo a ritenere, per assurdo, che, in forza del citato comma 5 dell'art. 597 c.p.p., il giudice d'appello sia in ogni caso obbligato a fornire adeguata motivazione in ordine al mancato riconoscimento di tutte le attenuanti o diminuenti possibili ed immaginabili, indipendentemente non solo dagli specifici motivi di gravame, ma anche da qualsivoglia prospettazione difensiva; prospettazione alla quale, del resto, nello stringatissimo motivo di ricorso in esame, non si fa il benchè minimo riferimento.

- motivi dell'avv. Salerni

Sono identici e comuni a quelli proposti dal medesimo difensore a sostegno del ricorso Salzerani, e sono quindi da considerare infondati per le medesime ragioni già illustrate nella trattazione di detto ricorso.

- motivi dell'avv. Massaroni.

A parte la genericità delle doglianze (trattasi di motivi contestuali che prescindono, quindi, dalla conoscenza dell'apparato motivazionale dell'impugnata sentenza), propongono, in modo estremamente

sommario.

Censure che sono state poi ben più ampiamente illustrate nei motivi redatti dall'avv. Mattina, per cui valgono, a maggior ragione, le argomentazioni sulla base delle quali è stata ritenuta, come si è visto, l'infondatezza di detti ultimi motivi.

Iovine Domenico

- motivo n. 3 dell'avv. Pisani

È infondato. La configurabilità del reato di cui all'art. 338 cod. pen. derivava dalla medesima condotta realizzatrice del sequestro D'Urso, posto che tale condotta, al tempo stesso in cui si estrinsecava nella privazione della libertà del sequestrato (individuato in funzione della cartola ricoperta nell'apparato amministrativo dello Stato), nella di lui "condanna a morte" e nella subordinazione della non esecuzione di tale "condanna", con susseguente liberazione dell'estaggio, all'attuazione di determinati provvedimenti che solo l'autorità di governo poteva adottare, si traduceva, con intuitiva evidenza, in una indebita pressione, di natura minacciosa, esercitata nei confronti di detta autorità, onde costringerla ad adottare, appunto, quei provvedimenti che, altrimenti, o non sarebbero stati adottati o lo sarebbero stati in tempi e modi diversi. Di qui la corretta affermazione, da parte dei giudici di merito, della sussistenza anche del contestato reato di cui all'art. 338 cod. pen. e della responsabilità, anche in ordine ad esso, del ri-

308

Iovine/1

corrente, quale ineludibile conseguenza dell'assoluta responsabilità del medesimo in ordine al più grave reato di sequestro. Non occorre, quindi, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa nel motivo in esame, una specifica motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi oggettivo e soggettivo dell'illecito in questione, essendo gli stessi, sostanzialmente, contenuti (come nel più o'è il meno), nella condotta realizzatrice del sequestro a scopo di terrorismo e di eversione, attese le modalità specifiche (descritte nel capo d'imputazione), in cui la medesima, come si è visto, si era estrinsecata. Né può assumere rilievo alcuno, ai fini di una invalidazione, sul punto, dell'impugnata sentenza, il fatto che, nel capo d'imputazione relativo al reato di cui all'art. 338 cod. pen., non fosse specificamente indicato il "corpo" o l'"autorità" destinatari della minaccia, non vedendosi come una tale mancanza possa avere in alcun modo apprezzabilmente inciso sulla piena comprensione, da parte dell'imputato, della natura dell'addebito che gli veniva mosso e della condotta che si affermava idonea ad averlo concretizzata, si da menomare in qualsivoglia, anche minima, misura, la sua possibilità di difesa. Appare, infatti, perfino superfluo osservare che quel che realmente contava, ai fini della configurabilità dell'addebito anzidetto, era la condotta minacciosa inequivocabilmente diretta ad incidere sulla libertà di determinazione di una pubblica autorità, necessariamente costituita in corpo o in collegio, non essendo certo ipotizzabile che decisioni del genere di quelle che venivano in tal modo sollecitate

309

tate, e che implicavano scelte politiche ad alto livello, fossero di esclusiva competenza di singoli individui.

Quanto poi all'ulteriore argomentazione secondo cui, a quanto pare di capire, la condotta addebitata al ricorrente (e, ovviamente, - deve ritenersi - anche agli altri partecipanti, nella varietà dei rispettivi ruoli, al sequestro D'Ursò), non sarebbe stata qualificabile come "minaccia", ai sensi dell'art. 338 cod. pen., in quanto costituita soltanto dalla richiesta di chiusura del carcere dell'Asinara (chiusura che rappresentava al tempo stesso la finalità perseguita mediante il sequestro di persona), appare sufficiente osservare che la "minaccia" non era (né poteva essere) identificabile nella richiesta anzidetta, ma nella rappresentazione di ciò che, in caso di mancato accoglimento di essa, sarebbe avvenuto, e cioè protrazione della privazione di libertà dell'ostaggio e, in imminente prospettiva, soppressione del medesimo. Né potrebbe a ciò validamente obiettarsi che la prospettiva di tali negative conseguenze fosse suscettibile di interesse soltanto il D'Ursò o i suoi familiari, con esclusione, quindi, del carattere di "minaccia" nei confronti di altri soggetti, ivi compresi il governo o le altre autorità cui competeva la decisione in ordine all'accoglimento o meno della richiesta in questione. È evidente, infatti, che l'eventuale protrarsi della prigionia del magistrato sequestrato e, a maggior ragione, la soppressione fisica di quest'ultimo, si sarebbero inevitabilmente tradotti (ed era verisimilmente proprio questo l'obiettivo

M

310

Libera/1

di fondo perseguito), in motivi di aspra ed esasperata polemica politica, come pure di disorientamento e di sfiducia da parte della pubblica opinione; eventualità, queste, che Governo e pubbliche autorità, in genere, avevano, quindi, chiaramente, ogni ragione di temere.

- motivo n.2 dell'avv. Pisani

È infondato: Le critiche in esso formulate all'impugnata sentenza per la ritenuta corresponsabilità del ricorrente, nonostante il suo stato di detenzione (nella specie, a Trani), nella gestione del sequestro D'Ursò, non si discostano, sostanzialmente, da quelle, ancor più approfondite e articolate, proposte a sostegno dei ricorsi di altri imputati che si trovavano nella medesima condizione e per i quali pure è stato espresso analogo giudizio di responsabilità. Ci si riferisce, in particolare, ai ricorsi Azzolini, Baschieri, Bonora, alla cui trattazione, pertanto, si rimanda.

- motivi del solo avv. Lo Giudice

Sono comuni a quelli del ricorso Antonini ed Altri, e sono quindi infondati per le stesse ragioni già illustrate nella trattazione di detto ricorso.

Libera Emilia

- motivo n.1

infatti, È infondato, La difesa della ricorrente, a sostegno della dedotta censura circa la mancata concessione delle attenuanti generiche, si limita a ricordare come, in astratto, nulla si opponesse alla detta concessione (il che appare del tutto ovvio), senza però indicare, poi, se e quali specifici elementi,

311

di potenziale, decisiva rilevanza (e, ovviamente, diversi da quelli già valutati per il riconoscimento della specifica diminuente di cui all'art.3 comma secondo della legge n.304/82), fossero stati sottoposti al giudice d'appello onde ottenere l'affettiva applicazione delle attenuanti in parola. Né, al riguardo, può valere l'affermazione, del tutto generica (ed implicante, <sup>comunque,</sup> valutazioni esclusive di merito, precluse in questa sede), secondo cui sarebbe da considerare "iniqua la mancata valutazione della crisi politica ed etica che ha indotto la Libera alla sua eccezionale collaborazione, resa possibile dal suo spontaneo e definitivo recesso dalla militanza brigatista". Non è infatti in alcun modo spiegato come tale "iniquità" sia rapportabile al dedotto vizio di motivazione; vizio che in tanto può ritenersi configurabile in quanto vengano indicati, dal ricorrente, gli elementi specifici, risultanti dal processo, dalla omessa o difettosa valutazione sia scaturita la decisione impugnata.

Mette conto comunque rilevare, "ad abundantiam", che, in ogni caso, appare assai ridotto, per non dire concretamente inesistente, l'interesse della ricorrente alla concessione delle attenuanti generiche giacché, come precisato nell'impugnata sentenza (e l'affermazione non risulta controversa), la stessa ricorrente, condannata, nel presente procedimento, ad anni 10 di reclusione (poi decurtati di gr.5 per la dichiarata prescrizione di uno dei reati minori), a titolo di continuazione sulla pena di anni 15 di reclusione di cui a prece-

312

Libera/2  
Ligas

dente sentenza di condanna pronunciata dalla Corte d'Assise di Roma il 24 gennaio 1983, ha diritto a fruire del trattamento privilegiato di cui all'art. 4 della legge n.304/82, per cui, in sede esecutiva, il detto aumento di pena appare già destinato ad essere drasticamente ridotto, in misura ben maggiore di quella che sarebbe potuta derivare dal riconoscimento delle attenuanti generiche.

- motivo n.2

È inammissibile per assoluta genericità, constatando la dedotta censura unicamente nell'apodittico assunto secondo cui la Corte di secondo grado si sarebbe "limitata a ribadire il giudizio di primo grado senza spiegare le ragioni specifiche del proprio convincimento"; ragioni che non è dato sapere quali dovessero essere, dal momento che, limitandosi alla suddetta affermazione, la stessa difesa della ricorrente non indica quali fossero, in concreto, le proprie doglianze né, a maggior ragione, quali gli argomenti addotti a sostegno di esse, di tal che viene a mancare ogni elemento per poter valutare, in questa sede, la sussistenza o meno del supposto vizio di motivazione.

Ligas Natalia

I motivi addotti a sostegno del ricorso sono i medesimi proposti, dallo stesso difensore, a sostegno del ricorso Berardi e sono pertanto da considerare:

infondati per le ragioni già illustrate nella trattazione di detto ultimo gravame.

#### Lo Bianco Francesco

Anche in questo caso trattasi di gravame proposto sulla base di motivi identici e sommi a quelli sottosti, dal medesimo difensore (avv. Lo Giudice) a sostegno di altro ricorso (Antonini). Il ricorso in esame, quindi, va respinto per le medesime ragioni già illustrate nella trattazione dell'altro.

#### Locusta Maurizio

- motivo n.1

È infondato. La corte di primo grado, come si rileva dalla lettura delle pagg. 1600 e 1601 della sentenza da essa emanata, respinse l'eccezione di improcedibilità dell'azione penale per mancata estradizione facendo espresso richiamo al disposto di cui all'art. 14 comma 2 della Convenzione europea di estradizione, in base al quale, anche in assenza di estradizione, è consentito, onde impedire il maturare della prescrizione, compiere atti di interruzione della medesima, "ivi compreso il ricorso ad un procedimento contumaciale". La corte di secondo grado, investita di gravame sul punto, confermò la detta statuizione osservando come essa trovasse conforto nella sopravvenuta decisione della

sezioni unite di questa Corte 29 febbraio 1988, nel Nigro, la quale, sulla base della premessa secondo cui l'art.14 della Convenzione europea di estradizione "non preclude qualsiasi esercizio della giurisdizione in riferimento a fatti anteriori alla data dell'extradizione e diversi da quelli per i quali l'extradizione venne concessa, ma costituisce soltanto una limitazione ai poteri sovrani che in materia giurisdizionale competono agli organi giudiziari del paese richiedente", affermava, tra l'altro, che, pur con l'esclusione della possibilità di emettere atti comportanti una coazione nei confronti dell'estradando, era tuttavia sempre possibile al giudice, al fine di impedire la prescrizione, "emettere tutti gli atti di cui all'art.160 comma II cod. pen." ed anche "ricorrere al giudizio contumaciale".

La difesa della ricorrente non contesta, a questo appare dalla lettura del motivo in esame, la fondatezza del principio affermato con detta decisione, ma sostiene che esso non sarebbe applicabile nella fattispecie, dal momento che, nel caso del Locusta, non si era in presenza di una semplice mancanza di estradizione, ma di un espresso e motivato rifiuto da parte dello stato estero al quale la relativa richiesta era stata rivolta. L'assunto, però, non appare in alcun modo condivisibile, giacché nella nozione di "reati diversi da quelli per i quali l'extradizione venne concessa", alla quale, come si è appena visto, ha fatto riferimento la citata decisione delle Sezioni unite, rientrano, con ogni evidenza, a pari titolo, tanto i reati

210

per i quali non vi sia stata richiesta di estradizione, quanto quelli per i quali la richiesta sia stata respinta. Nell'uno e nell'altro caso, infatti, il potenziale ostacolo all'esercizio dell'attività giurisdizionale è rappresentato dalla mancanza in sé del provvedimento di estradizione, nulla rilevando le ragioni a monte di tale mancanza. Se, quindi, si condividono le premesse e le conclusioni dell'autorevole precedente giurisprudenziale dianzi ricordato, appare di tutta evidenza come esse, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa del ricorrente, risultino perfettamente applicabili anche al caso di specie.

- motivo n.2

È infondato. Risulta, infatti, dalla sentenza di primo grado (pag. 1598), e non è contestato dalla difesa del ricorrente (a quanto si rileva dalla lettura del motivo in esame), che il reato di lesioni in danno di Retrosi Enzo, pur essendo stato originariamente rubricato sotto le previsioni di cui agli artt. 592 e segg. cod. pen., era però anche espressamente indicato, nella medesima rubricazione, come aggravato da finalità di terrorismo e di eversione. Ciò significa che l'autorità giudiziaria francese che provvede favorevolmente, con riguardo all'episodio in questione, sulla richiesta di estradizione, fu messa perfettamente in grado di rendersi conto dell'eventuale natura "politica" o meno da riconoscersi, secondo le proprie valutazioni, all'episodio stesso. Il fatto, quindi, che l'extradizione, comunque, sia stata concessa, pur in un contesto nel quale la stessa veniva invece esclusa per

316

Locusta/2

ogni reato di ritenuta natura "politica", altro non può significare<sup>se non</sup> che o la summenzionata autorità francese non ha riconosciuto nel fatto in questione tale natura o, pur avendola riconosciuta, non ha, in questo caso, ritenuto che essa fosse impeditiva dell'extradizione. Ciò posto, e prendendo quindi in considerazione solo la prima di tali ipotesi (in quanto sarebbe, ovviamente, l'unica potenzialmente favorevole alla tesi del ricorrente), appare evidente come la valutazione operata (agli esclusivi fini della propria decisione, in relazione all'ordinamento interno cui era tenuta a conformarsi), dall'autorità francese, non potesse in alcun modo ritenersi vincolante per quella italiana. Correttamente, infatti, è stato rilevato dai giudici di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, che la qualificazione giuridica dei fatti per i quali è stata chiesta e ottenuta l'extradizione spetta soltanto all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, la quale, come questa Corte ha già avuto occasione di affermare (sez. VI, 15 aprile 1992, Annunziata), incontra, nell'esercizio di tale potere, gli stessi limiti, sostanzialmente che sono seguiti, nell'ordinamento interno, in tema di correlazione fra sentenza e fatto contestato, dall'art. 477 del codice di rito previgente e dall'art. 521 del codice attuale. Posto, dunque, che la riqualificazione del fatto, nel caso in esame, sotto le previsioni dell'art. 280 cod. pen., non risulta basata (la stessa difesa del ricorrente non ha fatto alcun cenno in tal senso), su elementi di fatto nuovi e diversi rispetto a quelli portati

387

a conoscenza dell'autorità francese, nel corso della procedura di estradizione, ne deriva che detta riqualificazione non può in alcun modo essere considerata come violatrice del principio di specialità di cui all'art.14 della convenzione europea.

Né in contrario potrebbe rilevare la circostanza (peraltro non richiamata espressamente nel motivo di ricorso in esame, ma emergente dalla motivazione dell'impugnata sentenza e di cui è bene far cenno, sia pure per solo amore di completezza), che l'extradizione sia stata comunque concessa a condizione che il Locusta "non avesse a subire un trattamento deteriora per effetto delle sue convinzioni politiche" (così, in particolare, si legge a pag. 40) di detta sentenza). Infatti, se una maggior pena, rispetto a quella che si sarebbe potuta imputare sulla base dell'originario "nomen juris", è stata inflitta al ricorrente in conseguenza del mutamento di detto "nomen", o se comunque tale mutamento ha prodotto conseguenze <sup>per lui</sup> pregiudizievoli, ciò non vuol dire che ci si trovi in presenza di un "trattamento deteriora" costituente effetto delle "convinzioni politiche" del medesimo ricorrente. L'art.280 cod. pen., infatti, non sanziona in alcun modo le "convinzioni politiche" in quanto tali, ma si limita a sanzionare più gravemente determinati comportamenti (che comunque sarebbero di natura delittuosa comune), in quanto obiettivamente diretti a finalità di terrorismo o di eversione. Che poi tali finalità siano o possano essere state concepite e coltivate in base a determinati convincimenti politici è cosa del tutto indifferente, siccome priva

318

Locusta/3

di qualsivoglia incidenza sulla oggettività dei fatti in base ai quali (soltanto) la fattispecie delittuosa in questione può essere (ed è stata, in effetti) riconosciuta.

- motivo n.3

È infondato. Gli elementi addotti dalla corte di merito a sostegno del mancato accoglimento del motivo d'appello concernente la denegata concessione delle attenuanti generiche appaiono, diversamente da quanto affermato dalla difesa del ricorrente, del tutto idonei a giustificare la detta decisione. Come, infatti, si è già avuto occasione di ricordare nella trattazione di altri analoghi motivi di ricorso proposti da altri imputati (ved., in particolare, motivo n.6 del ricorso Algranati, motivo n.2 del ricorso Cassetta, motivo n.4 del ricorso Di Sabbato), elementi quali la gravità dei fatti (nella loro specificità, e non, ovviamente, soltanto per il "nomen juris") e la condotta processuale ed extraprocessuale dell'imputato ben possono costituire valide ragioni per il diniego delle attenuanti generiche, specie considerando che queste ultime, in quanto espressione di una particolare indulgenza di cui l'imputato venga ritenuto meritevole, per ragioni non precificate, ma riscontrabili di volta in volta dal giudice nella varietà dei singoli casi, non possono (o non potrebbero) essere mai oggetto di pressoché automatica applicazione (si da imporre, quando ciò non avvenga, una accurata e approfondita motivazione).

na debbono, al contrario, trovare esse stesse giustificazione, quando applicate, in elementi specifici e positivi, di cui il giudice deve dare adeguato conto in motivazione. Ciò comporta, naturalmente, per converso, che analogo obbligo motivazionale incombe al giudice quando, in presenza della rappresentazione di elementi proposti come rispondenti alle caratteristiche anzidette, ritenga, ciononostante, di escludere l'applicabilità, nel caso concreto, delle attenuanti in discorso. Nella fattispecie in esame, però, non risulta (non facendosi menzione neppure da parte della difesa del ricorrente), che una siffatta rappresentazione abbia avuto luogo, per cui è da escludere, anche sotto questo profilo, la sussistenza del denunciato vizio di motivazione.

- motivo n.4

È infondato. La stessa difesa non contesta, sostanzialmente, il carattere di genericità attribuito, nell'impugnata sentenza, alle doglianze che, in sede di impugnazione avverso la pronuncia di primo grado, erano state formulate con riguardo alla pretesa mancanza di riscontri delle dichiarazioni accusatorie nei confronti del Locusta rese da soggetti rientranti nelle categorie previste dai commi 3 e 4 dell'art.192 c.p.p. Essa si duole, però, comunque, del fatto che il problema dei riscontri sia stato, dalla corte di secondo grado, risolto mediante il semplice riferimento a quelle che vengono definite (dalla stessa corte), le "circostanziate e coincidenti chiamate in causa", in-

dicate come provenienti da Tarquini, Palamè, Morganti, Marceddu e Salvati", sostenendo che ciò costituirebbe <sup>comune</sup> violazione dei principi fissati dal citato art.192 c.p.p., quali puntualizzati anche dalla giurisprudenza di questa Corte. L'assunto non può essere condiviso, giacché proprio questa Corte, invece, ha più volte affermato (come già si è avuto occasione di ricordare nella trattazione di altri ricorsi), che, in caso di pluralità di dichiarazioni accusatorie, ognuna di esse può dirsi validamente riscontrata dalle altre, sempre che non vi siano elementi tali da far ragionevolmente sospettare che la coincidenza sia frutto di reciproche influenze, condizionamenti o, peggio ancora, accordi fraudolenti fra i vari dichiaranti; il che, però, nella specie, non risulta in alcun modo essersi verificato, né tampoco risulta una denuncia in tal senso da parte del ricorrente.

Lombardi Giovanna

- motivo n.1

È infondato. Anzitutto, infatti, non può dirsi che le dichiarazioni accusatorie del Savaata, su cui essenzialmente è stata basata l'accusa nei confronti della Lombardi, siano semplici dichiarazioni "de relato". Ciò in quanto, come puntualizzato soprattutto nella sentenza di primo grado (pagg. 1610, 1611, 1637, 1638), ha richiamato anche in quella di secondo grado (pagg. 411, fine, e 412, inizio),

i dati e la notizia oggetto di dette dichiarazioni non erano stati appresi dal Savasta in via privata e confidenziale, ma in via, per così dire, "ufficiale", nel senso, cioè, che si trattava di dati e notizie costituenti patrimonio comune degli organismi di vertice delle "brigate rosse" di cui il medesimo Savasta era autorevole componente. Si richiama, in proposito, quanto si è già avuto occasione di osservare nella trattazione del motivo n. 3 del ricorso Ciccolalla, del motivo n. 2 del ricorso Bi Sabato e del motivo unico del ricorso Fiorillo, nella parte dedicata ad analogo argomento (pagg. 266, 267). Nel caso specifico, poi, la conferma dell'assunto in ordine al carattere sostanzialmente diretto della notizia riferita dal Savasta circa la militanza brigatista della Lombardi risulta fornita, come si puntualizza opportunamente nella sentenza di primo grado, dal medesimo Savasta, di cui si riporta la seguente testuale affermazione: "La militanza dell'avvocata Lombardi nelle BR era fatto noto sia nell'ambito della direzione di colonna romana sia nell'ambito del comitato esecutivo, organismi dei quali io ho fatto parte, e posso quindi riferire tale circostanza per cognizione diretta". È può dirsi che il valore di tale affermazione, come pure, più in generale, delle dichiarazioni accusatorie formulate dal Savasta in sede istruttoria nei confronti della Lombardi, dovesse risultare praticamente asserato a cagione di quella che, secondo la difesa della ricorrente, sarebbe stata la "ritrattazione" operata dal detto Savasta in dibattimento, allorché egli si sarebbe

limitato ad affermare che il "discorso" relativo alla militanza brigatista della Lombardi gli era stato fatto, se mai non ricordava, dal Seghetti. Giustamente, infatti, si rileva, in proposito, nell'impugnata sentenza (pag. 411) che, in realtà, non vi è alcun radicale contrasto fra le dichiarazioni istruttorie e quelle dibattimentali del Savasta, avendo questi affermato, fin dal primo momento, che all'origine delle notizie da lui apprese vi era stato appunto il Seghetti; il che risulta, in effetti, da un altro brano delle dichiarazioni istruttorie del Savasta, riportato nella sentenza di primo grado (pag. 1610), in cui il dichiarante affermava che la notizia, da lui appena prima riferita, che la Lombardi era una "militante dell'organizzazione brigate rosse", l'aveva "appresa da Seghetti dal momento in cui" esso Savasta era "entrato nella direzione della colonna romana, e cioè nel settembre 1978". Appare qui evidente che quella fornita dal Seghetti viene presentata non come una semplice confidenza, ma come parte di un bagaglio di cognizioni dell'organismo dirigenziale di cui il Seghetti <sup>atesso</sup> era già componente e di cui occorreva mettere al corrente coloro che, come il Savasta, in quel medesimo organismo facevano ingresso per la prima volta. Nessuna contraddizione, quindi, appare in effetti rilevabile con la successiva dichiarazione del Savasta, già precedentemente ricordata come riportata a pag. 1611 della sentenza di primo grado, circa la generale conoscenza che, in ambito di direzione di colonna e di comitato esecutivo (come il Savasta

era stato certamente in grado di verificare (e, garantendo la sua permanenza in tali organismi), si aveva circa l'appartenenza della Lombardi alle "brigate rosse". E nessuna contraddizione, a maggior ragione, appare perciò rilevabile con le dichiarazioni rese dal Savasta in sede dibattimentale, cui ha fatto riferimento la difesa della ricorrente. D'altra parte, nella stessa impugnata sentenza si ricorda che in dibattimento il Savasta aveva comunque espressamente confermato di aver saputo della militanza brigatista della Lombardi per averlo appreso nel corso di "discussioni interne all'organizzazione...in direzione di colonna"; affermazione, questa, di cui questa Corte di legittimità non può che prendere atto, non trovando essa valida smentita (d'altronde neppure enunciata), nella frammentaria citazione, da parte della difesa della ricorrente, di altre affermazioni rese, nella medesima sede, dal Savasta, secondo cui "non era una discussione di tutta la direzione di colonna su Giovanna Lombardi" ma "erano discussioni - se non ricordo male che avevo fatto con Seghetti"; laddove non è chiaro neppure se tali affermazioni si riferiscano al fatto fondamentale della militanza brigatista in sé della ricorrente, ovvero ai particolari, di cui appena prima risulta essere fatta menzione nella parte del ricorso in esame, che avrebbero contrassegnato detta militanza e, segnatamente, ai periodici appuntamenti "strategici" con il Seghetti, di cui la difesa nega l'esistenza.

Quanto poi alla pretesa inattendibilità in sé delle dichiarazioni del Savasta, in quanto tardive ri-

spetto ai numerosi precedenti interrogatori in cui lo stesso Savasta non aveva fatto alcuna menzione della Lombardi come appartenente alla "brigata rossa" (avendo detto che di avvocati inseriti nell'organizzazione conosceva soltanto Cavaliere, Arnaldi e Spazzali), trattasi di assunto del tutto inidoneo a rendere configurabile un qualsivoglia vizio di legittimità, sul punto, dell'impugnata sentenza (con particolare riguardo, come appare evidente, al vizio di motivazione), giacchè, come ricordato dalla stessa difesa, il Savasta ebbe a spiegare che la decisione di indicare, fra i militanti, anche l'avv. Lombardi fu da lui maturata all'esito di "ulteriori e progressive riflessioni"; il che, in sé e per sé, non può evidentemente rappresentare motivo di necessaria inattendibilità del dichiarato, sì da rendere viziato, per ciò stesso, il ragionamento del giudice di merito che detta inattendibilità, invece, non abbia ritenuto; e ciò tanto più in quanto si è in presenza di soggetti (tra cui appunto il Savasta), la cui scelta delinquenziale era stata ispirata da ragioni puramente ideologico-politiche, sì che ben si comprende come il conflitto fra tali ragioni e l'esito fallimentare di quella scelta abbia potuto dar luogo a periodi, anche abbastanza lunghi, di incertezze interiori non necessariamente tutte cancellate al momento dell'inizio della collaborazione con le autorità inquirenti, ma suscettibili, al contrario, di esplicare ancora i loro effetti in ordine ai tempi, ai modi e all'estensione stessa da dare alla detta collaborazione.

Nè, d'altra parte, può dirsi che dovesse assumere

decisivo rilievo, ai fini della pretesa esclusione dell'attendibilità del Savasta, il fatto che della militanza brigatista della Lombardi non fosse stato fatto cenno, come si pone in evidenza dalla difesa della ricorrente, da altri collaboranti, e altri, in particolare, la Libera, il Di Cera e il Bursatti. L'assunto, infatti, sarebbe valido solo se, da parte di costoro, o anche di altri, risultassero portati a conoscenza dei giudici elementi di fatto tali da costituire obiettiva smentita alle dichiarazioni del Savasta; il che, però, non appare, per cui l'argomento in questione viene a perdere, di fatto, ogni significanza, ben potendosi ritenere che la dichiarazione, da parte dei soggetti soprannominati, secondo quanto si legge nel ricorso, di nulla sapere in ordine alla pretesa appartenenza della Lombardi alla "brigata rossa" possa essere dipesa dalle più varie ragioni, tanto nel caso in cui si ipotizzi la veridicità di detta dichiarazione, quanto nel caso opposto, senza che ciò si traduca necessariamente in un motivo di obiettiva discredito nei confronti del Savasta. E ciò senza considerare che, per quanto riguarda in particolare la Libera - la cui dichiarazione, per altro verso (come si vedrà) sono dai giudici di merito richiamate a sostegno della tesi accusatoria in relazione al fatto specifico del ruolo attribuito alla Lombardi nell'acquisizione, da parte degli organi direttivi della "brigata rossa", delle notizie e dei verbali concernenti la collaborazione prestata agli inquirenti dai brigatisti arrestati Pechia e Bonano - è stato opportunamente messo in rilievo dai giudici di merito come

la detta Libera fosse entrata a far parte della "direzione di colonna" romana solo nel corso del 1980 (pag. 1610 della sentenza di primo grado), e, quindi, in epoca successiva a quella in cui la Lombardi avrebbe svolto il ruolo anzidetto (fra il luglio e il settembre del 1979) e, ancor più, a quella in cui il Savasta era entrato nella direzione di colonna romana, ricevendo dal Seghetti la notizia sul conto della Lombardi di cui si è detto in precedenza (settembre 1978, secondo le già ricordate dichiarazioni riportate a pag. 1610 della sentenza di primo grado).

Escluso, quindi, per quanto finora argomentato, che sussistessero obiettive ragioni in base alle quali i giudici di merito dovessero necessariamente negare credibilità alle dichiarazioni del Savasta o considerarle comunque idonee ad assumere rilevanza probatoria, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 192 commi III e IV c.p.p. (vigente), rimane da osservare che neppure appaiono condivisibili le critiche formulate dalla difesa della ricorrente a proposito degli elementi assunti dai suddetti giudici a riscontro delle dichiarazioni menzionate.

Ricordato, infatti, ancora una volta, che possono assumere valenza di riscontri elementi di qualsiasi natura i quali siano obiettivamente idonei a dare credibilità alle dichiarazioni accusatorie rese da soggetti compresi nelle categorie di cui ai citati commi III e IV dell'art. 192 c.p.p., senza per questo assumere essi stessi autonoma rilevanza probatoria (giacché, in tal caso, non vi sarebbe più bisogno di far riferimento, ai fini di un'af-

formazione di responsabilità, alle dette dichiarazioni), appare subito chiaro come le critiche avanzate risultino prive di sostanziale mordente proprio in quanto basate, pur senza dichiararlo, sull'erroneo presupposto che gli elementi di riscontro dovrebbero invece valere come tali solo in quanto forniti appunto di autonoma rilevanza probatoria. Così, in particolare, per quanto riguarda in primo luogo l'elemento costituito dalle dichiarazioni di Patrizio Feci -il quale, riferendo di un colloquio avvenuto tra lui e Micalletto, da una parte, e l'avv. Arnaldi, dall'altra, nel corso di un procedimento per direttissima celebrato a Torino a carico suo e del nominato Micalletto, affermò che il suddetto avvocato, a suo dire, non riusciva più a seguire, neppure con l'appoggio collaborativo dell'avv. Spazzali, tutti gli arrestati della "brigata rosse" e, alla richiesta del Micalletto del perché non si "attivizzasse" quell'"avvocata" di Roma che è dell'organizzazione", rispose che la medesima era a disposizione dell'organizzazione solo per gli arrestati romani- l'obiezione della difesa secondo cui, valorizzando un tale elemento, si sarebbe dato indebito credito a quella che era solo, per dichiarazione dello stesso Feci, una "intuizione" di quest'ultimo circa l'identificazione di quell'avvocata con la Lombardi, in violazione dell'art. 349 comma III c.p.p. (previgente), trascura invece di considerare che, come giustamente osservato, nell'impugnata sentenza, l'elemento in questione non è stato utilizzato a mo' di prova, per affermare in base ad esso l'appartenenza della Lombardi alle

"brigate rosse", ma solo come riscontro, appunto, delle dichiarazioni del Savasta, nel senso della conferma, da altra fonte, che effettivamente a Roma vi era una "avvocata" appartenente alla organizzazione; soggetto che ben poteva quindi identificarsi, indipendentemente dalle "intuizioni" del Feci, con la persona della ricorrente. Ed infatti fatti giustamente, ancora, si osserva nell'impugnata sentenza che "il Feci avrebbe potuto omettere di esplicitare la sua intuizione, senza con ciò far venir meno il legame tra i fatti del suo racconto e quelli asportati dal Savasta". Con il che risulta superata, quindi, anche la censura attinente, come si è visto, la presunta violazione dell'art. 349 comma III c.p.p.: violazione che, peraltro, sarebbe stata comunque da considerarsi insussistente, poiché il riferire di aver avuto una "intuizione", nel senso in cui l'espressione è adoperata nel contesto delle dichiarazioni del Feci, quali risultano riportate alla pagina 1612 della sentenza di primo grado (e cioè nel senso sostanzialmente, di una deduzione logica basata su fatti obiettivi a conoscenza del teste), non significa affatto esprimere quegli "apprezzamenti personali" ai quali si riferisce, vietandoli, la norma dianzi citata. Quanto poi alla pure dedotta violazione dell'art. 348 ultimo comma del codice di rito previgente, per essere stato il Feci assunto come teste, basti rilevare che, non facendosene menzione, da parte del ricorrente, di una precedente, tempestiva proposizione, in sede di merito, della relativa eccezione, l'eventuale nullità dei

rivante da detta violazione (annessò e non concesso che questa sia stata effettivamente sussistente), sarebbe comunque da considerare sanata, non trattandosi di nullità compresa tra quelle assolute, deducibili e rilevabili, come tali, in ogni stato e grado del procedimento.

Discorso non dissimile da quello relativo alle richiamate dichiarazioni del Peci può farsi poi anche a proposito di un altro degli elementi di riscontro (assai meno importante, tuttavia), su cui si appuntano le critiche della ricorrente, e cioè quello costituito dalla presenza, nei conteggi amministrativi del "fronte carceri" (nell'ambito del quale si sarebbe estrinsecata la militanza brigatista della Lombardi), di annotazioni di spese per viaggi, rimborsi e contributi a favore di avvocati non nominativamente menzionati, ma indicati con una "X"; ciò, come si specifica nella sentenza di primo grado (pag.1630), per esigenze di massima "compartimentazione", il che implica, ovviamente, che deve trattarsi di avvocati aderenti alla organizzazione ed ai quali, quindi, non si pagano onorari, ma si versano somme a titolo diverso, non giustificate da un rapporto professionale, ma proprie dall'attività da essi prestata come aderenti, i cui oneri finanziari, perciò, è naturale che facciano carico all'organizzazione in pro' della quale la detta attività viene prestata. Anche in questo caso la difesa ha obiettato che non vi è prova alcuna circa la identificazione della Lombardi in uno degli avvocati in questione, potendosi le "X" riferire anche ad altri

legali e, in particolare, agli avvocati Sorrentino e Cavaliere, indicati dal Buzzatti come aderenti alle "brigate rosse", laddove lo stesso Buzzatti, pur facendo parte del "fronte carceri", non fa menzione della Lombardi ed anzi sostiene di non aver mai saputo che essa fosse in contatto con il detto "fronte"; obiezione, questa, che però, da un lato, sembra dare per scontata la maggiore attendibilità del Buzzatti rispetto al Savasta (il che è opinabile); dall'altro dimentica, ancora una volta, che l'elemento in questione, non essendo esso chiamato a svolgere funzione di prova, ma solo di riscontro, assolve validamente a tale limitata funzione solo per il fatto che costituisce ulteriore dimostrazione della effettiva esistenza di avvocati inseriti stabilmente nell'organizzazione delle "brigate rosse", fra i quali, quindi, ben poteva darsi che si trovasse, come espressamente affermato dal Savasta (che costituisce la vera e sola fonte di "prova" in senso proprio), anche l'avvocata Lombardi. E che tale ipotesi potesse avere fondamento i giudici di merito si sono preoccupati di dinostarlo ricorrendo ad un'argomentazione logica che può essere considerata più o meno persuasiva, ma che certamente non appare cervolletica o arbitraria e non può quindi essere oggetto di sindacato (del resto neppure esplicitamente sollecitato), in questa sede; l'argomentazione, cioè, fondata sul fatto che l'avvocata Lombardi, pur avendo svolto una intensissima attività defensionale ed avendo affrontato spese, presumibilmente assai elevate, per continui viaggi fra i vari istituti carcerari,

oiti in ogni parte d'Italia, in cui si trovavano brigatisti detenuti, non era stata pagata che "poco e male" dai familiari di questi ultimi, secondo quanto da lei stessa dichiarato; di qui la deduzione, del tutto plausibile (e più non è da chiedersi, vertendosi, come si è detto, in materia di semplici riscontri e non di prove), che le spese anzidette non potessero che essere state pagate dall'organizzazione (non avendo, d'altra parte, a quanto risulta, la ricorrente affermato di averle sostenute - ammesso che ne avesse la possibilità - in proprio, come è ragionevole pensare che avrebbe affermato, se questa fosse stata la verità).

Del tutto irrilevante appare poi, sempre in tema di riscontri, la critica espressa dalla difesa della ricorrente all'elemento costituito dalle dichiarazioni di Fenzi il quale, come si legge nell'impugnata sentenza (pag. 410), "nel riferire sulla funzione di intermediazione svolta tra interno ed esterno delle carceri da alcuni avvocati, soprattutto nella fase immediatamente successiva agli arresti, ha esplicitamente ricordato l'episodio narrato dal Feci come quello in cui l'Arnaldi era stato costretto a «scoprirsi» con i suoi interlocutori". Si puntualizza, infatti, nella stessa sentenza (pag. 414) a proposito di tale elemento, che le dichiarazioni del Fenzi "sono state utilizzate soltanto a fini di verifica della storicità dell'episodio narrato da Feci, il quale a sua volta costituisce un elemento di convalida dell'accusa formulata dal Savasta". In altri termini si è trattato, per così dire, di un riscontro del riscontro, la

cui ricerca e valorizzazione testimoniano, sempre mai, l'impegno e lo scrupolo posti dai giudici di merito nella ricerca della verità processuale, per cui non si vede come possano invece trasformarsi in motivi di censura. E, infatti, per la verità, la difesa della ricorrente si limita, sul punto, a rilevare (concordemente, in fondo, con la ricorrente affermazione contenuta nell'impugnata sentenza), che le dichiarazioni del Fenzi sono soltanto un "riscontro non dalla chiamata di Savasta, ma del racconto di Feci", trasferendo quindi subito le proprie critiche su quest'ultimo con l'affermare (in sintonia con quanto specificamente dedotta in precedenza) che esso però, a sua volta, "non è riscontro di nulla". La censura, quindi, si riduce, in buona sostanza, alla riaffermazione pura e semplice della pretesa inidoneità della dichiarazione del Feci a fungere da riscontro alle dichiarazioni accusatorie del Savasta; assunto, questo, non condizionale, per le ragioni già in precedenza esposte ed alle quali, quindi, non può che rimandarsi.

Per quanto attiene, infine, la ulteriore doglianza relativa alla mancata assunzione di testimoni (in particolare certà Sanna e Galati) i quali, già sentiti in istruttoria, avrebbero dovuto confermare che la funzione di tramite fra le "brigate rosse" e i brigatisti detenuti era svolta sia dai parenti di questi ultimi, sia dall'avv. Cavaliere e da tale Isabella Ravazzi (con esclusione, quindi, se ne dovrebbe dedurre - della Lombardi), appare sufficiente osservare che non risulta in alcun modo dimostrata né la potenziale decisività, ai fini di

una eventuale esclusione dell'appartenenza della Lombardi alle "brigate rosse", di detta affermazione né, tanto meno, il pregiudizio/dalla mancata assunzione, in dibattimento, della testimonianza dei soggetti sopra nominati. Sotto il primo profilo, infatti, appare decisiva la considerazione che lo svolgimento dell'ansidetta funzione di tramite ad opera di soggetti diversi dalla Lombardi, per quanto potessero esserne a conoscenza i testi indicati dalla difesa, non implicava, di per sé, che la medesima funzione non potesse essere svolta anche dalla detta Lombardi, secondo quanto riferito dal Savasta ad illustrazione di quello che, nell'ambito dell'organizzazione, sarebbe stato il compito specifico affidato alla ricorrente; non risultando, <sup>d'altra parte,</sup> che il detto Savasta abbia anche affermato che tale affidamento fosse stato fatto in esclusiva. Con riguardo al secondo profilo, poi, non risultando l'esistenza di ragioni che rendessero non utilizzabili le dichiarazioni istruttorie dei testimoni (si ricorderà che il procedimento in questione era disciplinato ancora dal codice abrogato, in virtù della normativa transitoria), ed essendo le dette dichiarazioni prospettate, dalla difesa della ricorrente, come di per sé idonee alla dimostrazione dell'assunto, ne deriva che la stessa difesa potrebbe senza dolersi della mancata utilizzazione delle dichiarazioni stesse (a proposito della quale varrebbero, però, le considerazioni in precedenza svolte circa la loro mancanza di decisività), ma non della mancata assunzione della prova testimoniale dibattimentale che avrebbe dovuto soltanto - per quanto consta - confermarle.

- motivo n.2 -  
 È infondato. Non può infatti correttamente definirsi una semplice "deduzione" del Savasta, come si sostiene invece da parte della difesa, quella relativa alla pluralità di appuntamenti "strategici" che, con frequenza settimanale, avrebbero avuto luogo a Roma, nella zona del Circo Massimo, tra la Lombardi e il Seghetti, quando, come è agevole rilevare dalla lettura, in particolare, della sentenza di primo grado (pagg. 1614, fine, e 1615), la fonte di tale notizia, secondo il Savasta, sarebbe stata costituita dallo stesso Seghetti, il quale gli avrebbe anche descritto "le modalità degli incontri". In realtà chi mostra di andare per "deduzioni" (peraltro prive di valida base) è proprio, nella fattispecie, la difesa della ricorrente, la quale, sulla base della semplice affermazione del Savasta "...non so quanti altri appuntamenti, al di là di quello che ho detto alla F.A.O. sono avvenuti", riportata nel motivo di ricorso in esame, <sup>alla conclusione</sup> giunge che la suddetta pluralità di appuntamenti sarebbe appunto frutto soltanto di una "deduzione" del dichiarante, laddove, anche stando al semplice testuale tenore di detta affermazione, l'unica conclusione che da essa correttamente si può trarre è che il dichiarante non era in grado di specificare il numero degli appuntamenti in questione; il che non significa che questi, per quanto gli constava (e cioè per quanto aveva saputo dal Seghetti), fossero comunque stati più di uno.  
 D'altra parte non è a dire che l'affermazione di responsabilità della Lombardi sia stata fondata, dal

Giudici di merito, sul particolare in discorso, essendosi in realtà di esso fatto menzione soltanto per dare compiuta contezza dell'insieme delle dichiarazioni del Savasta, ivi compresa quella secondo cui, in una occasione, egli stesso aveva accompagnato, con funzioni di copertura, il Seghetti all'appuntamento con la Lombardi la quale, però, in quel caso, non era comparsa. Quel che conta, invero, nell'economia generale dei singoli elementi sui quali la decisione di condanna risulta fondata, è sostanzialmente soltanto il fatto che il Savasta aveva notizia certa dell'appartenenza della Lombardi alle "brigate rosse"; e la certezza di tale notizia non dipendeva certo dalla circostanza (incontrollabile dallo stesso Savasta), che detta appartenenza comportasse o avesse comportato incontri più o meno frequenti con il Seghetti o con altri esponenti dell'organizzazione. Se un rilievo, infatti, è stato attribuito alla circostanza anzidetta esso, a ben vedere (come si rileva in particolare dalla sentenza di primo grado), consiste nella idoneità della circostanza stessa a costituire strumento di verifica, in senso positivo, dell'attendibilità in generale del Savasta, posto che, come si osserva e si dimostra in un apposito capitolo di detta sentenza, significativamente intitolato "riscontri" (pag. 1615, 1616), la zona indicata dal nominato Savasta era in effetti fra quelle più frequentemente prescelte per gli appuntamenti "strategici" fra esponenti brigatisti. E, sotto questo profilo (che, in realtà, appare l'unico di sia pur limitata significanza), nulla si osserva da parte della ricorrente.

M

336

Lombardi/3

- motivo n.3  
E' infondato. Va anzitutto rilevato che tutta la vicenda relativa agli interrogatori Pecchia e Bonano ed alla "messa in clandestinità" della Francola e della Cappelli come accorgimento prudenziale a fronte della notizia che gli interrogati stavano collaborando rileva non come elemento probatorio a carico della Lombardi, ma unicamente come riscontro, anch'esso, delle dichiarazioni accusatorie del Savasta e, precisamente, di quella parte di esse in cui si affermava che esso Savasta, nell'estate del 1979, durante una riunione dei componenti della "brigata Tiburtina", era stato avvicinato e chiamato in disparte dal Seghetti, il quale gli aveva detto di aver saputo dalla Lombardi che la Pecchia stava collaborando; il che poteva dar luogo a pericolo di coinvolgimento della Francola e della Cappelli, appartenenti, come la Pecchia, alle "unità comuniste combattenti", poi confluite nelle "brigate rosse". Di qui, sempre secondo il Savasta, la immediata decisione di porre le due donne in clandestinità, facendole partire per la Sardegna. E' pacifico in atti che, in effetti, la Francola e la Cappelli, proprio per la ragione indicata dal Savasta, furono poste in clandestinità e fatte partire per la Sardegna alla fine di luglio del 1979. Ciò risulta, come si ricorda da parte della stessa difesa della ricorrente, dalle concordie dichiarazioni della Libera, di Bi Cera e di Falamà, ed è confermato anche dalla Francola (pag. 1620 della sentenza di primo grado). Ciò posto, a ben vedere, l'operazione di ricerca e di verifica

dell'elemento di riscontro potrebbe già dirsi conclusa con esito positivo, nulla rilevando che né la Libera né gli altri abbiano dato conferma che la fonte dell'informazione relativa alla collaborazione prestata dalla Pecchia (e, come precisato dalla detta Libera, anche dai cugini Bonano, arrestati con la Pecchia), fosse stata la Lombardi. Ova una tale conferma, infatti, vi fosse stata, ci si troverebbe in presenza non più di un semplice riscontro, ma di una vera e propria nuova "prova", da valutare autonomamente come tale. Le censure mosse dalla difesa, pertanto, non possono che essere valutate in relazione alla natura ed ai limiti dell'elemento che ne forma oggetto, nel senso, cioè, che esse, da una parte, per risultare fondate, dovrebbero dimostrare la obiettiva inidoneità dell'elemento anzidetto ad assumere il ruolo di valido riscontro e, dall'altra, ove pare riuscissero in detta dimostrazione, varrebbero comunque ad incidere solo su quell'elemento e non su altri, parimenti chiamati ad assolvere la medesima funzione di riscontro con riguardo al complesso delle dichiarazioni accusatorie del Savasta. Escluso, quindi, che, in ogni caso, la suddetta dimostrazione implicherebbe di per sé l'invalidazione dell'intero elemento di prova costituito dalle dichiarazioni summenzionate (le quali, nella loro parte essenziale, continuerebbero a trovare valido appoggio negli altri elementi di riscontro già esaminati nella trattazione dei precedenti motivi di ricorso), e ridimensionato, per ciò stesso, il rilievo obiettivamente attribuibile, nel quadro degli elementi

posti a base dell'impugnata decisione, alla critica che formulate con il motivo in esame, va rilevato che queste ultime, comunque, non forniscono neppure la dimostrazione di cui si è detto. L'elemento di riscontro indicato dai Giudici di merito e costituito, essenzialmente (si ripete), dal solo dato obiettivo e certo della effettiva messa in clandestinità della Francola e della Cappelli, per le ragioni e nel tempo indicati dal Savasta, avrebbe potuto essere invalidato solo se fosse stata dimostrata l'assistenza in atti di elementi tali da escludere tassativamente la possibilità che fosse stata la Lombardi a mettere in allarme i Seghetti circa la collaborazione prestata dagli arrestati agli inquirenti, si da rendere configurabile, sotto questo profilo, un vizio di motivazione nella parte della impugnata sentenza in cui, prescindendosi da tali elementi, si dava invece per esistente la detta possibilità. Ma una tale condizione appare, in verità, del tutto insussistente. Al riguardo occorre partire da un dato di fatto pacifico e incontestabile, cioè che la notizia (o il sospetto) che Pecchia e i Bonano stessero collaborando erano in qualche modo pervenuti agli organi direttivi della "brigata rossa", prima ancora della fine di luglio del 1975, tanto è vero che, come si è visto, proprio a seguito di ciò si provvede alla immediata messa in clandestinità della Francola e della Cappelli. Qualcuno, quindi, prima ancora della pubblicazione di notizie giornalistiche (avvenute, come ricordato dalla stessa difesa, solo nel mese di settembre), sapeva o sospettava fondatamente di detta collabo-

razione. Ed è interessante notare che, come giu-  
stamente osservato nell'impugnata sentenza, <sup>(pag. 420)</sup> a far  
sorgere il sospetto sarebbe bastato (e forse bastò),  
il semplice fatto della protrazione nel tempo dei  
gli interrogatori cui gli arrestati erano sottoposti.  
Fatto, questo, che facilmente poteva venire a  
conoscenza di un numero indeterminato di persone,  
direttamente o per vie traverse. E qui l'ovvia  
conseguenza che anche la Lombardi, pur non avendo  
ancora assunto il mandato difensivo del Bonano  
(cosa che avvenne nell'agosto) ed essendo ufficial-  
mente in ferie, ben avrebbe potuto far parte di  
quel numero; e ciò tanto più in quanto, come pure  
si osserva giustamente nell'impugnata sentenza, la  
sua stessa qualità di difensore di un gran numero di  
altri imputati per fatti di terrorismo, rende assai  
verisimile l'ipotesi che essa disponesse di validi  
canali di informazione. Resta questo, quindi, per  
salvaguardare il valore di riscontro attribuito  
all'elemento in questione dai giudici di merito;  
valore che, d'altra parte, a ben vedere, non è  
tanto correlato alla circostanza che la Lombardi  
avesse avuto la possibilità e si fosse preoccupata  
di acquisire direttamente la notizia o gli elementi  
di sospetto della collaborazione prestata dagli ar-  
restati, quanto piuttosto alla circostanza che alla,  
venuta comunque a conoscenza dell'una o degli altri  
(il che, come si è visto, non può in alcun modo es-  
cludersi), si sia preoccupata di mettere subito  
in allarme gli organi dirigenti delle "brigate rosse"  
(nella specie in persona del Seghetti), onde consen-  
tire loro di adottare le opportune contromisure.

360

Lombardi/3

soltanto quest'ultima condotta, infatti, è quella  
che appare fornita di reale significanza ai fini  
della ipotizzata appartenenza della ricorrente al  
detto sodalizio criminoso.

Altro capitolo, che è bene tener distinto, è poi  
quello attinente la materiale acquisizione, da parte  
delle "brigate rosse", di copia dei verbali degli  
interrogatori resi dal Bonano. L'attribuzione di  
detta acquisizione all'opera della Lombardi agula,  
in verità, dal novero degli elementi di riscontro  
alle dichiarazioni del Savasta, costituendo soltan-  
to un elemento aggiuntivo, autonomo e di mero carat-  
tere indiziario al dato probatorio costituito da  
dette dichiarazioni. Ciò non sembra essere stato  
tenuto ben presente dalla difesa della ricorrente,  
la quale lo ha trattato come se, nella prospettazio-  
ne accusatoria, la notizia data dalla Lombardi al  
Seghetti della collaborazione prestata dagli ar-  
restati del luglio '79, a consegna di copia dei vere-  
bali fosse un tutt'uno, sì che, esclusa la possi-  
bilità di detta consegna, da parte della Lombardi,  
nel tempo indicato dal Savasta (prima della fine di  
luglio), ne dovesse derivare anche l'esclusione della  
possibilità che la notizia provenisse dalla stessa  
Lombardi, posto che comunque - si afferma dalla  
difesa a pag. 51 dei motivi, righe 9 e 10 - i verbali  
in questione erano stati "portati dal Seghetti pri-  
ma del 30 luglio 1979". Senonchè è proprio quest'ul-  
tima, fondamentale affermazione a risultare priva  
di fondamento, risultando invece dagli elementi di  
fatto diligentemente indicati nelle sentenze di  
merito (e, segnatamente, in quella di primo grado)

che, pur essendosi avuta sommaria notizia della collaborazione prestata dagli arrestati fin dai primi giorni successivi al loro arresto, tanto che si era subito provveduto a spedire in Sardegna la Francola e la Cappelli, la copia dei verbali di interrogatorio della Pecchia e dei Bonano era pervenuta in direzione di colonna, portata dal Seghetti, solo nel settembre 1979, dopo che Francola e Cappelli erano già rientrate dalla Sardegna. In tal senso, infatti, sono le chiare e inequivocabili dichiarazioni della Libera, riportate a pag. 1625 della sentenza di primo grado; dichiarazioni cui la stessa difesa attribuisce, implicitamente ma chiaramente, carattere di attendibilità, allorché fa ad esse riferimento (pag. 50 dei motivi) a sostegno del proprio assunto, citandole, però, in modo frammentario e fuorviante. Ed infatti la difesa, dopo aver accennato alle due riunioni tenute, all'incirca, tra giugno e luglio, di cui la Libera aveva parlato, ed alla decisione, pure da lei riferita, di porre in immediata clandestinità la Francola e la Cappelli, passa poi a riportare le espressioni: "arrivò Seghetti dicendo che negli arresti che erano stati fatti nella UCC alcuni degli imputati avevano fatto ammissioni... disse che avrebbe portato dei verbali... E questa cosa la fece. Portò i verbali di Ina Pecchia in cui, se ricordo bene, vi era soltanto un vago riferimento alla Francola.... Però poi andarono in latitanza... per paura di successive ammissioni". Ora, già l'uso dei puntini di sospensione in quelli che possono essere passaggi di una certa importanza,

ai fini della esatta comprensione dello svolgimento cronologico, secondo la Libera, dei fatti da lei riferiti, viene a costituire un ostacolo di non lieve importanza all'acquisizione, appunto, di detta comprensione; ostacolo cui, attese le caratteristiche del giudizio di legittimità, non sembra sarebbe corretto porre rimedio mediante la ricerca e la diretta compulsazione degli atti. Quel che è più grave, però, è che dalle espressioni sopra riportate, risulta espunta proprio quella che, in relazione alla materia del motivo di ricorso in esame, appare la più significativa, e cioè quella in cui la Libera afferma, come si rileva dalla già ricordata pag. 1625 della sentenza di primo grado: "So che a settembre, quando tornarono le due (dalla Sardegna), Cappelli e Francola, Seghetti portò i verbali di questi interrogatori perché li interpretassero". Appare quindi evidente come, venendo a perdere di validità il presupposto su cui si fondano tutte le successive censure avanzate dalla difesa sul punto in questione, anche tali censure risultino per ciò stesso prive di fondamento. Non è infatti contestato, né contestabile (siccome fondato su prova documentale, costituita, come risulta a pag. 1628 della sentenza di primo grado, dalla bollette di richiesta, a nome della Lombardi, di copia degli interrogatori Bonano), che la ricorrente ebbe ufficialmente la disponibilità della copia da lei richiesta nel settembre 1979; il che significa che <sup>alla</sup> avrebbe avuto tutta la possibilità di passarle poi al Seghetti onde questi le portasse, poi, come fece, in direzione

ne di colonna. Né rileva, ovviamente, a questo punto, che, come insistentemente si sottolinea da parte della difesa, a quell'epoca la stampa avesse già pubblicato i verbali degli interrogatori Facchia e Bonano. Se, infatti, i testi pubblicati dalla stampa fossero stati ritenuti sufficienti, è evidente che il Seghetti non si sarebbe preoccupato di procurarsi le copie autentiche e integrali degli interrogatori in questione, la cui utilità, peraltro, ben avrebbe potuto essere ravvisata se non altro ai fini della verifica, sempre opportuna, della esattezza e correttezza dei testi soprannominati. A ciò aggiungasi che comunque, come opportunamente puntualizzato nella sentenza di primo grado (pag. 1032) <sup>che del tutto ignorato dalla difesa,</sup> le parti dei verbali di interrogatorio pubblicate dalla stampa non comprendevano quelle in cui si parlava di "Madia" (cioè della Francola); e tanto basta a dimostrare, se ancora ve ne fosse bisogno, l'importanza che l'acquisizione delle copie integrali dei detti verbali poteva ancora avere per l'organizzazione delle "brigate rosse".

- motivo n.4

È infondato, al limite della inaccettabilità. La difesa si limita infatti a lamentare genericamente, <sup>nella prima parte</sup> / in questo motivo di gravame, la mancata presa in esame delle "doglianze tutte versate nei motivi d'impugnazione", senza peraltro indicare, come sarebbe stato suo onere (visto che ci si trova in presenza di una sentenza che appare comunque

fornita di lunga e articolata motivazione, in cui si fa espresso riferimento, per confutarle, a specifiche argomentazioni difensive), quali, in particolare, di dette doglianze, siano state trascurate. Né mostra, la difesa, di tener presente il principio, più volte, con varia formulazione, enunciato da questa Corte, secondo cui il giudice d'appello non ha l'obbligo di prendere dettagliatamente in esame tutte le singole doglianze formulate dall'appellante, fornendo a ciascuna di esse specifica risposta, essendo al contrario sufficiente che egli, colti i punti essenziali su cui verte l'impugnazione, dia ad essi, e ad essi soltanto, la risposta che reputa corretta, sulla base di adeguata motivazione.

Quanto poi alla mancata pronuncia - di cui pure la difesa si duole, nell'ultima parte del motivato in esame - "sulla istanza di rinnovazione del dibattimento per l'audizione del cons. Gallucci", appare sufficiente osservare che, non specificandosi in alcun modo quale dovesse essere l'oggetto di tale audizione né, tanto meno, illustrandosi le ragioni per le quali esso potesse assumere decisivo rilievo ai fini del giudizio in ordine all'affermazione o meno della responsabilità dell'imputata, viene a mancare ogni possibilità, per questa Corte, di verificare l'effettiva consistenza o meno della dedotta censura e quindi la sussistenza o meno di un qualsivoglia motivo di nullità dell'impugnata sentenza.

Lupi Gianfranco

- motivo n.1

è infondato. La richiesta di assoluzione della ricorrente dai reati in materia di armi risulta essere stata a suo tempo formulata, come si rileva dalla lettura dei motivi d'appello, in stretta relazione con la richiesta di derubricazione dei reati associativi, nel senso della esclusione del ruolo organizzativo che alla Lupi era stato attribuito. La relazione (motivata) di tale ultima richiesta da parte della corte di secondo grado, con riaffermazione, in particolare, dell'attività di gestione, ad opera della Lupi, della "base" in cui erano custodite le armi, implicava, di per sé, anche la riaffermazione della responsabilità in ordine ai reati che la presenza di dette armi rendeva configurabili.

- motivo n.2

è infondato. Il giudizio di prevalenza delle pur riconosciute attenuanti generiche non era possibile, ostandovi il disposto di cui all'art. 1, comma III, del D.L. 15 dicembre 1979 n.625, conv. con modif. in L. 6 febbraio 1980 n.15, in base al quale, quando ricorra (come nella specie) l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione, le circostanze attenuanti concorrenti con tale aggravante "non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa ed alle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o ne determina la misura in modo indipendente da quella ordinaria del reato".

- motivo n.3

è infondato. Non è contestato, da parte della difesa, che, come affermato nell'impugnata sentenza, la Lupi, arrestata in Spagna, non venne poi formalmente estradatta in Italia, ma consegnata "brevis manu", all'autorità di polizia italiana, presumibilmente al termine dell'espiazione di una pena inflittale per reato commesso in detto paese estero. Ciò posto, anche ad ammettere che, come sostenuto dalla difesa, l'arresto fosse stato effettuato anche a fini estradizionali, il fatto stesso che ad esso non abbia poi fatto seguito un formale provvedimento di estradizione, senza che per questo si desse però luogo alla scarcerazione dell'arrestato, implica che la privazione della libertà cui il soggetto è stato sottoposto all'estero deve necessariamente riguardarsi, "ex post", come fondata unicamente, in realtà, "ab origine", sulla sola volontà, autonoma e sovrana, degli organi dello stato estero, in vista di finalità proprie ed esclusive di quest'ultimo. Di qui l'ulteriore conseguenza che non può dirsi, allora, mai venuta meno la latitanza del soggetto, cioè la sua volontaria sottrazione alle pretese coercitive dello Stato italiano, fino al momento in cui, per atto esclusivamente unilaterale dello stato estero, egli è stato posto, come si è detto, in via breve, nelle mani dell'autorità di polizia del nostro paese. La volontarietà di detta sottrazione, in fatti, nelle condizioni date, avrebbe potuto dirsi venuta meno solo se il soggetto, successivamente all'arresto e prima della consegna all'autorità di

241

polizia italiana, avesse avanzato formalmente richiesta di essere estradato in Italia. A tale riguardo, però, nulla si accenna da parte della difesa, per cui è da ritenere, nel silenzio, sul punto, anche dell'impugnata sentenza, che detta eventualità, in effetti, non si sia verificata.

Deve quindi concludersi che, avendo avuto luogo la consegna della Lupi all'autorità di polizia italiana il 29 ottobre 1968, fino a tale data legittimamente la ricorrente sia stata considerata in stato di latitanza e legittimo sia stato quindi il giudizio di primo grado, svolto nella forma del rito contumaciale e conclusosi con sentenza pronunciata il 12 ottobre 1968. Il riconoscimento di tale legittimità da parte del giudice d'appello sfugge, perciò, a qualsiasi censura da parte di questa Corte.

Quanto poi alla pretesa violazione, parimenti dedotta con il motivo in esame, del principio di specialità di cui all'art. 14 della Convenzione europea di estradizione, l'infondatezza della censura appare manifesta, non solo e non tanto per la ragione, pur valida, indicata nella sentenza impugnata (la quale ha fatto riferimento alla pronuncia delle sezioni unite di questa Corte in data 29 febbraio 1968, Rigro, già ricordata nella trattazione del motivo n. 1 del ricorso Locusta), ma anche e soprattutto perchè, mancando un provvedimento di estradizione, quale che sia, positivo o negativo, ed avendo quindi lo stato estero, con la consegna "brevis manu", mostrato di volersi puramente e semplicemente disinteressare del soggetto



548

in questione, è venuto per ciò stesso a mancare l'indefettibile presupposto in relazione al quale può discutersi, astrattamente, circa l'osservanza o meno del principio di specialità.

il motivo n. 4

È infondato. La ritenuta qualità di "organizzatrice" della Lupi risulta correttamente motivata, nella impugnata sentenza, sulla base non solo dell'attività di "prestanome" svolta dalla ricorrente per l'acquisizione di immobili da destinare in uso alle "brigate rosse", ma anche dell'attività di "gestione" delle basi installate in detti immobili, in una delle quali, tra l'altro, come si è già accennato nella trattazione del motivo n. 1, venivano custodite armi. L'assunto difensivo secondo cui, nella specie, mancherebbe la prova di detta seconda attività, siccome formulato in modo del tutto apodittico e con riferimento a quella che è stata una valutazione puramente in fatto operata dai giudici di merito, non può costituire, in questa sede, valido motivo di gravame.

Magini Mauro

- motivo n.1

E' infondato, al limite estremo dell'ammissibilità. La difesa del ricorrente, infatti, si limita ad una critica generica nei confronti della pronuncia emessa dai giudici di merito, affermando, in modo del tutto apodittico, l'erroneità delle valutazioni da loro operate a proposito del "coinvolgimento del prevenuto nella vicenda processuale", senza specificare in alcun modo in che cosa sarebbe consistita la detta erroneità e sulla base di quali elementi essa andrebbe riconosciuta, salvo che con l'accetmo, di per se assolutamente insufficiente e insignificante, al riconoscimento, per inciso, nell'impugnata sentenza, che l'accusa sarebbe "formalmente indiretta per alcune circostanze". Il che non può certo valere a invalidare, di per se, il giudizio di fondatezza di detta accusa nei suoi elementi essenziali, quali risultano puntualmente indicati nella stessa sentenza, in cui si riferisce della precisa chiamata in correità del Magini ad opera del Savasta e degli elementi di riscontro, in gran parte ricavati da ammissioni dello stesso Magini, sulla base dei quali detta chiamata è stata ritenuta attendibile.



- motivo n.2

E' decisamente inammissibile per assoluta genericità, consistendo esso soltanto nella pura e semplice affermazione che, a proposito della mancata esclusione dell'aggravante della finalità di terrorismo, la corte di secondo grado "svolge delle argomenta-

zioni sommarie, tali da comportare la inevitabile nullità della sentenza impugnata".

Manna Emilio

- motivo n.1 dell'avv. Ingarrica

E' infondato. Dal testuale tenore dell'art.4 della legge n.304/82 appare di assoluta evidenza che detta disposizione è stata dettata per trovare applicazione nella sola fase esecutiva. Basti rilevare, al riguardo che essa presuppone che contro la stessa persona siano state "pronunciate" più sentenze di condanna e si preoccupa di specificare, al comma 3, che se le sentenze sono state pronunciate da giudici diversi, "provveda il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la condanna più grave o, in caso di pari gravità, presso il giudice che ha pronunciato l'ultima condanna". Si tratta, quindi, in sostanza, di una norma che in altro non consiste se non nella previsione di una speciale regolamentazione, in senso più favorevole al condannato, del noto istituto del c.d. "cumulo delle pene", alla cui formazione, infatti, istituzionalmente, il pubblico ministero (artt. 582 del codice di procedura previgente e 663 dell'attuale) e la cui collocazione è, necessariamente, nella fase esecutiva del procedimento.

E' pertanto da escludere che il giudice di merito (come si vorrebbe invece da parte del ricorrente) fosse tenuto, nel quantificare la pena da infliggere

a titolo di c.d. "continuazione esterna", a rimanere nei limiti segnati dal suddetto art. 4 della legge n. 304/82.

Non può dirsi che ciò abbia dato o possa dar luogo a ingiustificate disparità di trattamento fra chi abbia, in sede di cognizione, ottenuto il riconoscimento della suddetta forma di continuazione e chi, invece, non l'abbia ottenuta, poiché la citata disposizione prescinde totalmente dalla continuazione (così come ne prescinde la ordinaria normativa in materia di cumulo), e, d'altra parte, la continuazione non è assimilabile, "sic et simpliciter", a un "beneficio", ma è un istituto di diritto sostanziale che risponde ad obiettivi superiori di giustizia, da realizzarsi mediante il contemporaneo della esigenze della rigorosa attuazione della pretesa punitiva dello Stato con quella della irrogazione di una pena complessiva che non superi, per effetti del rigido meccanismo del cumulo materiale, i limiti della ragionevolezza, pur risultando, al tempo stesso, adeguata alla effettiva gravità della condotta illecita ed alla pericolosità del soggetto; valutazione, questa, che viene affidata necessariamente al giudice (quello della cognizione e, in via surrogatoria ed eccezionale, ai sensi dell'art. 571 del vigente codice di procedura, anche quello dell'esecuzione), il quale, in sede di cognizione, può compierla anche d'ufficio e non può incontrare, in essa, altro limite che non sia quello dettato dalla normativa (segnatamente l'art. 51 c.p.v. cod. pen.), in cui l'istituto in questione trova la sua apposita ed esaustiva disciplina.

352

Manna (avv. Manzo)

motivo n. 2 dell'avv. Ingarrica.

È infondato. La pena irrogata dai giudici di merito a titolo di aumento per continuazione "esterna" (come si è già rilevato), è stata quantificata in limiti non superiori a quelli individuabili in base a comuni criteri di ragionevolezza, in accoglimento, tra l'altro, di uno specifico motivo di appello proposto dall'attuale ricorrente avverso la sentenza di primo grado e volto ad ottenere appunto una riduzione della pena inflitta, sempre a titolo di continuazione, con detta sentenza; riduzione che, in effetti, risulta operata in misura consistente, dal momento che si è passati dai sei anni di reclusione inflitti dalla corte di primo grado ai quattro inflitti da quella di secondo grado. Né risulta che fossero stati prospettati, al giudice d'appello, elementi volti specificamente ad ottenere che la riduzione di pena fosse in misura maggiore e potenzialmente idonea ad assumere carattere di decisività in vista del conseguimento di tale obiettivo, al che ne possa derivare la congruità dell'impugnata sentenza per non esser stata tenuta il debito conto.

motivi dell'avv. Manzo

sono inammissibili per evidente, assoluta genericità, non tenendo conto, essi, tra l'altro, dell'effettivo e specifico contenuto della sentenza impugnata, e non indicando, in dettaglio, quali avrebbero dovuto essere, oltre alla già ricoposciuta diminuzione di cui all'art. 3 comma II della legge n. 304/82 per il "contributo eccezionale", le "ulteriori conseguenze positive per l'imputato previste espressamente dalle leggi penali". Ove queste fossero costituite da,

Gli effetti previsti dall'art. 4 della citata legge n. 304/82, valgono, comunque, ovviamente, le considerazioni già espresse nella motivazione del motivo n. 1 dell'avv. Ingarrica.

Mantelli Vittorio

- motivo n.1

È infondato. La corte territoriale ha adeguatamente motivato, con riferimento a specifiche e non contestate risultanze in fatto (chiamate in correità da parte di Masili, Corsi e Fierro, arretrata militanza nel nucleo MPRO dell'Alberone, incendio di un'autovettura appartenente a un poliziotto del quartiere, diffusione di volantini a firma BR), la ritenuta configurabilità, a carico del ricorrente, del reato di partecipazione alla banda armata costituita dalle "brigate rosse". Le argomentazioni e le critiche proposte dalla difesa nel motivo in esame tendono, sostanzialmente, solo a rimettere in discussione la valutazione, correttamente e, pertanto, insindacabilmente operata dai giudici di merito, contestando, in particolare, che il nucleo MPRO dell'Alberone, in quanto privo di armi, è caratterizzato dallo "spontaneismo dei suoi aderenti", potesse essere considerato come organismo operante nell'ambito delle "brigate rosse".  
 A tale <sup>ultimo</sup> riguardo, però, sembra sufficiente richiamare le argomentazioni già esposte nella trattazione del motivo n.1 del ricorso Guarano, in cui è affrontata una problematica, sostanzialmente del tutto analoga ed alla quale, pertanto, si rimanda.

- motivo n.2

È infondato. Valgono, anche in questo caso, le argomentazioni di cui alla già richiamata trattazione del motivo n.1 del ricorso Guarano.

- motivo n.3

È infondato. Come esattamente ricordato nella

impugnata sentenza, la declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art.1 della legge n.304/82, presuppone l'accertamento della "non equivocità ed attualità" della condotta dissociativa di cui al comma 1 del medesimo articolo. E non può ragionevolmente revocarsi in dubbio che i detti requisiti dovessero considerarsi mancanti nel caso del Mantelli, avendo questi, come è pacifico, ritrattato, con una memoria del dicembre 1983, le ammissioni che aveva fatte precedentemente, in sede di interrogatorio, dichiarando di voler considerare quella ultimamente espressa come la sua "unica e definitiva posizione giuridico-politica all'interno dell'istruttoria" e precisando "di non aver niente a che fare con posizioni di dissociazione politica o meno". La tesi difensiva, secondo cui la detta ritrattazione non sarebbe idonea "ad eliminare gli effetti delle dichiarazioni ritualmente rese in sede di interrogatorio", avendo tali <sup>dichiarazioni</sup> "natura di negozio giuridico irrevocabile", mostra di non tener conto che è la legge stessa, nel subordinare la declaratoria di non punibilità ai ricordati requisiti della non equivocità e, soprattutto, attualità della condotta dissociativa, ad escludere la pretesa irrevocabilità degli effetti di tale condotta, quando quest'ultima sia ancora, in realtà, "sub judice", come si verifica fino a quando la sentenza che dichiara la non punibilità non sia divenuta definitiva. E, anzi, vi è da dire che neppure in questo caso gli effetti in questione possono dirsi irrevocabili, prevedendo l'art.10 della legge n.304/82

una causa speciale di revisione, in danno del soggetto dichiarato non punibile, quando risulti che la non punibilità sia stata riconosciuta sulla base di "false o reticenti dichiarazioni".

È, d'altra parte, risulta (non facendosi di ciò menzione nel motivo di ricorso in esame) che, successivamente al dicembre 1963, il Mantelli abbia ulteriormente modificato il proprio atteggiamento al da soddisfare, in ipotesi, le condizioni previste per l'applicazione dei benefici di cui alla sopravvoluta legge 1° febbraio 1957 n. 34. Le conseguenze che correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno escluso anche l'applicabilità, in favore del Mantelli, di detta ultima normativa, per cui anche la doglianza formulata, sul punto, dalla difesa, non può essere condivisa.

- motivo n.4

È infondato. Valgono, sostanzialmente, al riguardo, le medesime argomentazioni già esposte nella trattazione dell'analogo motivo n.2 del ricorso Getuli, cui pertanto si rimanda.

Mariani Giuseppe

- motivo n.1

È infondato. La difesa ripropone all'attenzione della Corte elementi di mero fatto, presentati come significativi della totale inattendibilità del-

le accuse formulate nei confronti del Mariani e già come tali esaminati dai giudici di merito, i quali sono pervenuti alla ragionevole conclusione che trattasi, in realtà, soltanto di "marginali divergenze o inesattezze", le quali lasciano integra la sostanza di dette accuse. E, in effetti, di una serie di <sup>generali ed autonome</sup> /chianate in correttezza provenienti, come si specifica nell'impugnata sentenza, da Savasta, Di Cera, Libera, Di Matteo e Scricciolo, riferite, senza possibilità di equivoco, alla persona dell'attuale ricorrente e per ciò stesso <sup>non</sup> considerare validamente risentrate, l'una con l'altra (oltre che, per quanto valga, dall'ulteriore elemento costituito dalla conferma che il ricorrente, così come era stato riferito, ebbe effettivamente a contrarre matrimonio nel giugno del 1975), non si vede (né la difesa si è data cura di spiegarlo), quale decisivo rilievo potesse attribuirsi agli elementi rappresentati dalla medesima difesa a sostegno del proprio assunto, quali, in particolare: l'attribuzione al Mariani di un lavoro di "bibliotecario" mentre egli sarebbe stato "semplice custode e guardia notturna"; l'indicazione, come sede lavorativa cui il Mariani era stato destinato, della città di Reggio Emilia, mentre si trattava di Modena; la "ricerca" del Mariani (non si specifica ad opera di chi, in quali circostanze e per quale scopo), "presso la stazione Frenestina", ove egli - si afferma - non aveva mai prestato servizio; la non coincidenza temporale, nelle dichiarazioni rese rispettivamente dal Di Cera e dal Savasta, dell'epoca in cui il Mariani avrebbe aderito alle "brigate rosse".

Appare in realtà difficile sostenere che elementi di tal genere, nell'ambito di un quadro probatorio quale risulta, sinteticamente ma eloquentemente, illustrato nell'impugnata sentenza, possano essere definiti diversamente da come sono stati definiti nella sentenza medesima, e cioè appunto (come dianzi già ricordato), "marginali divergenze o inesattezze", del tutto prive di sostanziale rilievo. E ciò specie considerando che, in via generale, divergenze o inesattezze riscontrabili in dichiarazioni rese non solo da testimoni, ma anche da soggetti rientranti nelle previsioni di cui all'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p. vigente, quando siano obiettivamente di carattere marginale (cioè non incidano; di per sé, sul nucleo essenziale di dette dichiarazioni), possono e debbono assumere rilievo, ai fini del decidere, solo quando, valutate nel contesto di tutti gli elementi disponibili, lascino ragionevolmente sospettare l'esistenza, nei dichiaranti, di gravi difetti di percezione o di memoria, ovvero, peggio ancora, di una volontà di mendacio, sì da compromettere, nell'uno e nell'altro caso, la loro credibilità in generale; condizioni, queste ultime, che, invero, nel caso di specie, non risultano <sup>neppure</sup> prospettate dalla difesa, né tampoco ricavabili dalla lettura delle sentenze di merito.

quanto poi alla critica, pure contenuta nel motivo in esame, che ha per oggetto la chiarata in correità del ricorrente da parte dello Scricciolo, il quale - si afferma - non avrebbe "mai indicato il Mariani come militante delle B.R.", trattasi, come appare evidente, di una pura e semplice affermazione apo-

550

Mariani G./1

dittica, di cui la Corte, quale giudice di legittimità, non può certamente essere tenuta a verificare, nei fatti, la fondatezza, specie in assenza di qualsivoglia proposizione illustrativa che valga a chiarirne la portata e ad accreditarne l'attendibilità, dimostrando, nel contempo, l'errore di valutazione in cui sarebbe caduto il giudice di merito.

Ma, ancora, può riconoscersi pregio alcuno all'affermazione, che pure si legge nel motivo in esame, secondo cui "non esistono documenti teorici ai quali il Mariani avrebbe collaborato nella redazione", di tal che - si sottintende - sarebbe dovuto risultarne screditato l'assunto di taluno dei chiamanti in correità che, come affermato nella impugnata sentenza, avrebbe attribuito al riporrente l'avvanzata prestazione di un'attività del genere anzidetto. Se, infatti, l'affermazione sulla portata deve essere intesa non nel senso puramente assertivo dell'inesistenza, in assoluto, di documenti alla cui redazione il ricorrente abbia mai collaborato (nel qual caso, attesa l'obiettiva gratuità dell'asserzione, non vi sarebbe neppure bisogno di risposta), sibbene (più verisimilmente e più rispettosamente per la difesa), nel senso della inesistenza in atti di documenti che rechino traccia di una simile fatta collaborazione, appare sufficiente osservare che l'attività in questione non era certamente di quelle che, almeno di regola, lasciassero tracce obiettive, sì che al mancato rinvenimento di queste ultime non vi sarebbe stata ragione, da parte dei giudici di merito, di riconoscere alcun particolare significato.

- motivo n.2

E' infondato. La corte di merito ha respinto la richiesta di applicazione della causa di non punibilita' di cui all'art. 309 cod. pen., avanzata nei motivi d'appello, richiamandosi, ineccepibilmente, alla condizione, prevista dal medesimo art. 309, che il recesso dalla banda armata avvenga prima che sia stato commesso il delitto (o taluno dei delitti), per cui la banda medesima era stata formata. La difesa, nel motivo in esame, in cui si duole di detta statuizione, denunciando vizio di motivazione, deduce, a sostegno di tale denuncia, soltanto che il Mariani "si è dissociato volontariamente e spontaneamente dalla formazione politica" e che "il matrimonio celebrato nel giugno 1979 non costituisce il motivo del recesso dalla banda". Ora, con riguardo alla prima di tali proposizioni, non si comprende, in verita', quale attinenza essa abbia con la motivazione dell'impugnata sentenza, facendo questa riferimento, come si è visto, non alla condizione costituita dalla dissociazione ma a quella della mancata commissione, all'atto in cui questa sia avvenuta, di un qualsivoglia delitto fra quelli per cui la banda è stata costituita. Con riguardo poi alla seconda proposizione, essa appare quanto meno monca e mutila, giacchè, pur nell'escludere che il matrimonio contratto dal Mariani nel giugno del 1979 sia stato il motivo del recesso, non dice quando e per quale ragione il recesso stesso sarebbe, invece, da considerare avvenuto e quale sarebbe stato, quindi, l'errore dei giudici di merito nel presupporne, come evidentemente hanno fatto,

la collocazione cronologica in epoca posteriore alla commissione di uno o più fra i delitti per i quali la banda armata era stata costituita, si da concludere che la causa di non punibilita' di cui all'art. 309 c.p. era, pertanto, inapplicabile.

- motivo n.3.

E' infondato. L'incensuratezza e la (pretesa) "mancanza di pericolosità sociale", in base alle quali, secondo quanto si legge nel motivo in esame, i giudici di merito avrebbero dovuto riconoscere al Mariani le attenuanti generiche, non costituiscono, in realta', elementi tali da rendere obbligatoria una scelta in tal senso; e ciò tanto più in quanto, come già si è avuto occasione di ricordare, una siffatta obbligatorietà poco si concilia con il carattere necessariamente indeterminato degli elementi valutabili dal giudice ai fini del riconoscimento o del diniego delle attenuanti in questione. D'altra parte la corte di secondo grado, come si rileva dalla lettura dell'impugnata sentenza, ha, dal canto suo, fornito adeguata motivazione a supporto della propria decisione di non concedere le dette attenuanti, facendo riferimento alla "pluralità delle attività nelle quali si è estrinsecata la militanza brigatista" del soggetto (tra cui quella, indicata, non senza ragione, come "particolarmente grave", costituita dall'arruolamento nelle "brigate rosse" anche del di lui fratello Stefano), e ritenendo.

361

quindi che tale elemento negativo surclassasse, sul piano della valenza, quelli positivi, insicuri nella incensuratezza e nel volontario recedere dalla banda, determinato, peraltro - si nota - non da resipiscenza, ma dal rifiuto di sottostare al divieto di contrarre matrimonio" (divieto espresso - va ricordato - dai dirigenti della BR per ragioni "politiche"). Trattasi, quindi, all'evidenza, di motivazione sintetica, ma corretta ed esauriente che, come tale, può non essere condivisa ma sfugge, comunque, ad ogni sindacato di legittimità.

- motivo n.4

È fondato nella sostanza, in quanto effettivamente si riscontra la denunciata discrepanza fra l'entità della pena condonata indicata nella motivazione dell'impugnata sentenza (anni 1 e mesi 3 di reclusione, costituenti l'effettivo residuo che sarebbe stato da espiare, tenuto conto del presoferto di anni 1 e mesi 4), e quella indicata nel dispositivo (anni 1 e mesi 4 di reclusione). Trattandosi, tuttavia, all'evidenza, di mero errore materiale di calcolo incorso nella redazione del dispositivo (così come, del resto, è stato definito dallo stesso ricorrente), reputa la Corte di non dover dar luogo ad annullamento, sul punto, dell'impugnata sentenza, ma di provvedere essa stessa alla rettifica; il che, comunque, costituisce accoglimento di doglianza, esenzia il ricorrente dal pagamento delle spese cui altrimenti il rigetto degli altri motivi darebbe luogo.

362

Mariani S./1

Mariani Stefano

- motivo n.1

È infondato. Anche in questo caso, come in quello dell'analogo motivo n.1 del ricorso di Mariani Giuseppe, la difesa del ricorrente (rappresentata dal medesimo difensore), altro non ha fatto, in sostanza, se non riproporre gli stessi elementi di fatto addotti, in sede di appello, a sostegno delle proprie doglianze avverso la sentenza di primo grado. Valgono quindi, in linea generale, le medesime osservazioni già fatte nella trattazione del precedente ricorso. Ad esse può aggiungersi, con specifico riferimento alle singole proposizioni critiche contenute nel motivo in esame:

- a) che il carattere "indiretto" delle accuse, provenienti essenzialmente dalle dichiarazioni del Savasta non è, di per sé, motivo di inattendibilità, nè appare sufficiente, ai fini di una adeguata prospettazione del denunciato vizio di motivazione, la gratuita e apodittica affermazione che le dichiarazioni accusatorie sarebbero "estremamente generiche e prive di qualsiasi riscontro obiettivo";
- b) che l'asserzione circa la pretesa mancanza di "coincidenza temporale tra la presunta abitazione del Mariani e la data di affitto della casa da parte del Gallinari" è troppo apodittica e, al tempo stesso, generica, per poter essere presa in considerazione ai fini di una verifica (l'unica possibile in questa sede), della correttezza della motivazione dell'impugnata sentenza;
- c) che, contrariamente all'opinione manifestata

mazione in fatto, tanto perentoria quanto apodittica, secondo cui, nella specie, le "risultanze processuali" (non meglio indicate), dimostrerebbero che "l'attività del Mariani si è ormai concretata nel dare aiuto a latitanti che intendevano sottrarsi alle ricerche e non certo nell'aderire alla formazione politica". In ciò consiste tutta l'apparato argomentativo addotto a sostegno della proposta dell'istanza sul punto, laddove, nell'impugnata sentenza, il mancato accoglimento della richiesta di derubricazione dell'addebito di partecipazione a banda armata in quello di cui all'art. 307 o in quello di cui all'art. 378 cod. pen. è ampiamente motivato (pag. 449) con riferimento tanto ai principi di diritto in base ai quali vanno distinte fra loro le varie ipotesi di reato in argomento, quanto alle risultanze in fatto assunte come dimostrative della configurabilità dell'ipotesi ritenuta sussistente, e cioè appunto quella di partecipazione a banda armata.

- motivo n.3

E' infondato. La Corte di merito, nel concedere le richieste attenuanti generiche, in considerazione (come si rileva dalla motivazione) della "breve durata della militanza", ha anche ritenuto di ridurre l'incidenza di dette attenuanti, rispetto alla misura massima consentita, in considerazione, come pure si evince dalla motivazione, del fatto che la detta breve durata fu dovuta a motivi che non attengono all'acquisite consapevolezza del disvalore della

dalla difesa, l'esistenza effettiva di un rapporto di lavoro fra il Mariani e la RAI, come pure l'amicizia dello stesso Mariani con l'altro dipendente. Tali risulti non potevano essere assunti come validi elementi di riscontro alle dichiarazioni accusatorie del Savasta e degli altri chiamanti in correità, atteso il principio, già più volte richiamato in altre occasioni, che i riscontri, in quanto tali, non debbono essere forniti di autonoma valenza probatoria in ordine alla colpevolezza dell'accusato, ma debbono soltanto essere idonei a corroborare la credibilità del dichiarante in relazione al fatto e alla persona cui le dichiarazioni si riferiscono.

- motivo n.2

E' infondato. Quanto alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 309 cod. pen., avendo in proposito la corte di merito motivato, come nel caso di Mariani Giuseppe, con il richiamo alla condizione (evidentemente data per non soddisfatta) che il recesso avvenga prima che sia commesso alcuno dei reati per i quali la banda armata è stata costituita, non si vede quale rilievo possa avere, ai fini della configurabilità del dedotto vizio di motivazione, l'elemento (unico) al quale si fa riferimento nel motivo in esame, costituito dalla asserita "spontaneità della dissociazione". Quanto poi alla mancata derubricazione, pure lamentata nel motivo in esame, ci si trova di fronte, ancora una volta, ad un'affermazione

la condotta". Con ciò la corte predetta ha validamente assolto all'onere motivazionale, fornendo adeguata e logica giustificazione della propria decisione, rispetto alla quale l'assunto posto a base del motivo di ricorso in esame, e cioè quello secondo cui sarebbe "appiamente dimostrato il ruolo assolutamente marginale e secondario del Mariani nell'ambito della formazione politica", appare qualificabile unicamente come espressione di un dissenso, di per sé assolutamente legittimo, ma non per questo dimostrativo della dedotta causa di nullità; sul punto, dell'impugnata sentenza, posto che la pretesa marginalità del ruolo non costituisce, di per sé, elemento preponderante rispetto agli altri valutati dalla corte di merito, ai fini di una maggiore riduzione della pena per effetto delle attenuanti generiche (essendo, tra l'altro, la pena base già fissata nel minimo editto). Quanto alla mancata concessione dei benefici, dipendendo essa dall'entità della pena concretamente inflitta, valgono le osservazioni esposte in precedenza.

Massara Cecilia

- motivo n.1

è infondato. La difesa della ricorrente propone, in sostanza, la tesi che, avendo essa ricorrente confessato i delitti commessi e mostrato sincera repenitanza, con il dichiarato ripudio dei principi e dei metodi della lotta armata, risulterebbe

ingiustificato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, motivato dai giudici di merito unicamente con riguardo alla gravità dei fatti. Ora, la Corte, nel richiamare i principi già più volte illustrati nella trattazione di analoghi motivi di ricorso (ved., in particolare, motivo n.8 Alghabati, motivo n.2 Cassetta, motivo n.4 Di Sabato, motivo n.4 Farina, motivo n. 4 Iannelli, motivo n.3 Locusta), deve qui rilevare che, nel caso di specie, lo sforzo motivazionale dei giudici di merito appare particolarmente apprezzabile, avendo essi preso esplicitamente in considerazione gli elementi positivi indicati dalla difesa (come, del resto, è anche da quest'ultima riconosciute), per sottoporli a bilanciamento con gli elementi negativi, anch'essi adeguatamente illustrati. Questi ultimi sono stati, in particolare, individuati non nelle generiche "gravità" dei fatti (delitti come la maggior parte di quelli dei quali la Massara è stata ritenuta responsabile sono per loro natura "gravi" come "nomen juris", ma ciò, ovviamente, non sarebbe sufficiente per escludere l'applicazione delle attenuanti generiche), sibbene nel numero e nelle specifiche modalità di attuazione dei fatti medesimi, legittimamente assunti come indici di una rilevantissima capacità a delinquere. È stato, segnatamente, posto in rilievo come la Massara si sia resa responsabile di ben sei omicidi (oltre che di altri gravi episodi criminosi), svolgendo per ciascuno di essi un ruolo di importanza, e quale componente del gruppo degli esecutori materiali (omicidi Mea e Ollanu, Varisco, Minervini), o quale partecipante delle proposte omicidiarie e delle relative "ins-

chieste" volte all'acquisizione di elementi sulla personalità e sulle abitudini delle vittime designate (omicidi Bachalat e Galvaligi). È stato pure, dai giudici, ricordata la "notevole offeratezza" dei delitti in questione, alcuni dei quali, inoltre (omicidi Minervini e Galvaligi), realizzati davanti agli occhi di altre persone (nel caso Minervini, i passeggeri dell'autobus a bordo del quale il giudice si stava recando al lavoro; nel caso Galvaligi la moglie del generale, aggredito al suo rientro nell'abitazione), "con modalità quasi studiate per infliggere ad esse, fossero congiunti delle vittime designate o estranei, sofferenze destinate a far aumentare, insieme all'orrore per la barbarie dell'esecuzione, il senso della potenza e dell'invincibilità dell'organizzazione". Trattasi, come è agevole constatare, di elementi di notevolissimo rilievo, perfettamente inquadrabili, sotto il profilo giuridico, nelle previsioni di cui all'art.133 cod. pen. Il fatto quindi che essi, nella valutazione, necessariamente caratterizzata da ampia discrezionalità (attesa l'indeterminatezza, più volte ricordata, dei potenziali elementi di giudizio), operata dai giudici di merito, siano stati considerati prevalenti rispetto agli altri di segno opposto, può formare certamente oggetto di critica e di dissenso, ma non può prestarsi, nonostante gli encomiabili sforzi della difesa, ad essere assunto come motivo di censura della motivazione, sul piano della stretta legittimità, al quale il giudizio di cassazione è limitato.

- motivo n.2

È parimenti infondato. Indipendentemente, infatti, dalla ritenuta incompatibilità, da parte dei giudici di merito, fra l'applicazione della pena dell'ergastolo e l'operatività della disciplina della continuazione, va rilevato che nell'impugnata sentenza si accenna, come motivo ostativo al riconoscimento, in concreto, della continuazione "esterna" con i fatti di cui ad altra sentenza di condanna (ass. app. Roma 19/6/87), anche alla non configurabilità dell'unico disegno criminoso sulla sola base (secondo quella che viene indicata come la prospettazione avanzata dalla difesa a sostegno della richiesta), della comune matrice ideologica di tutti i singoli fatti criminosi; argomentazione, questa, di per sé assolutamente ineccepibile e rispetto alla quale, dall'altra parte, non risulta formulata, nel motivo in esame, alcuna critica.

#### Maturi Paola

Il ricorso, proposto sulla base di motivi comuni a quelli addotti a sostegno del ricorso Giommi, è da considerare infondato, in linea di massima, per le medesime ragioni già illustrate nella trattazione di detto ultimo gravame. Ad esse vanno tuttavia aggiunte, con riguardo alle posizioni specifiche della Maturi, le seguenti ulteriori considerazioni:

- motivo n.1

Risulta dall'ispezione degli elementi di fatto

accusati, nell'impugnata sentenza, a sostegno del giudizio di penale responsabilità della ricorrente, che quest'ultima, oltre ad essere stata incaricata, qualche giorno prima del delitto Vinci, di partecipare, con ruolo di staffetta, allo spostamento in zona operativa della vettura Fiat 127 blu poi usata nel corso dell'omicidio, aveva anche curato l'allestimento, nella base di via Berti, del "pronto soccorso" destinato alla prima cura di coloro che, nel corso dell'azione di fuoco, fossero rimasti feriti e, inoltre, il giorno di detta azione, era stata incaricata di prendere posizione, in attesa di eventuali feriti (con i quali avrebbe dovuto essere presa a bordo di un'autovettura all'uso predisposta ed essere ricondotta, quindi, alla "base" summenzionata), nei pressi del magazzino standi di via Trionfale. Tali fatti non risultano, sostanzialmente, contestati, assumendosi però, da parte della difesa (analogamente a quanto sostenuto per il Ciommi) che sarebbe mancata la prova (ritenuta invece sussistente dai giudici di merito), della consapevolezza, da parte della ricorrente, che lo scopo finale dell'azione alla quale era stata chiamata a collaborare fosse l'omicidio del commissario Vinci. Al riguardo doversi però rilevare che vale anche per la Maturi quanto argomentato, sul punto in questione, nella trattazione del ricorso Ciommi, giacché anche la Maturi, come ben puntualizzato a pag.464 dell'impugnata sentenza, sulla base delle dichiarazioni della Libera, pur ignorando l'obiettivo specifico dell'azione, sapeva però che da essa

370

Maturi/2

poteva scaturire un conflitto a fuoco, con possibilità, quindi, che vi fossero dei feriti. Il che, del resto, già doveva apparirle evidente per il fatto stesso che le era stato chiesto di predisporre il "pronto soccorso" (giova, forse, in proposito, ricordare che, come attestato a pag.465 dell'impugnata sentenza, la Maturi era un'infermiera diplomata). E, come già rilevato a proposito della posizione del Ciommi, posto che la responsabilità penale per eventi mortali o lesivi che si fossero prodotti in occasione del già preventivo conflitto a fuoco non poteva che gravare su coloro che a quel conflitto avevano dato causa, con il porre in essere l'azione da cui esso era scaturito, ne deriva che tale responsabilità non poteva che estendersi a tutti coloro che, come la Maturi, avessero prestato la loro opera per l'attuazione di detta azione, conoscendone e quindi accettandone i possibili sviluppi, nella rilevando la mancata conoscenza, in dettaglio, delle programmate modalità dell'azione/ <sup>medesima</sup> dell'obiettivo specifico di essa.

- motivo 2.2

Il ruolo organizzativo attribuito alla Maturi risulta motivato, nell'impugnata sentenza, con riferimento all'attività di procacciamento e di gestione di ben tre appartamenti destinati in uso alle "brigate rosse" (anche per l'effettuazione di riunioni ai massimi livelli), nonché alla attività di gestione di un deposito di armi ed a quel-

371

la, assolutamente peculiare (attesa la qualifi-  
cazione professionale della ricorrente), di ad-  
detta al "servizio sanitario", per il soccorso  
e la cura dei feriti. Attesi i principi più volen-  
te richiamati circa i criteri in base ai quali,  
nei reati associativi, va riconosciuto il ruolo  
organizzativo, non appare seriamente revocabile  
in dubbio che, nella specie, <sup>essendo</sup> in perfetta adesio-  
ne a detti principi, il riconoscimento di detto  
ruolo da parte dei giudici di merito in capo  
alla Maturi non prestò il fianco a critica alcuna.  
D'altra parte, sul punto, le censure proposte dal  
ricorrente risultano del tutto generiche (siccome  
prive di correlazione con le specifiche argomen-  
tazioni, in fatto e in diritto, contenute nella  
impugnata sentenza), o addirittura incoferenti,  
come quella (di cui si è già trattato a proposi-  
to del ricorso Giorgi), attinente l'elemento sog-  
gettivo.

- motivo n.3

La esclusione della diminuzione di cui all'art.  
114 cod. pen. risulta effettivamente motivata,  
in questo caso, nell'impugnata sentenza (a dif-  
ferenza di quanto si verifica per il Giorgi), con  
riferimento all'elemento ostativo previsto dal  
comma secondo del citato articolo. L'argomento  
è stato comunque affrontato nella trattazione del  
ricorso Giorgi a cui, pertanto, sul punto può  
farsi integrale richiamo, atteso che non vi è,  
quanto al resto, differenza tra le due posizioni.

376

REGOLATA/4/866

- motivo n.4 e motivo aggiunto.

La posizione della Maturi e quella del Giorgi,  
con riguardo alle questioni dedotte, appaiono se-  
stanzialmente identiche (e, difatti, unitariamente so-  
ne state trattate dalla difesa), per cui, anche in  
questo caso, il richiamo alle argomentazioni già  
svolte nella trattazione del ricorso Giorgi appare  
esauriente.

A proposito della Maturi va rilevato, d'ufficio  
(ai sensi dell'art. 152 comma I del codice di rito  
previgente), che, nelle more del giudizio, è inter-  
venuta prescrizione in ordine al reato di danneggia-  
mento aggravato di cui al capo 47/1 della rubrica  
contenuta nella sentenza di primo grado, commesso  
in occasione dell'irruzione all'ospedale San Cami-  
lo (indicated, nelle premesse in fatto della present  
sentenza, come episodio n.30). L'impugnata sentenza  
va quindi annullata, senza rinvio, limitatamente al  
punto concernente la confermata affermazione di  
responsabilità della ricorrente in ordine al suddet-  
to reato, con eliminazione, quindi, della relativa  
pena, che si quantifica, avuto riguardo ai criteri  
tutti di cui all'art.133 cod. pen., in art.15 di res-  
oluzione.

17 /

Meniconi Paolo

- Motivo n.1

E' fondato per quanto di ragione. Va preteso, al riguardo, che il Meniconi risulta entrato nel processo in quanto si è ritenuto di identificare in lui un soggetto del quale, come riferito, in particolare dalla Libera, era stata fatta menzione ai costei dallo Iannelli, allorchè quest'ultimo, unitamente alla Ligas e a certa "Anna" (poi identificata in Palmas Anna), si era recato in Sardegna di rinforzo, dopo un conflitto a fuoco avvenuto a Cagliari, nel quale erano rimasti coinvolti la detta Libera e il Savasta. Più specificamente, in quanto risulta dalle dichiarazioni della Libera riportate a pag. 1770 della sentenza di primo grado, lo Iannelli aveva detto, parlando della non identificata "Anna", che costei era legata ad altro giovane, il cui nome di battaglia era appunto "Antonio". Questi, insieme con la donna, avrebbe condotto un'attività di vendita di cassette musicali e avrebbe subito, durante il sequestro D'Urso o poco dopo, una perquisizione domiciliare. Anche il Savasta, come risulta dalle dichiarazioni da lui rese alla SIGOS di Genova e riportate a pag. 1779 della sentenza di primo grado, nel riferirsi all'"Anna", dichiarò che costei "conduceva con un extra legale, n.d.b. Antonio, un banco di vendita di cassette musicali in Ostia". Sulla scorta di tali elementi gli inquirenti ritengono di identificare l'"Antonio" nel Meniconi, essendo risultato che costui aveva effettivamente avuto una relazione sentimentale con la Palmas, aveva subito una perquisizione nel 1980 e aveva un banco di vendita



374

Meniconi/1

di musicassette, peraltro non ad Ostia ma a Roma, mercato di Porta portese. Il Meniconi, però, pur avendo ammesso, sostanzialmente, le prime due di dette circostanze e, in una qualche misura, anche la terza (avendo dichiarato, come riportato a pag. 1783 della sentenza di primo grado, di aver saltuariamente esercitato lo scambio di dischi usati al mercato di Porta portese per realizzare qualche piccolo guadagno), ha sempre recisamente negato di essere l'"Antonio" in questione e, a maggior ragione, di essere stato mai aderente alle "Brigate rosse" o ad organismi ad esse collegati, quali il nucleo MFRO di Ostia. I giudici di merito, tanto in primo quanto in secondo grado, hanno invece ritenuto comprovati entrambi tali elementi, pervenendo quindi all'affermazione di responsabilità dell'attuale ricorrente in ordine al reato di partecipazione a banda armata e associazione terroristicaversiva. Di ciò si duole, anche in questa sede, la difesa, sostenendo il carattere viziato della motivazione adottata dai giudici a sostegno del loro convincimento. Ora, con riguardo a tali doglianze, occorre, ad avviso della Corte, operare una distinzione. Per ciò che attiene, infatti, l'identificazione dell'"Antonio" nel Meniconi, le critiche formulate dalla difesa appaiono destituite di fondamento. In effetti, indipendentemente dal carattere indiretto delle dichiarazioni concernenti il personaggio in questione, appare del tutto ragionevole ritenere, così come hanno fatto i giudici di merito, che tale personaggio non potesse che essere il Meniconi. Gli elementi di coincidenza,

375

infatti, fra ciò che risulta accertato di costui e le notizie che ne erano state date dai dichiaranti, appaiono tali da annullare ogni ragionevole dubbio, a cominciare da quello che poteva nascere dal già ricordato carattere indiretto di dette notizie, nulla rilevando, in contrario, quella che, oggettivamente, altro non può essere considerata se non una marginale discrepanza in ordine alle modalità e caratteristiche dell'attività di vendita attribuita all'"Antonio".

Ben diverso discorso è però da fare per quanto attiene la prova che l'"Antonio" Meniconi fosse effettivamente un aderente alle "brigate rosse", e, segnatamente, come si afferma, al nucleo MPRO di Ostia. Al riguardo, invero, l'impugnata sentenza si limita a motivare in ordine alla ritenuta, effettiva esistenza di un nucleo MPRO di Ostia ed alla irrilevanza, una volta accertata la appartenenza di taluno (nella specie, appunto, il Meniconi), ad un siffatto organismo, della mancanza di prove in ordine alla prestazione, da parte sua, di specifiche attività, posto che il reato addebitato e ritenuto è soltanto quello di partecipazione.

Ora, sul primo punto, trattandosi di accertamento in fatto e non risultando formulate, tra l'altro, dalla difesa del ricorrente, specifiche censure, nulla ritiene la Corte di dover osservare. E, infatti, nulla vi è da osservare sul secondo punto, giacché il principio affermato al riguardo dai giudici di merito è, in sé e per sé, di ineccepibile esattezza. Il ragionamento seguito dai detti giudici è però manchevole e, quindi, censurabile, in

376

quello che avrebbe dovuto costituire il passaggio essenziale e ineludibile fra i due punti dianzi indicati, e cioè la dimostrazione, una volta accertata l'esistenza del nucleo MPRO di Ostia, che di tale nucleo il Meniconi facesse effettivamente parte. Trattasi di lacuna che, d'altra parte, non appare colmabile neppure mediante l'integrazione della motivazione della sentenza d'appello con quella di primo grado. Dalla lettura di tale ultima sentenza, infatti, si rileva agevolmente che, a fronte di quel che appariva il carattere assolutamente generico delle affermazioni della Libera e del Savasta circa l'effettivo ruolo che l'"Antonio" potesse avere nell'ambito dell'organizzazione (di lui si dice, da parte del Savasta, come si è già ricordato, solo che era un "extra legale" e, da parte della Libera, sulla scorta delle notizie avute dallo Iannelli, che "faceva parte di un nucleo ... legato con la brigata di Ostia"), i giudici hanno ommesso ogni approfondimento critico degli elementi a loro disposizione, dando per scontato che le dette dichiarazioni, una volta identificato il soggetto cui si riferivano, fossero di per sé idonee a costituire prova della militanza brigatista di costui. Il che, invece, appare scorretto, non essendosi tenuto conto che non solo la Libera e il Savasta non avevano, con ogni evidenza, personale conoscenza del soggetto cui si riferivano, ma non vi erano (a quanto è dato rilevare dalla sentenza in questione), neppure elementi per ritenere che una tale conoscenza ce l'avesse lo Iannelli, il quale era, in fin de' conti,

la fonte prima e unica delle informazioni. Ma poteva, in questo caso, dirsi che si trattava di notizie acquisite e verificate in sede "istituzionale" (comitato esecutivo, direzione di colonna e simili), con conseguente attribuibilità, ad esse, come si è già più volte ad altro proposito rilevato, di un carattere, per così dire, "ufficiale" che ne garantisce, in una qualche misura, la autenticità. A ciò aggiungasi che la stessa Libera; nelle dichiarazioni dibattimentali riportate a pag. 1779 della sentenza di primo grado, afferma di "non credere" che l'"Antonio", nonostante quanto riferitole dallo Iannelli, fosse (come invece lo era la "Anna" Palmas), un "militante delle brigate rosse". Con riguardo a tale affermazione, per la verità, la sentenza di secondo grado si dà cura di precisare, a confutazione di quella che era stata una argomentazione prospettata nei motivi d'appello, che la surripertata "opinione" della Libera troverebbe spiegazione nella "particolare concezione" nutrita dalla donna in ordine alla nozione di "militanza brigatista": concezione secondo cui non sarebbero stati da considerare militanti tutti coloro che non facevano parte delle strutture militari dell'organizzazione". Il che sarebbe esauriente se però vi fosse stata, "altrimenti", la prova effettiva della appartenenza dell'"Antonio" al nucleo MPRO di Ostia; prova la cui esistenza era invece, oggettivamente, da dimostrare, non derivando essa automaticamente, come si è detto, dalle dichiarazioni della Libera e del Savastar e ciò - si badi bene - non solo e non tanto perché

378

Meniconi/1

si trattava (stavolta) di pure e semplici dichiarazioni "de relato", ma anche e soprattutto perché a tale loro connotazione si accompagnava la già rilevata debolezza del contenuto intrinseco, per cui, volendole comunque utilizzare a base di una affermazione di responsabilità, sarebbe stato necessario, come già in precedenza accennato, sottoporle a rigoroso vaglio critico, nel contesto di tutte le altre risultanze processuali, verificando, in particolare, se queste offrissent elementi tali non solo da rendere credibili in sé le dichiarazioni in questione per quel che i due dichiaranti erano oggettivamente stati in grado di riferire (sul che, per la verità, l'impugnata sentenza non offre il fianco a critiche), ma anche da integrarle. E nel loro contenuto, si da rendere certa la prova dell'asserita adesione del Meniconi al MPRO di Ostia e, quindi, alle "brigate rosse". E, a tale proposito, mette conto rilevare, da ultimo, che la presenza, nel nucleo MPRO di Ostia, di certo "Paolo", non meglio identificato e della cui esistenza, secondo la sentenza di primo grado, (pag. 1785) aveva parlato la Libera (pur precisando, però, di non averlo mai conosciuto perché aveva lasciato il nucleo prima che ella ne assumesse la responsabilità), non appare certo sufficiente, di per sé, a rendere plausibile l'ipotesi che il detto Paolo si identificasse nel Meniconi, <sup>o</sup> indipendentemente dalla circostanza (che pur dovrà essere verificata ove il giudice di rinvio ritenga, comunque, di valorizzare il suddetto elemento, come ben potrà essere libero di fare, nella generale rivisitazione di tutte

379

Le risultanze in fatto potenzialmente utili ai fini del decidere), costituita dall'avere o meno il Meniconi prestato servizio militare nel periodo in cui, secondo la Libera, lo avrebbe prestato il "Paolo".

Concludendo, quindi, l'impugnata sentenza deve essere annullata, in <sup>parziale</sup> accoglimento del motivo di ricorso in esame, nel punto relativo alla ritenuta responsabilità del Meniconi in ordine ai reati a lui ascritti, con rinvio degli atti, per nuovo giudizio, ad altra sezione della corte d'assise d'appello di Roma la quale, attenendosi ai principi sopra illustrati, dovrà verificare la sussistenza o meno di prova in ordine alla effettiva partecipazione del Meniconi a organismi operanti nell'ambito delle "brigate rosse".

Va da sé, naturalmente, che, ove dal riesame completo e diretto (precluso a questa Corte), di tutto il materiale probatorio, come pure dall'eventuale acquisizione di materiale ulteriore, risultino elementi tali da escludere o porre fondatamente in dubbio anche l'identificabilità dell'"Antonio" nel Meniconi (in contrasto con quello che, allo stato, risulta, come si è visto, correttamente accertato dai giudici di merito), nulla impedirà al giudice di rinvio di trarre da ciò le debite conclusioni.

Risultano ovviamente assorbiti gli altri motivi di ricorso.

380

Messina.  
Montuori

Messina Franco

- motivi dell'avv. Lo Giudice

Sono comuni a quelli prodotti dal medesimo difensore a sostegno del ricorso Antonini, e sono pertanto da considerare infondati per le stesse ragioni già indicate nella trattazione di detto ricorso.

- motivi dell'avv. Petrelli

Sono inammissibili, perchè consistono soltanto nella emanazione delle censure, senza alcuna indicazione, poi, delle ragioni addotte a sostegno delle stesse, atteso che il ricorso, nella parte espositiva, tratta solo delle posizioni Giommi-Maturì.

Montuori Domenico

- motivi dell'avv. Mattina

Sono infondati. L'elemento di prova fondamentale a carico del Montuori, quale risulta indicato nella impugnata sentenza, è costituito dalle dichiarazioni della Libera la quale, pur dichiarando di non conoscere personalmente il Montuori, a lei noto soltanto con il nome convenzionale (c.d. "di battaglia") di "Gino", ha riferito - si afferma - che si trattava di soggetto già aderente al nucleo MPRO di Torrespaccata e quindi passato alle "brigate rosse" con mansioni di prestanome. Trattasi quindi di dichiarazioni dal contenuto preciso e

381

inequivocabile, del tutto idonee. Pertanto, astrattamente, ad assumere ruolo <sup>di elemento</sup> di prova. Ad esse - come pure si apprende dalla lettura dell'impugnata sentenza - si aggiunge poi la precisazione, sempre da parte della Libera, che il "Gino", nel 1960, aveva dato rifugio, nella propria abitazione, a Padula, Novelli e Rancelli.

L'obiettivo attendibilità di dette dichiarazioni, per quanto riguarda il loro contenuto intrinseco, non è oggetto, da parte della difesa del ricorrente, di una contestazione che possa essere definita valida, essendosi la detta difesa limitata alla apodittica e indimostrata affermazione secondo cui la chiamata in correità del "Gino" da parte della Libera sarebbe "generica, poco credibile, sfornita di ogni attendibilità intrinseca", oltre che "non sorretta da alcun documento di riscontro".

Anche con riguardo alla identificazione del "Gino" nel Montuori la difesa non ha proposto argomentazioni idonee a dimostrare i denunciati vizi di legittimità dell'impugnata sentenza. Essa, infatti, ha molto enfatizzato il presunto errore in cui sarebbe caduta la corte di merito nell'affermare che anche la difesa, nei motivi di appello, avrebbe riconosciuto la ripetuta presenza, in casa del Montuori, dei brigatisti Rancelli e Novelli (laddove invece la stessa difesa avrebbe inteso affermare il contrario), ma non ha con ciò scalfito la valenza del fondamentale elemento di riscontro (su cui non vi è contestazione alcuna) alle dichiarazioni della Libera, costituito dall'ammissione, da parte (stavolta) direttamente del

382

Montuori

Montuori, di avere questi effettivamente ospitato nella sua abitazione, quattro o cinque volte, il Padula, sia pure senza sapere che si trattasse di un brigatista. Basta tale elemento, in realtà, a rendere giustificata l'identificazione del "Gino" con il Montuori ed ad attribuire, al tempo stesso, credibilità e quindi valenza probatoria piena (ai sensi dell'art.192 c.p.p. vigente), alla chiamata in correità proveniente dalla Libera.

L'assunto, poi, del Montuori, di non essere stato a conoscenza della militanza brigatista del Padula, su cui pure si insiste da parte della difesa, non ha, a ben vedere, l'importanza che gli si vuole attribuire. Anche in questo caso, infatti, come in altri precedentemente esaminati, l'equivoco nasce dalla sostanziale confusione che si fa tra elementi di prova ed elementi di riscontro. L'elemento di prova, nel caso in esame, è costituito essenzialmente, come si è detto, dalle dichiarazioni della Libera, la quale ha inequivocamente chiamato in causa il "Gino" Montuori indicandolo "tout court" come aderente prima al MPRO di Torre Spaccata e poi direttamente alle brigate rosse.

L'illustrazione, poi, ad opera della stessa Libera, dell'attività specifica che il Montuori, come aderente, avrebbe compiuto nell'ambito dell'organizzazione e a favore di questa, è soltanto un elemento aggiuntivo, atto a dare concretezza alla dichiarazione accusatoria ma privo, in sé e per sé, di decisività, specie considerando che il reato di partecipazione a banda armata o ad un qualsiasi altro sodalizio criminoso, nella legislazione vi-

Gente, si realizza con la semplice adesione, senza alcuna necessità che questa dia luogo all'esplicazione, poi, di una qualsivoglia specifica attività. La circostanza, quindi, che il Montuori avesse effettivamente dato talvolta ospitalità al Padula assume rilievo non in quanto elemento direttamente atto a dimostrare l'appartenenza del Montuori alle "brigate rosse" (nel qual caso essa dovrebbe avere il ruolo di elemento di prova, che invece non le compete), ma unicamente (e ciò è posto bene in evidenza nell'impugnata sentenza), come elemento di riscontro obiettivo alle dichiarazioni accusatorie della Libera; elemento il cui valore, quindi, è dato solo ed unicamente dalla obiettività del fatto, indipendentemente dall'atteggiamento psicologico assunto rispetto ad esso dal ricorrente. In altri termini, e portando il ragionamento all'estremo, potrebbe <sup>assprattamente</sup> anche ammettersi che, per quanto riguarda il fatto specifico dell'ospitalità data al Padula, il Montuori fosse stato in buona fede; ciò non toglierebbe, però, di per sé, valore alle dichiarazioni accusatorie, il cui contenuto essenziale, come si è detto, è quello dell'attribuzione non di una specifica attività, ma della qualità personale di aderente alle brigate rosse. Di qui anche la sostanziale irrilevanza delle testimonianze (di cui la difesa lamenta la mancata presa in considerazione da parte del giudice), a suo tempo addotte, a conforto dell'asserita buona fede del Montuori, in ordine alle modalità e circostanze della presenza del Padula in casa di esso ricorrente. Non diverso, naturalmente, sarebbe stato il discorso

384

Montuori

se la difesa avesse denunciato la mancata presa in considerazione di elementi obiettivamente atti a rendere inattendibili le dichiarazioni della Libera in quello che in precedenza è stato indicato come il loro contenuto essenziale e qualificante. Ma ciò, come si è detto, non può dirsi avvenuto; non potendosi, al riguardo, attribuire rilievo all'unica circostanza di fatto alla quale, al di là delle affermazioni apodittiche e generiche precedentemente riportate, la difesa ha fatto cenno, e cioè quella costituita dalla mancata conoscenza diretta del Montuori da parte della Libera. Tale circostanza, infatti, non vale, di per sé, a far qualificare le dichiarazioni della Libera come pure e semplici dichiarazioni "de relato" (ambasse, comunque, e non concesso che queste, in quanto tali, siano di per sé sfinite di valenza probatoria), giacché la Libera, al pari di qualsivoglia soggetto investito di ruoli dirigenziali nell'ambito di un organismo associativo, lecito o illecito che sia, ben poteva avere personale e sicura conoscenza dell'identità degli aderenti, o di parte di essi, pur senza avere di costoro conoscenza diretta.

memoria personale del ricorrente.

Ricalca, sostanzialmente, con qualche maggiore concessione al richiamo di elementi di fatto (nessuno dei quali, peraltro, di significativo rilievo), le tesi esposte nei motivi redatti dal difensore. Valgono quindi, anche per essa, le considerazioni precedentemente svolte a proposi-

to di questi ultimi.

Moretti Mario

La difesa del Moretti ha prodotto, a sostegno del gravame, motivi comuni a quelli n. 1, 3 e 5 del ricorso Algranati. Tali motivi sono quindi da considerare infondati per le stesse ragioni già a suo tempo indicate nella trattazione di detto ricorso.

Nibbi Ivo

- motivo n.1

E' infondato. La corte di merito ha dato onestamente atto della natura indiretta della chiamata di correo del Nibbi operata dal Marceddu, sulla base di quanto quest'ultimo aveva appreso dalla Petrella Marina (e cioè che nell'ambito della brigata Primavera operava un nucleo MPRO composto dal detto Nibbi e da certo Mannoni). Ha anche dato atto, la medesima corte, che la maggior parte dei riscontri valutati dal primo giudice non potevano, in realtà, essere ritenuti tali. Ciò non significa, però, che da tali premesse (come sembra invece ritenere la difesa del ricorrente), dovesse necessariamente discendere l'assoluzione dell'imputato dagli addebiti di partecipazione a banda

armata e associazione terroristiche-eversive a lui contestati. Il carattere indiretto della chiamata in correità, infatti, al pari del carattere indiretto di dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti investiti di formale qualità di testimoni, non implica, di per sé, l'intrinseca invalidità dell'una o delle altre, ben potendo il giudice di merito, con l'unico onere di una motivazione adeguata e convincente, che dia atto delle ragioni della loro ritenuta attendibilità e indichi (nel caso della chiamata in correità) anche i necessari elementi di riscontro, fondare su di esse un giudizio di responsabilità. Del resto è stato già a suo tempo affermato da questa Corte, in linea con tale indirizzo interpretativo e con riguardo proprio all'art.195 del vigente codice di procedura penale (peraltro neppure compreso tra quelli che, in base alla normativa transitoria, trovano applicazione nei procedimenti che, come quello presente, sono ancora soggetti alla disciplina dettata dal codice previgente), che addirittura quando vi sia contrasto fra la dichiarazione "de relato" e quella del teste di riferimento, il giudice possa (motivatamente) dare attendibilità alla prima piuttosto che alla seconda (sez.I, 11 febbraio 1951, Coruso, n.187554, già citata a proposito del mot.n.2 del ricorso Di Sabato). Nel caso di specie la corte di merito ha fornito ampia giustificazione della ritenuta credibilità del chiamante in correità, ricordando, in particolare, come lo stesso avesse fornito "una sterminata massa di informazioni sull'organizzazione delle brigate rosse", e mai fosse stato "colto in mendacio ovvero in semplici enfaticizzazioni". Quanto poi ai riscontri, di cui pure la corte di

merito ha ritenuto (giustamente) che non potesse farsi a meno, nonostante la ritenuta attendibilità intrinseca del dichiarante, il fatto che la stessa corte abbia svalutato "la maggior parte" (ma non la totalità) di quelli individuati dal giudice di prima cura non è, neppur esso, elemento tale da poter essere valorizzato ai fini della dimostrazione dei denunciati vizi di legittimità. Nell'impugnata sentenza si indicano, infatti, come elementi di riscontro tuttora validi le ammissioni dello stesso Nibbi in ordine ai discorsi sulla "lotta armata" da lui tenuti con giovani del quartiere, nonché le dichiarazioni del nominato Mannoni, secondo il quale costui aveva saputo proprio dal Nibbi che, nel quartiere, "stavano nascendo nuove realtà politiche". Certo, non si tratta di elementi di prova, ma, come più volte ripetuto nella trattazione di altre posizioni in cui venivano in rilievo analoghe questioni, la funzione del riscontro non è quella di "provare", ma solo di accreditare la fonte probatoria, quando questa sia rappresentata da uno dei soggetti indicati nell'art. 192 commi 3 e 4 e ciò indipendentemente dal carattere diretto o indiretto delle dichiarazioni accusatorie (esse si formalmente qualificabili come "elementi di prova" e soggette, come tali, in primo luogo, alla valutazione della loro intrinseca attendibilità), che siano provenienti da taluno dei soggetti anzidetti.

Del tutto inconferente, quindi, alla stregua dei suddetti principi, si appalesa il rilievo, conte-

Ph

nuto nel motivo di ricorso in esame, che la Petrella (soggetto, tra l'altro, non collaborante), non aveva confermato le dichiarazioni del Marceddu; nè, d'altra parte, risultano prospettate dalla difesa specifiche ragioni sulle cui base possa ritenersi non la semplice opinabilità (che, di per sé, è nella natura delle cose), ma la giuridica erroneità della ritenuta attendibilità intrinseca della fonte probatoria e della significanza degli elementi esposti come riscontro. Meno ancora, poi, può farsi carico all'impugnata sentenza, come si vorrebbe da parte della difesa, della mancata indicazione dello "specifico apporto materiale e morale" che il Nibbi avrebbe fornito all'organismo associativo di cui sarebbe stato partecipe, essendo principio pacifico, in tema di reati associativi (come è già stato più volte ricordato anche nella trattazione di altre posizioni), che la semplice partecipazione a sodalizi criminosi, quale è quella addebitata al ricorrente, non richiede, per la sua configurabilità, altro che l'adesione (naturalmente seria e consapevole), senza alcuna necessità poi della prestazione di qualsivoglia specifica attività.

- motivo n.2

È infondato. La corte di merito ha inaccettabilmente motivato con riguardo al diniego tanto dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. quanto di quella di cui all'art. 311 stesso codice osservando, quanto alla prima, che essa è per sua natura,

incompatibile con la struttura dei reati associativi e, quanto alla seconda, che essa presuppone l'obiettivo scarsa consistenza, qualitativa e quantitativa, della banda armata, per cui non poteva trovare applicazione nel caso delle "brigate rosse", indipendentemente dall'eventuale modestia dell'apporto di ogni singolo aderente. La difesa del ricorrente non ha proposto alcun valido argomento a confutazione di tali assunti, limitandosi, sostanzialmente, a ricordare che il Nibbi avrebbe aderito soltanto "ad un piccolo (e quasi inattivo) PRO"; argomentazione, questa, che sarebbe valida solo se la "banda armata" fosse stata costituita da quel nucleo, e non invece dall'intera compagnia delle brigate rosse, nell'ambito della quale il nucleo medesimo si collocava.

#### Nizi Fabrizio

- motivo n.1

E' infondato. Con riguardo alla rilevata natura indiretta delle dichiarazioni del Tarquini, indicate nell'impugnata sentenza, unitamente a quelle del Di Cera, come la base probatoria della ritenuta responsabilità del ricorrente in ordine ai reati di partecipazione a banda armata e associazione terroristica eversiva a lui contestati, deve anzitutto ricordare che, come già osservato nella trattazione di analoghe doglianze proposte da altri ricorrenti (si veda, in particolare, quel-

la del motivo n.1 del ricorso Nibbi), il carattere indiretto di una dichiarazione accusatoria, da chiunque essa provenga, non è, di per sé, motivo di inattendibilità. Il fatto, poi, che nel caso di specie, come rilevato dalla difesa del ricorrente, il Tarquini, nel riferire di quanto aveva appreso dal Fanelli, abbia parlato soltanto di un certo "Gianni" come componente della brigata Centocelle, non autorizza ad affermare che detta dichiarazione non dovesse entrare a far parte del materiale probatorio, volta che, sulla base delle concordanti e più specifiche dichiarazioni del Di Cera, il "Gianni" in questione fosse stato identificato in un determinato soggetto, e cioè nell'attuale ricorrente. E neppure può assumersi decisivo rilievo la circostanza che solo il Terquini, e non anche il Di Cera - secondo quanto affermato nel motivo di ricorso in esame - avesse parlato del successivo allontanamento del "Gianni" dall'organizzazione per "immaturità politica". Le ragioni per quali questo particolare possa essere sfuggito alla percezione o al ricordo del Di Cera possono infatti essere state le più varie, come pure può ben ammettersi che lo stesso Di Cera non abbia ritenuto, anche perchè non sollecitato, di riferire il medesimo particolare a chi lo interrogava, posto che non risulta l'esistenza di specifiche ragioni in base alle quali esso dovesse apparire di rilievo tale da non poter essere in alcun modo pretermesso. Un ragionevole dubbio, in realtà, avrebbe potuto sorgere solo nella ben diversa ipotesi

che la circostanza in questione fosse stata negata dal Di Cera o che questi avesse comunque riferito fatti con essa incompatibili; ma di affermazioni in tal senso non v'è traccia nel motivo di ricorso in esame nè, tanto meno, nell'impugnata sentenza.

Quanto poi alle critiche formulate in relazione alle dichiarazioni del Di Cera, di cui si contesta l'intrinseca attendibilità (ritenuta invece dai giudici di merito), nessun significato, anzitutto, sembra dovesse attribuirsi, da parte di detti giudici (come invece sostenuto dalla difesa del ricorrente), alla circostanza che il Di Cera fosse incaricato, al tempo stesso, oltre che della "gestione" del "Gianni" entrato a far parte della brigata Centocelle (che sarebbe appunto l'attuale ricorrente), anche della "gestione" del nucleo MPRO di cui avrebbe fatto parte un altro "Gianni", identificato in Carotti Fausto. La "possibilità di equivoco" asseritamente nascente da tale situazione risulta infatti prospettata, dalla difesa, in modo assolutamente generico ed ipotetico, di tal che la prospettazione stessa non può non apparire del tutto irridonea a rendere concretamente configurabile alcun vizio di motivazione, sul punto, dell'impugnata sentenza. Nè, d'altra parte, può ritenersi di per sé inverosimile che il Di Cera, pur nella situazione anzidetta, fosse ben in grado di tenere distinti i due personaggi in questione, al da poter riferire con esattezza in ordine a tutto ciò che riguardava l'uno o l'altro di essi, essendo anzi questa da ritenere, sulla base dell'"id quod plerumque accidit", l'ipotesi più

392

Nizi/1

ragionevole, in presenza, come si verifica nella specie, di soggetti quali il Di Cera, presumibilmente dotati di normale capacità percettiva e mnemonica.

Meno che mai, poi, può attribuirsi rilievo all'affermazione, del tutto apodittica e generica, secondo cui il Di Cera, nelle sue dichiarazioni riguardanti il Nizi, "non riveste mai le stesse della necessaria precisione", ovvero alla considerazione, del tutto soggettiva, circa la pretesa illogicità che il Nizi, dopo essere stato impiegato, a distanza di circa due mesi dal suo ingresso nell'organizzazione, in un'azione "della catissima", e cioè l'aggressione all'appuntato Telesco, fosse poi rimasto sostanzialmente inattivo per tutto il tempo successivo, limitandosi alla gestione del nucleo MPRO c.d. dei "Negri"; quasi che tale "gestione" non rispondesse anch'essa ad esigenze dell'organizzazione e quasi che, inoltre, la mancata prova in ordine alla partecipazione del ricorrente ai altri eventuali episodi criminali equivalesse, di per sé, alla esclusione logica della possibilità che tale partecipazione potesse aver avuto luogo, al da potersi trarre da ciò argomento nel senso prospettato dalla difesa.

Vi è poi, ancora, nel motivo in esame, una critica, particolarmente enfaticamente, circa la pretesa "gravissima" contraddizione rilevabile fra la dichiarata adesione, da parte dei giudici di merito, al principio della non utilizzabilità, in caso di plurime chiamate in correttezza da parte dello stesso soggetto, del riscontro relativo ad una di esse a sostegno di un'altra, e

L'attribuzione, invece, ad opera degli stessi giudici, del ruolo di valido riscontro, con riguardo alla chiamata in correità del Nizi, all'ammissione del fatto proprio da parte di tale Baciocchi (altro soggetto chiamato in correità del Di Cera). Al riguardo rileva la Corte che la confessione del Baciocchi, avente ad oggetto la partecipazione di costui all'aggressione e alla rapina in danno dell'appuntato Tedesco, è assunta dalla corte di merito, come ben si rileva dalla lettura della pag. 492 dell'impugnata sentenza, unicamente come riscontro alla attendibilità del Di Cera in ordine alle obiettive caratteristiche dell'azione criminosa, in quanto corrispondenti a quelle risultanti dalla confessione del nominato Baciocchi; il che appare del tutto legittimo.

Dalla stessa pagina dell'impugnata sentenza, peraltro, risulta che la corte di merito ha espressamente riconosciuto che "il riscontro vale, ovviamente, per il solo Baciocchi", tanto che si è poi preoccupata di indicare altri elementi di riscontro riferibili al Nizi, rinvenendoli, in particolare (secondo una schema seguito anche in altre occasioni e di cui si è già riconosciuta la legittimità), nel fatto stesso dell'accertata "altronde" partecipazione del ricorrente alla struttura territoriale delle brigate, e di cui lo specifico fatto criminoso era riconducibile. Al riguardo va peraltro puntualizzato che tale argomentazione è portata, nella impugnata sentenza, a sostegno del giudizio di responsabilità del Nizi proprio con riguardo al fatto specifico

396

Nizi/1

(aggressione Tedesco), anzidetto/ al quale si riferiva anche la precedente argomentazione relativa alla confessione del Baciocchi; il che non sembra sia stato colto dalla pur attenta difesa del ricorrente, la quale ha formulato le sue critiche, sul punto, come se le suddette argomentazioni fossero state adottate, nell'impugnata sentenza, a sostegno del giudizio di responsabilità in ordine ai reati associativi, relativamente al quale, invece, il discorso era già stato esaurito, con il richiamo ad altro elemento di riscontro costituito dal rinvenimento e sequestro, nella abitazione del ricorrente, di quello che i giudici hanno definito "un manoscritto sulla conquista del potere di stampo brigatista". D'altra parte vi è anche da dire che la stessa intestazione del motivo di ricorso in esame fa riferimento, per quel che riguarda le norme incriminatrici poste a base degli addebiti formulati a carico del Nizi, soltanto agli artt. 306 e 270 bis cod. pen., e non anche agli altri articoli di legge <sup>concernenti</sup> il fatto specifico dell'aggressione e della rapina in danno dell'appuntato Tedesco.

Anche l'altro elemento di riscontro di cui si è detto, tuttavia, e cioè quello (sicuramente riferito ai reati associativi), costituito dal ritrovamento e sequestro del documento dianzi accennato, non sfugge alle critiche della difesa del Nizi, la quale afferma che esso "denuncia tutt'al più un interessamento del ricorrente a questioni di teoria politica marxista"; il che, però, costituisce nient'altro che una valutazione soggettiva in fatto,

395

priva, come tale, di ogni diritto d'ingresso in sede di legittimità.

La difesa del ricorrente, infine, ha espramente criticato il riferimento, contenuto nell'impugnata sentenza, all'atteggiamento processuale dell'imputato, assunto come elemento indicativo dell'"impossibilità", da parte dello stesso imputato, di opporre "valida difesa". Al riguardo reputa la Corte di potersi però limitare ad osservare che, essendo obiettivamente da considerare, quella alla quale la difesa ha fatto riferimento, nel quadro generale dell'appurato motivazionale dell'impugnata sentenza (con particolare riguardo alla parte concernente/ritenuta responsabilità del ricorrente in ordine ai reati associativi), niente di più che una mera argomentazione "ad abundantiam", priva, come tale, di ogni riconoscibile rilievo nel processo di formazione della decisione alla quale i giudici di merito sono pervenuti, non vi è ragione di dedicare ad essa particolare attenzione e di verificarne, quindi, la legittimità o meno, posto che una tale verifica richiederebbe, tra l'altro, un'approfondita analisi del contesto in cui l'argomentazione in questione si colloca; il che, dovendosi comunque poi pervenire ad un giudizio che resterebbe sul piano della mera astrattezza, sarebbe del tutto ingiustificato, alla luce dei più elementari principi di economia processuale cui anche il giudizio di legittimità deve attenersi.

376

Nizi/2

- motivo n.2

E' parimenti infondato. Fatto salvo e richiamate le considerazioni di ordine generale in tema di attenuanti generiche, più volte esposte nella trattazione di analoghi motivi di ricorso proposti da altri ricorrenti (ved. in particolare, quelli indicati nel paragrafo dedicato al motivo n.1 del ricorso Massara), appare qui sufficiente osservare, in aggiunta (e con specifico riferimento alla peculiare argomentazione contenuta nel motivo in esame), che, una volta ammessa la annoverabilità, fra gli elementi di potenziale rilievo ai fini del riconoscimento o meno delle attenuanti generiche, della resipiscenza mostrata dal colpevole (sul che non sembra possa esservi luogo a dissenso), ne deriva che, non potendo essa manifestarsi, di regola, se non in chi abbia ammesso le proprie colpe, la mancata ammissione di queste ultime rende di per sé evidente la sua presumibile mancanza, e può quindi legittimamente essere agitata come attivo di diniego delle attenuanti in questione, nulla rilevando, a fronte dell'ormai accertata responsabilità, la protesta di innocenza dell'interessato, essendo anzi proprio questa, per quanto si è appena detto, l'indice primario della mancata resipiscenza.

397

Padula Sandro

I motivi di ricorso, attinenti al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art.62 n.1 cod. pen. e delle attenuanti generiche, sono comuni a quelli proposti, dal medesimo difensore, a sostegno del ricorso Berardi, e vanno pertanto dichiarati infondati, per le medesime ragioni già esposte nella trattazione di detto ricorso.

Penizzari Giorgio

Ha dedotto, a mezzo del medesimo difensore, motivi comuni a quelli del ricorso Azzolini. Essi sono pertanto da considerare infondati, per le medesime ragioni illustrate nella trattazione di detto ricorso.

Pera Alessandro

- motivo n.1

E' infondato. L'identificazione del militante della brigata Primavera noto come "Titti" o "Stefano" nella persona dell'attuale ricorrente risulta affermata (come si è ricercato da parte della stessa difesa, nel motivo di ricorso in esame), sulla base di una nutrita serie di riconoscimenti fotografici da parte di altri brigatisti (Morganti,

Merceddu, Palamà, Terquini, Basili, Di Cera), nonché sulla base di quanto esplicitamente affermato in dibattimento dal Savasta e della circostanza che il Pera abitava effettivamente nel palazzo in cui, secondo quanto riferito dalla Libera, abitava il "Titti". A fronte di tali elementi appaiono del tutto pretestuose, quindi, le argomentazioni critiche della difesa, ancorate alla mancata effettuazione di ricognizioni formali da parte della Libera e del Savasta, come pure alla circostanza che da parte degli autori dei riconoscimenti fotografici si fosse detto che essi non conoscevano il nome vero né quello "di battaglia" del soggetto riconosciuto. Quanto alla Libera, infatti, se costei, come si afferma da parte della difesa, ebbe effettivamente a dichiarare in dibattimento di non aver mai conosciuto il "Titti", non si vede di quale utilità sarebbe stato chiamarla alle effettuate di una ricognizione personale di cui sarebbe, evidentemente, mancato il più ovvio dei presupposti. Né, d'altra parte, il fatto che, come pure si afferma da parte della difesa (senza fornire, peraltro, sul punto, alcuna ulteriore delucidazione), la Libera avesse "collegato Titti con Pera in base agli accertamenti operati dalla Polizia" implica che tale collegamento dovesse, per ciò stesso, essere considerato come meramente ipotetico e fallace, in assenza di specifiche argomentazioni atte a dimostrare un siffatto assunto. Relativamente al Savasta, poi, non risultando, anche in questo caso, illustrati gli elementi sulla base dei quali il collegamento da

399

lui effettuato, nelle dichiarazioni dibattimentali, fra il "Titti" e l'attuale ricorrente dovesse dar luogo a dubbi o incertezze suscettibili di risoluzione mediante un esperimento di ricognizione personale, appare evidente come la critica venga, per ciò stesso, a perdere ogni sostanziale spessore. E, infine, l'asserita mancata conoscenza, da parte degli altri brigatisti che effettuarono il riconoscimento fotografico, del nome, vero e convenzionale che fosse, del soggetto riconosciuto, appare, in sé, circostanza di ben scarso rilievo, a fronte di quella, ben più decisiva, che quel soggetto era da essi indicato, all'atto stesso del riconoscimento, come uno di quelli che, come si ricorda da parte della stessa difesa, avevano partecipato alle riunioni preparatorie dell'attentato Retrosi.

D'altra parte vi è anche da dire che, a fronte del pacifico riconoscimento, proveniente dallo stesso Pera, di essere stato un appartenente alle "brigate rosse" (e anche questo viene, correttamente, ricordato da parte della difesa), il problema della sua identificazione con il "Titti" o "Stefano" della brigata Primavera viene a perdere, con riguardo agli addebiti per i quali è stata confermata, in appello, la pronuncia di condanna (e cioè i reati associativi e gli attentati Di Giacomo e Retrosi), gran parte, se non la totalità, del suo originario rilievo. Quest'ultimo, infatti, era riconoscibile essenzialmente con riguardo all'ulteriore addebito costituito dalla partecipazione all'omicidio Vinci, in relazione al quale il "era,

*Handwritten mark*

400

Pera/2

condannato in primo grado, è stato poi assolto in sede di appello. Ciò in quanto tale imputazione, <sup>sola qualità di</sup> elevata a carico del Pera <sup>per la</sup> / ritenuto appartenente a quella brigata Primavera nell'ambito della quale sarebbe stato originariamente concepito il piano omicidiario, presupponeva appunto che il ricorrente e il "Titti" o "Stefano", che si sapeva essere fra i componenti di detta brigata, fossero la stessa persona. Caduta, quindi, la detta imputazione, viene per ciò stesso, come si è detto, a cadere gran parte dell'interesse legato a quella identificazione, posto che gli altri addebiti si fondano essenzialmente o sulla pacifica aderenza, comunque, del Pera alle "brigate rosse", o su accuse specifiche attinenti a singoli episodi e riferibili alla persona fisica del Pera.

- motivo n.2

È infondato. Il ruolo organizzativo non risulta attribuito al Pera sulla base della "non occasionalità" della sua partecipazione al sodalizio criminoso, sibbene sulla base di altri elementi specifici, di fatto, ascritti come dimostrativi della prestazione, da parte sua, di una attività rispondente alla più volte ricordate caratteristiche della essenzialità e infungibilità, tra cui viene ricordata (ancorché in linea subordinata, ma ciò, ai fini del giudizio di legittimità, non ha importanza), quella costituita dalla collaborazione alla fase preparatoria dell'attentato Retrosi, in relazione al quale, come si vedrà nella trattazione del motivo n.4, l'affermazione della responsabilità del

male  
appare pienamente giustificata. La censura formulata dalla difesa del ricorrente, quindi, siccome ancorata, almeno per quanto riguarda il Pera, ad un presupposto che non appare suscitante (si ricorderà che il motivo in esame è mutato, per l'espresso rinvio operato dalla difesa, da quello analogo del ricorso Ghignoni, non esaminato, a suo tempo, a cagione dell'accoglimento del primo motivo di detto ricorso), risulta del tutto fuori bersaglio.

## - motivo n.3

E' infondato. Anche in questo caso la difesa si è preaccocché è interamente riportata all'analogo motivo (a suo tempo non esaminato per la ragione dianzi indicata), del ricorso Ghignoni. Sostanzialmente, le ove critiche si incontrano soltanto sul carattere "de relato" che sarebbe attribuibile alle dichiarazioni accusatorie provenienti, con riguardo all'episodio in questione (attentato Di Giacomantonio), dalla Libera e dal Savasta. Già si è più volte ricordato, però, che, in primo luogo, le dichiarazioni "de relato" non sono, di per sé, solo perché tali, idonee a costituire valida prova di responsabilità penale; in secondo luogo, non possono essere considerate, "sic et simpliciter", notizie "de relato" quelle che, nel caso di un'organizzazione articolata e complessa come le "brigate rosse", strutturata, fra l'altro, su base rigidamente gerarchica, siano fornite, con riguardo all'attività di soggetti operanti nell'ambito di detta organizzazione, da chi,

come il Savasta e la Libera, occupava nella medesima una posizione dirigenziale di alta responsabilità; si da dover essere necessariamente informato, in modo esatto e completo, di tutto quanto interessava in modo rilevante la vita dell'organizzazione stessa (e non appare dubbio che fosse di estremo interesse sapere chi fosse i soggetti destinati alla realizzazione di attentati e di altri fatti delittuosi che costituivano la stessa ragion d'essere del sodalizio criminoso, e dalla cui buona riuscita dipendeva anche l'"immagine" che quest'ultimo voleva dare di sé.

Al che deve poi aggiungere che, nel caso di specie, come si rileva dalla lettura dell'impugnata sentenza, il giudizio di responsabilità del Pera risulta fondato anche su dichiarazioni del Marceddu e della Morgenti; circostanza, questa, di cui, nel motivo di ricorso in esame, non si fa cenno alcuno.

## - motivo n.4

E' infondato. Non si contesta, sostanzialmente, da parte della difesa, che, come affermato nell'impugnata sentenza, il Pera abbia partecipato alle riunioni preparatorie dell'attentato Retrosi. Si sostiene, però, che essendo stato deciso, nell'ultima riunione (dichiarazioni Salvati, tratte dal procedimento contro Catalano), di cambiare programma, nel senso del passaggio da una semplice azione "dimostrativa" alla "gambizzazione" del Retrosi, ed essendo

404

stato a questo punto il Pera, con altri, escluso dalla partecipazione fisica all'azione, si sarebbe da ciò dovuto trarre la conclusione della esclusione <sup>anche</sup> della sua penale responsabilità in ordine ai reati cui l'effettuazione dell'operazione diede poi luogo. Il che sarebbe vero, se fosse risultato che, a seguito del mutamento di programma, in Pera si fosse esplicitamente dissociato dall'iniziativa, ritirando quindi anche il consenso originariamente manifestato in relazione alle caratteristiche <sup>inizialmente</sup> pre-viste dell'azione in questione; ma di ciò non si fa cenno alcuno nel motivo in esame, nè tampoco se ne ha notizia dalla lettura dell'impugnata sentenza. Ed allora non può non ritenersi corretta la conclusione alla quale sono giunti i giudici di merito circa la configurabilità del concorso morale del Pera nell'azione criminosa, così come essa venne poi di fatto realizzata, nulla rilevando, a ben vedere, neppure la circostanza, richiamata dalla difesa, che, a seguito del mutamento di programma, sarebbe venuta meno anche l'utilità della originaria "inchiesta" cui potrebbe aver partecipato il Pera. L'elemento decisivo, infatti, in base al quale, nella fattispecie, appare legittimamente configurabile il concorso morale, non è tanto quello di aver effettuato la detta "inchiesta", quanto quello di aver comunque partecipato alle riunioni in cui si decise l'effettuazione dell'azione in questione, con le sue caratteristiche di penale illiceità (presenti, del resto, sia pur in misura minore, fin dall'originario concepimento di essa), avallando, quindi, in tal modo, e raffermando, anche con

404

Pera/4

la propria presenza, il comune proposito criminoso (si richiama, in proposito, anche quanto osservato in precedenza, nella trattazione del motivo n.2 del ricorso Catalano); e ciò senza contare che, se ben s'intende il senso della "estorsione" finale del Pera dalla partecipazione materiale all'azione, se ne dovrebbe dedurre che egli, originariamente, aveva accettato di parteciparvi, sicchè non può neppure dirsi che egli si fosse limitato ad una presenza tacita e passiva. Con ciò non si vuol dire, naturalmente, che la partecipazione all'inchiesta (se vi fu), fosse un fatto di per sé indifferente. Si vuol dire soltanto che, anche ad ammettere che essa non vi fosse stata o che l'inchiesta, poi, non fosse stata utilizzata, le conclusioni, in termini di conseguenze giuridiche, non cambierebbero.

Quanto poi all'obiezione, pure formulata nel motivo in esame, circa la mancanza di "riscontri" alle dichiarazioni accusatorie formulate, con riguardo all'episodio in questione, dai soggetti già nominati in precedenza, nella trattazione del motivo n.1, <sup>deve dirsi che</sup> correttamente l'impugnata sentenza si richiama al già più volte ricordato principio secondo cui le dichiarazioni accusatorie provenienti da più soggetti ed aventi un'unico oggetto possono "riscontrarsi" tra loro, quando non vi siano sospetti di indebite influenze o collusioni. A ciò potrebbe aggiungersi che, in conformità a quanto pure già più volte in precedenza ricordato, altro elemento valido di riscontro, nella fattispecie, avrebbe ben potuto essere individuato nel fatto

stesso della accertata e pacifica appartenenza del Pera a quella stessa organizzazione delle "brigate rosse" alla quale era riconducibile l'episodio criminoso in questione.

## - motivo n.5

E' infondato. Le dichiarazioni del Cavasta in ordine ai fatti che danno luogo agli addebiti formulati a carico del Pera in materia di armi non risulta (né lo si sostiene, del resto, espressamente, neppure da parte della difesa), che dovessero essere ritenute di per sé inattendibili. La pretesa inadeguatezza del riscontro, poi (su cui, in realtà, si incentra la censura in esame), deriva soltanto dalla asserita inaffidabilità del Cavaglia (fonte delle informazioni fornite, sul punto, dal Marceddu); inaffidabilità che però la difesa pretende far derivare soltanto dalla affermata inesattezza di quanto dichiarato dal Cavaglia a proposito dell'attività di portantino che il "Silvestro" (identificato, secondo l'accusa, nel Ghignoni), avrebbe svolto presso l'ospedale San Filippo di Roma. Ora, a parte la considerazione che, una volta rimessa in discussione l'identificazione del "Silvestro" con il Ghignoni, a seguito dell'accoglimento del primo motivo del ricorso di costui, viene meno anche la necessità logica di supporre la inesattezza delle dichiarazioni del Cavaglia riferite al detto "Silvestro", va comunque osservato, a proposito della suddetta argomentazione,

M

che la inesattezza in questione non appare essere comunque tale da dover necessariamente determinare il completo discredito del soggetto al quale sarebbe ascrivibile, non risultando, tra l'altro, neppure affermato che essa fosse dovuta a mendacità, d'altra parte, risultando l'esistenza di un qualsiasi collegamento tra la circostanza in relazione alla ~~l'inesattezza medesima~~ quale/si sarebbe verificata e quella assunta come elemento di riscontro ai fini dell'imputazione cui si riferisce il motivo di ricorso in esame. Senza contare, poi, che, anche con riguardo a tale imputazione, varrebbe adunque quanto osservato, in tema di riscontri, nell'ultima parte della trattazione del motivo precedente, posto che la disponibilità e l'uso delle armi risultano strettamente collegate alla qualità di militante brigatista sicuramente rivestita dal Pera.

## - motivo n.6

E' infondato. Il diniego delle attenuanti genera risulta motivato, nell'impugnata sentenza, con riferimento alla gravità dei fatti e alla mancanza di segni di ravvedimento. Sulla gravità dei fatti nulla si osserva da parte della difesa, se non che essa non avrebbe impedito, nel caso di soggetti giudicati responsabili di reati anche più gravi di quelli ascritti al Pera, il riconoscimento delle attenuanti in questione. Il che non costituisce, all'evidenza, un argomento suscettibile di positiva valutazione in sede di legittimità, dovendosi quindi verificare soltanto se, nel caso specifico, la gravità sia stata ragionevolmente ritenuta e adeguata

407

amente valutata, indipendentemente dal raffronto con altre posizioni, utilmente prospettabile solo in sede di merito. E ciò senza considerare che, comunque, la pretesa disparità di trattamento viene solo affermata, nei termini dianzi riportati, ma in nessun modo poi illustrata e dimostrata. Quanto poi alla mancanza di segni di ravvedimento, la difesa contesta il giudizio espresso dalla corte di merito unicamente sulla base di una lettera inviata dall'imputato alla detta corte, in cui egli - si afferma - dopo essersi assunto la responsabilità della sua appartenenza alle "brigate rosse", dichiara testualmente: "Ho affrontato, da molti anni, in una dimensione collettiva, il problema del passaggio da quella esperienza a forme di lotta politica, aperta e di massa...". La citazione testuale dello scritto finisce qui, per cui non è dato sapere (né è compito della Corte di legittimità andare a verificarlo negli atti, implicando ciò l'effettuazione di accertamenti in fatto esulanti dalle sue funzioni), se è quale fosse la soluzione prospettata al problema anzidetto e quali, in ipotesi, le forme di "lotta" da realizzare in futuro. La difesa afferma comunque che dal "complessivo contesto del menzionato scritto difensivo", come pure dal "comportamento ineccepibile tenuto dal provvedimento di scarcerazione per decorrenza termini" in poi, sarebbe desumibile inequivocabilmente il "superamento e distacco da ogni forma di violenza quale strumento di lotta politica". La Corte non è certamente in grado di sindacare, né sarebbe suo compito, la fondatezza di



408

Perrotta/1

tale affermazione. Non può però non rilevare che essa esprime soltanto il personale, rispettabile convincimento delle difese, ma non si presta, proprio per ciò, ad essere esente come elemento dimostrativo della giuridica erroneità del diverso convincimento espresso dai giudici di merito, posto che, di per sé, gli elementi di fatto addotti dalla stessa difesa (ivi compreso il comportamento "ineccepibile" tenuto dal ricorrente dopo la scarcerazione), non appaiono tali da rendere evidente e indiscutibile l'esistenza di quei segni di ravvedimento che i detti giudici, invece, hanno inteso negare, ritenendo nell'ambito di un legittimo esercizio del potere-dovere di apprezzamento delle situazioni di fatto, loro istituzionalmente conferite dalla legge.

Perrotta Odorasio

- motivo n.1

È infondato. La ritenuta responsabilità del Perrotta, con riguardo al sequestro Moro ed alle conseguenze derivatene, risulta affermata essenzialmente sulla base della sua accertata, consapevole partecipazione alla fase di "gestione" del suddetto sequestro; partecipazione realizzata con la diffusione, su incarico dei "superiori", di comunicati nei quali, tra l'altro, si dettavano le condi-

zioni per la liberazione dell'ostaggio, prospettando chiaramente, in caso di loro mancato accoglimento, la soppressione fisica del medesimo.

In sé e per sé la costruzione logico-giuridica, in base ai comuni e riconosciuti principi in materia di concorso di persone nel reato, appare ineccepibile. Ed invero, sul punto, non sembra possa dirsi che la difesa abbia prospettato specifiche censure. Le censure della difesa attengono, infatti, in primo luogo, alla pretesa illogicità e ingiustizia della mancata incriminazione e condanna di tutti gli altri numerosi aderenti alle brigate rosse (praticamente tutti, si afferma), che avrebbero svolto analoghe attività propagandistica; in secondo luogo alla mancata motivazione in ordine all'incidenza causale, nel determinismo degli eventi delittuosi, dell'apporto proveniente dall'imputato. Ora, con riguardo alla prima censura, analogamente a quanto si è già osservato nella trattazione del motivo n. 5 del ricorso Pera, appare sufficiente ricordare che l'oggetto del giudizio di legittimità non può che essere quello attinente alla conformità o meno alla norma di legge della decisione impugnata, in sé e per sé, e non in rapporto ad altre decisioni, pur se contenute nel medesimo provvedimento giudiziario. E ciò ciò tanto più vale quando, come si verifica nel caso di specie, la pretesa disparità di trattamento fra situazioni analoghe non sia neppure ascrivibile all'organo giudicante che ha emesso la decisione impugnata ma, semmai, all'organo titolare dell'azione penale. Quanto poi

AK

410

Perrotta/1

alla seconda censura, nel richiamare, per analogia, le argomentazioni già esposte nella trattazione dei ricorsi Azzolini, Paschieri, Bonora (a proposito delle ritenute responsabilità di costoro nella "gestione" del sequestro D'Urso), come pure quelle esposte nell'ultima parte della trattazione del motivo n. 2 del ricorso Catalano (a proposito della pure ritenuta responsabilità di costui nell'aggressione Retrosi), in relazione appunto alla questione della incidenza causale dell'apporto dei summenzionati soggetti sulle altrui decisioni (argomentazioni che, nella sentenza, appaiono in gran parte attecchirsi anche al caso in esame), si ritiene soltanto di aggiungere che, nella fattispecie, come opportunamente rilevato nella impugnata sentenza, è lo stesso Perrotta a riconoscere che la propaganda era "la linfa vitale dell'organizzazione", e pertanto la "gestione politica del fatto" era "più importante che il fatto stesso". Se dunque questi erano (e non risulta contestato che lo fossero), i principi di fondo che ispiravano l'azione, appare tutt'altro che arbitrario ritenere, così come hanno ritenuto i giudici di merito, che la collaborazione offerta e prestata da ogni militante, per sua libera scelta (non essendo, ovviamente, giuridicamente vincolanti gli ordini impartiti dai capi delle "brigate rosse", né risultando che l'obbedienza fosse stata comunque imposta), alla riuscita del fondamentale aspetto "propagandistico" dell'azione stessa, era di per sé tale da

porci come elemento di sostegno e di conforto a chi quell'azione aveva concepito e stava in irra persona conducendo, incoraggiandolo quindi a condurla alle sue estreme (e dichiarate) conseguenze. Di qui, dunque, l'inevitabile conclusione che anche tali conseguenze (tra l'altro personalmente previste, in quanto prospettate negli stessi comunicati ai cui si curava la diffusione), debbano far carico a chi quel sostegno e quel conforto aveva consapevolmente fornito, nulla rilevando che, in ipotesi, anche senza di esso, l'azione avrebbe potuto avere il medesimo esito. A quest'ultimo proposito va infatti puntualizzato che, in tema di concorso morale, quando il concorso assuma soltanto la forma del rafforzamento dell'altrui proposito criminoso, non può pretendersi la prova positiva, obiettivamente impossibile, che senza di esso quel proposito non sarebbe stato attuato, dovendosi invece considerare sufficiente la prova della obiettiva idoneità, in base alle regole della comune esperienza, della condotta consapevolmente posta in essere dal concorrente a produrre, sia pure in misura modesta, il suddetto rafforzamento.

- motivo n.2

È infondato. La difesa, in questo come in altri casi precedentemente esaminati, prospetta come motivi di invalidità dell'apparato motivazionale dell'impugnata sentenza, in materia di diniego delle attenuanti generiche, quelli che sarebbero solo argomenti a favore della concessione di dette at-

612

Perrotta/2

tenuanti quelli, in particolare, nella specie, oltre alla confessione, l'accertato abbandono, ben prima dell'arresto, dell'organizzazione terroristica da parte del Perrotta e l'insediamento di quest'ultimo nel mondo del lavoro e degli studi. Ora, non v'ha dubbio che elementi di tal fatta, in un giudizio di merito, ben possano e debbono essere prospettati, in quanto potenzialmente suscettibili, di effetti, di dar luogo ad una favorevole decisione in ordine alla concessione, appunto, delle attenuanti in questione. Ciò non significa, però, che quando una decisione in tal senso sia mancata, quegli stessi elementi siano idonei a dimostrare, come nella specie si vorrebbe, che il giudice sia per ciò stesso incorso in vizio di motivazione. Un tale vizio, infatti, sarebbe astrattamente configurabile solo se gli elementi in questione, debitamente prospettati, fossero stati del tutto ignorati e, per converso, non ne fossero stati indicati altri, di segno contrario, di per sé idonei a giustificare il giudizio di prevalenza rispetto ai primi. Ma ciò, nella specie, non si verifica, risultando dalla lettura dell'impugnata sentenza che la corte di merito non ha trascurato di prendere in esame gli elementi favorevoli prospettati dalla difesa (in particolare la dissociazione, che si riconosce essere avvenuta "al di fuori della prospettiva di benefici", e sulla quale particolarmente si pone l'accento da parte della difesa), pur ritenendo però che i detti elementi fossero da considerare soppesanti rispetto

a quelli sfavorevoli, indicati nel coinvolgimento del Perrotta in "ben sei omicidi, tra i più efferati tra quelli commessi dalle brigate rosse"; coinvolgimento che - si specifica ulteriormente - ebbe, con riguardo ad alcuni almeno degli episodi criminosi (ed è la stessa difesa a richiamare, in proposito, l'omicidio Minervini), una "notevole rilevanza, anche in ruoli operativi, denotando particolare fermezza nella risoluzione criminosa e, conseguentemente, spiccata capacità delinquenziale". Ora, che da un giudizio così motivato si possa, nel merito, dissentire, è cosa che appare del tutto ovvia. Altrettanto ovvio però dovrebbe essere che esso non appare censurabile sotto il profilo della legittimità, non esistendo, tra l'altro, alcuna regola di giudizio che imponga, ai fini della quantificazione del trattamento sanzionatorio (nell'ambito del quale, in sostanza, rientrano le valutazioni in tema di attenuanti generiche), di dare necessariamente la prevalenza a taluno fra i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. rispetto ad altri previsti dal medesimo articolo (e, quindi, per essere più chiari - con riferimento alla prospettazione posta a base del motivo di ricorso in esame - di privilegiare i criteri relativi al comportamento "post delictum" del colpevole rispetto a quelli relativi alla valutazione del grado di obiettiva gravità della condotta criminosa).

Petrella Marina

- motivo n.1

È infondato. La affermazione di responsabilità della Petrella in ordine all'omicidio Vinci risulta affermata anzitutto, come si rileva dalla lettura dell'impugnata sentenza, sulla base di quelle che vengono ivi definite "le reiterate e costanti dichiarazioni della Libera a proposito dell'iniziativa assunta dalla prevenuta in direzione di colonna relativamente alla proposta omicidiaria". Il fatto poi che, in seguito, secondo quanto riferito dal Savasta, l'azione fosse stata "avocata" dal comitato esecutivo centrale della "brigata rosse", con esautorazione, quindi, della brigata territoriale Primavera, diretta dalla Petrella, non rivestiva - prosegue l'impugnata sentenza - alcun decisivo rilievo a favore dell'imputata, sia perchè, in linea di principio, il fatto stesso che si parlasse di "avocazione" (termine usato anche dalla Petrella), implicava la preesistenza dell'"affare" presso altro organismo necessariamente identificabile, nella specie, nella suddetta brigata, sia perchè, in linea di fatto, risultava, per ammissione della stessa impugnata, che costei era stata preavvisata dell'azione con due giorni di anticipo ed era stata incaricata di far allontanare, in vista di essa, dalla zona i componenti della brigata già noti alla polizia, onde evitare un loro futuro, eventuale coinvolgimento.

A tale apparato argomentativo si contrappone, da parte della difesa, essenzialmente la mancanza di

41

riscontri alle dichiarazioni accusatorie della Libera e il carattere assorbente delle responsabilità che, a seguito dell'"avocazione", erano state assunte da coloro che, a livello superiore, avevano assunto la decisione finale di eseguire l'omicidio; si da ridurre il ruolo della Petrella a quello di semplice connivente.

Ora, con riguardo alla prima di dette obiezioni, appare sufficiente osservare che i riscontri alle dichiarazioni della Libera erano, nel caso in esame, di intuitiva evidenza, atteso, se non altro, il fatto pacifico e incontestato che l'accusata era effettivamente iscritta, in posizione dirigenziale, nell'organismo territoriale delle "brigate rosse" nel cui ambito sarebbe nata l'idea della proposta omicidiaria, da lei poi avanzata in direzione di colonna. E, in proposito, appare appena il caso di ricordare, ancora una volta, che il "riscontro" non deve essere un autonomo elemento di prova, ma solo un indizio della obiettiva credibilità del dichiarante, con riferimento al fatto specifico oggetto delle dichiarazioni e, ancora, che non può costituire riscontro, nel senso anzidetto, l'accertata appartenenza dell'accusato al sodalizio criminoso al quale è obiettivamente riconducibile il delitto del quale egli viene accusato da altro sodale, sempre che detta appartenenza (come appunto si verifica nella specie), abbia autonoma base probatoria.

Quanto poi alla seconda delle obiezioni dianzi indicate, essa costituisce, in realtà, nient'altro che la contrapposizione di una visione (quella

M

416

Petralla M. 71

della difesa), ad un'altra (quella dei giudici), non essendo accompagnata da alcuna argomentazione obiettivamente idonea a dimostrare l'erroneità, sul piano giuridico, della seconda. In altri termini, infatti, il preteso "assautoramento" della brigata territoriale, a seguito dell'"avocazione" dell'"affare", da parte del comitato esecutivo centrale, pur se accompagnato (come si pone in rilievo da parte della difesa), dalla rinnevasione anche della c.d. "inchiesta", non implica, sul piano della congruenza logica e giuridica, l'azzeramento della responsabilità di chi comunque aveva originariamente concepito l'iniziativa operata per la sua realizzazione. Non vi sarebbe stata infatti "avocazione" se non vi fosse stata quell'iniziativa; né risulta, d'altro canto, (non se ne fa cenno, infatti, neppure da parte della difesa), che l'"avocazione" abbia dato luogo ad una qualsiasi forma di dissociazione attiva da parte dei componenti della brigata Primavalle e, conseguentemente, della Petrella. Anzi, come si è visto, risulta che costui diede comunque all'azione il contributo che le veniva richiesto, consistente, in sostanza, nel far mettere al riparo i componenti della brigata surrezionata, onde prevenire il pericolo che taluno di essi, essendo già noto alla polizia, venisse poi coinvolto nelle indagini che sarebbero seguite all'omicidio. E non può certo dirsi, come pure si sostiene da parte della difesa, che una tale condotta fosse qualificabile solo come semplice connivenza. La connivenza, infatti, è tale solo in quan-

417

to alla conoscenza dell'altrui proposito criminoso non si accompagni alcuna condotta attiva che sia idonea a facilitare, in qualsiasi modo, l'attuazione di detto proposito; condotta che, invece, nel caso in esame, è stata posta in essere, dovendosi al riguardo considerare che l'eventuale presenza in zona, durante l'azione, di componenti della brigata Pinavalle già noti alla polizia si sarebbe potuta facilmente tradurre in un pericolo non solo per loro, ma anche per gli altri brigatisti incaricati dell'azione. Costoro, infatti, avrebbero potuto essere visti dai primi per cui, ove questi avessero poi parlato, la polizia avrebbe potuto acquisire elementi utili per identificarli. Il compito affidato alla Petrella, quindi (e da lei eseguito) legittimamente poteva essere considerato - ed è stato considerato - dai giudici di merito come funzionale al buon esito della progettata operazione criminosa, dovendosi intendere, ovviamente, per buon esito, anche la ragionevole prospettiva dell'impunità.

Tali considerazioni valgono a escludere, poi, anche la fondatezza della subordinata doglianza proposta dalla difesa nel motivo in esame a proposito del mancato riconoscimento d'ufficio, da parte del giudice d'appello, ai sensi dell'art. 597 c.p.p. vigente (applicabile, per la normativa transitoria, anche ai procedimenti che proseguono nell'osservanza del vecchio rito), della attenuante di cui all'art. 114 c.p. Non può infatti considerarsi certa di "minima importanza" l'apporto di chi collabori attivamente ed efficacemente ad assicurare o prevenire

418

tivamente l'impunità agli autori materiali di un fatto criminoso. E ciò senza considerare, poi, che, nella specie, essendo stata contestata e ritenuta l'aggravante di cui all'art. 112 n.1 cod. pen., la attenuante in questione, ai sensi del comma II del citato art. 114 cod. pen., non avrebbe comunque potuto trovare applicazione.

- motivo n.2

È infondato. Come già ampiamente illustrato nella trattazione di altri analoghi motivi di ricorso (v.d., da ultimo, motivo n.2 del ricorso Perrotta), la esistenza di elementi positivi quali l'ammissione dei fatti (peraltro, nella Petrella, solo parziale) e i segni, più o meno evidenti e significativi, di recipiscenza non può valere a rendere quasi automatico il riconoscimento delle attenuanti generiche, e non può quindi essere dedotta come motivo di pretesa illegittimità della sentenza che tale riconoscimento abbia negato. Nella specie la motivazione addotta dalla corte di merito a sostegno della decisione negativa adottata sul punto non appare affatto qualificabile come "apparente" (così come invece si sostiene da parte della difesa), avendo essa fatto riferimento a elementi di indubbia valenza quali la gravità dei fatti, nella concretezza delle loro peculiari caratteristiche, e del rilievo che in essi ha avuto la partecipazione della ricorrente, con conseguente riconoscimento della pericolosità sociale da essa manifestata. È può dirsi, sotto quest'ultimo profilo, che (come pure si sostiene da parte della

419

difesa), i giudici di merito siano incorsi in contraddizione, avendo per altro verso riconosciuto il radicale mutamento della personalità della Petrella. Dalla lettura dell'impugnata sentenza, infatti, non risulta per nulla che i giudici abbiano riconosciuto il suddetto "radicale mutamento", essendosi essi limitati a rilevare che la Petrella aveva, in sede dibattimentale, "dichiarato pubblicamente il suo definitivo distacco dalla lotta armata", aggiungendo, inoltre, che, nonostante ciò, permanevano "ambiguità di fondo evidenziate, da un lato, da una confessione parziale dei fatti e dal rifiuto, per quelli non ammessi, di confrontarsi con l'accusa; e, dall'altro, da un giudizio sulla passata esperienza che sembra dettato dalla contingente situazione storica piuttosto che da una rigorosa valutazione critica".

Quanto poi alla mancanza attuale di pericolosità, sottolineata dalla difesa in contrapposizione con l'affermazione contenuta nell'impugnata sentenza, va chiarito che, atteso l'oggetto della decisione in questione (che attiene al trattamento sanzionatorio e non l'applicazione di una misura di sicurezza), e atteso il riferimento conseguentemente operato ad elementi come la gravità dei fatti, chiaramente inadattabili nelle previsioni di cui all'art.133 cod. pen., l'espressione "pericolosità sociale", adoperata dai giudici di merito, non può che essere intesa nel senso della "capacità a delinquere", di cui parla appunto il citato art.133. Tale capacità va valutata essenzialmente, anche se non esclusi-

*MG*

420

Petrella M./3

vamente, con riferimento all'epoca dei fatti, proprio perchè essa è chiarata ad assumere rilievo solo ai fini della quantificazione della pena, la quale, come è noto, non è solo volta alla "rieducazione del condannato", ma ha anche una essenziale funzione retributiva, in assenza della quale lo stesso obiettivo della rieducazione verrebbe pregiudicato.

motivo n.3

è infondato. La ritenuta esclusione della unicità del disegno criminoso tra i fatti di cui al presente procedimento e quelli di cui ad altro procedimento già definito è stata sinteticamente ma ineccepibilmente motivata dalla corte di merito con il richiamo al principio, già più volte ricordato anche in questa sede, per cui detta unicità non può farsi derivare (come nella specie, in sostanza, si pretenderebbe), dalla identità della matrice ideologica dei singoli delitti. Il fatto che questi rispondessero, come si osserva da parte della difesa nel motivo di ricorso in esame, all'esigenza di "progressiva realizzazione del progetto politico" perseguito dall'organizzazione brigatistica ed in funzione del quale la ricorrente aveva a quest'ultima aderito, non significa, infatti, che essi fossero, "ab origine" previsti e voluti singolarmente, come invece è richiesto ai fini dalla sussistenza della condizione in questione, concedendosi soltanto, come più volte affermato nell'elaborazione giurisprudenziale, che i singoli delitti non debbano necessariamente essere già programmati

Petrellà M./3

421

in tutte le loro specifiche modalità di attuazione, ma possano essere stati individuati semplicemente nelle loro grandi linee. Sostiene il contrario, d'altra parte, significherebbe affermare un principio in forza del quale, paradossalmente, anche chi avesse concepito il progetto di arricchire mediante la sistematica commissione di delitti contro il patrimonio (il che rappresenterebbe nient'altro che un generico programma di attività dell'influente), potrebbe poi invocare a suo favore l'applicazione dell'istituto della continuazione fra tutti i delitti commessi, solo perché, anche in questo caso, essi sarebbero stati funzionali alla "progressiva realizzazione" di quel progetto. Il fatto poi che, come rilevato ancora dalla difesa, il principio al quale la corte di merito si è richiamata nel negare la continuazione "esterna" avrebbe allora dovuto impedire anche il riconoscimento di quella "interna", può essere assunto come segno di incoerenza fra quel diniego e questo riconoscimento, ma non implica la giuridica illegittimità del primo, neppure sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione. Questa, infatti, è riconoscibile e rilevante solo quando sia interna all'apparato motivazionale della decisione attinente il punto oggetto di censura (nella specie, quindi, il diniego della continuazione "esterna"), rimanendo invece esclusa quando si manifesti, appunto, come semplice incoerenza, ancorché ingiustificata, fra quella decisione e altra che

Petrella S.  
Picchiura

422

abbia ad oggetto un punto diverso (nella specie la continuazione "interna", del cui riconoscimento la difesa certo non si duole).  
Va infine rilevato che, attesa la esustività, ai fini del legittimo diniego della continuazione "esterna", dell'avvenuto disconoscimento della unità del disegno criminoso, perde ogni importanza l'ulteriore censura formulata dalla difesa della ricorrente a proposito della seconda ragione addotta nell'impugnata sentenza a sostegno del suddetto diniego, e cioè la pretesa incompatibilità fra continuazione ed ergastolo.

Petrella Stefano

Ha dedotto, a sostegno del gravame, a mezzo del medesimo difensore, motivi comuni a quelli del ricorso Balzarani. Essi sono pertanto da considerare infondati per le medesime ragioni già illustrate nella trattazione di detto ricorso.

Picchiura Carlo

Anche i motivi addotti a sostegno del ricorso del Picchiura sono comuni a quelli di altro ricorso, e precisamente ai motivi nn. 1, 3 e 5 del ricorso Algranati, per cui valgono, a dimostrarne l'infondatezza, le argomentazioni esposte nella trattazione di quest'ultimo.

Ficcioni Francesco

si tratta, anche in questo caso, di ricorso proposto sulla base di motivi comuni ad altro, costituito, nella specie, dal ricorso Antonini, nella parte in cui <sup>1980</sup> si appoggia ai motivi dell'avv. Lo Giudice. Si rinvia, quindi, alla trattazione di detto ultimo ricorso, valendo anche per il Ficcioni le argomentazioni ivi esposte a giustificazione del rigetto del gravame.

Pittella Benenico

- motivo n.1

è infondato. Va preliminarmente ricordato, prima di passare all'esame delle censure proposte dalla difesa del ricorrente con il motivo in esame, che, secondo i giudici di merito, i fatti adducibili al Pittella da valutarsi - si afferma - "come momenti della condotta di banda armata", sono essenzialmente tre e, precisamente:

- 1) l'avvenuto ricovero <sup>clandestino</sup> nella clinica, all'epoca di proprietà del Pittella, in Lauria, della brigatista rosca Ligas Natalia, rimasta ferita nel corso dell'attentato De Vita, avvenuto il 19 giugno 1981;
- 2) la proposta, da parte del Pittella, alla brigata rossa, per il tramite del Sensani, di effettuare il sequestro dell'assessore regionale alla sanità della regione Basilicata, Fernando Schettini;
- 3) l'assicurazione, sempre da parte del Pittella, della disponibilità della clinica per il caso di ulteriori necessità dell'organizzazione.

Il primo fatto, nella sua materialità, è pacifico, in quanto ammesso dallo stesso imputato, il quale ha però negato di essere stato consapevole, all'atto in cui aveva acconsentito al ricovero, delle qualità di brigatista rosca della Ligas; giustificazione, questa, che i giudici di merito hanno ritenuto inattendibile essenzialmente sulla base delle dichiarazioni dell'avv. Sorrentino e dell'avv. Cavaliere, imputati anch'essi, in separati procedimenti, di banda armata per appartenenza alla "brigata rossa" (e, il secondo, già condannato con sentenza definitiva), i quali hanno riferito invece della previa conoscenza che il Pittella avrebbe avuto di detta qualità della Ligas.

Il secondo fatto è stato, dai giudici di merito, ritenuto provato sulla base di una serie di dichiarazioni di appartenenti alla "brigata rossa", le quali tutte facevano riferimento ad affermazioni del Sensani, nonché sulla base di alcuni appunti trovati in possesso di costui all'atto del suo arresto e chiaramente riferibili a un progetto di sequestro dell'assessore Schettini. Quanto al terzo fatto, i giudici si sono basati, anche in questo caso, su dichiarazioni indirette, per la massima parte riferite ad affermazioni di Sensani.

Le censure avanzate dalla difesa nel motivo in esame riguardano essenzialmente i criteri seguiti dai giudici nella valutazione dei suddetti elementi di prova e nel giudizio circa la loro attendibilità e conclusione, anche alla stregua di alcuni

ne specifiche risultanze che, secondo la stessa difesa, avrebbero dovuto indurre a risultati diversi.

Esaminando nell'ordine di proposizione le dette censure, e cominciando quindi da quella relativa al primo fatto, rileva la Corte anzitutto che talune frammentarie citazioni, tratte dalle dichiarazioni del Sorrentino (come quella in cui costui affermava di ritenere che il Pittella avesse accettato di ricoverare la Ligas solo perchè non poteva "più tirarsi indietro", avendo dimostrato una disponibilità in generale ad accettare il ricovero di chiunque ne avesse bisogno, ovvero l'altra, in cui il Sorrentino affermava di aver fatto presente al Pittella solo la possibilità che la persona da ricoverare fosse un aderente alla brigata rossa), non appaiono in alcun modo idonee a scalfire il significato, complessivamente inequivocabile, delle dichiarazioni del Sorrentino, quali risultano riportate, fra virgolette, a pag. 2139 della sentenza di primo grado.

Al stato di tali dichiarazioni, infatti, risulta che gli incontri fra il Sorrentino e il Pittella, prima del ricovero, furono due, e che, se nel primo di essi il discorso era rimasto sul vago, nel secondo, cui aveva partecipato anche l'avv. Cavaliere, la richiesta venne ben precisata, tanto che, all'esito di esso, il Pittella, secondo il Sorrentino, "sa chi deve curare". Il fatto, poi, che il consenso manifestato dal Pittella fosse, secondo quanto affermato dalla difesa nel motivo in esame, soltanto il frutto di un'"opera di vero

proprio irretimento" da parte del Sorrentino, oltre a non essere obiettivamente verificabile come tale (il Sorrentino, fra l'altro, era il legale di fiducia del Pittella ed esisteva, tra i due, un rapporto di lunga conoscenza), si appalesa comunque del tutto privo di giuridica rilevanza, posto che il preteso "irretimento" non si sarebbe comunque realizzato (nulla del genere si afferma, infatti, neppure da parte della difesa), mediante comportamenti atti ad indurre in errore il Pittella circa la obiettiva natura di ciò che veniva portato a sua conoscenza ed in relazione al quale si chiedeva il suo intervento. Non si comprende poi il senso dell'ulteriore obiezione della difesa, secondo cui "se al Pittella fosse stato detto che la donna ferita era una brigatista, egli giuramai avrebbe potuto assumere l'impegno di intervenire chirurgicamente per l'estrazione del proiettile dalla gamba della ferita, per la semplice ma perentoria ragione che egli non era personalmente in grado di poterlo fare". Non contestandosi, infatti, a quanto sembra, che al Pittella fosse stato comunque chiesto di ricoverare una "donna ferita" (come, del resto, risulta anche dalle dichiarazioni del Cavaliere, riportate a pag. 2142 della sentenza di primo grado), e non contestandosi neppure che, da parte del Pittella, fosse stata quanto meno mostrata disponibilità all'accoglimento di detta richiesta, non si vede come possa poi affermarsi che la pretesa inattitudine professionale del ricorrente ad eseguire personalmente i necessari interventi avrebbe

dovuto escludere la verisimiglianza della suddetta disponibilità, e, a cagione della circostanza che la "donna ferita" è quindi bisognosa di quegli interventi era anche una brigatista. A meno che non si voglia intendere che, essendo consapevole il Pittella di doversi rivolgere (come poi fece, sia pure senza successo), per l'affettuazione degli interventi in questione, ad una terza persona, e cioè a uno dei chirurghi della clinica, se avesse saputo anche che si trattava di curare una brigatista, non avrebbe affrontato il rischio insito nella prospettiva stessa di coinvolgere o di tentare di coinvolgere nella vicenda un soggetto estraneo. Ma anche se così fosse l'argomentazione sarebbe ugualmente invalida (e comunque inidonea, per il fatto stesso di poter trovare risposta, a dimostrare il preteso vizio di motivazione dell'impugnata sentenza), giacché quel che il Pittella si era dimostrato disponibile a fare era comunque qualcosa che, "ictu oculi", appariva fuori norma, per cui, se preoccupazione del rischio anzidetto vi fosse stata, essa avrebbe operato comunque.

Del tutto irrilevante, poi, si appalesa il rischio, operato dalla difesa, all'affermazione resa in dibattimento dal Sorrentino, secondo cui il Pittella, con il suo atteggiamento all'atto del ricovero in clinica della Ligas, avrebbe mostrato di non aspettarsi neppure che sarebbe stata data attuazione "a quello che era stato un proposito". Trattasi, infatti, all'evidenza, di una semplice impressione soggettiva del dichiarante, del tutto inidonea a togliere valore all'obiettività dei

comportamenti comunque volontariamente e consapevolmente posti in essere dal Pittella. E, del resto, il Sorrentino è la stessa persona che, come ricordato dai giudici di merito, confrontò, anche in sede di confronto con il Pittella (pag. 2141 della sentenza di primo grado e pag. 551 di quella di secondo grado), la fondamentale circostanza costituita dall'essere stato il ricovero preventivamente reso edotto che la richiesta di ricovero riguardava una brigatista ferita.

Il maggior pregio ha l'ulteriore argomentazione, sulla quale la difesa ha particolarmente insistito, anche in sede di discussione orale, fondata sulla circostanza che il Pittella, dopo il ricovero della Ligas, essendosi accorto che costui aveva una pistola nella borsetta, si sarebbe allarmato e, come confermato dal Sorrentino, avrebbe telefonato a costui a tarda notte, pregandolo di tornare a prendere la donna "al più presto possibile, perché questa presenza certamente rappresentava un problema". Al riguardo va segnalato che è la stessa difesa a ricordare (pag. 6 dei motivi), che, nell'interrogatorio dibattimentale, "il Pittella ha escluso che la circostanza in parola (cioè quella della percezione della presenza dell'arma - N.d.R.) gli abbia fatto credere che la donna fosse una brigatista o una terrorista". Ora, se così è, ne deriva che, secondo la stessa prospettazione difensiva, la ragione dell'allarme e della telefonata notturna al Sorrentino non fu quella della conseguita consapevolezza, soltanto allora, che la Ligas fosse

una brigatista, ma piuttosto quella costituita dall'accertato possesso, in sé, dell'arma, da parte di un soggetto ricoverato in clinica in condizioni di clandestinità, quale che fosse la qualità personale di detto soggetto. Il che, del resto, appare del tutto verisimile, giacché il rischio insite nell'accettazione (pacifica) di un ricovero clandestino o, comunque, fuori norma, non poteva non apparire assai accresciuto dalla circostanza, non prevista, che la persona da ricoverare fosse anche armata. Ma questo vale, allora, anche per l'ipotesi in cui il Pittella avesse già saputo che la donna da ricoverare era una brigatista, giacché non risulta gli fosse stato anche detto che costei sarebbe giunta armata né, d'altra parte, può affermarsi che il porto dell'arma, anche all'atto del ricovero, fosse inscindibilmente connesso alla suddetta qualità di brigatista della Ligas. L'argomentazione difensiva, quindi, viene a risultare priva di obiettiva consistenza, sì che non può farsi carico ai giudici di merito, come si vorrebbe; invece, da parte della difesa, di non averne tenuto il debito conto.

Né, d'altra parte, la sollecitazione rivolta dal Pittella al Sorrentino di venire a riprendere "al più presto possibile" la donna, nei termini in cui risulta riferita dalla difesa del ricorrente, implicava che quanto veniva sollecitato dovesse aver luogo immediatamente (con conseguente, implicita revoca del già prestato consenso all'effettuazione del ricovero e dei necessari interventi curativi), ben potendosi leggere la

suddetta espressione, nel suo testuale tenore, unicamente nel senso che il Sorrentino non avrebbe dovuto lasciar trascorrere inutilmente del tempo prima di venire a riprendere la donna, nel presupposto, però, che questa fosse stata comunque in grado di essere dimessa. E che questo potesse, anzi, ragionevolmente essere il vero significato del sollecito appare confermato dal fatto che, comunque (come risulta pacificamente in atti), il Pittella non rifiutò né il ricovero né i necessari interventi, consentendo alla Ligas di restare degente nella clinica per tutto il tempo giudicato necessario; e ciò nonostante che, presuibilmente, non si trattasse di interventi di assoluta urgenza, non risultando alcuna affermazione in tal senso da parte della difesa, né motivo in esame, e dovendosi d'altro canto considerare che l'azione in cui la Ligas era stata ferita risaliva al 19 giugno 1961 e quindi, all'epoca del ricovero, è avvenuta, come risulta pacifico, in epoca certamente successiva all'incidente sveltesi a Roma, in Piazza del Popolo, tra il ricorrente Pittella, il Sorrentino e il Cavaliere), erano trascorsi dal fatto molti giorni durante i quali, presumibilmente, la donna non era rimasta senza cure.

Le ulteriori considerazioni critiche svolte poi dalla difesa a proposito dell'indebito rilievo che, da parte dei giudici di merito, sarebbe stato attribuito ai pregressi rapporti fra il Pittella e il Sorrentino, a spiegazione della accettazione, da parte del primo, della richiesta di ricoverare e curare un soggetto aderente

alle "brigate rosse", siccome relative a quelle che, comunque, appaiono qualificabili come argomentazioni "ad abundantiam", contenute nell'impugnata sentenza, non appaiono tali (e prescinde dal loro evidente carattere di assoluta soggettività) da dover essere specificamente confutate.

Da confutare appare, invece, la successiva argomentazione difensiva, con la quale si censura il mancato rilievo attribuito, dai giudici di merito, alla ritrattazione, operata in dibattimento, da parte del Cavaliere, delle precedenti dichiarazioni, riportate nel loro testuale tenore a pag. 2142 della sentenza di primo grado, secondo cui, conformemente anche all'assunto del Sorrentino, il Pittella era stato informato, nell'incontro avvenuto a Piazza del Popolo, che la persona ferita da curare era una brigatista rossa. Al riguardo deve rilevarsi che la circostanza costituita da detta ritrattazione, avvenuta in occasione di un confronto tra il Cavaliere e il Pittella, non risulta affatto ignorata dai giudici di merito, tanto in primo quanto in secondo grado. Voci hanno però motivatamente ritenuto (pag. 2143 della sentenza di primo grado e pag. 556 di quella di secondo grado), che si trattasse di ritrattazione priva di ogni attendibilità, in quanto tardiva (il Cavaliere aveva originariamente confermato anche in dibattimento le sue precedenti dichiarazioni) e, soprattutto, priva di ogni valida giustificazione che non fosse quella eventualmente configurabile (come puntualizzato nella sentenza di primo grado), in

relazione a possibili sopravvenute preoccupazioni difensive dello stesso Cavaliere. Si tratta, ovviamente, di valutazioni di merito che possono, della difesa e da chiunque altro non essere condivise, ma proprio tale loro natura esclude che se ne possa fare oggetto di sindacato in sede di legittimità.

Parimenti oggetto di motivata valutazione di merito, sottratta quindi anch'essa a sindacato di legittimità (oltre che comunque attinenti aspetti del tutto marginali della vicenda, assunti a base di argomentazioni assolutamente secondarie e prive, quindi, di ogni riconoscibile carattere di decisività), appare poi la questione attinente ai progressi rapporti intercorsi, in queste case, tra il Pittella e il Cavaliere; rapporti che, da parte della difesa, si tende a presentare come di semplice conoscenza, predotti in circostanze di assoluta normalità; il che può anche darsi per avvezzo, senza che per questo ne venga scalfita la sostanza dell'apparato motivazionale dell'impugnata sentenza, in cui assume visibile rilievo non tanto l'origine e la natura dei rapporti in questione, quanto l'obiettività dei fatti che da tali rapporti (e, prima ancora, dai rapporti con il Sorrentino), sono scaturiti o avevano comunque tratto occasione di venire ad assistenza.

Secondario, poi, è anche tutto ciò che attiene alla valutazione, da parte dei giudici di merito, della condotta processuale del Pittella, originariamente caratterizzata da un atteggiamento di assoluto e totale diniego, pur in presenza, al-

433

l'epoca, di sospetti (poi risultati del tutto infon-  
dati), nei confronti di altre parlamentari e compagne  
di partito dell'imputata, nel quale si era originaria-  
mente pensato che potesse identificarsi il proprietario  
della stanza in cui, come riferito per primo dal Pas-  
santi, era stata ritrovata e curata la ligata. Qual-  
che cosa infatti, il rilievo che, nell'imputata, come  
tempo, risulta attribuito al sospettamento in questione,  
avrebbe comunque difficoltà, ritardando, alla stregua di  
quanto emerge dal complesso della motivazione, che esse  
abbiano anche efficacia determinata ai fini del giudizio  
di responsabilità, avendo in sostanza, i giudici, fatto ad  
esse riferimento solo per rilevarne, dal tutto ragiona-  
volmente, la scarsa compatibilità con la ascritta buona  
fede dell'imputata. E la ragione, essendo di tale giudizio  
non viene, come non può, l'imputata ascrivibile, con-  
senza la difesa, al quale non vengono attribuite, ri-  
tenendo essere state un gravissimo errore dell'imputata,  
alle interessate suggestioni del Serrantini, difensore, al-  
l'epoca, del Pittella. Anche ad ammettere, infatti, che  
inizialmente la condotta processuale del Pittella fosse  
stata determinata dal Serrantini, risulta per contro, valide  
quanto già esposte, sul punto, nell'imputata sentenza,  
secondo cui, ipotizzando un'oggettiva buona fede, in  
quanto tale, avrebbe concluso ogni rilevanza penale del fatto  
addebitato al ricercato, rimarrebbe, comunque, inspiegabile  
il mantenimento della negazione anche per lungo tempo dopo  
che il Serrantini, a sua volta sottoposto a procedimento penale,  
si era dato alla latitanza all'estero.

Passando quindi ora all'epoca delle condanne inflitte la  
valutazione degli elementi di prova ascritti a sostegno del  
secondo fatto, ed in ordine attribuito al Pittella, cioè in  
proposta di sequestro dell'assessor Schettini, va anzitutto  
osservato che, in generale, non appare rilevante

434

il denunciato contenuto fra la ritenuta attendibi-  
lità, da parte dei giudici di merito, delle dichiara-  
zioni accusatorie, ancorché indirette, concernenti  
il fatto di cui si tratta, e il principio di fondo, affer-  
mato dagli stessi giudici, secondo cui dichiarazioni  
del genere anzidetto possono assumere valenza proba-  
toria sempre che venga comunque fatta valere l'obbligo  
della verità, sul punto della specificità e del  
temporalmente riferibile, dichiarazioni. Promesse,  
infatti, che in ogni caso il contenuto in tale  
potrebbe aver rilievo in quanto il principio  
menzionato non è, e rilevato che, nella specie,  
l'epoca del principio, appare riconoscibile solo in  
quanto l'espressione anzidetta, nella sostanza,  
sia intesa non nel senso nel quale sembra voglia  
intendersi in difesa, cioè che le dichiarazioni  
indirette in tanto valgono in quanto siano  
state di quelle dei soggetti di riferimento, ma  
piuttosto nel senso che le dichiarazioni in questione  
non debbano risultare, quanto meno, compatibili con  
i dati obiettivi e oggettivi, che non sono abbi-  
ne attendibili, e che, nel caso, non risultano  
risulta in alcun modo configurabile, una inosservan-  
za, da parte dei giudici di merito, del detto prin-  
cipio. Al riguardo, dal punto di vista della  
valore informativo, puramente oggettivo, secondo  
di cui detta inosservanza, invece, si sarebbe stata,  
passando quindi subito a criticare, non è chiaro se  
a titolo dimostrativo è meno, un punto specifico  
l'imputata contenuta in cui, a sostegno della rite-  
nuta attendibilità delle dichiarazioni accusatorie,  
si afferma che esse non sono state, oltre tutto, mai  
mentite dai soggetti, presenti al processo, anche se  
in presenza di rifiuto della giurisdizione, cui i  
riferimenti vengono attribuiti, critica, questa,  
che però sembra quasi premettere che con la det-  
ta affermazione si fosse inteso, da parte dei giu-  
dici di merito, esaurire completamente l'argomen-  
to laddove, invece, come appare manifestato anche  
dall'espressione introduttiva costituita dalle  
parole della sentenza, così nell'altro intervento  
non pare se non essere quella che avrebbe dovuto





che, nel quale le mansioni spettanti alle  
 incaricati (in quelle dipendenti della Divisione  
 del Galati sarebbe naturalmente apparsa quella che  
 fatti e avvenimenti, ma pur sempre riferendosi.  
 Appare quindi non più semplice e naturale po-  
 ssono che di recente riferendosi alle dichiarazioni  
 del Rossi sia niente più e niente meno che un  
 involontaria omissione in tal senso. Invece è giu-  
 sticiatissimo, con conseguente esasperazione, come  
 alla della documentazione contraddittoria, anche alla  
 luce del principio che, in caso di semplice omis-  
 sione non si fa presunzione di colpa, ed altre  
 cose, in materia delle mansioni di prima  
 e di seconda grado ed interesse tra loro.  
 Gli fatti, in tal caso, non vogliono che in relazione  
 siano di fatto, non dipendendo da loro natura, dal  
 Pittella, come è evidente, per il momento. La  
 documentazione, come è noto, della sostanza  
 di prima grado, non possono essere un valore deter-  
 minante, sia perché, secondo che la stessa docu-  
 mentazione è stata semplicemente depositata in questo  
 caso, per le altre, ed cioè nel giudizio di merito  
 stabilito dall'Amministrazione che si ripete in  
 quanto sul punto osservato dalla difesa che riter-  
 ranno la stessa, per quanto riguarda invece  
 le dichiarazioni relative che il talora è quanto  
 che esse siano delle necessità nella parte in cui  
 ed esse si è fatto riferimento nella impugnata non  
 fosse a in quella di primo grado, non può ritrarsi  
 che l'impegno, univoco in materia, determinando  
 della dipendenza che, la stessa, riferendo in ogni  
 sezione personale del Rossi, abbia dichiarato

secondo quanto si afferma nel merito di ricorso  
 in esame, che esse Rossi non avrebbe denunciato  
 quale la certezza dell'implicazione del Pittella  
 la sua pretesa di sequenza, e appunto della  
 ulteriore dimostrazione (senza rappresentata dalla  
 la difesa), secondo cui, in una certa circostanza  
 non meglio precisata, il Serrentino lo avrebbe  
 confessato che il Pittella non aveva fatto nulla  
 in tal senso, gli si era attribuito, gravato invece  
 di circostanze che non sono, talora ad indicazione  
 non presunzione, di per sé, nel giudizio di  
 merito preponderante, non solo, ma i giudici di  
 merito hanno fatto riferimento, quel carattere di  
 decisioni, in senso contrario all'impugnata, che  
 potrebbe essere la loro natura prima di quella  
 determinata una certa obiettività, in tal caso, della  
 impugnatrice, non è possibile, come è noto, che  
 non più rilevante sistema, di fatto, di quella  
 che richiede, le dichiarazioni del Serrentino, sia  
 tanto, determinate a giudizio, della sostanza, ma  
 prima grado, e dalla quale emerge che il Pittella  
 ha sempre saputo, direttamente dal Rossi, che  
 un deputato... prestando di una blanda,  
 naturale in una ipotesi politica ideale, per un  
 compagno di partito, ed era detto "Pittella"  
 e riferendo la Lega presso la sua clinica per  
 quella battaglia e intervento e che, dopo l'ave-  
 nimento, veniva chiesto di quanto esposto in  
 la querela con riguardo al suo intervento politico  
 di lui, ed detto che era in tal caso, che era più  
 grande, e tal dichiarazione, anche per le  
 norme dell'articolo 210 del codice di procedura, quanto  
 ultima ha affermato che, a ragione del numero

441

"Parigi di Mattarella... il corso di  
 seguito non avrebbe dovuto...  
 stituzionari il tale affermazione, però, in  
 forma di limiti per il...  
 che il... non...  
 nella, con la natura del giudice di...  
 sione), alcuni partigiani del...  
 senza, essendo il...  
 che non...  
 in realtà...  
 che, a giudice della Corte, non appare in di...  
 con...  
 una...  
 di...  
 ne...  
 che...  
 la...  
 di...  
 nel...  
 uomini di...  
 ubi...  
 linea...  
 che l'affermazione...  
 stata condotta in...  
 contro tra il...  
 quella...  
 sarebbe...  
 parimenti trovare facile spiegazione nella...  
 sione...  
 circostanze del...  
 talle...

*Ph*

442

del...  
 si...  
 - che la...  
 in...  
 da...  
 anche...  
 nei...  
 mentre...  
 cato...  
 una...  
 ne...  
 ne...  
 la...  
 di...  
 te...  
 accusabile...  
 soltanto...  
 che...  
 non...  
 se...  
 tanto...  
 niente...  
 La...  
 fatto...  
 di...  
 facendo...  
 riunione...  
 in...

445

rispetto al suddetto personaggio che era stato proprio lui a ricoverare nella sua clinica. La Ligas, appreso anch'essa prima di ogni sostanziale rilievo medico, anche in questo caso, e si ammette la connessione di questi di un episodio obiettivamente marginale da parte di taluno tra i dichiaranti (e allora l'assunzione difensiva posta per sé stesso ogni significanza, ovvero la propria insussistenza delle imputazioni in questione come imputazioni del mandante (e allora si ritorna alla considerazione precedente circa l'insostenibilità del mandante stesso, tanto da parte del Banco quanto da parte in alternativa del Rasattis).

Le alterazioni compiute dalla difesa sul fatto in questione (prezetto di ricovero dell'assassino Schattini), attingono poi la voluntasione degli appunti manoscritti trovati in possesso del Sensani. A proposito di tali appunti la difesa contesta anzitutto la loro incontestabilità all'arresto, avanzata nell'ingenua sentenza, che ha notizia in ogni contenuto, espressioni di Schattini, possono essere state fornite al Sensani nel corso dell'intercetta di costui con il Pittella all'atto delle dimissioni della Ligas dalla clinica; e ciò essenzialmente in quanto detto incontro è ipotesi - si afferma - di cui si abbia notizia, non sarebbe stato previsto né tenuto dal Pittella, posto che, se fosse stata per lui la Ligas avrebbe stata dimessa la sera stessa del suo arrivo. Ma l'argomentazione appare del tutto priva di consistenza ed infondata, quindi, a fornire dimostrazione dell'assunzione, etc. di Schattini, che in prima luogo, non ris-

444

buona esattezza nel processo non si abbia notizia di altri incontri tra Pittella e Sensani, oltre a quello ora menzionato (che è già riferito, insieme, per altro, come di un precedente incontro tra il medico e Sensani sulla scorta delle testimonianze del Rasattis, nella sentenza di primo grado) in secondo luogo (come si ribadisce di nuovo in precedenza dimostrata, nel trattare della condotta tenuta verso il Pittella dal Sensani) non si riceve dalla Ligas e la scoperta del conteo era appurato, non può affatto essere detto, nella parte del testuale rapporto di detta telefonata (quale riprende nei motivi di ricorso) che il Pittella, nel telefonare il Sensani, perché venisse a riprendere la donna, era più probabile, intendesse dire che, venendo con un'altra persona, non poteva più accettare in clinica un tale caso, operando in modo diverso, ma non come viene interpretata nel fatto stesso che il ricoverato non è mai stato per niente tenuto in custodia, ma anzi, appena accolta, tuttavia la donna in clinica ed effettivamente liberamente chirurgico di cui ella era assistente, esattamente come era promesso di fatto e tutto ciò appare contestato, inoltre, che una volta accertata l'esistenza di un contatto, almeno, tra il Pittella e il Sensani, per il tramite del Sensani, non appare logicamente necessariamente in grado di spiegare di altri contatti per rendere possibile l'ipotesi che il suo arrivo a Genova non si verificò o si verificò, e che di ciò rimangono tracce documentabili.

Si, fatto, poi, che, secondo quanto rilevato dalla difesa sulla scorta delle dichiarazioni di taluni componenti della "colonna napoletana" incaricati di effettuare l'inchiesta preliminare in vista del futuro rapimento dello Schettini, le notizie relative a costui siano state acquisite faticosamente ed in progressione di tempo (come sarebbe rilevabile anche dalle annotazioni trovate in possesso del Semani), laddove - si afferma - se all'origine del progetto vi fosse stato il Pittella, questi, ben conoscendo lo Schettini, avrebbe subito seguito tutte le notizie necessarie, non appare di per se decisivo ai fini della dimostrazione di un vizio di motivazione dell'impugnata sentenza per non averne questa tenuto il debito conto. Anzi, è da rilevare infatti, che, proprio con riguardo alla notizia relativa al recapito che lo Schettini aveva a Castellammare di Stabia, presso la regnante Semella (che è poi in sostanza, l'unica alla quale ha riferito, nel merito in esame, la difesa), in risposta all'argomentazione in questione appare fermata dalla stessa Pittella, il quale, come risulta a pag. 251 della sentenza di primo grado, ebbe a dichiarare agli inquirenti di aver telefonato solo due volte al recapito anzidetto e di aver quindi gettato via, molte volte prima del fatto addebitatigli, il foglietto nel quale aveva annotato il numero di telefono.

Fin in generale, poi, può osservarsi che i contatti (quali che fosse la loro natura), fra Pittella e Semani (e qualcuno dei suoi collaboratori), pur ammettendosi la possibilità, come ad è visto, che fossero stati più comuni, non potremo certamente essere numerosi e frequenti (se non altro per ovvie ragioni di cautela), per cui rimane logicamente tutt'altre che improponibile l'eventualità che per dimenticanza, omissione, disguidi e simili accidenti, notizie utili che teoricamente il Pittella avrebbe potuto fornire, non siano state di fatto fornite. E basta ciò ad escludere il carattere di

decisività del rilievo in questione e, quindi, configurabilità, in base ad esso, del detto vizio di motivazione, posto che un tale vizio, come è noto, non può dirsi sussistente se non quando risulti che il giudice di merito ha trascurato e mal valutato una risultanza potenzialmente determinante ai fini del giudizio. Ed appare decisivo l'ulteriore argomentazione della difesa, fondata sulla pretesa inadempienza da parte dello Strigato stesso, a quella che sarebbe stata il tentativo di alterazione tra esse ed il Pittella, l'adempimento rilevabile dalla ricerca impugna posta dalla "colonna napoletana" nell'attuazione dell'inchiesta e della prevalenza che, in ogni caso, nella gestione dell'affare in esame, è quella che appartiene agli interessi esclusivi dello Strigato stesso. Detta argomentazione, infatti, non considera, anzitutto, che l'eventuale inadempimento non esclude, di per se, la sussistenza di un profilo accerto, ed appunto l'assente che rileva, nella prospettiva accusatoria recepita dai giudici di merito, come elemento a carico del ricorrente, nulla importando, quindi, che esse non abbia avuto attuazione e l'attività svolta solo parziale per sopravvenute, autonome valutazioni dei propri interessi da parte di chi a quella attuazione avrebbe dovuto provvedere. In secondo luogo l'argomentazione anzidetta non considera che, sempre secondo la rappresentazione accusatoria della quale, ovviamente, vanno rapportate le critiche, quali intervenute fra il Pittella e lo Strigato stesso,

447

non era qualcosa di straordinario, visto che si trattava  
 citare, ad una certa distanza, di persona dal con-  
 getto illecito, ma costituiva un aspetto di un  
 rapporto più complesso e articolato del solito.  
 tanto più impegnato della stessa Schmitt.  
 nell'organizzazione, dimostrando, per lui il vero  
 mittente, sostanzialmente, per ora più tale, ma  
 era piuttosto un soggetto che, nell'entrare in  
 detta organizzazione, presentava, sia pure per  
 un determinato interesse personale, un interesse  
 rilevante per quelli per i quali l'organizzazione  
 stessa era stata costituita e operava. In allora,  
 il fatto che detto soggetto, per valutazione  
 propria di chi, nell'organizzazione, occupava un  
 periodo di livello direttivo, non sia per essere  
 realizzato, non incide necessariamente sul punto  
 di vista legale - giuridico, sull'oggetto della  
 imputazione, che è costituito unicamente dalla  
 attività originariamente prestata all'organizzazione  
 dalla del soggetto interessato a quel momento  
 del tempo, per conto di, nel migliore dei casi  
 sull'oggetto anzidetto per non, eventualmente,  
 proprio per rafforzare il contenuto dell'impu-  
 tazione, la circostanza, pure progettata  
 da parte della difesa, che si trattava, che le  
 "brigate rosse" fossero, almeno all'inizio, an-  
 tenatamente interessate alla prospettiva del  
 sequestro che poi si dice, proposto dal Pittella.  
 Vale a dire, infatti, in tal caso, si sarebbe  
 inserita come fatto di riferimento del proce-  
 dimento criminale e, quindi, come aspetto giuridico  
 costante apprezzabile all'organizzazione, in cui il

448

stesso  
 momento, era stato già per avventura, quando  
 lo, nel momento di essere, in un certo  
 Con riguardo infine al momento che sarebbe stato  
 all'origine dell'attività del Pittella contro  
 le Schmitt, di cui l'attività di cui si tratta, non  
 confronti di natura, a ragione dei provvedimenti  
 che le Schmitt, nella sua qualità di assessore  
 regionale alla sanità, aveva adottato, in grado  
 pregiudiziale degli interessi personali del Pittella  
 legati alla attività di cui era proprietario,  
 il fatto che, come si pone in evidenza da parte  
 della difesa, dal momento, come aveva giudi-  
 cialmente agito, in varie occasioni, oltre che, nei  
 confronti delle Schmitt, anche in quelli di altri  
 soggetti operanti, nell'ambito dell'organizzazione rea-  
 gionale, non era certamente tale da porre nel ma-  
 la, la circostanza, obiettivamente accertata, in  
 fatto dal giudice di merito, e, sostanzialmente,  
 non contestata dalla stessa difesa, che, almeno,  
 agli occhi del Pittella, era comunque le Schmitt  
 il suo principale nemico, di che appare, anche dal  
 tutto naturale, avuto riguardo all'oggetto delle  
 controversie di cui si discute, interne ai rapporti  
 fra la clinica e la Regione, ed alle competenze  
 specifiche di cui in ambito regionale, era in-  
 veste le Schmitt.  
 Passando quindi all'analisi delle censure proposte  
 in relazione al terzo ed ultimo fatto specifico  
 adducibile al Pittella, e cioè l'aver questi, nel  
 rapporto, dopo l'intervento informato della Regione,  
 la disponibilità della propria clinica, anche per  
 eventuali, future necessità, dello stesso genere,

44:

ritiene amittute. La Corte che detta condanna hanno  
 in prime luogo ad oggetto le dichiarazioni rese  
 dai brigatisti Aldi, Manlio, Bassetti e Marocco,  
 alle quali i giudici di merito hanno fatto rife-  
 renza come fonti probatorie del fatto in que-  
 stione. Si quale, in particolare, la difesa ha,  
 da parte della Corte di merito, non siano state  
 presi in considerazione i già segnalati elementi  
 che, secondo la stessa difesa, avrebbero dovuto  
 escludere l'autenticità e la significanza delle  
 suddette dichiarazioni. La doglianza, però, avrebbe  
 da vedere, in sede di legittimità, se se risul-  
 tano dimostrate l'assoluta mancanza di principi già pre-  
 cedentemente richiamati a proposito di legittimo  
 affidamento, del potenziale delittuoso, del fatto  
 stesso del riepilogo del suddetti elementi.  
 Se, come ad avviso della Corte, non si verificano  
 né infatti, per quanto avviene le dichiarazioni  
 dell'Alfari, risulta già dal riferimento in fatto  
 alle altre sentenze alle pagine 218 e 219 del  
 la sentenza di primo grado, che il prete si  
 limitò solo a riferire quanto aveva appreso dal  
 Bassetti e dal Bonifazi, e non risulta che gli siano  
 state attribuite dal giudice di merito dichiarazioni  
 di rilievo e di più ampio contenuto rispetto a quella  
 resa, per cui non si vede quale rilievo ad avrebbe  
 dovuto attribuire alla precisazione, da parte delle  
 stesse Aldi, su domanda del loro avvocato quanto  
 precisamente dalla difesa, che nel giudizio non aveva  
 aggiunto altro, se può darsi cadde ai giudici di  
 merito di non aver attribuito importanza alla gene-  
 rale e soggettiva affermazione dell'Alfari, riferita

450

pure dalla difesa, secondo cui il Bassetti avrebbe  
 avuto tendenza a gonfiare le cose; tendenza che,  
 d'altra parte, non appare in alcun modo dimostrate  
 dalle successive dichiarazioni del teste francon-  
 tari e scabato dal loro contratto, le dichiara-  
 zioni del Medesimo Bassetti, dichiarazioni che  
 sono invece riprodotte integralmente nella parte  
 che interessa il punto in esame, a pag. 218  
 della sentenza di primo grado e nelle quali non  
 appare traccia alcuna di contraddizioni o con-  
 trarietà. Inoltre, il giudice di merito ha  
 quanto per le dichiarazioni del Manlio, lo  
 stesso, riportate, come di consueto, nel corso  
 testuale, nella sentenza di primo grado a  
 pag. 218, e che ha anche di prete, e che  
 forse, che Manlio all'esito di un'intervista con  
 il Pittella, e nominatamente indicato, per il  
 conoscenza del compagno, tra l'altro, ha citato  
 stesso che il Pittella, Medesimo, quando ha  
 responsabilità totale, ed, anche per eventuali  
 ostacoli, non si vede quindi come, in  
 presenza di tali chiare affermazioni, si possa  
 addirittura ai giudici di merito, così come si  
 fa da parte della difesa, di aver tenuto conto  
 in sentenza, soltanto di quella che sarebbe stata  
 la responsabilità riposta affermativa data dal  
 Manlio, in riferimento, alla domanda definita  
 suggestiva del Ruffa, la quale voleva sapere se  
 il Manlio, avesse riferito circa la assicurazione  
 da parte del Pittella, della disponibilità della  
 almeno quasi, per, che una certa risposta affer-  
 mativa ad una precisa domanda fosse, nel caso di

specie si sarebbe verificata fosse per ciò solo  
 indenne ad essere positivamente valutata come ele-  
 mento di prova, essendo invece questo un elemento  
 della difesa per la difesa con riguardo alle  
 dichiarazioni del Maroso, limitandosi a dire che  
 esse, in effetti, sarebbero prive di informazioni;  
 il che non è il passaggio da una critica ai giudici  
 che invece lo sono indicato come elemento di prova tra  
 gli elementi a carico del Pittella, non appare per  
 nulla giustificabile il passaggio dalla critica al Maroso,  
 infatti, risultano giustamente precisate, unita-  
 mente alle altre, nella sentenza di primo grado  
 (pag. 214 e 215) e non riflessa in quella di  
 secondo grado, perché da essa risulta una circostanza  
 di notevole importanza indipendente. Questa volta,  
 dalla fonte originaria indicata dai precedenti di-  
 chiaranti nel Monzani, la circostanza è che  
 anche per quanto era a conoscenza dei brigatisti de-  
 tutti a Palmi sui quali il Maroso aveva chiesto,  
 con un biglietto nascosto in un pacco, indicazioni  
 circa l'assistenza medica che si sarebbe potuta  
 prestare a Steccore, Manca e Scarpelle, rimasti  
 anch'essi feriti in un'azione terroristica, la  
 via da seguire doveva essere quella che portava  
 alla stessa clinica in cui era stata ricoverata  
 la Ligas.

La difesa critica invece espressamente la posi-  
 tiva valutazione data dai giudici di merito, come  
 elemento di prova a carico del riserente, alle  
 dichiarazioni delle Steccore, osservando che queste,  
 ormai, avrebbero dovuto essere considerate come  
 favorevoli all'imputato, dovendosi desumere da esse  
 che la clinica di cui non era affatto a dimo-

zione delle "brigate rosse"; e ciò in quanto le  
 stesse Steccore e gli altri due feriti, sopra  
 nominati, non erano stati subito avviati alla  
 clinica predetta, ma erano stati dirottati a  
 Montecampatri, vicino Roma, essendoci state suc-  
 cessivamente pensate, da parte del Belognese e  
 della Ligas, di tentare la strada del ricovero  
 presso la clinica del Pittella; strada poi abban-  
 donata perché la Ligas (come precisato sempre  
 dalle Steccore, le cui dichiarazioni testuali  
 risultano riportate a pag. 212 della sentenza  
 di primo grado), avendo assunto informazioni,  
 era venuta a conoscenza che il Buzzati "aveva  
 parlato", per cui "era probabile che avesse rife-  
 rito anche della clinica Frattagi parò, anche  
 in questo caso, di deviazioni che non colgono nel  
 segno. In primo luogo, infatti, non è detto che,  
 nell'immediato del fatto, per ragioni che pos-  
 sono essere state le più varie, non potesse  
 esservi pensato, come relazione previsivamente  
 più conveniente, all'appoggio dei feriti a Mon-  
 tecampatri. Comunque non può escludersi (per quan-  
 to rilevabile dalla sentenza e dai motivi di grav-  
 ame), che non tutti i componenti della "brigata  
 rosse" (e, tra essi, i soprannominati feriti e chi  
 li accompagnava), fossero a conoscenza della dispo-  
 nibilità della clinica del Pittella. Ma quel che  
 più conta, su un piano più generale e di princì-  
 pio, è che la suddetta disponibilità non doveva  
 essere intesa (né risulta essere stata intesa dai  
 giudici di merito), come accessibilità immediata  
 della struttura sanitaria  
 in qualsiasi momento e senza preavviso, da parte  
 di qualsivoglia brigatista ferito, quasi che si

453

fosse trattate di un prete soccorso permanente. Si trattava invece piuttosto, come ben si rileva anche dalle dichiarazioni già citate, riportate nella sentenza di primo grado, di una disponibilità di massima, implicante, per sua natura, la necessità, di volta in volta, di prese di contatto per concordare condizioni, tempi e modalità della sua concreta attuazione; e ciò anche in considerazione delle evvie esigenze di cautela dettate dall'interesse comune: intendendosi assolutamente evitare il pericolo che i ricoveri e gli altri eventuali interventi della struttura sanitaria cadessero sotto la percezione degli organi di polizia. Il che non toglie, naturalmente, che anche la detta disponibilità, nei termini ora illustrati, costituisca una utilità assai apprezzabile per l'organizzazione che ne beneficiava, ed da rendere penalmente rilevante la condotta di chi l'aveva assicurata.

nessun sostanziale rilievo può, da ultimo, riconoscersi neppure alle considerazioni finali che concludono il motivo di ricorso in esame, caratterizzate dalla prospettazione di valutazioni di merito in ordine alla maggiore e minore verisimiglianza, nel contesto di tutte le acquisite risultanze processuali, dell'ipotesi accusatoria; prospettazione, quella anzidetta, che già risulta effettuata in sede di appello ed alla quale è stata esaurientemente risposto dalla corte di merito. Questa, infatti, come risulta in particolare dalla lettura della pag. 56R dell'impugnata sentenza, ha adeguatamente dimostrate come, ragionevolmente, in presenza, nella clinica del Pittella, di personale

Il fatto poi che il Mannu, come posto in evidenza dalla difesa del ricorrente, abbia riferito di non essere stato personalmente a conoscenza della disponibilità di una clinica da parte dell'organizzazione, appare dal tutto irrilevante, giacché, come si è detto, nulla impedisce di credere che detta disponibilità fosse nota a tutti i militanti.

*M*

454

medico-chirurgo non legato a costui da rapporti di stabile dipendenza, come pure la possibilità di eventuali sopralluoghi e interventi di altra natura da parte di autorità giudiziarie e di polizia, in relazione alla controversia civile o penale già pendente che riguardava la struttura sanitaria, non costituiscono, avuto riguardo appunto al senso nel quale quest'ultima doveva intendersi messa in disposizione delle brigate rosse ed alla modalità con le quali, eventualmente, l'utilizzazione della struttura stessa avrebbe avuto luogo, elementi tali da risultare incompatibili con l'ipotesi accusatoria.

motivi nn. 2 e 3

Sono strettamente collegati l'uno e all'altro, e possono pertanto essere esaminati congiuntamente. Entrambi vanno ritenuti infondati. Non è infatti condivisibile, in primo luogo, l'assunto secondo il quale le chiamate in correità non potrebbero mai assumere la forma di dichiarazioni indirette, si richiama, in proposito, quanto già osservato più volte in precedenza, nella trattazione di altri ricorsi (ved. ad esempio, motivi n.1 del ricorso Ribbi); aggiungendo, ora (poiché dal ricorrente si fa espresso riferimento, a sostegno del suddetto assunto, anche all'art. 192 c.p.p. vigente), che in tale disposizione non si parla di "chiamate in correità" ma, più genericamente, di "dichiarazioni" rese da coimputate e soggette assimilabile, senza alcuna distin-

zione, quindi, in ordine alla natura specifica del loro contenuto. Ciò significa che unica è la disciplina, dal punto di vista formale, alla quale tali dichiarazioni debbono considerarsi sottoposte, e cioè, oltre a quella di carattere generalissimo, valida per ogni genere di prova, di cui al comma 1 del citato art. 192 c.p.p. (che, in sostanza, implica solo l'obbligo di verifica dell'attendibilità in relazione della prova, in relazione alle sue proprie caratteristiche, con proiezione sull'obbligo della motivazione), soltanto l'altra, specifica, dettata dal comma 3 del medesimo articolo, che riguarda la necessità, in ogni caso, del c.d. "riscontro". Dall'altra parte lo stesso art. 192 c.p.p. vigente (al quale la difesa si richiama, pur non essendo esso formalmente compreso tra quelli che, ai sensi dell'art. 248 del R.D. n. 261/59, trovano applicazione anche per i procedimenti che proseguono nella osservanza del codice di rito previgente), non prevede affatto che le dichiarazioni "de relato" valgano solo, in quanto confermate dalle fonti di riferimento, limitandosi esse a prescrivere la citazione, "a richiesta di parte e, senza facoltativamente, sufficiente, dei soggetti che costituiscono le dette fonti, e lasciando quindi libero il giudice di attribuire, poi, motivatamente, maggior credito anche alla dichiarazione "de relato" rispetto a quella resa dalla fonte "si richiama, in tal senso, quanto già osservato, in proposito, nella trattazione del motivo n. 2 del ricorso di Sabbato e del motivo n. 1 del ricorso Fibbi. È può darsi, inoltre, per scontate (così come sembra fare, invece, la difesa del ricorrente), che

il "chiamante in correità" sia necessariamente informato, per scienza diretta, della compartecipazione concorsuale al reato da parte del chiamato. E, infatti, per "chiamante in correità" si intende (come, processualmente, non può non intendersi), una qualsiasi dei soggetti menzionati nel comma 1 e 2 dell'art. 192 c.p.p., appare subito evidente come, attesa la varietà delle posizioni ivi ipotizzate (che si aggiunge all'estrema varietà che può assumere, in base al diritto sostanziale, lo stesso concorso nel reato, non sempre implicante la conoscenza personale tra loro di tutti i co-reati e la precisa, diretta nozione, da parte di ciascuno di essi, dell'apporto concorsuale altrui in tutte le sue caratteristiche), risulti tutt'altro che imprevedibile l'eventualità che possano darsi "chiamate in correità" di natura indiretta. Quanto poi al c.d. "riscontro", non appare neppure condivisibile, in linea di principio, l'assunto della difesa secondo cui, quando trattisi di accuse indirette, la pluralità di esse, con provenienza da fonti diverse ed autonome, non possa comunque dar luogo alla reciproca, valida corroborazione, sì da rendere soddisfatte il precetto di cui all'art. 192 comma 1 c.p.p. La già ricordata unicità della disciplina alla quale, ai sensi del citato art. 192 c.p.p., vanno considerate sottoposte le dichiarazioni, dirette o indirette che siano, rese da soggetti indicati in detta disposizione normativa, implica che, una volta accettato il principio della validità, a determinate condizioni, della corroborazione reciproca di tali dichiarazioni,

detta validità non possa essere esclusa per il solo fatto che si tratti di dichiarazioni indirette, comportando tale loro natura, senz'altro, l'obbligo di una verifica particolarmente accurata della loro attendibilità intrinseca; obbligo che nasce, peraltro, dal già richiamato principio generale di cui all'art. 192 comma 1 c.p.p. e che sussiste, negli stessi termini, anche quando le dichiarazioni "da relate" siano rese da testimoni e siano come tali soggette alla disciplina di cui all'art. 192 c.p.p. Si ricorderà, del resto, a tale proposito come già nella trattazione del motivo n. 8 del ricorso Ciccolalla sia stata rilevata che, in base alla sopravvenuta disciplina di cui al D.L. 8 giugno 1992 n. 196, convertita con modificazioni nella legge 7 agosto 1992 n. 396, l'art. 192 c.p.p., sia entrato a far parte di quella la cui osservanza è richiamata dal comma 1 dell'art. 210 c.p.p., che disciplina l'eccezione della persona imputata in precedente connesse e interpretevolmente collegate.

Non può dirsi che la concomitanza di molteplici dichiarazioni accusatorie indirette non sia luogo al fenomeno della reciproca corroborazione solo perché, per avventura, unica sia la fonte di riferimento (come invece sembrerebbe valersi sostenere nel motivo di ricorso in esame). L'unicità della fonte, infatti, non ha nulla a che vedere con la questione del c.d. "riscontro" ma piuttosto con quella dell'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni accusatorie, la quale dipende, ovviamente, oltre che dalla credibilità del dichiarante, in ordine a quello che egli afferma di avere appreso

dal terzo, anche dalla credibilità di questo il terzo. Si riferisce al dichiarante sui fatti oggetto dell'impugnazione. In altri termini, la legge convergente con il principio di cui si è richiamato, che regola l'attendibilità del dichiarante in ordine al contenuto delle sue dichiarazioni per gli otto anni di cui si è appreso, che non è sufficiente, in ordine all'attendibilità preteritoria del riferito, la sola credibilità intrinseca del dichiarante visto e riferito sotto il profilo intrinseco, dal tutto indifferente e evidente in fatto che, come è noto, secondo l'art. 192 c.p.p., la credibilità del dichiarante è sempre "il prodotto del valore che si attribuisce a quanto da esso appreso e riferito, prevalendo, nel caso di dubbio, sul valore cui si attribuisce, anche, alla fonte non presa attraverso l'intermediazione del riferito". La molteplicità della fonte, quindi, non può essere che un solo soggetto del quale tutti i dichiaranti abbiano appreso la stessa cosa può essere considerata estremamente attendibile, mentre possono essere considerati complessivamente inattendibili più soggetti che abbiano riferito la stessa cosa e coloro che poi ne hanno fatto oggetto delle dichiarazioni "da relate". Nella specie, però, l'attendibilità è meno della fonte di riferimento facendola, come si è visto, in sostanza, non viene posta in discussione e, pertanto, la certa nulla è chiamata a dire sul punto ed è ad osservare che, comunque, anche il riferito del Sezioni trova conferma nel fatto stesso dell'avvenuto ricevimento dell'impugnazione e nei rapporti instauratisi tra lui e il Pittella.

459

- nelle mani di un medico di nome M...  
 - l'induzione...  
 - quanto...  
 - sulla base della...  
 - ipotizzate...  
 - un...  
 - cinghia...  
 - contesto...  
 - inquadri...  
 - notizi...  
 - all'art. 307...  
 - che non...  
 - di quella...  
 - olandese...  
 - conosci...  
 - all'associa...  
 - di un...  
 - che...  
 - per legge...  
 - sarebbe...  
 - sussidia...  
 - tend...  
 - invec...  
 - contem...  
 - 1988...  
 - per...  
 - ipotesi...  
 - nei casi...  
 - di rifug...  
 - che partec...  
 - oate nei due articoli precedenti, rientra anche

M

sul fatto di raccogliere un ferito appartenente  
 alla banda, accompagnarlo in un luogo sicuro, dar-  
 gli ospitalità e fornirgli i necessari medicinali  
 con il vitto. Detta corte segnalare che il caso  
 a cui si riferiva la sentenza ora citata (pre-  
 detta in copia dalla stessa difesa), era quello  
 stesso del ricovero della Ligas, riguardato però  
 sotto il profilo dell'imputazione di banda armata  
 messa al Serrentino, il quale altri non era se non  
 l'avv. Serrentino di cui si è più volte fatta men-  
 zione nella trattazione del presente ricorso.  
 Il principio anzidetto appare, in realtà, del  
 tutto condivisibile se prescindere dalla conclu-  
 sione cui poi, nel merito, è pervenuto nel pre-  
 cedente dianzi menzionato, questa Corte, la quale  
 ha escluso la configurabilità, a carico del Serren-  
 tino, del reato di cui all'art. 306 C.P. proprio  
 perchè, in alternativa, poteva configurarsi quello  
 di cui all'art. 307 C.P.; ed ha pertanto annullato  
 con rinvio l'imputata sentenza demandando al giu-  
 dice di rinvio l'accertamento in fatto circa la  
 sussistenza dell'una o dell'altra di dette ipotesi  
 criminali. Non può negarsi infatti, che nella  
 nozione, in particolare, di "rifugie" rientri anche  
 un luogo di cura nel quale, in assenza di immedia-  
 ta urgenza di interventi sanitari, taluno dei sog-  
 gatti menzionati nel primo comma dell'art. 307 C.P.  
 venga accolto e, successivamente agli interventi an-  
 zidetti, trattenuto fino a completa guarigione, in  
 condizioni di olandestinità. E che, nella specie,  
 la Ligas, ferita ormai da molti giorni, abbisogna-  
 se di interventi urgenti (da eseguire, peraltro,

a centinaia di chilometri di distanza), non le si è sostenute, e quanto risulta, neppure da parte della difesa. Si rileva in contrario che, anche in mancanza dell'urgenza, sarebbe stata comunque operante il disposto di cui all'art. 307 comma 11 cod. pen. in favore dell'esercente la professione sanitaria che avesse prestato alla persona ricoverata le opportune cure mediche. Inconferme, infatti, dall'obbligo del referto, previste sole con riguardo alla prestazione dell'attività strettamente sanitaria, non può, ovviamente, implicare la irrilevanza penale, sotto qualsivoglia altro profilo diverso da quello del reato di omissione di referto, dell'infrazione commessa nel cui ambito si venga a collocare la detta prestazione.

Una volta, affermata però, sulla base di quanto finora argomentato, la astratta configurabilità del reato di cui all'art. 307 cod. pen., risulta per ciò stesso applicabile il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui, quando la condotta prevista in detta norma risulti posta in essere non in vista del vantaggio del singolo assistito, in quanto personalmente bisognoso di aiuto per le sue elementari necessità, ma in vista del vantaggio dell'intera banda, sia pure mediato dal vantaggio contingente dell'assistito, l'illecito configurabile non è più quello di carattere sussidiario previsto appunto dal citato art. 307 cod. pen., ma quello ben più grave, di concorso nel reato di cui all'art. 308. Ora, nel caso di specie, si è affermato, in particolare nella sentenza di primo grado (pag. 2168), che l'aiuto prestato dal Pittella sarebbe

stato diretto non alla Ligas personalmente, non essendo la donna, all'incirca, da lui neppure conosciuta, ma proprio alle "brigate rosse", in quanto tali. Il che, per la verità, sembrerebbe trovare un valido aggancio, ad esempio, nelle dichiarazioni del Buzzati, riportate a pag. 2148 della medesima sentenza, in cui si legge che il Pittella, come riferite dal Sengani, aveva accettato il ricevere della Ligas senza chiedere nulla in cambio (sulla successiva prospettiva del sequestro del suo avversario Schettini), "perché gli piacevano le brigate rosse". Indipendentemente dalla significanza o meno di tale elemento, quel che comunque appare importante, ai fini del presente giudizio di legittimità, è che la suddetta valutazione di fatto operata dai primi giudici (e non contraddetta dai secondi, i quali hanno soltanto, inteso, giustamente, confutare le specifiche doglianze dell'imputato, essenzialmente fondate, allora come ora, sulla pretesa legittimazione totale della condotta incriminata, giacché rientrante nell'esercizio della professione medica, non risulta specificamente contestata dal ricorrente con argomenti volti a dimostrarne l'illogicità o l'arbitrarietà, sotto l'unico profilo possibile, e cioè quello del vizio di motivazione. L'unico elemento, infatti, che potrebbe essere considerato come obiettivamente funzionale ad un siffatto scopo, pur in assenza di esplicita enunciazione, appare quello costituito dall'affermazione secondo cui, nella stessa impugnata sentenza, si sarebbe atto che fino al momento del ricevere della Ligas, il

Pittella non avrebbe avuto contatti di alcun genere con la B. e con singoli partecipanti del pedaggio. Il che, però, non risulta avvalorato dalla lettura di detta sentenza, dal momento che in essa si ignora, ma non si esclude affatto, tra l'altro, il probabile contatto che vi sarebbe stato, secondo la certa di primo grado (come già ricordato), fra Pittella e Sensani. Questa Corte non può quindi, in proposito, che rilevare l'assenza di ogni spunto per l'esercizio del proprio sindacato.

Passando quindi alle censure proposte con riguardo al secondo elemento della condotta complessivamente ascritta al Pittella (quella concernente la proposta di sequestro dell'assassino Schettini), rileva la Corte che essa si basava sul presupposto che il progettato sequestro fosse soltanto la contropartita che il Pittella, da esterno all'organizzazione, chiedeva a quest'ultima per il favore fattelo. Se così fosse, non c'è dubbio che le censure sarebbero fondate. Ma così non è, perché il Pittella, come si è appena visto, aveva aderito, secondo quanto accertato in fatto dai giudici di merito, alle brigate rosse già con l'accettazione del ricovero della Ligas e con la contestuale proposta di organizzare il rapimento delle Schettini, per cui quest'ultima, pur se motivata da un evidente e dichiarato interesse personale e presentata quasi come contropartita per le prestazioni effettuate alla Ligas, non era più la proposta di un estraneo, ma quella di un aderente che la formulava nella piena consapevolezza della sua potenziale utilità anche in relazione ai fini perseguiti dal pedaggio criminoso. Del resto, esse

pare di tutta evidenza che, in assenza di dette ultime requisite, la proposta in questione (non essendo le brigate rosse, per quanto se ne sa, adite alla esecuzione di delitti su commissione esterne), non sarebbe neppure stata presa in considerazione. Tali concetti, sostanzialmente, sono i medesimi già espressi dai giudici di merito e, segnatamente, dalla corte di secondo grado, come si rileva, in particolare, da quanto si legge a pag. 169 dell'impugnata sentenza, secondo la cui il sequestro Schettini, ancorché dal Pittella suggerito e agevolato per atto di vendetta, sarebbe stato comunque un atto delle brigate rosse. Con il peculiare significato che ne sarebbe derivato in termini di finanziamento dell'organizzazione, anche in vista di altre operazioni, e di inserimento nella complessiva strategia della lotta armata contro lo Stato. Benché la piena consapevolezza del collegamento della sua (del Pittella - B. e) attività con le finalità perseguite dalla banda armata e del contributo con essa prestato alla realizzazione del programma criminoso. A ciò aggiungasi che, in linea di fatto, i giudici di merito hanno anche accertato, come si è visto, che il Pittella, oltre a proporre il sequestro, fornì anche, per quanto era nella sua possibilità, le notizie utili ad eseguirlo; il che accentuò il carattere collaborativo della proposta e, al tempo stesso, la riconoscibile utilità per i fini propri dell'organizzazione criminosa.

Per quanto attiene infine la stessa disposizione

465

della clinica, il fatto che quest'ultima, in concretezza, dopo il ricovero della Ligas, non risulta essere stata utilizzata (circostanza, questa, sulla quale, in sostanza, si basa la censura proposta sul punto dal ricorrente) non può avere, come esattamente ritenute dai giudici di merito, alcun rilievo in favore dell'esoluzione della penale responsabilità del ricorrente. Neppure, infatti, i giudici di merito hanno ritenuto che anche la semplice manifestazione di detta disponibilità valesse a costituire una apprezzabile utilità per l'organizzazione criminosa ed a costituire, al tempo stesso, prova dell'adesione a questa ultima da parte del Pittella. E, invece, non appare ragionevolmente revocabile in dubbio che la consapevolezza di poter fruire, all'occorrenza, di una struttura sanitaria articolata ed efficiente come quella del Pittella costituisca, per una organizzazione come quella delle "Brigate rosse", un fattore di sicurezza e, per ciò stesso, un ulteriore incentivo alla prosecuzione dell'attività criminosa. Si afferma da parte della difesa, nel motivo in esame, che l'offerta della disponibilità sarebbe stata condizionata al compimento del sequestro Schettine, ma, in realtà, della esistenza di una tale condizione non appare traccia, stante agli accertamenti in fatto che risultano dalle sentenze di primo e secondo grado; né la difesa, dal canto suo, fornisce elementi specifici a sostegno di detta affermazione; senza contare che, in ogni caso, anche ad ammettere che la condizione vi fosse stata, essa non avrebbe cancellato,

466

Pittella/S

ovviamente, la potenziale utilità dell'offerta; né, tante meno, l'identità di quest'ultima ad essere aggiunta quale elemento dimostrativo dell'intervenuta adesione dell'efferrante. Si ricorderà, a tale ultimo proposito, che l'adesione ad un sodalizio criminoso non richiede anche, di per sé, la prestazione di specifici che attività a favore del sodalizio stesso; bastando la messa a disposizione della propria potenziale energia, quali che esse siano.

- motivo n. 8...

Si infendate. Il fatto che il Pittella, nel prestare adesione alle "Brigate rosse", fosse animato dall'intento di servirsi di esse per nuocere al suo personale avversario, non esclude affatto, sotto il profilo logico, che egli conoscesse e condividesse anche la finalità specifica che le "Brigate rosse", in quanto "banda armata", perseguivano. Ovviamente, per conoscenza e, soprattutto, per condivisione non deve necessariamente intendersi una intima e convinta adesione alle finalità ultime del sodalizio criminoso. Al delà, infatti, per sua natura, richiede soltanto la coscienza e volontà, da parte dell'agente, di operare in modo da rendere concretamente possibile la realizzazione dell'evento tipico previsto dalla norma incriminatrice e, quando trattisi di dolo specifico, anche in vista della finalità ulteriore perimenti indie

costa dalla norma. Detta ultima finalità, peraltro, non va confusa con i motivi a delinquere che sono propri ed esclusivi dell'agente e possono presentarsi come pulsione alla realizzazione di altre finalità, la cui presenza, tuttavia, non vale, salve il caso dell'incompatibilità logica, ad annullare quella tipica prevista dal modello normativo. Per fare un esempio molto semplice, basti pensare che chi ruba qualcosa ad un amico personale ben può essere animato più dall'intento di nuocere a costui che non da quello di lucrare; il che non toglie, tuttavia, che il reato di furto rimanga ugualmente configurabile, anche sotto il profilo soggettivo, poiché la finalità di nuocere, anche se prevalente, non annulla quella del conseguimento del personale vantaggio. Tale specifico, in altri termini, non significa delle esclusive. Ciò comporta, nel caso della banda armata, che può esservi adesione, penalmente rilevante, anche sotto il profilo soggettivo, ai sensi dell'art. 98 cod. pen., pur quando l'adesione sia messa esclusivamente da interessi personali, sempre che tali interessi risultino in consonanza con gli interessi e gli obiettivi propri del sodalizio criminale. Il che, nella specie, appare di tutta evidenza, giacché operazioni come il preposto sequestro dell'assessore Schettini, suscettibile di ampia strumentalizzazione ideologico-politica (così come si era verificato in occasione del sequestro Cirillo, posto in essere non molte tempo prima della stessa "Brigate rosse"), rientrano proprio tra quelle (come già si è osservato in precedenza, nella trattazione del motivo n.1)

per la cui realizzazione il sodalizio criminale era stato costituito ed operava; e di ciò, ovviamente, il Pittella era consapevole.

- motivo n.5

E' infenato. Il ruolo organizzativo attribuito al Pittella risulta più che giustificato in considerazione della natura dell'apporto specifico da lui arrecato a vantaggio del sodalizio criminale. Poste, infatti, che, come si è già più volte ricordato nella trattazione di analoghi motivi di ricerca da parte di altri imputati, l'"organizzatore" non è necessariamente colui che coordina e dirige l'attività di altri, e meno che mai colui che crea l'apparato organizzativo della banda e dell'associazione, ma si identifica, più genericamente, in chiunque, aderendo al sodalizio, vi svelga, anche in modo non continuativo, attività rispondenti ad esigenze essenziali del sodalizio stesso, con carattere di (relativa) infungibilità, appare di tutta evidenza come i giudizi di merito correttamente abbiano riconosciuto la detta qualità in chi, come il Pittella, nell'ambito di un organismo associativo del genere della "Brigate rosse", istituzionalmente adite a sanguinose operazioni terroristiche (con facile verificarsi, quindi, di fatti lesivi anche in danno di chi le poneva in essere), nonché ad operazioni di "autofinanziamento" anche mediante sequestri di persona (come nel caso già ricordato del sequestro Cirillo), aveva, da un lato, posto la propria specifica capacità pro-

fessionale di medico e la propria struttura sanitaria a disposizione del suddetto organismo e, dall'altra, fornite a quest'ultimo un valido obiettivo per un'ulteriore operazione al tempo stesso politica e di "autofinanziamento", fornendo all'uopo indicazioni e informazioni di cui, almeno in parte, egli solo poteva disporre. Il carattere essenziale e infungibile di siffatte attività non appare, invece, seriamente contestabile, né, al riguardo, soccorreva la argomentazione avanzata dalla difesa a sostegno del motivo in esame, sostanzialmente caratterizzata dalla riproposizione, sotto altro profilo, degli stessi temi di discussione già proposti nei motivi precedenti.

- motivo n. 3

È infondata. I giudizi di merito hanno ampiamente motivato il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con riferimento alla "eccezionale gravità del fatto", riguardate sotto molteplici profili, tutti adeguatamente illustrati, ed inquadrabili nell'ambito dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (e, pertanto, è torto la difesa si duole del mancato riferimento, da parte dei giudici, ai detti criteri, come si legge nel motivo di ricorso in esame). Che poi il fatto medesimo, agli occhi della difesa, possa ragionevolmente apparire di minore gravità, non costituisce certo argomento suscettibile di essere validamente posto a sostegno di un ricorso per cassazione. È, infine, può censurarsi l'impugnata sentenza (come invece si pretenderebbe da parte del ric

corrente, per non avere essa valorizzato la pregressa condotta di vita del Pittella e la sua incensurabilità, poste che tali elementi, come più volte già si è ricordato nella trattazione di analoghi motivi di ricorso, non necessariamente debbono prevalere, ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, su altri di segno negativo, ai quali i giudizi di merito abbiano fatto riferimento. Pertanto, il richiamo ad essi si traduce, sostanzialmente, nella prospettativa di semplici deglianze di fatto, non suscettibili di accoglimento in sede di legittimità.

Ponti Nadia

Ha dedotto, a mezzo dell'avv. Mennas, motivi comuni a quelli nn. 1, 3, 5 del ricorso Algranati e, a mezzo dell'avv. Lo Giudice, motivi comuni a quelli del ricorso Antonini, Cappelli ed altri. Il gravame è quindi da ritenere infondato per le stesse ragioni indicate nella trattazione di detti ricorsi, cui venne aggiunto quello indicato nella trattazione del ricorso Guagliardo, la cui specifica doglianza è estesa anche alla Ponti.

Procacci Elio

- motivi n. 1.

È infondato. Al Procacci risulta, in linea di fatto, attribuita, eccedendo quanto accertato, dai giudici di merito, non la sola funzione di "prestanome" per la semplice acquisizione in uso di immobili per le "brigate rosse", ma anche l'attività di gestione di una base nella quale si svolgevano riunioni della direzione di colonna romana, nonché la militanza in una particolare struttura (o.d. "brigata centro"), istituzionalmente adatta alle "inchieste sui "nemici da colpire". Dal tutto inferente risulta, quindi, l'argomentazione difensiva svolta nella prima parte del motivo in esame, volta a dimostrare che la semplice attività di "prestanome" non dà luogo alla configurabilità del ruolo organizzativo. Quanto, poi, alle ulteriori argomentazioni, volte a censurare l'impugnata sentenza sotto il profilo della valutazione degli elementi di fatto sulla base dei quali è stato ritenuto che il Procacci fosse anche "gestore" della base da lui procurata, appare sufficiente osservare che non vengono prospettati elementi di sorta atti a dimostrare che quanto af-

fermato sul punto dai chiamanti in corso non fosse da considerare obiettivamente inattendibile; né, d'altra parte, può ritenersi (così come invece si dovrebbe fare, seguendo l'impostazione difensiva) che le dichiarazioni accusatorie provenienti da taluno dei soggetti indicati nei commi 3 e 4 dell'art. 192 c.p.p. vigente abbiano bisogno di specifico riscontro anche con riguardo ad ogni singola circostanza e modalità di attuazione del fatto addebitato; fatto che, nella specie, è costituito essenzialmente dall'adesione, penalmente rilevante in sé, al sodalizio criminoso "Brigate rosse", quale che fosse poi il ruolo ivi rivestito, avendo essa importanza solo ai fini della graduazione della responsabilità e del trattamento sanzionatorio.

Per ciò che attiene, infine, l'ulteriore elemento costituito dalla militanza nella "brigata centro", va osservato che, una volta ritenute, in linea di fatto, da parte del giudice di merito, che tutta la detta brigata fosse adatta allo svolgimento delle "inchieste", ne deriva che legittimamente poteva attribuirsi a ciascuno dei suoi componenti (e, quindi, anche al Procacci), la qualità di "organizzatore"; atteso che, come già in altre altre analoghe occasioni si è avuto modo di affermare, in un sodalizio criminoso del genere delle "Brigate rosse", la suddetta attività era di fondamentale importanza giacché, senza di essa, sarebbe stato assai più difficile, se non impossibile, individuare gli obiettivi da colpire e programmare adeguatamente le modalità di esecuzione delle singole

sentenza  
azioni criminose. L'impugnata avrebbe quindi potuto essere censurata sul punto solo se si fosse dimostrata, da parte del ricorrente, l'ingiustificata della ritenuta appartenenza di lui alla detta brigata, ovvero della ritenuta preposizione di quest'ultima, nel suo complesso, all'attività sopra menzionata. Ma una tale dimostrazione non risulta fornita, essendo il ricorrente limitato a lamentare il mancato accertamento della specifica attività concretamente svolta dall'imputato; e, giacché, questa, che, perciò, attese quanto dianzi illustrato, appare anch'essa del tutto fuori bersaglio.

- motivo n.2.

Il difensore, al limite dell'inammissibilità, in quanto basate su affermazioni prescritte esclusivamente in fatto, e di carattere meramente assertivo, circa la presunta mancanza di prova in atti, che dimostrino la responsabilità del ricorrente anche in ordine ai reati in materia di armi, per i quali ha riportata condanna. Al riguardo, appare quindi sufficiente rilevare che in realtà, dall'impugnata sentenza, l'affermazione di responsabilità del Proccacci anche per i reati-reati risulta già adeguatamente motivata con riferimento alle dichiarazioni di diversi chiamanti in correità, da cui risulta anche la specifica natura delle armi in questione.

*M*

Raccosta Fabio

- motivo n.1

Il difensore. In linea di diritto le attività attribuite al Raccosta, con particolare riguardo a quelle costituite dalla propaganda a fini di proselitismo e dalla partecipazione all'effettuazione di "incontri" (si richiama, con riguardo a quest'ultima, anche quanto osservato, poc'anzi, nella trattazione del motivo n.1 del ricorso Proccacci), appaiono chiaramente inquadrabili fra quelle di tipo organizzativo, avuto riguardo alle caratteristiche, più volte illustrate, di cui che deve intendersi, ai fini penalistici, con riferimento alle ipotesi di reato in esame, per ruolo "organizzativo". È, in contrario, sub-attrinzione rilevante alla circostanza, posta in evidenza nel motivo di ricorso in esame, che il soggetto cui la qualifica in questione è stata attribuita operasse sotto direttive altrui. La prestazione, infatti, di un'attività essenziale e (relativamente) infungibile in favore di un organismo associativo (lecito o illecito che sia), non implica, infatti, che detta attività non possa svolgersi anche sotto direttive e controlli altrui. E, d'altra parte, è ragione di comune esperienza che, nell'ambito di un ruolo dirigenziale e organizzativo, quale che sia la natura dell'ente nel quale esso trova inquadramento, siano distinguibili diversi livelli di autonomia decisionale e di responsabilità, senza compromissione, tuttavia, dell'appartenenza di ciascuno al ruolo anzidetto.

In linea di fatto, poi, non risultano dette

475

argomentazioni obiettivamente idonee ad inficiare  
 quante motivatamente ritenute dai giudici di me-  
 rito, essendosi il ricorrente limitato ad una ge-  
 neriche contestazione di talune singole affermazioni  
 dell'impugnata sentenza, come, in particolare, quel-  
 le attinenti la costituzione e la denominazione  
 del nucleo MFR0 c.s. del "sestria" e l'arrondissement  
 della Biancose Maria Grazia; affermazioni che, con-  
 tualmente, nel complesso dell'apparato motivazionale  
 dell'impugnata sentenza, appaiono alquanto margina-  
 li e la cui fondatezza, d'altra parte, non  
 risulta in alcun modo dimostrata.

Ad ogni modo, e diversamente da quanto  
 viene sostenuto dal ricorrente, l'impugnata sentenza  
 non è infondata, né, si contesta, sostanzialmente,  
 da parte del ricorrente, che questi possa aver fornita  
 all'organizzazione, su richiesta, informazioni  
 per le quali non è stato risultato utile ai fini dell'af-  
 fettuazione della rapina all'agenzia della Banca  
 nazionale dell'Avana, presso il C.R.P., ove il  
 Raccosta prestava servizio quale dipendente con  
 contratto a tre mesi. Si contesta, però, che tali  
 informazioni fossero state determinanti ai fini  
 dell'attuazione della rapina e soprattutto, che  
 fossero state fornite nella consapevolezza della  
 loro possibile utilizzazione, richiamandosi a tal  
 fine le dichiarazioni rese dal Raccosta davanti al  
 giudice di appello e riproverandosi a quest'ultima  
 di non averle prese in alcuna considerazione.  
 Ora, con riguardo al primo dei due profili dianzi  
 accennati, e cioè quello attinente l'obiettiva ri-  
 lievo da attribuire alle informazioni fornite dal

476

Raccosta, deve, da questa Corte, osservarsi che il det-  
 to rilievo non poteva né doveva essere escluso,  
 dai giudici di merito (diversamente da come sembra  
 aver ritenuto la difesa del ricorrente), se si per-  
 chè le informazioni in questione, di carattere  
 preliminare, erano per sé state integrate irree-  
 lamente, in modo determinante, da quelle che il  
 Savasta, a suo dire, aveva acquisite personalmente,  
 mediante diretti sopralluoghi. L'efficacia,  
 infatti, dell'originario apporto causale (ancora  
 che mediate), all'ideazione e progettazione del  
 proposito criminoso, non poteva dirsi (e per altro  
 annullata dai successivi e, magari, più consistenti  
 apporti provenienti da altri soggetti, i quali  
 con ogni probabilità sarebbe mancato, se fosse  
 mancato l'apporto iniziale) da un'altra parte,  
 e cioè ritenersi in via generale, che l'efficacia  
 del contributo causale di ciascuna concorrente  
 all'attuazione di un qualsivoglia illecito penale  
 sia riconducibile solo a condizioni che vengono  
 mostrate, la sua assoluta indispensabilità, giacché  
 un siffatto argomentare implicherebbe l'eliterazione  
 di una dei fondamentali principi che regolano  
 l'istituto del concorso di persone nel reato,  
 e cioè quello per cui tale concorso è configurabile  
 anche nel caso in cui il concorrente abbia  
 operato in modo da dar luogo ad un semplice rafforzamento  
 dell'altro proposito criminoso; ipotesi  
 che, nella specie, come già si è avuta occasio-  
 ne di osservare in precedenza (vedi, retro n. 1  
 del ricorso Ferrotta), è obiettivamente impos-  
 sibile, di regola, avere la prova che senza quel  
 rafforzamento il proposito non sarebbe stato ata-

477

tuate.

Con riguardo poi al secondo dei profili indicati dal ricorrente (e cioè quello della consapevolezza o meno, da parte sua, delle scope per il quale gli erano state chieste le informazioni da lui fornite), giova anzitutto rilevare che, secondo quanto si apprende dalla sentenza di primo grado (pag. 2233), le informazioni in questione, come riferite dal Savasta sulla scorta delle affermazioni del Nevelli, secondo cui questi le aveva acquisite dal "trimestrale" (cioè appunto dal Racconto), vertevano "sulla pianimetria dei locali, sugli orari e sulla quantità di danaro erogata con stipendi dalla Banca nazionale del lavoro ai dipendenti del CNER". Tali affermazioni non appaiono sostanzialmente contraddette da quelle che emergono dalle dichiarazioni rese nel dibattimento d'appello dal medesimo Savasta, giusta il testuale tenore di esse, quale si rileva dal motivo di ricorso in esame. In appello, infatti, il Savasta, stando appunto al riportato tenore di dette dichiarazioni, risulta aver parlato solo in via esemplificativa del genere di informazioni che si potevano chiedere ad uno come il Racconto, menzionando in particolare quella attinente all'effettuazione o meno di pagamenti in contanti, senza peraltro escludere le altre, facilmente acquisibili, del resto, anch'esse, anche da un semplice impiegato trimestrale presumibilmente addetto a mansioni subalterne. Deve quindi ritenersi che legittimamente i giudici di merito, sulla scorta di tali risultanze, pur senza prendere espresse

478

te, in esame le dichiarazioni del Savasta in appello, abbiano dato per acquisite, in assenza di contrarie risultanze di altra natura e di altra fonte, che le informazioni fornite dal Racconto al Nevelli fossero, in concreto, quelle già indicate nella sentenza di primo grado. Ciò posto, ne deriva che, attese l'oggetto, sopra specificato, di tali informazioni, e avute riguardo alla comune militanza di chi le chiedeva e di chi le forniva in un'organizzazione criminale nel cui programma figurava anche l'effettuazione di rapine a scope di "autofinanziamento", legittimamente da parte dei giudici di merito si poteva da ciò solo trarre il più che ragionevole convincimento della piena consapevolezza, da parte del Racconto, di quelle che, con ogni probabilità, era lo scopo per il quale le notizie in questione gli venivano chieste. E ciò basta a ritenere giuridicamente corretta la conclusione a cui gli stessi giudici sono pervenuti circa la sussistenza, in capo al ricorrente, anche dellelementi soggettivi atti a far qualificare la sua condotta come concorsuale rispetto all'effettuazione, poi seguita ad opera di altri, della rapina.

- motive nel:

già infondate. Risulta pacificamente ammesso, in fatto, che il Racconto, componente della "brigata collocamento", partecipò all'effettuazione di un'"inchiesta" che aveva ad oggetto appunto l'Ufficio collocamento diretto dal dott. Retresi.

479

Si contesta però, da parte della difesa del ricorrente, che la detta attività potesse costituire elemento sulla base del quale fosse lecito affermare, così come invece si è fatto da parte dei giudici di merito, la penale responsabilità dello stesso ricorrente, a titolo di concorso morale, in ordine ai fatti, da altri materialmente commessi, culminati nella "fogna" e nella "sambizzazione" imputate al predetto avventurato funzionario, e ciò essenzialmente sulla base delle dichiarazioni rese in sede di appello dal Savasta (in parte travisate - si afferma - e per il resto neglette), secondo le quali (in base al testo riportato nel motivo in esame), essendo stata di fatto "annullata" la "direzionale di colonna" a seguito del cambiamento di programma (non più azione dimostrativa, ma azione contro la persona), ed essendo pertanto rifatta "ex novo" l'"inchiesta", quella precedentemente effettuata dalla "brigata collocamento" era rimasta del tutto inutilizzata.

Al riguardo la Corte, nel richiamare, per quanto valgono (attesa la parziale analogia di situazioni), le argomentazioni esperte nella trattazione del motivo n. 3 del ricorso Catalano e in quella del motivo n.1 del ricorso Petrella Marina, come pure nella trattazione del precedente motivo di ricorso dello stesso Maccosta, ritiene qui di aggiungere che anche nel caso in esame non si verifica alcuna frattura nel rapporto di causalità giuridica fra la condotta posta in essere dal ricorrente e l'evento (o meglio, la serie di eventi, uno per ciascun reato), materialmente realizzati da altri. La sopravvenuta inu-

480

utilizzabilità pratica, infatti, secondo le surrichiamate dichiarazioni del Savasta, dell'"inchiesta" originariamente compiuta, con la collaborazione del Maccosta, della "brigata collocamento", non costituisce di per sé, secondo i principi della causalità giuridica, circostanza tale da comportare l'azzeramento dell'apporto causale, che l'esecuzione di quell'"inchiesta" aveva rappresentato rispetto ai successivi sviluppi del programma criminoso, posto che tali sviluppi non costituivano certo un'antitesi, ma si ponevano piuttosto su una linea di evoluzione non peggiorativa del progetto originario, ammesso e non concesso che questo prevedesse soltanto un'azione "dimostrativa" (la cui modalità di esecuzione, comunque, come è pacifico, sarebbe stata tali da dar luogo alla configurabilità di illeciti penali).

In quest'ottica, dunque, le dichiarazioni del Savasta, cui si richiama la difesa del ricorrente nel motivo in esame, appaiono del tutto prive di sostanziale rilievo, sotto il profilo che alla stessa difesa giustamente interessa giacché, riferendosi soltanto al mutamento del piano d'azione ed alla conseguente inutilizzabilità pratica del "lavoro" preliminare compiuto dalla "brigata collocamento", lasciano completamente da parte quelli che sono gli effettivi elementi di rilievo ai fini della ritenuta configurabilità della responsabilità concorsuale a carico del Maccosta. Il che, ovviamente, toglie momento alla surcitata considerazione della difesa, secondo cui la Corte di merito ha complessivamente

vamente ignorate le dette dichiarazioni, salvo forse nelle parti in cui, senza citarle, ha affermato, con evidente errore di fatto (se il riferimento era da intendersi come fatto ad esse), che anche secondo il Savasta l'originaria "inchiesta" era poi stata utilizzata per l'attentato.

Ma, volendosi andare oltre, vi è anche da dire che, in effetti, secondo quanto si afferma nell'impugnata sentenza (pag. 287), la prospettiva di un attentato alla persona <sup>del direttore</sup> dell'ufficio di collocamento era presente fin dall'origine. Si richiamano, in detta sentenza, al riguardo, le dichiarazioni del Gersi e il contenuto di un memoriale, datato 22 maggio 1988, redatto dalle stesse ricorrenti.

Nelle prime (nella parte che non appare contestata, mette il profilo dell'esattezza della trascrizione, nel motivo di ricorso in esame), emerge che era stata la "brigata collocamento", composta, oltre che dallo stesso Gersi, da Alimenti, Biancone e Maccesta, a passare il nome del suddetto direttore alla "brigata rosse" propriamente detta (e non è chi non veda come la conoscenza del nome del funzionario, se l'obiettivo fosse stato solo quello della lesione " dimostrativa", non avrebbe avuto alcuna utilità). Dal secondo, emerge, poi, che, nell'ambito della suddetta "brigata collocamento" era stata "presa in esame la possibilità di compiere un attentato al direttore", anche se il progetto - si afferma poi - era stato successivamente abbandonato, ma non - si badi - per desistenza, ma solo per quelle che vengono definite "difficoltà interne alla struttura e oggettive difficoltà di << inchiestare >> il personaggio".

alla stregua di tali risultanze (la seconda delle quali, tra l'altro, totalmente ignorata nel motivo di ricorso in esame, mentre delle dichiarazioni del Gersi si richiamano solo altre parti, ad avviso della Corte, meno significative), appare quindi ampiamente giustificata la ritenuta sussistenza di una sostanziale, ininterrotta linea di continuità fra l'originario programma criminoso, cui il Maccesta aveva incontestabilmente partecipato, e quello poi effettivamente realizzato.

- motivo n.4

E' infondata l'unificazione, infatti, sotto la comune rubrica di "attentato per finalità di terrorismo e di eversione", delle varie condotte contemplate nell'art. 289 cod. pen. non implica che le suddette condotte siano tutte qualificabili come "tentativi", anche quando abbiano dato luogo (come si verifica nella specie), all'evento che gli agenti si proponevano di realizzare. Diversamente opinando bisognerebbe giungere all'assurda conclusione che vada qualificato "tentativo" anche l'omicidio consumato commesso per finalità di terrorismo e di eversione ed inquadrabile, quindi, nelle previsioni di cui all'articolo anzidetto (commi I e IV). La realtà è, invece, molto più semplicemente, che il legislatore, per esigenze di politica criminale, ha, in presenza della finalità di terrorismo o di eversione, trasformato il tentativo di omicidio o di lesioni in figura base di reato, sottoponendolo ad autonoma e più grave sanzione e trasformando, inoltre, i casi di realizzazione dell'evento, nell'una e nell'altra

483

ipotesi, in circostanze aggravanti ad effetto speciale, con ulteriore aggravamento, ovviamente, del trattamento sanzionatorio. Giò comporta che, come mai, è la figura base di reato, così come confidurata, a dover essere esclusa; in quanto tale, dalla ordinaria disciplina del tentativo, e non invece quest'ultima a dover essere, inconcepibilmente applicata in tutti i casi di "attentate" aggravati dall'evento. Ne consegue che risulta, pertanto, del tutto incoferente il richiamo operato dalla difesa, nel motivo in esame, all'art. 58. cod. pen. ed alla problematica attinente alla compatibilità o meno del dolo eventuale con il tentativo di omicidio.

- motivo n. 3

È infondato. Le argomentazioni sono sostanzialmente le stesse già adottate a sostegno del motivo n. 3, con l'unica novità che, stavolta, sono finalizzate anche a censurare il mancato riconoscimento, comunque, del "concorso anamalo" di cui all'art. 116 comma II cod. pen.; censura, questa, che non può condividersi, atteso che l'applicazione di detta disposizione di legge presuppone che la commissione del reato più grave da parte di taluno dei concorrenti, ancorchè prevedibile, non fosse stata prevista dagli altri, neppure a titolo di dolo eventuale. Ma detto presupposto, nella specie, non può dirsi <sup>giuridicamente</sup> configurabile, come appare manifeste da quanto già rilevato nella trattazione del precedente motivo n. 3, e pertanto non può

484

3/10/75  
12/10/75

farsi carico al giudice di merito di non aver provveduto, sul punto, nel senso che la difesa avrebbe suscitato.

- motivo n. 5  
È proposto sulla base di argomentazioni sostanzialmente identiche a quelle fatte a sostegno dell'analogo motivo n. 3 del ricorso Catalano, anch'esse relative al mancato riconoscimento dei benefici penali per ritrattato di fatto della condanna costituita dalla confessione di tutti i reati commessi. Devono quindi pervenire anche in questo caso ad un giudizio di infondatezza, per le medesime ragioni già illustrate nella trattazione del suddetto motivo n. 3 del ricorso Catalano.

Rizzuti Rosario

Il ricorso è infondato. Dalla lettura dell'ingiusta sentenza si rileva che i giudici di merito hanno ritenute accertate, in fatto, che il Rizzuti svolge funzione di "prestazione" per l'acquisizione in locazione, a vantaggio delle "brigate rosse", di un appartamento sito in Roma, via San Giovanni in Laterano, e che tale funzione fu poi accompagnata da "mansioni di gestione" di detto appartamento. Correttamente, dunque, è stato ritenuto

te configurabile, in capo al Nizzuti, il ruolo organizzativo, giacché l'attività di "prestazione" non risulta essere rimasta finora sé stessa, ma seguita da quella, appunto, di gestione, nell'ambito della quale, in particolare, il ricorrente provvide ad assicurare alloggio, nella l'appartamento in questione, al Gallinari, e alla Braghetti, conoscendo, ovviamente (la circostanza è data per pacificamente appresa dalla stessa difesa), la qualità di militanti brigatisti di estero. Non può quindi condividersi l'assunto difensivo prospettato nel motivo di ricorso in tema, ricorrendosi solo la semplice attività di "prestazione", nonché l'occasione dell'alloggio al Gallinari e alla Braghetti, si afferma che perciò si sarebbe dovuto escludere la qualità di "organizzatore" del Nizzuti. Ma non può censurarsi, poi, l'impugnata sentenza per non essersi ivi ritenuta la configurabilità, in luogo del contestato reato di cui all'art. 106 cod. pen., di quello di cui all'art. 107. In proposito appare infatti inconcepibile quanto rilevato dai giudici di merito, in perfetta consonanza con l'insegnamento di questa Corte ( già ricercato nella trattazione del motivo del ricorso Pittella), secondo cui l'ipotesi sussidiaria di reato di cui all'art. 107 cod. pen. è configurabile soltanto quando l'ospitalità sia consapevolmente prestata per soddisfare un bisogno esclusivo del soggetto cui si indirizza, mentre ricorre l'ipotesi di cui all'art. 106 C.P. quando la prestazione sia ispirata dall'intento di coe-

disfare un bisogno della banda nella sua visione associativa e, quindi, di concorrere alla realizzazione dei fini ed alla permanenza in vita della stessa. Al che può aggiungersi (ed il rilievo, anzi, ha natura asserbante), che, in ogni caso, il reato di cui all'art. 107 cod. pen. può commettersi per esplicita volontà di legge manifestata dall'uno dell'espressioni "fuori" del caso di concorso nel reato, vale a dire di chi non sia aderente alla banda armata, sia pure a livello di semplice partecipazione. Ma questo non era certamente il caso del Nizzuti giacché la qualità di militante brigatista risultante (come si legge nell'impugnata sentenza) sulla convergenza chiamata in correità provenienti da "diversità" e "eterogeneità", non risulta messa in discussione neppure dalla difesa del ricorrente.

Memoria Roberto

- n. 1  
E' infondato. Il dato di fatto costituito dalla intervenuta ritrattazione, ad un certo punto del "iter" procedimentale, delle originarie ammissioni, non è contestato. Già posto, nessuna rilevanza può attribuirsi alla circostanza che la ritrattazione sia stata determinata dalla sopravvenuta formulazione di nuove imputazioni poi risultate infondate, potendo ciò costituire soltanto una spiegazione, sul piano psicologico, di quella che rimane con-

487

nunquæ da considerare come una libera scelta di condotta processuale da parte della ricorrente. Non risulta infatti che costei, per difendersi dalle nuove imputazioni, dovesse necessariamente ritrattare le precedenti ammissioni relative alle imputazioni originarie. Giustamente, quindi, i giudici di merito hanno ritenute la ritrattazione come elemento ostativo all'applicazione dei benefici di cui alla legge n. 304/82.

Il fatto che poi gli stessi giudici abbiano ritenuto applicabili alla ricorrente i benefici di cui alla successiva legge n. 30/1987, anch'essi subordinati, tra l'altro, alla condizione della "ammissione della attività effettivamente svolta", non è, anzitutto, a rigore, suscettibile di essere assunta a sostegno della pretesa nullità dell'impugnata sentenza per contraddittorietà di motivazione. Posto, infatti, che il punto oggetto di segnalazione soltanto quello relativo alla mancata applicazione della legge n. 304/82 (non avendo certa ragione, la ricorrente, di dolersi dei benefici applicabili ai sensi dell'altra legge), la difesa avrebbe potuto parlare soltanto di incoerenza fra le due diverse statuizioni (l'una ad essa contraria, e l'altra favorevole), ma non di "contraddittorietà" di motivazione, potendosi questa configurare ad avere rilievo (come già illustrato nella trattazione del motivo n. 3 del ricorso Petrella Marina), soltanto quando sia interna all'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata nelle specifiche punti che sia state oggetto di legittima segnalazione, in quanto contenente una statuizione

488

zione contraria all'interesse del ricorrente.

A tutte ciò può aggiungersi, poi, unicamente per amore di completezza, che, nella specie, non appare sussistente neppure l'incoerenza fra le due statuizioni in questione, giacchè l'impugnata sentenza, nel riferire, in senso favorevole all'imputata, quella di primo grado, sul punto concernente l'applicazione dei benefici di cui alla legge n. 30/1987, ha giustificato la propria decisione rilevando che la generica conformità dei precedenti interrogatori, contenuta nella dichiarazione di disassociazione presentata dalla Bonassi ai sensi e per gli effetti di cui alla legge anzidetta, doveva intendersi, nel contesto in cui era contenuta (comprensivo di un esplicito richiamo alle responsabilità, a suo tempo confessate), come riferita ai soli interrogatori confessari, e non già a quelli successivi di ritrattazione, perchè, "altrimenti, essa non avrebbe alcuna logica". Il che appare perfettamente ragionevole.

- motivo n. 3

Il difensore Come si è visto nella trattazione del precedente motivo n. 1, la corte di merito ha correttamente ritenuto che l'intervenuta ritrattazione rendesse inapplicabili, nonostante l'originaria manifestazione di disassociazione, i benefici di cui alla legge n. 304/82 e l'obiettivo contraddittorio, sul piano giuridico-formale, di tale decisione.

esclude che essa sia censurabile, in sede di legittimità, per vizio di motivazione, sotto il profilo della mancata presa in considerazione di argomentazioni difensive dedotte nei motivi di appello. Valgono, comunque, per il resto, le considerazioni esposte a proposito del motivo n. 1.

- motivo n. 3

È infondato. La ritenuta (correttamente) inapplicabilità della legge n. 304/82 non poteva che comportare l'inapplicabilità anche della sospensione condizionale prevista solo da tale legge e non dalla successiva legge n. 24/1987. È da ritenersi che tale mancata previsione sia comportabile di incostituzionalità per ingiustificata disparità di trattamento, come in ordine si prospetta da parte della difesa (senza formale sollevazione, peraltro, della relativa questione), giacché appare di tutta evidenza che il legislatore del 1987, nel dettare una nuova ed autonoma disciplina in favore di chi, non avendo fruito e non potendo più fruire dei benefici previsti dalla precedente normativa, volesse dissociarsi dal terrorismo, non era in alcun modo tenuto a riprodurre pedissequamente la detta normativa e ben poteva, quindi, come ha fatto, decidere di non prevedere, fra i benefici concedibili, quello della sospensione condizionale speciale, previsto invece dalla legge n. 304/82.

489

490

- motivi nn. 4 e 5

Sono infondati. Risulta infatti dalla lettura dei motivi a sostegno dell'appello avverso la sentenza di primo grado che detti motivi avevano ad oggetto esclusivamente: 1) la denegata dichiarazione di non punibilità ai sensi dell'art. 1 della legge n. 304/82; 2) la denegata concessione delle attenuanti di cui agli artt. 2 e 3 della stessa legge; 3) la denegata concessione dell'attenuante prevista dalla legge n. 34/87; 4) l'omessa comparazione fra attenuanti generiche e aggravanti; 5) l'accessibilità della pena. L'attribuzione, quindi, alla Romanzi, del ruolo organizzativo (espressamente dichiarata e motivata alle pagg. 2282-2284 della sentenza di primo grado), non poteva dirsi, a rigore, compresa fra i punti della decisione impugnata che erano stati oggetto di gravame, nulla rilevante che ad essa si facesse criticamente cenno (come pure risulta) come possibile (e, ovviamente, non censurabile) ragione della determinazione della pena base in anni 5 di reclusione, anziché in anni 1, corrispondenti al minimo per l'ipotesi della semplice partecipazione. Pertanto, in applicazione del principio di severità (art. 518 c.p.p. previgente), deve ritenersi che il giudice d'appello non fosse tenuto a prendere specificamente in esame la questione concernente il ruolo organizzativo attribuito dal primo giudice alla Romanzi, giacché non formando oggetto di specifico impugnamento, ma fosse anzi autorizzato a ritenere che su di esse si fosse fermato il giudicato, posto che la chiarezza necessaria della dialettica processuale impone che i punti della decisione investiti di gravame debbano essere espressamente enunciati, non potendosi essi ricavare "per ratiocinationem" dalle argomentazioni dedotte a sostegno delle doglianze attinenti punti diversi. È non appare dubbio che il punto attinente la quantificazione della pena sia ben diverso da quello che attiene alla qualificazione giuridica del reato, anche se, ovviamente, la prima non può non dipendere dalla seconda.

Già posto, ne deriva che non hanno neppure ragione d'essere le rinnovate doglianze espressamente proposte anche con riguardo al trattamento sanzionatorio, essendo stata la pena base determinata nel minimo edittale previsto dal comma 1 dell'art. 306

col. 2<sup>a</sup>, ed avendo operato le ricorose scritte attenuanti generiche nella misura massima possibile, considerando il divieto del giudice di comparazione (art. 1 comma III del R. l. n. 823/73 conv. con modif. in l. n. 15/1980).

Resignoli Sandro

- motivo n.1 dell'avv. Gausarano

è infondata. In linea di fatto risulta dalla lettura dell'impugnata sentenza che il Resignoli, anche durante il suo soggiorno romano, pur essendo in stato di latitanza in relazione ai provvedimenti coercitivi emessi a suo carico per i fatti commessi a Ginevra (e per i quali è stato poi separatamente processato e condannato), svolse concreta attività di militanza brigatista, partecipando, in particolare, alla o.d. "Brigata ospedalieri" e preparando, insieme alla Francoia, la latitanza della Letti. Tali risultanze appaiono del tutto ignorate nel motivo di ricorso in esame, in cui, sulla base del presupposto, immettivamente dato per acquisito, che il Resignoli, a Roma, dopo i fatti di Ginevra, non avrebbe avuto alcuna attività brigatistica, limitandosi ad usufruire dell'assistenza che le M.R. gli fornivano, data la sua condizione di "latitante", si sostiene che erroneamente, quindi, la Corte di Merito avrebbe ritenute sufficienti a dimostrare l'ulteriore permanenza del reato associativo spedito al ricorrente, il solo "date cronologiche" costituite dalla "distanza temporale tra la fuga da Ginevra e l'arresto a Roma". Basterebbe questo a dimostrare l'infondatezza della proposta doglianza, ancorché priva di correlazione rispetto all'effettivo contenuto dell'impugnata sentenza. Merito conto, peraltro, aggiungere che, in ogni caso, non implicando l'adesione ad un sodalizio criminoso, di per sé, la prestazione di specifiche attività (come

più volte ricordato anche nella trattazione di ricorsi precedenti), correttamente sarebbe stata ritenuta la permanenza del vincolo associativo e, quindi, del reato, anche sulla sola base del dato di fatto costituito dalla latitanza accompagnata dalla protrazione dei contatti con il sodalizio criminoso (protrazione che è riconosciuta dalla stessa difesa latitante, come si è visto, afferma che il ricorrente fruì, durante la latitanza, dell'assistenza prestatagli dalle M.R.).

- motivo n.2 dell'avv. Gausarano

è infondata. Come già più volte affermato nella trattazione di analoghi motivi di ricorso, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche può essere validamente motivato anche sulla base della gravità (specificità) dei fatti, oltre che (come si verifica nella specie) / Presenza di gravi precedenti penali. Il fatto che, poi, le attenuanti generiche siano state invece riconosciute, come si afferma, al ricorrente, nella sentenza della Corte d'Assise di Milano, i cui fatti (ivi compreso il reato associativo) sono stati ritenuti avvinti per continuazione a quelli di cui alla sentenza impugnata, non implica che anche quest'ultima dovesse necessariamente pervenire ad analogo riconoscimento. L'unicità del disegno criminoso, infatti, riscontrata fra reati già giudicati e reati ancora da giudicare, se impone (sussistendone le altre condizioni), al giudice davanti al quale pende il

493

procedimento relativo ai secondi, di applicare l'istituto della continuazione, nella forma c.d. "esterna", non gli impone affatto di uniformare il proprio giudizio, per quanto riguarda i reati che sono e rimangono comunque sottoposti alla sua cognizione (ivi compreso, naturalmente, il trattamento sanzionatorio, anche in dipendenza del riconoscimento o meno di circostanze aggravanti e attenuanti), al giudizio dell'altro giudice, fermo restando, naturalmente, soltanto il limite quantitativo segnato dall'art. 31 cod. pen.

- motivi dell'avv. Le Giudice

Sono comuni a quelli proposti dal Medesino difensore a sostegno del ricorso Antonini ed altri, e sono perciò da considerare infondati per le stesse ragioni indicate nella trattazione di detto ricorso. Santori Gabriella

- motivi n.1

È infondato. La difesa propone, con il motivo in esame, a sostegno del gravame, argomentazioni prevalentemente (se non esclusivamente); in fatto, le quali risultano già esaminate e confutate, in modo adeguato, dai giudizi di merito. In particolare, cominciando dalla prima, nell'ordine di importanza, di dette argomentazioni, è cioè quella che fa leva sulla discrepanza tra l'età della ricorrente all'epoca dei fatti, che era di 40 anni, e quella approssimativa di 28-30 anni attribuita dal Buzzatti alla donna cui egli si riferiva, identificata, secondo i giudici, nella stessa ricorrente), appare del tutto ragionevole, siccome rispondente a nozioni di comune esperienza circa il largo margine di incertezza proprio delle va-

494

lutazioni "ad oculos" in materia di età, quanto osservate, sia pure sinteticamente, nell'impugnata sentenza, e cioè che la discrepanza in questione non era da considerare idonea a giustificare il dubbio sull'esattezza della identificazione". Né, d'altronde, risultano prospettate, da parte del ricorrente, altre argomentazioni specifiche volte a dimostrare l'esistenza di elementi obiettivamente idonei a giustificare dubbi sulla identificazione della ricorrente nella persona della quale si riferivano le dichiarazioni accusatorie delle stesse Buzzatti e di altri brigatisti (in particolare Ravasta e Libera), ed a rendere, per questo profilo, configurabile un vizio di motivazione dell'impugnata sentenza per non essere stati, quegli elementi, adeguatamente considerati.

Quanto alla seconda argomentazione, la quale fa leva sull'assunto che il Nicciardi, marito della Santori militante delle "brigate rosse - P.O.O.", non si sarebbe mai staccato dal P.O.O. (Partito comunista combattente), per avvicinarsi al c.d. "partito guerriglia" di Sansani, per cui sarebbe inverosimile che la Santori, dopo l'arresto del detto Nicciardi, si fosse adoperata, come invece riferito dalla Libera, per far passare un certo <sup>(identificabile nel Santori Giuseppe)</sup> ~~diviso~~ dalla "colonna romana" delle B.R., in cui avrebbe militato, al "fronte carceri" del Sansani, rileva la Corte che anche tale obiezione risulta presa in esame nell'impugnata sentenza, la quale rileva che l'assunto di base fin qui indicato era "rimasto privo di seguito", con il che implicitamente, ma chiaramente, si giustifica

695

la ritenuta infondatezza dell'obiezione stessa. E, anche in queste cose, non risultano prospettate, dalla difesa, argomenti nuovi volti a dimostrare che la suddetta affermazione sia obiettivamente ingiustificata, essendosi la stessa difesa limitata ad apprezzamenti soggettivi del tutto leciti ma, come tali, assolutamente irrilevanti (quali, ad esempio, quelle secondo cui i giudici di merito avrebbero fatto ricorso "ad acrobazie ed artifici dialettici").

Terza argomentazione è quella che fa leva sulla mancanza di riscontri alle dichiarazioni accusatorie di Savasta, Libera e Ruzzati. Anche su questo punto, però, i giudici di merito hanno fornito, ad avviso della Corte, adeguata e logica risposta, facendo richiamo al carattere convergente delle suddette dichiarazioni (sussumibile, come si è più volte ricordato, in assenza di specifici elementi di sospetto, di accusare efficacemente, <sup>dal soddisfacimento</sup> ai fini delle esigenze poste dal disposto di cui all'art. 192, comma 1 e 2, c.p.p. vigente), nonché alla documentazione rinvenuta nella base di via Vescoi (dimostrativa dell'effettiva esistenza di canali di collegamento, tenuti, secondo l'accusa, proprie dalla Santori, fra l'organizzazione delle "Brigate rosse" ed il gruppo dei brigatisti detenuti a Nuoro), come pure alla conferma, non solo da parte del Ruzzati, ma anche da parte di Corsi e Pericciolo, dell'affettivo interesse del "Davide" a passare nel gruppo di Sansani: per il tramite della Santori.

La difesa, ignorando, sostanzialmente, il primo dei detti elementi, ha osservato, riguardo al secondo,

696

che la documentazione rinvenuta nella base di via Vescoi sarebbe sole idonea a provare l'esistenza di rapporti tra il "fronte carceri" e la "brigata di Campo 5 di Nuoro, ma non il ruolo che, secondo la Libera, nell'ambito di detti rapporti erano svolte dalla Santori. Con il che, però, ancora una volta, come nei numerosi casi esaminati in precedenza, nella trattazione di altri ricorsi, si mostra di fare confusione fra il ruolo dell'elemento di prova e quello dell'elemento di riscontro, il quale, a differenza del primo, non deve fornire diretta dimostrazione dell'accusato cui si riferisce, ma solo corroborare l'attendibilità, con riguardo a quell'accusato, delle dichiarazioni accusatorie provenienti da taluno dei soggetti indicati nei commi 3° e 4° dell'art. 192 c.p.p.

Nonché in tema di riscontri, poi, appare appena il caso di osservare che la mancata conferma, da parte del "Davide", delle dichiarazioni che lo riguardavano, di cui in precedenza si è fatto cenno, non costituisce, di per sé, diversamente da quanto si sostiene da parte della difesa, un motivo di nullità, per vizio di motivazione, della impugnata sentenza, nella parte in cui questa si è fondata sulle dichiarazioni anzidette. Né ciò perché, come si è già più volte osservato ad analoghe preposizioni (si vedano, per tutte, le argomentazioni svolte a proposito del motivo n. 2 del ricorso di Sabbato), neppure ai sensi dell'art. 199 del vigente codice di procedura penale, era richiamata dall'art. 210° comma 2 dello stesso codice.

ce, la conferma della dichiarazione "de re-  
late" da parte del soggetto indicato come fonte  
dell'informazione costituisce condizione in-  
dispensabile per l'attribuzione di valore pre-  
suntoria alla suddetta dichiarazione. A maggior  
ragione, quindi, il principio vale con riguardo  
a dichiarazioni rese nell'ambito di procedimenti  
che, come nel caso di specie, sono soggetti alla  
l'esecutoria, ancora, delle disposizioni del co-  
dice previgente, considerandosi che l'art. 193  
del codice attuale non è compresa tra quelli  
che, in base alla normativa transitoria, trovano  
comunque immediata applicazione.

Ultima argomentazione, infine, tra quelle  
proposte con il motivo in esame, risulta quella  
che fa leva sulla circostanza, riferita dal Buz-  
zatti, che la donna da lui indicata, pur svolgen-  
do attività di collegamento con i brigatisti  
detenuti a Nuoro, era soggetta "non politicizzato"  
o "non iscritta in alcuna struttura dell'organizza-  
zione". Anche di tale circostanza, però, i giu-  
dici di merito mostrano di aver tenuto conto, aven-  
do la ricercata nel contesto delle riferite dichia-  
razioni del Buzzatti e avendo poi rilevato che  
la non "politicizzazione" non implicava, di per  
sé, l'esclusione della possibilità che la Santori,  
come positivamente riferite sul suo conto dalla  
Libera, avesse nondimeno operato il tentativo  
di far passare il "Nardis" alla fazione del <sup>validam-ent-</sup>  
Sani. E, d'altra parte, non contestandosi né  
l'obiettivo attendibilità, in sé, della Libera,  
né l'affidabilità delle fonti da cui essa aveva  
ricavato la notizia relativa al suddetto tenta-

697

tive, soltanto la dimostrazione della impossi-  
bilità che il medesimo potesse aver avuto lue-  
go, senza che di ciò il giudice di merito avesse  
mostrato di avvedersi, avrebbe potuto assumere  
rilievo in sede di legittimità, non potendosi,  
per converso, attribuire rilievo alcuno a valua-  
zioni che, in assenza della suddetta dimostras-  
zione, restano per ciò stesse su un piano mera-  
mente probabilistico, con riflessi, quindi, esclu-  
sivamente sul merito della decisione impugnata,  
settratte, per definizione, al sindacato di  
questa Corte.

A ciò può aggiungersi che, comunque, le espres-  
sioni, riferite alla Santori, "non politicizza-  
ta" e "non iscritta in alcuna struttura", pur  
rispondendo a quella che era evidentemente la  
valutazione data dal Buzzatti, secondo i canoni  
brigatisti, della posizione della donna rispetto  
all'organizzazione, non erano, certo tali da dover  
annullare, nella diversa e autonoma valutazione  
dei giudici di merito, ovviamente fondata su  
canoni tutt'affatto diversi, la valenza dei fatti  
obiettivi (in parte riferiti proprio dalle stesse  
Buzzatti), sulla base dei quali i detti giudici  
hanno ritenuto che anche la Santori, in realtà,  
fosse da qualificare come militante brigatista;  
fatti, quelli anzidetti, costituiti essenzialmente,  
come già accennato in precedenza, dal ruolo di  
collegamento tra brigatisti liberi e brigatisti  
detenuti (in particolare a Nuoro), svolto dalla  
Santori.

E aggiungasi ancora, come semplice considera-  
zione di centerne (e, quindi, per quante valga),

698

499

che l'interesse della "non politicizzata" Santeri al passaggio di militanti alla fazione del Sansani (qui faceva capo, come si ricorderà, il c.d. "fronte carceri"), ben potrebbe aver avuto origine dal fatto che il di lei marito era stato tratto in arresto, sicchè poteva apparire utile l'insediamento nel "fronte carceri" di persone note, eventualmente in grado di agire, per quanto fosse loro possibile, all'interno di detto "fronte". Anche a vantaggio, dirette e indirette, della persona che, presumibilmente, più stava a cuore alla ricorrente.

- motive n.2

E' infondata. La corte di merito ha, del tutto ragionevolmente, ritenuto che l'espletamento della "funzione di tramite fra brigatisti detenuti e l'organizzazione, oltre ad essere infungibile", fosse essenziale alla assistenza ed alla efficienza della banda armata". La difesa non condivide (ed è sua diritto), tale valutazione, ma ciò, ovviamente, non basta a rendere quest'ultima suscettibile di valida censura in sede di legittimità, non succedendo, al riguardo, le specifiche argomentazioni adette a sostegno del dissenso. In particolare non può ritenersi giustificata l'affermazione secondo cui "le grandi possibilità di rapporti con detenuti brigatisti da parte dei numerosi familiari (anche in relazione alle stesse carceri di Brani e di Nuoro)", avrebbe dovuto dimostrare l'"assoluta fungibilità dell'attività della Santeri". Una tale affermazione, infatti, non tiene conto della fondamentale circostanza che i

500

Contro 200/1

rapporti affidati alla Santeri erano quelli tra l'organizzazione, in quanto tale, e i componenti di essa che si trovavano in stato di detenzione (in particolare a Nuoro). Si trattava, quindi, di rapporti obiettivamente funzionali agli interessi propri di detta organizzazione, per cui l'opera della Santeri (e di altri come lei, che agivano, in sostanza, come fiduciari dell'organizzazione stessa), non poteva certo considerarsi si fungibile con quella dei familiari dei detenuti, salvo a ritenere, paradossalmente, che tutti i detti familiari, solo per tale loro qualità, fossero incondizionatamente disponibili a prestare la loro attività a vantaggio delle "brigate rosse".

È può ritenersi giustificata l'ulteriore affermazione secondo cui il rapporto con i detenuti non si sarebbe appalesato "come necessario per il funzionamento della banda armata, specie nella situazione cui si riferiscono i fatti di causa". Non è dato, infatti, conoscere quali fossero, ad avviso della difesa (non essenziale, al riguardo, alcuna specificazione), quali fossero le peculiari connotazioni della situazione anzidetta, in presenza delle quali il rapporto in questione sarebbe stato da considerare privo di essenziale interesse per l'organizzazione; ma che, d'altra parte, la corte di merito avesse ogni ragione di affermare la sussistenza, in generale, di un tale interesse, appare bastevolmente dimostrato, a tacere d'altre, dalla stessa assistenza, nell'ambito delle "brigate rosse", di una struttura come il "fronte carceri".

501

Quanto poi all'attività di preselitismo, di cui pure  
di negare  
la difesa si dà cura/l'assistenza, ritiene la Corte  
che non mette conto parlarne, poiché di essa, nella  
parte dell'impugnata sentenza dedicata alla motivazio-  
ne della ritenuta sussistenza del ruolo organiz-  
zativo (pag.614); non si fa cenno alcuno, richiaman-  
dosi, invece, soltanto la già ricordata funzione di  
tramite svolta dalla ricercante.

- motivo n.3

E' infondata. Verrettamente la Corte di merito,  
infatti, ha affermato, sulla scorta del costante  
insegnamento della giurisprudenza di legittimità,  
la configurabilità del concorso fra le due ipotesi  
di reato previste, rispettivamente, dall'art.306  
e dall'art.270 bis cod. pen. Si rimanda, al riguar-  
do, per più approfondita trattazione, al motivo n.  
2 del ricorso personale Marina.

- motivo n.4

E' parimenti infondata, atteso che, anche con  
riguardo all'aggravante della finalità di terrorismo  
e di eversione, la giurisprudenza di questa Corte  
è costante nel ritenere l'applicabilità al reato  
di banda armata. Si rimanda, anche in questo caso,  
per più ampia trattazione, al già richiamato motivo  
n.2 del ricorso Marina.

502

Santeri Giuseppe

Santeri Giuseppe

- motivo n.1

E' infondata. La difesa, appuntando le proprie  
critiche unicamente sull'affermazione relativa  
alla ritenuta appartenenza del Santeri alla c.d.  
"brigata ferroviaria (di cui contesta l'esistenza),  
quindi  
- facendo/leva sul riconoscimento, da parte dei  
giudici di merito, della circostanza che il San-  
teri stesso non avrebbe avuto rapporti con i ver-  
fici dell'organizzazione, ha del tutto omesso  
ogni riferimento a quelle che, in realtà, appare  
essere stato l'elemento più rilevante fra quelli  
in base ai quali i detti giudici hanno ritenute  
che al ricercante dovesse essere attribuita la  
qualità di "organizzatore", e cioè l'aver egli  
svolto azione di arruolamento nei confronti di  
altri soggetti, nominativamente indicati, in  
numero non indifferente (Corti Enzo, Capalti,  
Santini Stefano, Marini Anna Rita, Sabelli,  
nonché la di lui moglie l'Ottavi Simenetta, ric-  
orrente in questo medesimo procedimento). Ora,  
poiché non appare dubbio che l'attività di arrue-  
lamento di nuovi adepti rientri fra quelle di  
migliore rilevanza e delicatezza che possono  
essere svolte da un aderente ad un sodalizio  
criminoso, specie quando queste sia caratterizza-  
te (come nella specie), anche da finalità impli-  
canti la verifica dell'affidabilità "ideologica"  
della "reclute", ne deriva che l'espletamento  
di una tale attività comporta necessariamente  
l'attribuzione, secondo i principi più volte ri-  
cordati, del ruolo organizzativo in capo al sog-

getto che ad esse abbia provveduto. In assenza, pertanto, di specifiche contestazioni sul punto, deve ritenersi adeguatamente motivata l'impugnata sentenza nella parte in cui, facendo esplicito riferimento ad un'attività del genere anzidetto (riferimento da considerarsi, quindi, anche restrittivo), ha ritenuto, nella specie, che al ricorrente spettasse la qualifica in questione.

- motivo n.3

È infondata. Che l'attentato Pecora sia stato opera di una struttura operante nell'ambito delle Ferrovie dello Stato, di cui faceva parte il ricorrente, rientra negli accertamenti in fatto operati dai giudici di merito e rispetto ai quali non risultano proposte argomentazioni atte ad inficiarne, sul piano della legittimità, la fondatezza, peccato che, in effetti, se la detta struttura fosse denominata "brigata ferroviari" o in altre mode. L'attribuzione, infatti, da parte della difesa, della qualifica di "fantomatica" alla detta "brigata ferroviari", non essendo accompagnata dalla premessa di elementi volti a dimostrare la ingiustificata del convincimento manifestato dai giudici di merito circa l'esistenza della struttura in sé, appare ragionevolmente interpretabile come riferita soltanto alla pretesa arbitrarietà della denominazione elemento, questo, al quale, però, appare difficile possa essere attribuito un qualsiasi sostanziale rilievo. Se, dunque, la struttura, comunque denominata (essa risulta anche indicata come "brigata servizi"); esisteva; se di essa faceva

parte il Santori e se fu la stessa struttura (come pure si afferma, in fatto, nell'impugnata sentenza), a compiere l'"inchiesta" preliminare, in vista dell'effettuazione dell'azione in danno del Pecora, tutt'altro che arbitraria e censurabile si dimostra, ad avviso della Corte, la conclusione cui sono giunti i giudici di merito circa la corresponsabilità del Santori in ordine ai reati commessi con la detta azione.

Il che non significa (come invece si sostiene da parte della difesa), aver posto a carico del ricorrente una sorta di "responsabilità oggettiva",

giacché la responsabilità del Santori, come si è appena visto, è stata affermata non sulla sola base della sua generica appartenenza alle "Brigate rosse" (il che sarebbe stato in effetti illegittimo), ma sulla base della sua appartenenza ad uno specifico <sup>ristretto</sup> organismo che, nell'ambito delle "Brigate rosse", aveva collettivamente elaborato e realizzato uno specifico episodio delittuoso.

- motivo n.3

È infondata. Questa Corte ha più volte affermato che l'attenuante di cui all'art.5 della legge n. 895/67 può essere esclusa anche avendo riguardo al contesto nel quale la condotta che ha per oggetto una o più armi viene posta in essere (forma restando, naturalmente, la priorità da attribuirsi alla verifica della condizione, necessaria ma non sufficiente, che riguarda la quantità e la qualità delle armi in questione). Nella specie la sorte di merito, secondo puntuale applicazione di tali principi, ha

correttamente attribuito efficacia ostensiva al riconoscimento dell'attenuante in parola al fatto che l'arma illecitamente detenuta e portata in luoghi pubblici, era stata destinata all'effettuazione di un'aggressione "altamente lesiva per la dignità di un uomo", non senza notare, peraltro, che l'arma stessa era munita di silenziatore; circostanza, quest'ultima, che addirittura incide direttamente sulle caratteristiche qualitative dell'arma in sé e sarebbe bastata, anche da sola, a giustificare il diniego dell'attenuante (e di tale circostanza, nel motivo di ricorso in esame, non si fa cenno alcuno, limitandosi la difesa a rilevare che l'arma in questione non è stata reperita; il che, naturalmente, non inficia, di per sé, la validità dell'accertamento compiuto dai giudici di merito, sulla base della risultanza probatoria acquisita, circa l'esistenza obiettiva e le caratteristiche - tra cui quella sopra riferita - dell'arma stessa).

- motivo n.4

E' infondato. Non risultano prospettati elementi specifici sulla base dei quali l'incidenza delle riconosciute attenuanti generiche dovesse necessariamente essere determinata nel massimo possibile; per cui, essendo stata la pena comunque determinata in misura tale da rendere più che concretamente apprezzabile l'avvenuto riconoscimento, non occorre al riguardo una più approfondita e analitica motivazione (della cui mancanza la difesa si duole). Valgono, per il

motivo, sul piano più generale, le considerazioni già espresse nella trattazione di altri analoghi motivi di ricorso (ved., in particolare, motivo n.2 del ricorso Getuli, con relativi richiami).

Sgarbazzino Pasquale Rocco

- motivo n.1

E' infondato. La difesa, facendo essenzialmente leva su singoli brani o singole espressioni tratti dalle dichiarazioni accusatorie rese dal Buzzatti, in cui si usano termini quali "incontri", "discussioni" e simili, riferiti all'attività della s.d. "Santa-Marcinella" (compresa, oltre che dello Sgarbazzino, anche dal Penti e dal Getuli, / <sup>salvo altri</sup>), non tenta e dimostra che, almeno per quanto riguarda lo Sgarbazzino, detta attività si sarebbe esaurita in semplici approcci conoscitivi e didattici, aventi ad oggetto, tutt'al più, programmi futuri ed eventuali, tutti da definire. Questo certo non può, naturalmente, ripercorrere le vie della dimostrazione, in fatto, effettuata dai giudici di merito, di quella che essi hanno ritenuto essere una diversa realtà. Ritengo pertanto sufficiente rilevare che dall'esplicita e analitica motivazione contenuta nella sentenza di primo grado (da considerare, anche la uniformità di motivazione, come integrativa di quella più stringata contenuta nella sentenza d'impugnazione), risulta che, in merito, secondo le dichiarazioni del Buzzatti,

riportate in particolare alla pagg. 2483 e 2484, lo Scarnozzino, indicato con il nome convenzionale di "Giulio" (ma sull'identificazione non risulta esservi contestazione), entrò a far parte della "cellula Centocelle", composta appunto da lui, dal Venturi e dal Catuli ed inserita nella summenzionata "brigata marginale", la cui costituzione era stata promossa dallo stesso Duzzatti. Risulta inoltre, dalla stessa fonte, che i componenti di detta cellula tennero riunioni nella casa di Dell'egra (di cui si è già fatto cenno nella trattazione del ricorso Catuli). E che tali riunioni non fossero puramente accademiche, ma presupponessero una già realizzata adesione dei partecipanti all'entità associativa anzidetta, i giudici di merito, specie in primo grado, si sono dati cura di dimostrarlo, richiamandosi non solo alle dichiarazioni del Duzzatti (secondo le quali, nell'ambito della "brigata marginale", era stato addirittura concepito il progetto di un omicidio del quale avrebbe dovuto essere vittima un funzionario del ministero del lavoro), ma anche e soprattutto alle dichiarazioni di Luciano Scagnola (il quale aveva anch'egli, ad un certo punto, iniziato a partecipare alle riunioni), secondo le quali quest'ultimo "rimandavano il lavoro di brigata", anche se era poi mancata la possibilità di "catture in pratica dei piani operativi, una che perché non erano usciti dagli obiettivi selezionati da un dibattito politico" (pag. 2490 della sentenza di primo grado). Significativa, del resto, poteva apparire anche la circostanza, emergente pure dalla stessa fonte, che nella casa di Dell'egra "c'era molta documentazione (ricorroni, volantini.....)". E' dife-

ficile infatti pensare che fosse consentito ad estranei di venire a contatto con materiale, come è premettente di tal genere. Ma la migliore dimostrazione che l'adesione, in realtà, proprio da parte dello Scarnozzino, vi era stata, ai giudici di merito l'ha fornita la trattazione del fatto che il ricorrente, come da lui stesso riferito, all'esito del contatto con il Duzzatti, accettò di diffondere, delo volantinismo della "brigata rossa" relativi all'avvenuto omicidio di Roberto Paci e ricevute, in effetti, in (come si rileva dalle sue dichiarazioni riportate a pag. 2484 della sentenza di primo grado), un pacco di detti volantini, parte dei quali depositò in uno dei luoghi convenuti (e cioè davanti alla sede della circoscrizione comunale del Quarticello); mentre gli altri, non essendosela "più sentita", li strappò e li disperso. Giustamente si osserva nella sentenza di primo grado che la accettazione dell'incarico anzidetto implicava di per sé la previa adesione al sodalizio criminoso. Non appare infatti concepibile che un incarico così delicato e pericoloso (anche per chi lo conferiva, a cagione del rischio di identificazione, se l'incaricato, scoperto, avesse parlato), potesse essere affidato ad un soggetto da considerarsi ancora estraneo.

Di detta risultanza la difesa del ricorrente, nel motivo di ricorso in esame, si limita a fare un cenno assai fuggevole, solo per inferirne che da essa si sarebbe dovuto senz'altro trarre argomento per ritenere che adesione non vi fosse stata, po-

sto che quello che avrebbe dovuto essere, dopo le discussioni e gli incontri preliminari, il "primo passo effettivo", si era concluso nel modo che si è detto. Argomentazione, questa, la quale, però, non tiene conto del fatto che l'adesione ad un tentativo di conciliazione può realizzarsi, ed essere quindi penalmente rilevante, anche prima e indipendentemente dal compimento di qualsivoglia specifica attività (come più volte in precedenza si è avuto occasione di ricordare), di tal che, nella fattispecie, l'incarico conferito allo Marzostino, e da lui accettato, anche se poi non condotto a totale compimento, andava riguardato (e così appare essere stato riguardato dai giudici di merito), come elemento dimostrativo dell'avvenuta adesione, e non come elemento costitutivo della stessa. Il fatto, quindi, che l'incarico, come si è visto, sia stato poi eseguito in modo solo parziale, poteva, di per sé, significare, tutt'al più, solo che l'adesione era stata poco convinta (il che è penalmente indifferente), ma non che era mancata.

## - motivo n.2

Il fatto che l'incarico, come si è visto, sia stato poi eseguito in modo solo parziale, poteva, di per sé, significare, tutt'al più, solo che l'adesione era stata poco convinta (il che è penalmente indifferente), ma non che era mancata.

- motivo n.2  
L'infondatezza del richiamo all'art. 192 comma 2 c.p.p. viene, da un'altra parte, esclusa dalla prova c.d. "indiziaria" consistente che gli indizi atti a costituirla debbono essere "rari, precisi e concordanti", essere, nella fattispecie, del tutto inconferenti, perché, come più volte si è, in altre occasioni, ricordato, le dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti

menzionati nel comma 3 e nel comma 4 del suddetto articolo non hanno natura di semplici "indizi" ma sono da considerare veri e propri "elementi di prova", non disciplinati da tutti gli altri previsti e disciplinati dal codice, se non per quanto riguarda l'urgenza che essi siano sempre corroborati da un qualche elemento esterno che valga a vincere il sospetto derivante dalla natura della fonte da cui provengono.

Quanto poi all'esistenza, appunto, nella fattispecie, di elementi di tal <sup>ordine</sup> natura, oltre alla convergenza delle dichiarazioni accusatorie di varia provenienza, è stata rilevata dai giudici di merito anche la diretta adesione, da parte dello stesso ricorrente, di fatti che risultano in perfetta consonanza con le suddette dichiarazioni e, addirittura, quasi prova autentica di responsabilità. Ed, con riguardo a tali fatti (l'accettazione e il parziale svolgimento, come si è detto, dell'incarico di distribuzione di volantini di provenienza brigatista), può attribuirsi rilievo alcuno alla circostanza, da parte dello stesso ricorrente, di essersi, nella lettura del motivo di ricorso in esame, altro non opposto se non generici dubbi e interrogativi retorici sulla significanza loro eventualmente (come si è visto), attribuita dai giudici di merito.

## - motivo n.3

L'infondatezza del richiamo all'art. 192 comma 2 c.p.p. viene, da un'altra parte, esclusa dalla prova c.d. "indiziaria" consistente che gli indizi atti a costituirla debbono essere "rari, precisi e concordanti", essere, nella fattispecie, del tutto inconferenti, perché, come più volte si è, in altre occasioni, ricordato, le dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti

è richiamati nella trattazione del precedente motivo n.1, erano infatti stati da essere di per sé dimostrativi di una coscienza e volontaria adesione al sodalizio criminoso di cui, ben si conoscevano la finalità, si è rendersi superflua una ulteriore, specifica motivazione (della cui mancanza la difesa si duole, trasdono motivo di censura), in ordine all'esistenza del dolo a dell'"affectio societatis". Né d'altra parte, poteva attribuirsi decisivo rilievo in contrario (diversamente a quanto mostra di ritenere la difesa), sulla circostanza costituita dal protocollo "rifiuto" da parte dello Scarnozzino, di eseguire il primo compito che gli era stato assegnato. Si è già visto, infatti, che in realtà, per ammissione dello stesso ricorrente, questi non aveva affatto opposto un rifiuto al conferimento del suddetto compito, ma, anzi lo aveva accettato, in parte addirittura condotto a termine; per cui, se di "disaffetto" (per usare l'espressione contenuta nel motivo in esame) si poteva parlare, la stessa andava riguardata unicamente come fatto sopravvenuto, di per sé inidoneo a porre nel nulla l'originaria "affectio" che, per quanto debole potesse essere, era pur sempre venuta ad esistere e dalla quale, quindi, non potevano che trarsi le necessarie e ineludibili conseguenze giuridiche.

- motivo n.4

È infondata. Una volta ritenuto che anche quello che viene definito, nel motivo in esame, il "piccolo gruppo dilettantesco di Centocelle", era pur sempre

da considerarsi come iscritta nella più complessa e temibile realtà delle "brigate rosse" (col che non vi è specificata contestazione), ne deriva che l'adesione ad esso, coscienza e volontaria, era da considerarsi (e, difetti, è stata considerata), come aderente alla "brigata rossa". Purvanto l'avvenuta costituzione di uno o più tra i delitti per i quali detta ultima organizzazione era stata costituita determinava di per sé l'inapplicabilità della causa sospensiva di non punibilità prevista dall'art.309 del pen. Ma con ciò può dirsi che risulti violato il principio della personalità della responsabilità penale (così come invece si deduce da parte della difesa). Essa tale risulta, infatti, vi sarebbe solo se dei singoli delitti commessi venisse chiamato a rispondere l'aderente in quanto tale. Essa non appare invece in alcun modo configurabile quando la commissione di quegli stessi delitti, senza minimamente comportare responsabilità dell'aderente che non vi abbia concorso, si ponga unicamente come ostacolo alla definizione di una causa di non punibilità di cui l'aderente sospeso non avrebbe avuto alcun bisogno se non avesse deciso, per sua scelta parca sulla propria coscienza volontaria, di entrare nel sodalizio delitto.

Scialoja Mario

- motivo n.1

È infondate, al limite dell'inammissibilità. Il ricorrente, infatti, ha sostanzialmente riproposte le medesime argomentazioni in fatto già dedotte in sede di appello: a volte a dimostrare l'esistenza, all'atto in cui venne pronunciata nei suoi confronti la declaratoria di estinzione per amnistia del reato di cui all'art. 172 cod. pen., a lui contestate, di elementi tali da dimostrare l'evidenza della non colpevolezza, con conseguente obbligo, per il giudice, di dar luogo, ai sensi dell'art. 192 comma II c.p.p. previgente, a pronuncia di assoluzione nel merito. Ora, tutte le suddette argomentazioni, quali riassunte precedentemente, a sue luege, nella illustrazione preliminare del contenuto del ricorso, risultano dettagliatamente prese in esame e confutate, una per una, dalla Corte di secondo grado, la quale è giunta, per tale via, alla decisione di confermare la pronuncia adottata dal primo giudice. Fen vi è dunque spazio, a questo punto, per alcun sindacato da parte di questa Corte, considerato che il dato fondamentale che ha dato origine al procedimento nei confronti dello Scialoja (e cioè l'aver questi reso una testimonianza reticente, tacendo la circostanza, a lui nota, che l'assistente della brigata rossa presentatosi al collega Multrini, e poi identificato nel Sanzani, era persona già conosciuta dal detto Multrini), non è, sostanzialmente, revocata in dubbio, nella sua storicità, neppure dalla difesa, la quale si è limitata a rappresentare l'esistenza di altri alie-

menti di conferma, asseritamente dimostrativi della irrilevanza penale del fatto, sotto vari possibili profili; elementi che però, secondo la motivata valutazione in fatto operata dal giudice di merito, non si presentavano di per sé evidenti e non potevano, quindi, dar luogo alla richiesta applicazione, in favore dello Scialoja, del disposto di cui al citato art. 192 comma II del codice di rite previgente.

In tale situazione, quindi, questa Corte potrebbe, astrattamente, annullare tale senza rinvio l'imputata sentenza, per fare essa stessa applicazione del suddetto disposto, ove ne risulterebbe la condizione non essendo evidentemente concepibile, in presenza di una causa estintiva del reato, un annullamento con rinvio, implicante, come tale, ulteriori accertamenti e valutazioni in fatto la cui effettuazione sarebbe incompatibile con l'operatività della summanzionata causa estintiva.

Ma anche l'annullamento senza rinvio sarebbe ugualmente impossibile perché, nella situazione data, essa presupporrebbe che quegli accertamenti e quelle valutazioni in fatto fossero compiuti (sia pure, ovviamente, sul materiale probatorio già acquisito in atti), da questa Corte il che esula, però, completamente dalle competenze funzionali della medesima.

- motivi nn. 2 e 3

Sono parimenti infondati per ragioni sostanzialmente analoghe a quelle illustrate a proposito del motivo n.1, implicando l'eventuale applicazio-

515

tante dalla diversa causa di non punibilità di cui all'art. 376 cod. pen. quanto di quella di cui all'art. 34 delle stesse codice. (Entrambe motivatamente escluse dalla corte di merito per ritenuta insufficienza di elementi evidentemente dimostrativi delle condizioni di fatto idonee a renderle configurabili), la necessità, nell'uno e nell'altro caso, di valutazioni e accertamenti in fatto non demandabili al giudice di rinvio e non appellabili da questa Corte, in presenza di causa estintiva del reato.

Scricciolo Boris

- motivo n.1

È infondata. Le argomentazioni addotte a sostegno della censura avanzata dal ricorrente a proposito del mancato riconoscimento, ai fini di cui all'art. 3 comma II della legge n. 304/82, della "eccezionale rilevanza" del contributo prestato alle indagini, sono sostanzialmente identiche a quelle già esaminate a proposito dell'analogo motivo n. 1 (redatte dal medesimo difensore), del ricorso Scricciolo. Si rimane, pertanto, per la illustrazione delle ragioni del rigetto, alla trattazione di detto ultimo motivo di ricorso.

- motivo n.2

È infondata. Anche in queste case si tratta di esigenze non dissimili, nell'oggetto e nelle argomentazioni addotte a sostegno, da altra già

516

esaminata, e precisamente da quella dedotta con il motivo n.3 del ricorso Scricciolo Valgione quindi anche stavolta, in linea di massima, le ragioni già illustrate nella trattazione di detto ultimo motivo di ricorso, cui pertanto si rimane, osservandosi qui soltanto, in aggiunta, che la difesa non ha obiettiva ragione di dolersi dell'affermazione, contenuta nell'impugnata sentenza, secondo cui le attenuanti generiche sarebbero state richieste "sulla base delle stesse considerazioni già utilizzate per il riconoscimento del beneficio previsto dall'art. 2 della legge n. 304/82". Il richiamo, infatti, che si assume essere state fatte, nei motivi a sostegno dell'appello a suo tempo proposte sul punto in esame, alle "condizioni personali, familiari, sociali e politiche dello Scricciolo" è da reputare nei termini in cui viene riportate, talmente vage e generico da rendere obiettivamente giustificata la sua mancata presa in considerazione.

- motivo n.3

È infondata. L'applicazione della pena massima dell'ergastolo (poi peraltro commutata ai sensi dell'art. 3 comma I della legge n. 304/82), risulta motivata, come si rileva dalla lettura dell'impugnata sentenza, sulla base non solo del "numero" (al quale invece ha fatto esclusivo riferimento, per trarne spunto a sostegno della propria doglianze, la difesa del ricorrente), ma anche della "gravità" dei reati in ordine ai quali è stata affermata la responsabilità dello Scricciolo. La

detta censura risulta quindi priva di valida correlazione con l'effettive contenute della impugnata sentenza, e ciò basta a giustificarne il rigetto.

- motivo n.4

è infondato. La corte di secondo grado, infatti, come risulta dalla lettura della pag. 642 dell'impugnata sentenza, ha preceduto, secondo diversi principi di calcolo, alla autonoma determinazione del trattamento sanzionatorio (risultato complessivamente più lieve nella non indifferente misura di quattro anni di reclusione), da infliggersi al ricorrente. Risultava quindi per ciò stesso superata la necessità di prendere in esame le doglianze proposte avverso la quantificazione dell'aumento per continuazione operata dalla corte di primo grado.

- motivo n.5

è inammissibile per genericità, non essendo neppure specificate in quali casi, rispetto agli indicati mezzi di gravame, la corte di secondo grado avrebbe mancato di dare risposta, ed in quali, invece, avrebbe dato risposte "insufficienti e contraddittorie" e mancando, poi, la benchè minima indicazione in ordine alle ragioni, nella seconda ipotesi, della ritenuta insufficienza e contraddittorietà.

517

518

de dotto  
Tenzoni

Sagheti Bruno

Ha detto, a mezzo del medesimo difensore (avv. Giudice), motivi comuni a quelli del ricorso Antonini, Cappelli ed altri. Tali motivi sono pertanto da considerarsi infondati per le medesime ragioni già illustrate nella trattazione di detto ricorso.

Sangani Giovanni

- motivi dell'avv. Roccioli

sono comuni a quelli del ricorso Baraldi ed altri e sono pertanto da considerarsi infondati per le ragioni già esposte nella trattazione di detto ricorso.

- motivi degli avv. ti. Le Giudice e Manca

Risultano identici a quelli, a firma del solo avv. Le Giudice, posti a base del ricorso Antonini ed altri. Debbono quindi essere dichiarati infondati per le medesime ragioni già illustrate nella trattazione di detto ricorso.

514

Vai Lino

- motivi nn. 1, 2 e 3 comuni al ricorso Algranati.  
Sono infondati per le ragioni già espresse nella  
trattazione del suddetto ricorso.

- motivo n. 4

E' infondato, al limite della inammissibilità.

La difesa del ricorrente, infatti, ha preposto  
all'attenzione della Corte essenzialmente delle  
considerazioni in fatto, inidonee, peraltro, ad  
inficiare, sotto il profilo della legittimità, la  
validità dell'apparato motivazionale dell'impug-  
nata sentenza. Queste, come esattamente rilevate  
dalla stessa difesa, fa riferimento a quat-

tre risultanze, costituite: 1) dall'avvenuto ar-  
resto del ricorrente nella base di via delle Nespe-  
le, in Roma; 2) dall'aver a sue tempi il ricor-  
rente provveduto al trasferimento da Torino a Roma  
di un'autovettura asseritamente utilizzata per il  
tentato sequestro dell'ing. Boniti, amministratore  
delegato della FIAT; 3) dall'essere stato il  
ricorrente raggiunto dalle dichiarazioni accusa-  
torie di Buzzatti, Aldi e Giuliano; 4) dall'aver  
egli effettuato, all'atto dell'arresto, la rivendi-  
cazione della sua militanza. Ora, con riguar-  
do al primo dei detti elementi, l'assunto difen-  
sivo secondo il quale il Vai non sarebbe stato  
"gestore" del o.d. "covo" di Via delle Nespele,  
oltre a non presentare specifici correlazioni  
con l'impugnata sentenza (non facendosi ivi al-  
cun cenno alla circostanza in questione), non  
può dirsi di per sé assistito da alcuna evidenza  
ricavabile dalla lettura del motivo di ricorso

520

Vai

in esame, tale non potendosi considerare la  
sola circostanza, prospettata in detto moti-  
vo, secondo cui il Vai sarebbe giunto a Roma  
appena cinque giorni prima dell'arresto e sa-  
rebbe fermato una notte in via della Sta-  
zione di For Sapienza. La "gestione" del "covo",  
infatti, alla stregua di tali elementi di fatto  
(né la Corte, nella sua funzione di giudice di  
legittimità, è tenuta ad effettuare ulteriori  
approfondimenti e verifiche in proposito), ben  
avrebbe potuto, teoricamente, essere stata as-  
suntata dal Vai nel corso dei pochi giorni pre-  
cedenti il suo arresto; durante i quali,  
inoltre, egli ben avrebbe potuto passare una  
notte (di una sola, invero, si fa menzione da  
parte della difesa), in località diversa, per  
ragioni che potrebbero essere state le più var-  
rie.

Quanto al secondo elemento (a parte il suo  
carattere evidentemente secondario, per cui  
le censure ad esso relative non potrebbero  
comunque aver effetto decisivo), la circostan-  
za rappresentata dalla difesa, secondo cui sa-  
rebbe stata accertata l'insussistenza del tenta-  
tivo di sequestro, non toglie di per sé rilievo  
al fatto che il Vai avesse comunque condotto  
a Roma l'autovettura in questione, per finalità  
che non risultano essere state di carattere per-  
sonale.

Relativamente al terzo elemento, costituito dal-  
le indicate dichiarazioni accusatorie, le cri-  
tiche formulate dalla difesa, per la loro some-  
marietà e frammentarietà, non si presentano af-

fatto idoneo a fornire la dimostrazione dell'errore in cui sarebbero caduti i giudici nell'attribuire a quelle stesse dichiarazioni, nel loro complesso, credibilità e valenza probatoria. Infatti, cominciando da ciò che riguarda l'Alai, la pura e semplice affermazione secondo cui questi non avrebbe mai conosciuto il Vai non dimostra, di per sé, che egli non fosse comunque in grado di riferire con certezza fatti e circostanze che lo riguardassero, apprese indipendentemente da una conoscenza diretta la quale, in quanto tale, ben avrebbe potuto anche mancare, senza per questo rendere automaticamente inattendibili quei fatti e quella circostanza. La dichiarazione, poi, a quanto si afferma, resa dal Buzzatti in udienza, secondo cui il Vai non sarebbe stato un militante N.R., risulta subito ridimensionata, nella sua obiettiva valenza, dalla precisazione, da parte del medesimo Buzzatti (come correttamente esposto nelle stesse note di ricerca in esame), che il Vai sarebbe stato piuttosto un "militante atipico", "perché graffiato e aveva paura delle armi"; il che, all'evidenza, ben poco rileva ai fini dell'affermazione della responsabilità del ricercante, giacché il fatto obiettivo della militanza (che è quello decisivo), rimane comunque confermato. La circostanza, infine, che, secondo il Giuliano, il ricercante non sarebbe stato a conoscenza dell'uso dell'autovettura portata a Roma, appare, attese quanto già osservate in precedenza a proposito dell'identità costituita dal trasferimento di detta vettura da Torino a Roma, del tutto irrilevante.

Per quanto riguarda, infine, il quarto elemento (la rivendicazione all'atto dell'arresto), va rilevato che l'uso (ammesso dalla stessa difesa), da parte del Vai, dell'espressione sacramentale "sono prigioniero politico", ben poteva essere assunto, per neologia (partecipe) di comune esperienza, come indicativo dell'appartenenza del soggetto ad un movimento terroristico-avversivo che, nella specie, non risulta potesse essere altro se non quello costituito dalla "brigata rossa", nulla rilevando, quindi (per rispondere alla specifica obiezione della difesa), la mancata indicazione espressa del suddetto movimento, né, tanto meno, del ruolo che in esso il Vai avrebbe ricoperto.

#### Yanni Pietro

Ha detto, a mezzo del medesimo difensore (avv. Galerai), motivi comuni a quelli posti a base del ricorso Galzerani ed altri: Valgene, quindi, la giustificazione del rigetto, le stesse ragioni già esposte nella trattazione di detto ricorso.

Villimburgo Enrico

- motive n.1

E' inammissibile per tardività. Risulta, infatti, dalla stessa prospettazione dei fatti contenuta nel motivo in esame, che l'arresto, in territorio estero, del Villimburgo ebbe luogo "durante lo svolgimento del processo di primo grado". Ciò significa, allora, che il Villimburgo era ancora latitante all'atto dell'apertura del giudizio e che la sua citazione, effettuata con il rito degli irreparabili, fu pertanto regolare. Ora, anche volendosi ritenere che il sopravvenuto arresto, nel corso del giudizio, dovesse comportare la sospensione di quest'ultima fase alla definizione della procedura di estradizione, è certo che la nullità eventualmente configurabile a cagione della mancata sospensione, pur rientrando tra quella di ordine generale prevista dall'art.185 comma 1 n.3 del previgente codice di procedura penale, non sarebbe comunque classificabile fra quelle assolute e insanabili tassativamente indicate nel comma secondo di detto articolo, non avendo ad oggetto la "citazione", appunto, dell'imputato. Si tratterebbe, infatti, piuttosto di nullità a regime c.d. "intermedio" che, pertanto, ai sensi del comma terzo del medesimo art. 185, avrebbe dovuto essere accolta e rilevata, al più tardi, prima della conclusione del successivo grado di giudizio, e cioè, nella specie, prima della pronuncia della sentenza d'appello. Il che, pacificamente, non è avvenuto. Di qui la ineludibile conseguenza della inammissibilità

del motivo di ricorso in esame, e meglio, della eccezione di nullità che con esso si è introdotto tardivamente per errore e nella quale esso si esaurisce.

- motive n.2

E' infondata, al limite della inammissibilità. La difesa, infatti, si è sostanzialmente limitata a ripetere, senza apprezzabili variazioni, la medesima tesi già preposta al giudice d'appello (e da questi respinta, con ampia e convincente motivazione), circa la pretesa asserita di conoscenza, da parte del ricercato, nella sua qualità di semplice depositario delle armi che di volta in volta venivano adoperate per i singoli fatti delittuosi, dall'uso, anche suicidiario, che sarebbe stato fatto delle armi stesse. Al riguardo mette conto riportare testualmente quanto si legge alle pagg. 662 e 663 dell'impugnata sentenza: ".....secondo quanto risulta dalle dichiarazioni del Di Gara e dalle ammissioni di Manuela Villimburgo, .... la casa di via delle Scaquie, gestita dall'imputato, non era soltanto un deposito di armi, ma una vera e propria base operativa, dalla quale di volta in volta partivano le armi scelte per l'azione ed alla quale esse ritornavano dopo il compimento dell'impresa. In taluni casi, come quelli dell'assalto di Piazza Nicosia dove trovarono la morte gli agenti Maa e Ollanu e dell'omicidio del giudice Minervini, fu lo stesso Villimburgo a consegnare nel luogo stesso delle operazioni e reiteratamente,

525

cioè tutte le volte che i nuclei operativi vi si erano recati pronti per l'azione, le armi e perfino le manette che dovevano essere utilizzate per immobilizzare le persone presenti nella sede della Democrazia cristiana. Per tali casi non pare contestabile la piena consapevolezza da parte dell'imputato della destinazione delle armi da lui stesse consegnate ad imprese di natura omicidiaria. Comunque - l'osservazione vale ovviamente solo per quelle occasioni in cui le armi sono state ritirate da via della Sequoia e poi restituite - è fuor di dubbio il ricorso, quanto meno, del solo indietto, in quanto la consegna di armi e di strumenti di qual tipo (pistola, mitra Sterling, fucili a pompa, bombe a mano, giubbetti antiproiettile, ecc.), non poteva non comportare la rappresentazione dell'impiego in operazioni del genere di quelle poi portate a termine. Tanto più che il soggetto, in quanto inserito nell'organizzazione della brigata rossa, era perfettamente al corrente del programma che il sequestro si era dato e che attuava con impressionante continuità a mezzo di omicidi, sequestrati e rapine in tutto il territorio dello Stato.

Le puntuali e stringenti osservazioni contenute nella surriportata motivazione non trovano, da parte della difesa, nel motivo in esame, alcuna specifica confutazione. Si riconosce, anzi, espressamente, da parte della stessa difesa, la esattezza di quanto affermato dai giudici di merito circa la natura di "base operativa" da attribuirsi all'appartamento di via della Sequoia, ma solo per ripetere poi l'apodittico assunto che ciò non sarebbe stato sufficiente

526

te ad attribuire al Villimburgo la partecipazione psichica ai delitti che, partendo da quella base e con le armi ivi custodite, altri andavano a commettere. Il che potrebbe anche avere una sua plausibilità se però non suastessero tutte le altre circostanze di fatto diligentemente poste in evidenza, come si è visto, nell'impugnata sentenza ed alle quali la difesa si è, comprensibilmente, ben guardata dal fare il benché minimo cenno, preferendo piuttosto rifugiarsi nella antratta prospettiva di quelle che sarebbe stato il semplice e asettico ruolo di "magazzino" rivestite dal Villimburgo al quale - si afferma - come "semplice custode delle armi", nessuno avrebbe mai comunicato, per elementari criteri di prudenza, l'uso che delle armi stesse sarebbe stato fatto. Si è quindi in presenza di una critica che appare di assoluta incongruenza, anche a cagione della sua mancata correlazione con quella che costituisce il merito, in fatto e in diritto, della motivazione adettata dall'impugnata sentenza, la quale, pertanto, sul punto in esame, sfugge ad ogni possibile censura.

#### Villimburgo Manuela

L'unico motivo adotte a sostegno del gravame è infondato, al limite dell'inammissibilità, <sup>in esse</sup> contestandosi (quasi dichiaratamente) il merito della valutazione discrezionale operata dai giudici della corte di secondo grado in tema di quantifica-

527

zione della pena, sulla base del solo assunto secondo cui, avendo i detti giudici applicato l'intento di adeguare la sanzione all'effettiva gravità del reato, in rapporto al contributo causale rappresentato dalla condotta posta in essere, ciò avrebbe dovuto comportare la pressoché automatica conseguenza di una determinazione della pena che corrispondesse ai minimi edittali. Non ritiene la Corte che vi sia bisogno di parole per dimostrare la pretestuosità e l'inesistenza di un siffatto assunto, il quale non può, d'altra parte, trovare conferma neppure nella circostanza, del tutto indifferente, che il pubblico ministero di udienza, dal canto suo, pur astenendosi dal sollecitare la concessione delle attenuanti generiche, aveva quantificato la pena complessiva di cui chiudevà l'irrogazione in anni 17 di reclusione (a fronte dei 15 poi inflitti con l'impugnata sentenza). D'altra parte (per rispondere alla critica della ricorrente, secondo cui l'uso del solo avverbio "congruente" sarebbe inidoneo a dar conto dei criteri seguiti dai giudici di merito nella quantificazione della pena, con particolare riguardo all'aumento per continuazione), appare appena il caso di ricordare, ancora una volta, che, nella materia in questione, la necessità di una specifica e puntuale motivazione sussiste solo quando la pena venga quantificata in misura notevolmente superiore ai livelli medio-bassi, ovvero quando, in sede di appello, vengano dette specifiche ragioni a sostegno della ritenuta incongruità della quantificazione operata dal giudice di primo

*M*

528

grado; condizioni, queste, che, entrambe, non appaiono verificarsi nella fattispecie, non potendosi considerare sufficiente, in particolare, per quanto riguarda la seconda di esse, la circostanza accennata dalla difesa della ricorrente, secondo cui costei avrebbe "minuziosamente documentato il suo ineccepibile iter giudiziario e personale", dal momento che detta documentazione non può dirsi comunque essere rimasta senza riscontro; essendo essa funzionale anche alla richiesta di riconoscimento delle attenuanti generiche ed essendo in effetti detto riconoscimento intervenuto.

Se si esaurisce l'esame del motivo di ricorso, deve tuttavia rilevare la Corte, d'ufficio, ai sensi dell'art.132 comma 1 del previgente codice di rito, che, come per la Maturi Paola, anche per la Villimburgo Manuela si è verificata, nella more del giudizio, la prescrizione del reato di danneggiamento aggravato di cui al capo 47/1 dell'ormai abrogata rubrica, commesso in occasione dell'irruzione all'ospedale S.Gamillo. Le conseguenze debbono pertanto essere analoghe a quelle già illustrate con riguardo alla detta Maturi, stivandosi anche in questo caso congrua, alla stregua dei criteri tutti di cui all'art.133 c.p., la quantificazione in gg.15 di reclusione della pena da eliminare in conseguenza della prescrizione.

La declaratoria di inammissibilità e i rigetti dei ricorsi che neppure in parte siano stati accolti fanno luogo, in materia di spese, alle conseguenze di legge, come da dispositivo.

529

P. Q. M.

Lette l'art. 543 vecchio c.p.p.:

- dichiara inammissibili i ricorsi del P.G. nei confronti di Maschieri Paolo, Bondi Angelo, Bonera Stefano, Caviglia Francesco, Finto Italo e Villinburgo Manuela per mancata presentazione dei motivi e nei confronti di Gappelli Roberta e Petrella Marina per sopravvenuto difetto di interesse;

- dichiara altresì inammissibile il ricorso delle parti civili Presidenza del Consiglio dei ministri, Consiglio superiore della magistratura, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero di grazia e giustizia, Ministero della difesa, Ministero del Tesoro, Ministero dell'Interno, Ministero dei trasporti e aviazione civile, Ministero della pubblica istruzione, nei confronti di Antenini Vittorie, Buzzatti Roberto, Palamà Giuseppe e Savasta Antonio per mancata presentazione dei motivi;

- dichiara ancora inammissibili i ricorsi di Giglio Domenico, Eriaca Enrico e Varanese Franco perché nei loro confronti si era già formato il giudicato, e quelli di Betti Marina, Cacciotti Giulio, Ferrarini Ivano, Pierre Vincenzo, Giuliano Pasquale, Pappalardi Seme, Farsichini Cinzia, Scirecco Giuseppe, per mancata presentazione dei motivi, nonché quelle di Finto Italo per non specificità dei motivi stessi;

Lette l'art. 533 vecchia c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di Giocollina Elisabetta, limitatamente alla qualificazione della l'imputazione di cui al capo 1/1 dell'originaria rubrica come violazione all'art. 270 bis anziché

530

270 cod. pen., e nei confronti di Natuzzi Paola e Villinburgo Manuela, limitatamente alla imputazione di cui al capo 47/1 della rubrica (danneggiamento), perché il reato è estinto per prescrizione, eliminata per ciascuna di queste due ultime la pena di gg. 15 di reclusione, rigettati nel resto i ricorsi delle tre suddette ricorrenti;

Lette l'art. 543 vecchio c.p.p. annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della corte d'assise d'appello di Roma, per nuove esame in punto responsabilità, asseriti gli altri motivi di ricorso, nei confronti di Ghignoni Vincenzo Pio e Manicent Paolo;

Lette l'art. 543 <sup>v. pp.</sup> rigetta i ricorsi di Algranati Rita, Alimenti Giovanni, Amidei Paola, Antenini Vittorie, Aszolini Iuro, Balzerani Barbara, Maschieri Paolo, Mattisti Mario, Benfenati Giorgio, Barardi Susanna, Bartolazzi Pietro Giovanni, Biancone Maria Grazia, Bolognese Vittorie, Bondi Angelo, Bonera Stefano, Eriaca Daniela, Galzone Lorenzo, Gappelli Roberta, Gaymans Marcello, Garotti Mauro, Gasetta Paolo, Catalano Roberto, Caviglia Francesco, Balli Venari Domenico, De Murtas Giorgio, Di Marzio Maurizio, Di Mattei Piero, Di Mitris Roberto, Di Sabato Renato, D'Ottavi Simonetta, Farina Luciano, Fenzi Enrico, Fiorillo Carmine, Fesse Antonino, Francola Annunziata, Gallinari Prospero, Getuli Emilio, Gianni Carlo, Guagliardo Vincenzo, Guarano Roberto, Iannelli Maurizio, Iovine Domenico, Lierra Emilia, Ligas Natalia,

531

Lobianco Francesco, Locusta Maurizio, Lombardi Gio-  
vanna, Lupi Gianfranco, Maggini Mauro, Manna Emilio,  
Mantelli Vitterio, Mariani Giuseppe (disposta per  
quest'ultimo la concessione del dispositive nel senso  
che il concessore condona per anni uno e mesi quattro  
di reclusione va inteso per anni uno e mesi otto di  
reclusione), Mariani Stefano, Massara Cecilia, Messina  
Franco, Montuori Romanello, Moratti Mario, Nibbi Ivo,  
Nisi Fabrizio, Padula Sandro, Pera Alessandro, Perrotta  
Gloria, Petrella Marina, Petrella Stefano, Picchiura  
Carlo, Piccioni Francesco, Pittella Domenico, Ponti  
Nadia, Procacci Plinio, Rocca Paolo, Rizzuti Rosar-  
io, Romani Roberta, Rosignoli Sandro, Santori Gabriele  
La, Santori Giuseppe, Scarnozzino Pasquale, Scialoja  
Mario, Scricciolo Boris, Seghetti Bruno, Senzani Gio-  
vanni, Tai Lino, Tanti Pietro, Villimburgo Enrico;

condanna tutti i ricorrenti, fatta eccezione del P.G.  
e di Giocolella Elisabetta, Maturi Paola, Villimburgo  
Mamela, <sup>Stalun</sup> Ghignoni Enrico, Meniconi Paolo e Ma-  
riani Giuseppe; al pagamento in solido delle spese  
del procedimento e ciascuno al versamento di lire  
trecentomila a favore della Cassa delle ammende;

condanna inoltre Algranati Rita, Massara Cecilia e  
Perrotta Gloria in solido al rimborso delle spese  
alle parti civili Varisco Amelia, Varisco Berta,  
Varisco Giovanna e Varisco Vittoria, con solidarietà  
attiva, liquidate in lire 2.330.000, di cui lire  
30.000 per spese: Antonini Vittorio, Deisseras  
di Roberto, Cappelli Roberta, Capuano Enzo

535

cello, Gianni Carlo, Libera Emilia, Novelli Lui-  
gi, Pancelli Rene, Petrella Marina, in solido,  
al rimborso delle spese in favore delle parti  
civili De Lorenzi Paola ved. Vinci e Vinci Aldo,  
con solidarietà attiva, liquidate in altrettante  
lire 2.330.000, di cui lire 30.000 per esborsi,  
ed infine Pittella Romanello al rimborso delle  
spese alla parte civile Regione Basilicata,  
liquidate in lire 1.661.000, di cui lire 601.000  
per spese e trasferta.  
Così decise in Roma, il 10 maggio 1994.

L'Estensore

*[Signature]*

Il Presidente

*[Signature]*

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA  
Rosa Maria *[Signature]*

DEPOSITATA  
IN CANCELLERIA  
11 DIC 1993  
IL COLLABORATORE  
DI CANCELLERIA

La Corte Suprema di Cassazione con voti nove  
ha rigettato la comunicazione della sentenza  
n° 5532 del 16-12-93 nel senso che la Corte di merito che  
l'onore ministeriale con tanto nel dispositivo delle sent. 62/79 del  
10-Maggio 1993 di questa Corte, se l'è concesso: ora leggesi: GHIGNONI  
EMILIO. Invece leggesi: GHIGNONI EUGENIO PIO, in tal modo esclu-  
dendo la menzione del nominativo di NOVELLI LUIGI facoltoso  
che risultano condannati alle spese delle parti civili De Lorenzi Paola  
ved. Vinci e Vinci Aldo.

Roma - 1 FEB. 1994

IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

*[Signature]*



**Pontificia Academia  
Mariana Internationalis**  
Città del Vaticano



## **Liberare Maria dalle mafie**

**Dipartimento di analisi studio e  
monitoraggio dei fenomeni  
criminali e mafiosi**

**Dipartimento di analisi, studi e  
monitoraggio dei delitti ambientali,  
dell'ecomafia, della tratta degli esseri  
umani, del caporalato e di ogni altra forma  
di schiavitù**